tizi, minacciasse di venire, come anche sembra, a mutare la eccezione in regola, quest'ultima non potrebbe essere ammessa e considerata dalla società senza arrecarle una grandissima perturbazione. un incalcolabile danno. Il voler soddisfare a bisogni più o meno fittizi. a maggiori desiderî ignoti allo stato in cui taluno nacque. solo in tempi da noi ancora poco lontani, gli è pur cagione di gran parte dell'odierno scontento, dell'odierna miseria. A nuovi ed illimitati bisogni che non già da natura, ma dall'individuo stesso siano creati, non spetta forse all'individuo che se li crea il trovarne anche i mezzi di soddisfazione? E come non li sappia trovare, ha egli forse dritto a ripeterli dagli altri, da quelli che da sè stessi, o dai loro padri li hanno acquistati? Gli è giusto e doveroso che una società civile s'industri a provvedere del necessario a quanti non abbiano le forze di procurarlo da sè, e vadano privi di quell'assistenza della famiglia, che è fra i primi doveri della società umana e che essa non può in verun modo permettere venga posto in non cale: ma, più in là, non vi può essere ragione, ed, ancora meno, convenienza di andare. Se una falsa ed innaturale idea dei doveri sociali — la quale può farsi moda o sentimentalismo, o tornaconto d'alcuni — spingesse ad andar oltre. non si troverebbe più sosta, nè, strada facendo, s'arriverebbe mai ad appagare desiderî non più limitati dalle forze individuali. e che. col crescere continuo, si renderebbero anche superiori ad ogni forza collettiva, e finirebbero a rompere contro le barriere elevate dalla stessa natura. Chi sopra di tal cammino spinga la società, o s'illude tanto sull'indole umana che sulla possibilità delle relazioni sociali. o si fa bello e si inorgoglisce di provvedere all'oggi senza pensare alla dimane. o spera trarre profitto dalle esagerazioni e follie del momento.

*
* *

I fanciulli, i vecchi, gli infermi sono, di regola, i soli cui veramente il lavoro possa essere od in tutto, od in parte vietato. Le malattie isolano l'uomo e ne paralizzano le forze; *senectus ipsa,* dicevano gli antichi, *est morbus;* e lo è pur sempre, relativamente, avvegnachè nella vecchiaia le forze fisiche e spirituali dell'uomo decadano; così, la infanzia e l'adolescenza che non hanno toccato ancora alla maturità, alla pienezza di tali forze, sono di leggieri esposte a' mali fisici e spirituali. È voce di natura, che si fa obbligo morale nell'uomo civile e si fa altresì comune interesse del consorzio umano il porgere aiuto ai fanciulli, ai vecchi, agli infermi che non l'abbiano dalla famiglia, ed è, pertanto, desiderabile che di siffatti aiuti s'allarghi sempre la misura e si migliori il modo.

Le Istituzioni che provvedono al male fisico, od a quello stato di gracilità o debolezza di forze, o di alterazione di mente — che ancora tutti si riducono ad un male fisico — sono pur sempre quelle la di cui necessità non si può mettere in dubbio, e, soltanto, si può discutere sul modo con cui vengono intese e ordinate. Non così di quelle che si vorrebbero estendere al male morale ed economico, la cui prevenzione e repressione assai difficilmente può essere esercitata dalle sole leggi sociali, ma conviene piuttosto abbandonare in maggior parte all'individuo stesso ed alle leggi di natura. Ora, all'incontro, parrebbe s'apra la via ad una filantropia esagerata che emana non da eccesso di sentimentalismo, come accadde talvolta nel secolo passato, ma piuttosto da opportunità politiche, da compiacenze di meno sana popolarità, da piaggiamenti forse più demagogici che democratici. Non è fuor di luogo il dubbio, che, seguitando nella odierna esagerazione di voler proteggere tutti i non valori della società, si finisca, da un lato per attingere di soverchio alle fonti dell'attività produttiva, e

dall'altro per estendere il campo di molte miserie, e forse anco, per gettarvene il seme; mentre non poche di quelle potrebbero dai loro stessi cattivi effetti venire naturalmente consunte o guarite. L'azione preventiva della società, vantaggiosa ne' giusti limiti, tende ad eccedere, e quasi a sopprimere ogni necessità della medesima nell'individuo; e così riesce ad annientare in esso ogni senso di responsabilità e dignità personale, e nella famiglia, di cui l'individuo è parte, ogni senso e vincolo naturale di spontanea ed efficace solidarietà. Non poche delle istituzioni che si fanno in adesso, portano in sè un carattere spiccato di personalità, di egoismo, di calcolo per cui concorrono ad infermare e distruggere altri generosi sentimenti della natura umana, la di cui efficacia nelle sventure della vita, nei mali della vera miseria è di gran lunga superiore sempre a leggi e regolamenti.

*
* *

All'infuori dei fanciulli, dei vecchi e degli infermi abbandonati dalla famiglia, quali dunque sarebbero gli inabili al lavoro, di cui con altri e nuovi provvedimenti si avrebbero a prender cura? Altri non saprei trovare che gli uomini validi al lavoro, che da sproporzione fra la domanda e l'offerta, o da eccezionali circostanze, e contro ogni proprio buon volere siano resi momentaneamente inabilitati a trovarne; o, per avventura, sarebbero mai gli inerti o scioperati, i vagabondi o viziosi? Ai primi, la società può, talvolta, venire prudentemente in aiuto; il che, oltre ad essere azione buona, può tornare altresì provvida ed utile misura di pubblica quiete; ma, pure in tal caso gli è sempre a preferirsi vi possano provvedere le Istituzioni di beneficenza che già vi siano, od i privati, anzichè lo Stato con nuovi ordinamenti: ai secondi, non dovrebbe provvedere nè pubblica, nè privata carità. Solo, alla carità privata niuno mai deve imporre leggi; epperò, l'uomo può essere pietoso e soccor-

rere ad una miseria colpevole, non già la legge che comandi e regoli la carità pubblica. Le leggi devono sempre inspirarsi a giustizia; ed ove sarebbe giustizia, e nemmanco convenienza, nel soccorrere con leggi a quella miseria che derivi da inerzia, da scioperataggine, o da vizio. La beneficenza pubblica non dovrebbe, di regola, prestar soccorsi se non che a quei mali di cui il paziente non abbia responsabilità e, tanto meno, colpa. Dei poveri responsabili, o colpevoli della triste loro sorte scemerebbe il numero, tosto che fosse levata la certezza di poter sfruttare la carità pubblica, non più facoltativa, come lo è sempre la privata. Rimarrebbero soltanto dei delinquenti, -- e ne rimangono sempre, pure con la certezza d'immeritati soccorsi — ma a costoro, non già leggi di beneficenza larvate di opportunità d'ordine pubblico; ma leggi di pubblica sicurezza ed il codice penale devono provvedere. Ov'è dunque la ragione di apposite leggi per gli inabili al lavoro? Vorrebbesi forse provvedere a chi non essendo fanciullo, o vecchio, od infermo, abbandonato da' suoi, non sappia, o piuttosto non voglia mettersi in grado di lavorare? Per una sola eccezione che si trovasse, casualmente ammissibile, cento poltroni, o furbi, o viziosi si farebbero mantenere alle spalle altrui. Che se poi, come gli è giusto, s'abbiano a considerare inabili al lavoro, qual più, qual meno, i fanciulli, i vecchi, gli infermi senza cure della famiglia, i soli, che davvero lo siano in tutto od in parte, non è guari d'uopo di fare nuove leggi, correndo anche il rischio di inventare nuove classi di miserabili, ma vuolsi disporre in modo, affinchè le tante Istituzioni le quali già vi sono per essi, e massime in Italia, abbiano a dirigere meglio e ad estendere ognor più l'opera propria: al che potranno, forse, abbisognare maggiori mezzi; pure, per il numero e per la potenza complessiva delle Istituzioni esistenti, potrebbero anche bastare una più rigorosa economia e prudente distribuzione delle forze già disponibili a raggiungere lo scopo.

Ad ogni modo, non bastassero queste sul momento, gli è un fatto, e convalidato da secoli, che tali schiette e necessarie Istituzioni andarono sempre per la più parte, crescendo di numero e di forze: e così proseguiranno ancora, sopra tutto, se le fonti di cui s'alimentano non siano disperse in tant'altre opere di momentaneo, di dubbio od ingannevole effetto; come pur troppo sembra, vogliasi, talvolta, fare. In que' Comuni poi, dove siffatte Istituzioni e soccorsi per provvedere ai fanciulli, ai vecchi, agli infermi mancassero tuttora, o non bastassero al bisogno, facilmente vi si potrebbe supplire col formare dei Consorzi fra le diverse Opere pie del circondario o della Provincia, che per intanto venissero in aiuto ad una tale deficienza, la quale non sarebbe, molto probabilmente, di lunga durata.

La questione degli inabili al lavoro, che si fa viva e si discute di tempo in tempo, proviene innanzi tutto, dall'accattonaggio che perdura, o cresce, o si rende più molesto e vergognoso. E pertanto le nuove leggi per quegli inabili al lavoro che vanno questuando, si vorrebbero inspirate a scopo di ordine pubblico, e dirette appunto a sopprimere l'accattonaggio, obbligando i Comuni, o le Provincie, o per ultimo lo Stato a mantenerli nei Ricoveri di mendicità. Ora, cotesti Ricoveri di mendicità non sono punto cosa nuova; da parecchio tempo fanno già prova, e non sembrano valere di freno al mestiere troppo comodo del mendicare; nasce anzi il sospetto, vi possano talvolta invogliare, siccome quelli che offrono al mendicante un ultimo, sicuro e tranquillo rifugio. Con tante Istituzioni, che oggidì si contano, di previdenza, di assistenza, di mutuo soccorso, di cooperazione, e non poche anche larghissime di mezzi, non sarebbe tempo oramai che quel che sia e nomasi accattonaggio non fosse più legalmente riconosciuto?

Nei grandi centri, nelle grandi città, potranno essere di bisogno, non già dei Ricoveri di mendicità, quali ora sono, ma sibbene delle Case di lavoro, le quali abbiano ad albergare temporaneamente. o di passaggio ad altre Istituzioni, quelli che ne possano giudicarsi meritevoli. Converrebbe, fors'anco, aggiungere delle Case di lavoro forzato per quegli individui che dall'inerzia e dal vagabondaggio, fattosi vizio, siano resi quasi incapaci a trovare lavoro, cosicchè finiscano a molestare il pubblico, a turbare l'ordine e quindi a trasgredire alle leggi di pubblica sicurezza; e per i quali, ciò nonostante, potesse sembrare il carcere troppo dura pena. Nelle prime di coteste case dev'essere il lavoro obbligatorio per tutti, regolato giusta l'età e le condizioni fisiche e morali dell' individuo, ma in modo sempre di non invogliare affatto a farvi dimora per essere tranquillamente mantenuto a spese altrui. Nelle seconde, il lavoro vuol essere più duro, diretto possibilmente a pubblici e faticosi servigi; e quanto poi riguardi il mantenimento sia strettamente limitato al necessario. Non mancano tuttora Ricoveri di mendicità, ove gli ospiti passano comodamente gli anni quasi in ozio; e sono, in vero, di pessimo esempio ed effetto.

Un chiaro pubblicista e sociologo francese, Léon Lallemand, scriveva, " che a reprimere l'ognor crescente vagabondaggio e la mendicità, s'istituirono pure in Francia, e già da tempo, dei Ricoveri per gli indigenti ed i vecchi, e si usò d'ogni mezzo per ottenere l'intento prefisso; ma la lotta contro la mendicità fu impotente. " E lo sarà sempre, ed in Francia ed altrove a preservare le città e le campagne da questo guaio; e lo prova, pur troppo, già lunga esperienza.

L'accattonaggio è un mestiere illecito, una vera vergogna di un paese civile; assai più grande vergogna l'autorizzarlo: pure, come di tant'altre cose illecite e vergognose della vita sì pubblica che privata, vi si potrà portar

rimedio ed attenuarlo, ma estirparlo del tutto parmi in oggi, ed in avvenire, per quello che dell'avvenire si possa supporre, assai più improbabile che difficile. Il voler togliere ogni male dalla società è bello e nobile desiderio, la cui effettuazione sedurrà e affaticherà sempre, pur troppo, indarno, gli uomini di cuore ed ingenui; ma, talvolta, un cotale desiderio è fatto pure pretesto ad opportunità, ad intrighi, a calcoli, a speculazioni d'uomini astuti, interessati, o meno onesti; ed anche talvolta, se ne possono trarre provvedimenti che in apparenza, o per il momento, od in parte giovevoli, tornano poi nell'insieme ed a lungo andare fallaci e nocivi.

Non già Ricoveri di mendicità, non tasse per i poveri — le quali hanno per effetto un rapido aumento di accattoni, come già s'è veduto in Inghilterra —, non nuove leggi per gli inabili al lavoro, ma bensì un complesso di savie e prudenti misure che valgano a prevenire e mitigare le cause della miseria, ed a rafforzare i sentimenti di moralità e dignità umana, varranno pure a tenere l'accattonaggio in più stretti limiti. Intanto, sta sempre il fatto, che quanti inabili al lavoro abbiano vera scusa al mendicare, non possono essere che fanciulli, vecchi od infermi abbandonati dalla famiglia, e quanti, tale scusa non abbiano, pigri o scioperati, vagabondi o viziosi: ai primi bastino a provvedere le leggi sulla beneficenza e le Istituzioni caritatevoli che digià si hanno: ai secondi, quando ne sia forza, provvedano le leggi di pubblica sicurezza ed il Codice penale.

Gli ordinamenti intesi al maggior bene sociale che, da alcun tempo ed oggi ancora, si vanno svolgendo, mentre tutti, in teoria, si vorrebbero anche ispirati a maggior libertà, tutti poi, in effetto, si riducono a limitare ognor più la libertà individuale, pure quella di fare il bene e di

profittarne: dovunque, sostituendo l'obbligo alla spontaneità, la legge al cuore, l'ente collettivo, artificiale, a quello di natura, l'individuo. Così, pare necessario ed opportuno di estendere ogni giorno più ciò che si noma *carità legale;* e punto non si vedono minorare, ma crescere piuttosto que' bisogni ed esacerbarsi que' mali cui la carità legale dovrebbe porre riparo e lenimento. Che se alcune forme della carità legale siano oramai diventate, in parte necessità dell'odierna vita sociale, in parte, forse, assai più grande, frutto della insistente tendenza ad allargare sempre più le attribuzioni dello Stato, non sarà, peraltro, fuor di prudenza, il procurare, almeno, che le medesime non arrivino al segno di persuadere ed invitare quanti potrebbero vivere del lavoro a farne senza, per trarre da quelle sole ogni possibile profitto.

La miseria poi, sembra, talvolta, in oggi più grande ed insopportabile di quello che sia stata sempre, e seguirà, probabilmente, ad essere, perchè gli è d'abitudine, quasi di regola, il discorrerne e preoccuparsene di continuo, e, fors'anco, troppo. E per di più accade ancora, che non pochi dei rimedi, ch'egli è bel vanto di escogitare, l'abbiano non di rado a fomentare, nel tempo stesso che turbano il naturale andamento dei fatti umani, e che tendono a diminuire, ad annichilare quasi, la responsabilità più attiva, sicura e perseverante, quella dell'individuo, per surrogarvi l'altra, pretenziosa di molto, della società, ma in più versi distratta, instabile e pur, alle volte, fallace.

N. Bertoglio-Pisani.

L'ISTITUTO DEI CIECHI ED UNITO ASILO "MONDOLFO"

IN MILANO

Il giorno 19 dello scorso dicembre avea luogo in quest'ottimo Istituto l'usato saggio finale sull'istruzione letteraria e musicale degli allievi che in esso trovansi raccolti.

Amiamo riferirne in queste pagine i particolari, giacchè la simpatia che destano quei giovanetti, colpiti da una delle più gravi sciagure che colpiscano l'umanità, fa sì che tutto ciò che li riguarda richiama l'attenzione del pubblico su di loro e la *Rivista* non può astenersi, ogniqualvolta le si presenti l'occasione, dall'occuparsi di essi e di porre in luce i miracoli che essi compiono, approfittando dell'istruzione che vien loro impartita e che li conforta della sventura da cui furono colpiti.

L'Istituto di Milano è senza dubbio infatti il primo del genere che conti l'Italia e di esso abbiamo più volte intrattenuti i lettori, intrattenendoli specialmente sullo stupendo nuovo edificio che ora li accoglie, edificio che per saggia distribuzione dei vasti e decorosi locali, e di quell'alito di vita che in esso trasfonde l'impareggiabile suo direttore, il benemerito sacerdote comm. Luigi Vitali, padre ed amico dei suoi centosessanta allievi, fra maschi e femmine, che lo ricambiano di pari affetto.

La benefica cittadinanza milanese va quindi, a buon diritto, superba di questo suo Istituto, ed in ogni occasione non lascia di addimostrare questo suo sentimento disponendo in vita o per testamento di cospicue somme a suo favore, nelle quali largo è sempre il contributo dei nostri Sovrani.

Non è quindi esporre cosa nuova il dire che il Saggio finale dell'Istituto è una festa del cuore della cittadinanza milanese, alla quale essa prende grandissima parte.

A questo saggio assistevano, oltre le rappresentanze del Municipio e della Prefettura, molti invitati. Grandissimo poi era il numero delle signore che avevano preso posto nella sala e nella tribuna.

Nella parte d'istruzione generale gli allievi hanno risposto a domande di storia, di geografia, trovando sulla carta a rilievo paesi e regioni. Uno ha risposto benissimo a domande relative alla topografia della città. Un altro ha declamato con colorito e con sentimento una poesia in cui si ricordano le glorie di Milano in tutti i tempi. Poi vennero letti varii componimenti su temi dati a svolgere per il saggio: ne fu letto uno sul tema " il dovere innanzi tutto; „ un altro sulla patria, un altro sulla religione. Questi componimenti erano scritti in forma piana, semplice, corretta, e da tutti trasparivano sentimenti di gentilezza, di rassegnazione, che indicano come in questi poveretti venga curata anche l'educazione del cuore.

Mentre gli allievi svolgevano i temi, il Direttore dell'Istituto don Vitali lesse una breve relazione sull'andamento dell'Istituto che qui ne piace riferire integralmente, anche per la interessante rassegna che in essa è fatta dei risultati ottenuti da diversi allievi dell'insegnamento loro impartito e che loro valse di trovare utile collocamento. Ecco le parole del chiarissimo Rettore sac. Vitali:

È un conforto il poter dire parole di conforto, è la nostra felice condizione in oggi; pensando ai risultati dell'istruzione che qui si comparte, all'opera di pia carità che qui si esercita, alla benevolenza che il pubblico ci continua.

Diversi allievi, compiuto il corso della loro istruzione, abbandonarono quest'anno l'Istituto. Il loro conveniente collocamento forma sempre una delle più serie preoccupazioni. Siamo lieti di annunciare che per alcuni il quesito non poteva essere più felicemente risolto. Ci fu rivolta la domanda per mandare qualcuno dei nostri migliori allievi, maestri in un Istituto dei ciechi in Francia, indizio ben chiaro della stima che il nostro Istituto continua a godervi. Sarebbe una posizione invidiabile. Due dei più distinti allievi, ai quali venne fatta la proposta, risposero: siamo bene collocati, siamo organisti, abbiamo delle lezioni, preferiamo rimanere presso i nostri genitori.

Nella grossa borgata di Codogno si apre il concorso di organista; stipendio fisso L. 1200; altra cospicua aggiunta per prestazioni straor-

dinarie. I concorrenti sono diciotto; una Commissione di distinti professori fa l'esame; il prescelto è un cieco; il cieco Passerini Guglielmo, allievo prima, e, poi maestro ripetitore di violino nel nostro Istituto. È una doppia vittoria; è una vittoria pel nostro Istituto, è una vittoria di massima per tutta la classe dei ciechi, manifestando la loro capacità ad occupare convenientemente posti del maggior impegno.

Alla beneficenza, che l'Istituto esercita colle ordinarie ammissioni, possiamo quest'anno aggiungere alcuni casi di beneficenza eccezionale. Un ragioniere milanese, occupato da oltre vent'anni presso cospicue Case di commercio a Montevideo, perde improvvisamente e completamente la vista. Ritorna in patria e l'ozio a cui, attivissimo com'era, è forzato dalla sua sventura, gli è peso quasi maggiore della sventura stessa. Bussa alla porta dell'Asilo Mondolfo; ancorchè disposto a pagare la pensione di regolamento, la sua età è di ostacolo all'ammissione: la pietà del caso particolare legittima una eccezione; è ammesso: dopo alcuni mesi di studio paziente, riesce a leggere col sistema braille: oggi è compositore attivo nella stamperia dell'Istituto, col suo lavoro beneficando ad un tempo sè stesso e gli altri. — Un giovine già addetto al Laboratorio Zirotti è ammesso alla Piccola Casa di *Rifugio;* insieme al lavoro, quivi attende al primo insegnamento della musica, per la quale manifesta vivissima inclinazione; ma i mezzi d'istruzione musicale nella Pia Casa di *Rifugio,* sono inadeguati a una perfetta riuscita. Il presidente dell'Opera pia fa presente il caso al nostro Consiglio d'amministrazione; il Consiglio ispirandosi al pensiero del vantaggio che il giovine potrà riceverne, lo ammette nell'Asilo Mondolfo, dove entrerà a giorni; e noi speriamo, data l'istruzione che già possiede, di poter fra tre anni metterlo in grado di essere non più soltanto oggetto di compassionevole beneficenza, in un Ricovero, ma di restituirlo alla sua famiglia elemento attivo di lavoro e di guadagno.

Dinanzi a questo esercizio vivente e illuminato di carità non è a meravigliarsi che il pubblico mantenga e accresca verso l'Istituto la sua benevolenza, e la manifesti nei modi più svariati e gentili. Il distinto pittore Brambilla si recò ad onore di adornare gratuitamente con un suo pregevole dipinto la volta della chiesa; e altri artisti vogliono seguirne l'esempio. È col generoso contributo di altre persone che vollero conservare l'incognito, che si è potuto quest'anno rimettere a corista comune tutta l'orchestra, aumentare notevolmente i tipi nella stamperia, migliorare e crescere gli attrezzi ginnastici, donare alle allieve un velo d'uscita che meglio le difendesse dai ri-

gori del verno, aumentare, in corrispondenza al numero cresciuto degli allievi e delle allieve il numero dei piani nelle due Comunità.

Una beneficenza più larga leggetela nei tre quadri che vi stanno dinanzi. Il dottor Vitaliano Botta in un periodo di cecità che lo colse nella vita, constatata per esperienza la gravità di tale sventura, a sollevarla disponeva morendo un cospicuo legato all' Istituto. Gli eredi del compianto comm. Dario, vollero farlo rivivere con un atto di generosa beneficenza verso l' Istituto, ricordando che egli pure in vita aveva fatto oggetto l' Istituto di sua speciale attenzione. E il Re... La Casa reale aveva nell' Istituto due pensioni, una nel nome del Re, l'altra della Regina. Quella della Regina doveva quest'anno cessare coll'uscita dell'allievo che la godeva. Un povero bambino cieco, altro di quattro figli ciechi, chiedeva l'ammissione. Si fece presente il caso alla Corte, invocando in suo favore, la continuazione della pensione. La Casa Reale rispose: si continui. Il bambino cieco è fra gli allievi.

Non ci si farà colpa se dinanzi a quella larghezza di beneficenza verso l' Istituto, noi proviamo per noi, per l'onorevole Consiglio e pei ciechi, un senso di compiacenza, che è ad un tempo un conforto pel passato, un ringraziamento pel presente, una speranza per l'avvenire.

Il saggio è stato ricco, nella parte musicale e tenuto conto delle condizioni nelle quali quegl'infelici debbono apprendere ed eseguire pezzi di musica anche difficili, questi pezzi furono eseguiti con colorito e con lodevole precisione e fusione.

Si precedette poi alla premiazione, e con essa ebbe termine l'interessante esperimento che commosse l'animo degli intervenuti e lasciò in tutti dolcissima impressione.

S.

IL CONGRESSO NAZIONALE DI BENEFICENZA IN LIONE
nel Giugno 1894

Il 25 giugno del corrente anno si radunerà questo Congresso, al quale potranno prender parte *anche gli stranieri.*

Lo studio dei più importanti quesiti, che fanno capo all'organizzazione della pubblica beneficenza, riveste un carattere di universalità, che distrugge le frontiere dei vari Stati, e preoccupa le menti dei filantropi non meno che dei sociologhi e degli amministratori delle Istituzioni caritative d'ogni nazione.

I bisogni del popolo, acuiti dai miraggi che ad esso presentano i sognatori di un utopistico avvenire sociale; i mezzi per provvedere, secondo le speciali forme della povertà e della miseria, con provvedimenti opportuni; il perfezionamento dei vari sistemi per venir in aiuto a chi soffre, costituiscono altrettanti ardui problemi, che dovrebbe esser vanto dell'epoca nostra il risolvere.

Ora, il radunarsi di persone allo scopo di mettere in comune gli intendimenti, le vedute e le aspirazioni intese a trovare i modi migliori per venire in aiuto a chi soffre, costituisce per sè stesso un fatto che gli amici dell'umanità devono apprendere con sentita soddisfazione.

Il Congresso, di cui parliamo, non ha certamente quella vastità d'intenti a cui le nostre premesse accennano. Non per questo ci asteniamo dal plaudire alla sua riunione, augurandoci che, anche nel più ristretto campo che forma l'obbiettivo dei suoi studi, esso riesca ricco di vantaggiosi risultati a favore dei disgraziati, ai quali l'adunanza dedicherà l'opera sua.

A questo Congresso, come abbiamo già detto, possono intervenire anche gli stranieri e noi ci auguriamo che non manchi fra essi una rappresentanza italiana.

Ecco ora il programma dell'indetto convegno, ed il suo ordinamento.

2. Applicazione delle leggi protettrici dei fanciulli moralmente abbandonati.

Relatore: Signor *Berthélemy*, professore alla Facoltà di diritto di *Lione*.

UFFICIO. — *Presidente:* Signor *Napias* (dottore), presidente del Consiglio degli Ispettori generali delle Istituzioni di beneficenza.

Vicepresidente: Signor *Brueyre*, membro del Consiglio superiore dell'assistenza pubblica.

Segretari: Signor *Cretinon*, avvocato; signor *Leclerc* (dottore).

TERZA TESI. — Dell'organizzazione dell'assistenza ospitaliera di un secolo fa e dell'organizzazione presente.

Relatore: Signor *Bondet* (dottore), professore della Facoltà di medicina di Lione, medico onorario degli Ospedali.

UFFICIO. — *Presidente:* Signor *Jean*, consigliere della Corte d'appello, vicepresidente dell'ufficio di beneficenza a Lione.

Vicepresidente: Signor *Guibert*, vicepresidente della Commissione amministrativa degli Ospizi di Marsiglia.

Segretari: Signor *Jaboulay* (dottore); signor *Rubellin*, avvocato.

QUARTA TESI. — Dell'assistenza a favore dei degenerati e degli idioti.

Relatore: Signor *Bourneville* (dottore), medico degli Ospedali di Parigi.

UFFICIO. — *Presidente:* Signor *Carrier*, medico degli Ospedali di Lione.

Vicepresidente: Signor *Rebatel* (dottore), consigliere generale del Rodano.

Segretari: Signor *Pic*, dottore: signor *Sallès*, avvocato.

UFFICI DELLE SEZIONI.

PRIMA SEZIONE. — *Assistenza pubblica in generale.*

Presidente: Signor *Duc*, vicepresidente della Camera di commercio, ex amministratore degli Ospizi civili di Lione.

Vicepresidente: Signor *Girard* (dottore), vicepresidente della Commissione amministrativa degli Ospizî di Grenoble.

Segretari: Signor *Ducurtyl*, avvocato; signor *Vallas* (dottore).

SECONDA SEZIONE. — *Servizio dell'infanzia.*

Presidente: Signor *Fochier* (dottore), professore della Facoltà di medicina di Lione, ex primo chirurgo dell'Ospizio della carità, amministratore degli Ospizi.

II. *Lavori del Congresso.*

Art. 4. Il Comitato d'organizzazione ha stabilito di discutere particolarmente un certo numero di tesi, il programma delle quali trovasi allegato al presente Regolamento. Per ognuna di tali tesi sarà redatta dai relatori speciali una memoria che verrà indirizzata, se i mezzi disponibili lo permetteranno, agli aderenti, un mese prima dell'apertura del Congresso.

Art. 5. Altre tesi interessanti la beneficenza potranno venire sottoposte alle deliberazioni del Congresso. Gli autori sono pregati di inviare le loro memorie almeno un mese prima. Il Comitato ordinatore sarà giudice dell'opportunità di ciascuna comunicazione.

Art. 6. Il Congresso terrà due sedute al giorno. La prima alle ore 9 antimeridiane e sarà dedicata all'esame delle tesi lasciate all'iniziativa individuale, regolata dal precedente articolo. La seconda, alle 2 pomeridiane, sarà riservata alla discussione delle tesi proposte dal Comitato ordinatore.

Art. 7. Un discorso od una lettura non potranno durare più di 15 minuti, a meno che l'Assemblea, consultata, non decida altrimenti. Un oratore non potrà parlare più di due volte sul medesimo argomento.

Art. 8. I lavori del Congresso saranno raccolti e pubblicati sotto la direzione del Comitato d'organizzazione, che si riserva il diritto di limitare il numero di ciascuna pubblicazione.

Ogni oratore potrà dare al segretariato, nella giornata, il riassunto della sua comunicazione o delle sue osservazioni.

III. *Composizione del Congresso.*

Art. 9. Il Congresso si compone di *membri aderenti nazionali* o *stranieri*.

Art. 10. Le signore possono far parte del Congresso.

Art. 11. I membri aderenti saranno sottomessi ad una quota di lire venti. Essi avranno diritto a tutte le pubblicazioni del Congresso.

Art. 12. I soli membri aderenti al Congresso potranno presentare dei lavori, durante la seduta, e prendere parte alle discussioni e deliberazioni. Essi riceveranno una carta personale che sarà loro rilasciata per cura del Comitato d'organizzazione.

UN PROGETTO DI TIPO ECONOMICO DI OSPEDALETTO

PER MALATTIE INFETTIVE [1]

adattabile ad uso di Lazzaretto in caso di epidemie

ED ANNESSO AD OSPEDALE DI PICCOLA CITTÀ

Uno dei problemi più urgenti dell'Igiene pubblica è quello della segregazione e della cura dei colpiti dalle epidemie, la cui frequenza si fa ogni giorno maggiore, specie nelle Provincie di frontiera, soggette, per i rapporti commerciali e per l'emigrazione temporanea, alla infiltrazione delle epidemie dal porto di Marsiglia e dalla Provenza.

Le grandi città d'Italia hanno tutte oramai eretto il loro Ospedale per le malattie infettive, e quelli di Milano e di Torino sono, sotto un aspetto diverso, veri modelli del genere.

Ma le piccole città, capiluogo di Provincia, di Circondario e di Mandamento, non hanno fino ad ora, tranne pochissime eccezioni (Vercelli ad esempio), provvisto a questo bisogno, il quale, all'approssimarsi di ogni epidemia, diviene evidente e pericoloso per la pubblica salute.

Da un lato il Governo esige, per la legge sulla sanità pubblica, l'erezione di un Lazzaretto isolato; dall'altro lato i Comuni, privi di fabbricati isolati ed adatti, non sanno come provvedervi, e spesso sono obbligati a gravissimi sacrifizi senza ottenere un risultato soddisfacente.

Ed anche all'infuori dei periodi di epidemia, gli Ospedali ordinari sentono ogni giorno più il bisogno di separare in ispeciali sezioni i colpiti dalle malattie infettive di carattere diffusivo a tutela di tutti gli altri ed a specializzazione della cura dei primi.

[1] Questo progetto è dovuto agli egregi ingegner Modesto Soleri e dottor Felice Soleri. Fu pubblicato dalla Ditta Camilla e Bertolero di Torino.

Era adunque di somma importanza la creazione di un tipo economico per piccole città, di Ospedaletto per malattie infettive che, funzionando in epoche ordinarie come sezione dell'Ospedale civile, alla dipendenza di esso e nelle vicinanze del suo fabbricato, possa convertirsi, in epoche di speciali epidemie, in Lazzaretto ad uso della città, mediante l'aggiunta eventuale ai padiglioni stabili, di baracche provvisorie.

Quest'Istituto, misto di beneficenza e di sanità pubblica, è destinato non solo a risolvere un urgente problema igienico, ma anche a dissipare quello spavento che in epoche di epidemie si solleva contro ai soliti Lazzaretti lontani dalla città, dai quali sembra esulare il concetto della carità per dar luogo a quello soltanto della pubblica sicurezza. Il nuovo Lazzaretto, dipendente dall'Ospedale e posto in vicinanza di esso, potrà essere amato dai poveri, come lo è l'Ospedale, e potrà cessare quella fatale riluttanza ad esservi trasportati, che rende così arduo l'isolamento in caso di epidemie a carattere diffusivo.

A questa lacuna dell'architettura e dell'igiene ospitaliera, intende provvedere il *Progetto tipo di Ospedaletto per malattie infettive adattabile ad uso di Lazzaretto in caso di epidemie ed annesso ad Ospedale di piccole città,* recentemente studiato dall'ing. Modesto Soleri e dal dott. Felice Soleri, ed edito dalla Ditta Camilla e Bertolero di Torino.

Il progetto venne studiato per la città e l'Ospedale di Savigliano, ma è adattabile, salvo poche varianti, ad altre città di poca diversa importanza.

La memoria di cui parliamo, pubblicata dall'ingegnere e dal dottor Soleri, corredata da una tavola litografica, espone in distinti capitoli la ragione e l'indole del nuovo Istituto, le sue disposizioni generali, la descrizione di un padiglione, i servizi speciali del riscaldamento, della ventilazione, dei bagni, latrine e residui infetti, l'edifizio per le disinfezioni e la spesa.

Il problema igienico e quello tecnico vi sono ampiamente trattati e rigorosamente risolti.

Crediamo che questo lavoro sarà accolto con favore in questo istante di preoccupazioni igieniche: e sappiamo che sarà presentato alla prossima Esposizione internazionale di Medicina e d'Igiene che si terrà in Roma in marzo ed aprile. F. R.

OSSERVAZIONI

SUL DISEGNO DI LEGGE PER MONTI DI PIETÀ [1]

I. Estranei alle lotte politiche, intenti solo a far trionfare cogli scritti, colla parola, colle opere, le nostre idee, che sono solidamente fondate sulla verità, sulla giustizia, sull'equità, dobbiamo oggi, noi pure, con rammarico, subire le conseguenze di una crisi, che si ripercuote in tutti i rami della pubblica amministrazione.

Il *progetto di legge sui Monti di pietà,* presentato alla Camera dei deputati dal Ministero Giolitti, ha dovuto subire la sorte comune, e al pari degli altri studi maturati dal Governo durante le vacanze parlamentari è stato messo in disparte e forse sarà per qualche tempo dimenticato.

Questa crisi però, che sul più bello è venuta a distruggere l'opera riparatrice onde il Governo rendeva in parte omaggio ai voti di importanti Congressi alle legittime domande degli Istituti di prestito su pegno alle sane teorie degli economisti, non varrà certo a scoraggiare i combattenti. Lo zelo e la fede che tutti ha guidato ai Congressi di Padova, di Bologna, di Genova, di Firenze, e che ha ispirato da parte dei più autorevoli Monti di pietà proteste e ricorsi, continueranno ad animare la lotta e finiranno per trionfare pienamente di tutti gli ostacoli che anche oggi sembrano attraversarne la via.

Noi nutriamo viva fiducia che il Governo dell'on. Crispi, riprendendo gli studi condotti a sì felice punto in questa materia, e completandoli, vorrà finalmente presentare per l'approvazione al supremo Corpo legislativo questa sospirata legge dei Monti di pietà,

[1] Dal *Giornale degli Economisti.* Veggasi il testo di questo progetto a pag. 1001 della *Rivista*, fascicolo di dicembre 1893.

che è divenuta assolutamente necessaria dopo l'applicazione della legge nuova sulle Opere pie.

Noi non staremo qui a ripetere ragioni largamente esposte in studi precedenti. Giacchè in questa medesima rivista abbiamo seguìto in tutto il suo svolgersi la quistione dei Monti di pietà, studiandola dapprima rispetto alle Opere pie, [1] poi in sè stessa, [2] nel suo triplice aspetto storico, teorico e tecnico, ci sia concesso ora di fare qualche osservazione sul progetto di legge presentato dall'on. Giolitti, affine di vedere quali dei concetti da noi propugnati sono stati accolti e quali invece sono stati sconosciuti e non sanzionati.

II. Anzitutto, diciamolo subito, questo progetto ha il merito di riconoscere l'opportunità di provvedere senza indugio a sistemare i Monti di pietà, « riconoscendo che l'incompatibilità lamentata non si può negare e che non pareva nè utile nè giusto che questi Istituti dovessero, senza una evidente necessità, essere smembrati e compresi in ordinamenti loro disadatti ». Riconosce inoltre che la quistione è sufficiente matura per essere portata dinanzi al Parlamento « *dopo* che la quistione stessa, ampliamente trattata e discussa in pubblicazioni e in Congressi dalle persone più competenti nella materia e dai rappresentanti dei più importanti Istituti interessati, si può dire ormai entrata nel dominio dell'opinione pubblica — tanto più poi che non sarebbe scevro d'inconvenienti il prolungare ancora lo stato di aperta violazione delle leggi accennate, nel quale si mantengono per necessità di cose tutti i Monti di pietà di qualche rilevanza ».

Entrando poi nel merito della quistione, la relazione ministeriale nega che i Monti di pietà siano Istituti di puro credito, bensì Istituti misti di beneficenza e di credito. Anche noi abbiamo avuto occasione di esprimerci in questo senso, ritenendo però che il credito prevalga sulla beneficenza, e deducendone quindi la necessità d'una legge speciale del tutto indipendente dalla legge 17 luglio 1890. Il progetto ministeriale invece ritiene che « la legge sui Monti di pietà non possa interamente prosciogliersi da quella sugli Istituti

[1] *L'agitazione dei Monti di pietà* (Bollettino Opere pie di Bologna, 1892 — *Monti di pietà ed Opere pie* (nel *Giornale degli Economisti*, ottobre, 1892).

[2] *I Monti di pietà in Italia* (nel *Giornale degli Economisti*, maggio, 1893)

di beneficenza per ordinarsi come vere e proprie Casse di risparmio, di deposito e di anticipazione su pegno, tanto più che questo ordinamento, se potrebbe forse adattarsi ai Monti di pietà di grande importanza, riuscirebbe del tutto disadatta per tutti i Monti di pietà minori che funzionano in modo sufficiente al bisogno della popolazione cui servono col solo giro del capitale costituente la loro dotazione ».

Ed aggiunge: « riconosciuto che ai Monti è tuttavia permanente il carattere di Istituto di beneficenza, sarebbe assurdo il voler negare che essi esercitino una vera e propria funzione di credito quando accolgono a risparmio ed accettano in deposito i capitali privati ed impiegandoli per proprio conto ne corrispondono ai proprietari un interesse ».

Ora, secondo noi, se su questa funzione *de' depositi fruttiferi a risparmio,* che talvolta esercitano i Monti di pietà, si vuol fondare la loro natura giuridica ed economica di Istituti misti, si erra. I Monti di pietà sono Istituti misti, astrazion fatta da questa ultima funzione. Sono Istituti di credito, perchè il prestito su pegno non è un atto di beneficenza, ma di credito, specialmente quando sopra di esso si percepisce un interesse; — sono Istituti di credito perchè non hanno per iscopo l'erogazione delle rendite in opere benefiche, ma la trasformazione continua del capitale circolante in prestiti rappresentati e garantiti dai pegni — sono Istituti di credito perchè nell'operazione principale che fanno vi è una controprestazione, vi è un contratto bilaterale. Per queste ragioni ampliamente da noi illustrate in altri articoli, e non per causa dei depositi a risparmio, hanno i Monti di pietà la natura del credito. Se così non fosse converrebbe ammettere che i soli Monti che fanno questa operazione hanno carattere misto, mentre quelli che vivono di capitali propri, hanno carattere esclusivo di Istituti di beneficenza. Il che non è ammissibile. — Il carattere della beneficenza noi lo riscontriamo invece nella *mitezza relativa* dell'interesse richiesto sui prestiti, e nella natura originaria del patrimonio, quasi sempre formato da oblazioni spontanee e caritative.

III. Il progetto di legge sui Monti di pietà riconosce ai nostri Istituti il diritto di accettare *depositi fruttiferi.* È questa la riforma principale, la deroga più importante alla legge generale sulle Opere pie. « Si deve ammettere che i Monti di pietà pur conservando im-

mutato il *loro scopo* di beneficenza primitivo, si valgono, per meglio raggiungerlo, dei *mezzi propri d'Istituti di credito*, e quindi modificare la legge e permettere che in determinate condizioni possano i Monti avvalersi di tutti i capitali formati o in via di formazione che i privati vorranno concedere ».

« Se così non si facesse si distruggerebbero, o almeno si ridurrebbero in proporzioni infinitamente minori, Istituti fiorentissimi come sono i Monti di pietà di Genova, Milano, Bologna, Venezia, Padova, Firenze, ed altri molti che vivono in gran parte di capitali privati loro costantemente procurati dalla fiducia della loro solidità, per l'impiego cautissimo che essi fanno del danaro. Il che è impossibile; primo, perchè non sarebbe provvedimento degno di Governo accorto distruggere Istituti secolari che funzionano bene e rendono alle popolazioni abitanti nella loro orbita, importanti servigi; poi, perchè ragioni gravissime di ordine pubblico consigliano a non diminuire la potenzialità di quegli Istituti che nei momenti in cui la classe operaia è costretta all'inazione per mancanza di lavoro, o per la impossibilità di compierlo, offrono alla medesima un mezzo facile e pronto di superare la crise ed attendere i prossimi guadagni ».

Parole queste giustissime, in omaggio ad un principio ancora più giusto e ad una tradizione storica secolare. Senonchè il progetto vuole circondare di cautele questa facoltà per legge concessa di ricorrere al credito per mezzo dei depositi fruttiferi. Data la grande diversità di patrimonio dei Monti di pietà, che se ne potranno valere utilmente, le notevoli differenze di luogo, di tempo, il diverso numero e la diversa condizione economica e sociale delle popolazioni cui debbono prestare, la potenza e la natura degli Istituti di credito esistenti nel medesimo centro, si è voluto di volta in volta lasciare all'apprezzamento dei Ministri dell'interno, dell'agricoltura e commercio, della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di Stato, il giudicare sull'opportunità di tale concessione, sulla natura e sui limiti delle garanzie da offrire ai depositanti. Troppi giudici! da una esagerazione si è passato ad un'altra. Noi abbiamo insistito anche al Congresso di Firenze perchè i Monti di pietà fossero messi alla sola dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, come quello che è assai più competente in materia di credito, che non sia il Ministero degli

interni. Il progetto non ha accolto che in parte la nostra proposta. È già qualche cosa, ma a noi sembra che il far dipendere questi Istituti da due Ministeri, dal Consiglio di Stato e dalle Giunte provinciali amministrative, non sia opportuno, nè utile, non solo perchè possono nascere conflitti, ma altresì perchè ciò non può produrre che ritardi e inciampi nel regolare andamento dell'amministrazione.

Il progetto di legge non parla di *depositi a custodia.* Ed è male, secondo noi, perchè non si possono sottoindere nella stessa categoria dei *depositi fruttiferi;* non solo perchè possono essere rappresentati da titoli, da oggetti preziosi, da documenti cui si attribuisce un valore che spesso non è il vero, mentre gli altri sono sempre costituiti da danaro; ma anche perchè non è affatto necessario circondare l'esercizio di quest'ultima funzione di tutte quelle minute e troppo pedestri cautele di cui si vorrebbe garantire il privilegio dei depositi a risparmio. Forse era negli intendimenti del ministro di parlarne nel regolamento. Speriamolo.

IV. Una riforma che era indispensabile e che fu attuata in questo progetto, rispetto ai Monti di pietà, si riferisce all'abrogazione degli articoli 23 e 28 della legge sulle Opere pie, i quali dispongono in modo tassativo sull'impiego che deve farsi delle somme eccedenti i bisogni ordinari e dei capitali da investirsi degli Istituti di beneficenza. Si è opportunamente proposto di lasciare agli statuti dei singoli Monti di pietà, di designare il modo più proficuo d'investire le somme eccedenti, esclusi naturalmente quegli impieghi che hanno carattere aleatorio. Era necessaria tale disposizione, perchè i bisogni cui soddisfano i Monti di pietà, sono di natura così variabile, e così difficilmente prevedibile, che non è in alcun modo possibile stabilire con qualche approssimazione se le somme disponibili ed esuberanti ad un determinato momento non saranno necessarie a breve distanza di tempo. Era quindi bene lasciare a questi Istituti libertà d'investire tali capitali eccedenti, nel modo più conveniente date le circostanze di luogo e di tempo, e nel modo che più facilmente potesse ad essi permettere di realizzare il capitale investito.

Un'altra disposizione necessaria a sanzionarsi pei Monti di pietà, e accolta opportunamente nel progetto di legge ministeriale, si riferisce al *Tesoriere.* Secondo l'articolo 22 della legge sulle Opere pie, gl'Istituti di beneficenza di regola dovrebbero valersi per il

servizio di tesoreria o di cassa dell'esattore comunale, e soltanto previa autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa possono assumere un proprio cassiere o tesoriere. Si è proposta l'abrogazione di tale norma, per i Monti di pietà, stabilendo invece che essi debbono avere come *regola* un cassiere o un tesoriere proprio, essendovi in essi un movimento giornaliero continuo di capitali che richiede un personale di appositi impiegati, con notevoli cauzioni, salvo ad ammettere come *eccezione* la facoltà di valersi del tesoriere comunale.

Logica, opportuna, necessaria, è ancora la disposizione relativa agli *inventari patrimoniali,* la quale esonera i Monti di pietà, dal descrivere nei suoi inventari tutti i pegni esistenti nei loro magazzini a garanzia del capitale sovvenuto, e quindi li libera dall'obbligo di tenerne conto nelle *note annuali di variazione,* a detto inventario patrimoniale. Si comprende che tale disposizione era assolutamente inapplicabile pei Monti di pietà, non potendosi con serietà pretendere che ad ogni esercizio annuale si tenesse conto delle moltissime variazioni avvenute negli archivi dei pegni.

Assai opportuna è pure la disposizione contenuta nell'art. VII, circa l'amministrazione straordinaria dei Monti di pietà, in caso di crise e di scioglimento del Consiglio. Secondo la *legge sulle Opere pie,* i Monti di pietà, al pari di tutti gli altri Istituti di beneficenza di una città, si considerano come dipendenti dalla Congregazione di carità del luogo. Quindi in caso di scioglimento del Consiglio d'amministrazione, passano prima sotto la gestione della Congregazione di carità, la quale ha facoltà di nominare un regio commissario per un tempo indeterminato. Riconosciuto il principio d'indipendenza dei Monti di pietà, questo disegno di legge stabilisce che si passi in caso di crise, direttamente alla nomina del regio commissario, il quale potrà certo aver più competenza del Consiglio di un'altra amministrazione, e si stabilisce inoltre che la sua gestione non possa durare più di tre mesi, salvo ad essere prorogata sino a sei mesi, in caso di rinnovazione del Consiglio. Fissando questi limiti di tempo si è voluto ovviare al pericolo più volte incorso ai Monti di pietà, che i Commissari rimangano troppo a lungo, con grave danno di questi Istituti, che debbono retribuirli con grosse indennità! E anche questa disposizione rende omaggio ad uno dei voti del Congresso di Firenze.

Rispetto alle proposte fatte nei Congressi circa alla contabilità, ai preventivi, consuntivi, inventari, la relazione ministeriale, rimanda il tutto ad un regolamento da pubblicarsi a complemento della legge.

Noi quindi non entriamo in discussione, solo raccomandiamo le proposte fatte, riservandoci a tornare in argomento quando, e se, si presenterà questo regolamento. Deploriamo solo che si taccia assolutamente intorno ai *privilegi* invocati a favore dei Monti di pietà circa le tasse e alle imposte, e circa i pegni di provenienza furtiva — deploriamo che nulla si stabilisca per garantire i Monti di pietà contro gli abusi che attorno ad essi e in occasione di essi si vengono compiendo ogni giorno, da speculatori privati, da mediatori di prestiti, da incettatori di polizze.

V. La relazione ministeriale, male interpetrando un voto del Congresso di Firenze, conchiude così: « un voto ancora formulato dai Monti avrebbe veramente richiesto per essere accolto, un provvedimento legislativo: il voto cioè che venisse consentito alle Istituzioni tutte di beneficenza di depositare ad interesse presso i Monti di pietà i loro capitali, derogando alle disposizioni sopraccennate degli articoli 23 e 28 della legge. Ma la considerazione che nello stabilire tali norme, il legislatore è partito dal concetto lungamente meditato e discusso, di dare all' investimento del patrimonio del povero completa sicurezza, sottraendone, sia il capitale, che l'interesse ad ogni alea, ha fatto ritenere fosse opportuno non accoglierlo ».

A noi sembra che il legislatore sia stato di soverchio prudente. Quale pericolo vi può essere pei Monti di pietà in confronto delle Casse di risparmio, dove pure si consente di ricevere depositi ad interesse per conto d'Istituti pii? È vero che qualche rischio si può correre nelle variazioni improvvise del mercato, ma non può avvenire lo stesso per le Casse di risparmio? Non è serio dire che il pericolo può nascere dall'incuria o dal mal animo degli impiegati, perchè ciò non costituisce un inconveniente dei soli Monti di pietà, ma può esistere in tutti gl'Istituti che ricevono depositi a risparmio. Più opportuno quindi, secondo noi, sarebbe stato ammettere nei Monti di pietà la facoltà di ricevere anche dalle Opere pie, depositi a risparmio, a vista, salvo il circondare tale opera-

zione di quelle cautele che si son volute imporre pei depositi fruttiferi a conto di privati.

A proposito poi di questa osservazione della relazione ministeriale noi aggiungiamo, che al Congresso non si è voluto parlare solo di *Opere pie,* ma di Corpi morali in genere, quali ad esempio possono essere i Consorzi, le Università libere, i Sodalizi di qualsiasi specie, le Società di mutuo soccorso e così via. Inoltre nel progetto ministeriale non si è tenuto conto del voto col quale si reclamava a favore di Monti di pietà il *diritto di fare il servizio di cassa e di tesoreria per le Opere pie.* Noi vogliamo sperare che fosse nella mente del legislatore di ammetterlo nel regolamento promesso, o di lasciare agli statuti la facoltà di determinarlo a seconda delle circostanze e delle condizioni locali.

È vero che la legge sulle Opere pie, all'art. 22, prescrive come regola che gl'Istituti di beneficenza debbono valersi pel servizio di tesoreria e di cassa dell'esattore comunale, e che solo previa autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa possono assumere un cassiere o tesoriere proprio. Ma quale pericolo, osserviamo noi, c'è per le Opere pie, nell'affidare ai Monti di pietà in luogo del tesoriere comunale il servizio di cassa? È certo che il Monte di pietà, offre garanzie assai più serie e ingenti che non possa fare un privato tesoriere; ed è certo che potrà organizzare il servizio di riscossione e di tesoreria in modo razionale, con grande vantaggio dei Corpi morali che se ne servono. Si aggiunga che per non pochi Monti di pietà, tale funzione viene da secoli esercitata e che sarebbe di grave danno privarli d'un tratto di sì importante servizio. Essi di fatto ne ricavano un utile non indifferente col premio di depositeria, malgrado possano fissarlo in somma più lieve dei tesorieri comunali, non dovendo sostenersi con questi soli proventi; e possono meglio, più prontamente rispondere ai bisogni giornalieri dell'azienda pegni, mediante la disponibilità delle somme tenute in deposito delle Opere pie. Per queste ragioni noi insistiamo con tutto il fuoco delle nostre convinzioni, perchè nel Parlamento, qualche voce sorga per propugnare questo principio, tanto più che in questo caso non si fa l'interesse di un privato imprenditore, ma d'un Istituto, che ha pur sempre per scopo principale quello di sovvenire mediante minuti prestiti ai bisogni del povero, e che

potrà rendere questo servigio a condizioni tanto più miti quanto più numerosi sono i redditi di cui può disporre.

VI. Il progetto di legge non fa parola dei *prestiti contro pegno di titoli e di grossi colli di merce.* Noi crediamo che ciò sia dovuto più che a dimenticanza all'intenzione di sanzionare queste facoltà nei singoli statuti dei Monti di pietà. Di fatto il prestito su pegno conserva pur sempre la sua natura di operazione di credito qualunque sia l'oggetto che si riceve in deposito. È vero che scopo primo dei Monti di pietà deve essere quello di sovvenire coi loro capitali i poveri, ma nessuno può ad essi impedire di fare anticipazioni anche verso pegni di ingente valore, quando vi siano somme disponibili. E perchè non vengano sacrificati i piccoli ai grossi pegni, negli statuti si possono fissare delle condizioni determinate sulla misura, sui limiti e sull'entità delle sovvenzioni, salvo a concedere di volta in volta, secondo lo stato della Cassa, maggiori prestiti, lasciando al prudente avvedimento del Consiglio di amministrazione decidere intorno all'opportunità di accogliere le domande di prestiti più ingenti, e di fissare di volta in volta il rapporto fra la sovvenzione e il *valore di stima* della merce, o di *borsa,* se si tratta di titoli pubblici o industriali.

Anche rispetto alla *statistica dei pegni,* che noi vorremmo, a scopo pratico e scientifico nel tempo stesso, organizzata con criteri uniformi per tutti i Monti di pietà, nulla si dice; noi crediamo di fatti che sia più conveniente parlarne in un regolamento generale, imponendola severamente a tutti gli Istituti di questa natura e obbligandoli di inviarla di anno in anno al Ministero di agricoltura per quelle operazioni di elaborazione e classificazione che tanta luce possono offrire sui più importanti fenomeni economici e sociali. Concludendo questa nostra breve rassegna, amiamo riconoscere che il progetto ministeriale ha reso giustizia alle più importanti richieste dei Monti di pietà; però non è stato completo. Facciamo quindi voto perchè il Ministro dell'interno e quello dell'agricoltura, riprendendo questo progetto di legge, così ardentemente reclamato da tutti gli Istituti di prestito d'Italia, o nella legge o nel regolamento, tenga conto di tutte le proposte votate all'ultimo Congresso delle Opere pie, come di quelle che sono fondate sui più elementari canoni di equità, di giustizia e d'opportunità. E allora soltanto si *appagheranno le giuste aspirazioni dei Monti di pietà,* come dice la re-

lazione ministeriale, e si *risolveranno le gravissime quistioni accennate, le quali richiedono pronta soluzione.*

VII. Il nostro precedente studio sui *Monti di pietà in Italia* ha avuto la fortuna di sollevare una polemica fruttuosa e feconda. Alcune importanti riviste come la *Rivista di beneficenza pubblica* di Roma, il *Bollettino delle Opere pie* di Bologna, lo riprodussero (previa autorizzazione del *Giornale degli Economisti*) integralmente: altre come l'*Economista* di Firenze, il *Sole* di Milano, la *Gazzetta di Ferrara,* il *Journal des Economistes* e *la Revue socialiste* ne fecero un largo sunto commentandolo in modo assai lusinghiero, salvo qualche riserva circa l'opportunità di affidare al solo Ministero di agricoltura e commercio la sorveglianza dei Monti di pietà, invece che alle Giunte provinciali amministrative. [1]

Mentre ringrazio queste autorevolissime riviste di aver preso con tanto interesse ad esame l'importante questione, cooperando in tal modo efficacemente alla propaganda delle nostre idee, debbo rispondere ad alcune critiche mossemi dall'*Economista,* dalla *Revue socialiste* e dalla *Rivista di beneficenza,* in ultimo articolo dettato dall'avvocato Peano (n. 10-11, p. 834). [2] All'*Economista,* che vorrebbe mantenere i Monti di pietà sotto la tutela delle Giunte provinciali amministrative invece che sotto il Ministero dell'agricoltura, industria e commercio, rispondo che questi Consigli di controllo che furono istituiti dalla recente legge comunale e provinciale, mentre sono utilissimi rappresentanti dell'interesse pubblico di fronte ai possibili abusi dei Comuni, delle Opere pie, dei Consorzi, ecc., non possono avere nessuna efficacia sull'amministrazione dei Monti di pietà, essendo formate pressochè degli stessi elementi di cui è composta l'amministrazione dei Monti di pietà. Le Giunte amministrative debbono invigilare intorno all'erogazione delle rendite — invece ai Monti di pietà si trasforma continuamente il patrimonio; le Giunte provinciali amministrative giudicano spesso con criteri di opportu-

[1] Nella *Rivista di beneficenza pubblica* (agosto-settembre, 1893, Roma, tipografia dell'Unione Cooperativa Editrice) questo mio studio venne riprodotto con alcune aggiunte e molte note, circa le polemiche sorte a proposito della sua prima edizione.

[2] *Rivista di beneficenza pubblica e d'igiene sociale* (ottobre-novembre, 1893, Roma) — *La riforma dei Monti di pietà,* per l'avv. C. Peano.

nità locale e inciampano spesso la libertà d'azione che pur devesi lasciare agli amministratori — mentre il supremo dicastero dell'agicoltura giudica sulle quistioni più importanti del credito e non già con criteri esclusivi e spesso partigiani, ma secondo i concetti larghi ed imparziali della scienza, con competenza vera. Dal momento che noi chiediamo maggiore autonomia per i Monti, non conviene più tenerli sotto il vincolo delle Giunte amministrative. E il Ministro dell'interno lo ha riconosciuto in parte, sottoponendoli anche alla sorveglianza del Ministero di agricoltura. Noi avremo desiderato una misura più radicale, avendo più fiducia nella suprema direzione di persone competenti in materia di credito, o nell'efficacia di poche ispezioni ben fatte, che nella sorveglianza continua di questi Consigli di tutela. In ogni modo siamo lieti di constatare la piccola vittoria ottenuta dai Monti di pietà anche su qûesta quistione.

Alla *Revue socialiste* e all'egregio avv. Peano, che ripetono le viete frasi — aver i Monti di pietà fatto il loro tempo — essere Istituti funesti alla popolazione, eccitatori dell'imprevidenza, del vizio, della corruzione, facendo il credito al consumo e non alla produzione — dobbiamo ripetere ciò che dicemmo in passato. I Monti di pietà, purtroppo, ne conveniamo, fomentano non di rado il vizio, lo alimentano, procurando al povero, all'imprevidente, il mezzo di sciupare fino all'ultimo centesimo, di spogliarsi sino all'ultimo avanzo delle sue miserie. E quindi possono essere dannosi. Ma sono un male necessario — sono un male necessario ad evitare mali di gran lunga superiori. È vero che i Monti prestano più spesso al consumo che non alla produzione, ma è anche vero che sottraggono il bisognoso dagli artigli ben altrimenti avidi dei privati usurai. È vero che, accettando ogni sorta di utensili domestici, di masserizie, i Monti di pietà offrono all'imprevidente il mezzo di impoverirsi sempre più, di discendere sempre più basso nella scala della miseria — ma è anche vero che nei momenti dolorosi di crise, di ristagno, di inazione, offrono all'operaio onesto, laborioso, attivo, un mezzo efficace per superare le traversie del momento, e offrendogli, ad interesse relativamente mite, un capitale, lo mettono in grado di riprendersi, nei momenti di lavoro, di attività economica, mediante il risparmio e la previdenza, gli oggetti impegnati, oggetti sempre amati, sempre cari a chi se li è preoccupati col sudore santo della fronte, a chi li conserva come memoria sacra e affettuosa di famiglia.

I Monti di pietà sono Istituti che fanno la beneficenza col sussidio e la forma del credito. Essi presentano quindi tutti i benefizi e nel tempo stesso tutti i pericoli del credito e della beneficenza. Di essi si può abusare come si abusa di tutto in questo mondo, ma fortunatamente gli abusi e gli inconvenienti sono le eccezioni e non la regola. Si sopprimano i Monti di pietà, Istituti strettamente coordinati con gli altri Istituti di credito e di bene pubblico e si vedranno pullulare i banchi privati di prestito su pegno, e si moltiplicheranno gli strozzini, vere piovre che succhieranno il sangue ai poveri, ingoiandone non pure gli interessi, ma anche i capitali. Noi quindi crediamo che sia ancora molto prematuro parlare di soppressione dei Monti di pietà; essi rimangono pur sempre indispensabili come quelli che costituiscono le sole e vere Banche di prestito aperte al povero. Invece di abolirli quindi conviene migliorarli, sistemarli, riformarli secondo le esigenze moderne. Conviene metterli in grado di rendere i loro servigi alla popolazione e alla povera gente in modo sempre più vantaggioso e meno oneroso; e in ciò la legge può far molto, lasciando loro maggiore libertà di procurarsi proventi di ogni parte mediante l'esercizio di altre funzioni, e di procurarsi capitali mediante i depositi fruttiferi a risparmio. E se il progetto di legge che noi abbiamo esaminato non risponde in tutto ai voti del Congresso di Firenze e ai nostri desiderî, esso rappresenta pur sempre un passo notevolissimo e pieno di promesse per l'avvenire a favore degli Istituti, pei quali siamo ben lieti di aver combattuto e pei quali siamo pronti a combattere anche nell'avvenire.

Prof. Pietro Sitta.

LO SVILUPPO DELLA PEDIATRIA IN GERMANIA[1]

In Germania la Pediatria, nell'ultimo decennio, ha preso uno slancio molto vivace ed intensivo; essa si è sempre più svincolata da quelle discipline a cui apparteneva come appendice, dall'ostetricia e dalla medicina interna, e d'allora in poi prosegue la propria via indipendente di sviluppo. Se il progressivo perfezionamento delle branche speciali in medicina chiude in sè il pericolo che la coesione delle singole discipline vada perduta, e che, colla limitazione delle indagini alle proprietà fisico-patologiche di ogni singolo organo, venga pregiudicata tanto la mutua intelligenza degli investigatori come l'utilizzazione dei risultati per la patologia generale e la terapia generale, questo pericolo, nel campo della Pediatria, deve considerarsi affatto escluso. La Pediatria non è una specialità nel senso in cui lo sono le altre discipline specialiste; essa non ha a che fare mai con un singolo apparecchio organico, bensì coll'organismo intero. Essa si approfonda soltanto in una determinata età dell'organismo, e qui segue sempre tutte le condizioni e tutti i fenomeni particolari che quel dato stadio di vita le presenta.

La circostanza particolare che nell'organismo in via di formazione e di sviluppo i rapporti fisiologici ed anatomici sono ben diversi da quelli dell'organismo perfettamente sviluppato, rende necessario siffatto approfondimento di studio dappoichè i fenomeni speciali dei processi morbosi devono essere altamente compresi, e, secondo le leggi del pensiero naturalistico, si devono trovare e applicare i rimedi e i metodi di cura adeguati allo scopo.

Pertanto appunto questo abbarbicarsi della Pediatria alla medicina generale ha intralciato in mille guise lo sviluppo della branca speciale, e ancora al giorno d'oggi le difficoltà non sono del tutto superate. Malgrado la somma ragguardevole di fatti raccolti, la cui

[1] Crediamo opportuno riprodurre questo articolo del prof. Baginsky sulla Pediatria, che ha tanti punti di contatto coll'igiene infantile. Della traduzione dobbiamo ringraziare l'egregio dottor Lotti, già favorevolmente noto ai nostri lettori.

perfetta conoscenza e la cui utilizzazione al letto del malato possono assorbire tutta l'energia di un uomo, e malgrado l'importanza sempre crescente delle osservazioni desunte per l'appunto dall'organismo infantile — non ho che a ricordare le malattie infettive — pure si è ancora sempre inclinati, specialmente da parte della Clinica interna, a negare alla Pediatria il diritto di autonomia. Con questo bando s'è dovuto attender molto per procurarsi il necessario per lo studio delle malattie dei bambini, tutto quel poco che esiste fu conquistato con fatica e con lotte. Bisogna però convenire senza dubbio — e ciò puossi considerare come un lieto avvenimento — che agli ostacoli frapposti in modo speciale dalla Clinica interna, hanno resistito efficacemente tanto le Autorità pubbliche quanto i privati, i quali furono mossi a compassione pel mondo piccino, inerme ed abbandonato.

Così non solo si crearono delle Case di salute pei bambini, ma anche delle Case di lavoro, con base scientifica. Queste fanno sì che la Pediatria, sia come scienza sia come arte praticamente esercitata, raggiunga sempre più quello sviluppo che le è necessario per il decoro di tutta la medicina scientifica e pratica. In breve, ora non c'è quasi più in Germania una città, anche di media grandezza, la quale non possegga un Ospedale particolare per la cura dei bambini malati; nè un'Università in cui non si insegni la Pediatria da un professore *ad hoc.*

L'esercizio pratico della Pediatria insegna, in tutti i tempi e in tutti i luoghi, come, in causa dell'enorme morbilità dell'età infantile, non sia possibile istituire sufficienti Case di salute per l'accettazione e il trattamento stazionario di tutti i piccoli malati bisognosi di soccorso.

L'esperienza pratica deve suggerire quale selezione si debba e si possa fare. Si è osservato anzitutto il fatto che i lattanti molto giovani, nei riparti stazionari degli Ospedali per le malattie infantili, perivano se non potevano esser nutriti al seno della madre o della balia. Quest'esperienza ebbe senz'altro per effetto che, laddove non si potevano accogliere le mamme coi poppanti ammalati o offrire a questi le nutrici mercenarie, essi vengono curati fuori dell'Ospedale. Così, di fronte agli Ospedali per malattie dei bambini, abbiamo l'ambulatorio o la policlinica per i lattanti. E subito si rese evidente l'importanza di una tale policlinica, col suo ricco e svariatissimo materiale di malati, per l'insegnamento pediatrico nelle scuole di medicina, dove moltissimi uditori dovevano essere istruiti. Così, in conseguenza della caratteristica organizzazione infantile, ed anche

per amore dell'istruzione, nell'università di Berlino, accanto al Policlinico generale che esiste già da lungo tempo, e nel quale pur molti bambini vengono curati e l'insegnamento della Pediatria viene impartito dal prof. Senator, è sorta nell'Ospedale della *Charité*, sotto la direzione di Henoch, una clinica stabile ed una policlinica molto frequentata, pei bambini malati. La clinica stessa possiede, è vero, un riparto-lattanti; tuttavia i risultati sempre poco confortanti derivanti dalla mancante alimentazione materna, fanno sì che è ridotto al *minimum* il numero dei poppanti accolti. Le moderne opinioni sulle malattie infettive, in modo speciale quelle sulla trasmissibilità di esse da bambino a bambino, hanno, quantunque tardi, condotto alla divisione della clinica stabile dei bambini in due riparti, uno per le malattie infettive ed uno per le non infettive.

I malati contagiosi vengono curati in baracche appositamente erette, una per ogni malattia infettiva, e l'insegnamento viene impartito dal capo della clinica spesse volte nelle stesse baracche al letto del malato. Così attualmente in Berlino gli Istituti universitarî, tanto per la cura dei bambini malati come per l'istruzione dei giovani medici in Pediatria, sono tali da bastare ai bisogni più urgenti.

Senza dubbio però gli uditori potranno ritrarre un reale profitto dall'insegnamento in clinica soltanto allora che essi, mediante l'istruzione propedeutica, si saranno sufficientemente familiarizzati coi metodi d'esame, con l'igiene generale e con la cura pratica dei bambini. Disposizioni ufficiali per siffatta istruzione propedeutica, fino a questo momento, non esistono certo. In conformità alle abitudini esistenti nell'Università tedesca, oltre all'insegnamento impartito nella clinica universitaria dal professore titolare, si ha sempre anche quello impartito da un libero-docente della stessa facoltà. Da alcuni anni oltre al mio Policlinico per bambini poveri, che serve all'insegnamento della Pediatria, esiste sotto la mia direzione l'Ospedale per bambini eretto secondo le vedute moderne dell'imperatore e della imperatrice Federico, il cui copioso materiale di malati ambulanti e degenti, per quanto le circostanze lo comportino, deve servire all'insegnamento pediatrico.

Queste disposizioni hanno trovato imitazione in una serie di Università tedesche, mentre altri centri particolari e più indipendenti di insegnamento pediatrico vanno qua e là sviluppandosi.

Cliniche pediatriche e policliniche, con maggiore o minore indipendenza, esistono nelle Università di Bonn, Breslavia, Halle, Greifswald, Kiel, Könisberg, Lipsia, Rostok, Strasburgo e Tubinga. In

tutte queste Università, oltre ai titolari propri di clinica interna, insegnano appositi professori ufficiali di Pediatria. In alcune altre, come Würzburg e Marburg, e specialmente nelle piccole Università, come Giessen, Gottinga, Jena, l'insegnamento della Pediatria è per la massima parte ancora in mano dei clinici interni o dei professori di Ginecologia. Certamente tra gli ultimi vi sono nomi famosi di uomini che nel campo pediatrico si sono acquistata grande riputazione. Basterà ricordare qui i lavori di Löhlein, di Runge, Schultze, Hofmeier. Tutti questi autori, come ognun sa, hanno dato assolutamente una spinta alle conoscenze sulle malattie dei poppanti.

Degna di nota — perchè in qualche modo staccantesi dalle condizioni sopradescritte — è l'organizzazione dell'insegnamento pediatrico e della cura dei bambini malati in Monaco, Friburgo, Heidelberg. In queste Università esistono da lunghi anni piccoli Ospedali per bambini, dovuti alla privata beneficenza, e, mediante nuove costruzioni, portati all'altezza delle moderne esigenze scientifiche, i quali, originariamente indipendenti dall'Amministrazione universitaria, erano consacrati all'assistenza dei bambini malati. A poco a poco si compiè un cambiamento nel senso che questi Istituti furono utilizzati per l'insegnamento universitario. Così adesso, a Monaco, nell'Ospedale per bambini detto originariamente di Hauner, insegna pediatria l'attuale professore d'Università Von Ranke; così pure l'Ospedale Louisen pei bambini malati sotto la direzione del prof. Vierordt in Heidelberg, e l'Ospedale per bambini, Hildn, diretto dal prof. Thomas a Friburg (in Baviera) furono messi a disposizione dell'insegnamento pediatrico. Inoltre a Monaco si insegna pediatria sotto la guida del privato docente D. Seitz, al Policlinico privato infantile del Resingerianum — però, fino a pochi anni fa la cura delle malattie infantili e l'insegnamento relativo erano affidati al compianto prof. Vogel.

In aggiunta a queste notizie si può ricordare che anche in alcune Università non appartenenti al regno tedesco, come a Praga, Vienna, Graz, e specialmente anche nella Svizzera a Berna ed a Zurigo, esistono consimili rapporti fra l'insegnamento pediatrico universitario impartito in lingua tedesca e gli Ospedali fondati privatamente. Tutto compreso, si capisce bene dai nudi fatti qui citati che la pediatria, malgrado le summenzionate difficoltà, a poco a poco seppe elevarsi a una delle principali branche della medicina generale, e che l'insegnamento nelle facoltà tedesche è giunto ad un grado confortante. Aggiungasi ora anche il fatto, testè citato, che molte città di media grandezza, dove non v'è Università,

possiedono Ospedali per bambini molto bene organizzati, nei quali prestano l'opera loro uomini che hanno fama di scienziati — non abbiamo che a ricordare Steffen a Stettino, Förster e Unruh a Dresda, Rehn e de Bary a Francoforte sul Meno, ecc. — e nelle quali ogni anno un numero sempre grande di giovani medici si istruisce e si perfeziona nella pediatria. Così puossi con soddisfazione rivolgere lo sguardo allo sviluppo fin qui raggiunto dalla pediatria in Germania. Vanno segnalati i lavori dei medici tedeschi in questo campo, specialmente anche per ciò che due importanti giornali speciali, *Gli Annali* e l'*Archivio di pediatria,* già da molti anni si pubblicano e fioriscono come una prova simultanea del bisogno d'imparare, in questo difficile campo, tanto da parte dei medici tedeschi quanto di quelli di tutte le nazioni. Certamente, come è noto, la privata attività vi ha contribuito assai; essa, come è risultato in molti siti, colla fondazione di Ospedali per bambini ha precorso l'opera dell'insegnamento; tuttavia non si può dimenticare che in ultima linea l'energia feconda e promovitrice appartiene anche qui sempre alle Università tedesche, e che i nuovi impulsi vengono sempre dati dal lavoro e dall'istruzione che da esse derivano.

A. Baginsky.

RASSEGNA DELLE RIVISTE

IGIENE.

NAPIAS. *La disinfezione dei locali e degli arredi scolastici in caso di epidemie.* (*Revue d'Hygiène*, agosto, 1893).

È questo il concetto sommario d'una relazione testè approvata (luglio 1893) dal Consiglio superiore d'igiene pubblica di Francia, il quale venne a questa conclusione: « È indispensabile che si facciano spesso visite sanitarie nelle scuole primarie, pubbliche e private ».

Una delle ragioni che indusse a favorire quest'ordinanza, fu l'aver constatata l'inefficacia pressochè assoluta della chiusura delle scuole nei casi di epidemie.

E difatti cosa si verifica subito dopo l'attuazione di questo provvedimento?

Che i ragazzi obbligati ad abbandonare le scuole pubbliche per ordine superiore, vanno poi a frequentare le scuole private, moltiplicando così le probabilità di contagio.

Colle risorse ineccepibili che ci dà oggi la disinfezione, non è forse un controsenso igienico il licenziamento degli scolari dalle scuole primarie e specialmente infantili?

Viceversa poi, fissando la chiusura delle scuole nei casi eccezionali, come realizzare in modo semplice e spicciativo la disinfezione, specialmente delle scuole rurali, in quei luoghi dove s'igno rano affatto i servizi di questo genere?

La Commissione sviscerò con criterio e solerzia questo studio importantissimo che l'A. riassunse in tutti i suoi dettagli, condensando le conclusioni finali sotto questi 3 titoli:

A) Norme generali per evitare invasioni epidemiche nelle scuole;

B) Norme da adottarsi per tutte le malattie infettive;

C) Indicazioni speciali per ogni malattia infettiva.

Insiste perchè queste norme vengano, con maggior cura, osservate nelle scuole primarie, anzichè secondarie, in quanto che quelle sono le più numerose e gli scolari che le frequentano sono più predisposti ad assumere le forme infettive.

E dopo un esame ragionato di tutte le considerazioni e di tutti gli apprezzamenti inerenti a questa riforma sanitaria, l'A. conclude fissando le seguenti prescrizioni:

A) Norme generali per difendere le scuole dalle malattie contagiose:

1° Le scuole devono essere fornite d'acqua potabile (di sorgente, o filtrata o bollita);

2° Le latrine non devono comunicare direttamente con le classi;

3° Durante la ricreazione e subito dopo l'ultima lezione, si devono aprire tutte le finestre delle classi;

4° La spazzatura del pavimento non deve farsi a secco con le scope ma per mezzo di un canepaccio o di una spugna umida;

5° Di tratto in tratto si farà un generoso lavaggio del pavimento con acqua antisettica, e 2 volte all'anno si laveranno in questo modo le pareti;

6° Sorveglianza accurata della pulizia personale degli scolari.

B) Norme da osservarsi di fronte alle malattie contagiose in genere:

1° La chiusura delle scuole deve considerarsi come una misura eccezionale da adottarsi quando non si hanno risorse migliori, o quando s'è generalizzata malgrado tutte le precauzioni;

2° Ogni scolaro colpito da febbre, dev'essere immediatamente escluso dalla scuola;

3° Ogni scolaro colpito da malattia contagiosa sarà allontanato dalla scuola, e, secondo il parere del medico scolastico, quest'allontanamento potrà colpire i fratelli del malato e anche tutti i ragazzi che abitano la stessa casa;

4° La disinfezione delle scuole si farà nelle ore di ricreazione, e la sera dopo la lezione;

Essa comprenderà:

a) il lavaggio del suolo e delle pareti con una soluzione antisettica;

b) le polverizzazioni disinfettanti delle carte e degli oggetti scolastici appesi al muro;

c) il lavaggio dei tavoli e dei banchi;

d) la disinfezione accurata del posto dello scolaro ammalato, i cui libri saranno bruciati.

5° S'indirizzerà alla famiglia del malato un'istruzione sulle precauzioni da prendersi contro il contagio e sul trattamento speciale che dovrà subire l'infermo prima di essere riammesso alla scuola;

6° Gli scolari verranno riammessi dopo un tempo stabilito, purchè corredati d'un certificato medico:

C) Indicazioni speciali per ciascuna malattia:

Vaiuolo: allontanamento dalla scuola, disinfezione, distruzione col fuoco dei libri e dei quaderni, rivaccinazione di tutti i maestri e gli scolari.

Scarlattina: allontanamento dalla scuola, disinfezione, distruzione dei libri, chiusura della classe se si verificano parecchi casi in pochi giorni.

Rosolia: come la scarlattina.

Orecchioni: allontanamento dalla scuola.

Difterite: allontanamento dalla scuola, disinfezioni multiple, distruzione dei libri.

Tosse ferina: come per la difterite.

Tigna: allontanamento dalla scuola; riammissione alla scuola dopo cura radicale. GUTIERREZ.

GIRARD BORDAS. *Analisi chimico-batteriologiche del ghiaccio che si consuma a Parigi.* (*Annales d'Hygiène publique*), luglio 1893.

Gli AA. constatando il consumo progressivo del ghiaccio nell'alimentazione parigina, si preoccupano degli inconvenienti che ne possono derivare, specialmente dalle bibite ghiacciate, e ne fanno uno studio speciale per stabilire se debba permettersi o meno il consumo del ghiaccio, in tutte le sue forme.

Enumerati i falsi apprezzamenti del passato e in parte anche del presente, secondo i quali il ghiaccio sarebbe come il fuoco, un purificatore sovrano, passano in rassegna numerose esperienze proprie ed altrui sulla dannosità o meno delle diverse qualità di ghiaccio.

Dalle esperienze di Fraükel risulta che:

1° Il ghiaccio degli stagni contiene parecchie migliaia di colonie per centimetro cubico;

2° Il ghiaccio fabbricato con acqua di pozzi è molto ricco di microbi;

3° Il ghiaccio fabbricato con acqua distillata è quasi amicrobico.

Dalle esperienze di Prudden risulta che:

4° Il ghiaccio contenente bolle d'aria è più ricco di germi di quello compatto;

5° lo stafilococcus piogeno aureo e il bacillo del tifo resistono alla congelazione, mentre muoiono dopo un' alternativa di congelo e di disgelo;

6° il campione di ghiaccio più puro contiene 23,000 colonie per cmc.;

7° il campione di ghiaccio più scadente ne contiene 100,000 per cmc.;

8° fondendo assieme parecchi campioni di ghiaccio, si riscontrano 105 milligr. di sostanza organica, calcolata in acido ossalico;

9° nel ghiaccio si riscontrarono più frequentemente i seguenti microrganismi;

b. coli communis in 8 campioni su 13.
b. fluorescens putidus.
b. proteus vulgaris in tutti i campioni.
b. mesentericus vulgaris.
b. fluorescens liquefaciens.
tyrothrix claviformis.
b. termo.
b. rosso delle materie fecali.

Bacillo dell'edema maligno.

10° i bacterî anaerobi e aerobi contenuti nel ghiaccio si equivalgono per numero.

Gli AA. concludono coll'asserire che le diverse qualità di ghiaccio che si consumano a Parigi contengono quantità enormi di sostanze organiche, e moltissimi germi patogeni che le rendono assolutamente dannose.

Reclamano provvedimenti d'urgenza, e propongono la proibizione della vendita del ghiaccio proveniente dai fossati, dai laghi, dalle paludi e dagli stagni, permettendo soltanto quella del ghiaccio fabbricato con acqua distillata o con acqua di sorgente.

GUTIERREZ.

MONTEFUSCO. *Sulla biologia dei bacilli del tifo.* (*Gazzetta degli Ospitali,* n. 86, 1893).

Questo A., come fece per gli spirilli del colera, volle pure sperimentare sui bacilli del tifo l' azione delle basse temperature; ed a questo proposito pubblica ora un lavoro dal quale risulta che:

Le basse temperature anche alternate con la temperatura della stufa a 37°, non hanno alcuna influenza sulla vitalità del bacillo del tifo. Esse hanno subito il potere, durante il periodo della loro azione, di impedire la riproduzione del bacillo.

La virulenza del bacillo del tifo, pur quando è contenuto nell'acqua e nelle feci, non è per nulla modificata dalle basse temperature, anche se l'azione di esse si alterna con quella di 37° C.

L'A. osserva che i risultati delle sue ricerche intorno alle basse temperature sul bacillo del tifo hanno una maggiore importanza se vengono considerati in rapporto a quelli ottenuti con lo spirillo del colera. Mentre la virulenza di quest'ultimo microrganismo resiste poco all'azione del freddo e, almeno temporaneamente, viene subito distrutta, il bacillo del tifo conserva inalterata la sua virulenza anche quando è sottoposto per parecchi giorni consecutivi all'avvicendarsi del congelamento e del disgelamento.

GUTIERREZ.

GALLIER. *Alimentazione con carni tubercolose.* (*Récueil de Médecine vétérinaire,* n. 8, 1893).

Nessuno contesta oggidì che l'ingestione delle carni tubercolose possa dare la tubercolosi, quando però il materiale ingerito sia molto ricco di bacilli. All'infuori di questo caso, l'alimentazione con carni provenienti da animali tubercolosi è senza pericolo.

L'A., allievo della Scuola Veterinaria di Lione, sostiene questa tesi, in base ad esperienze fatte sopra vitelli a cui diede impunemente da mangiare considerevoli quantità di carne cruda, prelevata dalle regioni crurali d'una vacca sequestrata all'ammazzatoio per tubercolosi generalizzata.

Questi fatti hanno un' importanza reale economica e conviene tenerne nota, poichè dimostrano che il rigetto assoluto dal consumo delle carni di animali tubercolosi è misura troppo radicale e non necessaria.

La virulenza del sangue e dei muscoli dell' animale tisico essendo debolissima, e spesso anche assolutamente passeggera, bisogna convenire che se la distruzione degli organi e dei gangli infetti s'impone ad ogni costo, non deve dirsi altrettanto del seppellimento di animali di buona apparenza, la cui carne presenta qualità di primo ordine.

Del resto chi non ricorda il caso curioso della vacca che ottenne il primo premio in un concorso agricolo di Parigi, or sono pochi anni, e che pure nei suoi polmoni presentava alcuni noduli tubercolari? GUTIERREZ.

PRAUSSNITZ. *La diffusione della tubercolosi per mezzo delle ferrovie.* (*Rivista internazionale d' igiene,* luglio 1893).

Calcolando il numero enorme dei tisici che vivono in ogni paese, spandendo cogli espettorati delle decine di miliardi di bacilli al giorno, e calcolando la straordinaria resistenza di questi microrganismi, che esposti al sole ed alle intemperie, misti alla polvere della strada, conservano la loro virulenza per più di cinquanta giorni, si credette che l'ambiente ordinario in cui respiriamo, formicolasse di tali bacilli, e che il non esserne colpiti fosse un mero caso come il non essere colpiti da una palla in battaglia.

I lavori del Cornet hanno in parte modificato queste idee: su qualche migliaio di cavie innestate con polvere presa in varie località, non divennero tubercolose che quelle inoculate con polvere derivante da luoghi posti in immediato rapporto con tisici; risultati analoghi ottennero altri osservatori, fra cui basti citare il nostro Foà.

Tuttavia il pericolo si ritiene sempre grande, ed all'ultima riunione di medici della Franconia, il Meyer reclamava misure e disinfezioni severe in tutti i locali di uso pubblico, compreso anche il materiale viaggiante ferroviario. Egli avrebbe voluto che tutti i sedili fossero disinfettati con acido fenico, e poi seccati alla stufa dopo ogni viaggio.

Praussnitz, che si era già occupato dell'argomento, ed aveva trovato che inoculando la polvere dei vagoni con cui viaggiano i tisici, solo eccezionalmente si produceva la tubercolosi, ripetendo le esperienze su vasta scala, ed inoculando non più la polvere dei compartimenti di passaggio, ma quella delle vetture, che dopo la pulizia ordinaria sono pronte per la partenza, non ottenne mai la tubercolosi.

Egli crede quindi che il pericolo dell'infezione tubercolare per mezzo delle ferrovie sia ipotetico; che la sua possibilità, vera in teoria, si riduca praticamente a pressochè nulla, e che quindi le misure che si prendono ora per la pulizia dei vagoni siano bastevoli; ogni impiegato ferroviario, soggiunge Praussnitz argutamente, sorriderebbe udendo reclamare che d'ora innanzi si debbano regolarmente disinfettare *tutte le carrozze,* e lavare coll'acqua al sapone fenicato tutti i cuscini, e poi seccarli alla stufa; perchè, oltre all'aumento enorme di spesa che richiederebbe l'aumento del materiale, dovendo una parte di esso rimanere fermo per queste operazioni, nessuna Società ferroviaria oserebbe offrire al pubblico viaggiante dei vagoni in cui il soggiorno fosse stato reso impossibile dalla lavatura fenica. GUTIERREZ.

CRONACA

della Beneficenza, della Previdenza, della Cooperazione e di fatti sociali interessanti i lavoratori

---

I provvedimenti deliberati dalla Congregazione di carità di Roma a favore degli operai disoccupati e per la repressione dell'accattonaggio. — Il vergognoso spettacolo che presenta la capitale per il numero sempre crescente di questuanti per le vie, di ragazzi in tenera età che passano la notte accovacciati gli uni sugli altri nei vani delle porte delle case o degli Alberghi, e la necessità di venir in aiuto agli operai disoccupati, hanno finalmente scosso i componenti questa Congregazione, i quali in diverse sedute adottarono i provvedimenti che qui riferiamo.

Questi provvedimenti si riferiscono al pane, alla repressione dell'accattonaggio ed al provvedere di lavoro gli operai disoccupati.

Per ciò che riguarda il pane, la Congregazione ritenne pericoloso l'imporre il calmiere, che avrebbe potuto provocare scioperi. Stabilì invece di venir ad un accordo col Comune per aprire otto spacci, nei quali le tre qualità di pane in uso saranno vendute ai prezzi minimi di 35, 30 e 25 centesimi al chilogrammo.

Quanto agli operai ed alle operaie disoccupati, ha aperto un Conservatorio in via Sant'Eufemia, nel quale già sono state accolte trenta lavoratrici in bianco, con orario dalle sette e mezzo a mezzogiorno, e dalle tredici alle diciotto.

Per questo lavoro esse ricevono un compenso di centesimi cinquanta, più una minestra e una discreta quantità di pane.

Per gli operai la cosa era più ardua, non solo in sè, ma anche per le diverse attitudini e i mestieri dei disoccupati. Per ora la Congregazione non dispone che di lavori di sterro, e non tutti sono nati per fare i terrazzieri. Tuttavia, essendole stato concesso dal Genio civile di inviare operai fino ad un massimo di quattrocento, circa

duecento ne ha potuti occupare, con una retribuzione di ventiquattro a trenta soldi ogni giorno.

Intanto, altri lavori si preparano, sicchè la Congregazione spera continuare bene e rapidamente nell'opera propria, tanto da giovare davvero a coloro che sono veramente poveri.

Pur troppo, vi sono degli accattoni mestieranti, dei disoccupati, i quali non hanno mai cercato occupazione; gentaglia triste e pericolosa, che impedisce l'opera a profitto dei più disgraziati. Per ciò che riguarda l'accattonaggio ed il ricovero dei bambini, la Congregazione si è trovata di fronte a una difficoltà non minore, che può comprendere chiunque abbia assistito una sera ad una retata di fanciulli da parte delle guardie di pubblica sicurezza. I ragazzi piangono, il pubblico si commuove, sì che la peggio è per gli esecutori della legge. Ne seguono scene disgustose, e nei più s'ingenera l'opinione che quei poverini saranno tormentati e maltrattati.

La Congregazione ha quindi stabilito, d'accordo col Questore, che i bimbi siano raccolti col miglior garbo possibile, ed accompagnati al nuovo Ricovero, sorto per conto di essa. Sono preparati già i posti per cento maschi e cento femmine, chè tanti sembrano bastare; se no, sarà provveduto ulteriormente, e quei bimbi non resteranno nel Ricovero. Essi o saranno restituiti a Comuni, cui appartengono, od ai genitori, che verranno minacciati di processo per incuria, quando i loro figli di nuovo siano trovati a mendicare per le vie. A coloro poi che resteranno a carico dell'Istituto, sarà procurata una occupazione qualsiasi in Asili o Collegi, essendo negli intenti della Congregazione la fondazione di una scuola agraria.

Tutto ciò sta bene; peccato che, mentre le condizioni delle classi di cui ora essa si è preoccupata, trovansi da parecchi anni in condizioni ben poco liete, essa abbia tanto ritardato ad occuparsi del grave argomento, tollerando nella capitale lo spettacolo vergognoso di tanti accattoni per le vie e di tanti ragazzi abbandonati da genitori disumani, senza valersi per gli uni e contro i genitori degli altri delle sanzioni legislative, che tendono ad infrenare uno stato di cose, veramente scandaloso, e che non ha riscontro nelle altre città più importanti della penisola.

La beneficenza della pia Opera dei poveri vergognosi di Bologna ed aziende unite nell'anno 1898. — Quest'importante Istituto, destinato a sovvenire specialmente quella povertà che non si rivela per le vie, ma pure esiste ed è la più degna di beneficenza, trattandosi di sventurati decaduti da civile condizione, nell'anno scorso erogò infatti: *sussidi* a n. 806 famiglie ascritte con n. 1707 individui sussi-

diati, parte in *natura* e parte in *danaro;* 1969 *sussidi* furono concessi in farina di frumento cg. 147,238 erogando in essi la somma complessiva di L. 37,849.15; *sussidi* in *danaro* per *studio,* erogando lire 21,074.20; *id.* per *malattia* dedicando L. 28,755.16; *id.* per *alimentazione,* ecc. per L. 97,687.63 e così in totale 8192 sussidi per la complessiva somma di L. 185,366.14.

Accordò *elemosine* con fondi speciali a n. 353 individui, per un importo complessivo di L. 2466.53.

Assegnazioni ad altri Istituti di beneficenza cittadina: per disposizione testamentaria L. 18,717.46; *id. id.* per deliberazione dell'Amministrazione L. 3124; *id. id.* al regio Governo pel concorso alle spese di mantenimento degli inabili al lavoro L. 2216.89, erogando così la somma totale di L. 24,058.35,

Accordò *doti* a n. 125 zitelle erogandovi complessivamente lire 19,206.18.

Infine per *mantenimento, istruzione e dotazione di zitelle nell' Orfanotrofio di Santa Maria,* spese L. 29,430.50 e così in totale venne dall'Opera pia distribuita la cospicua somma di L. 260,527.70.

La lettura di queste sole cifre basta da sola ad offrire un concetto della vasta azione di quest'importante Istituto, circondato dalle simpatie della cittadinanza, simpatie che assai di frequente si appalesano con notevoli legati ad essa fatti. Non fu quindi senza meraviglia che abbiamo saputo essersi proposta dal Consiglio comunale la concentrazione di queste beneficenze nella locale Congregazione di carità, provvedimento che, non v'ha dubbio, intiepidirebbe quella corrente di disposizioni testamentarie a suo favore e condurrebbe ad un vero danno dei meritevoli di soccorso, che di certo abbondano nella benefica Bologna.

L'Istituto dei trovatelli della Provincia di Palermo. — Dalla tabella del movimento statistico di quest'importante Brefotrofio nel 1892, raccogliamo che il numero dei trovatelli esistenti l'ultimo giorno del 1891 era in totale di 4365. Nel 1892 vi entrarono altri 851, dei quali, 215 provenienti dal torno, 449 dai Municipi, 187 dall'ufficio di accettazione, formando così un totale generale di 5216. I trovatelli che nel 1892 cessarono di essere a carico dell'Istituto lo furono per morte 402, 94 dei quali nello Stabilimento, suddivisi nelle seguenti categorie: lattanti venuti, 47; lattanti restituiti dalle balie, 34; al di là del termine dell'allattamento, 13. Fuori dello Stabilimento, lattanti 254; al di là del termine dell'allattamento, 148; per domanda di parenti, 27; per matrimonio, 51; per età dei maschi a 7 anni, 166; delle femmine a 21 anni, 23, avendosi così un totale di 763. Il nu-

mero dei trovatelli viventi a carico dell'Istituto il 31 dicembre 1892, così si ripartiva: nell'Ospizio, lattanti 19; sino ai 7 anni, 27; dai 7 ai 21 anni, 332; fuori dell'Ospizio, lattanti 559; sino ai 7 anni, 1968; sino ai 21 anni, femmine 1256; in altri Istituti, 160; pensionati al di sopra dei 21 anni, 132, e così in totale 4453; la mortalità dei lattanti entro il termine dell'allattamento fu del 23.13 per cento; la mortalità al di là del termine dell'allattamento fu del 4.26 per cento. E qui chiudendo il nostro breve riassunto, aggiungiamo che il numero degli esposti di quest'anno presenta una diminuzione di 36 in confronto a quello dell'anno precedente; dei 94 lattanti morti nello Stabilimento fanno parte 16 nati prematuri, 7 entrati morenti, 24 venuti in cattivo stato di salute e 47 restituiti dalle balie ammalati, e che i restituiti dalle balie esterne in quest'anno ascesero a 363.

La Regia Opera pia ed Ospitaliera di San Luigi Gonzaga in Torino. — Dagli atti di questa benefica Istituzione, gentilmente inviatici, relativi all'anno 1892, rileviamo che il numero degli individui che erano presenti nell'Ospedale al 1° gennaio di detto anno, ascendeva in totale a 196, dei quali, 76 uomini e 108 donne erano gratuitamente curati; 6 uomini e 4 donne vi entrarono a pagamento.

Il totale dei curati nell'anno, di cui parliamo, raggiunse il numero di 483, dei quali 164 uomini furono accolti gratuitamente, e 220 donne. I curati a pagamento furono 35 uomini e 64 donne. Il totale degli infermi curati nel 1892 fu quindi di 679, a formare la qual cifra contribuirono 247 uomini e 318 donne gratuitamente; 46 uomini e 68 donne a pagamento.

Il numero totale degli usciti dai letti fu di 98 uomini e 105 donne già ammessi gratuitamente, e 32 uomini e 49 donne a pagamento, e così il totale 284. I defunti nell'anno medesimo furono in totale 207, dei quali 73 uomini e 111 donne aveano fruito della cura gratuita, 8 uomini e 16 donne, di quella a pagamento.

Il numero complessivo delle giornate di presenza di tutti questi individui fu di 70,249; la media per giorno degli individui curati fu di 192; la media dei giorni di permanenze nell'Ospitale fu di 109.

Il costo medio d'ogni giornata di presenza, nell'anno di cui ci occupiamo, fu nel 1892 di L. 1.9219. La spesa dei medicinali ascese nello stesso esercizio per cadauna giornata d'infermi a L. 0.1754; il costo medio annuo d'ogni infermo, nello stesso periodo di tempo, fu di L. 703.42. La spesa totale è rappresentata da L. 135,017.37.

Ci limitiamo a questi soli dati che sono i più importanti e tali da offrire un'idea dell'importanza di quest'Opera pia e della saggia amministrazione che presiede al suo andamento.

La Banca popolare di Milano ci ha trasmessa la sua situazione generale al 31 dicembre 1893, esercizio XXVIII, la quale si chiude con un utile netto di L. 1,205,139.94 sulla rendita lorda di L. 3,915,834.80, i pesi e le spese dell'esercizio essendo ammontati a L. 2,710,694.86, comprese L. 66,594.27 di perdite sopra L. 70,483,173.09 di effetti scaduti nell'esercizio e sui crediti in sofferenza.

Il bilancio si chiude con L. 138,528,910.02 di rimanenze attive, rappresentate da L. 2,018,480.01 numerario in cassa, L. 30,486,488 portafoglio, L. 22,496,264.43 carte pubbliche garantite dallo Stato, L. 65,004,275 depositi a custodia, L. 10,763,975 riporti di titoli dello Stato ed industriali, e da altri cespiti minori. Al passivo figura il capitale sociale in n. 169,906 azioni di L. 50 interamente versate, L. 8,495,300, e il fondo di riserva, L. 4,247.650: totale L. 12,742,950; e nelle rimanenze passive si hanno L. 55,207,597.05 fra conti correnti, libretti di risparmio e buoni fruttiferi, le L. 65,004,275 depositi a custodia e gli altri appostamenti minori che cogli utili succitati pareggiano la cifra dell'attivo.

Nella sua ultima seduta il Consiglio d'amministrazione ha pertanto approvato il bilancio, che permette un dividendo di L. 6.40 per azione, come nei due ultimi esercizi.

Il Progetto di legge per l'ordinamento della beneficenza in Roma. — Pubblichiamo il testo del disegno di legge distribuito ai deputati, che l'on. Giolitti presentò alla Camera, il 23 novembre, sulla beneficenza per la città di Roma:

Art. 1. La facoltà concessa al Governo del Re dall'art. 15 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 per il riordinamento degli Istituti aventi per iscopo la cura e la convalescenza degli infermi nella città di Roma, è estesa per il riordinamento nella stessa guisa degli Orfanotrofi, degli Asili d'infanzia e dei Ricoveri esistenti nella città stessa e, per la formazione dei loro statuti, sentito per questi il Consiglio di Stato.

Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato a concentrare nella Congregazione di carità di Roma tutte le fondazioni ed i lasciti locali aventi scopo elemosiniero o dotalizio e di invertirne le rendite per gli scopi previsti dall'art. 55 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Dal concentramento sono esclusi i dotalizi gravanti i beni delle Confraternite appresi dal Demanio a termine dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, e quelli che gravano il patrimonio degli Istituti di beneficenza da raggrupparsi a termine dell'articolo precedente, rimanendo le rendite di questi ultimi invertite a favore dell'Istituto gravato.

Art. 3. Le disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, si intendono applicabili a tutti i beni, esclusi soltanto gli edifici destinati al servizio del culto finchè venga loro conservata l'attuale destinazione, di qualsiasi « associazione » che nello scopo, nella rappresentanza, o nel modo di essere, aveva al 20 luglio 1890 qualcuno dei caratteri propri delle Confraternite o Sodalizi analoghi, comprese quelle sottoposte alla tutela e sorveglianza prescritte dalle leggi civili o trasformate in Opere pie, comunque lo scopo di regione e di culto si trovasse congiunto a quello della beneficenza, del mutuo soccorso, della tutela di arti o mestieri, od altro; e senza riguardo a prevalenza fra di essi.

Art. 4. I beni dei quali il Demanio dello Stato ha preso o prenderà possesso a termine dell'art. 11 della legge 1890, n. 6890, si intendono trasferiti direttamente in proprietà degli Istituti di beneficenza della capitale secondo la designazione ed il riparto che ne sarà fatto dal Governo del Re. Tali beni si intendono trasferiti liberi da ogni onere e peso, eccettuati quelli loro inerenti e le passività patrimoniali legalmente contratte dalle precedenti Amministrazioni, risultanti da titoli aventi data certa al 30 luglio 1890 o che fosse provato essere tornate a vantaggio dei beni stessi.

Ciascun Istituto provvederà alla liquidazione della quota assegnatagli entro il più breve termine ed in tutte le contestazioni giudiziali che ne derivassero si varrà per la consulenza e per il patrocinio legale delle Regie Avvocature erariali.

Qualora a liquidazione compiuta e per causa della medesima, quantunque diligentemente fatta, risulti sensibilmente alterata a danno di qualche Istituto la proporzione che fu base del primo riparto dei beni potrà il Governo ripararvi con un nuovo conguaglio delle quote.

Art. 5. Alla Congregazione di carità di Roma verrà assegnata, oltre la quota ad essa spettante per la beneficenza nel riparto sopra accennato una quota dei beni predetti, da amministrarsi separatamente, i cui redditi saranno vincolati:

1° Per il pagamento delle pensioni legalmente concesse e giuridicamente dovute al 20 luglio 1890 degli Istituti sottoposti ad indemaniamento a termine dell' art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980;

2° Per il pagamento di una indennità, una volta tanto, pari a sei mesi del loro stipendio o salario, agli impiegati o salariati degli Istituti stessi che in conseguenza dello indemaniamento predetto siano stati licenziati senza diritto a pensione e con più di dieci anni di servizio;

3° Per il pagamento delle doti legalmente concesse e non ancora pagate dagli Istituti assoggettati ad indemaniamento, tenuto presente quanto è prescritto dal seguente art. 6;

4° Per il pagamento di una indennità, una volta tanto, pari ad un anno del sussidio goduto, agli impiegati o salariati collocati a riposo con sussidio fisso dagli Istituti predetti prima del 20 luglio 1890, e che non avevano diritto a pensione;

5° Per la manutenzione degli edifizi servienti al culto o degli oggetti mobili lasciati agli Istituti predetti, sempre quando gli uni o gli altri abbiano importanza storica o valore artistico e gli Istituti proprietari, per mancanza di nuovi mezzi, non vi possano provvedere. I lavori e le spese all'uopo occorrenti saranno accertati e disposti dal Ministero dell'istruzione pubblica.

Art. 6. Le doti regolarmente assegnate dagli Istituti colpiti dall'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, si riterranno prescritte, ove il matrimonio per il quale vennero concesse non venga celebrato entro due anni dalla attuazione della presente legge.

Art. 7. Nel bilancio del fondo di religione e di beneficenza della città di Roma sarà stanziato dall'esercizio 1894-95 in poi un sussidio annuo di L. 100,000 a favore dell'Istituto ospedaliero.

Art. 8. Nel bilancio dello Stato sarà stanziato dall'esercizio 1894-95 in poi un assegno annuo di L. 500,000 a favore dell'Istituto ospedaliero predetto.

Art. 9. A far fronte ai bisogni della beneficenza della Capitale nel periodo transitorio dell'attuazione della presente legge, sarà stanziata nel bilancio dello Stato nell'esercizio 1894-95 la somma di un milione da rimborsarsi come all'articolo seguente.

Art. 10. Per il rimborso di tutte le anticipazioni fatte dal Tesoro dello Stato a termine del capoverso dell'art 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, resterà vincolata dall'esercizio 1895-96 in poi a favore dell'erario la metà della somma che rimarrà annualmente disponibile per scopo di beneficenza sul fondo di religione e beneficenza della città di Roma, dopo detrattane la parte occorrente al soddisfacimento di tutti gl'impegni precedenti all'attuazione della presente legge, e da questa stabiliti.

Art. 11. Alla erogazione della somma che rimarrà ancora disponibile sul fondo stesso per scopo di beneficenza, soddisfatti tutti gli oneri indicati nell'articolo precedente, si provvederà all'amministrazione del fondo medesimo d'accordo col Ministero dell'interno.

Un progetto di legge per le Cooperative ed Associazioni di mutua assicurazione, venne testè presentato alla presidenza della Camera per iniziativa dell'on. Wollemborg.

Nella sua compilazione questo progetto si informa ai risultati delle indagini teoriche fatte dal suo autore quali le ha esposte per la prima

volta in un suo scritto nel 1887, nel quale formulò il concetto scientifico della cooperazione e tracciò le linee principali di una legislazione propria delle Società cooperative, tema da lui poi sviluppato in diversi articoli apparsi in varie Riviste.

L'on. Wollemborg tenne, in questa sua proposta, conto delle esperienze acquistate in Italia nei vari rami della cooperazione e della sua pratica personale di oltre un decennio consacrata alla fondazione di numerose e fiorenti Casse rurali e d'altre molteplici Istituzioni cooperative, specialmente nelle campagne del Veneto, del Bresciano, dell'Alto Piemonte.

Nel progetto l'on. Wollemborg, più che a proporre una intera riforma della legislazione vigente sulla materia, ha inteso ad avviarla ed a prepararla facendo intanto ragione alle giuste richieste dei migliori specialisti in fatto di cooperazione e di coloro stessi che, nell'interesse legittimo del commercio, lamentano i privilegi ingiustificati goduti dalle Cooperative che della cooperazione non hanno i caratteri genuini, nè dei favori fiscali sentono necessità, per le stesse loro condizioni finanziarie.

L'on. Wollemborg infine si è proposto di limitare i dannosi effetti delle soverchie larghezze della legislazione vigente sulle Associazioni di mutua assicurazione, di cui si hanno spesso a lamentare applicazioni scorrette fatte per spegnere, anzichè per eccitare, lo spirito della previdenza, specialmente nelle campagne.

I primi quattro articoli del progetto ordinano il nuovo Istituto della ispezione per le Società cooperative e di mutua assicurazione. L'ispezione è affidata al Ministero di agricoltura, industria e commercio, presso il quale le Società sono obbligate di inscriversi: la ispezione stessa può essere compiuta in modo autonomo dalle Società costituite a tale scopo in Federazioni o Consorzi secondo determinate norme e cautele. Tre susseguenti articoli del progetto determinano i caratteri distintivi delle Cooperative mutue a cui sono riserbate le esenzioni fiscali, sul qual proposito il progetto contiene le seguenti disposizioni:

" Sono esenti dalle tasse di bollo e registro senza diritto a ripetizione gli atti costitutivi e tutti gli atti e scritti, e se ne fanno senza spese le pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, delle Società cooperative il cui capitale sociale effettivo non superi le 10,000 lire; e delle Associazioni di mutua assicurazione presso le quali l'ammontare dei capitali in assicurazione non ecceda le 400,000 lire purchè:

1° non estendano le operazioni, il cui compimento costituisce il fine della loro istituzione, ad altri che ai loro soci;

1° non seguano nella ripartizione, che l'atto costitutivo può ammettere, dell'eventuale eccedenza finanziaria d'ogni esercizio sociale altra norma che il valore delle operazioni, di cui il precedente capoverso, con ciascuno dei soci compiute nell'esercizio medesimo. „

Gli articoli seguenti poi semplificano alcune delle formalità stabilite dal Codice di commercio che l'esperienza ha riconosciute eccessive, e stabiliscono infine le penalità per le contravvenzioni al disposto della proposta legge. Tali penalità consistono in multe da L. 100 a 1000 applicabili a ciascuno degli amministratori delle Società.

Per gli operai italiani che si recano in Francia. — Il Ministero dell'interno ha in questi giorni diramato la seguente Circolare:

" Accade di sovente che operai italiani si rechino in Francia in cerca di lavoro, completamente sprovvisti di mezzi pecuniari e di documenti ufficiali constatanti la loro identità, e che perciò, appena giunti, si trovano in grandi difficoltà, e per il loro sostentamento e per il loro collocamento.

" Se tale circostanza poteva pel passato arrecare dolorose conseguenze ai nostri concittadini, pure queste non erano tanto gravi come lo potranno essere ora, in seguito alla legge 8 agosto 1893, sulla registrazione dei forestieri. Per quella legge tutti gli stranieri che vogliono lavorare in Francia devono farsi debitamente registrare nei Comuni ove intendono fissarsi, e ciò negli otto giorni successivi al loro arrivo, pagando un diritto municipale che varia da franchi 2.30 a fr. 2.40.

" Tale registrazione non può aver luogo se non in base a documenti ufficiali, come sarebbero: passaporti per l'estero, di recente data, congedi militari, libretti di massa dell'esercito e della marina, atti di nascita, di matrimonio o certificati di matricolazione consolari e consimili. Senza tale registrazione è proibito a chicchessia di prendere a proprio servizio uno straniero senza esporsi a provvedimenti penali e a multe assai elevate. Conseguenza della non registrazione per gli stranieri (operai, lavoranti, artigiani, industriali e professionisti di ogni genere) nel termine suddetto, è la multa, la prigionia, e potrebbe essere anche l'espulsione.

" Gli Italiani, dunque, che giungono in Francia senza mezzi e senza documenti, si trovano nell'assoluta impossibilità di procacciarsi lavoro, non potendo prima farsi registrare per l'indicata mancanza di mezzi e di documenti.

" Allo scopo quindi di prevenire danni e fastidi per i nostri connazionali, sarebbe conveniente che i Sindaci informassero i loro am-

ministrati delle nuove disposizioni e li consigliassero a regolarsi in modo che al loro arrivo in Francia siano provvisti dell'importo necessario per la registrazione e dei documenti atti a constatare la loro identità.

" Prego pertanto le SS. LL. di dare all'uopo le opportune istruzioni alle dipendenti Autorità, segnando intanto ricevuta della presente. „

La Banca mutua popolare di Caiazzo, provincia di *Caserta,* ci ha trasmesso con cortese sollecitudine il suo bilancio generale " Rendite e spese „ al 31 dicembre 1893, XVI esercizio sociale. Da esso raccogliamo con soddisfazione le seguenti cifre, che, più di qualsiasi commento, valgono a dimostrare l'ottimo andamento di questo Istituto di credito popolare. Le sue rendite nell'esercizio di cui parliamo ascesero a L. 70,199.77, comprese in questa cifra L. 8846.43 di utili non ripartiti nell'esercizio 1892. Le spese sono rappresentate dalla somma di L. 58,080.55, dal che risulta che l'*utile netto* ricavato nell'annata, a cui si riferisce il bilancio di cui parliamo, ascese a L. 12,199.22.

Questa somma venne così dal Consiglio d'amministrazione ripartita: alla riserva ordinaria, L. 1980; agli impiegati (compartecipazione statutaria), L. 660; agli azionisti L. 2 per azione, vale a dire l'8 % del valore nominale dell'azione; L. 2787.22, quota indivisa, vennero riportate a nuovo per l'esercizio 1894.

Per completare la raccolta degli elementi che possono giustificare i nostri apprezzamenti sulle condizioni di questa modesta, quanto florida Banca popolare, ne piace qui riferire la sua situazione patrimoniale, quale risulta dall'inventario, felicitandoci cogli egregi cittadini che l'amministrano degli ottimi risultati conseguiti, il cui valore è tanto più notevole avuto riguardo al periodo difficile che attraversano attualmente altri consimili Istituti.

Rimanenze attive. — Numerario in cassa, L. 29,577.83 - Effetti da esigere, n. 1022, L. 486,923.98 - Anticipazioni su merci ed effetti pubblici, n. 204, L. 9359.55 - Prestiti all'onore, n. 25, L. 1082 - Prestiti agricoli, n. 7, L. 12,187.50 - Conti correnti con garanzia, n. 6, lire 60,110.92 - Mutui ipotecari, n. 5, L. 12,034.97 - Crediti civili in subastazione, L. 62,147.67 - Beni stabili: locali d'ufficio, spese d'acquisto, L. 4919.20; id., spese di riduzione, in via d'ammortamento, L. 6238.98: in totale L. 11,158.18 - Effetti all'incasso, n. 4, L. 6434 - Mobili e primo impianto, in via d'ammortamento, L. 4263.65 - Debitori diversi, L. 13.159.60 - Rendita dello Stato, cartelle fondiarie, obbliga-

zioni ferroviarie e azioni della Banca Nazionale, valutate al corso di quotazione del 14 dicembre 1893, L. 168,610 - Banche e corrispondenti, L. 4172.88 - Saldo azionisti, L. 192.80 - Effetti in sofferenza, L. 5981.60 - Depositi di valori per cauzione e garanzia di operazioni, L. 115,404.14 - Spese giudiziarie ripetibili, L. 4809.94 - Fondiaria, per conto soci, L. 677.45 - Obbligazioni ferroviarie della Cassa di previdenza, L. 3000. — Totale rimanenze attive, L. 1,011,288.66.

Fondo sociale. — Azioni n. 3423, sottoscritte da n. 962 soci, lire 85,575; riserva ordinaria effettivamente versata, L. 41,539.42, e fondo speciale pei prestiti all'onore, L. 714.01, in complesso L. 42,253.43: in totale L. 127,828.43.

Rimanenze passive. — Depositi: conti correnti, capitale ed interessi, n. 7, L. 28,659.52; depositi a risparmio, capitale ed interessi, n. 900, L. 142,533.28; buoni fruttiferi, capitale ed interessi, n. 403, L. 565,422.16: in totale L. 736,614.96 - Conti correnti con Banche e corrispondenti, L. 7919.88 - Assegni garantiti (Banco di Napoli), lire 4530.40 - Dividendi arretrati, L. 1432.20 - Depositi per operazioni diverse, L. 115,404.14 - Creditori diversi, L. 396 - Saldo di conti correnti garantiti, L. 995.71 - Interessi sospesi per prestiti all'onore, L. 78.50 - Cassa di previdenza imp. qual semplice deposito, L. 3969.22 - Utili netti da assegnarsi in conformità dello statuto, L. 12,119.22. — Totale rimanenze passive L. 883,460.23. — Totale fondo sociale e passività L. 1,011,288.66.

Necrologio dei benefattori. — *Don Giuseppe Barberis,* ex-padre domenicano, resosi defunto nel corrente mese in Novara, dispose per testamento di ogni sua sostanza, ascendente a circa L. 140,000, a favore dell'Ospedale di Mondovì-Breo. Sia benedetta la di lui memoria!

Giuseppina Capretti, vedova *Cornicuti,* di *Monza,* due anni or sono abbandonava la città di Como, ove stette per parecchi anni, e ricoveravasi nella Casa di Salute per le signore in Monza.

Con atto notarile essa disponeva un lascito di L. 30,000 al locale civico Nosocomio monzese, e di altre L. 10,000 a favore dell'Orfanotrofio femminile. Disponeva in seguito altri legati, cioè: L. 15,000 all'Istituto dei rachitici di Milano, altre L. 10,000 all'Istituto dei sordomuti di Milano e L. 10,000 alll'Istituto dai ciechi della stessa città.

Altre L. 5000 destinò infine alla Fabbriceria di Desio onde completare i lavori di quella Chiesa Parrocchiale.

GIURISPRUDENZA

RACCOLTA DELLE SENTENZE DELLE CORTI DI CASSAZIONE, D'APPELLO E DEI TRIBUNALI — DELLE DECISIONI DELLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO — DEI PARERI DEL CONSIGLIO DI STATO E DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ — DELLE DECISIONI DELLE GIUNTE PROVINCIALI AMMINISTRATIVE — DELLE LEGGI — DEI DOCUMENTI GOVERNATIVI E DEGLI ATTI UFFICIALI INTERESSANTI LE ISTITUZIONI DI BENEFICENZA E DI PREVIDENZA E LA SANITÀ PUBBLICA.

DECISIONI DELLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

SOMMARIO. — 1. Confraternite - Oneri di beneficenza - Doti - Non sono concentrabili nella Congregazione di carità - Mancanza degli estremi indispensabili per il concentramento - Art. 54, 56 e 57 della legge 17 luglio 1890 - Loro esclusiva applicabilità alle Istituzioni pubbliche di beneficenza - Atti necessari per la costituzione in Corpo morale di nuove Istituzioni - Caratteri dell'erezione in Corpo morale - Inosservanza delle disposizioni della legge. — 2. Fabbricerie - Eredità gravate per due terzi di oneri di culto - Per un terzo destinate a beneficenza - Ente ecclesiastico conservato tuttora riconosciuto dalla legge - Non è concentrabile per la parte beneficenza nella locale Congregazione di carità. - 3. Fondazione di beneficenza elemosiniera a favore di malati poveri - Erogazione affidata dall'origine all'Arcivescovo locale - Suo carattere religioso - Esiguità del patrimonio - Concentramento nella locale Congregazione di carità. — 4. Società di patronato per i liberati dal carcere - Non possono ritenersi Istituzioni di beneficenza - Loro scopo - Riabilitazione dei liberati. — 5. Domicilio di soccorso - Doppio scopo della legge - Mentecatti poveri.

1. Confraternite — Oneri di beneficenza — Doti — Non sono concentrabili nella Congregazione di carità — Mancanza degli estremi indispensabili per il concentramento — Art. 54, 56 e 57 della legge 17 luglio 1890 — Loro esclusiva applicabilità alle Istituzioni pubbliche di beneficenza — Atti necessari per la costituzione in Corpo morale di nuove Istituzioni — Caratteri dell'erezione in Corpo morale — Inosservanza delle disposizioni della legge.

Gli oneri di doti gravanti un Ente legalmente riconosciuto, non rivestito del carattere di Opera pia, non sono concentrabili nella

locale Congregazione di carità, massime se furono sempre soddisfatte dall'Ente stesso senza che il potere civile sotto qualsiasi forma sia intervenuto nella loro erogazione.

L'erezione in Corpo morale dev'essere non una dichiarazione meramente formale al solo scopo di conseguire un determinato effetto legale, ma bensì la ricognizione d'uno stato di cose vero, concreto, reale e conforme ai caratteri costitutivi delle pubbliche Istituzioni di beneficenza.

Sul Ricorso della *Confraternita del SS. Rosario di Strambino*, rappresentata dall'avv. Scotti comm. Giuseppe, contro il *Ministero dell'interno* e la *Congregazione di carità di Strambino*, son comparsi.

Fatto. — Un regio decreto del 26 marzo 1893, vedute le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Strambino, relative al concentramento nella Congregazione stessa dei legati dotali Gallinotti e Ratti, amministrati dalla Confraternita del SS. Rosario, veduto il voto della Giunta provinciale amministrativa di Torino, udito il parere del Consiglio di Stato, veduta la legge del 17 luglio 1890, n. 6972, eresse in Ente morale i legati suddetti e concentrò l'amministrazione nella Congregazione di carità medesima.

Il Parroco di Strambino, quale rappresentante la Confraternita del SS. Rosario, eretta in quella Chiesa parrocchiale, impugnò innanzi alla IV Sezione, ai termini degli articoli 51 e 81 della ricordata legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza, il Regio Decreto di erezione e di concentramento, con ricorso sottoscritto dal ricorrente e dall'avv. G. Scotti.

Questa Sezione, considerando essere utile tenere presenti e mancare fra gli atti la proposta di concentramento fatta dalla Congregazione di carità ed il mentovato avviso della Giunta provinciale amministrativa di Torino, ne fece richieste al Ministero dell'interno con decisione preparatoria del 18 agosto 1893. Essendo giunti col mezzo del prefetto di Torino i due documenti suddetti, si deve ora pronunziare definitivamente sul Ricorso; il quale è fondato sui motivi seguenti:

1° Trattandosi di semplici oneri di beneficenza, imposti dai testatori alla Confraternita, non si poteva, nè si doveva erigerli in Ente morale per concentrarli;

2° Subordinatamente non furono osservate le prescrizioni della legge sul procedimento all'erezione in Ente morale;

3° In via più subordinata gli oneri di beneficenza in questione

non potevano essere concentrati in omaggio alla eccezione stabilita dall'art. 60 della legge;

4° In via anche più subordinata il concentramento doveva limitarsi alla semplice rendita necessaria per le tre doti; e non poteva estendersi nè al relativo capitale, nè all'intero compendio delle due eredità Gallinotti e Ratti.

Diritto. — Attesochè non sia ora il caso di svolgere le ragioni, per le quali deve ritenersi, come si è ritenuto da questo Consiglio, tanto in sede contenziosa quanto in sede consultiva che le disposizioni degli articoli 54, 56 e 57 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, relative al concentramento non si applicano punto a qualsiasi privata disposizione per atto fra vivi o testamento, dalla quale risulti un vantaggio ai poveri, ma sono esclusivamente applicabili alle Istituzioni pubbliche di beneficenza contemplate dalla legge medesima. Non è il caso di dimostrarlo, sì perchè lo stesso Regio Decreto impugnato mostra di riconoscere la verità di questo principio col procedere non solo al concentramento, ma anche all'erezione in Ente morale delle disposizioni dotali Gallinotti e Ratti, e sì per non ripetere considerazioni già svolte da questa Sezione in parecchie decisioni, fra le quali non sarà inutile ricordare quella del 12 ottobre 1892 sul Ricorso del Comune di Venezia per la pia Fondazione elemosiniera Davide Cutti e quella del 21 dicembre 1892, sul ricorso del Parroco di Prato Sesia per il legato Ottini. Nella specie non è dubbio che le disposizioni dotali concentrate non avevano il carattere d'Istituzioni pubbliche di beneficenza, essendo sempre state fin dal 1761 considerate come semplici oneri delle due eredità Gallinotti e Ratti, ed essendo perciò state eseguite dalla erede Confraternita del SS. Rosario senza che il potere civile sotto una forma qualsiasi fosse mai intervenuto. A ciò si aggiunge che la erezione in Ente morale contenuta nel Regio Decreto denunziato importa essersi ammesso che alle disposizioni dotali suddette mancava quella giuridica esistenza, che era necessaria per concentrarle nella locale Congregazione di carità. Ora per provvedere a questo riconosciuto difetto, in omaggio ad una pur riconosciuta necessità legale, era indispensabile procedere alle stesse indagini, nelle stesse forme e colle stesse cautele, dalle quali non si può prescindere sempre quando trattasi della costituzione di una nuova Opera pia, essendo ovvio che non sia mai lecito trascurare quanto la legge dispone sull'esistenza dei pubblici Istituti di beneficenza, e che non lo si possa perciò nemmeno in vista di un anticipato progetto di concentramento. Ciò premesso occorre rammentare che l'art. 57 della rammentata legge dispone tra l'altro che

la fondazione di nuove Istituzioni di beneficenza è fatta con Decreto Reale, previo parere del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale se concernono più Comuni o l'intera Provincia, e del Consiglio di Stato; che nella proposta di fondazione devesi indagare con quali mezzi s'intende di adempiere allo scopo, e che contro il provvedimento, il quale autorizza o nega fondazione, è ammesso anche in merito il ricorso al Consiglio di Stato a norma dell'art. 25 della legge 2 giugno 1889, n. 6166. L'art. 95 poi del regolamento 5 febbraio 1891, n. 99, per l'esecuzione della legge prescrive che, fra gli atti necessari per la costituzione in Corpo morale di nuove Istituzioni pubbliche di beneficenza, debbano comprendersi l'atto di fondazione ed uno schema di Statuto organico, e che i Prefetti trasmettono con il loro parere gli atti al Ministero dell'interno. Infine l'art. 61 della legge stabilisce che le Istituzioni pubbliche di beneficenza concentrate nella Congregazione di carità mantengono separati i patrimoni e continuano ad erogare le rendite in conformità dei rispettivi statuti.

Tutte queste prescrizioni le quali, del resto, corrispondono alla natura delle cose e ad una razionale intelligenza dell'argomento, dimostrano con evidenza che l'erezione in Ente morale debba essere non una dichiarazione meramente formale al solo scopo di conseguire un determinato effetto legale, ma la ricognizione di uno stato di cose vero, concreto, reale e conforme ai caratteri costitutivi della pubblica istituzione di beneficenza. In altri termini il Regio Decreto di erezione in Ente morale completa e perfeziona l'Opera pia accordandole la vita civile e trasformando in un pubblico Istituto regolato da norme di diritto pubblico una privata disposizione; ed appunto perciò non solo presuppone il concorso di tutti gli estremi indispensabili per l'esistenza dell'Opera pia, ma ne prende atto, aggiunge ad essi una sanzione legale, e richiamandoli esplicitamente, presenta bene organata e nettamente delineata la nuova Opera pia.

Si può anche ammettere che con lo stesso Regio Decreto di erezione in Ente morale sia ordinato il concentramento nei casi, in cui questo sia conforme alle prescrizioni dei citati articoli 54, 56 e 57, e non sia escluso dalla prescrizione dell'art. 60, ma a questa condizione, che ciascuno dei due provvedimenti risponda per sè stesso alle specifiche disposizioni della legge ad esso relative ed apparisca con pari scrupolosità esaminato e preparato, poichè trattandosi di due atti ben distinti, determinati da intendimenti diversi, ma egualmente importanti, non sarebbe lecito attribuire all'uno solamente una ragione di mezzo per giungere all'altro. Nel caso ora in esame si è

proceduto all'erezione in Ente morale delle disposizioni dotalizie Gallinotti e Ratti senza osservare punto la procedura stabilita dai ricordati articoli per la costituzione di una nuova Opera pia, quando nessuna speciale circostanza risulta, la quale spieghi l'omissione. Invece si è osservata solamente la procedura prescritta per i concentramenti; sicchè non si è indagato in modo alcuno, se le dette disposizioni, avendo conservato fin dal 1761 il carattere di oneri del patrimonio della Confraternita del Rosario, fossero trasformabili in una Opera pia autonoma e nell'ipotesi affermativa con quali modalità. Appena occorre avvertire che si è omesso di predisporre uno statuto e di sentire l'avviso del Prefetto, e che il Consiglio comunale ed il Consiglio di Stato, pronunziandosi intorno al concentramento, non hanno avuta ragione di rivolgere particolarmente la loro attenzione sulla possibilità di costituire un'Opera pia autonoma. In conseguenza l'impugnato Regio Decreto, in quanto contiene l'erezione in Ente morale, è riuscito affatto imperfetto e deficente, non determinando in modo alcuno, nè quale sia la dotazione, nè a vantaggio di chi debbano essere annualmente erogate le rendite, nè a quali condizioni, e non richiamando nemmeno i testamenti, in cui le disposizioni dotali sono contenute. Una simile costituzione di una nuova Opera pia non solo è contraria, per sè medesima, ai fini ed alle disposizioni della legge, ma rende anche impossibile il giudicare con piena cognizione di causa se sia giusto e conveniente il disposto concentramento nella Congregazione di carità di Strambino e come renderebbe difficile, se non impossibile a questa l'amministrare con le norme tassative dell'art. 61 della legge.

Per queste ragioni non si può a meno di ritenere che il Regio Decreto impugnato merita di essere revocato.

Attesochè nel difetto di una parte soccombente, nessun provvedimento occorre quanto alle spese.

Per questi motivi, la Sezione IV revoca il Regio Decreto 26 marzo del 1893, del quale si tratta.

2. Fabbricerie — Eredità gravate per due terzi di oneri di culto — Per un terzo destinate a beneficenza — Ente ecclesiastico conservato tuttora riconosciuto dalla legge — Non è concentrabile per la parte beneficenza nella locale Congregazione di carità.

L'onere di beneficenza gravante un Ente che non ha personalità giuridica propria, ma bensì semplicemente quello di un'istituzione di erede con onere di beneficenza a favore di un Ente ecclesiastico

conservato, può e deve venir soddisfatto dall'erede, e nella fattispecie dalla Fabbriceria. (*Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, pubblicata il 19 gennaio 1894*).

Sul ricorso della *Fabbriceria della Chiesa prepositurale di Appiano*, rappresentata dall'avvocato Pagani Lazzaro, contro il Ministero dell'interno e la Congregazione di carità di Appiano, non comparsi, per la revoca del regio decreto 25 maggio 1893, con cui il Legato pio Dall'Orto, amministrato dalla ricorrente Fabbriceria, veniva concentrato nella Congregazione predetta.

Fatto: Il Canonico Francesco Dall'Orto, con testamento 2 aprile 1716, istituiva erede de' suoi beni la Sacrestia della Chiesa parrocchiale di Appiano, perchè la rendita fosse erogata per un terzo in paramenti ed arredi sacri, per un altro terzo nel compenso ad un reverendo sacerdote che si prendesse l'incomodo della celebrazione della Messa in aurora e di messe in suffragio dell'anima del testatore e de' suoi parenti, per l'ultimo terzo in elemosina ai poveri di Appiano. Come amministratore del pio lascito, il testatore designava il Canonico sacrista *pro tempore* della Collegiata di Appiano, con dipendenza dal reverendo Capitolo;

Che fin dal 1846 la Fabbriceria, successa nell'amministrazione del pio lascito, fu obbligata con ordinanza delegatizia a consegnare la parte destinata a beneficenza elemosiniera all'Autorità amministrativa competente del tempo, e anche attualmente, in adempimento di tale obbligo, la detta parte si versa alla Congregazione di carità;

Che, su proposta della Congregazione di carità e del Consiglio comunale, la parte di patrimonio destinata a beneficenza elemosiniera fu eretta in Ente morale e contemporaneamente concentrata nella Congregazione di carità;

Che contro il decreto di concentramento in data 25 maggio 1893 la Fabbriceria amministratrice ha interposto un ricorso a questa Sezione, notificato, sottoscritto e depositato a forma di legge, con cui si deduce:

1° Che se l'Opera pia Ferrario fu concentrata per la ragione che scopo suo prevalente è quello di beneficenza elemosiniera, per ragione del contrario l'Opera pia Dall'Orto deve essere eccettuata dal concentramento, essendo suo scopo prevalente quello di culto, e ciò a norma dell'art. 54 della legge 17 luglio 1890;

2° Che lusinga di non concentramento si ebbe nell'approvazione del preventivo 1892, perchè, mentre nel decreto di approvazione del consuntivo per l'Opera pia Alfieri si aggiungeva l'avvertenza che

l'Opera pia stessa doveva essere concentrata, nel decreto relativo al consuntivo dell'Opera pia Dall'Orto si davano norme pei conti successivi, senza alcun accenno al concentramento;

3º Che col concentramento disposto col decreto reale impugnato si ottiene l'effetto opposto a quello voluto dall'art. 57 della legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza. Separata infatti la parte destinata a beneficenza da quella destinata a scopo di culto, l'amministrazione, anzichè più semplice e più economica, diventa più complicata e più costosa;

4º Che nell'impugnato decreto si accenna come siansi udite le deduzioni degli attuali amministratori, mentre ciò non sussiste in alcun modo, avendo la Congregazione di carità, il Consiglio comunale e la Giunta provinciale amministrativa proposto al Ministero il concentramento, senza darne comunicazione alla Fabbriceria, e ciò contro il disposto degli articoli 62 e 69 della legge succitata.

Per queste ragioni la Fabbriceria domanda la revoca del Regio Decreto 25 maggio anno corrente, e quindi che sia conservata alla Fabbriceria stessa l'amministrazione dell'Opera pia Dall'Orto;

Che il Ministero ha prodotto una lettera del Presidente della Fabbriceria in data 30 giugno 1891, diretta alla Congregazione di carità di Appiano, la quale dimostrerebbe che, non solo la Fabbriceria era informata del provvedimento che si intendeva prendere, ma che anzi accettava pienamente il provvedimento medesimo.

Diritto: Attesochè, senza entrare nell'esame dei vari mezzi del ricorso, bisogna ritenere che nella specie il concentramento non è giustificato dalle disposizioni della legge 17 luglio 1890. Secondo questa, la misura del concentramento può applicarsi soltanto alle Istituzioni che dalla legge stessa sono contemplate e disciplinate, cioè alle Istituzioni pubbliche di beneficenza. Ora, non può dirsi che il testamento 2 aprile 1716 del reverendo Canonico Francesco Dall'Orto abbia dato vita ad una Istituzione autonoma di pubblica beneficenza. Col detto testamento, prodotto in atti, il Dall'Orto istituì erede universale di tutti i suoi beni la Sacrestia della Chiesa collegiata di Santo Stefano in Appiano, ordinando che due terzi della rendita si erogassero per scopi di culto ed un terzo in elemosina ai poveri. Non si tratta dunque di un'Opera pia nel senso della legge, cioè di un Ente destinato a beneficenza ed avente personalità giuridica propria, ma semplicemente di una Istituzione di erede con onere di beneficenza a favore di un Ente ecclesiastico conservato, dovendosi intendere che in luogo della Sacrestia, a cui in antico era affidata l'amministrazione dei beni della Chiesa, è succeduta la Fab-

briceria, eccettuata con espressa dichiarazione della legge 15 agosto 1867, art. 1, n. 6, dal novero degli Enti non più riconosciuti. Ne discende che l'onere di beneficenza può e deve essere soddisfatto, come nel caso effettivamente avviene, dall'erede, cioè dalla Fabbriceria;

Attesochè, per le premesse considerazioni, il concentramento del lascito Dall'Orto, per la parte destinata a beneficenza, disposto col reale decreto 25 maggio 1893, non è in armonia coi principî delle leggi sopra ricordate;

Attesochè, nè l'Amministrazione pubblica, nè la Congregazione di carità sono intervenute nel giudizio, e non vi è domanda di spese;

Per questi motivi: La IV Sezione annulla il Reale Decreto 25 maggio 1893, nella parte che concerne il lascito Dall'Orto.

3. **Fondazione di beneficenza elemosiniera a favore di malati poveri — Erogazione affidata dall'origine all'Arcivescovo locale — Suo carattere religioso — Esiguità del patrimonio — Concentramento nella locale Congregazione di carità.**

Una Fondazione di beneficenza per sovvenire a domicilio gli ammalati poveri, la cui erogazione *ab antiquo* era stata affidata all'Arcivescovo locale va soggetta a concentramento nella Congregazione di carità, tanto più nel caso in cui il suo patrimonio non sia rilevante. (*Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, pubblicata il 19 gennaio 1894*).

Sul ricorso di monsignor *Benedetto Tommasi, Arcivescovo di Siena,* rappresentato dall'avvocato Remigio Bartolini, contro il decreto reale del 18 maggio 1893, che ordinò il concentramento della Pia Fondazione per i poveri infermi della città di Siena nella locale Congregazione di carità:

Ritenuto che nell'agosto del 1759 un benefattore incognito dava vita, per mezzo della Sacra Penitenzieria, ad una Fondazione a beneficio dei malati poveri della città di Siena, degenti fuori dell'Ospedale locale; e destinava a tale intento alcuni luoghi di Monte, che vennero poi convertiti in rendita del debito pubblico, rappresentata da due certificati per la complessiva annua rendita lorda di L. 585; ed affidò l'incarico delle erogazioni all'Arcivescovo di Siena;

Che tutto ciò risulta da una lettera del reggente della Sacra Penitenzieria in data 24 agosto 1759, indirizzata all'Arcivescovo di quel tempo, che perciò l'Arcivescovo di Siena in tale qualità si trova in

poca rilevanza, presentasse, o per la sua indole, o per le condizioni speciali nelle quali deve esercitarsi la beneficenza predisposta dal fondatore, tali ragioni da rendere conveniente un'amministrazione separata. Ma la Fondazione che forma obietto del ricorso non è altro per verità, secondo il documento prodotto dal ricorrente, che una Istituzione elemosiniera per il sovvenimento o soccorso dei poveri infermi a domicilio, accompagnata dall'esortazione di pregare Iddio per il pio benefattore. In tutto questo non si ravvisava davvero il concorso di tali condizioni da richiedere e consigliare un'amministrazione separata, perchè l'erogazione della beneficenza in siffatta guisa può senza difficoltà essere adempita dalla Congregazione di carità;

Attesochè non apparisce maggiormente fondato il motivo dedotto dall'art. 99 del regolamento amministrativo, e ciò perchè, a prescindere che tale disposizione riguarda, non i concentramenti, ma le riforme e le mutazioni del fine, è fuor di dubbio che il concentramento della Fondazione in discorso nella Congregazione di carità non può aumentare le spese di amministrazione e di erogazione della beneficenza.

Attesochè, non essendovi domanda per la condanna nelle spese, nè da parte del Ministero, nè dal Presidente della Congregazione di carità, non è il caso di emettere alcuna pronunzia;

Per questi motivi: La Sezione IV rigetta il ricorso del quale si tratta. Nulla per le spese.

4. Società di patronato per i liberati dal carcere — Non possono ritenersi Istituzioni di beneficenza — Loro scopo — Riabilitazione dei liberati.

Le Società di patronato pei liberati dal carcere non possono esser ritenute Istituzioni pubbliche di beneficenza, essendo ben diversi gli scopi delle prime da quelli delle seconde.

Infatti, mentre le Istituzioni di pubblica beneficenza hanno per iscopo di soccorrere i poveri, le Società per i liberati dal carcere non mirano che al fine di indirizzare, assistere, coadiuvare la riabilitazione dei liberati stessi, procacciare ad essi lavoro, togliendoli dalle condizioni che potrebbero spingerli nuovamente a delinquere.

I sussidi materiali che le Società di patronato accordano ai liberati dalle prigioni, che trovinsi bisognosi d'aiuti, non sono che uno dei modi per eccitarli a comportarsi bene ed a ritornare laboriosi

ed onesti cittadini. (*Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato in data 7 dicembre 1893*).

Sul ricorso della *Società di patronato pei liberati dal carcere* della Provincia di *Padova*, contro il *Ministero dell'Interno*.

Fatto. — Ritenuto che la Società « Margherita di Savoia » *di Patronato pei liberati dal carcere* della Provincia di Padova, già eretta in Corpo morale, mercè R. Decreto 15 aprile 1888 che ne approvò pure lo Statuto, venne dichiarata Istituzione pubblica di beneficenza, soggetta alla legge 17 luglio 1890 n. 6972, ed ai relativi regolamenti 5 febbraio 1891 n. 99, come risulta dall'altro R. Decreto del 23 febbraio 1893, emanato sopra analogo rapporto del Prefetto di quella Provincia, di due conformi deliberazioni della G. P. A. e di parecchi uniformi pareri del Consiglio di Stato (Sezione Interno).

Notificato cotesto R. Decreto alla predetta Società ai 6 marzo u. s., essa, per mezzo del suo Presidente che la rappresenta, lo impugnò con analogo ricorso alla 4ª Sezione del Consiglio di Stato, intimato al Ministero dell'Interno ai 2 maggio successivo, e depositato nella Segreteria nel dì 16 detto mese, dando legale notizia di siffatto deposito al Ministero dell'Interno.

I motivi del ricorso in parola possono riassumersi nel seguente modo:

1° Che le Società di patronato pei liberati dal carcere non possono essere ritenute Istituzioni pubbliche di beneficenza *per il concetto generale che le informa;* e non può esserlo in modo particolare la Società sopra indicata « Margherita di Savoia » per la Provincia di Padova, in forza del suo speciale Statuto. La ricorrente sostiene che tali Società siano istituzioni civili, aventi una *funzione sociale* e non lo *scopo proprio* e *diretto* della beneficenza. Esse, si dice, secondo le dottrine penitenziarie svolte da scienziati e filantropi nei bilanci e nei Congressi, ed altresì nelle nostre discussioni parlamentari, nelle leggi e nei regolamenti, sono *Comitati privati,* costituiti da volenterosi cittadini e sostenuti dalle obbligazioni di costoro, allo scopo della *prevenzione sociale,* che, se non interamente, almeno in parte, può raggiungersi per via di mezzi atti a procurare la emenda dei colpevoli, e la loro riabilitazione, resistendo a tutte le cause precipue impellenti al delitto, ed impedendo la *recidiva.* Che ove mai, soggiunge il ricorso, codeste Società (collaboratrici delle Autorità di P. S.) avessero a considerarsi come *istituzioni di pubblica beneficenza,* con carattere individuale, ne sarebbe snaturato il fine.

2° Che le rimentovate Società di patronato abbiano anche nel pensiero del legislatore una *funzione sociale* in *senso* politico, e *non di beneficenza,* basterebbero a dimostrarlo, secondo la ricorrente, l'art. 119 alinea della legge di P. S. in relazione ancora con l'art. 42 Cod. pen., l'art. 67 del R. Decreto 7 marzo 1878 n. 4328, gli art. 3, 4, 15 e 18 del R. Decreto 1° dicembre 1889 n. 6509 per l'attuazione del Codice penale, e le varie disposizioni sparse nel Regolamento generale carcerario, approvato

col R. Decreto 1° febbraio 1891 (art. 29, 30 e seguenti). Ed a conforto di questo assunto si citano alcuni brani della relazione Beltrani-Scalia, che accompagna il regolamento stesso, per inferirne che il Governo non debba avere alcuna ingerenza diretta nella costituzione delle Società di patronato pei liberati dal carcere, e che invece esse abbiano a presentare le relazioni su tutto il loro operato al Consiglio delle carceri, ed un rendiconto particolareggiato al Parlamento circa il modo con cui fu distribuito il fondo di sussidi straordinari da assegnarsi alle singole Società di patronato dal Consiglio delle carceri. Da tutto ciò la ricorrente deduce che le Società in parola rispondano ai propri soci della erogazione dei loro sussidi, in omaggio all'art. 2 della legge 17 luglio 1890 sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza, e che ai soci stessi e alle Autorità indicate dal precitato regolamento debbano render conto del modo onde forniscono il loro compito e non già alle Autorità tutorie locali.

3° Che lo Statuto della Società di Padova (art. 4) si propone di esercitare il patrocinio dei liberati dal carcere col procurare ad essi lavoro proficuo, o collocamento con la direzione od assistenza morale, con sussidi materiali, somministrazione di stromenti da lavoro, vesti, medicine ed altro. Dal che, come altresì dal complesso dello Statuto medesimo, e dalle relazioni annuali presentate al Consiglio amministrativo che si sono prodotte tra gli altri documenti, emerge, secondo la ricorrente, che lo scopo vero e proprio della Società padovana non sia quello di soccorrere una classe *povera, come tale*, ma bensì d'indirizzare ed assistere i liberati dal carcere nella loro morale riabilitazione con i mezzi preaccennati, affinchè siano ritolti dalle condizioni impulsive della delinquenza. Lo stesso *sussidio materiale*, si dice, mediante buoni delle Cucine economiche, e dei pubblici dormitori, *non è fine a sè stesso*, ma *semplicemente* un *mezzo* per conseguire lo scopo vero della Istituzione, in quanto che, venendo a giovare quelli, fra i liberati dal carcere, che versino in condizioni di povertà, tende a sottrarli dallo stimolo a mal fare, specialmente nei primi momenti della liberazione, quando quello stimolo può facilmente sorgere dal bisogno e dalla difficoltà di ottenere ricovero e lavoro: — tanto vero, soggiunge la ricorrente, che l'art. 4 dello Statuto sociale prescrive che le somministrazioni ed i sussidi saranno fatti, in via di regola, con diritto di rivalsa verso il liberato, salvi casi speciali da determinarsi dal Consiglio.

4° Che ciò risulta evidente a detta del ricorso, come la Società di cui si tratta, non sia un Ente morale che abbia in *tutto*, od in *parte*, per *fine* di prestare assistenza ai poveri, o di procurare loro educazione, istruzione, avviamento ad arti, mestieri e professioni, o il loro miglioramento morale ed economico, a mente dell'art. 1° della ricordata legge 17 luglio 1890, e che pertanto la soggezione a siffatta legge e la conseguente tutela amministrativa contrastino col fine proprio di quella Istituzione, e non si trovino in rapporto con i mezzi ond'essa si vale; non potendo, si dice, la G. P. A., corpo eminentemente amministrativo, esercitare la sua tutela ed il suo controllo sopra una Istituzione che si propone un fine essen-

zialmente civile, morale e politico, e le cui operazioni, per la stessa loro indole, sono, in linea economica, di tal guisa varie, minute, accidentali, saltuarie e multiformi da non poter mai preventivamente essere accertate e nemmeno per approssimazione indicate. D'altronde, si osserva, i pochi danari amministrati dalla Società provengono da contribuzioni degli stessi soci, ai quali lo Statuto conferisce il supremo indirizzo e controllo dell'amministrazione; ed all'assemblea di essi è rassegnato il resoconto morale ed economico per le opportune deliberazioni (art. 25 e seg.), le quali non potrebbero subire limitazioni, o tutele, senza menomare la libertà e la indipendenza di voto nei soci contribuenti. Il fatto poi che essa Società sia stata eretta in corpo morale non importerebbe che la si abbia a ritenere soggetta alla legge sulle pubbliche Istituzioni di beneficenza, giacchè la personalità giuridica, che con ciò le fu accordata, non suppone nè implica, di per sè sola, il fine della beneficenza, ma significa che acquistò il *godimento dei diritti civili.*

5° Che errò la Giunta provinciale amministrativa allorchè ritenne applicabile al caso l'art. 1° della legge 17 luglio 1890, più volte citata, non trattandosi nella specie di una Società costituita al fine diretto in *tutto* od in *parte,* di *prestare assistenza ai poveri,* sibbene allo scopo di apportare un *soccorso morale* ai liberati dal carcere, non costituendo i *sussidi materiali* a ciò impiegati altro che una forma di patrocinio, affatto secondaria ed accidentale, tanto che di regola è stabilito doversi essi *restituire.* Nè lo statuto intese preoccuparsi della *situazione economica dei patrocinandi,* ma soltanto di prevenire, a riguardo di tutti i liberati dal carcere, indigenti o no, il loro ritorno sulla via dei reati, e così di coadiuvare la *difesa sociale,* completando in qualche maniera la legge penale, ed associandosi alle Autorità di polizia nell'interesse della sicurezza pubblica e del benessere generale. Onde si conclude che nelle Istituzioni di simil fatta la beneficenza, come fine, sarebbe assolutamente esclusa.

6° Che se per caso (ad opinione della ricorrente) nel diuturno svolgimento delle forme di tutela sociale, le leggi dello Stato possano ritenersi tuttora incomplete, non prevedendo in modo specifico una tutela superiore sulle Istituzioni di patronato, non ne deriverebbe che quella debbasi applicare sulla base della legge 17 luglio 1890, che disciplina Istituzioni d'indole diversa. Nè devesi dimenticare che l'art. 2° della legge medesima esclude dalle anzidette Istituzioni quelle mantenute temporaneamente con oblazioni di terzi, e col contributo di Società. Or lo Statuto della Società padovana determina che l'oblazione dei soci non dura oltre i cinque anni, e se la sovvengano anche i soci fondatori, e le elargizioni del Governo, questi due cespiti costituiscono appunto le oblazioni dei *terzi.*

7° Che non valga, sempre a parere della ricorrente stessa, richiamarsi alla disposizione dell'art. 90, n. 2, della rammentata legge 17 luglio 1890; imperocchè esso non dimostra che le fondazioni di patronato per i liberati dal carcere, da sostituirsi alle antiche per i carcerati e condannati, abbiano ad assumere il carattere di pretta beneficenza.

Per le quali od altre analoghe osservazioni, la ricorrente conclude e chiede che sia da annullare il R. Decreto come sopra denunziato.

Diritto. — Attesochè il Ministero dell'Interno colla sua Nota 30 giugno volgente anno, n. 26042-57-61818, allegata agli atti, richiamava l'attenzione di questo supremo Consesso, sulla grave importanza della questione sollevata dal ricorso in esame, dipendendo dalla risoluzione di essa tutto l'ordinamento degli Istituti di patronato pei liberati dal carcere. E faceva osservare altresì il Ministero stesso, pure avendo secondato, non senza esitanza, col R. Decreto ora impugnato, gli analoghi pareri del Consiglio di Stato (Sezione Interno) fosse rimasto tuttavia dubbioso circa la soluzione adottata; e che infine il nuovo e più profondo esame della questione medesima lo avea persuaso che in effetto le obbiezioni mosse dalla Società di patronato, anche prescindendo dalle considerazioni puramente giuridiche, trovassero un grande fondamento pratico, per modo che, essendosi tentato di coordinare alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, lo Statuto organico di una di codeste Società, si incontrarono difficoltà tali che parvero gravissime alla stessa Sezione dell'Interno, e rimangono tuttora insolute. Epperò esso Ministero colla suaccennata Nota dichiarava di astenersi dal prendere alcuna conclusione in merito al ricorso in disamina, rimettendosene al giudizio di questa IV Sezione.

Attesochè, in realtà, la maggior parte delle ragioni poste in rilievo della Società ricorrente appariscano meritevoli di favorevole accoglienza.

Infatti l'art. 1° della ricordata legge 17 luglio 1890 qualifica « Istituzioni di beneficenza, soggette alla legge medesima, le Opere pie ed ogni altro Ente morale, che abbia, in tutto od in parte, per *fine: a*) di prestare assistenza ai *poveri,* tanto in istato di sanità quanto di malattia; *b)* di procurarne l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico ». È chiaro pertanto che con ciò siasi inteso assoggettare all'impero di detta legge le Opere pie e gli Enti morali istituiti, sia pure, *in parte,* a scopo di sovvenire i *poveri,* come tali, procurando loro assistenza, educazione, istruzione, ecc.

Or la summentovata Società padovana di patronato, come del resto le altre Società congeneri, non fu costituita per soccorrere i *poveri, ut sic,* ma bensì (secondo l'art. 1° del suo Statuto) « per i liberati dal carcere (maschi e femmine) al fine d'indirizzarli, assisterli e coadiuvarli nella loro *morale riabilitazione,* procacciando ad essi lavoro, ed adoperandosi per toglierli *alle condizioni impellenti al delitto.* — Il patrocinio (art. 2° del detto Statuto) s'inizia negli stessi luoghi di pena, di custodia o di detenzione, mediante l'assistenza e le ispezioni periodiche, con conferenze morali od altri mezzi, previa autorizzazione delle competenti Autorità, ed osservate le discipline prescritte dai vigenti regolamenti. — Il patrocinio stesso (art. 4°) si esercita effettivamente: *a*) col procurare ai liberati lavoro proficuo o collocamento; *b*) con la direzione ed assistenza morale; *c*) con sussidi materiali ».

Che dai su trascritti articoli, e dallo assieme dello Statuto medesimo, si fa manifesto il proposito di essa Società, consistente appunto nel voler rimuovere, con mezzi morali e materiali, e sopratutto col lavoro, le cause predisponenti alla recidività per quelli che abbiano già espiata la pena della loro *delinquenza,* terminata la quale pena potrebbero riescire novellamente infesti alla pubblica tranquillità se fossero lasciati a sè stessi. Si tratta, adunque, di una Istituzione altamente civile, di spiccata indole politico-sociale, che non vuolsi confondere con le Opere pie, e con altri Enti morali destinati a sollievo degl'indigenti; mentre le Società di patronato, come la ricorrente, possono adoperare le loro cure anche verso i condannati *non poveri,* pure ammettendo che il patrocinio si eserciti maggiormente a pro degli escarcerati privi di mezzi di sussistenza. Però codesta circostanza, la quale non tocca al fine essenziale di siffatte Società non può denaturarne l'indole.

E non è esatto l'affermare a questo proposito, che siccome il surriferito art. 1° della legge 17 luglio 1890 dichiara Istituzioni di beneficenza ad essa soggette, anche quelle che *in parte* si volgono a favore dei poveri, così dovrebbero considerarvisi comprese eziandio le Società di patronato, sol perchè tra i liberati dal carcere prevarrebbe, d'ordinario, il numero dei nullatenenti.

Imperocchè ciò non vale a far tramutare lo scopo unico ed esclusivo di tali associazioni, che, come si è avvertito dianzi, non è già quello di *soccorrere* la *povertà,* al quale intento, semplicemente *umanitario,* sono stabiliti gli Istituti di beneficenza; sivvero l'altro, e ben differente di cooperare in certa guisa alla *difesa sociale* con mezzi adatti a redimere moralmente ed a far emendare i condannati, che escono da quei tristi asili della perversità umana che sono le carceri, e quindi scongiurare possibilmente un pericolo sociale.

Per tal modo le Società di patronato si fanno coadiutrici degli uffici di pubblica sicurezza cercando di neutralizzare la tendenza deleteria di elementi che, trascurati, sarebbero una minaccia perenne contro l'ordine pubblico.

È ovvio poi che, trattandosi di definire una Istituzione, bisogna por mente al suo *carattere essenziale,* ed alla sua *finalità vera,* anzichè ai *mezzi* impiegati per raggiungerla, perciocchè il *mezzo* logicamente, non possa diventare *fine a sè stesso,* senza scambiare e confondere due concetti ben distinti fra loro.

Epperò gli stessi *sussidi materiali* che le Società di patronato pure forniscono ai liberati dalla prigione, i quali non abbiano bisogno, non sono che una delle maniere di incitamento a ben comportarsi, per ricondurli nella diritta via da loro smarrita; la qual cosa costituisce l'obbiettivo sostanziale di codesti salutari sodalizi, intesi a preservare il civile consorzio dai danni dei malefizi, che potrebbero, altrimenti, riprodursi con maggiore intensità.

Attesochè invano s'invocherebbe, per confortare la contraria tesi. la

disposizione dell'art. 90, n. 2 della rammentata legge 17 luglio 1890, dappoichè esso, o non risolverebbe la questione, o appresterebbe piuttosto un argomento giovevole all'assunto della Società ricorrente. Difatti, dal momento che il predetto articolo prescrive che le fondazioni per i *carcerati* e *condannati* debbono essere *convertite* in fondazioni di patronato per i liberati dal carcere, *salvo quanto sia destinato a beneficio delle loro famiglie*, parrebbe che, riservato a queste ultime quel tanto di patrimonio di reddito che possa ritenersi destinato a soccorrere nei loro bisogni (ciò che rientra indubbiamente negli scopi della mera beneficenza), il di più abbia a servire per costituirne novelli Enti, parimenti riconosciuti dalle vigenti leggi, quali sono appunto le Società di patronato pei liberati dal carcere, aventi, come si è notato di sopra, un fine diverso e distinto da quello cui esclusivamente mirano le Istituzioni pubbliche di beneficenza, governate dalla ridetta legge del 1890.

Che, ove pure le osservazioni fin qui accennate avessero potuto dar luogo a qualche dubbiezza per il passato, ogni difficoltà verrebbe meno ora che le Società in discorso trovansi rette e disciplinate dalle disposizioni contenute nel capo quarto del Regolamento generale carcerario approvato con R. Decreto 1° febbraio 1891, n. 260. In quel capitolo si rinviene tutto un sistema circa la organizzazione ed il funzionamento delle Società stesse, ed ivi è consacrato, fra l'altre, che la loro costituzione è affidata alla iniziativa privata, e la missione di esse consiste nell'interessarsi alle sorti di coloro che sono sulla via del delitto, procurando di ritenerli col consiglio e con l'opera, *per rendere al consorzio civile laboriosi ed onesti cittadini*, che l'azione di tali Società si estenda a *tutti* i colpiti da condanna, i quali almeno sei mesi prima della loro liberazione ne facciano domanda; ed ai minorenni ricoverati nelle case di correzione o di educazione correzionale: — che le norme costitutive delle Società medesime fanno parte di appositi regolamenti da sottoporsi all'approvazione del Ministero dell'interno; — che, al termine di ogni anno finanziario, ciascuna Società di patronato è obbligata a trasmettere, per mezzo della Prefettura, al predetto Ministero una relazione, in cui dà contezza del modo onde procedette nella sua missione, ed il Ministero stesso comunica siffatta relazione al Consiglio delle carceri per averne osservazioni, e per i *sussidi straordinari da concedersi* a senso degli art. 35 e 44 del regolamento medesimo. Tale relazione deve altresì essere presentata al Parlamento, dando un conto particolareggiato circa alla seguita distribuzione degli anzidetti sussidi.

Attesochè di fronte a codeste e ad altre prescrizioni dello stesso Regolamento carcerario indarno si obbietti che tutti gli sforzi della Società ricorrente siano rivolti allo intendimento di sottrarsi alla sorveglianza ed al controllo delle Autorità tutorie locali, imperocchè se si consideri che quella Società, al pari delle altre della medesima natura, è stata creata dalla filantropica spontanea iniziativa di privati cittadini, desiderosi di contribuire alla tutela della sicurezza pubblica, e principalmente ai soci che

convien lasciare una larga parte di ciò che è loro emanazione, e nel controllare la relativa gestione. D'altronde bastevoli guarentigie di buona amministrazione si hanno, oltrechè nello stato della Società stessa, nel sovraenunciato regolamento. Del rimanente, se anche in quello Statuto non si trovassero tutte le cautele desiderabili per il regolare andamento della Società di cui si tratta, nulla vieterebbe che in esso vengano introdotte delle opportune modificazioni, sì come espressamente è consentito dall'art. 41 del Regolamento più volte mentovato; al quale naturalmente occorrerebbe ora conformare lo Statuto medesimo, se ed in quanto esso si discosti dalle norme essenziali di quello o non possano conciliarsi fra loro.

Ed infine, quando pure qualche difetto si potesse scorgere nell'odierno ordinamento delle suddette Società, sarà il caso di supplirvi con le riforme che il legislatore riconoscerà opportune all'uopo; ma da ciò mal si dedurrebbe poi che le si abbiano a considerare quali Opere pie nel vero senso giuridico di siffatte Istituzioni, e quindi sottoporle alla legge del 1890, mentre da una banda è dimostrato che quelle Società non abbiano per obbiettivo la beneficenza verso i poveri, e d'altro lato, non si può disconoscere che esse, nella legislazione attuale, rappresentino essenzialmente un complemento proficuo della *riforma penitenziaria,* come può arguirsi, tra l'altro, dall'art. 18 del R. Decreto legislativo 1° dicembre 1889, n. 6502, contenente le disposizioni per l'attuazione del Codice penale, dall'art. 119 della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889 e dallo stesso Regolamento carcerario superiormente richiamato, nella parte che concerne le Società di patronato.

Attesochè, da ultimo, la circostanza di essere stata la Società reclamante eretta in *corpo morale* non importerebbe altro che il riconoscimento della sua *personalità* civile per tutti gli effetti legali, che ne derivano relativamente alla *capacità giuridica,* ma non per questo la si sarebbe trasfigurata in un Istituto diverso da quello che fu voluto dai suoi benemeriti fondatori.

Attesochè le premesse considerazioni giustifichino abbastanza le conclusioni del ricorso, cui perciò vuolsi far ragione. Non accade poi impartire alcun provvedimento sulle spese di questo giudizio, ecc.

Per tali motivi, la Sezione accoglie il ricorso di cui si tratta, e quindi annulla l'impugnato R. Decreto 23 febbraio 1893.

5. Domicilio di soccorso — Doppio scopo della legge — Mentecatti poveri.

Con la istituzione del domicilio di soccorso nella legge 17 luglio 1890, il legislatore si prefisse un doppio scopo: quello, cioè, di stabilire quando un povero debba dirsi appartenente ad un Comune per aver diritto alla pubblica carità, e di determinare quali Comuni e Provincie sieno obbligati a rimborsare le spese di assi-

stenza dichiarate obbligatorie. Alle spese occorrenti a ritirare ed assistere i mentecatti poveri sono applicabili le norme del domicilio di soccorso. (*Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, in data 6 aprile 1893*).

Attesochè la nuova legge 17 luglio 1890, n. 6972, nell'intento di regolare la materia tutta relativa alla pubblica beneficenza, consacra in un capo apposito (il VII), che intitola « Del domicilio di soccorso » le norme per determinare l'appartenenza di un individuo piuttosto ad uno che ad un altro Comune nei casi in cui siffatta appartenenza induce l'obbligo del soccorso per parte della Congregazione di carità e delle altre Istituzioni in un Comune o di una frazione di esso.

E per sottacere di quanto non ha diretta attinenza colla contestazione attuale, indica all'art. 72 siccome gradatamente prevalenti secondo l'ordine numerico:

1° La dimora oltre quinquennale non interrotta in un Comune;

2° il domicilio d'origine senza riguardo alla legittimità della nascita.

Indi dopo di aver negli articoli 73 e 74 dettate prescrizioni di dettaglio intorno al domicilio dei minori e delle donne maritate, nonchè sui requisiti di fatto da cui può dipendere la interruzione o la efficacia della dimora per far perdere od acquistare il domicilio di soccorso, nel successivo art. 75 dispone testualmente così:

« Le norme stabilite nei precedenti articoli si applicano in tutti i casi nei quali i Comuni, le Provincie ed altri Istituti locali sieno obbligati a rimborsare spese di soccorso, di assistenza e di spedalità ».

Attesochè dall'assieme delle richiamate disposizioni apparisce a fior di evidenza come doppio sia lo scopo che il legislatore si prefisse coll'istituto del domicilio di soccorso; e cioè:

1° Stabilisce quando un povero debba dirsi appartenere ad un Comune per aver diritto ad invocarvi con prevalenza la pubblica carità e beneficenza della Congregazione di carità e delle altre locali Istituzioni di beneficenza;

2° di determinare quali Comuni e Provincie siano obbligati a rimborsare quelle spese di assistenza che la legge abbia dichiarate obbligatorie per gli uni e per le altre.

Volle insomma la legge in questo particolare argomento del soccorso obbligatorio prender bensì a base il domicilio rispetto ai poveri nati nel Regno, ma regolarlo con particolari norme più adatte che non quelle concernenti il domicilio civile, e dalle quali anche l'anteriore giurisprudenza tanto amministrativa che giudiziaria si era specialmente in tema di mentecatti discostata con pronunciati vari e non sempre uniformi.

Del resto il contesto dell'intiero capo VII di essa legge e l'ampiezza dei termini in cui le riferite disposizioni si trovano formulate, basterebbero di per sè sole a dimostrare come le disposizioni medesime si debbano intendere applicabili *in tutti* indistintamente *i casi* nei quali i Co-

E nel medesimo senso si esprimeva il relatore della legge nella seduta 13 dicembre 1889 della Camera elettiva parlando così:

« Dunque per tutto quanto il sistema della beneficenza obbligatoria e per tutto quanto il sistema dei rimborsi di spese, di soccorso e di assistenza, una sola deve essere la norma regolante, il domicilio di soccorso. Tutti comprendono quali difficili ricerche dovrebbero fare i Comuni, le Congregazioni di carità, le Provincie, se per ogni specie di soccorso si dovessero adoperare tante norme e tanti criteri diversi. No: una sola deve essere la regola, e il presidente del Consiglio acconsentì che tale regola venisse applicata anche alle disposizioni dell'ultima legge concernenti la pubblica sicurezza.

È notevole ancora che le disposizioni degli articoli 71, 72, 73, 74 e 75 concernenti il domicilio di soccorso non diedero luogo nè a contrasti, nè a semplici osservazioni od emendamenti qualsiasi neppure dinanzi al Senato.

Giova per ultimo aggiungere a suggello di dimostrazione che nei riflessi delle Provincie le spese di beneficenza obbligatorie, rispetto alle quali la questione possa aver luogo sono precisamente ed esclusivamente quelle occorrenti per il mantenimento dei malati poveri di ciascuna di esse, cosicchè ammessa la contraria interpretazione, diventerebbero uno stridente non senso le ripetute disposizioni dell'articolo 75, in quanto contengono preciso ed espresso richiamo anche alle Provincie.

Attesochè tutti i premessi rilievi conducano alla conclusione che non reggono le violazioni di legge lamentate dalla parte ricorrente in base a principî di giurisprudenza che si devono intendere derogate dalle esplicite disposizioni in senso contrario della legge nuova, principî dai quali pur questo Collegio ritiene di dover deflettere dopo un più maturo esame della questione.

Per questi motivi respinge il ricorso.

Avv. Giuseppe Scotti, *Direttore responsabile.*

Roma, 1894. Tip. dell'Unione Cooperativa Editrice, via di Porta Salaria, 23-a.

L'ORGANIZZAZIONE OPERAIA

E LA LEGISLAZIONE SOCIALE IN SVIZZERA

Le questioni religiose e politiche attutirono, fin verso il 1860, le questioni sociali. La guerra del Sonderbünd aveva scossa tutta la compagine interna della Svizzera. Gli effetti ne erano ancora sensibili. Non poteva esservi allora altro pensiero, altra cura, altra ambizione all'infuori del riordinamento interno, della pace politica e religiosa. Dopo il 1860, formatasi la federazione attuale, rifatta la costituzione, cresciute in numero straordinario e fabbriche ed industrie, la questione sociale s'impose d'un tratto. Da prima non si uscì dal campo teorico. Si seguì il socialismo scientifico germanico. Si ormeggiò Lassalle. Ma, dopo il 1870, si entrò nel campo pratico e si pensò ad organizzare gli operai. Si diè loro una voce per farsi sentire, ed un'arma per farsi temere.

Nacquero allora i partiti sociali. Rumorosi, ma scarsi, non trovando terreno acconcio, apparvero gli anarchici. Importati d'oltre Reno apparvero i socialisti di Stato puri, veri giacobini, centralizzatori arrabbiati, idolatri dello Stato, al quale accorderebbero il dritto d'imporre le riforme sociali, dispoticamente, anche malgrado il popolo. Apparvero poi, e tengono tuttora il campo, i socialisti democratici ed i socialisti cattolici. Uniti in tutte le richieste di riforme sociali e civili, e nel modo d'applicarle, tre abissi li separano: la libertà del culto, il dritto di proprietà, la santità del matrimonio. Finora i due partiti procedono in armonia, benchè l'uno dell'altro diffidi. Primi i cattolici offersero la mano ai democratici,

dicendo che la fame non ha religione. Ma, qualora si toccasse ai tre grandi problemi suddetti, la scissione sorgerebbe d'un tratto, eterna.

Tanto i democratici quanto i cattolici si accordano coi socialisti di Stato puri nel chiedere allo Stato un certo numero di riforme sociali. Ma i primi chiedono solo quelle che l'individuo non può ottenere di per sè, e gridano allo Stato: " Tu hai il dovere di aiutarci. „ I socialisti di Stato puri invece vogliono che lo Stato abbia l'iniziativa di tutte le riforme, delle quali giudicherà l'opportunità e la convenienza a sua posta; gli gridano quindi: " Tu hai il diritto di aiutarci. „

Opposte sono le due formole. Per gli uni l'opera dello Stato è un dovere, a cui deve piegarsi quando richiesto. Per gli altri è un diritto che egli esercita a suo talento.

I socialisti cattolici svizzeri derivano dal socialismo di monsignor Ketteler. Ne hanno l'identico programma, cioè:

1° Proibizione del lavoro dei fanciulli nelle fabbriche sino a 14 anni;

2° Proibizione del lavoro delle donne maritate nelle fabbriche ed officine fuori di casa;

3° Proibizione del lavoro domenicale e festivo;

4° Giornata normale;

5° Salario minimale fisso;

6° Ispezioni delle fabbriche.

Mentre chiedono però, a nome dell'operaio, queste riforme, lo esortano in pari tempo a non voler aspirare al di là del giusto ed equo. Vogliono, cioè, che cessi la lotta fra capitale e salario. Accordi il capitale al salario le giuste concessioni reclamate; si accontenti il salario e questo non sollevi ingiuste, ineffettuabili pretese.

Del resto, tanto i socialisti cattolici quanto i democratici (come tutti i socialisti in generale) hanno dichiarato guerra aperta alla scuola economica liberale di Manchester. La libertà illimitata, essi dicono, introdotta in tutti i dominî dell'economia sociale, ebbe per risultato primo di gettare la classe operaia in una situazione quasi disperata. Tale libertà, proclamata al momento in cui tutte le antiche corporazioni cadevano od erano soppresse, lasciò l'operaio isolato, abbandonato alle sole sue forze. La teoria individualistica pura trionfò. La lotta non fu tuttavia e non è uguale. Ogni ope-

raio si trovò solo, coll'unica fortuna e risorsa delle sue due braccia, di fronte al capitale, potenza collettiva di tanto più forte che tende a restringersi in poche mani, a centralizzarsi. La classe operaia fu sciolta; non rimasero più che operai sparsi. La potenza finanziaria invece si coalizzò sempre più.

Queste considerazioni servirono di base per studiare prima, ed effettuare poi, la riorganizzazione della classe operaia. I vari partiti si misero alla testa del movimento. Gli operai furono arruolati, inreggimentati. Allora essi si numerarono; si conobbero forti; concretarono i loro desiderî e formularono le loro domande. Bene diretti, lasciarono per l'avvenire certe esigenze, non possibili ora, e che avrebbero compromesso le riforme necessarie, urgenti.

D'altra parte gli Svizzeri, di spirito più libero, in grazia del loro fondo celtico, che i Tedeschi, non s'adagiarono volontieri al puro socialismo di Stato, e chiesero l'intromissione e l'ingerenza governativa solo quando le loro forze non bastarono. Sorsero quindi prima le domande della protezione dei fanciulli, della protezione delle donne, della sicurezza ed igiene nelle fabbriche. Il Governo federale soddisfece queste giuste richieste colla bella legge del 23 marzo 1877 sull'ispezione federale delle fabbriche.

Questa legge considera quale fabbrica, sottoposta alle sue disposizioni, ogni Istituto industriale in cui, regolarmente o nell'istesso tempo, sieno occupati, entro locali chiusi, più operai fuori delle loro abitazioni. Qualora sorgesse dubbio se un Istituto industriale sia o non da considerarsi quale fabbrica, il Consiglio federale, dietro rapporto del competente Governo cantonale, pronuncia perentoriamente al riguardo.

Questo primo articolo della legge fu sempre più largamente interpretato affine di abbracciare un numero ognor maggiore di Istituti industriali. Una Commissione di periti dei dipartimenti del commercio e delle ferrovie stabilì, il 16 aprile 1878:

1° che doveva essere considerata quale fabbrica ogni Istituto industriale in cui fossero occupati cinque o più operai, purchè la natura dello stabilimento avesse carattere di fabbrica;

2° che stabilimenti, i quali non sono di lor natura fabbriche, debbano essere considerati tali, qualora essi occupino 25 o più operai in locali chiusi;

3° mestieri, industrie, ecc., i quali, benchè non esercitati in

locali chiusi, siano, per la materia trattata o pei motori necessari, nocivi alla salute, o pericolosi, cadono senz'altro sotto la legge federale delle fabbriche. Così, ad asempio, qualsiasi fabbrica di zolfanelli, anche menoma, cade sempre sotto questa legge.

Ora poi, da varie parti, si chiede di scemare a 3 il numero degli operai richiesti perchè un Istituto sia considerato quale fabbrica, e si desidera che anche i lavori fatti in casa vi siano compresi. Così va crescendo via via il novero di tali fabbriche. Una statistica del 1890 ci dà le seguenti cifre rilevanti:

		Fabbriche
Cantone	di Zurigo	N. 680
„	di Berna	388
„	di Lucerna	67
„	di Uri	7
„	di Schwiz	21
„	di Unterwalden	27
„	di Glarona	92
„	di Friburgo	41
„	di Soletta	100
„	di Zug	23
„	di Basilea:	
	Città	140
	Campagna	56
„	di Sciaffusa	60
„	di Appenzell:	
	Rod. Est.	264
	Rod. Int.	14
„	di S. Gallo	830
„	dei Grigioni	46
„	di Argovia	341
„	di Turgovia	354
„	del Ticino	36
„	di Vaud	217
„	del Vallese	13
„	di Ginevra	160
„	di Neuchâtel	89

Definito così che cosa intenda per fabbrica, la legge, occupandosi subito delle questioni di igiene e sicurezza personale, decreta che i locali del lavoro sieno bene aereati, bene illuminati, ben ven-

tilati; le macchine e parti di macchine pericolose, scrupolosamente tenute, abbiano i necessari apparati protettori; si usino per la salute e sicurezza dell'operaio tutti quei mezzi che il progresso della tecnica verrà man mano trovando.

Del resto, nessuna fabbrica sarà eretta ed ammessa a funzionare, e nessuna, già esistente, mutata, senza che se ne dia previo avviso al Governo cantonale, sottomettendogli i piani di costruzione e di accomodamento interno, nonchè il modo e regolamento del lavoro. Il Governo cantonale, esaminato se tutte le disposizioni della legge sono in ogni lor parte osservate, darà il relativo permesso.

Se in seguito si lamenteranno, nell'esercizio della fabbrica, inconvenienti per la sicurezza ed igiene degli operai e della popolazione circostante, allora l'Autorità competente dovrà, mercè termine perentorio o mercè sospensione della concessione d'esercizio, rimuovere di pien diritto l'inconveniente constatato. I conflitti, sorgenti al riguardo, saranno definiti dal Consiglio federale.

Il possessore è tenuto ad informare la competente Autorità locale d'ogni infortunio accaduto nella propria fabbrica. L'Autorità locale farà inchieste e visite ufficiali; studierà le cause e le conseguenze dell'accidente; ne darà notizia al Governo centrale.

Sino a qui la legge è generale; è quasi legge d'igiene e sicurezza pubblica. Ora essa penetra più direttamente fra padrone ed operaio, fra capitale e salario.

Annunziato di fatto che una legge sulla responsabilità civile dei fabbricanti seguirà ben presto, essa obbliga il fabbricante a tenere, a seconda d'un formulario emanato dal Consiglio federale, una lista di tutti gli operai da esso occupati. Lo costringe ad emanare un'ordinanza relativa al regolamento del lavoro, alla polizia interna, alle condizioni d'accettazione e di licenziamento, ed al pagamento del salario. L'ordinanza deve ottenere il consenso del Governo cantonale. Questo darà prima agio e modo agli operai di pronunziarsi al riguardo. Approvata poi, l'ordinanza legherà padroni e operai. Il Governo cantonale può decretarne la revisione qualora l'applicazione causasse inconvenienti. Essa deve essere stampata a grossi caratteri ed affissa in apposito luogo. Ogni operaio, prima d'entrare in servizio, deve prenderne notizia.

La legge, poi, lega il fabbricante nella facoltà d'imporre multe,

vietandogli di sorpassare la metà della paga giornaliera, ed obbligandolo ad usarne nell'interesse degli operai col depositarle specialmente nelle Casse di soccorso.

Il proprietario è obbligato a sorvegliare sui buoni costumi dei suoi dipendenti.

Proprietario ed operaio, se nulla fu stabilito in contrario, hanno diritto di disdetta vicendevole, entro un termine d'almeno 14 giorni, e ciò al giorno del pagamento o al sabato. In un lavoro a cottimo, a meno di gravi difficoltà, il lavoro dovrà essere terminato. Il proprietario potrà, poi, licenziare l'operaio solo quando esso si dimostri incapace al lavoro o si sia reso colpevole d'un'infrazione all'ordinanza della fabbrica. L'operaio, a sua volta, avrà il diritto di sùbita partenza solo quando il proprietario non abbia tenute le sue obbligazioni o lo abbia trattato in modo contrario alla legge od al contratto.

Il padrone dovrà pagare l'operaio, in danaro legale, almeno ogni due settimane, nella fabbrica stessa (eccetto esistano contratti speciali fra di loro), nè sarà mai in debito di più d'una settimana di lavoro, cioè dell'ultima.

La durata del lavoro giornaliero non passerà le 11 ore; anzi, nei giorni antecedenti le feste e le domeniche non sarà che di 10 ore. Le ore 6 del mattino (pei mesi di giugno, luglio, ed agosto anche le 5) e le 7 della sera sono i termini in cui dev'essere compresa la giornata di lavoro. Pei lavori dannosi alla salute, il Consiglio federale ha il diritto di ridurre le ore a seconda delle necessità. Un aumento eccezionale e transitorio della giornata di lavoro è da richiedersi, se non duri più di due settimane, alle Autorità locali, altrimenti al Governo cantonale.

Pel pranzo, a mezzo il giorno di lavoro, gli operai hanno diritto ad un'ora almeno di libertà. Per coloro i quali si fanno portare od hanno il pranzo alla fabbrica, devono essere messi a gratuita disposizione appositi locali, riscaldati l'inverno.

Il lavoro notturno non è permesso che eccezionalmente, nè alcun operaio può esservi obbligato. Il permesso dato dall'Autorità locale non dura più di due settimane, altrimenti è il Governo cantonale che deve accordarlo. Il Consiglio federale solo può, esaminati i relativi regolamenti, accordare il permesso di lavoro non interrotto alle fabbriche ed imprese che ne hanno assoluto bisogno. Ad ogni

e medici appositamente delegati: fra i commissari vi è in generale il Prefetto.

La Confederazione sorveglia per mezzo di tre ispettori. Gl' ispettori non possono avere altra professione nè esercitare altro mestiere, eccetto se ne chiedano od ottengano il permesso dal Consiglio federale. Durano in carica tre anni; possono essere rinominati. Hanno un onorario di 6000 franchi annui, paga vistosa, specie in questo paese. Hanno il diritto di scegliersi il domicilio che crederanno più opportuno. Quando viaggiano in servizio, ricevono, oltre il rimborso delle spese, una diaria di 7 franchi; se per mezza giornata, la metà. Se il viaggio dura più di un giorno, ricevono ancora 5 franchi per la notte. Nessun impiegato federale è, in paragone, meglio trattato. E giustamente, che innanzi tutto era necessario renderli indipendenti.

Gli ispettori rendono conto al Dipartimento federale dell' industria e commercio, a cui sono sottoposti, e dei viaggi fatti e delle cose vedute. Sono col medesimo in continua corrispondenza. Hanno obbligo di visitare, una volta almeno ogni due anni, ciascuna delle fabbriche che si trovano nei loro distretti. A tal uopo la Svizzera fu divisa nei tre seguenti distretti ispettorali:

I. Zurigo, Uri, Schwiz, Unterwalden, Glarona, Zug, San Gallo, Grigioni.

II. Berna, Friburgo, Ticino, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra.

III. Lucerna, Basilea, città e campagna, Sciaffusa, Appenzell, Rod. int. e Rod. est., Argovia e Turgovia.

Ogni ispettore ha però il diritto di visitare fabbriche comprese in altri distretti.

Tanto i Governi cantonali quanto gli ispettori sono tenuti a redigere dei rapporti che, pubblicati biennalmente, abbraccino tutti gli articoli della legge, dimostrandone l'applicazione ed esponendo le ulteriori desiderabili disposizioni e modificazioni. In questi rapporti tutto è esaminato: il numero delle fabbriche e la qualità, i locali da lavoro, l'aereazione, gli apparati protettori, le macchine, gl'infortuni, le malattie, le assicurazioni, le misure di previdenza, le liste degli operai, i salari, i regolamenti delle fabbriche, il lavoro notturno, i riposi festivi, le donne, le puerpere, i fanciulli, le istituzioni per il benessere degli operai, ecc.

La legge sulle fabbriche ne prometteva una speciale sulla re-

sponsabilità civile dei fabbricanti. Questa promessa fu sciolta colla legge federale del 25 giugno 1881 e con quella del 26 aprile 1887, che la completa.

Secondo tali leggi ogni fabbricante (che tenga una fabbrica nel senso della legge del 27 marzo 1877), è responsabile del danno cagionato ad un impiegato od operaio ferito od ucciso nei locali della fabbrica, o nei luoghi dell'Impresa, a servizio della medesima, se la causa dell'infortunio è imputabile sia a lui padrone, sia ad un suo mandatario o sorvegliante. Il puro accidente fortuito è anche a suo carico. Quando poi si tratti di fabbriche qualificate dalla legge come nocive alla salute, allora il padrone è pure responsabile del danno causato dalla malattia che si provi contratta al servizio della fabbrica stessa.

Le indennità da accordarsi sono naturalmente diminuite se in parte l'accidente è imputabile alla vittima, o se anteriori ferite e malattie ne avessero indebolita la costituzione fisica.

Si enumerano nell'indennità le spese di malattia, il pregiudizio sofferto, e, in caso di morte, le spese di sepoltura ed il danno che incombe alla famiglia. Alla indennità hanno diritto gli sposi, i figli e nepoti, i genitori e nonni, i fratelli e le sorelle, qualora però questi ultimi fossero stati a carico del defunto.

Il giudice, uditi i testimoni e le deposizioni del medico, fissa la quota dell'indennità, la quale non raggiunge però mai un capitale superiore all'ammontare di sei volte l'annuo salario della vittima, nè eccede mai (a meno non siavi responsabilità penale da parte del padrone) i 6000 franchi. I cantoni devono provvedere a che in questi processi gli indigenti usufruiscano del patrocinio gratuito e perchè i processi stessi sieno condotti colla maggior possibile celerità.

Anche su quest'argomento la sorveglianza è affidata ai cantoni, ed il controllo è riservato al Consiglio federale.

In tutta questa opera legislativa, il Governo centrale parla da padrone. Ed è giusto. L'operaio accetta qui l'ingerenza governativa, riconoscendo che colle sue forze non sarebbe mai giunto forse a così utili risultati. Ma per altre istituzioni egli non chiede al Governo che il permesso, e tutto al più un sussidio per effettuarle, non intendendo lasciargli altro diritto, all'infuori di quello di sorveglianza sulle legalità delle medesime.

Tali Istituzioni, alcune già effettuate, altre da effettuarsi, sono: Il segretariato operaio, cui fa capo l'intera organizzazione operaia; i sindacati operai; e le assicurazioni e le casse di malattia.

Nell'istituzione del segretariato operaio si volle l'ingerenza governativa quanto fu possibile limitata. La si ammise solamente perchè un sussidio è necessario.

La prima idea partì dalla Società federale del Grütli, che ne fece domanda il 28 agosto 1886 al Dipartimento federale dell'industria e commercio. Il Dipartimento federale presentò la questione all'assemblea federale. L'assemblea federale l'accolse benignamente; propose che il segretariato operaio servisse per tutta la Svizzera, e pel primo anno, stabilì una sovvenzione di franchi 5000.

Dopo varie pratiche, il Dipartimento suddetto pose, perchè il segretariato operaio potesse avere un sussidio dal Governo, le condizioni seguenti:

1° Si formi un Comitato, in cui sieno rappresentate tutte le Società operaie svizzere proporzionatamente al numero dei loro membri;

2° Sia da questo Comitato eletto il segretario operaio, da cui riceva poi le proposte degli operai e le ulteriori informazioni;

3° Sia annualmente spedito al Dipartimento federale il preventivo delle entrate ed uscite del segretariato operaio, ed a principio d'ogni nuovo anno i conti dell'anno decorso;

4° Sia lecito al Dipartimento federale di farsi rappresentare alle sedute del Comitato, mercè un delegato, con diritto di parola.

Visto poi che nelle Società operaie svizzere vi sono non pochi elementi forestieri, il Dipartimento volle eziandio:

1° Che i Circoli, i quali dovevano eleggere i delegati al Comitato centrale, fossero composti, almeno nella maggioranza, di svizzeri: diritto di voto non avessero che gli svizzeri;

2° Che per l'elezione del Comitato federativo e per la proposta del segretariato operaio non intervenissero che svizzeri;

3° Che i membri del Comitato federativo ed il segretario operaio non fossero che svizzeri.

Accettate queste condizioni, si aprì il gran Congresso dei dele-

gati il 10 aprile (Pasqua) 1887 ad Aarau. Vi erano rappresentati circa 100,000 operai.

La questione del segretariato operaio si complicò subito con quella della Federazione operaia svizzera. E per vero il segretario operaio. sarebbe persona vana, se isolato, senza base su cui poggiarsi, senza ausiliari cui ricorrere. Il segretario operaio non potrebbe aver valore se non rappresentasse l'ultimo gradino della grande scala operaia. Quindi è che logicamente il Congresso di Aarau, nell'istituire il segretariato operaio, compiè la Federazione ed organizzazione operaia svizzera.

I Circoli operai svizzeri furono uniti in una lega col nome di *Schweizerische Arbeiterbund,* allo scopo di propugnare gl'interessi operai e di aiutare tutti gli studi al riguardo, nonchè le necessarie statistiche professionali e sociali.

Organi di tale Federazione, quali poi risultarono stabiliti dal Congresso di Olten del 1890, sono:

1° Il Congresso operaio;

2° Il Congresso federativo;

3° Il Comitato esecutivo;

4° Il segretario operaio.

Il Congresso operaio si riunisce ogni tre anni.

Ciascun Circolo elegge i suoi delegati, ognuno dei quali, se rappresenta i 230 membri, ha diritto di un voto. Diritto all'elezione hanno i soli svizzeri.

Il Comitato federativo è composto di 25 membri, eletti, per tre anni dal Congresso operaio. I membri eletti devono essere svizzeri e per un terzo almeno operai. Il Comitato federativo si riunisce almeno una volta all'anno, ed è capace di decisione se composto di almeno due terzi dei suoi membri. Di tali riunioni si deve dar notizia al Dipartimento federale, perchè possa farvisi rappresentare.

Il Comitato esecutivo è composto di tre membri appartenenti al Comitato federativo ed abitanti lo stesso luogo o nelle adiacenze. Uno di essi è presidente, l'altro tenitore degli atti, il terzo questore. Sono eletti dal Comitato federativo stesso. Durano in carica tre anni e si riuniscono una volta all'anno almeno. Il Comitato esecutivo eseguisce le decisioni prese dal Comitato federale; amministra i mezzi della Federazione; ha cura degli atti; la rappresenta

all'estero; prepara e fa conoscere gli argomenti da trattarsi nel Congresso operaio; i suoi lavori devono essere sottoposti all'approvazione del Comitato federativo.

Il segretario operaio è nominato, per tre anni, dal Congresso operaio. Al Congresso di Aarau, per ottemperare alle decisioni del Dipartimento federale, si era stabilito che il Comitato federativo nominasse il segretario. Ma il Congresso di Olten si affrettò a stabilire il secondo modo, più democratico.

Il segretario operaio deve essere svizzero; ha un onorario annuo, dapprima fissato in franchi 4000 e poi in franchi 5000, pagato mensilmente. Il Comitato federativo ne decide la sede. Se, per ragioni private, esso debba assentarsi e mancare a due congressi operai, ne otterrà la previa autorizzazione dal Comitato esecutivo. Egli non accetterà alcuna altra professione pagata.

Il segretario tiene i libri dell'annua contabilità e della propria gestione e sottopone, pel Comitato federativo, un rapporto annuo al Comitato esecutivo su quanto fu fatto, nonchè un programma da approvarsi per l'anno venturo.

Il segretario operaio non è quindi un duce sovrano, ma semplicemente un direttore, una guida. Egli è uno strumento di comunicazione degli operai col Governo e degli operai fra loro; è un canale per cui passano e s'aprono strada i desiderî e le aspirazioni del grande esercito operaio.

Il lavoro del segretario operaio è specialmente scientifico. Spetta alla Federazione operaia di valersi dei materiali raccolti dal segretario e portati a sua conoscenza da pubblicazioni periodiche. Il titolo dunque di segretario è perfettamente adeguato all'impiego. La Federazione fa conoscere i suoi desiderî. Il segretario li svolge e se ne fa il portavoce autorevole.

Nè il segretario operaio, nè la Federazione operaia fanno la parte di agitatori; questo è lasciato ai vari Circoli ed alle varie Società. Ciò non vuol dire, però, che la Federazione si tenga passiva. Vi sono questioni per le quali essa scende in lizza attivamente, energicamente, guidata dal suo segretario. Tali sono le questioni relative ad una legge sulle industrie e sui rispettivi sindacati, e ad una legge sulle assicurazioni operaie.

Vediamole brevemente.

d'aggiungere alla costituzione federale del 29 maggio 1874, l'articolo seguente:

" La Confederazione ha il diritto di stabilire delle prescrizioni uniformi sulle arti e sui mestieri. „

Questo progetto che verrà discusso in seno alla prossima Assemblea federale, dovrà essere votato dal popolo. Poi studiata e preparata una legge sull'argomento, si dovrà presentarla e farla accettare. Tutto ciò richiederà forse ancora un paio d'anni.

Ad ogni modo l'articolo, largamente concepito, tende a mettere sotto il controllo federale una quantità di piccole industrie e mestieri privati che sfuggono alle leggi sulle fabbriche; tende pure a meglio regolarizzare i contratti di lavoro e le relazioni fra padroni, impresari, mastri, operai e giovani apprendisti; tende infine a trovar modo di evitare gli urti possibili fra i medesimi. La questione dei sindacati vi è dunque implicitamente compresa.

Solamente, come intenderà il Governo federale questa vasta parola: Sindacato professionale?

Come lavoro di tali sindacati, si indica:

1° fissare la tariffa minima dei salari o dei prezzi dei lavori forniti;

2° regolare il modo dei lavori e dei pagamenti;

3° regolare l'istituzione degli apprendisti;

4° prendere misure contro gli abusi del credito, i fallimenti e gli accordi fraudolenti;

5° organizzare il commercio e il servizio delle informazioni; dare sviluppo alle industrie;

6° prendere misure per proteggere l'industria nazionale;

7° fissare le multe, le punizioni, ecc.;

8° conciliare i dispareri, sanzionare le decisioni prese, ecc.

Lavoro questo eccellente, ma enorme. D'altra parte sarebbero essi sindacati misti, oppure si separerebbero i sindacati dei padroni da quelli degli operai? Infine sarebbero essi facoltativi od obbligatori?

Non sembra che il Governo federale inclini verso i sindacati obbligatori. Finora vi è da per tutto troppa riluttanza contro simile nuova obbligazione.

L'Istituzione a crearsi si avvicinerebbe forse più al *Consiglio dei probi-viri,* composto di operai, impresari e padroni, dal quale si

otterrebbe una legislazione speditiva, competente, poco costosa e tecnica. Al medesimo sarebbe poi affidato il controllo su d'un'altra Istituzione, che ne dipenderebbe, relativa agli apprendisti, per fornire gli operai di capacità professionali, di cui mancano in generale, e per metterli in grado d'avere più fondate conoscenze tecniche nel loro mestiere.

Per ora almeno, non credo che possa altrimenti presentarsi qui la complessa questione. Del resto, mentre vari cantoni, quali Zurigo, Berna, Basilea, Sciaffusa, San Gallo, Vallese hanno leggi sulle industrie e sui mestieri, uno solo, quello di Neuchâtel, accenna a sindacati professionali, nella sua legge sugli apprendisti del 21 novembre 1890. In questa è affidata ai sindacati, là dove esistono, dietro loro richiesta e speciale decisione del Consiglio di Stato, e sotto il controllo dell'Autorità comunale, la missione di sorvegliare gli apprendisti delle rispettive professioni. Essi devono a tal uopo nominare un'apposita Commissione, di cui i membri sono eletti per metà dal sindacato dei padroni e per l'altra metà dal sindacato degli operai.

Tale lo stato legislativo della questione in Svizzera. Lo stato di fatto è anche meno avanzato. I sindacati professionali non esistono quasi, fuorchè nel Giura, e per la sola industria orologiera. Essi sono perfettamente liberi e facoltativi. Finora non diedero grande frutto. Fecero anzi sorgere gare ed astî fra gli operai che vi sono ascritti e gli operai liberi. Ne testimoniarono quest'anno lugubremente i fatti di St-Imer.

Presenta alcunchè di analogo l'Associazione dei ricamatori della Svizzera orientale e del Vorarlberg. Ma questa è Associazione assai più ristretta e di molto minore importanza.

Più chiaramente si espresse finora la volontà del popolo sovra le assicurazioni contro gli accidenti e le malattie. Il 26 ottobre 1890 fu di fatto approvata, con 283,228 voti contro 92,200, l'aggiunta di un articolo alla costituzione federale così concepito:

“ La Confederazione introdurrà per via legislativa, l'assicurazione in caso di accidenti e di malattia, tenendo conto delle esistenti casse di soccorso. Essa può dichiarare obbligatoria, in generale od anche solo per certe determinate categorie di cittadini, la partecipazione a queste assicurazioni „.

Qualche mese prima il Congresso operaio di Olten aveva adottato i seguenti principî esposti dal segretario operaio Greülich:

1° Le assicurazioni contro accidenti e malattie debbono essere regolate legislativamente, ma in modo che le due assicurazioni sieno distinte e separate l'una dall'altra. Per l'assicurazione contro le malattie, la contribuzione sarà pagata solamente dagli assicurati: per quella contro gli accidenti sarà pagata dai padroni impresari e capi-mastri che occupino operai od insegnino ad apprendisti;

2° Le casse di assicurazione per malattia saranno amministrate dagli assicurati stessi;

3° Le casse di malattia debbono assicurare il salario almeno durante la malattia. Lo Stato dovrà pensare all'aiuto medico, ai necessari medicamenti e alle cure d'ospedale;

4° Per quanto possibile, sarà conveniente il tenere tali casse distinte a seconda delle professioni e dei mestieri;

5° Ogni operaio, impiegato, apprendista sarà obbligato ad appartenere ad una cassa di malattia;

6° Sarà pure obbligatoria per ogni operaio, impiegato, apprendista l'assicurazione contro gli infortuni ed accidenti sul lavoro. La contribuzione a pagarsi dovrà corrispondere ai pericoli del lavoro ed al salario e sarà sopportata dai padroni, impresari e capi-mastri;

7° L'assicurazione comprenderà qualsiasi lesione corporale e qualsiasi avvelenamento del sangue, contratti sul lavoro o mercè il lavoro, e causanti morti oppure una totale o parziale incapacità a lavorare. L'incapacità dovrà durare più di quattro settimane;

8° L'assicurazione si effettuerà in un istituto dello Stato, unico per tutta la Confederazione. L'amministrazione centrale ne sarà affidata ad un ufficio federale d'assicurazione, che avrà ai suoi ordini impiegati nei vari distretti:

9° Si eleggerà nei vari distretti un Comitato di controllo composto in egual numero di padroni (impresari, capi-mastri) e di operai;

10° L'assicurazione compenserà interamente il danno sofferto constatato, per calcolare il quale si prenderà a base il guadagno annuo della vittima, purchè non superi i 2000 franchi.

Tale sommariamente il progetto operaio: divisione delle casse di malattie dall'istituto sugli accidenti: nelle prime nessuna inge-

renza governativa; del secondo s'affida al Governo la creazione e l'amministrazione.

Intanto, per ordine del Dipartimento federale dell' industria e commercio, fu incaricato il signor Forrer, consigliere nazionale e valente avvocato, d' elaborare un progetto al riguardo. Tale progetto, omai pubblicato e sottomesso a una Commissione competente, sarà presentato al popolo e all'Assemblea.

Esso consta di due parti:

1° Una legge federale sull'assicurazione contro gli accidenti;

2° Una legge federale sull'assicurazione contro le malattie.

Innanzi tutto la confederazione erigerà un istituto d' assicurazione mutua contro gli accidenti, il quale avrà personalità giuridica. Non potrà però mai fare fallimento, e se si trovasse in ritardo nei pagamenti il Consiglio federale dovrà immediatamente provvedere.

La confederazione sopporterà le spese d' impianto e d'amministrazione. L'amministrazione sarà confidata all'ufficio generale delle assicurazioni, comprendente un direttore, due o tre direttori aggiunti ed il personale necessario. Tale ufficio potrà valersi delle autorità amministrative distrettuali d'assicurazione, e si servirà di tutte le casse pubbliche e libere, delle quali parleremo in seguito.

Ogni persona, assicurata volontaria delle casse pubbliche o tenuta ad assicurarsi contro le malattie, dovrà pure essere assicurata all' Istituto federale d'assicurazione.

L' assicurazione contro gli infortuni si applica sia in caso di morte, sia in caso di lesione producente malattia. In quest' ultimo caso però alle sole giornate di malattia posteriori alle sei settimane. Prima avranno provveduto le casse malattia.

L'assicurato ha diritto:

1° Al medico e ai medicamenti, ecc., e anche al rimborso delle spese in caso di trasporto;

2° In caso d' incapacità al lavoro otterrà inoltre, dopo le sei settimane, un' indennità giornaliera uguale ai due terzi del suo guadagno giornaliero, senza però mai sorpassare i franchi 7.50. Se l'incapacità è parziale, si farà allora una riduzione proporzionata. L'assicurato che avrà sofferto una lesione producente una infermità permanente ha diritto a un reddito vitalizio uguale ai due terzi della parte di cui fu diminuito il suo guadagno a causa dell' accidente. Inoltre se l'assicurato muore, l'istituto pagherà, oltre le spese

di sepoltura, una rendita rappresentante una frazione del guadagno annuo del defunto:

1° Alla vedova, sino alla morte od a nuove nozze (del 30 per cento);

2° Ad ogni figlio legittimo sino ai sedici anni compiuti (del 15 per cento);

3° Al vedovo incapace di lavoro (del 20 per cento);

4° Agli ascendenti in linea diretta, per la vita, ed ai fratelli e alle sorelle sino ai sedici anni compiuti (del 20 per cento).

La totalità delle rendite non deve però mai sorpassare il 50 per cento del guadagno netto del defunto.

Gli assicurati saranno divisi in categorie di pericoli, a seconda d'un quadro che sarà pubblicato dal Consiglio federale. Il premio a pagarsi sarà stabilito ogni anno dall' istituto stesso. Il tasso del premio semplice sarà uguale al numero dei centesimi pagabili, per ogni franco di salario, dalla categoria più alta dei pericoli. Questa sarà il punto di partenza per istabilire i premi delle altre categorie.

L'assicurazione contro le malattie avrà per organi:

1° Le casse d'assicurazione: cioè le casse comunali, uno o due per comune d'assicurazione; le casse di fabbrica o d'impresa, là dove almeno cento operai sieno impiegati, in media, entro uno stabilimento. Esse sono poste sotto la sorveglianza diretta dell'Autorità amministrativa di distretto; infine, sussidiariamente, le casse libere, o Società di mutuo soccorso aventi le condizioni legali. Queste sono sorvegliate direttamente dalla confederazione. Delle casse libere esistenti da per tutto in Isvizzera fanno gran caso gli operai: ed è naturale. Il progetto Forrer non poteva non tenerne conto, ma lo fa solo in ultima analisi e quasi di mala voglia;

2° Le Autorità di distretto d'assicurazione. A tal uopo la Svizzera sarà divisa in circoli o distretti fissati e determinati dal Consiglio federale. Questi saranno suddivisi in Comuni d'assicurazione, comprendenti un'amministrazione (cioè un amministratore, due o tre medici e alcuni impiegati subalterni) ed un tribunale arbitrale (composto dell'amministratore qual presidente, di due arbitri nominati dagli assicurati e di due altri nominati dai padroni);

3° l'ufficio federale delle assicurazioni contro gli infortuni;

4° il Consiglio federale.

La cassa provvederà alle spese d'ogni esercizio mercè:

1° I premi d'assicurazione, fissati per ogni assicurato ed ogni giorno di lavoro da una tassa uniforme proporzionale, dal 3 al 5 per cento, al guadagno quotidiano;

2° Le diverse entrate d'ogni specie, purchè non entrino fra quelle che la legge stabilirà di portare a fondo di riserva;

3° Le prelevazioni autorizzate, fatte sul fondo di riserva;

4° I premi suppletorî d'assicurazione, qualora si constati un *deficit* ed i premi incassati sieno stati fissati al di sotto di un dato limite.

A completare questo complicato organismo sarà istituito, accanto all'istituto federale delle assicurazioni, un tribunale per le assicurazioni, composto di sei giudici (tre effettivi, tre suppletorî) eletti dall'assemblea federale e da un certo numero di giudici nominati dal popolo, gli uni e gli altri per la durata di sei anni. Ogni distretto di assicurazione avrà un giudice per 100,000 abitanti.

Questo tribunale pronunzierà su tutte le contestazioni che l'applicazione di questa legge potrà sollevare, nonchè su quelle eventuali fra gli stabilimenti d'assicurazione e gli assicurati. La procedura sarà gratuita, orale, pubblica.

Con questa legge s' intenderanno abrogate le due leggi federali sulla responsabilità civile dei padroni, impresari, ecc., del 25 giugno 1881 e del 26 aprile 1887.

Tale è, nelle sue grandi linee, il complicato progetto Forrer. Ispirato a socialismo di Stato puro e poggiato sulla legge germanica di cui esagerò la già difficile amministrazione, Forrer non ebbe sott'occhi, a me sembra, nè il vero interesse particolare degli operai svizzeri, nè l' interesse che pure hanno in simili questioni i padroni e gli impresari. Il progetto Forrer è troppo basato su teoriche, nè par fatto per conciliare operai e padroni. Il che è difetto grandissimo. Già troppe sono le fonti di malumori e di scissioni fra capitale e salario; nè fa mestieri che la legge ne crei di nuove. Ma Forrer tende a far trionfare i principî di socialismo di Stato, le aspirazioni d' ingerenza governativa intesa alla germanica.

Con ciò si allontanò dai desiderî espressi ad Olten dagli operai stessi per mezzo del loro segretario Greülich.

L'altro grave difetto del progetto Forrer consiste nella difficile, lunga e costosa amministrazione. Nè gli valse l'esperienza fatta in

Germania, dove appunto si lamentano le grandi spese incombenti allo Stato per l'applicazione della legge analoga. Forrer anzi richiede dallo Stato anche più, e senza vera necessità, gravando a sua volta la mano sui padroni, impresari, ecc., che sono seriamente impensieriti per gli oneri considerevoli, eccessivi, che sarebbero loro imposti.

D'altra parte la legge non frena in alcuna guisa l'imprudenza volontaria, la temerarietà. Potrà quindi avvenire in Isvizzera, come già in Germania, che gli accidenti sul lavoro raddoppino di numero dalla promulgazione della legge.

Per tutte queste ragioni la legge Forrer non incontra grande favore nè fra gli operai che appena possono capirla, nè fra i padroni che si vedono in essa trascurati.

La stampa quasi unanime la criticò e censurò apertamente, nè si crede che sia per essere accolta favorevolmente dalla votazione popolare. Il progetto Forrer però potrà forse essere il padre od il nonno della vera legge.

Intanto la federazione operaia lancia contro il progetto Forrer il progetto Greülich.

Greülich combatte le casse comunali, desiderando che il nuovo edifizio sia basato sulle esistenti casse professionali di soccorso. Vuole un'organizzazione non territoriale come quella di Forrer, ma bensì corporativa. L'assicurazione-accidenti s'innesterebbe e poggerebbe sull'assicurazione-malattie. Egli mette inoltre a carico degli assicurati le spese per l'assicurazione-malattie; i padroni nulla hanno a vedervi. Naturalmente l'amministrazione è tutta in mano dei soli assicurati. Le cure mediche sole sarebbero a carico dello Stato.

Il progetto Greülich assai più semplice, meno costoso, ha anche per iscopo d'organizzare sempre più strettamente gli operai. Ma esso pure non tende a conciliare operai e padroni; tende anzi all'opposto, volendo fare degli operai altrettanti reggimenti raggruppati intorno ai comuni interessi, lontani da ogni influenza di padroni. Concetti sociali questi che non condurranno mai a mitigare ed anche meno a sciogliere la gravissima questione.

Gli operai, i proletari, sentendo favorevole il vento, procedono baldanzosi. Le domande di sempre nuove concessioni si succedono; oggi è la giornata di otto ore, domani il diritto al lavoro. Ma gli operai non hanno riguardo che all'interesse proprio, come un tempo

il capitale non curò che sè stesso. Di qui ogni male, da questi antagonismi egoistici. Tanto il capitale quanto il salario hanno diritti e doveri. Se gli uni debbono essere rispettati, gli altri debbono pur essere adempiuti.

È opera del legislatore il conciliare, per quanto è possibile, col massimo spirito di umanità, di carità, di libertà, i vari diritti con i vari doveri, allo scopo di togliere ogni ragione d'attrito. Finora le legislazioni non ebbero pur troppo occhio a tale conciliazione. Dio voglia che l'abbiano per l'avvenire! S'intendano padroni e operai; non si considerino più come nemici; e rivolga il legislatore ogni suo studio al conseguimento di così nobile risultato.

L. Figarolo di Gropello.

SULLA RIFORMA DEI MONTI DI PIETÀ

Una breve risposta.

Allorchè abbiamo scritto quella requisitoria, come all'avvocato Moro piacque chiamare il nostro articolo sui Monti di pietà, non dubitavamo che sarebbero sorti strenui difensori a dimostrare la utilità di quei pii Istituti e la necessità di soccorrerli col credito, ora che la beneficenza pubblica li ha, diciamolo pure, abbandonati, per rivolgersi ad esplicare altre forme di soccorsi per la umanità sofferente. E così in questa *Rivista* venne pubblicata un'ampia difesa di siffatte Istituzioni. [1]

Quell'articolo però non risponde pienamente al nostro scritto; anzi non risponde che di sfuggita all'argomento principale che abbiamo addotto per dimostrare la inopportunità ed il danno economico che ne deriverebbe, ove si desse ai Monti di pietà la facoltà di ricevere risparmi. Allora cercammo di dimostrare che i Monti di pietà per il mutare dei tempi non corrispondono più ad un interesse vero e vitale della beneficenza pubblica, e che non conviene affidare loro le funzioni di Istituti di risparmio.

Ci si rispose che le nostre teorie sono poco pratiche; che è bensì vero che i capitali oggi sono in assai maggior quantità che nei secoli scorsi, ma che il credito non soccorre l'operaio disoccupato, il *travet* senza impiego, il contadino che ha il granaio vuoto; che sono tanti i bisogni gravi, urgenti, desolanti, che è una provvidenza che vi siano i Monti di pietà. Questo argomento prova troppo

[1] Veggasi la *Rivista*, fascicolo di dicembre 1893, pag. 987.

per essere efficace. Chi mai può dubitare che siano tante le miserie nel mondo e che vi sia bisogno di soccorsi? Si dimostra una dolorosa verità, che, pur troppo, nessuno può mettere in dubbio. Ma, essendovi tanta miseria, lo studio che si deve fare è questo: vedere, cioè, quale sia la forma di beneficenza che meglio delle altre serva ad alleviarla. Ora la forma più idonea è proprio quella dei Monti di pietà? Non lo crediamo. E senza ripetere cose che già dicemmo e dimostrammo, che cioè i Monti sono fomiti di imprevidenza e che con maggiore dignità e con minore spesa si possono procacciare i vantaggi del mutuo soccorso anche al *travet* senza impiego, all'operaio disoccupato, ci limiteremo a poche osservazioni in risposta alle molte che ci vengono fatte.

Innanzi tutto, è proprio vero che il credito di poche diecine di lire che viene aperto ad una famiglia, serva ad alleviare miserie così gravi come sono quelle che possono spingere un uomo al suicidio? Ci sia concesso di dubitarne. Nè ci si obbietti che i prestiti che accordano i Monti di pietà possono elevarsi a somme di molto superiori. No, ed invero esaminando, per esempio, il bilancio consuntivo del Monte di pietà di Roma per l'anno 1892, si rileva che su quasi 15 milioni di lire mutuate, poco più di L. 500,000 sono erogate in prestiti superiori alle L. 300, dei quali nessuno supera le L. 1000; e che più di 10 milioni di lire sono erogati in mutui che non superano le L. 100. È bensì vero che una persona può fare più prestiti, ma in questo caso, come quando si accordano mutui di più centinaia di lire, non si soccorre più la miseria desolante a cui accenna l'avvocato Moro. Lungi da noi l'idea di affermare che chi può contrarre tali mutui si trovi in condizione di relativo benessere; solo diciamo che fra colui, che può sempre ricorrere all'estremo rimedio di vendere le cose che vorrebbe dare in pegno e chi si muore di fame, devesi soccorrere quest'ultimo. Quindi i sussidi che forniscono i Monti di pietà servono assai di rado a risolvere le crisi, e molte volte avviene che, consumato il mutuo, il povero resta privo di un oggetto di prima necessità.

L'altra osservazione che non possiamo tacere è questa. Nello scritto a cui rispondiamo non si contesta che in molti casi i prestiti possono servire per consumi infruttiferi; che i Monti di pietà possono servire anche a 100, 200, 1000 malvagi, e si soggiunge: " E che im-

porta se ne approfittano anche i malvagi, il ladro compreso che ricetta al Monte le cose rubate? È forse men bello il sole perchè a' suoi raggi si riscaldano ad un tempo i rei e gli onesti? „

Questa argomentazione ci pare poco concludente. Quando sono tante, come bene avverte l'avvocato Moro, le miserie che affliggono la umanità, bisogna innanzi tutto cercare che le limitate forze della beneficenza siano dirette nel miglior modo ed al più utile scopo. Ora, tra il sole e la carità (accettiamo il paragone proposto dal nostro contraddittore) vi è una grande differenza: il sole ha raggi per tutti, anche pei mondi inabitati che roteano nell'infinito dello spazio, mentre la beneficenza ha forze limitate, che solo valgono a portare sollievo a parte dei dolori degli uomini. Ora, si possono sprecare queste forze nell'elargire soccorsi ai malvagi, a chi li domanda, non per soddisfare un bisogno, ma per appagare un vizio?

Nello scritto a cui rispondiamo non ci si contesta che gli interessi siano gravosi, e si soggiunge che ciò ha origine, non tanto dalle spese rilevanti d'amministrazione, quanto dal carico di interessi che i Monti alla loro volta sono costretti a pagare a coloro che li sovvengono dei capitali occorrenti per la pignorazione; così il Monte di pietà di Padova ha un debito permanente di circa L. 600,000, che gli costa dalle 22 alle 25 mila lire annue.

Qualunque sia la riforma che si voglia apportare nell'amministrazione dei Monti di pietà, sarà assai difficile di diminuire il tasso degli interessi che paga il Monte di pietà di Padova, che si aggira al 4 %.

Ma ciò che torna facile di dimostrare è, che le spese di amministrazione nei Monti di pietà sono generalmente assai gravose.

Esaminiamo il resoconto del Monte di pietà di Roma per l'anno 1892, [1] che viene citato nello scritto dell'avvocato Moro; e noi vedremo che di fronte ad una rendita di L. 668,359.30 si hanno le seguenti spese di amministrazione:

Stipendi, soprassoldo agli impiegati	L. 229,386.86
Imposta di ricchezza mobile sugli stipendi suddetti .	17,736.53
Da riportarsi . . .	L. 247,123.39

[1] Edito dalla tipografia di L. Cecchini, Roma.

Riporto . . . L.	247,123.39
Spese di registri, stampati, scatole, assicurazione degli oggetti ricevuti in pegno	16,284.21
Spese di manutenzione ordinaria dei locali, illuminazione [1]	32,715.27
Spese straordinarie per adattamento degli uffici . . .	10,611.81
Spese per diurnisti	6,785.14
Gratificazioni	12,007.54
Versamento alla cassa per le pensioni	9,000.00
Totale . . . L.	334.527.36

Più della metà quindi delle rendite è assorbita nelle spese di amministrazione, e se il Monte di pietà di Roma, che è fra i meglio amministrati, non avesse un rilevante patrimonio proprio, e non fossero limitati a L. 150,990.43 gli interessi che paga sui capitali mutuati (al 3 °/₀ colla Cassa depositi e prestiti), è certo che le sue rendite non basterebbero a pagare le spese di amministrazione e gli interessi, quand'anco fossero al 4 °/₀.

La verità per noi è questa: se i Monti di pietà hanno dei capitali propri rilevanti possono naturalmente mantenere relativamente basso il saggio degli interessi; ma, se devono ricorrere al credito, gli interessi sulle somme depositate e le ingenti spese di amministrazione rendono per necessità di cose necessario, o di elevare la misura degli interessi oltre il tasso commerciale, oppure di consumare, quello che è peggio, la dotazione dei Monti.

Riassumendo quindi, ci sembra di avere dimostrato che l'accordare la facoltà di ricevere risparmi avrà per effetto di far elevare gli interessi dei mutui che si fanno dai Monti che finora provvedevano coi capitali di loro dotazione, e di aumentare il consumo infruttifero dei capitali. Se non si vuole sopprimere i Monti di pietà e conveniamo che nell'addivenire a tale soppressione si dovrebbe procedere gradualmente, e magari sostituire ai Monti, Istituzioni che abbiano lo scopo di previdenza più che di beneficenza, almeno non si accordi loro la facoltà di ricevere risparmî. È certamente indubitato che

[1] Questo titolo di spesa potrà essere in parte diminuito, comprendendosi le spese per ristauri ed assicurazioni di tutto il palazzo.

dell'art. 708 del Codice civile, che stabilisce che colui che ha smarrito la cosa, o che ne fu derubato, può ripeterla da quello presso cui la trova, sarebbe assai pericoloso nell'interesse generale della Società. I Monti di pietà verrebbero così autorizzati a dare libero ricetto alle cose furtive, ed ogni indagine sarebbe superflua nell'interesse del Monte sulla provenienza del pegno. In questo modo verrebbe inferto un danno al proprietario della cosa rubata, che, per riscattare ciò che è suo, sarebbe obbligato a rifondere al Monte la somma data a mutuo, e manifestamente si violerebbe un principio di giustizia, tramandatoci dalla sapienza romana, per favorire i Monti di pietà quando ricettano cose furtive. Nè si dica che colui che contrae il mutuo deve conoscere le norme con cui si reggono i Monti di pietà, poichè l'ingiustizia non si commette a danno del mutuatario, bensì a danno del terzo, che ebbe la mala fortuna di essere derubato e che è affatto estraneo al contratto che intercede tra il Monte e il mutuatario stesso. La presunzione *iuris tantum,* che il possesso vale titolo pei mobili deve cedere davanti alla prova che la cosa impegnata è proprietà di altra persona, la quale ne venne derubata. Ammessa tanta facilità nel ladro ad esitare le *res furtivae,* si creerebbe una spinta maggiore al delitto, per dirla col Romagnosi; quindi ne conseguirebbe un pericolo alla Società.

E con queste osservazioni per noi diventa, almeno per ora, superflua ogni discussione, poichè non avremmo che a ripetere cose che già dicemmo per amore del vero.

Avvocato Camillo Peano.

materia, e che riesce quasi sempre a convincere anche i più forti avversari.

Non sarà quindi discaro ai lettori di questo reputato periodico che io per loro largamente riassuma l'articolo in parola, almeno per quanto è consentito dai limiti d'una Rassegna, chiedendo venia d'altra parte all'autore se non riuscirò sempre a render bene i suoi concetti.

Egli incomincia dal ricordare che coi Regolamenti precedenti, 18 agosto 1860 e 27 novembre 1862, non vi erano altre prescrizioni, pei conti delle Opere pie, che a riguardo del *bilancio preventivo* e del *consuntivo finanziario* del tesoriere, e che allora giustamente si lamentava la insufficienza di quest'ultimo conto, il quale non rendeva alcuna ragione della consistenza dell' intero patrimonio, nè del suo aumento o diminuzione annuale.

Attenendosi alle pure prescrizioni suddette, moltissime Amministrazioni di beneficenza restrinsero la loro scrittura alla sola ed insufficiente *contabilità finanziaria;* altre invece, avendo già da tempo istituite ed organizzate regolari *contabilità patrimoniali,* le proseguirono ugualmente, senza curarsi delle monche ed imperfette disposizioni regolamentari date per la contabilità finanziaria, e che da sè stesse già si condannavano. Quindi da quella lontana epoca fino alla promulgazione del nuovo Regolamento, 5 febbraio 1891, si trovavano, da un lato, moltissime Opere pie ad avere la sola *contabilità finanziaria,* mentre, da un altro lato, erano altre amministrazioni con la sola *contabilità patrimoniale,* salvo qualche rara eccezione, per la quale, precorrendo il razionale e definitivo assetto di conti, statuito poi coll'ultimo citato Regolamento, le due contabilità finanziaria e patrimoniale erano armonicamente collegate e fuse nei loro risultati. Ed in questo bel numero delle *eccezioni,* che dovevano diventar poi *regola* colle nuove prescrizioni, è dovere il segnalare subito l'Amministrazione della Congregazione di carità di Perugia, mirabilmente organizzata ed il cui ordinamento contabile, dovuto al prefato rag. Donati, era stato già accolto con plauso dai competenti e premiato in Esposizioni di ragioneria.

Data questa diversità d' impianti esistenti presso le varie Opere pie del Regno, e la difficoltà, o meglio direi contrarietà, di rimuovere, anche per poco, in materia di conti le inveterate abitudini, era naturale, continua lo scrittore, il turbamento prodotto dalla

pubblicazione del Regolamento di contabilità, 5 febbraio 1891, il quale è venuto a prescrivere simultaneamente per tutte le Opere pie e il rendiconto *finanziario* e il rendiconto *patrimoniale*, costringendo quindi le une e le altre a procedere a qualche riforma per completare quella parte di scritture finanziarie o patrimoniali di cui difettavano.

Se sinora le Amministrazioni fornite del solo ordinamento finanziario si sono quasi tutte facilmente piegate ad introdurvi anche la contabilità patrimoniale, non così quelle dotate da tempo di un impianto di sole scritture patrimoniali si vorrebbero agevolmente prestare a rendere anche il conto finanziario, da cui rifuggono assolutamente. E che esse non abbiano ragione intende a provarlo con quanto appresso:

Quattro sono i moduli tracciati dal regolamento 5 febbraio 1891 alle Opere pie:

A. *Bilancio preventivo,* contenente il fondo d'avanzo o disavanzo degli esercizi precedenti, le entrate e spese effettive (rendite e spese), il movimento di capitali e le partite di giro;

B. *Verbali di verifica della Cassa*;

C. *Conto finanziario del tesoriere,* in conformità al preventivo, colla distinzione delle somme di Cassa e dei residui;

D. *Conto consuntivo patrimoniale* contenente:

1° il movimento economico dell'anno (rendite e spese e sopravvenienze patrimoniali); 2° lo stato patrimoniale in principio ed fine dell'esercizio, con distinzione della situazione patrimoniale stabile, permanente, dalla situazione amministrativa (avanzo di cassa e residui attivi e passivi).

Sul modello B non furono mai sollevate obbiezioni.

Gli attacchi dei contraddittori alle nuove prescrizioni, se sono diretti al modello A del preventivo, che si accusa di contenere troppe cose, mirano però a colpire essenzialmente il modello C del conto finanziario, il quale soltanto effettivamente da essi non si vorrebbe, ritenendo sufficiente il solo modello D del resoconto patrimoniale.

Ora, dice l'egregio Donati, la ragione principale, se non unica, delle opposizioni deriva dal fatto che le scritture semplicemente patrimoniali non si prestano a fare il conto finanziario, senza istituire altre scritture o modificare le esistenti. Ma questa diffi-

coltà, tutta d'indole tecnica, non può dar pensiero, egli soggiunge, ad esperti ragionieri, quando per importanti cagioni legali ed amministrative sia riconosciuta la necessità ed utilità per le pubbliche Amministrazioni di rendere anche il conto finanziario. E molto meno pare giustificata la pretesa di abolire detto conto finanziario, inquantochè esso è il più facile, il più conosciuto e già in uso quasi generalmente in tutte le pubbliche Amministrazioni, sì che ognuno, anche senza essere ragioniere, lo comprende e lo sa fare.

Il modulo invece veramente un po' difficile, per chi non sa di contabilità, soggiunge il rag. Donati, è il conto consuntivo patrimoniale D, ossia quel conto che gli oppositori sostanzialmente non combattono.

Nota che questi moduli, oggi così criticati, furono approvati dal primo Congresso delle Opere pie in Bologna nel 1891, [1] ed anche il voto più recentemente emesso dal secondo Congresso di Firenze, [2] sebbene con animo diverso ispirato, dichiara che i moduli in parola tutto prevedono e tutto comprendono, ma che anzi vi è di troppo e bisogna falcidiarli.

Infatti in sostanza, osserva, il testo delle deliberazioni del secondo Congresso di Firenze vorrebbe escluso dal preventivo il fondo d'avanzo precedente, il movimento di capitali e le partite di giro; dal rendiconto, che vuolsi dimostri lo stato del patrimonio iniziale e finale ed il movimento economico, bramerebbe vedere esclusa la distinzione del fondo patrimoniale in fondo effettivo ed in situazione amministrativa; e si chiede generalmente una maggiore libertà alle singole Amministrazioni nei modelli relativi per tener conto del diverso grado d'estensione e degli scopi speciali propri ad ognuna.

Infine, non parlandosi affatto in tale voto del conto del tesoriere, malgrado l'esplicita disposizione dell'art. 20 della legge, si può ritenere che di questo conto si vagheggia pure una completa esclusione.

Ma questi voti sono inutili perchè, egli nota, salvo le bramate esclusioni, chiedono in fondo ciò che il Regolamento ha già dato, almeno per quanto si riferisce al rendiconto patrimoniale, nonchè

[1] Vedi *Rivista*, vol, XIX, anno 1891, pag. 872.
[2] Ivi, vol. XXI, anno 1893, pag. 245.

razioni accertate in un dato esercizio, se è vero che nei rendiconti medesimi si devono riunire i fatti della stessa specie, per presentarli in compendio, se a questa meta si tende raggruppando le rendite e le spese, perchè mai non dovrà farsi egualmente pei movimenti dei capitali? Se questo movimento di capitali già si riunisce ed in un sol titolo si registra nei rendiconti dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, perchè non dovrà nello stesso modo riunirsi e complessivamente dimostrarsi nei rendiconti delle Opere pie, le quali, più che i Comuni, vanno incontro a frequenti movimenti patrimoniali, e più che i Comuni hanno bisogno di conservare intatto il patrimonio? Pretendere che si vadano a ricercare fuori del rendiconto, ossia qua e là nei registri o negli allegati, le tante operazioni, che un'Amministrazione può compiere, e che può nascondere, al di fuori delle rendite e delle spese, sotto il colore di movimento di capitale, è proprio questo un dar modo di eludere facilmente la legge, che sottopone all'obbligo dell'approvazione le deliberazioni concernenti le trasformazioni patrimoniali. Quest'obbligo, che dai dissenzienti è tratto fuori a pretesto di rendere inutile la iscrizione in preventivo e quindi nel rendiconto, dei movimenti di capitali, costituisce anzi una ragione di più per portarli in modo evidente nel rendiconto medesimo; poichè altro è esservi un obbligo, altro è adempirlo. E siccome per l'importanza stessa, giustamente attribuita dalla legge alla trasformazione dei capitali, è necessario di assicurarsi se le trasformazioni stesse ebbero realmente effetto in relazione alle preventive autorizzazioni, così niuno potrà disconoscere il bisogno, che i movimenti di capitali, ancora più che le rendite e le spese, debbano essere nel rendiconto raggruppati insieme, ed in maniera evidentissima riportati, comparativamente alle cifre, per le quali, in via preventiva, furono i detti movimenti di capitali autorizzati.

" Raggruppando così nel rendiconto finanziario il movimento dei capitali, oltre che si rende possibile e facile il riscontro delle relative deliberazioni ed approvazioni volute dalla legge, si ottiene pure lo scopo essenzialissimo di far vedere se i capitali riscossi furono maggiori di quelli acquistati, affinchè in questo caso venga portato lo sbilancio a conto nuovo, per completare negli anni successivi il rinvestimento che incombe all'Amministrazione (art. 66 del Regolamento); e ciò a garanzia della integrità del patrimonio.

minore entità, che sono le più numerose; intorno alle *prelevazioni mensili dal fondo di riserva* (art. 31 del Regol.), ritiene che normalmente le prelevazioni stesse non possano venire *anticipate* pei mesi futuri, a pregiudizio di bisogni avvenire, ma che possa sempre liberamente disporsi, anche in una sol volta, delle rate mensili già scadute e non ancora disposte, come pure, in via d'urgenza, che possa erogarsi anche interamente il fondo di riserva, previa però in tal caso la superiore approvazione; infine trova così ovvio e naturale il voto che le *funzioni di controllo,* specialmente pel rendiconto, debbano attribuirsi all'ufficio di ragioneria, ritenendo il tesoriere semplice consegnatario del danaro, da non essere in massima eccepito tale principio, salvo le particolari considerazioni e le speciali circostanze in cui versano per tale oggetto molte Opere pie.

Appagando i voti del Congresso di Firenze, dice in ultimo, si urterebbe contro quelli del Congresso di Bologna, e pur tenendo conto del valore dei primi, non conviene disconoscere l'importanza dei secondi, quando già molte Opere pie non trovano difficoltà alcuna ad applicare, come applicano, completamente il nuovo regolamento (redigendo così il rendiconto finanziario C ed il patrimoniale D); mentre se altre non vogliono scostarsi dal prediletto consuntivo patrimoniale, pur avendone il modello regolamentare D, non si può giungere alla conseguenza che per contentare esse soltanto, si debbano legalizzare le chieste esclusioni che sostanzialmente tendono tutte ad abrogare il conto finanziario C, ossia quel conto, ripete, che " oltre ad aver base nei principî della contabilità pubblica è già da lungo tempo in uso presso la grandissima maggioranza delle Opere pie. „

Onde, conchiude il distinto articolista, " la conseguenza razionale, a cui logicamente deve venirsi, è che i moduli del nuovo Regolamento sieno completamente conservati. „

(*Continua*). Rag. Carlo Rosati.

---

per oltre L. 800,000 furono allora fatti nel bilancio pubblico a favore della beneficenza locale, ma se queste somme, veramente ingenti per il tempo e per la popolazione d'allora (125 mila abitanti), valsero a riparare alla meno peggio ai bisogni del momento, non ebbero certo per effetto di ripristinare agli Istituti la loro condizione. Prima essi vivevano di vita propria e costituivano per lo Stato un forte e valido appoggio, dopo dovettero all'erario pubblico in gran parte la loro esistenza. E così ebbe origine quel contributo dello Stato alla beneficenza romana che il mutare di Governi e di ordinamenti non valse ad eliminare perchè una imprescindibile necessità lo imponeva. Il Governo pontificio, dopo la restaurazione, per vero, cercò a più riprese di riordinare su nuove basi il servizio della beneficenza locale, ma tutte le innovazioni apportate per migliorarne l'andamento, se raggiunsero in parte lo scopo, ebbero anche per effetto di accrescere sempre più l'ingerenza ed il concorso pecuniario dello Stato, sì che questo si elevò assai e si mantenne poi lungamente nella misura di circa due milioni all'anno.

Nè questo concorso apparve mai sufficiente ai sempre crescenti bisogni della popolazione indigente, sì che per non aumentare ancora l'aggravio del bilancio pubblico i Pontefici si videro costretti a creare per gli Istituti di beneficenza nuovi cespiti di entrata con tasse e balzelli appositi, come l'aumento di un decimo alle tasse e propine in materia graziosa (anno 1816) l'imposizione di un mezzo baiocco su ciascuna giuocata del lotto (stesso anno); l'obbligo per i macellai di cedere gratuitamente al Pio Istituto di carità una zampa di ciascun animale mattato; ed altre di varie natura. Ma neanche con ciò fu ristabilita mai l'antica rispondenza fra i mezzi di soccorso ed i bisogni della carità pubblica.

Il Governo italiano entrando in Roma nel 1870 non ritenne di dovere adottare per questa città, nell'ordinamento della pubblica beneficenza criteri e disposizioni diverse da quelle vigenti nelle altre parti del Regno e lasciò quindi che come dappertutto ai bisogni locali si provvedesse coi mezzi locali. Ma il nuovo e straordinario impulso dato alla vita della città col trasportarsi la capitale non fece per la beneficenza che aggravare ancora la sproporzione già esistente, giacchè all'immediato e rilevante aumento di popolazione specialmente operaia che ne seguì, non corrispose, nè ciò po-

teva essere, un adeguato aumento nei redditi degli Istituti. Lo spirito di filantropia per quanto esteso nella nostra civiltà non avrebbe mai potuto fornire improvvisamente con nuove largizioni i mezzi sufficienti a tale pareggio.

Da tale condizione di cose ne derivò ciò che era naturale avvenisse: non potendo permettere che il servizio della beneficenza nella Capitale del Regno fosse tanto impari al bisogno, il Comune di Roma a poco a poco, in parte spinto dal Governo ed in parte per impulso proprio, si venne addossando tutte le spese riconosciute a tale scopo imprescindibili, sì che in breve si trovò interamente sostituito all'erario pontificio nel contributo annuo di circa due milioni alla beneficenza locale. Tale somma per 1,600,000 circa figurava negli ultimi anni stanziata nel bilancio preventivo; per il resto, secondo il bisogno, l'Amministrazione comunale vi provvedeva con appositi storni in sede di consuntivo.

Tale onere era però insostenibile al bilancio comunale già gravato di tante altre passività per le esigenze indispensabili della nuova capitale, ed il Governo dovette accorgersi che senza provvedimenti speciali era impossibile ottenere in Roma quel pieno e regolare ordinamento della beneficenza pubblica che altrove si era in un lungo periodo e senza scosse costituito.

La legge 20 luglio 1890, n. 6980, ebbe fra gli altri, questo scopo, e certo le disposizioni contenute negli articoli 11 e 15 avrebbero raggiunto in grandissima parte l' intento di sistemare finalmente anche in Roma tale pubblico servizio se, per circostanze che forse non si potevano interamente prevedere, alla prova dei fatti, i mezzi sui quali il legislatore aveva calcolato non si fossero palesati grandemente inferiori al bisogno. Coll'articolo 11 di tale legge, invero, si addossò al patrimonio delle Confraternite romane, che si assoggettavano ad indemaniamento, l'onere che il Comune di Roma sosteneva per spese di beneficenza, e si dispose nello stesso tempo che frattanto, fino a liquidazione del patrimonio stesso, le somme occorrenti al bisogno fossero anticipate dal Tesoro dello Stato. In questo modo il Comune liberato da una spesa annua, come si è detto, di circa due milioni, si trovò in grado di mettere in pareggio il suo bilancio; ma il patrimonio delle Confraternite non avendo fruttato sinora che un reddito annuo di L. 550,000 circa, le difficoltà per l'ordinamento della beneficenza locale vennero spostate più che riso-

lute. Come sia avvenuto che Governo e Parlamento abbiano valutato tanto maggiore il patrimonio delle Confraternite non potrebbe ora precisarsi. Certo è, che se per volontà della Camera dei deputati non fossero state escluse dall'indemaniamento le Confraternite così dette nazionali, aventi sede in Roma, che nel progetto ministeriale erano sottoposte ad eguale trattamento delle altre, si sarebbe potuto far calcolo sopra un maggior reddito annuo di oltre L. 400,000, ed è pure indubitato che chiarendo meglio, come sarà proposto con una interpretazione autentica, la vera portata dell'art. 11 citato, potranno essere assoggettati ad indemaniamento alcuni altri Istituti, la cui forma piuttosto oscura di tale disposizione di legge, diede sinora buon giuoco per sottrarsi agli intendimenti del legislatore. Così che è a sperarsi che alquanto potrà essere migliorato il gettito di questo cespite di entrata per la beneficenza romana, ma lo *spareggio* fra le entrate e le spese indispensabili, è pur sempre innegabilmente rilevante, e tale da richiedere nuovi e pronti provvedimenti governativi. Tanto più che frattanto la differenza sta gravando interamente sul Tesoro dello Stato, il quale per il capoverso dell'articolo sopradetto è tenuto ad anticipare le somme occorrenti al servizio nella misura della spesa già sostenuta dal Comune di Roma, cioè di circa due milioni all'anno.

Il Tesoro, è vero, non fa che anticipare tali somme e dovrebbe poi esserne rimborsato sui beni delle Confraternite, ma è ovvio che nello stato di cose attuale, il rimborso è già quasi impossibile, e dovrà per il risarcimento dell'erario essere adottata una disposizione diversa come si propone nell'unito progetto di legge.

Occorrono quindi nuovi provvedimenti legislativi ed il Governo ve li propone formulati nel suddetto disegno disegno di legge.

È opportuno però dichiarare subito che sarebbe vano pretendere che questo dovesse mirare a dare alla beneficenza romana tale assetto da renderla d'un tratto in tutte le sue varie funzioni perfetta. Tale cómpito sarebbe forse in ogni momento difficile a raggiungersi, perchè ordinamenti siffatti, in una città della importanza di Roma, non s'improvvisano. Invero, malgrado moltissimi siano gli Istituti locali di beneficenza, è certo, che fra di essi manca un Ospedale apposito per i tisici, un Asilo per i rachitici e gli scrofolosi, un Ricovero per i vecchi e vecchie di civil condizione decaduti, un altro per gli storpi ed i mostruosi, e che gli Ospedali stessi sono ancora

impiegate a pro degli indigenti, se gli Istituti stessi fossero riuniti in un solo, è concetto che non ha ormai più bisogno di essere chiarito. Il legislatore lo ha già accolto e fatto suo nelle disposizioni contenute nel Capo VI della legge 17 luglio 1890, dirette a riordinare tutta la beneficenza nazionale. Ma se mai dimostrazione ne occorresse ancora, questa potrebbe essere data dallo studio delle condizioni della beneficenza romana in questo ultimo secolo. Da Pio VII in poi, in tutti gli atti ufficiali riflettenti l'andamento della beneficenza locale si trova rilevato il gravissimo danno che la troppa moltiplicità delle *mani distributrici* arreca a questo servizio. " Non è difetto di carità, ma di male ordinata distribuzione il vedere che molti oziosi volontari a guisa d'infingardi calabroni divorano il miele della operosa carità ai veri poveri preparato, mentre molti verecondi indigenti vivono abbeverati di lacrime e cadenti d'inedia nei loro squallidi tuguri „ è detto già nel piano dell'Istituto di carità predisposto da quel Pontefice per rimediare a tale stato di cose. Ma nè quello, nè gli altri ordinamenti ideati da Leone XII, che fu il più ardito innovatore della beneficenza romana, nè le disposizioni man mano adottate dai suoi successori, riuscirono ad impedire che l'inconveniente si rinnovasse. Anche il Municipio di Roma, dopo il 1870, nell'intento di recare qualche sollievo al suo bilancio, si propose parecchie volte di prendere l'iniziativa di una radicale riforma nell'andamento della beneficenza locale, ma i frequenti cangiamenti avvenuti nella sua Amministrazione impedirono che tale divisamento potesse essere effettuato.

La legge 17 luglio 1890, n. 6972, avrebbe ora certamente a tale scopo spianata la via e la retta applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 54 e seguenti del Capo VI e dell'art. 70 non mancherebbe di produrre molti benefici effetti, ma la procedura stabilita per l'attuazione di tale disposizione è, per l'urgenza del caso, troppo complicata e lunga perchè se ne possa sperare un pronto risultato. Tale osservazione fu già fatta quando si trattò della legge 20 luglio 1890, n. 6980, per il raggruppamento degli Ospedali e fu ritenuto allora necessario concedere al Governo di addivenirvi con procedimento speciale abbreviato. La facoltà concessa al Governo dall'art. 15 di detta legge, dovrebbe ora essere estesa per il riordinamento dell'intera beneficenza romana secondo i criteri sanciti dalla legge comune sulla beneficenza pubblica.

Si tratterebbe invero di concentrare prontamente, giusta l'articolo 54 della legge 17 luglio 1890, nella Congregazione di carità tutte le Istituzioni elemosiniere e dotalizie della città, e di riunire tutti gli altri Istituti aventi affinità di scopo giusta l'art. 58 di detta legge in tanti gruppi quante sono le funzioni principali della beneficenza pubblica; ciascun gruppo verrebbe a costituire un unico Ente, con unico patrimonio, con unica Amministrazione, con unico statuto, così appunto come è già stato fatto per gli Ospedali.

In questo modo si verrebbero ad avere in Roma cinque soli grandi Istituti di beneficenza:

1° L'Istituto ospitaliero diretto alla cura ed assistenza degli infermi poveri;

2° L'Istituto degli orfanotrofi, che comprenderebbe tutti gli Istituti aventi scopo di ricoverare, educare ed istruire orfani o fanciulli abbandonati d'ambo i sessi, sani o colpiti da qualche imperfezione fisica permanente;

2° L'Istituto degli asili d'infanzia che comprenderebbe tutti gli Istituti aventi scopo di educare ed istruire l'infanzia, però senza dare ad essa ricetto;

4° L'Istituto dei ricoveri che raggrupperebbe tutti gli Istituti aventi scopo di ricoverare adulti inabili al lavoro privi di mezzi di sussistenza, ma non bisognevoli di assistenza sanitaria;

5° La Congregazione di carità che concentrerebbe in sè tutti gli Istituti aventi per scopo l'elemosine nelle sue infinite forme, ed i cui redditi dovrebbero essere destinati specialmente agli scopi di beneficenza previsti dall'art. 55 della legge 17 luglio 1890.

La fusione di tutti gli Ospedali di Roma in un unico grande Istituto ospitaliero è già di fatto compiuta, giusta la facoltà concessa al Governo dall'art. 15 della legge per Roma; e fra pochi giorni avrà definitiva sanzione giuridica coll'approvazione dello statuto organico del novello Istituto e colla sostituzione dell'amministrazione ordinaria a quella del regio commissario.

Non lievi semplificazioni si sono potute ottenere con questo provvedimento nell'andamento del complesso ed importante servizio e forti economie se ne sarebbero ottenute se il servizio del Banco e del Credito fondiario di Santo Spirito non avesse richiesto gravi sacrifici pecuniari. Il risultato della pura gestione ospitaliera, incoraggia perciò il Governo a chiedere che come si è detto, tale

sistema sia seguito anche per tutti gli altri Istituti della capitale. Alcuni Ospedali che per le condizioni loro non potevano più funzionare utilmente in proporzione alla spesa che arrecavano, furono chiusi: (Convalescenti e San Rocco) ma gli altri furono sfollati di oltre quattrocento cronici raccolti in Ospedale appositamente aperto, Sant'Antonio, sì che in complesso il servizio ne fu notevolmente avvantaggiato. Fu ridotto il numero degli uffici e degli impiegati, fu riordinato il servizio dell'assistenza sanitaria e molte altre utilissime misure poterono essere prese in tempo relativamente assai breve.

Ma fra le semplificazioni più notevoli ottenute è degna di essere specialmente ricordata quella di avere alleggerita l'Amministrazione ospitaliera di due servizi di natura provinciale, il servizio degli esposti e quello dei maniaci. Il Brefotrofio di Santo Spirito ed il Manicomio costituivano per la gestione degli Ospedali una vera complicazione ed erano causa di continue vertenze contabili ed amministrative colla Provincia. Anzi per il Brefotrofio trovavasi vertente in questi ultimi tempi una lite gravissima, per il reparto delle rendite. dell'Istituto di Santo Spirito fra il servizio degli esposti e quello ospitaliero, pretendendo la Provincia che per il primo, e quindi a discarico degli obblighi suoi, fossero destinate maggiori somme di quelle che l'Amministrazione ospitaliera credeva di dovere concedere a termine delle tavole di fondazione dell'Istituto. A tutti questi inconvenienti erasi già altra volta cercato di porre termine colla cessione alla Provincia dei due Istituti, ma le trattative non erano riuscite a buon fine: riprese ora, si potè dal Governo giungere ad una conclusione conveniente. Il Manicomio ed il Brefotrofio furono assunti in amministrazione dalla Provincia sino dal 1° luglio passato: il primo come si trovava, il secondo con una dotazione annua di L. 290,000 sui redditi dell'Istituto di Santo Spirito; rimanendo così l'Amministrazione ospitaliera esonerata da qualsiasi altra cura od obbligo per il servizio degli esposti e dei maniaci.

Giusta la Convenzione stipulata a tale effetto fra il regio commissario per gli Ospedali e il presidente della Deputazione provinciale, il passaggio di amministrazione dei predetti Istituti alla Provincia sarà sanzionato quanto prima con regio decreto.

Un altro servizio, di natura affatto diversa da quello della be-

dica, unico patrimonio ed unica amministrazione, tutti gli Istituti attuali aventi scopo di ricoverare, educare ed istruire orfani o fanciulli abbandonati, di ambo i sessi, sani o colpiti da qualche imperfezione fisica permanente.

Tali Istituti sono i seguenti:

Orfanotrofi maschili con circa 800 ricoverati. — 1. Santa Maria in Aquiro — 2. San Michele a Ripa — 3. Santa Maria degli Angeli — 4. Tata Giovanni — 5. L'Asilo Savoia.

Orfanotrofi femminili con circa 800 ricoverate. — 1. Conservatorio della Divina Provvidenza — 2. Id. delle Viperesche — 3. Id. Santa Caterina della Rosa — 4. Id. Santissimi Quattro Coronati — 5. Id. Santa Maria al Gianicolo — 6. Id. Santa Eufemia. — 7. Id. Pio al Gianicolo — 8. Id. Santissima Addolorata — 9. Id. della Carità — 10. Id. Santi Clemente e Crescentino — 11. Id. delle mendicanti — 12. Id. della Divina Carità (Borromee) — 13. Id. San Michele a Ripa — 14. Id. Santa Maria degli Angeli — 15. Id. Santa Rufina — 16. Asilo Savoia.

Oltre a questi esistono in Roma moltissimi altri Istituti privati maschili e femminili che ricoverano complessivamente circa seicento fanciulli orfani od abbandonati; ma non avendo essi personalità giuridica ed essendo mantenuti quasi esclusivamente da oblazioni private, non può il Governo comprenderli nel provvedimento accennato; nè ciò d'altronde converrebbe per considerazioni morali ed economiche che sono ovvie.

Resta però assodato che in Roma il numero dei fanciulli ricoverati e mantenuti dalla carità pubblica e privata oltrepassa le due migliaia, numero veramente straordinario, se si pone in confronto a quello di altre città del Regno, fatto il debito rapporto fra le rispettive popolazioni. Ed a spiegare questo eccesso non vi sono che due sole ragioni: la prima, che ora va quasi scomparendo, è la grande affluenza di famiglie operaie accorse per i lavori edilizi della capitale e poi, per sventure domestiche o mancanza di lavoro cadute in miseria; la seconda è la straordinaria larghezza colla quale da quasi tutte le Amministrazioni dei varî Istituti, si è provveduto all'ammissione di fanciulli che in effetto non erano bisognevoli di ricovero.

Questa è la ragione principale e permanente che non potrà essere soppressa se non appunto col provvedimento che si propone.

Data la molteplicità degli Istituti e delle Amministrazioni, è inevitabile che indiscreti procaccianti valendosi di influenze, relazioni ed amicizie finiscano per ottenere di collocare qua e là i figli che pur con qualche sacrificio potrebbero mantenere. D'altronde un'Amministrazione ignora l'operato dell'altra, e quindi avviene che ciascuna in molti casi consenta ad accogliere un fanciullo per alleviare ad una madre vedova il peso della numerosa famiglia rimastale a carico, mentre invece essa trova modo di collocare così tutti i suoi figli e di vivere poi abbastanza agiatamente coi redditi del piccolo patrimonio e del suo lavoro. Ed il sistema è adottato su più vasta scala di quanto si potrebbe credere, sì che è notorio che in Roma moltissime famiglie che potrebbero provvedere benissimo alla educazione dei figli hanno trovato modo di collocarli tutti in Istituti di beneficenza, e che è raro il caso che i parenti di orfani poveri tenuti a prestare loro gli alimenti a termine del Codice civile ed in grado di farlo, non riescano presto o tardi con lo stesso sistema a liberarsi di tale peso. Il che va a danno del vero indigente pel quale sovente manca poi ogni possibilità di ricovero. Insomma l'abuso è grande, indiscutibile, e solo col ridurre gli Istituti sotto una sola Amministrazione, vincolata da rigide norme nelle ammissioni, potrà essere sradicato.

La spesa che ora gli Orfanotrofi complessivamente sostengono, quando il loro soccorso sia veramente diretto solo verso chi ne ha stretto bisogno sarà ridotta di molto e parimenti di molto saranno diminuite colla progettata fusione tutte le spese della gestione patrimoniale.

Ma una forte economia il Governo non dubita si potrà ottenere col nuovo e più razionale ordinamento che s'intende dare al novello Istituto.

Di tutti gli edifizi ora occupati dagli Istituti attuali, e che sono complessivamente per capacità esuberanti al bisogno, verranno scelti quelli che per la loro costruzione ed ubicazione meglio rispondono ai criteri della comodità ed igiene. In questi, separatamente, verranno sistemate tre sezioni per i maschi ed altrettante per le femmine, ciascuna comprendente rispettivamente soltanto, gl'infanti, gli adolescenti, gli adulti, ed in ciascuna verranno apprestati i mezzi di mantenimento, di educazione e d'istruzione che l'età dei ricoverati richiede. Il servizio resterà così grandemente

semplificato, e le spese, di conseguenza, ridotte da quelle che sono ora, giacchè anche adesso ogni Istituto è costretto ad avere in sè tali sezioni con arredamento, scuole, personale di insegnanti e di assistenza per ciascuna di esse: sì che la spesa resta moltiplicata per quanti sono gl'Istituti. Le tre sezioni maschili e le tre sezioni femminili saranno poi siffattamente ordinate da costituire quasi i vari gradi di un corso completo di educazione ed istruzione, in maniera che l'orfano o l'orfana ricoverati fanciulletti possano, fatti adolescenti ed adulti, trovare continuazione di cure e d'insegnamento sinchè non siano in grado di provvedere da sè al proprio sostentamento. Il che ora, non essendo i vari Istituti coordinati fra loro con unico concetto, affatto non si verifica; e sovente chi per ragione di età non può più rimanere in un Istituto non trova altro che lo accolga e ne completi l'istruzione. A lato di queste sezioni poi, che dovrebbero essere specialmente dirette ad educare i ricoverati in arti e mestieri, altre due speciali sezioni, maschile e femminile, sarebbero istituite per far compiere studi più completi ed elevati a quei ricoverati che dimostrassero attitudine straordinaria d'ingegno; e ciò anche in relazione alla esistenza di vari cospicui lasciti diretti per volontà dei testatori a giovare specialmente ai giovani d'ingegno appartenenti a famiglie borghesi decadute.

Attualmente il patrimonio di tutti gl'Istituti che dovrebbero concorrere a costituire l'Istituto unico degli Orfanotrofi, dà un reddito annuo complessivo di L. 760,600 circa, ed i loro bilanci passivi presentano una spesa annua di L. 1,040,000 circa. Quindi uno sbilancio annuo di L. 280,000 che anche in maggior somma era colmato prima dai sussidi del Comune di Roma ed ora dalle anticipazioni fatte dal Tesoro a termini dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890 più volte citata.

La fusione degl'Istituti, per le ragioni sopraccennate, e perchè anche parecchi locali ora occupati e che rimarranno disponibili potranno essere utilizzati affittandoli, da un calcolo fatto con sufficiente esattezza e ponderazione, potrà darà una economia, sulla spesa attuale non minore certo di L. 160,000 annue. E ciò calcolando pur sempre che il numero dei ricoverati che ora è, come si è detto, di 1600 circa, si mantenga dopo la fusione costantemente a 1400, mentre in realtà sarà anche minore. Rimarrebbe a prov-

vedere unicamente ad una deficienza annua di L. 130,000 circa che potrà essere colmata con un corrispondente assegno sui beni indemaniati alle Confraternite romane, come si dirà in seguito.

L'Istituto unico degli Asili d'infanzia si otterrebbe facilmente. Esiste già in Roma sino dal 1846 una *Società degli Asili d'infanzia* la quale mantiene aperti ora sette Istituti nei vari rioni della città con un sussidio annuo di L. 75,000 corrispostole già dal Comune e ora dal Tesoro dello Stato. Facendola centro del provvedimento che s'intende adottare si dovrebbero fondere in essa gli altri Istituti " Asilo Umberto I " sussidiato con L. 3000 annue: " l'Asilo alla Regola " sussidiato con L. 13,000 annue, e qualche altro Istituto di minore importanza. L'Istituto unico potrebbe funzionare con un sussidio annuo di non più di L. 100,000 da assegnarsi pure come si dirà in appresso, sui redditi del patrimonio indemaniato alle Confraternite romane. Su tale somma dovrà però l'Istituto corrispondere il sussidio di L. 11,500 agli Asili d'infanzia israelitici la cui Amministrazione deve rimanere autonoma.

L'Istituto unico dei ricoveri è forse quello che presenterà più difficoltà per essere costituito ed ordinato in modo soddisfacente, attesa la non grande entità degli Istituti esistenti e le molte lacune che essi presentano di fronte alle necessità di tal genere di servizio; ma certo vi si potrà egualmente riuscire, appianando prima qualche difficoltà relativa ai locali occorrenti.

Questo Istituto raggrupperebbe in sè il ricovero di S. Cosimato, la sezione dei vecchi annessa all'Orfanotrofio di Santa Maria degli Angeli e quella di S. Spirito; il Deposito di Mendicità, il Rifugio, il Buon Pastore ed altri Ricoveri per le pentite aventi personalità giuridica; gli Ospizi della SS. Concezione e di S. Luigi Gonzaga, l'Ospizio dei ciechi Margherita di Savoia, l'Amministrazione dei dormitori pubblici sussidiati ora dallo Stato, come già lo erano dal Comune di Roma, ed altri Istituti congeneri, ed avrebbe così un patrimonio proprio fruttante un reddito annuo di L. 230,000 circa. Col riordinamento razionale di questi Istituti e costituendoli in sezioni aventi per iscopo ciascuna di provvedere unicamente ai vecchi, od alle vecchie, ai ciechi, agli storpi e mostruosi, ecc., togliendo ogni promiscuità ed ogni moltiplicazione di spese, si otterrà certamente un rilevante miglioramento nel servizio, che ora, come si è detto, presenta molte e gravi lacune, e dai calcoli fatti,

utilizzando a tale scopo locali comunali o demaniali disponibili gratuitamente, sembra che la spesa complessiva occorrente non supererà le L. 500,000 annue. Con un sussidio annuo di L. 270,000 circa è quindi a ritenersi che l'Istituto dei ricoveri potrà funzionare regolarmente e questa somma potrà essergli assicurata sul reddito dei beni delle Confraternite romane, come si dimostrerà appresso.

5° L'ultimo grande Istituto della capitale, del qpale è ancora a far cenno, avrà, come si è detto, scopo essenzialmente elemosiniero e sarà rappresentato dalla Congregazione di Carità nella quale verranno concentrati tutti gli Istituti elemosinieri e dotalizi della capitale invertendone e destinandone i redditi per gli scopi previsti dall'art. 55 della legge 17 luglio 1890, ad eccezione delle beneficenze dotali, che gravano i patrimoni degli Istituti pii come sopra raggruppati, le quali andranno ad aumentare i redditi destinati al rispettivo scopo principale. I mezzi dei quali in questo modo verrà ad essere arricchita la Congregazione di Carità non sarebbero però sufficienti a porla in grado di provvedere abbastanza agli infiniti bisogni della beneficenza locale che sfuggono alla sfera d'azione dei quattro grandi Istituti predetti. Occorre perciò che anche ad essa sia assegnato un sussidio annuo di lire 200 mila circa sul reddito dei beni delle Confraternite romane; somma che dovrà essere specialmente diretta a quelle forme di beneficenza che più vivamente sono reclamate dalla moderna civiltà, quali, ad esempio, i bagni marini agli scrofolosi, le sale di maternità, ecc. Tale sussidio sembra possa essere sufficiente, considerando anche che alla Congregazione viene già corrisposto sul Fondo Religione e Beneficenza di Roma altro sussidio ora determinato in L. 80 mila annue, ma che colla graduale diminuzione degli oneri che gravano il fondo stesso potrà essere aumentato a somma assai più rilevante negli anni avvenire.

Alla Congregazione stessa si propone poi sia concesso in amministrazione, da tenersi con gestione distinta e separata, quella parte dei beni delle Confraternite che dovrà servire, come si dirà in appresso, a soddisfare gli oneri di pensione ed indennità agli impiegati delle Confraternite, al pagamento delle doti dalle medesime regolarmente assegnate e non ancora pagate, alle spese di manutenzione dei fabbricati ed oggetti di valore storico ed artistico fa-

centi parte del loro patrimonio e che non debbono essere lasciati deperire, ecc., ecc.

Per questo scopo è stato calcolato un reddito annuo di lire 100 mila e si ritiene sia più che sufficiente; anzi, estinte le pensioni, le indennità temporanee agli impiegati e le doti, rimarrà un residuo netto annuo non indifferente che andrà in aumento delle somme disponibili per la beneficenza. Il servizio della manutenzione dei fabbricati ed oggetti artistici appartenenti alle Confraternite dipenderà però, come è naturale, dal Ministero della pubblica istruzione e la Congregazione di carità non dovrà avere altro cómpito che quello di porre a sua disposizione la somma occorrente, nei limiti ben inteso che saranno determinati.

Per un altro esito resta ancora a dichiarare come si provvederebbe al pagamento, cioè, della quota annua di ammortizzazione del mutuo contratto dall'Istituto di Santo Spirito col Credito fondiario della Cassa di risparmio di Milano, gravante già il Comune di Roma ed ora, sempre in conseguenza dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, il Tesoro dello Stato. Il rimborso di tale mutuo di 7 milioni circa, contratto, come è noto, per liberare dalle passività che lo assorbivano, il patrimonio dell'Istituto di Santo Spirito, fu assunto dal Fondo Religione e Beneficenza della città di Roma, dalla Provincia e dal Comune di Roma in parti quasi eguali. La quota gravante già il Comune, ed alla quale occorre ora provvedere, ammonta a circa 130 mila lire annue.

L'onere di questo rimborso secondo l'ordinamento che vi si propone sarà addossato all'Istituto degli ospedali che ha acquistato tutto il patrimonio di Santo Spirito, e che, secondo quanto si è calcolato, col sussidio che gli si concederà, ne avrà i mezzi.

Da quanto si è detto sinora risulta quindi che riordinati tutti i servizi della beneficenza romana secondo i criteri di massima esposti, il fabisogno annuo a conguaglio del deficente reddito patrimoniale può essere ridotto nel modo indicato dal seguente prospetto:

Per l'Istituto ospitaliero . . . . L.	720,000
Per l'Istituto degli orfanotrofi . . .	130,000
Per l'Istituto degli Asili di infanzia .	100,000
Da riportarsi . . . L.	950,000

Riporto . . . L.		950,000
Per l'Istituto dei ricoveri		270,000
Per la Congregazione di carità . . .		200,000
Per la quota di rimborso del mutuo di Santo Spirito		130,000
Totale . . . L.		1,550,000

A questo fabisogno si è detto potevasi provvedere con quattro cespiti di entrata, cioè:

1° Col reddito dei beni indemaniati alle Confraternite romane;

2° Con l'attuazione del rimborso delle spedalità sostenute per gli indigenti non aventi domicilio di soccorso in Roma;

3° Con un nuovo contributo del Fondo Religioso e Beneficenza di Roma, realizzabile subito in L. 100,000 almeno;

4° Con un assegno sul bilancio dello Stato di L. 500,000 annue.

Le difficoltà alle quali diede luogo l'applicazione dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, già diffusamente esposte nella relazione che precede il disegno di legge Nicotera sui *provvedimenti per la città di Roma,* presentato alla Camera dei deputati il 27 gennaio 1892, ripresentato poi il 4 febbraio 1891 e caduto per la chiusura della Sessione, hanno due cause: la prima nella forma poco precisa ed oscura dell'articolo; la seconda in qualche lacuna che l'articolo stesso presenta e che riflettendo disposizioni d'indole legislativa non potevano essere completate dal potere esecutivo.

La forma incerta del testo dell'articolo ha creato gravi incertezze nella designazione degli Enti che dovevano essere assoggettati allo indemaniamento dei beni; così che le operazioni di presa di possesso iniziate dal Demanio hanno dovuto procedere lentamente, arrestarsi in molti casi, e non potranno essere condotte a termine se non dopo una interpretazione autentica dell'articolo stesso. Inoltre ha lasciato incerto a chi spettasse la proprietà dei beni indemaniati, da chi e come dovessero essere amministrati, come e quando liquidati, ecc., questioni tutte che sono tuttora senza una risoluzione, non avendo il Governo, di fronte anche alle discrepanze manifestatesi sulla interpretazione della legge fra i vari rami del-

l'Amministrazione, il Consiglio di Stato e l'Avvocatura generale erariale, adottata alcuna decisione.

Le lacune riguardano essenzialmente il trattamento da usarsi agli impiegati e salariati delle Confraternite in attività di servizio o pensionati non aventi diritti acquisiti da far valere, i quali rimasero senza alcun compenso, e la manutenzione dei fabbricati lasciati alle Confraternite per il servizio del culto, e dei mobili ad esse rimasti quando avessero importanza storica o valore artistico e che nell'interesse del patrimonio artistico nazionale non convenisse lasciare deperire, giacchè le Confraternite non avendo più alcun reddito patrimoniale non potrebbero essere costrette a curarne la conservazione.

Ora alcune delle disposizioni del disegno di legge che vi si sottopone mirano appunto a chiarire meglio il significato dell'articolo 11 citato ed a completarlo nei punti dall'esperienza dimostrato manchevole. Esse sono state formulate con lunga ponderazione, allo scopo specialmente di evitare ogni nuova resistenza da parte degli Enti che debbono essere sottoposti ad indemaniamento, e se verranno così approvate, dagli accertamenti fatti dall'Amministrazione demaniale risulta che un nuovo cespite di reddito di L. 250,000 annue circa potrà essere ancora acquisito a favore della beneficenza romana.

I beni indemaniati danno un reddito, come si è detto, di lire 550,000 circa, così che in complesso, ad operazione compiuta, il patrimonio appreso alle Confraternite romane in esecuzione della legge 20 luglio 1890, autenticamente interpretata nel suo vero significato, potrebbe fruttare annualmente circa L. 800,000.

Deducendo da questo patrimonio la parte che potrà occorrere per provvedere a tutti gli obblighi ai quali daranno ora vita le nuove disposizioni che si propongono, dai calcoli fatti, sembra accertato che si potrà sempre avere ancora un reddito annuo per la beneficenza superiore alle L. 700,000. Null'altro occorre aggiungere a questo proposito essendo le disposizioni del disegno di legge per sè stesse chiare.

In conformità a quanto dispone il primo comma dell'art. 97 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, prima che scadano i tre anni dall'entrata in esecuzione della legge stessa (18 gennaio 1894) saranno dal Governo presentate al Parlamento proposte concrete di prov-

vedimenti legislativi per regolare in tutto il Regno il servizio di rimborso delle spese di spedalità. Sinora gli Ospedali di Roma, sorti in tempi antichissimi per oblazioni di fedeli accorsi in pellegrinaggio al centro della Cristianità, mantennero nei loro statuti, in omaggio alla loro origine, la norma di accogliere e curare gratuitamente, senza distinzione di domicilio o di origine, chiunque si presentasse bisognoso della loro beneficenza. Questa norma, altamente conforme al precetto evangelico della carità, ebbe però effetto, mutati i tempi e gli ordinamenti sociali, di dar luogo ad una condizione di cose assolutamente contraria ad un retto ordinamento della pubblica beneficenza. Tanto che si potè constatare che il numero dei malati non romani ammessi negli Ospedali andava aumentando in ragione diretta dello sviluppo della rete ferroviaria della penisola, e che in tutto il Lazio e nelle regioni limitrofe si andavano chiudendo gli Ospedali, trovandosi più conveniente trasportare agli Ospedali di Roma gli infermi poveri indigeni. Dalle ultime statistiche appare invero che gli infermi non romani, nè aventi in Roma il domicilio di soccorso, rappresentano oltre il terzo dei ricoverati, e pur tenendo conto della parte che in questo fatto può avere la rilevante popolazione fluttuante in Roma, non si può a meno di concludere che l'abuso accennato sia veramente assai grave.

Le nuove disposizioni legislative sul rimborso delle spedalità verranno a porvi termine ed a dare un nuovo cespite di reddito all'Amministrazione ospitaliera romana.

In base ai dati statistici desunti dai conti consuntivi dell'Amministrazione stessa negli ultimi anni, si può ritenere che le somme delle quali avrà diritto di chiedere annualmente il rimborso non ascenderanno a meno di L. 350,000. Ma tenuto conto delle difficoltà che la esazione di tante piccole partite può presentare e le perdite inevitabili in tal genere di servizio, non può tale cespite di entrata calcolarsi, almeno nei primi anni, che in L. 250,000.

L'art. 3 della legge 19 giugno 1873, n. 1402, è così concepito:

" I beni delle Corporazioni ed Enti ecclesiastici soppressi nella città di Roma, per i quali non è altrimenti provveduto colla presente legge, sono costituiti in un fondo speciale per usi di beneficenza e religione nella città di Roma... „

Tale fondo, secondo le risultanze degli ultimi esercizi, presenta un attivo assai superiore ai due milioni, somma degna di conside-

razione che in avvenire, quando per la estinzione degli oneri che gravano il fondo stesso sarà interamente disponibile per soli scopi di culto e di beneficenza, varrà a dare alla beneficenza romana mezzi rilevanti per migliorare e completare tutti i servizi da essa dipendenti. Intanto a raggiungere l'intento che il presente disegno di legge ha di mira, occorrerebbe impegnare oltre agli oneri di beneficenza già assuntisi dall'Amministrazione del detto fondo, un nuovo assegno fisso di L. 100,000 sulla maggior somma che figura disponibile nel preventivo 1894-95 e non si dubita che il Consiglio d'amministrazione vorrà essere consenziente a tale prelevamento in vista del fine da raggiungere.

Ora, richiamando le cifre che di volta in volta si sono nella precedente esposizione accennate, abbiamo quindi che:

Il fabbisogno della beneficenza romana a conguaglio della deficenza di reddito patrimoniale è stato calcolato con tutte le riduzioni e riforme accennate in . . . . L. 1,550,000

e che per provvedervi si può calcolare sui seguenti cespiti di entrata:

Reddito del patrimonio delle Confraternite disponibile per la beneficenza	L.	700,000	
Rimborso spedalità		250,000	
Nuovo assegno sul Fondo Religione e Beneficenza di Roma		100,000	
Totale . . .	L.	1,050,000	1,050,000
a pareggio mancano	L.		500,000

A questa deficienza l'unito disegno di legge propone sia provveduto con un assegno sul bilancio dello Stato.

I precedenti storici che sono stati accennati, la condizione fatta agli Istituti locali di carità dall'improvviso e rilevante aumento della popolazione, la necessità che nella capitale del Regno il servizio della pubblica beneficenza non venga a mancare almeno nei limiti dello stretto necessario, inducono il Governo a ritenere che il Parlamento in vista che abbia a cessare pel bilancio dello Stato l'obbligo dell'anticipazione di quasi due milioni, e senza bisogno

di altre considerazioni si persuaderà della piena opportunità della proposta e vorrà approvarla.

In questo modo il pareggio sarebbe assicurato e tanto più stabilmente in quanto che il Fondo Religione e Beneficenza della città di Roma potrà fornire, come si è detto, fra non molto tempo, somme sempre maggiori per far fronte ai crescenti bisogni del servizio.

È ad avertire però che i provvedimenti coi quali si è dimostrata la possibilità di ottenere rilevanti economie nell'andamento dei vari servizi, e quelli dai quali dipendono i cespiti nuovi di entrata, non potranno essere attuati d'un tratto.

Un periodo di tempo abbastanza lungo sarà necessario per la attuazione degli uni e degli altri e quindi, mentre da una parte le spese continueranno frattanto ad essere superiori al limite previsto, dall'altra i redditi rimarranno di certo inferiori a quanto si è detto. In questo periodo di transizione sinchè introiti e spese non abbiano raggiunto il loro stato normale, è evidente che per far fronte ai bisogni giornalieri occorrerà poter attingere le somme strettamente necessarie ad un fondo di riserva. Questo vi si propone sia nella somma di *un milione* da stanziarsi nel bilancio dello Stato e da rimborsarsi poi nella stessa guisa che le altre anticipazioni sinora fatte dal Tesoro.

Per tale rimborso però un nuovo mezzo occorre sia determinato; giacchè se il Tesoro si dovesse rinfrancare delle somme esposte per la beneficenza romana sui redditi, o peggio sul capitale dei beni indemaniati alle Confraternite, giusta il concetto sancito dall'art. 11, capoverso della legge 20 luglio 1890, una gran parte di questo cespite di entrata, sul quale nell'ordinamento progettato si è fatto calcolo, ne rimarrebbe assorbito; ed una nuova e grave deficienza si manifesterebbe, alla quale dovrebbesi poi altrimenti, per necessità di cose, provvedere. Il mezzo che vi si propone è quello stesso già accolto nel precedente disegno di legge presentato alla Camera dei deputati dal ministro Nicotera concernente alcuni provvedimenti per la città di Roma, ma che per la chiusura della Sessione non potè essere discusso; quello cioè di impegnare per tale rimborso, e sino a che non sia stato completamente effettuato, una parte delle somme che d'ora in poi si avranno disponibili per la beneficenza, sul Fondo Religione e Beneficenza di Roma, rimanendo, bene inteso, fermi gli impegni già presi prima e che col presente disegno di legge si propongono.

	Riporto . . . L.		850,000
Gli verrebbero assegnati a conguaglio:			
a) L'assegno sul bilancio dello Stato in L.		500,000	
b) L'assegno sul bilancio del Fondo Religione e Beneficenza di Roma		100,000	
c) Rimborsi di spedalità prestate ad indigenti non domiciliati in Roma		250,000	
	Totale . . . L.	850,000	850,000

2° Il patrimonio indemaniato e da indemaniarsi delle Confraternite, ad operazione compiuta, frutterà, si è detto, circa 800,000 lire annue nette, delle quali 700,000 disponibili per scopi di beneficenza e lire 100,000 per altri scopi già esistenti o indispensabili a crearsi con la presente legge.

Questo patrimonio dovrebbe essere diviso in cinque lotti fruttanti rispettivamente:

1° Lotto	L. 130,000	di reddito da assegnarsi in piena proprietà all'Istituto degli orfanotrofi il cui fabisogno annuo è appunto di tale somma.
2° Lotto	„ 100,000	di reddito da assegnarsi come sopra all'Istituto degli Asili d'infanzia.
3° Lotto	„ 270,000	di reddito da assegnarsi come sopra all'Istidei ricoveri.
4° Lotto	„ 200,000	di reddito da assegnarsi alla Congregazione di carità come sopra per scopi di beneficenza.
5° Lotto	„ 100,000	di reddito da assegnarsi pure in proprietà alla Congregazione di carità vincolandone però il reddito per quanto potrà occorrere agli scopi speciali degli oneri temporanei o perpetui più sopra indicati.
Totale	L. 800,000	

Così, compiuto il riparto e l'assegno, l'Amministrazione demaniale rimarrebbe completamente esonerata da tutti i carichi che in dipendenza dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890 le dovettero essere addossati.

Il disegno di legge che vi si sottopone intende a completare il riordinamento della beneficenza nella capitale del Regno secondo i criteri che già sono stati sanciti dalla legge 20 luglio 1890, ed a risolverne le difficoltà finanziarie col minore possibile aggravio per il bilancio dello Stato.

i *bronzisti,* che cospargono gli oggetti da lavoro con polveri contenenti piombo;

gli *apprettatori di seta* con preparati di piombo;

gli operai addetti a frantumare la biacca, il minio, ecc.;

i *cardatori di crini* tinti con piombo;

i *fochisti meccanici,* che si servono di mastici al minio;

gli *artefici di corde in ferro,* che galvanizzano i canapi metallici con zinco e piombo;

le *cucitrici,* tagliando coi denti i fili che sieno stati confezionati con solfuro di piombo;

le *operaie in pizzi,* che si imbiancano alla biacca;

i *doratori* e gli *ebanisti,* che premono o raspano i fondi coperti in biacca;

gli *smaltatori,* che assorbono la polvere di minio;

i *ramieri,* che usano di stagno piombifero;

i *fabbricanti di calotte* o *capsule metalliche per bottiglie,* i *lattonieri,* i *fonditori di caratteri,* e perfino i *tipografi,* che assorbono il piombo dai caratteri o troppo freschi o decomposti da inchiostri di qualità scadente; e così molti altri ancora, tutti hanno dato un più o meno numeroso contingente alle statistiche dei due sanitari francesi.

Le precauzioni a prendersi dagli operai che impiegano il piombo furono oggetto di un' istruzione con circolare speciale del Consiglio d' igiene pubblica della Senna, che, più d'ogni altro, si occupò dell'argomento.

E qui ci piace riportarla nella sua interezza, perchè serva di modello a cui spetti fra noi di prenderne l' iniziativa:

" I fabbricanti di biacca, *massicot* e minio, i padroni d' operai pittori di case, vetture e mobili colorati; i fabbricatori di mastici; i vasai in stagno e terra smaltata, i fabbricanti di smalti, i fonditori di piombo e sue leghe; i commercianti e i frantumatori di colori; i fonditori e pulitori di caratteri per tipografi, i capi-tipografi; i pulitori di specchi, i fabbricanti e tagliatori di cristallo; i fochisti e meccanici, i saldatori di scatole di latta; i fabbricanti di cartuccie; gli apprettatori di peli, cuoi e pizzi con acetato di piombo e biacca; i fabbricanti di tele cerate, carte *glacés,* tappezzerie, stoppini piombiferi, ecc., ecc., e in generale tutti i capi di officine e cantieri ove si maneggia il piombo e i suoi composti,

debbono fare conoscere ai loro operai che questo metallo e le sue numerose preparazioni sono *velenosi:* che essi lo sono anche per semplice contatto con la pelle, ma sopratutto ove si respirino o si trangugino polveri che contengano questo metallo.

" I padroni di officine sono tenuti a vegliare alla rigorosa applicazione delle seguenti prescrizioni e precauzioni:

" A — *Officine di biacca, massicot e minio.* Esse devono poter essere facilmente ventilate, scopate e lavate a grand'acqua in ogni loro parte.

" Le operazioni di *écaillage, épluchage* e rottura della biacca e del *massicot,* devono essere fatte sotto acqua o su materie appena sortite dall'acqua e ancor colanti. La frantumazione e la stacciatura della biacca, del *massicot* e del minio saranno operate, per quanto è possibile, meccanicamente. Le manipolazioni dirette con possibilità di rovesciarsi il materiale sulla pelle e il trasporto in carriole aperte, sono assolutamente proibiti per le materie secche.

" I forni a calcinazione possono essere costrutti nelle officine, alla condizione che si prendano le misure necessarie perchè tutta la polvere piombica sia trascinata all'esterno.

" Tutte le settimane, muri, soffitti e pavimenti saranno lavati a grand'acqua per levarne con cura tutte le particelle velenose. Una condotta d'acqua speciale, munita di un robinetto per almeno ogni tre operai, sarà situata all'uscita dall'officina, perchè gli operai possano procedere due volte al giorno a un abbondante indispensabile lavaggio di sè stessi. I padroni e i capi-officina vigileranno a che le *blouses* e altre vesti di lavoro restino in fabbrica, mentre gli operai escono per prendersi la colazione. Queste vesti saranno battute e spazzolate più volte in settimana, nelle ore di riposo e lontano dall'officina. L'impiego dell'olio diminuisce in modo efficacissimo gli inconvenienti constatati nella fabbricazione della biacca a secco o all'acqua.

" Un registro speciale, ostensibile a ogni visita del medico, indicherà l'origine dell'operaio, i suoi precedenti patologici, le sue occupazioni anteriori nella fabbrica, la natura del suo lavoro attuale, il suo stato di salute al momento della visita settimanale.

" B — *Officine e cantieri di pittori di case, decoratori, doratori, macinatori di colori, ecc.* Le officine devono essere bene aereate, e largamente aperte dappertutto dove si possono produrre

polveri provenienti dalla macinazione, compressione, abbruciamento dei colori o pitture piombifere.

" Le aperture dovranno essere lasciate completamente aperte tutte le volte che delle pitture alla biacca saranno poste sui muri o sui mobili, fino a che esse non siano completamente essiccate.

" La stacciatura, i travasi e le miscele di colori non devono esser fatte nel locale ove soggiornano abitualmente gli operai. Tutte le parti dell'officina devono essere lavate a grand'acqua ogni volta che della polvere piombifera si sarà prodotta e deposta sui muri, i soffitti ed i mobili. I padroni e i capi-officina avranno cura di sorvegliare severamente che i loro operai, avanti di prendere i loro pasti, lascino le vesti da lavoro ed abbondantemente si lavino.

" C — *Altre officine o botteghe ove si maneggi il piombo.* I capi-officina dovranno evitare di mettere inutilmente l'operaio in contatto diretto col piombo in natura o suoi composti. Essi devono, più che è possibile, evitare di battere o scuotere i preparati piombici a camera chiusa. In nessun caso si costringerà l'operaio a macinare o stacciare tali preparati se non in vasi chiusi. Non si dovrà lasciar soggiornare gli operai, e tanto meno ancora prendere i loro pasti, negli ambienti ove notoriamente si svolgano polveri contenenti piombo. „

Fin qui il Consiglio d' igiene del più importante dipartimento francese, che chiude la sua relazione od ordinanza con un appello agli operai, loro rivolgendo saggi ed opportuni consigli perchè abbiano a facilitare il cómpito imposto ai loro padroni e capi-officina.

Dato, e non concesso, che alcun surrogato possa essere alla biacca di piombo vantaggiosamente sostituito, tali norme che ne disciplinassero la fabbricazione e l'uso erano più che provvide, indispensabili. Ma dappoichè è da un secolo, ed anche più, che si va battendo il chiodo del *saturnismo* e dei suoi tristi effetti, senza ottenere grandi risultati, come pur troppo avviene di parecchi altri chiodi che in pro dell' igiene vorremmo pur conficcare, voglio insistere, come già fecero altri molti, sulla necessità di adottare a surrogato della venefica biacca di piombo la inoffensiva biacca di zinco.

dell' interno francese con una sua speciale circolare ai prefetti. Dopo d'allora anche in Francia non se ne fece più nulla, e altrettanto dobbiamo pur troppo dire dell' Italia, della Germania e dell' Inghilterra. Altro non si fece se non disciplinare, come si è visto sopra, e ciò non da tutte le nazioni, la fabbricazione e l'uso della biacca, e proibire l'assunzione dei fanciulli per simili industrie.

Troppo misera cosa! Pur troppo i Governi assecondano l'ignoranza dei nostri operai che si ostinano a voler chiudere gli occhi dinanzi al pericolo.

Un solo sprazzo di luce volle vincere la cecità degli operai e la indifferenza dei padroni; e lo dobbiamo a quella *Commissione per le case e gli alloggi insalubri,* che tanto ha contribuito al benessere ed al progresso igienico della capitale francese. Essa prese la deliberazione, che trascriviamo a suo onore e ad incitamento perchè altri ne segua l'esempio:

" D'ora innanzi tutte le volte che saranno prescritte opere di pittura per il risanamento delle abitazioni, conformemente all'articolo 3° della legge 13 aprile 1850, la Commissione specificherà nelle sue relazioni che la pittura non sia a base di biacca di piombo. „

Votando questa decisione, combattuta da qualcuno come troppo radicale, ci pare che la Commissione abbia fatto un'opera saggia, eminentemente filantropica e per coloro che abitano e per coloro che costruiscono ed abbelliscono le case di Parigi.

Piacesse ad altri di seguirne l'esempio; ed altri Governi, come il francese, ne prendessero iniziativa, e le Commissioni locali, li seguissero, mettendone in pratica i precetti! Oh allora noi potremmo dire all' Ingegneria sanitaria: rallegrati di questa nuova vittoria! Ma pur troppo chissà ancor per quanto tempo si metterà a dormire quella questione, che Guiton de Morneau metteva in luce fin dal secolo scorso a pro delle vittime del saturnismo.

Ing. CHIAPPONI.

RASSEGNA DELLE RIVISTE

IGIENE.

Bergeron. *La lotta contro i progressi dell'alcoolismo.* (*Revue d'Hygiène,* agosto 1893).

È una bellissima memoria, ricca di dati statistici e di severe argomentazioni, da cui rilevasi tutto quanto l'ardore, che l'A. ebbe ad estrinsecare per studiare, nella giusta misura, questo capitolo della questione sociale che affligge la gran famiglia umana, deturpandola fisicamente e moralmente.

" L'Alcoolismo „ che moltiplica gli omicidi ed i suicidi, che popola i Manicomi e gli Ospedali e che contribuisce al depauperamento della specie.

L'A. non si perde a brontolare le solite lamentazioni sugli effetti dannosissimi dell'alcoolismo, cerca dei rimedi e s'accinge alla discussione dei più efficaci per farne propaganda.

Deplora l'inefficacia delle diverse leggi emanate contro l'ubbriachezza dalle così dette: *Società di temperanza,* delle ordinanze e dei manifesti innumerevoli, ed attribuisce alla poca energia dei funzionari il risultato pressochè negativo di tanto affaccendarsi. Dopo tanto, cosa si ottenne? La meschinissima soddisfazione di veder retribuito qualche individuo che si conservò sobrio, senza diminuire d'un solo il numero degli ubbriaconi.

La Francia, aumentando il dazio sull'alcool, credette moderarne la consumazione, che, invece, non cessò di progredire come in Inghilterra dove la tassa sugli alcool è addirittura esorbitante.

Si sperò moltissimo, a questo riguardo, dal ribasso sui prezzi del caffè, thè e zucchero, ma non per questo i beoni rinunziano alla loro bevanda favorita, per la semplice ragione che essi non risentono dall'uso delle bevande igieniche, quali il caffè, thè, ecc., quell'eccitazione che produce l'alcool nelle sue diverse combinazioni.

Ed è precisamente da quest'eccitazione del cervello che deriva tutto il malanno, perchè ai novizi le bevande alcooliche provocano la graditissima sensazione di vedere ogni cosa dal lato migliore, non solo, ma fanno loro risentire un aumento momentaneo di forze. Non deve dunque stupire se questi tali, una volta provata la prima sensazione sono attratti a ricercarne una seconda, una terza, ecc., in cui possano dimenticare, sebbene per un istante, i contratempi della vita, le fatiche del mestiere, o trovarvi il senso illusorio di una maggior attitudine per il lavoro, cose tutte che non procureranno giammai nè il thè, nè il caffè.

Oggi si spera che diminuendo il dazio sui vini, scemi di molto il numero degli alcoolisti, ed il Senato francese ha formulato il seguente progetto di legge: " di sopprimere la dogana sui vini di importazione, ed il diritto d'esercizio di vendita al minuto, di elevare a 150 lire per ettolitro il diritto di consumazione sulle acqueviti, spiriti, liquori, frutta, absint, ecc. „

Provvedimenti razionali che realizzano un certo progresso nel senso di diminuire numericamente i colpiti dall'attossicamento alcoolico, ma niente di più, in quanto che l'A. è convinto che colla libertà accordata a chiunque d'aprire un esercizio di rivendita, il bevitore troverà sempre modo di saziare le proprie abitudini, benchè dal vino non ottenga quell'eccitazione che desidera, se non a patto di berne una quantità considerevole, mentre gli basterebbe una minima dose di alcool liquorizzato, ed a poco prezzo, per subire quell'ebbrezza alcoolica su cui egli conta moltissimo e da cui è impossibile svezzarsi.

E qui consiste l'efficacia supposta del nuovo progetto di legge, che l'A. non condivide affatto, mentre è persuaso che diminuendo di molto il numero delle tentazioni (bettole), ed infliggendo pene proporzionali alla gravità dei misfatti commessi, si possa moderare il bevitore nella corsa sfrenata della sua libidine, e salvare dal disastro quei tali che non conoscono ancora le funeste seduzioni dell'alcool.

Ammira la legislazione norvegese, la quale concede il diritto di vendita, dietro permesso ufficiale, ai soli membri delle Società di temperanza, i quali non devono accordare al consumatore che quella quantità di bevande compatibile con un buon governo di salute, e debbono impegnarsi a far preferire ai clienti il consumo del caffè e del thè.

Giudica efficacissimo il proibire in modo assoluto la vendita dei liquori nelle campagne, limitandola ad ore fissate nelle domeniche e nei giorni di festa.

E valga a dimostrare l'efficacia di questi provvedimenti il sapere che nella Svezia, nel 1843, si consumavano litri 8 d'alcool per abitante, mentre oggi se ne consuma appena litri 1.70 a testa. In Francia invece, dove si smerciava litri 1.45 d'alcool per abitante nel 1850, oggi se ne smercia 4 litri a testa!!!

In Germania si deplora pressochè lo stesso consumo d'alcool, ma pare che quel Governo impressionato della marcia ascendente dell'alcoolismo, pensi ad adottare una severa legislazione basata sui seguenti criteri:

non permettere l'apertura di nuovi esercizi di vendita se non dopo constatatane la necessità e soltanto a quelle persone che possono offrire garanzie morali indiscutibili;

non vendere liquori a credito;

dichiarare nullo ogni credito di questo genere;

non vendere liquori ai giovani al di sotto di 13 anni o agli ammalati;

dichiarare il direttore dell'esercizio responsabile di qualunque disordine, sotto pena d'ammenda o di carcere;

garantire la società e specialmente le famiglie degli alcoolisti dai danni che questi possono arrecare, e punire i medesimi con pene disciplinari sino alla reclusione in stabilimenti speciali, ed alla tutela, qualora si mostrassero incapaci all'amministrazione dei propri affari.

Che questo progetto di legge abbia a subire tutta l'odiosità degli esercenti, è naturale il supporlo, come è facile immaginare la profonda contentezza del partito femminile che si ripromette da queste disposizioni la vera salute fisico-morale delle famiglie, della società.

L'Austria ha aumentato le tasse sui liquori e diminuito il nu-

mero degli esercizi, ed ottiene dei buoni risultati; il Belgio invece per non rendere omaggio ad una legge così salutare assiste alla deplorevole consumazione di 12 litri d'alcool per abitante! Vi si conta una rivendita di liquori per ogni 43 abitanti, ed in alcuni distretti una per 24 abitanti, vale a dire una per ogni 5 o 6 adulti!!

Nel granducato di Lussemburgo si paga carissimo il permesso di vendita, ed è questo subordinata al numero degli abitanti; inoltre i debiti d'osteria possono essere notevolmente ridotti dal tribunale.

L'A. fatto un debito confronto fra i risultati delle diverse ordinanze, parteggia per quelle che, tenendo conto della debolezza umana e delle peripezie che travagliano la vita dell'operaio, ebbero di mira la rimozione di tutte le cause che dànno adito al mal vivere, e perciò accorda alla Norvegia il primato nelle riforme di questo genere.

E conclude col formulare le seguenti indicazioni quale base di una legislazione contro l'alcoolismo:

proporzionare il numero degli esercizi di vendita ai bisogni normali della popolazione;

elevare al massimo possibile la tassa sul permesso di vendita;

accordare la licenza soltanto a chi può offrire ottime referenze;

obbligare di vendere alcool completamente rettificato:

ispezioni a sorpresa a titolo di controllo;

non permettere la vendita a credito, e dichiarare non validi i crediti di questo genere;

proibire la vendita dei liquori ai giovani inferiori ai 20 anni, agli adulti in stato d'ubbriachezza;

proibire la vendita al minuto nei giorni di mercato, e limitarla ad ore fisse diurne, nei giorni di lavoro:

rendere i direttori dell'esercizio responsabili di qualsiasi disordine;

negare, in modo assoluto, lo spaccio dei liquori a qualsiasi altra Ditta commerciale;

aumentare le tasse sull'alcool in modo da rendere il prezzo di un bicchierino di liquore intollerante per la borsa dell'operaio;

diminuire il dazio sui vini naturali, sul thè, caffè e zucchero;

bandire delle conferenze sui vantaggi della sobrietà, e sulle lesioni anatomiche e funzionali che produce l'alcool;

richiedere la massima energia dagli agenti della legge;

contemplare, tra le penalità da infliggersi agli alcoolisti, la perdita dell'autorità paterna, e ciò a maggior protezione dell'infanzia maltrattata e moralmente abbandonata. GUTIERREZ.

GORINI. *Studi critico-sperimentali sulla sterilizzazione del latte.* — I. Sopra due bacilli interessanti isolati dal latte sterilizzato. — II. Circa il metodo più opportuno per controllare il grado di sterilizzazione di un latte. (*Giornale della R. Società italiana d'igiene.* Anno XVI, n. 1, 1894).

Il nostro collaboratore, dottor C. Gorini, presenta in questa memoria i risultati di una prima serie di esperienze sul latte sterilizzato, alle quali egli stesso ha già accennato in un articolo apparso sulla nostra *Rivista* nel fascicolo di maggio 1893.

Tralasciando tutta la parte scientifica degli studi dell'A., la quale, per quanto interessante, non si confà all'indole del nostro giornale, ci limiteremo a rilevare le conseguenze pratiche che se ne possono trarre.

Che cioè, il metodo finora seguito per l'esame bacteriologico di un latte sterilizzato, può dare risultati fallaci per tre motivi principali:

1° Presa del campione appena uscito dall'apparecchio di sterilizzazione;

2° Impiego di insufficiente quantità di latte per l'allestimento delle colture di controllo;

3° Uso delle piatte in gelatina che, per la bassa temperatura a cui devono essere tenute, non permettono lo sviluppo dei germi termofili, vale a dire capaci di svilupparsi soltanto a temperature superiori alla normale.

Quando si tenga conto di queste tre cause di errore e si consideri che esse non furono fin qui generalmente avvertite, è facile darsi in gran parte ragione dei dispareri che esistono tuttora fra gli autori circa il valore dei vari processi di sterilizzazione.

Così van Geuns che faceva piatte in gelatina con 0.5 e 0.1 c. c. di una diluzione al centesimo di 1 c. c. di latte appena allora pastorizzato, potè ritenere che un latte contenente oltre 10 milioni di germi per c. c. divenisse assolutamente sterile mediante un riscaldamento quasi istantaneo a 80° c.; Nencki e Zawadsky, che facevano i loro controlli mediante piatte in gelatina (non è detto con quale quantità di latte) tenute in osservazione per cinque giorni, si accontentarono per la sterilizzazione del latte di due riscaldamenti a 70° c. di trenta minuti ciascuno, e analizzando per nove mesi il latte su piastre di gelatina, soltanto in casi eccezionali ottennero debolissime quantità di colonie; Lazarus invece, adoperando piatte di gelatina allestite con $^1/_4$-$^1/_2$ c. c. di latte ciascuna, dichiara insufficiente l'azione anche prolungata di 70°-75° c. non solo sui bacteri saprofiti, ma anche sui bacilli del tifo e della tubercolosi; Bitter, che si valse di piatte in gelatina da $^1/_4$ e $^1/_2$ c. c. di latte ciascuna, ritiene necessaria l'esposizione a 95-100° c. affinchè nel latte rimangano superstiti soltanto le spore dei bacilli del fieno e dell'acido butirrico, e finalmente Petri e Maassen, ricorrendo talora alle piatte in agar da $^1/_2$ e da 1 c. c. di latte, poterono attestare che anche il latte sterilizzato col processo Neuhauss, Oehlmann e Gronwald (simile al processo Davicini e C. [1]) non era sempre amicrobico.

In conclusione, per evitare perdite di tempo e di materiale, l'A. consiglia di non procedere mai a controllare mediante culture un campione di latte sterilizzato, se prima questo non sia stato per un paio di giorni in stufa a 37-38° c., chiuso con un batuffolo di cotone sterilizzato in sostituzione del tappo ermetico. Se nel latte sono rimaste superstiti le spore dei comuni bacilli delle patate, del fieno o dell'acido butirrico, non tarderanno molto a comparire i primi segni di un' alterazione; talora però, e non troppo raramente, accade che, o per il numero minimo di spore sopravvissute o per la natura della specie a cui appartengono, l'alterazione indugi a manifestarsi. Tuttavia, dopo due, tre giorni di incubazione a 37-38° c., desiderando un responso sollecito sulla avvenuta sterilizzazione del latte in esame, si può, previa agitazione, farne col l'ansa di platino un paio di culture a strisciamento sopra agar-

[1] V. *Rivista della Beneficenza*, ecc. Maggio 1893.

CRONACA

della Beneficenza, della Previdenza, della Cooperazione e di fatti sociali interessanti i lavoratori

L'Opera pia per la cura degli scrofolosi poveri della provincia di Pavia. — Nello statuto di quest'Istituzione fu provvidamente stabilito che, all'intento di attivare la cura completa degli scrofolosi, si impiegherà, oltre al rimedio specifico dei bagni marini, qualsiasi altro mezzo che giovi allo scopo. E di ciò tenne conto il cav. dottor Giuseppe Cattaneo, chirurgo primario nell'Ospedale pavese e membro della Commissione direttrice della detta Opera, colla proposta fatta nel 1890 di curare gli scrofolosi anche con una assistenza chirurgica regolare, generosamente offrendosi egli stesso di attivarla.

Fu accolta con plauso dalla Commissione, e, tradotta in pratica, diede, e continua a dare, ottimi risultati.

Gli scrofolosi poveri ch'ebbero assistenza sull'ambulatorio Cattaneo durante lo scorso anno 1893 furono 190, cioè 82 femmine e 108 maschi, di cui 163 al disotto dei 20 anni, e 27 al disopra di questa età: 144 provenienti dal comune di Pavia, e 46 da altri Comuni della provincia.

Le guarigioni raggiunsero il ragguardevole numero di 85, essend[o] stati 77 i *migliorati* e 28 i *non guariti;* ciò che dimostra chiar[a]mente come la cura chirurgica, anche da sola, può dare effetti so[r]prendenti, i quali, se per il passato non si conseguivano, era perc[hè] i poveri scrofolosi non si sottoponevano ad alcuna assistenza medic[a] normale, quasi reietti dalla pubblica beneficenza, e trascurati d[ai] loro parenti, che limitavansi a domandarne l'invio ai bagni mari[ni].

Che se questo presidio dei bagni riesce eminentemente utile p[er] correggere le discrasie ed i processi scrofolo-tubercolari, è però i[n]dubitato che non può raggiungere la sua piena efficacia ove non [sia] coadiuvato da un'opera tecnica speciale.

nate di spedalità 42.677, le visite nelle varie ambulanze 47,717, le medicazioni all'astanteria chirurgica 1147, il numero totale delle assistenze prestate a malati nell'anno 1893 salì a 91,541 con una media giornaliera d'infermi assistiti nei due Ospedali di 251, coll'aumento di 4 $^1/_2$ assistiti in più normalmente rispetto al 1892.

Queste notizie, sommariamente esposte, sono la miglior prova dell'incremento progressivo dei vari servizi dei Nosocomî, di cui parliamo, suffragata altresì dal favore che il povero ogni giorno addimostra all'Istituto, ed assicura che l'opera umanitaria dei benefattori di esso riesce con larghi intendimenti sviluppata a sollievo dei bisogni dei sofferenti.

Un giudizio francese sull'Istituto dei ciechi di Milano. — Una Rivista universale mensile di Parigi, il *Valentin Haüy,* che dedica le sue pagine alle varie questioni relative all'istruzione dei ciechi, nel fascicolo del corrente febbraio pubblicò un'interessante relazione sull'Istituto milanese dei ciechi, del signor Secrétan, Direttore dell'Asilo per i ciechi di Losanne. L'egregio scrittore, che nel decorso novembre aveva minutamente visitato l'Istituto di Milano, dopo di aver descritto nei più minuti particolari il grandioso edificio che n'è la sede, esprimesi con ammirazione dell'istruzione musicale che viene in esso impartita agli allievi. Ecco le sue parole:

" Grande importanza è data nell'Istituto dei ciechi di Milano alla musica. L'Istituto di Milano tiene in Italia il posto che tiene in Francia l'Istituto di Parigi e in Inghilterra l'Istituto di Norwod, cioè quello di essere un Conservatorio di musica superiore pei ciechi. Un piccolo concerto improvvisato, che il Rettore ebbe la gentilezza di far eseguire in mio onore, mi convinse che la musica vi è portata a un raro grado di perfezione; tutti i pezzi eseguiti erano di quelli che non si possono affrontare se non quando gli allievi siano ben innanzi nell'istruzione. E non sono io soltanto che abbia riportato tale impressione. „

Ricorda poi, come complemento assai utile al benessere della comunità, il legato fatto dalla signora Cagliani di una casa di campagna per gli allievi, in aria salubre, e termina rilevando l'opportuna e comoda distribuzione dei locali del nuovo edificio e i servizi relativi, conchiudendo che l'Istituto dei ciechi di Milano deve porsi fra i migliori in Europa.

È con intima compiacenza che riportiamo giudizi così favorevoli di uno straniero verso un Istituto che onora la beneficenza italiana.

La cooperazione fra le classi rurali. — Ad iniziativa del ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, on. Boselli, venne testè nominata una Commissione incaricata di studiare i metodi più acconci a diffondere i beneficî della cooperazione fra i contadini.

Essa iniziò i suoi lavori il 16 corrente mese. In questa seduta l'onor. Ministro pronunciò un discorso, che qui riassumiamo.

Egli. dopo d'aver rivolte cortesi parole agli intervenuti, disse che il Governo chiedeva a provati amici della cooperazione il loro valido aiuto, per diffonderne, nel miglior modo, i beneficî fra le classi rurali.

Rilevò, con viva soddisfazione, come non poco siasi fatto fra di noi, rispetto all'argomento ond'è parola, per virtù specialmente di lodevolissimi apostolati individuali, giacchè nella cooperazione, a qualunque intento applicata. non deve solo riconoscersi un semplice fenomeno economico, ma bensì un soffio dell'animo sociale che agisce per via di fiducia e d'amore, che nessun Governo può creare.

Il Governo, egli disse, desidera specialmente di essere illuminato rispetto agli ostacoli che ancora si riscontrano, perchè la cooperazione incontri, anche fra noi, maggiore sviluppo: e desidera inoltre che vengano bene concretate e diffuse opportune notizie, che possano servire di utile indirizzo alla pubblica opinione. È specialmente su questo importante argomento che il Ministro invitò gli adunati ad esprimere apertamente le loro idee, che in seguito all'esperienza fatta, possono additare.

Egli non reputò del caso il dover tracciare un più preciso programma ai lavori della Commissione, convinto ad un tempo della competenza dei commissari e della sollecitudine con la quale essi vorranno certo venire in aiuto all'Amministrazione che li interpella. Aggiunse riuscirgli argomento di conforto, in questi momenti, dopo tanti disastri del credito pubblico, il rilevare l'incolumità di quello popolare. Ed invero gli esperimenti fatti nel nostro paese, stanno a testimoniare in favore dei piccoli capitalisti, che opportunamente riuniti, hanno dato splendidi esempi di credito e di cooperazione.

Non è oggidì possibile il negare l'urgenza di provvedere alla risoluzione del problema agrario, e non vi è d'altra parte persona competente, la quale non riconosca che l'ardua questione non si può risolvere (non volendo far scomparire la media e piccola proprietà), senza ricorrere al valido ausilio della cooperazione.

L'enunciazione sola del mandato devoluto alla nuova Commissione, manifesta ne prova l'eccezionale importanza, nessuno potendosi nascondere che un solo modo resti per combattere le cause che

hanno determinata la costituzione dei *fasci di resistenza*, e questa è la creazione di *fasci di previdenza*, i quali, non d'altro si preoccupino che dei veri interessi delle classi lavoratrici e meno abbienti.

La Commissione procedette quindi alla nomina del proprio presidente nella persona del senatore Garelli, ed ha eletto vice-presidente l'on. Luzzatti.

Alla discussione, non breve, avvenuta per precisare il vasto campo di studio assegnato alla Commissione stessa, presero parte diversi commissari, e la seduta si chiuse coll' approvazione della proposta di affidare al Presidente la nomina di speciali relatori, i quali prendano in esame le varie forme di cooperazione applicate o da applicarsi all'industria dei campi, e riferiscano all'assemblea plenaria in successive riunioni.

Il Congresso delle Società cooperative di Lombardia, radunossi in Milano il 18 del corrente febbraio. Vi intervenne, fra gli altri, il deputato Wollemborg. Tenne la presidenza il cav. Buffoli, presidente del Consiglio dell' Unione cooperativa milanese; vi assistevano pure i rappresentanti di 19 Società.

Dopo una relazione del dott. Rondani, si venne a discutere circa l'imposta di ricchezza mobile sui risparmi delle Cooperative.

Si accettò un ordine del giorno col quale si fa " appello a tutte le Società cooperative sia di consumo, che di produzione o di lavoro, perchè si accordino in un'azione comune, onde far risolvere giuridicamente il principio che ogni avanzo di Società cooperativa, sia che venga ripartito in ragione del consumo o della produzione, non possa essere soggetto a tassa di ricchezza mobile. „

L'assemblea diede mandato alla Lega delle Società cooperative lombarde, onde si accordi colle varie Cooperative a tipo *rochadaliano* per un'azione comune davanti all'Autorità giudiziaria, contro le decisioni delle Commissioni centrali delle imposte.

La Banca mutua popolare di Lodi, una delle più fiorenti d'Italia, chiuse la gestione dell'anno 1893, colle seguenti cifre che qui ne piace riferire.

Attivo. — Cassa L. 249,096.64; *cambiali in portafoglio* L. 4,375,496.85; *valori di proprietà della Banca* L. 4,873,459.63, in cui sono comprese L. 2,895,904 in titoli dello Stato; L. 953,577.18 in *Obbligazioni di Corpi morali*; L. 1,023,978.45 in *Azioni* ed *Obbligazioni* di Società.

Fra gli altri Enti attivi figurano L. 139,839.70 in *Beni stabili;* L. 2,300,577.70 in *Conti correnti ed interesse;* L. 169,360.43 in *Esattorie*

ed *effetti da incassare*, fra i quali sole L. 11,330 in sofferenza, lire 138,885.84 in *Cedole ed interessi* sulle cartelle nominative; L. 32,476.80 in *prestiti sull'onore;* L. 65,782.71 in *valori del fondo di previdenza a favore degli impiegati e fattorini* della Banca; L. 771,255.94 in *valori depositati* volontariamente a custodia, ed altre cifre minori.

Passivo. — Capitale sociale, effettivamente versato, costituito da n. 25,000 azioni di 1ª categoria a L. 60 e da n. 2461 azioni di 2ª categoria a L. 30 per un totale di L. 1,573,835.

Fondo di riserva L. 654,669.23; *Conti correnti ad interesse* e *Buoni fruttiferi* L. 9,620,814.13; *Dividendo ai soci* 1892 ed *arretrati* L. 12,530.50; *Risconto del portafoglio pel 1894* L. 45,490.40; *Fondo di previdenza a favore degli impiegati della Banca* L. 65,782.71; *Fondo e Depositi vincolati ai prestiti d'onore* L. 14,920.73; *Depositi volontari di valori a custodia* L. 744,255; ed altre cifre minori.

Riassumendo, abbiamo che al 31 dicembre 1893 l'attivo ammontava a L. 14,151,095.02; il passivo a L. 14,019,942.52, e così una *rendita netta da dividersi* di L. 131,142.50 che permette di distribuire L. 5 per ogni azione di prima categoria e di L. 2.50 per ogni azione di seconda categoria.

L'immigrazione negli Stati Uniti d'America nel 1893. — Dalla statistica di quest'immigrazione nell'anno testè decorso, pubblicata a Nuova York, raccogliamo che nell'anno medesimo sbarcarono in questa città 352,885 immigranti.

Gli *italiani* figurano in capo all'elenco nel numero di 69,074, cifra notevole e che rivela il disagio delle nostre classi lavoratrici; vengono poscia i *tedeschi*, in numero di 53,931; gli *irlandesi*, in numero di 30,326; i *russi*, in numero di 37,100; gli *ungheresi*, in numero di 22,701; gli *inglesi*, in numero di 14,000; ultimi, con cifra insignificante, i *chinesi*, impediti dal *Geary Act*, furono due soltanto.

Di tutti questi immigranti molti erano analfabeti; 52,777 non sapevano scrivere e 52,919 non sapevano leggere. Quanto agli italiani, più di due quinti erano analfabeti.

Gli immigranti che vennero rimandati, perchè inabili a provvedere al loro sostentamento, ascesero a 3112.

Necrologio dei benefattori. — *Ardizzone Tommaso* di *Catania*, resosi defunto nel corrente febbraio, dispose per testamento d'un milione e mezzo per la fondazione in Catania di un Istituto pei ciechi.

GIURISPRUDENZA

RACCOLTA DELLE SENTENZE DELLE CORTI DI CASSAZIONE, D'APPELLO E DEI TRIBUNALI — DELLE DECISIONI DELLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO — DEI PARERI DEL CONSIGLIO DI STATO E DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ — DELLE DECISIONI DELLE GIUNTE PROVINCIALI AMMINISTRATIVE — DELLE LEGGI — DEI DOCUMENTI GOVERNATIVI E DEGLI ATTI UFFICIALI INTERESSANTI LE ISTITUZIONI DI BENEFICENZA E DI PREVIDENZA E LA SANITÀ PUBBLICA.

DECISIONI DELLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

SOMMARIO. — **1.** Istituzioni pubbliche di beneficenza - Impiegati - Loro licenziamento - Decisione in sede contenziosa della Giunta provinciale amministrativa - Ricorso alla Sezione IV del Consiglio di Stato - Violazione di legge o di statuti - Difetto di motivazione - Irrecivibilità del ricorso per ragioni di merito. — **2.** Inabili al lavoro - Competenza passiva della spesa di ricovero - Domicilio di soccorso - Periodo di tempo anteriore alla legge 17 luglio 1890 - Sua inapplicabilità - Legge di pubblica sicurezza, art. 81 - Comune d'origine. — **3.** Ricorso contenzioso al Consiglio di Stato - Notificazione - Irrecivibilità.

1. Istituzioni pubbliche di beneficenza - Impiegati - Loro licenziamento - Decisione in sede contenziosa della Giunta provinciale amministrativa - Ricorso alla Sezione IV del Consiglio di Stato - Violazione di legge o di statuti - Difetto di motivazione - Irrecivibilità del ricorso per ragione di merito.

Sui ricorsi relativi a licenziamento di impiegati delle Istituzioni pubbliche di beneficenza decide in sede contenziosa la Giunta provinciale amministrativa, a termini dell'art. 1°, n. 12, della legge 1° maggio 1890 sulla giustizia amministrativa.

Contro le decisioni della Giunta è dato ricorso alla Sezione IV del Consiglio di Stato, che è competente a pronunziare, anziché l'Autorità giudiziaria.

Il ricorso alla Sezione IV è limitato a motivi di incompetenza, di eccesso di potere, per violazione di legge a termine dell'art. della legge succitata.

Per violazione di legge s'intende anche la violazione degli speciali statuti di un'Opera pia. Uno Statuto (nel caso in esame quello in data 5 gennaio 1879) che si richiami ad un Regolamento precedente (quello 16 marzo 1862) rende applicabili le disposizioni di questo Regolamento, tanto agli impiegati amministrativi come agli impiegati tecnici.

È mezzo di ricorso, a termine dell'art. 16 della legge succitata, il difetto di motivazione nella decisione della Giunta provinciale amministrativa; però non è fondato tale mezzo quando nella Decisione vi sono indicati sufficienti motivi di fatto e di diritto.

Sui motivi di merito non può pronunciarsi la Sezione IV del Consiglio di Stato se non quando siasi accolto il ricorso per violazione di legge. (*Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, in data 10 novembre 1893*).

Sul ricorso dell'*Albergo Orfani Mendicanti di Reggio Emilia*, contro la *Giunta provinciale amministrativa di Reggio Emilia* e contro *Armani Ercole*, per la revoca della decisione, con cui la Giunta provinciale amministrativa annullava la deliberazione della Commissione amministratrice del ricorrente Albergo Orfani Mendicanti, che aveva dispensato dal servizio l'Armani, istitutore di quell'Opera pia.

Fatto. — La Commissione amministratrice dell'Opera pia Albergo Orfani Mendicanti in Reggio Emilia, con deliberazione 30 giugno 1891, ritenuto che Ercole Armani, istitutore in quell'Orfanotrofio maschile avesse ripetutamente fatte gravi insinuazioni a carico del direttore e di altri facenti parte del personale dell'Orfanotrofio medesimo, e che avesse anche eccitati all'insubordinazione gli alunni, sospese esso Armani dall'ufficio; e poi in seguito ad un'inchiesta amministrativa eseguita per meglio accertare gli accennati addebiti giudicando insufficienti le giustificazioni da lui presentate, con deliberazione del 28 luglio successivo lo *esonerò dall'impiego.*

L'istitutore Armani ricorse contro la detta deliberazione del 28 luglio alla Giunta provinciale amministrativa di Reggio Emilia, e questa con decisione 19-26 gennaio 1892 annullò la impugnata deliberazione considerando all'uopo che, ai termini dello statuto dell'Opera pia approvato con Regio Decreto del 15 gennaio 1879, l'Armani doveva essere ritenuto come vero e proprio impiegato dell'Albergo Orfani Mendicanti; che rispetto ai diritti ed ai doveri degli impiegati l'art. 5 dello Statuto, dopo avere accennato alle norme generali della legge sulle Opere pie, richiama le norme speciali contenute nel Regolamento, approvato con Regio Decreto del 16 marzo 1862, per le Opere pie di Reggio Emilia, tra le quali è compreso l'Albergo Orfani Mendicanti; che gli articoli 33 e 34 di questo Regolamento stabiliscono le punizioni nelle quali possono incorrere gli

impiegati, ed il secondo di essi articoli prescrive che la destituzione possa aver luogo solo *nei casi gravissimi;* che l'Armani dalla sua nomina ad istitutore avvenuta nel 1872 fino al gennaio 1891 non aveva mai *dato motivo a rimarchi di qualsivoglia indole circa la sua condotta;* che dagli atti della inchiesta emergono effettivamente a carico di lui due fatti:

1° Un'ammonizione scritta in data del 10 marzo 1891 dalla Presidenza della Commissione amministrativa, *per non aver saputo, nella sua qualità d'istitutore prevenire* una insubordinata collettiva di alcuni alunni;

2° Di aver egli espressi sinistri apprezzamenti circa i suoi superiori diretti e la Commissione amministrativa, talvolta anche di fronte ad alunni, ed infine che queste colpe sono *piuttosto gravi*, nè sono attenuate *dai disordini da tempo affliggenti* quell'Istituto, ma non sono tali da giustificare la destituzione.

La ricordata decisione 19-26 gennaio 1892 della Giunta provinciale amministrativa di Reggio Emilia fu nei modi e termini di legge denunziata alla 4ª Sezione dall'Amministrazione dell'Albergo Orfani Mendicanti. Il Ricorso è sottoscritto dal Presidente della Commissione amministrativa e dall'avv. Casali, ed è fondato sui motivi seguenti:

1° Il Regolamento 16 marzo 1862 per le Opere pie di Reggio Emilia non era applicabile all'istitutore Armani, perchè si riferisce unicamente agl'impiegati addetti al servizio esterno delle Opere pie, mentre gli istitutori dell'Albergo Mendicanti in forza dell'art. 37 dello statuto 5 gennaio 1879 sono addetti al servizio interno;

2° La decisione impugnata è viziata da difetti di motivazione, perchè non risponde alla importante deduzione fatta dall'Amministrazione, che nessuna legge toglie alle Opere pie il diritto di licenziare gl'impiegati, quando li credono inetti al servizio, e perchè ritenne che le colpe dell'Armani non sono gravissime, senza però indicare i motivi;

3° Dagli atti della inchiesta risulta che l'Armani abbia tenuto un contegno scorretto e riprovevole verso i superiori, i colleghi, i subalterni e gli alunni, che comprometteva la sorte dell'ordine e della disciplina nell'Istituto. Ciò non solo giustificava, ma rendeva necessaria la remozione.

Il 3 maggio 1892 fu depositata nella Segreteria una memoria scritta nella quale l'Armani, col mezzo dell'avv. Scipione Lupacchioli svolge diverse ragioni, dirette a confutare i tre motivi del ricorso e domanda che la IV Sezione confermi la decisione impugnata respingendo il ricorso, ed ove creda di occuparsi del merito, accolga il reclamo di esso Armani contro la deliberazione 28 luglio 1891 dell'Amministrazione ricorrente e revochi come ingiusta la deliberazione medesima, condannando in ogni caso la ricorrente nelle spese.

Però dallo stesso avvocato della ricorrente Amministrazione dell'Albergo Orfani Mendicanti essendosi creduto di sollevare alla pubblica udienza l'incompetenza della IV Sezione a pronunziare sul ricorso, questa Sezione, con decisione del 7 giugno 1892 ordinò la trasmissione del Ricorso medesimo e di tutti gli atti alla Corte di cassazione di Roma.

Essendosi dichiarato dalla detta Corte, con sentenza 21 gennaio e 7 febbraio 1893, l'incompetenza dell'Autorità giudiziaria a conoscere del merito della deliberazione 28 luglio 1891, con la quale l'Armani fu esonerato dall'impiego, la ricorrente Amministrazione dell'Albergo Orfani Mendicanti, con atto sottoscritto dall'avv. Porto e depositato il 16 giugno 1893 nella segreteria, ha riassunta la causa innanzi alla IV Sezione, all'oggetto di ottenere che sia pronunziato sul merito del ricorso.

Diritto. — Attesochè dei tre motivi del ricorso in esame i primi due si riferiscono a violazioni di diritto, ed il terzo censura il denunziato provvedimento per ragioni di merito. Una delle due violazioni di diritto sarebbe questa che erroneamente la Giunta amministrativa avrebbe ritenuto applicabile all'istitutore Armani l'art. 34 del Regolamento 16 marzo del 1862 per l'Amministrazione generale delle Opere pie di Reggio Emilia, col quale articolo si stabilisce tra l'altro che le Commissioni amministrative di esse Opere pie abbiano la facoltà di decretare nei *casi gravissimi* la destituzione degli impiegati, cioè l'estrema delle possibili misure disciplinari, che sono l'ammonizione, la trattenuta di un decimo dello stipendio e la sospensione estensibile a sei mesi. In verità si potrebbe, e forse basterebbe osservare che questa disposizione non fa che aggiungere una sanzione legale ad un principio di giustizia suggerito dalla ragione e confortato dall'equità, sicchè, anche quando fosse accertato che rispetto all'Armani mancava il principio medesimo, il presidio di una speciale disposizione regolamentare, sarebbe lecito dubitare se la Giunta amministrativa sarebbe incorsa in una di quelle violazioni di diritto, che rendono nullo ed inefficace il provvedimento, che ne è affetto, ovvero sarebbe piuttosto incorso in un semplice errore di motivazione della sua decisione. Ma, anche prescindendo da ciò, apparisce assolutamente infondato il motivo in esame, il quale risulta sostanzialmente sorretto da questo ragionamento: giusta il Regolamento del 1862, l'art. 34 è applicabile solamente agli impiegati creati dal Regolamento medesimo, non agli altri, che potessero in seguito essere creati dallo Statuto speciale di ogni Opera pia, ma gli istitutori non possono essere compresi fra i primi, perchè furono stabiliti dallo Statuto organico 5 gennaio 1879, dell'Albergo Orfani Mendicanti, perchè l'art. 37 di esso Statuto li stabilì senza richiamare particolarmente rispetto ad essi il Regolamento del 1862, perchè il successivo art. 41 rinvia ad un Regolamento speciale da compilarsi la determinazione dello stipendio ad essi dovuto, e perchè l'art. 42 nega ai medesimi la pensione di riposo, mentre questa dal Regolamento del 1862 è accordata a tutti gl'impiegati da esso disciplinati; dunque l'art. 34 non può essere invocato dagl'istitutori. Ora, le premesse di questo ragionamento appariscono così vere, dalla semplice lettura del Regolamento del 1862 e dello Statuto del 1879, che possono, senz'altro, essere ammesse anche indipendentemente dall'ampia dimostrazione, che di esse si è creduto di dover dare nel ricorso e nella relativa memoria a stampa. Evidentemente il regolamento si occupa unicamente degl'impiegati che per

l'Amministrazione dell'azienda occorrono a ciascuno pio Istituto, di qualunque natura esso sia, e li disciplina in modo uniforme, lasciando implicitamente che lo Statuto di ogni Istituto pio stabilisse e disciplinasse gl'impiegati necessari pel conseguimento del proprio e peculiare scopo. Nel caso attuale lo Statuto del 1879 con l'art. 36 stabilì gl'impiegati richiesti dal Regolamento del 1862, dicendoli addetti al servizio esterno, e col seguente art. 37 stabilì gl'impiegati che occorrono pel servizio interno dell'Orfanotrofio, e comprese fra essi *un numero d'istitutori proporzionato al bisogno.*

I primi per maggior chiarezza e brevità di locuzione potrebbero dirsi *amministrativi* ed i secondi potrebbero esser distinti col nome di *tecnici.* Sarebbe dunque affatto gratuito ed arbitriario affermare che gli uni possano confondersi con gli altri, e che gl'istitutori facciano parte degl'impiegati contemplati dal Regolamento e ne possano per ciò stesso invocare l'articolo 34. Ma da ciò non rimane punto giustificata la conseguenza tratta dal ricorrente, perchè non è in virtù del Regolamento del 1862, che gl'istitutori ne possano invocare l'art. 34, ma in virtù dello Statuto del 1879, il quale contiene fra le altre, questa disposizione nell'art. 5, che l'*Opera pia si regge* non solo secondo le norme della legge 3 agosto del 1862 e del relativo Regolamento, ma anche secondo quelle del Regolamento generale del 16 marzo 1862. Non potrebbe con fondamento sostenersi che quest'articolo non abbia inteso di riferirsi anche a quelle delle disposizioni del Regolamento che riguardano impiegati amministrativi, e non abbia inteso di estenderle agl'impiegati tecnici, sì perchè esso è concepito in termini così generali ed assoluti da obbligare a ritenere che il Regolamento del 1862 sia parte fondamentale ed integrante dello statuto, e sì perchè coerentemente a questo concetto lo statuto non dà, nè promette altre disposizioni disciplinari, le quali rispetto agl'impiegati tecnici debbono tener luogo di quelle del Regolamento. E qui cade in acconcio avvertire, per dissipare un equivoco, nel quale sembra si trovi il ricorrente, che l'art. 41 dello Statuto, col rinviare ad un Regolamento d'amministrazione e di servizio la determinazione non solo degli stipendi e delle attribuzioni di tutti gl'impiegati interni ed esterni, cioè tecnici ed amministrativi, ma anche delle norme per la disciplina interna degli Orfanotrofi, maschile e femminile, non dà il diritto di ritenere che abbia riservata l'emanazione di nuove disposizioni disciplinari da sostituire a quelle del 1862, rispetto agl'impiegati tecnici, perchè la disciplina interna degli Orfanotrofi può aver rapporto, ma non può confondersi con le speciali disposizioni disciplinari da applicarsi agli impiegati tanto nei casi di contravvenzioni alla disciplina interna, quanto per altre ragioni e circostanze. Da queste brevi asserzioni risulta in un modo abbastanza chiaro che giustamente la Giunta amministrativa ha ritenuto applicabile l'articolo 34, e che perciò nessun fondamento ha il primo motivo del ricorso.

Attesochè non sia meglio fondato il secondo motivo, col quale si attribuisce alla decisione impugnata il difetto di una motivazione, che ri-

controversia. (*Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, pubblicata il 12 gennaio 1894*).

Sul *Ricorso* del *Comune di Cazzimani contro* la decisione della *Giunta provinciale amministrativa di Milano* del 16 gennaio 1893, con cui, ritenuto incombere al nominato Comune la spesa di ricovero della indigente Tronconi Angela, inabile al lavoro, fu respinto il reclamo interposto dal Comune stesso contro l'ordinanza dell'Intendenza di finanza di Milano del 10 maggio 1892, che pose a carico di esso la somma di L. 177, anticipata dal Tesoro per il mantenimento della indigente anzidetta.

Ritenuto in fatto, che, con liquidazione ed ordinanza del 10 maggio 1892, l'Intendente di finanza di Milano, stabilito l'onere del mantenimento della indigente Tronconi Angela, inabile al lavoro, nativa di Lodivecchio, ma domiciliata da venti anni in Cazzimani, dovesse incombere a quest'ultimo Comune, dichiarò tenuto il Comune stesso al rimborso di L. 177 anticipate dal Tesoro per il mantenimento della indigente anzidetta nel Ricovero di mendicità di Lodi dal 4 luglio al 24 novembre 1890;

Che il Comune di Cazzimani reclamò avverso tale ordinanza alla Giunta provinciale amministrativa di Milano, ma questa con Decisione 18 gennaio 1893 respinse il reclamo;

Che il Comune stesso ha impugnata siffatta Decisione con ricorso a questa IV Sezione del Consiglio di Stato per atto notificato addì 14 e 17 marzo 1893 al Prefetto di Milano ed al Sindaco di Lodivecchio, dolendosi che non gli fu notificato un controreclamo del Comune di Lodivecchio alla Giunta provinciale amministrativa, e deducendo che, riferendosi la spesa di mantenimento della indigente sunnominata ad un periodo anteriore all'attuazione della legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza, e dovendo quindi la competenza passiva essere regolata unicamente dalle disposizioni dell'art. 81 della legge di pubblica sicurezza che pose tale onere a carico dei soli Comuni di *origine* non possa a tali parole darsi altro senso che quello di Comuni di *nascita*. Conchiude quindi che si dichiari non competere al Comune di Cazzimani, bensì a quello di Lodivecchio, od in difetto all'erario dello Stato, la spesa di mantenimento nel Ricovero di mendicità di Lodi della nominata Tronconi per il periodo di tempo dal 4 luglio al 26 novembre 1890, annullandosi la impugnata Decisione della Giunta provinciale amministrativa di Milano.

Che la causa venne già portata all'udienza del 16 giugno 1893, ma la Sezione, con sua decisione interlocutoria, rilevando la mancanza di notifica del ricorso all'Intendenza da cui emanò l'ordinanza

che pose la spesa a carico del Comune ricorrente, nonchè la mancanza di notifica del deposito del Ricorso al Ministero del Tesoro, ordinò che si procedesse a tali adempimenti. Essendosi intanto data esecuzione a siffatte prescrizioni, la causa è stata riprodotta per i definitivi provvedimenti.

Diritto. — Attesochè è fuori contestazione che il rimborso di cui si tratta si riferisce al mantenimento della indigente Tronconi dal 4 luglio al 26 novembre 1890, cioè per un periodo anteriore al 17 gennaio 1891, giorno in cui entrò in vigore la legge 17 luglio 1890 sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza (art. 104). A determinare pertanto il Comune al quale, in mancanza degli Istituti pii chiamati in via principale a tale onere dall'art. 81 della legge di pubblica sicurezza. debba far carico la spesa di mantenimento, non si può affatto ricorrere a criteri stabiliti sul domicilio di soccorso dagli articoli 72 e 75 della ricordata legge sulle Istituzioni di beneficenza, che derogando alle norme del citato art. 81 hanno imposto un siffatto carico, prima del Comune di nascita al Comune ove l'indigente abbia tenuto la sua dimora per oltre un quinquennio, essendo ovvio che a fissare la competenza passiva di una spesa deve aversi riguardo non al momento in cui si elevi e si definisca la contestazione, ma a quello in cui sia sorta la causa della spesa ed alle norme sotto l'impero delle quali siano interceduti e stabiliti i rapporti dedotti in controversia;

Attesochè, dovendo la questione essere definita unicamente in conformità delle disposizioni del citato art. 81 della legge di pubblica sicurezza, che in mancanza degli Istituti di beneficenza quivi designati chiama a tale onere i Comuni di origine, basta appena avvertire che essendo la indigente Tronconi nata nel Comune di Lodivecchio, per quanto lunga sia la dimora da essa tenuta nel Comune di Cazzimani, la qualità del luogo di origine della indigente medesima non potrebbe essere riconosciuta che nel primo dei due Comuni e non nel secondo, come inesattamente ha fatto l'impugnata decisione, non potendo dubitarsi che per Comune *di origine*, giusta il proprio senso e l'uso costante della espressione ai riguardi amministrativi dell'assistenza verso i poveri, debba intendersi il luogo dove la persona tragga origine per il fatto naturale della nascita (*nativitas origo*), non già il domicilio stabilito mercè il fatto volontario e mutevole della dimora (*incolatus*); onde l'attribuire il carattere di originario a un domicilio che è semplicemente acquisito, significa confondere rapporti affatto distinti, anzi essenzialmente contrapposti fra loro. Devesi pertanto far diritto al Ricorso proposto contro il provvedimento che mal ritenne come luogo d'origine della Tronconi

l'istante Comune di Cazzimani e indebitamente gli caricò la spesa di mantenimento di cui si tratta, senza che sia il caso di emettere alcuna pronuncia sulle spese del giudizio per difetto di domanda al riguardo.

Per questi motivi: la Sezione IV, provvedendo sul ricorso del Comune di Cazzimani, revoca la decisione della Giunta provinciale amministrativa di Milano del 18 gennaio 1893, con cui fu respinto il reclamo interposto dal Comune stesso contro l'ordinanza dell'Intendenza di finanza di Milano del 10 maggio 1892, che avea posto a carico di esso la spesa anticipata dal Tesoro per il mantenimento della indigente Tronconi Angela, e revoca del pari l'ordinanza predetta. Rimette gli atti all'Autorità amministrativa per gli ulteriori provvedimenti in esecuzione della presente decisione.

3. Ricorso contenzioso al Consiglio di Stato — Notificazione — Irricevibilità.

Il ricorso alla Sezione IV del Consiglio di Stato dev'essere notificato, sotto pena di irricevibilità, al Ministero del quale s'impugna il provvedimento per il combinato disposto dell'articolo 30 della legge 2 giugno 1889 e dell'art. 6 del regolamento 17 ottobre 1889. *(Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato in data 6 maggio 1893).*

Diritto. — Attesochè non possa dubitarsi che il provvedimento unicamente impugnabile ed effettivamente impugnato sia il Decreto ministeriale del 20 agosto 1892, il quale respingendo il ricorso prodotto in via gerarchica dal Terzuolo, conservò la giuridica efficacia del Decreto 26 gennaio 1892 del prefetto di Alessandria. È ovvio osservare che se col ricorso contenzioso ora in esame si chiede l'annullamento anche del Decreto prefettizio, ciò è perchè questo costituisce ad un tempo il principio e lo scopo ultimo della contesa. Ciò premesso, è evidente che per il combinato disposto dell'art. 30 della legge sul Consiglio di Stato e dell'art. 6 del regolamento 17 ottobre 1889, n. 6516, il detto ricorso contenzioso del Terzuolo doveva a pena di decadenza essere notificato anche al Ministero del quale si denunzia il provvedimento, e che nella verificata mancanza di questa notificazione dev'essere dichiarato irricevibile.

Attesochè il ricorso del quale si tratta apparisce colpito dalla pena di decadenza di cui nel ricordato art. 30, anche per un'altra ragione, cioè perchè risulta depositato nella Segreteria di questa Sezione quando già era trascorso il termine di 30 giorni prescritto all'uopo nell'articolo medesimo.

Attesochè in presenza delle indicate due ragioni di irricevibilità sa-

zione è confortata dalla nota 20 gennaio 1893 dell'arma dei RR. carabinieri, dalle investigazioni della quale emerge che egli non fu mai conosciuto in Pancole prima del marzo 1889 e che da allora non vi ebbe dimora fissa.

Che queste notizie dimostrano che non consta se dopo il 1885 lo stesso individuo abbia acquistato in Scansano od in altro Comune il domicilio civile o meno ancora il domicilio di soccorso, laonde è giuocoforza risalire all'ultimo domicilio non contestato in Monteverdi che non avrebbe potuto perdere se non acquistandone un altro.

Opina per questi motivi: Che la spesa di L. 128 per spedalità di Urbano Morelli sia da porsi a carico del Comune di Monteverdi.

DOCUMENTI E CIRCOLARI GOVERNATIVE

Istituzioni pubbliche di beneficenza — Conti consuntivi presentati sino al 1892 compreso — Numero di quelle che sono in arretrato di tale presentazione — Numero di quelle che presentarono i loro conti all'Autorità tutoria, ma non furono ancora approvati.

Prego i signori Prefetti del Regno di volere trasmettere a questo Ministero, *entro quindici giorni dalla data della presente circolare*, un prospetto contenente le seguenti notizie:

1° Quante e quali siano le Istituzioni pubbliche di beneficenza delle rispettive Provincie che hanno già ottenuta l'approvazione tutoria dei conti consuntivi sino al 1892 compreso;

2° Quante e quali siano quelle che si trovano in arretrato nella presentazione dei conti all'approvazione tutoria, per ciascuno degli esercizi passati 1892, 1891, 1890 ed anteriori;

3° Quante e quali siano quelle che hanno presentato tutti i loro conti all'Autorità tutoria, ma non ne hanno ancora potuto ottenere l'approvazione; colla indicazione degli esercizi ai quali i conti non ancora approvati si riferiscono, e dei motivi del ritardo.

Raccomando alle SS. LL. di voler curare che tale prospetto sia compilato colla maggiore precisione e trasmesso entro il termine accennato. (*Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti del Regno in data 29 gennaio 1894, Div. 3ª, Sez. 1ª, n. 25279*).

Avv. Giuseppe Scotti, *Direttore responsabile.*

Roma, 1894. Tip. dell'Unione Cooperativa Editrice, via di Porta Salaria, 23-a.

SUL CONCENTRAMENTO DELLE OPERE PIE DI SAN PAOLO[1]

Contributo alla storia della Beneficenza italiana

Osservazioni e Cenni storici. — Dopo la compilazione dello Statuto organico della Congregazione di carità unica di Torino, approvato con Regio Decreto del 22 maggio 1892; dopo la formazione dei Distretti e dei Comitati di beneficenza, uno fra i più importanti lavori che il Consiglio della Congregazione dovette intraprendere in esecuzione della legge 17 luglio 1890 (n. 6972) fu quello di preparare i progetti di concentramento delle Opere elemosiniere e dei fondi destinati ad elemosine amministrati da altre Istituzioni a norma dell'art. 54 della predetta legge.

Eseguito il concentramento dell'Opera pia Bolmida, fatta la cerna dei molti piccoli Istituti elemosinieri, fu importantissimo l'esame del quesito: *Se dovesse il concentramento estendersi all'Ufficio elemosiniero che fa parte delle Opere pie dette di San Paolo in Torino.*

Alla gravità del cómpito si aggiungeva la difficoltà della esecuzione, difettando dapprima gli elementi indispensabili per far giudizio coscienzioso.

A procedere ponderatamente in questa bisogna persuadevano l'antichità dell'Istituto di San Paolo, che nell'ordine cronologico

[1] Relazione della Congregazione di carità di Torino, gentilmente inviataci dal suo Presidente barone Cova, che sarà letta con interesse da quanti seguono con amore gli studi sulle vicende della beneficenza italiana, sia sotto l'aspetto dei mutamenti nella loro amministrazione, sia per ciò che riguarda la parte storica delle varie Opere pie che fanno capo all'importante Istituto torinese.

ossia per ragioni d'origine, è il terzo che noveri la storia delle Opere pie torinesi attualmente esistenti, e la sua rilevanza che per frequenza di doni e di legati raccolti nel corso di oltre tre secoli vuol pure essere classificato fra i primi, sebbene, come accennasi ne' suoi statuti, altro non sia che un aggregato di varie Opere pie distinte e separate, riunite solamente nell'amministrazione. [1]

Si aggiunga che molte di esse furono create, trasformate, aggiunte, soppresse dalla Compagnia stessa o dalla Direzione che le succedette; onde per conoscerne l'indole e la natura speciale fu necessità il seguirne partitamente le vicende secolari.

Per l'aggregazione del Monte di pietà ad interesse, per l'incarico assuntosi della creazione e dell'esercizio del Credito fondiario, l'Opera di San Paolo subì una grande mutazione: da Opera pia religiosa e di beneficenza, che aveva carattere e scopo speciali, si trasformò principalmente in grande Istituto di credito, e gli interessi delle varie Opere fra cui era divisa sono ora talmente frammisti da riuscire non pur utile, ma necessario il risalire al principio loro e consultarne i titoli di fondazione.

Questo esame si è compiuto non senza fatica, ma con animo equanime; sarà prezzo dell'opera lo esporne il risultamento con la brevità che sarà possibile, ma col desiderio di esattezza che consigliano il sentimento della verità e quello della giustizia.

§ 1. *Opere pie di San Paolo — Cenni storici dal 1563 al 1798.* — In epoca di guerre di religioni e di invasioni straniere, verso la metà del XVI secolo, ebbe cominciamento in Torino la Compagnia di San Paolo, cioè un'adunanza di probi cittadini che si proposero uno scopo puramente religioso: [2] essi mantennero costante fedeltà ai Duchi di Savoia, in allora trabalzati di paese in paese, secondo il prevalere in Piemonte dei Francesi o degli Spagnuoli: finchè

[1] Vedi TESAURO, *Istoria della Compagnia di San Paolo*, parte II, pagina 10, ove si legge: « L'Ufficio pio non è una sola Opera, è un aggregato di molte Opere ».

[2] Iniziatori delle Opere di San Paolo furono: Albosco Giovanni Antonio, avvocato; Pietro Della Rossa, capitano; Battista Gambera, canonico; Niccolò Ursio, causidico; Benedetto Valle, mercante; Nicolino Bossio, sarto; e Ludovico Nasi, libraio. Dal libro autentico della Compagnia di San Paolo, pag. 3. — *Istoria e Istituti della Compagnia di San Paolo*, del conte EMANUELE TESAURO, parte I, 2ª edizione; Torino, MDCCI.

Emanuele Filiberto, dopo la vittoria di San Quintino, potè riconquistare e riordinare lo Stato de' suoi maggiori, e nel ridonare la pace e ristabilirne l'ordine, concedette al recente Istituto protezione e favori.

Non andò guari che la Compagnia di San Paolo alle pratiche religiose unì l'esercizio zelante della carità cristiana; onde, riandando il corso storico della beneficenza torinese, giova confessare che non fuvvi piaga sociale in quei tempi a cui non abbia cercato, secondo lo spirito suo e le esigenze d'allora, di portare rimedio; dapprima si inspirò a quelle parole sociali di san Paolo da cui essa trasse nome ed insegnamento, dirette ai Corinti, colle quali diceva che " a tutti gli uomini donò Iddio ugualmente lo spirito, la luce e gli elementi in comune; ma dei beni di fortuna non si dimostrò uguale partitore: non acciocchè gli uni vivano in perpetua letizia, e gli altri in perpetua tribolazione, ma affinchè gli uni e gli altri facciano tra loro reciproca volontaria perequazione; sicchè l'abbondanza dei ricchi supplisca all'inopia dei poveri, e che il merito dei poveri supplisca ai difetti dei ricchi, " e scendendo poi a scegliere fra poveri e poveri, preferì i *vergognosi*, perchè la povertà di questi è peggiore di quella dei mendicanti.

In principio le oblazioni degli adunati erano dirette, spontanee e periodiche; più tardi, per promessa o vincolo morale degli associati e per influenza di consiglio e di esempio, spesseggiarono le donazioni ed i lasciti per atti fra vivi o di ultima volontà; onde crebbero i mezzi del beneficare. I soccorsi, dapprima ristretti ai poveri *vergognosi*, cioè a coloro che del mendicare non facevano lucrosa professione, si estesero più tardi ad altri infelici. Dei mendici minacciosi e turbolenti sterminato era il numero, e lo provano i severi editti allora pubblicati.

In tempi di politici turbamenti, mancando la fiducia e la sicurezza di chi dà in imprestanza, suole crescere l'usura; onde affermano gli storici che salì il tasso annuo dell'interesse del danaro a non meno del 32 per cento. La Compagnia di San Paolo stimò umano nel 1579 [1] istituire un Banco, ossia, come solevasi dire allora, un Monte gratuito che su pegni facesse prestiti senza percepire quasi interesse (ossia il solo rimborso delle spese); anzi, poichè era

[1] Lettere ducali 23 dicembre 1579 e lettere patenti 1580.

credenza, ossia economico errore, che il danaro non potesse mai produrre frutto, divennero frequentissimi i censi, dei quali alcuni assicurati su beni rustici, consideravansi come un'anticipata vendita dei frutti della terra, e così dai mutui in forma di censo potevasi trarre con tranquillità d'animo anche largo interesse.

Un caso pietoso narrato nella cronaca di quei giorni, cioè nel 1589, di una popolana, la cui virtù era stata insidiata da uomo potente, fu occasione di darle soccorrevole ospitalità in una casa che fu appellata del *soccorso*, la quale, ampliata ed aumentata man mano da poche e poi da un numero sempre crescente di donzelle, divenne casa di casalinga educazione e di soda istruzione. [1]

La *Casa del soccorso* era aperta a figlie virtuose e di buona condotta; ma anche a quelle moralmente scadute, che talvolta il fallo di un giorno trae sulla strada del vizio, provvide un secolo dopo, nel 1684, la previggente carità della Compagnia di San Paolo, accettandole e ricoverandole a modo di semplice *deposito*, cioè temporariamente in casa separata e lontana: e poi, crescendo il numero delle giovani abbandonate senza il conforto e la tutela di famiglia in quell'epoca di guerre e di pestilenze, nè essendo sempre facile il distinguere fra un male avvenuto ed un pericolo soltanto temuto, anche la casa del *Deposito* si mutò poco per volta in Casa di educazione e di istruzione di oneste fanciulle: quindi l'origine dei due Istituti educativi *Soccorso* e *Deposito*, che fanno parte delle Opere pie di San Paolo, e che furono poi fusi in uno solo nell'anno 1854. [2]

[1] Fu della Casa del Soccorso iniziatore il sacerdote Leonardo Magnano, che Defendente Sacchi, nella sua relazione sugli Istituti di beneficenza di Torino, pubblicata nel 1835, annovera tra i benefattori della umanità (vedi *Istoria della Compagnia di San Paolo,* del conte EMANUELE TESAURO, stampata nel 1657, ristampata nel 1701. — Vedi BARICCO, *Torino descritta,* parte II, pag. 737. — Vedi DAVIDE BERTOLOTTI, *Descrizione di Torino,* edizione Pomba, 1840, pagg. 158 e seguenti).

[2] Una signora Falconbello, moglie a un senatore Perracchini, iniziò nel XVII secolo la Casa del *Deposito,* che ebbe simiglianza di scopo colla Casa del *Rifugio,* fondata sotto gli auspicî di Re Carlo Felice, e poi di Re Carlo Alberto, in Torino, dalla marchesa Barolo-Colbert, gentildonna, insigne benefattrice di questa città, della cui vita intima e de' suoi pensieri sulla riforma delle Case di pena scrisse in splendido stile il sena-

avevano comuni; onde intrapresero l'erezione di uno Spedale od Ospizio a somiglianza di quelli di Milano e di Lione, ove fossero raccolti e ricoverati tutti i poveri mendicanti, dando vitto e medicine a quelli che erano invalidi ed obbligando a lavorare gli altri, ai quali era comodo vizio ed abitudine inveterata l'oziare. Il Duca Carlo Emanuele I, figlio di Emanuele Filiberto, vi contribuì col proprio tesoro, e poi, pubblicato un bando per fare adunata di mendici, li avviò, anzi li accompagnò all'edifizio loro destinato, e dice uno storico:

" Era spettacolo veramente misto di pietà e di sdegno, vedendosi una *turba di bianti lanceri, cotti dal freddo, pallidi come morti a ghiado, sentire rincrescimento di spoverirsi per gola di mendicare.* [1] " parole che sarebbero pur vere attualmente, anzi in qualunque tempo e paese, poichè questa bruttura di mendicare, per molti non è necessità, ma speculazione, ossia mezzo di vivere o di guadagnare oziando. Finchè una educazione saggia, diffusa nelle masse; la persuasione che il lavoro, anzichè un diritto, è un dovere, il cui adempimento costante nobilita l'uomo; finchè il sentimento di dignità, le abitudini di previggenza e di risparmio non saranno divenute popolari, la mendicità sbandita sarà pur sempre un desiderio. Questo tentativo fu rinnovato da Vittorio Amedeo II nel 1717 e con esito più duraturo.

Troppe cose aveva intraprese la Compagnia di San Paolo; onde l'Albergo di Virtù e l'Ospizio della Carità da lei incominciati furono saggiamente poi lasciati continuare da altri ed ebbero così compimento ed esistenza separata ed indipendente.

Nè si ristette essa dallo intromettersi anche in affari di finanza, il che giova accennare, poichè ugual cosa avvenne più tardi, cioè nel 1865 e nel 1866 con la creazione e coll'esercizio del credito fondiario per l'iniziativa della Direzione dello stesso Istituto.

Governava il Piemonte nel 1653 il Duca Carlo Emanuele II:

[1] TESAURO, opera citata, pag. 319. — Veggasi pure la bellissima e dotta monografia dell'abate JACOPO BERNARDI *Sull'Ospizio di Carità di Torino,* pubblicata nel 1857 per cura dei direttori di quell'Ospizio. Il Bernardi amò il Piemonte come seconda sua patria; ora nella natìa Venezia è presidente di quella Congregazione di carità, e continua ad onorare l'Italia colle lettere e colle opere.

dovette ridursi per dimora e per regno alla sola isola di Sardegna. [1]

Dopo molti turbamenti e mutazioni politiche essendo il Piemonte stato annesso alla Francia, di cui venne a formare la 27ª Divisione militare, costituito il governo organizzatore di Napoleone I, vi furono pubblicate le leggi francesi, fu dato nuovo indirizzo alle pubbliche amministrazioni e si ordinò anche quella della pubblica beneficenza secondo il sistema francese, concentrandola in due principali rami, ossia in due grandi divisioni, cioè:

1° Si affidò ad una Commissione di cinque membri dipendenti dal Comune l'amministrazione e la sorveglianza degli Ospizi, degli Ospedali, degli Orfanotrofi, degli Istituti e legati di beneficenza in genere, e l'esperienza avendo dimostrato che in Torino, ove più di 18 erano gli Ospizi,[2] e la Commissione che erasi stabilita in altre città non bastava a tanta bisogna, si creò a tal uopo, sotto la dipendenza anche del Comune, un Consiglio generale composto di più numerose persone.

Ciò riguardava la beneficenza esercitata mercè il *ricovero di persone*.

2° Si dispose che i sussidi a domicilio fossero distribuiti da Comitati di beneficenza, e con decreto 15 germile anno X (1802) si stabilì un Comitato di beneficenza in ciascuna delle quattro sezioni di Torino, obbligando il Comune ad assegnar loro un conveniente locale in ognuna delle sezioni per riunirsi e ricevere chi facesse ad esso ricorsi.

Quasi contemporaneamente dal generale *Jourdan*, amministra-

[1] Vedi Cibrario, *Monarchia di Savoia*, specchio cronologico, pag. 417.

Bianchi Nicomede, *Storia della Monarchia di Savoia*, vol. I, pag. 1 e segg.

Cesare Cantù, *Della indipendenza italiana*, vol. I, pag. 191.

In tutte queste opere si parla delle prepotenze dei commissari francesi e dell'ambasciatore di Francia Ginguené il dotto, e lo stesso Barante nella sua storia del Direttorio, parlando di costui, dice che la filosofia e la rivoluzione gli avevano ispirato idee assolute ed orgogliose ed altre aspre parole. Il Cantù descrive per minuto il viaggio disagiato e penoso del Re. Il Cibrario lamenta la distruzione o la dispersione di molti preziosi documenti di archivio, fatta da una turba stolidamente feroce.

[2] In questi Ospizi erano ricoverate più di 4000 persone.

tore generale con ampi poteri in queste subalpine contrade, fu pubblicato un decreto del 5 germile anno X (26 marzo 1802) col quale venne soppressa la Compagnia di San Paolo ed i suoi beni furono consegnati alla Commissione amministrativa degli Ospizi e ai Comitati pei soccorsi a domicilio.[1]

Protestarono i membri di quella Congregazione, cercando con sottile argomentazione di sottrarsi alla legge comune: ma avvisati che le opposizioni da essi fatte si consideravano ribellione, essi si tacquero: onde i sussidi che i poveri vergognosi, ossia decaduti dall'agiatezza, gli infermi e altri infelici ricevevano dalla Compagnia di San Paolo, rimasero commessi ai Comitati di beneficenza, i quali erano composti di probe, caritatevoli e zelanti persone e rispettabili ministri dell'altare: epperò la condizione dei poveri non mutò guari, essendo indifferente che distributrice benefica fosse la mano degli uni o degli altri.

Apparve nondimeno in questa circostanza che una nazione, perduta la indipendenza, vede menomate anche le sue libertà (fra queste, quella financo di lamentarsi), sebbene, a dir vero, come risulta da una lettera del generale Jourdan, pubblicata negli atti governativi, la forma della protesta degli antichi amministratori di San Paolo e la maniera di divulgarla dovessero riescire alquanto inattese, dopo l'omaggio reso alla loro umanità e rettitudine.

All'atto della consegna della Congregazione di San Paolo alla Commissione amministratrice degli Ospizi dell'8 germile anno X (marzo 1803) risultò che il fondo capitale di detta Congregazione era capace di dare un'annua rendita complessiva di L. 200,000, delle quali potevasi distribuire ai poveri ammalati la somma da L. 75,000 a L. 80,000.[2]

È tuttavia utile il ricordare che le condizioni economiche di Torino eran difficili sia pei privati come per gli Istituti pii, perchè i capitali investiti nei Monti di San Giovanni Battista e di San Se-

[1] Vedi decreti e manifesti 5, 7, 13 germile anno X Rep. (marzo 1802). Collezione delle leggi, decreti e manifesti Davico e Picco, stampata a Torino, vol. VII, pagg. 285, 326 e 345.

[2] Vedi Archivi di Stato. Documenti pubblicati da Nicomede Bianchi nel suo libro *Della Monarchia di Savoia*, tomo IV, pag. 172 e segg.

condo o del Beato Angelo di Cuneo od in altretali Istituti rimanevano improduttivi, onde per necessità la beneficenza in genere ne aveva jattura; d'altronde è cosa risaputa che quando corrono tempi finanziariamente tristi pei cittadini doviziosi colpiti da balzelli di guerra o da altri tributi straordinari, ed essendo diminuita la produzione per mancanza di braccia, tutte rivolte ad aumentare l'esercito, anche della classe povera crescono le sofferenze; onde non è a meravigliare se in mezzo alle grandi opere del Consolato e agli splendori dell'Impero la povertà aumentasse.

Fu dallo stesso Governo francese decretato in Torino lo stabilimento di un Monte di pietà, ossia Ufficio generale di cassa d'imprestiti contro pegno ad interesse, somigliante a quello stabilito in Parigi. L'amministrazione fu affidata al Prefetto del Dipartimento dell'Eridano, al Maire della città e a due membri della Commissione amministrativa degli Ospizi.

Questo Monte di pietà ad interesse fu decretato il 14 germile anno X (4 aprile 1802), ma non ebbe stabile assetto che nel 1805 e proseguì poi dopo la ristorazione, cioè dopo il 1815, venendone l'amministrazione affidata risorta alla Congregazione di San Paolo.

Venne l'ultima ora dell'epoca gloriosa napoleonica, tramontò la stella del grande Imperatore. L'Europa fu divisa fra gli antichi Stati, non come consigliavano gli interessi e le aspirazioni dei popoli, ma come esigevano gli interessi delle grandi potenze vittoriose e preponderanti: onde rimase il lievito di nuove rivoluzioni e mutazioni.

§ 3. *Cenni storici dal 1815 al 1847.* — Dopo il 1815 in alcune parti d'Italia si mantennero in vigore con qualche temperamento il Codice Napoleone e parecchie leggi del Governo francese, che segnavano un progresso nel cammino della civiltà; ma in Piemonte tutta la legislazione precedente, tutti i vieti ordinamenti si richiamarono in osservanza e il tempo trascorso fra il 1799 ed il 1815 si considerò come una quantità trascurabile, come un sogno passeggero, che bastasse il risveglio di un giorno a cancellarne la memoria.

Fu questa l'illusione dei primi tempi: giacchè prevalsero poi uomini egregi, come Prospero Balbo ed altri, i cui consigli furono

A ciò si aggiungeva che il segreto, in parte imposto dal sentimento delicato ed umano sovraccennato, ma in parte dettato dallo scopo di tener in onore, e dicevasi allora di mantenere il decoro di una classe di persone che aveva nelle stesse RR. Costituzioni del 1770 posto privilegiato, cioè l' esenzione dall' applicabilità del diritto comune, dava occasione a timori di parzialità, a pregiudizi, ad esagerazioni, effetti sempre dell' ignoto.

Quindi sorsero in questo periodo della vita dell' Istituto di San Paolo nel pubblico una sorda opposizione, una serie di lamentanze, di domande di riforme, d' istanze vivaci pubbliche, cui forse crescevan forza le persone che componevano la Congregazione, i cui pensieri e propositi più erano rivolti alla contemplazione del passato, anzichè a vagheggiare un avvenire di progresso e di civiltà.

Non è a tacersi che la sola innovazione che fu introdotta nell' Istituto di San Paolo all' epoca della ristaurazione nazionale nel 1815, e che dura tuttavia, fu l'annessione all' Istituto suddetto del *Monte di pietà ad interesse*, creato in Torino nel 1802 e 1805 dal Governo francese; la quale novità fu fatta a richiesta del Municipio di cui egli aveva in parte l'amministrazione e trattavasi di Istituzione diretta a pubblico vantaggio ed avente affinità col *Monte di pietà gratuito* ripristinato poi nel 1822.

La Compagnia di San Paolo fece difficoltà e accettò poi a malincuore in amministrazione quella Istituzione, perchè ha carattere misto e meglio può considerarsi Banco di credito, anzichè pura e vera Opera pia. [1] Partendo poi dal concetto di dover eliminare il proposito di speculazione e il pericolo di perdita, erasi dapprima stabilito che i fondi i quali il pubblico avrebbe consegnato per custodia si riponessero nella Cassa di riserva e producessero interesse a favore dei depositati solamente a misura che nasceva il bisogno di farli passare nella Cassa attiva del Monte di pietà per fare anticipazioni su pegno.

Era sistema di meticolosa prudenza che aveva il difetto della incertezza pei depositanti, non sapendo essi mai se, e quando, il denaro loro avrebbe fruttato; onde fu poi esso abbandonato e si stabilì un tasso moderato e ragionevole pei depositanti e pei pign-

[1] Dispaccio del Ministero dell' interno, 4 agosto 1815.

ranti; quindi nacque la necessità d'impiegare il denaro ricevuto o in rendita pubblica, oppure in titoli di credito privato o altrimenti, e il Monte di pietà fece in alcuni anni considerevoli guadagni e talvolta corse l'alea di perdita, cui più tardi si ovviò; ma di ciò in appresso si discorrerà.

Nel principio della ristaurazione un'altra novità fu introdotta nell'Opera di San Paolo, cioè vi fu aggiunto l'*Istituto di beneficenza municipale* creato dalla città nel 1708 e provvisoriamente affidatole nel 1814 coll'annuo assegno sui prodotti del dazio civico e destinato a far curare e soccorrere i poveri infermi a domicilio, pei quali un medico ed un chirurgo stipendiati furono assegnati ad ogni Parrocchia, con somministranza gratuita di medicamenti; per guisa che essa teneva le veci di Congregazione di carità, o almeno di sua immediata coadiutrice.

Le rendite erano dapprima di L. 25,000, poi con Regio biglietto 20 dicembre 1834 furono elevate a L. 33,000, infine nell'anno 1840 a L. 50,000 per la maggior parte prelevate dal prodotto del civico dazio di consumo.

Mutate poi le leggi pubblicate circa questa imposta locale, ritornò tale Istituto, all'Amministrazione municipale. [1]

Anche il dispensario oftalmico fu nel 1838 fondato dalla Compagnia di San Paolo e dipendente dalla direzione del valente dottore Sperino, e così pure il regio Stabilimento ortopedico di Moncalieri, diretto dal dott. Borella, lodato dai celebri *Scarpa, Salletta, Panizza e Cairoli*, nel quale si curarono in vari anni oltre 60 ammalati nello Stabilimento e oltre 1000 infermi a domicilio, fu efficacemente aiutato e promosso dalla Compagnia di San Paolo dall'anno 1823 in poi. [2]

Queste beneficenze cessarono in seguito, essendo state assunte da privati, e furono più tardi convertite in altri pubblici Stabilimenti ospitalieri separati ed indipendenti, come sono l'Ospedale

[1] Vedi libro di DAVIDE BERTOLOTTI intitolato: *Descrizione di Torino*. Pomba editore, anno 1840, pubblicato d'incarico dell'Ordine Decurionale in occasione del 2° annuo Congresso degli scienziati, pag. 162. Vedi pure relazione al Re del ministro Galvagno 1861.

[2] Vedi libro suddetto di DAVIDE BERTOLOTTI, *Descrizione di Torino*, pag. 164 e 206.

oftalmico e l'Istituto dei rachitici, creazioni nuove degli insigni benefattori di Torino, senatore Sperino e comm. Ernesto Riccardi di Netro.

§ 4. *Continuazione dei cenni storici dal 1847 al 1853.* — Preparazione della revisione degli Statuti e dei Regolamenti dell'Istituto di San Paolo. — Cessa la Compagnia di San Paolo come amministratrice delle Opere pie da lei istituite.

Nel cominciare delle politiche riforme, splendido periodo della epopea nazionale (1847), le opposizioni che eransi già prima manifestate, vieppiù si accentuarono, e specialmente le regole che davan norma alla distribuzione dei sussidi colla loro antica classificazione eran generalmente stimate un anacronismo o una stonatura colle idee nuove che prevalevano.

Ben si diceva dai membri della Compagnia di San Paolo, che le tavole di fondazione dei passati secoli li vincolavano: che in parte le regole della Compagnia per disposizione interna si erano temperate, il che era un confessare la necessità di rivederle, perchè il modo di essere e i bisogni di un secolo mal si attagliano a quelli di un altro, [1] e se è saggezza il rispetto dell'antico in ciò che ha di buono o che è conseguenza delle condizioni speciali del passato, il volere l'immutabilità è un andare a ritroso della natura che ogni cosa nel corso degli anni rimuta, e tutto, sebbene contingente, è prefettibile.

Alle politiche riforme era succeduto lo Statuto costituzionale da Re Carlo Alberto largito il 4 marzo 1848, e dopo un po' di tempo in una petizione presentata al Parlamento, si fecero così vivi e quasi veementi gli appunti della Compagnia di San Paolo, che essa stessa chiese, a difesa della sua fama intemerata, la nomina di una Commissione d'inchiesta. Il Ministero dell'interno, al quale era stata dalla Camera elettiva trasmessa la petizione, con decreti del 5 e 26 luglio 1848, nominò la invocata Commissione amministrativa d'inchiesta e la compose di cospicui funzionari e di egregi cittadini, presieduta dall'intendente della Provincia conte Pernati. Essa si accinse all'increscioso lavoro con alacrità, e con diligenza

[1] Vedi Tesauro, *Istituto della Compagnia San Paolo*, parte 2ª, pag. 1 e segg., ove sono le regole comuni dei fratelli della Compagnia di San Paolo approvate dall'Arcivescovo nel secolo XVII.

somma lo continuò, e poi conchiuse la imparziale sua relazione col render testimonianza solenne alla rettitudine dei membri componenti la Compagnia di San Paolo: ma soggiungendo che era opportuno riformare l'amministrazione, costituendola con elementi tratti dai vari ordini dei cittadini, e di porla sotto più efficace tutela governativa.

Circa la proposta fatta da questa Commissione fu interrogato il Consiglio di Stato e la Sezione dell'interno, cui fu deferito per ragione di competenza l'esame di quest'affare, emise il parere: " Non sembrarle necessario, nè opportuno togliere alla Compagnia di San Paolo l'amministrazione delle Opere pie che le fu dalla pietà dei benefattori affidata, per darla ad un altro Corpo; che nondimeno consigliava di riformare i regolamenti come richiedevano le mutate condizioni dello Stato. "

Fra questi due diversi pareri, stimò il Ministro dell'interno (Galvagno) aver trovato un mezzo di conciliazione, costituendo l'Amministrazione delle Opere pie di San Paolo in parte con membri dell'antica Congregazione ed in parte col sistema elettorale di 2° grado, cioè con membri eletti dal Consiglio comunale.

Era questo un sistema eclettico tratto dal principio storico, ossia *antico*, e da quello nuovo che aveva radice nell'elettorato.

Il Ministro, prima di far proposta al Re per recare in atto questo suo disegno, volle interrogare nuovamente il Consiglio di Stato in *adunanza generale*, cioè a Sezioni riunite, e questo autorevole Consesso, prima di dare giudizio terminativo, stimò consultare gli Statuti non solamente antichi, ma anche i più recenti e siccome dapprima era stato dal rettore della Compagnia comunicato il solo volume del Tesauro, contenente le antiche costituzioni di quell'Istituto dei secoli XVI e XVII, rinnovata la domanda, gli fu poi fatto invio di una raccolta di ordinati o di deliberazioni interne, le quali, dicevasi, avevan emendato e quasi ammodernate le vecchie regole; onde, si soggiungeva, poco rimaneva di nuovo a farsi. Con tutti questi documenti fu ripigliato l'esame della vivace quistione dalla Sezione dell'interno, prima di esser recata al giudizio finale dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, come esigeva la procedura. La Sezione dell'interno fu di parere si potesse, senza più altro attendere, eseguire il progettato disegno ministeriale di decreto, e l'adunanza generale, ossia il Consiglio

di Stato a Sezioni riunite, opinò che, approvato il principio della riforma da tutti reputata necessaria, affinchè le disposizioni riuscissero di più pratica e facile applicazione, si dovesse nominare una nuova Commissione composta di membri della Compagnia di San Paolo e del Consiglio comunale per preparare l'intero regolamento.

Non è a dire quanto lunga fosse già stata l'attesa, con quanta preparazione si fosse proceduto in questa bisogna per passare dal vecchio al nuovo ordinamento; onde parvero al Ministero soverchi gli indugi, massime che ben più ardenti e ben più importanti quistioni di Stato occupavano le menti, ed erasi pure presentato un progetto di legge d'iniziativa parlamentare per più radicale riforma, ossia per la soppressione della Compagnia di San Paolo; onde, fattane relazione a S. M. Vittorio Emanuele II, fu dal ministro Galvagno sottoposto alla firma sovrana e promulgato il regio decreto 30 ottobre 1851, col quale, lasciando sussistere la suddetta Compagnia anche come amministratrice delle Opere pie da lei istituite, vi si aggiungeva una Delegazione municipale che amministrasse unitamente a lei. Doveva la Compagnia in adunanza generale, di almeno 50 votanti, delegare 15 dei suoi membri, ed il Consiglio comunale doveva delegare 25 amministratori scelti nel suo seno od anche fuori.

La ragione della differenza del numero delle due rappresentanze dipendeva forse da questa circostanza: che la Compagnia di San Paolo rappresentava un'Associazione, antica sì, ma creata dal fatto e dalla volontà dell'uomo e spontaneamente nata e cresciuta, laddove il Consiglio comunale era introdotto nella nuova amministrazione come rappresentante gl'interessi collettivi di tutta la cittadinanza del territorio comunale ed emana dalla legge. A queste due rappresentanze assieme riunite e fra loro fuse si diede nome d eautorità di *Direzione centrale delle Opere di beneficenza di San Paolo.* Doveva il presidente essere nominato dal Re; il patrimonio delle varie Opere pie doveva tenersi separato come separatamente dovevano governarsi gli interessi e la contabilità, mercè distinte speciali Commissioni tratte dal seno della Direzione e costituite a seconda del diverso oggetto e della capacità e pratica dei membri che le componevano; la distribuzione dei soccorsi deliberata dalla Commissione elemosiniera doveva farsi eseguire in tutte le Parrocchie di Torino per mezzo di Giunte costituite in ciascun

Distretto parrocchiale, composte: 1° da due parrocchiani scelti dalla Direzione stessa; 2° dal Parroco; 3° da un membro del rispettivo Consiglio di beneficenza eletto da questo Consiglio, ossia dalla Congregazione di carità.

Nell'ultimo articolo poi del reale decreto 30 ottobre 1851 erasi disposto che la Compagnia di San Paolo come *Confraternita* continuava nell'*amministrazione esclusiva* delle opere di religione e di culto sin allora da essa dirette. Dovrebbe però essa indilatamente procedere alla formazione di un progetto di modificazioni degli statuti che ne regolavano l'esercizio, nel proposito di renderli concordi col progresso civile e morale della Nazione.

Queste nuove disposizioni, sebbene debitamente promulgate, non piacquero alla Compagnia di San Paolo. Il Governo ed il Consiglio comunale vi avevano già dato principio di esecuzione: essa vi si rifiutò per la parte sua di eseguirle; onde, per la *parte concernente l'amministrazione* delle Opere pie, essa ricusando di accettare le già promulgate disposizioni, continuò solamente come Confraternita, ossia come associazione libera religiosa, appunto come era nel suo primo incominciare; anzi non si peritò la Compagnia suddetta di impugnare il regio decreto 30 ottobre 1851 come incostituzionale, sebbene nella relazione precitata il Governo avesse discussa e dimostrata la perfetta sua legalità, di fronte al diritto pubblico interno e alla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, che sempre aveva giudicato appartenere alla facoltà del potere esecutivo il dare assetto, giusta le leggi generali sulle Opere pie, agli Istituti di beneficenza, come richiede l'utile pubblico. Fatta questa protesta, non stimò la Compagnia aver ragioni legali sufficienti per ricorrere ai tribunali, anzi consta che, ricevuto più tardi un compenso di un capitale per cedere il locale ove si adunava per l'esercizio del culto, si trasferì altrove.

Essendo urgente di non lasciare in abbandono così rilevante patrimonio di uno dei primari Istituti di beneficenza di Torino, fu promosso dallo stesso Ministro dell'interno (Galvagno) il reale decreto 11 gennaio 1852 preceduto da ragionata relazione con cui, accennato esser tornati a vuoto tutti i mezzi persuasivi, vedute le deliberazioni della Compagnia di San Paolo in data 23 novembre 1851 e 4 gennaio 1852, attribuiva intanto ai soli 25 membri eletti dal Consiglio comunale l'amministrazione delle Opere di be-

neficenza di San Paolo sino allora dirette dalla sola Compagnia di tal nome. L'Intendente generale della Provincia nella sua qualità di regio commissario conferitagli con speciale decreto del 30 ottobre 1852 fu incaricato della esecuzione dell'emanato sovrano provvedimento.

Questo stato provvisorio reso necessario dalla rinuncia, ossia dal rifiuto della Compagnia predetta di dare esecuzione al regio decreto 30 ottobre 1851, durò un anno circa, cioè dall'11 gennaio 1852 al 13 febbraio 1853; ma non essendo più possibile continuare in cosiffatta temporanea condizione cominciò la serie dei decreti organici e regolamentari degli anni 1853, 1854 e seguenti fino al 1866 e al 1870, decreti che riuniti, e aggiuntevi speciali disposizioni interne, formano il codice dell'Amministrazione centrale delle Opere pie di San Paolo, dei quali converrà ora tenere discorso.

§ 5. *Continuazione e fine dei cenni storici.* — La Direzione centrale, amministratrice delle Opere pie di San Paolo e del Monte di pietà ad interesse, fonda il Credito fondiario in Piemonte.

Nel 1853 era Ministro dell'interno il conte Gustavo Ponza di San Martino, che ha ricordo imperituro negli Uffici della Direzione delle Opere pie di San Paolo, come statista e come amministratore di quell'importante Istituto di beneficenza. Egli si accinse a ricomporne a stabile assetto tutto l'organismo e ne dettò le disposizioni, le quali, approvate dal Re, sono in gran parte tuttora in osservanza. Con reale decreto del 13 febbraio 1853 ne costituì l'amministrazione centrale; con altro decreto dello stesso giorno ed anno fece approvare gli Statuti delle Opere pie da essa dipendenti; con regio decreto 27 novembre 1853 regolò l'amministrazione interna, le funzioni degli impiegati addetti ai molteplici servizi; i soccorsi e le distribuzioni loro disciplinò col reale decreto 25 settembre 1853, cui seguì poi altro decreto del 16 gennaio 1859 (a proposta del conte Cavour) sulla durata biennale dell'incarico dei delegati elemosinieri; fu data regola alle case educative del *Soccorso* e del *Deposito* col decreto reale 29 maggio 1853, ed infine sancì le disposizioni regolamentarie circa il Monte di pietà gratuito e circa quello più importante ad interesse coi regi decreti 27 novembre 1853.

L'Amministrazione centrale, ossia la Direzione, si ordinò sulle medesime traccie del decreto 30 ottobre 1851, già proposto dal

rino, ai cattolizzati qui di passaggio, ed a tutti coloro che stimi poter dispensare dal ricorrere ai delegati.[1]

Ora così indicati i nuovi Statuti e Regolamenti delle Opere pie di San Paolo, e la composizione della nuova Direzione centrale e i suoi mezzi di azione per la distribuzione dei soccorsi, giova accennare alla innovazione che fu fatta con aggiunta di un nuovo Istituto, cioè del Credito fondiario.

Nel 1865 il conte Ponza di San Martino non era più Ministro, ma presidente delle Opere pie suddette; nei Consigli della Corona stavasi meditando il modo di promuovere i miglioramenti dell'agricoltura, fonte di prosperità in tutti i paesi, ma specialmente in Italia ed anche più particolarmente in Lombardia ed in Piemonte, regioni agricole e fertili, ma desiderose di progredire, ed ove, pei sacrifizi fatti in passato, mancavano i capitali che non potevansi ottenere senza sottostare a mutui onerosi; non erano in dissimili condizioni altri parti del Regno: si formò quindi il disegno di una legge sul Credito fondiario.

Questo fu assunto dalla Cassa di risparmio di Milano, potentissimo Istituto di previdenza, per la zona territoriale delle provincie dell'Alta Italia; dal Monte dei *Paschi di Siena* per la Toscana, e dal Banco di Napoli per le provincie napoletane, e si formò a questo fine un patto il 4 ed 8 ottobre 1865 col Ministro delle finanze *Quintino Sella*.

Parve ai rappresentanti delle Opere pie di San Paolo fosse occasione propizia per far cosa utile a queste provincie subalpine, dotandole della istituzione del Credito fondiario con sede più vicina, cioè, ponendola in Torino e affidandola alle Opere pie di San Paolo che avevano cospicuo patrimonio: lo stesso pensiero ebbero i rappresentanti della Cassa di risparmio di Bologna per le Provincie romagnole; onde, acconsentendo i tre primi Istituti ad accoglierle nella compagnia loro, fu iniziato il Credito fondiario del Regno mercè il concorso di 5 Istituti, cioè, del Banco di Napoli per le Provincie napoletane, assegnando sul suo patrimonio una guarentigia di L. 8,000,000; del Banco dei Paschi di Siena per la Toscana con una guarentigia di un milione; della Cassa centrale di

[1] Art. 29 di detto decreto circa la distribuzione dei soccorsi 25 settembre 1853.

risparmio di Milano per la Lombardia fino al lato sinistro della Sesia, compreso il circondario di Varallo, con una guarentigia di 4 milioni; della Cassa di risparmio di Bologna per le Provincie romagnole colla guarentigia di un milione, e delle Opere pie di San Paolo per le Provincie di Alessandria, Cuneo, Genova, Porto Maurizio, Torino, Parma, Piacenza e Novara fino al lato destro della Sesia (escluso in tal Provincia il circondario di Varallo) colla guarentigia e come fondo di garanzia sul loro patrimonio per le operazioni del Credito fondiario di un milione e mezzo di lire. [1] Questo accordo fu sanzionato con legge 14 giugno 1866, n. 3177 (art. 48), fu stabilito che il fondo di garanzia per le operazioni di Credito fondiario, rispettivamente stabilito per ciascun Istituto coll'art. 3 della convenzione del 4 ottobre 1865 e coll'art. 4 del verbale dei delegati degli Istituti del 23 febbraio 1866, sarà vincolato in rendita iscritta sul gran libro del Debito pubblico, il quale obbligo di vincolare in cartelle di rendita pubblica il fondo assegnato alle operazioni del Credito fondiario fu tolto col regio decreto del 30 giugno 1867, n. 3787, ed eziandio la limitazione che faceva obbligo di restringere a determinate Provincie o zone le operazioni di Credito fondiario fu tolta con legge 21 dicembre 1884, n. 2834, [2] e ristabilita poi pel Credito fondiario esercito dalle Opere pie di San Paolo colla nuova legge 17 luglio 1890 e 1° luglio 1891, [3] non

[1] Art. 2 e 4 del processo verbale dei delegati degli Istituti fondatori del Credito fondiario in data 23 febbraio 1866, firmato a Firenze da *G. Ponza di San Martino*, da Saverio *Ripa di Meana* e da Spirito *Di Pollone* per le Opere pie di San Paolo di Torino.

[2] Legge 21 dicembre 1884; legge 22 febbraio 1881 (testo unico), art. 1: « Il Credito fondiario nel Regno è esercitato dai Banchi di Napoli e di Sicilia, dal Monte dei Paschi di Siena, dall'Opera pia di San Paolo di Torino, dalle Casse di risparmio di Milano, di Bologna e di Cagliari e dal Banco di Santo Spirito di Roma. Ognuno di detti Istituti può fare operazioni in tutte le Provincie dello Stato ».

[3] Articolo unico della legge 1° luglio 1891: « Le operazioni di Credito fondiario per ciascuno dei sette Istituti sotto indicati sono limitate rispettivamente entro le zone seguenti:

« ..... 5° Per l'Opera pia di San Paolo in Torino le Provincie di *Alessandria, Cuneo, Genova, Novara* fino al lato destro della Sesia (meno il circondario di Varallo), *Parma, Piacenza, Porto Maurizio* e *Torino* ».

avendo esse partecipato alla nuova istituzione di Credito fondiario assunta da Società anonima di recente creazione.

§ 6. *Quadro riassuntivo delle Opere e delle fondazioni di San Paolo.* Enumerati così tutti gli Istituti di beneficenza e di credito dipendenti dalla Direzione delle Opere pie di San Paolo, indicatane l'origine e fatto cenno della storia loro, delle leggi e dei regolamenti che li reggono, prima di addentrarci nella quistione che è scopo di questa relazione, se cioè *la parte elemosiniera delle Opere pie di San Paolo debbasi o convenga accentrare nella Congregazione di carità*, la cui amministrazione ci fu affidata, o se nulla più si abbia a mutare a tale istituzione malgrado le disposizioni della legge 17 luglio 1890 e malgrado le aggiunte fatte, per cui il carattere principale di quell'antico Istituto cambiò, cioè divenne principalmente Istituto di credito e di previdenza, non sarà senza frutto pel proposito nostro comprendere prima in un quadro riassuntivo e direi quasi in una ordinata sintesi le varie sue parti come erano e come sono attualmente. Si potrà così conoscere e giudicare se esse sieno talmente fra loro unite, in così stretto addentellato, anzi così tenacemente aderenti, da non potersi dividere e staccare senza danno pubblico.

La *Direzione centrale* di San Paolo amministra: 1° *Opere pie di beneficenza*: — 2° *Istituti di credito di previdenza.*

1° *Opere pie* di San Paolo sono: a) *Ufficio pio*: — b) *Istituti educativi*: — c) *Lasciti di culto ed esercizi spirituali*: — d) *Monte di pietà gratuito.*

a) L'*Ufficio pio* comprende: 1° Elemosine — 2° Sussidi di vestimenta a povere zitelle — 3° Doti.

1° Le *elemosine*, ossia i *soccorsi*, sono destinati: *a*) ai poveri vergognosi, ossia alle persone di civile condizione decadute dall'agiatezza; *b*) ai non mendicanti; *c*) agli infermi poveri; *d*) ai poveri delle valli di Pinerolo che vennero alla fede cattolica; *e*) si aggiunsero nel 1867 i sussidi educativi, ossia soccorsi a povere giovani perchè siano accolte in Orfanotrofi o Case di educazione.

Nel 1868 si distribuirono L. 12,330 circa a quest'uopo a 95 zitelle, somma che varia secondo gli anni in proporzione delle richieste e dei bisogni. [1]

[1] Vedi Baricco, libro citato, pag. 737.

La maggior parte dei sussidi è distribuita in esecuzione di disposizioni di ultima volontà o di donazioni e ne fu fatta una tabella approvata dalla Giunta permanente della Direzione di San Paolo in data 18 febbraio 1892, in cui è indicata la data della beneficenza, il nome del benefattore e la somma annua netta da distribuirsi; mancava il testo delle tavole di fondazione e procurò il riferente di supplire a questa mancanza, desumendolo dagli inventari dell'Ufficio di San Paolo.

Nell'elenco i sussidi dell'*Ufficio pio* sono distinti in elemosine a *disposizione* ed in *elemosine fisse*. Quelle a disposizione ascendono alla somma complessiva di L. 133,391 giusta le tavole di fondazione; e quelle dette fisse a L. 3266.

Vi è poi una categoria di legati dell'Ufficio pio di L. 9582.33 intitolata *Trapasso lasciti*, che fu destinata alla formazione del fondo per l'amministrazione degli Istituti *Soccorso* e del *Deposito*, ora Istituto duchessa Isabella.

I sussidi distribuiti e distinti *per ragione di persone beneficate* risultano da una statistica, pubblicata nel 1868,[1] essere stati così divisi:

1° Poveri vergognosi, sussidi ordinari	L.	67,417.00
2° Poveri vergognosi, sussidi straordinari		19,401.24
3° Poveri non mendicanti		732.36
4° Poveri infermi		10,604.00
5° Poveri cattolizzati		3,000.00
6° Poveri giovani, aiuti vari		2,680.00
	L.	103,870.60

Con questa somma in via ordinaria furono sussidiate 753 famiglie ed in via straordinaria 572.

[1] Vedi BARICCO, libro citato, pag. 736.

Non fu possibile avere statistica più recente, non essendovene cenno nei resoconti 1890 e 1891 comunicatici, risultando ciò solamente dai registri di interna amministrazione, nè questa notizia potendo influire sulla risoluzione della questione che è scopo di questa relazione. In ogni caso si domanderà anche questa notizia statistica, ove il Consiglio della Congregazione di carità ne abbisogni.

I sussidi ordinari furono da L. 40 a L. 120 annue. I sussidi straordinari da L. 5 a L. 15 trimestrali.

I sussidi ai poveri non mendicanti furono da L. 2 a L. 2.50 trimestrali.

2° *I sussidi di vestimenta* a povere figlie continuano a concedersi in somministranze di gonne o sottane di lana a povere zitelle nell'approssimarsi della invernale stagione. Questa beneficenza ha radice specialmente nell'uso; era frutto di antiche offerte, e se ne fa cenno da storici; nel 1863 si legge menzionata nei registri delle Opere pie senza specifica indicazione di tavole di fondazione, salvo venga nella generica disposizione " *vestire povere fanciulle,* „ che trovasi negli antichi legati. Il numero delle gonne distribuite nell'anno 1868 fu di oltre 350. Ora vuolsi questa beneficenza, pel modo con cui è fatta, torni praticamente poco profittevole.

3° *Le doti erano di due sorta:* 1° di maritaggio; — 2° di monacazione.

Per quelle di *maritaggio* se ne continua l'assegnazione per alcune direttamente dalla Commissione elemosiniera di San Paolo, e per altre sulla proposta dei delegati parrocchiali: esse di regola sono da L. 140 a L. 200, poche superano tal somma. Nel 1868 la somma distribuita in doti di maritaggio fu di L. 13,550. [1]

Dalla consegna fatta nel 1891 al nostro Municipio appare la somma a distribuirsi in doti essere di L. 11.287, ivi comprese alcune poche riflettenti altri Comuni.

Rispetto alla collazione di esse nacque il dubbio se dopo la promulgazione del Codice italiano, che considera il matrimonio solamente come contratto civile, debba esigersi dagli amministratori che le giovani dotate presentino la dichiarazione di aver celebrato anche il matrimonio religioso; rispose negativamente il Ministero dell'interno con circolare 20 aprile 1866; si dubitò pure se fosse utile la conservazione delle doti o non fosse più utile invertirle in soccorsi educativi od in altra beneficenza affine. Di ciò fece parola il commissario regio comm. Giolitti, che nel passaggio dalla presidenza del compianto comm. Massa Paolo a quella del conte [illegible]nintendi resse le sorti delle Opere pie di San Paolo dal 17 marzo 1[illegible] al 18 agosto di detto anno, nella perspicua sua relazione fatta

[1] Vedi Baricco, opera citata, pag. 737.

Compagnia di San Paolo per forza delle circostanze dei tempi invertiti e unificati nello scopo, cioè, di dare a giovani di civile condizione e disagiate una educazione morale, religiosa, civile e casalinga da formare buone madri di famiglia, furono poi nel 1854 per ordinato dell'Amministrazione centrale 21 dicembre 1853, collocati nello stesso luogo e fusi in un solo Istituto, onorandolo (nel 1883) del nome della duchessa Isabella in ricordo delle sue nozze col duca di Genova. Ora a questo Istituto educativo è preparata sede più vasta e più aerata, voto già espresso dal regio commissario nella precitata sua relazione.

Delle giovani alunne alcune sono ammesse gratuitamente, altre a pagamento con una retta tenue (L. 40 mensili): i posti gratuiti erano 88; furono aumentati: alcuni sono di fondazione e di patronato famigliare; altri di nomina libera della Direzione di San Paolo, la quale, volendo colla più scrupolosa esattezza adempiere al volere dei benefattori che nella casa del Deposito avevano fondati posti gratuiti per figlie povere pericolanti abbandonate dalla famiglia, deliberò che 14 di queste a spese dell'Opera si mantenessero nel Ritiro detto del Buon Pastore, riformatorio a ciò appropriato.

c) *I legati per esercizi spirituali* tendendo ad un bene morale di miglioramento delle persone giusta la mente dei fondatori, parve alla Direzione delle Opere pie di San Paolo che maggiormente si raggiungerebbe lo scopo, cioè il miglioramento morale delle persone, coltivandone sin dalla prima giovinezza il cuore e la mente; epperò con regio decreto 26 settembre 1878 si ottenne che le relative dotazioni fossero convertite in 10 posti educativi gratuiti nell'Istituto del Soccorso, cui fu conservato per questi posti gratuiti il nome di *Esercizi spirituali*, come memoria storica, agevolando le condizioni di ammissione in età più tenera, cioè da 8 a 12 anni invece di 12 a 15, come prescrivevano alcune generali disposizioni. [1] Gli esercizi spirituali ed i servizi religiosi ascendevano ordinariamente ad annue L. 23,000, [2] delle quali L. 9500 circa per servizi religiosi e il rimanente per gli esercizi ora aboliti.

[1] Vedi relazione Giolitti 1879, pag. 9, e decreto dello stesso regio commissario 11 luglio 1879.

[2] Vedi Baricco, libro citato, pag. 739. — Vedi bilancio Ufficio pio 1892. — Vedi tabella approvata dalla Giunta permanente in data 18 febbraio 1892.

d) Viene ultima fra le Opere pie di San Paolo il *Monte di pietà gratuito,* che nella storia della beneficenza italiana, risalendo per origine al XVI secolo, è monumento onorevole di antichità di questa Istituzione italiana che nazioni straniere imitarono. Il congegno era semplice: dapprima consisteva in far piccoli prestiti su pegno di oggetti senza esigere interesse; le somme da imprestarsi non potevano essere minori di L. 0.50. nè maggiori di L. 10;[1] dopo parve miglior consiglio cambiar sistema.

Colle deliberazioni della Direzione 1° gennaio e 26 giugno 1869. debitamente approvate dalla Deputazione provinciale con decreto 21 luglio stesso anno, fu stabilito che "l'Uffizio del Monte di pietà gratuito e quello del Monte ad interesse fossero fusi in un solo. stando ferme come pel passato la completa separazione dei loro patrimoni e che d'allora in poi sarebbero gratuiti tutti indistintamente i pegni da L. 1 a L. 3, i quali sarebbero soggetti al solo diritto di polizza;[2] ma l'esperienza però avendo dimostrato, che il beneficio del Monte di pietà gratuito, più che dai poveri per i quali era istituito, veniva usufruito dalle case di pegno e da speculatori, i quali dividevano i pegni grossi in molti piccoli per aver denaro senza interesse, la Direzione con ordinato 28 novembre 1877 stabilì che non si concedessero più pegni gratuiti, ma che invece sui fondi dell'Opera pia del Monte gratuito si rimborsassero gli interessi a coloro che avessero provata la loro povertà, e ciò fino al valore prima di 20 e poi di 50 lire di capitale imprestato.

Siccome il regio commissario Giolitti ebbe nel 1879 a rilevare dai pagamenti fatti precedentemente, che si era molto lontani dallo impiegare in quel modo tutte le rendite del Monte gratuito, così con suo decreto del 20 marzo 1879 stabilì che pei poveri la cui indigenza fosse debitamente riconosciuta si potessero pagare gli interessi fino a 100 lire di capitale imprestato.

Prima della fusione degli Uffici dei due Monti di pietà al 31 dicembre 1867 presso il Monte gratuito esistevano pegni 2044, sui quali si era data a mutuo la somma di L. 3540.55. Durante l'anno 1868

[1] Vedi regolamento approvato con regio decreto 27 novembre 1853.

[2] Vedi collezione delle leggi e dei regolamenti delle Opere pie di San Paolo, pag. 117. Tipografia Arnaldi, 1870.

sopravvennero 2693 pegni, sui quali si diede a mutuo la somma di L. 4674.30.

Furono per altro riscattati nel corso dell'anno 2853 pegni colla restituzione della somma di L. 4693.70, quindi rimasero al 31 dicembre 1868, n. 1884 pegni rappresentanti la somma mutuata di L. 3541.25. Questa era la somma annua spesa dal Monte gratuito nell'anno che precedette la sua annessione al Monte di pietà ad interesse: [1] quindi essendosi dichiarati gratuiti, i piccoli pegni crebbero a dismisura, ma non a beneficio dei soli poveri, ma anche delle case private di pegno; ora, come dianzi si disse, vi si rimediò. Non appare dagli ultimi resoconti pubblicati negli anni 1890-91 a che numero od a che somma ascendono i pegni dei quali si rimborsò l'interesse ai poveri, notizia che per noi potrebbe avere speciale interesse.

§ 7. *Patrimonio dell' Ufficio pio e di altri Istituti di San Paolo.* — In quanto ai due Istituti di credito amministrati dalla Direzione delle Opere pie di San Paolo, *Monte di pietà ad interesse* e *Credito fondiario,* gioverà premettere che questi crebbero talmente in fiducia del pubblico ed in potenza per abbondanza di capitali, da essere omai fra i più reputati stabilimenti finanziari del Piemonte; onde prima di segnarne i progressi ed indicarne la via percorsa per giungere a sì alto grado di prosperità (in guisa chè le Opere pie suddette divennero a paragone di essi secondarie ed accessorie), gioverà accennare che pel servizio di cassa tutte fanno capo al Monte di pietà ad interesse, e prima di parlare di questi due Istituti di credito, che hanno vita dalla finanza, importa di dar qualche cenno del patrimonio delle Opere pie di S. Paolo, che fu il *substratum,* ossia l'occasione di tanta ricchezza dagli altri ottenuta.

Risalendo all'epoca del Governo francese in Piemonte nel 1802 quando la Compagnia di San Paolo dovette far consegna dei suoi beni e delle sue entrate alla Commissione degli Ospizi, vedemmo che il suo patrimonio era capace di un reddito di centonovantasei mila franchi, che calcolato al 100 per 5 corrisponderebbe ad un capitale di tre milioni novecentoventi mila lire.

Scendendo ad epoca meno da noi lontana, quando la Compagnia suddetta era sul cessare come amministratrice, il ministro Galva-

[1] Vedi Baricco, op. cit., pag. 739.

gno nella relazione da lui fatta al Re Vittorio Emanuele II, addì 30 ottobre 1851, enumerate le Opere pie da lei dipendenti, cioè: l'*Ufficio Pio*, il *Soccorso*, il *Deposito*, gli *Esercizi spirituali*, il *Monte di pietà gratuito*, soggiungeva:

" Da quanto ha potuto la Commissione d'inchiesta raccogliere, il patrimonio unito delli predesignati cinque Istituti ascenderebbe alla complessiva e vistosissima somma di L. 6,210,931. „

Non potemmo avere sott'occhi la relazione d'inchiesta: onde non potemmo conoscere da quali calcoli la Commissione suddetta fosse partita nelle sue estimazioni, che variano secondo i tempi e secondo i criteri che si seguono, e forse si parlava di attività patrimoniale lorda senza detrazione di imposte e di pesi, nè fu indicato come tal somma si dividesse fra le varie Opere pie: comunque, sta il fatto che a cifra di L. 6 milioni circa si estimava il patrimonio delle Opere pie di San Paolo in epoca in cui essi possedevano molti stabili, non per anco da crisi agricola o edilizia travagliati.

In un libro non di gran mole, ma compilato coscienziosamente da autore che fu in grado di avere notizie esatte, dal consigliere comunale comm. Pietro Baricco,[1] leggesi: " La Compagnia di San Paolo ebbe, dal 1595 al 1851, 190 tra lasciti e donazioni che formano una rendita di circa L. 315,000 ed un capitale di L. 6,103,000. „

In tal somma si comprendeva certamente anche il patrimonio del Monte di pietà ad interesse; ma allora di beni propri poco possedeva nel 1851 questo Istituto, che più tardi corse l'alea della speculazione, cioè impiegando il danaro in titoli di credito e trafficandoli venne in ricchezza. Allora durava il sistema di ricevere danaro in deposito senza corrisponderne interesse, salvo quando passava dalla cassa di riserva in quella attiva del Monte di pietà per convertirlo in anticipazioni di prestiti su pegno di oggetti mobili.

Nel 1879, e così in tempi a noi più vicini, raccogliamo notizie particolareggiate dalla relazione del commissario regio comm. Giolitti, circa il patrimonio, non detratte le passività, e quello netto da passività delle sole Opere di San Paolo nella sua relazione fatta al Ministero dell'interno il 18 agosto 1879.

[1] Libro citato: *Torino descritta*. — Tipografia Paravia, anno 1869, pagina 735.

Le attività patrimoniali si calcolavano L. 4,948,650.04. — Le passività in L. 164,284.56. — Totale attività netta L. 4,784,365.48.

Dell'Ufficio pio, che solo specialmente ci può riguardare, l'attività era calcolata L. 3,532,915.24. — Passività L. 73,847. — Patrimonio netto L. 3,459,068.24.

Il patrimonio dell'Ufficio pio constava di beni stabili urbani, ossia di case, per L. 1,193,000 — di beni rurali, L. 244,268 — di titoli di credito pubblico, L. 1,634,325.85 — di cartelle fondiarie di San Paolo, L. 200,640 — di titoli di crediti ipotecari ed altri, L. 260,681.39 — Totale L. 3,532,915.24.

A consiglio dello stesso regio commissario i beni rurali furono poi in parte venduti perchè le spese di amministrazione, e specialmente quelle dei periti, ascendevano a somma ragguardevole.

I redditi dell'Ufficio pio non sono partitamente indicati nella relazione 18 agosto 1879 del regio commissario Giolitti; giova riferire quelli che sono enumerati in un più recente documento, cioè nel resoconto fatto alla Direzione delle Opere pie di San Paolo sul bilancio consuntivo per l'anno 1890 dalla sua Giunta permanente ed approvato addì 11 luglio 1891.

I redditi dell'Ufficio pio constano di fitti di un podere presso Torino nella regione Villaretto, pigioni di case poste in Torino, di certificati del consolidato italiano 5 e 3 per cento, di rendite fondiarie, di interessi di crediti ipotecari, di annualità censuarie, ecc.

Eccone la enumerazione come appare dal suddetto resoconto:

Ufficio pio — anno 1890 — Rendite. — *Entrate ordinarie:* Fitti rurali, L. 6700 — Fitti urbani, L. 80,991.89 — Interessi di rendita sullo Stato 5 e 3 per cento e cartelle fondiarie 5 e 4 e mezzo per cento, L. 133,068.04 — Interessi di crediti ipotecari, L. 5325.75 — Annualità di censi, L. 3801.42 — Proventi diversi, L. 586.49 — Totale L. 230,473.59.

Entrate straordinarie: Sovvenzione Monte di Pietà, L. 6000 — Altre entrate straordinarie, L. 3034 Totale L. 9034 — Totale generale reddito, L. 239,507.59.

Importa tuttavia avvertire: 1° Che dei fitti delle case alcuni sono presunti, perchè le case dell'Ufficio pio in parte sono date a pigione, in parte sono usufruite dal Monte di pietà ad interesse per magazzino di custodia degli oggetti dati a pegno;

2° Che gli interessi del consolidato 5 e 3 per cento e delle cartelle fondiarie sono indicati in somma minore della nominale, perchè già detratta la tassa di ricchezza mobile, la quale veramente troverebbe luogo appropriato nelle spese;

3° Che posteriormente al 1890, cioè nel corso del 1892, le cartelle fondiarie furono surrogate da consolidato italiano, come assicurò un membro della Direzione, l'egregio direttore delegato

4° Che infine nelle entrate e nelle spese dell'Ufficio pio appaiono le somme di L. 448,983.34 per tributi e di L. 275,116.22 per spese di amministrazione, cioè la complessiva somma di L. 724,099.56 per imposte e spese di amministrazione di tutte le Opere pie ed Istituti amministrati dalla Direzione di San Paolo. Essendo questa una semplice partita di giro, essa non viene punto a mutare la esattezza delle somme sopraindicate come rendite speciali dell'Ufficio pio, che si riassumono in L. 239,507.09.

Ufficio pio — Anno 1890 — Spese. — *Spese relative al conseguimento rendite:* Imposte, L. 18,476.40 — Spese di riparazione e manutenzione stabili, L. 5002.80 — Spese d'amministrazione, L. 9486.96 — Totale L. 32,966.13.

Spese fisse in adempimento lasciti: Interessi, censi e annualità fisse, L. 2233.76 — Legati di pensioni ed annualità temporarie, L. 870.04 — Servizi religiosi, L. 9625.90 — Fondo doti e sussidi educativi, L. 20,932.32 — Fondo per elemosine fisse, L. 3040.49 — Fondo elemosine a disposizione, L. 142,282.41 — Trapasso di lasciti all'Opera del Soccorso e del Deposito, L. 9593.61 — Totale L. 188,578.53 — Totale generale spese, L. 221,544.66.

È degno di nota che il fondo doti e sussidi educativi è indicato nel resoconto 1890 di L. 20,932.32, il fondo poi per elemosine a disposizione destinate ai poveri vergognosi non mendicanti infermi ed altri fu nell'anno 1890 di L. 142,282.41.

Il bilancio delle rendite annue e delle spese pel 1890 si chiuse così: Rendita dell'esercizio 1890, L. 239,507.59 — Avanzo rendita esercizio 1889, L. 24,462.24 — Totale L. 263,969.83 — Spese a dedursi in totale L. 221,544.66 — Avanzo netto di rendita nell'esercizio 1890, L. 42,425.17, cosicchè l'esercizio suddetto ha fruttato un nuovo avanzo di L. 17,962.93.

L'attività patrimoniale è così segnata nella relazione del conto suddetto 1890 dalla Giunta permanente della Direzione delle Opere

pie di San Paolo: Attività patrimoniale al 31 marzo 1889, L. 5,854,000.67 — Passività, L. 1,584,207.25 — Attività depurata dell'Ufficio pio, L. 4,269,793.42.

Volendosi poi dalla Giunta permanente delle Opere pie di San Paolo uniformarsi alle norme di contabilità del nuovo Regolamento sulle Opere pie, furono modificate a riporto queste cifre nel 1891, ma la sostanza per la parte che ci riguarda, cioè per avere un concetto generale delle rendite e delle spese dell'Ufficio pio, non muta guari.

Il patrimonio dell'Ufficio pio nel 1891 fu calcolato in L. 4,486,296.66 e le rendite reali in L. 236,021.49, cioè:

Le rendite in L. 991,565.23, detratto l'importo formato dalle quote di concorso degli Istituti di concorso degli Istituti amministrati per spese di amministrazione e per imposte in L. 755,543.74 — Rendite reali dell'Ufficio pio, L. 236,021.49 — Le spese furono calcolate nel conto 1891 in L. 1,005,706, detratte le spese generali di amministrazione e le imposte in L. 782,357.39 — Rimanenza di spese dell'Ufficio pio, L. 223,348.61.

Le rendite e le spese dell'Ufficio pio appaiono particolareggiate e divise nel resoconto 1891 così:

Rendite anno 1891. — Fitto beni urbani, L. 80,545.14 — Fitti beni rurali, L. 6700 — Interessi dei titoli di credito, L. 134,003.48 Interessi di crediti ipotecari, L. 4971.55 — Annualità di censi, L. 3801.42 — Proventi diversi, [1] L. 755,543.74 — Elargizione del Monte di pietà, L. 6000 — Totale delle rendite, L. 991,565.28.

Spese anno 1891. — Contribuzioni diverse, L. 508,831.17 — Riparazione e manutenzione case e beni, L. 6037.77 — Spese generali di amministrazione, L. 273,526.22 — Annualità perpetue, L. 3210.57 — Servizi religiosi, L. 9625.90 — Doti e sussidi educativi, L. 20,932.32 — Elemosine fisse, L. 3040.46 — Elemosine a disposizione, L. 170,908.18 — Trapasso lasciti, L. 9593.61 — Totale delle spese L. 1,005,706.

Passando ora a parlare dei due Istituti di credito dirò anzi tutto del *Monte di pietà ad interesse,* e gioverà accennare come il suo patrimonio in principio in cui era amministrato dalla Compagnia

[1] Ivi è compreso il tributo comune per tasse e spese generali di amministrazione.

di San Paolo, poi dalla Direzione che la surrogò, fosse assai tenue, di lire due mila appena fino al 1859;[1] da quell'anno in poi andò crescendo; nel 1879 all'epoca della reggenza del regio commissario già lo troviamo indicato salito a più di due milioni; ora la stessa Direzione amministrativa delle Opere pie di San Paolo nel suo ricorso al Ministero dell'interno in data 18 giugno 1892 lo indica di 5 milioni e mezzo.

Come sia pervenuto questo Istituto da modesti incominciamenti a tanta altezza lo diranno le operazioni finanziarie che poco per volta intraprese la Direzione in parte per propria e coraggiosa iniziativa, in parte per facoltà ottenute dall'Autorità competente.

Eccone la genesi: Gli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10 del regolamento approvato su proposta del ministro Ponza di San Martino, in data 27 novembre 1853, non fecero altro fuorchè riprodurre e decretare ciò che era prima stabilito in antichi e sparsi ordinamenti.

Detto regolamento disponeva: " Art. 4° — Si tengono nel Monte due casse, una di riserva, l'altra attiva.

" Art. 5° — Tutti i depositi sono fatti nell'atto della consegna alla cassa di riserva, e si faranno passare alla cassa attiva, per ordine più antico di data, a misura che le esigenze del servizio lo richiederanno.

" Art. 6° — Per le somme giacenti nella cassa di riserva non si corrispondono interessi. Dalla data del loro passaggio nella cassa attiva si corrisponderà un interesse del 4 per cento.

" Art. 8° — Le somme depositate, finchè sono nelle casse di riserva, sono restituite a semplice richiesta, e, trattandosi di depositi fatti per autorità di giustizia, mediante le relative autorizzazioni. Pel rimborso dei capitali già emessi al beneficio della cassa attiva si richiede un preventivo diffidamento di tre mesi.

" Art. 9° — Il passaggio dei fondi dalla cassa di riserva alla cassa attiva sarà fatto dietro ordine per iscritto del presidente, o di chi lo rappresenta.

" Art. 10° — Ogni individuo che avrà depositi di capitali presso il Monte avrà diritto di ottenere in ogni tempo visione del registro,

[1] Vedi ricorso al Ministero dell'interno della Direzione delle Opere pie di San Paolo, in data 18 giugno 1892.

dietro cui è regolato il passaggio dei fondi dalla cassa riserva alla cassa attiva. „

Le surriferite disposizioni si osservarono sino al 1859, nel quale anno si cominciò a fare acquisto di fondi pubblici per impiegare quella parte dei capitali depositati che eccedeva la somma occorrente per prestiti sopra pegni di oggetti d'oro, di biancheria, di rame, ecc. Nel 1868 il Monte cominciò ad investire i suoi capitali in prestiti sopra depositi di fondi pubblici (deliberazioni 1° gennaio e 26 giugno 1869, decreto della Deputazione provinciale 21 luglio stesso anno)[1] e nel 1873 in sconto di cambiali.

Più tardi si impiegò anche il danaro in titoli di azioni di Società industriali o di Banchi reputati allora sicurissimi, ma senza guarentigia governativa: infine l'Istituto mutò alquanto natura; invece, cioè, di Monte di pegno divenne Istituto vero di credito con un regolare sistema di conti correnti; anzi osservava il regio commissario nella lodata sua relazione, ebbe tale Istituto affinità di carattere colle Casse di risparmio, perchè accettava depositi in danaro anche di minime somme, prima non meno di L. 100 e poi anche di L. 5, i cui interessi alla chiusa dei conti si capitalizzavano, come si continua a fare ora e possono produrre nuovi frutti a pro dei depositanti.

Ebbe a consigliare il commissario regio in detto anno 1879 di sua reggenza, che il Monte dovesse aggiungere all'antico suo nome quello di Cassa di risparmio per ottenere un benefizio annuo di L. 32,000 circa, diminuendo la tassa che paga per ricchezza mobile, usufruendo di speciale disposizione legislativa (legge 14 giugno 1876, art. 11), ma ciò non fu fatto fino ad ora per quanto ne corre voce, perchè i saggi suoi amministratori considerarono che già esiste in Torino una Cassa di risparmio molto stimata e della quale i cittadini curanti del risparmio e previggenti conoscono fortunatamente la strada ed è inutile di fare a quel poderoso Istituto concorrenza; onde sarebbe a lamentare che aprendo troppe vie si smarrisse la strada maestra, massime che le Casse postali hanno già dato mezzo di vieppiù agevolare e generalizzare il risparmio; d'altronde essendovi la sostanza di Cassa di risparmio ed avendo

[1] Vedi raccolta degli *Statuti* e dei *Regolamenti* delle Opere pie di San Paolo di Torino, pag. 177. Tip. Arnaldi, Torino 1870.

già ottenuti lauti guadagni poco gioverebbe al Monte di pietà di andare in traccia di altri vantaggi.

Ove il Monte di pietà assumesse il nome di Cassa di risparmio, il mezzo consigliato dal regio commissario di impiegare il danaro anche in mutui non guarentiti da prima ipoteca, forse non incontrerebbe la simpatia e la sicurezza voluta dai depositanti.

In questo periodo importante di cui si parla della reggenza del commissario regio furono fatte innovazioni opportune ed utili; ed utilissima fu quella decretata di restringere l' impiego dei titoli a quelli che hanno guarentigia dello Stato, per cui si vendettero in quella epoca 3000 azioni della Società del Banco sconto di Torino che era allora considerato sicuro impiego e che poi ebbe sorte si triste, facendo invece un imprestito di 5 milioni alla città di Torino che, se non fruttò altissimi interessi, mentre pose la città nostra in grado di intraprendere grandi lavori, evitò fin d'allora il pericolo di perdita grave pel Monte di pietà ad interesse.

Gli alti interessi sogliono essere l'esca gittata agli azionisti che, avidi di largo guadagno, corrono spesso alla rovina, o siano privati cittadini o pubblici stabilimenti: ed è titolo di meritato elogio pel regio commissario avere evitato in quell'epoca un grave danno al Monte di pietà e d'aver tracciata una via sicura agli amministratori che gli succedettero, i quali non impari per merito, per patriottismo, e per preveggenza ai loro antecessori, condussero la nave in fortunato viaggio, dacchè il patrimonio del Monte dal 1854 al 1893 prodigiosamente si accrebbe. La somma dei depositi. che era di un milione e mezzo nel primo di detto anno, nel 1866 di 3 milioni, andò aumentando sino a 16 milioni e talvolta appare da un allegato unito al conto 1890, toccò nel 1889 fino i 22 milioni.

Erasi consigliato dal regio Commissario di aprire nei vari quartieri di Torino succursali al Monte centrale di pietà, perchè la celerità nella registrazione, la segretezza per chi ricorre al pegno, l'evitare gli smarrimenti (non sempre allora causali) ed altrettali particolari erano cagione che le case private di pegno aumentassero e con esse l'usura, flagello del povero; erasi pure espresso il voto che il Monte di pietà facesse il servizio di tesoreria a maggior numero di Opere pie, e tutto ciò avvenne, ma scorgesi qual

gran mole di incarichi, di particolari e di doveri si accumulassero sotto l'Amministrazione della direzione delle Opere pie di San Paolo, e quale grande responsabilità le incomba.

Poco occorre dire circa il *Credito fondiario;* esso ha un solo addentellato colle Opere pie di San Paolo, ma addentellato importantissimo, che è quello della guarentigia prestata dalle Opere pie sul loro patrimonio per un milione e mezzo, affinchè il nuovo Istituto potesse incominciare le sue operazioni.

Già sopra si narrò quali leggi reggessero e quali reggono il Credito fondiario di San Paolo; ora basterà dire solamente del suo patrimonio che, a termini della dichiarazione fatta dalla Direzione nel succitato suo memoriale, non deve essere lontano a raggiungere i due milioni, ivi compreso il fondo di riserva che deve uguagliare $^1/_4$ degli utili annui (a termini dell'art. 10 della legge di sua istituzione in data 14 giugno 1866, n. 2983).

L'ammontare dei mutui che nel primo quinquennio fu di L. 12 a 15 milioni, ora appare dai resoconti mensili, che vengono pubblicati e specialmente da quelli del novembre 1892, è di L. 68 milioni con prime ipoteche di valore oltre il doppio, cioè di L. 187 milioni.

L'esame della sufficienza delle cauzioni, del giudizio sull'estimo e sulla liquidazione in caso di non effettuato pagamento, lo apprezzamento del valore degli stabili ipotecati, sono indagini importantissime e di grande conseguenza che riesce infine a carico della responsabilità dei membri della Direzione; fortunatamente anche a generale tranquillità la verifica si fa periodicamente e scrupolosamente da commissari governativi, i quali accertano che il numero delle cartelle emesse non superi mai l'ammontare dei mutui e questi sieno stati regolarmente conchiusi; ma ciò non ostante si scorge che i membri componenti la Direzione di San Paolo hanno incarichi gelosissimi, debbono avere attitudini speciali, operosità continua e responsabilità oltremodo grave.

Come amministratori essi geriscono gli interessi non solamente delle Opere pie, il cui patrimonio loro fu affidato succedendo alla Compagnia di San Paolo, ma anche quello dei portatori delle cartelle fondiarie, i quali sono i veri indiretti creditori che possono essere minori interdetti, donne maritate ed altre persone privilegiate (vedi art. 16 della legge 14 giugno 1866); geriscono gli interessi dei

depositanti che affidano il proprio danaro al Monte di pietà, e come periti di finanza debbono curarne l'impiego sì e come meglio conviene nei limiti del regolamento e dei propri Ordinati, ossia delle loro deliberazioni, come vedemmo; fanno il servizio di tesoreria per circa tre milioni dei molti Istituti che ne incaricano il Monte di pietà colla sola cauzione del suo tesoriere, ma colla responsabilità personale del Monte, sotto la sorveglianza dei suoi amministratori; il Monte di pietà ad interesse per la moltiplicità dei pegni, che raggiunse nel 1890 il numero veramente straordinario di 270,000 per L. 4,904,634, impone obbligo di una vigilanza minuta, continua a tutela dei pignoranti e dell'Istituto; compiono l'ufficio di educatori colle direzioni del Soccorso e del Deposito, ossia dell'Istituto Duchessa Isabella, preparando alle generazioni future buone madri di famiglia, cómpito nobilissimo pel quale sono necessarie importanti doti di saggezza e di cognizioni speciali; fanno l'ufficio di pubblico elemosiniere, decretando elemosine ai caduti dall'agiatezza, ai poveri non mendicanti, agli infermi, ecc., danno sussidi educativi a povere zitelle, aiutandole a collocarle in pubblici stabilimenti di istruzione e di educazione; e questo officio pietoso obbligherebbe di fare minute indagini sulle condizioni delle famiglie decadute per portare giudizio coscienzioso sulla povertà relativa, essendo ai delegati riservata solamente la parte materiale dell'inchiesta e della consegna dei soccorsi a domicilio; ma la decisione spetta ai membri componenti la Commissione elemosiniera, ossia l'amministrazione centrale, i quali debbono pur anco dare alcune sovvenzioni speciali, come quelle destinate ai parenti dei benefattori, e tutte quelle che a sè riservassero, come pure debbono designare coloro che per la povertà possono fruire dei pegni gratuiti.

Per verità è a meravigliare che a tanti ed a così svariati cómpiti possano bastare i membri della Direzione amministrativa di San Paolo, nè credo siavi in questa Provincia Istituto così vario per attitudini, per moltiplicità di oggetti e di applicazione; onde cade in acconcio esaminare se all'ultimo degli uffici suaccennati, cioè a quello concernente le elemosine, non debba e non si possa soddisfare più appropriatamente, affidandolo alla Congregazione di carità, nella quale la nuova legge sulle Opere pie volle accentrare le Istituzioni elemosiniere ed i fondi di altre Istituzioni destinati ad elemosine.

§ 8. *Se l'Ufficio pio elemosiniero di San Paolo debba concentrarsi nella Congregazione di carità.* — Le vicende progressive e secolari delle Opere pie di San Paolo abbiamo creduto di dover narrare in modo particolareggiato, perchè questa esposizione storica basta da sola a dimostrare quali e quanti cómpiti *ab antiquo* la Compagnia di San Paolo si fosse addossati per spirito intraprendente e per fervido zelo; ma la Direzione che le succedette non fu da meno nell'imitarla, cioè nel voler molto intraprendere, nel far prova di lodevole zelo, poichè dando maggior estensione al Monte di pietà ad interesse ed aggiungendovi l'esercizio del credito fondiario, i carichi di amministrazione e di vigilanza vennero assai ad aumentare; onde dovrebbe la Direzione stessa considerare buona ventura di poter ora cedere alla Congregazione unica il peso dell'Ufficio pio elemosiniero.

Ed in vero, dovendo essa attendere assai ad affari di finanza, meno può occuparsi di quelle minute investigazioni sulle condizioni domestiche delle persone ricorrenti, che sono un debito per chi deve giudicare. La legge inoltre sulla pubblica beneficenza fa un precetto di massima del concentramento delle Istituzioni e dei fondi elemosinieri. D'altronde è più conforme all'indole di tali Istituzioni che questo giudizio sia affidato a chi quotidianamente si occupa di beneficenza, quali sono i membri del Consiglio di carità del Comune, anzichè agli amministratori di Istituti che in virtù delle evoluzioni avvenute non sono più vere Opere pie, sono Istituti operosi di credito, fattori utilissimi di prosperità per le finanze e pel credito agrario.

Quando nel 1815 si volle incaricare la Compagnia di San Paolo del Monte di pietà ad interesse, essa fu esitante ad accettarne l'amministrazione, perchè trattavasi d'Istituto d'indole mista o non avente carattere di semplice Opera pia; quando si trattò di deviare dal sistema, per la verità rudimentale, ma sicuro, di non impiegare il danaro, finchè non fosse necessario il collocarlo in anticipazioni di pegno, si fece cosa richiesta dai progressi economici della città, ma che si allontanava dalla prudenza meticolosa delle Opere pie e già entrava nella cerchia della speculazione; poi quando nel 1866 si trattò di addossarsi l'esercizio del credito fondiario, dice la Direzione delle Opere di San Paolo nel suo memoriale 18 giugno 1892, *alea jacta fuit,* alea fortunata per la rettitudine e preveggenza dei

suoi amministratori; ma venne ciò a recare una innovazione talmente importante all'indole dell'Istituto di San Paolo, che ben può dirsi che esso ne fu radicalmente mutato.

Nel 1865 poteva disputarsi e si disputò realmente se meglio convenisse alle Opere pie di San Paolo battere l'antica modesta strada della beneficenza, anzichè quella del credito pubblico, col quale si recava pur sempre un beneficio economico al paese, ma si mutava l'indirizzo dell'Istituto. Questo nuovo indirizzo fu dato e seguito; onde ora non rimane che continuare in quella via. Ormai il voler farsi giudice e distributore delle elemosine, come accadeva nei secoli passati, quando l'amministrazione delle Opere pie di San Paolo era tutt'altra cosa, potrebbe dirsi quasi un nuovo anacronismo, non più conforme all'indole del nuovo Istituto; onde sarebbe assai meglio lasciare intero e naturale corso all'applicazione ed esecuzione della nuova legge sulle Opere pie 17 luglio 1890, che volle concentrate nella Congregazione di carità le Istituzioni e i fondi elemosinieri, anche per evitare la *distribuzione a doppio,* che, come giustamente disse il relatore Lucchini, è un danno grave, perchè ciò che si dà di troppo agli uni, si toglie agli altri, e nella distribuzione dei sussidi è necessaria l'unità di concetto e di direzione. [1]

Parecchie obbiezioni oppongonsi dalla Direzione di San Paolo: 1° L'antichità storica delle Opere pie di San Paolo, le loro tradizioni secolari benefiche, che sono un *patrimonio* di fiducia; 2° La *rilevanza* delle loro entrate; 3° La *natura speciale* della beneficenza destinata a pro dei poveri *vergognosi,* che esige un'amministrazione separata; 4° Il timore che la beneficenza genericamente esercitata dalla Congregazione di carità venga ad assorbire quella speciale, che per le tavole di fondazione è riservata ai poveri decaduti dall'agiatezza; 5° La garanzia di un milione e mezzo, colla quale le Opere pie di San Paolo vincolarono a pro del credito fondiario il loro patrimonio, che si rese inscindibile e inconcentrabile; 6° I vantaggi che dall'unione del Monte di pietà ad interesse e del credito fondiario con le Opere pie di San Paolo derivano a queste: perchè tale unione fa sì che esse partecipano ai vantaggi pecuniari,

[1] Vedi parole dell'on. relatore Lucchini nella tornata 9 dicembre 1889 della Camera dei deputati.

cioè agli utili, ai frutti delle economie che si ottengano dall'amministrazione generale; onde il fondo dei soccorsi annualmente rimane notevolmente aumentato.

A queste obbiezioni possono, a nostro avviso, farsi queste risposte:

1º La Compagnia di San Paolo, cui succedette la Direzione amministratrice delle Opere suddette, ha un'antica storica tradizione benefica; ma la storia insegna che quando la Compagnia di San Paolo, dopo aver intrapresa qualche speciale beneficenza, si accorse del troppo che rimaneva a fare, non si peritò di cederne ad altri il compimento, come avvenne per l'Albergo di virtù e per l'Ospizio di carità da lei incominciati, ma che delegò ad altri il condurli a buon termine.

Per i poveri è affatto indifferente il ricevere la beneficenza da una mano caritatevole o da altra, come già era accaduto nel periodo francese; anzi il giudizio riservato alla Congregazione centrale di carità, che ha più larga sfera di azione, ed ha maggiori mezzi d'informarsi mercè i Comitati di beneficenza, dà maggiore assicuranza di retto giudizio anche ai poveri stessi.

L'art. 2 degli statuti organici delle Opere di San Paolo [1] stabiliva fosse necessario l'intervento di un membro della Congregazione di carità nella composizione delle Giunte parrocchiali che eransi costituite per le inchieste e per la distribuzione dei sussidi delle Opere pie di San Paolo; nè si sa (neppur dalla Direzione) perchè ciò sia stato trascurato; anzi si ravvisò necessario fossevi sempre una cooperazione, un addentellato fra la Congregazione di carità e le Opere pie di San Paolo fin dalle RR. PP. 20 novembre 1845 (art. 2), che crearono i Consigli di beneficenza; onde, ben lungi d'andar a ritroso della tradizione storica antica, l'invocata disposizione, con cui la distribuzione dei sussidi sarebbe affidata alla Congregazione di carità, verrebbe a continuarla ed esserne quasi il complemento.

2º Seconda opposizione si desume dalla rilevanza del patrimonio, di cui si fa arma la Direzione di San Paolo per sfuggire al diritto comune, ossia per invocare l'eccezione preveduta dall'articolo 60 della legge 17 luglio 1890.

[1] Vedi Statuti approvati il 13 febbraio 1853.

La *rilevanza* del patrimonio è parola che vuol essere intesa non isolatamente, ma congiuntamente all'altra parte che segue dell'articolo 60, cioè alle parole: " ...... *alla indole loro o alle speciali condizioni nelle quali gli Istituti elemosinieri esercitano la beneficenza richiedano una separata amministrazione*, " altrimenti quando si supponesse esistere con diverso nome altre Istituzioni di beneficenza che avessero la stessa missione, lo stesso carattere, gli stessi scopi della Congregazione unica, con *rilevante patrimonio*, dovrebbe dirsi che la legge potesse consentire la coesistenza, con diverso nome, ma uguali in sostanza, di due Congregazioni di carità, il che fu, non pur lontano, ma contrario alla mente del legislatore, che prescriveva l'unità delle Istituzioni e dei fondi elemosinieri.

Laonde è necessario esaminare se per l'indole e per le condizioni speciali in cui l'Opera pia di San Paolo esercita la beneficenza sia veramente richiesta una separata amministrazione, e così dovrassi far passaggio all'esame della terza opposizione.

3° Il dare sussidio ai poveri *vergognosi* esige veramente una amministrazione separata? Non lo crediamo, ed a questo riguardo sono utili più estese spiegazioni.

L'espressione *poveri vergognosi* non ha significazione determinata, può avere più o meno larga interpretazione secondo i tempi e secondo le circostanze; per esempio, nel tempo in cui ebbe origine l'Opera pia di San Paolo, cioè nel 1563, essa, sotto tal nome, comprendeva tutti coloro di mediana condizione che trovavansi per disgrazie accadute in quell'epoca di guerre, di pestilenze, carestie e simili, in gravi strettezze. Vedemmo appunto che i primi fondatori dell'Ufficio pio erano professionisti in modesta condizione sociale, ond'è a supporre che pensassero agli infelici della mediana condizione loro. Il vocabolo di poveri vergognosi era quasi il contrapposto alla turba dei mendicanti che allora infestavano la città, ed erano per la società stessa un pericolo permanente. Più tardi, fattasi più spiccata la divisione delle classi, e divenuta potente l'aristocrazia, sostegno allora e ornamento della monarchia, si sentì il bisogno di fare dei poveri vergognosi una più determinata categoria.

Ora, sotto nome di poveri *vergognosi* nella società attuale intendonsi le persone di civil condizione, con un corredo di educazione e d'istruzione, le quali, assaporati i beneficî della fortuna, decad-

dero in basso stato. Se si volesse pigliar questa parola in senso assoluto, dovrebbe ammettersi che tanto è doloroso per un operaio assuefatto al lavoro il dover stendere la mano per implorare aiuto, quanto per chiunque altro educato al sentimento della dignità umana. La è questa questione del modo di sentire, e forse talvolta più sente rossore quegli che non è assuefatto a questa triste necessità, che non quegli che vissuto nell'agiatezza, sciupato un patrimonio e superato il primo ritegno della vergogna, ne fa abitudine il domandare.

Epperò nell' interpretazione del vocabolo *poveri vergognosi*, pel modo e per la misura dei sussidi da distribuirsi, anche la condizione morale della persona che riceve vuol essere tenuta in conto.

La beneficenza, essendo una virtù che è conseguenza di animo mite e compassionevole, perchè l'esercizio riesca conforme al sentimento che la creò, deve modellarsi all' indole sua e deve servire alle varie sue esigenze.

È ciò questione di retto criterio nel giudicare nell' esercizio della beneficenza, di modi e di forma anzichè di sostanza; onde a questa rettitudine di giudizio, a questa forma, a questi modi necessari per poter ben compiere la missione benefica può uniformarsi sia la Congregazione di carità come qualunque persona od Istituzione, senza che influisca o no, abbia questo patrimonio ed amministrazione separati. Vediamo a Milano, vediamo a Venezia, vediamo in quasi tutte le città del Piemonte non esservi per questa natura di sussidi, per questa qualità di sussidiati una speciale Istituzione elemosiniera, eppure anche a questa categoria di poveri si provvede nel modo richiesto dall'umanità e dalla prudenza.

In quelle città ove maggiore sarà il numero dei sussidi destinati ai poveri vergognosi e più rilevante il loro ammontare, si può con un regolamento speciale adeguatamente disporre circa il modo di distribuzione, e ciò farà la Congregazione di carità in Torino, come fecero quelle di Milano e di Venezia, ma non può sostenersi con fondamento di ragione sia indispensabilmente per questo motivo richiesta una istituzione speciale con separazione di patrimonio e di amministratori. Anzi, come già si avvertì, la Congregazione unica esercitando in più ampia zona la carità per mezzo dei suoi più numerosi Comitati, può più agevolmente scoprire ove si annidi la vera povertà, che tanto più riservata e tanto più igno-

rata, è tanto più degna di riguardi. Talvolta i nostri membri componenti i Comitati di beneficenza denunziarono miserie talmente compassionevoli ed estreme di persone decadute, da dover lamentare la separazione della Congregazione di carità dall' Ufficio pio elemosiniero di San Paolo, e di essere nel bivio di fare più di quanto le possibilità della Congregazione di carità consentissero, o di dover mancare alle leggi d'umanità. Nè è a temersi si venga meno alla condizione di segretezza che consiglia un giusto riguardo verso gli infelici da soccorrere, essendo questa una questione di dovere morale dei consiglieri a ciò deputati, nonchè di metodo e di regolamento, consentendo le disposizioni regolamentarie della legge sulle Opere pie di tener per questi casi un elenco separato e riservato,[1] come si fa dalle Congregazioni di carità di Milano e di Venezia, dalle Opere pie di San Paolo, da quella di Bologna e da altrettali.

Del resto, leggendo l'art. 2 del regolamento per la distribuzione dei sussidî delle Opere pie di San Paolo, in data del 25 dicembre 1853, trovansi altri poveri, oltre i vergognosi, da sussidiarsi, cioè i *non mendicanti*, gl'*infermi*, i sussidi per *giovani orfane* ed abbandonate, da collocarsi in case di educazione e d'istruzione. Ora a questa sorta di povertà deve principalmente provvedere la Congregazione unica; onde, a vero dire, sarebbe un duplicato di azione fra l'Ufficio pio di San Paolo e la Congregazione nostra.

La Direzione di San Paolo, che non esercita l'azione elemosiniera salvo in ristretta cerchia, non può conoscere, come la Congregazione, quali e quanti siano i casi di orfani abbandonati, disseminati in luride abitazioni, cui è necessario stendere una mano soccorrevole per toglierli dall'abbiezione e dall'ignorato loro abbandono. Non parliamo degli *infermi* e dei non *mendicanti*, parole generiche che accennano a povertà comune. Nè diversamente può dirsi di quelle persone che invocano la dichiarazione di povertà per poter fruire del beneficio di poter redimere i pegni gratuitamente. La stessa Direzione di San Paolo, nel suo memoriale al Ministero dell'interno in data 18 giugno 1892, ciò riconobbe.

Ecco le sue parole: “ La sola parte relativa al già Monte gra-

[1] Articolo 107 del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891 sulle Opere pie.

tuito *si rivolge ai clienti proprî della Congregazione di carità:* ma, per la natura speciale loro queste erogazioni è necessario che si facciano da chi ha anche l'amministrazione del Monte di pietà ad interesse. E d'altronde deve ritenersi che per le erogazioni di quella parte di beneficenza che fosse identica a quella propria della Congregazione di carità, provvede l'art. 107 del regolamento 5 febbraio 1891 sulle Opere pie. „

È tuttavia ovvio il rispondere, che la Commissione amministratrice del Monte di pietà ad interesse non ha il mezzo, nè è cómpito suo, di fare indagini sulla ricchezza o povertà dei pignoranti, e, come i certificati di povertà si spediscono dalla Commissione elemosiniera di San Paolo, ugualmente e forse meglio spedire si possono dalla Congregazione di carità, o da' suoi delegati, pel riscatto dei pegni gratuitamente, nella misura e con quella regola che verranno determinate, come si fa per gli attestati di povertà pei molteplici altri motivi.

Nè può guari giovare nelle città vaste, come è Torino, la semplice invocata comunicazione degli elenchi dei poveri sussidiati per impedire la duplicazione dei soccorsi fra le Opere pie di San Paolo e la Congregazione di carità, poichè, moltissimi essendo i poveri di eguale nome e cognome, è impossibile lo impedire il soccorso a doppio alla stessa persona, se una sola Istituzione, cioè la Congregazione di carità, non viene incaricata della distribuzione dei sussidi; ossia se la beneficenza elemosiniera non è concentrata, quando, come dice la Direzione di San Paolo, identici sono i clienti.

Delle tavole di fondazione e del letterale testo loro facemmo uno speciale, paziente ed accuratissimo esame, e trovammo molti oneri e legati di elemosine lasciate interamente a disposizione dell'Amministrazione, senza vincolo speciale o con generica locuzione, a favore di poveri non mendichi, a favore d'infermi, a favore di poveri nelle valli di Pinerolo cattolizzati, a favore dei vergognosi: trovammo legati per vestire orfani, per dotarli e simili; ma nessuno *rinvenimmo* con disposizione che *necessariamente* obblighi a tenere un'amministrazione separata, o che imponga tali pesi, i quali facciano di ciò una condizione indispensabile.

Laonde si può conchiudere, che, sia pel giudizio a farsi circa la povertà, sia per l'esercizio di essa, ossia, per la distribuzione dei sussidi, nulla evvi che richieda una istituzione distinta e spe-

ciale, ossia un'amministrazione separata da giustificare l'applicazione dell'art. 60 della legge 17 luglio 1890.

4° Non regge poi l'opposizione potersi temere che la beneficenza generale e comune che esercita la Congregazione di carità venga ad assorbire quella specialmente destinata a favore dei poveri vergognosi che si vollero favorire colle antiche tavole di fondazione. Non è disagevole il contraddire a questa obbiezione, e valga il vero, come la Congregazione di carità quotidianamente deve interpretare ed applicare le tavole di fondazione, e ne è la fedele esecutrice, così ugualmente farà per l'esecuzione delle elemosine lasciate alle Opere pie di San Paolo. Del resto sia la Compagnia, sia la Direzione di San Paolo largamente interpretando la legge sulle inversioni delle disposizioni testamentarie che ravvisarono meno appropriate ai bisogni attuali, molte volte colla facoltà concessa dall'Autorità tutoria, e molte volte per disposizioni interne di amministrazione, rimutarono ogni cosa, come lor parve esigere l'interesse dei poveri; onde il timore che meno scrupolosa sia per essere la Congregazione unica, non sembra ragionevole.

5° Si vuole non sia possibile il concentramento dell'Ufficio pio di San Paolo perchè il suo patrimonio fu per un milione e mezzo vincolato a pro dell'esercizio del Credito fondiario.

Anzitutto questo vincolo non impedisce il concentramento prescritto dalla legge, perchè quanti sono i beni vincolati che possono trasmettersi, e si trametttono da persona a persona, come da società a società, o da corpo morale a corpo morale!; ben inteso la Congregazione di carità succederebbe alla Direzione di San Paolo, così nei diritti come negli oneri, e così pure nel vincolo cui il patrimonio dell'Ufficio pio è vincolato; questo vincolo, del resto, come si scorge dal regio decreto 30 giugno 1867, venne ridotto a solo generico obbligo. L'art. 48 del regolamento sul Credito fondiario 25 agosto 1866, il quale obbligava d'impiegare la guarentigia in rendita sullo Stato, fu derogato dall'articolo unico del succitato regio decreto 30 giugno 1867. Del resto il Monte di pietà ad interesse, che, come si asserisce nel memoriale presentato al Ministero dell'interno, ha omai cinque milioni e mezzo di patrimonio e il Credito fondiario ne ha due, potrebbero essi, volendolo l'Autorità superiore, surrogare questa guarentigia, e sarebbe forse omai tempo che le Opere pie ne fossero liberate; ma ciò si accenna a modo di

osservazione, senza che possa essere il caso di farne speciale inchiesta, bastando in ogni caso alla Congregazione che sia pagata a lei l'annualità corrispondente ai redditi dell'Ufficio pio, finchè non si reputasse miglior consiglio di altrimenti provvedere. Così pure non fa difficoltà che una parte delle case dell'Ufficio pio sieno destinate ad uso del Monte di pietà o del Credito fondiario, tenendo luogo dei redditi il fitto presunto, anzi essendo forse questo il mezzo di addivenire poi ad una separazione di patrimonio, parendo meno dicevole che gli interessi del fideiussore sieno lasciati interamente all'arbitrio del principale debitore, che sarebbe il Credito fondiario o chi lo rappresenta.

6° Infine si dice: separando il Monte di pietà ad interesse ed il Credito fondiario dall'Ufficio pio, ne verrà il danno a quest'ultimo di veder diminuiti i soccorsi.

Non regge neppure questa obbiezione: poichè i fondi per sussidi che hanno fondamento nelle tavole di fondazione non possono diminuirsi, e quelli che sono il frutto di avanzi sulle spese generali d'amministrazione, sono pur sempre incerti e variabili. Inoltre tutti gl'Istituti di credito che non hanno dividendi da distribuire od utili che non debbano aumentare il fondo di riserva od il patrimonio, per disposizione delle nuove leggi debbono destinarsi a beneficenza, e gl'Istituti di credito di San Paolo, dopo separati dall'Ufficio pio, vorranno negare a questo il frutto di quei benefizi che ottennero mercè la guarentigia dell'Ufficio pio stesso?

La Cassa di risparmio di Milano, che ha vita propria, rigogliosa ed antica, non si fa nè si fece mai essa stessa elemosiniera, ossia distributrice ai poveri di beneficenze; ma le affidò e le affida alle Congregazioni di carità di Lombardia, o ad altri Istituti caritatevoli; nel 1891, in principio dell'inverno, distribuì L. 354,350, e poi nello stesso anno elargì in occasione della ricorrenza della festa dello Statuto le seguenti cospicue somme: 1° a favore della Congregazione di carità e di altri diciannove Enti caritativi di Milano L. 75,500: 2° a favore delle Congregazioni di carità, di Case d'industria e ricovero e di altri Enti caritativi dei Comuni ove funzionano le Casse filiali di risparmio L. 203,450; 3° a favore delle Congregazioni di carità di altri Comuni di Lombardia o compresi nel raggio d'azione della Cassa di risparmio L. 203,600; 4° a favore di Comitati delle Provincie lombarde per bagni ma-

rini degli scrofolosi poveri L. 24,000, e così in totale L. 506,550, [1] e così fece negli anni precedenti e susseguenti; così certamente saranno per usare il Monte di pietà ad interesse ed il Credito fondiario di San Paolo, nei limiti delle loro rendite verso la Congregazione di carità unica di Torino, la quale, sebbene sia di nuova istituzione, spera verrà a meritarsi vieppiù la pubblica fiducia.

Così siamo venuti al termine del nostro lavoro di lunga lena e malagevole, perchè molte innovazioni fatte dalla Compagnia di San Paolo e poi dalla Direzione che le succedette non appaiono da reali decreti o da provvedimenti dell'Autorità tutoria, ma da deliberazioni interne della stessa Amministrazione delle Opere pie di San Paolo e prima introdotte dall'uso che sanzionate dall'Autorità superiore, e coloro stessi che furono durante parecchi anni in quella Direzione ne ignoravano, come noi, la genesi ed i particolari. Avemmo dal *Consigliere amministratore delegato* minute ed utili indicazioni; ma della facoltà del richiedere usammo con quel riserbo che c' imponevano lo scopo ed i motivi del nostro incarico. Consultammo parecchie pubblicazioni, potemmo farci un concetto generale ed abbastanza chiaro delle varie Opere pie di San Paolo e degli Istituti di credito e di previdenza che loro furon compagni, e di queste notizie tentammo di dare conoscenza in modo ordinato ai nostri colleghi della Congregazione di carità.

Nostro intento non era quello indiretto di far ricca la Congregazione nostra a scapito dell'Istituto di San Paolo, o di spostarne gli uffici amministrativi o l'influenza nella scelta delle persone degne di essere soccorse; sibbene avemmo un obbiettivo più alto, cioè di far cosa utile, giusta e legale, meglio ordinando la beneficenza elemosiniera in un centro comune.

Parci aver dimostrato che l'evoluzione, frutto di vita secolare, recò grave trasformazione all'Istituto di San Paolo, per cui il concentramento nella Congregazione di carità dell'Ufficio pio è richiesto non pur da espressa disposizione della legge e dallo spirito di essa, ma anche dal principio della divisione del lavoro, ossia, dalla migliore ripartizione delle attribuzioni, e dall'indole del rinnovato

[1] Vedi *Rivista della beneficenza pubblica*, del comm. SCOTTI. Roma, anno 1891, p. 419.

Istituto di San Paolo che ora ha maggiori e fin troppi cómpiti da adempiere.

Speriamo siansi dileguati i timori che il concentramento proposto possa recare turbamenti agli Istituti di credito o di previdenza egregiamente avviati, anzi stimiamo possa loro giovare, perchè gli amministratori di San Paolo avranno agio di applicarvi tutto il loro ingegno, il loro ponderato esame, la speciale ed esclusiva loro attività.

Ai poveri decaduti dall'agiatezza, cui la verecondia del domandare è conseguenza della condizione loro e di sentimento delicato, non verrà danno, perchè uguale sentimento sarà comune ai delegati elemosinieri della Congregazione ed a quelli di San Paolo, anzi in parecchi distretti sono identiche le persone, e, se mancherà in un distretto un delegato elemosiniere, altri, aventi la qualità richiesta di prudenza, potrà supplirlo, perchè più ampia è la cerchia di azione della Congregazione di carità; laddove diversamente avviene nell'Ufficio pio di San Paolo, ove, mancando un delegato elemosiniere, vi subentra un funzionario stipendiato, non essendosi mai le Giunte parrocchiali attuate, e risapendosi che tal fatta di incarichi è preferibile sieno affidati a chi vi è mosso unicamente da spirito caritatevole. Onde dopo tante trasformazioni già avvenute nelle Opere pie di San Paolo, anche questa mutazione si compirà, non per sconsigliato desiderio di novità, ma per reale progresso ed utile del beneficare.

Al riordinamento della beneficenza presiedette sempre il pensiero unificatore. I grandi Istituti furono il risultamento di concentramento rapidi o lenti, ma successivi e continui. Anche quelli di minore importanza non ebbero forse sempre tendenze ad annettersi altri congeneri e la storia anche recente di parecchi di essi non lo prova? [1] È questa la manifestazione più o meno palese di un bisogno sociale. La questione è di tempo e di natura delle Istituzioni che meglio si debbano e si possano accoppiare. Fra bisogni e soccorsi, importa pel bene della carità sia una giusta corrispondenza, e fra dispensatori di sussidi e di altre beneficenze siavi intesa, e più che intesa solidarietà.

[1] Le antiche Congregazioni parrocchiali di Torino andavano facendo lentamente questo lavoro e quella della Metropolitana ciò tratto tratto domandava ed otteneva per parziali decreti.

Nel luglio 1889 fu riunito a Parigi un *Congresso internazionale* sull'assistenza pubblica, ove tutti furono d'accordo in questo pensiero di *organizzazione.* Si diceva allora:

" Les ressources en argent sont immenses et ce ne sont ni les cœurs généreux et dévouées, ni les esprits sagaces et persévérants qui manquent; il faut seulement trouver un moyen de *canaliser* ces forces et ces énergies, d'en diriger l'emploi, " e parlando di molti Istituti pii che fanno lo stesso ufficio dicevasi:

" . . . . les œuvres superposent leurs secours pour les mêmes cas, et le résultat inévitable de ce défaut d'entente est une *perte de temps,* une *perte d'argent,* une *perte d'energie.* "[1]

Anche in altre città d'Italia si sollevarono, specialmente per parte dei grandi Istituti, opposizioni.

[1] Rappresentanti d'Italia in quel Congresso internazionale del 1889 erano Gentili segretario generale all' Esposizione generale e il dottore Pacchiotti professore. Il rappresentante d'America degli Stati Uniti per dimostrare la necessità di appropriata organizzazione della beneficenza diceva:

« *Non dimentichiamo che il pauperismo è una piaga ereditaria. Così sarebbe stato possibile con un buon sistema di assistenza pubblica che una famiglia di New-York avesse potuto noverare cinque generazioni successive di indigenti che costarono alla società 7,500,000 franchi: come Mr. Dugdale ne fece il calcolo?* »

Il signor Teissier de Cross, industriale, segretario aggiunto del Consiglio superiore dell'assistenza pubblica in Parigi, dopo aver accennata l'odierna principalissima cagione della indigenza, che egli chiama l' *industrialismo,* ossia, l'abbandono della campagna d'intere famiglie mancanti di ogni risorsa per agglomerarsi nei grandi centri, dimostra le necessità di un buon ordinamento della pubblica beneficenza che egli essenzialmente ripone nel favorire la previdenza e il risparmio, nella *unità di azione degli Istituti pubblici e privati caritatevoli, nel principio di nulla dare senza inchiesta;* soggiunge: dapprima i grandi Istituti vi si opposero in America ed a Londra; ma poi l'opinione pubblica prevalse. Nel 1887 a New-York, su 230 comitati dirigenti, eransi riuniti 219. — A Londra il numero degli aderenti comprende tutto ciò che la città conta d'istituzioni ricche e serie. Dopo qualche tempo, col numero dei poveri, scemarono le spese di assistenza, prima enormi.

(Congrés international d'assistance, tome premier, pag. 31, 33 e 40. — Paris, Bougier, éditeur 1889).

Per esempio a Genova si incontrarono opposizioni e difficoltà a fare il concentramento prescritto dalla disposizione dell'art. 54 della legge 17 luglio 1890 dell'*Opera della Misericordia,* che per importanza può stare al paro dell' *Opera pia di San Paolo;* ma tuttavia giova avvertire che differenti dall' Ufficio pio di San Paolo erano l' indole e le condizioni dell' *Opera della Misericordia,* la quale, sorta nel 1300, aveva nome e autorità di *Magistrato,* cioè, autorità di corpo giudicante e regolata dalla legge 23 gennaio 1419, e poi più tardi (nel 1797) ridotta a semplice Opera pia esercitava, come esercita tuttora, la sua azione non solamente nel territorio comunale di Genova, ma anche in paesi circonvicini sin dove si estendeva la potenza della Repubblica ligure, anzi fin dove giungevano la sua influenza e i suoi antichi possedimenti di Oriente, [1] e non

[1] Veggasi la ragionata e dotta Memoria presentata al Governo dal Priore *Barone Podestà,* pubblicata in Genova nel 1891 (tip. Morando).

In questa Memoria a pag. 15 leggesi:

« Il rapido cenno storico che sopra abbiamo fatto intorno alle origini ed alle vicende del Magistrato di Misericordia, manifesta già di per sè quale sia l' indole di questo Istituto e quali sieno le condizioni speciali in cui esso esercita la beneficenza.

« Da quanto sopra è riferito emerge chiaramente che il fine di questa Istituzione non fu semplicemente quello di curare l'esecuzione dei lasciti a favore dei poveri in genere, ma la sua sfera d'azione fino dalle origini fu più vasta. Esso ebbe il mandato di assicurare e amministrare secondo la mente dei pii fondatori il patrimonio di qualsivoglia pia causa — *alias pias causas, alia opera pietatis* — e la pia causa i nostri padri ravvisavano non solo nei lasciti, fatti ai poveri in genere, ma anche in quelli a pro dei bisognosi, dai testatori; nei legati per doti, in quelli a titolo di alimenti anche a persone doviziose, nei lasciti a causa di studi, in quelli per la redenzione degli schiavi e per la scarcerazione dei debitori e altri casi simili ed analoghi, specialmente nel soccorrere a straordinarie pubbliche sciagure.

« Consultando le 587 fondazioni che il Magistrato amministra, si vede perfettamente determinato questo mandato e delineata la detta sfera d'azione....

« La fondazione Picuti Marino fu instituita al doppio scopo di riscattare ogni anno una schiava dell' isola di mezzo (Ragusa) e per soccorrere l' Ospedale civile di Ventimiglia. Non occorre dire che il legato per la

limita la sua azione benefica alla forma di beneficenza elemosiniera, ma anche a Spedali, a Borse di studio e ad Istituzioni famigliari a pro di persone agiate, nè fece mai come non fa operazioni di banco e di credito, onde si dilunga affatto dall' indole dell'attuale Istituto di San Paolo, che esercita il credito fondiario in Piemonte ed in Liguria. La Congregazione di carità genovese ha in amministrazione il più grande Istituto di beneficenza di quella città l'*Albergo dei poveri*, che ha patrimonio oltremodo cospicuo ed ove i poveri d'ogni condizione hanno facile caritatevole albergo, vitto e cura, ed in quel modo colà, più che a domicilio, si suole esercitare la beneficenza verso gli indigenti.

Esiste in Bologna l' Opera pia a favore dei poveri vergognosi con patrimonio ingente (lire 6 milioni di capitale), e dopo grave e pacato dibattito prevalse nel Consiglio comunale il parere pel concentramento nella Congregazione di carità; e notisi che colà quell' Opera non esercita alcun Istituto di credito e può uguagliarsi esclusivamente ad un grande Comitato speciale di beneficenza. Il Credito fondiario è commesso per quella Provincia alla Cassa di risparmio di Bologna. [1]

redenzione della schiava fu trasformato, destinandolo a sussidio di povere, preferite le povere spose.

« Antonio Pescia e Luca Massone Giustiniani destinarono una parte dei loro averi a poveri abitanti dell' isola di Scio. Giacomo da Cafrano invece prescelse i poveri di Nicosia di Cipro, e questi sussidi sono tuttora eseguiti. Boeri Giovanni Battista, illustre cultore dell'arte salutare che esercitò a Londra, istituì una scuola in Taggia sua patria, ove tuttavia è eseguita mediante accordi con quel Municipio.

« Una scuola fondava pure Vincenzo Dolmeta nell'alpestre paese di Lingueglietta e questa non solo è eseguita, ma è l'unica scuola che abbia quel piccolo Comune. . . . . Orazio Assereto beneficava le maritande del luogo di Uscio, e Silvio Battista Assarini quelle di Santa Margherita Ligure. Anfosso Antonio a sua volta beneficava i poveri di Voltaggio; Doria Antonio e Biassa Giacomo e Geronimo quelli di Spezia e di Porto Venere; il benemerito Demetrio Canevari, fondando una pia Istituzione famigliare, costituiva il Magistrato di Misericordia depositario del fondo annuale d'avanzo con l'onere di ripartirne i frutti a diverse Opere pie cittadine, ecc. ».

[1] Vedi legge 14 giugno 1866.

L'Ufficio pio di San Paolo dovrà unirsi alla Congregazione di carità unica di Torino, se il processo naturale non verrà contrastato: è questa la nostra convinzione.

Comunque, noi abbiam fatto ciò che credemmo il debito nostro e ciò che le ragioni della prudenza ci suggerivano; ora decida l'Autorità cui spetta, affinchè la legge non sia lettera morta e come sarà per richiedere il maggior utile della pubblica beneficenza. [1]

Il progresso duraturo può esser lento nel suo cammino; ma, seguendo le leggi naturali, è sicuro nel suo esito.

Luigi Cova.

[1] La Commissione che riferì al Consiglio comunale su queste proposte fu ad esse favorevole; invece il Consiglio con voti 24 contrari e 19 favorevoli vi si pronunciò contrario. La Giunta provinciale amministrativa, per quanto ci è noto, non ha ancora emesso il proprio parere.

(*N. d. D.*).

RIVISTA DELLA RAGIONERIA NELLA BENEFICENZA

I. Studio del rag. Donati -- II. Studio del rag. Fanelli III. Studi e voti del Collegio di Padova.

(Continuazione Vedi fasc. di febbraio 1894, pag. 109).

Il rag. *Augusto Fanelli*, direttore del Monte di pietà di Livorno, scrisse " Alcuni appunti sul Regolamento di contabilità per le Opere pie e sopra le diverse opinioni circa ad esso „ sul *Bollettino delle Opere pie di Bologna* (n. 41, 42, 43, 44, anno IV).

Il rag. Fanelli, che già pubblicò nel 1891 un apprezzato opuscolo di " Considerazioni circa la nuova Legge e i nuovi Regolamenti sulle Opere pie in riguardo specialmente ai Monti di pietà, „ ora col suddetto lavoro, non meno pregevole, animato dalla massima imparzialità e serenità, che gli fa considerare ed accettare talvolta anche le avverse opinioni, confronta ed indaga il valore delle discussioni avvenute pro e contra il Regolamento di contabilità in generale, ed esamina accuratamente, con buon spirito critico, le varie idee che vennero esposte dai difensori ed oppositori del Regolamento e vaglia quelle che nei Congressi furono discusse e vennero risolte.

Ricorda in principio le acri discussioni, le violente contese scatenate nel campo dei ragionieri, dopo comparso quel fatal pomo di discordia che fu il detto Regolamento delle Opere pie; " molti e audaci i nemici che con finte, attacchi e scorrerie cercavano di abbatterlo o almeno di screditarne il valore, pochi di numero, ma intrepidi i protettori, uno specialmente, che come *Orazio sol contro Toscana tutta*, teneva e tiene testa agli avversari. E poi i campi trincerati dei Collegi e le rocche minacciose di mille Opere pie furono luogo ed eccitamento a prove novelle „ ed a queste segui-

rono le pugne in campo aperto nei Congressi di Padova, di Bologna, di Genova, di Firenze, dove " se i contrari al Regolamento divenivan legione, pure i favorevoli ingrossavano e prendevano lena dalle discussioni e dalle contraddizioni di quelli, e dalla indomita fierezza dei loro capi. „

Il sistema dei difensori del Regolamento, la loro caratteristica principale, dice lo scrittore, è l'unità, poichè essi hanno per base tattica lo stesso Regolamento, sotto la cui ombra ricoverano e da cui minimamente si distaccano. Onde, soggiunge, il metodo più opportuno è prendere a rappresentarli uno dei più valorosi, il ragioniere Donati. E del Donati, l'*Orazio* sullodato, il ragioniere livornese riferisce e commenta precisamente quello splendido scritto, che ho innanzi cercato di riassumere.

Quanto ai Congressi, specialmente gli ultimi che dovevano concluder molto, riconosce che poco o nulla invece hanno giovato, fatta eccezione per quello di Padova; e molto giustamente critica poi la divergenza di voti, nelle medesime tesi, dei vari Congressi, perdendo per tal fatto ogni autorità ed efficacia i voti dissonanti dei Congressi presso il Governo che dovrebbe accoglierli ed esaudirli, e che per lo meno attenderà che si mettano prima d'accordo fra di loro i congressisti.

Ragionevolmente attribuisce ad altro difetto dei Congressi la " poca specializzazione del lavoro di essi, in modo che profane maggioranze composte di *elementi sconosciuti* e disparati deliberano non solo sopra quesiti di cui hanno certa notizia, ma anche sopra altri di cui sono pressochè *ignare*. Così nelle questioni contabili non dovremmo contentarci che la Sezione che le studia fosse composta di persone per la massima parte competenti, perchè può accadere, com'è avvenuto, che la Sezione sia divisa in pareri opposti, con una minoranza che voglia dire e sostenere la sua opinione anche errata, e che l'assemblea generale divenga arbitra della decisione „ e adotti magari quest'ultima opinione errata. Il Congresso delle Opere pie di Bologna informi!

Da ciò, come altri molti colleghi, trae argomento di discredito pei Congressi, i quali, " aumentati di frequenza, non crebbero in dignità, ma decaddero sempre più; „ ed osserva che il ragioniere Donati pure se ne valse, a difesa delle sue tesi, sorprendendo giustamente in contradizione i deliberati dei vari Congressi. Nè, noto

di volo e per fatto personale, esiste il minimo disaccordo, come ha creduto rilevare il gentile articolista, fra me e il collega Donati, circa la sua affermazione d'incoerenza dei Congressi, poichè io difesi e sostenni a suo tempo contro il prof. Rota la coerenza dei deliberati, in ordine alla contabilità delle Opere pie, di tre *Congressi di ragionieri* (i veri competenti a discuterne, anche secondo il ragioniere Fanelli), mentrechè oggi l'egregio Donati rileva la contraddizione fra i più recenti deliberati dei *Congressi di Opere pie*, in cui forse l'elemento vero dei ragionieri era in forte minoranza; ed io, tanto sono d'accordo con lui, che di siffatte contraddizioni fra Congresso e Congresso di Opere pie, ed anche nel seno di un medesimo Congresso, tenni già parola anche in questa *Rivista*.[1]

Considera prima generalmente l'origine e lo spirito, i criteri a cui fu ispirato il combattuto Regolamento di contabilità, e dice, quella, scaturire dalle promesse delle leggi precedenti (art. 67 del regolamento 18 agosto 1860), dalla invocata riforma contabile-finanziaria, dal desiderio di uniformità ai tipi dello Stato e delle Istituzioni maggiori; questo, lo spirito, " atteggiato tutto nelle sue manifestazioni dall'origine stessa, riassunto in un chiaro proposito di manifestazione e di parificazione generale. „ E con tali parole non sembra muova censura allo spirito animatore del nuovo Regolamento, che tuttavia, riferisce, a detta dei più " comparve come cosa improvvisata, con nessuna preparazione e mancante di quella facile applicabilità generale che doveva esserne principale scopo. „

Conviene anzitutto sulla necessità dell'impianto di una regolare *contabilità finanziaria, indispensabile nei rapporti della tutela e del potere amministrativo e dei suoi limiti*; e riconosce quindi la convenienza delle scritture finanziarie mostrandosi desideroso unicamente di ricercare se il modo col quale vennero applicate sia stato il più giusto. Al certo, dice, l'intento dell'unificazione non è da disprezzarsi, nè quello di avvicinare la contabilità degli Istituti pubblici minori a quella dello Stato e degli Enti più grandi, ma non bisogna scordare l'*ex pluribus unum*, secondo l'osservazione del Collegio di Firenze, che non vuole si dimentichi in questa idea di unificazione la diversità che passa fra l'amministrazione dello Stato e quella dei Comuni e delle Opere pie.

[1] Vedi *Rivista*, vol. XX, anno 1892, pag. 101, ed anche a pag. 749 e 918.

Dopodichè entra più specialmente in materia, dividendo il suo accurato lavoro in sette parti ben distinte, e cioè:

La 1ª tratta in massima del regolamento di contabilità e della sua applicazione generale.

La 2ª della libertà e scelta dei moduli.

La 3ª della ragioneria e del tesoriere.

La 4ª dell'inventario e delle valutazioni.

La 5ª del preventivo.

La 6ª del consuntivo.

La 7ª del periodo suppletivo e fondo di riserva.

Sospinto dall'abbondanza della materia, sempre svolta con garbo e con erudizione dal valente ragioniere Fanelli, cercherò riassumere, succintamente, quanto meglio per me possibile, il contenuto delle suddette parti e l'opinione ognora equanime ed assennata dello scrittore.

1° In ordine all'applicabilità generale del Regolamento ricorda come i Congressi di Genova e di Bologna la contestarono, e anche le precedenti legislazioni ebbero delle distinte e diverse prescrizioni per taluni speciali Istituti di beneficenza. Ma l'esame e l'analisi dei voti dei suddetti due Congressi, e più specialmente di quello di Bologna, celebre per le sue contraddizioni, ebbi già occasione di farli in questo stesso periodico, [1] onde, per tal punto, la conclusione che può cavarsene e che del resto è pur divisa dall'egregio articolista, si è che la non applicabilità del Regolamento può limitarsi soltanto agli Istituti che alla beneficenza uniscono l'esercizio di un'industria o del credito, ossia, in ultima analisi, ai *Monti di pietà* principalmente, per i quali fu anche presentato testè apposito disegno di legge alla Camera, [2] che, senza proscioglierli interamente dall'osservanza della legge sulla beneficenza, consente per essi disposizioni più particolari e adatte, rapporto agli inventari, agli impieghi di capitali ed al servizio di cassa, ed altre norme da dettarsi con speciale Regolamento.

2° Intorno all'oggetto dei *moduli* prescritti dal nuovo Regolamento alle Opere pie, l'egregio articolista, basandosi sopra una massima da me formulata circa la forma dei resoconti in generale

[1] Vedi i già citati articoli al vol. XX, pag. 101, 749 e 918.

[2] Riportato a pag. 1001, vol. XXI, 1893.

— che giovi cioè fissare soltanto delle linee generali e caratteristiche per ogni categoria o gruppo di aziende affini e determinarne il sostanziale contenuto, lasciando poi piena libertà al ragioniere sulla scelta de' mezzi contabili più adatti e sulla particolarità delle forme, secondo il suo criterio, ritenute più consone alle particolari esigenze ed alla specialità delle singole aziende — applicando egli questi principî, su cui perfettamente concorda, all'ordinamento contabile delle Opere pie, vorrebbe che il Regolamento si fosse limitato a " stabilire lo scopo della scrittura, indicare le sole linee generali, accennare gli elementi che devono figurare nei bilanci e nei conti e poi lasciare al ragioniere un po' di quella libertà la quale *non bene pro toto venditur auro.* „

Riferisce le opposizioni incontrate dai nuovi modelli, di cui si fecero eco più o meno i Congressi di Padova, di Genova, di Firenze. Quello di Bologna soltanto è loro favorevole, ma invoca però nel modello del resoconto la colonna delle compensazioni, che *l'*articolista dichiara " non stia a sorreggere, ma bensì a scuotere *l'*edifizio regolamentare, insinuando il sospetto di difetti esistenti nello stesso. „ E perchè ciò? Detta colonna, richiesta giustamente a Bologna, in applicazione del *giro di compensazione* ammesso dal regolamento, non ha altro scopo, come si sa bene, che di evitare giri fittizi di cassa, e chi non se ne vuol servire e preferisce di continuare a far figurare nei propri conti incassi e pagamenti inesistenti, e strani e contorti giri di cassa, padrone! Ma se si attribuisce ad esempio (come razionalmente deve attribuirsi) un reddito al fabbricato, al fondo adibito ad uso dell'Opera pia, dovendo tutto passare nella contabilità finanziaria per le forche caudine della *cassa,* si sforzerà indubitatamente la verità e si oscurerà la chiarezza, facendo figurare in entrata incassato dall' Opera pia il reddito del locale, e pagata dall' Opera pia a sè stessa in uscita la pigione medesima; mentre che con una semplice scrittura di giro (non di cassa) e colla colonna delle *compensazioni* (che è una parte dell'accertamento, un necessario complemento della cassa), la semplicità e la verità rifulgente dalla sola annotazione in tale colonna, nell'entrata, del reddito attribuito al fondo occupato, e nell'uscita, dell'onere corrispondente a titolo di pigione, non vulnererà nè adombrerà menomamente, ma consoliderà anzi, spogliandolo di finzioni, l'edificio della contabilità finanziaria: così almeno parmi!

Ma la vera e propria difesa dei modelli ministeriali, soggiunge il Fanelli, è nel già esaminato articolo del ragioniere Donati, che asserisce che la libertà richiesta sui moduli, onde tener conto del diverso grado di estensione e degli scopi speciali delle Opere pie, è già prevista e consentita dall'art. 23 e dalle avvertenze al modulo *A*; alla quale asserzione obbietta, e mi pare giustamente, il ragioniere Fanelli, che non può chiamarsi *libertà* ciò che è *necessità*, perchè la legge colle suddette facoltà permette soltanto alle amministrazioni l'aggiunta o sostituzione di capitali, ma non consente alcuna libertà di forma nei modelli.

Nega quindi che nei modelli di cui trattasi vi sia questa libertà (e dicendo modelli, osserva, si dice scrittura, che da quelli si parte e a quelli deve far capo) e ritiene che non sono convenienti ed adatti a tutte le Opere pie, sebbene esse abbiano un identico scopo, poichè " altro è lo scopo, altro è la materia, e se quello è lo stesso e diversa l'altra, la fisonomia dell'amministrazione cambia radicalmente, tanto che vi può essere talvolta più adattabilità di un unico sistema contabile fra un'Opera pia ed un Istituto privato o pubblico che abbiano elementi amministrabili somiglianti, che fra due Opere pie con elementi disparati. „

E tutto ciò è vero in principio, è giustissimo in teoria, ma io vorrei che il ragioniere Fanelli, che si mostra valente nella nostra scienza ed è competentissimo e particolarmente addentro all'ordinamento dei Monti di pietà, dirigendo quello importante di Livorno, vedesse in pratica o fosse chiamato ad applicare nelle Amministrazioni di beneficenza di altra specie l'ordinamento prescritto dal nuovo Regolamento di contabilità e vedrebbe allora se realmente sussistono, od a che effettivamente si riducano praticamente, le difficoltà, gli ostacoli, gl'imbarazzi che si sognano o si creano ad arte, per amore a teoriche diverse, o per ripugnanza a variare metodi in uso o per altre cause, contro le nuove e generali prescrizioni di contabilità. Le quali, vedrebb'egli, come ho veduto io, sono facili ed adattabili ad Opere pie di svariata natura, quali le ospitaliere, le elemosiniere, le dotali, ecc., nonchè di disparata entità, e nonostante la grandissima diversità della loro materia amministrabile, dalla complicata e ragguardevole azienda dei fondi rustici in economia, alla più semplice e modesta forma del credito o deposito fruttifero o della rendita sul debito pubblico; e finirebbe forse coll'ammettere che i

modelli dettati per le Opere pie sono poco più che le volute *linee generali* di un ordinamento contabile, entro le quali esse possono raccogliersi e sistemarsi con una certa elasticità, nella loro uniformità; e finirebbe quindi col convincersi col ragioniere Donati e con me che i modelli prescritti, salvo poche e lievi mende, sono utili e applicabili alla generalità delle Opere pie stesse.

3° Sul 3° punto, riguardante le *funzioni di ragioneria* distintamente da quelle del tesoriere, tutti i Congressi sono unanimi nel richiedere che sieno esclusivo attributo dell'ufficio di ragioneria le funzioni di controllo, specialmente pel rendiconto, ritenendo il tesoriere semplice consegnatario del danaro. Ma la nuova legge sulle Opere pie ed i relativi Regolamenti, conservando le antiche e difettose tradizioni, hanno invero avuto il torto di accordare soverchia e talvolta esclusiva importanza all'ufficio ed alle attribuzioni del cassiere e di voler imperniare tutto il movimento amministrativo sulla cassa, trascurando l'oggetto e l'utilità della ragioneria; ciò che io pur rilevai e deplorai in altro studio. [1]

4° Circa la fondamentale distinzione sull'*inventario* fra il patrimonio permanente (effettivo) e quello d'esercizio (situazione amministrativa), che ha l'altissimo scopo di conservare il patrimonio da una parte e di designare gli avanzi di rendita erogabili in aumento della beneficenza, dall'altra, l'egregio scrittore, ricordati i diversi voti dei Congressi e le varie opinioni manifestate, tra cui quella del Collegio di Firenze, che *ritiene non sia facile determinare con esattezza le somme che possono e debbono essere rinvestite*, ed oppugnata la strana teoria, conviene in ultimo in cosiffatta separazione con queste conclusioni, non senza notare, prima quell'ambiguità e dissonanza fra i §§ *l* ed *m* dell'art. 2 del Regolamento, e lo stato dei capitali, che io rilevai al primo apparire del Regolamento stesso: [2]

a) Che la distinzione fra il patrimonio permanente e le rimanenze amministrative degli esercizi è utile o quanto meno è consona alla legge di essa animatrice;

b) Che è indispensabile la divisione della cassa, non nel senso

[1] *L'Amministrazione e la contabilità nelle Opere pie in Italia.* Tip. Bartelli, Perugia, 1890.

[2] Vedi questa *Rivista* al vol. XIX del 1891, pag. 179.

materiale, ma nel senso di debito della cassa verso il patrimonio permanente per capitali non ancora rinvestiti;

c) Che la distinzione fra i §§ *l* ed *m* dell'inventario ne viene di legittima conseguenza, ma che il § *m* ha bisogno di essere riformato, sostituendo ad esso altri capi che comprendano separatamente nell'attivo i *residui attivi* e la vera *rimanenza di cassa,* nel passivo i *residui passivi* e la *deficenza di cassa,* se siasi verificata, affinchè l'inventario stesso corrisponda allo stato dei capitali.

Logica correzione del Regolamento codesta, tradotta da molti già in pratica, per necessaria conseguenza di cose. [1]

Sulla *valutazione* degli elementi dell'inventario, dopo molte e saggie considerazioni, espone il suo avviso, che tutti i *fondi pubblici*, (e, cioè, non soltanto i valori pubblici e industriali, ma anche la rendita dello Stato) sieno apprezzati alla stessa stregua del corso di Borsa 31 dicembre. Dei *canoni attivi e passivi*, rivendicabili per la legge del 1864, crede possa accettarsi il voto del Congresso di Firenze, per valutarli in ragione della quantità di rendita necessaria per l'affrancazione, quotata al corso di Borsa, tanto per i perpetui quanto per i temporanei, essendo tale decisione anche conforme alla legge 24 gennaio 1864. Per le *pensioni* agli impiegati, dove sorge forte discrepanza fra chi le vuole e chi non le vuole capitalizzate, o per meglio dire, fra chi vorrebbe soltanto capitalizzate le pensioni testamentarie e chi anche quelle amministrative. Nel Regolamento, col titolo di *pensioni vitalizie,* fu inteso sicuramente di comprendervi le une e le altre, ed il ragioniere Fanelli, esposte le varie opinioni, viene alla conclusione: " che le pensioni degl'impiegati debbano ugualmente capitalizzarsi, non senza però desiderare che tale intento si ottenga piuttosto con un fondo pensioni ed una cassa speciale e distinta, la quale rappresenterà realmente il diritto dei pensionati ad avere il frutto del proprio lavoro o pure il capitale corrispondente, quando per cause qualunque, disperso o diminuito il patrimonio dell'Opera pia, questa fosse impotente a continuare il proprio esercizio, nel qual caso, se le pensioni fossero spese di gestione, assai male potrebbero far valere quelli i loro diritti. „

[1] Vedi *Guida Opere pie*, Donati-Rosati. Tip. Boncompagni, Perugia 1891, a pag. 10 e 216.

E non vi sarà studioso od interessato che non possa soscrivere a questa equa e logica soluzione.

Quanto al modo di valutazione di siffatte pensioni il rag. Fanelli propende naturalmente pel sistema razionale basato sul calcolo delle probabilità, ossia secondo le tavole di mortalità, di fronte al semplice, ma, senza dubbio, empirico metodo indicato dal regolamento.

5° E siamo al *preventivo* che, dice il ragioniere di Livorno, comincia con una spinosa incertezza riguardante il famoso *fondo presunto d'avanzo* degli esercizi precedenti. Ora tutte le obbiezioni mosse dagli avversari a tale avanzo presunto, si concretano in due ordini di considerazioni: nella sua indeterminatezza, cioè, e nel significato o meglio sulla qualità di esso. Quanto alla *indeterminatezza*, è stato già troppe volte provato come sia facile e razionale il modo di calcolarlo in *via presuntiva*, come del resto tutte le altre previsioni del bilancio, ma con *bastante approssimazione*, tenendo una regolare contabilità. [1] Quanto poi alla *qualità* di quest'avanzo, se cioè sia economico, finanziario od amministrativo, ogni dubbio o ragione di avversione dovrebbe sparire riflettendo che, per regola generale, per lo spirito della legge e per l'esplicito disposto del regolamento, *dovendosi* pareggiare il movimento dei capitali, come per loro stessa natura si pareggiano già le partite di giro, nel conto finanziario, l'avanzo accertato o presunto di esso conto non è e non può essere altro che *economico*, cioè di sola rendita. E le obbiezioni in contrario, che si appoggiano esclusivamente sull'eccezionale ed illegale caso che un cotal movimento di capitali non si pareggi, non considerano che, anche ammesso questo straordinario evento, che cioè i ritiri di capitale in entrata superino i rinvestimenti di esso in uscita, questa parziale distruzione di capitale (costituita dalla differenza fra l'entrata e l'uscita del movimento capitali), appunto perchè contraria alla legge, dev' essere rigorosamente dimostrata e giustificata e deve venire sanzionata dalla autorità tutoria, onde l'avanzo impinguato di tale parziale distrazione di capitale diviene ugualmente, per l'eccezionalità autorizzata del caso, un *fondo disponibile* nella stessa guisa di un avanzo econo-

[1] Vedi mia dimostrazione analoga pei *bilanci comunali*, sul *Ragioniere* di Milano, vol. IX del 1893, pag. 329.

mico. E nel caso inverso, più comune, che non s'abbia il pareggio del movimento dei capitali, perchè le somme rinvestite siano superiori a quelle ritirate nell'anno, allora, verificandosi un evento favorevole al patrimonio permanente, per l'avvenuta capitalizzazione di una parte di rendite annuali, l'avanzo economico risultante dal conto finanziario viene decurtato di tale quota di rendite, ma non cessa per questo di essere un *avanzo economico,* un residuo disponibile di rendite.

La conclusione a cui giunge l'egregio scrittore, dopo aver riferite le surrichiamate obiezioni, di escludere tale avanzo presunto alla fine dell'esercizio in corso dal preventivo del venturo anno, non può quindi a mio parere venire accolta ed approvata, perchè dannosa all'economia generale del bilancio, tanto più se in luogo di avanzo abbiasi un disavanzo del corrente esercizio, da colmare nel novello esercizio, e sebbene egli voglia mitigarlo con una postuma dichiarazione dei residui attivi e passivi e del risultato accertato al chiudersi dell'esercizio.

Anche il *movimento di capitali* il rag. Fanelli lo vorrebbe escluso dal preventivo, che formerebbe di sole rendite e spese, ma vorrebbe conservato l'intero conto finanziario nel consuntivo, e posto a confronto del preventivo per la sola parte delle rendite e spese, mentre la parte riguardante il detto movimento di capitali dovrebbe mettersi in relazione colle autorizzazioni ricevute; ma se non è zuppa è pan bagnato, chè queste autorizzazioni non potrebbero considerarsi altrimenti che come seguito, come appendice al preventivo stesso. Conviene infine, se dovesse mantenersi nei bilanci il titolo II e III riflettente a tale movimento di capitali ed alle partite di giro, di escluderlo però sempre da quelle amministrazioni aventi l'esercizio del credito (Monti di pietà) e su ciò, ho già detto, avrà forse ragione.

6° *Consuntivo.* Dai vari pareri citati dei congressi e di diversi scrittori sulla forma e sul contenuto dei rendiconti delle Opere pie, rileva anzitutto che generalmente essi s'incontrano ad accettare in massima, *mutatis mutandis,* il *conto economico* e lo *stato dei capitali,* salvo la già discussa distinzione delle due situazioni patrimoniale ed amministrativa, cui convien pure, come si vede, l'egregio articolista. La divergenza si limita al *conto finanziario,* per l'anzidetta esclusione, da molti voluta, dei residui precedenti e del movimento

di capitali e partite di giro, i quali però il valente scrittore, secondando le teorie del Donati, accetta e vuol compresi logicamente nel resoconto, affinchè esso sia completo, mantenga il confronto colle previsioni ed autorizzazioni ulteriori e dia tutti gli estremi della situazione amministrativa finale.

7° Pel *fondo di riserva* in ultimo, di cui è rimasto a trattarsi (essendo, pare, sfuggito al rag. Fanelli del pure accennato *periodo suppletivo*) afferma che esso fondo è indispensabile, ma che sarebbe conveniente il Regolamento ne determinasse la proporzione massima colla rendita e colla spesa (e ciò a me pure par giusto), e che si abolisse il prelevamento per dodicesimi, come non si proibisce che un capitolo qualunque possa essere tutto esaurito sul primo mese dell'esercizio. Quando ciò poi, soggiunge, destasse troppe difficoltà, si autorizzi l'autorità tutoria a permettere alle amministrazioni richiedenti in caso di bisogno il prelevamento anticipato di dodicesimi. E l'ottener questo, come anche prevede il rag. Donati, non sembra possa presentare seri ostacoli quando urgenti ed eccezionali circostanze lo richiedano.

Questa la rassegna del notevole e ponderato studio del rag. Fanelli, che nel tutt' insieme si mostra più favorevole che contrario al nuovo Regolamento amministrativo e contabile delle Opere pie, accettando egli in sostanza le più importanti e sostanziali riforme dal nuovo ordinamento portate.

Resterebbe a parlare degli studi e voti più recenti in ordine alle Opere pie del solerte Collegio di ragioneria di Padova e particolarmente degli scritti egregi del caro e valoroso amico professor Pietro D'Alvise; ma la troppa estensione di questa rassegna e la mancanza di tempo mi obbligano a rimandare questa parte ulteriore ad altro numero, non senza chiedere intanto venia all'ottimo Direttore della *Rivista* del già troppo spazio occupatogli ed ai cortesi lettori se ho stancata soverchiamente la loro paziente attenzione.

Perugia, febbraio 1894.

Rag. Carlo Rosati.

LA SETTIMANA DI 48 ORE

OSSIA UN ESPERIMENTO RIUSCITO BENE

Una delle principali, più insistenti domande del socialismo — intendiamo il ragionevole, quello che vuol procedere a grado a grado nell'attuazione d'un dato programma mediante il sistema sperimentale — è questa: che sia ridotta la giornata di lavoro per gli operai a otto ore, senza, non occorre dirlo, riduzione di mercede. I socialisti inglesi, avevano, anzi, messo in rima i " quattro otto „ da essi vagheggiati: *Eight hours sleep, eight hours play — Eight hours work, eight shillings a day.* Minor lavoro, dunque, o piuttosto, lavoro concentrato in minor numero d'ore e ben pagato; il resto del tempo diviso tra il sonno, la vita di famiglia e un po' d'auto-educazione.

Ecco un ideale, scrive la *Perseveranza,* la cui proclamazione suscitò un putiferio di critiche e proteste nel mondo industriale e fu generalmente dichiarato irrealizzabile. E tale si doveva ritenerlo, invero, sinchè non fosse dimostrato attuabile dai fatti. Nelle condizioni presenti della produzione, la quale deve sostenere una formidabile concorrenza, e attesa la diversità dei regimi economici e doganali degli Stati, la giornata di otto ore pareva un'aberrazione, una follia, la rovina certa delle industrie e la conseguente miseria dei padroni come degli operai. Al più, la si ammetteva per certe industrie le quali, per essere limitate a luoghi favoriti dalla natura, partecipano un po' del monopolio, come, per esempio, la mineraria. I Governi pure, si diceva, i quali non ispendono del

proprio e non temono concorrenza, possono impiegare operai a otto ore la giornata e a mercede intera, se non son tenuti da scrupolo di coscienza verso i contribuenti. Ma i privati e il comune degli industriali!...

Eppure, l'ideale di cui parliamo non dev'essere così stravagante, così utopistico come sembra, poichè vediamo ch'è stato realizzato in Inghilterra con successo... — " Oh! „ ci par di udire i lettori esclamare, — " intendiamo; volete parlarci della giornata di otto ore, o settimana di 48, introdotta nelle officine del Ministero della guerra e negli arsenali della Marina e della quale parlarono lord Rosebery a Edimburgo e nel *County Council* di Londra, e l'*Home-Secretary*, Asquith, a Ayton, dove andò a sostenere la candidatura del Tennant. Sì, i due ministri n'hanno parlato come d'un'innovazione che dà buoni risultati, che ne promette di migliori, ma qui si tratta d'un esperimento fatto da un Governo, un *employer* tutto speciale, privilegiato. L'esempio non è tipico e non prova nulla. „ Adagio. Non è di questo che vogliam dire, ma d'un esperimento veramente tipico e probante — in quanto può esserlo un caso finora isolato. Ecco una ditta privata di Salford, la Ferriera dei signori Mather e Platt (*Salford Iron Works*) la quale ha messo per un anno i suoi 1200 operai al regime delle otto ore ed ora pubblica i risultati della prova in una relazione che il suo *partner*, il sig. William Mather, membro della Camera dei Comuni, ha compilato con cura estrema, dedicandola alle Ditte e Società costruttrici di macchine ed affini.

Che dice dunque la relazione? Che nell'anno trascorso dal 20 febbraio 1893 al 20 febbraio 1894 agli operai, occupati 48 ore alla settimana invece di 54, fecero un lavoro uguale per quantità e qualità — anzi per quantità, maggiore (*there was actually a larger output in the trial year*) — a quello della media del sessennio precedente, mentre la Ditta, pagando loro il salario di prima non perdette nulla. E adduce particolari, cifre, statistiche comparate a dimostrazione di queste conclusioni. C'è di più. Per assicurare la sincerità ed esattezza dell'esperimento, i sigg. Mather e Platt abolirono l'*over-time*, ossia le ore supplementari, usando, nei casi di lavoro esuberante o urgente, il sistema della *double shift*, o doppia squadra, raccomandato dalle *Trade's Unions*, con risultato soddisfacente e tale che la relazione condanna il lavoro straordinario

fatto dai medesimi operai fuori d'orario come non meritevole del danaro che costa (*is not worth tothe employers the price they pay for it*). Pertanto l'esperimento è riescito in tutti i modi e il signor William Mather ne trae questa morale, o, piuttosto, questa lezione pratica: che " la più economica produzione s'ottiene adoperando l'operaio soltanto finchè è nella pienezza delle sue forze: passato un tal punto, non c'è vera economia nel fargli continuare il lavoro. „

Non diciamo che la prova della Ditta di Salford sia decisiva. Non potrebbero essere decisive che molte prove, ugualmente felici, e decisive in quanto si riferiscono a certe categorie d'industrie, poichè in una quistione di tal natura ed importanza occorrerebbe applicare il metodo sperimentale ad ogni singola industria, o gruppo d'industrie, per vedere se si possa stabilire il principio dell'introduzione universale della giornata di 8 ore. Ad ogni modo, l'esperimento di Salford, fatto in proporzioni larghe anzichè no e sopra una delle principali industrie della Gran Bretagna, è assai istruttivo e incoraggiante. Tant'è che il Governo se n'è fatto subito l'imitatore nei suoi dipartimenti della guerra e della marina, poichè imitatore è stato, non iniziatore. Il sig. William Mather narra, infatti, com'egli, pochi mesi dopochè la prova era cominciata nella sua ferriera, ne ritenesse così certa la buona riuscita che credette suo dovere, nell'interesse pubblico, di comunicarne i risultati già ottenuti al Ministero della guerra, all'Ammiragliato e alla Direzione delle Poste, come il segretario di Stato per la guerra, Campbell-Bannermann, il primo lord dell'Ammiragliato, lord Spencer e il *Postmaster general*, Arnold Morley, lo invitassero a conferire coi capi costruttori negli arsenali di Woolwich, nei cantieri e nei servizi postali, e come, poche settimane dopo quelle conferenze, la settimana di 48 ore fosse introdotta negli arsenali militari e più tardi nei marittimi.

La relazione del Mather, nonchè l'esempio del Governo, invoglierà probabilmente altri industriali inglesi ad adottare l'orario ridotto, il quale sembra vantaggioso tanto agli operai quanto ai padroni. E per ciò che riguarda gli operai, vantaggioso, non solo materialmente, ma anche moralmente, poichè l'aver essi maggior tempo da passare in famiglia li rende migliori d'animo, più dolci, più docili, più ilari ed alacri al lavoro. Certo, se quel tempo lo

sciupassero nelle bettole, nelle *gin shops*, il vantaggio si convertirebbe per essi in danno, ma questo a Salford non s'è visto sin qui. Finora l'esperimento si rivela moralizzatore; il che è da notare. Non ci staccheremo dalla relazione del Mather senza rilevarne il consiglio che la giornata ridotta dev'essere applicata nelle industrie per accordo volontario tra padroni ed operai, non per legge. In questo tutte le persone sensate e più ancora le pratiche d'industrie converranno pienamente. Il Mather fa eccezioni per certe industrie pericolose o malsane, le quali possono richiedere d'esser regolate dal Parlamento. Le miniere apparterrebbero a questa classe e noi abbiamo udito lord Rosebery e l'Asquith dichiarare che il Governo farà suo il *bill* d'iniziativa privata inteso appunto a ridurre a 8 ore il lavoro nelle miniere. Ecco una coincidenza fortunata: che in Inghilterra si faccia con successo l'esperimento d'un nuovo regime di lavoro quando sono al potere uomini disposti a promuovere le riforme sociali in via amministrativa e legislativa.

—

LA CROCE ROSSA ITALIANA

Per cura del Comitato centrale di questa umanitaria Istituzione si è testè pubblicato il bollettino della Associazione per il soccorso ai malati e feriti in guerra, riguardante lo scorso anno.

È d'alto interesse rilevare lo sviluppo ognora crescente di questa Istituzione, che persegue con mirabile alacrità un ideale tanto umanitario.

Perciò riassumiamo dal voluminoso Bollettino le notizie che principalmente delineano l'azione della filantropica Società, in confronto con le Associazioni congeneri che funzionano negli altri Stati europei.

Il Comitato internazionale della Croce rossa di Ginevra, presenta le seguenti informazioni statistiche intorno all'attività ed allo sviluppo delle Società estere, durante il periodo di tempo decorso dal novembre 1892 all'ottobre 1893.

Francia: Al 31 dicembre 1892 la Croce rossa francese contava 435 Comitati, ed il Comitato centrale disponeva di un patrimonio di 3,912,284 franchi.

La spedizione del Tonchino è costata finora alla Croce rossa francese 410,916 franchi.

Soltanto a Bordeaux si contano 25 Ospedali capaci di contenere complessivamente 2000 infermi.

Germania: Nella sola Prussia il numero delle colonie sanitarie, pel trasporto dei feriti e malati, si eleva a 243, comprendenti 7199 membri, dei quali 4700 sono pronti a consacrarsi alla cura dei feriti.

La Croce rossa tedesca si è provveduta di 80 baracche per Ospedali trasportabili e pel relativo arredamento, impiegandovi la somma di 400,000 marchi.

In complesso le 80 baracche possono ricoverare 1000 infermi, più servizi accessori.

Austria-Ungheria: 1° L'organizzazione della Croce rossa austriaca è rimasta invariata per l'esercizio dal primo marzo 1892 al 28 febbraio 1893.

Essa comprende 28 Associazioni principali nelle Provincie dalle quali dipendono 439 Società ausiliarie affigliate.

In complesso l'Associazione conta 47,820 membri, con un aumento di 2708 sull'anno precedente, che è andato a compensare le perdite avute nel 1891.

Il patrimonio dell'Associazione ascende a fiorini 4,186,585.27 ½.

In materiale la Croce rossa austriaca possiede fiorini 880,195.58, più alcuni immobili.

Pel servizio territoriale essa fa assegnamento su 396 medici, 51 farmacisti, 768 " diaconesse „ e 209 suore di carità.

Alle 31 colonne-trasporto-feriti possedute dall'Associazione, la Croce rossa austriaca ha aggiunto 32 vetture destinate al trasporto sul campo di battaglia dei feriti affetti da piaghe infettive.

2° Al 1° gennaio 1892, la Croce rossa ungherese si componeva di un Comitato centrale a Budapest, dal quale dipendevano 91 Comitati e 396 Società filiali in Croazia e Slavonia.

La Società contava complessivamente, alla suddetta data, 50,578 membri ed un patrimonio di fiorini 1,961,697.22 kr.

A complemento di queste notizie ci piace riferire i principali dati offerti dalla Croce rossa italiana, che ci vengono dallo stesso Bollettino.

Durante l'anno 1893 l'Associazione ha ottenuto un notevole aumento nelle forze organizzatrici ed in quelle reclutate. Vennero costituiti 88 sottocomitati nuovi, i quali possono considerarsi come altrettanti Consigli direttivi. Inoltre, fu sensibilmente accresciuto il materiale di rifornimento nei magazzini; nelle forze organiche si è avuto un aumento di 80 individui nel personale direttivo e di 280 in quello d'assistenza.

Riguardo alla situazione economica dell'Associazione, la chiusura dell'esercizio dell'anno 1892 ha portato un aumento in numerario di 54,464.88 lire sulla somma che rappresentava la sua attività al 1° gennaio dell'anno stesso.

La sua attività in numerario, al 31 dicembre 1892 era di lire 3,615,931.38, malgrado che si abbia avuto una diminuzione di oltre un migliaio di soci durante l'esercizio, diminuzione da ascriversi alla crisi economica che ha colpito il paese in generale e specialmente le Provincie meridionali della penisola.

Al materiale che costituiva l'attività al 1° gennaio 1892, con un valore di L. 1,631,030.84, si può contrapporre, alla chiusa dell'esercizio, un materiale sanitario del complessivo valore di L. 1,691.610.91: donde un aumento patrimoniale di L. 60,580.07. Da queste cifre suesposte risulta un aumento assoluto del patrimonio dell'Associazione, durante la gestione del '92, in L. 115,044.95.

Per quanto riguarda la IX Circoscrizione, che comprende le Provincie di Roma e di Perugia ed il Circondario di Sora, della Provincia di Caserta, il riassunto economico dell'esercizio 1892 reca le seguenti cifre degne di attenzione: Aumento in numerario e residui attivi L. 5802.65 - Aumento in materiale L. 216.70 - Aumento totale: L. 6019.35.

L'eloquenza delle cifre ci esime dal fare qualunque considerazione. Amiamo soltanto ripetere una sincera e calda parola d'incoraggiamento ai benemeriti che cooperano con tanto senno e con tanto cuore all'incremento di una Istituzione inspirata ai più alti principî di umanità.

IL V CONGRESSO PENITENZIARIO IN PARIGI

Nel mese di giugno del 1895 avrà luogo questa importante riunione alla quale, come nei precedenti Congressi che si riunirono a Londra nel 1873, a Stoccolma nel 1878, a Roma nel 1885 e a Pietroburgo nel 1890, oltre ai delegati ufficiali degli Stati aderenti, possono prender parte i cultori delle discipline penali e penitenziarie e quanti si occupano delle importanti questioni sociali che si connettono allo studio della delinquenza ed ai mezzi per prevenirla e combatterla.

Ne piace riferire quella parte del suo programma che riguarda le questioni relative all'infanzia abbandonata ed ai minorenni.

SEZIONE IV. — *Questioni relative all'infanzia ed ai minorenni.*

Questione I. — Non sarebbe utile di portare il limite della minorità penale fino all'età dell'arruolamento militare? (Si osservi che per minorità penale bisogna intendere il periodo di tempo in cui il giudice può assolvere l'imputato per difetto di discernimento, salvo a inviarlo in uno stabilimento di educazione correzionale).

Questione II. — In quali casi il diritto di custodia da parte dello Stato sarebbe utilmente sostituito alla patria potestà?

Sarebbe utile lasciare in tutti i casi ai Tribunali giudicanti l'autorità di decidere sul diritto di custodia?

Questione III. — Non sarebbe utile sostituire, al tipo unico della Casa di correzione, una serie di Stabilimenti adattati alle diverse categorie di minorenni (giusta la legge penale) con nomi diversi?

Non sarebbe soprattutto utile riservare la Scuola di preservazione (Casa di primo grado) ai soli mendicanti e vagabondi?

Quale sarebbe, dal punto della prevenzione, il modo più efficace per combattere la mendicità e il vagabondaggio dei minorenni?

Questione IV. — Da quale autorità si dovrebbe provvedere sulla sorte dei fanciulli rei di colpe o di trasgressioni?

Sopra quali elementi e con quali principî bisognerebbe determinare se queste colpe o trasgressioni debbano essere seguite:

a) da condanna penale o da detenzione in un vero e proprio Stabilimento penale?

b) da collocamento in un Istituto di correzione specialmente destinato ai fanciulli viziosi o indisciplinati?

c) dall'invio in uno Stabilimento di educazione destinato ai pupilli posti sotto la tutela della pubblica autorità?

L'età dei fanciulli dev'essere il solo criterio da seguire, vuoi per fare questa distinzione, vuoi per stabilire i provvedimenti da adottare; e in ogni caso, quale importanza si dovrebbe attribuire a tale criterio?

Con quali norme e con quale procedura i fanciulli chiusi nei suddetti Istituti potrebbero essere liberati o provvisoriamente, o condizionatamente, o definitivamente?

Quali circostanze devono concorrere affinchè un minorenne possa essere considerato come recidivo, e quali conseguenze la recidiva deve portare a di lui riguardo?

Questione V. — Sarebbe necessario assegnare negli Stabilimenti destinati ai giovani detenuti una più larga parte all'educazione fisica razionale?

Questione VI. — Sarebbe utile stabilire un minimo nella durata della detenzione correzionale dei minorenni (secondo la legge penale)?

Sarebbe utile stabilire che quando un minorenne è condannato, debba poi, fino alla maggiore età (secondo la legislazione civile) esser chiuso in un Istituto di educazione correzionale?

Questione VII. — Come e da chi i fanciulli usciti dagli Istituti di educazione correzionale, o derelitti, o moralmente abbandonati, e collocati presso famiglie private, devono essere sorvegliati?

Questione VIII. — Con quali mezzi si può prevenire e reprimere la prostituzione delle minorenni (secondo la legislazione penale)?

Sarebbe desiderabile che i diversi Stati si mettessero d'accordo allo scopo di prevenire la prostituzione delle giovinette collocate all'estero e sovente abbandonate alla prostituzione dalle mene di certe persone e di certe agenzie?

I lavori che su questi argomenti volessero sottoporsi al Congresso, dovranno esser scritti in francese e potranno trasmettersi al Ministero dell'interno (Direzione generale delle carceri) a tutto maggio del corrente anno.

CRONACA

della Beneficenza, della Previdenza, della Cooperazione e di fatti sociali interessanti i lavoratori

La Congregazione di carità di Milano ha testè reso di pubblica ragione per le stampe il preventivo di competenza delle Opere pie e degli Ospizi da essa amministrati per il 1894.

Da quest'interessante documento raccogliamo le seguenti cifre. atte ad offrire, non solo un'idea della potenza economica di quel grande Istituto, ma bensì del vasto campo dell'opera sua benefica.

Le rendite ordinarie del suo patrimonio stabile e del patrimonio mobile ascendono a L. 1,951.533.96. Quella costituita da *contributi. elargizioni,* assegni dei *LL. PP. elemosinieri* ed *Opere pie* da essa amministrate, e dal *fondo presunto* d'avanzo degli esercizi precedenti raggiungono la somma di L. 34,135.38, viene a formare un totale di L. 2,265,327.92.

Ed ora alle cifre riguardanti le passività: *Pesi patrimoniali.* lire 137,361.06; *Pesi d'amministrazione.* L. 532,856.45; *Spese d'amministrazione,* L. 207,738.97; e così in totale L. 917,956.28; *Fondo di riserva.* L. 10,212.24.

Beneficenza. La somma preventivata da erogarsi, è di L. 1,305,885.26. delle quali L. 979,701.52 lo sono dall'*Istituto Luoghi pii elemosinieri:* L. 68.554.82, *dall'Opera pia baliatico;* L. 29.990.53, dall'*Opera pia Birago;* L. 288.25, dall'*Opera pia Cavour;* L. 11.205.58, dall'*Opera pia Croce:* L. 59,813.84, dall'*Opera pia Derelitti ed orfani;* L. 1910.51 dall'*Opera pia* " Fantelli „; L. 22,000, dall'*Opera pia* " Grassi „: dall'*Opera pia* " Greco „ L. 1260; dall'*Opera pia* " Mondolfo-Imperatori „ L. 24,634.34; dall'*Opera pia* " Odescalchi „ L. 176.98; dall'*Opera pia* " Ponzone „ L. 1063.16; dall'*Opera pia* " Scotto-Palazzi „ L. 3022.27: dall'*Opera pia* " Talamona „ L. 161.69; dall'*Opera pia Vedove,* lire 11,000; dalla *Pia Casa d'industria,* L. 276.52. *Assegni dei Luoghi elemosinieri* ed *Opere pie* amministrate dalla Congregazione; all'*Opera pia baliatico,* L. 43,127.94; all'*Opera pia derelitti,* L. 47,697.31.

Quest'accurata pubblicazione della Congregazione milanese. che vorremmo trovasse imitatori nelle molte altre importanti Istituzioni. che vanta l'Italia. si chiude con altri prospetti, recanti il preventivo

di competenza delle Opere pie e degli Ospizi suaccennati; il preventivo della gestione economica interna degli Ospizi; il preventivo di tesoreria delle Opere pie e degli Ospizi, ch'essa amministra.

Un'adunanza dei medici condotti al Policlinico di Roma. — Terminato il lavoro delle Sezioni del Congresso medico al Policlinico, ebbe luogo una numerosissima adunanza di medici condotti per discutere sulla istituzione della Cassa pensioni a favore dei medici stessi.

Furono, per acclamazione, chiamati all'ufficio di presidenza il dottore Casati, gli onorevoli Celli e Parona e i professori Ruata e Leoni. La discussione fu animatissima.

L'onorevole Celli assicurò i medici intorno ai sentimenti dell'onorevole Crispi, favorevoli ai medici condotti e alla costituzione della Cassa pensioni.

Dopo che vari oratori ebbero presa la parola, fu votato a grandissima maggioranza il seguente ordine del giorno:

" I medici condotti italiani, convenuti a Roma in occasione dell'XI Congresso medico internazionale, riaffermata solennemente la necessità di una Cassa pensioni per i medici stessi;

" Sentita l'assicurazione dell'onorevole Celli, con cui si promette l'appoggio del Governo;

" Fa voti perchè tutti i deputati si uniscano al professore Celli e agli altri deputati medici affinchè al più presto possibile venga presentato al Parlamento un progetto di legge per la Cassa pensioni dei medici stessi. "

Fu votato anche un voto di plauso al professore Celli e agli altri deputati che si interessarono pei medici condotti.

Una generosa donazione di S. E. il conte Costantino Nigra, ambasciatore d'Italia a Vienna. — Con vera compiacenza abbiamo appreso un notevole atto di beneficenza del conte Costantino Nigra, ambasciatore di S. M. il Re a Vienna, il quale ha recentemente fatta donazione al comune di *Villa Castelnuovo,* provincia di Torino, della cospicua somma di *lire quarantamila,* onde con essa sia provveduto all'istituzione di una condotta medica in detto Comune, in cui l'illustre uomo ebbe i natali.

Egli ha posto fra le condizioni di questa donazione che gli interessi di detta somma nella massima parte costituiscano lo stipendio del medico chirurgo, il quale deve esser laureato dalla R. Università di Torino, e deve prestare i suoi *servigi gratuiti* a tutti indistintamente gli abitanti di Villa Castelnuovo. La piccola somma che ogni anno

sarà risparmiata sulle 2000 lire di reddito, dovrà costituire gradatamente un capitale che, per una volta tanto, dato che il medico muoia in servizio, sarà devoluto alla vedova del medico od ai suoi ascendenti o discendenti, secondo le condizioni di famiglia del defunto.

Con R. Decreto del 16 novembre u. s. il comune di Villa Castelnuovo fu autorizzato ad accettare la generosa elargizione dell'illustre uomo di Stato, e il medico condotto, il primo essendo di nomina del donante, fu già scelto dal conte Nigra.

Così, a partire dal 1° gennaio 1894, grazie a questo splendido atto di filantropia, il comune di Villa Castelnuovo, che sinora, pur troppo, difettava del medico condotto, venne provveduto del servizio sanitario senza alcun aggravio per gli abitanti del Comune, i quali vanno orgogliosi pel beneficio avuto dall'atto generoso compiuto dal loro eminente concittadino.

L'Opera pia per gli infermi poveri in Palermo. — Questa benefica Istituzione, destinata a soccorrere gli infermi poveri a domicilio, è sorta lo scorso anno, sotto il patronato di Sua Eminenza il cardinale Celesia, assistito dai parroci e da un Consiglio di vigilanza.

La direzione e l'amministrazione ne sono interamente affidate ad un Comitato di pie signore, aiutate dai medici della città, e, in particolar modo, dai sanitari della condotta medica, in virtù d'una lodevole concessione del nostro Municipio, il quale ha assegnato alla novella opera un annuo sussidio di L. 1200.

Il Comitato, per venire in aiuto dei bisognosi dell'Opera, ha deciso di dare un ballo di bambini all'Albergo della Pace il giorno 26 di questo mese, e una festa campestre al Giardino inglese, la prima domenica d'aprile.

La somma ricavata dalle oblazioni durante la gestione dello scorso anno, ascendono a L. 8755.20. Le spese per i soccorsi agli ammalati sommano a L. 3478.54. Si trovano quindi depositate alla Cassa di risparmio L. 5236.66. Gli ammalati soccorsi furono 224, e si distribuirono le seguenti razioni: brodo 4908, carne 4908, uova 7785, pasta 4448, latte 2278, pane 2947, marsala 33, vino 2162.

Il servizio medico notturno in Parigi, organizzato da diciotto anni in modo esemplare dal benemerito direttore Passant, rende nella gran capitale della Francia servigi sempre più degni di nota. La progressione ognora crescente delle visite ne costituisce la migliore e più evidente prova.

Infatti la statistica di queste visite, che nell'anno 1876, epoca della loro istituzione, fu di 3616; nell'anno successivo il loro numero di-

minui alquanto per ritornare nel 1878 alle proporzioni originarie. D'allora in poi la progressione fu continua, raggiungendo, nel 1892, la notevole cifra di 11,893, nel 1893 quella di 12,860.

Queste cifre non hanno bisogno di commenti. Esse dimostrano all'evidenza l'importanza del servigi resi da quella Istituzione alla popolazione parigina, e noi plaudiamo all'opera filantropica dell'illustre suo fondatore, degna di esser nota ed applaudita da tutti coloro che hanno a cuore i bisogni dell'umanità sofferente.

L'Ospedale infantile di Alessandria. — Ci scrivono da questa città: Il 4 marzo p. p. ebbe luogo l'assemblea degli azionisti di questa modesta quanto benefica Istituzione. Aperta la seduta il presidente, avvocato Fortunato, annunziò che per il contributo della carità cittadina si potè aumentare il numero dei letti, portandolo a dieci. Disse che il servizio di tesoreria della Banca popolare passò, col 1° gennaio 1893, al signor Andrea Pistone, il quale ebbe a prestare la cauzione voluta dalla legge. Presentò il conto delle esazioni e dei pagamenti dal 1886 a tutto il 1892 dal quale risultò un'entrata di L. 13,990.95, di fronte ad un'uscita di L. 8961.45, fondo di cassa di L. 5299.50. Presentò pure il bilancio preventivo pel 1894, dal quale risulta un attivo di L. 5135, che si pareggia col passivo, facendo rilevare che l'Istituto ha una rendita lorda del Debito pubblico di L. 1965 annue.

L'assemblea approvò il conto ed il bilancio e votò un plauso al Consiglio di amministrazione ed un ringraziamente ai sanitari commendatore Arrigo, cav. Tarchetti, dottori Salio, Tasso, Viotti per l'opera assidua che prestano gratuitamente. Riconfermò poscia per acclamazione a membri del Consiglio, la signora Pozzi-Campanella Caterina ed il chirurgo Carlo Civera, scadenti d'ufficio, e prese atto della nomina dei due rappresentanti della Congregazione di carità presso l'Istituto, nelle persone dei signori Bottacco Giovanni e tenente colonnello Biaia Lorenzo.

Il dottore Tarchetti lesse quindi una sua interessante memoria sulla mortalità dei bambini in Italia e sugli altri principali Stati di Europa, memoria che verrà data alle stampe.

Nel comunicarvi questa succinta relazione debbo, ad onor del vero, tributare una parola d'encomio al presidente dell'Istituto cavaliere avv. Fortunato, ed al segretario, geometra Merlo, per l'opera loro solerte ed affettuosa che prestarono gratuitamente a vantaggio dell'Ospedaletto, sorto, come è noto, per iniziativa dello stesso geometra Merlo, che ne propugnò caldamente la necessità, attingendo consigli e suggerimenti dal professore Secondo Laura, creatore dell'Ospedaletto infantile torinese.

La Banca mutua popolare in Caiazzo, Società anonima cooperativa, corrispondente del Banco di Napoli, premiata con medaglia d'oro, altre di argento alle Esposizioni di Palermo 1892, di Milano 1881 e Torino 1884 e 1890 e dal Ministero di agricoltura e commercio, premiata al concorso ministeriale per la migliore monografia sull'organizzazione del Credito agricolo, presentava al 28 febbraio 1894 la situazione seguente:

Attività. — *Cassa*, L. 14,624.18 - *Portafoglio:* Cambiali a 3 mesi o meno e da 3 mesi fino a 6, n. 1018, L. 487,037.33; prestiti sull'onore, L. 880; prestiti agricoli, L. 12,187.50: Totale L. 500,104.83 - *Valori pubblici e stabili:* di proprietà della Banca, L. 168,892.40; della Cassa di previdenza, L. 4500: Totale L. 173,392.40; per gli uffici, L. 11,158.18 - *Anticipazioni:* sopra merci ed effetti pubblici, L. 8919.42; conti corr., con garanzia capitali ed interessi, L. 59,017.56 - *Depositi:* a garanzia, sovvenzioni ed altre operazioni, L. 89,648.69; cauzione del cassiere L. 20,000 - *Mobilio:* casse forti, mobili, ecc., L. 5963.65 - *Crediti:* fondiaria per conto soci, L. 1578.82; in conto corr. (con Banche e corrisp. diversi), L. 8894.19; saldo (per assegni garent. (Banco di Napoli), L. 3338.37; azionisti saldo loro dare, L. 188.80; Per effetti all'incasso, L. 6800; id. in sofferenza, L. 5981.60; diversi per conti da regolare, L. 14,396. 35; spese giudiziali ripetibili, L. 5001.34; Mutui ipotecari, L. 12,034.97; id. in subastazione, L. 62,147.67: *Totale delle attività,* L. 1,003,227.02 - *Spese:* imposte e tasse, interessi passivi e spese di ordinaria amministrazione, L. 4026.70 - *Totale generale:* L. 1,007,253.72 - *Cambiali riscontrate presso terzi*, L. 63,839.25.

Capitale sociale. — *Capitale:* costituito da n. 3428 azioni da L. 25, L. 85,700 - *Riserva:* ordinaria effettivamente versata, L. 43,616.29; fondo pei prestiti sull'onore, L. 714.01: Totale L. 44,330.30 - *Totale generale*, L. 130,030.30.

Passività. — *Depositi fiduciari:* in conto corrente n. 7 (capitali e interessi), L. 41,453.51; a risparmio n. 906 id., L. 144,628.01: in buoni fruttiferi n. 410 id., L. 558,582.09: Totale L. 744,663.61 - *Depositanti:* a garanzia, sovvenzioni ed altre operazioni, L. 89,684.69; a cauzione del cassiere, L. 20,000 - *Debiti,* L. 14,812.39 - *Totale delle passività,* L. 999,190.99 - *Rendite*, L. 8062.73 - *Totale generale*, L. 1,007,253.72.

La Banca popolare di Milano ci ha trasmesso la seguente nota del riparto della somma destinata a scopi di beneficenza e di pubblica utilità dall'art. 27 del suo statuto.

La riproduciamo con piacere, plaudendo all'operosità dell'ottimo Istituto milanese, il quale, nel mentre adempie scrupolosamente al

suo scopo, ottiene soddisfacenti risultati a favore dei suoi azionisti, risultati che gli permisero, anche nell'attuale disagio di tanti Istituti di credito popolare, di ripartire sugli utili del 1893 l'egregia somma di L. 10,000 fra i seguenti Istituti milanesi di beneficenza e di pubblica utilità:

Pio Istituto di Maternità e di Ricovero per i bambini lattanti, L. 300 — Asili di carità per l'infanzia e la puerizia in Milano, 250 — Opera pia per la distribuzione della minestra ai ragazzi degli Asili di città, 300 — Asili infantili suburbani di Milano, 350 — Comitato per la fondazione di Asili infantili di campagna, 50 — Società italiana per la protezione dei fanciulli, 150 — Opera pia per la cura climatica gratuita, 200 — Pio Istituto sordo-muti poveri di campagna, 100 — Istituto dei ciechi per l'annesso Asilo Mondolfo, 100 — Pio Istituto dei rachitici, 400 — Istituto oftalmico, 350 — Poliambulanza delle specialità medico-chirurgiche, 150 — Guardia ostetrica diurna e notturna, 50 — Guardia medico-chirurgica notturna, 100 — Società di patrocinio per i pazzi poveri della provincia di Milano, 50 — Istituto politerapeutico, 50 — Pio Istituto ototerapico per i sordo-muti, 100 — Comitato promotore per la cura balnearia per gli scrofolosi poveri di Milano, 400 — Commissione permanente per la cura della pellagra (Pellagrosario d'Inzago), 100 — Cucine per gli ammalati poveri, 150 — Associazione di M. S. fra gli operai di Milano: *a*) per il fondo di soccorso alle vedove ed orfani dei soci, 100; *b*) per il fondo dei cronici e per gli impotenti al lavoro, 100; *c*) per la scuola professionale, 100 — Associazione generale di M. S. ed istruzione delle operaie di Milano: *a*) per la scuola di cucitura meccanica, 100; *b*) per la scuola delle operaie analfabete, 100; *c*) per la sezione cronicità, 100 — Scuole del Consolato operaio milanese, 300 — Scuola professionale femminile, 250 — Società per l'istituzione di scuole per gli adulti e piccole industrie nella campagna, 150 — Scuola e famiglia, Società protettrice degli scolari poveri, 450 — Associazione d'incoraggiamento all'intelligenza, 100 — Scuola tecnico-letteraria femminile, 200 — Scuola professionale tipografica, 50 — Pio Istituto tipografico, 100 — Scuola speciale di disegno per gli allievi orefici, 100 — Società mutua di miglioramento fra i lavoranti muratori (per la scuola d'arte muraria), 100 — Biblioteca popolare in Milano, 150 — Pensione benefica per le giovani lavoratrici, 100 — Società di patronato per gli adulti liberati dal carcere, 300 — Comitato d'assistenza alle famiglie dei detenuti in carcere preventivo, 100 — Opera pia delle Cucine economiche, 200 — Opera pia Carolina Gerli dei piccoli contributi in Milano, 400 — Pio Istituto per i figli della Provvidenza,

400 — Patronato degli spazzacamini, 100 — Soccorso fraterno per i poveri della Casa di S. Giuseppe, 100 — Asili notturni. 300 — Magazzino benefico cooperativo, 100 — Pio Istituto della Casa di Nazaret, 150 — Patronato per gli infortuni sul lavoro, 300 — Comitato popolare permanente di beneficenza, 50 — Istituto femminile Sacra Famiglia, 200 — Società di M. S. fra i fattorini di Banca e di Studio (pel fondo vedove ed orfani). 100 — Al M. R. don Adalberto Catena per i poveri della parrocchia. 100 — Comizio regionale lombardo dei veterani delle guerre 1848-49, 100 — Società internazionale per la pace (Unione lombarda), 250 — Croce Rossa Italiana, 100 — Totale L. 10,000.

L'Almanacco dei Cooperatori italiani, pubblicato dal benemerito O. Cassella di Caserta (anno quinto). — Eccone il sommario: Presentazione e dichiarazione. — Rassegna cooperativa del 1893. I Congressi. — L'avvenire della cooperazione (*Giretti*). — I nostri pionieri: *Grandi, Rota*. — L'ultimo dei 28 di Rochdale. — Verri e Carli precursori della cooperazione (1771). Una rivendicazione patria — Ricordi di letteratura cooperativa. — La Cooperativa ferroviaria di Torino ed il servizio dell'assicurazione-vita. — Le Cooperative di Belluno, Cortona e Sampierdarena. Loro vita e miracoli. — L'Unione cooperativa di Milano e l'Unione Militare. — Le Latterie agordine. Un sacerdote modello. — Questioni palpitanti: la ricchezza mobile: l'altalena della Commissione centrale. — Poveri bottegai! Parole. senza musica, di un gallo senatore. — La Cooperazione e gli Economisti - Orazi e Curiazi - Boccardo e Leroy Beaulieu - Gide e De Boyve - Onore a Bastiat! — I nemici della Cooperazione (*Gide*). — Il recesso dei soci nelle Società cooperative - I doveri de' Sindaci - Cerere cooperativa - Cooperazione di lavoro - Leghe e Consorzi. — Le farmacie esercitate dalle Cooperative. — Gli scolari cooperatori. — Gabinetto vecchio e Gabinetto nuovo - Il testamento di Dronero e le dichiarazioni crispine - Povere tasche! Nuovi vespri siciliani daziari. — La cooperazione all'estero. Legislazione comparata. — Bibliografia - Dedica - Annunzi.

Le Nozze d'oro della cooperazione. — Plaudendo alla lodevole iniziativa di quell'infaticabile apostolo della cooperazione in Italia che è l'ottimo Cassella, pubblichiamo con piacere l'annuncio che qui riferiamo, augurandoci che le cooperative italiane rispondano al nobile appello del nostro amico. Eccola:

Nel 1894 si compie il cinquantesimo anniversario della fondazione della Cooperativa dei 28 pionieri di Rochdale.

Invito i cooperatori italiani ad una pubblica sottoscrizione di un soldo per coniare una medaglia, su cui siano incise, da un lato, queste 3 date: *1844, 11 agosto - 1ª Assemblea — 24 ottobre - Costituzione legale — 21 dicembre - Apertura dello spaccio;* e dal lato opposto: *1894. I cooperatori italiani ai Pionieri di Rochdale pel 50° anniversario.*

L'anno 1894 saranno solennizzate con gran pompa le nozze d'oro della cooperazione in quella data memorabile del 21 dicembre 1844 in cui i primi pionieri di Rochdale videro il principio della realizzazione dei loro voti. A mezzo secolo di distanza, grande, immenso è il cammino percorso, arra sicura di quello avvenire.

Gloria ad essi. Il secolo che muore conterà anche questo fra i non minori suoi progressi.

Invito i direttori delle cooperative a far girare tra i soci la presente lista di sottoscrizione, raccogliere le offerte, e trasmetterle al Bollettino della cooperazione italiana in Caserta.

La lista sarà stampata ed unita alla medaglia che si manderà a Rochdale.

Il Patronato per gli infortuni del lavoro in Milano. — Il 25 febbraio u. s. ebbe luogo l'annuale assemblea dei soci di questa Istituzione che onora la grande città lombarda. Intervennero all'adunanza anche i rappresentanti delle autorità locali, e della Cassa Nazionale d'assicurazione.

Il presidente, comm. Ugo Pisa, ricordò quanto sia importante l'opera del Patronato anche in questi tempi, in cui, se la depressione industriale fa diminuire gli infortuni, ne rende però più dolorose le conseguenze economiche. Il segretario lesse la relazione, nella quale è posto in rilievo il fatto spiacevole, che le rendite sono inferiori ai bisogni ed agli oneri del sodalizio; fece altresì notare come la propaganda che da dieci anni va facendo il Patronato cominci a mostrare i suoi frutti, perchè tra gli operai colpiti da infortunio si trovano ora più numerosi quelli assicurati. Egli osservò poi come raramente gli operai ricorrano al Comitato dei probiviri, mentre nei pochi casi in cui questo funzionò, riuscì facilmente a conciliare imprenditori ed operai.

Gli operai assicurati per mezzo del Patronato nel 1893 furono 17,170. Il Patronato e la fondazione Ponti, da esso amministrata, distribuirono poi in sussidi a famiglie di operai colpiti da infortunio L. 6575. Gli indennizzi pei soli operai assicurati individualmente superarono le L. 4500.

Il resoconto fu approvato all'unanimità, e dietro proposta della presidenza furono nominati soci benemeriti alcuni proprietari ed

imprenditori che, senza averne l'obbligo, assicurarono i loro dipendenti.

Il presidente rilevò poscia quanto sia degno d'imitazione l'esempio delle assicurazioni nelle aziende agrarie; e da ultimo alla nomina del Consiglio.

Ci felicitiamo cogli egregi cittadini che reggono le sorti di questa Istituzione con amore e zelo esemplari, augurando che l'opera veramente umanitaria e civile di questo Istituto continui ad aver quelle efficaci simpatie che le permettano di allargare la sfera della propria azione e di largheggiare maggiormente nei soccorsi ai disgraziati che ad essa ricorrono.

Il Risparmio postale in Italia, pubblicato testè dall'Amministrazione delle poste, dà il seguente riassunto delle operazioni delle Casse postali di risparmio a tutto il mese di gennaio 1894: Libretti rimasti in corso in fine del mese precedente, n. 2,677.909; libretti emessi nel mese di gennaio 1894. n. 36,149; totale libretti 2,713,358. Libretti estinti nel mese stesso n. 10,744; rimanenza n. 2,702,614.

Credito dei depositanti in fine del mese precedente. L. 400,099,092.20; depositi nel gennaio del 1894, L. 31,243,029.24. Totale L. 431.342,121.44. Rimborsi nel mese stesso L. 35,315,351.52: rimanenza L. 596,026.769.92.

Queste cifre ci dispensano da qualsiasi commento, e sono la miglior risposta a quegli stranieri che, ignari delle vere condizioni della nostra patria, non cessano dal parlare con soddisfazione dell'oramai famosa miseria italiana.

Echi del Congresso medico e dell'Esposizione d'igiene a Roma. — Ecco i nomi dei componenti la Giuria dell'Esposizione internazionale di medicina e d'igiene:

Presidente: professore Francesco Durante, senatore del Regno.

Segretario generale: Ingegnere R. Bentivegna.

Classe I - Sezioni A, B, C, D, E, F, G, H, L, M (apparecchi, materiali e piani di edifizi per indagini scientifiche e tecniche nella biologia, terapia ed igiene):

Professori Kröneker, Richet, Mosso, Golgi, Luciani. *Segretario*: Aducco.

Classe II - Sezioni A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M (apparecchi, strumenti, materiali di sussidio terapeutico nei vari rami delle medesime):

Professori Micholich, Mac Ewen, Pean, D'Antona, Novaro. *Segretario:* Gualdi.

Giuria per le classi I (Sezione prima) e II (Sezione M) (Prodotti chimici e preparati farmaceutici):

Professori Paternò. Daccomo. Brinzi, Lanter-Bruntan, Peratoner. *Segretario:* Monaci.

Classi IV, V, VI, VII (Ingegneria sanitaria):

Ingegneri De Angelis, Basile, Gui. Vicari, dottor Maggiora. *Segretario:* ingegnere Manassei.

Classi III. VIII, IX (Igiene sociale ed individuale):

Professori Sormani, Di Vestea, Schmidt, Hesse, Stocktis. *Segretario:* dott. Bocci.

Giuria per la classe idrologia:

Professori Winterniss, Labat, senatore Caro, Bizzozzero, Borelli. *Segretario:* Marra.

Sezione igiene - Presidente professore Pagliani. — Il dottor Sormani, professore d'igiene nell'Università di Pavia, ha parlato sui neutralizzanti del bacino del colèra e di quello della difterite, ed è stato applaudito; Smith, sulla costruzione degli ospedali e sulle febbri infettive: Babés, sull'eziologia dello scorbuto; Sanarelli, su un nuovo concetto eziologico nella febbre tifoide; Maignea, sull'efficacia dei filtri per purificare le acque.

Il dottor Violi ha parlato sul vaccino e sulla vaccinazione; ha presentato fotografie comprovanti le culture fatte sugli animali e sulla manifestazione di pustole spontanee su alcuni bambini vaccinati coll'innesto comune. ciò che in parte proverebbe che fra il vaiuolo e il vaccino esistono grandi legami di analogia.

Ha conchiuso con statistiche che le cause delle epidemie di vaiuolo sono dovute: 1° alla degenerazione del vaccino; 2° alla noncuranza dei genitori per sottomettere i loro nati alla vaccinazione; 3° al non usare nella vaccinazione degli animali vacciniferi un prodotto primitivo proveniente dal *low-pot.* o vaiuolo di vacca. o del *hors-pot.* o vaiuolo del cavallo.

Ha fatto voti affinchè la vaccinazione e la rivaccinazione siano rese obbligatorie, essendo quasi scomparso il vaiuolo nei paesi ove questa pratica è severamente eseguita.

Nell'adunanza della *Sezione d'ingegneria sanitaria* fu letta e molto applaudita una brillante memoria del signor Fantacchiotti, dottore in scienze naturali, sulla bonifica del Trasimeno.

L'argomento importante e di molta attualità ha vivamente interessato l'uditorio. Terminata la conferenza. il dottor Badaloni, medico provinciale dell'Umbria, ha soggiunto poche parole per constatare la vera e grande importanza dell'opera del Trasimeno.

La Sezione, presieduta dal comm. Betocchi, ha votato un plauso

ll' ardita e nobilissima impresa del Consorzio del Trasimeno e al deputato Pompilj, che ne è il solerte presidente.

Sezione medicina interna. — Una importante discussione ebbe luogo sulla tubercolosi, specie polmonare, e si proposero dei seri metodi curativi.

Il dottor Calvanico, di Castellammare di Stabia, osservò che allo stato attuale degli studi pare che nessuna cura proposta possa entrare nel campo pratico, perchè nessuna ha dato risultati costanti ed uguali per tutti gli osservatori.

L'unica cura che il clinico pratico deve, a suo giudizio, accettare per ora, si è la igienica, la dietetica; poichè una ottima dimora, una intelligente dietetica e pochi farmachi di sicura azione (eliminando tutti quelli che sicuramente sono deprimenti per i poteri vitali) danno risultati superiori a quelli avuti dall'impiego di diversi metodi proposti come specifici.

L'idioterapia è ottima quando non vi esista controindicazione, e arriva sicuramente e profondamente a modificare la compage organica, massime se viene impiegata in principio, poichè il difficile della tisi è colpirla all'inizio.

Ecco perchè le famiglie le quali sono minacciate da un simile morbo, anzichè perdere del tempo nelle dolci illusioni, fin dai più leggieri disturbi dovrebbero affidarsi ad un medico intelligente e con la più scrupolosa esattezza eseguirlo.

In questo modo certamente si farebbe una cura specifica e sicura.

Se qualche farmaco debba avere importanza nelle condizioni attuali degli studi è l'antichissimo creosoto, specialmente sotto la bella formola del D'Emilio, di Napoli, associandolo alla terpina e all'olio di fegato di merluzzo, sempre però che le condizioni viscerali lo permettano; in questo caso ognuno sa che è possibile pure per altre vie.

Necrologio dei benefattori. — *Trombini comm. dott. Giovanni Battista* di *Milano*, chiuse la preziosa sua esistenza il 28 febbraio scorso, disponendo le seguenti rilevanti somme a favore di Opere Pie della sua città e di *Gallarate* (Provincia di Milano), e ad altre Istituzioni dello stesso Comune, di Melegnano (Provincia di Milano) e di Milano, molte delle quali erano già state da lui sovvenute in vita.

Eccone l'elenco: per gli Istituti ed Associazioni di *Gallarate* dispose:

Alla *Congregazione di carità*, L. 120,000, la metà da erogarsi subito, l'altra alla morte della vedova; L. 100,000 all'erigendo Ricovero di mendicità; L. 70,000 alla *Fabbriceria della prepositurale*, per la sistemazione della piazza prospiciente la chiesa; questi ultimi due legati da elargirsi dopo la morte della vedova; L. 40,000 al *Municipio*, per

la costruzione del fabbricato scolastico femminile; L. 13,000 all'*Istituto delle orfanelle,* d'istituzione del fratello don Andrea; L. 6000 alla *Società operaia,* e L. 1000 ai *poveri della città.* In tutto l'egregia somma di L. 350,000.

Per *Melegnano*: All'*Asilo figli degli operai di Melegnano*, Asilo fatto costruire dal defunto, la rendita annua di L. 6500; alla *Società di M. S. di Melegnano*, L. 2000; agli *operai del suo Stabilimento Trombini* di Melegnano, L. 2000.

Per Milano: All'*Istituto dei ciechi,* L. 50,000; all'*Istituto oftalmico,* L. 12,000; all'*Istituto dei rachitici*, L. 5000; al *Comitato per i bagni marini agli scrofolosi*, L. 10,000; all'*Istituto dei discoli di Santa Maria della Pace*, L. 2000; al *personale della Società Omnibus*, L. 2000; ai *preposti parroci di S. Fedele* di *Milano* e di *Melegnano,* in ragione di L. 100 per cadauno, da distribuire ai *poveri delle rispettive parrocchie*. L. 2000.

Onore al generoso filantropo.

Olivetti Moisè, di *Ivrea* (Torino), resosi testè defunto, nelle sue disposizioni testamentarie lasciò un legato di L. 4000 di rendita annua per la fondazione di un nuovo Istituto a favore della gioventù. L'Istituto dovrà accogliere i giovani dai 6 ai 16 anni, ed a questi, oltre il provvederli di vitto ed alloggio, si dovrà pure internamente far apprendere un mestiere. Il tempo utile per la fondazione è di due anni; l'amministrazione dovrà essere nominata con quei criteri suggeriti nel testamento stesso. Trascorsi i due anni senza che si sia osservata la disposizione, il legato passerà agli altri eredi. Per cura dei fratelli del compianto benefattore furono distribuiti circa 2000 chilogrammi di pane ai poveri delle diverse Parrocchie della città ed elargite L. 200 alla Società operaia.

Goria cav. *Carlo,* di *Asti*, testè defunto, ha disposto per testamento di L. trentamila a scopo di beneficenza, delle quali *diecimila* alla città di Torino, incaricando quel sindaco di distribuirle a cento fra le famiglie più bisognose di detta città, ed altre *diecimila* da distribuirsi nello stesso modo a famiglie povere di Asti.

Vidari avv. Giovanni di *Pavia,* fu cittadino egregio, vice-presidente del Consiglio provinciale della sua città e deputato provinciale, membro della Deputazione di storia patria di Torino, presidente della Giunta di vigilanza nel R. Istituto tecnico, del Consiglio amministrativo del laboratorio di botanica-crottogamica e presidente del Museo civico di storia patria Brambilla-Bonetta. Nel 1861 fu sindaco di Pavia. Nelle sue disposizioni testamentarie dispose un legato di L. 25,000 al Pio Istituto dei sordo-muti, e i suoi manoscritti e libri ed una statuetta di A. Manzoni al Museo Bonetta.

GIURISPRUDENZA

RACCOLTA DELLE SENTENZE DELLE CORTI DI CASSAZIONE, D'APPELLO E DEI TRIBUNALI — DELLE DECISIONI DELLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO — DEI PARERI DEL CONSIGLIO DI STATO E DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ — DELLE DECISIONI DELLE GIUNTE PROVINCIALI AMMINISTRATIVE — DELLE LEGGI — DEI DOCUMENTI GOVERNATIVI E DEGLI ATTI UFFICIALI INTERESSANTI LE ISTITUZIONI DI BENEFICENZA E DI PREVIDENZA E LA SANITÀ PUBBLICA.

SENTENZE

Infortuni sul lavoro — Cassa nazionale di assicurazione — Diritto dell'operaio all'indennità — Responsabilità dell'industriale — Colpa e negligenza — Limiti.

L'operaio assicurato dal suo padrone, anche senza il suo intervento, presso la Cassa nazionale di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ha diritto di conseguire dalla Cassa medesima la somma liquidatagli in caso di infortunio, nè il padrone può imporgli per condizione della relativa riscossione di rinunciare ad ogni maggiore pretesa.

Se l'infortunio non sia stato semplicemente fortuito, ma sia dipeso da colpa altrui, l'accettazione della indennità dalla Cassa di assicurazione non preclude la via al danneggiato di esercitare l'azione di responsabilità verso il colpevole.

L'industriale è tenuto verso gli operai ad osservare tutte le cautele atte ad impedire che si verifichino infortuni.

Non si può peraltro imputare colpa al medesimo per non aver adottato un nuovo sistema per compiere un dato lavoro, se quello in uso non ha mai prodotto inconvenienti e sia ritenuto abbastanza sicuro (*Sentenza 3 febbraio 1894 della R. Corte d'Appello di Genova*).

La causa porta a prospettare i seguenti quesiti:

1. L'attore Luigi Boetti può vantare un diritto sopra la somma delle L. 912 che dalla Cassa nazionale di Assicurazione degli operai

dagli infortuni sul lavoro fu a lui liquidata in seguito al sinistro toccatogli nel 9 febbraio dello scorso anno e in base al contratto di assicurazione stipulato tra la ditta Gio. Ansaldo e C. e la detta Cassa?

2. Il Boetti, in caso, e oltre a tale diritto può pretendere a ristoro dei danni patiti il pagamento di altra somma dalla ditta Ansaldo, volta che stabilito che l'infortunio si è verificato dietro un fatto colposo alla medesima attribuibile?

3. La ditta Ansaldo è contabile di un fatto colposo, col quale recò danno al Boetti?

4. *Quid* per le spese di lite?

Il Tribunale al primo quesito diede esaurimento con una negativa, e particolarmente si è fondato su ciò che il Boetti non era intervenuto nel contratto di assicurazione conchiuso tra la ditta Ansaldo e la Cassa nazionale, e non era in alcun modo concorso a pagare i premi stabiliti, e per conseguenza nessuna azione gli poteva spettare nè verso l'assicuratore, nè verso l'assicurato.

Ma è una deliberazione questa, a cui la Corte non trova di associarsi, e perchè non accettabile il concetto che trattisi di un contratto, il quale nei riguardi dell'attore soltanto consista in una *res inter alios acta,* e perchè la ragione stessa dell'affare, corrispondentemente alla legge giusta la quale è regolato, consiglia alle contrarie conclusioni. Sono ben note le origini della legge 3 luglio 1883 e ben saputo lo scopo a cui è diretta la fondazione di una Cassa di assicurazione per il risarcimento dei danni causati da infortuni che colpiscono gli operai sul lavoro. Colui che, chiamato a prestare la sua attività in dati lavori, riceve incoraggiamento, e di fronte alle eventualità si rinfranca, e non lieve il vantaggio che deriva dalla maggiore intimità che tra lui e il padrone viene a formarsi.

La Ditta convenuta lo ha manifestato il suo costume di assicurare tutti i suoi operai, e ciò risulta che fece mediante individuali assicurazioni. Anche per il Boetti questo provvedimento fu preso. Egli è vero, i premi soltanto appare che dall'assicuratore siano stati pagati; ma già a primo aspetto non tornerebbe agevole il comprendere come un contratto di tale natura, rivolto al bene dell'operaio, stato al suo nome combinato con effetto da fare a lui l'assegno della somma liquidata di indennità dietro occorso infortunio, possa senz'altro ridursi al nulla per solo volere dell'assicuratore e pel motivo di non avere l'operaio contribuito al soddisfacimento dei premi. La persona del Boetti non era senza interesse per la ditta Ansaldo, e già per questo potrebbe dirsi che l'assicurazione stata fatta per lui non sia tale da mandarsi sì facilmente distrutta.

Ma vi ha di più. Il Boetti prese servizio presso la convenuta, e doveva sapere, e può dirsi sapeva, della assicurazione che sarebbe stata fatta per lui. Sia pure che sulla mercede convenuta nulla abbia avuto a rilasciare, e però questo non toglie che la circostanza della spesa occorrente per l'assicurazione non sia stata tenuta presente quando la corresponsione da darsi al Boetti venne determinata. Tanto vale a persuadere che il concetto da cui il Tribunale è partito, di ritenere cioè il Boetti al tutto estraneo al contratto, non può resistere, e tanto meno resiste poi ove si consideri l'interesse della Ditta a concludere l'assicurazione, ed il diretto rapporto tra padrone assicuratore ed operaio assicurato possibile a discendere al verificarsi di un sinistro di cui voglia darsi una causa nella colpa dell'industriale. La Cassa nazionale, saputo di un infortunio avvenuto sul lavoro ad un operaio assicurato, e verificati gli estremi dei danni intervenuti, sulla base delle tariffe determina il tanto che deve essere corrisposto. Così si fece nel caso del Boetti, a favore del quale fu liquidata la indennità di L. 912.

Una tale liquidazione però lascia interamente impregiudicate le maggiori pretese che si vogliano accampare dal danneggiato. Posto un infortunio nel ristretto significato della parola, il colpito non ha che a dolersi delle contrarie sue sorti, e occorre si accontenti di ricevere un qualche ristoro. Ma se i pregiudizi toccatigli tengono origine da colpa altrui, non può essergli interdetto di spiegare le sue azioni per i maggiori risarcimenti secondo le circostanze. Ove ciò sia, egli è evidente che, sortendo vittorioso contro l'autore del fatto da cui il danno provenne, essendo a respingersi l'idea di un lucro, nella somma della indennità da attribuirsi sarà a conteggiarsi l'importo ottenuto per effetto dell'assicurazione, onde l'interesse dell'industriale a che ad ogni buon fine l'assicurazione stessa abbia la sua operattività, e lo intreccio degli interessi dell'uno e dell'altro, del locatore dell'opera, cioè, e dell'operaio.

Attesa pertanto la natura del contratto e le condizioni per lo stesso ai riguardi del Boetti formate, era a riconoscersi fondata la di costui domanda di avere dichiarato il diritto di conseguire dalla Cassa Nazionale la somma delle L. 912 sopra indicate, diritto che la ditta Ansaldo in nessun modo può contrastare, come non poteva e non può imporre all'avversario la condizione di rinunciare ad ogni altra maggiore pretesa, perchè giusta quanto già superiormente si avvertì, non è ammissibile il precludere la via al danneggiato di ripetere le più laute indennità nel caso che sia in grado di stabilire che lo infortunio non al solo caso, ma è anche attribuibile a colpa altrui.

Piacque alla ditta Ansaldo, dopo le repulse del Boetti, ritornare la somma alla Cassa Nazionale. Con questo non potè a meno di manifestare che a lei la somma stessa non apparteneva, e se non a lei certamente al Boetti al cui nome segnata la liquidazione. Doveroso quindi per la Ditta l'intervenire, prestando tutto ciò che necessario per il ricupero di quell'importo e sua consegna all'interessato.

E così, corrisposti i primi due quesiti, il terzo presentasi, che riflette la responsabilità che si vorrebbe caricare alla ditta Ansaldo, e in ordine alla quale stanno le prove per testimoni ammesse dal Tribunale.

Quando un industriale assume degli operai per compiere dei lavori è tenuto a tutte quelle cautele che sono suggerite e necessarie a che non abbiano a verificarsi degli infortuni. È per l'attuale legislazione che l'operaio, in ordine al grado di responsabilità dell'imprenditore, tiene la posizione più utile portata dalle norme che regolano i delitti e quasi delitti. L'imprenditore quindi risponde di qualunque negligenza: *in lege aquilia et levis culpa venit.*

E per la ditta Ansaldo vi ha una colpa? oppure il fatto a cui si vuole assegnare il danno toccato al Boetti è tra quelli che sfuggono ad ogni umana previdenza, oppure tale che, anche saputo non scevro da pericoli, non può importare per la Ditta stessa conseguenze ed obbligazioni di sorta?

Il fondamento dell'azione del Boetti si riduce a questo, che la ditta Ansaldo agli operai incombenzati di tagliare i ferri occorrenti per le armature di certi cilindri non somministrava cesoie, e lasciava invece che si servissero di scalpello e martello. Se si considera la qualità della operazione da eseguirsi, anche senza scorta di perizie, non arduo sembra il conchiudere che l'idea di pericoli non poco lontana: l'operaio aveva ad applicare lo scalpello, raccomandato ad una incudine, al filo di ferro da tagliare: aveva poi a battere sullo scalpello col martello per preparare il ferro ad essere rotto: e la rottura era poi fatta colle mani. La osservanza di un tale sistema non avrebbe dovuto cagionare inconvenienti, a meno che di sortire da quei limiti. E se l'operaio avrà troppo forte battuto il martello così da mandar senz'altro distaccato il frammento del filo, non pare che ad altri all'infuori che a lui debba assegnarsi l'effetto derivato, tra cui il rimbalzo del pezzo di filo separato, come sarebbe nel caso del Boetti. *Qui ex culpa sua damnum sentit, non videtur damnum sentire.*

Già da molto tempo nello stabilimento Ansaldo era in uso questo sistema, e nemmeno il Boetti ha saputo dire di accidenti dannosi che si siano verificati. Ciò sta a provare che quello dello scalpello e del

martello era un sistema come un altro, e che l'esperienza fattane era tale da lasciare tranquilli anche sotto i rapporti della sicurezza per le persone degli operai.

La operazione demandata al Boetti era della maggiore semplicità, e il Boetti per la pratica nel lavoro, per la intelligenza di cui aveva a ritenersi dotato, era pure una garanzia per il suo principale, e se anche avvenuto che dagli operai siano state richieste le cesoie per la rottura dei fili, resta però che tratterebbesi di un fatto di non recente data, e il tempo non breve durante il quale il sistema in uso fu poi continuato, e sempre senza offrire ragione di pensare a pericoli per gli operai, perchè mai occorso il caso di un danno, contribuisce a confermare l'assenza di ogni colpa nella Ditta convenuta, che del resto non poteva a meno di confidare sulla circostanza che il tutto agli operai era noto dei lavori che avevano ad eseguire e dei mezzi posti allo scopo a loro disposizione, sicchè ognuno era in cognizione di tutto quanto alla prestazione della loro opera relativo.

È doloroso sapere del Boetti non leggermente pregiudicato nella persona, ma da ciò non viene che legittimato il passaggio a delle esagerazioni in aggravio della convenuta per trovare una ragione di colpa che in realtà non sussiste. Si parla di negligenza, ma i termini occorrenti ad accertarla non si hanno: e conseguentemente era ad assecondarsi l'appello incidentale proposto per porre in disparte le dedotte prove e assolvere la nominata ditta Ansaldo dalla domanda di pagamento delle L. 10,000 di cui nella citazione 5 giugno 1893 sopra indicata.

Per questi motivi la Corte in riforma della sentenza 1-2 agosto 1893 resa dal Tribunale di Genova, ecc. (*Temi Genovese*).

DECISIONI DELLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

SOMMARIO. — 1. Oneri di beneficenza amministrati da Fabbricerie - Loro concentramento - Condizioni per poterlo effettuare - Legge 17 luglio 1890. — 2. Opere pie elemosiniere - Carattere predominante - Legge 17 luglio 1890 - Articoli 54 e 60 - Concentramento nella Congregazione di carità.

1. Oneri di beneficenza amministrati da Fabbricerie - Loro concentramento - Condizioni per poterlo effettuare - Legge 17 luglio 1890.

I semplici oneri di beneficenza, gravanti Fabbricerie, non sono soggetti a concentramento nella Congregazione di carità, mancando essi della qualità di Enti morali legalmente richiesta e presupposta come condizione per qualunque Opera pia di beneficenza, perchè

possa ritenersi una pubbllca Istituzione sottoposta alla legge del 17 luglio 1890. (*Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, pubblicata il 12 gennaio 1894*).

Sul *ricorso* della *Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Ostiano*, rappresentata dall' avv. Quaini, *contro* il *Ministero dell'interno* e la *Congregazione di carità di Ostiano* per la revoca del R. decreto 15 gennaio 1893, con cui fu concentrato nella detta Congregazione di carità il legato Lanzoni, amministrato dalla ricorrente.

Fatto. — Che con R. decreto 15 gennaio 1893, viste le relative deliberazioni della Congregazione di carità di Ostiano, del Consiglio comunale e della Giunta provinciale amministrativa, udito il parere del Consiglio di Stato, venne fra altro concentrato nella mentovata Congregazione di carità il legato Lanzoni, già amministrato dalla Fabbriceria parrocchiale di Ostiano, e consistente nella elemosina di austriache lire 30 da farsi ai poveri della parrocchia nel venerdì santo di ogni anno.

Che avverso tale provvedimento, notificato il 14 agosto detto anno, la nominata Fabbriceria, nei modi e termini di legge, ha prodotto ricorso a questa IV Sezione, deducendo che il legato Lanzoni è un semplice onere pio unito ad altri oneri di culto gravanti il patrimonio di essa Fabbriceria e disposto dal defunto Lanzoni Vincenzo fu Gerolamo nel suo testamento del 3 febbraio 1848, con l'evidente intenzione di unire al beneficio materiale il beneficio morale di tener alto il sentimento religioso; che venendo quindi a completare altra forma speciale di beneficenza esercitata dalla Fabbriceria, non dovrebbe essere sottoposto a concentramento a termini di legge; che il concentramento toglierebbe la condizione apposta dal testatore, nel delegare l' erogazione dell'elemosina all' *arciprete* di Ostiano, *pro tempore*, mentre le circostanze in cui debba eseguirsi tale beneficenza secondo le intenzioni del testatore non potrebbero essere meglio apprezzate che dalla Fabbriceria con la cooperazione dell' arciprete stesso; che finalmente l'onere pio di cui si tratta grava la rendita del debito pubblico facente parte integrante del patrimonio della Fabbriceria, onde l'amministrazione non ne potrebbe essere nè più semplice nè meno dispendiosa.

Chiede quindi la ricorrente che per quanto riguarda la concentrazione del legato Lanzoni venga pronunziato l'annullamento dell' impugnato decreto.

Diritto. — Attesochè la legge 17 luglio 1890 (salvo eccezioni tassativamente determinate) per i limiti naturalmente circoscritti all' im-

pero delle proprie norme dal suo fine e dal suo speciale carattere, si riferisce che alle opere di beneficenza, le quali se non per formale atto di erezione, almeno per indiretto e tacito riconoscimento del potere civile siano per sè stesse rivestite di giuridica personalità, essendo espressamente dichiarato nell'art. 1 della citata legge che sono Istituzioni di beneficenza soggette alle norme della legge stessa le Opere pie ed ogni *altro* Ente morale avente scopo di beneficenza pubblica; con che evidentemente la qualità di Ente morale è legalmente richiesta e presupposta come condizione per qualunque Opera di beneficenza, perchè possa ritenersi costituente una pubblica Istituzione sottoposta alle discipline della legge anzidetta;

Attesochè in conformità di un tale concetto le norme contenute nel capo IV della citata legge in ordine al concentramento applicano appunto alle Opere di beneficenza già stabilite e riconosciute come Istituzioni per sè stanti una tale riforma di natura puramente amministrativa, dichiarando esplicitamente nell'art. 61 che le Istituzioni predette debbano conservare separati i propri patrimoni e la destinazione speciale delle rendite in conformità dei rispettivi statuti, presupponendo con ciò il loro già sussistente carattere di Enti *morali* e volendone rispettata e salva la distinta personalità anche dopo che l'eseguito concentramento le abbia private degli organi speciali di una propria amministrazione e trasferitane la rappresentanza e la gestione patrimoniale nelle locali Congregazioni di carità. Soltanto da una parte l'art. 54 sottopone a concentramento anche i semplici *fondi delle altre* Istituzioni che siano destinati ad elemosina, con che però esige sempre che si tratti di beni già amministrati da un'altra Opera, la quale alla sua volta costituisce sempre una Istituzione pubblica di beneficenza, sebbene per proprio e principale istituto eserciti una forma di beneficenza diversa da quella che è obbietto delle Istituzioni elemosiniere. E d'altra parte l'art. 91, che con particolare e tassativa disposizione equipara alle Istituzioni pubbliche di beneficenza, oltre alcuni determinati istituti d' indole diversa, anche le Opere pie di culto, i *lasciti* e i *legati di culto*, sebbene questi non costituiscano veri e propri Enti morali, e ciò agli effetti di determinarne prima la trasformazione mercè mutamento del fine e quindi il concentramento secondo i casi ed in conformità delle disposizioni dell' art. 70. Ma niuna simile ed eccezionale disposizione colpisce gli oneri di beneficenza, che per semplice atto di privata volontà, incapace di per sè solo a dar vita ad una pubblica fondazione, si trovino opposte a doni, lasciti o legati, tanto se gli eredi, i donatari o legatari, sui quali gravino tali oneri, siano private persone, tanto se invece siano

Enti laicali od ecclesiastici. la cui capacità patrimoniale sia riconosciuta dalla legge. Mancando quindi ogni tassativa disposizione al riguardo, non si può che ritener affatto esenti dalla misura del concentramento siffatti oneri di beneficenza, almeno finchè nei modi e nelle forme prescritti non siano alla loro volta elevati a distinta personalità civile e sempre che naturalmente concorrano le condizioni dalla legge all'uopo richieste:

Attesochè nella specie l'onere di beneficenza di cui è controversia. consistente nelle elemosine di austriache lire 30 da distribuirsi ai poveri della parrocchia di Ostiano dall'arciprete *pro tempore* nel venerdì santo di ogni anno, non ha punto figura di autonoma fondazione, cioè di vera e propria Istituzione pubblica di beneficenza, ma è semplicemente un legato pio disposto insieme con altri legati di culto con atto di ultima volontà dal defunto Vincenzo Lanzoni e gravante attualmente il patrimonio della Fabbriceria della chiesa anzidetta. E quantunque esso abbia natura di legato puramente elemosiniero, non può punto cadere sotto la disposizione del citato art. 54, capoverso, che sottopone a concentramento i fondi delle altre Istituzioni di beneficenza destinati ad elemosina, essendo ovvio che le Fabbricerie, rispettate quali Enti morali dalle leggi di soppressione e destinate essenzialmente per proprio istituto alla conservazione delle chiese, all'amministrazione dei beni parrocchiali ed all' erogazione delle spese di culto, per quanto siano accidentalmente gravate anche di oneri elemosinieri o di altre erogazioni di carità, non perciò assumono il carattere d'Istituzioni pubbliche di beneficenza. Per le quali considerazioni non potendo il legato di cui si tratta soggiacere al disposto concentramento, è il caso di pronunciare l'annullamento dell' impugnato Decreto, senza che occorra esaminare anche le ragioni di opportunità principalmente rilevate nel ricorso avverso il provvedimento medesimo.

Per questi motivi, la Sezione IV, provvedendo sul ricorso della Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Ostiano, annulla il R. decreto del 15 gennaio 1893 in quanto dispose di concentrarsi nella locale Congregazione di carità il legato Lanzoni di cui è gravato il patrimonio della Fabbriceria anzidetta.

2. Opere pie elemosiniere - Carattere predominante - Legge 17 luglio 1890 - Articoli 54 e 60 - Concentramento nella Congregazione di carità.

Ove il carattere delle Opere pie di un Comune sia l'elemosiniero, esse sono concentrabili nella locale Congregazione di carità, anche

nel caso che il loro patrimonio sia superiore alla somma di lire cinquemila, e ciò specialmente nel caso che la loro erogazione non sia disciplinata in modo da esigere un'Amministrazione separata. (*Decisione 10 novembre 1893 della IV Sezione del Consiglio di Stato*).

Sul ricorso dell'*Amministrazione delle Opere pie Rivarola e Luxardi in Chiavari*. Contro il Regio decreto 4 giugno 1893, con cui si ordinò il concentramento dell'Opera pia Rivarola e Luxardi nella Congregazione di carità di Chiavari.

***Fatto.* — Ritenuto che in esecuzione della legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza la rappresentanza delle Opere pie Rivarola e Luxardi erette in Chiavari denunciò l'esistenza di dette Istituzioni e i relativi statuti organici approvati con Regio decreto 19 luglio 1874, osservando altresì che, sebbene i redditi attuali delle suddette Pie Istituzioni appariscono inferiori alla somma annua di L. 5000, verteva per altro una lite innanzi ai Tribunali contro gli eredi Rivarola, il cui esito favorevole avrebbe fatto superare notevolmente la somma annua di L. 5000; chiedeva perciò la sospensione della pratica amministrativa che volgeva favorevole. Dal prospetto di estratto del bilancio dell'anno 1893 apparisce infatti che l'annua rendita dell'Opera pia Rivarola suddetta fu di L. 4740 quella dell'Opera pia Luxardi di L. 410. Apparisce pure dai documenti che, per sentenza della Corte d'appello di Genova, in data 17 novembre 1892, la domanda di rivendicazione fu accolta dalla Corte stessa, ma contro il giudicato pende attualmente il ricorso in Cassazione.**

Dagli statuti organici rilevasi come la Pia Opera Rivarola trae origine dal testamento del fu prete Domenico Rivarola del 5 novembre 1860; è amministrata da tre membri, due dei quali sono i superiori della Compagnia del *Corpus Domini* e dal più anziano dei membri del Consiglio comunale di Chiavari. Secondo le anzidette tavole testamentarie lo scopo della Istituzione è di dispensare tutti i suoi proventi, al netto di alcuni legati e due anni dopo la sua morte, ai poveri vergognosi che veramente saranno poveri, non però a quelli cercanti nè calcanti, nè a quelli che si sentono bestemmiare e giurare il santo nome di Dio, della Vergine e dei santi, ma a quelli che siano di buona voce e fama, timorati di Dio, tanto maschi, quanto femmine, due capi famiglia che nomina suoi eredi, che saranno estratti da un sacchetto previo uno scrutinio che affidava agli amministratori e di cui indicava le modalità e le condizioni. Le elemosine sono di L. 24 a 70 poveri che appartengano alla parrocchia di Rupinaro e vi abitino da cinque anni. Stanno altresì a carico degli amministratori suddetti l'onere di far celebrare un dato numero di messe per le anime

del purgatorio, e finalmente spetta ad essi un legato di usufrutto della casa di abitazione e una parte aliquota delle rendite.

Dallo stesso statuto organico rilevasi che l'Opera pia Luxardi trae origine dal testamento del fu Gianstefano Luxardi del dì 11 marzo 1776, ed ha pure per iscopo la distribuzione di elemosine ai poveri, l'adempimento di vari legati di messe, ed è retta dagli stessi amministratori dell'Opera pia Rivarola.

Ritenuto che non ostante la domanda di sospensione fatta nella denuncia dagli amministratori, la Congregazione di carità ed il Consiglio comunale di Chiavari proposero il concentramento delle suddette Opere pie, ed il Governo del Re, consultata la Sezione dell'interno del Consiglio di Stato, la quale considerò che i redditi erano inferiori a L. 5000, che le Istituzioni, salvo determinati oneri di culto, erano elemosiniere, e non concorrevano a loro riguardo le condizioni eccettuative contemplate nell'art. 60 della legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza, con Decreto Reale del 4 giugno 1893 pronunciò il concentramento nella locale Congregazione di carità.

Che contro questo R. decreto comunicato dalla Sottoprefettura di Chiavari alla rappresentanza delle Opere pie nel 18 giugno 1893, ha proposto ricorso la rappresentanza stessa a questa 4ª Sezione, notificandolo nei giorni 15 e 17 luglio successivi. Col ricorso domandano l'annullamento del decreto Sovrano impugnato, sostenendo che esso viola gli articoli 56 e 60 della legge 17 luglio 1890. Viola l'art. 56 perchè esso sottopone a concentramento le Opere pie esistenti nel Comune, quando non abbiano una rendita netta superiore a 5000 lire. Ora, atteso l'esito finora favorevole della lite di rivendicazione intentata contro gli eredi Rivarola, di cui fu opportunamente informata l'Autorità amministrativa, dovevasi per lo meno sospendere il provvedimento fino alla decisione definitiva della Cassazione, perchè l'inferiorità del reddito alla somma sopraenunciata dalla legge verrebbe a sparire qualora il ricorso fosse rigettato. Viola l'art. 60, perchè le speciali condizioni delle quali a tenore delle tavole di fondazione esercitasi la beneficenza nel modo come sopra è detto, e il legato istituito a favore degli amministratori, erano circostanze valevoli a senso di legge per esentare le Opere pie Rivarola e Luxardi dal concentramento.

Diritto. — Attesochè dai fatti esposti e specialmente dal tenore delle tavole di fondazione dagli statuti organici superiormente riferiti, risulta evidentemente che le Opere pie ricorrenti hanno il carattere di Istituti elemosinieri. L'intento caritativo di distribuire elemosine ai poveri apparisce indubbiamente al loro scopo predominante, quantunque sia limitato nell'esercizio da determinate modalità e condizioni, e congiunto con oneri di culto che hanno per altro importanza secondaria.

Che, ciò posto, riesce privo di fondamento il motivo fondato sulla violazione dell'art. 56 della legge 17 luglio 1890, perchè, quand'anche i loro redditi superassero le annue L. 5000, esse andrebbero sottoposte al concentramento per la loro natura elemosiniera in base all'art. 54 della legge stessa.

Attesochè non appare maggiormente fondato il secondo motivo del ricorso che vorrebbesi trarre dalla violazione dell'art. 60 della legge stessa. Tale articolo abilita invero il Governo ad esentare dal concentramento, tra le altre, quelle Istituzioni anche elemosiniere, le quali, avuto riguardo all'indole loro e alle condizioni speciali in cui esercitano la beneficenza, richiedono amministrazione separata. Ora le circostanze allegate dalle ricorrenti non sono tali nè possono aversi per sufficienti a consigliare al Governo di valersi di questa facoltà. Infatti gli oneri di culto che sono annessi alle Istituzioni, i modi specialmente indicati dal testatore per la scelta e lo scrutinio dei poveri beneficandi, non son tali da richiedere necessariamente un'amministrazione separata, ma possono, senza pericolo, confidarsi alla Congregazione di carità.

Finalmente i legati a pro degli amministratori potranno conferire a costoro un diritto civile sperimentabile avanti i Tribunali, se ne concorrono i termini, ma non mai una buona ragione per allontanarsi dalla regola della legge.

Per questi motivi, la Sezione 4ª rigetta il Ricorso del quale si tratta.

PARERI DEL CONSIGLIO DI STATO

Monti di pietà - Loro carattere di beneficenza - Interessi sulle somme prestate.

Il fatto d'essersi dovuto da un Monte di pietà, dopo la sua fondazione introdurre il sistema degli interessi sulle somme mutuate, non toglie ad essi il carattere di Opera pia, continuando ugualmente l'Istituto a sottrarre il povero a far pegni presso le voraci Case private di prestiti sopra pegni. (*Parere del Consiglio di Stato, Sezione dell'interno, in data 24 febbraio 1893*).

Vista ecc.... sul ricorso a nome di mons. Vescovo di Sant'Agata dei Goti prodotto dal Canonico Iannotta avverso la decisione della Giunta provinciale amministrativa di Benevento 13 luglio 1892 di considerare quale Istituzione pubblica di beneficenza il Monte dei pegni detto Sant'Anna amministrato dai Canonici di quel Collegio.

Considerato che la volontà del fondatore del Monte di Sant'Anna esplicitamente e ripetutamente dichiarata nel suo testamento fu di favorire ai poveri bisognosi che tengono necessità di impegnare, onde prescriveva che ogni prestanza non dovesse eccedere i 15 carlini, e voleva che tali prestanze fossero senza corrispettivo, poichè pregava i signori Canonici di prendersi quel travaglio di amministrare il Monte « per servizio di Dio e del prossimo » e perfino delle spese « per li libri di carta bianca necessari per fare l'introito et esito dei pegni e della loro amministrazione » voleva fosse esonerato il Monte.

Considerato che se a termini dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890 devono essere considerati quali Istituzioni pubbliche di beneficenza disciplinate dalla legge medesima tutti gli Enti morali diretti a prestare assistenza ai poveri, senza facoltà di far distinzione tra le Opere pie amministrate da ecclesiastici e quelle amministrate da laici, non può essere dubbio che il Monte di Sant'Anna per il fine che si propone quale risulta dal testamento del fondatore è un'Opera pia.

Che non toglie il carattere di Opera pia al Monte Sant'Anna l'essersi dovuto dopo la sua fondazione introdurre il metodo degli interessi sulle somme mutuate. La Istituzione resta sempre col suo carattere di beneficenza intendendo a sottrarre il povero costretto a far pegni dalla notoria voracità delle case private di prestiti sopra pegni.

Il sistema dell'interesse sulle somme mutuate è finora seguìto da tutti i principali Monti di pietà e tuttavia sono tutti considerati e governati quali Istituzioni di beneficenza.

Considerato che è certamente da augurarsi intervenga sollecita una legge che nella istituzione dei Monti di pietà riconosca il duplice loro carattere di Istituti di credito e di beneficenza, liberandoli da vincoli che ne rendono più travaglioso lo sviluppo, ma fino a che ciò non sia, non sorse mai il pensiero di esentarli dalla tutela e vigilanza imposta dalla legge a tutte le Opere pie.

Considerato che se il Monte di Sant'Anna fu assoggettato finora alla tassa di mano morta, sarà stato appunto perchè l'ufficio di registro non lo trovava elencato fra le Opere pie, ma ciò non ha relazione di sorta col carattere della Istituzione secondo la sua origine e il modo di estrinsecarsi dell'Opera sua benefica.

È di avviso che il ricorso del rev. canonico Iannotta non possa essere accolto.

AVV. GIUSEPPE SCOTTI, *Direttore responsabile.*

Roma, 1894. Tip. dell'Unione Cooperativa Editrice, via di Porta Salaria, 23-A.

IL REGIME IGIENICO

NEGLI OSPEDALI FRANCESI[1]

La Francia, come si sa, è la patria delle famose costruzioni Tollet, che hanno tanto contribuito al progresso dell'igiene ospitaliera. Con padiglioni di questo genere furono edificati i celebri Ospedali: Bichat a Parigi, dell'Hâvre, di Montpellier, di Vichy, di Bourges, di Mans, di Epernay, di Saint-Denis,[2] ed alcuni altri che meritano certamente di essere visitati per toccare con mano gli immensi vantaggi che essi presentano di fronte ai cosidetti Ospedali monumentali antichi e recenti.

Siccome però ormai il sistema Tollet è conosciuto *urbis et orbis*, ed è già stato applicato anche in Italia (fra gli altri, a Broni[3]), così credo superfluo soffermarmi a descrivere i nuovi Ospedali francesi.

Ciò che invece ritengo di massimo interesse è di far conoscere il regime igienico che domina in generale negli Istituti ospitalieri di Francia, mediante il quale soltanto le antiche costruzioni possono continuare a funzionare senza grandi svantaggi, e le nuove possono arrecare in totalità i loro benefici effetti.

[1] Relazione all'onor. Consiglio di amministrazione dell'Ospedale San Matteo di Pavia.

[2] Debbo la visita di questo altrettanto ignoto quanto ammirabile Ospedaletto, che mi ricordava in qualche parte il nostro di Broni, al provvido consiglio del dottor Thoinot, ispettore del servizio delle epidemie della Senna. E qui ne lo ringrazio.

[3] V. Gorini, *Il nuovo Ospedale di Broni* (*L'Ingegneria sanitaria*, anno I, 1890).

I punti più salienti di questo regime, che richiamarono la mia attenzione, si riferiscono:

1° A disposizioni speciali per i malati contagiosi e per le maternità;

2° Alla purificazione dell'aria e dell'acqua;

3° Agli apparecchi di disinfezione;

4° Agli apparecchi di sterilizzazione;

5° All'organizzazione del servizio di disinfezione.

Toccherò brevemente tutti questi punti, insistendo in modo speciale su quanto interessa la pratica e l'attuabilità di essi.

I. Disposizioni speciali per i malati contagiosi e per le maternità.

Fra le migliorie apportate agli antichi Ospedali monumentali, che continuano ad accogliere, e chissà per quanto tempo ancora, la massima parte del mondo infermo francese, occupa certamente il primo posto la costruzione di nuovi edifici specialmente destinati alle malattie contagiose ed alle maternità, i quali, e per situazione e per servizio, formano un tutto a sè, assolutamente separato dal resto, quasi fossero piccoli Ospedali nuovi sorti accanto ai grandi Ospedali vecchi.

Negli Ospedali per bambini (Enfants-Malades, Trousseau, Enfants-Assistés, etc.) ogni malattia infettiva ha il proprio padiglione; inoltre avvi un padiglione speciale per i sospetti.

Negli Ospedali generali un edificio isolato è riservato al servizio ostetrico-ginecologico.

Sono meritevoli di particolare menzione i seguenti servizi:

A) Padiglione André per gli scarlattinosi, annesso all'Ospedale Trousseau (Parigi). — Il padiglione, destinato per 24 ammalati (12 fanciulli e 12 fanciulle), si compone di due sale uguali, una a destra, l'altra a sinistra, separate da un passaggio comune, il quale si prolunga alla parte posteriore in una torretta contenente le latrine e l'acquaio, alla parte anteriore invece in una ballatoia vetrata, sul cui tragitto, a distanza sufficiente per non intercettare la luce alle due sale, trovasi l'annesso, che comprende da un lato la camera e il gabinetto per il medico con ingresso separato, dal-

l'altro l'ufficio, la sala dei bagni, la sala di disinfezione, ecc., con ingresso separato per il personale. La ballatoia, dopo aver attraversato questo annesso, mette capo poi all'ingresso centrale per i malati. Nel centro del passaggio comune, fra le due sale, avvi un banco per la sorvegliante.

Per combattere il contagio interno si sono prese le seguenti disposizioni:

1° Il personale è assolutamente speciale al padiglione; esso è alloggiato nel medesimo locale, e non deve avere nessuna comunicazione col personale generale dell'Ospedale;

2° All'ingresso centrale avvi una chiusa a due porte, una apribile dall'esterno e una dall'interno. Della prima, la chiave è nelle mani della Direzione dell'Ospedale; della seconda, la chiave è nelle mani della sorvegliante del padiglione. I malati, le provvigioni (medicine e viveri), i letterecci, ecc., sono semplicemente deposti nella chiusa; e il personale speciale, avvisato mediante campanello, viene a prendere ciò che vi è stato apportato;

3° I medici, gli interni, i visitatori hanno un ingresso speciale; nella camera del medico essi trovano delle vestaglie pulite e disinfettate; essi penetrano nelle sale senza poter ritornare sui loro passi, e non possono uscire dal padiglione che dopo essere passati per un lavabo, dove depongono le vestaglie e trovano tutto quanto loro occorre per lavarsi e, all'occorrenza, per disinfettarsi.

Questa circolazione in un dato senso è ottenuta mediante una disposizione speciale di serrature e di fermaporte.

B) Padiglione Tollet per le partorienti, annesso all'Ospedale Lariboisière (Parigi). — Sopra un'area limitata di 258 metri quadrati, Tollet ha innalzato un padiglione a solo piano terreno, composto di 8 locali, compresa la camera per la sorvegliante, in forma di T. Questi locali sono preceduti da un altro piccolo avancorpo, dove si trovano un parlatoio, la farmacia, la cucina, la sala da bagni e le latrine. Sei dei locali, a un letto, sono isolati; il settimo, che contiene due letti, comunica colla camera della sorvegliante. Questi locali hanno la solita disposizione delle costruzioni Tollet, ad angolo diedro curvilineo. Il pavimento, in mattonelle di cemento Portland sopra smalto idraulico, è elevato di cm. 50 sopra il livello del cortile. I muri sono di mattoni, rivestiti all'interno di un intonaco fino e di tre strati di pittura ad olio.

C) Presepio (*nourricerie*) per i poppanti sifilitici presso l'Ospizio Enfants-Assistés (Parigi). — Esso costituisce un comparto speciale del Brefotrofio Massimo di Parigi, ed ha per scopo di valersi degli animali per allevare i lattanti affetti da malattie contagiose e principalmente da sifilide.

L'edificio è isolato in mezzo a giardini e concepito nelle condizioni di una rigorosa economia, ma senza trascurare le precauzioni necessarie per mettere i bambini al riparo dalle influenze atmosferiche. La costruzione è in muri di pietre, con pavimento murato e copertura in tegole.

Un vasto piano terreno, di forma rettangolare molto allungata, orientato al nord e al sud, contiene due sale di 10 metri di lunghezza e 5 di larghezza, racchiudenti ciascuna otto cune e quattro letti per le assistenti.

Le sale sono separate da un ufficio che, mediante un locale di disimpegno, sta in comunicazione colla stalla contenente gli animali e posta perpendicolarmente al corpo del fabbricato principale. I muri di questa stalla furono costrutti con terra stemperata e pigiata. Piccoli annessi per i bisogni del personale accompagnano le due sale.

Ogni sala è illuminata da un finestrone sul frontone e da tre finestre su ciascuna faccia; queste finestre sono disposte in modo che la parte superiore possa aprirsi indipendentemente dal resto.

Nel centro di ciascuna sala avvi un apparecchio di riscaldamento contenente due focolai addossati, a fuoco visibile, dove si abbrucia del coke, secondo il sistema della Compagnia parigina del gas. Questa disposizione ha il doppio vantaggio di ventilare meglio la sala e di assicurare un riscaldamento sufficiente.

L'illuminazione notturna è a gas.

Il suolo è in bitume per facilitare i lavaggi frequenti; i muri, i soffitti, i cui angoli rientranti sono tutti arrotondati, sono ricoperti di un intonaco alla calce, rinnovato di tempo in tempo nell'interesse dell'igiene.

L'ufficio, che è separato dalle due sale vicine da due semplici vetrate, onde assicurare una sorveglianza costante, contiene un fornello con cocoma e degli armadi perl a biancheria e per gli utensili.

Fra l'ufficio e la stalla avvi un locale di disimpegno, dove si fa la lavatura del vasellame, affine di evitare qualunque cattivo odore nel servizio. Sopra uno dei lati si aprono delle botole, per

le quali si gettano, senza andare al difuori, le biancherie sporche in cassette esterne, da dove ogni giorno vengono estratte e trasportate alla lavanderia.

L'allattamento, tentato dapprima colle capre, ha dovuto essere abbandonato, e vi si è sostituito con grande successo l'allattamento mediante delle asine che non devono essere separate dai loro piccini.

Io ho avuto il piacere di presenziare una di queste curiose operazioni, e ne ho riportato la più gradita impressione. La assistente si siede sopra uno sgabello di fianco all'asina, voltando il dorso al muso dell'animale, e con ambe le mani solleva il bambino alla portata dei capezzoli, convenientemente lavati, dell'animale, in modo che la nuca del poppante si trova contro le gambe posteriori dell'asina. Non si ebbero mai a lamentare inconvenienti o brutte sorprese da parte degli animali, i quali si prestano pazientemente all'ufficio leggendario della lupa romana!

I risultati sono stati così confortanti sia per la salute dei poppanti, sia per la forte diminuzione avuta nella sifilide da allattamento, che un servizio simile è stato organizzato recentemente anche fuori di Parigi, per circa cinquanta bambini.

Sarebbe il caso di tentarne l'esperimento anche in Italia.

***

Altre particolarità interessanti da me osservate a proposito di malattie infettive sono:

D) Seditoia a ferro di cavallo (fig. 1). — Nelle latrine di molti Spedali francesi ho visto in opera questo genere di seditoia che, mancando del segmento anteriore, presenta minor probabilità di essere insudiciata dalle deiezioni degli utenti e quindi di farsi un mezzo di trasmissione di malattie infettive.

Fig. 1. - Seditoia a ferro di cavallo.

È una semplice tavoletta a ferro di cavallo fissata mediante cerniere a un dormiente incassato nel muro. Per assicurare la pulizia costante di questa tavoletta, che comunemente si trascura di rialzare, e in vista di permettere l'impiego del bacino sottostante e come

orinatoio e come acquaio, si è provveduto il telaio di un ordigno che lo solleva automaticamente.

E) Sistema di isolamento sopra luogo applicato nell'Ospedale Enfants-Malades (Parigi). — In quest'Ospedale il prof. Grancher ha adottato nel suo servizio pei bambini contagiosi un sistema di isolamento sopra luogo, se così può dirsi, e ha ottenuto un miglioramento sensibilissimo con mezzi di difesa molto semplici e molto pratici. Egli non chiese all'Amministrazione che tre cose nuove e poco costose: dei paraventi in tela metallica, dei panieri in fili di latta, e un'infermiera supplementare per ogni sala.

Il paravento, alto m. 1.20, è composto di battenti mobili l'uno sull'altro, come il parafuoco dei nostri camini. Messo in posto, esso isola nella sala comune il letto del fanciullo difterico, morbilloso, ecc., durante il tempo del suo soggiorno necessario al diagnostico, prima di essere mandato nei padiglioni speciali. Ha per iscopo di sopprimere tutti i contatti del fanciullo sospetto cogli altri fanciulli della sala, e di ridurre al *minimum* i contatti col personale ospitaliero o medico. Il primo battente del paravento, fissato al muro con un uncino, serve di porta d'entrata per tutti i bisogni del servizio in questa specie di *box,* dove il bambino trovasi in quarantena senza soffrire pel suo isolamento, giacchè le maglie della tela metallica gli permettono di spaziare liberamente colla vista.

Il paniere in fili di latta è destinato a facilitare la disinfezione di tutti gli oggetti che hanno servito al pasto del fanciullo. Diviso in compartimenti *ad hoc,* esso contiene il piatto, il bicchiere, la posata e il tovagliolo del malato. Al momento del pasto, l'infermiera incaricata di questa bisogna stende sul letto una tela di *caoutchouc,* reca dalla dispensa il paniere tutto compito e, terminato il pasto, lo riporta alla dispensa e lo affonda con tutto il suo contenuto e la tela di *caoutchouc* in una caldaia d'acqua bollente.

L'infermiera supplementare ha l'incarico di tutti i *box.* Essa sola deve avvicinare i fanciulli messi in quarantena e porger loro le sue cure. Non deve aver relazione con nessun altro malato e, dopo ogni contatto con un fanciullo sospetto, deve lavarsi le mani con soluzione di sublimato e mutar di grembiale.

II. Purificazione dell'acqua e dell'aria.

A) Purificazione dell'acqua. — Attualmente, il problema della *purificazione* dell'acqua può essere posto così: rimuovere dall'acqua tutto ciò che è organismo vivente e la massima parte delle materie organiche, in modo da renderla non soltanto sterile, ma altresì disadatta come mezzo di cultura per altri germi.

I processi di purificazione dell'acqua, intesa nel senso suddetto, che sono stati proposti in questi ultimi tempi si possono suddividere in due classi: purificazione mediante filtrazione e purificazione mediante il calore.

La Francia possiede i sistemi più perfezionati in entrambe le classi; a rappresentante della prima classe, il filtro Chamberland-Pasteur; a rappresentante della seconda l'apparecchio Rouart-Geneste-Herscher.

Riguardo al *filtro Chamberland-Pasteur*, oramai è troppo conosciuto perchè meriti di darne la descrizione. Esso continua ad occupare il primo posto sopra tutti i sistemi analoghi, e giustamente lo si trova ad ogni piè sospinto negli Ospedali francesi, applicato a tutte le prese di acqua. Senonchè anch'esso, sebbene sia l'unico che assicuri risultati eccellenti per un certo periodo, soggiace alla fine ai medesimi inconvenienti di tutti i filtri, e cioè, dopo un tempo più o meno lungo, lascia passare i microrganismi, sia perchè i suoi pori si ostruiscano, sia per un accidente, una rottura che avvenga durante il funzionamento.

Insomma, egli è certo che oggi difficilmente si troverebbe chi s'adattasse a bere un'acqua artificialmente contaminata con germi infettivi e purificata soltanto con un filtro Chamberland, foss'anco dei migliori.

Cosicchè i soli processi che forniscano, costantemente e in tutte le circostanze, dell'acqua assolutamente sterilizzata, sono quelli fondati sull'impiego del calore.

A questa categoria appartengono l'*alambicco sterilizzatore Sorel* e lo *sterilizzatore mediante calore e sotto pressione Geneste-Herscher-Rouart*.

1. *Alambicco sterilizzatore Sorel* (fig. 2). — Gli alambicchi ordinariamente impiegati producono dell'acqua distillata ma non sterilizzata. Col nuovo *alambicco sterilizzatore Sorel* si ha il grande vantaggio di ottenere la distillazione e la sterilizzazione ad un tempo.

Fig. 2. - Alambicco sterilizzatore Sorel.

Il vapore che esce dall'alambicco *C*, è obbligato a passare per il tubo *A-B*, dove viene surriscaldato a 200° C. almeno dal fornello *F*, e quivi si sterilizza; indi si condensa nel serpentino del refrigerante *G* e va a raccogliersi in acqua nel serbatoio *H*.

Di tratto in tratto è bene sterilizzare il serpentino e il serbatoio; per far ciò basta mettere in funzione l'alambicco, ma senza versare acqua nel refrigerante attorno al serpentino, in modo che il vapore arrivi nel serpentino e invada il serbatoio senza condensarsi e così li sterilizzi internamente.

Sotto il serbatoio *H* avvi poi una fiamma con regolatore per ottenere l'acqua distillata sterilizzata ad una temperatura costante.

2. *Sterilizzatore dell'acqua mediante calore e sotto pressione Geneste-*

Herscher-Rouart (fig. 3 e 4). — Questo apparecchio si compone di: 1° una caldaia; 2° un rimutatore; 3° un complemento del rimutatore; 4° un chiarificatore.

1° *Caldaia.* — La caldaia è disposta per essere scaldata rapidamente, sia a fuoco nudo, sia a gas, sia a vapore. Nei grandi apparecchi essa è circondata da un serpentino dove l'acqua si riscalda prima di entrare nella caldaia.

L'acqua è mantenuta a un livello costante nella caldaia mediante uno qualunque degli apparecchi alimentatori in uso.

Fig. 3. - Sterilizzatore dell'acqua mediante calore e sotto pressione Geneste-Herscher-Rouart.

A, Caldaia - *B*, Rimestatore - *C*, Complemento del rimestatore - *D*, Chiarificatore - *E*, Arrivo d'acqua sterilizzata - *F*, Uscita dell'acqua sterilizzata - *G*, Focolare - *H*, Manometro - *I*, Livello dell'acqua.

La temperatura nella caldaia è mantenuta fra 120° e 130°; questo risultato si ottiene senza produzione sensibile di vapore, perchè si opera sotto pressione, in vaso chiuso; di qui due vantaggi importanti: 1° assenza di vaporizzazione, che ha per effetto di non modificare sensibilmente la composizione dell'acqua; questa conserva per la maggior parte l'aria che conteneva in dissoluzione; 2° operazione resa estremamente economica, poichè non vi è da fornire il calore latente di vaporizzazione dell'acqua.

Per rendere l'apparecchio automatico, si può munirlo di regolatori della temperatura, non lasciando uscire l'acqua dall'apparecchio se non dopo che questa fu portata alla temperatura voluta.

L'acqua, avendo soggiornato nella caldaia un tempo sufficiente per arrivare alla sterilizzazione completa (tempo variabile secondo la temperatura alla quale si funziona), si porta in seguito nel rimutatore.

2° *Rimutatore.* — Quest'apparecchio è composto di un serpentino, nel quale circola l'acqua calda sterilizzata, dall'alto in basso per esempio, e di un inviluppo ermetico dove è posto questo serpentino, e nel quale circola in senso inverso l'acqua fredda da trattare prima di essere cacciata alla caldaia. Grazie a quest'apparecchio, si ottiene una grande economia nella spesa. Infatti, l'acqua sterilizzata che esce calda dalla caldaia, si raffredda nel rimutatore, mentre l'acqua da sterilizzare, entrando fredda nell'apparecchio, ne esce ad una temperatura vicina a 100°C., vale a dire che basta un leggiero surriscaldamento per portarla al grado necessario per la sterilizzazione.

3° *Complemento del rimutatore.* — Di seguito al serpentino del rimutatore, l'acqua sterilizzata, già raffreddata, percorre un secondo serpentino immerso in un serbatoio aperto alla sua parte superiore. Il complemento del rimutatore, raffreddato così con acqua che non passerà nell'apparecchio, ha per effetto di far uscire l'acqua sterilizzata a due-tre gradi circa, e cioè alla stessa temperatura dell'acqua di alimentazione.

Il complemento del rimutatore non sarebbe necessario quando non importasse che fra l'acqua di alimentazione e l'acqua sterilizzata vi fosse una differenza di temperatura di 10 a 12°C.

4° *Chiarificatore.* — Di seguito a questi diversi organi di raffreddamento, l'acqua sterilizzata attraversa un chiarificatore, dove essa deposita tutte le sue materie in sospensione. Lo sterilizzatore può d'altronde essere munito di un altro chiarificatore rudimentale all'ingresso dell'acqua; lo scopo di quest'ultimo sarebbe di trattenere le grosse impurità che possono ingorgare gli organi della macchina.

L'apparecchio prima di servire deve essere previamente sterilizzato; basta far arrivare direttamente alla caldaia l'acqua da stelizzare senza farla passare per il vaso rimutatore. Non essendo più raffreddata, l'acqua sterilizzata attraversa i serpentini e il chia-

rificatore di uscita alla temperatura di 120-130°C. e sterilizza per conseguenza lo spazio ch'essa deve percorrere prima di essere raccolta e durante il tempo giudicato necessario.

Fig. 4. - Sterilizzatore locomobile dell'acqua, mediante calore e sotto pressione Geneste-Herscher-Rouart.

Questo apparecchio presenta adunque i seguenti vantaggi:

1° Sterilizzazione dell'acqua ad una temperatura di cui si può disporre a volontà;

2° Riscaldamento sottopressione senza distillazione, il che conserva l'aria disciolta nell'acqua almeno in parte:

3° Economia di combustibile dovuta alla soppressione della vaporizzazione ed all' impiego di un rimutatore (1 kg. di carbone basta a sterilizzare 100 litri d'acqua).

L'apparecchio può essere fisso o mobile (fig. 4), è suscettibile di piccole come di grandi dimensioni e può applicarsi tanto al servizio delle città quanto a quello degli Ospedali, Caserme, ecc.

La sicurezza per l'ottenimento dell'acqua sterilizzata è completata per mezzo del semplice giuoco di due robinetti corrispondenti a tubi che pescano nella caldaia ad altezze disuguali e lasciano sempre, quando l'apparecchio non funziona, una soluzione di continuo fra l'acqua da sterilizzare e l'acqua già sterilizzata, il che dà una completa sicurezza.

Inoltre il robinetto di uscita ha un'apertura tale che alla pressione di 2 kg. la quantità massima di acqua sterilizzata che esso può dare è quella corrispondente al tempo che l'acqua deve soggiornare nell'apparecchio per una sterilizzazione completa.

Gli apparecchi destinati agli usi d'Ospedale sono fondati sui medesimi principii degli apparecchi ordinari, essi possiedono: serpentino di riscaldamento, caldaia, alimentatore, regolatore di riscaldamento, chiarificatore che fa parte della caldaia, e rimutatore. Quest'ultimo organo è concepito in modo da poter fornire di un tratto una certa quantità di acqua sterilizzata calda a ottanta gradi circa, e vi fu aggiunto un serbatoio dove può accumularsi una provvista d'acqua sterilizzata fredda, in modo da soddisfare alle molteplici necessità degli Ospedali.

***

Questi apparecchi rappresentano già un grande progresso per la maggioranza dei nostri Ospedali, dove il servizio dell'acqua sterilizzata manca affatto o è ancora ben difettoso; sembra che essa sia un oggetto di lusso; la si dà con parsimonia; la si prepara a misura dei bisogni, e, spesso, in condizioni di impianto poco comode.

Ma in Francia si è andati anche più in là. Nel nuovissimo Ospedale Péan ho avuto campo di ammirare un impianto veramente grandioso di purificazione dell'acqua, mediante un servizio di consumazione corrente, sempre pronto per tutti i bisogni e per tutti gli usi.

Siccome nell'industria non esisteva nessun apparecchio che potesse dare un simile risultato, così il dottor Péan ha incaricato espressamente l'ingegnere Carré di Parigi di studiare la questione, e questi l'ha risolta in modo così pratico e insieme così completo che ci sembra degno di particolare menzione.

Carré designa il suo apparato col nome di *Stérilisateur-Elévateur.*

Questo sterilizzatore-elevatore è combinato in guisa da portare in una mezz'ora 1500 litri di acqua alla temperatura di 130° C. Il calore necessario per questa operazione può essere fornito da un focolare speciale oppure anche, a risparmio di personale, da un generatore di vapore già installato per gli altri servizi ospitalieri.

Il funzionamento è semplice.

L'acqua della città arriva nel sotterraneo, passa attraverso ad un digrossatore composto di materie speciali silicee filtranti, imputrescibili, avente per scopo di rendere l'acqua perfettamente limpida. Questa giunge nello sterilizzatore-elevatore, dove si riscalda e si innalza a 130° C. Nell'apparecchio la pressione si conserva e per una tubatura speciale l'acqua calda e sterilizzata è inviata a tutte le prese (vasche da bagno, sale di operazione, acquai, ecc.), dove essa arriva normalmente con una temperatura di 80° C. Per la messa in funzione dell'autoclave, basta che la persona incaricata del medesimo apra un robinetto di vapore perchè la temperatura dell'acqua raggiunga i 130° C. ed anche più, se è necessario.

Indipendentemente e accanto a questo primo servizio è stato installato un altro apparecchio per la distribuzione dell'acqua filtrata fredda.

Una tubazione speciale conduce l'acqua della città; dopo essere passata in un decompressore, che previene i colpi di ariete dannosi pei filtri, l'acqua arriva in un digrossatore; di là passa successivamente in due filtri finitori, che sono composti di due parti. La parte inferiore è formata di materie filtranti perfettamente imputrescibili: silicati vetrificati insolubili e amianto; la parte superiore è formata di sferette silicee speciali, grazie alle quali l'acqua risponde definitivamente a tutte le esigenze di un servizio di Ospedale e di un'igiene razionale. Uscendo dai filtri, essa si accumula in due serbatoi-elevatori, donde viene distribuita a tutti i piani mediante la condottura *ad hoc.*

La manutenzione di questa installazione concentrata in un sol locale del sottosuolo, è delle più facili.

Pei filtri e pei digrossatori basta aprire tutti i giorni, a scatti, i robinetti inferiori perchè l'acqua già filtrata, irrompendo nell'apparecchio, porti via con sè tutte le materie impure da questo arrestate.

Siccome poi, può tornare utile di avere a propria disposizione dell'acqua sterilizzata fredda, l'installazione suddescritta è stata completata mediante un apparecchio refrigeratore, donde l'acqua si porta in un serbatoio-elevatore che costituisce un approvvigionamento di acqua sterilizzata fredda, sempre sotto pressione.

Lo sterilizzatore-elevatore è munito di tutti gli ordigni di controllo, che permettono di verificarne il grado di temperatura. L'aria non può penetrarvi se non dopo aver attraversato un piccolo tubo di platino, il quale è portato al rosso mediante una semplice lampada ad alcool o un becco Bunsen a gas; quando si apre il robinetto di immissione, l'aria passa sopra un tampone di ovatta, circola nel serpentino, si sterilizza a contatto di questo e penetra infine nell'apparecchio.

Riassumendo, l'applicazione del sistema Carré permette di assicurare la costanza del servizio dell'acqua fredda e dell'acqua calda sterilizzata, di riparare alle depressioni o alle sospensioni nella somministrazione di acqua nella città; essa sopprime tutti gli inconvenienti dei serbatoi posti alla sommità delle case, vale a dire il riscaldamento nell'estate, la congelazione nell'inverno, le contaminazioni esterne organiche o minerali, i traboccamenti possibili per negligenza o per accidente, l'umidità latente delle travature e dei solai, ecc.

B) Purificazione dell'aria. — La questione del riscaldamento tira con sè naturalmente quella della purificazione dell'aria destinata a penetrare nelle sale, vale a dire uno dei problemi più importanti dell'igiene ospitaliera.

Ecco come questa questione fu risolta nell'Ospedale internazionale Péan, col sistema Robin:

L'aria è introdotta nelle sale ad una temperatura di 50° a 60° C. Nell'intento di rimuovere tutte le materie estranee, organiche o di altro genere in sospensione nell'aria, si installarono nei condotti di

arrivo dell'aria fredda degli apparecchi suscettibili di arrestare queste materie al loro passaggio.

Questi apparecchi si compongono ciascuno di un carrello mobile montato sopra binari e che può essere introdotto a volontà nel condotto di presa d'aria. Il carrello porta due tinozze di latta galvanizzata: una alla parte superiore, l'altra alla parte inferiore. La tinozza superiore è attraversata da piccoli fori e riempita di acqua resa antisettica; al disotto sono disposti in fila un certo numero di piani formati di sacchetti in tessuto di amianto o anche in tela ordinaria. L'acqua percolando attraverso i fori praticati nella tinozza umidifica queste superfici in modo continuo e regolare. Le tele sospese verticalmente rompono il passaggio diretto dell'aria e obbligano questa ad andare a colpirle una dopo l'altra, in guisa che le materie nocive in sospensione restano aderenti alle tele, e quindi non lasciano passare che un'aria assolutamente pura, si potrebbe quasi dire filtrata, giacchè anche la massima parte dei germi rimane trattenuta sulle tele umide. La tinozza inferiore serve a raccogliere e ad evacuare l'acqua che non fosse assorbita dalle tele

Quando si giudica che le tele hanno servito abbastanza, si tira fuori il carrello, si levano le tele per passarle al fuoco se sono di amianto, o alla stufa di disinfezione se sono di tessuti ordinari, e le si rimpiazzano per un gioco di cambio.

Quest'apparecchio offre ancora il vantaggio di permettere di dosare il grado igrometrico giudicato conveniente per la respirazione.

D'estate, le bocche dei caloriferi munite degli apparecchi Robin possono servire a far penetrare nelle sale dell'aria fresca saturata, se si vuole, di timolo o di qualunque altra sostanza antisettica.

III. Apparecchi di disinfezione.

La disinfezione ha per iscopo di impedire l'estensione delle malattie trasmissibili distruggendo i loro germi o rendendoli inoffensivi.

Ora qualunque sia la teoria adottata per spiegare la propagazione di queste malattie, è un fatto certo, ammesso ormai da tutti, che gli oggetti insudiciati dagli individui colpiti da tali affezioni contengono numerose cause di trasmissione.

Per cui le misure di disinfezione dovranno rivolgersi non soltanto ai malati stessi e ai loro cadaveri, ma altresì ai locali da essi abitati, ai mobili, alle vesti, alla biancheria, agli alimenti che hanno loro servito, alle loro escrezioni e secrezioni, a tutto quanto insomma, direttamente o indirettamente, essi hanno contaminato.

Ne derivano quindi diverse pratiche di disinfezione che possono raggrupparsi così:

A) *Disinfezione dei locali e dei mobili;*

B) *Disinfezione delle stoffe e dei tessuti;*

C) *Disinfezione delle escrezioni e secrezioni;*

E) *Disinfezione degli alimenti.*

A) Disinfezione dei locali e dei mobili. — Un buon metodo di disinfezione dei locali deve soddisfare alle seguenti condizioni:

1° Assicurare l'integrità delle pareti e dei materiali che li ricoprono (tappezzerie, tinture, stoffe, ecc.);

2° Essere inoffensivo per quelli che verranno ad abitare il locale disinfettato;

3° Essere di un'applicazione facile e poco costosa;

4° Essere efficace.

È chiaro però che la questione di efficacia supera tutte le altre, e l'esperienza sola può informarci a questo soggetto.

Naturalmente per la disinfezione degli ambienti non c'è da pensare all'impiego del calore, giacchè lo stesso vapore, all'estremità di un condotto, perde ben presto la sua temperatura dilatandosi. Bisogna quindi ricorrere ai disinfettanti chimici, gasosi o liquidi.

Senza entrare nei dettagli di tutte le prove che furono fatte, si può dire che sono state oramai eliminate le suffumigazioni di cloro e di acido solforoso, che sono sempre difficili ad applicarsi, e irregolari nei loro effetti, non essendo assicurata la disseminazione uniforme del gas antisettico. Queste suffumigazioni devono essere riservate a casi speciali, dove le irregolarità, le anfrattuosità del locale sono tali, che non si possono raggiungere i diversi punti.

È dunque ai liquidi, e non ai gas antisettici, che si deve ricorrere per la disinfezione dei muri. Fra i liquidi antisettici furono impiegati l'acido fenico al 5 % e il lisolo al 3 %, ma costano caro (20 volte di più del sublimato) e hanno un odore sgradito e

molto persistente. Il preferito oggidì è il sublimato corrosivo al 2-3 $^{\circ}/_{00}$, perchè è il solo che risponda a tutte le condizioni sopracitate. Infatti: 1° esso lascia intatte le pareti e i materiali che le ricoprono (carte, stoffe, tinture) come dimostrarono Richard e Mezer immergendo per un'ora dei pezzi di tappezzeria e di drappo nel sublimato all' $^{1}/_{100}$. Il solo inconveniente che presenta il sublimato è di annerire alquanto le indorature e gli oggetti di metallo; ma in realtà ciò poco importa, perchè poi con una buona pulitura si levano le macchie.

2° Contrariamente a quanto si poteva pensare e a quanto anche oggidì qualcuno sostiene, l'esperienza ha dimostrato che le polverizzazioni di sublimato sono affatto innocue. Esse furono impiegate centinaia di volte per le baracche dell'Ospedale Alessandro di Pietroburgo; a Messina, durante l'ultima epidemia di colera, si impiegarono 400 kg. di sublimato senza avere un solo accidente. Alla Luigiana si disinfettarono delle navi in ragione di 26 kg. di sublimato per nave; a Torino e a Milano si disinfettano con abbondanti quantità di sublimato degli alloggi che l'indomani ricevono i nuovi locatari. Che più? A Pavia l'anno scorso (1893), durante l'epidemia vaiolosa, si versò a profusione il sublimato sui pavimenti e sui muri di camere che continuavano ad essere abitate dagli stessi inquilini.

In nessun caso si lamentarono casi di avvelenamento.

Guttmann e Merke a Berlino hanno trovato che 15 giorni dopo una polverizzazione ben fatta non si trova più sublimato sui muri. Sjoqvist a Stoccolma, dove si usa questo sistema di disinfezione, esaminò ripetutamente l'urina degli abitanti di sette appartamenti disinfettati da due giorni a un anno prima. In un solo appartamento trovò mercurio nell'urina di tutti (2) gli abitanti, ma in quantità scarsa. Si usarono in media 3-4 gr. per disinfezione. Trovò inoltre che nei tessuti il sublimato evapora difficilmente; in un tappeto di una stanza disinfettata trovò dopo un anno ancora molto sublimato.

Si potrebbe del resto, dopo essiccazione del sublimato, neutralizzarlo con una seconda polverizzazione di carbonato di soda all'1 : 100, che forma una polvere insolubile di ossicloruro di mercurio.

Recentemente poi in Francia si va diffondendo l'uso di un agente antisettico che porta il nome di *Chlorol-Marye.*

Il *Chlorol-Marye* è una soluzione acidulata di bicloruro di mercurio addizionata di solfato di rame. Questo ultimo agente dà al *Chlorol-Marye* delle energiche proprietà vomitive, che rendono impossibile l'assorbimento accidentale del liquido. La ditta Geneste Herscher fornisce, a richiesta, delle boccette di *Chlorol-Marye* in modo da dare una soluzione all' $^1/_4$ per 1000, versando il contenuto di una di queste boccette in 12 litri d'acqua, capacità dei tipi correnti di polverizzatori (v. sotto).

Ma, almeno per la disinfezione delle pareti e dei pavimenti, si deve ritenere che le sono tutte precauzioni superflue.

3° L'applicazione di questo metodo si fa molto semplicemente,

Fig. 5. - Polverizzatore Geneste-Herscher
Tipo N. 6.

con poca spesa e con apparecchi che permettono non soltanto un lavaggio rapido ed efficace, ma anche un leggerissimo deposito superficiale per polverizzazione del liquido antisettico.

4° Questo metodo è il più efficace perchè il sublimato è il più energico e il più generale degli antisettici conosciuti oggidì.

***

I migliori *apparecchi polverizzatori per la disinfezione dei locali e dei mobili,* come pure di tutti gli oggetti in legno, in cuoio, in pelle, in *caoutchouc,* ecc., che non possono essere disinfettati col calore, sono costrutti in Francia da due Case, la Casa Geneste-Herscher e la Casa Le Blanc.

***

I polverizzatori Geneste-Herscher (fig. 5 e 6) si compongono di due recipienti sovrapposti e comunicanti fra loro per mezzo di un *tubo*; il recipiente inferiore, munito d'un robinetto speciale di riempimento, contiene la soluzione disinfettante; il recipiente superiore comunica col giuoco di ritorno di una piccola pompa ad aria mossa da una leva; l'aria così compressa trasmette la sua pressione al liquido mediante il tubo di comunicazione. Alla parte superiore sonvi due robinetti che permettono la presa del liquido e quella dell'aria, che sono, l'uno e l'altra, condotti attraverso due tubi di *caoutchouc*

Fig. 6. - Polverizzatore Geneste-Herscher. — Tipo N. 11.

all'estremità di una lancia, la quale permette di ottenere un getto nebuloso abbastanza forte per penetrare nei tessuti e nelle fessure delle pareti.

La piccola pompa, siccome aspira soltanto dell'aria, non può essere corrosa dal liquido disinfettante, e tutte le parti suscettibili di entrare in contatto col liquido sono costrutte in nickel o in ebanite, che sono inattaccabili dalle comuni soluzioni disinfettanti.

Del resto, quando l'operazione è terminata, è bene farlo agire per una volta coll'acqua semplice a scopo di lavaggio.

I polverizzatori Geneste-Herscher si fanno sopra parecchi tipi appropriati ai diversi usi ai quali sono destinati.

I più comuni e i più adatti per Ospedali sono i due tipi n. 6 e n. 11.

Il tipo n. 6 (fig. 5) è un polverizzatore leggero, montato sopra due rotelle e sopra un pedale di arresto, con un'impugnatura speciale di trazione, onde lo spostamento può effettuarsi anche senza sospendere l'operazione.

Il tipo n. 11 (fig. 6) è più pesante, esso è montato sopra una carriuola a due ruote, e serve per le grandi superfici ove necessitano due uomini di servizio.

I polverizzatori Le Blanc (fig. 7) sono in latta d'acciaio, stagnati internamente, e ricoperti poi da un alto strato di tintura allo smalto, affine di renderli inattaccabili dal sublimato, dal solfato di rame, ecc.

La costruzione generale e il giuoco dell'apparecchio sono analoghi a quelli dei polverizzatori Geneste-Herscher. Se ne differenziano però per i seguenti caratteri:

a) La pompa è applicata sul coperchio, e si leva tutta intiera con questo, il che permette un facile lavaggio;

b) I tubi che conducono l'aria e il liquido sono posti concentricamente l'uno nell'altro, onde semplificare le manovre;

c) Inoltre essi permettono di variare l'intensità del getto, girando semplicemente il raccordo esterno, cosicchè si può ottenere, a volontà, da una polvere umida sotto forma di sottil nebbia, fino ad una vera vena liquida.

Fig. 7.
Polverizzatore Le Blanc.

***

B) Disinfezione delle stoffe e dei tessuti. — Quando si procede alla disinfezione degli oggetti di letto, di biancheria, di vestimenta, ecc., bisogna guardarsi dall'usare dei processi capaci di esercitare sopra di essi una qualunque azione distruttiva.

Non si penserà quindi all'impiego di composti chimici, il cui effetto non è realmente sicuro se non a dosi che alterano permanentemente le stoffe ed i tessuti. Non si penserà nemmeno all'impiego del fuoco, sopratutto se si riesce a un risultato ugualmente efficace mediante processi meno violenti.

Già da tempo si era pensato di rinchiudere gli oggetti da disinfettare entro scatole metalliche, la cui temperatura interna fosse sufficiente a distruggere tutti i microbi patogeni.

Di qui è venuta l'idea delle stufe di disinfezione.

Si è impiegato dapprima l'aria calda, poscia l'aria umida, il vapore surriscaldato, il vapore allo stato di corrente e il vapore con o senza pressione, secondo i casi.

Il problema da risolvere era il seguente: *a*) Ottenere in tutti i punti, senza eccezione, di un oggetto da disinfettare, e qualunque sia questo oggetto, una temperatura sufficiente per distruggere tutti i germi specifici delle affezioni trasmissibili; *b*) fare in modo che questa operazione si effettui in un tempo molto breve, ad una temperatura abbastanza moderata, sotto una pressione abbastanza debole e in circostanze di sicurezza abbastanza grandi perchè gli oggetti siano realmente disinfettati senza essere deteriorati.

Le stufe di disinfezione finora proposte si possono dividere in quattro classi:

1° Stufe ad aria calda;

2° Stufe a vapore senza pressione;

3° Stufe a vapore surriscaldato;

4° Stufe a vapore sotto pressione.

Le stufe ad aria calda sono oramai completamente abbandonate nella pratica della disinfezione delle stoffe e dei tessuti, giacchè è stato dimostrato che l'azione del calore secco è debole e irregolare; anche a 130° C. per mezz'ora, certi germi, specialmente se si trovano nella profondità degli oggetti, sfuggono alla sua influenza; e se si dovesse superare una tale temperatura o prolungarla di troppo, si altererebbero nel loro contesto le fibre dei tessuti.

Le stufe a vapore senza pressione, non danno migliori risultati delle precedenti, giacchè per quanto il getto di vapore sia abbondante e per quanto anche ciò avvenga sotto forma di corrente, esso, se non è sotto pressione, non riesce a cacciare tutta l'aria dalla stufa, cosicchè sotto il punto di vista fisico le stufe della 1ª e della 2ª classe si equivalgono perfettamente.

Qui può tornar utile di segnalare una confusione suscettibile di prodursi al riguardo delle stufe nelle quali gli oggetti sono posti in un'atmosfera scaldata bensì mediante batterie a vapore sotto pressione, ma non sono esposti direttamente all'azione di questo

vapore. Le stufe di tal genere non sono altro che semplici stufe ad aria calda.

Lo stesso si deve dire delle stufe a vapore surriscaldato, giacchè il vapore al di sopra del suo punto di saturazione normale diventa un gas secco, che segue la legge di Mariotte e si comporta esattamente come l'aria calda.[1]

Rimangono adunque le stufe a vapore sotto pressione, le quali sole offrono la sicurezza di una disinfezione pronta e completa. Il vapore sotto pressione che è quanto dire il vapore realmente umido (per la qual cosa basta che la pressione sia alquanto superiore alla normale atmosferica) è il più efficace agente di disinfezione, sotto tutti i punti di vista. Ed è facile comprenderlo.

Anzitutto, comunicando agli oggetti da disinfettare un certo umidore, esso prepara ammirabilmente la distruzione dei germi, sempre assai più resistenti quando sono secchi.

In secondo luogo, esso solo permette di ottenere, in una capacita abbastanza grande, una temperatura rigorosamente uniforme; si sa, infatti, che sotto una pressione costante, un vapore non può esistere allo stato di saturazione, se non ad una temperatura perfettamente fissa. Dunque, in un recipiente alimentato di continuo con vapore saturo sotto pressione costante, non possono esistere strati di temperature differenti. Infine, il vapore umido è il più

[1] A questo proposito è bene ricordare quale differenza passi fra vapore umido o, più esattamente, fra vapore saturo e vapore surriscaldato.

Un vapore è saturo quando, mantenendo la sua pressione costante, non si può abbassare la sua temperatura, per quanto di poco, senza provocare la sua condensazione. Esso contiene adunque, per la temperatura considerata, il massimo possibile del suo liquido generatore; donde il suo nome di *vapore saturo.* La temperatura e la pressione di un vapore saturo sono due quantità intimamente legate, che non possono variare se non simultaneamente.

Quando, al contrario, il vapore può essere raffreddato sotto pressione costante senza condensarsi, allora esso è detto: *vapore surriscaldato.* Il vapore surriscaldato non è altro che vapore saturo, scaldato, al riparo dal suo liquido generatore, al di là della sua temperatura normale.

Nella pratica, in qualunque caldaia ordinaria il vapore è saturo, mentre qualunque vapore scaldato al riparo dal suo liquido generatore è, invece, surriscaldato.

potente mezzo di riscaldamento di cui si possa disporre, poichè, senza raffreddarsi e per il solo fatto della sua condensazione, 1 kg. di vapore preso a 100° C. sviluppa 537 colorie, allorchè, per fornire la medesima quantità di calore, 1 kg. di aria dovrebbe raffreddarsi di 2.237° C. $\left(\frac{587}{0.24}\right)$.

***

In base a tutte queste considerazioni, gli igienisti francesi sono unanimemente concordi nel dare la preferenza alle stufe a vapore sotto pressione che oggi sono costrutte in Francia da tre Case diverse: Geneste-Herscher, Le Blanc e Dehaitre.

Io sono lieto di poter dare qui le figure e la descrizione di tutti e tre questi tipi di stufe, secondo mi vennero favorite dalle rispettive ditte. Quanto al valore comparativo delle medesime, mi limiterò a dire (mancando di esperienze personali) che le stufe Geneste-Herscher sono state le prime ad essere adottate ufficialmente e ancora oggi sono le più diffuse in Francia ed all'estero, segnatamente nelle grandi città e nei grandi stabilimenti ospitalieri; che le stufe Le Blanc furono recentemente adottate dalla *Prefecture de Police* per le piccole città della *Banlieue* parigina e io stesso ho avuto l'onore di presenziare alla loro installazione nelle città di Ivry e di Levallois-Perret e alle prove eseguite in quella circostanza dagli egregi dottori Thoinot e Dubief, ispettori delle epidemie del dipartimento della Senna; che infine le stufe Dehaitre, per il loro prezzo relativamente basso (2500 fr.) e la loro facile manovra, sono penetrate in molti Ospedali, e io ho potuto osservarne uno dei migliori modelli nell'Ospedale Péan.

Come ben si comprende, ciascuna di queste stufe ha certe particolarità per cui può essere preferita in un caso piuttosto che in un altro, avuto riguardo specialmente alla entità e alla qualità dei bisogni a cui deve servire, al locale in cui deve essere impiantata, alle somme disponibili per tale servizio, ecc.

Riguardo all'efficacia disinfettante, io penso che, in qualunque caso, prima di mettere in servizio un apparecchio di disinfezione, sia sempre indispensabile provarlo e controllarlo, mettendo come condizione alla Ditta fornitrice di assicurare la montatura e la prova dell'apparecchio sul posto. Per cui, quando sia accertato che una stufa funziona sotto pressione, e che la temperatura desiderata si

Fig. 8. – Stufa fissa a vapore sotto pressione Geneste-Herscher.

raggiunge in tutte le parti di essa, il giudizio deve essere senz'altro favorevole.

Ecco ora la descrizione di quattro stufe raccomandabili.

Stufa a vapore sotto pressione Geneste-Herscher (fig. 8 e 9). — La stufa propriamente detta è essenzialmente formata di un corpo cilindrico in latta di ferro, montata sopra uno zoccolo rettangolare pure in latta, alle estremità del quale sono ribadite due robuste doccie di ghisa con incavature e orecchioni disposti per ricevere gli assi di chiavarde articolate e portanti due salienze attraversate dagli assi delle cerniere delle porte; le porte sono di latta imbottita, rinforzata da un cerchio di ferro piatto con incavature corrispondenti a quelle della doccia summenzionata, nelle quali vengono ad allogarsi le chiavarde di serramento; la chiusura ermetica è ottenuta per mezzo di una corona in *caoutchouc* situata in una scanalatura della doccia e che viene a chiudere un risalto di ferro semirotondo ribadito sulla porta, nel lato interno; il ferramento sufficiente è ottenuto molto facilmente mediante le chiavarde articolate le cui madreviti sono munite di manette.

Nell'interno sonvi due rotaie fissate sul corpo della stufa, le quali sopportano un carrello mobile che può uscire dalla stufa sopra vie esterne fisse a rotaia, articolate per facilitare l'apertura delle porte e rendere la manovra rapida, poichè le due porte e le due vie esterne permettono di caricare e di scaricare facilmente il carrello in locali distinti, evitando così qualunque promiscuità fra gli oggetti prima e dopo la disinfezione, come pure la loro manipolazione a mezzo di un personale differente.

Questo carrello, di costruzione leggera e solida, è formato di ferri ad U e di doccie centinate, secondo la forma interna della stufa; esso è portato da quattro ruote di ghisa mantenute da cappe di ferro.

Le parti suscettibili d'essere in contatto con gli oggetti sono guarnite di rame giallo stagnato come pure le chiavi mobili che permettono di disporre nel detto carrello i materassi, le vesti, le coperte, ecc., col minor numero di pieghe possibile. Infine una griglia di fil di latta stagnato, impedisce qualunque contatto col fondo e colle pareti dell'apparecchio.

Delle batterie di riscaldamento addizionali, formate di tubi di ferro ondulati entro scatole di ghisa, sono destinate a riscaldare

la stufa prima dell' introduzione degli oggetti, in modo da impedire la condensazione del vapore in una stufa fredda ed evitare così le macchie che potrebbero produrre queste goccie d'acqua, e allo scopo di rimediarvi completamente, una tramezza di rame stagnato protegge il carrello contro questo inconveniente nel caso in cui si fosse omesso di riscaldare precedentemente la stufa; queste batterie servono pure ad asciugare gli oggetti nella stufa stessa dopo la disinfezione, quando la località di cui si dispone o la temperatura non permettono di farlo all'esterno e all'aria libera.

L' introduzione del vapore che serve alla disinfezione nella stufa stessa, si fa mediante una rampa di rame attraversata da fori, posta dietro un tramezzo speciale che protegge il carrello contro il getto diretto del vapore.

Un tubo che parte dalla parte inferiore del cilindro e che mette capo a un rubinetto speciale, permette di evacuare completamente l'aria dall'apparecchio, giacchè il vapore più leggiero si porta immediatamente alla parte superiore e non raggiunge il basso che quando l'aria sia completamente espulsa.

Scaricatori d'acqua condensata, distinti per le batterie di riscaldamento e per il corpo medesimo della stufa, permettono di rigettare queste acque al di fuori.

All'esterno la stufa è ricoperta di un inviluppo isolante di legno che evita qualunque raffreddamento.

La robinetteria di manovra è posta sul davanti e si compone per ciascun servizio (*disinfezione, riscaldamento*), di una scatola di separazione d'acqua e di vapore, che riceve il vapore regolato per mezzo di un robinetto e sulla quale un manometro ed una valvola permettono di conoscere e di non superare la pressione determinata che deve regnare nella stufa o nelle batterie dove essa è condotta mediante una tubatura speciale; le due scatole comunicano con un arrivo unico di vapore proveniente da un generatore qualunque che possa fornirlo a kg. 3.5.

Indipendentemente da questi apparecchi, anche i rubinetti di spurgo di acqua condensata della stufa, delle batterie riscaldanti e delle scatole sono alla portata delle mani del conduttore della stufa, come pure il rubinetto di evacuazione d'aria e la valvola di sfuggita del vapore, che è guidato mediante un tubo al di fuori dell'edificio. Sulla sommità dell'apparecchio un rubinetto con raccordo permette

Fig. 9. - Stufa locomobile a vapore sotto pressione Geneste-Erscher.

di riunire la stufa ad un apparecchio registratore, che facilita il controllo delle operazioni dal punto di vista del numero, della loro durata e del modo come esse sono fatte.

Dal punto di vista generale del funzionamento dell'apparecchio, il vapore arriva dal generatore, si porta a ciascuna scatola di distribuzione e va nella batteria superiore di riscaldamento, la percorre e ridiscende nella batteria inferiore per due tubi di comunicazione, attraversa questa seconda batteria, vi si condensa e l'acqua, mediante il robinetto purgatore, si porta alla fogna.

Per la disinfezione il vapore, dopo essere passato nella scatola, è introdotto nella stufa, penetra negli oggetti da disinfettare, l'acqua condensata ha il suo scolo regolato dal robinetto speciale; per o sfogo, basta aprire la valvola dopo aver chiuso l'arrivo del va-

Fig. 10. - Stufa fissa a vapore sotto pressione Le Blanc.

pore. La pressione mantenuta nelle batterie è di kg. 3.5, e quella nell'interno della stufa è di kg. 0.7, equivalente ad una temperatura di 115° C.

Il tipo corrente di stufa generalmente impiegato negli Ospedali, Lazzaretti, ecc., misura m. 1.30 di diametro interno e m. 2.25 di lunghezza.

Per i piccoli Stabilimenti ospitalieri si può accontentarsi di stufe di m. 1.10 × 2.10.

Le stufe Geneste-Herscher possono fare da 17 a 18 mila disinfezioni prima di essere poste fuori d'uso. A Parigi le prime stufe impiantate datano dal 1888 e servono ancora egregiamente malgrado l'uso ininterrotto che se ne fa.

Sonvi poi dei modelli di stufe locomobili, quali sono rappresentati nella fig. 9.

Stufa a vapore sotto pressione Le Blanc (fig. 10, 11, 12 e 13). — Il Le Blanc nel costrurre le sue stufe si è proposto che funzio-

nassero a 115° molto esattamente; il loro sistema infatti non permette di ottenere una temperatura minore e non permette nemmeno di sorpassarla.

Fig. 11. - Stufa a vapore sotto pressione Le Blanc locomobile su due ruote.

Ogni operazione deve durare 20 minuti con questa temperatura di 115°.

Il consumo medio è di 12 litri d'acqua e quello del combustibile è di circa 3 kg. per ogni operazione.

Fig. 12. - Stufa a vapore sotto pressione Le Blanc locomobile su quattro ruote ad una sola porta.

Ogni stufa poi è accompagnata da una istruzione speciale che definisce ciascuna fase della disinfezione e indica le disposizioni da prendersi, sia per le stufe fisse, sia per le stufe locomobili.

I pregi delle stufe J. Le Blanc sono:

1° Solidità della costruzione generale e delle porte in particolare, che non sono suscettibili di essere deformate e di una sicurezza assoluta contro qualunque accidente;

2° Esattezza delle operazioni, giacchè gli apparecchi di osservazione: termometro, manometro e valvola, messi in vista sulla medesima tubulatura, si controllano l'un l'altro;

3° Facilità di apertura e di chiusura delle porte mediante impugnature articolate, guarnite, affine di evitare l'ustioni delle mani;

4° Protezione delle pareti contro il raffreddamento, mediante un inviluppo di aria, di legno, e di latta cerchiata, che evita il riscaldamento della sala d'operazione;

Fig. 13. - Stufa a vapore sotto pressione Le Blanc locomobile su quattro ruote a due porte.

5° Ventilazione interna della stufa per asciugare gli oggetti senza aprire le porte, trascinando all'esterno e fuori del contatto degli operatori i miasmi che si sono sviluppati durante la disinfezione;

6° Semplificazione della manovra nelle operazioni, grazie all'unica impugnatura che lega insieme i robinetti per il vapore, per l'evacuazione dell'aria e per la ventilazione;

7° Grande economia di vapore;

8° Grande economia di tempo;

9° Economia degli oggetti sottomessi alla disinfezione, i cui tessuti non subiscono, per così dire, nessuna alterazione, nè nel colore, nè nella qualità, malgrado l'elevazione della temperatura a 115°.

Ciò fu constatato il 23 giugno 1893 dal dott. Ledoux-Lebard, sotto l'alta direzione del prof. Grancher dell'Istituto Pasteur.

Fig. 14. – Stufa a vapore sotto pressione Dehaitre.

Stufa a vapore sotto pressione Dehaître (fig. 14). — Questo modello di stufa sotto pressione è stato specialmente studiato per realizzare un tipo d'apparecchio semplice e perfezionato, che offra nello stesso tempo tutte le garanzie dal punto di vista del funzionamento.

Io la vidi funzionare nell'*Hôpital International Péan* di Parigi e la trovai commendevole specialmente per la semplicità delle manovre e per l'esiguità dello spazio ch'essa richiede, in grazia di alcuni dispositivi che verrò enunciando.

Il riscaldamento è anulare; si fa cioè per un doppio inviluppo in latta, nel quale s'introduce il vapore. Questa costruzione è analoga a quella di certi cilindri di appretto, e lasciando interamente libera la parte cilindrica interna della stufa permette d'introdurvi facilmente gli oggetti da disinfettare.

L'inviluppo calorifugo si compone di un feltro di forte spessore, ricoperto con una latta verniciata assolutamente unita, che non presenta alcuna insenatura, nessuna fessura come gli inviluppi di legno.

Questa stufa possiede anche un nuovo modello di porte a chiusura speciale, manovrata da un solo volante; tale disposizione presenta maggior sicurezza di qualunque altro sistema, giacchè tutte le chiavi restano chiuse di un sol colpo, non si può commettere nessuna dimenticanza, e la manovra è altresì più rapida. Avvi inoltre un congegno per cui le porte non possono manovrare che separatamente, onde una porta si trova chiusa quando l'altra è aperta.

Un'altra particolarità di questa stufa consiste nel modo di sostegno della cunetta destinata a contenere gli oggetti da disinfettare senza ingombrare il locale davanti o di dietro dell'apparecchio, quando le sue porte sono chiuse. A tal uopo la cunetta è trascinata e sorretta, alla sua sortita, da un trucco composto di tubi di ferro muniti di uncini che scorrono entro guide metalliche poste al di sopra della stufa.

Il corpo interno della stufa misura m. 0.8 di diametro e m. 1.6 di lunghezza fra le porte.

Questa stufa interamente metallica, più leggera delle stufe Geneste-Herscher e Le Blanc, conviene particolarmente alle installazioni di media importanza (ambulanze, dispensari, case di salute, ecc.).

Fig. 15. - Stufa a vapore con o senza pressione Dehaitre.

Stufa a vapore con o senza pressione, Dehaitre, a caldaia diretta e a capacità variabile. (fig. 15) — Questa stufa è caratterizzata dall'impiego *facoltativo* del vapore libero o del vapore sotto pressione.

Gli apparecchi di disinfezione sono in generale pesanti e ingombranti e necessitano di una quantità abbastanza grande di vapore prodotta da una caldaia indipendente.

Per Stabilimenti di poca importanza o per casi speciali, in cui si può aver bisogno di spostare frequentemente la stufa, è interessante di avere una stufa che possa produrre essa medesima il vapore e il calore necessari al suo funzionamento e composta di un insieme di pezzi indipendenti, aventi ciascuno un peso proprio molto limitato.

Ciò è realizzato dall'apparecchio rappresentato nella figura 15.

La stufa si compone di ghiere cilindriche *B B B* montate sopra uno zoccolo *A*, nell'interno del quale è stabilita una piccola caldaia a vapore munita del suo focolare e di tutti i suoi apparecchi di sicurezza. Inoltre negli ultimi modelli costruiti la caldaia è indipendente e posta sul lato della stufa, il che ne rende più facile la smontatura.

Le ghiere sovrapposte formano giuntura mediante un *caoutchouc* disposto in un'incanalatura praticata sul margine superiore di ciascuna di esse, e l'ermeticità è assicurata dal serramento delle chiavarde *F*.

Secondo l'importanza e il volume degli oggetti da disinfettare, si possono impiegare soltanto una o due ghiere, e di conseguenza diminuire di altrettanto la capacità nella quale dovrà stabilirsi la pressione per la sterilizzazione.

La disinfezione senza pressione si ottiene a volontà nel medesimo apparecchio, regolando l'apertura del robinetto *K* in modo che nessuna pressione possa stabilirsi nella stufa e che essa si riempia unicamente di vapore umido.

Il sistema di costruzione di questo apparecchio permette di montare una stufa fissa di questo genere a qualunque piano e di poterla trasportare facilmente da un posto all'altro, anche attraverso passaggi angusti.

La medesima stufa montata sopra ruote può essere spostata facilmente da un luogo all'altro, con lo sforzo di una sola persona.

La stufa è di dimensioni sufficienti per ricevere contemporaneamente una fornitura ordinaria di un letto da ospedale.

Fig. 16.
Lavatrice-disinfettatrice Dehaitre a vapore sotto pressione.

Sezione trasversale che mostra l'interno dell' apparecchio:
f — Robinetto di spurgo;
g — Bollitore per sterilizzare le acque di lavatura;
j — Puleggie di comando (1);
n — Evacuazione delle acque di lavatura.

(1) Il tamburo interno contenente gli oggetti da disinfettare è animato di un movimento di rotazione.

Lavatrice-disinfettatrice a vapore sotto pressione Dehaitre (fig. 16). — Alle stufe a vapore sotto pressione è stato mosso l'appunto che le biancherie e le vesti sottomesse alla disinfezione e che sono per la maggior parte imbrattate sia di sangue, di materie fecali, di deiezioni di ogni genere, sia di sostanze medicamentose, subiscono delle alterazioni indelebili. E infatti il vapore sotto pressione agendo direttamente sul principio colorante di queste macchie, le ossida e le fissa permanentemente sui tessuti. È il medesimo principio della fissazione dei colori mediante il vapore, utilizzato nella tintoria e nella stamperia delle stoffe.

Per rimediare a questi inconvenienti, gli agenti chimici di ossidazione che si impiegano, quale il permanganato di potassa, attenuano solo imperfettamente il male, in ragione del loro dosaggio impossibile per rapporto alla composizione chimica delle macchie, e le reazioni che si producono hanno per risultato più immediato il deterioramento delle fibre dei tessuti.

E per vero le Amministrazioni ospitaliere in Francia sono impensierite per l'aumento notevole delle spese di rinnovazione della biancheria dacchè furono organizzati i servizi di disinfezione.

In seguito agli studi molto concludenti fatti su questo soggetto dall'egregio dott. Vinay, medico degli Ospedali di Lione, M. Dehaitre di Parigi cercò di rimediare a questi inconvenienti, combinando i principî della lisciviatura e della lavatura alle esigenze della disinfezione. La lavatrice-disinfettatrice, rappresentata nella fig. 16, risponde a questo programma: in un recipiente completamente chiuso, mediante una lisciviatura ed una lavatura appropriate si incominciano a levare le macchie dalla biancheria e dagli oggetti i quali vengono in seguito, senza uscire dall'apparecchio e senza manipolazioni pericolose, disinfettati a fondo col vapore sotto pressione, mentre in un serbatoio *ad hoc* sono evacuati e sterilizzati i liquidi lisciviali e tutti gli altri che hanno servito alle diverse operazioni di lavatura. L'apparecchio ha due porte a chiusura combinata, analoga a quella che vedemmo nella stufa Dehaitre a vapore sotto pressione (v. fig. 14).

La lavatrice-disinfettatrice è adunque il complemento di ogni installazione di disinfezione, e le stufe dovranno essere impiegate di preferenza per gli oggetti letterecci o altri, i quali non possono subire la lavatura, e per tutto quanto non sia imbrattato di sostanze colorate.

*
* *

C) Disinfezione delle escrezioni e secrezioni. — Si considerano qui tutte le materie di reiezione (feci, urine, espettorati, vomiti, prodotti di suppurazione, di desquamazione, ecc.) che provengono dai malati e che possono contaminare sia le biancherie, sia le pareti, sia i mobili, sia i recipienti speciali destinati a riceverle.

Per quanto concerne le biancherie, i mobili, i locali, ho già esposto quali mezzi di disinfezione si impieghino.

Riguardo alla disinfezione di queste materie raccolte nei recipienti (sputacchiere, padelle, vasi da notte, ecc.) si tende in Francia sempre più ad abbandonare tanto il sublimato quando l'acido fenico e tutti i derivati dal catrame (cresoli, creoline, ecc.). Si dà invece la preferenza al solfato di rame al 5 °/₀ o al latte di calce al 20 °/₀, per le deiezioni tifiche, dissenteriche e coleriche, e alle soluzioni dal terzo fino al ventesimo di acidi minerali (acido solforico) semplici o mescolati al sublimato per gli espettorati. Una cura speciale poi è dedicata agli escreati dei tubercolosi.

Avendo Grancher dimostrato che le comuni soluzioni disinfettanti a freddo hanno una azione debolissima su questi sputi, oggi si sta studiando un procedimento pratico e comodo per applicare il calore alla disinfezione dei vasi contenenti materie espettorate sospette.

All'Ospedale Lariboisière di Parigi, per esempio, si fa uso di una specie di autoclave, dove gli sputi sono immersi in acqua ordinaria che è sottomessa all'azione del vapore d'acqua ad una pressione di tre atmosfere, per 20 minuti. Le sputacchiere stesse sono pulite mediante un getto di vapore, poscia risciacquate e lavate colla spazzola.

All'Ospedale di Versailles si utilizza, con un procedimento analogo, il vapore dei caloriferi.

Parecchi industriali hanno cercato di risolvere la questione con apparecchi speciali.

Uno dei migliori è quello costrutto dalla ditta Geneste-Herscher, e modificato da Grancher in modo da potersi installare in prossimità delle sale dei malati, onde evitare il trasporto dei liquidi contenenti germi pericolosi nei corridoi e per le scale dove arrischiano di spandersi.

La stessa Casa ha ideato pure un apparecchio speciale per la cremazione dei rifiuti provenienti dalla pulizia delle sale dei malati e degli oggetti di medicazione.

Pur segnalando l'esistenza di simili apparecchi, non mi soffermo a darne una descrizione completa, giacchè, per quanto in essi si sia riusciti ad accoppiare l'efficacia alla semplicità ed alla economia, tuttavia non li ritengo nè convenienti nè stret-

Fig. 17. - Tinozza Geneste-Herscher per immersione a 100° C.

tamente necessari per i nostri Ospedali, potendoli rimpiazzare con un mezzo ugualmente efficace e ancor più semplice ed economico, qual'è un bagno di acqua bollente, o, meglio, di acqua *salina* bollente.

A tale effetto sono raccomandabili le *tinozze Geneste-Herscher, per immersione in una soluzione alcalina bollente di tutti gli oggetti capaci di sopportare l'azione dell'acqua calda* (fig. 17).

Con queste tinozze, nelle piccole località lontane da città fornite di stufe di disinfezione, negli Ospedali od in altri Stabilimenti iso-

lati, si può rimediare ai principali e più urgenti bisogni di disinfezione (rapida distruzione dei germi patogeni contenuti nella biancheria, disinfezione delle sputacchiere e degli sputi tubercolari, difterici, ecc., disinfezione dopo ogni pasto degli oggetti usati a tavola da malati infettivi, disinfezione degli oggetti di medicazione, ecc.)

La disinfezione per immersione è soltanto efficace quando l'acqua è portata all'ebollizione e mantenuta bollente per 15 a 20 minuti almeno. Questa doppia condizione è assolutamente necessaria, e perciò la disinfezione non potrebbe ottenersi con certezza che con un apparecchio incapace di funzionare al disotto dei 100°. Le lisciviatrici usuali, anche le più perfezionate, non raggiungono questo scopo, che è invece assolutamente raggiunto dalle tinozze di disinfezione per immersione a 100°.

Se si fa uso di una soluzione alcalina (carbonato di soda o di potassa), il che è preferibile, la temperatura di 100° è anche sorpassata.

I vantaggi principali di queste tinozze sono:

1° certezza assoluta che l'apparecchio non può funzionare se non quando il liquido sterilizzatore ha raggiunto una temperatura di almeno 100°, condizione essenziale della sua efficacia;

2° garanzia completa contro il raffreddamento del liquido durante l'operazione;

3° Semplicità d'azione dell'apparecchio e sicurezza assoluta, giacchè un tubo di scarico non munito di robinetto non lascia crescere la pressione al di là di quella, d'altronde molto debole, necessaria all'innalzamento dell'acqua bollente.

L'apparecchio si compone di una tinozza a due scompartimenti: *A* è la caldaia, *B* il recipiente che serve alla disinfezione. Due tubi *m* ed *n* riuniscono i due scompartimenti e pescano nella caldaia a livelli differenti. Un terzo tubo *S* munito di una valvola *s* serve a lasciare sfuggire il vapore prodottosi nella caldaia per la ebollizione, ed al contrario, quando la valvola è chiusa, ad impedire la fuga di questo vapore. L'apparecchio ha un robinetto di spia, *T*, un robinetto di scarico, *V*, un coperchio ed un focolare in ghisa, che serve di basamento all'apparecchio.

Allorchè l'acqua di cui è riempita la caldaia sino al livello del robinetto *T* è in ebollizione, se si chiude la valvola *s*, essa, spinta

dal proprio vapore, s'innalza nel recipiente superiore pel tubo *m* sino a che il livello dell'acqua nella caldaia *A* abbia raggiunto l'orifizio inferiore di questo tubo *m*. Allora, siccome l'altro tubo *n* pesca ancora nel liquido inferiore, si produce per effetto dell'ebollizione una circolazione continua; l'acqua della caldaia s'innalza nel tubo *n* e si riversa nel recipiente *B*, mentre l'acqua di questo ridiscende nella caldaia per mezzo del tubo *m* centrale. Si ha così la stessa temperatura nel recipiente superiore e nel fondo della caldaia.

Il funzionamento di queste tinozze è il seguente:

Riempire d'acqua la caldaia sino al livello del robinetto di spia (l'acqua si versa nel recipiente *B* tenendo aperta la valvola *s*).

Scaldare sino all'ebollizione tenendo la valvola *s* sempre aperta.

Mettere nel recipiente *B* la quantità di carbonato di soda necessaria.

Per sciogliere il carbonato di soda, tosto che l'acqua è in ebollizione, la si fa salire chiudendo la valvola *s*.

Fatta la soluzione, si riapre la valvola *s* per far discendere il liquido.

L'apparecchio è allora pronto a funzionare.

Porre gli oggetti da disinfettare nel recipiente superiore *B* attorno al tubo centrale perforato.

Chiudere la valvola per far salire il liquido, e lasciar ben bollire per 15 minuti.

Aprire la valvola per far discendere il liquido.

Aggiungere allora la quantità d'acqua necessaria perchè l'acqua sia sempre al livello del robinetto di spia, e ricominciare una nuova disinfezione, e così di seguito.

Osservazioni. — Allorchè le operazioni della giornata sono finite, bisogna aver cura di vuotare l'apparecchio per mezzo del robinetto di scarico *V*. Quando l'apparecchio non deve funzionare per molto tempo, si finisce di vuotarlo coll'orifizio *U*.

Per far ben discendere il liquido dopo ogni operazione, è bene, dopo aver aperta la valvola *s*, di aprire anche la porta del focolare, e di chiudere un poco la chiave del camino allo scopo di calmare l'attività dell'ebollizione. Al contrario, durante le operazioni, bisogna attivare il fuoco chiudendo la porta ed aprendo il registro del camino ampiamente. È conveniente allora di tener a

posto il coperchio della tinozza per evitare le proiezioni d'acqua all'esterno. Non togliere il coperchio che dopo l'apertura della valvola *s*, quando l'acqua è ridiscesa.

La quantità di carbonato di soda da impiegare varia da 1 a 3 chilogrammi secondo la grandezza della tinozza.

Alle tinozze di disinfezione si possono unire dei piccoli armadi-essiccatoi, utilizzando il calore del tubo del fumo.

Conviene finalmente notare che queste tinozze per immersione sono sopratutto destinate alla purificazione della biancheria di corpo, di quella di servizio, come pure delle lenzuola, delle fodere dei guanciali, traversini, ecc. Quanto ai materassi, la tinozza non serve che a disinfettarne la fodera. Per cui è bene che negli Ospedali i materassi siano riempiti di materiali di poco valore, suscettibili di essere distrutti col fuoco. Quando il ripieno fosse di lana, il solo procedimento efficace è il passaggio nelle stufe a vapore sotto pressione.

***

D) Disinfezione degli alimenti. Si sa che gli alimenti possono servire di veicolo alle malattie infettive, sia quando provengono da animali colpiti da malattie trasmissibili all'uomo, o da vegetali imbrattati da sostanze cloacali, sia quando sono stati inquinati con materiali infetti durante i vari passaggi che essi subiscono prima di arrivare a noi.

Naturalmente la massima parte dei cibi viene disinfettata per il solo fatto della preparazione e della cottura. Siccome però vi sono alimenti che possono essere usati anche allo stato crudo, così non è superfluo notare che negli Ospedali francesi è diventata ormai una pratica generale di purificare non soltanto l'acqua, ma anche il latte da somministrarsi ai malati.

A tal uopo, per i bambini s'impiegano i noti apparecchi di sterilizzazione alla Soxhlet, variamente modificati da Gentile, Budin, ecc., ma pur tutti riposanti sul medesimo principio; e per gli adulti o si sterilizza il latte nell'Ospedale stesso mediante l'autoclave, o si ricorre agli Stabilimenti cittadini per la sterilizzazione del latte, che di solito distribuiscono il latte due volte alla settimana, potendo quasto latte conservarsi inalterato per parecchi giorni.

IV. Apparecchi di sterilizzazione.

Per *sterilizzazione* s'intende la distruzione di tutti i germi, patogeni e non patogeni. Tale risultato, se non è sempre rigorosamente necessario, bastando di solito la semplice ***disinfezione*** (distruzione dei soli germi patogeni), è però una condizione ***sine qua non*** per ottenere una vera *asepsi* in chirurgia.

Avendo l'esperienza dimostrato che gli agenti chimici, i così detti *antisettici,* usati nelle proporzioni opportune per essere vene-

Fig. 18. - Sterilizzatrice a secco Poupinel.

fici per i germi, lo sono disgraziatamente anche per gli uomini, si ricorre di preferenza agli agenti fisici, ossia al calore. È l'ormai vieto principio dell'asepsi che si sostituisce o, per meglio dire, che si prepone all'antisepsi. La vera igiene chirurgica: prevenire anzichè reprimere la infezione!

Anche qui, come vedemmo a proposito delle stufe di disinfezione, il metodo più rapido e più sicuro di sterilizzazione consiste nel sottomettere gli oggetti di medicazione e gli strumenti chirurgici per 15 minuti all'azione del calore umido, il quale nel caso presente può essere dato o dal vapor d'acqua sotto pressione a 116-120° C. o dalla glicerina a 120-125° C. Siccome però talora è neces-

Gli istrumenti che si vogliono sterilizzare sono rinchiusi in una scatola di metallo (rame rosso nickelato o nickel puro), che si introduce nella stufa.

Un termometro dà la temperatura interna della stufa. L'arrivo del gas è regolato da un regolatore a vite. Ho visto questa stufa in due dei migliori servizi chirurgici, alla Salpetrière (prof. Chaput) e all'Ospedale Bichat (prof. Terrier).

Ad essa però è stata mossa l'accusa di non dare un calore uguale in tutta la sua estensione e, quindi, di fornire una steri-

Fig. 20. - Sterilizzatrice a secco Péan.

lizzazione incompleta; inoltre, di esigere una sorveglianza costante in causa della pressione differente e variabile della forza del gas nei diversi momenti della giornata. Se poi questa stufa non è provvista di un buon regolatore, si possono superare facilmente i 200 C., limite al di là del quale succede la stempra degli strumenti.

La casa Adnet ha introdotto alcune modificazioni nella stufa Poupinel rilevabili dalla fig. 19, onde ottenere una temperatura meno irregolare.

Raggiunge ancor meglio lo scopo la:

2. *Sterilizzatrice a secco Péan* (fig. 20). — Questo sterilizzatore, sebbene riscaldato coll'aria calda, ha il grande vantaggio sui modelli

conosciuti di dare una temperatura uniforme in tutte le sue parti. Questa uniformità è ottenuta in grazia della uguale distribuzione del calorico mediante tubi di rame *E* posti tutt'attorno allo sterilizzatore (in luogo della doppia parete della stufa Poupinel), al doppio fondo *H*, al doppio cielo *D*, e alla doppia porta *C*. I gas

Fig. 21. - Sterilizzatrice a secco Sorel.

caldi attraversando il doppio fondo nel punto *L*, ripassano per i tubi *E* attraverso la porta *C*, e vengono a riuscire nel centro del cielo *D*, dove sono utilizzati per il riscaldamento di una bacinella *G* destinata a ricevere un liquido qualunque per sterilizzare per via umida. Le variazioni della temperatura sono appena di 1°C. da un punto all'altro, mentre negli sterilizzatori a secco ordinari la differenza è spesso di 20°C., il che deteriora assai gli strumenti taglienti. L'interno può ricevere due scatole, una posta in *K* e l'altra

in *F*. Quest'apparecchio, invece del termoregolatore, ha un robinetto *A* di immissione del gas, munito di un quadrante diviso *B*, che indica le temperature.

Secondo le differenti pressioni del gas, gli scarti colle cifre segnate sul quadrante possono essere di 5°C. circa; controllando la temperatura mediante il termometro *T*, è facile rimediare a questo piccolo inconveniente spostando leggermente la freccia dal segno indicato sul quadrante. Pertanto il funzionamento dell'apparecchio resta molto semplificato. Per sterilizzare a 150-180-200°C., basta accendere le fiamme, porre la freccia sulla cifra indicata sul quadrante, controllare la temperatura col termometro, e la temperatura si mantiene poi da sè invariata per tutto il tempo necessario alla sterilizzazione.

In qualche Ospedale è stata accolta invece la:

3. *Sterilizzatrice a secco Sorel*, che sarebbe affatto priva dei suddetti inconvenienti delle stufe Poupinel (fig. 21). In essa le scatole degli strumenti sono rinchiuse ciascuna in uno scompartimento speciale e in contatto diretto colle pareti riscaldate che hanno tutte la medesima temperatura.

Per il riscaldamento si impiega lo xilene, i cui vapori, circolando attorno a tutte le pareti, vengono a condensarsi in un refrigerante che si raccorda in A col doppio inviluppo della stufa. Per il raccordo A si introduce in questa un litro e mezzo di xilene; si riempie d'acqua il refrigerante; si accendono i due becchi a gas. I vapori di xilene passano nel tubo *f* e ritornano, una volta condensati, allo stato liquido pei tubi *g* e *h*, nel doppio inviluppo della stufa. Si ottiene così una temperatura costante e insuperabile di 135° C. visibile sopra un termometro posto nel tubo *c*. Il robinetto *e* serve a svuotare il refrigerante.

Questa stufa funziona lodevolmente nel dispensario J. Péreire a Lévallois-Perret.

***

B) Sterilizzatrici a calore umido. — Per la sterilizzazione delle compresse e di altri oggetti di medicazione si usano dappertutto gli autoclavi, di cui esistono tanti modelli quanti sono i costruttori. Uno dei più raccomandabili è lo:

1. *Autoclave Geneste-Herscher* (fig. 22). — Esso funziona tanto a gas come ad alcool, come pure a gas ed alcool combinati. Si compone di un cilindro di rame stagnato con coperchio chiuso ermeticamente mediante staffa con vite di serramento, e di un inviluppo esterno in latta bucherellata, munito di una porticina per l'accensione e di impugnature per permettere il trasporto. È provvisto di robinetti di livello d'acqua, di purga d'aria e di sfogo, come pure degli apparecchi regolamentari di sicurezza, manometro e valvola.

Fig. 22. - Autoclave Geneste-Herscher.

Un utile perfezionamento dell'autoclave è rappresentato dalla:

2. *Sterilizzatrice a vapore Sorel* (fig. 23). — Quest'apparecchio presenta il grande vantaggio di sterilizzare, in tutte le sue parti e alla medesima temperatura, l'ovatta, la biancheria, le medicazioni, le spugne, ecc., e di asciugarle poscia completamente. Questo modello, del dispensario I. Pereire di Lévallois-Perret, è di un maneggio semplice, e rimpiazza ad un tempo l'autoclave e la stufa ad aria secca che erano necessarie per queste operazioni.

La sterilizzazione è ottenuta col vapor d'acqua sotto pressione a 134° C. Questo vapore si produce nella doppia parete dell'apparecchio, dove si versano 2 litri d'acqua per il tappo *T;* poscia, per mezzo del robinetto *G,* passa nel corpo interno penetrandovi per il foro *C,* e attraversa gli oggetti da sterilizzare contenuti nella scatola mobile *A,* il cui coperchio inferiore *B* è stato tolto e deposto sul fondo del corpo interno nella posizione indicata nella figura.

L'essiccazione è fatta mediante una piccola tromba *F* funzionante per pressione dell'acqua, che, facendo il vuoto nel corpo interno, distilla l'umidità fissata sulle fibre dei tessuti. Infine, per ristabilire la pressione normale, s'introduce dell'aria sterile attra-

verso un tubo di platino *K* surriscaldato da una fiammella di gas *H*. In tal guisa le operazioni possono succedersi senza interruzione. Anzi, versando nella doppia parete 3 l. $^1/_2$ d'acqua invece di 2 l., si possono fare in un'ora e $^1/_4$ due sedute di sterilizzazione senza arrestare il riscaldamento dell'apparecchio.

Fig. 23. - Sterilizzatrice a vapore Sorel.

Perchè la tromba ad acqua funzioni bene, bisogna avere una pressione d'acqua di almeno 12 metri.

3. *Sterilizzatrice a glicerina Mally* (fig. 24). — Gli sterilizzatori a glicerina presentano il vantaggio di sterilizzare istantaneamente una istrumentazione completa, compresi gli accessori in *caoutchouc*, i tubi di drenaggio, le sonde di gomma, i fili, ecc.

Il contatto della glicerina non altera il *caoutchouc* nè i fili.

La politura degli istrumenti non è mai attaccata; gl'istrumenti delicati, quali i bisturi, gli aghi, non perdono mai la tempera.

Una delle meglio costrutte è la *sterilizzatrice a glicerina Mally*. È una cassetta di rame rosso a doppia parete B, con un termoregolatore a lamiera metallica R. La doppia parete è riempita di glicerina fino a metà altezza; glicerina sta pure nell'interno della cassetta, entro la quale si adagiano gli strumenti. Mediante le vite a punta annessa al regolatore R si regola la temperatura a 125°. Poi si chiude la cassetta col coperchio a cerniera C, e si lascia agire per il tempo necessario. In capo a pochi minuti, gli strumenti sottomessi alla sterilizzazione possono essere ritirati coll'aiuto

Fig. 24. - Sterilizzatrice a glicerina Mally.

di una pinza metallica, poscia tuffati in un bagno d'acqua tiepida sterilizzata e infine consegnati all'operatore.

Se invece gli strumenti, i fili, ecc., devono essere conservati, basta metterli in tubi di vetro muniti di tappo a robinetto simili a quello che vedesi nella figura adagiato sul fondo della cassetta. Questi tubi sono riempiti di glicerina; il robinetto durante tutto il tempo necessario alla sterilizzazione deve restare aperto. Appena che si estrae il tubo dal bagno A, si chiude il robinetto e si può così conservare il contenuto sterile per un tempo indefinito, non essendo esso venuto in contatto coll'aria esterna.

V. Organizzazione dei servizi di disinfezione.

Per installare un dato servizio non basta procurarsi il materiale necessario, bisogna anche provvedere alla sua organizzazione, la quale risguarda il personale e il locale.

a) *Personale.* — Tutte le pratiche di disinfezione, sterilizzazione, ecc., richiedono un personale speciale, una tecnica se non complicata, almeno minuziosa, che non può essere abbandonata al primo venuto.

Annessa ad ogni apparecchio sta, è vero, una istruzione accuratamente redatta circa il modo di manovrarlo e di impiegarlo; ma questa non può contenere che fatti generali e non mai può prevedere le particolarità che si presentano ad ogni istante nell'applicazione. Il disinfettatore deve avere, in molti casi, una certa iniziativa, prendere una risoluzione la cui importanza può essere grave secondo il valore o la natura degli oggetti da disinfettare. Occorre dunque, oltre all'istruzione teorica, anche una educazione pratica.

Il bisogno di questa educazione è stato riconosciuto in Francia, dove, e presso gli Stabilimenti di disinfezione cittadini e presso quelli ospitalieri, si tengono dei Corsi speciali per i disinfettatori. Il programma di questi Corsi è riprodotto nella *Gazette des Hôpitaux* di Parigi, del 4 dicembre 1890; in essi abbondano sopratutto le dimostrazioni pratiche e si fa obbligo agli uditori di redigere una tesi sulla tecnica delle disinfezioni.

Anche gli infermieri ricevono istruzioni particolari circa il modo di adoperare gli apparecchi loro affidati, come gli sterilizzatori del latte alla Soxhlet, gli sterilizzatori di chirurgia, ecc.

All'infuori di questa educazione speciale, i disinfettatori e tutte le persone che hanno rapporti con materiali o con persone infette devono attenersi a pratiche non solamente preservatrici per sè stessi, ma anche per gli altri, affine di non essere gli agenti di trasmissione dei germi morbigeni. Pertanto esse devono essere rivestite di inviluppi isolanti, che offrano poca presa ai germi e siano facili a disinfettarsi.

Gli abiti che meglio si prestano a tale scopo e che sono infatti molto in uso negli Ospedali francesi per gli infermieri ed anche per i medici durante le visite sono quelli in tela semplice, ben aggiustati e aderenti al collo e ai polsi; per certi servizi speciali (assistenza alle operazioni chirurgiche, ecc.) si usano anche la tela cerata e il *caoutchouc*. Assolutamente esclusi sono gli abiti di lana, perchè questo è un tessuto spugnoso e maladatto alla disinfezione.

b) *Locale*. — Un'altra parte dell'organizzazione del servizio di disinfezione risguarda il locale opportuno ove impiantare lo stabilimento di disinfezione, il quale deve servire non soltanto nella lotta contro le malattie contagiose, ma altresì a preparare e ad assicurare l'asepsi e l'antisepsi nell'Ospedale stesso.

Nell'Ospedale di Versailles, ad esempio, il dott. Linon si giova della stufa Geneste-Herscher tanto come disinfettante, quanto come strumento sterilizzatore. Le vesti, gli oggetti letterecci, le biancherie di ogni sorta, non entrano nelle sale se non sterilizzate; esse poi vengono disinfettate alla loro uscita. La sterilizzazione vi si applica anche alle candele filtranti Chamberland per l'acqua, al materiale chirurgico; inoltre la caldaia viene utilizzata per moltiplicare i bagni, ecc. Quest'idea io l'ho trovata eccellente e degna di speciale menzione per le Amministrazioni ospitaliere, le quali in generale ignorano i servizi che possono rendere gli apparecchi di disinfezione, non ammettendone l'impiego se non in via straordinaria, per un caso di contagio!

La Francia possiede oggi più di settanta Stabilimenti di disinfezione ospitalieri, di cui alcuni servono unicamente per i bisogni dei rispettivi Ospedali, altri servono anche per i bisogni del pubblico.

Ne ho visitati parecchi, tanto dei primi quanto dei secondi, e, prescindendo da certe inevitabili differenze relative all'ampiezza ed al numero dei locali, posso dire che sono tutti impiantati secondo un tipo unico, il quale ridotto alla sua massima semplicità può essere concepito come segue: Un locale munito di due ingressi, è diviso mediante una tramezza piena e completa in due compartimenti aventi ciascuno un proprio ingresso; la tramezza è attraversata da una stufa di disinfezione, a due aperture, in modo che in uno dei compartimenti, destinato all'entrata degli oggetti da disinfettare, la stufa sporge per circa 10 cm. con una delle aperture,

mentre nell'altro compartimento, destinato all'uscita degli oggetti disinfettati, trovasi la quasi-totalità del corpo cilindrico della stufa, coll'altra apertura, colla caldaia e con tutti i suoi accessori.

Nella tramezza che divide il locale in due compartimenti è praticata un'apertura vetrata di pochi centimetri quadrati, situata a circa m. 1.40 dal suolo, la quale, sebbene sia inamovibile e resti permanentemente chiusa, è utile però per la comunicazione rapida degli avvisi necessari al funzionamento generale.

In un locale annesso al compartimento degli oggetti infetti havvi poi un lavabo e un polverizzatore, che permettono agli agenti, che furono in contatto con oggetti contaminati, di cambiare le loro vesti di lavoro con vesti pulite, prima di uscire dallo Stabilimento.

Negli Stabilimenti di uso promiscuo per gli Ospedali e per il pubblico, come se ne osservano negli Ospedali di Marsiglia, Perpignan, Narbonne, Privas, Lille, ecc., i due servizi sono completamente isolati e indipendenti l'uno dall'altro, di guisa che ciascuno funziona per sè solo in date ore del giorno. Regolamenti speciali stabiliscono i rapporti fra l'Amministrazione ospitaliera e i privati, fissano le competenze, il modo di operare, ecc. Dalle notizie raccolte da parecchi direttori di Ospedali ho potuto sapere che una tale combinazione di servizi non è affatto contraria al buon funzionamento ospitaliero; per cui essa sarebbe da incoraggiare nei piccoli centri dove sembra già un gran che l'impianto di una unica stazione di disinfezione.

Conclusione.

Come si vede, molto ricchi e molto ben concepiti sono i mezzi di cui si dispone negli Ospedali francesi per mantenervi un regime che possiamo chiamare *antimicrobico,* comprendendo con questo nome tutto quell'insieme di pratiche di isolamento, disinfezione, sterilizzazione, asepsi ed antisepsi, che son venuto esponendo.

Con un tal regime, lo ripeto, anche un Ospedale del vecchio stampo può ritenersi *igienico;* senza un tal regime, anche un Ospedale costrutto secondo tutte le norme dell'ingegneria sanitaria deve ritenersi *antigienico,* senz'altro.

Quando si invoca una riforma ospitaliera, i nostri amministratori e amministrati si spaventano pensando subito di dover pro-

fondere il denaro del povero in demolizioni, concorsi, acquisti di aree, ricostruzioni, ecc. Niente di più errato. Gli igienisti si preoccupano essi pure del lato finanziario delle questioni, ed è appunto in vista delle angustie economiche della moderna società che essi hanno ridotto di molto le loro esigenze in fatto di igiene ospitaliera. Si rimandi ad epoche migliori la erezione di Ospedali-modello, ma si risanino frattanto gli Ospedali esistenti. Per far ciò non occorrono grandi sacrifici. Un polverizzatore (pag. 282) e una stufa di disinfezione (pag. 289), o, se si vuol spendere ancor meno, un polverizzatore e una tinozza di disinfezione (pag. 302) produrrebbero un bel *repulisti,* sarebbero come un faro sopra un arcipelego di scogli: rimuoverebbero i pericoli principali e metterebbero in guardia contro i pericoli minori!

***

Nel chiudere questa relazione sento il dovere di ringraziare pubblicamente il venerando dott. uff. Prospero De Pietra Santa, e gli egregi colleghi della *Société française d'hygiène,* di cui egli è benemerito fondatore e segretario perpetuo, per avermi agevolato colla loro assistenza e influenza la visita particolareggiata agli Ospedali francesi.

Ringrazio pure le Case Adnet, Flicoteaux, Geneste-Herscher, Le Blanc e Dehaitre, che hanno messo gentilmente a mia disposizione i *clichés* dei loro apparecchi.

Pavia, aprile 1894.

Dott. C. Gorini.

LE DELIBERAZIONI DELLE OPERE PIE

ED I RICORSI ALLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Le formalità di procedura per ricorrere alla Sezione IV del Consiglio di Stato, necessarie per la legittima tutela degli interessi delle parti contendenti, riescono talora difficili a comprendersi e ad applicarsi, tanto più trattandosi di applicare una legge nuova. Così noi crediamo di far cosa grata ed utile pei nostri lettori, nel determinare quali siano i provvedimenti che si possono impugnare con Ricorso alla Sezione IV del Consiglio di Stato. E questo studio torna tanto più opportuno di fronte alla giurisprudenza che si è svolta, per le deliberazioni dei Consigli dei Comuni e delle Provincie, che ritenne che tali deliberazioni fossero provvedimenti definitivi, quando non sono soggette ad approvazione tutoria, e che quindi si potessero impugnare direttamente con ricorso alla IV Sezione, e che non fosse necessario di reclamare prima al Prefetto, a sensi dell'art. 270 delle legge Comunale e Provinciale. Riproduciamo qui i motivi sui quali si fonda tale giurisprudenza.

" Attesochè priva di fondamento è l'eccezione d'irrecivibilità che il resistente Comune di Acerra oppone al ricorso, sostenendo che l' impugnata sua deliberazione consigliare non costituisce provvedimento definitivo in quanto competeva avverso di esso ricorso al Governo per annullamento.

“ Occorre in effetto appena avvertire che le deliberazioni dei Consigli comunali, fuori dei casi nei quali debbano essere integrate dall'approvazione della G. P. A., costituiscono per sè stesse provvedimenti definitivi, in quanto che il potere di vigilanza spettante al Governo unicamente per contenere l'azione di quelle locali rappresentanze ne' limiti della legge, non importa che esse siano costituite verso il Governo stesso in rapporto di gerarchica subordinazione e che quindi possa competere contro i rispettivi atti il ricorso in via gerarchica concesso dall'art. 270 della legge comunale e provinciale contro le deliberazioni delle Autorità inferiori. Onde consegue che, sebbene al Governo competa la facoltà di annullare le deliberazioni illegittime dei Consigli comunali, tale facoltà (che anche se provocata per privata denuncia, si esercita sempre d'ufficio, principalmente nell'interesse pubblico) non può importare un diritto da parte de' privati interessati di eccitarla mediante vero e proprio ricorso, e tanto meno può creare negl' interessati medesimi l'obbligo di sperimentare tale via di gravame amministrativo prima di adire contro le deliberazioni stesse la via contenziosa. ” [1]

Questa decisione fu riconfermata con altra in data 16 marzo 1893, colla quale si ritenne che i Comuni e le Provincie sono Enti autonomi, non soggetti a gerarchica subordinazione.

La giurisprudenza succitata è essa applicabile, ed in quali casi alle Istituzioni pubbliche di beneficenza? Rispondere a questo quesito torna di sommo interesse. Si potrebbe innanzi tutto discutere se in diritto tale giurisprudenza sia fondata, ma una siffatta discussione ci fuorvierebbe dallo scopo che ci siamo proposti, di dare delle norme essenzialmente pratiche.

[1] Decisione 9 febbraio 1893, Comune di Acerra. *Giustizia amministrativa*, pag. 55.

Diremo soltanto che, di fronte all'art. 270 della legge comunale e provinciale, e più ancora di fronte all' art. 3° della legge 20 marzo 1865 per l'abolizione del Contenzioso amministrativo, sembra riconosciuto il diritto di ricorrere contro le deliberazioni dei Consigli comunali, ed il conseguente dovère nell'Autorità superiore di provvedere al reclamo. Invece, ammessa la giurisprudenza che le deliberazioni Consigliari siano provvedimenti definitivi, rimane nel Prefetto il diritto, riconosciuto naturalmente dall'art. 165 della legge comunale, di annullare le deliberazioni dei Consigli comunali per questioni di legittimità, ma egli agirebbe *ope legis* e nell' interesse solo della legge, ed il reclamo del privato varrebbe solo come *denunzia*. Quindi ne discende la conseguenza pratica che tale ricorso può, di fronte alla giurisprudenza adottata, anche non essere susseguito da alcun provvedimento, senza che il privato abbia veste per lagnarsi di denegata giustizia. Perciò, contro le deliberazioni Consigliari che non sono soggette ad approvazione dell'Autorità tutoria, qualunque opinione si possa portare in contrario, al privato, se vuole contestarne la legittimità ed aver diritto ad un provvedimento, è solo dato il ricorso diretto per *incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere alla Sezione IV del Consiglio di Stato,* a sensi dell' art. 24 della legge. Questa giurisprudenza trova pure applicazione per le deliberazioni delle *Istituzioni pubbliche di beneficenza.* Difatti detti Istituti, siano o non siano amministrati dalla Congregazione di carità, sono Enti autonomi, e non sono gerarchicamente soggetti all'Autorità Prefettizia. Si può anzi sostenere che la loro autonomia è maggiore che pei Comuni e le Provincie; difatti, mentre questi sono veri organismi dello Stato, che provvedono a pubblici servizi indispensabili, le Opere pie invece esercitano piuttosto una funzione umanitaria e sociale, cosicchè si potrebbe anche concepire uno Stato senza Opere pie, mentre non si può comprendere lo Stato senza la vita comunale.

Da questa diversità d'indole fra Comune, Provincia ed Opere pie, deriva pure una diversità di trattamento nella stessa nostra legge, perchè, mentre le deliberazioni dei primi devono essere sempre rimesse pel visto all'Autorità superiore, le deliberazioni delle Istituzioni di beneficenza devono soltanto venir trasmesse quando siano richieste dalle Autorità cui spetta la vigilanza. Riconosciuto così che torna applicabile alle deliberazioni delle Opere pie tale giurisprudenza, devesi chiaramente interpretare l'art. 52 della legge 17 luglio 1890. L'ultimo comma di quest'articolo ammette che le deliberazioni delle Opere pie possono essere annullate *anche su ricorso dei privati*. Ora devesi intendere la parola ricorso, per denunzia, perchè in base ai principî esposti, il Prefetto provvede, come si disse, *ope legis* e può tenere e non tener conto della denunzia fatta dai privati. Quindi contro le deliberazioni delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, eccetto nei casi che diremo poi, il privato se intende che si provveda sul suo reclamo, non ha bisogno di rivolgersi prima al Prefetto, e poi di invocare un Decreto Reale per avere un provvedimento definitivo da impugnare davanti la IV Sezione, ma può ed è nel suo interesse, di impugnare direttamente con Ricorso alla IV Sezione la deliberazione che reputa lesiva, sempre, ben inteso, per motivi di legittimità. Ma non si può adottare tale procedimento in tutti i casi. In primo luogo sono da eccettuarsi tutte le deliberazioni che sono soggette ad approvazione dell'Autorità tutoria. Il pronunciato poi dell'Autorità tutoria non costituisce neppure un provvedimento definitivo, ma è soggetto a reclamo in via gerarchica entro giorni 30, a termini dell' art. 42 della legge 17 luglio 1890 al Governo del Re. Contro il Decreto Reale è poi dato ricorso per legittimità, eccesso di potere, violazione di legge alla Sezione IV del Consiglio di Stato, a termini dell' art. 24 della legge 2 giugno 1889, oppure

ricorso in via straordinaria al Re, a termini dell' art. 12, n. 4, della ricordata legge.

In secondo luogo sono da eccettuarsi le deliberazioni relative a licenziamento, sospensione, destituzione di impiegati. Contro queste deliberazioni, non è ammesso, di fronte alla giurisprudenza ora vigente, che il reclamo in via contenziosa alla Giunta provinciale amministrativa, a termini della legge 1° maggio 1890 e contro le decisioni in sede contenziosa della Giunta provinciale amministrativa solo si può ricorrere alla Sezione IV per legittimità.

Le deliberazioni che si potrebbero impugnare direttamente con Ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, sarebbero quelle, ad esempio, relative a conferimenti di sussidi, di assegni per studi, per erogazioni di rendite. Con queste norme confidiamo di aver chiarito uno dei punti più difficili per la produzione dei Ricorsi in materia di beneficenza pubblica.

X.

PEI MONTI DI PIETÀ

REPLICA.[1]

È vero. Io, rispondendo all'avv. Peano, mi sono indugiato poco sulla questione " dell'inopportunità e del danno economico che ne deriverebbe, ove si desse ai Monti la facoltà di ricevere risparmi. „

Ma è vero altresì che tale questione diventava affatto secondaria di fronte all'altra onde s'informa e nella quale si riassume tutta la prima requisitoria del mio contradditore[2] e cioè: che i Monti — stimoli all'imprevidenza ed all'immoralità, rappresentanti di una beneficenza nè illuminata nè diretta, soggetti, per forza di cose, ad un'amministrazione costosissima ed intricata, cagioni di perdite, di conflitti e di non so quanti altri malanni — meritavano, ormai, la pace più o meno onorata del sepolcro.

A che parlare di risparmi davanti ad accuse di tal misura e ad una conclusione così micidiale? Conveniva difendere l'esistenza stessa dei Monti — ed io mi son provato a farlo.

E quando la mia difesa minacciava di diventare più lunga del bisogno, io dissi: ritenuto che i Monti hanno ancora diritto di vivere, la riforma della legislazione che li governa, è necessaria; tutto si riduce ai limiti ed alla portata ch'essa deve avere.

E nei limiti e nella portata sta la questione dei risparmi o, meglio, dei depositi — discussa e propugnata anche nel Congresso di Firenze, e sulla quale io mi offriva di parlare un'altra volta, se l'avv. Peano l'avesse desiderato.

[1] V. *Rivista,* fasc. del 28 febbraio 1894, n. 2, pag. 106.

[2] V. *Rivista,* fasc. del 31 ottobre-30 novembre 1893, n. 10-11, pag. 832.

Del resto, tutti gli argomenti addotti dall'avv. Peano per combattere la concessione di ricevere depositi, si riducono a questo. Il capitale dei Monti si riproduce e si spende senza dar vita ad altre ricchezze, consumandosi, in gran parte, inutilmente. I capitali, che vengono raccolti col risparmio, secondo le savie dottrine economiche, devono essere destinati alla produzione e non alla consumazione, perchè risparmio e consumo infruttifero sono due termini contraddittorî.

E quali i fatti citati dall'avv. Peano a sostegno del principio che i capitali dei Monti sono improduttivi? Nessuno. Io dissi, invece, che i Monti danno soccorso non al povero soltanto, ma al commerciante per far fronte a' suoi impegni ed accrescere le sue fortune in nuove speculazioni; al contadino per le provviste necessarie alla coltivazione; al proprietario per riparare alle annate disastrose e rinvigorire la terra pel futuro. E le cure e gli alimenti che si prodigano all'ammalato, mercè il sussidio dei Monti, non sono che fattori delle forze novelle di cui abbisogna per guarire e tornare al lavoro, produttore per eccellenza.

E a tutto questo non fu risposto sillaba.

***

A Firenze, poi, nessuno s'è manco sognato di fare dei Monti Istituti *essenzialmente* di previdenza e di credito. La loro natura mista fu, a Firenze come a Padova, solennemente riconosciuta. Anzi, in entrambi i Congressi, non furono invocate le maggiori larghezze nella funzione del credito se non per integrare, a così esprimermi, la funzione della beneficenza.

Crescono a dismisura le angustie economiche delle popolazioni per cause molteplici e note; il capitale, impiegato nelle imprese pubbliche e private, non produce abbastanza per garantire all'operaio, senza brusche ed amare interruzioni, il pane quotidiano; la terra non dà — e non per colpa dei Monti — tutto quanto dovrebbe o potrebbe dare. Facilitiamo ed allarghiamo, adunque, l'opera soccorritrice dei Monti, accrescendo, mediante il credito, la quantità del denaro disponibile. Nè questo soltanto; ma, mercè il più largo movimento del denaro stesso, aumentiamo gli utili che serviranno

sia a ridurre o sopprimere ogni interesse sulle prestanze minori — indici del più stringente bisogno — sia a fecondare altre opere di beneficenza, che ora languiscono per insufficienza di mezzi.

Così hanno pensato e parlato i fautori della riforma dei Monti, ed ogni imparziale estimatore degli uomini e delle cose deve convenire che fu pensato e parlato onesto e giusto. Si potrà discutere se nelle proposte formulate a Firenze, data la natura dei Monti, si sia andati, o no, più in là del dovuto; si potranno fissare attribuzioni più ristrette e cautele più robuste e tranquillanti di quelle sancite nell'ultimo Congresso; ma tutto ciò non vulnera, non scalfisce nemmeno la nostra tesi, alla quale — se rivivessero — farebbero plauso gli stessi fondatori dei Monti ed i pii benefattori, che, durante quattro secoli, ne alimentarono l'esistenza.

***

E non è che un dubbio immaginario, quello del signor Peano, che il patrimonio dei Monti potrebbe facilmente andare incontro a perdite, perchè non vi sono interessati a vigilare. — La storia, anzitutto, c'insegna che i Monti, se han potuto vivere così a lungo, debbono essere stati governati con saviezza e prudenza, e quando patirono danno, ciò accadde più assai per cause esteriori che domestiche: guerre, saccheggi, penurie di casse pubbliche e simili.

Gli errori e le trascuranze degli amministratori e le soperchierie degli impiegati non furono e non saranno un privilegio dei Monti, finchè starà, com'è, la natura degli uomini.

Perchè, campeggiando in più vasti confini, grazie al credito, i Monti devieranno dalle buone ed antiche loro tradizioni?

E non sono interessati a vigilare i pignoranti, che affidano i loro valori alla fede dei nostri Istituti? E non vigileranno i depositanti? Chi, se non costoro, vigila sulle Casse di risparmio e sulle Banche? Ed oltre a questo primo presidio contro le perdite temute, non se ne possono aggiungere degli altri da parte dei poteri dello Stato?

Siamo sempre — come si vede — in tema di modalità, non di principio; questo rimane intero — quelle non domandano che un po' di buon volere per essere pensate, sancite ed osservate.

***

Dalle considerazioni che precedono, risulta anche chiaramente come non sia il caso d'invocare contro di noi nè l'art. 70 della legge del 1890, nè la massima espressa dal Consiglio di Stato: " Che una forma di beneficenza può solo trasformarsi in altra forma di beneficenza e non, ad esempio, per creare un Istituto di credito e di previdenza. „

Prescindendo dal fatto incontrastabile che i Monti non sono Istituti puri di beneficenza e che il credito costituisce parte sostanziale del loro organismo, noi non domandiamo *alcuna trasformazione,* ma solo — giova ripeterlo — il modo di esercitare meglio e più utilmente, in virtù del credito, la beneficenza.

L'avv. Peano esorbita nelle sue deduzioni e dimentica l'essenza costitutiva dei Monti quando — per negare ad essi la facoltà di esercitare più largamente la funzione del credito — scrive che, ammettendo oggi una tale *trasformazione,* noi possiamo ammettere domani " che si può destinare la *rendita* di un'Opera pia a dar vita ad un'impresa d'utilità generale ed in questo modo distogliere dal suo scopo quel patrimonio che in tanti secoli fu raccolto e gelosamente custodito. „

No, egregio contraddittore. Le più ardite ed arbitrarie premesse non potranno mai condurre alla conclusione che sia lecito dare alle rendite delle Opere pie una destinazione diversa da quella voluta dal *fine* della fondazione, quando il fine stesso *non sia venuto a mancare* — peggio ancora, che si tolga alla beneficenza ciò che alla beneficenza è dovuto. —

E quando fu scritto che noi ci proponiamo di distogliere dal suo scopo il patrimonio dei Monti? Non ci proponiamo, invece, di accrescere codesto patrimonio, perchè il suo scopo sia meglio conseguito?

Fondati per soccorrere ai bisognosi mediante il prestito, tali, i Monti, debbono rimanere; ma non si capisce la ragione del divieto a valersi dei mezzi consentanei alla loro natura, affinchè il soccorso sia più largo, più umano, più conforme alle condizioni presenti.

Qui m'accorgo — e non senza rammarico per l'afflizione che ne proveranno i lettori — che mi è forza ridir cosa già detta a sa-

zietà; ma non è mia la colpa se gli avversari dei nostri Istituti *aures habent et non audient.*

Ripeterò, adunque, essere grave errore quello di sentenziare sui Monti alla stregua dei criteri che valgono per le Opere pie propriamente dette.

Le origini prime e la consuetudine soltanto hanno fatto ascrivere i Monti al contingente di quelle Istituzioni, tenendoveli dentro attraverso i secoli fino ai dì nostri, sebbene il tempo e la necessità delle cose abbiano profondamente mutato il loro stato civile. I Monti, appena si riconobbe — e fu riconosciuto prestissimo — che il prestito affatto gratuito era impossibile, anche volendo conservare il nome, divennero Opere pie specialissime, e si potrebbe asserire e provare che dovevano essere considerati tali sino dagli esordi.

Nella formola *prestare ed esigere un frutto* sta una vera e propria operazione di credito, la quale si veste della dolce luce del beneficio quando da' suoi intenti esula ogni idea di lucro, quando salva il bisognoso dagli artigli dell'usura.

Come si vede, codesto beneficio ha tali caratteristiche che lo fanno diverso assolutamente da quello che viene largito senz'obbligo di rifusione e senza compenso. Il primo è opera dei Monti, il secondo delle Opere pie.

Se dunque i Monti *impiegano* i propri capitali — *non erogano* le proprie rendite — a che trattarli come se facessero il contrario? Dove la ragione e la giustizia? E qual parte del loro *fine* verrebbe a mancare se, per incrementare il patrimonio proprio e trarne frutti più larghi a soccorso dei poveri, impiegassero anche quello degli altri? Dove il pericolo e il danno?

Constatiamo un singolare ed interessante fenomeno. La civiltà, in nome del sentimento che fu chiamato *altruismo,* e che io chiamerei, con forma più italiana ed evangelica, *l'amore del prossimo,* avverte ogni giorno che passa nuovi dolori da lenire e nuove miserie da soccorrere, ricercando, per giunta, di perfezionare i lenimenti ed i soccorsi ai dolori ed alle miserie già raccolti sotto le grandi ali della beneficenza.

Dagli scrofolosi ai rachitici (che cosa ne dice Spencer?), dagli orfani ai derelitti, dagli Asili di maternità ai patronati per gl'in-

fermieri, dai ricoveri notturni alle Società contro l'accattonaggio, dai ricoveri delle donne perdute ai patronati per i liberati dal carcere — e si potrebbe continuare a lungo — è tutta una fioritura d'Istituzioni che s'incalzano, si sovrappongono, premendo sull'economia pubblica e privata come un peso gravissimo e che minaccia di farsi insopportabile.

Nè creda di cogliermi in fallo l'avvocato Peano per questa dichiarazione, osservando che, appunto per il rapido moltiplicarsi delle forme della beneficenza, o, se a lui così più piace, dell'assistenza pubblica, diventa sempre meno necessaria ed efficace l'opera dei Monti di pietà. A mio giudizio, invece, succede tutto il contrario.

È fuor di dubbio che la predetta assistenza perde in intensità quanto guadagna in estensione, in omaggio alla legge che governa, inesorabile, tutte le manifestazioni dell'attività umana. Il classico *sit modus in rebus* regge intero anche nella questione che si discute. Si negherebbe l'evidenza negando che ora, in materia di soccorsi alle miserie sociali, si vuol far troppo e troppo presto; che i mezzi a così grandi e varie Istituzioni non bastano; che — salvo pochi ed ammirevoli esempi — gli impulsi a dotare quelle Istituzioni non sono proporzionati al loro numero ed alle loro crescenti esigenze.

A furia di eccitarlo, anche il sentimento della carità — sebbene gagliardo nel cuore umano — s'illanguidisce. Costretta al quotidiano spettacolo del bisogno, sospinta da ogni parte perchè contribuisca ad alleviarlo, la compassione si attenua per forza d'abitudine, e il contributo va diventando sempre meno copioso e spontaneo.

Si potrebbero citare esempi numerosissimi di Istituzioni, le quali — pure avendo uno scopo buono e lodevole — nascono e vivono stentatamente, quando non muoiono addirittura, per difetto di risorse finanziarie.

E da tale condizione di cose derivano due fatti, sotto diverso aspetto, ugualmente impressionanti: che, per dar vita o nutrire quelle ch'io chiamerei le forme secondarie della beneficenza, si arresta od almeno s'inceppa l'incremento delle fortune delle principali; che si alimenta e si consolida, in una serie sempre più larga e più varia di bisognosi, la pretesa e, quasi, il diritto al soccorso.

Professando tale teoria, io non rilevo che la realtà delle cose, mentre vorrei — col più sincero e profondo entusiasmo — che l'assistenza pubblica giungesse a tal grado di espansione e di efficacia, da non lasciare senza conforto e sussidio adeguato, nè un dolore, nè un bisogno.

Ma queste sono utopie irrealizzabili, almeno fino a quel misterioso 2000 che il Bellamy ha sognato nel suo curiosissimo libro.

Intanto mi sia consentito di dubitare della opportunità di un sistema che fa dilagare l'onda della beneficenza entro troppo vasti e indeterminati confini, e su cui, a così dire, si va sempre più tenacemente adagiando la coscienza di coloro a profitto dei quali il sistema stesso fiorisce.

E qui non ripeterò la frase — usata dall'avvocato Peano solo a scapito dei Monti — che tal sistema, a rigor di logica, è un incentivo all'imprevidenza, eliminando un poco alla volta ogni preoccupazione dell'individuo pel futuro.

Voglio solo concludere che, per la insufficienza dei mezzi, gli aiuti promessi e non dati dalle antiche e nuove Istituzioni, in misura corrispondente ai bisogni, renderebbero questi più acuti e intollerabili, se venisse a mancare l'ausilio dei Monti, che si offre — pronto ed aperto — a sollievo di molti di quegli stessi bisogni lasciati dai vecchi e nuovi Istituti in tanta parte insoddisfatti.

I Monti non pretendono all'eternità; ma non ammazziamoli prima del tempo loro assegnato dalla marcia gloriosa del progresso umano. Quando questo avrà risolto tutto il problema dell'assistenza pubblica, quando sarà certo che nella lotta per la vita, nelle forme svariate delle nostre miserie, l'enorme contingente dei diseredati avrà altrimenti quello che riceve dai Monti, questi chiuderanno la loro storia senza rimpianti.

Avv. J. Moro.

LUIGI MARTINI

Commemorazione.

Il 19 dello scorso marzo moriva in Torino, per nefrite che già da parecchio tempo lo travagliava, in età di circa 54 anni, il cav. Luigi Martini, nome non nuovo pei nostri lettori, avendo più volte di lui discorso nella nostra *Rivista,* encomiando i prodigi dell'inesauribile sua filantropia, della quale rimarrà imperituro monumento la *Casa benefica pei derelitti,* da lui fondata e che costituisce una delle gemme della beneficenza torinese.

La triste notizia è riescita a molti dei suoi concittadini improvvisa; a tutti dolorosissima. Col Pretore Martini scomparve una delle più belle e più nobili figure della beneficenza torinese. Il Martini era l'uomo benefico per eccellenza.

In lui la beneficenza aveva avuta una personificazione stupenda, meravigliosa. Egli la sentiva con tutto il suo spirito vitale, col sangue del suo cuore e del suo cervello, con tutto sè stesso. La fama di lui non s'era ristretta alla città di Torino: era uscita fuori; in tutte le altre città d'Italia il suo nome, l'opera sua erano conosciuti e citati ad esempio.

Oramai, chi in Torino diceva *Martini,* diceva *beneficenza.* Pure pochi sanno i dolori, le sconfitte, le delusioni che egli aveva dovuto subire in codesta lotta combattuta in nome di un'idea luminosa, che lo affascinava, lo comprendeva tutto, anima e corpo. Nell'esercizio della magistratura e particolarmente nelle modeste ma importanti funzioni di Pretore, egli era stato al contatto di tutte le miserie, di tutti i vizi, di tutti i dolori che affliggono l'umanità sofferente e fanno spremere tante lagrime infeconde a filosofi e a economisti.

Egli, perspicace e buono, aveva veduto il tempo farsi innanzi colla sua tempesta nel grembo: aveva sentito quei gemiti, quelle imprecazioni, quelle bestemmie... Egli sentiva sopratutto questo: che bisogna prevenire il delitto cogliendolo nei suoi germi al momento della prima incubazione, se si vuole poter raccogliere un po' di bene e un po' di pace sociale.

Compreso di codesta alta necessità sociale, sicuro in una coscienza purissima, tenace nella volontà, egli passò in mezzo agli uomini se non come un uomo d'altri tempi, certo di migliori ideali. Egli, a differenza di tanti che si perdono nelle teorie, aveva veduto il lato pratico dei provvedimenti sociali e s'era applicato con entusiasmo al sublime apostolato. Questo era il fine supremo della sua vita a cui tutto doveva servire.

Egli infatti, ove gli riusciva il destro, conciliando le parti che disputavano nella sua Pretura, le consigliava a fare una buona opera donando qualche cosa alla sua *Casa benefica pei derelitti*. Questa è stata l'opera sua grande, quella a cui lascia il suo nome di uomo di cuore. In essa egli concretò saviamente le sue teorie sulla beneficenza applicata alla questione sociale; onde ebbe lodi e imitazioni non solo in Torino e in Italia, ma anche fuori del nostro paese.

Il Martini era già uomo dedito alla beneficenza quando ebbe la prima idea di questa sua Istituzione dieci anni or sono. Non aveva mezzi, non aveva discepoli a cui ispirare la sua gran fede e di cui servirsi per bandirla; tuttavia aveva una così ferma coscienza, che non si spaventò nè delle diffidenze, nè dello scetticismo.

Vi fu un momento in cui si può dire ch'egli passò come un credente in mezzo a un popolo di atei. Un'altra tempra si sarebbe, nella lotta, fiaccata; egli n'ebbe novella forza.

La storia di codesta *Casa benefica* è presto fatta. Sorse, crebbe, sviluppossi. Sulle prime erano pochi i posti disponibili, pochi i letti, il locale ristretto; poi, un po' per volta, i posti ed i letti aumentarono di numero, crebbe il lavoro, si ampliò il locale; il numero dei derelitti raccolti salì a diecine, fino oltre duecento; finchè si videro uscire per le vie della città schiere di giovinetti e di fanciulli, che ora destano l'ammirazione universale.

A questa Istituzione il povero Martini ha legato il suo nome. Ed è opera che lo colloca su alto piedestallo in Torino dove, coll'Istituto del Cottolengo e con tante altre mirabili Opere pie, la beneficenza ebbe tante e così stupende manifestazioni. All'Opera sua il compianto cittadino sacrificò la sua carriera e il suo privato interesse. Egli non volle mai abbandonare il suo posto di Pretore urbano, dove gli pareva di poter compiere meglio il suo apostolato, che, come dicemmo, gli costò anche molti dolori e molte delusioni. Per esempio, egli aveva voluto tentare di creare anche in Torino una *Casa del lavoro* all'uso di quelle che esistono particolarmente in Francia e nel Belgio. Era suo intendimento, scrisse la *Gazzetta Piemontese,* di venire in soccorso o degli operai disoccupati e di favorire le industrie paesane nelle loro

deficenze. Ma un po' la timidità degli uni, un po' la diffidenza degli altri, sopratutto il malvolere derivante da spirito di partito, tolsero all'ottimo Martini di mandare ad effetto quest'altra sua idea, che sarebbe stata per lui e per Torino un nuovo argomento d'onore.

Se di tutti gli uomini si potessero dire, afferma la già citata *Gazzetta Piemontese,* queste cose che esponiamo, col cuore stretto, del nostro povero amico, in quest'ora triste della morte, l'umanità sarebbe assai migliore di quello che non sia.

Trattandosi di un uomo che, come il Martini, in vita praticò tanta beneficenza, è naturale che, morto, si sia preoccupati del suo testamento, del quale ora si conoscono le disposizioni.

Dopo un'uggiosa vertenza sorta a proposito di una cospicua eredità pervenutagli dal fu Carlo Manfredi, eredità che alcuni vollero fosse non a lui devoluta, ma bensì alla *Casa benefica* e che poi i magistrati a lui aggiudicarono, il Martini, già infermo, dettò alcune disposizioni a riguardo di tale eredità, colle quali egli sostituiva a sè stesso la sua *Casa benefica* colla sola condizione che in essa venisse istituita una sezione femminile portante il nome di Carlo Manfredi e coll'obbligo di versare a ciascheduno dei suoi quattro figli lire 10,000 per una volta tanto ed un assegno annuo vitalizio di lire cinquecento a ciascheduno di essi.

Egli non è più, ma l'opera sua rimane, e l'affetto, la riconoscenza ed il bene fatto, del quale lasciò incancellabile memoria, dureranno vivissime in quella Torino, nella quale, il soccorrere i bisognevoli d'aiuto, è natura.

Y.

CRONACA

della Beneficenza, della Previdenza, della Cooperazione e di fatti sociali interessanti i lavoratori

Beneficenze di S. M. il Re. — Dal 1° dicembre 1893 al 15 aprile 1894 sono pervenute alla Casa reale 6800 suppliche, delle quali circa 500 in occasione delle feste di Natale e Capodanno.

Per diverse ragioni, 750 istanze non ebbero risposta; alle altre 6050 la Casa reale ha risposto accordando sussidi varianti da un minimo di L. 50 a un massimo di L. 1000.

Moltissime suppliche di Associazioni, di Asili, di Istituti privati, non sono comprese nella nota suddetta, perchè tutti gli Enti supplicanti ebbero dal Re somme anche superiori alle mille lire.

Delle 6800 suppliche, oltre 1500 provenivano da Roma; 300 provenivano dall'estero, per lo più da italiani poveri delle nostre colonie, e le altre dalle varie città d'Italia.

I nostri egregi collaboratori per la parte "Igiene sociale" dottor *C. Gorini*, assistente all'Istituto d'igiene della R. Università di Pavia, ed ing. *N. Chiapponi* vennero nominati, il primo per titoli, libero docente d'igiene presso l'Università stessa; il secondo è stato uno dei dodici, sopra 62 concorrenti, prescelti al Concorso di 2° grado per la Scuola "Giacinto Pacchiotti" di Torino.

Fu questo un meritato omaggio al loro ingegno ed alla loro dottrina, e la *Rivista* invia loro vivissime felicitazioni.

L'Opera pia per la cura degli scrofolosi poveri della città e provincia di Milano ha testè pubblicata la relazione sanitaria ed economica della cura balnearia fatta nel 1893 agli scrofolosi poveri di Milano coi bagni marini, nell'Ospizio di Sestri Levante, ed a Rivanazzano colle acque salso-jodiche di Salice.

Da questo documento raccogliamo che nel decorso anno fruirono della cura 581 scrofolosi, dei quali 337 furono mandati al mare, e

245 a Rivanazzano. Complessivamente ne guarirono 150, migliorarono assai 247, migliorarono alquanto 160 e mostraronsi refrattari al trattamento soli 24.

Sotto l'aspetto finanziario la condizione dell'Opera pia si mostra soddisfacente. Infatti essa introitò nell'anno la rilevante somma di L. 139,842.92, mentre le spese ascesero a L. 64,349.40. La differenza di L. 75,493.52 passò ad aumento di patrimonio, che al 31 dicembre 1893 risultò così di L. 559,208.09.

Dalla relazione, di cui parliamo, apprendiamo altresì che nel 1894 si faranno le solite cinque spedizioni, due di mare e tre a Rivanazzano nella provincia di Pavia, alle quali sarà ammesso il maggior numero di necessitosi di cura. Benissimo!

Omaggio ai benefattori del Ricovero di mendicità di Torino. — Vennero testè inaugurati in questo Istituto alcuni monumenti eretti ai maggiori suoi benefattori. Alla cerimonia assistettero le rappresentanze della Provincia e del Comune, nonchè, oltre i congiunti dei defunti benefattori, una larga schiera e numerosi amministratori dell'importante Istituto.

I cittadini benemeriti di cui si volle onorare la memoria sono: l'avv. Carlo Meinardi, che istituiva suo erede il Ricovero, al quale fu eretta una statua; i signori Achille Martina, comm. Luigi Rey, la signora Caterina De Michelis-Andreis da Pollone ed il marchese senatore Rolando Dalla Valle, vennero ricordati con busti.

A nome della Direzione pronunziò acconcie parole in onore di quei benemeriti il direttore barone G. Claretta, ricordandone le esimie doti e proponendone l'esempio a beneficio dell'umanità sofferente.

I molti invitati poterono quindi ammirare le varie innovazioni fattesi in quello Stabilimento e le migliorie introdotte nelle vaste infermerie, rese acconce alle esigenze della salubrità e della scienza.

L'Istituto Politerapeutico milanese. — Questa nuova istituzione, che ha la sua ambulanza gratuita pei poveri in Corso Venezia 27, presentò, nel movimento degli ammalati durante l'hanno 1893, le seguenti cifre: Malattie degli occhi: malati 2231, visite 37,555 — Malattie di cuore e di petto: malati 947, visite 2670 — Malattie dell'apparecchio digestivo: malati 710, visite 1768 — Malattie nervose e cure elettriche: malati 1042, visite 7673 — Malattie chirurgiche e ortopedia: malati 833, visite 2801 — Malattie delle donne: malati 425, visite 1846 — Malattie veneree: malati 322, visite 2674 — Malattie dei bambini: malati 872, visite 2271 — Malattie degli orecchi: malati 461, visite 2694 —

Malattie della bocca: malati 1976, visite 4336 — Malattie della gola e del naso: malati 558, visite 4969 — Malattie della vescica, del retto e degli organi genitali: malati 135, visite 483 — Malattie della pelle: malati 310, visite 748 — Totale malati 10,832, visite 72,488.

I dottori Luraschi e Sighirelli, dirigenti la sezione delle malattie nervose, in seguito ad altri esperimenti fatti in Inghilterra ed in America, fecero costruire dall' elettricista Campostano due nuove macchine elettriche, colle quali si può applicare alla cura delle malattie nervose la corrente elettrica che serve per la pubblica illuminazione.

Queste macchine sono essenzialmente *moderatrici* e non *produttrici* di elettricità, e consumano una quantità di forza minima, mentre permettono di applicare la corrente elettrica, sia continua sia di induzione, ad otto ammalati contemporaneamente, con grandissimo vantaggio di tempo e di comodità.

Anche il dottor Clericetti, dirigente la sezione delle *malattie della gola e del naso*, ha piantato un apparecchio elettrico, prendendo pure la forza dalla corrente elettrica che serve per la pubblica illuminazione. Questo apparecchio è munito di otto prese di cui una serve per l'illuminazione dell'ambiente, quattro per le così dette lampade di resistenza, e delle altre tre, una si addatta a speciali istrumenti di esame, l'altra serve per la galvanocaustica, e la terza pel caricamento di accumulatori portatili. Ciascuna presa è indipendente in modo che, al bisogno, il loro uso può essere o isolato o contemporaneo.

Questi apparecchi sono i primi di tal genere costruiti in Italia.

Quanto prima la stessa corrente per l'illuminazione verrà usufruita nell'Istituto anche come forza motrice, sia per fare agire uno speciale manubrio per l'applicazione del massaggio, sia per mettere in moto l'apparecchio per la trapanazione dei denti.

In tal guisa, scrive la *Perseveranza*, l'Istituto Politerapeutico è fornito di un completo ed affatto nuovo materiale per qualunque siasi applicazione terapeutica dell'elettricità.

La Banca popolare di Milano. — Gli azionisti di questo importante Istituto di credito popolare vennero radunati il giorno 25 del corr. mese, per l'approvazione del bilancio e la rinnovazione delle cariche sociali. Dalla relazione del Consiglio d'amministrazione, distribuita ai soci e che fu letta all'adunanza, rileviamo le seguenti interessanti notizie, e cioè, che i soci alla fine dello scorso anno erano in numero di 17,606, con 169,906 azioni, rappresentanti un ca-

pitale di L. 8,495,300 e una riserva pari alla metà di esso. Che le operazioni attive nel 1893 furono rappresentate: da 141,536 cambiali scontate per una somma di quasi 71 milioni; da 1016 prestiti ai soci sulle loro azioni per L. 786,502; da 6830 effetti ricevuti per l'incasso; da 1484 sovvenzioni sopra titoli per oltre quattro milioni e mezzo; da 427 riporti per L. 90,515,837. Il saggio dello sconto e l'interesse dei prestiti furono del 5 % nei primi dieci mesi dell'anno; in seguito del 6 %.

Le operazioni di custodia di titoli e valori raggiunsero il numero di 562 depositi fra aperti e in pacchi suggellati, per un valore complessivo dichiarato di oltre 16 milioni; da 1339 depositi con cassette per un valore di oltre 59 milioni. Alla fine dell'anno l'Istituto aveva una rimanenza di 1255 cassette per un valore di L. 55,827,000 superiore per 199 cassette e oltre 5 milioni a quella dell'esercizio precedente.

I depositi in numerario sopra libretti di risparmio, piccolo risparmio, risparmio per fitto in conto corrente ed in buoni fruttiferi, rappresentavano alla fine dell'anno la cospicua somma di L. 55,207,597, superiore di L. 296,914 a quella dell'esercizio precedente.

Le spese per stipendi al personale ammontarono a L. 196,366; per imposte e tasse a L. 250,000; per altri titoli diversi a L. 78,000.

L'utile netto dell'esercizio è stato di L. 1,205,139; ripartibile per nove decimi in ragione di L. 6.40 per azione, tra i soci, e per un decimo in gratificazioni agli impiegati e in beneficenze.

La relazione termina con le parole seguenti che ci piace riprodurre:

" Le cifre del bilancio e la somma degli utili realizzati non devono illudervi sulla gravità della crisi che travaglia il paese e che non accenna a declinare, nè possono darvi affidamento di eguali utili in futuro. Sarà debito nostro di mantenerci fedeli più che mai al sistema di non andare in cerca di utili a rischio di compromettere la solidità dell'Istituto. Auguriamoci per il bene della patria, più che nell'interesse particolare dei nostri soci, che il prossimo bilancio dia buoni risultati, perchè ciò sarà indizio che il paese avrà trovato nella gravità stessa delle sue condizioni l'energia per rilevarsi con rinnovato vigore. „

Aperta la discussione sulla proposta dei Sindaci di approvazione del bilancio, l'assemblea lo approvò a voti unanimi, tributando elogi all'Amministrazione per aver saputo superare felicemente, anche nello scorso anno, le difficoltà della situazione generale, mantenendosi fedele alle sue tradizioni.

La protezione dell'infanzia in Francia. — L'assemblea generale della Società francese protettrice dell'infanzia venne presieduta dai benemeriti medici Th. Roussel e Marjolin. Il dott. Blache, segretario generale del sodalizio, ha nuovamente posto in rilievo lo zelo e l'abnegazione dei medici ispettori incaricati di sorvegliare tutti i bambini inviati a balia in provincia.

Nell'anno 1893, di fronte a 772 bambini sorvegliati, non ebbero a registrarsi che 44 decessi, vale a dire che la mortalità non raggiunse che il 5.69 per cento. Se il numero dei bambini allevati col seno delle nutrici non fu che di 213 di fronte a 427 allevati col poppatoio, potè constatarsi — scrive il *Journal d'hygiène* — che il poppatoio a lungo tubo tende sempre più a scomparire.

Le quote annuali, grazie ai doni dei benefattori dell'Istituzione ed alle sovvenzioni del Consiglio municipale di Parigi, del Consiglio generale della Senna e del Ministero dell'interno (più di 35,000 franchi), permisero di distribuire buoni per carne, latte, culle, e ricompense in denaro alle nutrici. Le domande di soccorsi furono 3169, delle quali 1546 vennero esaudite.

Fra noi invece si fecero molte chiacchiere, si fondò nominalmente una Società consimile a quella di cui parliamo, ma finora non può dirsi che l'importante tema abbia avuta la sua soluzione.

Possa l'esempio che ci dà l'estero incoraggiare lo zelo dei promotori della Società italiana.

La Cassa pensioni per i medici comunali. — Ecco le principali disposizioni di questo progetto di legge d'iniziativa parlamentare. La Commissione della Camera incaricata di riferire su di esso ha eletto a suo presidente l'on. Celli ed a segretario l'on. Mercanti.

La Cassa delle pensioni, che dovrà essere un vero Corpo morale con facoltà di acquistare e possedere, verrà formata:

a) dal contributo dei Comuni (fissato a L. 35 annue in perpetuo per ogni posto medico);

b) dal contributo dei medici;

c) dai lasciti, dalle dotazioni e da qualsivoglia altro provento straordinario;

d) dalla somma proveniente dalle perizie medico-chirurgiche giudiziarie;

e) dagli interessi composti accumulati sui proventi indicati nei precedenti capoversi.

L'iscrizione alla Cassa-pensioni è obbligatoria per tutti i medici dei Comuni e delle Istituzioni di beneficenza che entreranno in ser-

vizio dopo la promulgazione della presente legge, e che non abbiano superato l'età di 45 anni.

È facoltativa per tutti gli altri di età dai 45 ai 60 anni.

I medici inscritti alla Cassa sono ripartiti in quattro classi, a seconda dell'ammontare del contributo da loro rispettivamente versato, che è facoltativo per qualsiasi classe.

Appartengono alla prima classe quelli che pagano una quota annua di L. 30.

Alla seconda quelli che pagano una quota annua di L. 60.

Alla terza quelli che pagano una quota annua di L. 90.

Alla quarta quelli che pagano una quota annua di L. 120.

Il diritto ad essere collocati a riposo colla pensione spetta:

1° ai medici che hanno compiuto 30 anni di servizio, ovvero 65 anni di età con 20 anni di servizio;

2° a quelli che, dopo 20 anni di servizio, siano divenuti, per infermità, inabili a continuarlo;

3° a quelli che, per ferite o per infermità contratte a cagione dell'esercizio delle loro funzioni, siano resi inabili a prestare ulteriore servizio.

La pensione non può superare L. 2500 per la prima classe, 3250 per la seconda, 4000 per la terza e 4750 per la quarta, ed il suo godimento decorre dal giorno in cui cessa lo stipendio.

Per i medici poi che abbiano servito per un periodo di tempo inferiore ai suddetti 30 o 20 anni, è stabilita una indennità che consiste in una somma fissa data per una volta tanto.

Questa indennità è ragguagliata a tante centinaia di lire quanti sono gli anni di servizio per i medici inscritti nella prima classe, ed a questa somma, aumentata rispettivamente di tre, sei e nove decimi del suo ammontare, per gli inscritti alla seconda, terza e quarta classe.

La riscossione delle quote dovute dai medici sarà fatta mediante ritenuta sugli stipendi mensili pagati dai Comuni e dagli altri Enti presso i quali prestano servizio.

Le somme così raccolte, unitamente a quelle dovute dai Comuni, saranno versate nelle Tesorerie provinciali e da queste nella Cassa dei depositi e prestiti, come rappresentante la Cassa-pensioni, per essere collocate in impiego fruttifero.

In egual modo saranno effettuati i versamenti per parte dell'Autorità giudiziaria, delle somme provenienti dalle perizie medico-chirurgiche giudiziarie.

Nel progetto si stabiliscono pure le prime basi di una pensione alla vedova ed ai figli del medico là dove è detto (art. 21) che:

"I lasciti e le donazioni che venissero fatte alla Cassa-pensioni e le riserve attive che si potessero verificare, serviranno a costituire un fondo per estendere, a tempo opportuno, i benefizî della presente legge a favore delle famiglie dei medici inscritti nella Cassa-pensioni. „

Ci sono, infine, fra gli articoli d'indole transitoria, le seguenti disposizioni che riguardano quei medici che, alla promulgazione della legge, si trovino già in servizio da uno o più anni. Essi potranno inscriversi alla Cassa quando non abbiano oltrepassato i 60 anni di età.

Le pensioni e le indennità da liquidarsi a loro favore saranno inferiori di un quinto della misura ordinaria, se essi avranno l'età dai 30 ai 45 anni; di un quarto, se avranno un'età superiore a 45 anni con meno di 20 anni di servizio, e di un quinto per quelli che avranno un'età superiore ai 45 anni con più di 20 anni di servizio.

I massimi delle pensioni verranno ridotti nella liquidazione della pensione nella stessa misura.

Il progetto stabilisce infine che le assegnazioni delle pensioni comincieranno col 1° luglio 1904.

Il Comitato milanese per il Congresso internazionale degli infortuni sul lavoro. — Il giorno 3 del corrente aprile si è radunato il Comitato ordinatore di questo Congresso. Presiedeva il Sindaco ed erano presenti, fra i più notevoli cittadini, i vicepresidenti del Patronato milanese conte Annoni e l'onorevole Luzzatti, il presidente della Camera di commercio, il marchese Ricci, rappresentante il Patronato di Torino, il direttore della Cassa di risparmio di Bologna, Zucchini, l'amministratore di quella di Genova, Novella, il prof. Vivante, il prof. Gobbi, il Fabris, direttore della Cassa nazionale, ed altre egregie persone.

Si presero gli accordi per la più sollecita organizzazione del Congresso, che incomincierà i suoi lavori il 1° del prossimo Ottobre. L'on. Luzzatti diede lettura del programma, in cui si determinano gli scopi dell'adunanza, e si invitano ad assistervi i delegati dei Governi, gli economisti, gli ingegneri tecnici, gli industriali. Il programma venne favorevolmente accolto ed approvato ad unanimità.

Un Congresso socialista a Vienna. — I socialisti austriaci si sono riuniti, sulla fine dello scorso marzo, in Vienna dopo le feste pasquali; 133 delegati rappresentanti delle Associazioni operaie dell'Austria-

Ungheria e circa un 300 invitati di ambo i sessi sono venuti ad ingrossare il numero dei delegati.

I capi del socialismo tedesco, Bebel, Singer ed altri, presenziarono la seduta inaugurale.

Sotto tali auspicî, il Congresso ha incominciato i suoi lavori.

All'ordine del giorno erano molte questioni: la giornata di otto ore, lo sciopero generale, temi ai quali i Congressisti ne avevano aggiunto uno nuovo inteso ad ottenere la soluzione del quesito: " se non sarebbe stato ragionevole per i socialisti di cessare di pagare i loro alloggi. "

Ma questi ed altri problemi della stessa indole vennero esaminati molto sommariamente; rinviandosi a più tardi lo studio della questione della giornata di otto ore; quanto allo sciopero generale esso non fu accettato con molto entusiasmo. Parve persino per un momento che la maggioranza vi fosse ostile, e se alla fine il principio è stato approvato, ciò non è avvenuto senza molte restrizioni che rendono il progetto assai poco pericoloso.

In realtà il solo argomento, che, per ora, interessa i socialisti, *il* solo che il Congresso doveva trattare con una certa passione, era la modificazione della legge elettorale e la introduzione del suffragio universale in Austria.

Infatti quando i giovani czechi sollevarono, lo scorso anno, la questione del suffragio universale, i socialisti si dichiararono loro alleati su questo punto.

Da quel momento essi intrapresero una campagna molto energica, tenendo conferenze e riunendo comizi per spiegare al popolo che la più urgente di tutte le riforme era quella appunto della legge elettorale.

L'agitazione che si manifestò nello stesso periodo di tempo fra gli operai belgi e che approdò alla revisione della Costituzione, fu per i socialisti austriaci un serio incoraggiamento; e quando il conte Taaffe, inaspettatamente, presentò il suo famoso progetto, credettero di aver raggiunto il loro intento.

Dopo la formazione del ministero di coalizione, presieduto dal principe di Windischgraetz, furono costretti a disilludersi riconoscendo che la realtà era molto lontana dalle concepite speranze; il progetto era sottoposto al voto del Parlamento che è, di fatto, assai poco favorevole allo sviluppo del socialismo e della sua influenza. L'agitazione è stata dunque ripresa con raddoppiata energia. Non è ancora un mese che una grande dimostrazione fu organizzata a Vienna ed il Congresso che ora si tiene ha per missione di affermarne il significato e di assodarne i principî.

I socialisti austriaci hanno giurato di non abbandonare la rivendicazione del suffragio universale e bisogna convenire che, ammettendo pure che debbano aspettare ancora per del tempo la realizzazione del loro desiderio, tuttavia la precisione del programma, almeno su questo punto, dà ad essi una forza singolare. È una delle ragioni, senza dubbio, che hanno fatto sì che il partito, il quale pochi anni fa poteva dirsi non esistesse, ha preso attualmente coscienza di sè stesso e obbligherà fra non molto a fare i conti con lui.

Inoltre, avendo usato prudenza finora, la moderazione relativa delle sue rivendicazioni sociali ha permesso al movimento nazionalista avanzato di fare qualche volta causa comune con lui in alcune provincie.

Così adunque, benchè il socialismo austriaco sia ancora ben lontano dalla potenza del socialismo tedesco, sarebbe imprudente di valutarlo una quantità trascurabile e di non sorvegliarne attentamente i progressi.

Per gli italiani emigranti in America. — Il Governo degli Stati Uniti, accogliendo con favore la lodevole iniziativa presa dal nostro Governo in pro degli emigranti dall'Italia, che finora rimanevano in misere condizioni nei porti d'arrivo, si dimostrò disposto ad istituire in quei porti uffici governativi, ed a chiedere apposito credito al Congresso, perchè gli emigranti italiani possano essere direttamente avviati ai centri agricoli di prospera colonizzazione.

Questa notizia desterà in Italia un legittimo compiacimento. Si sapeva già di una iniziativa presa in proposito dal nostro ministro degli affari esteri, on. Blanc; sapevasi altresì che pratiche erano in corso per tutelare efficacemente i nostri connazionali, nel punto in cui, sbarcando nei porti dell'Unione Americana, divenivano in gran parte vittime dei cosidetti *padroni,* i quali ne sfruttavano e sfruttano tuttora la rara attività e, insieme all'ignoranza della lingua e delle condizioni locali, ed andiamo lietissimi ch'essa abbia approdato a tale felice risultamento.

Necrologio dei benefattori. — *Giuseppe Romano Barsotti,* chirurgo odontalgico, di *Siena,* resosi defunto il giorno 17 del corrente aprile nella sua città, dispose del suo patrimonio, ascendente a L. 100,000 circa, legando L. 26,000 alla Società di esecutori di pie disposizioni per la fondazione di due posti nello Stabilimento comunale Butini-Bourk. Altri legati egli fece a favore del Ricovero di mendicità, degli Asili infantili e della Società filarmonica della sua città.

Brugnoli prof. *Giovanni,* di Bologna, resosi defunto sulla fine dello scorso marzo, ha chiamato a suoi eredi, in parte eguali, il locale Ospedale maggiore e la Facoltà medica della sua città. Dispose inoltre alcuni legati perpetui a vantaggio della locale Società medico-chirurgica, della Regia Accademia delle scienze, non che del Pio Istituto di mutuo soccorso per i medici. La sua vita, tutta consacrata alla scienza e agli Istituti Pii, non poteva essere più degnamente chiusa.

Solenni riuscirono i suoi funerali. Poche morti destarono infatti un compianto così generale e sincero come questa del Brugnoli, che tutti avevano in grande stima per l'ingegno e l'animo nobilissimo, come lo dimostrano le insigni beneficenze colle quali chiuse la preziosa sua esistenza.

Il conte *Leonide-Vasiljnevitch Ogareff,* morto improvvisamente in una delle sue tenute del governo di *Toula* (Russia), ha lasciato per testamento le rendite d'una proprietà stimata due milioni di rubli (cinque milioni di lire) a sollievo dei poveri di Pietroburgo, a qualunque nazionalità o religione appartengano, eccettuati gli israeliti!

Daziani Carolina vedova *Berio* di *Torino,* resasi defunta nello scorso aprile, chiamava ad erede universale del suo patrimonio l'*Ospedale oftalmico ed infantile della sua città.* Dedotti alcuni legati, l'eredità ascende a circa L. 300,000, somma egregia che andrà a beneficio dell'umanità sofferente.

GIURISPRUDENZA

RACCOLTA DELLE SENTENZE DELLE CORTI DI CASSAZIONE, D'APPELLO E DEI TRIBUNALI — DELLE DECISIONI DELLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO — DEI PARERI DEL CONSIGLIO DI STATO E DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ — DELLE DECISIONI DELLE GIUNTE PROVINCIALI AMMINISTRATIVE — DELLE LEGGI — DEI DOCUMENTI GOVERNATIVI E DEGLI ATTI UFFICIALI INTERESSANTI LE ISTITUZIONI DI BENEFICENZA E DI PREVIDENZA E LA SANITÀ PUBBLICA.

DECISIONI DELLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

SOMMARIO. — 1. Doti - Istituzioni elemosiniere - Concentramento - Enti morali - Oneri di beneficenza - Enti morali gravanti patrimonio di privati o di Enti diversi dalle Istituzioni pubbliche di beneficenza non riconosciute in Enti morali - Esenzione dal concentramento. — 2. Lasciti elemosinieri - Loro concentramento nella Congregazione di carità locale - Irregolarità nella notifica del ricorso - Caso in cui possono venir sanate - Art. 60 della vigente legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza - Eccezioni al concentramento.

1. Doti — Istituzioni elemosiniere — Concentramento — Enti morali — Oneri di beneficenza — Enti morali gravanti patrimonio di privati o di Enti diversi dalle Istituzioni pubbliche di beneficenza non riconosciute in Enti morali — Esenzione dal concentramento.

L'Opera pia dotale riconosciuta come Ente morale, mentre per lo scopo suo è ben distinta dalle Istituzioni elemosiniere e di conseguenza non soggetta a concentramento, per l'esiguo suo patrimonio, può venir concentrata a sensi dell'art. 55 della legge 17 luglio 1890.

I semplici oneri di beneficenza gravanti il patrimonio di privati o di Enti morali diversi dalle Istituzioni pubbliche di beneficenza, non sono soggetti a concentramento (*Decisione 12 gennaio 1890 della IV Sezione del Consiglio di Stato*).

Sul *Ricorso* della *Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Ostiano contro* il *Ministero dell'interno* e la *Congregazione di carità di Ostiano,* per la revoca del R. decreto 15 gennaio 1893 con cui fu concentrato nella detta Congregazione di carità il legato Piovani amministrato dalla ricorrente.

Fatto. — Che il defunto signor Gianfrancesco Piovani fu Pietro con suo testamento del 2 gennaio 18'33, legando vari beni alla Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Ostiano allo scopo di far adempiere varie pie disposizioni, stabilì oltre a parecchi oneri di culto, la concessione di quattro maritaggi, esprimendosi nei seguenti termini: " .... quattro dotazioni annuali di lire cinquanta austriache per ciascheduna a quattro fanciulle inclinate a matrimonio, ed a beneficio delle quali dotazioni il Rev. sig. Arciprete locale per tempo nelle sue vedute destinerà le maggiormente costituite in bisogno, togliendole preferibilmente da quelle che furono o sono attualmente al servizio rusticale di mia famiglia. „

Che frattanto, in seguito a proposta fatta dalla Congregazione di carità di Ostiano, con R. decreto del 15 gennaio 1893, vedute le relative deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta provinciale amministrativa e udito il parere del Consiglio di Stato, venne, fra l'altro, concentrato nell'anzidetta Congregazione di carità il surriferito legato Piovani, finora amministrato dalla locale Fabbriceria.

Che avverso un tale provvedimento, notificato addì 14 agosto 1893, la nominata Fabbriceria ha interposto ricorso a questa 4ª Sezione deducendo: Che il legato dotalizio di cui si tratta è un onere pio unito ad altri oneri di culto, gravante parte del patrimonio di essa Fabbriceria e la cui esecuzione fu affidata dal testatore alle speciali vedute del parroco con facoltà di assegnare le doti a quelle fanciulle che fossero non per sola indigenza, ma per qualunque altro titolo da reputarsene meritevoli; che la condizione voluta dal testatore non potrebbe essere meglio apprezzata se non dalla Fabbriceria e dal parroco anzidetto; che le doti non sono Istituzioni elemosiniere per le quali sia prescritto il concentramento, ai termini dell'art. 54 della legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza, non essendo gli oneri dotali che soltanto sottoposti alla revisione degli statuti; che infine l'onere di cui si tratta grava su rendita del Debito pubblico facente

parte integrante del patrimonio della Fabbriceria, onde l'amministrazione non può esserne più semplice, nè meno dispendiosa.

Chiede quindi la ricorrente che nella parte relativa alla concentrazione degli oneri dotali Piovani venga pronunciato l'annullamento dell' impugnato decreto.

Diritto. — Attesochè senza buon fondamento sostiene la istante Fabbriceria che il legato, di cui si tratta, doveva andare esente da ogni misura di concentramento disposta dalla legge del 17 luglio 1890, per non essere i relativi oneri dotalizi che unicamente soggetti alla revisione degli statuti, mentre invece è incontestabile che laddove si fosse trattato di un'Opera pia dotale, rivestita di propria personalità e quindi costituente per sè stessa un'Istituzione pubblica di beneficenza, pur essendo per la natura del proprio scopo affatto distinta dalle Istituzioni elemosiniere e quindi non soggetta all'assoluta misura del concentramento disposto dall'art. 54 della citata legge, non pertanto per la limitata quantità della propria dotazione avrebbe potuto sempre cadere sotto l'ipotesi del concentramento di regola disposto dal susseguente art. 55, nulla vietando che una siffatta riforma fosse cumulata anche con la revisione degli statuti e dei regolamenti fatta obbligatoria dell'art. 93.

Quantunque però sia inesatto il criterio da cui parte la Fabbriceria nell'impugnare il decreto che concentrò nella locale Congregazione di carità l'onere dotalizio di cui è controversia, pure è necessità riconoscere che nel fatto non trattasi di un'Opera pia costituente per sè stessa un soggetto giuridico, cioè un'*universitas bonorum* eretto in vera e propria fondazione, ordinata e riconosciuta con pubblica carattere e dotata di personalità civile, ma trattasi invece di un semplice onere di beneficenza, disposto *jure privato* dal defunto Gianfrancesco Piovani con atto di ultima volontà e gravante insieme a parecchi altri oneri di culto vari beni legati a favore della Fabbriceria anzidetta con incarico all'arciprete locale *pro tempore* di designare annualmente le fanciulle cui le doti debbano essere concesse. Ciò posto basta in proposito considerare che il concentrato regolato dagli articoli 54 e seguenti della legge suddetta è una riforma che, intesa al solo utile mutamento di amministrazione, presuppone nell'Opera da concentrarsi appunto il carattere di Ente morale, anzi con le guarentigie ordinate nell'art. 61 anche dopo l'attuazione di una tale misura mostrasi affatto aliena dal negarne il carattere di personalità civile, la distinzione del rispettivo patrimonio e l'autonomia del proprio fine.

Solo in via eccezionale è disposto col capoverso dell'art. 54 il

concentramento anche di semplici fondi delle altre Istituzioni di beneficenza che siano destinati ad elemosine, e con l'art. 91 sono tassativamente equiparate alle Istituzioni pubbliche di beneficenza anche i semplici lasciti e legati di culto agli effetti di determinarne la trasformazione e il concentramento, giusta i precetti dell'art. 20 ivi richiamato. Ma non essendovi alcuna simile disposizione riguardo agli oneri di beneficenza di qualsivoglia specie che per donazione, istituzione d'erede o legato gravino il patrimonio o di private persone o di Enti morali diversi dalle Istituzioni pubbliche di beneficenza, è chiaro che anche in conformità del principio generale, che è dichiarato dall'art. 1° della citata legge e che domina tutto il complesso delle sue norme, siffatti oneri non elevati al grado di Enti morali non possono affatto assumere il carattere d'Istituzioni pubbliche di beneficenza e vanno quindi affatto esenti dalle disposizioni e dalle riforme dalla mentovata legge prescritte;

Attesochè per le premesse considerazioni, senza bisogno di scendere all'esame dei motivi di convenienza, cui la ricorrente ha fatto appello contro l'impugnato decreto, un tale provvedimento in quanto ordinò il concentramento del legato in disputa rilevasi contrario alle accennate disposizioni di legge.

Per questi motivi, la Sezione 4ª pronunziando sul ricorso della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Ostiano, annulla il R. decreto del 15 gennaio 1893 in quanto concentri nella Congregazione di carità locale il legato dotalizio Piovani, gravante il patrimonio della Fabbriceria anzidetta.

2. Lasciti elemosinieri — Loro concentramento nella Congregazione di carità locale — Irregolarità nella notifica del ricorso — Caso in cui possono venir sanate — Art. 60 della vigente legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza — Eccezioni al concentramento.

Le irregolarità incorse dai ricorrenti alla IV Sezione per aver notificato il ricorso al Prefetto in rappresentanza del Ministero dell'interno, anzichè a quest'ultimo, possono esser sanate dal fatto del Ministero stesso che abbia fatte proprie le contro deduzioni della Congregazione di carità, rassegnandole alla Sezione, acciò ne tenesse calcolo nella risoluzione della questione.

Per l'art. 60 della legge 17 luglio 1890 sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza possono essere eccettuate dal concentramento, quando, avuto riguardo alla rilevanza del loro patrimonio, all'indole loro ed alle speciali condizioni in cui esercitano la benefi-

cenza, richiedono un'amministrazione separata. (*Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, pubblicata il 12 gennaio 1894*).

Sul *Ricorso* della *Società di esecutori di pie Istituzioni in Siena, contro il Prefetto e la Congregazione di carità di Siena,* per la revoca del Regio Decreto 18 maggio 1893, con cui veniva ordinato il concentramento nella Congregazione di carità di Siena dell'amministrazione di sei fondazioni, e cioè Spanocchi, Pacchierotti, Del Testa, Borghesi, Mancini e Marsili.

Fatto. — Da tempo remotissimo ed ultra secolare esiste in Siena un pio Sodalizio, il quale, per la sua origine ed in relazione al suo scopo, venne ultimamente intitolato: " Società di esecutori di pie disposizioni. „

Questa Società trovasi attualmente governata dallo statuto organico approvato dal regio decreto 11 luglio 1877, coerente alla legge 3 agosto 1862 sulle Opere pie.

E fra le sostanze da esso amministrate per fini più di svariata natura (sostanze che si fanno in compendio ascendere alla egregia somma di tre milioni e mezzo) vanno annoverati i seguenti lasciti, i quali costituiscono il particolare tema della odierna contestazione, e cioè:

I. *Fondazione Spanocchi,* istituita da Giovanni Francesco Spanocchi con testamento del 1600, avente per iscopo la elargizione di 24 elemosine di L. 3.15 ciascuna a povere ed oneste famiglie non mendicanti, ogni anno nella prima domenica di marzo;

II. *Fondazione Pacchierotti Giovanni,* risultante da testamento 17 giugno 1668, per 12 elemosine di L. 3.36 per ciascuna ad altrettante povere ed oneste famiglie, ogni anno nella domenica più prossima alla festa di Sant'Anna;

III. Atto del 10 ottobre 1890, per 24 elemosine di L. 3.10 per ciascuna a povere ed oneste famiglie non mendicanti, ogni anno nel giorno di Sant'Andrea Apostolo;

IV. *Fondazione Borghesi Lodovico,* per testamento 30 gennaio 1548, onde distribuire L. 2 ogni mese vita loro durante a dodici povere ed oneste persone non mendicanti;

V. *Fondazione Mancini,* istituita da monsignor Giuseppe Mancini con testamento 22 aprile 1852, ed avente, fra molti altri, per oggetto di erogare annue L. 1830 in elemosine di letti ai miserabili della città che ne difettano;

VI. *Legato Marsili,* fondato da *Maddalena Anastasia Marsili,* benchè non abbia l'atto di fondazione, e risultante da antica partita

gregherebbe e comporrebbe il patrimonio della pia Società senza una ragione plausibile, anzi contro lo spirito della legge, quale è rilevato sopratutto dall'art. 99 del Regolamento, non che da una decisione di questa Sezione del 30 settembre 1892.

La Congregazione di carità di Siena ha indirizzato al Ministero dell'interno le proprie deduzioni firmate dal Presidente, ed il Ministero, con nota del 18 agosto 1893, le rassegnava alla Segreteria della Sezione, dichiarando di associarsi alle considerazioni ivi esposte, con le quali sostanzialmente si assume:

Che l'operato di essa Congregazione e del conforme Regio Decreto 18 maggio 1893 risponde esattamente alle esigenze degli articoli 102 del Regolamento e 54 della legge, trattandosi di vere Istituzioni elemosiniere ultra secolari sorte sotto la legislazione toscana, la quale per le leggi 21 marzo 1709 e 12 marzo 1751 (art. 1) non altro esigeva che la licenza o il decreto di autorizzazione per la legale esistenza di qualunque Ente morale, compresi i cosidetti Luoghi pii;

Che non regge quindi la distinzione *ex adverso* posia innanzi tra Opere pie ed Enti morali;

Che non reggono del pari gli obbietti che nella memoria a stampa il ricorrente volle trarre dagli articoli 97 della legge e 99 del regolamento;

Che la pluralità delle amministrazioni in materia di elemosine dà luogo a duplicazione ed inconvenienti gravissimi.

Il rappresentante della Società ricorrente ha inoltre presentato due memorie a stampa, diretta la prima a dare maggiore sviluppo ai motivi del ricorso, e la seconda a confutare le controdeduzioni della Congregazione di carità di Siena.

Diritto. — Attesochè in linea pregiudiziale nulla osta alla procedibilità del ricorso del quale si tratta, giacchè la irregolarità incorsa dalla Società di esecutori di pie Istituzioni con l'avere intimato il ricorso stesso al Prefetto di Siena in rappresentanza del Ministero dell'interno, anzichè a quest'ultimo direttamente, siccome sarebbe stato più corretto, venne sanata dal fatto di avere l'or detto Ministero rese proprie le controdeduzioni della Congregazione di carità, rassegnandole alla Sezione, acciò ne tenesse calcolo nelle risoluzioni della questione;

Atteso in merito che dalla narrazione premessa apparisce in modo indiscutibile assodato come i sei lasciti nella narrativa medesima minutamente indicati sieno tutti indistintamente di natura elemosiniera;

Che risulta ugualmente dagli accennati richiami di fatto come, pur secondo le corrispondenti tavole di fondazione, ciascuna di dette

pie Istituzioni sia fine a sè stessa, ed abbia una individualità propria, con beni particolari, stati, secondo le leggi del tempo delle rispettive amministrazioni, accettati; risulta ancora come tali Istituzioni, durante la loro esistenza, per la massima parte di esse ultra secolari, si siano sempre riguardati eziandio per tacito riconoscimento del potere civile quali Enti per sè stanti rivestiti di giuridica personalità e distinti coi nomi dei rispettivi fondatori, senza che la Società ricorrente vi abbia alcun interesse in proprio ed all'infuori di quello di amministratrice.

E poichè i soccorsi vennero disposti a favore dei poveri o di date categorie di poveri in genere, senza alcunà determinazione nè di persone, nè di famiglie, ricorrono manifestamente nelle pie Istituzioni in parola i requisiti di cui nell'art. 1 della legge sulle Opere pie; cosicchè non occorra di più per conchiudere come non meriti ascolto tutta quella parte di argomentazioni mediante le quali la Società di esecutori di pie disposizioni, negando alle or dette Istituzioni il carattere di Opera pia di pubblica beneficenza, vorrebbe sottrarre *a priori* ed in modo assoluto le medesime all'applicabilità dell'art. 54 della dianzi citata legge.

Senonchè — per quanto questa disposizione prescriva in modo assoluto ed in modo imperativo la concentrazione nella Congregazione di carità delle Istituzioni elemosiniere, nonchè dei fondi elemosinieri amministrati da altre pie Istituzioni — soggiunge però l'art. 60 che, anche le Istituzioni elemosiniere possono essere eccettuate dal concentramento se, avuto riguardo alla rilevanza del loro patrimonio, all'indole loro ed alle speciali condizioni in cui esercitano la beneficenza, richiedono una separata amministrazione. Ed è sotto questo aspetto soltanto che deve essere riguardata e risoluta la questione.

Al quale proposito il fatto stesso che nella sottoposta specie le Istituzioni elemosiniere si trovano per volontà dei fondatori amministrate da un Sodalizio antichissimo, stato sempre dai vari Governi rispettato; Sodalizio che ha per esclusivo scopo la esecuzione di pie disposizioni, ed è retto da uno statuto regolarmente approvato, il quale offre di per sè solo le più ampie garanzie di ogni natura, basterebbe per avventura a sconsigliare il concentramento di codeste Istituzioni onde non offendere sentimenti che meritano di essere rispettati ed evitare il pericolo di nuocere all'incremento della pubblica beneficenza in avvenire.

Ma anche prescindendo da siffatto rilievo generale per addentrarsi nella particolarità e nelle speciali condizioni colle quali la beneficenza viene esercitata (particolarità le quali devono pur essere dalla

Sezione, per la natura della questione, apprezzate, giusta il penultimo comma dell'art. 81 dell'anzidetta legge), la inopportunità del concentramento di che si discorre viene ad emergere nel modo più manifesto.

Di vero: è anzitutto intuitivo che questo concentramento, anzichè favorire uno degli scopi avuti in mira dal legislatore, condurrebbe a risultati contrari, poichè non è possibile ideare nè un'amministrazione più semplice e meno dispendiosa dell'attuale, nè una vigilanza governativa più efficace di quella che venne stabilita collo statuto organico della ridetta Società, approvato con regio decreto 11 luglio 1877, in relazione alla legge sulle Opere pie in allora vigente.

Oltre di che non hassi che ad attendere per poco agli speciali scopi delle accennate Istituzioni, come altresì alle particolari categorie di poveri che i pii fondatori intesero rispettivamente di beneficare (poveri onesti e non mendicanti, poveri della città, poveri vergognosi, ecc.), per convincersi che la volontà dai fondatori medesimi in termini così precisi espressa sarebbe facilmente sacrificata, se le minute particolarità di fatto da cui dipendono le modalità di esecuzione fossero abbandonate ad un'azienda vasta e per sua indole unificatrice, come quella della Congregazione di carità di una città ragguardevole, e si creerebbe una complicazione di amministrazione diametralmente opposta alle viste del legislatore.

Ed in argomento è degno di nota speciale il lascito di Monsignor Mancini, il quale volle (*sic*) *che sia sempre preferita alle altre elemosine quella dei letti o sacconi alle famiglie nelle quali, per provata e non finta miseria, i genitori o parenti si trovano obbligati a tenere a dormire in un sol letto promiscuamente i loro figli o figlie o nipoti o altri parenti d'età giovanile, e che sieno tenute in special considerazione le famiglie delle redove.*

Attesochè le premesse più essenziali considerazioni sono sufficienti a dimostrare come in luogo della regola (art. 54) debba nella particolarità della fattispecie applicarsi la eccezione (art. 60), ed ai pericoli di duplicazione di elemosina, cogli altri inconvenienti stati, non senza qualche fondamento di ragione, rilevati nelle succitate deduzioni dalla Congregazione di carità, non è difficile trovare un rimedio in occasione della revisione dello statuto, fatta obbligatoria dal capoverso dello stesso art. 60.

Che la Congregazione di carità, essendosi limitata a rassegnare le proprie osservazioni al Ministero, senza nè spiegare alcuna specifica conclusione, nè comparve in giudizio, non può essere passibile di alcuna condanna nelle spese;

Per questi motivi: La Sezione, accogliendo il ricorso, annulla l'impugnato Regio Decreto 18 maggio 1893 in quanto concentra nella Congregazione di carità di Siena le sei Opere pie delle quali si tratta e superiormente indicate. Nulla per le spese.

PARERI DEL CONSIGLIO DI STATO

Istituzioni pubbliche di beneficenza — Contratto d'affitto di stabili per enfiteusi — Legge 17 luglio 1890 — Art. 96 — Proibizione di contrarre prestazioni perpetue.

L'art. 96 della vigente legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza, imponendo alle Istituzioni stesse di affrancarsi nel termine di un quinquennio d'ogni prestazione perpetua da cui fossero gravate, fra loro obbligo di non contrarne nessuna per l'avvenire. (*Parere del Consiglio di Stato, Sezione dell'interno in data 6 ottobre 1893*).

Vista ecc.... sulla dimanda della Congregazione di carità di Noventa Vicentina di essere autorizzata ad acquistare da Maria Micheli un fondo con casa colonica, adiacente a quello Ospedale per ampliamento dei servizi di detto Ospedale che la Congregazione amministra.

Che il fondo da acquistarsi è stimato a L. 4070.20 e che colla venditrice fu pattuito un contratto enfiteutico per cui l'Ospedale dovrebbe pagare ad essa venditrice e suoi discendenti in perpetuo il canone annuo di L. 200.

Che la Giunta provinciale amministrativa di Vicenza con deliberazione 8 luglio 1893 ha autorizzato il detto acquisto nei riguardi della tutela.

E si considera:

Che il proposto acquisto è giustificato dal bisogno di ampliare i servizi dell'Ospedale e che perciò non trova ostacolo nei riflessi della legge 5 giugno 1850 che vieta l'accrescimento della proprietà territoriale nei Corpi morali.

Che però la legge 17 luglio 1890 prescrivendo all'art. 96 che le Istituzioni di beneficenza debbano nel termine di un quinquennio affrancarsi da ogni prestazione perpetua di cui fossero gravate fa loro obbligo di non contrarne nessuna per l'avvenire, e, nel caso in esame, non permette la forma di contratto pattuito fra la Congregazione e la venditrice.

Che pur ritenendo la dichiarazione della venditrice di preferire il reddito assicurato del valore capitale del fondo venduto, alla libera disposizione del capitale stesso, non può essere difficile alla Congregazione acquirente di trovare una combinazione che risponda insieme alla esatta osservanza del disposto della legge e al desiderio della venditrice.

Per siffatte considerazioni la Sezione opina che, nella forma proposta, l'acquisto del fondo Micheli da parte della Congregazione di carità di Noventa Vicentina non possa essere approvato.

AVV. GIUSEPPE SCOTTI, *Direttore responsabile.*

Roma, 1894. Tip. dell'Unione Cooperativa Editrice, via di Porta Salaria, 23-A.

GLI OSPEDALI DEI BAMBINI[1]

> “ Col recar soccorso al bambino infermo, sottraendolo così al male fisico che ne debilita le forze, e al male morale che ne ammorba l'anima, la carità compie un'opera santa; essa infonde novella vita all'individuo e al mondo sociale. „
>
> MAXIME DU CAMP.

Non vo' addentrarmi nel soggetto della mia conferenza senza aver prima rivolto un affettoso reverente saluto a questa “ primogenita fra le sorelle lombarde; „ a questa bella, geniale, cospicua Milano, dove all'alto intelletto si disposa mai sempre la nobiltà de' sentimenti, la generosità del cuore, e dove ebbi più che amico, fratello, Gaetano Pini, che tutto sè stesso consacrò al miglioramento fisico

[1] Su questo interessante tema ha parlato il 29 aprile testè scorso al *Circolo filologico di Milano* il benemerito *cav. Alfonso Mandelli, Presidente dell' Ospedale dei bambini di Cremona,* al quale ha consacrato e consacra tutto sè stesso — e nello stesso tempo ardente, illuminato propugnatore della diffusione di questi Istituti in tutta Italia.

Non è la prima volta che la nostra *Rivista* si occupa di questo interessante e filantropico argomento, ed anche due anni or sono abbiamo espressi i più caldi voti perchè la benefica iniziativa del Mandelli venisse coronata dal maggiore successo.

Questa sua conferenza ha brillantemente iniziato l'esaudimento dei nostri voti. La colta adunanza pendeva dalle labbra del chiaro oratore, il quale seppe trasfondere nell'animo degli uditori gli alti e nobili suoi intendimenti, i voti, perchè il suo apostolato ottenga quei frutti che merita l'importanza dal tema da lui maestrevolmente svolto.

Lieti di poter contribuire a un'opera buona, siamo riconoscenti all'esimio conferenziere di averci concesso di ornare le nostre pagine di questo suo lavoro, e gli rinnoviamo il nostro convinto plauso,

e morale dei poveri bimbi, al cui immenso amore fu strappato per sempre

. . . . . com'arbor rigoglioso
dalla bufèra infranto e via disperso
in preda ai venti.

E di gran cuore saluto e ringrazio l'onorevole Rappresentanza di questo Circolo eletto; e voi ancora, gentili signore e signori cortesi, che in così gran numero voleste rispondere all'invito che vi venne porto non certo dal nome mio, spoglio da qualsivoglia pregio o rinomanza, sibbene dalle vocine innocenti e carezzevoli de' poveri bambinelli, che adducendomi a voi — lo dirò con una frase che molto sa di poesia quanto poco di adulazione — m'hanno guidato, come avrebbero fatto gli angioli delle scritture sacre, in sulla via del paradiso.

*
* *

Ed eccomi al geniale per quanto mesto argomento.

Essere o non essere!... Ecco l'enigma che si chiama bambino, l'enigma gentile intorno al quale stanno oggi almanaccando gli scienziati, i filosofi, i legislatori, i padri di famiglia, ma sovratutto i filantropi. Ecco la rosea sfinge, che in un picciolo involucro di materia può fors'anco racchiudere i germi di una gloriosa leggenda o quelli di una lugubre istoria di depravazione o di sventura.

Vi parrà strano, o signori, ch'io prenda a prestito le prime parole del monologo di Amleto — usate e sfruttate in mille guise — per adattarle al soggetto di questa mia

non meno che i nostri vivi incoraggiamenti. La causa da lui patrocinata interessa ogni animo gentile; il successo non può mancarle.

Crediamo anzi, in proposito, non inutil cosa esprimere un nostro desiderio: quello cioè, che il Ministero presieduto dall' onor. Crispi strenuo paladino delle questioni sanitarie, non debba lasciar passare inosservate le considerazioni e le proposte del Mandelli, affinchè l' Italia non rimanga più oltre addietro delle altre Nazioni per ciò che riguarda gli *Ospedali infantili*. G. S.

conferenza. Eppure, se non prendo abbaglio, nulla di meglio appropriato.

Il bambino può *essere* qualche cosa che nel mondo si inoltra a poco a poco acquistando forma e sostanza, vita e pensiero; oppure può *non essere* altro se non una lieve particella che scompare al primo zeffiro primaverile, altro che un bocciuolo che avvizzisce e crolla alla prima stilla di rugiada. La storia degli uomini grandi deve parecchi dei suoi importanti soggetti ai miracoli della scienza medica, mediante la quale divenne *essere* chi, senza di lei, sarebbe forse passato al *non essere*. L'anomalia ha potuto trasformarsi in regolarità vivente e pensante, perchè il cuore e la mente insieme congiunti vollero operare il miracolo.

Ecco adunque risolto il problema. Non però quello dubitativo del dormire e del sognare, bensì l'altro certo, determinante, del vivere o del morire, applicato a quella pallottolina di carne, a quei quattro ossicini appena formati che fecero esclamare a una delle nostre gentili pensatrici: “ Pare una cosa da nulla, eppure lì c'è l'avvenire! „ E potrei narrarvi, o signori, una infinità di cose già dette o scritte da altri più assai di me valenti, per addimostrarvi la necessità assoluta che il bambino venga curato al suo apparire sul limitare della vita. Ma troppo vi sarebbe a dire, perocchè molti sono gli argomenti addotti a sostegno di questa tesi; e finirei di certo col tediarvi, e, nell'un tempo, collo staccarmi dalla via che mi sono tracciata, per entrare forse nel campo esclusivamente riservato alla scienza pediatrica, della quale non ho il bene di essere non solo sacerdote ma neppure l'ultimo dei chierici.

Non voglio però defraudarvi di questi concetti dovuti a due fra i più grandi uomini dell'epoca nostra, sebbene tali divenuti per diverso ordine di grado e di fortuna. Umberto I di Savoia ed Erberto Spencer: il Re d'Italia amorosissimo del suo popolo, e primo sempre ad accorrere dov'è una sventura da sollevare; ed il principe dei moderni

filosofi umanitari, al quale debbonsi le più salde fondamentali norme dell'educazione fisica, morale, intellettuale.

Il primo, attratto dalla mostra dell'Ospedale dei bambini in Cremona alla Esposizione d'igiene infantile che ebbe luogo in Milano nel 1891, dopo avermi richiesto di notizie intorno la fondazione e l'esistenza di quell'Istituto — che indegnamente presiedo — uscì con queste parole, le quali racchiudono un concetto semplice ed elevato, pienamente rispondente alla verità: " *La cura dei poveri bambini ammalati è tutto quanto v'ha di provvidenziale, poichè con essa si avrà certo minor numero di malattie negli adulti.* "

All'altro dobbiamo l'esortazione divulgata colle sue opere immortali, perchè " *l'allevamento dei fanciulli — importantissimo sovra ogni cosa al mondo — sia condotto per modo da renderli non solo disposti intellettualmente al combattimento che sta loro preparandosi nella vita, ma anche atti fisicamente a sopportarne le fatiche ed il logorìo.* "

Ecco dunque il punto di partenza per lo svolgimento della mia tesi, o, dirò meglio, il fulcro di tutta la grande questione che in oggi, come dissi, tiene desti gli scienziati, i filosofi, i legislatori, i padri di famiglia, i filantropi.

Il bambino è presagio dell'uomo come il mattino lo è del giorno, lo disse Milton; e Ricter vi aggiunse, che per l'uomo la stagione più importante della vita è quella in cui egli incomincia a colorire e foggiare sè stesso. Facile adunque se ne trae il dilemma: o pensare all'avvenire dell'umanità colla più scrupolosa cura del presente, o trascurare il presente senza alcun pensiero dell'avvenire. Ma io e voi, gentili uditrici e uditori cortesi, siamo pienamente d'accordo sul preferire la prima parte. Non per nulla la natura ci ha forniti di quella sensibilità per la quale ci sentiamo spinti ad amare ardentemente chi soffre, fermi sempre in questo concetto altrettanto nobile, quanto efficace:

Ognor che farlo è dato,
Giovare all'uom, l'opra è dell'uom più bella!

*
* *

Come non farlo? Chi di noi non ha visto, fors'anco per caso, le statistiche raccapriccianti sulla mortalità dei bambini nella cosidetta parte civilizzata di questo reo mondo sublunare? Io ricordo di aver provato un senso di stupore e di indignazione, di essermi sentito salire le vampe al viso dinanzi ad una specie di diagramma nel quale, pel numero dei bambini che muoiono prima dei sette anni, la linea ascendentale di questa nostra Italia — dove la natura ha profuso a piene mani i propri tesori, e dove il canto dei poeti e l'effluvio dei fiori si elevano al cielo con mirabile accordo di melodici incanti e di soavi profumi — trovavasi quasi allo stesso livello di quello indicante la Croazia. E ciò costituisce una doppia sventura, a togliere la quale noi italiani, figli di una nazione eminentemente civile, abbiamo l'obbligo di seriamente pensare con tutti i mezzi che ponno essere ritenuti i più efficaci.

Mi sono imposto di evitare il più che sia possibile le cifre, per non accrescere la monotonia del soggetto, e perchè in generale esse male si addicono ad una conferenza qualsiasi. Ma qui mi sento forzato ad invocare il loro aiuto, poichè trattasi di un argomento il quale deve ritenersi come la causa determinante di tutta l'agitazione presente e futura a pro delle Istituzioni spedaliere per l'infanzia.

Rivolgete adunque, o signori, tutta la vostra attenzione a questi dati, i quali hanno l'apparenza di incredibili, ma che, al contrario, sono pienamente conformi alla verità.

Da noi sopra un milione di bambini in un decennio ne muoiono: 100,000 nel primo mese, 100,000 prima di raggiungere il primo anno, 100,000 nel secondo e dai 120,000 ai 140,000 dal terzo al decimo.

Appoggiandomi alle statistiche finora pubblicate, potrei scindere queste cifre proporzionandole alle singole malattie, che dai sapienti e pazienti calcoli fatti entrano come causa

della mortalità, e farvi un'esatta descrizione tecnologica, noiosa anzichenò, per non dire indigesta presso a poco come le cifre. Mi limiterò invece ad una specie di riassunto; e non vi arrechi stupore se dalla mia bocca usciranno termini scientifici che costituiscono il linguaggio privilegiato e astruso dei seguaci d'Ippocrate. Oramai li ho fissi nella memoria, un po' per la frequente lettura che ne faccio, un po' per averli uditi mille volte nell'Ospedalino cremonese.

La scienza considera come divisibile in cinque periodi la vita del bambino: il primo atrepsico e diatesico; il secondo evolutivo della predisposizione morbosa e diatesico; il terzo diatesico epidemico; il quarto di calma morbosa e di transazione; il quinto di vitalità normale. Ebbene, di questi periodi, è superfluo il dirlo, quello che dà maggior contributo alla morte, quello che costituisce un vero flagello dei poveri bambini è l'atrepsia, alla quale tengono dietro la debolezza congenita e le cattive conformazioni, seguite pur queste, a breve distanza, dalle malattie dell'apparecchio cerebro-spinale.

Vogliate, o gentili signore e signori cortesi, vogliate, per qualche momento, seguirmi nelle infermerie del primo Ospedalino che ci sarà dato incontrare sulla nostra via.

Oh!.... Ecconè uno. Entriamo e soffermiamoci alcun poco. Vedete. voi questo piccolo essere tutto rattrappito, col visino cereo a grinze e gli occhioni tutti rigonfi all'ingiro? Osservate al disopra del candido lettino la tabella della diagnosi, e vi troverete *atrepsia.* Leggete sulla cedola: *anni 3, peso kg. 3.500,* proprio come se si trattasse di un bambino di tre mesi. Facciamo il giro della sala, e di queste povere creaturine, la cui comparsa nel mondo fu accompagnata dal sogghigno beffardo della sventura, ne vedrete più che non possiate immaginare. Ed ecco la *scrofolósi,* e l'*anemia linfatica,* e il *rachitismo,* e l'*atrofia infantum,* e la *sifilide congenita,* e le svariate *deformità* raccapriccianti. Sempre, sempre questi terribili flagelli

della povera infanzia, di fronte ai quali, lo vedete o signori, è impossibile non pensare seriamente, profondamente, alla più efficace risoluzione dell'interessante problema.

*
* *

Le cause? Oh le cause sono molte, e di esse, pur troppo, buona parte rimarranno senza rimedio, perocchè vi sono nell'uomo abitudini e tendenze così inveterate, così generalizzate, da renderne impossibile l'estirpamento. Vi sono nell'uomo dei vizi ai quali pare enorme sacrificio il rinunziare, tanto più pel favoreggiamento ad essi apportato dalla mal intesa liberalità di certe leggi, non meno che da certe condizioni sociali che, sotto la parvenza di miglioramenti, nascondono il germe di un'abbiezione morale senza ritegno. Koch e Pasteur arriveranno a prevenire la tubercolosi e la idrofobia, e il nostro Bottini a estirpare una laringe in modo che il suo operato possa parlare e fors'anco cantare per molti anni; ma nessun Licurgo redivivo potrà mai imporre al popolo di rinunziare a certi suoi intimi godimenti, per sopprimere una buona volta la propagazione di quei terribili mali congeniti che sono i veri degeneratori della razza umana.

Ma il peggio si è, che avendo ogni sorta di male una speciale forza d'attrazione, direi quasi un proprio contagio, avviene spesso, pel caso dei deformati, di veder passeggiare sulla faccia della terra coppie di infelicissimi coniugati, dei quali non si saprebbe distinguere quello che meno si trova in odio alla natura.

Io conosco due coniugi che, a prima vista, si potrebbero scambiare per due abitatori del Lilliput, non perfettamente diritti nella persona, e con certi volti che paiono coloriti sulla tavolozza di quel pittore che usava tingere il pennello nell'olio di fegato di merluzzo. Ebbene, costoro hanno già a quest'ora popolato i lettini dell'Ospedalino cremonese con quattro rampolli tutti riusciti a perfetta immagine de' loro

genitori, in omaggio al sapientissimo detto evangelico: *crescete e moltiplicate.*

A Sparta sapete, o signori, che cosa avrebbero fatto. Noi invece, alla distanza di secoli parecchi, cerchiamo di rimediarvi nel miglior modo raccomandando ai medici di ammazzarne il meno che sia possibile. La civiltà cammina, e il sentimento le rischiara la via.

Altre cause potenti esistono però per le speciali condizioni delle infime classi sociali, costrette a subire il male dalla impossibilità di poterlo prevenire. Noi vediamo infatti come nel ceto dei poveri la mortalità dei bambini sia maggiore di quella che si verifica nel ceto dei ricchi. Ciò dipende in parte dalla nessuna importanza che la gente incolta attribuisce di solito alle malattie infantili, così da credere che i migliori medici dei bambini sieno le nonne, le mammane e le nutrici di mestiere; ma principalmente dalla impossibilità in cui il povero si trova di affidare i bambini a balie sane, buone e sagaci. Le quali invece vengono sostituite da qualche infelice cui l'età matura non tolse il beneficio della prolificazione, o da qualche depositaria di latte fracido e corrotto, quando non si tratti di quelle tali che Charpentier ha chiamato fabbricatrici d'angeli, perchè esercitanti il mestiere di sopprimere colla fame la prole incomoda ai genitori, salvando i delinquenti dal Codice penale. Il che trova eloquente riscontro nell'***Engelmachen*** col quale i tedeschi designano " una intenzionale lenta uccisione dei bambini mediante una nutrizione cattiva, inadeguata o insufficiente, congiunta alla mancanza delle debite cure. "

Vi sono poi i casi in cui vediamo i genitori poveri, costretti o non costretti, ricorrere anzitempo al divezzamento, effettuato senza alcuna prescrizione sanitaria, e quindi senza alcuna norma rispondente alle esigenze del caso, e seguito *ipso facto* dalla alimentazione in uso per gli adulti, consistente il più delle volte in grossi bocconi di quell'impasto

insipido, duro e legnoso, che potrebbe paragonarsi a quello il quale suolsi volgarmente chiamare *la polenta dei mandriani.*

Ebbene, o signori, questo argomento, assai importante per chi considera la grande, assoluta necessità di coonestare l'avvenire col presente in omaggio al principio inconcusso che i piccini dell'oggi saranno gli adulti del domani, se ha già da tempo richiamato l'attenzione dei poteri legislativi presso altre nazioni non certo più della nostra civilizzate, non altrettanto ha fatto nella nostra Italia, in cui da poco s'è manifestato un certo quale risveglio.

Appena al di là delle nostre Alpi, troviamo, ad esempio, la legge Roussel, vigente in Francia dal 1874, la quale ha per scopo di sorvegliare col massimo rigore l'allattamento mercenario, di punire la frode o la trascuratezza nelle persone che lo praticano, di accogliere i bambini di età inferiore agli anni tre in appositi locali dove trovino le amorose, continue, sollecite cure di cui hanno assoluto bisogno. Legge provvidissima, che nel volgere di parecchi anni ha dato per risultato la riduzione delle morti nei poveri piccini dal 59 al 14 %.

***

Da noi, come dissi, i primi sintomi di risveglio tendenti a tener desta l'attenzione dei poteri legislativi si manifestarono da poco tempo; e, diciamolo con vero e sentito compiacimento, essi ebbero una solenne e forte esplicazione nel Congresso pediatrico di Napoli, iniziato da alcuni distinti cultori della scienza che scruta i mali dell'infanzia per trovarne i rimedi.

Mi si conceda di soffermarmi alcun che su quel Congresso, che per me costituisce uno fra i più validi capisaldi per la buona riuscita della santa causa che impresi a propugnare.

In quella riunione di dotti e di filantropi, avuta conoscenza della grande mortalità in Italia dei bambini nel

primo e nel secondo anno della nascita e quella dal secondo al terzo anno, e fatto un raffronto con quelle che si verificano presso le altre nazioni, vennero esaminate le cause dei numerosi decessi ed escogitati i mezzi per opporvi efficaci rimedi, non ultimi dei quali la vigilanza e la cura.

Assai opportunamente furono anche ricordate le varie Istituzioni benefiche o le molte Associazioni sorte in questi ultimi tempi per la protezione dell'infanzia, cotanto fiorente all'estero; ciò che offrì argomento ai due valenti pediatri professore Massini, di Genova, e professore Blasi di Roma, di formulare una proposta "comandata," come fu detto in quel Congresso, "dalla carità, dalla civiltà, dal progresso, e voluta dalla necessità di ottenere quelle misure di tutela a garanzia della prima infanzia, le quali sono in Italia molto al disotto delle esigenze di una vera, reale protezione della medesima."

Com'era da attendersi, essa diede luogo ad una discussione ampia, ordinata, ispirata ai più delicati sentimenti, la quale si chiuse con un ordine del giorno, unanimemente approvato, racchiudente l'inizio, il fondamento di una grande Associazione nazionale, i cui intendimenti sieno: di promuovere, diffondere e popolarizzare i principî e le pratiche dell'igiene infantile; di sorvegliare l'allattamento mercenario effettuato a domicilio dalle nutrici ed il governo dei bambini già divezzi affidati lontano dalla famiglia; *di favorire, diffondere* e *migliorare* gli *Istituti sanitari infantili:* di invigilare, ed all'uopo soccorrere con una oculata beneficenza, l'infanzia minacciata dall'estrema indigenza nella sua sanità e vita; di impedire verso i bambini i maltrattamenti che possano metterne in pericolo la sanità.

E tale provvida e coraggiosa iniziativa trovò eco in ogni parte d'Italia, così che vari Subcomitati già vennero costituiti, facenti capo al Comitato centrale di Roma; e già un progetto circola per gli Uffici del Parlamento, dal quale verrà di certo compreso che una legge sulla prote-

zione dell'infanzia è " una vera e propria necessità sociale, e che la sua applicazione non potrà non essere feconda di risultati positivi. " E sarà il caso di dire: meglio una legge in ritardo apportatrice di buoni frutti, di quanto lo sieno quelle affrettate, dalle quali altro non emana se non la povertà intellettuale di chi le ha concepite. Non per nulla fu scritto che le buone leggi sono i frutti tardivi dell'esperienza.

L'ordine del giorno votato dal Congresso pediatrico di Napoli accenna dunque alla necessità di *favorire, diffondere e migliorare gli Istituti sanitari infantili.* Il perchè l'avete compreso da quanto dissi sulla mortalità dell'infanzia e sulle sue cause principali.

Ora vediamo quanto si sia fatto finora presso le altre nazioni e da noi per la fondazione, la diffusione ed il miglioramento di quei veri Istituti sanitari infantili che con una denominazione bene appropriata debbono chiamarsi *Ospedali dei bambini,* dalla cui storia emerge chiaramente la necessità di vigilare, di rafforzare, fin dove è possibile, il risveglio manifestatosi da noi, di guisa che non sia difficile ridare in breve alla patria nostra quel primato che, con tanta sapienza, e, diciamolo pure, con tanto cuore, fu ad essa conquistato nei primi tempi, quando, cioè, la beneficenza presso le altre nazioni era affatto sconosciuta.

*
* *

Premetto che non mi fermerò a descrivere tutti gli Ospedali infantili esistenti in Europa, poichè, facendolo, finirei coll'infliggere alle mie gentili uditrici e a' miei cortesi uditori una serqua di dati, i quali, se arrivano a destare interesse raccolti in un libro, altrettanto non ponno fare in una conferenza. Accennerò bensì ai primi Istituti presso ogni singola nazione, e sommariamente agli altri che seguirono dall'epoca di quelle fondazioni a questi ultimi tempi.

Il merito dell'iniziativa spetta alla *Francia* per la erezione del primo Ospedale dei bambini, avvenuta a Parigi

nel 1802 nel vecchio edificio della *Maison de l'enfant Jésus* con 500 lettini per opera dell'Amministrazione generale dell'assistenza pubblica, Ospedale cui venne aggiunto nel 1843 il padiglione Bilgrain di altri 160 lettini. Molti altri ne vennero istituiti successivamente, fra i quali vanno specialmente menzionati: quello di Sant'Eugenia, ora Trousseau, di 405 letti pure in Parigi, quello di Berck di letti 600, e quello di Forges-les-Bains di letti 112. Ad essi debbonsi aggiungere tutti gli Istituti sorti in questi ultimi tempi, come a dire: Spedali pei convalescenti, Ospizi marini, Case di salute, Istituti ortopedici e oftalmici con un complesso di qualche migliaio di lettini, il che non è poco di certo.

Vengono di poi:

L'*Inghilterra*, coll'Ospedale Reale fondato a Londra nel 1810 con letti 50, cui tennero dietro nella stessa Londra, dal 1810 al 1891, altri 17 Ospedali esclusivamente pei bambini con un complessivo numero di 741 letti in città, e di 227 nei sobborghi. A Londra esistono inoltre 8 Ospedali di maternità, 3 ortopedici, 5 oftalmici, 3 dentali, senza calcolare il numero stragrande di Ospedali generali, nei quali sono pure accolti i bambini in apposite sale, e gli Ospedali cattolici, il francese, l'italiano e i Ricoveri per gli idioti e pei convalescenti il cui numero è rilevantissimo. Quanto alle Provincie, è calcolato che ogni Contea possiede almeno un Ospedale dei bambini con succursale in campagna o al mare, di cui il numero dei letti varia a seconda dell'importanza da 5 a 300. A buon diritto l'Inghilterra, in fatto di spedalità, occupa in oggi il primo posto fra tutte le nazioni europee.

La *Russia*, coll'Ospedale Nicolò fondato a Pietroburgo nel 1834 con 122 lettini e con questi altri ancora a Pietroburgo: l'Ospedale Elisabetta fondato nel 1844 con letti 100, e quello del Principe Oldenburgo nel 1869 con letti 262. Indi a Mosca l'Ospedale infantile nel 1842 con letti 101, quello di Wladimiro nel 1876 con letti 180, e quello di

Sant'Olga nel 1876 con letti 100; a Varsavia l'Ospedale della Principessa Potocka nel 1869 con letti 75 e quello dei bambini israeliti nel 1878 con letti 30; a Charkow l'Ospedale cittadino infantile nel 1878 con letti 20; a Orania quello dei convalescenti con letti 52. A questi debbonsi aggiungere gli altri fondati in questi ultimi anni con buon numero di letti e tutti gli Istituti affini i quali sono assai numerosi.

La *Germania*, coll'Ospedale Augusta fondato a Breslavia nel 1837 con 24 letti e con una quantità di Ospedali infantili e di Istituti affini in Berlino e nelle altre città così da poter dire non esservi angolo di quel vasto Impero dove non siasi provveduto alla necessità di dar cura e ricovero ai bambini poveri ammalati. Non posso riportare la cifra cumulativa dei lettini non possedendola; ma so di non errare dicendo non essere essa inferiore a quella della Francia, sebbene questa abbia avuto sull'altra la precedenza di trentacinque anni.

L'*Austria-Ungheria*, coll'Ospedale di Sant'Anna fondato a Vienna nel 1837 con 94 letti, cui seguirono: ancora a Vienna quello di San Giuseppe fondato nel 1842 con letti 65, quello infantile di 72 letti istituito nel 1873, quello del Principe Rodolfo nel 1875 con letti 48, e l'Ospedale Carolina nel 1879 con letti 30. Altri importanti se ne trovano pure a Budapest, a Praga, a Graz, a Lemberg, a Brünn, a Baden, a Hall, a Cracovia ed in varie altre provincie dell'Impero con un rilevante numero di lettini.

Ed ora uno sguardo alle Nazioni secondarie, se si eccettui l'ultima di quelle che verrò nominando, la quale, pur non appartenendo a questa categoria, in fatto di spedalità infantile è rimasta, non so come, alla coda, senza che per essa si possa dire, neppur volendolo: *dulcis in fundo.*

La *Danimarca* ha fondato l'Ospedale Regina Luigia a Copenaghen nel 1850 con 20 letti, e quello di Refsnaës nel 1875 con letti 100.

La *Svezia,* l'Ospedale Principessa Luigia a Stocolma nell'anno 1854 con 55 letti, e quello di Gothemburg nel 1859 con letti 32.

La *Rumenia,* l'Ospedale infantile a Bukarest nel 1860 con 80 letti.

La *Svizzera,* l'Ospedale infantile a Losanna nel 1861 con 30 letti, e quelli di Basilea nel 1862 con letti 60; di Berna nel 1862 con letti 28; di Ginevra nel 1872 con letti 30; di Zurigo nel 1874 con letti 30.

I *Paesi Bassi,* l'Ospedale Sofia fondato a Rotterdam nell'anno 1863 con 24 letti, e quello di Amsterdam nel 186[illegible] con 74 letti, e di Scheveningen nel 1880 con letti 80.

La *Spagna,* l'Ospedale del Bambino Gesù fondato a Madrid nel 1878 con 70 letti e con due succursali: l'una in Valladolid e l'altra a Santonà presso Bilbao.

* * *

Fatto questo rapido giro all'estero dalla penisola Iberica per la deliziosa industre Catalogna, e da questa pel mare azzurro

> Che il grande Eroe nizzardo in sull'albore
> Di sua vita baciò.....

prendiamo la via d'Italia nostra per vedere ciò che abbiamo saputo far noi, dacchè il vessillo de' tre fatidici colori fu messo a sventolare sull'Alpe in faccia al sole della libertà, che ci riscalda di patrio amore, non meno che di pietà profonda pei poveri sofferenti.

Prima però di dare uno sguardo al *passato prossimo,* mi si conceda di toccare di volo il *passato remoto,* dal quale verremo man mano senza lunghe tappe al *presente.*

Il dottor Variot, in un suo rapporto al Ministro francese dell'interno sulla *Spedalità infantile in Italia,* scriveva nell'anno 1891:

" Nella modesta missione che ci siamo imposti di visitare in Italia gli Ospedali dei bambini, non abbiamo potuto

sfuggire alla tentazione che provano tutti coloro i quali percorrono questo paese, così ricco di ricordi storici, ed abbiamo voluto rivolgere il pensiero al passato. La Roma dei Consoli, degli Imperatori e dei Papi ha per noi una grande attrattiva; la nostra prima giovinezza la passammo a studiare la sua storia e a ricercare una fra le sorgenti della nostra civiltà.

" La Toscana e in particolar modo Firenze sotto i Medici, le potenti repubbliche di Genova e di Venezia brillarono di vivo splendore durante il Rinascimento.

" Il medico investigatore che percorre attualmente queste città non rileverebbe che delle osservazioni ristrette ed incomplete ove egli si limitasse a descrivere gli Istituti spedalieri moderni, lasciando nell'oblio le manifestazioni anteriori dell'attività di cui questo paese è stato successivamente il teatro. Del resto, un colpo d'occhio retrospettivo ci rischiara non soltanto sulla spedalità italiana, ma del pari sulla origine delle Istituzioni di beneficenza in tutto il mondo.

" L'Inghilterra dove in oggi andiamo a cercare il modello delle nostre riforme sanitarie, era una contrada barbara in un'epoca nella quale la carità era di già organizzata in Italia. "

A questi concetti dell'illustre scienziato francese fanno seguito alcuni dati interessanti tratti dalla storia. Li riassumerò, e per essere vieppiù conciso li spoglierò di tutte quelle notizie complementari di cui li volle arricchiti il valente compilatore. Ad essi inoltre aggiungerò quelli da me raccolti pei quali mi sono proposto di essere esatto per non costringere questa geniale e dotta radunanza a non pensar male di me, specialmente in ciò che abbia o che possa avere attinenza colla verità.

L'Imperatore Traiano — come vedete siamo soltanto a un secolo dopo Cristo — prese sotto l'alta sua protezione i bambini poveri ed abbandonati e fondò delle Istituzioni

analoghe sostenute dai ricchi in tutte le Provincie dell'Impero. Ognuna di esse porgeva soccorso a più di 300 bambini. Quelle Istituzioni presero poi grande sviluppo per la munificenza di Faustina sposa di Marco Aurelio e di Mamea Giulia madre di Alessandro Severo. Non a caso Marco Ulpio Traiano fu denominato ottimo e padre della patria, e non per nulla Dante l'ha posto in Paradiso.

Sotto Augusto esistevano molte infermerie pubbliche le quali corrisponderebbero in oggi ai nostri dispensari. Quivi la visita veniva fatta regolarmente da uno o più medici della pubblica assistenza ed i bambini vi venivano soccorsi.

Verso la stessa epoca furono istituiti gli archiatri aventi per funzione principale di assicurare dei soccorsi sanitari tutti gli abitanti — i bambini compresi — delle città imperiali. La loro organizzazione era retta da norme severissime, e fra gli obblighi di quei medici, cosidetti popolari, eravi quello di curare gratuitamente i cittadini poveri e di istruire nella loro arte i fanciulli di condizione libera.

Alla fine del IV secolo a Ostia, vale a dire allo sbocco del Tevere, presso Roma, fu istituito il primo grande Ospitale permanente, fondato da Fabiola nobile Romana e dal Senatore Paumacchio in memoria di una sua grave sventura di famiglia, e costrutto sul piano del vasto *Xenodochium* di Gerusalemme. In esso venivano accolti senza distinzione di sesso e di età i poveri, gli stranieri e i viaggiatori ammalati e privi del necessario.

Consultando molte opere in argomento, Variot dice di aver trovato una quantità di notizie che dànno un'idea precisa del modo col quale venivano praticate presso i Romani le diverse branche della medicina. Egli però si lagna del non aver rilevato nulla che concerna direttamente la pediatria, sebbene dall'insieme di quelle notizie si possa argomentare come essa pure sia stata non del tutto sconosciuta a quell'epoca, nella quale, per opera degli stessi imperanti,

el patriziato e dei ricchi, si pensava al bene dell'infanzia
ia di quanto si sia fatto più tardi, vale a dire a poca
stanza da noi.

*
* *

Dall'epoca Romana — cui volli far cenno per provare
me l'Italia pensasse alla povera infanzia in un tempo nel
ale le altre Nazioni nulla sapevano intorno a quella forma
i beneficenza — saltiamo direttamente all'epoca fortunata
el Rinascimento.

È costumanza che

> Ogni commentator salti a piè pari
> I luoghi oscuri, e il lumicino accenda
> Dove splendon del sole i rai più chiari.

Verso la fine del secolo xv le Istituzioni di beneficenza rifiorirono a Roma e nelle altre grandi città d'Italia.

Sotto Innocenzo III venne fondato l'Ospizio di *Santo Spirito* pei trovatelli.

Sisto V pensò del pari all'assistenza dei poveri bambini e spinse la sua previdenza fino a dotare le povere fanciulle abbandonate.

Nel 1421 fu costrutto a Firenze l'Ospedale degli Innocenti, splendido monumento di pietà cui rispose la bellezza architettonica dovuta alla Scuola del Brunelleschi.

L'Ospedale Maggiore di Milano, il più grande esistente in Italia, il quale contiene una vasta sezione pei bambini, venne fondato nel 1457.

Nel 1518 Pontano riferisce sovra una visita da lui fatta all'Ospizio di Santa Maria a Napoli, dove novecento fanciulle abbandonate avevano ricovero e cura.

A Venezia nel 1581 i poveri trovatelli avevano pure il loro ricovero. La pietà vi raccoglieva i bimbi abbandonati dalle loro madri, i quali venivano allevati e curati con una spesa ingente sostenuta da contribuenti pubblici e privati.

Molto ancora potrei citare, ma preferisco venire difilato a questa specie di conclusionale, che tolgo ancora e tanto volontieri al Variot, tanto più che uscita dalla di lui penna acquista per noi maggiore importanza: " Gli organizzatori della beneficenza in Francia — e altrove — si sono recati ad ispirarsi in Italia. " Concetto questo il quale ha riscontro coll'altro da me dianzi accennato, e che non credo inopportuno ripetere, cioè, che " l'Inghilterra, dove in oggi andiamo a cercare il modello delle nostre riforme sanitarie, era una contrada barbara in un'epoca nella quale la carità era già organizzata in Italia. "

E questo pure non deve essere taciuto. Che se specialmente durante il Rinascimento si riscontra un lusso esorbitante di architettura o di decorazioni nelle costruzioni spedaliere, dovute a quell'epoca meravigliosa per l'arte italiana — ciò che non risponderebbe di certo alle moderne esigenze della edilizia sanitaria — non è men vero che fin d'allora fossevi un illustre architetto, l'Alberti, il quale manifestava di questi concetti: " Bisogna che gli Ospitali sieno edificati in luoghi essenzialmente sani. Le malattie infettive devono essere separate dalle malattie comuni. Queste potrebbero curarsi nella città, quelle relegate nella campagna; tutte in luoghi ben ventilati, sanissimi, abbondanti d'acqua ed in pari tempo asciutti. I sessi devono essere separati, come i curabili dagli incurabili. " Al che sarebbe stato bene aggiungere: e *come i bambini dagli adulti*.

*
* *

Dal rinascimento dell'arte e della beneficenza — che spesse volte si affratellano così che l'una par fatta a sollievo dell'altra — si entra in un periodo di decadimento completo nel quale, da un lato troviamo l'arte splendida sostituita da un barocchismo affettato e ridicolo, dall'altro la beneficenza a poco a poco ridotta a qualche lieve traccia, acciò non si avesse a dire, che il sentimento della pietà

in Italia era tutto scomparso col buon gusto dell'arte. Ed è questo periodo appunto il quale mentre prova il torto degli avi nostri, in tutt'altre faccende affaccendati, ha fatto sì che l'Italia già prima in fatto di beneficenza, come fu detto, avesse a rimanere per un tempo non breve addietro di altre nazioni. Se non che tale stato di cose non poteva, non doveva durare in eterno, così che

All'antico valor tornati i vinti

il periodo della decadenza lascia ora il posto ad un risveglio il quale, ne sono convinto, dovrà chiamarsi nella Storia nostra: *il vero e completo Rinascimento della carità.*

E qui non mi fermerò sulle molte e multiformi Opere di beneficenza oggi fiorenti sotto il limpido cielo della patria nostra, sibbene su quelle unicamente che hanno stretta attinenza colla spedalità infantile, alla cui propaganda consacro da alcun tempo il mio buon volere.

Parliamo adunque del presente.

Il vanto di essere stata la prima città d'Italia in cui si pensò alla necessità degli Ospedali dei bambini spetta a *Torino,* la quale vide sorgere nel 1843 l'Ospedale oftalmico infantile con 50 letti, e due anni dopo quello di Santa Filomena con letti 44. E a Torino devesi inoltre l'aver iniziato una Istituzione, che come quella degli Ospizi marini promossi da Giuseppe Barellai, può dirsi tutta italiana: vo' dire la Istituzione per la cura fisica e intellettuale de' poveri bambini rachitici. Essa è dovuta al compianto conte Riccardo di Netro, il quale, come assessore della pubblica istruzione, colpito dal numero grandissimo di fanciulli del popolo contorti dalla rachitide e commosso dalla sorte di tanti infelici respinti per deformità dalle pubbliche scuole, pensò con mezzi propri alla Istituzione nel 1872 di un Asilo atto a provvedere alla loro fisica rigenerazione coi rimedi igienici e terapeutici. Ed in poco tempo, mercè l'opera dell'illustre prof. Alberto Gamba ed

il concorso del Municipio e dei cittadini, il pio Istituto d
venne tale da potere in oggi dare ricovero e cura a 160 bar
bini nella Scuola asilo, cui vennero aggiunte cinque picco
infermerie con 30 lettini. Nè la città che fu la prima c
pitale d'Italia poteva certo accontentarsi di una sola Ist
tuzione a pro dell'infanzia sofferente, così che in bre
altre ne sorsero, fra cui l'*Ospedaletto Regina Margherit*
fondato nel 1883 con 32 lettini, un ambulatorio ed un p
diglione d'isolamento.

Viene dipoi la città eterna, ***Roma,*** la quale ha dimostra
di ricordarsi che le prime Istituzioni a pro delle pove
infanzia sorsero fra le sue mura. Fu nel 1869 che la d
chessa Salviati istituì l'*Ospedale del bambino Gesù,* il qua
dispone oggi di 200 lettini, occupando così uno dei pri
posti fra gli Ospedali infantili d'Europa. Tale Istituto, d
vuto alla carità privata, divenne sussidiato prima dal M
nicipio, poi dalla Congregazione di carità, i quali invia
ad esso i bambini, che non possono essere curati a dom
cilio, pagando una retta stabilita. Ed in Roma del pa
venne aperta una sala per 50 bambini nell'Ospedale del
Consolazione e sorsero man mano altre Istituzioni cong
neri, quali l'Asilo per gli storpi, la Società per l'invio
bagni marini d'Anzio dei bambini rachitici e scrofolo
e l'ambulatorio pei bambini ammalati inaugurato nel d
cembre del 1892 per iniziativa del Comitato " Soccorso
lavoro. "

Terza fra cotanto senno e fra altrettanta manifest
zione della pietà sorse *Milano,* cui devesi la erezione ne
l'anno 1873 di quello splendido monumento della carit
che è il *Pio Istituto dei rachitici,* suggerito, fondato, e g
sapientemente diretto dal compianto amico mio Gaeta
Pini, cui successe assai degnamente il prof. Pietro Panze
La Metropoli Lombarda conta inoltre: l'*Ospedale dei bambi*
istituito e mantenuto dal Sovrano Ordine Gerosolimitano
Malta e costituito da una infermeria di 18 lettini e

alcune sale per malattie speciali, sotto la direzione amorosa e sapiente del prof. Raimondo Guaita, vero apostolo della povera infanzia, e un vasto comparto per la cura dei bambini nell'Ospitale Maggiore: comparto che, come ebbi a dire in altra circostanza, auguro sia tolto a quel grandioso sì ma poco spedaliero edificio per essere dalla inesauribile pietà dei Milanesi portato in apposito locale dove i poveri piccini non debbano avere alcun contatto cogli adulti, ed al quale si possa dare il titolo proprio di *Ospedale dei bambini di Milano.*

A tale generosa iniziativa fecero eco altre città italiane, alle quali tutte, unitamente alle già ricordate, mando un saluto dal cuore per la nobiltà degli intenti, non meno che per la efficacia dell'esempio di cui hanno saputo e voluto dare splendida prova.

La città dei Vespri e dei Mille di Garibaldi, *Palermo,* fondava nel 1874, sull'incantevole spiaggia dell'Arenella, l'Ospizio marino al quale venne aggiunto più tardi l'*Ospedale dei bambini,* in cui hanno aria e ricovero centinaia e centinaia di povere creaturine sofferenti.

Genova, la Superba, la invidiata patria di Colombo, la quale possedeva fino dal 1869 un ambulatorio pediatrico del chiaro prof. Masini, fondava nel 1878 l'*Istituto dei rachitici* per opera del Comitato Ligure per l'educazione del popolo, e nel 1888 il bellissimo *Ospedale infantile di San Filippo* per fondazione della duchessa di Galliera con due comparti di 36 lettini cui puossi aggiungere il comparto speciale per la cura dei bambini esistente nell'Ospedale di Pammatone con 100 lettini.

La bellissima *Partenope* sotto il suo cielo limpido e sorridente ha visto sorgere su di un promontorio in faccia al mare il grazioso *Ospedale Lina* per la cura dei bambini affetti da malattie chirurgiche, così denominato dalla sua fondatrice Teresina Filangieri duchessa Ravaschieri-Fieschi, che nel 1881 lo volle dedicato alla memoria dell'unica sua

figlia Lina, per lei “ argomento di tanto amore e di tanto dolore. „

La città delle lagune, la fantastica *Venezia* sogno di prosatori e di poeti, rispondendo a un pietoso desiderio della nostra inclita Sovrana diede vita a una Istituzione la quale comprende tanti educatorî pei bambini rachitici quanti sono i sestieri della città, coll’aggiunta di uno speciale per l’isola della Giudecca.

Fiorenza, la culla delle arti belle e dei fiori, non contenta di veder curati da vari anni i poveri bimbi malati in una sezione speciale dell’Arcispedale di Santa Maria Nuova, fece sorgere fra le sue mura l’*Ospedalino Mayer* fondato dal marchese Mayer di Montaglieri per la cura delle deformità rachitiche.

La forte *Verona* novera in oggi due Asili pei bambini rachitici, ai quali, oltre la cura ordinaria, viene esteso il beneficio di quella climatica sugli ameni colli delle Alpi Retiche.

La mia *Cremona* che vide sorgere il primo Asilo Aportiano, conta in oggi il primo *Ospedale dei bambini* fondato in Italia dalla carità cittadina, destinato alla cura di tutte le malattie dell’infanzia, non esclusa la rachitide, per cui avvi uno speciale comparto rimasto a rappresentare l’Istituto dei rachitici eretto nel 1881. Al quale Ospedalino mi lusingo di poter aggiungere, in un tempo non lontano, uno speciale comparto pei bambini affetti da malattie incurabili — cosa alla quale sto pensando da tempo per vincere le gravi difficoltà che vi si frappongono — e di poter aggregare, con l’assenso delle Amministrazioni interessate e delle competenti Autorità, l’Opera pia Scrofolosi da tempo esistente e amministrata dall’Ospitale Maggiore. Avvi pure da noi l’ Istituto dei bambini lattanti, e la Istituzione per la cura climatica ai bambini, fondata da pochi anni e già molto fiorente.

Bergamo provvede alla cura dei *bambini ammalati* in apposita infermeria fondata dalla contessa Emilia Piazzoni

possiede un Istituto dei rachitici degno di ammirazione, situato in posizione eminentemente salubre come meglio non potrebbe desiderarsi per un Istituto sanitario.

Alessandria, Como, Livorno diedero vita ad altri Ospedali infantili assai reputati.

Cagliari, Lecce, Lucca, Pisa possedono bellissimi Ospedali marini pei bambini.

Brescia, Mantova, Padova vantano la erezione di importanti Istituzioni pei poveri bimbi rachitici.

Ferrara, Forlì, Novara, Pavia, Sassari, Trapani, Treviso, Vicenza hanno nei loro Nosocomi speciali comparti per le malattie infantili, destinati certo a scomparire per lasciar posto a propri e veri Ospedali dei bambini.

Lodi, con appositi sussidi, provvede al miglioramento fisico dei bimbi, colla cura effettuata a domicilio e presso gli Asili di carità; ciò che è sperabile convincerà presto quei cittadini a provvedere all'erezione di apposito Ospedale.

Ai quali dati da me esposti succintamente, ma che mi riservo di sviluppare in più ampio modo in una monografia storica cui sto lavorando, credo sia bene aggiungere: che *Bologna* trovasi alla vigilia di aprire un importante Istituto dei rachitici col patrimonio cospicuo lasciato all'uopo dal benemerito prof. Rizzoli; che *Roma* sta pure pensando ad altro consimile Istituto pel quale quella Congregazione di carità ha di già erogato la somma di L. 100.000; che *Mantova* e *Catania* stanno gettando le basi per la fondazione di Ospedali pei bambini; che molte città italiane vantano importanti Istituzioni per la cura climatica o per quella balnearia; che altre ancora possedono sale oftalmiche o pubblici dispensari; che, infine, fra i nostri insigni cultori della pediatria si è manifestato una nobile gara, la quale diede origine a Congressi, ad Esposizioni, a Conferenze, a pubblicazioni di memorie e di periodici, gli uni come le altre assai propizi al compimento di un'opera altamente benefica, reclamata dall'umanità e dalla scienza insieme congiunte perchè

ognuno possa contemplare, con entusiastica ammirazione, questo felicissimo connubio del cuore e della mente, o, come a dire, questa perfetta emanazione di uno fra i più potenti invincibili nostri amori: quello della pietà che ci sublima, che ci rende migliori.

*
* *

Ed ora qualche considerazione d'ordine generale a mo' di chiusa, per il che mi trovo costretto di chiedere una piccola proroga alla vostra indulgenza tanto cara e gradita, quanto già duramente sperimentata dalla mia noiosa e disadorna parola.

Non è molto io mi trovava in una geniale conversazione, quasi tutta di signore, e il discorso cadde sugli Ospedali dei bambini.

A un tratto una di esse, che qui chiamerò per antonomasia la contessa Cuor d'Oro, mi strinse, come suol dirsi, i panni addosso con un discorso che molto rassomiglia a questo:

— Dica un po', Mandelli, lei così fervente e ostinato propugnatore della diffusione degli Ospedali dei bambini, non ha pensato mai a due cose che mi paiono molto importanti e tali da persuaderla a rallentare d'alquanto la sua foga, se non molto giovanile certo tanto pietosa? Mi spiego. Io ricordo un suo scritto sugli *Ospedali dei bambini in Italia,* il quale si chiudeva con una specie di esortazione perchè uno che abbia sensi di umanità non debba ristarsi un solo momento dal fare propaganda a pro di quella Istituzione che ella chiama santa o santissima. Ebbene, appena lettolo rivolsi a mio marito queste domande: C'è proprio bisogno di fondare nuovi Ospedali, e quindi di spendere nuove somme dal momento che i bambini possono essere curati nei grandi Ospedali già esistenti? E non pensa il signor apostolo che togliendo i bambini alle loro mamme per affidarli a mani mercenarie si finisce col rallentare i

incoli della famiglia, dando incitamento a una fra le più ravi immoralità che corrompono il cuore, che isteriliscono li affetti? Ed è poi facil cosa il trovare tanti mezzi che astino per raggiungere lo scopo?

— E — chiesi io — che rispose il signor conte?

— Rispose che non ci aveva pensato abbastanza, ma le così di primo acchito pareva a lui ch' io avessi un po-aino di ragione. E lei, Mandelli, che ne pensa?

— Io cedo sempre alle gentili signore anche quando er avventura sapessi di non avere tutti i torti. Ma qui siamo in un campo nel quale, assecondando i suoi pensamenti, finirei col dare esca a dei pregiudizi che non sono esclusivamente suoi, e che, diffusi più di quanto ora lo siano, potrebbero nuocere non poco ad una causa di fronte alla quale nessuno deve retrocedere, e meno di tutti lei, contessa, che è la più bella personificazione della beneficenza, ed alla cui alleanza offensiva e difensiva non voglio nè debbo rinunziare.

Ed ecco gli argomenti da me portati in campo per convincere la mia graziosa interlocutrice.

Una delle ragioni per le quali da noi e altrove si è pensato alla fondazione di Ospedali autonomi pei bambini, anzichè a quello dei comparti speciali annessi agli Ospedali per gli adulti, si è che i metodi di cura per gli uni sono affatto diversi da quelli che si adottano per gli altri, cosicchè curando i bambini e gli adulti in uno stesso Ospedale sarebbe necessaria l'organizzazione di parecchi servizi d'infermeria, con danno certo della parte finanziaria. A ciò si aggiunga che quei comparti devono essere lontani da quelli per gli adulti, poichè è risaputo che una camerata di bimbi, per piccola che sia, può disturbare un intero comparto di ammalati adulti così da render difficile e pericolosa la cura.

Ciò porta di conseguenza la necessità di costruire comparti con determinate modalità di misura e di forma, pur essendo costretti a farlo la maggior parte delle volte col-

l'adattamento di vecchi fabbricati non rispondenti allo scopo, e con qualche strappo irrimediabile al patrimonio, in omaggio alla famosa teoria del lucro cessante col danno emergente. Teoria giustissima nel caso concreto, perocchè gli è certo che cittadini e Corpi morali non vorrebbero sussidiare l'Amministrazione di un grande Istituto, mentre invece lo fanno di gran cuore trattandosi di piccoli Ospedali istituiti e sorretti dalla carità giornaliera, come suol dirsi alla spicciolata.

Un esempio. L' Ospedale dei bambini di Cremona costa quindicimila lire all'anno all' incirca, alle quali provvedono i cittadini senza distinzione di classe o di parte. Sopprimetelo e fatene un comparto speciale di un grande Ospedale: la pubblica carità cessa immediatamente, e il grande Ospedale si trova di punto in bianco costretto a sopprimere molte piazze di adulti per sopperire alla cura dei bambini, senza contare le spese d' impianto che non sarebbero poche e non darebbero forse alcun pratico risultato.

La cura dei poveri bambini ammalati deve essere fatta a vantaggio degli adulti. O, perchè dunque dovremo far sì che gli adulti abbiano ad aver danno dai bambini?

Molti insigni pediatri hanno affermato solennemente la necessità assoluta dell'autonomia degli Ospedali infantili. Però vi basti ciò che scrisse l'illustre professore Pio Blasi, la cui autorità in materia non ammette contraddizione:

“ Sotto l'aspetto medico, le sale appartate per bambini non soddisfano. I bambini addimandano un'assistenza informata, diciam così, alla tenerezza materna sino al punto da parteciparne quasi della debolezza; la loro naturale assistente è pertanto la donna. Tutto deve ispirare ad essi la sicurezza dell'animo e la tranquillità.

“ Inoltre hanno i bambini le loro malattie proprie; non sempre ad essi si confanno i mezzi diagnostici e curativi generali, mentre ne abbisognano talvolta degli speciali all'età, alle cui norme conviene che il medico e chi si trova

loro dappresso s'inchinino, se non amano il sacrificio dei piccoli pazienti. Ora è troppo difficile in pratica ricavare da un Ospedale generale una sala la quale, oltre all'essere irreprensibile quanto ad igiene, bene risponda a tutti questi principî, senza creare imbarazzo al movimento disciplinare delle sale degli adulti cui quello vuolsi principalmente destinato. Ed una prova di fatto dell'opportunità di fondare Ospedali separati per bambini si ha nella rapida moltiplicazione dei medesimi. „

E non deve poi dimenticarsi che la società ha bisogno di medici che sappiano conoscere e curare le malattie dell'infanzia, alla cui mortalità fu attribuita in parte non trascurabile l'ignoranza dei medici, dovuta alla mancanza del principale mezzo d'istruzione costituito appunto dagli Ospedali dei bambini. E se oggi, la Dio mercè, si è in via di progresso scientifico e clinico in quella materia, devesi invero al movimento della pubblica beneficenza, propizio alla fondazione degli Asili infantili. Ben disse uno scrittore valente, Giraldis, che la patologia infantile ha creata la sua autonomia da che le malattie dei bambini sono studiate presso stabilimenti speciali. Difatti è soltanto in questi che possono essere praticate quelle osservazioni metodiche veramente utili al progresso della scienza, i cui ultimi effetti vanno a profitto della società intera.

E veniamo a quella tale immoralità che rallenta i vincoli della famiglia e isterilisce gli affetti.

È vero, sulle prime deve provocare un certo senso di disgusto il sapere che una mamma si rifiuta di curare la propria creatura per affidarla a mani straniere.

Ma per poco che ci si pensi si vedrà come, non solo ciò risponda ad una necessità sociale, ma altresì al sentimento che ci impone di fare per le nostre creature tutto quanto è umanamente possibile affinchè sia loro evitato il pericolo di soccombere per mancanza del necessario.

In una famiglia di quelle che nella società costituiscono il maggior numero, il padre e la madre sono costretti a re-

si al lavoro pel proprio mantenimento e per q...
le, che non è poca.

Non è a dire della impossibilità di avere alcuna persona di servizio, e della certezza che otto o dieci esseri viventi e pensanti, piccoli e grandi, siano allogati a far molto in due bugigattoli nel piano più prossimo al cielo, per essere più pronti a ricevere lo stillicidio delle piovane e delle nevi traverso l'ampie fessure dei tetti, o al pian terreno

dove raggio di sol mai non penètra

e dove il nero fumo delle pareti fa uno strano contrasto colle bianche chiazze di salnitro onde sono in parte ricoperte.

Vorrei un po' vedere come ci si farebbe entrare la immoralità, nel caso che uno di questi piccoli diseredati si ammalasse non di semplice raffreddore ma di febbre tifica o di pneumonite, o per qualche accidentale frattura richiedente i pronti e continuati soccorsi della scienza chirurgica! E vorrei anche sapere in qual modo si rimedierebbe quando la povera gente, priva d'ogni ben di Dio, si vedesse — come avviene spesso — attorniata da quelle creaturine deformate cui non bastano mille cuori di madre senza il soccorso della carità e della scienza!

Potrei citare a centinaia i casi nei quali può trovare largo appoggio la mia tesi, ma chiuderò con questi due, che nella loro eloquente semplicità valgono come se fossero in numero cento volte maggiore.

Un giorno si presenta al nostro Spedalino una povera donna macilente con un bambino di due anni fra le braccia. Il medico trova che per qualche ragione potevasi ritardare l'ammissione del piccino nelle infermerie. Chi non ha visto quella madre dopo la risposta avuta non può figurarsi nulla di più straziante. Fatevene un'idea da queste parole uscitele fra i singhiozzi: " Mio marito è morto da pochi giorni, ed io sono rimasta con cinque creature. Sono malaticcia

come vedono, e non so come fare quando i miei poveri bambini mi gridano che hanno fame. Questa poi come faccio a curarla così malata? „

Un'altra volta avviene un caso consimile con un operaio. Udite o signori il grido di dolore di quel povero figlio del lavoro: “ Ho sei bambini, la moglie inferma all' Ospitale Maggiore e debbo starmene lontano dalla famiglia tutta la giornata. Come faccio con questa povera creaturina? Debbo vedermela morire fra le braccia? „

Ebbene, contessa, che avrebbe ella fatto se si fosse trovata al mio posto?... Quelle due povere creaturine non erano ammesse dai regolamenti, ma soffrivano e facevano soffrire i loro disgraziati genitori. Da un lato il rigore delle leggi, dall'altro il sentimento. A qual parte doveva ispirarsi il nostro voto? Abbiamo fatto uno strappo al regolamento, è vero, ma per me la legge migliore è sempre quella del cuore.

I mezzi?... Oh, creda contessa, la questione dei mezzi anzichè preoccuparci, anzichè turbare i nostri ideali, le nostre aspirazioni deve farci provare un senso di letizia, una gioia ineffabile, poichè il nostro pensiero corre difilato a rintracciare quello spirito benefico, impareggiabile da cui siamo dominati noi Italiani ove si tratti di soccorrere la sventura.

La pubblica carità è in oggi da noi portata a quel livello di grandezza, dal quale non discenderà mai per mutar di eventi.

Frammezzo alle miserie morali e materiali della patria nostra non avvi Italiano il quale non vegga con benevolo sguardo sorgere sul nostro orizzonte il sole della carità e non sia compreso dalla massima che “ chi dà quanto può non è inferiore a nessuno: chi dà poco avendo poco è per lo meno pari al ricco che profonde. „

Di caritatevoli al mondo ve n' ha forse più che nol si pensi, poichè molti sono coloro che fanno il bene per il

bene tenendosi celati acciò non sappia la sinistra quel che fa la destra, così da rendere impossibile il poter enumerare. Altri invece — e sono molti ancor questi — dànno l'obolo perchè lo si sappia, specialmente a mezzo de' giornali. Ma appartengono pur essi ai caritatevoli, e a noi non deve affatto importare della loro fragile modestia. Dirò con Du Camp: “ Se v' hanno persone che dànno solo quando v' è chi le guarda, e guardiamole. Non spetta a noi di scandagliare i cuori, e se l'odio contro un erede ha determinato pietose fondazioni dove i miseri hanno trovato riposo e salute, pensiamo che l'effetto santifica la causa. „

È poi qualche po' di sacrifizio che ci si chiede? E pensiamo con Michelet, che il sacrifizio è il punto più culminante della vita. Si deve lottare? E lottiamo fidenti, con abnegazione, con coraggio, poichè nella lotta vince spesso il bene e la carità ha i suoi trionfi. È ancora Maxime Du Camp che ce lo afferma, e a lui possiamo credere senza esitazioni.

— Sa lei — riprese la contessa — che vi siano al mondo delle persone le quali non amano i bambini ammalati?

— Pur troppo! E sono le stesse che non li amano neppure quando li vedono sani.

Ognuno poi sa come i sofferenti sieno generalmente i più irrequieti, e come ciò avvenga in special modo nei bambini, dai quali rifuggono tanto volontieri coloro, che considerano la vita nulla più che un mezzo per dar sfogo alle proprie frivolezze. Allo stesso modo gli è facile incontrare molti i quali, piuttosto che occupare alcun momento nella lettura di qualche buon libro sull'allevamento o sulla educazione fisica e morale del bambino, preferiscono dedicare il loro tempo e il loro interesse a letture di pessimo genere. Eppure, come disconoscere che il bambino rappresenta l'umanità futura la quale dovrà essere quale l'abbiamo preparata? Come non amare svisceratamente questo

ngioletto, che è il sorriso della nostra esistenza, e al quale consacriamo il nostro affetto, le nostre energie, i nostri pensieri, in una parola la parte migliore di noi stessi?...

A questo punto la mia gentile interlocutrice m' interruppe esclamando commossa: *Sarò sua alleata ora e sempre!*

***

Io lo sapeva bene che la contessa Cuor d' Oro non avrebbe fatto diversamente, come sono certo che nessuna donna farebbe il contrario di quanto fece quella generosa.

E come no! Non è forse la donna che con la dolcezza del suo cuore, con lo slancio della sua pietosa abnegazione si rivela in ogni momento angelo della carità? Sì la donna, questo raggio di sole che colla sua grazia e la sua virtù illumina il mondo, questa creatura delicata e potente che si esalta nel sacrificio, che si sublima nella pietà, è impareggiabile compagna all'uomo nell'adempimento di una caritatevole missione. Ecco perchè non posso, non debbo rinunziare ad averla alleata.

Non sono donne forse, e donne d' Italia la Solera Mantegazza, la Ravaschieri-Fieschi, e la duchessa di Galliera, e la contessa Piazzoni, e la Gordigiani, e suor Eugenia Manetti che promuovono e fondano Ricoveri ed Ospedali pei bambini? E la Neera che scrive: " Di tutti gli amori umani la *Carità* è il più alto, il più vitale, il meno egoistico: essa si avanza, essa la veramente immortale ci invita tutti a seguirla nel suo tempio, dove non vi sono atei, sul suo campo dove non fiorisce l'amara pianta del disinganno? "

E la Dal Lago che si esprime con questi versi ispirati:

Oh bella Carità, che follia chiama
Chi intelletto non ha di santo amore,
Tu i pargoli raccogli in ansia brama
Vegli sugli innocenti a tutte l'ore;
Tu sei Carità bella
Del mondo unica stella!

E non è forse un angelo della carità, *Margherita di Savoia,* delle cui splendide virtù tutta s' irradia quella santa poesia del cuore alla quale s' inspira in ogni istante l'Augusta soccorritrice dei poverelli, di cui la storia dirà col dolce canto delle vergini muse:

Ell'era un fior dell' italo giardino,
Grazia splendea nella gentil persona;
Mosse beneficando in suo cammino,
Ell'era buona!

Sia dunque la donna con noi e noi con essa, perchè meglio ci arrida la vittoria per la santa causa dei poveri bambini ammalati, o come a dire, degli Ospedali infantili, che li debbano raccogliere: di questa provvida Istituzione la quale trovasi nella patria nostra in quel difficile momento in cui maggiore è per essa il bisogno del pubblico interessamento, del pubblico favore.

E poichè della Patria sono i bambini le più care speranze, soccorriamoli con tutto l'ardore degli animi nostri, circondiamoli di tutto il nostro affetto e facciamo sì che in ogni momento gli organizzatori della pubblica beneficenza di qualsivoglia parte del mondo trovino in questa idolatrata Italia nostra quella ispirazione che farebbe esclamare all' illustre Variot se di noi scrivesse ancora: *in alto, in alto i cuori!*

ALFONSO MANDELLI.

LA CASA BENEFICA PEI GIOVANI DERELITTI[1]

I.

Nella mia infanzia udivo celebrare con entusiasmo la miracolosa carità di un umile sacerdote, cui, senza aspettare beatificazioni dal Vaticano, il consenso popolare proclamò, fin da quando egli viveva, un santo: il canonico Giuseppe Cottolengo, il quale, povero, senza mezzi, senza autorità, fuori quella della fama delle sue virtù, aveva dotato la città nostra d'un Istituto di beneficenza, non che opportunissimo, necessario, e l'aveva, con incessante miracolo di attività, di coraggio, di perseveranza, d'inesauribili espedienti, sostenuto.

Questo Istituto, che porta il nome del suo fondatore, il buon canonico era stato indotto a crearlo da un fatto pietoso occorso sotto i suoi occhi. Una donna di fuori, madre di cinque figli, ammalatasi gravemente, non era stata accolta in nessuno degli Ospedali esistenti: da questo, perchè non accettava malati di quella infermità, da quello, perchè la misera non era del paese, da altri per non so che ragioni di Regolamento: di guisa che la misera, malgrado tutti i tentativi del Cottolengo, aveva dovuto morire, circondata da' figli che piangevan la fame, in una povera stanzuccia, mal ricoverata, mal curata, male assistita, e disperatamente abbandonata, se non fosse stato il buon prete. Questi si disse essere una indecorosa barbarie che in un paese civile, cristiano, un povero essere umano non avesse da trovare un luogo onesto, pulito, in cui, col conforto di suoi simili, o riaversi dal male, o spirare almeno l'anima stanca, qualunque fosse il luogo dov'egli fosse nato, qualunque il morbo che lo aveva assalito, qualunque la fede a cui affidasse il suo av-

venire oltreterreno; e si pose in capo di fondarlo, questo luogo pietoso, aperto a tutti i degenti, soccorritore di ogni malanno. Col subito aiuto di qualche pietoso commosso dalla calda eloquenza del cuore, il Cottolengo, lì per lì, affittò alcune stanzette o stanzaccie, e vi allestì pochi letti, che presto furono occupati da miseri infermi nelle condizioni della forestiera morta fra le braccia del prete. Bisognava provvedere e suppellettili, e panni, e medici, e farmaci, e inservienti, e mantenimento ai malati e agli infermieri: e il buon canonico non aveva che il suo gran cuore. Egli non si sgomentò: chiamò la sua Istituzione la *Piccola Casa della Divina Provvidenza*, e a questa si affidò, invocandola in soccorso col suo instancabile zelo. E la carità dei Torinesi gli corrispose. I locali si ampliarono, i letti si moltiplicarono: poi un apposito edificio fu fabbricato: e la Casa della Provvidenza esiste e seguita a rendere considerevole sollievo alla miseria dei sofferenti.

Dopo la quasi incredibile riuscita dell'opera di quel sant'uomo del Cottolengo, chi avrebbe pensato che poco più d'un mezzo secolo dipoi, nella città medesima, avrebbe potuto avverarsi un altro simile e anche maggior miracolo per una Istituzione pietosissima di beneficenza, utilissima ancor essa, anzi quasi pur necessaria chi ci rifletta, ma tale di cui il bisogno non apparisce così evidente all'occhio della moltitudine, riguardando essa mali e miserie che non colpiscono così subito la pietà della gente, come è la condizione di un infermo che si trovi abbandonato nella città senza assistenza, senza ricovero?

Eppure così avvenne, e questo miracolo fu compito dalla carità ardente, dall'attività instancabile, dalla coraggiosa persistenza, dalla incrollabile fiducia d'un uomo privato, cui nè le ricchezze, nè la nascita, nè l'illustrazione della celebrità facevano osservabile e influente presso i suoi conterranei: dall'avv. Martini, semplice pretore urbano.

Sì, quello del Martini fu miracolo ancora maggiore al miracolo del Cottolengo, perchè questi era sì povero e senza potere nel mondo, ma era sacerdote e canonico, aveva quindi naturalmente l'appoggio d'una casta che a que' tempi era possente, aveva, mercè il suo ministero, aderenze efficaci assai colle famiglie dei nobili, dei ricchi, dei governanti, aveva con quella consecrazione che gli dava il suo Ordine la fama già acquistata di piissimo, quasi di santo; il Mar-

tini, invece, laico, ignoto, per ragione del suo ufficio in relazione con ben altro mondo che quello dei doviziosi, degli autorevoli, dei benefattori. Ma ambedue erano animati dal più fervente spirito di carità; ma l'opera che si proponevano ambedue era di una beneficenza così evidente, così necessaria, che a chiunque la udisse accennata pareva impossibile che non ci si fosse pensato e provvisto prima, che per rifiutarsi di prendervi parte conveniva non avere viscere d'uomo.

Al Martini la pietosa idea del suo Istituto fu ispirata nell'esercizio del suo ministero. Come pretore urbano, ogni giorno egli si vedeva sfilare dinanzi una sciagurata schiera di piccoli delinquenti, che nella rapina, nel borseggio, nel vizio avevano i soli mezzi di sussistenza. In molti di essi che la recidività (quasi inevitabile) riconduceva al suo pretorio, egli riconosceva pure indole non perversa, istinti onesti, attitudini al lavoro, ma tutto, per così dire, offuscato, soffocato, isterilito da quello strato di fango onde s'inquinavano e le anime e i corpi loro nel lezzo in cui vivevano e si arrotavano necessariamente. Non un sentimento di religione, non l'ombra di senso morale, non la menoma idea del dovere. Il Martini li interrogava angosciato: — Ma non avete un padre che vi insegni la fortificatrice ed elevatrice virtù del lavoro? Ma non avete una madre che col santo suo affetto vi educhi il cuore? — Ohimè! no. Non avevano padre, non avevano madre; non ricordavano neppure, se mai ne avevano goduto, le carezze del padre, i baci della madre; quelle dolci parole che tutti gli altri pronunciano quasi con un tremito delle labbra e del cuore, le parole babbo e mamma non avevano senso per essi; dalla colpa, dalla sventura, dal caso erano stati gettati là nel fango delle strade, e, soli, derelitti, vi avevano vegetato come vermi nel brulicame, oppure, se ci avevano padre, questi o espiava nelle carceri la vita delittuosa, o cinico infame li aveva gettati e lasciava nell'immondezzaio esso stesso; se ci avevano madre o bestemmiava ancor essa in qualche casa di pena, o luridamente guazzante nel più corrotto marciume aveva dimenticato aver figli, o se ne ricordava per trarne infame profitto. Tutti questi miserabili vivevano per grazia della Provvidenza, racimolando negli immondezzai miserabili avanzi rifiutati dai cani, dormendo chi sa dove, collegandosi fra di loro in gruppi cui scaltriva al delitto colla pressura della necessità il dèmone del male. Nulla avevano cono-

sciuto, nulla conoscevano della famiglia, nulla sapevano delle leggi, della civiltà, della società con cui non avevano attinenza, che nulla aveva fatto nè faceva per loro, colla quale venivano a contatto solamente quando la mano d'una guardia di pubblica sicurezza li pigliava pel bavero di quegli stracci che servivano loro da vestito e li trascinava in faccia al sor pretore urbano.

Chi aveva loro parlato mai di bene o di male, di virtù, di onestà, di dovere, di affetto, di patria, di Dio? Sotto qual luce doveva loro apparire l'esistenza, fuori d'ogni esempio di bontà, di ogni spettacolo di generosi fatti, nella ristretta, bassa cerchia di quella immediata, brutale lotta per la vita senza mezzi a cui erano condannati? Oh! non era quello un semenzaio di reclute che la miseria e l'ignoranza preparavano al delitto? Poteva una società umana, un popolo cristiano rimanere indifferente a tanta sistematica corruzione di caratteri, a tanto spreco di anime? Doveva una cittadinanza previdente rimaner cieca al pericolo di quel fermento che alimentava alla sua base, nel sottosuolo sociale, i futuri eroi del disordine e del delitto? Era dettato di carità cristiana e di interesse sociale il portarvi rimedio?

E il Martini, dopo averci molto e molto pensato, con tatto pratico ideò il rimedio e con coraggio e fede di apostolo imprese ad attuarlo " Leviamo dal sudiciume delle strade — egli si disse — questi miserelli che non han ricovero e trasportiamoli in un ambiente sano, dove la redenzione dai disagi, dai bisogni, dalle rabbie della miseria lasci apparire la verità del carattere, dove la pulitezza del corpo prepari e faccia più accessibile quella dell'anima, dove, sottratti al contatto deleterio dell'ozio, del vizio, delle cupidigie ribelli, si trovino circondati dallo spettacolo della vita onesta del lavoro, dagli esempi del compiuto dovere, da quelli pure dell'onorato guadagno. „

Deciso, non istette a perder tempo. " Cosa fatta capo ha! „ Fece come il Cottolengo: prese a pigione un poco di stanze, vi pose dei sacconi, qualche tavola, le più indispensabili suppellettili e i primi sventuratelli che la schiuma dei bassifondi sociali venne a deporre ai piedi del suo banco di pretore, egli raccolse e allogò in quell'embrione di Istituto.

Alle prime spese supplì con propri sacrifici, col soccorso di pochi generosi che fin dalle prime riuscì a convincere. E doveva riuscire; la causa era buona, l'utilità santissima dello scopo evidente; rima-

nevano da disarmare le diffidenze che pur troppo fa sempre nascere nei più l'iniziativa d'un privato cittadino, il dubbio della possibilità della riuscita che ispirano le cose nuove; rimaneva da scuotere quella benedetta inerzia che ormai abbiamo quasi tutti nel sangue, la quale ci trattiene dall'operare anche quello che approviamo e la quale confina un pochino coll'egoismo fuggifatica, fuggifastidi e fuggispese. E il Martini disarmò e scosse con un calore di eloquenza tutta sua, che proveniva dall'intensità dell'affetto, dalla forza della persuasione, dalla fiducia nella sorte, diciamo la parola, nella Provvidenza.

Oh! egli non si risparmiò in nessuna maniera: visitò personaggi influenti e Società operaie, patrocinò presso i ricchi, catechizzò i poveri, si diresse alle Autorità, si rivolse alla stampa, tenne conferenze, radunò Comizi: si fece mendicante e predicatore; tutta l'attività, tutto l'ingegno, tutte le forze dell'anima, tutto sè stesso diede alla sua opera; sacrificò i suoi interessi privati, le fortune economiche della famiglia, la sua carriera: nè si stancò, nè si lasciò scoraggiare dai contrasti, dai sospetti, dai disinganni, che non mancarono. Si accorciò forse la vita nel lavoro e nelle incontrate traversie, ma volle riuscire: meritava riuscire, e riuscì.

In quel primo locale provvisorio che il Martini aveva adattato li per lì, si cominciò a mantenere sei ricoverati: ora ne stanno raccolti, nutriti, vestiti, istruiti, disciplinati più di duecento.

Come avvenne questo? Come si è governato e si governa questo Istituto? Quali mezzi lo sostengono e quali risultamenti ottiene? Lo vedremo più avanti.

II.

La carità torinese, convien dirlo a suo onore, non manca mai di rispondere all'appello d'una voce eloquente che la inviti ad un'opera veramente benefica. Al Martini risposero i ricchi con soccorso di denaro, risposero zelantemente gl'industriali, che sono in caso di apprezzar meglio l'efficacia dell'Istituto, risposero con perseverante premura i piccoli commercianti, i venditori al minuto di derrate, i popolani tutti, che più da vicino vedono coi propri occhi il male che si voleva curare. Molte delle suppellettili che occorsero dapprima furono gratuitamente largite; cresciuta la famiglia, ampliati i lo-

cali, i lavori di adattamento, opera e materiali, vennero gratuitamente eseguiti; i fornai di Torino per anni parecchi si consociarono a somministrare *gratuitamente* quanto pane occorresse alla crescente colonia; onde la Direzione della Casa, riconoscente, ne volle ricordato il beneficio in una lapide marmorea infissa nella parete del refettorio. A regalare derrate all'Istituto fanno a gara i rivenditori di commestibili, pizzicagnoli, erbaiuoli a bottega ed a banco, e più specialmente le donne. Il Martini immaginò molto opportunamente di mandare in giro un carretto con su la scritta *Casa Benefica*, tirato a mano da un uomo di fatica, destinato a raccogliere tutto quello che i rivenduglioli offrirebbero, che le locande e le osterie vorrebbero dare dei loro avanzi, che anche alcune famiglie togliessero dal loro superfluo. Il carro se ne torna sempre carico di provviste. Di soli tozzi di pane, dei quali necessariamente non si accettano che i puliti, si fa tale raccolta, che basta alla colazione di tutta la schiera, immollato la mattina nel caffè e latte.

Il fondatore volle così che il suo Istituto fosse e rimanesse in continuo contatto con tutti i ceti mercè una minuta e direi pratica e immediata carità, che crea un rapporto fra benefattore e beneficato, e stringe vincoli quasi d'affetto, quasi di famiglia fra quei derelitti che famiglia non hanno e le famiglie dei fortunati viventi di reddito, e dei bottegai, e degli artigiani.

La famiglia! Ecco il vero semenzaio dei buoni cittadini e degli uomini onesti, la virtuosa famiglia che educa e cresce alla patria e alla società una popolazione onorata.

La *Casa Benefica,* che, come proclama nel bel principio del suo regolamento interno, ha per iscopo di formare buoni cittadini, onesti operai e bravi soldati, non vuol essere nè un Istituto monacale, nè una caserma, si sforza quanto può a prendere e ritenere il carattere dell'affetto e dell'influsso domestico. I ricoverati devono essere tutti fra loro come fratelli, i superiori devono avere la premura e l'affettuosità della sorveglianza paterna. L'Istituto fa l'ufficio della famiglia; esso non prende i giovani per rinchiuderli in laboratori suoi, quasi come specie di reclusione e fare da maestro d'ogni arte e mestiere, per non riuscire che a dare una vita troppo rinchiusa ai ragazzi e una troppo insufficiente istruzione. Vedete com'è divisa la giornata del ricoverato e capirete qual veramente

felice ispirazione ha dettato quelle regole di condotta e quei modi di vita.

Primo dovere della famiglia è di far conoscere al fanciullo quell'alta idealità, quel supremo principio in cui s'accentra ogni bene, la sublime idea di Dio; e il nostro Istituto se ne preoccupa vivamente e zelantemente. Ai cattolici, che sono finora la grandissima maggioranza, ogni domenica e giorni festivi quattro sacerdoti vengono a impartire l'istruzione religiosa, e con questa e l'assistenza alle sacre funzioni i doveri verso il Creatore sono fatti conoscere, adempiere ed amare. Ogni mattina alla levata, ogni sera nell'andare a letto, ad ogni pasto nel sedere a tavola sono pronunziate le preghiere: e si fa di tutto perchè esse non sieno materialmente biascicate come parole senza senso o di senso oscuro, ma capite, apprezzate e sentite come ammonimento, speranza, conforto.

Levati e fatta accuratamente la loro pulizia, i giovani dopo la colazione sono raccolti nelle sale di scuola. La famiglia può bene, anzi riesce meglio ad insegnare ai figli le prime nozioni del sapere, e l'Istituto le insegna, e non dimentica l'educazione, cercando, nel mentre che illumina l'intelletto, di elevare il cuore, di compiere per esso colla morale quel miglioramento, quella redenzione dal male che intraprende la religione. E di buona e sana morale parlano a quei miserelli gli ufficiali dell'Istituto, i maestri e perfino le pareti, dove a ogni passo si sono iscritte massime semplici, evidenti, proclamatrici di quelle verità che sollevano l'animo che confortano lo spirito, che guidano la volontà, che insegnano a procacciarsi il proprio perfezionamento.

Poi si va al lavoro. Ciascun ricoverato deve scegliersi un mestiere. La Direzione lo aiuta nella scelta, consigliando quello che le paia più adatto alle qualità del giovane, ma rispettando scrupolosamente le tendenze e i desiderî di lui. Una volta scelto un mestiere non lo si può più cambiare a capriccio, e non si consente ad un cambiamento che per sode e provate ragioni. Il ricoverato va ad un lavoro libero, allogato in qualche officina o laboratorio, dove al principale viene raccomandata la sorveglianza. Egli trovasi così a contatto cogli operai onesti, i quali, col loro esempio, coll'interessamento che prendono per lui (gli operai nostri hanno in generale sì buon cuore) lo aiutano non solo a imparar l'arte, ma ad imparare l'onestà, la laboriosità, il dovere. All'ora del pasto meri-

diano egli ritorna a casa — nella sua gran famiglia — si ricongiunge ai compagni, si allieta con essi nella ricreazione, riceve parole di encomio se le merita, ammonimenti sempre amorevoli se occorre, e torna al lavoro che lo occupa, che lo diverte, che a poco a poco gli ispira una maggiore stima di sè stesso, il sentimento d'una responsabilità.

Di quando in quando gli s'imparte anche un poco d'istruzione militare. Comincia ad imparare a maneggiare un'arma, e comincia a pensare che un giorno un'arma simile la patria gliela darà perchè la difenda. Impara a conoscere che cosa è patria, quanto cara esser debba, ed imprende ad amarla, egli che nel fango della via in cui era abbandonato, o non ne sapeva pure il nome, o non poteva giudicarla che come una matrigna a lui infesta.

E i risultati? Eccellenti. Quasi senza eccezione, e lasciamo pure stare il quasi, senza eccezione i ricoverati hanno corrisposto e corrispondono alle cure e alle speranze dell'Istituto. Di certo non mancano leggeri trascorsi, amorevolmente ripresi e facilmente rimediati e perdonati; e in quale accolta di ragazzi e di giovinetti non avvengono? Ma la parte del regolamento che riguarda la punizione dei falli un po' gravi mai non dovette ancora essere applicata. Quei miserelli, trasportati in questo nuovo ambiente, si vedono proprio aprirsi dinanzi una nuova vita, un nuovo mondo; le impressioni antiche cessano per far luogo alle novelle; sono come ciechi a cui si aprano gli occhi, e a poco a poco vedono splendere la gran luce del bene. Gli industriali, i padroni e i capifabbrica che li occupano al lavoro non hanno che elogi da farne; li prendono per apprendisti e poscia per operai, di preferenza ad altri. E grande merito ne viene pure a questi capi di officina, che seguono, compiono, perfezionano nel campo pratico del lavoro quell'educazione che imprende l'Istituto. Sieno essi pure benedetti.

E voi benedetti, o generosi torinesi, che concorrete a questa così buona, così santa, così utile opera. Pensate che ogni individuo che voi aiutate a trar fuori dal lezzo, è una recluta che togliete al male, è un nemico della società che disarmate per farne, come dice il regolamento dell'Istituto, un buon cittadino, un onesto operaio, un bravo soldato.

Sono oramai più di duecento i ricoverati: ma questo numero è poco in una città popolosa come la nostra, in mezzo a tanta mi-

seria che travaglia le nostre plebi. Il locale in cui ora è l'Istituto, accomodato a mano a mano ai bisogni crescenti, è ora del tutto disadatto e scarso. È necessaria la costruzione d'un edificio apposito, che raccolga maggior numero e corrisponda a tutte le occorrenze richieste dai fini proposti. Il terreno per erigervi il nuovo edificio è già acquistato; il disegno delle costruzioni è bello e fatto: manca il nervo principale dell'opera: il denaro.

La Direzione dell'Istituto, che conosce il cuore dei nostri concittadini, che confida nei miracoli della beneficenza, che vide come la carità pubblica e la Provvidenza non hanno mai abbandonato un'opera veramente buona; la Direzione fa un appello ai Torinesi, ed è certa di avere da essi i mezzi richiesti. O voi a cui la fortuna ha riempiti gli scrigni, ma non ha inaridita nell'anima la pietà: voi padri di famiglia che morreste di dolore se sapeste i vostri figli abbandonati in preda alla miseria e all'onta e al delitto, voi madri che pronunziate alla vostra prole con tanta tenerezza le sante parole del bene, del dovere, della carità, di Dio: voi tutti, cui preoccupa e affligge e ben anco intimorisce l'idea dell'avvenire di questa società combattuta, alle cui radici fremono passioni sovversive e terribili avidità di rivendicazione; voi pensate ai poveri derelitti. Aiutate a toglierli da quel lezzo in cui necessariamente si consumano e si intristiscono, aiutate a portarli nell'ambiente dell'affetto, della fraternità, della solidarietà umana.

A chi concorre, l'Istituto offre un solo premio, ma un premio che è pur prezioso e che accresce al cuore bennato la soddisfazione dell'aver compìto un'opera buona: il premio della riconoscenza. I nomi degli oblatori saranno iscritti sulle pareti dell'Istituto erigendo come sopra un libro d'oro della carità, e in un *album* da conservarsi in perpetuo negli archivi, e saranno additati perennemente all'affetto e alla gratitudine dei ricoverati, possiam dire dei redenti.

L'appello della Direzione ai concittadini si chiude con queste parole, che mi piace ripetere:

" Dovunque, presso tutte le Nazioni si sente il bisogno ed il dovere di pensare all'infanzia abbandonata, di proteggere i derelitti e di moralizzare le classi diseredate, che sono il cespite del triste fenomeno della delinquenza dei minorenni.

" L'Italia fu maestra d'ogni civiltà al mondo intiero, e Torino, *per virtù di Principi e valore di popolo,* fu quella che gettò il primo grido della libertà ed unità della patria nostra, e che con ogni sorta di nobili sacrifici ne affrettò gli alti destini.

" Ebbene, sia anche Torino la prima ad innalzare su solide basi un monumento che resti baluardo alle malvagità e tempio di educazione e di redenzione agli sventurati suoi figli. „

Torino risponderà degnamente all'appello?

Chi ne dubita? — Non io.

VITTORIO BERSEZIO.

L'ESPOSIZIONE OPERAIA

ALLE ESPOSIZIONI RIUNITE DI MILANO

Le Esposizioni operaie sono uno dei più recenti portati di quel movimento generale e profondo che tende al miglioramento morale e materiale della classe operaia, ad innalzarne la dignità, a difenderne gli interessi. Un prodromo delle Esposizioni operaie e che vi preludeva assai bene si è avuto nei così detti *premi di collaborazione*, con cui nelle ultime Esposizioni industriali si distinguevano con ricompense speciali, i meriti di quei collaboratori di industriali premiati che maggior concorso avevano loro dato nella fabbricazione dei prodotti. Tali *premi di collaborazione* però si limitavano ai principalissimi collaboratori, come capi-fabbrica, direttori tecnici e simili. È evidente che, una volta penetrati in questa via, non ci si sarebbe arrestati a quel timido tentativo; le masse operaie, che ormai, e per impulso proprio e per eccitamenti non sempre oggettivi e sinceri, si preoccupano e si rammentano qualche volta, anche più del bisogno e del dovuto, della difesa dei loro diritti ed interessi, hanno reclamato ed ottenuto una più larga ricognizione della parte importante che contribuisce nella produzione di ogni genere di manufatti industriali, e perciò si fecero banditrici di Esposizioni esclusivamente operaie, nelle quali, quindi, si avesse esclusivo riguardo alla abilità degli operai, dal punto di vista intellettuale e manuale, fatta astrazione il più possibile dall'intervento del capitale e delle macchine. Evidentemente si potrebbe affacciare subito ad ognuno la questione se sia possibile discriminare, scindere in modo preciso, in un prodotto, l'azione personale dell'operaio dagli altri elementi importantissimi del capitale, della direzione tecnica, delle macchine: ma la quistione sarebbe qui fuori di luogo o per lo meno non potrebbe essere discussa che quale epilogo o conseguenza dell'esame della Mostra; certo è però che tali difficoltà s'affacciano immediatamente nella compilazione dei programmi delle Mostre operaie, per non escludere dalle quali le parti più ragguardevoli dei lavoranti, è mestieri

ammettervi i prodotti delle officine, dalle più modeste e semplici a quelle in cui è massimo l'intervento del capitale, delle macchine e della direzione e minima per concorso l'azione degli operai.

Vi è dunque in queste difficoltà il germe di una confusione o per lo meno di una incertezza che appare quasi impossibile il rimuovere e che sembrerà certamente grave solo a coloro che non sono per esperienza dotati di un certo scetticismo circa al valore dei programmi delle Esposizioni.

Fino dal 1881, in occasione di quella Esposizione nazionale, si parlò a Milano d'una Esposizione operaia; l'idea fece lentamente cammino, giacchè ebbe a trovare nella sua attuazione difficoltà intrinseche ed ostacoli esterni, specialmente nel numero veramente esuberante di Esposizioni che si susseguirono da quell'anno. Torino nel 1884 e finalmente due anni or sono il pensiero fu tradotto in atto a Milano per opera di alcune Associazioni operaie, che seppero predisporre così bene il terreno che la Mostra operaia potè entrare nel *Consorzio delle Esposizioni riunite*, quale elemento importantissimo associandosi ad altre lodevoli ed utili iniziative. Ad aumentare l'importanza della Mostra vi si volle dare anche il carattere di internazionale, forse con insufficiente apprezzamento delle enormi difficoltà che si sarebbero incontrate nella realizzazione, e dei rilevantissimi mezzi di cui si sarebbe dovuto disporre per raggiungere, almeno approssimativamente, lo scopo, e per cui il risultato, sotto questo punto di vista, fu certamente inferiore all'aspettativa.

Il programma della Mostra avrebbe potuto limitarsi ai prodotti del lavoro; ma in un'epoca in cui il pensiero umano si tortura continuamente nella ricerca dei modi per migliorare, come meritano, tutte le condizioni della classe operaia, non si dovevano pretermettere le manifestazioni multiformi, e quasi sempre saggie ed efficaci, della previdenza e dell'istruzione. Così a grandi linee il programma fu diviso in tre gruppi: I° *Il Lavoro;* II° *La Previdenza;* III° *L'Istruzione.*

Nel *gruppo* I° trovansi: 1° i prodotti del lavoro individuale, sia di operai indipendenti, cioè lavoranti per conto proprio e da soli, sia delle piccole industrie, sia delle industrie casalinghe; 2° I prodotti del lavoro collettivo o di Società cooperative operaie di produzione, o di operai uniti per scopo di lavoro; 3° I prodotti degli operai addetti alle officine.

I prodotti del lavoro individuale furono divisi in tre classi, e cioè:

Classe I. — Prodotti in genere della lavorazione individuale, che mettono in evidenza la perizia e l'ingegno dell'operaio colla presentazione di lavori di qualche pregio;

Classe II. — Applicazioni ed innovazioni diverse, in cui, con concetto largo ed estensivo si sono compresi prodotti non del solo vero operaio, ma di tutti quelli che con sforzo individuale anche del solo ingegno e collo studio portano la loro pietra al miglioramento delle arti fabbrili;

Classe III. — Prodotti locali e tradizionali, cioè quelli caratteristici di una regione o località, dai chiodi della Valsassina ai pezzi d'orologeria del cantone di Ginevra.

Per piccole industrie furono classificate quelle in cui il produttore è assistito da non più di tre compagni lavoratori, ed i loro prodotti furono divisi in nove classi:

Classe I. — Lavori fabbrili in ferro, ottone, bronzo, rame, osso, legname, ecc.;

Classe II. — Lavori di meccanica, come piccole macchine ed utensili;

Classe III. — Lavori di elettricità ed applicazioni;

Classe IV. — Lavori di pelle e cuoio;

Classe V. — Lavori dell'arte tessile;

Classe VI. — Lavori dell'arte grafica e dell'industria della carta;

Classe VII. — Lavori dei metalli e materiali fini e preziosi;

Classe VIII. — Minuterie:

Classe IX. — Lavori di piccole industrie rurali e forestali.

Le industrie casalinghe comprendono i prodotti del lavoro industriale d'uso più comune per il produttore stesso, tutto quanto è a lui più direttamente necessario per i bisogni della vita, e che si modella alle circostanze in cui vive, alla regione che abita, agli intenti che lo guidano; tali prodotti non hanno ancora subito l'influenza delle grandi industrie, ma hanno l'impronta del gusto e del genio locale delle popolazioni, e comprendono, per esempio, le stoviglie, le armi, i giuochi, i mezzi di trasporto, i tessuti, gli arnesi, gli strumenti musicali e simili.

I prodotti del lavoro collettivo comprendono quelli delle Società cooperative operaie di produzione, e furono divisi in dodici classi, cioè industrie alimentari, industrie meccaniche e metallurgiche, ceramica e vetraria, lavorazione del legno, industrie tessili e dei filati, industrie chimiche, arti grafiche, prodotti della lavorazione dell'osso, della tartaruga e simili, lavori in pelle e cuoio, materiali da costruzione, vestimenta, utensili e masserizie d'uso domestico. Si vede da questo largo sviluppo che si è voluto tener conto delle espansioni ragguardevoli che va prendendo il concetto cooperativo, e soprattutto si sarebbe voluto fare una prima rivista de' suoi risultati in Italia, confrontandoli con quelli degli altri paesi.

Gli operai uniti per scopo di lavoro evidentemente riproducono tutti i prodotti suaccennati colla sola differenza che si presentano come Associazioni temporanee e fittizie, e non organizzati come le Società cooperative.

Finalmente, gli operai addetti ad officine ed alle campagne sono ammessi ad esporre i loro prodotti, all'intento però di mettere in evidenza i loro meriti personali; tali prodotti furono divisi in undici classi: meccanica generale, lavori in metallo comune ed in metalli fini, lavoro in legno, lavoro in osso, pelle e cuoio, lavori delle arti grafiche, di filatura e tessitura, di ceramica e vetraria, delle arti costruttive, delle arti decorative, vestimenta, prodotti alimentari. Fu poi aggiunta una categoria di prodotti e processi dell'industria agraria, tanto importante in Italia.

Nel *Gruppo II* figurano tutte le *Istituzioni di previdenza*, specie in quanto hanno di mira il miglioramento delle condizioni delle classi operaie con vero, ordinato e razionale avviamento alla soluzione della questione sociale.

Nella sezione I sono accolte le Società di mutuo soccorso in genere, le Società di assicurazione mutua sulla vita, contro gl'incendi, la grandine, ecc., che offrano speciali condizioni di favore ai lavoratori; le Società di assicurazione per le malattie, la inabilità al lavoro, gli infortuni sul lavoro, le Casse nazionali di assicurazione, le Società di miglioramento fra lavoratori di città e campagna, come Società di resistenza, Sindacati, Federazioni, Comitati di probiviri, arbitramentali, ecc. Nella sezione II sono raccolte le Borse o Camere del Lavoro. Nella sezione III le Società cooperative operaie, ripartite in sette classi, cioè Società cooperative di consumo, di produzione, di lavoro, di credito, di servizi pubblici, miste alle organizzazioni cooperative varie. Oltre tutto quanto può servire a mettere in breve l'ordinamento ed i prodotti di tali Istituzioni, si possono esporre gli atti di legislazione sulla cooperazione ed i lavori bibliografici. Nella sezione IV vengono raccolte le Istituzioni ed i mezzi intesi a prevenire e riparare gli infortunî ed a difendere l'igiene del lavoro, come leggi, regolamenti, trattati, monografie, organi, apparecchi, abiti, congegni meccanici e simili. Nella sezione V si possono osservare le istruzioni, i modelli ed i materiali per mostrare come mangia, come abita e come veste il lavoratore della città e della campagna; quindi modelli, disegni, quadri rappresentanti le case operaie, le case coloniali, gli Asili notturni, i Dormitori, i cibi, le Cucine economiche, le vestimenta.

Il gruppo III ha l'obbietto di far rilevare quanto si fa per dare all'operaio l'istruzione generale e speciale necessaria o per lo meno utilissima nelle Scuole operaie e professionali, oppure per istruire i figli degli operai, raccogliendoli in Asili, in Scuole festive, in Ricreatorî, sottraendoli anche agli ozi pericolosi della piazza. A. T.

(Dalla *Perseveranza*).

SOPRA UN NUOVO CALORIFERO AD ARIA

COSTRUTTO COMPLETAMENTE IN TERRA REFRATTARIA[1]

ESAME TECNICO-IGIENICO

pei signori Ing. N. CHIAPPONI e Dott. GORINI.

È noto che fra i sistemi di riscaldamento centrale, quello che meglio concilia i tre requisiti principali della economia, della comodità e della salubrità è rappresentato dai caloriferi ad aria.[2] A questi però vien sempre mosso l'appunto di inquinare l'aria dell'ambiente da riscaldare. Ciò deriva dal fatto che detti caloriferi sono costrutti in ghisa e ferro, i quali, arroventandosi, producono un abbrustolimento del pulviscolo organico dell'atmosfera, per cui si formano dei gas nocivi (segnatamente ossido di carbonio) che danneggiano la respirazione e diversi principî empireumatici, che determinano un'irritazione e quindi un falso senso di secchezza alle fauci. È chiaro che questi inconvenienti sarebbero tolti di mezzo ove alle pareti metalliche si sostituisse la terra refrattaria. Un si-

[1] Colla presente relazione dei nostri egregi collaboratori, ing. Chiapponi e dott. Gorini, adempiamo alla promessa fatta nel fascicolo di ottobre-novembre 1893 (pag. 936) di dare ai lettori della *Rivista* più minuti particolari sopra questo nuovo calorifero, ch'è destinato a trovare larga applicazione, specialmente nelle Scuole, negli Ospedali e in altri consimili stabilimenti.

[2] Cfr. a questo proposito, fra i lavori più recenti: BERANECK A., *Ueber Lüftung und Heizung insbesondere von Schulhäusern durch Niederdruck-dampf-Luftheizung*. A. Hartleben's Verlag; Wien, Pest, Leipzig, 1892. — VOIT E., *Hygienische Anforderungen an Heizanlagen in Schulhäusern*. Zeitschrift für Schulges.-pflege; Jahrg. VI, 1893, n. 1, pag. 1-25.

mile tentativo è già stato fatto dall'ing. Corradini di Torino e da altri, [1] ma i loro impianti hanno il difetto o di non essere completamente in terra refrattaria, o di offrire ai gas della combustione troppe commessure, le quali (per costruzione con mattoni refrattari vuoti) si dilatano dopo qualche tempo d'esercizio, in causa delle brusche variazioni di temperatura, lasciando sfuggire i gas stessi e mescolandoli coll'aria da riscaldare.

Recentemente un industriale milanese, il signor *Luigi Cattaneo*, avendo già ottenuto risultati lusinghieri con una stufa a circolazione d'aria, costrutta completamente (compresi i tubi) in terra refrattaria, qual'è rappresentata nelle figure 1 e 2, che, senz'altro, dànno l'idea dell'apparecchio, ha pensato di applicare il medesimo principio a un calorifero, che per concessione municipale potè impiantare a sue spese nei locali scolastici di via Santo Spirito, in Milano (sezione elementare femminile) e pel quale otteneva regolare brevetto d'invenzione.

Questo calorifero (rappresentato in scala di $^1/_{50}$ dalle figure 3, 4, 5, 6) si compone di un generatore *G* in mattoni di terra refrattaria, tenuti a posto da una camera esteriore a nervature in ghisa, la quale però, anche nella fase di massima azione del calorifero, non si arroventa, difesa com'è dal materiale interno refrattario. Al generatore sovrasta una calotta con vôlta in terra refrattaria, dal cielo della quale si diparte un tubo orizzontale, di eguale materia, che si ripiega a 135° in basso e convoglia i gas in due tubi verticali *V*, ai due lati del calorifero. Da questi tubi, scendendo, i gas passano in due tubi orizzontali *B*; da essi risalgono per altri due tubi verticali *V*, che si ripiegano a 135° gradi e si riuniscono in un tubo orizzontale *A*: e di là ridiscendono per altri tubi *V* nel sottostante *B*, per risalire di nuovo in *A*, e così via fino a una completa utilizzazione delle calorie sviluppate nel generatore. Da ultimo si riuniscono in basso nel collettore *C*, che li trascina al camino di richiamo. Da una porta *AF*, praticata in basso nella parte posteriore dell'apparecchio, munita di serranda scorrevole,

[1] Brevetto 31 marzo 1882, ditta C. Crivelli e C., Torino — Brevetti 31 dicembre 1885 e 31 marzo 1889, Corradini Francesco, Torino — Brevetto 30 giugno 1886, Legrat Jean — Brevetto 30 settembre 1890, Marchello Giuseppe, Bologna.

Fig. 1.

è ammessa l'aria pura da riscaldare, la quale, dopo aver lambito i suddescritti tubi e le pareti esterne del generatore, esce dalla camera del calorifero per il condotto *AC*, praticato nella parte più alta ed anteriore di questa, e viene, per condotti distribuiti opportunamente e muniti delle necessarie valvole, immessa nelle sale da riscaldare. La bocca di caricamento è in *R*; una bocca *S* serve per smuovere, ove occorra, il fuoco; *T* è il ceneraio. I tubi hanno pochissimi giunti, i soli, cioè, necessari nelle ripiegature, e i giunti stessi sono in terra refrattaria, con mastice refrattario e con cerchietto o anello in ferro, che li serra.

* * *

Questo calorifero ha funzionato regolarmente durante tutta l'invernata 1893-94.

A stagione compiuta, siamo stati invitati dal costruttore a controllare il funzionamento dell'apparecchio, e noi di buon grado abbiamo aderito, sembrandoci che questo nuovo tentativo sia destinato a un buon successo e ad un'utile conquista per l'igiene delle abitazioni.

Per formarci un giudizio sulla bontà del sistema, abbiamo ritenuto necessarie e sufficienti le seguenti quattro determinazioni:

1ª Tempo e combustibile impiegato per raggiungere la voluta temperatura (la quale per le scuole di Milano è prescritta da 10 a 12° C.);

2ª Distribuzione della temperatura negli ambienti riscaldati;

3ª Stato igrometrico dell'aria negli ambienti riscaldati;

4ª Inquinamento dell'aria negli ambienti riscaldati.

Le nostre esperienze furono eseguite in una delle otto aule disservite dal calorifero Cattaneo, la quale, in occasione delle feste pasquali, era da tre giorni disertata dalle alunne, e nella quale si erano fatte chiudere in precedenza tutte le aperture.

Circa i mezzi adoperati per le esperienze diremo:

a) Che riguardo alla prima determinazione non occorrono speciali schiarimenti;

b) Che riguardo alla seconda, si disposero otto termometri di cui tre per determinare la distribuzione della temperatura in senso verticale (a livello del pavimento, ad altezza d'uomo, e a mezzo metro dal soffitto); quattro per la distribuzione della stessa in senso

orizzontale (uno per ciascuna parete dell'aula e precisamente uno presso la cattedra, uno sulla parete opposta, nella quale è praticata la canna dell'aria calda, uno nella parete d'ambito, verso giardino (sud), fra due finestre, e uno nella parete che divide l'aula dal corridoio (nord), fra una finestra e la porta). Infine si dispose un termometro alla bocca d'immissione dell'aria calda per la misura della temperatura iniziale di questa al suo ingresso nell'ambiente. Aggiungasi che l'aula misura m. 6.60 × 7.40 × 5.50 (altezza);

c) Che per la misura dell'umidità dell'aria ci siamo serviti di un esatto psicrometro *August*;

d) Che finalmente, quanto alla determinazione dell'inquinamento dell'aria, il quale, nel caso concreto di un calorifero in terra refrattaria, poteva provenire unicamente da una penetrazione dei

Fig. 2.

prodotti di combustione nei condotti di aria calda, abbiamo pensato di prendere come indice la quantità d'acido carbonico, essendo questo il componente principale dei prodotti suaccennati.

Per tale determinazione ci siamo valsi del *Carbacidimetro Wolpert*, [1] il quale, in questo genere di ricerche, eseguite lontano

[1] Wolpert, *Eine einfache Luftprüfungsmethode auf Kohlensäure, mit wissenschaftlicher Grundlage*. Leipzig, 1892. — V. anche *L'Ingegneria sanitaria*, anno IV, n. 8, 1893; e il *Giornale della R. Società italiana di igiene*, anno 1893, pag. 128.

NB. A scanso di equivoci, avvertiamo che non bisogna confondere questo nuovo apparecchio con un altro meno recente e meno esatto, ideato dallo stesso Wolpert, contro il quale sono dirette le critiche del Bitter. (*Zeits. f. Hyg.*, Bd. IX, pag. 1 e Bd. XI, pag. 419).

da laboratori, e, sopratutto, quando venga adoperato con precisioı e colle norme opportune, risponde egregiamente allo scopo, coı abbiamo potuto convincerci ripetendo le prove due o tre volte p ogni determinazione.

Una prima serie di esperienze (ore 9.30) fu fatta a came fredda per controllare le condizioni dell'aula prima dell'accensio del calorifero.

Un'altra (ore 13.35) fu fatta al termine della fase di avvi mento, cioè quando il calorifero era arrivato al più alto gra della sua potenza calorifica.

Una terza (ore 15.30) a calorifero dormiente, ossia a comple combustione del carbone; e quindi nella fase in cui, cessata la pr duzione di calore, l'aria si scalda a spese delle calorie immaga zinate nella terra refrattaria.

Si fecero altre due esperienze complementari (ore 12.15 ore 14.30). La prima ha però poco valore perchè per errore d fuochista fu lasciata semichiusa la valvola d'ammissione dell'ar calda nel condotto verticale corrispondente all'aula ove stava esperimentando. La seconda (ore 14.30) fatta quando cominciò fase decrescente nella potenza del calorifero, ha per iscopo di da un confronto delle condizioni sanitarie dell'aula del corridoio e c giardino (acido carbonico e umidità) con tre letture contemporan nello stadio in cui l'aula segnava il massimo inquinamento.

Raccogliamo, per brevità, in una sola tabella i risultati de esperienze, già corretti per riguardo alla pressione barometrica alla temperatura.

PERIODI di osservazione	Acido carbonico ‰	Stato igromet. Umidità relativa %	Deficit di saturazione gr. per mc. d'aria	Termometro alla bocca del calorifero	Termometri su stadia: al pavimento	ad altezza d'uomo	al soffitto	Termometri: presso la cattedra [1]	sulla parete di fondo	sulla parete verso giardino (sud)	sulla parete verso il corridoio (nord)
Ore 9.30: Accensione del calorifero	0.7	51.03	5.20	12°.3/4	11°	11°.1/2	12°	11°	12°	13°	13°
Ore 12.15: Fase di avviamento . .	0.8	48.17	6.23	105°	12°	13°	16°	12°	14°	14°	15°
Ore 13.35: Termine della fase di avviamento, o fase attiva	1.1	43.76	9.06	108°.5	14°	19°	24°.5	15°	18°.9	18°	19°
Ore 14.30: Comincia la fase decrescente:											
a) Aula . . .	1.2	45.99	9.11	—	—	—	—	—	—	—	—
b) Corridoio	0.9	60.05	4.27								
c) Giardino	0.4	43.49	7.30								
Ore 15.30: Calorifero dormiente . .	1.2	46.42	9.75	89°	16°	21°	26°.3/4	18°.3/4	21°	20°	21°

[1] Questo termometro non era fornito dal Laboratorio d'igiene della Università di Pavia, come gli altri, bensì era quello già esistente nel locale, di costruzione assai grossolana; forse ciò potrà spiegare la sensibile differenza delle letture fatte a questo termometro in confronto di quelle segnate dagli altri termometri più precisi.

Il consumo di combustibile per l'esperienza fu di kg. 45 di carbone. Da informazioni assunte, la quantità di combustibile occorsa in media, giornalmente, durante l'invernata, fu di kg. 50, ove eccettuiamo alcuni giorni di massimo rigore (5 gradi sotto zero), in cui occorsero circa 60 kg., ed altri pochi, ancor più eccezionalmente rigidi, ove forse una seconda carica sarebbe stata necessaria. In ogni modo resta assodato che la fase di avviamento dura quattro ore con temperature esterne medie, e raggiunge le cinque colle temperature più rigide. Noi vediamo quindi che può essere per l'ora d'entrata degli scolari, raggiunta facilmente la fase di massimo sviluppo. E la temperatura richiesta è facilmente mantenuta per tutta la durata della lezione, alla quale corrisponde la fase decrescente del calorifero, essendo esso completamente freddo solo 12 ore dopo la carica, e quindi due ore dopo il termine ordinario delle lezioni. È quasi soverchio il notare che le esperienze nostre, fatte in primavera, a stagione finita, non possono dare che risultati relativi, e che devesi quindi fare la loro riduzione alla temperatura media jemale.

Per quanto spetta al consumo di combustibile in relazione all'economia nell'esercizio del calorifero, dai calcoli istituiti in base ai suesposti dati, e alla capienza dei singoli locali riscaldati, deduciamo il coefficiente di effetto utile $N = \frac{W}{P\,p}$ (ove W rappresenta le calorie consumate per disperdimento delle pareti, delle vetrate, ecc., nonchè per elevare al grado desiderato l'aria che si immette nell'ambiente, P il potere calorifico medio del combustibile e p il consumo di carbone all'ora). E nel nostro caso $W = 75{,}00$[illegible] calorie circa, $P = 7800$, $p = 12$ kg., onde $N = 0.80$; coefficiente di rado raggiunto dai caloriferi di altri sistemi, pei quali esso oscilla fra i 0.60 e 0.75, e solo per alcuni si spinge a 0.75 — 0.80. Pertanto non esitiamo a dichiarare che, sotto l'aspetto dell'economia nell'esercizio, il calorifero Cattaneo sta in gara coi migliori caloriferi ad aria calda.

Riguardo alla distribuzione del calore, quando si considerino le inevitabili differenze dovute alla diversa altezza degli strati d'aria e alla diversa esposizione delle pareti della camera, si vede ch'essa è abbastanza uniforme. Ciò va d'accordo colla teoria che fa dipendere l'ineguale distribuzione del calore dall'insufficiente

mescolanza dell'aria, in causa: o di un' eccessiva differenza fra la temperatura dell' aria del calorifero e quella dell' ambiente, o di una soverchia vicinanza della bocca di immissione al soffitto. Infatti nel caso nostro la temperatura dell'aria entrante fu sempre al di sotto di 110° (gli autori raccomandano che essa non superi i 120), la bocca di immissione è situata a metà altezza della camera: per cui troviamo logico e razionale l' aver ottenuto un risultato soddisfacente.

Riguardo allo stato igrometrico, vediamo che esso, pur venendo

Fig. 3. Fig. 4.

discretamente modificato per opera del riscaldamento, tuttavia rimane sempre nei limiti di tolleranza. Infatti il Rubner, [1] per una temperatura di 15° a 20° ammette un'umidità relativa di 30 a 60 %. L'Ambt [2] l'ammette dal 25 al 75 %. Il Lehmann [3] accetta con Reinhard [4] e Fischer [5] un *deficit* di saturazione da 10 a 14.5 gr. per mc.

[1] *Archiv. f. Hyg.*, 1890. Bd. XI, H. 2 e 3.

[2] *Hyg. Rundschau*, 1891, Bd. I, pag. 149.

[3] Lehmann, *Die Methoden d. prakt. Hygiene.* Wiesbaden, 1890, pag. 174.

[4] *Archiv f. Hyg.*, III.

[5] *Gesundheitsingenieur*, 1887.

d'aria e il Deneke,[1] ch' è l'igienista più rigoroso sotto quest'aspetto, richiedendo un *deficit* normale di 5.3, concede però nei locali riscaldati un *deficit* di 8.9 gr. Nel caso nostro abbiamo osservato, durante il riscaldamento, un' umidità relativa oscillante fra 43 e 48 %, e un *deficit* di gr. 6 a 9 $^3/_4$. Dunque, se ci troviamo già entro i limiti igienici a locale vuoto, tanto meglio vi ci troveremo durante le lezioni, per il vapore acqueo emesso dagli alunni. Allora, stando alle previsioni di Nussbaum, sarebbe persino da temere una esuberanza di umidità atmosferica, poichè questo A., avendo esaminato per lungo tempo lo stato igrometrico dell'aria in scuole riscaldate con aria calda non artificialmente inumidita, e mentre la temperatura esterna era al disotto di zero, non trovò mai, dopo un' ora di lezione, un' umidità relativa inferiore a 80 %, in molti casi anzi essa superava il 90 %.[2] In tal caso sarebbe stato quasi desiderabile un essiccamento artificiale dell'aria entrante! Ad ogni modo ciò sta a provare due fatti: *a*) che nei locali occupati da molte persone non v' è bisogno di inumidire artificialmente l' aria fresca di immissione; *b*) che quel senso di secchezza alle fauci che si prova bene spesso negli ambienti riscaldati, è da attribuirsi, in totalità o in massima parte, a certi prodotti empireumatici derivanti dall'abbrustolimento di materie organiche contenute nell'aria, per opera di superfici riscaldanti troppo arroventate (ferro, ghisa).

Infine, riguardo all'inquinamento dell'aria, la tabella ci indica che esso si manifestò con un aumento di cmc. 0.5 di acido carbonico per litro d'aria. Certamente non si può dare a questa proporzione di acido carbonico la stessa importanza che di solito si dà all'acido carbonico presente in un locale abitato, quale indizio di un inquinamento d'ordine complesso (espirazione umana, illuminazione artificiale, riscaldamento locale, ecc.), dove avvi altresì un contemporaneo consumo di ossigeno respirabile. Giacchè nel caso nostro, di un locale vuoto, riscaldato mediante un calorifero ad aria, con pareti non metalliche, e quindi non arroventate, come già abbiamo detto, non si tratterebbe d'altro se non di acido carbonico che si mescola all'aria pura di richiamo. Ora questa mescolanza non può avvenire che per comunicazioni esistenti fra i condotti del fumo e la camera

[1] *Zeits. f. Hyg.*, I, 1886, pag. 47.

[2] *Hyg. Rundschau*, Jahrg. III, 1893, pag. 611.

d'aria. Questa supposizione è avvalorata altresì dall'osservazione che durante la fase in cui il riscaldamento del calorifero si manteneva nel suo massimo grado (dalle ore 13.31 alle ore 14.30) con temperatura di immissione d'aria massima (108 a 106 C.) non si verificò che un leggerissimo aumento d'acido carbonico, mentre questo era aumentato da 0.7 a 1.1 nella fase di avviamento, durante la quale, pel minor tiraggio, è più facile che i prodotti della combustione sfuggano dai tubi nella camera d'aria.

Avendo visitato e fatto scoprire sotto i nostri occhi il calori-

Fig. 5. Fig. 6.

fero, potemmo però constatare che erano ancora in buono stato, dopo quattro mesi e mezzo d'esercizio, i tubi di circolazione dei prodotti della combustione AA' BV e i giunti dei tubi stessi: quella parte cioè che, *a priori*, poteva lasciare maggiori dubbi sulla sua resistenza, per la novità della costruzione. Potemmo invece constatare qualche sconnessione nel generatore G e altra ne dubitiamo nell'attacco del tubo A': anzi è al generatore col suo giunto in A' che noi crediamo di attribuire le infiltrazioni di acido carbonico, accusate dalle nostre determinazioni.

Noi non vogliamo nè possiamo qui risolvere in modo definitivo il problema dell'esclusione assoluta di tali infiltrazioni: nè inten-

diamo additare un espediente tecnico sicuro onde togliere l'inconveniente accennato. Nutriamo però grande fiducia che solo studiando con maggior attenzione la costruzione del generatore, si possa riuscire nell'intento. Intanto constatiamo con piacere il fatto che quella parte dell'apparecchio, a cui la pratica poteva negare la sua sanzione vogliamo dire i tubi in terra refrattaria, anche dopo una stagione di continuo esercizio, hanno corrisposto perfettamente al loro ufficio; pel generatore, i miglioramenti a introdursi non sono difficili e non manchiamo di studi ed applicazioni tecniche in proposito. Pertanto, senza pretesa, lo ripetiamo, di dire in argomento l'ultima parola, ciò che solo dopo l'attuazione pratica è permesso, riteniamo sia opportuno di tentare il seguente metodo di miglioramento del generatore:

a) Abbandonare la costruzione in mattoni refrattari del generatore stesso e della sua calotta, sostituendo a quelli appositi cunei di terra refrattaria da disporsi ad anello, diminuendo per tal modo i giunti, e quindi i pericoli di fessure, nonchè rendendo più solida la costruzione e più agevole la giunzione o aggiustamento, per così dire, del tubo *A'* — *b*) Togliere la camicia in ghisa aderente alla parte inferiore del generatore stesso, fasciandola semplicemente con cerchi di ferro in corrispondenza ai giunti. Ove l'esperienza dimostrasse che ancora qualche fuga si è praticata attraverso le pareti del generatore, avviluppare il generatore di una camicia metallica. Questa, però, non sia aderente alla terra refrattaria, bensì esista fra essa e il generatore uno spazio o intercapedine che non comunichi colla camera d'aria; nel qual spazio invece siano libere di raccogliersi le emanazioni dei gas della combustione che sfuggono dal generatore. Per tal modo saremo molto probabilmente al coperto d'ogni qualunque infiltrazione di gas nocivi: e a chi obbiettasse che l'apparecchio non è più completamente in terra refrattaria, risponderemmo che tale camicia metallica non potrà mai arroventarsi e neppur toccare una temperatura molto elevata, per essere essa distanziata ed isolata dal fuoco mediante la terra refrattaria e la suddescritta intercapedine. Ci sembra però, che fors'anche limitandoci soltanto a un'accurata costruzione del generatore ad anelli ogni infiltrazione dovrebbe scomparire.

Evidentemente oggi noi eravamo dinanzi a un primo tentativo dell'industriale milanese: tentativo che segna però un passo non

indifferente fatto verso la soluzione del problema; ora lo esortiamo a continuare i suoi studi e a perfezionare in ispecial modo, mettendovi ogni sua cura, la costruzione del generatore.

Quanto ai requisiti generali di un buon calorifero, possiamo asserire che quello di cui ci occupiamo vi risponde assai bene. Il pulimento delle varie sue parti vi è facile, essendo esse ampiamente accessibili e visitabili; la posizione orizzontale dei condotti è ridotta alla minima possibile; la superficie interna di essi è liscia; pochi gomiti vi si riscontrano e la metà di essi è disposta ad angolo fortemente ottuso.

*
* *

Concludendo, dall'esame tecnico-igienico del calorifero Cattaneo, in terra refrattaria, e dalle esperienze istituite su di esso, crediamo di poter affermare:

1° Che *il consumo di combustibile è piccolo*, raggiungendosi *un coefficiente di effetto utile dell'80 %*;

2° Che *il tempo impiegato dalla fase di avviamento è relativamente breve;*

3° Che con tale sistema di riscaldamento *non solo lo stato igrometrico dell'ambiente riscaldato rimane entro i limiti prescritti dagli igienisti, ma viene evitato anche il senso di secchezza dovuto all'arroventamento dell'aria d'immissione:*

4° Che *l'aria calda proveniente dal calorifero entra nei locali da riscaldare con una temperatura iniziale relativamente mite e tale da determinare, con giusta miscela, un'equa ed opportuna distribuzione della temperatura nell'ambiente:*

5° Che, sebbene le esperienze abbiano segnato un leggiero ma sensibile inquinamento dell'aria nell'ambiente riscaldato, esso *non è imputabile al sistema, bensì ad alcune imperfezioni facilmente evitabili nella costruzione del generatore, mentre i tubi di circolazione dei prodotti di combustione sono rimasti in buono stato di conservazione e coi loro giunti intatti anche dopo un'intiera stagione di continuo esercizio.*

Infine notiamo come l'esercizio di un tale calorifero richieda pochissima cura, così da essere facilmente governato anche da persona non troppa esperta; condizione questa di grande vantaggio per

la sua pratica ed economica applicazione, segnatamente nelle scuole e negli stabilimenti pubblici.

*
* *

Non sappiamo come meglio chiudere questa relazione se non coll'esprimere il nostro vivo compiacimento nel vedere che anche fra i pratici costruttori sorge chi in pro dell'igiene studia e combatte; e saremmo ben lieti se questo nostro modesto lavoro servisse loro di sprone a nuove lotte e a nuove conquiste nel campo sanitario.

Ing. Chiapponi e Dott. Gorini.

RASSEGNA DELLE RIVISTE

IGIENE.

Dall'Olio. *La danza in rapporto coll'igiene.* (*Rassegna Medica*, Bologna, 1894).

È un lavoro prezioso, dotto, completo e molto chiaro. Sin dalle prime pagine si capisce che la questione venne trattata in tutti i suoi particolari con seria competenza, e per ricchezza di concetti e per i dati scientifici che li giustificano.

Riassumo brevemente le sue conclusioni, perchè andrei troppo per le lunghe se volessi, anche sommariamente, far conoscere le linee principali del suo lavoro.

Egli dice:

1° Il ballo, considerato come forma di movimento ritmico, misurato, esplica i vantaggi degli esercizi regolari;

2° considerato invece nella sua realtà, come è oggi giorno, come noi lo vediamo, nelle sue diverse condizioni di tempo, di luogo, di durata, il ballo è la sorgente di malanni che distruggono quasi sempre i benefizi che da esso si potrebbero trarre.

Le principali cause di questi mali sono: l'aria mefitica e polverulenta, la veglia prolungata, i disordini dietetici, la fatica esagerata, superiore alle forze, che esaurisce l'organismo intero e specialmente il muscolo del cuore, la depressione del sistema nervoso per eccitazioni multiple, e principalmente la commozione viva e prolungata dovuta al contatto dei due sessi, come è richiesto dalla nostra danza attuale.

3° Come risultato costante del ballo, anche dopo una sola notte di danza, il cuore si risente una certa stanchezza, specialmente nelle ragazze deboli. Queste accusano un vago senso di malessere, di tristezza, di dolori vaganti, insomma un *quid sui generis,* che non è una malattia, ma che non è neanche salute, e che si collega più con quella che con questa.

È quell'assieme fenomenologico che in Francia vien chiamato: *imminence morbide:* preludio morboso.

4° Le malattie consecutive alla danza sono più frequenti nella donna che nell'uomo. Le laringiti, specialmente nella donna che, oltre la danza, canta, i catarri bronchiali ed intestinali, e qualche volta le polmoniti e le pleuriti.

4° La danza è recisamente controindicata ai tubercolosi, perchè la tisi può assumere un andamento rapido, poi perchè gli espettorati di questi infermi, pregni di microrganismi, si disseccano, e, sollevati dal movimento della danza, ne impregnano l'aria sotto forma di pulviscolo, il quale può comunicare la malattia ad altre persone.

È anche controindicata ai cardiopatici che possono presentare fenomeni di assistolia. Alle donne, durante i mestrui e le leucorree, può provocare delle vulvo-vaginiti, irritazioni ed escoriazioni della regione genito-anale. Ed alle donne gravide anche l'aborto.

6° La danza è igienica quando ha luogo di giorno, all'aria libera, e quando la fatica è proporzionata alle forze. Come in tutti gli altri esercizi del corpo, bisogna usarne e non abusarne.

GUTIERREZ.

ZUNE. *Acqua bollita.* (*Journal d'Hygiène*) 5 aprile 1894.

Accademie di medicina, giornali e riviste scientifiche, hanno sempre consigliato di far uso dell'acqua bollita nella dieta quotidiana, riconoscendovi la più seria garanzia quale misura profilattica contro la febbre tifoide.

Eppure il dott. Zune, nel suo prezioso trattato (*Traité d'analyse des eaux potables*) rivela dei seri inconvenienti per il consumo dell'acqua. Mette a confronto i vantaggi e gli svantaggi con mirabile chiarezza.

Stralcio brevemente i più interessanti.

Vantaggi. — Il calore distrugge tutti i microrganismi e precipita i sali calcari in eccesso; fa sparire le tossine volatili, i gas anormali quali i fosfuri, sulfuri e carburi d'idrogeno, e coagula alcune sostanze albuminoidi nocive alla salute. Ma per tutto ciò richiedesi una prolungata bollitura, perchè le spore specialmente resistono benissimo ad una T. di 100° per la durata di 5, 10, 15 minuti, ed anche di

ın'ora. Esempio: il bac. sottile si sviluppa più rapidamente e va-
idamente nell'acqua previamente bollita per 5 minuti. Ora, è molto
lifficile che il gran pubblico, cui si consiglia far bollire l'acqua,
o faccia per più di 2 minuti.

Risulta quindi che se, teoricamente, la distruzione dei micror-
ganismi è possibile, praticamente la si effettua pochissime volte.

Riguardo ai gas, si ha il vantaggio che una quantità appena
apprezzabile di essi basta per dare alle acque un odore e gusto
sgradevoli, ciò che le rende sospette.

La distruzione delle tossine volatili e la coagulazione di alcuni
prodotti albuminoidi fissi, hanno seria importanza, e tale da indurci
a credere che il principale vantaggio dell'ebullizione è precisamente
à dove generalmente non lo si vede.

La scomparsa dei sali calcarei in eccesso è considerata vantag-
giosa da medici ed igienisti, e ciò è vero; ma non sempre in quella
lata misura. Certamente che un'acqua *ricca* di bicarbonati di calce
e di magnesia migliorerà di molto coll'ebullizione, ma in che pro-
porzione queste acque fanno parte nel consumo giornaliero?

D'altra parte, è poi vero che un'acqua ricca di nitrati, solfati,
cloruri e calcari, guadagni molto coll'ebullizione?

L'A. francamente risponde di no, e conclude col dire che l'e-
bullizione in questi casi non presenta che parecchi inconvenienti
ed *un solo vantaggio.*

Inconvenienti. — L'ebullizione disaerea l'acqua scacciandone l'a-
cido carbonico ed i bicarbonati che, astrazion fatta dai casi ecce-
zionali in cui la loro presenza è troppo considerevole, sono tanto
utili alla digestione: il liquido è torbido, indigesto, non piace al
gusto e non disseta.

L'A. soggiunge poi che i sali persistono in gran parte anche
dopo l'ebullizione, e che l'acqua non perde mai tutti i gas che
contiene disciolti, anche dopo prolungata ebullizione. Difatti, basta
raffreddarla al contatto dell'aria in un ambiente freddo, perchè la
maggior parte dei gas espulsi col calore vi ritornino e s'incorpo-
rino disciolti.

E questi fatti hanno la sanzione del notissimo Boussingault.

Ne risulta quindi che basta raffreddare un'acqua bollita al con-
tatto dell'aria in un ambiente freddo, perchè dessa riacquisti gran
parte dei gas perduti, e con questi, nuove colonie di microrganismi.

A questo punto sorge spontanea la domanda: La bollitura è consigliabile o no?

L'A. non risponde e conclude col raccomandare la scelta delle acque migliori, possibilmente quelle di sorgente, per il consumo dell'alimentazione quotidiana, e se ciò è impossibile, dice di essere almeno rigorosissimi nella scelta dei mezzi atti a migliorare le acque, sempre considerando tutte le osservazioni suesposte, osservazioni che dimostrano anzitutto che, " si le microbe est ou peut être quelque chose dans le contage, il est loin d'être tout. „

GUTIERREZ.

La panificazione chimica. (*L'Assistance*, marzo, 1894).

Da un po' di tempo, si cerca di preparare il pane con metodi chimici. Si vuole, in tal modo, evitare gli inconvenienti della fermentazione del pane, provocando uno sviluppo di gas che dà al pane l'aspetto poroso indispensabile. La *Revue des inventions nouvelles* dice che coll'acido carbonico liquido che si trova in commercio, si ottengono dei buoni risultati.

Il modo con cui si procede è facilissimo.

La farina impastata e ridotta a massa indurita si immette in un cilindro fisso munito d'un agitatore, a guisa di zangola. Per mezzo d'un rubinetto si fa pervenire dentro l'apparecchio dell'acido carbonico contenuto da una bottiglia, e si aumenta la pressione sino a 6 chilogrammi per centimetro cubo, e si agita energicamente la pasta.

L'immissione dell'acido carbonico dura un'ora.

La pasta in tal modo si trasforma in pane e lo si inforna. Nel forno, il calore fa sviluppare l'acido carbonico, e questo dilatandosi determina delle pressioni più o meno grandi che rigonfiano il pane bucherellato in diversi punti.

GUTIERREZ.

CRONACA

della Beneficenza, della Previdenza, della Cooperazione e di fatti sociali interessanti i lavoratori

---

La Commissione centrale di beneficenza in Milano, amministratrice della *Cassa di risparmio delle provincie lombarde* deliberò di erogare in beneficenza, in occasione della festa Nazionale, le seguenti somme:

1° A favore delle Congregazioni di carità e di altri Enti caritativi di Milano, L. 81,600;

2° A favore delle Congregazioni di carità, Case d'industria e di ricovero e di altri Enti caritativi dei Comuni ove funzionano Casse filiali di risparmio, L. 206,450;

3° A favore delle Congregazioni di carità di altri Comuni di Lombardia o compresi nel raggio d'azione della Cassa di risparmio, L. 108,650;

4° A favore dei Comitati nelle Provincie lombarde per bagni marini degli scrofolosi poveri, L. 24,000.

E così in tutto la cospicua somma di L. 420,700. Riteniamo inutile ogni commento.

Il Padiglione d'isolamento annesso alla stazione internazionale di Ventimiglia. — Iniziatore di quest'opera fu l'egregio comm. Pagliani, direttore generale della Sanità pubblica del Regno. L'ingegnere Augusto Venturi, addetto al Genio civile, ebbe l'incarico di redigerne il progetto, non che quello dell'esecuzione e della direzione dei lavori.

La storia della nuova Stazione sanitaria è presto fatta.

Abolito il sistema delle quarantene e dei lazzaretti per le provenienze per via di terra, il Governo italiano diede incarico al Prefetto di Porto Maurizio di stabilire al confine verso la Francia un Ufficio di disinfezioni pel caso si manifestasse nel territorio francese il colera o qualche altro morbo egualmente grave e contagioso.

Informato il Governo francese dei lavori che a questo effetto stavano eseguendosi, espresse il desiderio di associarsi all'Italia e di provvedere alla propria incolumità, rendendo comune l'uso dei nostri apparecchi disinfettatori, e di tutto quello che il Governo italiano progettava di eseguire in Ventimiglia nell'interesse della salute pubblica. Accolta dal Governo italiano questa proposta, le due Amministrazioni italiana e francese incaricarono il Prefetto di Porto Maurizio, conte Bermondi, e quello di Nizza, cav. Henry, di stipulare una convenzione per regolare l'impianto, la costruzione e l'esercizio degli Stabilimenti sanitari da erigersi nella stazione internazionale di Ventimiglia. La convenzione firmata dai detti due funzionari fu approvata dai rispettivi Governi. L'esecuzione dei lavori venne affidata agli ingegneri italiani in base ad un progetto da essi compilato ed approvato dai due Governi.

Il fabbricato, nella sua semplicità, si presenta elegante e sufficientemente comodo con una perfetta distribuzione degli ambienti. Esso è provvisto di quanto occorre per raggiungere lo scopo prefissosi. Circondato da alte piante di *Eucaliptus*, nell'interno havvi un vasto piazzale trasformato in giardino per le immense aiuole di fiori ed a prima vista sembra essere in una elegante palazzina e non in un *Lazzaretto*. La Commissione italo-francese incaricata dai rispettivi Governi per il collaudo, composta del comm. Pagliani, dell'ingegnere capo del Genio civile cav. Lo Gatto, del cav. Ralph, medico provinciale, per l'Italia, e per la Francia del signor Manod, Ispettore generale dei servizi sanitari, il signor Defly, ingegnere del Dipartimento delle Alpi Marittime, ed il dottor Balestre, medico Dipartimentale oltre ai Prefetti di Porto Maurizio e di Nizza e del Console generale d'Italia, marchese Carcano. La Commissione, dopo un accurato esame dello Stabilimento, ebbe unanime a dichiarare che i lavori furono eseguiti perfettamente e con scrupolosa precisione, rallegrandosi col l'esecutore principale del progetto e direttore dei lavori l'egregio ing. Venturi.

L'Ospedale " Principe Amedeo " in Torino, per le malattie infettive, di cui si posero le prime fondamenta nel luglio 1892, sarà fra brevissimo ultimato, non essendovi da ultimare che il quarto padiglione.

Com'è già noto ai lettori, che più volte intrattenemmo di questo importante Istituto, alla sua erezione concorsero S. M. il Re con L. 160,000; le Opere di San Paolo con L. 100,000; l'eredità Rodigos con L. 250,000 e con L. 30,000 la cittadinanza.

La prima idea della erezione di questo Spedale sorse, scrive la *iazzetta Piemontese*, nel 1884, durante l' Esposizione nazionale ch'ebbe iogo in Torino, allorchè quel vero miracolo di carità e di pietà erso i sofferenti ed i bisognosi, che è il Cottolengo, organizzò in ochi giorni una succursale ospitaliera nei locali dell'antica Società inicola, presso l'ammazzatoio, pei colerosi, e l'esito fu assai soddisfacente dal punto di vista della sanità ed incolumità pubblica.

Conoscendo quanta sia la filantropia della popolazione torinese, on dubitiamo che fra breve anche il padiglione che manca al comimento di questo Ospedale sorgerà; e così questo nuovo Istituto, estinato alla cura delle malattie infettive, riuscirà nuova prova delle ure che esso dedica al completamento dell'assistenza ospitaliera nella ua città.

Il Comitato Milanese degli Asili infantili di campagna festeggiò 20 dello scorso mese l'anniversario della sua fondazione. La comiemorazione venne fatta nel salone del Pio Istituto dei ciechi, genlmente concesso da quel Consiglio direttivo. Vi intervennero il rovveditore agli studi, il comm. Zanoncelli, deputato provinciale, Sindaco, l'assessore Della Porta ed una rappresentanza degli Asili i Arluno, Carate, Cassano, Concorezzo, Corbetta, Crescenzago, Derano, Magenta, Melzo, Motta, Parabiago, Saronno, Senago, Vaprio, imercate con 160 bambini, 25 maestre ed una eletta schiera di enefattrici e benefattori della pia Istituzione.

Anche gli alunni ciechi e cieche della Scuola magistrale annessa ll'Asilo di Crescenzago vollero concorrere alla festa del Comitato. a cui la Scuola ebbe vita; i primi, eseguendo coll'abituale loro vantia due quartetti di archi, e le seconde, coll'unirsi ai piccini nel ıntare un inno, scritto e musicato per la circostanza dal dott. Faınotti, e da lui dedicato al Consiglio degli Asili.

Dal discorso commemorativo del benemerito sac. comm. L. Vitali apprese che il Comitato milanese, la cui istituzione risale al 28 febraio 1869, è uno dei pochi sopravissuti all'Associazione nazionale ondata a Firenze, nel 1867, da Capponi, Mamiani, Ricasoli, Matteucci, ed altre notabilità, e scioltasi un anno dopo; che primo a residere fu il compianto dott. Rinaldo Colombi, al quale succesero nel 1873 il conte Pullè, nell'82 il conte Borromeo, nell'89 l'avocato Giulini, e nel 90 l'attuale presidente avv. Giacobbe, che ıentre nel 1869 il fondo sociale era di sole L. 1600 e gli Asili rurali ella Provincia erano 14, oggi il patrimonio è di L. 38 mila e gli sili sono 97. Ebbe quindi luogo una distribuzione delle onorificenze.

Si assegnarono un premio di L. 500, di istituzione Borromeo, all'Asilo di Senago, ed una medaglia d'argento agli Asili di Cernusco. Cerro, Concorezzo, Corbetta, Gessate, Senna e Vaprio; al sac. Sartorelli, alla signora Marazzi, ai coniugi Curti, ai coniugi Polli, all'ingegnere Giardini e al cav. Invernizzi, per le speciali loro benemerenze nei riguardi degli Asili di Arluno, Brembio, Cesano, Dergano, Magenta e Melzo, e alle direttrici degli Asili di Bovisio, Carate, Cassano d'Adda, Crescenzago, Motta Visconti, Saronno e Vimercate, signore Luigia Alberti, Carolina Baroni, Enrica Steffanini, Gisella Carozzi, Laura Comelli, Maria Lattuada e Antonietta Pennati.

Finita la commemorazione, gli azionisti degli Asili tennero la solita adunanza annuale, nella quale fu approvato il consuntivo 1893, furono nominati i revisori del consuntivo 1894, e furono rieletti i membri del Consiglio che uscivano di carica.

La Direzione generale di pubblica beneficenza di Trieste ci ha gentilmente trasmesso il suo resoconto riguardante la gestione amministrativa dell'anno 1892. Spiacenti di non aver potuto sinora render conto ai lettori dell'interessante documento, ripariamo l'involontario ritardo col riferire la sua parte più importante, e che dimostra le intelligenti ed assidue cure della benemerita Direzione che nulla omette per riuscire nel miglior modo ad adempiere il filantropico mandato di cui è rivestita.

Il preventivo dell'anno di cui parliamo, segnava una deficienza di oltre 13,000 fiorini; il consuntivo si chiude invece con un accertato avanzo di fiorini 947, conseguito mercè le maggiori possibili economie in ogni ramo della vasta amministrazione ed in grazia d'una sempre più oculata e razionale ripartizione della beneficenza elemosiniera, la quale nonpertanto assorbì la ingente somma di ben *52,827 fiorini*, compresi in questi i 10,000 e più fiorini, spesi per il giornaliero approntamento della zuppa, dispensata in *584,050 razioni*.

La solerte Direzione lamenta di non poter fare a fidanza, che un bilancio siffattamente favorevole abbia da avverarsi anche negli anni successivi, nè in questo che corre, perchè l'interesse del capitale intangibile è attualmente più modesto che per l'addietro e non pochi degli antichi cespiti di rendita vanno assottigliandosi con una progressione tale da impensierire assai. Ne faccia prova la eloquenza di alcune cifre: i contributi fissi dei benefattori, che trent'anni or sono ascendevano ad oltre 16.000 fiorini, si ridussero quest'anno a non più di fiorini 7874; la esenzione delle visite per il capo d'anno, fruttante un tempo fino 1700 fiorini, non dà ora che 800 fiorini circa;

li accompagnamenti funebri, che talvolta diedero un reddito di quasi 000 fiorini annui, non offrono in tutta l'annata che un centinaio i fiorini appena.

La Direzione tuttavia spera di non essere costretta a chiedere n aumento della dotazione da parte del Comune, stando d'altronde ella convinzione che anche il valido appoggio fin qui impartito dai oncittadini, non le verrà mai meno. Ove poi si ottenesse per l'avenire un qualche ulteriore risparmio nella carità elemosiniera, e si otesse conseguire l'accentramento della beneficenza, utilissimo provedimento, in tal caso la gestione economico-amministrativa verrebbe enz'altro efficacemente assicurata.

Nella *Casa dei poveri*, amministrata dalla stessa Direzione, la iedia delle presenze giornaliere fu di 664 ed il costo di ciascun rioverato ammontò a fiorini 151.65, senza conteggiare la quota di piione. In linea sanitaria, lo stato della Pia Casa risultò confortante ssai, e per le poche malattie verificatesi e per il numero irrilevante ei decessi, tenuto conto dell'età dei ricoverati adulti e delle loro ondizioni fisiche all'atto della loro entrata nell'Ospizio. Per tali isultati va data lode al personale medico dello Stabilimento, per le aggie prescrizioni igieniche e profilattiche — fra le quali la vacciazione obbligatoria fino ai 70 anni; vanno tributate vive grazie ai hiarissimi specialisti dottori Brettauer e Morpurgo e prof. Harvalick, quali con raro interesse e pari abnegazione si prestarono occasioalmente a vantaggio dei ricoverati, ed è dovuta gratitudine altresì lla spettabile Direzione dell'Ospizio marino, che accoglie ogni anno n ispecial cura, taluni dei fanciulli di questa Casa.

Durante l'anno 1892 uscirono dall'Istituto 50 ragazzi e 19 faniulle, queste e quelli per la maggior parte bene allogati al servizio d al mestiere per cura dell'Ispettore, mentre alla loro maggiore ducazione è provveduto con appositi corsi d'istruzione, quale comlemento della civica scuola interna e mercè la separata Scuola di avoro, dalla quale nell'ultimo decennio uscirono 599 apprendisti, vviati per bene in sei differenti mestieri.

Il capitale intangibile della *Casa dei poveri*, ebbe nell'anno 1892 n aumento di oltre 27,000 fiorini, talchè al 31 dicembre p. p. esso scendeva a poco più di *870,000 fiorini*, i cui interessi non vengono apitalizzati ma passano al fondo disponibile.

La Direzione, chiudendo il suo dire, porge sentite grazie al chiaissimo avvocato dott. Eugenio Ricchetti, che continuò a prestarsi generosamente quale consulente legale, ai membri delle Commissioni nformatrici, nonchè a tutti quegli egregi filantropi, che nell'uno o

nell'altro modo vennero incontro ai molteplici bisogni della pubblica beneficenza.

Presidente dell'Istituzione è l'egregio Podestà, dottor Ferdinando Pitteri; segretario, il solerte signor Alessandro Ciatto.

La Società di beneficenza italiana in Costantinopoli, tenne il 20 maggio p. p. la sua assemblea generale, alla quale intervennero, oltre a S. E. il conte Collobiano ed il console generale, molti signori dell'Ambasciata e del Consolato, nonchè numerosi soci.

Dopo la lettura e l'approvazione del processo verbale della seduta precedente, il signor Lombardo, presidente effettivo della Società, lesse il resoconto dell'anno 1893-94, dal quale si rileva che in esso si è distribuito la cospicua somma di 500 lire turche (11,500 fr.) per pagamento di affitti, acquisto di pane, carbone, ecc. ecc., tutto in favore dei poveri della nostra colonia; e che il servizio medico fu ottimamente disimpegnato dall'egregio dottor Violi. Dopo l'approvazione del detto bilancio consuntivo, si passò alla discussione del nuovo regolamento ed alle modificazioni da farsi nel servizio medico.

La proposta del Consiglio, di inscrivere nell'albo dei benefattori il fu comm. Salomone Fernandez, per il dono di 3000 lire, fatto dalla famiglia in nome suo, è accettata per acclamazioni.

Alla fine della seduta, S. E. l'ambasciatore, in un bellissimo discorsetto, felicitò la Società e con essa chi la dirige, per il buon esito da essa ottenuto in sì poco tempo e con così piccole risorse.

La Guardia medico-chirurgo-ostetrica di Milano, della quale ci siamo altre volte occupati favorevolmente, ha pubblicato il resoconto dell'Istituto, dal 1° gennaio a tutto oggi, da cui rileviamo con piacere i seguenti dati:

Visite, n. 2364, delle quali oltre 1500 totalmente gratuite.

Inoltre furono fatte n. 3075 vaccinazioni gratuite.

Dall'aprile si concessero *buoni speciali* per acquisto di medicinali presso le primarie farmacie di Milano.

La Guardia sta costruendo una lettiga speciale per trasporto di ammalati, e sarà disponibile in qualunque ora, di giorno come di notte.

Ha aggiunto nuovi locali ed ha istituito un gabinetto completamente arredato per qualsiasi operazione d'urgenza.

Volle altresì completare il servizio sanitario coll'aggregarsi due distinti specialisti, uno per la cura delle malattie degli occhi e

l'altro per quelle della bocca, e sta facendo pratiche perchè altri specialisti vogliano assecondare gli sforzi del personale componente l'Istituzione. Benissimo.

Un Congresso internazionale per l'infanzia si radunerà in Firenze nel 1895. I temi che sono stati sottoposti allo studio degli aderenti all'indetta adunanza sono i seguenti:

Miglioramento fisico dell'infanzia — Miglioramento morale — Miglioramento intellettuale — Infanzia e Ospedali: questioni sulla loro attinenza — Iniziamento di una generale propaganda a beneficio dell'infanzia — Protezione dei fanciulli sordo-muti e ciechi fino a che non siano ricoverati negli Istituti di educazione — Come provvedere in città e nei villaggi all'infanzia povera ed abbandonata in modo che si assicuri loro uno stato sociale dignitoso e abbastanza agiato. Meglio avviarli ad un mestiere o alle scuole? — Da quali criteri esser guidati per dirigere i fanciulli ai mestieri o alle scuole, onde evitare gli scogli della soverchia agglomerazione negli uni e nelle altre, e prevenire la futura diminuzione delle braccia nelle campagne e l'affluenza di operai nelle città. Mestieri e studi da preferire.

La Banca mutua popolare in Caiazzo, Società anonima cooperativa, corrispondente del Banco di Napoli, premiata con medaglia d'oro, altre di argento alle Esposizioni di Palermo 1892, di Milano 1881 e Torino 1884 e 1890 e dal Ministero d'agricoltura e commercio, premiata al concorso ministeriale per la migliore monografia sull'organizzazione del Credito agricolo al 31 maggio 1893, presentava la seguente situazione:

Attività. — Cassa, L. 14,387.31 - Portafoglio, L. 442.240.98 - Valori pubblici e stabili, L. 173,392.40; per gli uffici, L. 11,158.18; aggiudicati in subastazione, L. 7875.78 - Anticipazioni sopra merci ed effetti pubblici, L. 9369.27; id. conti correnti con garanzia capitali ed interessi, L. 60,580.44 - Depositi a garanzia, sovvenzioni ed altre operazioni, L. 91,025.64; a cauzione del cassiere, L. 20,000 - Mobilio: casse forti, mobili, ecc., L. 5963.65 - Crediti: fondiaria per conto soci L. 2092.02; in conto corrente con Banche e corrisp. diversi, L. 2369.41; azionisti saldo loro dare, L. 188.75; per effetti all'incasso, L. 8400; id. in sofferenza, 17,981.60; diversi per conti da regolare, L. 26,644.80; spese giudiziali ripetibili, L. 6738.79; ipotecari, L. 11,956.88; civili in subastazione, 62,147.67 - Totale delle attività, L. 974,513.49 - Spese: imposte e tasse, interessi passivi e spese di ordinaria amministra-

zione, L. 10,919.89 - Totale, L. 985,433.38 - Cambiali riscontate presso terzi, L. 80,902.80.

Capitale sociale. — Capitale costituito da n. 3450 azioni da L. 25, L. 86,250 - Riserva: ordinaria effettivamente versata, L. 44,013.79; fondo pei prestiti sull'onore, L. 714.01 - In totale L. 44,727.30.

Passività. — Depositi fiduciari: in conto corr., n. 6, capitale ed interessi 29,192.20; a risparmio, n. 846, L. 137,533.83; in buoni fruttiferi, n. 412, L. 531,961.44 - Depositanti a garanzia, sovvenzioni ed altre operazioni, L. 91,025.64; cauzione del cassiere, L. 20,000 - Debiti: in conto corrente per assegni garentiti col Banco di Napoli, L. 7651.92; id. con Banche e corrispondenti diversi, L. 7521.81; dividendi in corso ed arretrati, L. 2512.60; diversi per conti da regolare, L. 507.70 - Saldo conti correnti attivi, L. 790.63; Interessi sospesi per prestiti sull'onore L. 95.40; cassa di previdenza a favore degli impiegati, L. 5086.22 Totale delle passività, L. 964,857.19 - Rendite: risconto. L. 2787.22 sconto effetti ed utili diversi, L. 17,788.97 - Totale, L. 985,433.38.

Le Casse postali di risparmio. — L'Amministrazione delle poste ci comunica il seguente riassunto delle operazioni delle Casse postali di risparmio, a tutto il mese di marzo 1894:

Libretti rimasti in corso in fine del mese precedente.	N. 2,719,775
Libretti emessi nel mese di marzo 1894.	33,407
	N. 2,753,182
Libretti estinti nel mese stesso	13,588
Rimanenza	N. 2,739,594

Credito dei depositanti in fine del mese precedente.	L. 394,900,138.78
Depositi nel mese di marzo 1894.	21,024,681.87
	L. 415,924,820.65
Rimborsi nel mese stesso	21,168,188.40
Rimanenza	L. 394.756,632.25

Le Casse postali e la Rendita pubblica. — La Commissione eletta dagli Uffici della Camera per esaminare il progetto presentato dal ministro Ferraris, ha tenuto una lunga seduta, approvandone le disposizioni, dopo udito il ministro stesso in una lunga conferenza.

Il progetto di legge presentato alla Camera ritocca la legge 27 maggio 1865, che istitui le Casse di risparmio postali.

Le innovazioni proposte sono queste:

1° Elevare a L. 5000 il massimo del deposito in un libretto, quando questi abbiano ad essere convertiti in acquisti di Rendita;

2° Autorizzare le Casse ad acquistare, custodire ed a vendere Rendita al portatore o intestata, ed a fare il servizio degli interessi per conto dei loro clienti;

3° Permettere che l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi vincoli i propri libretti *come cauzioni per i dipendenti contabili;*

4° Creare, come incentivo alle piccole economie, le *cartoline di risparmio,* nominative fruttifere, non eccedenti L. 100 e rimborsabili a richiesta;

5° Estendere alle *persone giuridiche* ed alle *fondazioni* in genere le disposizioni della legge sulle Istituzioni di beneficenza;

6° Ammettere la facoltà di vincolare i libretti di risparmio intestati a minorenni od interdetti;

7° Abolire il riparto dei $^7/_{10}$ degli utili in ragione degl'interessi inscritti su ciascun libretto in un quinquennio;

8° Disporre i modi d'investire d'ora innanzi in titoli di facile realizzo il 20 % dei fondi raccolti;

9° Aggiungere infine un funzionario del Ministero delle poste e dei telegrafi al Consiglio permanente della Cassa dei depositi e prestiti.

L'emigrazione italiana agli Stati Uniti. — Il Ministero dell'interno ha testè inviato una Circolare ai Prefetti pregandoli a sconsigliare i nostri emigranti dal recarsi negli Stati del Maryland, Delawanne e Pensilvania, nei quali la crisi commerciale ed industriale si va aggravando.

Salute e malattia dell'organismo. — L'egregio nostro collaboratore, dottor Costantino Gorini. libero docente d'igiene nell'Università di Pavia, tenne domenica 27 corrente mese, su questo tema, un'interessante conferenza al Circolo filologico di Milano.

Il dotto conferenziere, scrive la *Perseveranza*, in modo assai piano ed elegante, dimostrò i grandi progressi compiuti in questi ultimi tempi dalla medicina, la quale, lasciando la via della metafisica, ha trovato e troverà sempre più un forte aiuto nella bacteriologia per la spiegazione dei fenomeni vitali; in base alla sua pratica bacteriologica, l'oratore asserì come quelle due incognite che sono la predisposizione individuale e la ereditarietà per certe malattie, possono

essere spiegate e combattute senza entrare nel fatalismo. Recando sempre più l'esempio della vita dei microbi, finì col provare come l'organismo possa far fronte a qualunque influenza malefica, ma non mai ad un difetto della razione alimentare che gli è necessaria e sufficiente.

Il Patronato Milanese per gli infortuni del lavoro. — Per cura del Consiglio d'amministrazione è stata testè pubblicata la relazione sull'opera di questo Istituto e della benemerita fondazione G. B. Ponti, per l'anno 1893. Dal bilancio consuntivo rileviamo, che il patrimonio è di L. 172,708.96.

La fondazione G. B. Ponti oltre alla contribuzione di L. 246.07 nelle spese d'amministrazione, ed alle L. 708.35 erogate in polizze gratuite e semigratuite, ha potuto largire 11 sussidi da L. 50, L. 950 in pensioni da L. 100.

Come di solito, nella distribuzione dei sussidi venne fatta un'equa parte ai lavoratori della Provincia, a favore dei quali, tra il Patronato e la fondazione Ponti, si erogarono L. 3002.58.

Necrologio dei benefattori. — *Achina Giorgio* di *Nebbiano*, provincia di Novara, resosi defunto nello scorso mese ad *Udine* ove da moltissimi anni dimorava; dispose d'ogni suo avere, ascendente a L. 200,000 circa, a favore dei poveri della sua città adottiva.

Zucconi Martino di *Ronco* (Canton Ticino), decesso il 21 maggio p. p. a Parigi; ha nominato erede il suo Comune natale di tutta la propria sostanza in Ronco, immobile e mobile, più L. 900,000, il cui reddito deve essere destinato al locale *Asilo infantile* ed all'*erezione*, nella propria casa, di un Ospizio per i vecchi del Comune.

GIURISPRUDENZA

RACCOLTA DELLE SENTENZE DELLE CORTI DI CASSAZIONE, D'APPELLO E DEI TRIBUNALI — DELLE DECISIONI DELLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO — DEI PARERI DEL CONSIGLIO DI STATO E DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ — DELLE DECISIONI DELLE GIUNTE PROVINCIALI AMMINISTRATIVE — DELLE LEGGI — DEI DOCUMENTI GOVERNATIVI E DEGLI ATTI UFFICIALI INTERESSANTI LE ISTITUZIONI DI BENEFICENZA E DI PREVIDENZA E LA SANITÀ PUBBLICA.

DECISIONI DELLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Inabili al lavoro — Art. 81 della legge 30 giugno 1889 sulla pubblica sicurezza — Sua interpretazione — Comuni.

Non è conforme alla sana interpretazione dell'art. 81 della legge sulla pubblica sicurezza l'ammettere che l'obbligazione di rimborso allo Stato della spesa di mantenimento degli inabili al lavoro enunciata in modo generico nel caso di mancanza od insufficienza di redditi di altre Istituzioni di beneficenza, possa mantenersi in partita di debito certo e quale residuo passivo trasportarsi da un esercizio all'altro successivo, solo perchè nell'esercizio antecedentemente chiuso non si ebbero redditi disponibili coi quali potervi far fronte. (*Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, pubblicata il 15 dicembre 1893*).

Sul Ricorso del *Comune di Orvieto* contro i *Ministeri dell'Interno e del Tesoro* rappresentati dall'Avvocatura generale erariale, della Giunta provinciale amministrativa e dell'Intendenza di finanza di Perugia.

Per l'annullamento della deliberazione 23 marzo 1893 della Giunta provinciale amministrativa che poneva a di lui carico il contributo di L. 463, pel mantenimento degli inabili al lavoro.

Fatto. — L'Intendenza di finanza dell'Umbria, con Ordinanza del 27 gennaio 1893, visto che per gli effetti dell'articolo 81 della legge 30 giugno 1889 furono ricoverati in Ancona, dietro ordine dell'Autorità di pubblica sicurezza, alcuni individui inabili al lavoro, nativi del Comune di Orvieto, pel mantenimento dei quali lo Stato ha pagato la somma di L. 3625.50 pel periodo dal 1° gennaio 1890 al 30 giugno 1891, come dietro liquidazione; e che nessuno dei congiunti degli indigenti era in grado di concorrere nella spesa, la quale pel disposto del detto art. 81 deve stare a carico, in proporzione dei loro averi, della Congregazione di carità del rispettivo Comune di origine, delle Opere pie elemosiniere ivi esistenti, non meno che delle altre e delle Confraternite, considerando che una delle Opere pie, cioè quella *Duranti*, era già stata esonerata dal pagamento della quota attribuitale in L. 925; e che per gli altri Enti si verificava una insufficienza di reddito, deliberava che il Comune di Orvieto era tenuto a pagare allo Stato la somma di L. 463, oltre a quella già posta a suo carico con precedente deliberazione 31 agosto 1892, nella misura di L. 1885.09.

Però con nota 15 giugno 1893, n. 21948, la stessa Intendenza dichiarava che il Comune di Orvieto deve solo la somma di L. 463, mentre per la maggior somma di L. 1885.09, in seguito a deliberazione della Giunta provinciale amministrativa ed alla ottenuta autorizzazione era stato già disposto l'annullamento della relativa partita di debito a carico del Comune.

La Giunta provinciale amministrativa che, con una prima pronunzia del 23 dicembre 1892, aveva accolto il ricorso del Comune diretto ad ottenere l'esonero dell'obbligo del pagamento della quota di L. 1885.09, anteriormente attribuitagli, con successiva deliberazione 23 marzo 1893, rigettava il ricorso dello stesso Comune contro la di nuovo sopravvenuta ordinanza dell'Intendenza che poneva a suo carico la quota di L. 463.

La Giunta provinciale amministrativa osservava che l'anteriore deliberazione 13 dicembre 1892, per l'invocato esonero del pagamento di L. 1885, si basava sul motivo, che nel bilancio comunale mancava ogni attività disponibile per far fronte alla spesa, motivo che poteva aver valore in un'epoca in cui essendo per chiudersi l'esercizio finanziario annuale del Comune, i fondi previsti in bilancio erano quasi esauriti, quelli non esclusi per le spese impreviste e fondo di riserva, ma non poteva più averne alcuno, quando, come al tempo della nuova deliberazione, l'esercizio è appena incominciato, ed il bilancio comunale è nel principio della sua applicazione ed offre margine

sufficiente alla spesa addebitata al Comune mediante il fondo di riserva e delle impreviste.

Nel Ricorso del detto Comune alla 4ª Sezione, notificato in termine a tutti gli interessati, si assume:

1° la violazione dell'art. 26 del Regio Decreto 19 novembre 1889 e 30 del testo unico 2 giugno 1889 sul Consiglio di Stato, 3 delle disposizioni preliminari e 1350 e seguenti del Codice civile; nonchè dell'art. 81 della richiamata legge di pubblica sicurezza, perchè la Giunta, colla precedente deliberazione aveva posto a carico dello Stato la spesa pel periodo dal 1° gennaio 1890 al 30 giugno 1891, sgravandone il Comune. Che questa deliberazione divenne definitiva e l'onere passò per legge allo Stato, onde non potevano l'Intendenza e la Giunta procedere, in progresso di tempo, allo sgravio dello Stato ed a nuovo carico del Comune sugli esercizi successivi, tanto per la somma prima discaricata, quanto pel nuovo contributo imposto in seguito allo sgravio dell'Opera pia Duranti; oltre di ciò le deliberazioni della Giunta sarebbero senza motivi;

2° la violazione dell'art. 81 capoverso 4° della detta legge di pubblica sicurezza, in quanto che era dimostrato che erano esauriti o quasi, anche i fondi del bilancio 1893, comprese le impreviste, di ciò non tenne calcolo la Giunta, affermando senza prova la esistenza e la disponibilità dei fondi, e senza aver riguardo che quei fondi erano invece impegnati per altri titoli obbligatori, violando così sotto altro aspetto la legge invocata.

Chiede una pronuncia di annullamento, con dichiararsi discaricato il Comune di Orvieto da ogni concorso alla spesa per gli indigenti del cui ricovero si tratta dal 1° gennaio 1890 al 30 giugno 1891.

Diritto. — Attesochè la dichiarazione contenuta nella nota 15 giugno 1893 dell'Intendenza di Perugia e più sopra riportata, fa cessare la materia del contendere riguardo alla somma di L. 1885.09 compresa nel primo riparto e posta a carico del Comune di Orvieto, e la controversia si circoscrive alla pretesa ulteriore di L. 463, mantenute a carico dello stesso Comune dalla Giunta provinciale amministrativa colla impugnata deliberazione 23 marzo 1893.

Attesochè anche questa ulteriore pretesa di L. 463, che l'ordinanza dell'Intendente di Perugia, in data 27 gennaio 1893, verrebbe a porre a carico di rimborso pel detto Comune per motivo che dopo l'originario riparto della somma spesa dallo Stato in L. 3625.50, l'Opera pia Duranti sarebbe stata esonerata dal pagamento della quota attribuita in L. 925, si riferisce pur sempre al periodo di ricovero e di mantenimento degli inabili al lavoro oriundi del Comune di Orvieto

buto, sempre che questa non costringa il Comune a nuovi e maggiori aggravi per i contribuenti.

Attesochè da questo criterio e da questa norma si sarebbe scostata del tutto la impugnata decisione della Giunta provinciale amministrativa, adottando invece il concetto che quando un esercizio è appena incominciato l'onere di contributo debba sempre trovare il suo posto nel bilancio, locchè in molti casi potrebbe condurre ad una specie di perturbazione della gestione comunale che certamente non fu nell'intendimento del legislatore.

Con ciò il ricorso del Comune di Orvieto meritava di essere accolto, l'indole della vertenza, lo stato dei rapporti e delle anteriori deliberazioni poi consigliando la compensazione delle spese.

Per questi motivi la Sezione 4ª annulla la decisione 23 marzo 1893 della Giunta provinciale amministrativa di Perugia, compensando fra le parti le spese.

DOCUMENTI E CIRCOLARI GOVERNATIVE

SOMMARIO. — 1. Tassa di bollo e di registro - Quietanze apposte su mandati delle pubbliche Amministrazioni. - 2. Copie richieste dalle Congregazioni di carità agli archivi notarili pel concentramento di Opere pie - Esenzione da spese notarili e fiscali.

1. Tasse di bollo e di registro — Quietanze apposte su mandati delle pubbliche Amministrazioni.

L'art 143, n. 3, della vigente legge di registro 13 settembre 1874, n. 2076, dichiara esenti dalla registrazione i mandati e gli ordini di pagamento sulle Casse governative e su quelle di qualunque pubblica Amministrazione o Corpo amministrativo, le loro girate o quietanze. E per l'art. 32, n. 8, della legge di bollo 13 settembre 1874, n. 2077, le quietanze relative ai mandati, anche collettivi, spediti sui fondi dei Comuni, delle Provincie e di altri Corpi morali, possono essere scritte sugli stessi mandati, purchè siano munite della prescritta marca.

Quantunque la quietanza porti liberazione di obbligo emergente da precedente titolo scritto, qualora sia apposta sullo stesso mandato od ordine di pagamento emesso da un'Amministrazione pubblica o da un Ente amministrativo, rimane esente dalla registrazione obbligatoria entro termine fisso, e sarà solo da esigersi la corrispondente tassa quando occorra di farne uso o produzione, a tenore dei tre ultimi capoversi del citato art. 143.

Quanto al bollo, tenuta presente anche la circolare 23 maggio 1869, pag. 194, essendo applicabile il trattamento delle ricevute ordinarie, detta quietanza dovrà, se per somma non inferiore a L. 10, venire munita della marca di centesimi 5 o 10, a seconda dell'importo.

Rimane l'obbligo dell'uso di carta filigranata da una lira e della registrazione nei venti giorni col pagamento della tassa, qualora sia rilasciata, per qualsiasi motivo ed effetto, ricevuta o quietanza separata dal mandato, o quando, indipendentemente dalla detta quietanza, sia stipulato atto di liberazione o consenso a radiazione di ipoteca, a svincolo di deposito e simili. (*Circolare del Ministero delle finanze, Direzione generale del demanio, divisione 3ª, n. 18 904-1804, in data 5 aprile 1894*).

2. Copie richieste dalle Congregazioni di carità agli archivi notarili pel concentramento di Opere pie — Esenzione da spese notarili e fiscali.

Sul quesito: se le Congregazioni di carità, per l'ottenimento gratuito delle dette copie, possano comprendersi nelle pubbliche Amministrazioni che vi hanno diritto, — avendo chiesto il parere del Ministero delle finanze, nei riguardi della legge sul bollo, ne ha avuto questa risposta.

" Il Ministero delle finanze, osservando che ebbe già a riconoscere che il concentramento delle Opere pie nelle Congregazioni di carità segue nell'interesse pubblico, ha convenuto che gli atti richiesti da codesta Congregazione di carità, all'effetto suindicato, possano essere rilasciati in carta libera, ai termini dell'art. 21, n. 2, della legge 13 settembre 1874, n. 2077. „

Il Ministero di grazia e giustizia pertanto, di fronte a cotesta risoluzione, che evidentemente viene a ribadire quella già data sul dubbio in ordine ai diritti di archivio, trova altro motivo per doverla confermare, e perciò dispone che le copie di atti richieste all'Ufficio suenunciato devono essere rilasciate gratuitamente ed in carta libera, avvertendo che nel contesto vi sia indicato l'uso per il quale vengono rilasciate, ed al quale devono unicamente servire. (*Risoluzione del Ministero di grazia e giustizia, comunicata il 6 dicembre 1893 dalla Procura generale di Lucca al conservatore di quell'archivio notarile*).

Avv. Giuseppe Scotti, *Direttore responsabile.*

Roma, 1894. Tip. dell'Unione Cooperativa Editrice, via di Porta Salaria, 23-a.

IL NUOVO OSPEDALE MILITARE DI ROMA

AL MONTE CELIO[1]

Il nuovo Ospedale militare sorge sul Monte Celio, uno dei sette colli di Roma, circondato da insigni monumenti della Roma antica e medioevale. Ha davanti a sè il Colosseo, la Meta Sudante, l'Arco di Costantino, e più lungi il Monte Palatino, il Foro Romano, il Campidoglio; a destra la basilica di San Clemente; a sinistra la chiesa di San Stefano Rotondo; dietro le basiliche di San Giovanni in Laterano e di Santa Croce in Gerusalemme.

L'area su cui è fondato l'Ospedale è di mq. 49,994.

I lavori di costruzione furono cominciati nell'anno 1885 ed ebbero il loro compimento nell'anno 1891. Vi furono trasferiti i malati dell'antico Ospedale di Sant'Antonio il 20 giugno 1891.

L'Ospedale si compone di 27 corpi di fabbrica, tutti isolati e intercalati da giardini e strade. I fabbricati hanno in generale forma parallelepipeda e sono diretti da NNO a SSE con i lati più lunghi, esposti uno ad ESE, e l'altro a ONO.

[1] Dobbiamo alla gentilezza del colonnello Ricciardi, Segretario dell'Ispettorato di Sanità militare presso il Ministero della guerra, la descrizione di questo Ospedale che è vanto dell'Italia nostra; e di ciò gli rendiamo grazie sentite, nella fiducia altresì di poter ottenere da lui la pianta del nuovo Istituto onde pubblicarla nel fascicolo di luglio p. v.

LA DIREZIONE.

Fanno eccezione quello destinato per le operazioni chirurgiche e quello per la camera mortuaria, i quali sono a foggia di anfiteatro.

Otto fabbricati sono destinati per ricovero degli ammalati di malattie comuni, tre per quelli di malattie contagiose, uno per reparto di ufficiali ammalati e tutti gli altri per i vari servizi d'Ospedale.

Fig. 1. - Facciata dell' Ospedale.

Quelli distinti coi numeri I, II, III, IV e V formano la facciata principale dell'Ospedale, e, tranne il fabbricato I, si compongono di un sotterraneo, di un piano terreno, di un mezzanino e di un primo piano.

Il fabbricato I che costituisce il portico d'ingresso principale sulla via Celimontana ha tre porte: una per i carri e due per le persone isolate. Quattro pilastri centrali sorreggono la soprastante terrazza. A sinistra di chi entra si va al fabbricato II assegnato agli uffici di direzione.

Fig. 2. - Pianta del fabbricato anteriore.

Al pianterreno di questo fabbricato sono due stanze pel medico di guardia, la camera di medicazione, la stanza di convegno per gli ufficiali superiori, la sala e la stanza d'aspetto per le rassegne, la camera per gli epilettici in osservazione.

Al mezzanino fu disposto il reparto per gli inscritti e i militari in osservazione.

Al primo piano si trovano il gabinetto per le osservazioni oftalmoscopiche, quelle per la uroscopia e analisi chimiche, il gabinetto di batterioscopia, la sala di convegno per gli ufficiali medici, la stanza d'ufficio del direttore ed una di ricevimento, quella dell'aiutante maggiore in 1° e in 2° e l'ufficio di maggiorità.

Tornando alla porta d'ingresso, a destra di chi entra, si passa al fabbricato III che serve per gli uffici d'amministrazione. Trovansi al piano terreno la camera di accettazione degli ammalati, due camere pel portinaio, i magazzini degli oggetti di corredo, la camera per la distribuzione del vestiario agli entranti, lo spogliatoio e una stanza da bagno con due vasche in marmo per gli entranti.

Al mezzanino di questo fabbricato trovano posto l'ufficiale di magazzino e gli scrivani addetti al suo ufficio, il magazzino della biancheria di riserva, quello della biancheria di distribuzione, il quale, per mezzo di una scala a chiocciola, comunica col sottostante magazzino di distribuzione del vestiario agli entranti, ed una camera destinata alle cucitrici.

Nel sotterraneo del fabbricato II furono allogati l'archivio della direzione, il magazzino dei recipienti vuoti per uso della farmacia, e vi fu costruita una piccola ghiacciaia pel consumo giornaliero.

Nei sotterranei del fabbricato III sta l'archivio degli uffici di amministrazione e il magazzino delle coperte di lana per gl'infermi. A sinistra del fabbricato II e intercalato da un cortiletto incontrasi il fabbricato IV. Nel sot-

...o furono collocati i magazzini della farmacia e la stanza per la distribuzione dei medicinali agli esterni; al primo piano è la farmacia, il laboratorio farmaceutico, il laboratorio chimico, il deposito del materiale di medicazione antisettica. Al mezzanino è situato l'alloggio dell'aiutante maggiore in 1° e del farmacista; al primo piano l'alloggio del direttore e dell'aiutante maggiore in 2°. Dalla parte opposta e simmetricamente disposto trovasi il fabbricato V

Fig. 3. - Pianta di un'infermeria.

a Infermeria di 24 letti.
b Camere d'isolamento.
c Capo riparto.
d Refettorio.
f Latrina.

pur esso separato dal fabbricato III da un cortiletto eguale a quello che sta fra il fabbricato II ed il IV.

In questo fabbricato V i sotterranei furono suddivisi in vari scompartimenti per uso di cantina, deposito della legna, del carbone, ecc. Vi è pure in questo sotterraneo stabilita una cucina sussidiaria in previsione di guasti nella cucina principale.

Al piano terreno sono posti il refettorio pei sottufficiali e soldati uscenti dall'Ospedale, la stanza di accettazione dei generi alimentari, la dispensa, la cucina e la stanza di distribuzione degli alimenti per essere inviati ai reparti. La cucina è del sistema economico della ditta Lehmann di Milano. È situata nel centro della stanza; è di ghisa, e contiene quattro focolai indipendenti l'uno dall'altro, due destinati alla cucina centrale, gli altri due riscaldano quattro grandi caldaie. La cucina è divisa in quattro scompartimenti: uno centrale destinato ai piccoli piatti e due laterali

che servono per le caldaie grandi, ciascuna delle quali ha la capacità di litri 200. Per mezzo di due registri circolari di ghisa forte e di facile manovra, le caldaie possono essere riscaldate separatamente, lasciando fuori di servizio quelle che non servono al bisogno. Inoltre vi ha un apparecchio per la provvista dell' acqua calda occorrente pel servizio di cucina. Tale apparecchio è composto di tre caldaie di ghisa in contatto diretto coi quattro focolari. Queste caldaie comunicano fra di loro e tutte insieme con una sovrastante riserva di lamina zincata della capacità di 1000 litri. Nella stanza medesima trovasi una piccola cucina in muratura a carbone di legna pel disimpegno dei servigi più piccoli.

Al mezzanino dello stesso fabbricato si trovano gli uffici di fureria e altre stanze occupate dalla compagnia di sanità come dormitori.

I fabbricati dal VI al XIII sono destinati al ricovero degli uomini di truppa malati di malattie comuni. Sorgono nel centro dell' area fabbricata e sono situati simmetricamente sui due lati, quattro per lato. Sono distanti l' uno dall'altro nel senso della lunghezza m. 29.30 e m. 20 nel senso della larghezza. Sono uniti fra loro da una grande galleria scoperta di comunicazione in ferro a due piani, lunga m. 150, la quale, partendo dal fabbricato I, fa capo al padiglione XIV.

Questa galleria si suddivide in due rami verso il fabbricato I mediante una curva a tre centri e seguita all'altezza del mezzanino a un sol piano da una parte e dall'altra comprendendo tutti e quattro i fabbricati di prospetto.

I padiglioni si compongono di un sotterraneo, in parte elevato sopra il suolo e di due piani sovrapposti. Ogni padiglione è lungo m. 40.30 con due avancorpi alle testate della lunghezza di m. 12.80. Comprendendosi anche la torretta a base quadrata destinata per le latrine distante dal corpo di fabbrica m. 3.50, e con esso comunicante per mezzo

di un ballatoio in ferro chiuso da vetri, la lunghezza totale dei padiglioni è di m. 57.80.

L'altezza dei padiglioni dal suolo alla gronda è in media m. 14. Si entra in ciascuno di essi oltrechè dalla galleria in ferro anche da una scala in marmo con ringhiera di ferro che dai sotterranei monta fino al secondo piano ed è posta all'angolo di ognuno degli avancorpi che prospetta la galleria. Nella gabbia di scala di ciascuno dei padiglioni vi era un ascensore meccanico il quale era fatto scendere e salire mediante una manovella innestata a un congegno posto nel sotterraneo al principio della scala, e serviva pel trasporto verticale delle vivande e dei medicinali occorrenti ai malati nei singoli padiglioni. Ora questo meccanismo è posto fuori d'uso.

I sotterranei sono arieggiati e illuminati da una certa quantità di finestre ed hanno un'altezza media che varia da 4 metri a 4.20, sopraelevandosi sul suolo in media m. 1.50. Ad eccezione di quelli de' padiglioni VIII, X, XI e XII, servono come magazzini. Nel sotterraneo n. VI è il magazzino di mobilitazione.

Il sotterraneo del fabbricato VII è suddiviso in due metà: uno serve come refettorio del reparto osservazione, e nell'altra sono poste le prigioni della compagnia. Nel sotterraneo del fabbricato VIII sta da una parte il materiale a disposizione del Ministero della guerra, dall'altra il deposito dei medicinali per gli Ospedali da campo e sezioni di sanità. Il sotterraneo del fabbricato X è utilizzato per le scuole della compagnia di sanità, quello del fabbricato XI come parlatorio degli estranei che vengono a visitare gli ammalati nei giorni di giovedì e di domenica.

Il primo e secondo piano sono del tutto eguali ed hanno ciascuno due corridoi, un ballatoio chiuso da vetri, una latrina, una sala grande destinata per l'infermeria e quattro camere, delle quali l'uso è il seguente. Quella di rimpetto alla scala è adattata per refettorio degli ammalati; però

nei padiglioni XII e XIII, nei quali fu stabilito il reparto di chirurgia, questa camera al primo piano del padiglione XII e al secondo piano del padiglione XIII fu destinata per camera di medicazione degli ammalati del reparto. La camera, simmetricamente situata nell'opposto avancorpo, serve per camera d'isolamento, e le due dirimpetto a questa, una per camera da bagno e l'altra in un piano per ripostiglio del reparto e nell'altro per l'infermiere di guardia e per la suora addetta al reparto.

La camera da bagno è fornita di una vasca di marmo e di un apparecchio a gas per riscaldare l'acqua del bagno. Nella stessa stanza fu pure collocato un fornello a gas per riscaldare il brodo od altro che potesse occorrere. Da queste camere, per mezzo di una finestra rettangolare, può osservarsi ciò che avviene nella infermeria.

Il pavimento di tutte le camere è di mattonelle di cemento. I soffitti e le pareti sono colorati con tinta a calce a semplice riquadratura e nella parte inferiore di quest'ultima, per l'altezza di due metri, v'è uno zoccolo di stucco lucido durissimo a imitazione di marmo che si può liberamente lavare. Le stanze ai quattro angoli hanno lo zoccolo colorato a vernice a olio parimente a imitazione di marmo.

Le grandi infermerie sono di forma parallelepipeda con gli spigoli arrotondati; hanno m. 32 di lunghezza, 9 di larghezza e 5.20 di altezza. La loro superficie è quindi mq. 288 e la cubatura mc. 1497.60. Ciascuna è capace di 24 letti distanti l'uno dall'altro m. 1.80, quindi ad ogni malato è assegnata un'area di mq. 12 e mc. 62.40 d'aria respirabile. Hanno due porte d'ingresso a persiana con controsportelli, una dirimpetto all'altra e prendono luce da 12 finestre, la parte superiore delle quali è di forma semicircolare. Le finestre hanno un'altezza di m. 3.08 e una larghezza di m. 1.40. Sono munite di una ringhierina in ferro e di gelosie.

Nella parte superiore di queste infermerie, a circa m. 3.50 dal pavimento vi sono dodici aperture circolari per parte con persiane fisse e sportelli a vetri da aprirsi.

L'aereazione delle camerate, quando tutte le finestre sono chiuse, è regolata da ventilatori. Ve ne sono 12 per parte, a 50 centim. dal pavimento e sono destinati per l'uscita dell'aria viziata, la quale, per mezzo di canali esistenti nel

Fig. 4 - Veduta della scalinata al piano superiore.

muro, sale fino al disopra del tetto ove trovasi per ogni due ventilatori un aereospiro in metallo che facilita l'aspirazione dell'aria. Altri 12 pure per parte regolano l'entrata dell'aria pura. Sono situati alla parte superiore delle pareti a 12 centimetri dal soffitto e sono muniti di sportelli circolari di ottone e di una graticola, e si possono aprire e chiudere in tutto o in parte mediante un congegno di ruote ad ingranaggio che scende in basso a un metro circa dal pavimento, ove si può manovrare per mezzo di una chiave.

Sull'asse longitudinale di ciascuna infermeria sono situate quattro stufe ventilatrici, sistema De Benedictis, riunite due a due, le quali servono pel riscaldamento. Queste stufe sono ad ampia bocca e si compongono del fornello in muratura e di una colonna di lamiera che sormonta le due stufe accoppiate. La colonna è a base quadrata a spigoli smussati e racchiude i tubi pure di lamiera che servono per la condottura dell'aria calda ascendente. Questi tubi sono aperti in alto ed in basso e la loro base è incastrata in una cassetta di ghisa che è dentro ai fornelli e si estende da un fianco all'altro e fa l'ufficio di frontone con la parete anteriore alquanto inclinata. Questa specie di cassa è posta in comunicazione con l'aria esterna mediante un condotto che attraversa in largo la infermeria e termina al di fuori; dentro è coperto da lastre di marmoridea in modo da poterle a piacimento togliere e rimettere per la pulizia del condotto medesimo.

L'aria aspirata dall'esterno, dopo avere traversato la cassa di ghisa riscaldata dal fornello, penetra nel tubo e si versa nella camera dalla sommità della colonna.

La colonna di lamiera è divisa dal tubo ellittico in due scompartimenti. Il fumo si eleva nello scompartimento anteriore fra la colonna e il tubo e scende nello scompartimento posteriore, e quindi, lambendo la parete posteriore della cassa, va al camino.

Nel mezzo di ogni sala vi ha una tavola in ferro fuso con piano di marmo e sedili pure di ferro.

I letti sono a rete metallica con ripostiglio inferiore. Ogni letto è fornito di due materassi, uno di stoppa e l'altro di lana e un telo protettore fra la rete metallica e il materasso, oltre un capezzale ed un cuscino.

I comodini sono in ferro, aperti da ogni lato a due piani, di cui il superiore è di cristallo.

Dalla infermeria per mezzo prima di un corridoio e poi di un ballatoio in ferro chiuso da sportelli a vetri si passa

la torre latrina, la quale prende luce da due finestre di egual forma e dimensione di quelle della camera grande, disposte l'una contro l'altra. Nella parete di fronte alla porta d'ingresso vi sono alle due estremità due cessi con sedili, frontoni e pavimento di marmo; il vaso è di ghisa maiolicato con valvola a chiusura automatica. Da ogni vaso parte una canna di ventilazione di ferro zincato del dia-

Fig. 5. - Interno di un'infermeria.

metro di 15 centimetri che si prolunga sopra il tetto e termina con una mitra girante. Per mezzo di cassette automatiche poste nei sottotetti a serie di tre per ogni latrina. si effettua ogni 10 minuti la lavatura dell'interno del vaso corrispondente. Un grande sifone cilindrico di metallo posto anch'esso nel sottotetto della capacità di 300 litri si scarica a intervalli di 10 minuti, lavando l'interno della condottura generale della latrina e nello stesso tempo i frontoni e le cunette dell'orinatoio situato fra i due cessi. Al

disopra dell'orinatoio vi ha una chiavetta (rubinetto) che serve a prender l'acqua per la lavatura dei vasi. Da un lato poi trovasi un lavandino pure di marmo sormontato da due bocchette di ottone con rubinetto a leva, dalle quali gli ammalati possono prendere l'acqua per bere e per lavarsi.

Dall'altro lato vi è un vano chiuso da pareti di lamiera di ferro che dal piano superiore arriva fino al sotterraneo,

Fig. 6. - Pianta del padiglione di operazioni.

a Sala d'operazione.
b Armamentario.
c Idroterapia, bagno elettrico, aeroterapia.
d Gabinetto per medicatura.
e Sale d'isolamento per operati.
f Apparecchi.
g Latrina.
h Elettroterapia.
i Corridoio.

ove trovasi un camerino destinato a raccogliere la biancheria sudicia che è gettata in detto vano.

Il fabbricato XVI, quello destinato per le operazioni chirurgiche, al quale fa capo la grande galleria, ha la parte centrale del lato rivolto ad Est, di forma semicircolare, e si compone pure di un sotterraneo, di un primo e di un secondo piano. Il sotterraneo è usato per magazzini.

Si va a questi due piani e alla galleria per una scala posta a destra di chi entra. Al primo piano al centro del fabbricato trovasi una sala di forma parallelepipeda destinata per l'armamentario con scaffali in ferro chiusi da vetri per la custodia degli strumenti chirurgici. Da questa sala

si entra poi per due porte laterali munite di vetri nella camera propriamente detta delle operazioni chirurgiche. Questa camera è di forma semicircolare con gli angoli laterali arrotondati e prende luce da tre grandi finestroni con intelaiatura in ferro che da terra si elevano fin quasi al soffitto posto sulla parte curva, e da un grande lucernario posto nella soprastante terrazza. La camera ha il pavimento di lastre di vetro dello spessore di 3 centimetri, e le pareti rivestite per m. 2.10 di altezza da lastre di vetro della grossezza di 1 centimetro che seguono l'andamento rettilineo e curvilineo delle pareti stesse; il rimanente della camera compreso il soffitto è rivestito di stucco lucido bianco durissimo e le soglie delle porte e finestre sono rivestite di lastre di marmo bianco. Cinque rubinetti di vetro con borchie di metallo nichelato sono innestate nella parte centrale rettilinea, i quali, mediante condotti di caoutchouc attraversanti il muro, prendono l'acqua preparata secondo i bisogni da recipienti posti sopra una mensola di marmo situata a una altezza di circa m. 2.50 nella camera precedente, ossia in quella dell'armamentario, e la portano sopra altrettanti catini di vetro sostenuti da armature di metallo nichelato.

Sugli angoli arrotondati sono due mensole con armature dello stesso metallo e piano di cristallo.

Nel centro del pavimento trovasi un chiusino inodoro per lo scarico delle acque e altri liquidi e nel centro del soffitto un lume intensivo a gas della potenza di 60 candele per illuminare all'occorrenza il letto di operazione. Altri due lumi a gas a due bracci sulla parete curva illuminano il restante della camera.

Da un lato e dall'altro della sala precedente si estendono tre camere, una di seguito all'altra, con altrettante corrispondenti al piano superiore. Alcune del primo piano sono destinate per camere di isolamento degli operati, in altre sono posti i gabinetti di aereoterapia ed elettrote-

rapia e il bagno elettrico. Al piano superiore sono ricover gli oftalmici, in quella di destra sono poste le camere sicurezza.

In questo fabbricato il riscaldamento è fatto median due caloriferi sistema Staib e la ventilazione è regolata d una stufa sistema Lehmann.

I due caloriferi sono aiutati simmetricamente nel sotterraneo: mediante canali praticati nella grossezza del muro portano il calore nelle stanze, sboccando a circa due metri da terra con apertura di ghisa a gelosia di forma quadrata con valvole di chiusura e relativa graticola, le quali regolano l'entrata dell'aria calda.

L'aria così riscaldata e naturalmente viziata è rinnovata per mezzo di una stufa ventilatrice, sistema Lehmann, posta anch'essa nel sotterraneo. Delle bocche quadrate simili a quelle per la immissione dell'aria calda sono situate verticalmente alla parte inferiore delle pareti, le quali comunicano con canali praticati nella grossezza del muro e sono destinati a dare passaggio all'aria viziata aspirata dalla stufa.

Sulla sommità della fronte di questo fabbricato havvi un orologio da torre con campane per i quarti e per le ore.

Il fabbricato XV è quello destinato per il reparto degli ufficiali malati. È del tutto isolato e circondato da giardini. Ha una lunghezza di m. 50.45 ed una larghezza di m. 10. Alle estremità ha due piccole appendici disposte normalmente al lato più lungo, in una delle quali vi sono la scala e le latrine.

Questo fabbricato si compone pure di due piani, fra loro perfettamente eguali, con 13 stanze per piano, comprese le latrine.

In ciascun piano un corridoio lungo quanto il fabbricato e largo metri 2 percorre tutto il lato ESE, e prende luce da sei finestre uguali a quelle dei padiglioni. Da esso si passa nelle diverse camere le quali sono esposte a ONO.

Ognuna di esse ha una stufa o un franklin per riscaldamento. Quattro delle camere centrali, due per piano, hanno un camerino per l'infermiere o il piantone assistente. Nell'altra appendice opposta a quella ove trovasi la scala vi è al piano terreno una sala per la riunione degli ufficiali convalescenti; essa è decorata a stile pompeiano con lampada a gas e franklin.

Fig. 7. - Pianta dell'infermeria ufficiali.

a Corridoio.
b Latrine.
c Ripostiglio.
d Sala di convegno.
e Piantoni.
Camere per ufficiali ammalati.

Il fabbricato XVI che ha i lati più lunghi esposti, uno a NNO e l'altro a SSE, cioè, normalmente alla direzione generale degli altri fabbricati ha una metà del pian terreno, quella a sinistra di chi entra, destinata per i bagni e l'altra metà e tutto il piano soprastante per alloggio di una parte della compagnia di sanità. Nel sotterraneo dalla parte del dormitorio a piano terreno è situata la cucina di tutta la compagnia e dalla parte opposta la macchina dei bagni, la cucina e la mensa dei sottufficiali. Al piano terreno a destra del fabbricato sono stabiliti i bagni.

Vi ha un ingresso con corridoio, una camera per l'infermiere, due spogliatoi, sei camerini per bagni, dei quali tre per gli ufficiali ed una stanza per le docce.

Due serbatoi circolari di lamiera, uno della capacità di m^3 8 per l'acqua fredda e l'altro della capacità di m^3 4 per la calda sono posti alla sommità del fabbricato presso il tetto. L'acqua nel secondo serbatoio è riscaldata da un generatore a vapore della forza di 8 cavalli, a carbon fossile (tipo Grantham) situato, come si disse, nel sotterraneo e comunicante col serbatoio mediante una condottura in ferro.

L'acqua del serbatoio è riscaldata in 20 minuti.

I rubinetti a due vie posti alla testata di ogni tinozza permettono, girando il manubrio, di stabilire contemporaneamente la comunicazione fra le due diramazioni dell'acqua calda e della fredda, oppure dare uscita soltanto all'una o all'altra. Al di sopra di questi rubinetti ve ne ha un altro per la doccia frontale.

Nella sala delle docce vi sono apparecchi per doccia orizzontale e verticale, ascendente e discendente, a dardo, a pioggia, ecc.

Il fabbricato XVII, che ha una direzione parallela al fabbricato XIV, ma situato dalla parte opposta è l'alloggio delle suore di carità dell'Ospedale. Ha due piani e un sotterraneo nel quale è una cucina economica, la camera da pranzo, vari ripostigli, una stanza per il bucato. Nei due piani vi sono le camere d'alloggio. Al piano terreno verso ovest v'è una piccola cappella per le funzioni religiose con altare di marmo.

Il fabbricato XVIII è quello in cui dovrà essere fatto l'impianto di una lavanderia a vapore per il bucato dei panni dell'Ospedale.

Ora nel sotterraneo di questo fabbriçato sono state impiantate due caldaie lisciviatrici.

I cinque fabbricati che seguono in numerazione costituiscono il reparto dei contagiosi, il quale è affatto separato da tutti gli altri fabbricati dell'Ospedale mediante un muro di cinta, il quale a sua volta circoscrive ognuno dei fabbricati che compongono detto reparto.

I padiglioni XIX e XX uguali fra loro sono destinati uno per camera di disinfezione e l'altro per cucina e farmacia dei contagiosi e sono disposti simmetricamente all'entrata del reparto e formano come il prospetto di essa.

Gli altri tre XXI, XXII e XXIII sono i padiglioni pel ricovero dei malati afflitti da malattie contagiose.

I fabbricati XIX e XX, ad un solo piano oltre il sotterraneo, sono destinati: il primo per le disinfezioni, ed ha una stufa da disinfezione a vapore sotto pressione della ditta Geneste, Herscher e C.[1] Essa è incastrata in un muro trasversale il quale separa il luogo assegnato quale deposito degli oggetti infetti che trovasi nell'interno del reparto dei contagiosi da quello per gli oggetti disinfettati, il quale, invece, ha libera comunicazione con il resto dell'Ospedale. La caldaia e gli apparecchi di distribuzione del vapore, ecc., sono tutte nella parte da cui escono gli oggetti disinfettati.

Il fabbricato XX, simmetrico al precedente, è destinato, come si disse, per la cucina e farmacia del reparto dei contagiosi. Si compone di sei stanze, in una delle quali è stata collocata una vasca per la cura degli scabbiosi.

I fabbricati XXI, XXII, XXIII pel ricovero degli ammalati di malattie contagiose hanno la stessa direzione dei padiglioni delle malattie comuni, quello di mezzo è un poco più indietro degli altri due dalla linea del fronte.

Si compongono soltanto di un sotterraneo e di un primo piano, e sono tutti e tre uguali fra loro e simili a quelli delle malattie comuni. La lunghezza di ognuno compresa la torretta per la latrina e il ballatoio è di m. 38.90 e senza questi, di 31.90. Alle due testate hanno anche essi due piccoli avancorpi, in ognuno dei quali vi sono due camere. Di queste quattro camere due servono per isolamento, una per

[1] Vedi la descrizione di questo come di altri apparecchi di disinfezione nella *Rivista*, fascicolo di aprile 1894.

bagno e la quarta come refettorio. Il corpo centrale è l
infermeria.

Si entra nel fabbricato per una scala di marmo con ri
ghiera a due rampe posta al Sud e per una scaletta di fer
verso Est.

La infermeria è lunga m. 20, larga 9, alta m. 5.20. Co
tiene 16 letti, quindi ogni malato ha a disposizione met
quadrati 12.29 e mc. 58.50 di aria. Il riscaldamento è fatt
da una coppia di stufe De Benedictis posta nel centro dell
infermeria.

Il fabbricato XXIV destinato per la camera mortuar
è il più distante dall' ingresso principale dell'Ospedale, circ
m. 360 circa in linea retta. Ha un portico d' ingresso, e l
parte opposta centrale rivolta a Sud di forma cilindric
Nel centro vi ha la sala settoria che è semicircolare co
pareti fino all'altezza di circa 2 metri e pavimenti di ma
moridea. Prende luce da un lucernario situato nella sopr
stante terrazza e da tre finestre semicircolari poste sul
parete curva.

Nel centro havvi un ascensore pel trasporto dei cadave
nel sotterraneo per incassarli e quindi ritornarli per la stess
via. Da un lato e l'altro dello stesso ascensore vi sono du
tavole anatomiche ad aspirazione della ditta Giov. B. Port
di Torino. Ciascuno di questi ha una lamiera di zinco tr
forata con canale centrale sottostante che comunica con un
stufa aspiratrice. A sinistra vi è la sala di deposito dei c
daveri con quattro tavole di marmo e apparecchi elettri
avvisatori che comunicano con la camera dei medici
guardia. A destra vi ha una sala destinata per le esercit
zioni anatomo-patologiche.

Il fabbricato XXVII è la scuderia di sei posti pei cava
degli ufficiali medici.

Il fabbricato XXVIII è una torre di base esagonale,
quale si innalza dal suolo per m. 15.10, alla cui sommi
è posto un serbatoio cilindrico di lamiere di ferro del

capacità 80 metri cubi d'acqua e su questo ancora un altro piccolo che funziona come cassetta di distribuzione a cui fa capo il tubo principale che porta l'acqua Marcia. L'acqua è distribuita in modo che una parte va direttamente nella condottura dell'acqua potabile e un'altra parte tornando nel gran serbatoio è distribuita alle latrine e alle fontane.

Da questo fabbricato, per mezzo di una scala a chiocciola si scende nella ghiacciaia, la quale trovasi tutta sotto terra. Presso la torre è stata costruita una tettoia per ripararvi i carri di sanità ed i carri per malati e feriti a scopo di istruzione degli ufficiali medici e della truppa di

Fig. 8. - Pianta del Padiglione bagni.

a Camerata della compagnia di sanità.
b Bagni con vasche.
c Bagno a vapore.
d Doccia.
e Piantone.

sanità. Sullo stesso spianato è stato costruito un piccolo forno crematorio per la distruzione degli oggetti di medicazione.

Un piccolo fabbricato posto quasi dirimpetto al fabbricato IV è destinato per la custodia del contatore del gas. Due contatori da 300 fiamme e uno più piccolo da 50 regolano il gas di 600 fiamme per la illuminazione di tutto l'Ospedale, delle quali 503 per la illuminazione interna e 97 per quella dei giardini e strade.

Un altro contatore a gas di 50 fiamme fu posto in un casotto speciale all'esterno del fabbricato IV, e questo serve per condurre il gas alla farmacia pel riscaldamento di tre fornelli e nelle stanze da bagno dei reparti per riscaldare l'acqua ed il brodo.

Tre fogne principali e di sezione piuttosto grande percorrono il sottosuolo di tutto l'Ospedale; due laterali e sono destinate a raccogliere le materie fecali delle latrine e le acque pluviali; un' altra centrale percorre l'asse longitudinale del sottosuolo della galleria ed è destinata soltanto a raccogliere le acque pluviali. Una rete di piccole fogne si unisce alle tre principali e disimpegna il servizio di scarico delle acque provenienti dai tetti e da altri luoghi. Le tre fogne principali si innestano all'esterno dell'Ospedale nella fogna municipale, la quale corre parallelamente al medesimo.

Per facilitare la corrispondenza nell' interno dell'Ospedale e per mandare con più sollecitudine gli ordini di servizio i fabbricati IV, VI, VIII, X, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XXIV sono riuniti da una rete di telefoni che fanno capo ciascuno alla stazione generale situata negli uffici di maggiorità, la quale a sua volta comunica direttamente col comando della divisione.

Tutti i fabbricati sono protetti da parafulmini, i cui spandenti, non essendo stato possibile trovare l' acqua a poca profondità furono messi in pozzetti della profondità media di 4 metri. Le aste sono alte 4 metri, ad eccezione di quelle poste sugli avancorpi degli otto padiglioni che prospettano verso la galleria, le quali sono alte 6 metri per meglio proteggere la galleria stessa. Hanno la punta multipla, sistema Tolazzi, e sono per tutto l'Ospedale in numero di 84.

Colonnello L. Ricciardi.

UNA CASA DI LAVORO A BRUXELLES

Nel sobborgo di Molenbeck, presso ai *docks* di Bruxelles, è sorta da poco tempo, per iniziativa di filantropiche persone e sotto la presidenza del borgomastro della città, una Casa di lavoro. È una istituzione creata sul tipo di quelle di Germania e della Svizzera, ed ha per iscopo di offrire ricovero e mantenimento agli operai validi, caduti in misere condizioni, a patto che col lavoro contribuiscano alle spese che arrecano.

La Borsa di lavoro esistente a Bruxelles procura di porre in facili relazioni i padroni cogli operai; un suo ramo provvede lavoro in casa alle donne. Ma per l'operaio negligente o disgraziato non esisteva che Hoogstraeten, il ricovero governativo, ove i derelitti vivono in vergognosa promiscuità coi malfattori, coi vagabondi colà internati dai tribunali con sentenza, per la quale possono protrarre il loro soggiorno fino a sette anni di tempo.

Ho visitato dunque la Casa di lavoro, e, pur riconoscendo che essa è di gran lunga meno importante di quelle di Germania o di Svizzera, non credo inutile darne una breve descrizione, appunto perchè nella sua semplicità è tale da poter essere con profitto imitata in qualunque delle nostre città.

La *Maison de travail* (così fu denominata) è situata in uno dei sobborghi più poveri e meno salubri della città. Fu scelto, come locale, un'antica fabbrica di scarpe, edifizio di poco valore, per cui si paga un fitto di 1000 lire all'anno. La cancellata d'ingresso dà adito ad un vasto androne. Quando una quindicina di operai stanno entro lavorando a preparare quelle fascinette di scheggie di abete che si usano per accendere il fuoco: gli uni segano le

legna alla giusta misura, gli altri le spaccano e legano con virgulti le fascinette. Tutti lavorano di buon animo sotto la direzione di un sorvegliante, e non hanno aspetto troppo infelice.

La Casa, oltre l'androne, si compone di un cortiletto e di tre tettoie a invetriate, l'una delle quali serve da refettorio e le altre da dormitorî. Con tramezzi si sono formate le camerette dei sorveglianti. Nel cortiletto trovansi le latrine ed un gabinetto da bagno con una tinozza di legno. I ricoverati che sono in istato di troppo grande sudiceria, sono inviati alle stazioni municipali di disinfezione. Il mobilio del refettorio si compone di alcune tavole a cavalletto colle loro panche, di un fornello in ferro, di un forno da pane pure in ferro. La cucina ed il pane sono fatti dai ricoverati. Noto ancora un bersaglio da giavellotto, un giuoco di birilli, delle scatole di dominò ed un *armonium*, doni ricevuti, che servono alle ricreazioni della povera comitiva. I dormitorî hanno letti di ferro doppi soprapposti, come si usano sulle navi, con paglierícci a graticola e materassi di riccioli di legno. Lunghe tavole infisse al muro sopportano i catini e le brocche. I letti costano 40 lire il paio. Tre stufe, gli utensili indispensabili per la cucina, un modestissimo mobilio per il direttore ed i sorveglianti, una biblioteca ed una provvista di buona biancheria completano le modeste suppellettili della Casa.

Mentre visitiamo i locali il direttore mi spiega come funzioni il Rifugio, e vi si mantenga la disciplina. Tutti gli operai validi, senza distinzione di nazionalità o di stato penale, sono accolti nella Casa, e possono rimanervi per tempo indeterminato, a patto che tengano buona condotta e compiano i lavori loro assegnati dai sorveglianti a seconda delle forze d'ognuno d'essi. L'orario è distribuito come segue: sveglia (in inverno), alle 6; lavoro, dalle 7 alle 12 e dall'1 $^1/_2$ alle 7. Pasti, alle 8, alle 12 ed alle 7 $^1/_2$ di sera. Riposo alle 9. Il vitto si compone di una specie di polenta di grano nero alla mattina, di una minestra al lardo con legumi a mezzogiorno e di un'altra polenta alla sera; 700 o 750 grammi di pane, e carne tre volte alle settimana. I lavoranti hanno una uscita nella giornata, ma continuano ad essere sorvegliati. L'ubbriacarsi, la cattiva compagnia, l'indisciplina e la pigrizia sono puniti coll'immediata espulsione. La sera i ricoverati si riuniscono in ricreazione nel refettorio. Una volta alla settimana si fa loro

una conferenza su argomenti utili, si dà loro qualche nozione della coltivazione delle ortaglie.

Il lavoro, come si è detto, consiste nella preparazione di fascinette per il fuoco, le quali sono poi vendute in città da uno degli operai. S'intrecciano pure delle stuoie, ed in un piccolo terreno annesso al Rifugio si attende alla coltivazione delle ortaglie. In tal guisa gli operai imparano un mestiere che potrà procurar loro un più facile e sicuro collocamento. Gli operai non ricevono paga alcuna durante la prima settimana; guadagnano in seguito da 25 a 50 centesimi al giorno, ma queste somme non sono loro versate alla mano, bensì passate ad un libretto di deconto, mediante il quale possono provvedersi di qualche piccolo oggetto, di tabacco, di vestimenta, di attrezzi, ecc.; il rimanente forma un piccolo fondo per il giorno in cui l'operaio lascierà la Casa. Quando uno dei ricoverati ha trovato lavoro, la Casa continua a dargli alloggio e nutrimento fino a che egli sia in grado di provvedervi coi suoi mezzi. Ritiene in pagamento 50 centesimi nei primi sei giorni e 85 nei susseguenti.

Il Rifugio ha attualmente 30 posti; i ricoverati, nei sei mesi dacchè fu fondato, furono ben 200, di cui 50 erano terraiuoli o facchini, il rimanente operai, artigiani, commercianti, o di professioni liberali. Vi entrarono pure tre contabili, due ex-ufficiali dell'esercito, un professore di lingue di un certo merito, un geometra ed un chimico. Da quanto mi disse il direttore, la maggior parte dei ricoverati è gente caduta nell'estrema miseria per vizio o per pigrizia. Scopo precipuo della Casa è dunque di inculcar loro l'amore al lavoro, e di avviarli ad un mestiere manuale, di preferenza la coltivazione delle ortaglie. Per meglio svolgere questa parte educativa si stanno raccogliendo i fondi per aggiungere al Ricovero una vera colonia agricola.

Il capitale della Casa di lavoro è di L. 10,000. L'adattamento della Casa e le suppellettili costarono poco più di L. 3000. Le paghe del direttore e dei due sorveglianti sono, in complesso, di L. 275. Tutto sommato i ricoverati arrecano per ognuno la spesa di 0.82 al giorno. Il provento del lavoro è ben poca cosa, 0.25 al giorno per operaio. Infatti, il metro cubo di legno d'abete costa, coi legami L. 8.50; ridotto a fascinette, mercè 14 giornate d'operaio, si vende a L. 14.50.

Io non saprei entro quali limiti la modesta istituzione ora descritta potrebbe servirci d'esempio; certo si è che da noi dovrebbe essere soltanto come un primo stadio di ricoveri più completi e più educativi. Se nel Belgio lo scopo della Casa di lavoro è di combattere il vagabondaggio, in Italia dovrebbe essere quello di trasformare, come già notai in un mio recente rapporto, buon numero di coloro che ora esercitano professioni di poco conto o mestieri girovaghi, in veri lavoratori. Ospiti naturali di qualunque ricovero, quei disgraziati, più ignoranti che oziosi, si acconcerebbero assai probabilmente, dopo un primo soccorso in una Casa di lavoro di città, alla regola di una colonia di campagna, e molti senza fallo abbandonerebbero la loro vita d'incertezze e di spedienti per un mestiere più serio e produttivo.

G. C. Calvi.

L'ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

CONTRO LE MALATTIE NEL 1892

IN AUSTRIA

Le *Amtlichen Nachrichten* del 15 aprile del corrente anno pubblicano la relazione provvisoria sopra i risultati principali della statistica delle Casse per le malattie, istituite secondo la legge per l'assicurazione delle malattie degli operai per l'anno 1892. Dalla detta relazione si riproducono i dati seguenti:

Nell'anno 1892 funzionarono 2834 (2822 [1]) Casse, intorno alle quali si hanno i dati. Di queste Casse 553 (554) erano distrettuali, 1437 (1464) di fabbrica, 4 (5) delle costruzioni, 749 (720) consorziali, 91 (79) sociali. Presso le Casse sopraindicate erano assicurate in media persone 1,739,500 (1,666,790), delle quali 381,011 (361,966) di sesso femminile. Il numero dei membri delle Casse non soggetti all'obbligo dell'assicurazione ascese a 109,680.

Del numero complessivo delle persone assicurate 641,300 (592,042) spettano alle Casse distrettuali, 528,784 (531,438) a quelle di fabbrica, 773 (489) alle Casse delle costruzioni, 271,689 (155,908) alle Casse consorziali e 296,954 (286,912) alle Casse sociali.

Alla fine dell'anno 1892 il numero dei soci presso tutte le Casse era di 1,664,230 contro 1,592,892 alla fine dell'anno precedente.

Le entrate totali di queste Casse ascesero nel 1892 a fiorini 14,698,392 (fior. 13,332,359), e per fior. 13,223,117 (fior. 12,470,236) rappresentano i contributi correnti. Le spese in complesso salirono a fior. 12,897,858 (fior. 11,906,103); il fondo di riserva si aumentò, mercè la eccedenza delle entrate, di fior. 1,200,534 (fior. 1,426,166), e cioè del 9.07 (11.44) per cento dei contributi correnti e in conseguenza di

[1] Le cifre fra parentesi riguardano l'anno 1891.

questo aumento alla fine dell'anno 1892 detto fondo di riserva sommava a fior. 7,773,937 contro fior. 6,576,524 alla fine dell'anno precedente.

L'aumento del fondo di riserva si verificò per le Casse distrettuali nella proporzione del 6.76 (8.42) per cento dei contributi correnti, nelle Casse di fabbrica tale aumento è stato del 13.35 (16.71) per cento, in quelle consorziali del 12.92 (13.17) per cento, e finalmente nelle Casse sociali è stato soltanto del 3.13 (5.69) per cento dei contributi correnti.

Un'eccedenza delle entrate sulle spese si ebbe effettivamente per sole 2101 (2167) Casse, delle quali 1036 (1156) sono state in grado di dotare il fondo di riserva col 20 per cento o più dei contributi correnti, 733 (655) Casse chiusero l'anno finanziario con una deficienza.

Delle Casse distrettuali se ne ebbero 356 (357) con una eccedenza delle entrate sulle spese, fra cui 79 (78) con una eccedenza del 20 per cento o più dei contributi correnti; 197 (197) Casse distrettuali, invece, videro superate le spese di fronte alle entrate e chiusero, così, con una deficienza.

Presentano pure una eccedenza delle entrate sulle spese 1114 (1167) Casse di fabbrica, 569 (577) Casse consorziali e 60 (62) Casse sociali, e di tutte queste, 613 (712) di fabbrica, 324 (344) consorziali e 20 (20) sociali poterono versare al fondo di riserva il 20 o più per cento dei contributi correnti.

Chiusero, invece, con un *deficit* 323 (297) Casse di fabbrica, 180 (143) Casse consorziali e 31 (17) Casse sociali.

Rispetto alla natura delle spese sostenute dalle Casse, si nota quella per le prestazioni delle Casse stesse ai loro membri per una somma di fior. 11,369,744 (fior. 10,468,342). A queste prestazioni parteciparono:

Le Casse distrettuali . .	con fior.	3,367,301	(2,957,444)
„ di fabbrica . .	„	3,917,170	(3,730,192)
„ consorziali . .	„	1,513,631	(1,387,947)
„ sociali	„	2,563,776	(2,387,819)

Queste prestazioni si distinguono nel modo che segue:

Sussidio in danaro . . .	per fior.	6,676,166	(6,204,813)
Cura medica	„	2,098,395	(1,937,774)
Medicinali	„	1,534,096	(1,379,987)
Assistenza negli ospedali .	„	691,670	(589,906)
Spese di sepoltura	„	369,417	(355,912)

Le spese d'amministrazione sono state, per tutte le Casse, di fiorini 1,037,040 (fior. 971,898), e, come per l'anno 1891, rappresentano il 78 per cento dei contributi correnti. Le prestazioni delle Casse richiesero, invece, nel 1892 l'86 (84) per cento dei detti contributi.

Dal 1° agosto dell'anno 1889, cioè da quando incominciò l'assicurazione secondo la legge, fino alla fine dell'anno 1892, le Casse per le malattie, istituite in conformità alla legge medesima, hanno speso in complesso per le prestazioni da esse fatte ai loro membri, circa 33.8 milioni di fiorini.

I rapporti di morbidità e di mortalità fra i soci delle Casse istituite secondo la legge per l'assicurazione delle malattie sono caratterizzati per l'anno 1892 dai seguenti dati:

Di 1,739,500 (1,666,790) soci se ne ammalarono 635.460 (582,369) in 786,822 (719,464) casi di malattia con un totale di 13,000,662 (11,939,694) giorni di malattia. A ciò aggiungansi anche 32,349 (30,752) parti con 857,292 (814,814) giorni di malattia. I casi di morte sono stati complessivamente 17,199 (16,674). Dalle cifre sopra riferite si ha che per ogni 100 soci in media se ne ammalarono 36.5 (34.9); la percentuale della morbidità, cioè i casi di malattie in media per ogni 100 soci, è rappresentata da 45.2 (43.2). A questi casi di malattia si devono aggiungere i parti, che per ogni 100 femmine, socie delle Casse, rappresentano l'8.49 (8.50). Nel 1892 in media per ogni socio maschio si hanno 7.33 (6.99) giorni di malattia, percentuale superata dalle donne che figurano con 8 (7.78) giorni di malattia, non considerando i giorni di malattia per cagione di puerperio, e che, comprendendovi anche questi casi, sale a 10.25 (10.03) giorni di malattia per ogni femmina.

Il numero, poi, dei giorni di malattia per ogni socio in generale è stato nel 1892 di 7.97, con un aumento di fronte al 1891 in cui si ebbe 7.65.

La durata media di ogni caso di malattia si calcola a 16.5 (16.6) giorni. La percentualità della mortalità è stata nel 1892 di 0.98 (1.00). Le diversità del rapporto della morbidità per le singole categorie di Casse si hanno dai dati che seguono. Il numero dei giorni di malattia per un socio in genere (e cioè senza riguardo al sesso e comprendendovi i parti) in media è stato nel 1892 per le Casse consorziali 6.72 (6.37), per le Casse di fabbrica 9.59 (9.11), per le Casse consorziali 5.53 (5.35) e per le Casse sociali 9.98 (9.66). Questo aumento dei giorni di malattia che si hanno in media per ogni socio di fronte al 1891, spiega chiaramente gli sfavorevoli risultati finanziari del 1892. Si deve osservare ancora, che la spesa media per ogni giorno di malattia è stata uguale a quella accertata nei due anni

precedenti 1890 e 1891. Tale spesa ascendeva a 78 kreuzer, di cui 48 kr. (49 kr.) per sussidio in danaro. 15 kr. (15 kr.) per cura medica 11 kr. (11 kr.) per i medicinali e 5 kr. (4 kr.) per spese ospitaliere.

Ai dati che si riferiscono alle Casse d'assicurazione per le malattie degli operai, si possono ora aggiungere quelli relativi alle Casse d'assicurazione per le malattie degli apprendisti. Nell'anno 1892 funzionarono 212 (176) Casse per gli apprendisti con, in media, 40.47- (32.776) apprendisti assicurati, dei quali ben 30,655 (26,464) appartenevano alle Casse per gli apprendisti della Bassa Austria (principalmente in Vienna). Queste Casse raggiunsero nell'anno 1892 una entrata complessiva di fior. 111,016 (fior. 86,346) a cui sta di fronte una spesa totale di fior. 95,502 (fior. 32,438).

La eccedenza che risulta, di fior. 15,514 (fior. 18,778), corrispondente al 15.6 (24.9) per cento dei contributi correnti dei padroni dell'industria in fior. 99,173 (fior. 75,355), ha fatto salire il fondo di riserva alla fine dell'anno 1892 a 53,642 (fior. 37,301). Le dette Casse spesero per le prestazioni ai loro soci, fior. 83,144 (fior. 53,647), dei quali, fior. 40,556 (fior. 23,820) per la cura negli Ospedali e per le relative spese di trasporto; fior. 41,554 (fior. 28,824) per le spese di malattia incontrate per gli apprendisti che sono stati curati in famiglia; fior. 1034 (fior. 1003) rappresentano infine le spese di sepoltura. Dalla statistica della morbidità risulta che si ammalarono nel 1892 5731 (4368) apprendisti in 6133 (4838) casi di malattia. Il numero dei giorni di malattia (di cura) è stato di 98,792 (73,812); la percentuale della morbidità è così del 14.52 (14.79). La durata media della malattia si calcola di giorni 16.18 (15.22), mentre il numero dei giorni di malattia in media per ogni socio ascende a 2.44 (2.25).

Riunendo le Casse di assicurazione per le malattie degli apprendisti con quelle della stessa natura per gli operai, si ha un totale per l'anno 1892 di 3046 Casse per le malattie. presso le quali in media erano assicurate 1,779,972 persone.

LE ISTITUZIONI DI BENEFICENZA

E L'IMPOSTA SULLA RICCHEZZA MOBILE

Le più importanti Opere pie del Regno ed anche moltissime delle minori avevano, con Memoriali al Governo e alla Camera, messo sull'avviso il Parlamento sulle dannose conseguenze che sarebbero venute agl'Istituti caritativi dall'aumento dell'imposta di ricchezza mobile dal 13.20 % al 20 %.

L' onorevole Stelluti-Scala, nella seduta della Camera del giorno 23 giugno prossimo passato, sorse a propugnare le ragioni delle Istituzioni di beneficenza con un elevato, convincente discorso, che fu coronato da pieno successo, non essendosi il Ministro del Tesoro opposto al voto dell' egregio deputato.

Il benemerito oratore ha saputo svolgere maestrevolmente tutti gli argomenti di varia natura che doveano consigliare il Ministro del Tesoro a consentire un trattamento speciale a favore delle Istituzioni di beneficenza, ed ottenne la desiata vittoria.

Nel compiacerci di questo risultato, che impedirà che il patrimonio della beneficenza italiana venga maggiormente assottigliato di quello che lo è ora per le svariate imposte da cui è colpito, ne piace qui riferire per intero il suo discorso, che merita d' esser conosciuto da tutti coloro, Opere

pie o privati, ai quali stanno a cuore i bisogni delle classi diseredate dalla fortuna.

Eccolo:

— Mi associo alle acute osservazioni ed alle conclusioni del discorso importante pronunziato testè dal nostro collega Ippolito Luzzatti.[1] Dichiaro che voterò in favore di questo provvedimento proposto dal Governo, omai convinto che alla triste ed eccezionale situazione del bilancio, non possa portarsi pronto ed efficace rimedio con le sole economie. Ma nel mentre aderisco a questa sola parte pei provvedimenti finanziari, debbo altresì preoccuparmi, richiamando su di ciò l'attenzione della Camera, degli effetti gravissimi che questa parte dei provvedimenti recherà in special modo al patrimonio della pubblica beneficenza. È un argomento, a mio giudizio, che merita tutta la nostra più seria considerazione.

Ho voluto con scrupolosa diligenza fare il calcolo del gravame e dei danni, che riceveranno le Opere pie dal progettato aumento sulla imposta della ricchezza mobile. Tanto dallo esame statistico del patrimonio delle Opere pie, quanto dall'ultima relazione annuale del direttore del debito pubblico, si fa manifesto che la rendita inscritta della pubblica beneficenza ammonta nell'anno finanziario 1892-93 a circa 30 milioni di lire, cui aggiungendosi l'aumento proporzionale pel 1893-94, nella somma di L. 2,416,000, deducesi che la rendita inscritta a tutt'oggi giunge alla cifra di L. 32,257,293. Ora con la proposta dell'on. Sonnino, col tasso del 20 %, si chiederà annualmente a questo patrimonio la somma di L. 6,451,400, mentre col tasso attuale al 13.20 % non si toglie che la somma di 4,257,924 lire.

Quindi la differenza di un onere annuo delle Opere pie, e un corrispondente beneficio per l'erario, di L. 2,193,476.

Vero è che di fronte a questo grave e maggior carico l'onorevole Sonnino avrebbe promesso di farci un regalo, proponendo di esentare questa parte del patrimonio delle Opere pie, dalla tassa di manomorta.

I miei colleghi sanno, quanto me, che la tassa di manomorta,

[1] L'oratore alluse all'aumento dell'imposta di ricchezza mobile sui titoli di rendita pubblica al 20 %.

pagata dalla pubblica beneficenza, non è che del mezzo per cento sul reddito netto da imposta. Quindi, le Opere pie non potrebbero pagare per questa cagione, in totale, mai più di 129,028 lire all'anno. La cifra però va grandemente ridotta, onorevole Sonnino; per la considerazione chiarissima che sono per legge esenti dalla tassa di manomorta, quelle Opere pie che non superano un reddito di 300 lire. E lei sa meglio di me che 10,560 delle nostre Opere pie, hanno un patrimonio il cui annuo reddito si ragguaglia inferiore a 320 lire. Pertanto la Camera osservi quanto tenue regalo ci porgerebbe a ogni caso il Ministro del Tesoro, in paragone di quello che esso dimanda alle casse della pubblica beneficenza.

Aveva io fatto anche il calcolo del danno che avrebbe patito il patrimonio della beneficenza per effetto del doppio decimo sulla fondiaria: poi il calcolo di un solo decimo per la rinunzia che già dell'altro fece il Governo; e infine parrebbe che non fosse più luogo a parlare di ciò dopo la recente rinunzia a tutti i due decimi. No, onorevoli colleghi, bisogna parlarne lo stesso. Poichè l'onorevole Sonnino fece, quel giorno, alle Opere pie tale altro regalo, da ricordare il notissimo adagio dei greci: *timeo Danaos et dona ferentes*.

Quel giorno che l'on. Sonnino propose di togliere alla proprietà fondaria il minacciato carico di un nuovo decimo d'imposta, quel giorno l'on. Sonnino chiese, e lo mantiene, compenso dei ridotti suoi calcoli, l'aumento sull'interesse dei crediti dal 13.20 % al 15 % di ricchezza mobile.

Di tal guisa, mentre le Opere pie avrebbero col decimo di fondiaria perduto annualmente 350 mila lire circa (calcolandosi a 36 milioni annui il reddito del patrimonio immobiliare rustico), con quest'altro aumento di ricchezza mobile finiranno a perdere molto di più. Poichè la pubblica beneficenza fra crediti ipotecari, cambiari, canoni, censi, livelli, legati perpetui ed altre attività fruttifere perpetue, secondo la statistica del 1880 possiede in questa specie di ricchezza 430 milioni di capitale, con un reddito di L. 21.426.121. Cui va aggiunto il capitale dei lasciti del tredicennio 1881-93, e sulla proporzione media, questo capitale crescerà almeno di 70 milioni.

Quindi sopra un capitale di 500 milioni ed un reddito di 25 milioni, elevandosi la ricchezza mobile secondo le ultime proposte dell'on. Sonnino al 15 %, ciò porta un onere annuo di 3 milioni e 750,000 lire, mentre al 13.20 % l'onere attuale si limita a 3 mi-

lioni e 300 mila lire; cioè una differenza ed una maggiore imposta annua di 450 mila lire, senza nemmeno il regalo della tassa di manomorta.

Riassumendo: per la riduzione proposta dell'interesse sulla rendita del debito pubblico, e pel maggiore tasso di ricchezza mobile sull'interesse dei crediti, come si è detto, noi vedremmo colpito il patrimonio delle Opere pie di 2,643,476 lire all'anno, ossia più del 2 $^1/_2$ $^0/_0$ del loro reddito lordo; osservando che il carico delle Opere pie, per l'art. 28 della legge 1890 resosi obbligatorio il rinvestimento in rendita pubblica di tutti capitali provenienti dall'estinzione volontaria o forzata dei crediti, evidentemente il carico crescerà ogni anno tanto di più.

Sonnino Sidney, *Ministro del Tesoro.* Per l'avvenire compreranno al netto d'ogni tassa. Dunque non può accrescere il carico.

Stelluti-Scala. Come non si cresce il carico?

Questo non lo capisco! Tranne che il Ministro del Tesoro non abbia intenzione di creare un titolo speciale per le Opere pie. Allora lo capirò! Ma diversamente esse perderanno la differenza tra il 13.20 $^0/_0$ sull'interesse dei crediti fruttiferi attuali, e il 20 $^0/_0$ sul reddito del titolo del debito pubblico che andranno ad acquistare. Non è così? Non è chiaro? Come non è chiaro! (*Conversazioni*).

Voci. Avanti! Avanti!

Stelluti-Scala. A questo reddito, che lo Stato minaccia con l'imposta di togliere alle Opere pie, bisogna aggiungere quello che già lo Stato ha tolto e toglie annualmente per effetto dello legge del 1890. *Sat prata bibere et bibunt!*

Onorevole Crispi, io non sono sospetto. Ella più volte mi ha udito parlare assai lodevolmente della legge del 1890, in questa Camera; io riconosco le innovazioni ed i fini nobilissimi che quella legge si proponeva. Ma è indubitato che, fiscalmente, la sua legge è riuscita assai dannosa alle Opere pie.

Ciò che io dico, io non posso provare e dimostrare con le cifre statistiche, perchè uno studio statistico ufficiale di questo genere non esiste; ma mi creda la Camera che, dagli studi e dalle ricerche da me accuratamente fatte, dalle informazioni avute da parecchie Congregazioni di carità sparse in varie parti d'Italia, mi risulta che l'aumento delle corrispondenze postali per effetto della maggior tutela, l'aumento delle marche da bollo sui consuntivi, sui man-

dati e financo, dopo una notissima sentenza della Corte di cassazione sulle ricevute del baliatico, l'aumento della carta bollata per le numerose copie dei verbali e degli atti, l'aumento di spese d'asta e di pubblicità anche quando le aste rimangono deserte, insomma tutti questi aumenti di spese, hanno creato un nuovo onere oscillante che io ho potuto ragguagliare da 600 a 700 lire annue sopra ogni patrimonio di un milione, sopra ogni reddito di 50,000 lire, calcolando da 10 a 15 il numero delle Opere pie, amministrate da una medesima Congregazione di carità.

Applicando questa proporzione, all'ingrosso, sul patrimonio generale della beneficenza, non è ardito di credere che la legge del 1890, per questa parte, abbia portato e porti un beneficio annuo all'erario almeno di un milione ad un milione e mezzo di lire. (*Movimento del presidente del Consiglio*).

L'onorevole Crispi fa segni negativi....

Crispi, *presidente del Consiglio*. Di dubbio almeno!

Stelluti-Scala.... ed io vorrei ingannarmi, desidero di ingannarmi; ma il fatto, per lo studio e i risultati delle mie ricerche, pur troppo si manifesta vero, le notizie che ho raccolto sono state chieste e fornite direttamente da persone le più competenti in queste materie, e potrei leggere cifre, lettere e documenti in quantità.

Fra tutto dunque, fra una cosa e l'altra, dobbiamo concludere e giudicare che l'erario già beve e beverebbe a questa fonte nella misura di quattro milioni all'anno, ossia del 4 % del patrimonio lordo della pubblica beneficenza.

A questo punto mi domando: è possibile ciò? E mi rispondo: piove sul bagnato! Poichè la rendita delle Opere pie, signori miei, è venuta e viene diminuendo sensibilmente per diverse ragioni e anche per effetto della legge stessa del 1890.

In primo luogo è diminuita per gli aumenti enormi dei tributi locali.

In secondo luogo è diminuita a causa delle maggiori spese di esercizio della beneficenza di ricovero, per effetto della civiltà che penetra dovunque. Dico francamente che per questa parte si è andati forse anche all'esagerazione.

Oggi nella beneficenza di ricovero la civiltà ha preteso miglioramenti che prima non solo non si pretendevano, ma nemmeno si conoscevano. Nei Brefotrofi, negli Educandati, negli Ospedali, oggi

igiene, la scienza, la medicina richiedono assolutamente spese rilevanti e talvolta favolose. Si va tante volte all'esagerazione: in Italia, ad esempio, dove la produzione del vino è eccellente da per tutto, io vedo che si arriva spesso al punto di credere che un malato non possa guarire senza una o più bottiglie di Bordeaux o di Marsala finissimo.

Le esigenze, ripeto, si sono portate all'esagerazione. Però è un fatto che la civiltà, penetrata anche negli Istituti di ricovero, ha cagionato e cagiona spese maggiori che non occorressero in passato, e che queste spese diminuiscono la rendita o l'utile della beneficenza.

In terzo luogo è diminuita la rendita delle Opere pie pei maggiori oneri amministrativi, e questo, onorevole Crispi, per effetto pure della legge del 1890. Se ella con quella legge si proponeva un'opera nobilissima, se credeva che dal concentramento o dalla conversione di tante Opere pie si potessero raggiungere benefizi assai grandi, ella aveva ragione di crederlo. Ma i benefizi sperati non si sono ottenuti. O da una parte per la quarta Sezione del Consiglio di Stato, o dall'altra per parecchie e svariate sentenze di Cassazione, o per un esagerato o troppo scrupoloso rispetto alla volontà dei testatori, fatto è che concentramenti e trasformazioni ancora hanno da venire, e le Opere pie rimangono distinte, separate, arretate, nei sistemi e nella congerie solita della nostra Amministrazione burocratica, tuttodì dispendiosa. Il dottor Carlo Biancoli di Bologna, competentissimo e notissimo cultore di queste discipline, mi ha confermato che dall'esame di molti bilanci, gli risulta che l'aumento verificatosi nelle spese del solo personale amministrativo dopo il 1890, è del 25 % sulla somma prima stanziata.

In ultimo io stimo (non è un'opinione soltanto mia) che è diminuita la rendita delle Opere pie per l'obbligo imposto di investire i capitali in titoli di Stato, con perdita di parte del maggior reddito e del benefizio che localmente si portava in questa forma di credito agrario o ipotecario. Perchè, prima, almeno nell'Italia superiore e centrale, le Opere pie dai mutui ipotecari ottenevano un reddito molto maggiore del presente, ed i capitali non si rimanevano in minor sicurezza. Dovendo ora investire in rendita si è limitato naturalmente il profitto. E, notate, con queste forme di rinvestimento le Opere pie esercitavano eziandio, come ben si può

dire, una specie di beneficenza nella beneficenza, perchè paralizzavano in molti paesi i tristi danni dell'usura.

E che ciò sia vero, lo mostrano i voti di quattro Congressi consecutivi che hanno deplorato vivamente questa conversione forzosa dei capitali.

Insomma v'è, per siffatte considerazioni, da una parte una notevole restrizione dell'utile della beneficenza come del numero dei beneficati, mentre dall'altra le tristi condizioni del paese e l'aumento della popolazione vengono a crescere le domande e i bisogni.

Chiedete a tutti quanti i benemeriti amministratori di Opere pie se io affermo completamente il vero.

Che i bisogni poi della beneficenza crescano notevolmente ogni dì, ve lo dicono i bilanci comunali e provinciali. Avete guardato, o signori? Nel 1880 avevamo iscritti per beneficenza pubblica nei bilanci comunali e provinciali, 53 milioni, i quali salgono a 63 nell'anno 1889, a 66 nel 1893; e ciò senza parlare della legge sugli invalidi al lavoro.

L'effetto certo, indiscutibile, dei provvedimenti finanziari, se il patrimonio della beneficenza non sarà esentato da questi aumenti, io temo, sarà quello di un onere maggiore alle finanze locali già tanto dissestate.

Inoltre io vedo con dolore che lo spirito della beneficenza tende a diminuire nel nostro paese. Mentre nel 1889 abbiamo avuto lire 20,259,000 di lasciti e nel 1890 L. 20,850,000, dopo la nuova legge sulle Istituzioni di pubblica beneficenza, vediamo sole L. 11,337,000 nel 1891 (quasi la metà di meno), nel 1892 L. 12,715,000. L'onorevole Sonnino mi potrebbe dire che io non tengo conto in quest'ultima cifra del famoso lascito Loria, il lascito cosidetto umatario, il quale mi sembra avanzi troppo al concetto puro e semplice della beneficenza.

I provvedimenti finanziari, per queste considerazioni, io dunque li ritengo un errore, un pericolo finanziario. Avvegnachè essi produrrebbero certamente o un maggior aggravio sulla beneficenza dei Comuni e quindi maggior aggravio dei contribuenti; o affievolirebbero lo spirito della pubblica beneficenza con danno dei futuri lasciti, o cagionerebbero comunque scoraggiamento e disordine fra i nostri benemeriti amministratori. I quali da ogni parte chiedono che la Camera non sanzioni queste proposte per quanto riguarda le Opere pie.

Certo i miei colleghi avranno, come me, ricevuto a tal proposito istanze da ogni parte: parecchie petizioni son giunte alla Commissione. Ricordando che su questo argomento la Camera, nella Legislatura passata, mi secondò con la sua benevolenza, allorchè io svolsi in una interpellanza, che ebbe termine con una mozione per appello nominale, la questione della tassa di bollo sui consuntivi delle Opere pie, anche ora da molte parti ho ricevuto telegrammi, lettere ed istanze per la difesa degli interessi della pubblica beneficenza. E si trattava allora di ben piccola cosa. E la Camera mi dette ragione. Mi auguro che, come nella Legislatura passata la Camera fu tanto gelosa degli interessi delle Opere pie da resistere alle pretese del Governo nell'applicazione di poche marche da bollo nei loro consuntivi, così vorrà questa volta preoccuparsi molto più seriamente delle conseguenze delle odierne proposte. Le quali, se sono, come ho detto, un errore od un pericolo finanziario, aggiungo che sono anche un errore giuridico e morale a mio giudizio.

Perchè si chiede l'imposta? È la domanda che si faceva un giorno il conte di Cavour. L'imposta si chiede per provvedere ad un interesse generale; e il patrimonio della beneficenza provvedendo, per sua natura, ad un interesse generale, non fa mestieri di chiarire come giustamente possa esserne esonerato. Io ricordavo questo concetto dell'illustre statista, quando, giorni sono, ascoltavo una frase, identica nel fine, del Presidente del Consiglio, il quale disse queste parole testuali, rivolgendosi a questa parte (*accennando alla sinistra*) della Camera, queste parole che io volli subito trascrivere: " I poveri debbono essere esenti dalle imposte che li colpiscano direttamente. „ I provvedimenti finanziari invero colpirebbero direttamente i poveri, perchè condurrebbero indiscutibilmente ad una riduzione della beneficenza.

Non c'è speranza di maggiori economie nelle amministrazioni. Le economie, da quel che io posso giudicare, sono state con molta cura dagli amministratori ottenute quanto più fosse possibile, resistendo alle maggiori pretese derivanti dal più complicato meccanismo burocratico della legge del 1890.

Quindi, quando domandiamo altri tre milioni a questo patrimonio, veniamo alla indiscutibile conseguenza di domandare alla beneficenza una restrizione di sè medesima. Ed io considero quindi

da un punto di vista anche morale, se proprio sia giusto che noi facciamo pagare al patrimonio dei poveri la responsabilità di molte colpe nostre e del Governo.

Non vi par di sentire come per l'aria una voce che esce dalla coscienza di tanta gente derelitta o sofferente, come una voce che ci dica: ma che o perchè c'entriamo noi a pagare col patrimonio nostro le colpe dei milioni buttati nelle vostre gallerie del Borgallo o dei Giovi, nelle imprese d'Africa, o nei colpevoli travolgimenti della Banca Romana? Vi par giusto, decoroso di falcidiare così un patrimonio che deve essere da voi tenuto sacro e rispettato? (*Bene! Bravo!*).

E sarà un errore anche economico, che direttamente, od indirettamente, turberà lo Stato e il paese. Non solo nella beneficenza (e vi prego di meditare su questo che verrò dicendo), ma anche in molti degl'Istituti di previdenza, ne vedrete gli effetti prestissimo.

I Monti di pietà naturalmente aumenteranno il saggio sui pegni: le Casse di risparmio scemeranno nella garanzia della loro massa di rispetto e nella erogazione della loro parte di beneficenza, che è di due milioni e mezzo circa all'anno. Una grande scossa riceveranno altri Istituti che si legano direttamente od indirettamente agli interessi dello Stato.

Non vedo l'egregio relatore della legge oggi presentata sulla Cassa delle pensioni per i maestri elementari; ma osservo che i calcoli che furono fatti per queste pensioni ai maestri elementari furono basati su cifre di redditi, le quali rimarranno ridotte per effetto della maggiore imposta di ricchezza mobile.

Così cito: la Cassa della Marineria mercantile; la Cassa degli impiegati delle ferrovie dell'Alta Italia; il Fondo degli invalidi: la Società di soccorso ai naufraghi; il Monte degli impiegati delle Opere pie, dei Comuni e delle Provincie; la Croce Rossa; le Società di mutuo soccorso; tutti Istituti che in complesso hanno più di sei milioni di rendita iscritta, di cui si ridurrà l'interesse.

Evidentemente in questi sistemi delle pensioni, sulla formazione delle quote vitalizie a lunga scadenza, tutto è stato calcolato al giuoco della rendita al 4.34 % d'interesse.

Un patrimonio il quale si è costituito sopra questi calcoli incontrerà nella riduzione anche solo di 1/4 % un danno tale che più non raggiungerà lo scopo prefisso nel suo determinato avvenire.

Una scossa si porterà pure ad altri Enti che si collegano allo Stato; ad esempio, le Parrocchie ed i Vescovadi, che hanno una rendita di 23 milioni circa.

La riduzione dell'interesse di questa rendita farà sì che non poche congrue raggiungeranno più il limite minimo fissato dalla legge, e naturalmente al disotto del limite delle congrue si dovrà provvedere ugualmente alla differenza.

Sento dire: il Fondo per il culto. Lo che mi richiama appunto ad una considerazione. Perchè il Ministro Sonnino avrà fatta una eccezione in favore della rendita di più di 13 milioni inscritta dal Fondo per il culto? Il quale ha diritto, per l'art. 3 dell'allegato *F*, di tramutare senza alcuna perdita i suoi 13 milioni (che poi sono più di 16, lo stesso diritto essendo riservato alla rendita inscritta pel fondo di beneficenza della città di Roma), di tramutare questa rendita coi futuri titoli di consolidato 4 $^1/_2$ $^0/_0$ al netto. Io questa differenza tra il patrimonio del Fondo pel culto e le Opere pie non me la so spiegare. Non so spiegarmi questa pietà del Governo, che si spinge fino agli angeli ed ai santi del Paradiso, e si arresta invece innanzi agli afflitti ed agli sconsolati della terra. (*Bravo!*).

Oltre all'errore d'ordine economico, che il Governo commette, io stimo e dico che il Governo si pone in contraddizione cogli stessi suoi convincimenti, col piano fondamentale e con le idee onde fu animato nel presentare questi provvedimenti.

Prima di tutto osservo che il Governo viene a creare una grande differenza di trattamento tra Opere pie ed Opere pie. Molte Opere pie, specialmente in alcune regioni o in alcune località di una medesima regione, hanno il loro patrimonio costituito principalmente o completamente da proprietà fondiaria rustica. Il Governo alla proprietà fondiaria ha voluto, come ognuno sa, regalare i due decimi di imposta.

Quindi queste Opere pie si troveranno trattate diversamente dalle altre (che sono poi le più piccole), il cui patrimonio è costituito solamente da rendita pubblica.

Di più osservo che l'onor. Sonnino, quando presentò la prima edizione dei suoi provvedimenti, venne avanti con un'idea che aveva certamente una vernice, una tinta democratica, esonerava cioè le quote minime dall' aumento dell' imposta.

Pertanto io mi chieggo: quali redditi più minimi di quelli che

costituiscono il patrimonio delle Opere pie? Io credo non sia una rettorica il giudicare che il patrimonio delle Opere pie altro non è che un aggregato delle più minime quote; perchè se considerate che i proprietari di questo patrimonio sono coloro che solamente e successivamente ne ricevono il beneficio, se dividete il numero dei beneficati in relazione al valore di questo patrimonio, voi avrete tante quote minime, che per la logica e per quello spirito onde fu animato il Governo rispetto ai decimi sulla fondiaria, non si può non venire alla conseguenza che il patrimonio delle Opere pie dev' essere a maggior ragione esonerato dall' aumento dell' imposta, come dall' aumento dell' imposta erano già esonerati i piccoli proprietari.

Può dunque lo Stato attingere mai a questi fondi i mezzi da ristorare il bilancio?

La metà circa del patrimonio della beneficenza di ricovero, è beneficenza ospitaliera. Dunque il maggior danno sarà sentito e sopportato dalla pubblica salute. Se il Governo non accetterà il mio emendamento, i Ricoveri di mendicità saranno costretti a limitare il numero dei vecchi inabili, che seguiteranno nell' accattonaggio per le vie; gli Orfanotrofi ed i Brefotrofi limiteranno il numero degli orfani e dei trovatelli, dei più infelici degl' infelici. Lo stesso dicasi degli Ospedali.

Tutto ciò insomma costituisce un grande errore finanziario, giuridico, morale, e sopratutto, onor. Crispi, sarebbe un grande errore politico dei più gravi. Ci pensi il Governo, ci pensi la Camera seriamente.

Non dico che da sei Legislature in qua, dal famoso programma di Stradella in poi, fioccarono sempre le promesse di una legislazione sociale, che avrebbe rialzato le sorti non solo delle classi sofferenti, ma anche delle classi bisognose; non dico che da sei Legislature non abbiano fatto nulla di nulla di tante cose e di tante promesse; ad eccezione di una sola legge, che porta bene il nome dell'onor. Crispi, ma che, dolorosamente, è quasi rimasta senza applicazione anch' essa, la legge sugl' inabili al lavoro.

Ma debbo e voglio dire che ieri, proprio ieri, la Camera ha votato l' inasprimento della tassa sul sale; mentre l' altro ieri la Camera e il Governo hanno potuto concertarsi tanto bene, che i proprietari sono stati risparmiati....

SONNINO, *ministro del Tesoro.* Anche le Opere pie sono proprietarie.

STELLUTI-SCALA. Va bene; ma le ho detto già che quando ella è venuto a fare quel regalo, quando è venuto ad esonerare dal primo decimo l'imposta fondiaria, ha chiesto l'aumento dell'1.80 °/₀ sulla ricchezza mobile di tutti gli altri redditi, ed ella ottiene un guadagno a danno delle Opere pie....

SONNINO, *ministro del Tesoro.* Una perdita.

STELLUTI-SCALA. Ma che perdita, onor. Sonnino! Il decimo sul reddito medio di 36 milioni del patrimonio rustico delle Opere pie, le avrebbe recato di meno, le avrebbe fruttato non più di 350,000 lire.

SONNINO, *ministro del Tesoro.* Un decimo, ma non due.

STELLUTI-SCALA. Sicuro. Io ricordo quello che ha detto alla Camera il giorno che rinunziò a quel decimo. Mentre quel giorno stesso ha preposto di elevare la tassa.... sull'interesse dei crediti....

SONNINO, *ministro del Tesoro.* La proposta prima era dal 14 al 15.

STELLUTI-SCALA. La proposta, ma la tassa, oggi, è del 13.20 °/₀; portandola al 15, la differenza, come ho detto, è dell' 1.80 °/₀.

Insomma, concludo e dico al Governo che ci pensi bene prima di portare un colpo così grave al patrimonio della beneficenza, in un momento in cui, ripeto, la rendita di questo patrimonio è notevolmente diminuita, ed i bisogni sono notevolmente cresciuti. Ci pensi, perchè il patrimonio della beneficenza è un patrimonio che aiuta e tutela l'ordine pubblico, onor. Crispi, non altrimenti di quanto possano tutelarlo centomila soldati che si tengono sotto le armi!

Io faccio al Governo e alla Camera quest'osservazione; un'osservazione che dev' essere un grande insegnamento a tutti noi, cioè, che le tristi e dolorose giornate che abbiamo traversato in questi ultimi tempi, i tristi, funestissimi fatti che si sono deplorati e di cui l'eco dolorosa ancora non è spenta, si sono verificati proprio in quei paesi, in quelle Provincie d' Italia, nelle quali la percentuale del patrimonio della beneficenza pubblica era la più bassa! (*Vive approvazioni — Congratulazioni*). —

L' onorevole Stelluti-Scala ritira il suo emendamento, relativo alla rendita delle Opere pie, il cui concetto fu accolto dal Governo.

L'onorevole Sonnino Sidney, ministro del Tesoro, modifica il comma dell'art. 3, relativo alle Opere pie, nel modo seguente:

Le rendite consolidate 5 e 3 %, iscritte alla data della pubblicazione della presente legge, in nome delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, soggette alla legge 17 luglio 1889, n. 6972, saranno sostituite con Titoli del Consolidato quattro e cinquanta per cento, di cui all'art. 1° dell'allegato F *della presente legge, a parità di rendita netta effettiva, non computando a carico delle rendite da convertirsi l'aumento d'imposta di ricchezza mobile, portato dal presente articolo.*

LA SOCIETÀ DI PREVIDENZA

fra gli Ufficiali del Regio Esercito e della Regia Marina

Non possiamo a meno di segnalare agli studiosi delle scienze sociali questa Istituzione importante, che viene a svolgersi sotto l'impulso di idee nuove in materia di cooperazione e di previdenza.

Il sorgere di tale Istituzione costituisce non solo un fatto economicamente importantissimo, ma dimostra come anche nel nostro Esercito si facciano strada le teorie e gli Istituti che mirano ad ottenere una graduale evoluzione negli ordinamenti sociali per migliorare la condizione dei meno abbienti.

Il titolo dell'Istituzione indica solo in genere il suo scopo, poichè la previdenza si può attuare sotto molti aspetti ed in molte forme. Più specialmente questa Società, ha il fine di esercitare fra i soci il contratto di assicurazione.

Noi diremo brevemente delle origini, della natura sua, dei suoi mezzi e dei suoi scopi.

Ideata nel 1890, ebbe riconoscimento giuridico con Regio Decreto solo il 9 novembre 1892 e sebbene da così poco tempo costituita trovò largo favore e si può bene affermare che le è assicurata una florida esistenza. Essa è a nostro giudizio più che una Società di mutuo soccorso una vera e propria Società cooperativa. In uno scritto pubblicato testè nella *Rivista Militare Italiana,* ove sono diligentemente esposte le vicende di questa Istituzione, si sostiene con dotti argomenti che essa è una Società di mutuo soccorso e così si ragiona.

" Anche *le Società mutue sono vere e proprie Società commerciali....; il carattere di intrapresa industriale è comune tanto alle So-*

cietà per azioni, quanto alle mutue; e queste pure *come qualunque Società cooperativa, a parte il diverso carattere economico, sono Istituti di speculazione....; l'intrapresa essendo il fondamento comune alle due forme, il lucro ne diventa lo scopo: e il lucro si può manifestare sotto due aspetti, come nella Società cooperativa in genere quale interesse e dividendo del capitale sociale, o come nelle Cooperative di assicurazione quale diminuzione di premio.*

" Per conseguenza, alle ordinarie Società di assicurazione, tanto private che mutue, non compete il titolo di *Istituti di previdenza: questa designazione molto vaga, adoperata così in genere, indica un ordine d'Istituzioni che hanno comune una tendenza economico sociale, ma che sono assai differenti per la loro natura giuridica. A rigore non possono dirsi Istituti di previdenza se non quelli dai quali fu escluso ogni scopo di lucro, come ad esempio le nostre Casse di risparmio, le Società di mutuo soccorso e simili.*

" E siccome è stato costante intendimento dei fondatori della Società di previdenza tra gli ufficiali di escludere qualunque idea di lucro, sia per parte degli amministratori, sia per parte degli stessi associati, così si è dato alla nuova Istituzione il carattere di Società di mutuo soccorso. „

Noi non possiamo condividere queste conclusioni perchè non crediamo che sia un requisito essenziale per le Società cooperative l'idea del lucro.

La *Società cooperativa* viene definita dal Rabbeno nel suo pregevole lavoro *Le Società cooperative di produzione* [1] come *L'esercizio collettivo dell'impresa* (qualunque questa sia, anche l'assicurazione) *allo scopo di produrre quella funzione di cui i membri hanno bisogno e per essi soltanto.*

Anzi l'indole vera e propria delle Società cooperative esclude appunto il fine del lucro. Il concetto della cooperazione nel vero suo senso *implica una economia collettiva in cui tutte le funzioni dovrebbero esercitarsi collettivamente senza che siano scisse le persone e gli interessi ed in cui tutta la economia dovrebbe essere organizzata in vista dei bisogni di tutti.*

Pur troppo, le singole forme di cooperazione riescono generalmente cooperative da un solo punto di vista e hanno scopo di spe-

[1] Vedi pag. 435.

culazione sotto gli altri punti. Così le Società cooperative di consumo sono Cooperative, come giustamente avverte il Rabbeno, in quanto distribuiscono le merci ai soci, ma sono basate sui principî della speculazione, in quanto acquistano le merci dai produttori; così le Società di produzione sono Cooperative in quanto esercitano collettivamente l'impresa, ma hanno scopo di speculazione in quanto vendono le merci ai consumatori. Il vero ideale però della Società *cooperativa* è che manchi il carattere speculativo. Ora noi possiamo ben dire che questa perfezione ha raggiunto la Società onde noi ci occupiamo, che esclude qualunque idea di lucro sia per parte degli amministratori, sia per parte degli associati; ma non dobbiamo concludere che essa perciò non sia più una Società di cooperazione ma diventi una Società di mutuo soccorso. È Società cooperativa perchè esercita *collettivamente tale impresa allo scopo di provvedere alla assicurazione di cui i membri hanno bisogno e per essi soltanto.* Non è invece Società di mutuo soccorso perchè a noi sembra che tali Società avendo per fine abituale il soccorso, implicano l'idea di uno stato quasi d'indigenza fra i soci, che non si verifica punto nella Società di cui trattiamo.

Di più nelle Società di mutuo soccorso i partecipanti hanno solo diritto ad un sussidio nel caso eventuale di un bisogno, e può esservi dei soci che mai ne percepiscono. Invece in questa Società pagando il premio annuale si ha sempre diritto di avere ad un termine prefisso un capitale proporzionato al premio stesso ed ai casi di probabilità, indipendentemente dalla condizione economica in cui possono trovarsi i soci. Su questo carattere di Società cooperativa noi insistiamo perchè mentre taluno forse erroneamente potrebbe trovare meno dicevole il partecipare ad una Società di mutuo soccorso, nessuno può sollevare eccezioni di tale natura quando si tratta di una vera e propria Società cooperativa.

Gli scopi precipui che si propone questa Associazione sono di assicurare mediante il pagamento di un premio annuo una pensione vitalizia da pagarsi ad una età determinata, oppure di assicurare una indennità fissa in caso di morte, attuandosi anche altre combinazioni, di più di assicurare contro il rischio di guerra. Scopo secondario poi è quello di accordare sovvenzioni agli ufficiali che hanno lasciato il servizio attivo od alle loro famiglie in caso di bisogno.

Questa Società si trova poi in condizione non solo di presentare maggiori garanzie di ogni Associazione di assicurazione ma ancora di offrire ai soci migliori condizioni. È garanzia morale la rettitudine delle persone che fanno parte della Commissione amministratrice, appartenenti tutte all'elemento militare, la sorveglianza che direttamente vi può esercitare il Governo, essendo Ente morale riconosciuto. L'Amministrazione poi è assolutamente gratuita, è assicurata la esazione dei contributi mediante le Amministrazioni dei corpi, ed altre vantaggiose condizioni vi sono che qui sarebbe lungo ripetere, le quali fanno prevedere che saranno rilevanti gli utili, da permettere ad esempio un aumento del 20 % sulle pensioni, come sono ora calcolate.

Pubblichiamo le tabelle relative alla costituzione di una rendita vitalizia (*A*) e quella relativa all'assicurazione di una indennità in caso di morte (*B*).

Costituzione di rendite vitalizie.

Se il contributo obbligatorio è destinato al fondo pensioni il socio acquista diritto a domandare la liquidazione della pensione ed utili corrispondenti dopo 12 anni di appartenenza alla Società, purchè abbia compiuto 55 anni di età e non sia più in attività di servizio; può però ritardare di anno in anno la domanda per la liquidazione anzidetta, allo scopo di percepire un assegno vitalizio sempre maggiore; dal giorno della liquidazione della pensione non è più tenuto a versare il contributo obbligatorio, conservando tuttavia i diritti degli altri soci.

La pensione minima garantita in base al pagamento del contributo obbligatorio di L. 3 mensili, risulta dalla seguente

TABELLA A.

Età del Socio all'atto dell'iscriz.	Pensione minima a partire dall'età di anni			Età del Socio all'atto dell'iscriz.	Pensione minima a partire dall'età di anni		
	55	60	65		55	60	65
18	565 70	955 73	1709 75	36	132 23	241 27	452 05
19	520 74	865 76	1579 26	37	120 64	222 16	418 43
20	480 02	814 54	1461 20	38	109 69	204 16	386 71
				39	99 40	187 24	356 87
21	443 05	753 55	1353 85	40	89 71	171 22	328 75
22	409 25	697 86	1255 86				
23	378 32	646 92	1166 15	41	80 60	156 17	302 29
24	349 96	600 12	1083 78	42	72 —	142 06	277 42
25	323 32	557 03	1007 93	43	63 97	128 77	254 05
				44		116 35	232 16
26	299 66	517 21	937 84	45		104 72	211 68
27	277 27	480 35	872 93				
28	256 50	446 08	812 59	46		93 82	192 53
29	237 13	414 18	756 47	47		83 66	174 00
30	219 09	384 41	704 09	48		74 16	157 90
				49			142 27
31	202 21	356 58	655 09	50			127 69
32	186 37	330 52	609 19				
33	171 54	306 11	566 17	51			114 12
34	157 64	283 14	525 78	52			101 45
35	144 54	261 58	487 80	53			89 68

Assicurazione di una indennità in caso di morte.

Il socio, che dichiara (mod. *M*) di versare al fondo Assicurazioni il contributo obbligatorio di lire tre mensili, assicura una indennità da pagarsi in caso di morte alla vedova od agli orfani od a qualunque altra persona secondo la seguente

Tabella *E*.

Età del Socio al suo ingresso nella Società	Indennità assicurata	Età del Socio al suo ingresso nella Società	Indennità assicurata
18	2490	42	1190
19	2420	43	1145
20	2360	44	1100
		45	1055
21	2310		
22	2255	46	1015
23	2205	47	975
24	2160	48	935
25	2110	49	895
		50	857
26	2055		
27	2000	51	820
28	1950	52	785
29	1885	53	750
30	1830	54	715
		55	680
31	1775		
32	1715	56	650
33	1655	57	620
34	1605	58	590
35	1545	59	562
		60	530
36	1500		
37	1440	61	503
38	1390	62	475
39	1340	63	447
40	1285	64	420
		65	398
41	1240		

Alcune cifre dimostreranno lo sviluppo preso da questa Società durante il breve periodo di tempo in cui già funzionò. I soci, che nel marzo 1893 erano in numero di 570, ora hanno raggiunto il migliaio, e le riserve che al 31 dicembre 1892 erano di L. 13,600, hanno raggiunto la somma di L. 40,680 al 31 dicembre 1893 ed al 30 aprile 1894 quella di L. 55,000 circa. Le operazioni che la Società fa coi propri soci risultano dal seguente prospetto:

		Indennità assicurate in caso di morte		Rendite vitalizie annue
Al 31 dicembre	1891	L. 109,457.22	. . .	L. 21,128.27
" "	1892	" 260,280.45	. . .	" 43,845,31
" "	1893	" 566,481.07	. . .	" 78,652.87
" marzo	1894	" 653,997.85	. . .	" 86,393.38

La Società ha preso ora a studiare un importante problema: quello di trovar modo di assicurare i soci contro il rischio di guerra.

Nella monografia sovra ricordata, che venne pubblicata nella *Rivista Militare*, si espongono i vari sistemi adottati per siffatte assicurazioni e si propone anche di riformare migliorandolo il sistema ora seguìto dalla Società di previdenza. Siamo certi che da coloro che sono preposti alla direzione della Società, si saprà studiare con la dovuta diligenza, ed applicare con le opportune cautele questo speciale sistema di assicurazione che non può ancora, e forse non potrà mai basarsi su calcoli fissi, rappresentando il fortuito tale un'alea che torna difficile di calcolarla nei suoi effetti.

L'utilità di questa Associazione sarà tanto maggiore se potrà trasformarsi in legge il progetto presentato da S. E. il Ministro della guerra generale Mocenni, relativo a modificazioni da apportarsi alla legge sul matrimonio degli ufficiali. Si propone cioè di lasciare liberi gli ufficiali di contrarre matrimonio in determinate condizioni quando abbiano assicurato pel caso di morte una indennità di L. 10,000. Questo progetto di legge, che come venne formulato sembra trovi delle opposizioni nella Camera, segna però un passo sulla via della libertà e noi ci auguriamo che possa giungere a compimento. Ma ad adempiere ad un'altra funzione ci sembra adatta la Società di previdenza, con grande vantaggio della finanza pubblica e dei soci. Una delle difficoltà maggiori per l'assestamento del nostro bilancio è il debito delle pensioni, figurandovi per la maggior parte in questo debito le pensioni militari.

Fu già costituita dal Ministro Magliani una Cassa per le pensioni, assegnandovi una dotazione in rendita; ma trattandosi di una Istituzione dipendente dallo Stato, quando i bisogni della finanza si fecero più urgenti, la Cassa venne soppressa, la rendita alienata e rimase solo un debito maggiore a carico dello Stato. Si parlò di nuovo di costituire una Cassa pensioni quando divenne legge la operazione escogitata dal Ministero Giolitti colla Cassa depositi e prestiti, che servì solo a rovinare anche questa Istituzione. Il fondo per la Cassa delle pensioni si sarebbe costituito con un contributo annuale sia da parte dello Stato, sia da parte degli impiegati. Il progetto però non ebbe seguito, anche perchè insufficientemente studiato, sia dal Governo, sia dalla Commissione parlamentare. Qualora questo fondo per le pensioni si fosse costituito, restando in amministrazione dello Stato, sembra non arrischiato il prevedere che prima o poi lo Stato avrebbe finito coll'appropriarselo così come fece prima della Cassa pensioni istituita dal Magliani, e poi della Cassa depositi e prestiti facendo di nuovo gravare le pensioni sul bilancio dello Stato.

Questo pericolo sarebbe certamente eliminato ove si desse ad un Istituto autonomo, come la Società di previdenza, l'incarico di costituire ed amministrare il fondo per le pensioni. E poichè prima o poi deve tornare al Parlamento la proposta per costituire una Cassa pensioni, sarebbe utile, opportuno che almeno per le pensioni militari si provvedesse nel modo da noi indicato. Ne avrebbe sicuro vantaggio il bilancio dello Stato, ne avrebbero vantaggio gli ordinamenti militari che profitterebbero per i primi della elasticità del bilancio stesso. Di più, ove lo Stato concorresse solo con una limitata somma nel pagamento delle pensioni militari, sorgerebbe spontaneo un argomento d'ordine morale e politico, che cioè l'esercito sotto questo aspetto sarebbe meno gravoso degli altri servizi e così si otterrebbe già una delle economie sulle spese militari rese necessarie, indispensabili dalle condizioni in cui trovasi la privata e pubblica fortuna.

Avv. Camillo Peano.

RASSEGNA DELLE RIVISTE

IGIENE.

H. K. *Il regime alimentare del soldato francese e le intossicazioni alimentari.* (*L'Assistance,* febbraio, 1894).

La razione alimentare del soldato francese, come fu fissata sin dal 1873, è una delle migliori, per quantità e qualità. Dessa però, da qualche anno, ha subito una modificazione non lieve, ed è che la quantità di carne venne resa appena sufficiente, per cui oggi gli igienisti reclamano un aumento di 50 grammi.

La razione è composta come segue:

In tempo di pace: Pane, kg. 1 (gr. 750 di pane da munizione e gr. 250 di pane da zuppa); carne, gr. 200 (disossata, gr. 180); legumi freschi, gr. 100; legumi secchi, gr. 30; Zucchero, gr. 5; caffè, gr. 5.

In tempo di guerra: Pane, kg. 1, ovvero gr. 750 di pane biscottato; carne fresca, gr. 300 (disossata, gr. 180); carne in conserva, gr. 200; legumi secchi, gr. 60; zucchero, gr. 21; caffè, gr. 16.

Questa razione può essere aumentata per ordine del generale in capo.

Tra le malattie d'ordine alimentare che è possibile riscontrare ancora in alcuni casi, fu notato lo scorbuto nelle truppe in stato d'assedio prive di carne e di legumi freschi.

Riguardo all'alcoolismo, già in decrescenza nell'armata, non trae certamente le sue origini dalle sostanze alimentari distribuite ai soldati, ma sarebbe bene, sotto questo rapporto, d'esercitare una sorveglianza rigorosa sulle bevande alcooliche delle cantine militari.

Ma ben altre intossicazioni si possono provocare colle sostanze alimentari che si somministrano al soldato in caserma e nel campo.

prima fra tutte, la carne in conserva alterata: in questi ultimi anni si verificarono delle vere epidemie coleriformi insorte 24 o 48 ore dopo l'ingestione delle conserve riconosciute alterate solamente dopo.

La carne fresca non offre tutte le garanzie volute: l'epidemia nel campo d'Avor (1889) dove 227 uomini d'un battaglione presentarono dei sintomi tossici costituisce un esempio imponente, ma non si può ritenere come carne fresca quella di già putrefatta che i fornitori somministrano in quelle occasioni.

I sintomi osservati allora furono quelli d'una gastro-enterite a forma colerica o tifica.

Il pesce salato e specialmente il baccalà, furono sorgente, tanto nell'armata di terra che in quella di mare, di piccole epidemie di gastro-enterite tossica.

Anche i vegetali possono, in alcuni casi speciali, diventare nocivi; il pane quando è ammuffito contiene dei funghi, alcuni dei quali sono velenosi (fungo rosso). Le patate germogliate contengono una sostanza che ha proprietà analoghe a quelle della belladonna.

Per ovviare a questi inconvenienti è necessario quindi una sorveglianza attiva: tutte le carni sospette (oscure, floscie o con odore ammoniacale) dovrebbero rifiutarsi, come pure le conserve non buonissime.

GUTIERREZ.

LENTI. *Influenza dell'alcool, della glicerina, dell'olio sull'azione dei disinfettanti.* (*Revue d'Hygiène*, gennaio, 1894).

L'A. voleva vedere a qual grado di concentrazione bisogna elevare un liquido disinfettante, contenente dell'alcool o della glicerina, per sapere se, aumentando la dose dell'agente disinfettante in un veicolo oleoso, si può riuscire ad ottenere un'azione positiva. Infine, se quest'azione si ottiene modificando la forma sotto la quale questo agente si trova nella miscela.

Con diversi veicoli, egli sperimentò col sublimato e coll'acido fenico, e venne alle seguenti conclusioni:

1ª L'alcool assoluto annichila completamente il potere battericida del sublimato e dell'acido fenico sulle spore del carbonchio.

Questo potere si ripristina allorchè la proporzione d'acqua addizionata all'alcool è del 20 $^0/_0$ per la soluzione del sublimato e del 70 $^0/_0$ per la soluzione dell'acido fenico, e bisogna che la durata dell'azione non sia inferiore a 24 ore per il sublimato ed a 48 ore per l'acido fenico;

2ª Egli è lo stesso per la glicerina, che ostacola l'azione della soluzione di sublimato al 2 $^0/_0$, quando la proporzione dell'acqua ch'essa contiene è inferiore al 40 $^0/_0$.

L'azione inibitoria della glicerina è ancora più marcata per l'acido fenico;

3ª L'acido fenico ed il lisolo nell'olio d'oliva perdono completamente la loro azione disinfettante.

Questi risultati addimostrano che, non solo nella preparazione dei liquidi disinfettanti si deve evitare l'uso esclusivo o l'aggiunta d'alcool, di glicerina o di corpi grassi, ma che l'igienista ed il chirurgo devono sorvegliare ed all'occorrenza far modificare la composizione delle preparazioni antisettiche nelle quali entrano questi due medicamenti.

GUTIERREZ.

CRONACA

della Beneficenza, della Previdenza, della Cooperazione e di fatti sociali interessanti i lavoratori

Un Congresso internazionale per gli infortuni del lavoro e per le assicurazioni sociali in Milano. — Dietro invito del Ministro italiano del Commercio, il Comitato permanente, costituitosi a Parigi nel 1889 in occasione del primo Congresso per gli infortuni, ha deciso che la sua terza sessione abbia a riunirsi in Milano il 1° ottobre prossimo venturo. Si è costituito a tale scopo nel nostro paese un Comitato organizzatore, sotto la presidenza del Sindaco di Milano, del senatore Annoni, dell'on. Luzzatti e di altre distinte persone.

Questo Comitato, d'accordo col Comitato permanente, ha diramato in Italia e all'estero una circolare con la quale designa gli scopi del Congresso, e fa caldo appello a tutti gli studiosi delle questioni concernenti la prevenzione e la riparazione degli infortuni degli operai.

I temi proposti sono numerosi e suddivisi nei tre gruppi riferentisi rispettivamente alle misure preventive, alla statistica ed alla legislazione, comprendendo oltre agli infortuni anche le malattie professionali e la vecchiaia.

Gli aderenti al Congresso potranno rivolgersi al Comitato organizzatore presso il Municipio di Milano; la quota d'ammissione è fissata in L. 10; e dà diritto anche ai volumi contenenti le relazioni e i verbali del Congresso; il termine ultimo per l'adesione è fissato al 20 settembre p. v.

Gli aderenti potranno profittare degli speciali biglietti di andata e ritorno a prezzo ridotto, che verranno rilasciati da tutte le stazioni ferroviarie.

È già assicurato l'intervento, oltrechè di molte notabilità straniere, anche di speciali delegati dei vari Governi; si può quindi prevedere fin d'ora la completa riuscita di questo importante Congresso.

A queste notizie aggiungiamo la Circolare suaccennata:

" Milano e Parigi, maggio 1894.

" *Illustrissimo Signore.*

" In questi ultimi anni tutti gli Stati civili, presi da una nobile emulazione, intendono con alto senso di solidarietà sociale, a prevenire gli infortuni del lavoro giovandosi dei continui progressi della *igiene tecnocologica,* a ben determinare la responsabilità, a confortare, con le assicurazioni saldamente ordinate, gl'infelici che cadono vittime delle disgrazie professionali.

" Leggi, istituzioni economiche, teorie ed applicazioni tecniche si sono moltiplicate, e non vi è più nazione civile la quale non si preoccupi di assistere il lavorante in questa lotta gloriosa e cotidiana che egli combatte a fine di dominare la materia, di ringiovanire la vita, di corrispondere alle infinite e mirabili evoluzioni della produzione.

" Da questo alto ordine di propositi e di aspirazioni è sorta l'idea dell'istituzione dei nostri Congressi, all'intento di comunicarci i risultati ottenuti, gli esperimenti non ancora maturi, gli effetti delle leggi e degli Istituti paragonati colle speranze che se n'erano concepite. Istituzione essenzialmente scientifica e libera, assoggetta ogni cosa al più minuto esame, senza pregiudizi di scuole o di sistemi; noi studiamo il vero per fare il bene, e il miglior metodo è quello che segnatamente riesce ad asciugar lagrime, a risparmiar calamità, a far sentire agli operai sepolti negli antri delle miniere o faticanti nelle immense officine la efficace equità della tutela sociale.

" Il primo Congresso di Parigi, del 1889, è stato il teatro pacifico della lotta fra gli opposti principî: l'antico diritto comune ed il rischio professionale dall'una parte, l'assicurazione libera e l'obbligatoria dall'altra; e, senza trascurare l'esame dell'igiene tecnologica, dei metodi d'ispezione, delle statistiche sugl'infortuni, tennero il campo della controversia con perfetta urbanità. A Berna, due anni dopo, traendosi inspirazione dall'ambiente della Svizzera, il grande laboratorio delle esperienze sociali, le discussioni teoriche cedettero il passo all'esame profondo dei fatti, e i popoli germanici vi narrarono i colossali effetti delle loro gigantesche assicurazioni obbligatorie; per questa via degli esperimenti continueremo nel terzo Congresso di Milano, memori del motto essenzialmente italico dell'Accademia del Cimento: *provando e riprovando.* L'Italia, che ha curato i progressi compiti dagli altri Stati in questi studi, confida di mettere in rilievo anch'essa qualche nota propria e originale.

“ Adunasi il terzo Congresso a Milano, dove hanno sede il *Patronato per gli infortuni del lavoro*, un trionfante saggio di iniziativa individuale in questa materia, e la *Cassa Nazionale*, che, com'è noto anche all'estero, è un istituto pubblico e non di Stato, il quale modera le tariffe dell'industria libera delle assicurazioni, senza assorbirne tutta l'attività, e amministrata da istorici istituti di risparmio che rivestono un carattere di materna impersonalità, liquida con dolcezza e sollecitudine i sinistri.

“ E poichè insieme agli infortuni del lavoro si collegano quelli per le malattie e per la vecchiaia, come ne fu espresso il desiderio al Congresso di Berna, converrà anche a siffatte forme di mali volgere la tutela delle assicurazioni.

“ Noi rivolgiamo un caldo appello a tutti gli studiosi di questi ardui problemi sociali, gloria e tormento del nostro secolo, nella persuasione che il progresso morale e materiale dei lavoratori contrassegni, meglio dell'effimera gloria delle armi, la potenza delle nazioni nel presente, e ne prepari la vera grandezza futura.

“ È con questi auspicî di pace sociale che noi attendiamo da ogni parte del mondo civile i delegati dei Governi, gli economisti, gl'ingegneri e i fabbricanti principali, tutti intesi a quest'opera comune di solidarietà nella scienza e nel bene, che collega la coltura e la ricchezza a favore degli umili, degl'infelici, dei diseredati.

“ Avvertenze. — Il Congresso verrà aperto in Milano il 1° ottobre 1894, nella sala ed all'ora che verranno indicate dal Comitato organizzatore.

“ Per l'iscrizione al Congresso si prega di rimandare appena possibile, ed al più tardi entro il 20 settembre p. v., al Comitato organizzatore — e per esso al *signor Sindaco di Milano* — l'unita scheda di adesione, completata e firmata, *insieme alla somma di L. 10*, stabilita quale contributo individuale d'ogni congressista per la traduzione e stampa degli atti, che verranno spediti senz'altra spesa a tutti gl'inscritti, come si è praticato nei precedenti Congressi.

“ Dopo ricevuta la scheda di adesione firmata e la quota corrispondente, il Comitato organizzatore spedirà una tessera che servirà come carta personale di presentazione al Congresso, e gioverà pure ad ottenere quelle riduzioni sul prezzo del biglietto che il Comitato medesimo richiederà alle Amministrazioni ferroviarie dei vari paesi e delle quali darà a suo tempo notizia.

“ Il programma completo del Congresso verrà comunicato dopo stabiliti definitivamente tutti i temi che i relatori si saranno assunti di trattare. „

L'Ospizio di Santa Maria degli Angeli in Roma. — Il giorno 28 del corrente giugno venne inaugurata la Sezione femminile di questo Istituto, sorto nei locali restaurati delle antiche carceri di Termini. V'intervenne S. M. la Regina, che non manca mai a queste feste della beneficenza, e molti cospicui cittadini e signore.

L'augusta Sovrana, accompagnata dal Sindaco, si è recata in una sala del primo piano, dove ha avuto luogo la cerimonia inaugurale.

Una bambina di otto anni, presentando a S. M. un bellissimo mazzo di rose thea, ha recitato alcuni versi d'omaggio.

Ha parlato quindi il comm. Viti, Direttore dell'Ospizio, ringraziando S. M. del suo intervento.

S. M. poi, seguita da tutte le altre Autorità, si è recata a visitare minutamente tutti i locali, che, sebbene modesti come si conviene ad un ricovero di poveri, sono decentissimi, e rispondono a tutte le prescrizioni della moralità e dell'igiene.

Al pianterreno trovansi il parlatorio per i parenti, i ricreatorî per le alunne, la palestra ginnastica, il refettorio e la cucina.

Al primo piano, gli Uffici di Direzione e i dormitorî; al secondo, le scuole, i laboratorî e la cappella, e in un braccio appartato l'infermeria, con le camere d'isolamento, scale e cucina particolare.

Tutti gli ambienti, tanto del primo che del secondo piano, hanno l'ingresso in un corridoio largo 5 e lungo 105 metri, prospiciente sul giardino di piazza Termini.

I locali sono illuminati a luce elettrica e arredati con mobili eseguiti dalla Sezione maschile dell'Ospizio.

La Regina nell'abbandonarlo si è rallegrata ripetutamente col comm. Viti e col Sindaco della mirabile opera compita in così breve tempo e con intendimenti così superlativamente umanitari.

Salita in carrozza, la Sovrana fu fatta segno agli applausi della folla che si era radunata davanti all'ingresso principale del palazzo.

Fino da ieri 38 bambine sono state ricoverate nell'Ospizio.

L'Unione cooperativa di Milano presentò alla fine dell'ora scorso anno un utile di L. 197.266.62, che venne assegnato, per L. 99,986.19 ai consumatori soci e non soci in ragione di L. 3.60 ogni 100 lire di acquisti fatti ai magazzini; per L. 49,936.46 al capitale, in ragione del 5 % sul valore reale delle azioni, che corrisponde al 5.54 sul valore nominale e che sale all'8.14, se si tien calcolo dell'aumento del 2.60 % del valore delle azioni per l'assegnazione al fondo di riserva di L. 23,672.

Il suo capitale e la riserva raggiungono ora la cospicua somma di L. 1.081,333; le vendite, nel 1893, quella di L. 2,949,770.

I 3910 soci di questa fiorente Società, furono convocati in assemblea la domenica del giorno 18 aprile p. p., per discutere ed approvare queste risultanze del bilancio, dal quale appare come, malgrado la grave crisi generale dello scorso anno, tanto i soci che il capitale, come le vendite e gli avanzi di questa prima tra le Cooperative di consumo d'Italia, siano in continuo aumento in confronto degli esercizi precedenti.

Allo scopo poi di far meglio conoscere ai lettori le floride condizioni di questa potente Cooperativa, ne piace qui riassumere la relazione fatta ai soci nella seguita assemblea dal benemerito presidente del Consiglio dell'Unione, il cav. Luigi Buffoli, strenuo promotore di essa, al cui ingegno e pertinacia è dovuto il successo di questo importante sodalizio.

Egli premesse alcune considerazioni sulla crisi generale economica, comunicò come, malgrado la crisi stessa, l'Unione cooperativa abbia continuato nella sua linea ascendente di progresso, perchè i soci sono aumentati a 3910, il capitale a L. 918,175, le vendite a L. 2,949,771, gli avanzi a L. 197,266 corrispondenti al 21.47 per cento sul capitale e al 6.70 per cento sulle vendite.

Diede poscia particolari sul sistema seguito nel calcolare il valore della merce inventariata (L. 1,795,118) e nello stabilire i deprezzamenti, e di ognuno dei 22 riparti dei magazzini dà l'ammontare dello *stock* di merci, la quantità totale e percentuale stata deprezzata e l'importo, totale e percentuale, dei deprezzamenti fatti. Quest'ultime percentuali sono in media del 33 °/₀ e variano da un *minimum* del 20 °/₀ pel riparto cappelli da uomo, ad un massimo del 41.29 e 46.95 per le confezioni ed i cappelli da signora.

Ad assicurare in ogni evenienza la solidità del bilancio, lo stesso presidente aggiunse come la riserva sociale abbia raggiunto le lire 169,338 corrispondente al 17.66 °/₀ sull'importo delle azioni ed all'11.30 °/₀ sullo *stock* merci.

Dal prospetto relativo ai diversi riparti risultò che le dotazioni dei più importanti sono le seguenti: vini e alimentari, L. 350,118; stoffe signora, L. 222,244; biancheria, L. 187,907; stoffe uomo, L. 148,004; seterie, L. 138,131; chincaglierie, L. 124,836; tappeti e mobili, L. 92,133; abiti da uomo, L. 59,378; maglieria, L. 53,011, ecc.

Egli discorse quindi delle spese che salirono al 16.40 °/₀, concorrendovi, fra l'altro, il personale in L. 6.99, l'affitto in 3.18, le imposte in L. 0.62, le spese generali in L. 0.63, l'aggio sugli spezzati in L. 0.06, la beneficenza, ecc.

Parlò poi delle economie realizzate in confronto ai passati esercizi

e dei sistemi di propaganda ideati per far sempre meglio conoscere la Società. Tra queste: la pubblicazione del *Mio giornale;* l'istituzione della sala di assaggi, frequentata giornalmente da oltre 4000 persone; l'impianto gratuito della sala di scrittura, di posta telefonica ed informazioni, novità molto apprezzata dal pubblico che ne approfitta largamente. Annunciò poi il prossimo impianto di una seconda sala d'assaggi nel recinto dell'Esposizione, che servirà a far sempre meglio conoscere la Società; preannunciò l'emissione di particolari *tessere* pei soci ed una grandiosa festa che si sta preparando nelle vastissime cantine sociali del Castello, perchè tutti abbiano così occasione di visitarle.

Alla relazione del Consiglio, accolta dall'Associazione con segni di viva approvazione, seguì la relazione dei Sindaci, concludente per l'approvazione del bilancio e con parole di plauso agli amministratori e al personale.

Alla discussione presero parte diversi soci, fra i quali vi fu chi raccomandò di continuare sempre la propaganda cooperativa, specialmente a mezzo di scuole e conferenze.

Il bilancio venne approvato all'unanimità, meno un voto. Rimase quindi approvata la ripartizione delle L. 197,266 d'avanzo come segue: al fondo di riserva L. 23,672; al fondo di previdenza degli agenti 15,781. al fondo studi e propaganda 1972; al Consiglio d'amministrazione 5917, alle azioni 49,936 (pari al 5.54 %), ai consumatori 99,986 (pari al 3.60 ogni 100 lire di acquisti fatti nell'esercizio 1893). Si confermò poi ai Sindaci l'assegno di L. 1500 e si procedette alla nomina delle cariche sociali.

La Pensione benefica per giovani lavoratrici in Milano, sorta per iniziativa di quella benemerita signora Felicita Morandi, ha per iscopo di accogliere provvisoriamente le donne di servizio, prive di padrone e di collocarle in rispettabili famiglie. I benefattori di questa Istituzione si radunarono nel corr. mese per la solita annuale loro assemblea.

Il presidente dell'Opera pia, lesse una forbita relazione sugli eccellenti risultati morali ottenuti nell'anno 1893, dalla quale raccogliamo che, mercè la munificenza di persone benefiche, che in Milano non mancano mai, quando trattasi di opere buone, l'Istituto che iniziava il suo filantropico cómpito con un numero esiguo di pensionanti ora ne accoglie 39, che tutte diedero prove sicure di ottima condotta, tanto nell'Istituto che nelle case presso cui vengono dalla Direzione collocate a lavoro.

Dalla relazione poi economico-finanziaria fatta dal tesoriere si rileva con vera compiacenza che anche le rendite e le elargizioni furono maggiori degli anni precedenti, di guisa che il bilancio si chiuse con un avanzo di rendita di L. 5000, che fece aumentare il patrimonio dell' Istituzione al 31 dicembre 1893, alla cospicua somma di L. 45,000.

Questi risultati sono invero più che brillanti quando si pensi che nel 1885 l'Istituzione esordiva l'opera sua caritatevole col tenue fondo di L. 2000, e noi ce ne felicitiamo colle egregie signore che attendono al governo della nuova Opera pia.

L'Opera pia scrofolosi della Provincia di Pavia. — Anche nello scorso anno 1893 ha corrisposto nel miglior modo alla missione, che dallo stesso suo titolo è indicata.

Fruirono del beneficio 176 scrofolosi; 100 non poterono esservi ammessi in causa degli scarsi mezzi di cui dispone l'Istituzione.

I beneficati furono inviati, in una sola spedizione, a Voltri, nell'Ospizio del cav. prof. Emilio De Rossi, ove rimasero in cura, secondo l'usato, per quaranta giorni a cominciare dall'11 giugno. Nella visita di riscontro, eseguita al ritorno, dall'apposita Commissione sanitaria risultò che 28 di essi guarirono, 23 migliorarono assai, 31 conseguirono qualche vantaggio, e soli 7 rimasero stazionari. Ponendo mente a queste cifre, è mestieri riconoscere l'efficacia della cura idroterapica e climatica a cui furono assoggettati.

Nel 1893 fu inoltre attivata con ottimi risultamenti, come nel precedente anno, l'assistenza chirurgica a favore degli scrofolosi nella ambulanza diretta dal cav. dott. Giuseppe Cattaneo.

Questi risultamenti permettono di confidare nello spirito di filantropia della cittadinanza Pavese, la quale siamo certi si adoprerà nel miglior modo per giovare a questa Istituzione, degna delle simpatie e degli aiuti pecuniari, che permettono alla benemerita Commissione che dirige le sorti dell'Istituto, si da poter nella prossima stagione estiva concedere il beneficio di questa cura ad un maggior numero di disgraziati.

L'Istituto dei trovatelli della Provincia di Palermo. — Alla fine del decorso anno i trovatelli che trovavansi nell'Istituto *a carico dello stabilimento* erano 4453, 332 dei quali lattanti; sino all'età di 4 anni 11 maschi ed 8 femmine, sino all'età di 7 anni 6 maschi e 21 femmine. *Fuori* dell'Ospizio trovavansi 275 maschi e 284 femmine, lattanti; sino dai 7 ai 21 anni contavansi 1057 maschi e 911 femmine;

dai 7 ai 21 eranvi 1256 femmine; in altri Istituti 111 maschi e 49 femmine; pensionate al di sopra di anni 21, 132, cifre queste che il totale danno la cifra suesposta di 4453.

Gli ammessi nel 1893 furono in totale 815, dei quali 117 maschi e 127 femmine provenivano dal torno; 212 maschi e 201 femmine dai Municipî; 85 maschi e 73 femmine dall'Ufficio di accettazione. Riassumendo tutte queste cifre, il totale generale di questi esposti risulta di 5268.

I trovatelli esistenti nell'Ospizio a carico dell'Istituzione al 31 dicembre 1892 erano in numero di 4579, dei quali 10 maschi ed femmine lattanti; sino ai 7 anni, 6 maschi e 19 femmine; dai 7 ai 21 anni 332 femmine; lattanti 263 maschi e 279 femmine; sino ai 7 anni 1039 maschi e 895 femmine; dai 7 ai 21 anni 1423 femmine; in altri Istituti, 151 maschi e 48 femmine; pensionate al di sopra di anni 21, 103, e così in totale 4579 esposti.

La mortalità dei lattanti entro il termine dell'allattamento fu di 83, equivalente al 18.01 per cento: al di là di detto termine fu di 6.03 per cento.

Il numero degli esposti del 1893, presentò una diminuzione di 36 in confronto a quello dell'anno precedente. Degli 83 lattanti, morti nello Stabilimento, fanno parte 29 nati prematuri: 9 entrati morenti: 26 in cattivo stato di salute e 19 restituiti dalle balie ammalati. I restituiti dalle balie esterne furono 303.

La Società di mutuo soccorso fra gli operai di Siena, ha testè pubblicato il resoconto dell'anno 1893. Da esso raccogliamo che essa ha un patrimonio di oltre L. 138,000, fra la Società operaia, il fondo vecchiaia, la Cassa pensioni ed i magazzini cooperativi.

Nell'anno, di cui parliamo, quest'ottima Società erogò la somma di circa L. 8000 in sussidi ordinari per malattie avute e L. 4700 per pensioni ai cronici. Alla fine del 1893 gli ascritti al sodalizio erano 1112.

La Scuola pei soccorsi d'urgenza in Torino e il dott. cav. Calliano. — Dieci anni or sono, come ben sanno i nostri lettori, che intrattenemmo più volte di questo Istituto provvidissimo, il dott. Carlo Calliano, fondava sotto gli auspici del locale Comitato della Croce Rossa, la Scuola popolare per i soccorsi d'urgenza. L'insegnamento fu affidato allo stesso dott. cav. Carlo Calliano, alle cui lezioni accorsero ed accorrono molti volenterosi scolari dei due sessi, ma specialmente di quello che si è meritato il qualificativo di gentile. E gentile era il pubblico che il 10 corr. mese affollava la sala maggiore

...a Società Filotecnica in occasione dell'ultima lezione che il dottor Calliano impartiva ai suoi scolari pel corrente anno.

Erano presenti vari notevoli cittadini della nostra città, scienziati, medici, ecc., e fra gli altri il conte Biandrà, presidente dell'Ospedale Mauriziano.

La lezione si aggirò sopra i soccorsi indicati in caso di asfissia, casi purtroppo frequenti e che spesso hanno conseguenze luttuose, appunto perchè non sempre si trova pronta una persona che sappia applicare quei rimedi che la scienza e la pratica insegnano.

Quando la lezione fatta, in forma chiara e popolare, ebbe termine, il maggior generale Crodara-Visconti, presidente della Croce Rossa, annunciò che il Re, volendo ricompensare il dott. Calliano pei suoi meriti verso l'umanità sofferente, lo aveva fregiato delle insegne di cavaliere dei Ss. Maurizio e Lazzaro, e pregava il Sindaco senatore Voli di voler presentare al dott. Calliano i distintivi cavallereschi della nuova onorificenza.

Il Sindaco con acconcie parole compì l'incarico, e unendo insieme il maestro e le scolare, trovò modo di congratularsi con le une e con l'altro dei buoni risultati che la nuova scuola ha dato e dà continuamente, mettendo tutti in grado di essere utili al prossimo.

Un lungo applauso salutò le parole del Sindaco e chiuse la cerimonia modesta e famigliare.

Poichè siamo sul parlare di questa Istituzione dovuta allo spirito di benefica intraprendenza e alla valentia scientifica e professionale del dott. Calliano, ricorderemo che all'ultimo Congresso medico internazionale di Roma la Scuola del nostro egregio concittadino fu premiata con diploma di benemerenza, che fu la migliore distinzione della classe.

La *Rivista* che di gran cuore appoggiò l'umanitaria iniziativa dell'egregio medico, gode nel veder riconosciuta come si merita l'opera sua ed invia al benemerito dott. Calliano le sue più sincere felicitazioni.

La Società Ordine e Lavoro fra gli ex-allievi dell'Orfanotrofio di Milano ha, nello scorso mese, solennizzato la ricorrenza del decimo anniversario di sua fondazione.

Il Presidente G. V. Gallotti, maestro comunale, con brevi parole dimostrò l'importanza morale acquistata dal Sodalizio. Mandò un saluto alle Società consorelle, ai soci defunti, al benemerito medico sociale dott. Pini, che da dieci anni presta l'opera sua gratuitamente, al Presidente onorario, senatore Carlo Prinetti, e a tutti coloro che

contribuirono all' incremento del Sodalizio. Concluse inaugurando la *Cassa impotenza al lavoro* e affermando essere questo il più serio e proficuo festeggiamento.

Questa Società devolve alla Cassa impotenza al lavoro tutte le attività patrimoniali eccedenti le 10,000 lire.

Essa dispone ora d'un patrimonio di L. 12,000. I soci, pagando una tassa mensile di una lira, fruiscono di un sussidio di L. 1.25, L. 1.50, L. 2, fino a 6 mesi. Si distribuirono finora L. 7000.

La Banca artistico-operaia di Roma, nell' intento di favorire l'agricoltura nella nostra provincia, si è resa promotrice della costituzione di *Casse rurali di prestiti,* offrendosi come corrispondente delle medesime.

La iniziativa non potrebbe essere più lodevole, poichè da quando la Banca Generale ha cessato di operare come credito agrario, la condizione della sua clientela è divenuta deplorevolissima, essendo ogni piccolo possidente ed agricoltore, che abbia bisogno di credito, caduto nelle mani degli usurai.

Le Casse rurali, delle quali la Banca artistico-operaia caldeggia la istituzione, sono quelle sul sistema Raiffeisen.

Esse furono istituite in Germania nelle provincie renane da parecchi anni, e prosperano in numero grandissimo: in Italia, nella provincia di Treviso, in numero di circa un centinaio, dall'anno 1883 in poi, hanno reso servigi immensi all'agricoltura.

Il concetto delle Casse rurali è semplicissimo: dieci o quindici agricoltori che abbisognino del credito si costituiscono in Società cooperativa in nome collettivo senza spesa di sorta, essendo gli atti di costituzione esenti, per l'articolo 228 del Codice di commercio, da qualunque tassa di bollo o di registro.

Il complesso di cotesti associati merita un fido o credito che ognuno da sè difficilmente potrebbe procurarsi, o per non essere cognito, o per la pochezza dei suoi mezzi.

Riuniti insieme sono accreditati, secondo il valore collettivo, ad una Banca della città (nel caso alla Banca artistico-operaia).

Il singolo associato che ha bisogno di una anticipazione per i suoi lavori, per acquisto di bestiame, ecc., fa domanda al presidente della Cassa rurale, il quale, conoscendo da vicino le condizioni del richiedente, concede, o meno, l'anticipazione; e se l'ammette, gira l'effetto da questo rilasciato alla Banca corrispondente della Cassa rurale che fornisce i fondi.

La gira del presidente della Cassa rurale costituisce la garanzia della Banca corrispondente, poichè essa rappresenta, per l'atto costi-

tutivo, la somma dei valori dei singoli; mentre la garanzia della Cassa rurale, o dei singoli componenti di essa, consiste nella conoscenza intima dell'associato richiedente, del quale da vicino si conoscono perfettamente le forze e l'onestà.

I prodigi della mutualità bene intesa ed esercitata onestamente, sono tali e tanti che noi auguriamo di cuore alla Banca promotrice di recare un utile servigio all'agricoltura, come lo rende quotidianamente al piccolo commercio della città.

Necrologio dei benefattori. — *Pessina* dott. *Luigi* di *Milano*, resosi defunto l'8 giugno p. p., all'intento di aumentare il fondo speciale per i convalescenti, nominò suo erede l'Ospedale Maggiore della città di Milano, disponendo contemporaneamente di diversi legati a favore di altre Istituzioni milanesi di beneficenza, a parenti ed alle sue persone di servizio.

Le altre Opere pie da lui beneficate sono le seguenti: l'Istituto dei ciechi a cui legò lire cinquantamila e l'Istituto oftalmico a favore del quale dispose d'un legato di L. 5000.

— *Quagliotti Luigi*, geometra, di *Vercelli*, defunto nel corr. mese, ottimo cittadino altrettanto modesto quanto benefico, dispose per testamento che la quota mobiliare del suo patrimonio, dell'ammontare dell'egregia somma di L. 700,000 andasse a beneficio del Ricovero di mendicità, dell'Ospizio maggiore, del Collegio delle orfane, dell'Ospizio dei poveri e degli Asili infantili della sua città.

GIURISPRUDENZA

RACCOLTA DELLE SENTENZE DELLE CORTI DI CASSAZIONE, D'APPELLO E DEI TRIBUNALI — DELLE DECISIONI DELLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO — DEI PARERI DEL CONSIGLIO DI STATO E DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ — DELLE DECISIONI DELLE GIUNTE PROVINCIALI AMMINISTRATIVE — DELLE LEGGI — DEI DOCUMENTI GOVERNATIVI E DEGLI ATTI UFFICIALI INTERESSANTI LE ISTITUZIONI DI BENEFICENZA E DI PREVIDENZA E LA SANITÀ PUBBLICA.

DECISIONI DELLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

SOMMARIO. — 1. Opere Pie dotali - Concentramento - Autonomia - Fusione nel patrimonio di altra Istituzione di beneficenza - Oneri - Soddisfacimento. — 2. Medico condotto in carica - Ferma - Diritto alla stabilità - Consorzi. — 3. Istituzioni di famiglia - Concentramento nella Congregazione di carità - Ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato - Mancata notifica - Inaccessibilità - Equipollente - Sanatoria.

1. Opere Pie dotali - Concentramento - Autonomia - Fusione nel patrimonio di altra Istituzione di beneficenza - Oneri - Soddisfacimento.

Non può ritenersi autonoma un'Opera pia, ove il patrimonio di questa venga a fondersi nel patrimonio di altra Istituzione di beneficenza, che assume di soddisfare un onere gravante l'Istituzione incorporata. (*Decisione 5 maggio 1894 della IV Sezione del Consiglio di Stato*).

Sul *Ricorso* della rappresentanza dello *Spedale degli Innocenti in Firenze*, contro il *Ministero dell' Interno* e la *Congregazione di carità di Reggello*.

Fatto. — La Congregazione di carità di Reggello con deliberazione del 13 gennaio 1892, propose il concentramento di cinque Opere pie, aventi principalmente carattere dotalizio ed il Consiglio comu-

nale nel 20 febbraio dello stesso anno si uniformò alla stessa proposta e la Giunta provinciale amministrativa, in seduta del 23 marzo successivo conchiuse per analoga approvazione.

Contro il proposto concentramento delle mentovate Opere pie, non è stata presentata alcuna opposizione.

Prima però della proposta la Direzione dell'Ospedale degli Innocenti di Firenze, quale amministratrice delle Opere pie Duranti e di Balbo, quale succeduta alla Camera di commercio, fece denuncia di queste due Istituzioni, non alla Congregazione di carità di Reggello, ma a quella di Firenze, sostenendo di dover essa conservare l'Amministrazione perchè trattasi di doti a favore di determinate discendenze e perciò di persone che possono essere domiciliate in diversi comuni del Regno.

Un Decreto Reale in data 23 ottobre 1893, specificate per denominazione tutte le cinque Opere pie di cui si è fatto cenno dichiarava:

Che l'amministrazione delle Istituzioni di beneficenza suindicate è concentrata nella Congregazione di carità di Reggello.

Contro questo Decreto ha ricorso la Direzione delle Opere pie degli Innocenti di Firenze, in quanto ha decretato il concentramento dell'Opera pia Duranti avente scopo dotale.

Il Ricorso si duole, anzitutto, che del Decreto di concentramento gli sia stata comunicata una semplice copia ad uso amministrativo, accompagnata da una lettera della Congregazione di carità che porta la data del 4 dicembre 1893, e tutto ciò per via di consegna fatta dal messo comunale, lo che sarebbe, a suo dire irregolare, trattandosi di notificazione di atti che devono segnare il punto di decorrenza per la produzione dei Ricorsi e sotto comminatoria di caducità. Però a decorrenza dell'accennata comunicazione, il Ricorso apparisce notificato in termine.

Venendo al merito il Ricorso riassume alcune nozioni di fatto intorno le disposizioni promulgate col Sovrano rescritto granducale del 16 giugno 1797, le quali ebbero il pieno effetto dopo la morte della Isabella Duranti, avvenuta nel 17 agosto 1795, sostiene la illegittimità del Decreto Reale impugnato, anzitutto per le stesse ragioni *già in linea principale esposte in precedente Ricorso contro il Decreto di concentramento nella Congregazione di carità di Siena, e che qui intendonsi nuovamente riportate.*

Aggiunge poi che la fondazione Duranti, già amministrata dall'arte dei mercatanti, poi incorporata alla Camera di commercio, quindi insieme colle altre Fondazioni per doti di Regia data, nel patrimonio dell'Ospedale ricorrente, coll'onere di distribuire le rendite

nei modi stabiliti dall'ordine Sovrano, divenne, come è tuttora, un tutto inscindibile da quell' Ente che la volontà Sovrana costituì per questa parte della beneficenza toscana, ingiungendosi come legge speciale una determinata amministrazione a conferma dei successivi statuti.

Onde, a termini dell'art. 4 della legge 17 luglio 1890, esistendo già legittimamente per queste *Istituzioni dotali* la propria amministrazione e rappresentanza nell'Ospedale ricorrente, queste devono in esso continuare, nè possono essere assunte dalla Congregazione di carità tanto meno poi che con esse l'Ospedale trova modo di favorire e di completare quella carità alla quale la sua fondazione fu destinata, e con ciò s' invoca per appoggio anche l'art. 54.

Il denunciato Decreto Reale contraddice nei suoi effetti lo scopo della legge, perchè questo fu di semplificazione e di economia, e mentre che tenuto fermo lo stato attuale delle cose, le spese di amministrazione di simili fondazioni sarebbero nè più, nè meno di quelle dell'amministrazione dell'Opera pia Ospedale, queste spese aumenterebbero se l' Ente amministrativo unico si dovesse scindere in tante quante sono le Congregazioni di carità interessate nella erogazione di sussidi dotali.

Diritto. — Attesochè colle dichiarazioni fatte dal ricorrente Ospedale degli Innocenti di Firenze e ripetute anche all'udienza, la questione viene a circoscriversi al legato che trae origine dal testamento del 16 febbraio 1461, di Mariano Duranti, avente per oggetto la erogazione di doti alle fanciulle parenti del testatore, ed in mancanza di esse alle donzelle povere del popolo di San Piero a Cascia.

Attesochè intorno alle condizioni definitive ed ultime fatte dal cessato Governo granducale, a questo legato, che ebbe a subire nel passato vari mutamenti di amministrazione, occorre ricordare che con Moto Proprio del 15 luglio 1780 veniva comandato che le doti di Regia collazione, che per il passato si conferivano da vari Enti, si conferissero in avvenire per mezzo dell'Ospedale degli Innocenti, e che in seguito dovendosi sopprimere il Monte di pietà in cui esistevano i capitali di dette doti, si approvò che per rendere più semplice ed uniforme la distribuzione di dette doti, il credito delle doti che avrebbe dovuto passare nel *Monte Comune*, fosse passato colla condizione di pagarne i frutti al detto Ospedale per erogarlo nel pagamento di dette doti.

Onde, con pubblico istromento 20 ottobre 1786, appianata ogni controversia che ancora rimaneva pel conguaglio di dare e avere fra i vari Istituti interessati, fu conchiuso e disposto che l'Ospedale degli

Innocenti si assumesse l'annuo obbligo, peso e carico del pagamento di una somma complessiva da erogarsi ogni anno nella soddisfazione di tutte quelle doti che a forma degli ordini allora veglianti, saranno nominate da S. A. R., *comprese quelle che si nominano e si nomineranno dai privati,* sgravando della relativa spesa il soppresso Monte di pietà. E questa assunzione d'obbligo ed accollo si faceva col pagamento al quale fu data figura di prezzo correspettivo di f. 6338.4.18, importare dei frutti di un anno di Luoghi di Monte, il quale prezzo è rimasto convenuto che debba essere pagato in tre rate annuali ad ogni quadrimestre la rata da riscuotersi dal camarlingo, *pro tempore,* di detto Ospedale dal Monte Comune, facendo tanto il commissario, quanto il camarlingo dello stesso Ospedale al soppresso Monte di pietà saldo fine, ricevuta e quietanza di tutto l'importare di detti frutti col patto perpetuo *de alterius* non *petendo.*

Attesochè, se da questa situazione di cose che è consentanea alle risultanze anche di altri documenti, oltre a quello accennato, si può avere per dimostrato, che capitale dotale che fu predisposto a questo scopo pio, dal testamento Duranti è entrato *in bonis* dell'Ospedale, il quale assunse l'onere corrispondente, e difatti, com'è dichiarato dalla relazione ministeriale, quell'amministrazione paga anche tuttora ogni anno una dote di L. 117.60 ad una fanciulla di San Piero a Cascia, ed ogni due anni una dote della stessa entità ad una fanciulla di San Iacopo a Reggello; è però da escludere che questo lascito abbia potuto estrinsecarsi in modo tale da rivelare il vero carattere della istituzione di beneficenza, stante da per sè, esula per verità il concetto di autonomia di un'Opera pia ogni qual volta quel patrimonio che dovrebbe costituire la dotazione anzichè racchiude in sè medesimo il soggetto del diritto, passa ad incorporarsi nel patrimonio di altro Ente, non lasciando dietro di sè, per la confusione avvenuta delle due sostanze, che un onere per l'adempimento del quale provvede quell'Istituto che è divenuto principale ed assorbente. E la giurisprudenza di questa lezione è venuta già in altre occasioni a manifestare che, comunque non sia necessario perchè ad una Istituzione pubblica di beneficenza si possono applicare le disposizioni contenute nel Capo IV, della legge 17 luglio 1890, che sia intervenuto anche quel formale Decreto di erezione in Corpo morale che verrebbe a dare alla fondazione ogni pienezza di vita giuridica, e però da attendere che l'Opera pia sia costituita e si mantenga con tale insieme di elementi organici da poter acquistare e conservare un carattere proprio, una personalità morale che si sorregga, anche economicamente con mezzi consentanei allo scopo, senza fondersi o diventare

mero accessorio di altro Ente, all'ordinamento del quale si conforma, salvo solo l'adempimento dell'onere. (Decisione 14 aprile 1894. Spedale di Santa Maria Nuova di Firenze).

Attesochè pertanto era fondato il Ricorso dell'Ospedale degli Innocenti in quanto sosteneva che il lascito Duranti, già amministrato dall'arte dei mercatanti, fu poi incorporato alla Camera di commercio, quindi insieme alle altre Fondazioni di Regia data nel di lui patrimonio, coll'onere correlativo è venuto a formare un tutto insieme alle altre Fondazioni e divenne parte incindibile di quell'Ente che la volontà sovrana aveva costituito in Toscana per questa parte della beneficenza, e che nell'ordinamento proprio dell'Ospedale sussiste anche al presente. In tali condizioni quel lascito non poteva essere compreso nella misura di concentramento dall'impugnato Decreto Reale disposta per tutte e cinque le fondazioni ivi designate, perchè anche ammesso che la disposizione dell'art. 56 di detta legge, la quale senza attenersi più alle elemosiniere pone il concentramento per regola delle Istituzioni di beneficenza che si trovano in determinate condizioni, possa estendersi anche a quelle di carattere dotale, nel concreto non si poteva più ammettere la esistenza di una vera Istituzione specifica e sè reggente: e perchè la decretata misura per nulla sarebbe venuta a secondare gli scopi per i quali sarebbe stata dalla legge imposta. Difatti la legge ha di mira di rendere più semplice e più economica l'amministrazione, di facilitare il controllo e di procurare che riesca più efficace la beneficenza, come spiega anche il successivo art. 57, e qui non può parlarsi di semplificazione di amministrazione del lascito, se questa non ha nulla di proprio, mentre invece può essere recato incaglio o turbamento all'amministrazione dell'Ospedale, nel patrimonio del quale il lascito Duranti venne a rimanere in definitiva conglobato.

Che se si ritiene poi che ormai non è più possibile scindere i beni provenienti dalla pia disposizione Duranti dai lasciti che per consimili fondazioni dotali pervennero all'Opera pia Spedale, dalla soppressa Camera di commercio e da altri Istituti, acquista pregio la osservazione del Ricorso che per la stessa rilevanza del patrimonio destinato a tali doti, si sarebbe dovuto in ogni caso applicare quella eccezione alla regola che è contenuta nell'articolo 60 della stessa legge.

Attesochè, dovendosi accogliere il Ricorso per le premesse ragioni le quali rendono inutile di soffermarsi sopra qualsiasi altro motivo d'impugnazione che s'intendesse dedurre, non è poi il caso di prenunziare sulle spese non essendovi spese ripetibili in confronto

della pubblica amministrazione che ha inteso provvedere per la esecuzione della legge.

Per questi motivi, la 4ª Sezione annulla il Decreto Reale del 23 ottobre 1893 solo in quanto ha compreso nella misura del concentramento anche il legato dotale traente origine dal testamento 16 febbraio 1461 di Mariano Duranti e di cui al n. 5 dello stesso Decreto.

Nulla per le spese.

2. Medico condotto in carica — Ferma — Diritto alla stabilità — Consorzi.

Il medico condotto in carica nel giorno 22 dicembre 1888, tempo della promulgazione della legge sanitaria, acquista la stabilità quando il Municipio non l'avesse diffidato nel triennio di prova. Ciò si applica non pure ai medici condotti dei Comuni singoli, ma anche a quelli dei consorziati. Soltanto pei consorziati la stabilità dura finchè il Consorzio duri. (*Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato. Udienza del 23 febbraio 1893*).

Attesochè l'art. 16 della legge del 1888 sulla sanità pubblica dispone che la nomina dei medici e dei chirurghi stipendiati dai Comuni fatta da Consigli comunali dopo tre anni di prova acquista carattere di stabilità, per modo che compiuto un tal triennio non possono i Comuni licenziarli se non per giustificati motivi con l'approvazione del Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di Sanità. Con disposizione poi di carattere transitorio nello stesso articolo fu stabilito per i medici condotti che si trovano in attività di servizio il triennio di prova dovesse intendersi dal giorno della promulgazione della legge.

Che il dottor Gilberti, medico condotto fin dal 1885 del Consorzio dei Comuni di Caprino Bergamasco e Santo Antonio d'Adda, in conformità del capitolato 15 aprile 1885 essendo stato con deliberazione dei due Comuni conformato nella condotta pel triennio 1887-88-89, evidentemente veniva a scadere d'ufficio per virtù del contratto, nel corso appunto del triennio legale di prova, che per virtù del mentovato art. 16 della legge sanitaria per i medici condotti già in attività di servizio era cominciato dal 22 dicembre 1888, giorno della promulgazione della legge stessa, e andava a finire il 22 dicembre 1891. Ciò posto, anche ammesso per ipotesi che la mancanza di tempestivo ed espresso licenziamento allo scadere del termine contrattuale nel 1889 da parte del ricorrente Comune di Caprino Bergamasco

avesse importato pel Gilberti riconferma in ufficio per l'altro triennio 1890-91-92, questa tacita continuazione di rapporti contrattuali a scadenza determinata, mentre avrebbe assicurato in ogni caso al Gilberti la permanenza in ufficio sino al termine di ferma e corrispettivamente l'impegno di prestare i convenuti servizi fino al termine stesso, non avrebbe potuto mai a vantaggio del Comune prolungare il periodo legale di prova già in corso da circa un anno nel senso di rendere privo di ogni effetto in rapporto al Gilberti il tempo già trascorso dalla promulgazione della legge sanitaria ed impedire che al compimento del triennio da tale data egli acquistasse la stabilità nell'ufficio; perchè di fronte ai termini assoluti in cui è concepito l'art. 16 della legge anzidetta, non è permesso eluderne le disposizioni e sceverarne le garantie mercè nomine a tempo determinato, che non ostante l'adempimento della condizione fissata dalla legge stessa indirettamente togliessero a questa ogni efficacia e impedissero lo acquisto di quella posizione che la legge anzidetta, dopo l'indicato periodo di prova, senza alcuna eccezione o distinzione volle assicurato ai medici condotti.

Che per altro l'ipotesi della rinnovazione dei vincoli contrattuali per l'altro triennio 1890-91-92 è esclusa dai rapporti interceduti col dottor Gilberti in base alle precise condizioni del predetto capitolato del 15 aprile 1885. Giova infatti considerare che l'art. 25 del capitolato stesso dispone che se nella sessione di primavera dell'ultimo anno del contratto, i Consigli pei due Comuni consorziati avessero deliberato la conferma, il contratto sarebbe durato altri tre anni, nel caso diverso si sarebbe aperto il concorso; e per l'art. 26 del capitolato stesso la nomina e *conferma* fu attribuita ai Consigli comunali interessati, determinandosi anche il numero di voti occorrenti per la conferma.

Il che chiaramente importa che il Gilberti senza bisogno di espresso licenziamenio scadeva d'ufficio con lo scadere del triennio contrattuale 1887-88-89, per cui era stato espressamente confermato con uniformi deliberazioni dei due Consigli comunali, e perchè potesse intendersi rinnovato il contratto verso di lui per un altro termine, occorreva una positiva ed espressa riconferma da parte della rappresentanza dei due Comuni consorziati. Ciò posto, è chiaro che se il triennio contrattuale per conferma espressamente data dai due Comuni nella primavera del 1886 scadeva alla fine del 1889, e se nella primavera del 1889, i Consigli dei due Comuni non presero a riguardo del Gilberti alcuna deliberazione di positiva conferma, i rapporti contrattuali fra lui e il Consorzio avrebbero dovuto già per ciò solo

ritenersi sciolti. Se per contrario il Consiglio comunale di Caprino nel 17 settembre dello stesso anno 1889 credette di aver bisogno di una deliberazione di non conferma per liberarsi da ogni impegno verso il Gilberti nel successivo triennio 1890-91-92; se invece il Prefetto di Bergamo credette di annullare tale deliberazione ritenendo che per non essersi dato espresso licenziamento al Gilberti nella sessione di primavera era già avvenuta in favore di lui la tacita conferma per un altro triennio, e se il Comune di Caprino non impugnò un tale decreto di annullamento, nè altrimenti si valse con altra qualsiasi dichiarazione della facoltà che gli veniva dall'art. 16 della legge sanitaria prima del compimento del periodo legale di prova, queste posizioni negative non possono affatto importare che in realtà cominciasse un nuovo periodo contrattuale ne' rapporti fra il Gilberti e il Comune di Caprino per l'altro triennio 1890-91-92. Ma se il Gilberti restò tuttora in ufficio, deve ritenersi che vi rimase non in forza di rinnovazione del contratto per un altro triennio, ma di fatto, prestando servizio a tempo indeterminato. E poichè annullava la deliberazione del 17 settembre 1889 del Consiglio comunale di Caprino che aveva dichiarato di non confermare il Gilberti in ufficio, questa non può affatto valere come diffida data utilmente nel periodo di prova, ai sensi del citato art. 16 della legge sanitaria, e fino alla scadenza di un tale periodo, cioè fino al 22 dicembre 1891 niun altro atto di licenziamento intervenne nè da parte del Comune di Caprino, nè da parte del Comune di S. Antonio d'Adda, non poteva la deliberazione del 20 maggio 1892 del Comune di Caprino dichiarare non confermato in ufficio il Gilberti per supposta fine di ferma, quando costui aveva già acquistato diritto alla stabilità, come del resto con deliberazione del 12 maggio stesso anno fu pienamente riconosciuto dall'altro Comune consorziato di S. Antonio d'Adda.

Che d'altra parte quali che fossero i rapporti giuridici stabiliti col dottor Gilberti, non giova al Comune ricorrente il dire che esso intanto non licenziò il Gilberti nel triennio di prova, di cui all'art. 16 della legge sanitaria, in quanto che per effetto del decreto prefettizio che aveva annullato la predetta sua deliberazione del 17 settembre 1889 esso ritenevasi vincolato dal contratto fino a tutto il 1892, in base alla supposta tacita riconferma per un altro triennio. Basta in effetti considerare che di fronte all'assoluta e tassativa disposizione dell'art. 16, il contratto che si suppone rinnovato per l' indicato triennio 1890-91-92 non sarebbe stato punto infirmato da una diffida che fosse tempestivamente intervenuta entro il triennio di legge, ma avrebbe importato la naturale conseguenza di far continuare in ufficio il Gilberti anche dopo quel diffidamento sino al termine della ferma.

Anzi anche presupposta la rinnovazione della ferma pel triennio 1890-91-92, questa non avrebbe punto potuto essere di ostacolo alla diffida entro il termine di cui all'art. 16 della legge sanitaria, perchè per espressa disposizione degli stessi ricordati capitoli normali del 1885 (art. 24) anche prima che scadesse il termine della ferma, il contratto poteva rescindersi dietro diffida di mesi tre nel caso di *una sistemazione generale della condotta o altra consimile sospensione di posizione;* e per i termini generici di cui è concepita una tale clausola contrattuale non potrebbe escludersi che nella relativa ipotesi rientri appunto la sopravvenuta disposizione dell'art. 16 della legge sanitaria; onde il licenziamento entro un termine fissato da una tale categorica disposizione di legge, in ogni caso, oltre a trovare in questa il suo fondamento, non sarebbe uscito nemmeno dalle stesse previsioni del contratto;

Che indarno si obbietta che il citato art. 16 si applichi ai medici condotti de' Comuni singoli e non a quelli dei Comuni consorziati, perchè sotto la generica espressione di medici e chirurghi *stipendiati da Comuni,* contenuta nel suddetto articolo, sono evidentemente compresi tanto i medici condotti dei Comuni singoli, quanto quelli assunti in servizio allo stesso scopo da più Comuni uniti in consorzio per l'assistenza medica. Soltanto la stabilità che vengono ad acquistare i medici condotti de' Consorzi de' Comuni naturalmente non può essere che affatto relativa e subordinata alla permanenza o meno dei vincoli consorziali stabiliti fra i Comuni, ma finchè il Consorzio duri, non vi sarebbe ragione per mantenere i rispettivi medici condotti in una condizione più sfavorevole di quella de' medici condotti de' singoli Comuni.

Per questi motivi, la Sezione rigetta, ecc.

(*Gazzetta del Proc.*).

3. Istituzioni di famiglia — Concentramento nella Congregazione di carità — Ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato — Mancata notifica — Inaccessibilità — Equipollente — Sanatoria.

Non è ammissibile la pregiudiziale d'irricevibilità del Ricorso, quando col contro Ricorso prodotto emerge che il contro ricorrente è pienamente edotto dei motivi su cui si basa il gravame, e ciò tanto più ove egli dimostri, con speciale dichiarazione sul Ricorso originale, d'avere avuto piena cognizione dei motivi su cui si basa il Ricorso stesso. (*Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato in data 5 febbraio 1894, pubblicata il 23 febbraio successivo*).

Sul *Ricorso* del parroco *Arciprete di Cameri* (*Novara*), contro il *Ministero dell' Interno* e la *Congregazione di carità di Cameri.*

Per la revoca del regio decreto 29 agosto 1893, col quale concentravasi l'Opera pia Ragni nella predetta Congregazione di carità.

Fatto. — Che con testamento 29 maggio 1835 e relativo codicillo 5 aprile 1839 il sacerdote F. Bernardino Ragni fondava un'Opera pia il cui Statuto organico in data 23 aprile 1880, approvato dal Ministero dell' interno assegna all'Opera pia medesima i seguenti scopi:

1° Mantenere agli studi e sussidiare un povero figlio dell'agnazione o famiglia Ragni del comune di Cameri, il quale, tanto per i buoni costumi, quanto per le altre particolari attitudini ed inclinazioni faccia sperare di essere chiamato allo stato ecclesiastico. E in mancanza di figlio delle famiglie Ragni, qualunque altro povero figlio del comune di Cameri, con preferenza a quello che darà maggiori speranze di ottima riuscita;

2° Pagare a titolo di dote a figlie povere della famiglia Ragni che siano per collocarsi in matrimonio L. 153.50 per ciascuna. In mancanza delle figlie povere della famiglia Ragni da collocarsi in matrimonio, distribuire il fondo per doti in elemosina ai poveri ammalati;

3° Distribuire il rimanente reddito in elemosine ai più poveri delle famiglie Ragni, ancorchè non siano ammalati, e massimamente alle femmine vecchie, ed in mancanza delle famiglie Ragni in elemosina ai poveri ammalati del comune di Cameri;

4° Opere di culto in celebrazione di una messa letta in occasione di cadun matrimonio di dette figlie Ragni, per le quali è fissata l'elemosina di L. 10 per messa.

Che la Congregazione di carità di Cameri con deliberazione 7 giugno 1891, propose il concentramento dell'Opera pia Ragni, proposta a cui anche il Consiglio comunale con deliberazione del giorno 14 di mese detto ed anno si manifestò favorevole

Che l'amministrazione dell'Opera affidata per lo scopo 1° al solo parroco Arciprete *pro tempore* di Cameri, e per gli scopi 2° e 3° allo stesso parroco arciprete ed al sacerdote decano della parrocchia, giusta la volontà del testatore, con atto 1° luglio 1891, dichiarando di appoggiarsi all'art. 2, lettera *b*, ed all'art. 60 della vigente legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza, protestò contro il concentramento.

Che dopo ciò la Congregazione di carità, con nuova deliberazione del 30 agosto 1891, recedette dal suo primo voto, aderendo alle opposizioni dell'Opera pia, e il Consiglio comunale in seduta dell' 11 ot-

tobre 1891, viste le conclusioni della Congregazione di carità, dichiarò di volere lasciata impregiudicata la questione.

Che la Giunta provinciale amministrativa di Novara, con deliberazione 9 dicembre 1891, considerando che la preferenza data alle famiglie Ragni non esclude che mancando queste, la beneficenza debba estendersi a tutti i poveri del Comune, ritenne ammissibile il concentramento per la parte riferibile alle doti e alle elemosine, ma non per la parte riguardante l'avviamento di un povero figlio alla carriera ecclesiastica.

Che in seguito a questa deliberazione della Giunta provinciale amministrativa la Congregazione di carità mutò un'altra volta avviso, e con sua deliberazione 12 marzo 1893, revocando la precedente deliberazione del 30 agosto 1891, invocò il concentramento non solo della parte dotalizia ed elemosiniera, ma anche della parte destinata ad istruzione e sussidio di un povero della famiglia Ragni ed eventualmente di altro giovane povero del Comune per avviamento alla carriera anzidetta, proponendo al tempo stesso che a mente dell'articolo 5 della legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza, nella Congregazione fosse ammesso, per la gestione dell'Opera pia Ragni, un rappresentante del fondatore.

Che a queste conclusioni aderì, con deliberazione 26 marzo 1893, il Consiglio comunale e successivamente la Giunta provinciale amministrativa (deliberazione 26 aprile 1893), ricordando bensì la precedente sua deliberazione, 9 dicembre 1891, ma senza più far cenno alcuno della divisione dell'amministrazione in due parti e di un concentramento limitato ad una sola di esse.

Che il Governo del Re, su conforme parere della 1ª Sezione di questo Consiglio, con regio decreto 29 agosto 1893 ordinò il concentramento dell' Opera pia nella Congregazione di carità.

Che avverso questo reale provvedimento il parroco di Cameri, quale presidente dell'Amministrazione, ha interposto un Ricorso alla 4ª Sezione, sottoscritto a forma di legge, notificato in termini al Ministero dell' interno e comunicato il 17 ottobre 1893 al presidente della Congregazione di carità. Con questo ricorso, regolarmente depositato nella segreteria della Sezione e più ampiamente svolto con successive Memorie defensionali, si deduce sostanzialmente quanto appresso:

1° Pure ammesso che l'Opera pia Ragni sia soggetta alle disposizioni della legge 17 luglio 1890, in quanto in mancanza delle famiglie Ragni, le rendite sono devolute alla beneficenza pubblica, non è legittima la misura del concentramento nel momento attuale, esi-

stendo nel Comune ancora 26 famiglie che portano il nome Ragni con 160 componenti. Prevale nell'Opera pia il carattere famigliare e sarebbe ancora contro allo spirito della legge concentrarla in una amministrazione pubblica per un'eventualità futura molto lontana fin tanto che esistono numerose famiglie determinate, che il testatore volle principalmente favorire;

2° L'Opera pia Ragni deve essere eccettuata dal concentramento anche in virtù del disposto dell'art. 60 della legge, poichè lo scopo precipuo, e che, a parte la maggior parte delle rendite, è quello dell'avviamento di un povero figlio alla carriera ecclesiastica. A giudicare delle particolari attitudini ed inclinazioni richieste pel sacerdozio, il testatore ritenne competente l'arciprete del Comune ed oltre alla scelta degli aspiranti al sussidio, affidò all'arciprete anche la sorveglianza sul sussidiato, e il cómpito di revocare la concessione quando " nel corso degli studi si conoscesse che il figlio non è chiamato da Dio allo stato ecclesiastico. „ Di fronte a tali disposizioni, non si può dubitare, secondo il ricorrente, trattarsi di una Istituzione che per l'indole sua e per le speciali condizioni in cui esercita la beneficenza, non può essere concentrata nella Congregazione di carità. A sorreggere questa tesi il ricorrente richiama la decisione 17 novembre 1892 di questa Sezione — *Mori* contro la *Congregazione di carità* di Castelgoffredo.

Infine il ricorrente sostiene la inopportunità del concentramento, anche quando si volesse dar parte nella gestione ad un rappresentante del fondatore, o quando si volesse dividere l'amministrazione, concentrando la sola parte dotale ed elemosiniera. Per le quali ragioni il ricorrente chiede la revoca del reale decreto impugnato e che si mantenga l'amministrazione stabilita dallo statuto dell'Opera pia fintanto che durerà l'attuale condizione di cose.

Che il presidente della Congregazione di carità ha fatto depositare in segreteria un controricorso firmato da lui e dall'avv. Cerruti, col quale in primo luogo si oppone al Ricorso un'eccezione di irricevibilità per difetto di regolare notifica del Ricorso alla Congregazione di carità resistente. Per gli articoli 3, 6 e 7 del regolamento di procedura innanzi a questa Sezione, la notifica sarebbesi dovuta fare per mezzo di usciere giudiziario o di messo comunale. Invece il Ricorso fu semplicemente notificato, *brevi manu*, dal parroco al presidente della Congregazione di carità. Passando al merito la controricorrente sostiene, che il concentramento è nella specie giustificato tanto dall'art. 54 della legge sulle Opere pie, perchè si tratta d'Istituzione in parte elemosiniera, quanto dall'art. 56 della legge

stessa, perchè la rendita annua arriva appena a L. 1300. Il parroc[illegible] ammettendo che l'Opera pia Ragni è soggetta alle disposizioni dell[illegible] legge e qualificandola d'altra parte come Istituzione privata, cad[illegible] in aperta contraddizione, giacchè per gli articoli 1 e 2 della legg[illegible] sono soggette ad essa le Istituzioni pubbliche di beneficenza e no[illegible] le private; onde se l'Opera pia Ragni vi è soggetta, ciò significa ch[illegible] non può essere fondazione privata, ed in effetto non lo è, essend[illegible] prevista la devoluzione generica a favore dei poveri del Comune.

Si combatte poi il secondo mezzo, affermando che anche i memb[illegible] della Congregazione di carità sono capaci di apprezzare il concors[illegible] dalle attitudini necessarie per la destinazione alla carriera ecclesi[illegible]stica. Del resto, si dice, l'avviamento di un povero giovane al sace[illegible]dozio è uno degli scopi, ma non lo scopo unico dell'Opera pia. G[illegible] altri scopi dotali ed elemosinieri non sono meno importanti e so[illegible] tali da poter essere raggiunti meglio della Congregazione di carit[illegible] dal parroco, il quale inoltre potrà essere ammesso a far parte de[illegible] l'amministrazione a termini dell'art. 6 della legge.

Si aggiunge che nessuna delle famiglie Ragni insorse contro [illegible] concentramento, mentre i capi di 5 famiglie Ragni, fino dal 2 novemb[illegible] scorso si lagnarono, con apposito Ricorso al prefetto di Novara, [illegible] non aver mai potuto nè vedere i conti, nè sapere come e perc[illegible] l'amministrazione diminuisse le elemosine. Inoltre si produce u[illegible] istanza firmata dai capi di diverse famiglie Ragni diretta a ques[illegible] Sezione, con cui fanno voti perchè venga mantenuta la misura d[illegible] concentramento.

Che il parroco in risposta al controricorso, ha fatto perveni[illegible] delle note aggiunte colle quali combatte l'eccezione d'inammessib[illegible]lità, osservando che l'irregolarità della notificazione del Ricorso rest[illegible] sanata dalla comparizione dell'intimato ai termini dell'art. 13 d[illegible] regolamento 17 ottobre 1889. In merito il parroco svolge più ampia[illegible]mente le argomentazioni e deduzioni del Ricorso, e ad infirmar[illegible] quanto dice la controparte, cioè che nessuna delle famiglie Ragni [illegible] lagnò del concentramento, produce un atto sottoscritto dai capi d[illegible] tredici famiglie del detto nome, i quali dichiarano che sono contrar[illegible] al concentramento. In ordine al Ricorso presentato da altre famiglie Ragni alla Prefettura di Novara contro l'amministrazione del parroco, questi dice di non conoscerne il tenore, ma che il Ricorso stesso fu respinto. E per tutte queste considerazioni insiste nelle sue precedenti domande.

Diritto. — Attesochè non può trovare accoglimento la eccezione pregiudiziale d'inammessibilità elevata dalla resistente Congrega-

one di carità di Cameri, imperocchè colla comparsa nel presente
udizio e con lo svolgimento del controricorso prodotto, non solo
Congregazione si mostrò pienamente edotta dei motivi in fatto
in diritto su cui fondasi il gravame dell'Opera pia Ragni, ma ebbe
iche a riconoscere esplicitamente di averne avuta integrale cogni-
one con apposita dichiarazione che trovasi in calce al ricorso ori-
nale comunicatole, sottoscritta dal Presidente della locale Congre-
izione di carità medesima, di guisa che l'irregolarità dell'intima-
one, per quanto grave, può, nella specie del caso, ritenersi sanata.

Attesochè è nel vero la Congregazione di carità quando sostiene
ie la Fondazione Ragni è soggetta alla disposizione della legge
' luglio 1890, avente carattere pubblico in forza delle tavole testa-
.entarie e dello statuto organico 23 aprile 1880, approvato dal Mi-
istero dell'interno, che ammettono, in mancanza di poveri delle
ımiglie Ragni, la devoluzione a favore dei poveri in genere del
orgo di Cameri, ma se non si può negare in astratto che la clau-
ola della devoluzione a beneficenza pubblica basti per rendere ap-
licabili alle fondazioni di carattere famigliare le norme sul con-
entramento, anche prima che tale devoluzione effettivamente av-
enga, non ne consegue però che il concentramento sia obbligatorio
no a tanto che il carattere d'Istituto privato o domestico prevale
ul pubblico, come accade nella specie, avendosi nel Comune di Ca-
ıeri presentemente 26 famiglie Ragni, con altre 160 componenti,
ıonde la devoluzione a beneficenza pubblica non può apparire se
ıon come una lontana eventualità. In tale stato di cose, e non es-
endosi portati addebiti contro l'Amministrazione attuale, che fac-
:iano temere qualche pericolo o pregiudizio per le ragioni eventuali
lei poveri in genere, la misura del concentramento sarebbe oggi
ılmeno prematura ed in contrasto col principio posto a base della
egge sulle Opere pie, che consiste nel rispettare la volontà dei te-
statori, per quanto non sia inconciliabile cogl'interessi generali della
pubblica assistenza.

Attesochè, inoltre, è da tener presente che lo scopo principale
lella fondazione Ragni, e che assorbe la maggior parte delle rendite,
si è quello di mantenere agli studi un povero giovane della famiglia
Ragni, e, in mancanza, un povero giovane del borgo di Cameri, il
quale, secondo le parole del testatore, " tanto pei buoni costumi,
quanto per le altre particolari attitudini ed inclinazioni, faccia spe-
rare di essere chiamato da Dio allo stato ecclesiastico. „ Ed a rag-
giungere tal fine principale, il testatore credette di chiamare ammi-
nistratore in perpetuo della sua fondazione l'Arciprete *pro-tempore*

di Cameri, affidandogli le più ampie facoltà non solo per la scelta dei giovani aspiranti al posto di studio, ma anche per la vigilanza sui sussidiati con potere persino di privarli dell'assegno, quando nel corso degli studi si mostrassero " non chiamati da Dio „ alla missione del sacerdozio, e con l'obbligo di prenderne cura anche dopo compiuti gli studi, quando fossero mancanti del titolo di ordinazione.

Ora da tutto ciò appare che la beneficenza ordinata dal sacerdote Ragni, presenta nel suo esercizio quell'indole e quelle condizioni particolari le quali, secondo l'art. 60 della legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza e secondo lo spirito che informa tutte le disposizioni in materia di concentramento, giustificano l'esistenza di una separata amministrazione e consigliano che si lasci sussistere l'Amministrazione istituita dal fondatore, meglio adatta che non la Congregazione di carità a porne in effetto le benefiche intenzioni.

Attesochè dopo il fin qui detto, l'argomento messo innanzi dalla Congregazione di carità col rilevare che l'avviamento di un povero giovane alla carriera ecclesiastica non è l'unico scopo dell'Opera pia, ma che ve ne sono degli altri di carattere elemosiniero, non potrebbe aver altro valore che di far prendere in considerazione l'ipotesi della divisione dell'amministrazione in due parti, lasciandone una all'Arciprete e dando l'altra alla Congregazione di carità. Ma, a prescindere dalle osservazioni già fatte sull'indole famigliare dell'Istituto, la quale, anche per la parte relativa alle doti ed ai sussidi, fa apparire poco desiderabile la normale e continua ingerenza di un'Amministrazione pubblica nella gestione, è facile convincersi che l'accennata divisione nuocerebbe al coordinamento pur necessario, in relazione ai mezzi disponibili tra i diversi fini dell'Opera pia, e non frutterebbe quella economia o riduzione di spese d'amministrazione, che è tra i precipui scopi del concentramento.

Attesochè quindi devesi concludere che nella specie il concentramento non è in armonia coi principî della legge più volte ricordata, nè si raccomanda per considerazioni di convenienza amministrativa.

Attesochè in mancanza di domanda di spese da parte dell'Amministrazione ricorrente, non occorre pronuncia al riguardo.

Per questi motivi, la Sezione revoca il R. decreto 29 agosto 1893, con cui l'Amministrazione dell'Opera pia Ragni, nel comune di Cameri, fu concentrata nella locale Congregazione di carità. Nulla per le spese.

PARERI DEL CONSIGLIO DI STATO

SOMMARIO. — 1. Cura gratuita dei poveri - Loro elenco - Limitazioni - Lavoratori a giornata - Famiglie soggette alla tassa di focatico. — 2. Opere pie dotali - Loro concentramento nella Congregazione di carità - Art. 54 della legge 17 luglio 1890 - Non è ad esse applicabile — Eccezioni.

1. Cura gratuita dei poveri — Loro elenco — Limitazioni — Lavoratori a giornata — Famiglie soggette alla tassa di fuocatico.

Il criterio che serve ad escludere le famiglie povere dalla tassa di fuocatico non può essere lo stesso per la formazione dell'elenco dei poveri il quale deve essere più largo, potendosi invece includervi famiglie che figurano in alcune classi della tassa di fuocatico. (*Parere del Consiglio di Stato, Sezione dell'interno, in data 20 ottobre 1893*).

Vista ecc.... relativa all'elenco dei poveri ammessi alla cura gratuita nel Comune di Colliano.

Richiamati i pareri 12 maggio e 7 luglio 1892.

Ritenuto che con deliberazione 9 gennaio u. s. la Giunta comunale di Colliano avrebbe, nel disporre l'elenco degli aventi diritto alla cura gratuita, seguìto il criterio di escluderne tutti gli abitanti e rispettive famiglie inscritti nelle 17 ultime delle 20 classi nelle quali è ripartita la tassa di focatico, includendovi invece quelli non soggetti alla medesima tassa compresi nelle tre prime classi.

Che così avrebbero diritto alla cura gratuita circa 200 vecchi assolutamente inabili al lavoro, nonchè i colpiti dall'anzidetta imposta per L. 1.50 e 2.50 all'anno e le loro famiglie.

Che questi ultimi sono quelli che sebbene non miseri nel senso assoluto vivono nello stato di povertà, i lavoratori alla giornata, i quali o non sono molto validi o hanno numerosa famiglia e crescente prole, finalmente i lavoratori in condizioni meno favorevoli dei primi. Il Sindaco ritiene che le tre categorie successive dovrebbero essere comprese nella cura gratuita e se non lo furono lo si deve a speciali circostanze locali e più specialmente alle opposizioni del medico condotto.

Che nelle tre prime categorie sono comprese 310 famiglie, mentre le famiglie non aventi diritto alla cura gratuita sarebbero 378. Gli abitanti del Comune poi sono in numero di 4000.

Che il Prefetto annullò la suaccennata deliberazione della Giunta municipale perchè l'elenco degli ammessi alla cura gratuita contenere non

deve che le famiglie assolutamente povere, non potendo considerarsi tali quelle iscritte nei ruoli della tassa di focatico e contro tale provvedimento prefettizio ricorre il Consiglio comunale di Colliano.

Ha considerato: che il regolamento vigente nella provincia di Salerno per l'applicazione della tassa focatico esenta da questa le sole famiglie *assolutamente povere*, mentre l'art. 145, n. 5, della legge comunale ammette alla cura gratuita i *poveri*. Questa differenza di dizione fra le due disposizioni ora rammentate prova che la povertà non deve essere tanto assoluta quando si tratta della tassa predetta che quando si tratta della cura gratuita dei poveri. Non è dunque esatto l'affermare che gli stessi criteri devono seguirsi nella compilazione dei rispettivi elenchi. Il concetto della povertà nei riguardi del servizio sanitario gratuito deve essere più largo nel secondo che nel primo e non confondersi con quello della indigenza, che sembra essere prevalsa nel succitato regolamento provinciale sulla tassa fuocatico.

Che le norme alle quali si è ispirato il Comune ricorrente non appariscono contrarie alla legge ove si consideri che le famiglie ammesse alla cura gratuita in Colliano vanno, stando alle informazioni non contradette di quel Sindaco, annoverate fra le povere sebbene non tutte possano dirsi assolutamente tali.

Opina per questi motivi che accolto il ricorso sia da annullarsi l'impugnato decreto prefettizio.

2. Opere pie dotali — Loro concentramento nella Congregazione di carità — Art. 54 della legge 17 luglio 1890 — Non è ad esse applicabile — Eccezioni.

Le disposizioni dell'art. 54 della legge 17 luglio 1890 sulle Istituzioni di beneficenza non sono applicabili alle Istituzioni dotali, fatta eccezione al caso che dal loro concentramento siano per derivare risparmii nelle spese di gestione. (*Parere del Consiglio di Stato, Sezione dell'interno, in data 17 agosto 1893*).

ERRATA-CORRIGE.

Fascicolo di maggio, pag. 373, linea 19, invece di *aria e ricovero* correggere *cura e ricovero*
» » » 376, » 25, » *perchè uno* » *perchè ognuno*
» » » 379, » 17, » *Ospedali infantili* » *Asili infantili*

Avv. Giuseppe Scotti, *Direttore responsabile.*

Roma, 1894. Tip. dell'Unione Cooperativa Editrice, via di Porta Salaria, 23-A.

L'ORFANOTROFIO FEMMINILE

DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI IN ROMA

Nel fascicolo dello scorso mese di giugno abbiamo reso conto della seguita inaugurazione di questo Istituto. Ora crediamo far cosa gradita ai lettori col riferirne sommariamente dalle origini sue. la storia.

Nel 1816, Pio VII fondò un " Pio Istituto generale di carità, „ concedendo ad esso alcuni stabili appartenenti alla R. Curia apostolica adoprati ad uso di granai e situati nella piazza delle Terme Diocleziane.

Benchè vastissimi, quegli edifici risultarono insufficienti al bisogno; e perciò il Presidente della Commissione direttiva del pio Istituto richiese al Pontefice anche l'uso del granaio detto *Urbano,* il quale si estende dalla via Cernaia alla via Venti Settembre.

Pio VII accolse la domanda.

Succeduto a Pio VII il Pontefice Leone XII, questi eresse lo Istituto in Ente morale, nominandolo: *Pia Casa d'industria e lavoro.*

Leone XII ricolmò di beneficî questa Opera pia, e la pose sotto l'immediata sua potestà, come apparisce da un decreto del 13 novembre 1835, in cui è detto che quell'Istituto, denominato in seguito: *Ospizio di Santa Maria degli Angeli,* " *beneficentia Summorum Pontificum fundatum et sub eorum immediata potestate manet suisque legibus administratur.* „

Assegnò alle orfane ivi ricoverate venti doti annue; concedette alla Pia Casa il privilegio di eseguire le forniture militari; volle che restasse a beneficio della Pia Casa il diritto di percepire la tassa detta dello *Zampo* (che fino al 1870 fruttò all'Opera pia circa 700 scudi all'anno), ecc.

Nel novembre 1826, il Monastero di San Bernardo concedè in enfiteusi perpetua all'Istituto una casa in piazza delle Terme.

Si stipularono in seguito alcuni contratti per lavori da eseguirsi per conto di fabbricanti romani.

Varie donazioni furono fatte alla Pia Casa. Gregorio XVI nel 1835 dava all'Istituto il titolo di *Ospizio di Santa Maria degli Angeli,* che fu mantenuto fino al 1870.

Nel gennaio 1848, per effetto dell'art. 57 del *motu proprio* del Pontefice Pio IX, 1° ottobre 1847, l'Ospizio, come Istituto di educazione, passò alla dipendenza del Comune di Roma.

Nel 1849, fra le altre peripezie, l'Istituto perdè l'uso dell'edificio detto il *Clementino,* dove finora esisteva la *Casa di pena,* essendovisi trasportati, come in luogo più sicuro, i forzati che si trovavano nell'infermeria, incontro all'Ospedale di Santo Spirito, ed i prevenuti e condannati rinchiusi alle Carceri Nuove, danneggiate dai proiettili delle truppe francesi durante l'assedio.

Dopo il 20 settembre passava al Comune di Roma l'Ospizio di Santa Maria degli Angeli.

Con decreto del 10 aprile 1871 la Giunta deliberava di " assumere momentaneamente il carico dell'Ospizio di Termini, ecc. „

Sottoposta questa deliberazione al Consiglio nella adunanza straordinaria del 13 luglio 1871, ove ebbe un ampio svolgimento, con proposte di vari ordini del giorno dei consiglieri Ruspoli, Placidi e Spada, il Consiglio assunse l'amministrazione dell'Orfanotrofio, ricevendone la formale consegna il 9 settembre 1871 dal consigliere di prefettura cav. Guicciardini.

Seguirono ben tosto insistenti richieste alla Prefettura ed al Ministero dell'interno, per parte del Comune di Roma, allo scopo di ottenere dal Ministero stesso le opportune disposizioni per stipulare l'atto legale della cessione dei beni mobili ed immobili dell'Ospizio di Termini, o di Santa Maria degli Angeli.

Il Ministero vi si rifiutò, sempre opponendo gli eventuali diritti dei terzi sulla proprietà e per la ragione che, non venendo giudizialmente contestata, non poteva appartenere ad altri che all'Ospizio, qual Corpo morale autonomo e legalmente esistente.

Così, di vicenda in vicenda, si giunse al 1891.

Il 3 gennaio di quell'anno il Prefetto di Roma emanò un decreto col quale, vista la legge 20 luglio 1890 sui provvedimenti per Roma, il Municipio restava esonerato da ogni spesa per il mantenimento dell'Ospizio di Santa Maria degli Angeli a Termini.

In base poi alla legge 10 febbraio 1889 (art. 3), era decretata la nomina del " signor A. Viti a Commissario per la temporanea

amministrazione dell'Ospizio di Santa Maria degli Angeli in Roma. con l'incarico di rappresentarlo nella soluzione delle questioni e preparare uno schema di statuto organico da presentare alla superiore approvazione. „

Dopo lunghi contrasti col Comune e con la Congregazione di carità, il comm. Viti potè rivendicare ai poveri orfani il loro patrimonio.

Ed oggi il riconoscimento dell'Ospizio di Santa Maria degli Angeli quale Ente morale è un fatto compiuto.

Il nuovo edificio dell'Esedra di Termini, che fino a pochi mesi or sono era destinato a Casa di pena e poscia a carcere di transito, per l'operosità del comm. Viti venne interamente trasformato in un salubre ed ampio ricovero, ove potranno essere accolte più di 500 orfanelle.

I lavori, già molto inoltrati, saranno al loro termine fra due o tre mesi.

Fra breve, dunque, in quello stesso edificio dove si espiava la pena inflitta a chi non trovò freno nella educazione, un freno al mal fare, saranno raccolte 500 infelici fanciulle, che, orbate dei genitori, nella loro lagrimevole sorte troveranno sollievo e conforto nell'assistenza amorevole, educativa, da cui verranno preparate a divenire probe ed utili madri di famiglia.

Un indirizzo di 435 ciechi istruiti italiani

al cav. DANTE BARBI-ADRIANI

PERCHÈ LO PRESENTI ALLE COMPETENTI AUTORITÀ

Di buon grado riferiamo in queste pagine l'indirizzo di cui abbiamo posto a capo di questa pagina il titolo. Esso tende ad ottenere che anche a questi infelici vengano concessi i beneficî di cui fruiscono gli altri cittadini e che l'indirizzo stesso accenna.

Essi non chiedono favori o privilegi, domandano soltanto d'esser parificati agli altri cittadini nel profittare di quell'istruzione primaria che viene impartita ai veggenti.

Il nostro paese vanta Istituti pei ciechi che ci sono invidiati dalle altre nazioni, quali quelli di Milano, di Firenze, che il benemerito cav. Dante Barbi-Adriani, esso pure cieco, seppe fondare con intelletto d'amore pei suoi compagni di sventura, dotando la sua città d'un ottimo Istituto che forma la meraviglia di coloro che lo visitano; quello di Sant'Alessio in Roma, quello di Siena e potremmo continuare, se non sapessimo che essi sono una gloria della beneficenza italiana, invidiataci dagli stranieri.

Questi disgraziati cosa chiedono poi? Domandano di esser trattati come i veggenti e di che sieno capaci nei mestieri e nella musica lo provano luminosamente gli esperimenti pubblici ch'essi dànno ogni anno e che formano

la meraviglia e riempiono l'animo di meraviglia e di tenerezza di tutti coloro che assistono ai loro saggi.

Al Ministero dell' istruzione pubblica sopraintende ora un uomo di cuore e di alto sentire, qual è S. E. il Ministro Baccelli. Raccolga esso i voti dei nostri ciechi e soddisfi le loro modeste aspirazioni. Questo è l'augurio che con noi fanno tutti gli uomini di cuore e noi confidiamo che possa fra non molto divenire un fatto compiuto.

Ecco ora l' indirizzo che ci suggerì queste poche parole, lieti se esse potranno contribuire a far superare gli ostacoli che la domanda di questi infelici dovrà superare:

I sottoscritti ciechi italiani, vivamente desiderosi che anche in Italia, come è già stato fatto in altre nazioni, si venga all' adozione definitiva di quei provvedimenti che sono richiesti dagli attuali e più urgenti bisogni della sventurata classe cui appartengono, provvedimenti che formarono l' oggetto dei voti unanimi e reiterati dei tre Congressi italiani per il miglioramento della sorte dei ciechi, si rivolgono alla S. V. Ill.ma, pregandola di farsi loro interprete presso le Autorità cui spetta, affinchè vogliano degnarsi di prendere in benigna considerazione quanto ardiscono riassumere nelle seguenti domande:

1° Che si estendano ai ciechi i benefizî accordati agli altri cittadini dalla legge sull' istruzione obbligatoria; e a tal uopo, se lo Stato, nelle presenti sue condizioni finanziarie, non può provvedere ad una speciale istruzione di tutti i ciechi del Regno capaci di riceverla, disponga almeno, in via transitoria, che essi vengano accolti nelle pubbliche scuole elementari, o in tutte indistintamente, o, meglio, in alcune a ciò destinate; e che, in questo caso, si accordi ai ciechi ogni facilitazione ed ogni aiuto possibile all'effetto di rendere anche per loro efficace l' insegnamento che riceverebbero in comune coi veggenti.

Questo sistema è già praticato, e con risultati soddisfacenti, dagli *School Boards* di Londra e d'altre parti della Gran Bretagna, la qual cosa può offrire un prezioso materiale di procedimento e di esperienze per lo studio dell' applicazione di questo metodo fra noi;

2° Che il Governo trovi modo di porgere un efficace e costante aiuto agli Istituti pei ciechi già esistenti, molti dei quali, perchè sostenuti principalmente cogli eventuali proventi della carità privata, vivono di una vita precaria, e trovansi di continuo esposti al pericolo di dover limitare, se non sospendere affatto, la loro azione benefica.

Circa ai mezzi che a tal proposito possono più sollecitamente e con minor squilibrio dei bilanci venir posti in atto, i sottoscritti si permettono di accennare rispettosamente ad un voto emesso nel secondo Congresso italiano degli istitutori dei ciechi, tenuto in Padova nel 1888, e chiedente che gli Istituti dei ciechi fossero, alla pari degli Asili infantili, esenti dalla tassa di manomorta. Non dovrebbero però aver diritto ad alcun soccorso dello Stato quegli Istituti i quali si rifiutassero di adoperare quei sistemi didattici speciali universalmente accettati, o li usassero con modificazioni arbitrarie tali da privare i loro allievi dei benefizi risultanti dalla uniformità dei metodi: dalla qual cosa risulta che gli Istituti dei ciechi dovrebbero, come gli altri, essere regolarmente e sapientemente ispezionati;

3° Che le Autorità governative si adoperino a rimuovere in maniera generale e assoluta le difficoltà che talvolta hanno impedito ai ciechi l'ammissione alle Scuole secondarie, superiori, Conservatorî di musica e per tutti quei rami dello scibile che sono loro accessibili, sia perchè possano frequentare le lezioni come i veggenti, sia per concorrere ai diplomi, certificati e simili documenti documenti di capacità e d'esercizio;

4° Che si provveda, mediante disposizioni legislative, acciocchè con autentico certificato o in altro modo diano prova di ricevuta istruzione, siano affrancati dagli effetti dell'art. 340 del Codice civile, che li costringe ad invocare un decreto del Tribunale per essere abilitati all'amministrazione delle cose proprie.

Si provveda inoltre perchè le Autorità locali non contrarino i ciechi nel libero esercizio dei loro diritti civili, e particolarmente di quelli accordati dalle due leggi elettorali, nella stessa misura e sotto le stesse condizioni stabilite per gli altri cittadini;

5° Che si provveda ad allargare e rafforzare la Società nazionale di patronato, affinchè in essa si accentrino, collegandosi, le forze di coloro che vogliono con generalità di vedute supplire

ai bisogni dei ciechi in tutto quello che oltrepassa l'azione degli Istituti, e specialmente nel procurare impieghi, o a dar consigli ed aiuti ai ciechi istruiti, affinchè con la professione appresa si guadagnino la vita; nel preparare, come in altri paesi si fa, mercè la fondazione d'una stamperia nazionale, un copioso numero di pubblicazioni musicali e letterarie in rilievo, le quali siano sufficienti alle esigenze di un'ampia coltura, e possano al tempo stesso venire rilasciate ai singoli ciechi a condizioni proporzionate ai loro mezzi.

Certi i sottoscritti che la S. V. Ill.ma si compiacerà di adoperare tutti i mezzi che le saranno possibili per la effettuazione dei voti sopraindicati, le ne esprimono anticipatamente i sentimenti della loro gratitudine, mentre la simpatia e la premura mostrate dalle Autorità per la loro causa li fanno sperare in un felice successo.

(*Seguono le firme di 435 ciechi*).

LA SOCIETÀ BRITANNICA E FORESTIERA

IN FAVORE DEI CIECHI

La *British and Foreign Blind Association* ha pubblicato il suo resoconto pel 1891-92, e da esso si giudica come l'opera iniziata dal benemerito dott. Armitage, vada annualmente acquistando favore ed allargando l'orbita della sua azione. Basta, a prova, addurre la cifra delle offerte, triplicata nel 1892 in confronto al 1890 (da L. 4373 a L. 12,913); e quella del compenso pagato agli scrittori ciechi di libri in Braille che fu nel 1890 di L. 9450 e nel 1892 di L. 11,650.

Questo del moltiplicare i libri in Braille e rendere per conseguenza, quanto più si può, accessibile ai ciechi i prodotti dell'umano ingegno, i ricordi delle umane vicende e le nozioni relative al mondo nel quale l'uomo esiste e si muove, è uno degli scopi principali di questa Società, ed ha perciò in essa una doppia organizzazione; la quale da un lato si riferisce ai libri stampati (e cioè alla loro scelta, revisione, correzione, vendita, ecc.) e dall'altro comprende un ramo speciale o figliale della Società medesima, formato specialmente da un numero di signore caritatevoli le quali fanno qui l'elemosina del tempo, talvolta più proficua di quella del denaro; ed, essendosi rese padrone dell'alfabeto Braille e del modo di scriverlo, si sono costituite in Comitato speciale, assumendo ciascuna di tradurre libri dai caratteri comuni e passargli agli scrittori ciechi (che di questo vivono) perchè siano ricopiati e vadano a costituire una ricca biblioteca circolante.

Al *B. and F. B. Association* è anche collegata la sottoscrizione per l'*Armitage Memorial* (ricordo alla memoria del dott. Armitage) che consisterà in un fondo perpetuo portante il suo nome e destinato a diminuire il prezzo delle pubblicazioni letterarie e musicali pei ciechi in Braille. Questo fondo ha raggiunto ora la cifra di L. 95,400, e la sottoscrizione non è ancor chiusa. Però, per non ritardare più oltre l'utile applicazione, il Comitato promotore ha già con-

segnato il capitale alla *B. and F. B. Association* lasciandone piena libertà di investirlo e adoperarne i frutti nel modo più consentaneo allo scopo assegnato. Il Comitato si riserva solo il diritto di nominare quattro curatori del capitale medesimo il quale deve conservare il nome di *Armitage Memorial fund* come le edizioni economiche letterarie e musicali che da esso avranno vita dovranno portare quello di *Armitage Memorial series.*

Il Comitato poi considerando più lo spirito che la lettera del suo mandato, prevede il caso che, a meglio porre in opera il pensiero dei sottoscrittori, possa in avvenire presentarsi il caso che anche il capitale vada perso; e fin d'ora autorizza i curatori (i quali hanno il diritto e il dovere di completare il proprio numero quando scemasse) a prestarvisi purchè però essi siano unanimi nel deliberarlo e purchè in quelle deliberazioni concordi il Consiglio direttivo dell'*Association,* con una maggioraza di due terzi dei suoi membri.

Il numero dei volumi pubblicati da questa Società nel tempo trascorso tra quest'ultimo resoconto e il precedente, tocca tra stampati e manoscritti, la cifra veramente meravigliosa di 18,000; essi comprendono tutti i rami della letteratura dai trattati di scienze esatte alle raccolte delle migliori poesie, dai testi di dottrina religiosa ai più moderni e dilettevoli romanzi. Aggiungerò che in Inghilterra esistono altri Sodalizi indipendenti, ma in corrispondenza con questo, sempre per lo scopo di allargare e facilitare pei ciechi i mezzi d'occuparsi colla lettura. Uno di questi è presieduto da miss Neville e manda gratuitamente i suoi volumi alle Società e alle biblioteche le quali possono poi passarli agli scrittori ciechi e ottenere il doppio benefizio di far viver questi e di aumentare il numero dei volumi in circolazione. Miss Neville pubblica anche un giornale pei bambini ciechi intitolato *Playtime* (tempo di ricreazione); e sarebbe superfluo far notare l'utilità e la gentilezza di questo pensiero. Un'altra signora, miss Arnold, ha istituito, coll'aiuto d'altre, una biblioteca di libri manoscritti che si dànno in abbonamento e si vendono a metà dei prezzi usuali.

La *B. and F. B. Association* si occupa anche molto della propoganda per l'unificazione del carattere in rilievo. L'esperienza ha di-

mostrato che il Braille ha sugli altri un vantaggio sicuro per il modo con cui, derivando una dall'altra le lettere, si riducono a pochi i segni da tenere a mente. Le abbreviazioni inglesi non sono molte e talune si avvicinano a quelle già in uso per gli scritti famigliari o commerciali dei veggenti come sarebbero in italiano *vs.* per *vostro, p.* per *per, p. p.* per *prossimo passato,* ecc. ecc.; altre riguardano, o parole monosillabe d'uso molto frequente o sillabe che servono di principio a molte parole, come: *dis, con, in,* ecc. ecc. Il rapporto conclude col desiderio che presto l'unificazione già avvenuta in Europa, comprenda anche l'America affinchè le forze degli amici dell' istruzione dei ciechi non si disperdano col raddoppiare le edizioni delle stesse opere, ma si colleghino ad aumentarne il numero ad uso di tutti. Si rallegra intanto che nell'ultimo Congresso il sistema a punti detto di " New York „ abbia prevalso su quello a linee; essendo già un ravvicinamento tanto più di buon augurio quanto più è stato osteggiato fin qui.

(*L'Amico dei ciechi*).

PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO IN GERMANIA

Nell'ottobre p. v. si inaugurerà in Milano, come abbiamo già annunciato ai lettori, un Congresso internazionale per gli infortuni sul lavoro. Sono già stabiliti i temi che da esso verranno discussi. L'assemblea si dividerà in tre Sezioni: nella prima si discuteranno le misure per prevenire gli accidenti e le malattie professionali; nella seconda le questioni statistiche: nella terza le questioni di economia politica e di legislazione.

I temi preparati alla discussione sono circa trenta; molti dei relatori appartengono a varî Stati, quali la Francia, la Russia, l'Inghilterra e la Germania.

Crediamo che frattanto non riescirà discaro ai lettori che presentiamo loro alcune sommarie notizie sul modo col quale le Istituzioni per gli Infortuni sul lavoro funzionano in Germania, e sui risultati ch'esse han dato in quel paese nel decorso anno 1893.

Com'è noto, la legge tedesca è appoggiata al principio dell'assicurazione obbligatoria degli operai. È lo Stato che interviene tra il capitale ed il lavoro, e che funziona come Società assicuratrice.

Dalla statistica ufficiale si rileva che nel 1893 le indennità e le pensioni pagate dallo Stato per questo titolo ammontarono a 38.175,000 marchi, contro 32,340,178 pagati nel 1892.

Si pagarono nel 1893 indennità o pensioni a 190,510 persone, che riportarono lesioni sul lavoro; a 22,405 vedove: a 43,924 orfani, e, finalmente, a 1620 ascendenti di persone morte per causa di disgrazie sul lavoro.

Ossia in complesso fruirono del beneficio dell'assicurazione 258,459 persone.

Nel 1892 ne avevano fruito 278,777 persone.

Il numero degli assicurati alla fine del 1893 era complessivamente di 11,200,000.

Dedotte le spese di amministrazione, le entrate, nel triennio 1891-93, salirono a 254 milioni di marchi in cifra tonda. Nello stesso periodo

di tempo, si pagarono 137 milioni, di guisa che al 1 gennaio 1894, non tenuto calcolo degli interessi che annualmente aumentano, si aveva disponibile un capitale di 117 milioni di marchi per le future pensioni.

In questi giorni poi il Consiglio federale ha esteso l'assicurazione obbligatoria a quanti s'occupano a domicilio di lavori inerenti all'industria tessile.

Malgrado questi risultati, realmente splendidi, nella discussione del bilancio dell'interno al Reichstag, le leggi per l'assicurazione contro la vecchiaia e gl'infortuni sul lavoro furono combattute con violenza anche maggiore del solito.

Eccettuati i socialisti, che dopo averle combattute come insufficienti in principio, ne sono adesso i più caldi fautori, deputati di tutti i partiti ne hanno reclamato la revoca.

Dicono che pagare una quota settimanale dal ventesimo anno d'età fino al cinquantesimo per percepire a settant'anni una pensione in media di 200 marchi, è un'amara derisione. E lo stesso ministro dell'interno, Boetticher, convenne che la legge non è perfetta, e promise di emendarla.

Tra le obiezioni, che hanno un valore non dubbio, è quella delle eccessive spese di amministrazione che ingoiano ogni anno molta parte del capitale, onde i veri ed i soli assicurati per tutta la vita sono i moltissimi impiegati che l'Azienda mantiene.

Anche il modo con cui si percepiscono le quote di assicurazione (marche da bollo da incollarsi sopra la scheda di assicurazione) è giudicato incomodo.

Intanto, per dare buon esempio di economia, nel quartiere più elegante e più aristocratico di Berlino il Governo ha costruito un monumentale Ufficio d'assicurazione che costa parecchi milioni!

Ma coteste sono inezie, cui si potrà del resto facilmente rimediare, di fronte ai grandi ed indiscutibili beneficî della filantropica Istituzione, che ci auguriamo, compatibilmente alle nostre forze ed alla diversa nostra indole nazionale, di vedere presto trapiantata tra noi.

LA PIA CASA DI LAVORO DI FIRENZE

ED IL CONTRIBUTO PER LA SPESA DI MANTENIMENTO

degli inabili al lavoro

In una visita da noi fatta, or non è molto, a questo esemplare Istituto, il più importante Stabilimento di beneficenza della Toscana, abbiamo rilevato con un sentimento di intima soddisfazione, i molti miglioramenti già introdottivi e quelli già vicini al loro compimento che sono in corso di attuazione specialmente nel fabbricato, sia per rispondere alle moderne esigenze dell'igiene, sia per far fronte al notevole e sempre crescente aumento della famiglia ricoverata.

Fra questi lavori in corso è degna di nota la sala di riunione riscaldata con calorifero, costruita nel grande piazzale dove è il giardino della sezione maschile, lunga ben 19 metri e larga 5, e la grande fabbrica costruita dai fondamenti sotto la intelligente e e solerte direzione dell'architetto cav. Augusto Ghelardi, ed ora già coperta, dalla parte di via Pietro Thouar, lunga 40 metri, larga 10 ed alta 12, la quale fabbrica potrà contenere in due vasti dormitorî, uno a terreno ed uno al piano superiore, non meno di 120 ricoverati.

Per provare la necessità della ingente spesa che si commette nell'anno in corso, e di quella non minore che occorrerà nel 1894, ci è stato fatto conoscere dal Direttore, il chiarissimo comm. Peri, che la famiglia complessiva di quell'Istituto ascende oggi a circa 1600, ottocento dei quali sono ospitati nell'interno dello Stabilimento ed altrettanti *a tenuta* fuori di questo, la maggior parte dei quali in campagna; mentre nell'anno 1868, epoca della pubblicazione dello statuto organico dell'Istituzione non si trovavano ricoverati alla pia Casa di lavoro altro che 450 individui nell'interno dello Stabilimento a soli 3 *a tenuta*.

LA LEGGE

SULLE CASSE DI PENSIONE, DI SOCCORSO E DI PREVIDENZA

istituite a favore degli impiegati e operai in Francia [1]

Art. 1. In caso di fallimento, di liquidazione giudiziaria o di decozione, allorchè, per una Istituzione di previdenza, siano state effettuate ritenute sui salari, e siano stati ricevuti versamenti dal capo dell'Impresa, o questi si sia impegnato a fornire somme determinate, gli operai, gl'impiegati o i beneficiari sono ammessi di pieno diritto a ripetere la restituzione di tutte le somme non utilizzate conformemente agli statuti.

Questa restituzione si stenderà in ogni caso agli interessi convenuti delle somme così ritenute, ricevute o promesse dal capo dell'Impresa. In mancanza di convenzione, gl'interessi saranno calcolati secondo il saggio fissato annualmente per la Cassa nazionale di pensioni per la vecchiaia.

Le somme così determinate e non utilizzate, in conformità degli statuti, diverranno esigibili in caso di chiusura dello Stabilimento industriale o commerciale.

Lo stesso vale per il caso di cessione volontaria, salvo che il cessionario non consenta di sostituirsi al cedente.

Art. 2. La Cassa di depositi e consegne è autorizzata a ricevere, a titolo di deposito, le somme o i titoli appartenenti o desti-

[1] Il progetto di questa legge venne approvato dalla Camera dei deputati e, con qualche modificazione, dal Senato.

È un argomento di cui dovrà pure occuparsi il Parlamento italiano; epperò riteniamo non senza interesse pei lettori il presentar loro la legge francese, che, prima di noi, provvide a regolare una materia importante nei rapporti sociali.

nati alle Istituzioni di previdenza fondate a favore degli impiegati e degli operai.

Le somme così ricevute frutteranno interesse a un saggio uguale al saggio d'interesse del conto delle Casse di risparmio.

Art. 3. Nei tre mesi che seguiranno la promulgazione della presente legge, tutte le somme che, in futuro, saranno ritenute sui salari degli operai, e tutte quelle che i capi d'intraprese avranno ricevuto o si saranno impegnati a fornire, all'intento di assicurare delle pensioni, dovranno essere versate sia alla Cassa nazionale di pensioni per la vecchiaia, al conto individuale di ciascuno avente diritto, sia alla Cassa di depositi e consegne, sia a Casse sindacali o patronali specialmente autorizzate a questo effetto.

L'autorizzazione sarà data con decreto reso nella forma dei regolamenti d'amministrazione pubblica. Il decreto fisserà i limiti del distretto, le condizioni del funzionamento della Cassa e il suo modo di liquidazione. Prescriverà del pari le misure da adottare per assicurare il trasferimento, sia ad una Cassa sindacale o patronale, sia alla Cassa nazionale di pensioni per la vecchiaia, delle somme inscritte nel libretto di ciascun interessato.

Le somme versate dei capi d'Impresa nella Cassa sindacale o patronale dovranno essere impiegate, sia in rendita dello Stato, in titoli del Tesoro o garantiti dal Tesoro, sia in obbligazioni dei Dipartimenti, dei Comuni, delle Camere di commercio, in cartelle fondiarie e comunali del Credito Fondiario, sia in mutui ipotecari, sia infine in titoli locali più sotto enumerati, a condizione che questi titoli emanino da Istituzioni esistenti nei Dipartimenti dove esse funzionano; buoni di Monti di pietà o di altri Istituti riconosciuti di utilità pubblica. I titoli saranno nominativi.

La gestione delle Casse sindacali o patronali sarà sottoposta alla verificazione della ispezione delle finanze e al riscontro del ricevitore particolare del Circondario dove ha sede la Cassa.

Se intervengono convenzioni speciali fra i capi d'Imprese e gli operai o impiegati a fine di assicurare a questi, alle loro vedove o ai loro figli, sia un supplemento di rendita vitalizia, sia rendite temporanee o indennità determinate in precedenza, il capitale che costituisce la garanzia degli impegni risultanti dalle dette contravvenzioni dovrà essere versato o rappresentato alla Cassa di depositi e consegne o in una delle Casse sindacali di sopra previste.

Art. 4. Il solo fatto di un deposito effettuato sia alla Cassa di depositi e consegne, sia in qualunque altra Cassa, di somme o valori destinati alle Istituzioni di previdenza, qualunque si siano, conferisce ai beneficiari di queste Istituzioni un diritto di pegno, nei termini dell'articolo 2073 del Codice civile, su queste somme e valori. Questo diritto di pegno si esercita nella misura dei diritti acquisiti e dei diritti eventuali.

La restituzione delle ritenute o altre somme destinate alle Istituzioni di previdenza le quali, al tempo del fallimento o della liquidazione, non fossero state effettivamente versate in una delle Casse sopra indicate, è garantita, per l'ultimo anno e per ciò che sarà dovuto sull' anno in corso, con un privilegio su tutti i beni mobili e immobili del capo dell'Impresa, il quale prenderà grado in concorso con il privilegio dei salari delle persone di servizio, stabilito dall'articolo 2101 del Codice civile.

Art. 5. Per tutte le contestazioni relative ai loro diritti nelle Casse di previdenza, di soccorso e di pensioni, gli operai e gli impiegati possono, a maggioranza, incaricare un mandatario a stare in giudizio per essi sia come attore, sia come convenuto.

Art. 6. Un regolamento d'amministrazione pubblica determinerà il modo di nomina del mandatario, e le condizioni secondo le quali saranno effettuati il deposito ed il ritiro delle somme e dei valori appartenenti o destinati alla Istituzioni di previdenza.

Esso determinerà del pari il modo di liquidazione dei diritti acquisiti e dei diritti eventuali, nonchè il modo di restituzione agli interessati.

SULLE SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI [1]

DISEGNO DI LEGGE.

Art. 1. Le Imprese che hanno per oggetto le assicurazioni sulla vita, siano mutue siano a premio fisso, per essere legalmente costituite, oltre all'adempimento delle prescrizioni stabilite dal Codice di commercio, devono provare:

1° di avere comunicato al Ministero di agricoltura, industria e commercio, che ne farà la pubblicazione per esteso, le varie specie di polizze colle relative condizioni di contratto, le tariffe dei premi che si propongono di applicare alle assicurazioni insieme alla indicazione dei premi netti, le tavole di mortalità ed il saggio d'interesse adottati nel calcolo delle tariffe medesime, aggiungendovi una dimostrazione esplicativa del metodo che intendono di seguire nel calcolare la riserva dei premi pei rischi in corso (*riserva matematica*).

I premi netti, calcolati in base alle tavole di mortalità e al saggio d'interesse adottati dalle Imprese, non potranno essere inferiori a quelli che risultano dalle tavole di mortalità e dal saggio d'interesse che saranno determinati con R. decreto;

2° di avere depositato presso la Cassa dei depositi e prestiti, a garanzia degli assicurati, L. 250,000 in titoli del Debito Pubblico dello Stato italiano, o da esso garantiti. L'Impresa depositante ha diritto di ritirarne gl'interessi, e di sostituire i titoli depositati con altri di eguale valore.

L'adempimento delle prescrizioni contenute in questo articolo è verificato dal Tribunale civile prima di ordinare la pubblicazione richiesta dagli articoli 91 e 242 del Codice di commercio.

Art. 2. Le Imprese che hanno per oggetto le assicurazioni contro i danni, siano mutue od a premio fisso, per essere legalmente costituite, oltre all'adempimento delle condizioni stabilite dal Codice di

[1] Disegno di legge presentato dal Ministro di agricoltura, industria e commercio (Boselli) di concerto col Ministro di grazia e giustizia e dei culti (Calenda di Tavani), nella seduta del 3 aprile 1894.

commercio, devono: notificare al Ministero, che ne farà la pubblicazione per esteso, le varie specie di polizze, colle relative condizioni di contratto; indicare i criteri in base ai quali saranno calcolate le riserve dei premi pei rischi in corso, alla chiusura di ciascun esercizio, e provare di avere depositato, nel modo prescritto al n. 2 dell'articolo 1, L. 100,000 per ciascuna specie di assicurazione che intendono di esercitare, a garanzia degli assicurati.

L'adempimento di questa condizione è verificato dal Tribunale civile secondo che è prescritto nel capoverso dell'articolo 1.

Art. 3. Le modificazioni che fossero successivamente introdotte nelle norme d'esercizio indicate al n. 1 dell'art. 1° e nell'art. 2° dovranno pure essere pubblicate per esteso.

Art. 4. La cauzione di cui negli articoli 1 e 2 non può essere svincolata se l'Impresa non prova di avere estinto o di estinguere con la medesima tutte le obbligazioni assunte verso gli assicurati. Lo svincolo è ordinato con decreto del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 5. Le Imprese di assicurazioni sulla vita dovranno tener separata la gestione delle assicurazioni sulla vita da quella di ogni altra specie di assicurazione o di commercio da esse esercitato; e le somme provenienti dalla prima non potranno essere distratte dalla loro destinazione, nè devolute in nessun caso a soddisfare obbligazioni d'altra natura.

È vietato ad ogni Impresa di assicurazioni sulla vita di fare speculazioni che non abbiano per oggetto la consegna effettiva dei titoli e valori, o che siano estranee all'oggetto della sua industria, qual è determinato dall'atto costitutivo.

Art. 6. La riserva delle Imprese di assicurazioni sulla vita, destinata all'adempimento degli obblighi assunti verso gli assicurati, non potrà essere inferiore a quella che risulta dalle tavole di mortalità e dal saggio d'interesse determinati con decreto reale, a norma dell'art. 1, 3° comma. Essa dovrà essere impiegata nei modi seguenti:

1° in titoli del Debito pubblico nel Regno d'Italia;

2° in titoli d'altra specie garantiti dallo Stato italiano;

3° in cartelle emesse dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario nello Stato medesimo;

4° in beni immobili posti nel Regno d'Italia, liberi da ipoteca;

5° in mutui con prima ipoteca, sopra beni stabili posti nel Regno d'Italia, per una somma che non ecceda la metà del loro valore, debitamente accertato;

6° in anticipazioni sopra dei titoli indicati ai numeri 1, 2 e 3, fino alla concorrenza dei quattro quinti del loro valore secondo il

corso della Borsa del luogo ove ha sede l'Impresa, o della Borsa più vicina, purchè non superiore al valore nominale dei titoli medesimi;

7° in mutui sopra proprie polizze di assicurazioni sulla vita, nei limiti della riserva corrispondente.

Almeno quattro quinti della predetta riserva, accertata alla fine d'ogni esercizio annuale, al netto delle somme impiegate come al n. 7, dev'essere impiegata nei modi indicati ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo: però l'impiego nei modi indicati ai numeri 4 e 5 non potrà eccedere l'ottavo del totale della riserva stessa.

I valori menzionati ai numeri 1, 2 e 3 dovranno essere depositati o presso la Cassa dei depositi e prestiti o presso un Istituto di emissione, con dichiarazione che essi fanno parte della riserva matematica, a' sensi di legge.

I beni stabiliti ed i mutui menzionati ai numeri 4 e 5 dovranno essere vincolati ipotecariamente a garanzia degli assicurati.

Gli assicurati hanno inoltre un diritto di privilegio sui titoli nei quali sia impiegata la rimanente parte della riserva.

Il ritiro dei titoli e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia degli assicurati non potranno aver luogo che in seguito a decreto del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Potranno però le Compagnie ordinare agli Istituti depositari la vendita dei propri titoli e l'acquisto di altri equivalenti della specie indicata ai numeri 1, 2 e 3.

Art. 7. Le Imprese di assicurazione preleveranno annualmente sovra gli utili netti non meno di un ventesimo per formare il fondo della riserva ordinaria, di cui nell'articolo 182 del Codice di commercio.

Questo fondo dovrà essere aumentato fino a che, per le Imprese di assicurazione sulla vita abbia raggiunto il ventesimo della riserva matematica, e per le altre quei limiti che saranno determinati nel regolamento di cui all'art. 31.

Il fondo della riserva ordinaria se, dopo compiuto, venga diminuito per qualsiasi ragione, o se più non si trovi nella proporzione prescritta e nei limiti di cui al comma precedente, deve essere reintegrato o aumentato nel modo stesso.

Art. 8. Le Imprese amministratrici di tontine devono impiegare nei titoli indicati ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 6, da depositarsi nei modi indicati al 10° comma dell'articolo stesso, l'intiero ammontare delle somme pagate agli assicurati, detratte le rendite, gl'interessi e le spese di amministrazione nei limiti determinati dall'atto costitutivo.

Art. 9. Le Imprese regolate dalla presente legge devono presentare al Ministero di agricoltura, industria e commercio il loro bilancio annuale, conforme al modello stabilito con regio decreto, e gli altri documenti indicati nell'articolo 180 del Codice di commercio, nel termine di venti giorni dall'approvazione del bilancio, se le Imprese sono nazionali, e, se sono straniere, nel termine rispettivamente di quaranta o di sessanta giorni, secondo che hanno sede in Europa o altrove.

Il bilancio e gli altri documenti devono essere accompagnati dal certificato di deposito presso la cancelleria del Tribunale.

Le Imprese di assicurazione sulla vita sono inoltre tenute a presentare una situazione della riserva matematica e della riserva ordinaria, ove devono essere singolarmente specificati i titoli ed i beni che le costituiscono.

I documenti menzionati in questo articolo devono essere estratti dai registri e certificati conformi alla verità, con dichiarazione sottoscritta dagli amministratori, dal direttore e dai sindaci, e, quanto ai valori depositati a norma dell'art. 6 dalla direzione degli Istituti depositari. Essi saranno pubblicati nel *Bollettino ufficiale*, salvo le altre norme di pubblicità stabilite dal Codice di commercio.

Art. 10. Dei documenti accennati nell'articolo precedente e di quelli indicati al n. 1 dell'articolo 1, un esemplare a stampa rimarrà depositato negli uffici dell'Impresa assicuratrice, affinchè, chiunque provi la sua qualità di assicurato, possa esaminarli e prenderne copia.

Art. 11. Le Imprese d'assicurazione sono soggette alla vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio può provocare dall'Autorità giudiziaria tutti i provvedimenti che appariscano urgenti e necessari per garantire l'adempimento degli obblighi dell'Impresa verso gli assicurati.

Art. 12. Il Ministero di agricoltura, industria e commercio ha principalmente i seguenti obblighi:

1° Esamina i bilanci annuali presentati dalle Imprese di assicurazione, a norma dell'art. 9; ed ha facoltà di verificare se corrispondono alle resultanze dei libri e registri sociali, e se le riserve dei premi pei rischi in corso sono calcolate secondo i criteri indicati a norma degli articoli 1, 2 e 6;

2° Accerta, mediante l'esame dei registri e dei documenti e altresì mediante improvvisi riscontri di cassa, l'esistenza e l'impiego delle riserve nei modi prescritti dagli articoli 2, 6 e 8;

3° Riscontra se le assicurazioni sulla vita stipulate in Italia sono registrate nei libri dell'Impresa e se furono computate nel calcolo della riserva;

4º Richiama all'osservanza delle disposizioni della presente legge le Imprese che non vi si conformassero, prescrivendo loro a tal uopo un termine che non potrà mai essere maggiore di un mese.

Art. 13. Il Ministero di agricoltura, industria e commercio deve eseguire ogni cinque anni un'ispezione generale delle Imprese soggette alla sua vigilanza, per accertare il valore attuale e complessivo del patrimonio di ciascuna impresa, e il valore attuale delle sue obbligazioni.

Il Ministero può procedere a speciali ispezioni straordinarie anche per reclamo di uno o più assicurati. In tal caso può prescrivere a chi fa il reclamo di depositare, a garanzia delle spese, una congrua somma, la quale se il reclamo risulta giustificato, è restituita al reclamante, e le spese vanno a carico dell'Impresa, salvo a questa il diritto di risarcimento contro le persone responsabili.

I risultati dell'ispezione devono essere pubblicati nel *Bollettino ufficiale*, e comunicati all'Impresa ispezionata, ai reclamanti, e ad ogni assicurato che ne faccia domanda.

Art. 14. Il Ministero di agricoltura, industria e commercio presenterà ogni anno al Parlamento una relazione complessiva sulla situazione finanziaria delle Imprese regolate dalla presente legge che operano in Italia, e delle ispezioni eseguite a quelle di assicurazioni sulla vita.

La relazione dovrà indicare quali Imprese non siansi uniformate alle disposizioni della presente legge, e in qual modo siasi proceduto per richiamarle all'osservanza della medesima.

Art. 15. Il Tribunale civile non può riconoscere la validità della fusione di più Imprese di assicurazioni sulla vita, giusta l'articolo 194 del Codice di commercio, se non si prova che il Ministero di agricoltura, industria e commercio abbia prima verificato la regolare esistenza della riserva matematica e della riserva ordinaria delle Imprese che vogliono fondersi.

La riserva matematica e la riserva ordinaria devono essere calcolate secondo le norme degli articoli 6 e 7.

Art. 16. Quando il valore attuale e complessivo del patrimonio di un'Impresa di assicurazione sulla vita è inferiore al valore attuale delle sue obbligazioni calcolate colle norme dell'art. 6, il Ministero di agricoltura, industria e commercio la inviterà a reintegrare il patrimonio entro un termine non maggiore di un mese. Trascorso questo termine senza che la reintegrazione abbia avuto luogo, l'Impresa è in istato di fallimento, e il Ministero dovrà denunziarla al Tribunale per i provvedimenti di cui all'articolo 685 del Codice di commercio.

Art. 17. Sono puniti con la multa da L. 500 a 5000, salvo le altre pene comminate dal Codice di commercio e dal Codice penale, i promotori, gli amministratori, i direttori, i sindaci ed i liquidatori delle Imprese regolate dalla presente legge:

1° che incominciano le operazioni prima di avere adempiuto le condizioni rispettivamente stabilite negli articoli 1 e 2;

2° che abbiano contravvenuto alle disposizioni contenute negli articoli 3, 5, 6, 7 e 8;

3° che si rifiutino di comunicare ai delegati del Ministero di agricoltura, industria e commercio le notizie, i registri e i documenti che ad essi occorra di esaminare, o di lasciar loro eseguire i riscontri necessari per poter esercitare la vigilanza prescritta dalla presente legge;

4° che abbiano eseguito una fusione contravvenendo alle disposizioni dell'art. 15.

Art. 18. Sono puniti con l'ammenda da lire 10 a 50 per ogni giorno di ritardo i promotori, gli amministratori, i direttori, i sindaci e i liquidatori delle Imprese regolate dalla presente legge, che omettano di presentare, nei termini e nei modi stabiliti, le situazioni ed i bilanci.

È punita con l'ammenda da lire 50 a 100 ogni contravvenzione alle disposizioni dell'art. 10.

Art. 19. Il Ministero di agricoltura e commercio, accertate le contravvenzioni, ne fa denunzia all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle pene comminate nella presente legge.

Art. 20. Quando le Imprese che furono richiamate all'osservanza di questa legge non siansi conformate alla medesima nel termine fissato dal Ministero di agricoltura e commercio, questo entro otto giorni dalla scadenza del termine, deve promuovere dal Tribunale civile l'immediata convocazione dell'assemblea generale, che sarà presieduta da un giudice delegato.

Se nel termine di un mese da quella convocazione l'Impresa non si sarà uniformata alle disposizioni della presente legge, il Tribunale civile, ad istanza del Ministero di agricoltura e commercio, sentiti in Camera di Consiglio gli amministratori, i direttori ed i sindaci, ne ordinerà lo scioglimento e la liquidazione, o ne dichiarerà il fallimento.

Art. 21. Nel caso di fallimento di una Impresa regolata dalla presente legge, i promotori, gli amministratori, i direttori, i sindaci e i liquidatori di essa sono puniti per bancarotta semplice se abbiano commesso una delle contravvenzioni previste nell'articolo 7, salvo le

pene maggiori comminate dal Codice di commercio e dal Codice penale.

Art. 22. Le Imprese di Assicurazioni sulla vita e contro i danni legalmente costituite in paese estero, le quali vogliono operare nel Regno, devono uniformarsi alle disposizioni dell'art. 230 del Codice di commercio, adempiere le condizioni stabilite negli articoli 1 e 2 di questa legge e nominare un agente generale, domiciliato nel Regno, munito di ampie facoltà per amministrare gli affari dell'Impresa in Italia e rappresentarla in giudizio e fuori.

Il mandato conferito all'agente generale dev'essere pubblicato nel modo prescritto dagli articoli 91, 94 e 95 del Codice di commercio.

Nello stesso modo devono essere pubblicati gli atti in forza dei quali le Imprese furono poste in istato di liquidazione o di fallimento, oppure cessarono di operare nel Regno.

Esse sono inoltre soggette, per tutto ciò che concerne le loro operazioni nello Stato, alle altre disposizioni di questa legge; ed all'uopo devono tenere nella sede della rappresentanza generale nel Regno tutti i registri e i documenti che occorrono per l'esercizio della vigilanza governativa.

Tutti gli atti emanati da una di tali Imprese devono indicare la sua condizione di “ straniera. „

Art. 23. Le Imprese indicate nell'articolo precedente possono essere autorizzate dal Ministero di agricoltura e commercio a compilare il bilancio secondo la legge del loro paese.

Per altro, devono compilare annualmente un resoconto speciale per le operazioni compiute nel Regno d'Italia, in conformità al modello stabilito con regio decreto.

Art. 24. Quando un'Impresa costituita all'estero sia posta in istato di liquidazione o di fallimento, quando sopprima la sede o la rappresentanza che tiene nel Regno, o quando richiamata all'osservanza della presente legge non si sia uniformata alla medesima nel termine di due mesi dal richiamo del Ministero di agricoltura e commercio, questo promuoverà dal Tribunale civile nel cui distretto l'Impresa ha la sua sede o la rappresentanza principale, i provvedimenti urgenti e la nomina di un liquidatore incaricato di rappresentare gli assicurati del Regno.

Art. 25. Gli amministratori e i rappresentanti d'Imprese straniere sono soggetti alle medesime pene stabilite da questa legge per gli amministratori delle Imprese nazionali.

Sono inoltre puniti con la multa da lire 500 a 5000 se omettano di pubblicare gli atti indicati all'art. 22, comma 3°; e con l'ammenda

da lire 50 a 100 per ogni contravvenzione all'ultimo capoverso dell'art. 22.

Tutti gli agenti che fanno sottoscrivere nel Regno proposte di assicurazione sulla vita o contro i danni per conto di un' Impresa straniera, la quale non abbia adempiuto le condizioni imposte dalla presente legge, per la sua costituzione, sono puniti con una multa da lire 100 a 500 per ogni proposta.

Art. 26. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano solamente per le operazioni stipulate in Italia.

Art. 27. Tutte le pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio e dalla presente legge riguardanti le Imprese regolate dalla medesima saranno fatte, al più tardi, entro un mese dalla loro trasmissione al Ministero di agricoltura, industria e commercio, in apposito *Boll. Ufficiale,* che viene sostituito, per le Imprese stesse, al *Boll. Ufficiale delle Società per azioni,* menzionato nell' art. 95 del Codice di commercio.

Art. 28. Le regole sulla competenza stabilite nella prima parte dell'art. 872 del Codice di commercio non possono essere modificate dall'accordo delle parti contraenti.

Art. 29. Le Imprese assicuratrici nazionali e straniere attualmente esistenti ed operanti nel Regno sono soggette alle disposizioni della presente legge anche per gli affari di assicurazione in corso.

Art. 30. Le cauzioni prestate in base alle leggi e ai decreti anteriori all'attuazione del vigente Codice di commercio, e i titoli vincolati in esecuzione all'art. 145 del Codice stesso, saranno imputati, nelle riserve da investirsi ai termini della presente legge, e saranno per la parte eccedente, liberati con decreto del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 31. Con apposito regolamento, approvato con regio decreto, inteso il parere del Consiglio di Stato, si determineranno le norme per l'esercizio della vigilanza governativa, il contributo delle Imprese regolate dalla presente legge nelle spese di essa, le norme per la pubblicazione del *Bollettino Ufficiale,* di cui nell'art. 27, quelle pel deposito, per lo svincolo delle cauzioni e per l'apprezzamento dei valori che costituiscono le riserve, e le ulteriori disposizioni transitorie che fossero necessarie per la esecuzione della legge medesima.

Art. 32. L'art. 145 del Codice di commercio, gli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 64 del regolamento pubblicato per la sua esecuzione col regio decreto 27 dicembre 1882, il n. 3 dell'art. 4 delle disposizioni transitorie per la attuazione del Codice stesso sono abrogati.

Sono pure abrogate le altre disposizioni del Codice di commercio e del suo regolamento in quanto siano contrarie alla presente legge.

L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO

DI UN SERVIZIO MODELLO DI CHIRURGIA

A PARIGI

Per ispiegare il perchè della qualifica di *modello* al servizio di chirurgia femminile della Salpêtrière, che mi propongo di descrivere qui, bisogna ricordare le parole colle quali si chiudeva la mia relazione sul regime igienico negli Ospedali francesi:[1] " Con un tal regime antimicrobico anche un Ospedale del vecchio stampo può ritenersi *igienico;* senza un tal regime, anche un Ospedale costrutto secondo tutte le norme dell'ingegneria sanitaria deve ritenersi *antigienico*, senz'altro. "

Ora, il servizio di ginecologia della Salpêtrière trovasi appunto nel primo caso; è installato in un antico Ospedale, è arredato in modo affatto semplice e con materiale usuale, senza porte di bronzo nè pareti di cristallo, come qualcuno volle raccomandare e come ho veduto infatti nel servizio di chirurgia dell'Ospedale Hôtel-Dieu di Lione: eppure la pulizia e le norme igieniche vi regnano così sovrane che soltanto all'entrarvi si è obbligati di esclamare: qui si è capito davvero che cosa sieno e dove risiedano i terribili, per quanto invisibili, nemici dell'umanità.

E infatti il distinto giovane dottor Chaput, che dirige il servizio in discorso, prima di diventare celebre ed ardito chirurgo è stato un appassionato e valente bacteriologo. Così tutti i laureandi in medicina e chirurgia, prima di

[1] V. *Rivista*, Fascicolo di aprile 1894.

uscire dalle nostre Università, potessero fare un corso pratico di bacteriologia! Avremmo, se non altro, dei sanitari e degli operatori più fidenti nelle proprie forze e nei mezzi profilattici e antisettici, e meno nella potenza occulta della fortuna o del vitalismo!

*
* *

Dopo questo breve esordio passo a descrivere il servizio del dottor Chaput come io l'ho veduto ripetutamente funzionare, avvertendo che nel corso delle descrizioni dovrò accennare a vari apparecchi, di cui tenni già parola diffusamente nella succitata relazione sul regime igienico negli Ospedali francesi.

Descrizione del servizio. — Il servizio della Salpêtrière è diviso in due parti ben distinte: una sezione comune, detta dell'*infermeria* e una sezione speciale, detta dell'*ovariotomia.*

Poco c'è da dire sulla prima sezione. Le sale non si distinguono per nessuna particolarità; vi sono dei letti a cortine allo scopo di accontentare le malate e di salvaguardare meglio il pudore. Non vi sono locali di isolamento per i casi infetti o sospetti, giacchè si ritiene che le complicazioni chirurgiche non si trasmettano per l'aria, ma unicamente per le mani, gli strumenti e gli oggetti di medicazione, e che per evitare l'infezione basti avere mani pulite e strumenti sterili. A tal uopo, ogni mattina la sorvegliante depone nel mezzo della sala, sul tavolo da medicazione, una scatola di rame contenente un ricco armamentario che viene sterilizzato giornalmente nella stufa secca, in modo che per ogni ammalata si usino strumenti particolari, compresi i dilatatori vaginali, che, dopo ciascuna medicazione, vengono messi in un vassoio vuoto, nel quale non si pesca mai. Alla fine della visita, la sorvegliante

pulisce gli strumenti sudici e li sterilizza per l'indomani. La garza iodoformizzata, tagliata in precedenza, è conservata in scatole di ferro bianco; una pinza e un paio di forbici pulite restano a permanenza in questa scatola per prendere la garza e tagliarla, se occorre. Sonvi inoltre dei grandi bacini di ferro smaltato per ricevere le medicazioni imbrattate; con ciò si evita di insudiciare le bacinelle da medicazione.

Con queste precauzioni si sono potute curare nella sala comune delle erisepele venute dal di fuori, senza lamentare nessuna complicazione infettiva nelle altre ammalate.

Per le stesse ragioni non è sentito il bisogno di avere due sale di operazioni per le infette e per le non infette. Dirò di più: la sala operatoria annessa all'infermeria è piccola, bassa, mal illuminata e dista quattro metri dall'anfiteatro delle autopsie.

Eppure, malgrado queste condizioni in apparenza difettose, i risultati sono dei più confortanti, grazie al buon funzionamento dell'organizzazione antisettica.

Per evitare l'infezione delle mani del chirurgo, che è la sola cosa da temere quando si hanno malati infetti da curare, si sogliono distanziare le laparatomie, per il caso in cui si trovasse del pus nel ventre. Il chirurgo non incide mai egli stesso gli ascessi o i flemmoni, che vengono confidati ad uno degli interni.

Finalmente, si fa in modo che il chirurgo e il suo aiuto diretto non abbiano toccato pus la vigilia delle operazioni; in caso contrario, si rimette l'operazione all'indomani.

L'unica necessità che è stata riconosciuta è quella di un servizio speciale per l'*ovariotomia*, il quale si trova nell'edificio della Cappella, molto lontano e molto distinto dall'infermeria. Ciò non può avere che dei vantaggi dal punto di vista dell'isolamento; ma anche questa precauzione, come

mi faceva osservare giustamente il Chaput, non ha grande importanza, giacchè non si sa mai, prima di operare una ciste o una salpingite, se il liquido contenuto sia o no purulento.

Ciò che importa, invece, si è che una tale disposizione permette di avere un personale affatto distinto, non sovraccaricato di incombenze, che tiene il servizio molto pulito, che segue minuziosamente tutte le raccomandazioni che gli si fanno e sopratutto che conosce a maraviglia l'igiene delle laparatomizzate.

Questo servizio di ovariatomia è la miglior dimostrazione dell'inutilità dei padiglioni lussuriosi e costosi. Esso è installato al secondo piano di un edificio dove alloggia una parte del personale amministrativo dell'Ospedale, nell'appartamento del chirurgo residente.

Questo appartamento, che non ha ricevuto *adattamento speciale*, si compone di sette locali: un corridoio centrale, dove stanno i portamantelli pei visitatori, e sei stanze distribuite intorno al corridoio, e precisamente: a destra un'anticamera o gabinetto della sorvegliante, dove si trovano l'autoclave e la sterilizzatrice a secco, una sala di operazioni e una camera a due letti; a sinistra una camera ad un letto, una camera a tre letti e una cucinetta, posta dirimpetto all'anticamera.

Sala d'operazioni dell' ovariotomia. -- L'installazione di questa sala è delle più semplici che si possano immaginare, talchè con un centinaio di lire all'incirca se ne può allestire una consimile in un locale qualunque.

L'illuminazione viene da un solo, ampio finestrone, aperto verso il nord.

I muri sono pinti a olio e il suolo è rivestito di linoleum, per essere facilmente lavati.

Il riscaldamento vi è fatto con un semplice camino, sul quale si trovano una bilancia per pesare i tumori e dei

grandi boccioni per le soluzioni antisettiche; questi boccioni a tappo smerigliato sono incappucciati da una cuffia metallica per impedire che la polvere si deponga sull'orlo. Per il lavaggio delle mani, non vi sono nè tubature nè rubinetti per l'acqua calda o fredda, ma semplicemente un tavolo di legno sopportante due catinelle e due bricchi di acqua; vedremo poi i vantaggi di una tale disposizione per la pulizia e per l'antisepsi. Quanto all'arredamento, si è procurato di ridurlo al *minimum* strettamente necessario e di non mettere nè un mobile nè una scansia che fosse al di sopra del raggio visivo, onde evitare i nidi di polvere.

I mobili si riducono infatti ai seguenti: un tavolo di operazioni con relativa sedia per il cloroformizzatore, un tavolo per gli istrumenti, un tavolo-lavabo, due altri tavoli per oggetti indispensabili, e una piccola e *bassa* vetrina per l'armamentario.

Nella sala non si scopa nè si spazzola mai; ma si lavano i muri e il suolo con cenci bagnati.

La sala non comunica direttamente col corridoio e quindi coll'esterno, ma per entrarvi bisogna passare per il gabinetto della sorvegliante.

Funzionamento generale delle operazioni. — Alla Salpêtrière si è avuto di mira di ridurre al *minimum* le persone che concorrono ad una operazione. Ivi, ad eccezione del chirurgo e di un aiuto diretto, nessun altro tocca la piaga. gli strumenti, le spugne, la seta, i drenaggi o gli oggetti di medicazione. L'andamento generale delle operazioni è il seguente: l'aiuto esterno incaricato degli istrumenti li ha scelti la vigilia e li ha accomodati nella stufa di Poupinel, che la sorvegliante ha fatto funzionare per un'ora.

L'indomani mattina, l'esterno ritira gli strumenti dalla stufa con una pinza, li fa bollire per un quarto d'ora nella glicerina, poscia li dispone in un gran vassoio, previamente

passato alla fiamma e riempito di acqua bollita leggermente fenicata.

Questo vassoio viene messo sopra un tavolino che sta ai piedi del tavolo di operazioni, fra le gambe dell'ammalata.

Mentre uno degli interni dà il cloroformio, l'operatore e l'aiuto diretto si lavano le mani, secondo la tecnica che esponemmo più sopra. Quando l'ammalata è addormentata la si porta sul tavolo operatorio e gli infermieri tolgono la medicazione dall'addome.

L'operatore insapona egli medesimo il ventre, lo asciuga, poi lo passa all'etere, alcool e sublimato, nel modo già indicato. Prima di impugnare il bistori egli passa le mani nell'alcool e nel sublimato; poscia dispone le compresse attorno al campo operatorio.

Durante l'operazione, il còmpito dell'aiuto è ridotto al *minimum;* egli asciuga il sangue, ricaccia l'intestino che prolassa e monta i fili sugli aghi. Le spugne sono collocate sul tavolo degli istrumenti in un cristallizzatore sterilizzato, dove l'aiuto diretto e il chirurgo le prendono essi medesimi, senza nessun intermediario. Occorrendo della seta per le legature, l'interno in farmacia, sempre presente, stappa un tubo di seta, ne versa il contenuto in un piccolo cristallizzatore sterilizzato, afferra con una pinza sterilizzata l'estremità del filo e lo dipana per una lunghezza conveniente: il chirurgo taglia la seta e fa la legatura.

Si ha cura di non far servire le bacinelle a tutti gli usi, come si pratica in certi servizi; tutto ciò che è antisettico, liquidi, sete, spugne, ecc., viene versato esclusivamente in cristallizzatori di vetro sterilizzato.

Le bacinelle non servono che a ricevere i tumori e le spugne imbrattate.

Sonvi infine dei grandi bacini di ghisa smaltata per accogliere le medicazioni. In questo modo gli oggetti antisettici non vengono mai in contatto con recipienti insu-

diciati dalle operazioni precedenti. Durante l'operazione, l'esterno istrumentista con una pinza sterilizzata accomoda nel vassoio gli istrumenti in disordine, e, a un dato momento, quando l'acqua tinta di sangue si intorbida, vuota il vassoio e rimette del liquido pulito. Per le suture, l'interno in farmacia stappa il tubo di crini autoclavati, li tira uno ad uno con una pinza sterilizzata, e li presenta all'aiuto diretto che li monta sugli aghi.

L'operatore fa egli stesso la medicazione; l'interno in farmacia svolge con una pinza sterilizzata la garza iodoformizzata inviluppata in carta sterilizzata; il chirurgo la taglia mediante una pinza e un paio di forbici, senza mettervi le dita e l'applica sulla piaga. Vi sovrappone l'ovatta sterilizzata nella stufa a secco, poscia uno strato di ovatta ordinaria e un bendaggio del corpo.

Metodo adottato alla Salpêtrière per la disinfezione delle mani. — Esso si fonda su due assiomi:

1º Il chirurgo che opera non deve aver toccato materie settiche (p. es. cadaveri per autopsia) almeno da 48 ore.

A questo riguardo sono molto dimostrative le esperienze di Terrillon già direttore del servizio della Salpêtrière.

Allorchè, dopo disinfezione rigorosa delle mani, egli seminava colle sue dita dei tubi di cultura, questi si fertilizzavano sempre quando le mani avevano toccato del pus il giorno stesso o la vigilia: è soltanto in capo a 48 ore che le mani erano ridiventate sterilizzabili;

2º Il chirurgo non deve far uso, nel corso dell'operazione, di soluzioni caustiche, che induriscono o ulcerano l'epidermide, e la rendono difficile ad essere ulteriormente disinfettata.

Per la disinfezione delle mani, si usano i seguenti oggetti che devono essere tutti assolutamente sterilizzati: spazzolino da unghie, sapone, acqua, catinella, lima da unghie e asciugatoio.

a) Spazzolini da unghie, in numero di tre (due pel chirurgo e per il suo aiuto, uno per il campo operatorio). Essi sono rinchiusi in larghe provette chiuse con ovatta, e sterilizzate ogni giorno nell' autoclave a 120° per 20 minuti.

b) Sapone. Si usa il sapone nero pressochè liquido; lo si autoclava tutti i giorni in un cristallizzatore chiuso con un disco di vetro. Per non infettare il sapone colle dita, si pesca nel cristallizzatore con una compressa sterilizzata, sulla quale si prende la quantità necessaria di sapone.

c) Acqua calda. L'acqua per le mani è dapprima filtrata al filtro Chamberland, poscia bollita entro grandi caldaie di ghisa smaltata per due ore all' incirca.

d) Catinelle e bricchi d'acqua. Le catinelle e i bricchi comuni sono preferiti agli apparecchi costosi, complicati e difficili a mantenersi puliti, che si vedono nella maggior parte delle sale d'operazioni.

Infatti, i rubinetti sui quali si mettono le mani possono essere imbrattati alla fine di un'operazione dalle dita che hanno appena toccato del pus, e restare infette per un periodo indefinito; d'altra parte i tubi possono ingorgarsi e l'apparecchio non funzionare più; infine le catinelle fisse non sono passibili di sterilizzazione, e neppure di ripulitura macroscopica.

Invece le catinelle e i bricchi comuni vengono puliti e sterilizzati, prima dell'operazione, nella stufa secca.

e) Cura-unghie. Sono lime liscie e passate alla fiamma prima d'ogni operazione.

f) Asciugatoi. Sono sterilizzati nella stufa a secco prima d'ogni operazione.

La tecnica della disinfenzione delle mani è ordinata così:

1° Pulizia delle unghie a secco;

2° Lavatura col sapone, collo spazzolino e coll'acqua bollita calda per parecchi minuti;

3° Asciugatura delle mani con servietta sterilizzata;

4º Seconda pulizia delle unghie, colle mani ancora umide;

5º Nuova lavatura con spazzolino e sapone.

6º Asciugatura con servietta sterilizzata;

7º Sterilizzazione chimica, che si pratica in quattro tempi:

a) Lavatura delle mani in una soluzione di permanganato di potassa all'1 %₀, che ossida le sostanze organiche, disinfetta e ammorbidisce la pelle;

b) Lavatura in una soluzione di bisolfito di soda al 10 % acidulata, per decolorare il permanganato;

c) Immersione e spazzettatura in alcool al sublimato al 2 ‰;

d) Lavatura al sublimato acquoso all'1 ‰.

Riassumendo adunque: due lavature delle mani intercalate fra due puliture di unghie, e poi sterilizzazione al permanganato, bisolfito, alcool e sublimato.

Questa tecnica non altera affatto le mani; al contrario le rende bianche, liscie, morbide e dolci.

A partire dal momento che la sterilizzazione è compiuta, il chirurgo non si serve più, per le mani, che di acqua bollita affine di non alterare l'epidermide.

Quando si è obbligati di operare dopo aver praticato un'esplorazione vaginale, la vaselina impregna la pelle e intralcia la lavatura e la sterilizzazione. Per sbarazzarsi di questo grasso, si passano le mani nell'etere e nell'alcool prima di incominciare la lavatura.

Sterilizzazione degli strumenti. — Dopo ogni operazione tutti gli strumenti che sono stati adoperati, vengono lavati in acqua tiepida, spazzolati, asciugati e seccati. In seguito essi vengono sterilizzati nella stufa a secco Poupinel, per un'ora a 180-200º C. Da ultimo, mediante una pinza, sono accomodati nella vetrina dell'armamentario.

In questo modo, tutti gli strumenti della vetrina sono

sbarrazzati dai germi piogeni delle operazioni precedenti; e se, nel corso di un'operazione ulteriore, si ha bisogno di istrumenti che non erano stati previsti, questi sono già puliti, eccetto la polvere ambiente, da cui vengono liberati facilmente con una ebollizione di qualche minuto in un bagno di glicerina.

Ordinariamente però, gli strumenti, già sterilizzati dopo l'operazione precedente, sono designati in precedenza per ogni operazione; l'esterno, incaricato della bisogna, riunisce giornalmente gli strumenti necessari per l'operazione del giorno appresso, e li affida alla sorvegliante che li sterilizza nella stufa a secco per un'ora a 200°.

La mattina seguente, immediatamente prima dell'operazione, l'esterno immerge gli strumenti nell'acqua bollente o nella glicerina a 130°, e, infine, li dispone nel vassoio.

In tal guisa gli strumenti non arrivano sul campo operatorio se non dopo una triplice sterilizzazione.

L'ebollizione potrebbe sembrare una superfetazione, ma ha anch'essa un' utilità. È possibile infatti che la stufa abbia mal funzionato, che il gas si sia spento, che la sterilizzazione non sia durata il tempo necessario; nel qual caso l'ebollizione diventa indispensabile. Inoltre, è un pretesto per avere in permanenza dell'acqua o della glicerina bollente per sterilizzare gli strumenti supplementari che il chirurgo domanda nel corso dell'operazione, e che escono dalla vetrina incompletamente sterilizzati.

Da questi tre trattamenti sono esclusi soltanto i *bistouri*, i quali nella stufa a secco perdono il filo; la loro sterilizzazione vien fatta nel modo seguente: si passa nella fiamma di una lampada il manico dello strumento, e si lava la lama con un tampone di ovatta idrofila imbevuta di sublimato. Quando poi i *bistouri* hanno toccato del pus, vengono mandati ad affilare di nuovo.

I vassoi vengono sterilizzati alla fiamma. Si versano in ogni vassoio alcuni grammi di alcool a cui si dà il fuoco;

spento questo, si raffredda il vassoio con poca acqua fenicata al 5 %, nella quale si accomodano gli strumenti. In seguito si diluisce considerevolmente la soluzione fenicata con acqua bollita tiepida, onde evitare la caustione delle mani del chirurgo.

Così, tutto ciò che serve nel corso dell'operazione è assolutamente sterile, donde ne deriva una sicurezza assoluta di scansare qualsiasi complicazione infettiva.

Antisepsi del campo operatorio. — La vigilia dell'operazione, l'ammalata prende un gran bagno saponato di una mezz'ora. Poscia le si fa la *toilette* del ventre, che consiste nel radere i peli del pube e della linea alba; nell'insaponare e spazzettare con cura tutto il ventre, penetrando profondamente nelle anfrattuosità della cicatrice ombelicale.

Infine si applica una medicazione umida composta di compresse di garza imbevute di sublimato all' 1 ‰ e ricoperte di taffetà gommato e di un bendaggio del corpo.

Al momento dell'operazione, il chirurgo rifà di nuovo, egli medesimo, la *toilette* del campo operatorio.

Colle mani previamente disinfettate, egli insapona e spazzola con cura tutto l'addome con uno spazzolino autoclavato, sapone sterilizzato e acqua bollita. Leva il sapone con una corrente d'acqua, poi asciuga la pelle con una compressa sterilizzata, affine di predisporla meglio alla disinfezione chimica. Indi egli versa sulla pelle del ventre, successivamente, etere, alcool e sublimato all' 1 ‰; poscia attorno al campo operatorio si dispongono delle compresse sterilizzate; infine, il chirurgo si fa versare nuovamente sulle mani, alcool e sublimato e l'operazione comincia.

Sterilizzazione del materiale chirurgico. Spugne. — Le spugne ben preparate e pronte per l'uso sono tenute per 15 giorni almeno in un gran vaso, leggermente costipate, completamente ricoperte di una soluzione fenica al 50 ‰.

Alla vigilia dell'operazione, le spugne vengono levate dalla soluzione fenica e lavate in acqua filtrata e bollita per privarle dell'eccesso di acido fenico. Dopo un'energica espressione, esse sono rinchiuse per multipli di 5, allo scopo di controllarne facilmente il numero alla fine d'ogni operazione, vale a dire a gruppi di 10, 15 o 20 secondo la loro grandezza, in vasi sterilizzati, chiusi a smeriglio, e incappucciati da un foglio di carta sterilizzata, da togliersi al principio dell'operazione.

Questi vasi sono piccoli, e ciò è fatto espressamente, affinchè le spugne in essi contenute sieno quasi tutte impiegate in una operazione; spesso anche si esaurisce la provvisione di parecchi vasi. Prima di esser messi in servizio, questi vasi sono tenuti con acqua tiepida contenente del carbonato di soda, poscia passati nell'acqua ragia, risciacquati in alcool al sublimato (2 $^0/_{00}$) e infine lasciati scolare. I vasi che hanno servito, sono immediatamente lavati in acqua tiepida per levare il sangue che ha potuto imbrattare, e quindi aseptizzati di nuovo prima di essere rimessi in uso.

Riguardo alle spugne, quelle che non furono insudiciate di pus, nel corso dell'operazione, vengono tosto lavate in acqua tiepida e sapone per sbarazzarle di qualunque traccia di sangue, e poscia sono messe a seccare. Qoando se ne è ammassata una certa quantità, esse vengono trattate come se fossero nuove, e cioè: sottomesse per 10-12 ore all'azione del permanganato di potassa in soluzione all'1 $^0/_{00}$; poscia lavate in acqua sterilizzata e spremute; indi decolorate in bisolfito di soda in soluzione concentrata; da ultimo lavate e rimesse in acido fenico al 50 $^0/_{00}$.

Tamponi di cotone. — Per preparare questi tamponi si mette in un cristallizzatore sterilizzato del sublimato all'1 $^0/_{00}$ che si allunga con, per es., acqua bollita; se ne imbevono dei frammenti di cotone idrofilo al sublimato

ıe si spremono fortemente, con mani, asettiche, in modo
ι fare dei tamponi della voluta grossezza che si mettono
vasi puliti e sterilizzati, come quelli che servono per
spugne. Si autoclava poi il tutto a 120 C per 20 minuti.

Compresse. - Le compresse che serviranno a circondare
campo operatorio, sono orlate onde non presentino
angie sui margini, poscia passate o nell'autoclave, o nella
ufa secca, dove esse sopportano benissimo una tempera-
ra di 180-200°; oppure anche sono trattate col perman-
ınato di potassa e il bisolfito di soda, e, previo lavaggio,
no messe a macerare nell'acido fenico al $^{5}/_{100}$.
Al momento dell' operazione, si mette una quantità
ıfficiente di queste compresse sterilizzate in un vaso, vi
versa sopra dell'acqua calda sterilizzata per diluire l'a-
do fenico di cui sono impregnate e per intiepidirle onde
se non raffreddino l'ammalata.

Sete, crini, drenaggi e sonde di gomma. - Tutti questi
ateriali, dopo aver subito un trattamento preliminare
ınsistente nell'ebollizione di acqua distillata per 20-25 mi-
ıti, vengono messi in piccole quantità in tubetti di vetro
empiti di soluzione di sublimato al 2 $^{0}/_{00}$ e acido fenico
5 $^{0}/_{00}$, chiusi con tappi di cautciù e incappucciati da un
ıppelletto di carta, e da ultimo sterilizzati nell'autoclave.
Tutti questi tubetti vengono conservati in un piccolo arma-
etto speciale, foggiato a guisa di un ordinario portaprovette.
Un tubetto, aperto per un'operazione non serve più per
l'altra, se non viene nuovamente sterilizzato, come sopra.

Catgut. — Anche il catgut, dopo essere stato ripetuta-
ente digrassato in etere e ben asciuttato, viene distri-
ıito a piccole rotelle in provette chiuse con tappo di co-
ıne e quindi sterilizzato in stufa a secco per 2 ore a 150°,
vendo cura però di far salire lentamente la temperatura.

Dopo raffreddamento dei catgut e dei tubi, si leva il tappo di cotone, si riempie il tubo di alcool al sublimato e lo si richiude con un tappo di cauteiù sterilizzato mediante ebollizione in acqua, come si fa per la seta.

Queste sono le cose principali che, in qualità di igienista, ho creduto di dover notare durante le mie ripetute visite al Servizio Ginecologico del dottor Chaput, al quale rendo qui le più sentite grazie per la gentile accoglienza fattami, insieme alle più sincere congratulazioni per il modo veramente ammirabile con cui egli ha saputo armonizzare in sè le doti dell'operatore e del bacteriologo.

Dott. C. Gorini.

CENNI STATISTICI ED ECONOMICI

SULLA REPARTIZIONE DELLA TUBERCOLOSI IN ITALIA

con speciale riguardo alle grandi città [1]

La *tisi!* questo terribile morbo che invade ormai tutto il mondo, che attacca gli organi vitali distruggendoli talora rapidamente, talora lentamente; questa infezione che intristisce la razza degenerandola, che rende all'essere umano una lenta e talvolta lunga agonia, con pericolo dei suoi simili, miete in Italia ben 42 a 44 mila vittime annualmente: ciò vuol dire il doppio del *tifo,* tre volte più del *vaiuolo* e del *morbillo.* Aggiungendo alla *tubercolosi* diffusa e meningea, la *scrofola* e la *tabe mesenterica,* il numero dei morti sale da 55 a 56 mila annualmente, cioè con una proporzione media del 14.33 per diecimila abitanti nel primo caso, e del 15.16 nel secondo, sempre per diecimila abitanti.

Se poi si prende il complesso dei morti per *tubercolosi generale sotto tutte le forme,* il tasso della mortalità sale da 22.3 nel 1881, ed a 19.9 nel 1891; ciò che dà 59 mila a 62 mila morti all'anno in media.

Dalle statistiche ufficiali delle cause di morte nel Regno, pubblicate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, e compilate dalla solerte e benemerita Direzione della statistica, che ha a capo quell'insigne ed infaticabile uomo che è il comm. prof. L. Bodio, si rileva come nel quinquennio 1887-91 i morti per malattie tubercolari, propriamente dette, furono le seguenti in tutto il Regno:

[1] Sono noti i bei lavori sulla tisi del compianto Corradi, del Sormani, dell'Errera, del Manfredi e di altri insigni sanitari: col presente scritto non si è inteso che esporre pochi appunti di polizia sanitaria.

La tavola I e II bastano da sole a dimostrare la gravità del male, posta in evidenza dalla crudezza delle cifre. La mortalità per *affezioni tubercolari* sembra mantenersi quasi invariata, nonostante i nostri vantati provvedimenti igienici.

Quante vite mietute nel fior della giovinezza, quante altre prolungate nell'angoscia e nella disperazione a mezzo di una terribile e lunga agonia. Quanta energia e quanta ricchezza perduta! Eppure, mentre ci spaventano pochi casi di tifo e di colera, debolmente si pone mente a tante morti per tisi ed al pericolo che corrono i sani, di essere colpiti dal morbo durante le funzioni più comuni della vita. E quanti, inconsci del pericolo, hanno acquistato ed acquistano la tisi ispirando il germe malefico, esercitando un'industria insalubre, recandosi ad abitare una casa ove vi fu un tisico; quanti altri mangiando carni di animali tubercolosi, o bevendo il latte non bollito, od insufficentemente, munto da vacche tubercolotiche.

Quante madri amorose, senza saperlo, inoculano la tisi ai loro piccoli, con gli affettuosi baci e col latte materno; altri usando effetti appartenenti a tisici, non preventivamente disinfettati, ecc.

La morte per tubercolosi è maggiore, di poco però, nelle femmine che nei maschi.

Computando fra le affezioni tubercolari anche le morti per meningite tubercolare, per scrofola e per tabe mesenterica, la mortalità per tali cause è elevatissima nel primo anno di vita, tocca il minimo verso il 10° anno, quindi cresce di nuovo fino al 25°, per diminuire gradatamente nelle età più avanzate. Inoltre la tubercolosi è causa di un maggior numero di morti nel sesso femminile, almeno fino al 50° anno, dopo il quale pare che i maschi prendano il sopravvento. Se si confronta il numero dei morti per affezioni tubercolari nei Comuni capoluoghi durante gli anni 1883 e 1884, distinti secondo l'età col totale dei viventi della stessa età, [1] si ottengono i valori seguenti:

[1] Si consulti per le cifre effettive dei viventi e dei morti la statistica delle cause di morte, anni 1883-84.

ETÀ	Maschi	Femmine	TOTALE rapporto medio	ETÀ	Maschi	Femmine	TOTALE
Dalla nascita a 1 anno	115	104	110	Da 35 a 40 anni	32	38	35
Da 1 anno a 5 anni	66	69	68	„ 40 a 50 „	28	29	28
„ 5 „ 10 „	16	21	18	„ 50 a 60 „	25	20	22
„ 10 „ 15 „	9	22	16	„ 60 a 70 „	21	18	20
„ 15 „ 20 „	24	40	32	„ 70 a 80 „	15	15	15
„ 20 „ 25 „	40	51	45	„ 80 in su	18	14	16
„ 25 „ 30 „	37	48	42				
„ 30 „ 35 „	34	43	38	Totale . . .	31	37	34

La maggior mortalità delle femmine per tubercolosi la spiegano i sanitari in parte col fatto, che esse sono in gran numero distolte dalle loro occupazioni domestiche ed impiegate nelle fabbriche, in industrie poco adatte alla loro fisica costituzione.

Nell'ultimo censimento si trovarono nei Comuni capoluoghi di provincia e di circondario 32,715 maschi e 138,365 femmine occupate nelle industrie tessili, di cui 1943 maschi e 11,257 femmine erano in età da 9 a 15 anni. [1]

Inoltre, per spiegare questa maggior mortalità delle donne, gli igienisti tengono conto della cattiva abitudine che esse hanno, sopratutto nelle città, di stringere il petto entro busti poco cedevoli, diminuendo così la resistenza dell'organismo al fermento tubercolare, una volta che sia entrato nel circolo. Per ultimo le donne sono più spesso degli uomini esposte a contrarre una malattia tubercolare nell'assistere infermi di etisia e nel passar molta della loro vita in locali chiusi e sedentariamente.

Nelle levi militari del sessennio 1879-84 furono riformati per

[1] Nel gruppo delle industrie tessili furono censite non solamente le filatrici e tessitrici che lavorano nelle fabbriche, ma anche quelle che prendono lavoro a fattura a domicilio.

tubercolosi 875 coscritti, cioè circa 7 su 10,000 visitati; le proporzioni massime di riforme per questa causa si ebbero in Liguria ed in Sardegna (11 °/₀₀₀), le proporzioni minime nelle Puglie (4 °/₀₀₀), negli Abruzzi, nelle Calabrie e in Lombardia (5 °/₀₀₀).

Dalla tabella proporzionale si rileva come sieno 20 mila circa i maschi morti per tisi, compresi fra il 20° ed il 60° anno di età.

Ora dando alla vita umana un valore commerciale medio — capitale — di L. 3500 fra la città e campagna si ha una perdita annua di 70 milioni. Se a questa perdita si aggiunge le spese di cura e le giornate inattive di lavoro, le spese pel mantenimento degli orfani, i danni indiretti, ecc., la cifra assume proporzioni veramente gravi, più gravi anche di qualunque altra malattia infettiva.

La tubercolosi si divide come nella seguente tavola III, ripartita per regioni disposte per ordine di maggior mortalità (vedi pag. 618).

Il Lazio dunque porta il primato, la Sicilia, la Calabria e la Basilicata sono le regioni meno colpite dal male, forse perchè nelle popolazioni non hanno ancora completamente ricevuto il [illegible]o della civiltà che trae seco immensi beneficî, ma anche conseguenze non liete per gli incolti e per i più poveri: infatti anche la sifilide mena strage più nei grandi centri che nella campagna, [illegible] il tifo, il colera ed il vaiuolo.

È certo che anche la tisi è più grave e fa più vittime nelle città che nelle campagne, inquantochè sovente la miseria, la mancanza di aria e di luce, nonchè di pulizia del corpo e nelle abitazioni stesse, la degenerazione fisica della razza, i frequenti contatti e la densità di popolazione, fanno sì che il morbo si trasmetta facilmente e si propaghi.

Il fiero gran ex-cancelliere germanico — il Bismarck — voleva soppresse le città perchè centri di sommossa e di rivoluzione, i socialisti le vorrebbero distrutte perchè centri di lussuria e di pervertimento morale; gli igienisti invece vogliono ampliarle, riformarle, risanarle insomma, per evitare la diffusione dei morbi infettivi.

Infatti per persuadersi di ciò, basterà dare uno sguardo alla tavola IV (vedi pag. 622) che comprende 12 città italiane superiori per popolazione a 100 mila abitanti disposte in ordine di maggior mortalità.

TAVOLA III.

Numero d'ordine	REGIONE	Superficie geografica in chilometri quadrati	Popolazione di ciascuna regione	Densità di popolazione per chilometro quadrato	Anno	Totale dei morti per tisi generale
1	Lazio	12.081	969,602	82	1887	2.232
					1888	2.698
					1889	2.629
					1890	2.495
2	Lombardia	24,317	3,881,809	163	1887	9.357
					1888	9.398
					1889	9.483
					1890	9.477
3	Liguria	5,278	940,533	182	1887	2.102
					1888	2.317
					1889	2,309
					1890	2.374
4	Toscana	24.104	2,266,933	95	1887	5.444
					1888	5.333
					1889	5.358
					1890	5.469
5	Emilia	20,640	2,245,358	110	1887	5.168
					1888	4.974
					1889	5.279
					1890	5.047
6	Puglie	19.110	1,740.470	94	1887	3.590
					1888	3.515
					1889	3.857
					1890	3.245
7	Veneto	24.548	2,966,051	123	1887	5.901
					1888	6.108
					1889	6.267
					1890	5.793
8	Campania	16,292	3,028,927	189	1887	5.984
					1888	6.015
					1889	5.927
					1890	5.224

Tabe mesenterica	Mortalità media totale del quadriennio 1887 al 1890	Tasso di mortalità generale media su 10,000 abitanti	OSSERVAZIONI
605 667 595 547	2536.0	26.15	I dati riflettenti la superficie geografica di ogni singola regione, nonchè la relativa popolazione, furono tolti dalle statistiche ufficiali - *Causa delle morti nel Regno* e *Annuario* - Prof. L. Bodio, direttore. Quelli della densità di popolazione furono tolti dall'*Annuario di statistica* pubblicato sotto la direzione del predetto comm. prof. L. Bodio, 1892. Non si potè stabilire la media del quinquennio, perchè mancano i dati di dettaglio pel 1891.
1,734 1,578 1,595 1.405	9428.8	24.29	
169 123 117 139	2275.5	24.19	
872 755 634 678	5401.0	23.82	
802 634 523 681	5117.0	22.78	
1.575 1,346 1,629 1.286	3536.8	20.32	
1,016 864 767 843	6016.0	20.28	
2.324 2,393 2.116 1,813	5787.5	19.10	

Segue TAVOLA III.

Numero d'ordine	REGIONE	Superficie geografica in chilometri quadrati	Popolazione di ciascuna regione	Densità di popolazione per chilometro quadrato	Anno	Totale dei morti per tisi generale
9	Piemonte	29,378	3,216,255	111	1887	5,761
					1888	5,873
					1889	6,306
					1890	6,350
10	Umbria.	9,709	590,865	62	1887	1,015
					1888	1,177
					1889	1,056
					1890	1,128
11	Abruzzi	16,529	1,355,582	83	1887	2,307
					1888	2,704
					1889	2,516
					1890	2,054
12	Sardegna	24,078	721,575	31	1887	1,109
					1888	1,357
					1889	1,333
					1890	1,293
13	Marche	9,748	959,010	99	1887	1,655
					1888	1,549
					1889	1,621
					1890	1,575
14	Sicilia	25,740	3,245,742	131	1887	4,839
					1888	4,551
					1889	4,540
					1890	4,334
15	Calabria	15,075	1,303,813	88	1887	1,546
					1888	1,661
					1889	1,571
					1890	1,527
16	Basilicata	9,965	537,129	54	1887	669
					1888	709
					1889	671
					1890	542

Tabe mesenterica	Mortalità media totale del quadriennio 1887 al 1890	Tasso di mortalità generale media su 10,000 abitanti	OSSERVAZIONI
620 501 431 493	6072.5	18.87	
224 261 205 208	1094.0	18.50	
931 101 921 696	2395.3	17.66	
134 156 152 114	1273.0	17.60	
377 264 292 271	1600.0	16.68	
1,469 1,004 1,000 887	4066.0	12.52	
520 522 442 434	1576.8	12.08	
249 316 249 176	647.8	12.06	

TAVOLA IV.

N. d'ordine	CITTÀ	Popolazione totale al 1891	Densità per millimetri quadrati di superficie	Anno	Tubercolosi generale e polmonare
1	2	3	4	5	6
				1887	37.3
				1888	40.7
1	Firenze	190,000	25	1889	33.5
				1890	36.7
				1891	32.1
				1887	30.1
				1888	24.1
2	Livorno	106,000	?	1889	24.7
				1890	29.0
				1891	25.8
				1887	31.7
				1888	31.0
3	Milano	425,000	52	1889	30.8
				1890	29.5
				1981	30.7
				1887	31.2
				1888	32.4
4	Venezia	159,000	105	1889	29.8
				1890	24.1
				1891	23.0
				1887	30.6
				1888	28.8
5	Bologna	147,000	32	1889	29.1
				1890	28.4
				1891	26.3
				1887	26.1
				1888	28.7
6	Roma	436,000	78	1889	24.7
				1890	23.6
				1891	23.5

Media quinquennio per colonne 6 e 7		Media generale del quinquennio	OSSERVAZIONI
9	10	11	12
6.0	5.9	41.9	I dati statistici furono tolti dalle opere citate nella precedente tavola; quelli riflettenti la densità di popolazione, dall'eccellente opera del comm. prof. L. Bodio: *Notizie sulle condizioni edilizie delle grandi città.* Roma, 1889, Eredi Botta (attualmente se ne sta facendo la ristampa). S' intende che il tasso della mortalità venne calcolato in base alla popolazione dell'anno al quale il tasso stesso si riferisce.
6.7	12.9	39.6	
0.7	7.6	38.3	
8.1	8.2	36.3	
8.6	6.7	35.3	
5.3	9.9	35.2	I dati per la densità di popolazione per la la città di Roma, si riferiscono al 31 dicembre 1889.

Segue TAVOLA IV.

N. d'ordine	CITTÀ	Popolazione totale al 1891	Densità per millimetri quadrati di superficie	Anno	Tubercolosi generale o polmonare
1	2	3	4	5	6
7	Torino	329,000	57	1887	25.2
				1888	25.9
				1889	28.6
				1890	25.0
				1891	25.0
8	Napoli	536,000	86	1887	19.2
				1888	21.1
				1889	24.4
				1890	19.5
				1891	17.1
9	Genova.	210,000	131	1887	23.4
				1888	26.4
				1889	24.9
				1890	22.9
				1891	23.3
10	Palermo	272,000	?	1887	19.1
				1888	20.0
				1889	20.0
				1890	19.0
				1891	17.7
11	Catania.	112,000	37	1887	13.8
				1888	12.9
				1889	14.3
				1890	13.9
				1891	12.0
12	Messina.	142,000	?	1887	14.6
				1888	12.8
				1889	13.5
				1890	15.4
				1891	16.0

Media del quinquennio per le colonne 6 e 7		Media generale del quinquennio	OSSERVAZIONI
9	10	11	12
25.9	5.0	30.9	
20.2	11.5	31.7	La densità di popolazione per la città di Napoli si riferisce a prima dello sventramento.
24.1	5.9	30.0	
19.1	8.2	27.3	
13.4	7.7	21.1	
14.4	3.7	18.1	

Fra le dodici città di cui nella tavola IV sono maggiormente colpite Firenze, Livorno, Milano, Venezia, Bologna, Roma e Genova, fra le meno colpite, Napoli, Palermo, Catania e Messina.

Appare dunque evidente, come si diceva più sopra, come le grandi città offrano una maggior diffusione della tisi senza dubbio per le cause suespresse. Non si comprende come Firenze, città salubre, pulita, areata, e ove la popolazione è meno addensata, di- insieme all'intiera provincia, al triste morbo, un si alto contingente.

L'egregio dottor G. Loriga, medico provinciale di Firenze, crede di trovare un nesso con lo sviluppo della tisi nella umidità del suolo lungo la vallata inferiore dell'Arno, assai depressa. Avvaloran-do il suo asserto alcuni studi da lui fatti al riguardo e che è sperabile che sieno presto completati e resi noti.

È sperabile però che mediante i provvedimenti presi dall'Autorità municipale che fa disinfettare le robe e le abitazioni ove avvengono i decessi per tisi, il tasso di mortalità decresca, come appare infatti evidente dalle ultime statistiche.

Anzi colgo l'occasione propizia per avvertire, come la mortalità in Firenze è discesa nel 1893 al 19.71 per mille *nella popolazione stabile,* mentre fu del 23.44 nel 1892. La mortalità generale fu invece del 27.91 per cento nel 1892 e del 23.67 nel 1893. Così furono risparmiate a Firenze, nel decorso anno, 705 vite della popolazione stabile. È già molto questo fatto, sebbene per ora isolato, e speriamo che si continui nel presente anno.

***

È noto come il bacillo della tisi, scoperto dal Koch, specialmente per la tisi polmonare, si diffonda in svariati modi, come ad es.:

a) a mezzo del pulviscolo atmosferico e delle scarpe in causa degli sputi disseccati dei tubercolosi;

b) a mezzo degli indumenti e dei mobili appartenuti a etici, biancheria, effetti letterecci, abiti, ecc., ecc.;

c) a mezzo dei baci fra persone, una delle quali sia affetta da tisi;

d) a mezzo del latte munto da vacche e capre tubercolotiche;

e) a mezzo delle mosche;

f) a mezzo della madre al feto — tisi ereditaria — e dell'allattamento;

g) a mezzo delle abitazioni abitate da tisici; come ha provato anche recentemente il dottor Ducor all'Accademia di medicina di Parigi, il quale ritiene che uno sputo di un tubercoloso in una parete od angolo di una camera, può conservare per due anni la sua potenza infettiva; [1]

h) a mezzo di carni di animali tubercolosi come hanno provato il Celli, l'Alessi, e Hoffmann;

i) a mezzo dell'amplesso sessuale, come provarono Landouzy e Martin sperimentalmente.

Come vedesi i mezzi di diffusione del bacillo della tisi sono molteplici e complessi.

Ad onta però che la diffusione sia grande, per cui è da ritenersi che ogni individuo si trovi spesso nel pericolo d'infezione, e che nell'organismo di tutti gli uomini ed animali penetri il bacillo — mammiferi e gallinacei —, tuttavia l'infezione non è generale, per cui conviene ammettere che a produrla non basti l'invasione dell'organismo, ma vi voglia appunto, come per il colera e pel tifo, quello che Pettenkofer chiamò predisposizione individuale, di tempo e di luogo.

La eccessiva agglomerazione in luoghi specialmente malsani, posti in località basse ed umide, privi d'aria e di luce, la miseria e quindi la prostrazione delle forze fisiche, nonchè la mancanza di un'elementare profilassi, facilitano e molto, la diffusione della tisi. Diciamo ancora che le Autorità locali in generale, poco fanno per combattere il male e la vigilanza igienica esiste solo nelle disposizioni legislative. È inutile il rammentare che in Italia si tengono in vari Ospedali gli affetti da tisi promiscuamente ad altri malati per cause diverse.

Questo si potrebbe chiamare un attentato od un'offesa al vantato umanitarismo moderno.

Circa ai rimedi preventivi contro la tisi, non è facile a prima vista il conseguirli efficacemente come si può conseguirli per altre malattie diffusive a corso rapido, inquantochè si sa che in molti casi la tisi non impedisce di vivere e di compiere, sia pure imperfettamente o debolmente, tutti gli atti fisiologici o fisici della vita.

In Francia le diverse Società d'igiene e di medicina se ne sono

[1] *Journal des connaissance médicales*, 15 giugno 1893.

occupate attivamente ed a Parigi si è istituita una Società speciale per combattere la diffusione della tisi. In Inghilterra, in Germania, in Isvizzera, così pure in Francia, si sono costrutti ricoveri speciali per i tisici — sanatori — separandoli affatto, negli Ospedali, da altri malati; ma il difficile sta nel non potere segregare tutti gli affetti da tisi, inquantochè, come si è già detto, molti vivono a lungo, passeggiano e anche lavorano. [1]

In sommo grado vale come un'eccellente profilassi, la salubrità del suolo e delle abitazioni, l'aria, la luce, la pulizia del corpo e degli indumenti, cibi sani e nutrienti e vita morigerata.

Viene quindi la disinfezione praticata largamente, la vigilanza igienica delle bevande e degli alimenti, delle Scuole, degli Ospedali e via dicendo.

La legge di sanità pubblica, con successivo regolamento e disposizioni ministeriali, fa solo obbligo ai Comuni della disinfezione dei locali e delle robe appartenute ai defunti per tisi.

È vero, che come più sopra si è detto, difficil cosa sarebbe anche denunziando i colpiti da tisi, ottenere la voluta cura, vigilanza, disinfezione, ecc., ma si potrebbe — ritengo — con opportuni provvedimenti, come si è fatto in Germania ed in Inghilterra e come si vuol vuol fare in Francia, combattere efficacemente il male, prescrivendo ad esempio:

1° L'obbligo assoluto di separare negli Ospedali i colpiti da tisi e la creazione di speciali sanatori;

2° La separazione nelle scuole pubbliche dei tubercolotici dai sani, mediante opportune visite mediche;

3° L'obbligo nelle scuole, nei ritrovi pubblici, chiese, sale per toilette e per barba, caffè, ristoratori, teatri, ecc.; di tenere sputarole speciali, così negli omnibus e vetture pubbliche, come si è ordinato anche recentemente, per quest'ultime, in Francia;

4° Disinfezione periodica obbligatoria dei locali pubblici specialmente dei pavimenti, delle scuole, caffè, teatri, ecc.. nonchè degli omnibus, tramvie, vagoni ferroviari, ecc., ecc.;

[1] Anche nel Congresso testè tenuto a Besançon (Francia) dalle *Associazioni francesi per l'avanzamento delle scienze*, venne emesso un voto dietro proposta di M. Nicaise, di estendere l'impianto di speciali *sanatori* per i tisici. (*Revue d'hygiène et de police sanitaire*), Paris, n. 9, 189

5° Obbligo di costrurre i pavimenti o impiantiti dei luoghi pubblici con i materiali, il più possibilmente impermeabili. nonchè di latrine munite d'acque e di sifone a chiusura idraulica;

6° La visita obbligatoria alle mucche lattifere, a mezzo del veterinario comunale e provinciale, la denunzia obbligatoria da parte dei tenitori di esse. nonchè il disciplinamento della vendita del latte da farsi da appositi specialisti patentati responsabili, e meglio ancora con l'obbligo della sterilizzazione del latte;

7° Denunzia obbligatoria da parte dei sanitari dei casi gravi e relativa sorveglianza ed assistenza da parte delle Autorità comunali;

8° Cura gratuita climatica, in apposite stazioni, dei bambini e giovinetti etici, appartenenti a famiglie non agiate — maschi e femmine;

9° Disposizioni speciali obbligatorie per le fabbriche di tessuti, stabilimenti di filatura, cardatura, ecc.;

10° Obbligo de' proprietari d'immobili di disinfettare ed imbiancare a nuovo le pareti tutte delle camere ad ogni cambiamento d'inquilino e ad ogni caso di morte o malattia infettiva.

Ma il cómpito prefissomi non era quello di dilungarmi nei dettagli dello studio, ma semplicemente quello di riassumere i dati principali riflettenti la tubercolosi, richiamando l'attenzione degli studiosi e di tutti gli uomini di cuore, sulla necessità di prendere dei provvedimenti, affinchè tante morti immature sieno risparmiate alla Patria nostra.

Con le disposizioni di cui ai comma 4, 5 e 6 si eviterebbe altresì la diffusione di altre malattie infettive, oltre ad altri disturbi e mali derivanti dal latte infetto o malsano.

Dovrebbesi altresì curare, per parte dei Comuni, oltre all'istituzione generale di guardie sanitarie e di speciali incaricati per le disinfezioni di gabinetti d'analisi. ecc., ecc., che alle guardie urbane venisse affidato la parte più comune della polizia sanitaria, impartendo loro all'uopo, a mezzo di apposite conferenze ed istruzioni elementari scritte, un esatto concetto delle loro mansioni. oggi assai ridotte, limitate o trascurate.

Sarebbe poi in sommo grado opportuno obbligare quei Comuni che devono, a forma della legge sanitaria, impiantare i laboratori d'analisi chimica e microscopica, a riunirsi magari in Consorzio,

assegnando loro un termine preventivo, compensando la relativa spesa con sopprimere in bilancio spese di puro lusso e quelle, che seppure utili, non sono indispensabili.

Purtroppo è vero che noi Italiani siamo un popolo d'artisti, il quale appunto è sedotto in sommo grado dall'estetica e non direi dalla statica sociale, ossia la robustezza ed il miglioramento della razza. Ed è appunto perciò che vediamo, come già si è detto, Comuni nei quali si è speso e si spende somme ingenti per l'illuminazione elettrica, per esempio, per decorazione di edifizi e costruzione di palazzi comunali sontuosi, pel mantenimento di Scuole e d'Accademie molte volte ricovero di spostati; mentre poi manca l'acqua potabile, o vi è cattiva o scarsa, le abitazioni delle classi meno abbienti sono sudice e malsane, e la fognatura, o non esiste, o è imperfetta e quindi dannosa alla pubblica salute.

Il Potere pubblico poi aiuta i Comuni in senso inverso, cioè estorcendogli la maggior parte dei redditi loro e gravando con ogni sorta di tasse i cittadini per mantenere istituzioni non confacenti alla nostra ancor debole potenza economica, e che fanno ogni di più impoverire la diletta Patria nostra.

Ing. A. Raddi.

RASSEGNA DELLE RIVISTE

IGIENE.

GORINI. *Sopra una nuova classe di bacteri coagulanti del latte.* (*Giornale della R. Società italiana d'igiene*, aprile 1894).

In base alle sue ricerche sopra quattro bacilli producenti nel latte acidità e presame insieme, l'A. propone di aggiungere alle note classi di:

I. Microbi che agiscono sul latte per formazione di acidi, e

II. Microbi che agiscono sul latte per formazione di presame:

una terza classe composta dei:

III. Microbi che agiscono sul latte per acidificazione e per presame ad un tempo, sembrandogli che ciò abbia un' importanza scientifica e pratica insieme.

Ammettendo questa nuova classe di germi, si può spiegare infatti come avvenga talora che il latte coaguli con un grado di acidità relativamente debole, specialmente se viene riscaldato (l'azione del presame è favorita dal calore, e d'altra parte, il presame dei suddetti bacteri non è distrutto se non con un'ebollizione prolungata per mezz'ora).

Inoltre, si possono spiegare i diversi giudizi dati dagli Autori sull'efficacia conservatrice delle sostanze chimiche, e segnatamente dell'acido salicilico, aggiunte al latte.

Infine, dalla duplice e contemporanea proprietà di questi bacteri potrebbe ricavarne vantaggio anche l'industria dei formaggi, specialmente oggi che si tende a fabbricare i latticini utilizzando l'azione di date specie microbiche sopra il latte sterilizzato.

assegnando loro un termine preventivo, compensando la relativa spesa con sopprimere in bilancio spese di puro lusso e quelle, che seppure utili, non sono indispensabili.

Purtroppo è vero che noi Italiani siamo un popolo d'artisti, il quale appunto è sedotto in sommo grado dall'estetica e non direi dalla statica sociale, ossia la robustezza ed il miglioramento della razza. Ed è appunto perciò che vediamo, come già si è detto, Comuni nei quali si è speso e si spende somme ingenti per l'illuminazione elettrica, per esempio, per decorazione di edifizi e costruzione di palazzi comunali sontuosi, pel mantenimento di Scuole e d'Accademie molte volte ricovero di spostati; mentre poi manca l'acqua potabile, o vi è cattiva o scarsa, le abitazioni delle classi meno abbienti sono sudice e malsane, e la fognatura, o non esiste, o è imperfetta e quindi dannosa alla pubblica salute.

Il Potere pubblico poi aiuta i Comuni in senso inverso, cioè estorcendogli la maggior parte dei redditi loro e gravando con ogni sorta di tasse i cittadini per mantenere istituzioni non confacenti alla nostra ancor debole potenza economica, e che fanno ogni di più impoverire la diletta Patria nostra.

Ing. A. Raddi.

RASSEGNA DELLE RIVISTE

IGIENE.

Gorini. *Sopra una nuova classe di bacteri coagulanti del latte.* (*Giornale della R. Società italiana d'igiene*, aprile 1894).

In base alle sue ricerche sopra quattro bacilli producenti nel latte acidità e presame insieme, l'A. propone di aggiungere alle note classi di:

I. Microbi che agiscono sul latte per formazione di acidi, e

II. Microbi che agiscono sul latte per formazione di presame:

una terza classe composta dei:

III. Microbi che agiscono sul latte per acidificazione e per presame ad un tempo, sembrandogli che ciò abbia un'importanza scientifica e pratica insieme.

Ammettendo questa nuova classe di germi, si può spiegare infatti come avvenga talora che il latte coaguli con un grado di acidità relativamente debole, specialmente se viene riscaldato (l'azione del presame è favorita dal calore, e d'altra parte, il presame dei suddetti bacteri non è distrutto se non con un'ebollizione prolungata per mezz'ora).

Inoltre, si possono spiegare i diversi giudizi dati dagli Autori sull'efficacia conservatrice delle sostanze chimiche, e segnatamente dell'acido salicilico, aggiunte al latte.

Infine, dalla duplice e contemporanea proprietà di questi bacteri potrebbe ricavarne vantaggio anche l'industria dei formaggi, specialmente oggi che si tende a fabbricare i latticini utilizzando l'azione di date specie microbiche sopra il latte sterilizzato.

E qui l'A. ricorda come la grande maggioranza dei formaggi provenga da una coagulazione operata dal presame in un *medium* neutro o appena debolmente acido; ma che però vi sono delle industrie le quali a mo' di quella del parmigiano (*grana*) operano esclusivamente sotto la *doppia* azione coagulante degli acidi e del presame.

GUTIERREZ.

RIGLER. *La disinfezione per mezzo dei vapori ammoniacali.* — (*Annal[es] de micrographie,* 1893, p. 288).

All' Istituto igienico di Budapest, l'autore sospese in una sa[la] di 100 metri cubi dei fili impregnati di culture; facendo pos[cia] evaporare in ampi vasi piatti posti sul pavimento, un chilogramm[o] di ammoniaca liquida. Dopo la *prima ora* si erano evaporati 2[..] grammi d'ammoniaca; dopo *due ore,* 250; dopo *tre ore,* 300; do[po] *quattro ore,* 350; dopo *cinque ore,* 390; infine 450 dopo *otto o[re].* I bacilli del colera e della febbre tifoidea si trovarono uccisi do[po] due ore; il bacteridio carbonchioso con o senza spore, dopo t[re] ore; il bacillo difterico, dopo otto ore. L'autore crede questo mez[zo] di disinfezione efficace e poco costoso e da raccomandasri, essen[do] di facile uso e non alterando nè i mobili nè le tappezzerie.

N. GAZZANIGA.

PANFILI. *Aumento del potere bactericida delle soluzioni di sublima[to] corrosivo per l'aggiunta di acidi e di cloruro di sodio.* (*Annali de[l]l' Istituto d' igiene sperimentale di Roma,* 1893).

L'autore dallo studio dell'aumento del potere bactericida dell[e] soluzioni di sublimato corrosivo per l'aggiunta di acidi e di cloruro di sodio, trasse la convinzione:

1° che l'aggiunta di acidi alle soluzioni di sublimato aument[a] il loro potere disinfettante per azione diretta sulla sostanza di cui è costituita la spora, e che questo effetto è massimo per l'aggiunta di acido solforico, minore per quella di acido cloridrico e meno accentuata per quella di acido tartarico:

2° che l'effetto dell'aggiunta di cloruro di sodio alle soluzioni di sublimato per quanto concerne l'attacco diretto delle spore è di molto inferiore all'aggiunta degli acidi.

È indubitato che anche queste ricerche possono presentare qualche valore in quanto riguarda l'uso di disinfettanti sia a scopo igienico sia a scopo chirurgico, e forse sopratutto nel secondo caso, in cui maggiormente deve interessare che l'azione del disinfettante sia il più possibilmente rapida.

N. Gazzaniga.

APPUNTI BIBLIOGRAFICI

Odoardo Luchini (Relatore alla Camera dei deputati sopra la lege del 17 luglio 1890) con la collaborazione di Carlo Roselli e Mrio Pegna. **Le Istituzioni pubbliche di beneficenza nella legislazine italiana.** Esame nei fonti, nella dottrina, nella giurisprudenz e nella pratica, della legge 17 luglio 1890, dei regolamenti per la sua attuazione, e delle leggi e regolamenti attinenti alla pubbca beneficenza, con una introduzione sopra la giustizia e la benficenza nel presente momento storico e nel socialismo contempraneo. (Firenze, G. Barbèra editore. Un volume in-8 grande, di pagine 1400 a due colonne, legato in piena tela, lire 20).

Più che un commento, questo è un trattato della legislazine italiana sopra la pubblica beneficenza. Il lettore ne troverà la intesi nella *Introduzione,* nella quale si esamina *la giustizia e la beneficenza nel presente momento storico e nelle tendenze del socialimo contemporaneo.* Ivi sono esaminate anche le relazioni fra la caità legale, la beneficenza, le Istituzioni di cooperazione e di prvidenza, e la così detta legislazione sociale.

Fu scelta la forma del commento alla legislazione, anche perchè all'on. *Odoardo Luchini* conveniva seguire l'ordine degli stdi da lui fatti (sempre aiutato dagli stessi collaboratori), come *Rlatore alla Camera dei deputati* nel 1881, nel 1889 e nel 1890.

Poichè oggi i trattati non si leggono più, ma soltanto si consultano, il chiarissimo autore ed i suoi degni collaboratori, *Crlo Roselli* e *Mario Pegna*, si sono adoperati, affinchè il libro potese servire *allo studioso* del diritto teoretico, *al giurista pratico, al publico amministratore*, e, se non è presunzione soverchia, *all'uomo di Stato.*

Ogni articolo è una monografia teoretico-pratica, e le varie monografie trovano la loro unità nell'introduzione. Se la monografia sembrasse troppo, c'è la divisione per paragrafi, mercè della qule il pratico può a prima giunta trovare la particolare materia o controversia che gli prema conoscere, con l'analisi critica delle deci-

sioni giudiziarie e dei pareri del Consiglio di Stato. Non soltanto fu tenuto conto delle decisioni e pareri dati nella interpretazione della nuova legge, ma anche di quelli dati per la interpretazione della vecchia (eccettuato dove la legge vecchia fosse stata addirittura mutata), perchè l'opera riuscisse, più che fosse possibile, completa.

La pubblica beneficenza fa capo a molti e svariati rami del diritto privato e pubblico. Nessuno, può dirsi, le è estraneo.

L'esame del sistema della beneficenza nel sistema generale della legislazione impose perciò il richiamo delle dottrine sopra le materie più disparate. Se la monotonia ne venne interrotta, le difficoltà ne furono smisuratamente accresciute.

Oltre l'esame critico di ogni articolo della legge del 17 luglio 1890, degli articoli 81 e seguenti della legge di pubblica sicurezza circa gl'invalidi al lavoro, del codice penale circa i mendicanti, dei regolamenti per la esecuzione di coteste leggi, e l'esame dei diversi casi di pratica applicazione, fu necessario dare qualche svolgimento alle teoriche di diritto che via via venivano richiamate.

Enunciamo le principali:

Le Istituzioni pubbliche di beneficenza nelle loro relazioni con la carità legale, con le Istituzioni di previdenza e di coperazione, e con la legislazione sociale in generale. Il sistema delle persone giuridiche di ragione pubblica e di ragion privata. Le fondazioni di famiglia. Le Opere pie nel diritto canonico e nel diritto odierno, e, in generale, la evoluzione della beneficenza. Le autonomie degli Enti morali e la loro costituzione statutaria. I limiti al diritto dello Stato. L'indole giuridica delle Opere pie di culto, lasciti e e legati di culto, e degli Enti misti di beneficenza e di culto. Il diritto italiano in materia di beneficenza e il diritto ecclesiastico, nelle loro relazioni. Le donazioni e i lasciti di beneficenza. Le riforme nell'amministrazione e i mutamenti nel fine degli Enti morali. La pubblica beneficenza nei suoi rapporti con la pubblica sicurezza. La pubblica beneficenza e la libertà dei culti. La Congregazione di carità e le disposizioni del codice civile circa i consigli di famiglia e di tutela. La condizione giuridica degli amministratori ed impiegati delle Istituzioni pubbliche di beneficenza. Il sistema delle incapacità e incompatibilità e degli atti vietati

agli amministratori. L'ammissibilità delle donne ai pubblici uffici. La condizione giuridica della donna maritata nel diritto italiano e nelle Istituzioni pubbliche di beneficenza. Il gratuito patrocinio e le Istituzioni pubbliche di beneficenza. Il sistema di contabilità e gli uffici di riscossione e di cassa. La riscossione privilegiata delle entrate. Il sistema dei contratti. L'ordinamento della vigilanza governativa e del concorso dell' autorità tutoria. La responsabilità degli amministratori e i provvedimenti per renderla efficace. I ricorsi in via gerarchica, i confini fra l'autorità giudiziaria e l'amministrativa e le guarentigie di giustizia nell'amministrazione. La giurisdizione contenziosa della Giunta amministrativa e del Consiglio di Stato. I giudizi sui conti e la competenza della Corte dei conti. L'azione popolare. L' esecuzione coattiva dei giudicati contro le pubbliche amministrazioni. Il sistema giuridico del domicilio di soccorso e il suo parallelo col domicilio civile. Finalmente il lettore troverà in appendice all'opera alcuni studi sul sistema tributario nelle sue relazioni con le Istituzioni di beneficenza.

Tutto ciò spieghi e, fino ad un certo punto almeno, giustifichi la mole del libro (pagine 1400); tanto più che era mestieri riferire ciò che fu detto o scritto nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento, esponendo, materia per materia, il pensiero di tutti coloro che parteciparono alla formazione della legislazione.

***

Questo riassunto dell'opera magistrale dell'on. Odoardo Luchini, se può dare un concetto della sua grande importanza, non basta di certo ad offrire adeguato giudizio della nuova pubblicazione, che non ha pari in Italia, ed avrebbe potuto con ragione intitolarsi il Codice della beneficenza italiana. Non è dell'indole nostra lo scrivere ciò che non rappresenta esattamente il nostro pensiero; e se ci felicitiamo col dotto autore per l'opera sua, egli per il primo conosce la nostra indipendenza di giudizio, ed avrà le povere nostre parole siccome l'espressione esatta delle convinzioni che le ispirarono.

Una lode crediamo pure meritata al coraggioso editore, al quale auguriamo quel successo che non dovrebbe mancargli mercè l'appoggio delle più importanti Istituzioni italiane di beneficenza.

G. S.

CRONACA

della Beneficenza, della Previdenza, della Cooperazione e di fatti sociali interessanti i lavoratori

La pianta del nuovo Ospedale militare di Roma al Monte Celio. — Non ci siamo male apposti confidando nella gentilezza dell' Ispettorato di sanità militare presso il Ministero della guerra, dal quale ci fu gentilmente concessa la riproduzione della pianta dell' Ospedale suaccennato che viene così a completare l'articolo che, su questo nuovo e magnifico Istituto, abbiamo pubblicato a pag. 493 del precedente fascicolo. Il lettore la troverà in fine di questo numero doppio, per render facile a quei nostri associati che usano far legare le annate della *Rivista,* di levarla da dove ora è posta, per collocarla in fine della descrizione dell' Ospedale stesso dopo la pagina 512 del fascicolo di giugno del corrente anno.

Gli Ospedali dei bambini. — Su questo interessantissimo tema il benemerito cav. Alfonso Mandelli, Presidente dell' Ospedale dei bambini di Cremona, tenne nello scorso maggio una splendida conferenza, che la nostra *Rivista* ebbe l'onore di pubblicare nel fascicolo di detto mese.

Siamo lieti ora d'aggiungere che S. M. il Re, con nobilissima lettera dell' 11 corrente agosto, che riferiamo per intero; S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'Interno; il Ministro della Pubblica Istruzione; gli egregi professori Blasi, Somma, Gorini ed altri; molti giornali d' ogni parte d' Italia, hanno incoraggiata l' iniziativa e l'opera dell'efficace conferenziere, a favore dei bambini poveri sofferenti. Ed ora facciamo voti che la filantropica iniziativa del nostro amico raggiunga l'umanitario scopo cui mira e si acquisti il concorso efficace di quanti hanno a cuore di lenire le sofferenze

di tanti miseri esseri, degni del maggior interesse, pei quali finora la società ha fatto ben poco.

Ecco pertanto la lettera succitata, che S. M. il Re ha fatta inviare al chiaro cav. Mandelli:

N. 3710. **Monza, 11 agosto 1894.**

Ill. Signor Cavaliere,

Sua Maestà il Re ha ricevuto l'esemplare della Conferenza te-nuta da V. S. sugli Ospedali dei bambini, e la lettera con cui Ella glielo inviava in omaggio.

La costante benevolenza, che il Re professa per la Signoria Vostra, e la Sua simpatia per l'opera filantropica alla quale Ella si è dedicata, resero assai bene accetta alla Maestà Sua l'offerta reverente e cortese.

Vuole l'Augusto Sovrano, che io La ringrazi in Suo Nome della conferma di devoto affetto da Lei datagli, e che mi congratuli con Vostra Signoria per lo zelo e per la lodevole perseveranza con cui Ella si adopera efficacemente a vantaggio dell' infanzia.

Lieto di esprimerle i graziosi sentimenti Sovrani, mi giovo del-l'occasione per dichiararle, sig. Cavaliere, la mia distinta osservanza.

Il Reggente il Ministero della R. Casa
Tenente generale
Firmato: Ponzio Vaglia.

Ill. Signor
Cav. Alfonso Mandelli
Presidente dell' Ospedale dei bambini
Cremona.

Il Congresso d'igiene e di demografia in Budapest. — Questo importante Congresso avrà luogo dal 1° al 9 settembre 1894, sotto il patronato di S. M. l'Imperatore d'Austria-Ungheria.

In un secondo invito agli igienisti, il Comitato esecutivo, rappresentato dal professore Giuseppe Fodor Presidente e dal prof. Colman Müller Segretario Generale, dopo aver esposto il programma delle diverse Sezioni, riferisce che le letture annunciate sommano già a parecchie centinaia, e che perciò il risultato scientifico del Congresso è assicurato.

Però acciocchè le questioni proposte siano trattate in modo fonda-

mentale ed istruttivo, il Comitato si riserva di riunire all'occorrenza diverse Sezioni per discutere su un argomento comune; e così gli argomenti che riguardano l'acqua, il latte, le carni, la canalizzazione e la provvista dell'acqua potabile, la tubercolosi, il colera, il tifo, ecc., e specialmente la difterite, saranno trattati in sedute così combinate, che vi possano prender parte tutte le competenze.

Le conclusioni principali delle Sezioni saranno sottomesse alla seduta plenaria di chiusura, affinchè siano sancite da tale alta approvazione autorevole, e ciò allo scopo di indurre una più facile accettazione per parte delle Autorità amministrative.

Inoltre delle *Conferenze popolari* saranno tenute dai più eminenti igienisti delle differenti nazioni.

Non saravvi voto sulle questioni puramente scientifiche. Il voto potrà essere richiesto soltanto sulle questioni di natura amministrativa od altre simili. Vi sarà pure una Esposizione d'igiene.

L'egregio nostro collaboratore per la parte *Igiene*, il dottor Costantino Gorini, prenderà parte all'importante riunione e riferirà alla nostra *Rivista* quanto potrà interessare i nostri lettori per la parte che ha per oggetto l'igiene sociale.

Il riordinamento della Commissione consultiva per le Istituzioni di previdenza e sul lavoro. — Con reale decreto, pubblicato dalla *Gazzetta Ufficiale* del 9 luglio p. p., è stata riordinata la Commissione consultiva per le Istituzioni di previdenza e sul lavoro.

In virtù del decreto medesimo, la detta Commissione prende il nome di Consiglio della previdenza.

Il Consiglio darà parere su tutti gli argomenti che gli saranno sottoposti dal Ministro proponente, relativi alla previdenza, e specialmente:

1° Sui disegni di legge e sulle disposizioni d'ordine generale riguardanti le Casse di risparmio, le Società di mutuo soccorso e le altre Istituzioni di previdenza;

2° Sugli statuti delle Società di mutuo soccorso non operaie e delle altre Istituzioni di previdenza;

3° Sui regolamenti per prevenire gl'infortuni nel lavoro e proteggere la vita e l'integrità personale degli operai.

Il Consiglio è composto di 14 membri nominati con decreto reale: essi rimangono in ufficio quattro anni, si rinnovano per metà ogni biennio e sono sempre rieleggibili. Alla fine del primo biennio saranno estratti a sorte i sette consiglieri da rinnovarsi, o un numero minore qualora siansi verificate vacanze.

I membri del Consiglio residenti fuori della capitale avranno. oltre le spese di viaggio, un' *indennità giornaliera di lire quindici.*

A dir vero, nelle condizioni in cui trovansi le finanze dello Stato [illegible] sarebbe stato desiderabile che tale indennità fosse stata lasciata i[illegible] disparte.

L' Istituto di maternità di Milano. — Questo benefico Istituto [illegible]a per iscopo di aiutare le madri povere nell'allevamento dei bambi[illegible]ni. e per questo le donne operaie, recandosi al lavoro la mattina, p[illegible]or- tano al ricovero i bambini per riprenderli alla sera e tenerli [illegible]on loro la notte ed i giorni festivi. Quelle madri che ne hanno la p[illegible]os- sibilità possono, durante la giornata di lavoro, recarsi ad allatt[illegible]are i loro figli all' Istituto, che li ospita da quando hanno compiut[illegible] un mese di età fino a quando abbiano circa tre anni e quindi inco[illegible]in- ciano a frequentare gli Asili infantili.

L'assemblea dei benefattori dell'Opera pia radunatasi nel corr[illegible]nte agosto, era presieduta dalla benemerita presidentessa signora Ism[illegible]nia Sormani, vedova Castelli, che nella sua tarda età trova il temp[illegible] e l'energia per occuparsi dei poveri.

Il dottor Vergani lesse agli adunati la relazione sullo stato [illegible]no- rale e sanitario dei bambini, ed il rag. Zenoni comunicò il c[illegible]nto consuntivo 1893. Da questo appare che le entrate dell'esercizio [illegible]fu- rono di L. 38,022 e le spese di L. 47,624.

I bambini beneficati furono nel numero considerevole di c[illegible]rca 400 ogni anno, talchè in 45 anni d'esistenza dell' Istituto essi [illegible]m- marono a 16,017. Crediamo inutile ogni commento.

La Società dei reduci delle patrie battaglie " Italia - Cas[illegible]di Savoia " in Milano si radunò testè in assemblea generale. Pr[illegible]ie- deva la numerosa adunanza il senatore Robecchi che present[illegible]ai soci la relazione sull'andamento del Sodalizio nel 1893. Da qu[illegible]sto documento risultò che, al 31 dicembre di detto anno, il numero [illegible]dei soci era di 716, con diminuzione di 27 soci di fronte all'anno [illegible]te- cedente, in parte per morte, in parte per altre cause. Durante l'a[illegible]no furono distribuite L. 4644 in sussidi di malattia, per 5146 gior[illegible]ate di malattia. Aggiunta la spesa per la cura medica gratuita, e qu[illegible]lla per sussidi straordinari ai cronici e agli infermi, si ebbe in compl[illegible]sso per la assistenza ai soci per malattia e cronicità una erogazion[illegible] di L. 5562. Poste a fronte le rendite colle spese, si ebbe nella gesti[illegible]ne dell'anno un avanzo di L. 2028.69, che fa salire il capitale soc[illegible]le alla cifra di L. 48.790.72, impiegato in valori di prim'ordine dep[illegible]si- tati alla locale Cassa di risparmio.

Lo stesso presidente nella sua relazione parlò delle cariche sociali, della istituzione della sezione cronicità, di cui si felicitò perchè permise di conciliare i doveri della umanità colle prescrizioni del regolamento. Citò il nome dei generosi oblatori che concorsero ad aumentare questo fondo speciale, ed augurò che le elargizioni crescano, poichè i bisogni si fanno sempre più incalzanti.

Rammentò con parole affettuose i soci defunti durante l'anno. Accennò alla commemorazione della battaglia di Palestro, e alla inaugurazione della Torre di San Martino, alla quale i reduci intervennero numerosi col vessillo sociale.

L'emigrazione italiana agli Stati Uniti d'America. — I negoziati aperti nello scorso febbraio dall'onorevole Ministro degli affari esteri, barone Blanc, col Governo degli Stati Uniti, a mezzo del R. Ambasciatore a Washington, barone Fava, per tutelare la emigrazione italiana, sottrarla agli abusi dei così detti *padroni*, porla al sicuro dalle frodi, togliere alle tristi condizioni serbatele nelle grandi città e dirigerla ai centri di colonizzazione agricola o industriale, hanno condotto ad un primo accordo pratico.

Il Segretario americano del Tesoro ha ora partecipato al R. Ambasciatore a Washington le misure da lui adottate all'uopo, d'accordo coll'Ambasciatore stesso e col R. Governo.

Tali misure consistono pel momento:

nell'istituzione di un ufficio aperto ad Ellis Island, nel quale saranno fornite agli emigranti italiani tutte le indicazioni precedentemente raccolte dalle Autorità federali, emananti dagli State Boards d'immigrazione, dalle linee ferroviarie di trasporti, da corporazioni e da individui, per offerte agli immigranti di stabilimenti e di lavoro;

il Segretario del Tesoro conferisce personalmente al R. Ambasciatore a Washington la facoltà di destinare in quell'ufficio uno o due agenti italiani onesti e versati nella materia, per interrogare ed istruire i nostri emigranti e porgere loro le indicazione atte a promuovere il loro benessere;

all'arrivo dei piroscafi dai porti italiani, appositi impiegati federali sorveglieranno a che i nostri emigranti vengano accompagnati nel predetto ufficio loro destinato, senza comunicare in verun modo con persone non attinenti al servizio d'immigrazione, eccettuati gli agenti italiani scelti dal R. Ambasciatore, i quali dovranno informare gli impiegati federali di ogni violazione delle leggi d'immigrazione e sul lavoro contrattato che venisse a loro notizia;

il Governo degli Stati Uniti, con apposito credito chiesto dal Segretario del Tesoro alla Commissione finanziaria del Congresso, si

assume le spese del nuovo ufficio e degli impiegati che vi ha addetto. Al R. Governo non rimane che il carico della retribuzione alla quale provvede ora con fondi a sua disposizione, e provvederà anche in avvenire senza aggravio dell'erario.

Contemporaneamente, il Segretario del Tesoro ha istituito una Commissione per un' inchiesta federale sulla immigrazione nei suoi rapporti col sistema dei così detti *padroni*, coll' incarico di proporre misure che rispondano all' intento dei negoziati condotti dal Governo italiano, per mezzo del R. Ambasciatore.

Infine, dietro istruzioni dell'onorevole Ministro degli esteri, il R. Ambasciatore a Washington è in rapporto coi governatori degli Stati del Sud che presero parte al recente Congresso di Augusta, indetto per concertarsi sui migliori modi di sviluppare le risorse agricole, minerarie e forestali degli Stati stessi mediante l' immigrazione, per far sì che il nuovo ufficio di Ellis Island sia prontamente e regolarmente informato delle risoluzioni che verranno adottate, e ne possano subito approfittarne gli emigrati italiani.

Per gli emigranti al Venezuela. — Il Governo della Repubblica del Venezuela avverte che gli stranieri i quali entrano in quel territorio debbono essere forniti dei documenti seguenti:

Fede di nascita; fede di nazionalità; certificato dichiarante l'ultimo domicilio dell' immigrante: certificato dal quale risulti lo stato, professione o mestiere dello stesso.

La fede di nascita e quella di nazionalità sono pure richieste per la moglie e per i figli minori dell' immigrante, ove questi ne avesse seco.

Tali documenti debbono essere vistati dal Consolato di Venezuela.

Chiunque ne fosse sprovvisto potrà essere espulso dal Governo della Repubblica.

L' immigrazione in Inghilterra. — È stato pubblicato a Londra un *Blue Book* sull' immigrazione degli stranieri privi di mezzi di esistenza nel Regno Unito, contro l'ammissione dei quali Lord Salisbury ha presentato il *Bill* che, come è noto, la Camera dei Pari ha testè approvato.

Il *Blue Book* contiene i prospetti ed i rilievi del Ministero del commercio sull' immigrazione negli ultimi tre anni.

Risulta da quelli che la cifra degli immigranti discese da 12,000 nel 1891, a 11,500 nel 1892 ed a 6000 nel 1893.

Di tutti questi soltanto 13,000 erano privi di mezzi, ma anche essi non vivono a carico dell' Amministrazione dei poveri, ma essendo in

gran parte israeliti della Polonia e della Russia, trovarono aiuto e ricovero presso i loro correligionari.

Nei tre rioni, a Whitechapel, St. Georg's in the East e Mill-End Old-Town quegli israeliti vivono tra loro lavorando ed industriandosi, e non vengono quasi mai a contatto coll'altra popolazione.

Il *Blue Book* confuta quindi l'asserzione di lord Salisbury che l'immigrazione degli stranieri senza mezzi nel Regno Unito sia una vera piaga per l'Inghilterra, e fornirà un'arma agli avversari del progetto, e quando esso verrà in discussione alla Camera dei Comuni.

Il numero dei pazzi in Inghilterra. — Da una statistica, ora pubblicata dalla Commissione per gli alienati, risulta che al 1° gennaio scorso c'erano in Inghilterra 92,067 pazzi, in aumento di 2245 sul numero dello scorso anno.

D'altra parte, tenendo conto dell'aumento della popolazione, la proporzione è di un pazzo per 326 abitanti, invece di uno per 331.

L'Ospedale di Derganino presso Milano. — La Commissione municipale straordinaria di sanità di questa città, in una visita fatta il 5 corrente agosto a quest'Ospedale, ha constatato come le opere decretate dall'Amministrazione comunale per detto Ospedale o Lazzaretto, siano pressochè terminate; per modo che, nel caso disgraziato di una epidemia, esso potrebbe, anche fra qualche giorno, funzionare. I quattro padiglioni, a due infermerie ciascuno, già esistenti, ma che di fatto non avevano poco più che le opere murarie, furono provveduti di riscaldamento a vapore, sistema centrale, di ventilazione con stufa a vapore sotterranea aspirante l'aria dall'esterno; ad aperture per l'aria viziata in immediata prossimità del pavimento, con energica aspirazione mediante gola di camino riscaldato a gas nell'estate, a vapore nell'inverno. Ed a meglio favorire un sicuro rinnovamento dell'aria in ogni parte dell'infermeria, gli angoli retti fra le pareti furono smussati, arrotondati. I padiglioni vennero inoltre provveduti di acqua potabile e di fognatura, nella quale vanno a finire le materie delle latrine e le acque sporche di lavatura della sala, previa disinfezione, controllabile all'uscita.

Ai padiglioni fu recentemente aggiunta una prima infermeria-baracca, in legno e mattoni, capace di 30 letti. Lunga m. 32.75, larga m. 7.75, dell'altezza media di m. 5.50, e quindi con una superficie di pavimento mq. 253.81, ed una cubatura mc. 1396; dotata di 16 finestre di m. 1.50 per m. 2.25, essa dà a ciascun letto una superficie di mq. 8.46, una cubatura di mc. 46 ed una superficie di finestra

di mq. 1.80, per modo da garantire una aereazione sufficiente. Le pareti della baracca sono formate di mattoni, fra intelaiatura di travi di legno abete ed intonacate tanto internamente che esternamente. Il pavimento è in rialzo sul piano di campagna e di asfalto. a sottofondo di ghiaia viva e fondo di calcestruzzo. Le pareti interne della infermeria e dei locali di servizio per bagni, latrine, lavabo, cucinetta, guardaroba, ecc., ecc., hanno uno zoccolo alto due metri verniciati ad olio; il resto è dipinto al latte di calce. Oltre i servizi, la baracca è munita di un terrazzo a giorno pei convalescenti.

Sono anche pronti: il padiglioncino per l'ufficio di accettazione degli infermi, e due altri per la disinfezione delle persone e dei veicoli all'uscita dell'Ospedale; un padiglione d'isolamento pei casi sospetti, ad otto camere d'un letto per ciascuna, e la Villa Hanau. pei servizi generali, cioè una cucina di costruzione Lehmann, locali per farmacia, per amministrazione e via via. Benissimo.

L'Ospedale Maria Vittoria di Torino. — Dal rapporto amministrativo-economico-sanitario di questa Istituzione che onora la città di Torino, approvato nell'assemblea dei benefattori il 23 maggio u. s., con viva soddisfazione abbiamo appresso il successo costante di questa caritatevole Istituzione, che, sorta su modestissime basi, confortata pressochè solo dalla carità cittadina, ma sorretta dal disinteressato amore di una falange di onest'uomini e nel campo amministrativo ed in quello sanitario, ha potuto in non molti anni affermarsi come Istituto stabile, rendendo benefizi proporzionatamente immensi alla città, alla provincia di Torino ed a quelle finitime.

Questo rapporto è triplice: comprende, cioè, la parte morale-amministrativa di cui è estensore il presidente dell'Istituto conte Emanuele Luserna di Rorà; la parte economica, di cui sono relatori i revisori dei conti signori cav. Federico Arduin e Giuseppe Hess; infine la parte sanitaria, di cui è relatore il dott. Giuseppe Berruti. direttore tecnico e chirurgo primario dell'Ospedale.

Il marchese di Rorà nella sua relazione. con legittima compiacenza, fa subito risaltare che, mentre l'esercizio del 1892 si chiudeva con una rimanenza passiva di L. 71,563, in quello del 1893 questa rimanenza è ridotta a poco più di L. 30,000. Cifra che in questi primi mesi del 1894 trovasi diminuita ancora della metà e sarà poi ridotta a ben poca cosa col recente lascito della contessa Baudi di Selve vedova Grattoni.

Certamente a tale mirabile risultato non si sarebbe giunti se

egregie e filantropiche persone non avessero portato il loro largo e caritatevole contributo. E a queste — tra cui il comm. Marsaglia, i cavalieri Musso e Copperi, il dott. Berruti, il comm. Rey, il commendator Martini ed altri — il presidente rende i dovuti omaggi, invitando altri a seguirne l'esempio, perchè l'aumentato numero dei letti e l'allargata sfera delle attività benefiche del pio Istituto richiede un maggiore concorso di entrate.

I revisori dei conti resero omaggio alla non mai smentita fama di buona tutrice acquistatasi dall'Amministrazione dell'Ospedale, e presentarono come degno d'encomio per chiarezza e regolarità uno specchio delle entrate e delle uscite compilato dal direttore di tesoreria signor Pollone Eugenio, dal quale raccogliesi che le entrate ordinarie sommarono nel 1893 a L. 110,219.70 e le uscite a L. 106,164.75, con un residuo attivo di L. 4054.95 versato come fondo di cassa, in conto corrente al Credito industriale.

Dalla relazione sanitaria del dottor Berruti, unita al rapporto, risulta che al progresso costante del movimento economico ha corrisposto un più confortevole movimento clinico. A misura che aumentavano i mezzi cresceva il concorso dei poveri malati, la cui famiglia, oggi, è pressochè duplicata dai primi anni di fondazione.

E se dobbiamo, a maggior soddisfazione di chi legge, citare qualche cifra, diremo che in questi primi sei anni della presente amministrazione entrarono nell'Ospedale Maria Vittoria 2191 ammalati, di cui 2028 donne e 163 bambini. Furono eseguite nelle due sezioni di ginecologia 1647 operazioni, nelle quali si ebbe la tenue mortalità media generale del 5 % e relativa del 3 %. Nell'*ambulatorio gratuito* furono visitate 6128 donne e 3247 bambini, e si diedero complessivamente 17,415 consulti. Infine si prestarono 1614 soccorsi d'urgenza, di cui 1132 a donne e 482 a bambini.

Nella stessa assemblea del 23 maggio 1894 venne pure modificato l'art. 5 dello statuto nel senso che sia non solo concesso — come portava detto articolo — un diritto *vitalizio* di disporre di un letto nella sezione delle donne e dei bambini, ai sottoscrittori di 5 azioni da L. 1000 caduna, ma siano pure instituiti i diritti in *perpetuo* su di un letto pei sottoscrittori di 15 azioni da L. 1000, i quali ultimi soltanto avranno diritto di vedere assunto il loro nome dal letto acquistato.

I provvedimenti sociali per la Sicilia. — In adempimento alle promesse fatte da S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Crispi, venne da lui presentato, negli ultimi giorni in cui fu

aperta la Camera, un progetto di legge sulla enfiteusi dei beni degli Enti morali, e sui miglioramenti dei latifondi dei privati nelle provincie siciliane.

Il Progetto di cui parliamo, e che ci riserviamo di pubblicare per intero nel prossimo fascicolo, ha per iscopo:

di eccitare l'incremento della produzione agraria, sottraendo all'attuale abbandono le terre incolte che non manchino di naturali attitudini produttive, e togliendo gli ostacoli che le perdurate tracce della manomorta tuttora oppongono ai progressi dell'agricoltura;

di creare fra i contadini, come il più pratico temperamento dei danni della grande proprietà, una classe di piccoli proprietari affezionati alla terra, interessati alla cultura intensiva, elementi di ordine e di pace sociale;

di eliminare, per quanto si può, il sistema dei grandi affitti o *gabelle* con la relativa graduazione di onerose *sub-gabelle*, agevolando od anche imponendo, con determinate garanzie, la locazione diretta fra i veri lavoratori del suolo;

di promuovere, con la facilitazione del credito e con altre agevolezze, la trasformazione delle colture, il ripopolamento delle campagne ed ogni altra miglioria agraria;

di aiutare, nelle desiderabili iniziative degli interessati e nelle possibili applicazioni alla vita agricola, il concorso delle varie forme di cooperazione all'elevamento economico e sociale delle classi rurali in Sicilia.

La prima e principale proposta del progetto è quella di dare in enfiteusi perpetua i fondi rustici dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza e di ogni altro Ente morale, limitatamente per i Comuni alle terre patrimoniali. Le concessioni sono fatte ad agricoltori poveri del luogo, considerandosi per tali coloro che abbiano domicilio nel Comune da oltre cinque anni.

I concessionari potranno redimere anche parzialmente i canoni in altrettante rate che non siano minori di un quinto della somma corrispondente ai canoni integralmente capitalizzati. Le rate di capitale dovranno investirsi nell'acquisto di rendita inscritta sul Debito Pubblico.

Per un anno dalla concessione gli enfiteuti sono esenti dall'imposta e dalla sovrimposta fondiaria sulle rispettive quote, e dalle tasse comunali sul bestiame e sugli animali da tiro, da sella e da soma. L'aumento di rendita che risulterà dai miglioramenti agrari sarà esente dall'imposta fondiaria per vent'anni, dacchè ne sarà constatato il compimento.

Una disposizione sostanziale del progetto è questa: tutti i pro-
·ietari di fondi che siano di misura superiore ai cento ettari, o di
ndi saldi o incolti di qualsiasi estensione, sono tenuti nel termine
novanta giorni dalla promulgazione della legge a esibire alla
·efettura un elenco di tali beni, dichiarando se e quali colture in-
ndono d'introdurre in tali fondi, e quali miglioramenti vogliono
mpiervi.

La legge consente la costituzione di Consorzi fra i concessionari
·lle terre per la più agevole esecuzione dei miglioramenti prescritti.

**La Società di mutuo soccorso fra il personale d'albergo, oste-
a e trattoria in Milano.** — In un quadro, pregevole lavoro calli-
·afico, fu riassunto il movimento finanziario, economico e statistico
questa Società, dalla sua fondazione (1861) al 31 dicembre 1893.
Dall'originario fondo di L. 4639.10 si portò, alla fine del 1893, a
. 300,382.27 con un numero di 768 soci: oltre un fondo di L. 20,180.44
i spettanza della sezione vedove ed orfani. Ma ciò che più interessa
ıttenzione del visitatore, è il rilevare che questa Società ha la sua
rigine, provata, dal 1770, dalla " Pia Unione cuochi e camerieri. „
estano curiosità i due fazzoletti in seta, esposti in un quadro, uno
el 1770 e l'altro del 1815. Questa Società ha voluto anche esporre
ı quadro ad olio, che è una copia, in piccolo, del vero quadro di
ndrea Appiani, rappresentante la cena di Gesù in Emaus, visibile
elle sale della Società (via Palazzo Reale, n. 3), in tela, della misura
metri 3 per 2.35. Nel 1888, dall'esame dei vari fascicoli esposti, la
ocietà volle festeggiare il 100° anniversario di sua fondazione, pren-
·ndo per punto di partenza la data del giorno in cui venne fatta
consegna del quadro dell'Appiani alla Pia Unione, e cioè del 27 ot-
bre 1788, risultante dall'istrumento 25 luglio 1799, nei rogiti del
ureconsulto dott. Giorgio di Castillia.

L'Appiani frequentava l'albergo del Falcone, e fu colà che promise
cuochi e camerieri di fare per loro un quadro di tema religioso
, esporre sulla fronte della chiesa ove soleva la Pia Unione far
lebrare gli uffici solenni funebri pei defunti consociati. Dai docu-
enti che si possono leggere alla Mostra, si rileva che il famoso
ıadro dell'Appiani fu sempre esposto o sulla fronte della chiesa di
ınta Maria Segreta, o di San Tommaso, o di San Francesco da
ıola. Esso quadro veniva ritirato ogni volta dal priore della Pia
nione, e per alcun tempo fu anche ritirato nell'Albergo Reale ed
ıdi al Cappello. Passò poi alla Biblioteca Ambrosiana, e più tardi
ı per alcuni anni esposto alla venerazione nella chiesa di Santa

Maria delle Grazie. Fu nel 1888 che la Società, ampliando la propria sede sociale, portò il quadro in casa sua.

L'idea poi di costituirsi in Società di mutuo soccorso sorse nel 1858; ma gli avvenimenti politici fecero troncare le pratiche di [illegible] esecuzione che vennero riprese nel secondo semestre del 1859, e costituitasi nel 1860, funzionò regolarmente a datare dal 1° gennaio 1861. Questa può dirsi, in vero, fra le Società di Milano la più antica, sebbene originariamente fosse costituita per uno scopo diverso.

La Società di patrocinio dei pazzi poveri dimessi dai Manicomi in Milano tenne testè l'annuale assemblea dei suoi soci e benefattori. Presiedeva l'egregio comm. dott. Serafino Biffi.

Data lettura del rapporto sul bilancio consuntivo 1893, questo venne all'unanimità approvato.

Il segretario, comm. dott. Brocca, espose in chiara ed elaborata relazione la storia dei sussidiati durante l'annata, e l'importo dei sussidî distribuiti, che ammontò a L. 4405.

Il tesoriere diede conto dell'andamento finanziario del Patronato, il cui patrimonio, con viva soddisfazione dei soci, attualmente è di L. 270,527.82.

Lo stesso comm. dott. Brocca, con sentite parole, commemorò i patroni defunti.

Il Patronato milanese per gli infortuni del lavoro. — Nel secondo trimestre 1894 il Patronato di assicurazione e soccorso per gli infortuni del lavoro esaminò 263 denuncie di infortuni, pei quali si ebbero 9 morti e 71 lesioni gravi; esso elargì prontamente 113 sussidî per l'importo di L. 1466.47, assumendo inoltre a suo carico una parte del premio di assicurazione a favore di 256 operai. Pel suo mezzo si assicurarono altri 6220 operai, di cui 536 individualmente e 5684 collettivamente. Ad operai colpiti da infortunio, assicurati individualmente a mezzo del Patronato, furono liquidate dalla Cassa nazionale complessivamente L. 2033.60.

La Fondazione Ponti, amministrata dal Patronato, elargì 4 sussidi da L. 50 cadauno; assunse inoltre a suo carico parte del premio di assicurazione a favore di 59 operai, colla spesa complessiva di L. 228.77.

La Società di mutuo soccorso fra le persone di servizio in Milano. — Dall'assemblea generale di questa Società, fu nello scorso giugno approvato all'unanimità il rendiconto amministrativo chiuso al 31 dicembre 1893.

La consistenza capitale dei diversi fondi sociali era di L. 855,089.69, impiegata pressochè tutta in obbligazioni Meridionali e dell'Alta Italia, calcolata in bilancio al prezzo di acquisto, che, ad onta del deprezzamento odierno, presenta ancora un maggior valore di quasi L. 100,000, senza calcolare l'utile che se ne ricaverà dalle annuali estrazioni alla pari.

Nell'annata 1893 è stata distribuita nei diversi sussidi la somma di L. 35,514.24 con un avanzo fra le entrate e le spese di L. 6205.80, destinato a favore del fondo Pensioni.

La Società, dall'anno 1863 a tutto il 1893, ha erogato in sussidi la somma di L. 791,185.89.

La Presidenza comunicò all'assemblea: il lascito del conte Cesare Attendolo Bolognini di L. 100, nette da tassa; una donazione di L. 200 del nobile Lodovico Barbò; la rinuncia del socio effettivo signor Aurelio Franzetti al diritto che gli competeva della pensione, obbligandosi in pari tempo a continuare il pagamento dell' annuo contributo.

I soci accolsero tali atti generosi con vivissimi segni di soddisfazione e di gratitudine.

Al 31 dicembre del 1893 i soci erano di 833 in aumento sopra quelli del 1892; al socio Carlo Molina, che contribuì a tale aumento, venne assegnato il diploma d'onore.

Con decreto 4 agosto 1892 del R. Tribunale di Milano questa Società è stata costituita in Ente morale.

Sopra proposta del socio effettivo Pio Moneti, l'assemblea volle esternare per acclamazione la propria riconoscenza alla Presidenza, ai signori medici ed a tutte quelle persone che con premura e disinteresse si occupano della fiorente Società.

La Cassa di soccorso e pensioni degli operai invalidi al lavoro nella Lunigiana (provincia di Massa e Carrara). — Su questa nuova Istituzione, dovuta all'iniziativa del generale Heusch, l'on. Luzzatti scrisse testè una lettera al Direttore dell'*Opinione* per ispiegare come egli non abbia potuto fare alla Camera l'interrogazione che aveva in animo di rivolgere al Ministero sui provvedimenti sociali presi, di cui si fece l'iniziatore l'egregio generale.

Questa lettera torna d'onore a chi l'ha scritta non meno che al valoroso soldato, e riteniamo che sarà gradito ai lettori di conoscerla:

“ L'interrogazione, della quale fai cenno cortese nel tuo giornale di ieri e non ho potuto svolgere alla Camera affaccendata nell'esame dei provvedimenti di P. S., chiedeva al Governo di affrettare l'approvazione della *Cassa di soccorso e pensioni degli operai invalidi* ad-

detti all'industria dei marmi, della quale il maggior generale Nicola Heusch si è fatto il benemerito promotore nella Lunigiana.

" L'austero soldato, colto, semplice, buono, ha compreso che chi governa i popoli in momenti così difficili deve aver cura d'anime, e più i poteri politici sono straordinari, più crescono le responsabilità verso coloro che soffrono.

" Posto dal dovere ad applicare leggi marziali nella Lunigiana, Nicola Heusch non ha partecipato alle volgari opinioni di quelle borghesie frolle e senili, le quali si affidano soltanto alla tutela del Governo; egli ha coraggiosamente asserita la responsabilità morale e sociale della ricchezza e della cultura, e la legge di solidarietà che le collega nel bene come nel male alla miseria e all'ignoranza. Ha veduto cinquemila operai addetti alle cave, alle segherie e ai laboratori privi di conforti materiali, incerti di un qualsiasi risarcimento nelle ore amare degli infortuni e della vecchiaia. Ei sa che l'industria moderna è una battaglia anch'essa, una battaglia intesa a disciplinare, a trasformare, a ringiovanire le forze della natura, coi suoi feriti, coi suoi morti, e si è chiesto se dovesse continuare lo spettacolo pôrto da una società egoistica, la quale assicura le fabbriche dagli incendi e non assicura gli operai dagli infortuni, dando una prevalenza alle cose sugli uomini, alla materia sullo spirito immortale.

" Da queste alte idealità piglia modo la nuova Istituzione egregiamente pensata, alla quale contribuirono, con mirabile concordia, i proprietari delle cave e delle segherie nella Lunigiana.

" L'uomo buono ha tratto dal cuore dei suoi amministrati la nota della bontà; ha seminato l'amore e raccolto la previdenza; ha raccolto un fiore che raramente spunta dallo stato d'assedio, persino la riconoscenza; poichè il lavoro non è ingrato quando il capitale non è implacabile.

" I cavatori di marmo, i quali amano questo soldato, apostolo di pace tra il capitale e il lavoro, sentono le miti influenze della sua predicazione evangelica, e sono disposti, per consenso di virtù a ripetere anche essi: *Pace agli uomini di buona volontà.*

" Io pensavo che nel sollecitare il Ministro del commercio a riconoscere giuridicamente questo nuovo istituto di civiltà, la Camera italiana avrebbe mandato un saluto affettuoso a Nicola Heusch per l'opera di virile progresso da lui compiuta. E sostituendo questa lettera alla mancata interrogazione, confido che sarà assecondato dal Governo il pensiero che l'ha dettata.

" Roma, 12 luglio 1894.

" *Il tuo* LUIGI LUZZATTI.

L' Istituto oftalmico di Milano. — All'assemblea annuale di questa stituzione, presieduta dall'on. Ponti, presidente del Consiglio ammiistrativo ed insigne benefattore, e alcune autorità cittadine, sono ntervenuti, oltre al Consiglio, parecchi soci e socie benemeriti.

L'on. Ponti, aperse l'adunanza con una relazione sintetica sulle ondizioni dell' Istituto, tributando vivi ringraziamenti agli enti moali cittadini, e a quei generosi che coi loro spontanei assegni diedero ncremento all' Opera pia.

Commemorò poi le varie benemerenze del compianto commendaore G. B. Trombini, che il proprio nome legava all' Istituto con una ospicua disposizione testamentaria, in aggiunta alle precedenti doazioni. La parola sobria ed efficace dell'egregio presidente diede lievo alla indimenticabile figura di questo filantropo, chè i vincoli i parentela non gli fecero pronunciare una lode che i fatti citati on provocassero già nel cuore degli astanti, i quali plaudirono, alla ne, l'oratore.

Il solerte segretario, rag. Dalla Porta, lesse poscia un chiaro reoconto dal quale raccogliamo che il *deficit* dell' Istituto nello scorso nno si ridusse a sole L. 1666.81 mercè la oculata amministrazione el Consiglio e della Direzione. Il patrimonio nitido è di L. 328,618.84. e risultanze contabili furono confermate dai due revisori, più tardi eletti, per acclamazione, allo stesso ufficio per l'anno corrente. Il ilancio fu quindi approvato all'unanimità.

L'egregio direttore cav. Rosmini lesse la elaborata sua relazione cui la tirannia dello spazio non ci consente di riprodurre i punti lienti da cui toccati per la parte scientifica e curativa. Ci limitiamo rò a notare che egli lamentò l'uso della belladonna in certe mattie dell'occhio, nelle quali può, con identici effetti, venir sostituita lla coccaina, che non lede punto l'organo visivo. Lodò le oblazioni ontanee specialmente dei municipi di Busto Arsizio e di Legnano. riconoscenza ai ricoverati dei propri comuni. Ricordò l'opera bemerita del comm. Trombini e del comm. Sapolini, e rese larghi comi agli Istituti cittadini e alla cittadinanza per i soccorsi dati la Istituzione, la quale non solo mira a lenire i mali dell'umanità fferente, ma anche a fecondare utili studi nel campo scientifico.

L'assicurazione degli operai in Germania. — Si è testè compiuto decimo anno dalla promulgazione della prima legge d'assicurazione egli operai contro gli infortuni sul lavoro, legge dovuta alla iniativa di Guglielmo I il quale nel famoso Messaggio del 17 novemre 1881 aveva annunziato la sua intenzione di migliorare le condi-

zioni delle classi lavoratrici per sentimento di giustizia sociale e per sottrarle alle seduzioni del socialismo. Parecchie altre la seguirono nel corso di questo decennio ed ora il Consiglio federale prepara un nuovo progetto di legge che estende i beneficî dell'assicurazione a quelle categorie d'operai che finora non vi parteciparono. Sarà, pensiamo, l'ultima della serie. Oggi l'assicurazione, ordinata in base alle *Berufs Genossenschaften*, cioè per arti e mestieri affini, avente per organo centrale il *Reichversicherung Amt*, conta 18 milioni d'inscritti (5 $^1/_2$ nell'industria e 12 $^1/_2$ nell'agricoltura e nell'industria forestale). A titolo d'indennizzo per infortuni sono stati pagati 150 milioni di marchi in dieci anni. I risultati materiali del sistema d'assicurazione sono soddisfacenti, non v'ha dubbio, ma i morali? Pur troppo non sono quali se li figurava il defunto imperatore. La sollecitudine dello Stato per le classi lavoratrici non le ha preservate dal contagio socialistico. Il socialismo è andato sempre più diffondendosi in Germania ed è divenuto un partito politico e parlamentare importante: nel *Reichstag* conta ormai 46 rappresentanti, per tacere di quelli che ha nella Dieta dei singoli Stati.

Nè vediamo, giudicandolo dal linguaggio de' suoi *leaders* e giornali, che abbia mutato natura e intenti. È divenuto soltanto più abile, più astuto. Tutto ciò per un uomo di Stato dev'essere un soggetto interessante di studio.

GIURISPRUDENZA

RACCOLTA DELLE SENTENZE DELLE CORTI DI CASSAZIONE, D'APPELLO E DEI TRIBUNALI — DELLE DECISIONI DELLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO — DEI PARERI DEL CONSIGLIO DI STATO E DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ — DELLE DECISIONI DELLE GIUNTE PROVINCIALI AMMINISTRATIVE — DELLE LEGGI — DEI DOCUMENTI GOVERNATIVI E DEGLI ATTI UFFICIALI INTERESSANTI LE ISTITUZIONI DI BENEFICENZA E DI PREVIDENZA E LA SANITÀ PUBBLICA.

SENTENZE DELLE CORTI E DEI TRIBUNALI

SOMMARIO. — 1. Casse di risparmio - Sospensione dei pagamenti - Domanda di rimborso immediato dei depositi - Non è ammissibile — 2. Opere pie - Loro carattere - Incompetenza dell'Autorità giudiziaria - Tassa di manomorta. — 3. Impiegati delle Congregazioni di carità e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza - Loro licenziamento *jure imperii* - Azione di danni - Incompetenza dell'Autorità giudiziaria a pronunciarsi nel merito - Facoltà delle Corti di cassazione.

1. **Casse di Risparmio — Sospensione dei pagamenti — Domanda di rimborso immediato dei depositi — Non è ammissibile** (*Sentenza 9 aprile 1894 del Tribunale civile e penale di Trani, nella causa di* Luigi Laserra *contro il* cav. Francesco Palumbo Cardella, *R. Commissario della Cassa di risparmio di Barletta*).

Il Tribunale, premesso in fatto che avendo la Cassa di risparmio di Barletta sospesi in un bel punto i pagamenti, in causa precipuamente del soverchio affollarsi dei librettisti per il ritiro dei loro depositi, volle farsi vivo, fra tanti, per il suo deposito di lire 6100 il signor Luigi Laserra, citando in tribunale, con atto 6 gennaio ultimo, l'Istituto in persona del proprio presidente per la pronta condanna al pagamento. Di poi, essendo stato disciolto dal Governo, per l'imbarazzo verificatosi, il Consiglio d'amministrazione, riassume l'istanza, con atto 17 febbraio, in persona del nominato R. Commissario, in confronto del quale volle anche, prima di spedire la causa, far con-

statare il persistente rifiuto a pagare mercè atto di richiesta inascoltata a mezzo di usciere.

Diritto. — Atteso che il R. Commissario convenuto, senza sconoscere menomamente il diritto di credito dell'attore Laserra, venne però adducendo che per l'ingerenza del Governo sulle Casse di risparmio, poste sotto la sua tutela, avendo il Governo stesso provveduto per l'imbarazzo in cui si venne trovando la Cassa di risparmio di Barletta, la quale ebbe a sospendere i pagamenti, con sciogliere l'amministrazione e nominare il Commissario, per decidere poi se dovere ripigliare la Cassa le sue funzioni, o mettersi in liquidazione, sia incompetente il Tribunale ad ordinare il pagamento, oggetto della istanza Laserra, ostacolando simile invocato provvedimento quelli presi e da prendere dal Governo; ed ancorchè competente l'autorità giudiziaria, non sia l'azione, per il medesimo ordine d'idee, proponibile nello stato attuale di fatto della Cassa di risparmio di Barletta

Che circa la competenza, è lo stesso convenuto che mostra e confessa di non credere, quando fondandosi sul medesimo ordine d'idee e per identità quindi di concetti, si fa a proporre la seconda eccezione, quella della inammissibilità attuale dell'azione, apparentemente e nella forma in modo subordinato alla prima, ma nella realtà e per la sostanza in modo alternativo.

Che, difatti, tutta l'argomentazione comune alle due eccezioni tiene a rilevare l'ostacolo attuale nell'esercizio dell'azione spiegata dal Laserra, per ragioni attinte alla legge speciale che governa le Casse di risparmio, e disciplina quindi i rapporti tra questi Istituti ed i creditori che con essi contrattano, ed allo stato attuale di fatto in cui trovasi la Cassa di risparmio di Barletta per l'applicabilità, al caso concreto, di quelle norme e discipline di legge speciale.

Ma la sospensione dell'esercizio dell'azione, per ragioni che snaturano al certo l'azione stessa, non può degenerare in motivo di incompetenza, perchè restando integro il carattere della sperimentata azione per l'obbietto e diritto tutto affatto privato e civile di mio e di tuo che essa intende a proteggere e conservare, non esula dal campo dell'ordinaria competenza del potere giudiziario preposto a tutela di ogni diritto privato di mio e di tuo.

Che circa poi la seconda eccezione, non se ne può sconoscere tutto l'importante giuridico valore, perchè il librettista che deposita il suo danaro alle Casse di risparmio, si assoggetta, per il contratto che costituisce e per i diritti che gliene scaturiscono, alle particolari norme e prescrizioni che gli statuti di quegli Enti e le leggi ed i regolamenti che li governano dettano.

Che le nostre Casse di risparmio sono regolate e governate dalla legge 15 luglio 1888. che modificava le precedenti, e dal relativo regolamento 4 aprile 1889.

Che da tutto l'insieme dell'economia di quella legge e regolamento si trae questo concetto predominante: di essersi voluto disciplinare in guisa il funzionamento delle Casse di risparmio, per lo scopo di interesse pubblico e sociale cui intendono del risparmio di tutte le classi, e specialmente di quelle meno abbienti, da circondarle di tutte le più oculate cautele capaci, nella migliore maniera, di proteggerne la vita e l'andamento per la tutela comune ed uguale della collettività dei depositanti. Di qui perciò l'ingerenza del Governo sugli Enti in parola prescritta dalla legge, ed esercitata mercè il controllo delle ordinarie e straordinarie ispezioni, il potere di sciogliere i Consigli d'amministrazione in dati momenti ed in verificate circostanze di irregolarità, nominando un Commissario che amministri provvisoriamente, e provveda, fra tre mesi, alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione; ed il potere infine, quando risultasse dall'ispezione la perdita almeno di una metà del capitale, di mettere in liquidazione l'Istituto.

Che poi effettivamente le precauzioni di tutela governativa delle Casse di risparmio per l'interesse pubblico cui intendono a garantire s'impernino per la sua pratica attuazione nel concetto di parificazione e di uguaglianza della collettività degli interessi in esse Casse concentrate, si desume testualmente dall'art. 24 del regolamento, dove, in correlazione agli articoli 25 e 26 della legge prescriventi la facoltà nel Governo di promuovere, con decreto reale, lo scioglimento del Consiglio d'amministrazione, con la contemporanea nomina del Commissario per la provvisoria amministrazione, e quindi anche la liquidazione dell'Istituto per la verificata perdita della metà almeno del capitale, si limitano i poteri di amministrazione del R. Commissario alla facoltà di quei soli atti che tendono all'ordinaria amministrazione ed alla conservazione del patrimonio, con divieto di tutti quegli altri che ne importano distrazione, quale è quella certamente del pagamento singolare ad un creditore; e ciò per il carattere straordinario di quell'Amministrazione, la quale, determinata da condizioni anormali che consigliarono il suo eccezionale provvedimento, potendo bensì per prospera crisi superata essere seguita dalla ripresa di vita e di funzione normale e primitiva dell'Istituto, può anche risolversi per condizioni sfavorevoli nel provvedimento definitivo e radicale della messa in liquidazione, che accomuna e parifica appunto la sorte di tutti i creditori.

Che non è corretto obbiettare che il pagamento ad un creditore, e specialmente il rimborso dei depositi, sia un atto di pretta amministrazione e non di disposizione, argomentandolo anche dall'art. della stessa legge speciale, dove espressamente è detto che i versamenti e i rimborsi sui libretti di risparmio nominativi si presumano atti di ordinaria amministrazione, perchè se ciò è vero nelle condizioni normali di una Cassa di risparmio funzionante regolarmente, non lo è più quando tale regolare funzione è arrestata ed è minacciata eventualmente la sorte dell'Istituto. In tal caso, ch'è quello appunto per il quale provvede il predetto articolo 24 del regolamento, del rimborso ad un librettista, costituisce atto di disposizione di fronte alla massa dei creditori, equivalendo in danno della collettività dei costoro interessi a distrazione di attività dalla Cassa, col vantaggio esclusivo del creditore singolo, che assume pagandosi una preponderanza ed una posizione privilegiata a discapito di tutti gli altri in dispregio della norma di uguaglianza che dovrà regolare la eventuale liquidazione, la quale potenzialmente si presagisce nello stato attuale di fatto di una Cassa di risparmio in condizioni anormali o colta da crisi pericolosa come quella di Barletta, che ebbe già a sospendere i pagamenti sin da prima che venisse disciolto il Consiglio di amministrazione e si nominasse il Commissario.

Che per l'altra obbiezione poi, di non trattarsi cioè nel presente di pagamento, concernendo l'attuale giudizio la ricognizione del diritto di credito, è da osservare in contrario che l'istanza proposta non è per ottenersi la semplice dichiarazione di questo diritto, giammai impugnato ed anzi esplicitamente riconosciuto, ma la sanzione anche della condanna al pagamento; ed è ciò appunto che per le ragioni sopradette non è per ora consentito contro la Cassa di risparmio di Barletta, perchè condanna al pagamento importa facoltà di esecuzione, mercè cui realizzare il pagamento.

Che comunque l'attore sia succombente, pure per la specialità e singolarità della causa e delle questioni impugnate, si reputano concorrere quei giusti motivi in vista dei quali è consentito straordinariamente dall'art. 370 di procedura civile la compensazione delle spese.

Per tali motivi:

Il tribunale, intesi i procuratori delle parti, pronunciando sulla istanza spiegata dal signor Luigi Laserra con atto 6 gennaio stante anno, riassunto il 17 febbraio, senza attendere alla eccezione di incompetenza che respinge, dichiara inammissibile allo stato la proposta azione.

. **Opere pie — Loro carattere — Incompetenza dell'Autorità giudiziaria — Tassa di manomorta.**

Giusta il disposto dell' art. 2 del Regolamento 5 febbraio 1891 er l'esecuzione della legge 17 luglio 1890 sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza, l'Autorità giudiziaria è incompetente a giuicare se un' Istituzione pubblica di beneficenza, per tale riconoꞏiuta all' epoca dell' attuazione della legge stessa, abbia o no ealmente tale carattere. (*Sentenza della R. Corte d'appello di Mino, udienza 15 dicembre 1893. Finanze contro Opera pia Zucchi, in Ionza*).

Fatto. — Col suo testamento 26 agosto 1650 il sac. Bartolomeo ucchi lasciava tutta la sua sostanza alla Compagnia di Gesù, dionendo che coi redditi di essa, a mezzo di tre maestri del suo Colgio, avesse l'erede a far impartire l'insegnamento pubblico e graito a tutti, della grammatica, della rettorica e della umanità.

Soppresso l'Ordine dei gesuiti, la parte della sostanza di essi corspondente alla or detta eredità, venne stralciata dal loro patrimonio lasciata al Collegio di Monza, diretto da prima da ex-gesuiti, poi a sacerdoti nominati dal Governo, e nel 1830 data in usufrutto ai arnabiti.

Aboliti questi colla legge 7 luglio 1866, con decreto reale 25 aile 1867, con quella dote venne costituita l' Opera Zucchi in Ente itonomo, dandola in amministrazione ad una Giunta composta di n presidente da nominarsi dal Re e di due consiglieri, uno da noinarsi dal Consiglio provinciale di Milano e l'altro dal Consiglio munale di Monza, tutti con funzioni gratuite.

L'Amministrazione dell'Opera Zucchi presentava regolare denuncia ılla sua rendita all' Ufficio di registro di Monza per l'applicazione ılla tassa di manomorta in cent. 50 stabilita dall'art. 3 della legge settembre 1874 per gl' Istituti di carità e beneficenza, e in tale gione le venne la tassa commisurata perfino al 1890.

Ma nel 1891 l'ispettore del registro, ritenuto trattarsi di Istituto istruzione anzichè di beneficenza, trovò di dover applicarle la tassa ırmale del 4 %, che venne anche soddisfatta nella somma di L. 960, n un aumento quindi di L. 840 all' anno, mentre prima si erano mpre pagate sole L. 120.

L'Amministrazione dell'Opera pia pertanto, dopo aver inutilmente clamato in via amministrativa, ottenuto il decreto 27 settembre 1892,

d' autorizzazione a proporre l'azione giudiziaria per ripetere il di più pagato come sopra, propose in confronto del Demanio la citazione 14 novembre 1892 avanti il Tribunale di Monza per far giudicare:

1° Essere l' Opera pia in Monza soggetta alla tassa di manomorta nella misura di cent. 50 per ogni 100 lire della sua rendita imponibile a sensi dell' art. 3, capoverso ultimo, della legge 13 settembre 1874, n. 2076;

2° Conseguentemente dovere l'Amministrazione delle finanze dello Stato restituire all'Opera Zucchi in Monza la somma di L. 84.40 pagata in più per l' anno 1892. Spese rifuse.

Ed il Tribunale, con sentenza 15 luglio p. p., le diede ragione, dichiarandola allo stato degli atti soggetta alla tassa di manomorta di cent. 50, ordinando la restituzione alla medesima del di più pagato, e condannando la pubblica Amministrazione anche nelle spese.

Diritto. — Senza entrare nel merito della controversia, il Tribunale, per dichiarare allo stato degli atti soggetta l'Opera Zucchi alla tassa di manomorta di soli cent. 50 $^0/_0$, si è basato sulla prodotta dichiarazione 15 gennaio 1892 del Sottoprefetto di Monza, nella quale è detto che " la fondazione Zucchi pel Ginnasio di questa città è Opera pia compresa fra quelle della Provincia, ed è sottoposta quindi alla tutela amministrativa e governativa, „ nonchè sul disposto dell'art. 2 del Regolamento 5 febbraio 1891 per l'esecuzione della legge 17 luglio 1890 sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza, dove si dichiara che " sono a riguardarsi tali tutte quelle che per tali erano riconosciute al momento dell'attuazione di essa legge, salvo il ricorso al Ministero dell' interno, il quale provvede con regio decreto, raccolte le opportune informazioni e sentito il parere della Giunta provinciale amministrativa, „ lo che tutto ritenne costituisse uno stato di fatto e di diritto dell' Opera pia Zucchi. che non era di sua competenza il correggere e modificare.

Sostiene invece l'appellante pubblica Amministrazione che, anche a pronunciarsi sul quesito se un Istituto debba ritenersi, o meno, Opera pia, l'Autorità giudiziaria dovrebbe ritenersi sempre competente, a base dell' art. 42 della legge sulle Opere pie, e dell'art. 2 di quella sul contenzioso amministrativo, involgendo tale giudizio una vera e propria questione di diritto civile.

Ma, ammesso pure tale quesito, l'Autorità giudiziaria sarebbe competente a risolverlo a riguardo di un Istituto che non avesse uno stato di fatto già riconosciuto di Opera pia, fa d' uopo all' incontro, coi primi giudici ritenere che, di fronte al disposto del citato regolamento, nel senso che, salvo il ricorso al Ministero dell'interno per

›rovvedere diversamente, Opere pie sono a riguardarsi tutte
e che per tali erano riconosciute prima dell'emanazione della
a legge 17 luglio 1890, l'Autorità giudiziaria non solo non possa
.ına declaratoria non conforme al di lei stato attuale di fatto
ere all'Opera Zucchi la qualità di Opera pia che le fu espressa-
;e riconosciuta, ma debba anzi questo stato di fatto rispettare
: risulta, sia dall'anzidetto certificato prefettizio, sia dai molte-
decreti reali intervenuti per la nomina del presidente, tutti in-
ti all'*Opera pia Zucchi*, sia infine dall'essere la medesima pel
:so di più che venti anni stata assoggettata come Opera pia,
nto alla tassa di cent. 50 %.
eggendo quindi la pregiudiziale stata come sopra accolta dal
ınale, l'appello della pubblica Amministrazione doveva senz'altro
e respinto.

**piegati delle Congregazioni di carità e delle Istituzioni pubbliche
i beneficenza — Loro licenziamento *jure imperii* — Azione
i danni — Incompetenza dell'Autorità giudiziaria a pronunciarsi
el merito — Facoltà delle Corti di cassazione.**

Ion è dell'Autorità giudiziaria l'occuparsi dell'azione di danni
licenziamento di un impiegato dipendente da una Congrega-
: di carità o da una Istituzione pubblica di beneficenza, quando
:enziamento sia stato emanato *jure imperii*.
n fatto di questioni di competenza, la Corte di cassazione
occuparsi di tutto ciò che può influire sulla determinazione
competenza, non esclusa neppure l'indagine sui fatti. (*Sen-
della R. Corte di cassazione di Roma, udienza 9 febbraio 1894*).

itenuto che mediante citazione del 31 gennaio 1893, Vincenzo
ıucci convenne avanti il pretore di Fano la Congregazione di
à di detto luogo chiedendo che fosse questa condannata a pa-
li un'annualità di stipendio in L. 1300, dovutagli come flebo-
› assistente nell'Ospedale degl'infermi, per essere stato licenziato
:ervizio senza la disdetta preventiva d'un anno.
a convenuta Congregazione si oppose a questa domanda, dedu-
ɔ l'incompetenza dell'Autorità adita, il niun diritto dell'attore
vere la disdetta preventiva d'un anno, ed essere a lui dovuto,
;ni caso, il solo stipendio di L. 1200.
pretore di Fano, con sentenza del 29 aprile 1893, pur ritenendo
·opria competenza, respinse la domanda dell'attore Iacomucci,

sul riflesso che questi, in grazia del disposto dell'art. 99 del regolamento per il servizio interno dell'Ospedale, sapeva benissimo, quando fu assunto all'impiego, di poter essere licenziato *ad libitum* della Congregazione.

Appellò da tal pronunzia lo Iacomucci e il Tribunale di Pesaro, con sentenza dell'8-11 settembre 1893, facendo diritto al suo appello, riformò il giudicato di primo grado e in riparazione del medesimo dichiarò tenuta la Congregazione di carità di Fano a pagare all'attore Iacomucci un'annualità di stipendio in L. 1200 a cominciare dal 1° settembre 1892; condannò quindi la detta Congregazione al pagamento della somma surricordata, con più nove decimi delle spese del giudizio.

La condannata Congregazione di carità, ottenuta l'abbreviazione dei termini con tempestivo ricorso del 3-12 novembre prossimo passato, ha denunziato la suindicata sentenza del Tribunale pesarese. chiedendone l'annullamento per ben tre mezzi, col primo dei quali lamenta la violazione dell'art. 1°, n. 12, della legge sulla giustizia amministrativa 1° maggio 1890 e dell'art. 360, n. 6, del Codice di procedura civile, perchè l'anzidetta sentenza ha respinto l'eccezione d'incompetenza senza esaminarla nella sua complessività di fatto e di diritto, ritenendo e affermando che tornava inutile il vedere per quali motivi era stato dato nella specie il licenziamento e se la Congregazione avesse agito in virtù del *jus imperii*.

Attesochè l'impugnata sentenza in ordine all'eccezione d'incompetenza, ha osservato che non sussiste l'asserita inammissibilità dell'azione proposta da Iacomucci, perchè in siffatta materia non si toglie ad esame l'atto amministrativo, nè si censura il provvedimento emesso; si guarda soltanto se, sciolto il vincolo contrattuale esistente tra il privato e la pubblica Amministrazione, la mercè dell'atto amministrativo, sia derivato un danno agl'interessi del privato stesso. Così considerata la cosa, torna inutile la distinzione fra atto compiuto *jure gestionis* e atto compiuto *jure imperii* per dedurne l'ammissibilità pei danni nel primo caso, e per negarli nella seconda ipotesi.

Egli è a porre mente soltanto se il privato ha motivo di lamentarsi per l'inesecuzione del contratto che aveva acquistato il diritto di vedere rispettato; i motivi determinanti dell'atto non patiscono sindacato del potere ordinario; e così delimitate le funzioni di ciascun potere si renderà chiaro come pur rimanendo integro l'atto amministrativo, si viene pure a riparare il danno che ha causato.

L'allusione all'atto compiuto *jure imperii* può produrre la conse-

guenza d'impedire un'azione per danno, solo quando s'invochi l'applicazione di questo diritto come caso di forza maggiore; ma allora ben altri principî si debbono tener presenti e la specie non si presta a siffatta discussione. Versandosi adunque in tema di risarcimento di danno per violazione di contratto, avvenuta per opera d'un atto amministrativo, cioè del licenziamento dato al Iacomucci, bene è materia soggetta al potere giudiziario il discutere sulla lesione ricevuta dagli effetti dell'atto suddetto.

Attesochè tutti questi argomenti dell'impugnata sentenza non valgono a giustificare la risoluzione da essa data alla dedotta eccezione d'incompetenza dell'Autorità giudiziaria, dappoichè muovono e sono informati dall'erroneo concetto di diritto che, dato lo scioglimento del vincolo contrattuale esistente tra un privato e la pubblica Amministrazione, e la conseguenza di un'offesa all'interesse dello stesso privato per effetto dell'atto amministrativo che ha operato quello scioglimento, torna inutile la distinzione tra atto compiuto *jure gestionis* e atto consumato *jure imperii*; dovendosi por mente soltanto nel caso suddetto, se il privato abbia motivo di lamentarsi per la non esecuzione di quel contratto che egli aveva acquistato il diritto di vedere rispettato.

Infatti con questo errato criterio di diritto si viene in sostanza a riconoscere all'Autorità giudiziaria una facoltà che non è a lei conferita dalla legge, la facoltà, cioè, di sindacare gli atti dell'Autorità amministrativa anche quando siano stati da questa compiuti per ragioni di pubblico interesse; in applicazione di quel legittimo potere che le è stato affidato onde possa provvedere al regolare andamento di un pubblico servizio.

Un contratto di locazione d'opera, quando è posto in essere tra un privato che loca l'opera sua e una pubblica Autorità che la stipula e la conduce nell'interesse d'un pubblico servizio, ha sempre in sè un elemento che ne modifica l'essenza e lo rende alquanto differente dai congeneri contratti intervenuti tra privati.

Tale elemento, determinato dalla natura del pubblico servizio, nell'interesse del quale l'opera è stata condotta e dalla duplice qualità rivestita dal conduttore dell'opera, di persona giuridica e di pubblica autorità investita d'una funzione d'impero, fa ricadere il contratto surriferito sotto l'impero del diritto pubblico interno, e ponendo l'interesse pubblico a contatto dell'interesse privato, assicura naturalmente al primo la prevalenza sul secondo, quando potesse in qualche modo avvenire che l'uno si trovasse in opposizione all'altro.

Tale essendo la natura del contratto che vincola gl'impiegati di una pubblica Amministrazione, per conoscere e definire se le questioni relative alla licenza o disdetta, preordinata a dar termine al contratto medesimo, rientrino nella competenza dell'Autorità giudiziaria, occorre necessariamente investigare se la disdetta o licenza sia stata data dalla pubblica Autorità, applicando il suo diritto di impero per ragioni di pubblico servizio o per motivi di disciplina, originati dall'opera scorretta dello stesso licenziato, o sia stata piuttosto da lei trasmessa qual semplice contraente per diritto di gestione, e per ragione d'ordinaria amministrazione più o meno indipendenti dal fatto dello stesso licenziato; imperocchè nel primo dei due casi surricordati le questioni antedette sfuggono necessariamente dalle attribuzioni dell'Autorità giudiziaria, ancorchè dal licenziato si asserisca leso un preteso suo diritto, essendo troppo evidente che la detta Autorità giudiziaria non può prendere a sindacare il provvedimento dell'Autorità amministrativa e portare giudizio sulle necessità del pubblico servizio o sulle esigenze dell'ordine e della disciplina esclusivamente affidata a quest'ultima.

Ora, poste queste verità, riesce agevole il dimostrare che il giudizio promosso dal flebotomo Iacomucci esorbita dalle competenze dell'Autorità giudiziaria, imperocchè sta di fatto che la Congregazione di carità di Fano si determinò a licenziare tutto il personale sanitario dell'Ospedale di Santa Croce, del quale faceva parte il sunnominato Iacomucci, al seguito d'un reclamo di molti cittadini contenente la denunzia di grandi inconvenienti sul servizio interno di quel Pio stabilimento, e dei risultamenti d'una speciale inchiesta che la indusse a ritenere la sussistenza di quegl'inconvenienti come effetto dell'operato irregolare (poco monta se colposo o doloso) del personale licenziato.

Questa circostanza, che l'impugnata sentenza ha relegato nell'ombra, può essere benissimo rilevata e valutata da questa Corte suprema; poichè nelle questioni relative alla competenza ed ai conflitti d'attribuzione essa può e deve conoscere di tutto il merito della contestazione e giudica quindi anche sulle questioni di fatto.

Riconosciuto pertanto che, nel caso concreto, il licenziamento del Iacomucci fu deliberato dalla Congregazione di carità, quale Autorità amministrativa, unicamente per ragioni di disciplina, suscitate dal fatto dello stesso Iacomucci, e venne da lei ordinato onde provvedere alle esigenze d'un pubblico servizio e far cessare i giusti lamenti di molta parte della popolazione di Fano, conviene di necessità concludere, che quand'anche sussistesse l'asserita offesa di un

diritto contrattuale dello stesso Iacomucci, dovrebbe sempre riconoscersi l'incompetenza dell'Autorità giudiziaria a statuire sulla domanda da lui avanzata perchè il suo interesse privato, trovandosi a conflitto coll'interesse pubblico, deve sempre cedere il campo a quest' ultimo.

Infatti, data pure per vera la supposta offesa del suo diritto contrattuale ad una licenza preventiva d' un anno, il Iacomucci non potrebbe far valere questo suo diritto avanti l'Autorità giudiziaria, prima che dalla competente Autorità amministrativa fosse riconosciuta l' illegittimità del provvedimento a suo carico adottato; imperocchè la detta Autorità giudiziaria, senza invadere il campo riservato alla succitata Autorità amministrativa, non può arrogarsi la facoltà d' indagare e giudicare se i lamentati inconvenienti del pubblico servizio nell' Ospedale di Santa Croce in Fano sussistessero effettivamente, e se per farli cessare e ricondurre quel pio Istituto a provvedere regolarmente all' opera di carità alla quale è destinato, fosse proprio necessario allontanare tutto il personale sanitario, compreso il salassatore Iacomucci; il quale, se aveva acquistato il diritto di vedere rispettato il suo contratto, aveva ancora assunto l'obbligazione di rigorosamente osservarlo per sua parte, uniformandosi coll' opera propria a tutte le disposizioni dei regolamenti che disciplinano il servizio di quel pio Stabilimento.

Per questi motivi la Corte a Sezioni unite dichiara l' incompetenza dell' Autorità giudiziaria ed annulla l' impugnata sentenza senza rinvio.

DECISIONI DELLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

SOMMARIO. — 1. Doti di carità istituite a favore di vari Comuni della Toscana - Loro carattere - Provenienza a carico dell'Arcispedale di Santa Maria Nuova in Firenze - Regolamento granducale 22 marzo 1785 relativo a tali doti — 2. Opere pie elemosiniere - Reddito inferiore alle L. 5000 — Pia Unione dei Misericordiosi - Concentramento nella Congregazione di carità - Inversione a favore dell' Ospedale - Articoli. — 3. Inabili al lavoro - Loro ricovero - Domicilio d'origine - Domicilio di soccorso - Autorità di pubblica sicurezza - Sue facoltà - Domicilio d'origine - Domicilio acquisito dal ricoverando - Istituti chiamati dalla legge a contribuire al suo mantenimento - Limiti. - 4. Inabili al lavoro - Concorso delle Istituzioni di beneficenza al loro mantenimento in proporzione dei loro averi - Rendite destinate a speciale beneficenza - Atti di fondazione. - 5. Contrade Sienesi - Varietà dei loro scopi di beneficenza, religiosi e civili - Art. 1º - Loro soggezione alle disposizioni

della legge 12 luglio 1890 sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza. — 6. Inabili al lavoro - Loro mantenimento - Legge 17 luglio 1889 sulle Istituzioni di pubblica beneficenza - Domicilio di soccorso - Dimora quinquennale - Comune d'origine - Periodo successivo alla nuova legge - Residui attivi - Fondo di cassa - Ricoveri di mendicità. — 7. Oneri di beneficenza - Lasciti ad Opera pia - Casi in cui può aver luogo il loro concentramento. — 8. Istituzioni di beneficenza - Personale ad esse addetto - Pensioni regolarmente stabilite - Irricevibilità. — 9. Doti - Concentramento nella locale Congregazione di carità - Eccesso di spese d'amministrazione - Art. 56 della vigente legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza.

1. Doti di carità istituite a favore di vari Comuni della Toscana — Loro carattere — Provenienza a carico dell'Arcispedale di Santa Maria Nuova in Firenze — Regolamento granducale 22 marzo 1785 relativo a tali doti.

Le doti di carità istituite a favore di vari Comuni della Toscana vennero concentrate nell'Arcispedale di Santa Maria Nuova di Firenze allo scopo di procurare un vantaggio all'Arcispedale stesso. Esse rappresentano un onere dell'Ospedale stesso nel quale patrimonio sono incorporate, allo scopo di attribuire a detto Istituto, non un semplice carico di gestione nell'altrui interesse, ma di concedergli effettivamente maggiori mezzi per meglio raggiungere il suo fine. (*Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, in data 4 giugno 1894, pubblicata il 15 giugno 1894*).

Sul ricorso dell'*Arcispedale di Santa Maria Nuova in Firenze,* contro il R. Decreto 4 gennaio 1894 in quanto dispose di concentrarsi nella Congregazione di carità del Comune di San Pietro a Sieve una dote di carità stabilita a carico dell'istante Arcispedale, ed a beneficio anzidetto.

Ritenuto, che con R. Decreto 4 gennaio 1894 venne, fra l'altro, disposto che le doti di carità conferibili a fanciulle povere del Comune di San Pietro a Sieve, e amministrate fino ad ora dall'Arcispedale di Santa Maria Nuova in Firenze fossero concentrate nella Congregazione di carità di quel Comune;

Che avverso un tal provvedimento l'Amministrazione dell'Ospedale anzidetto, con atto sottoscritto dal suo Presidente e dall'avvocato Francesco Giuseppe Coselschi e notificato in tempo utile al Presidente della Congregazione di Carità di San Pietro a Sieve ed al Ministero dell'interno, ha interposto ricorso a questa Sezione del Consiglio di Stato.

Il ricorrente premette in *fatto*, che le doti di cui si tratta appartengono a quel complesso in sussidî dotalizi che un tempo si distribuivano con le rendite di capitali posseduti dalle Compagnie e Congreghe già esistenti in Toscana in sulla fine del decorso secolo, e soppresse dal principe Pietro Leopoldo insieme a molte parrocchie, surrogando ad esse, pel miglioramento economico e per lo stesso vantaggio del culto, il cosidetto *Patrimonio ecclesiastico*, e devolvendo col *motu proprio* del 22 marzo 1785 alle *Casse ecclesiastiche* gli anzidetti fondi, anche se particolari famiglie o persone avessero speciale diritto al loro conseguimento; che rispettate le volontà dei fondatori in quanto alle persone, famiglie, o ceti da essi favoriti, fu fatto un cumulo di tutti gli altri capitali di doti delle soppresse Compagnie in ciascuna cura, dividendosi la somma in tante doti eguali non minori di scudi venti in Firenze, di scudi quindici nelle altre città, di dieci nelle campagne, convertendosi a scopo matrimoniale le doti per monacazione, e fissandosi un complesso di regole pel concorso a tali sussidi dotali, sui requisiti delle aspiranti, sul conferimento, la cessione e la perdita delle doti. Dopo di che, di fronte a siffatte generali e innovatrici disposizioni, non è dato scindere quelle doti che si riferiscono all'una e all'altra parrocchia di questo o quel Comune dal tutto cui appartengono, e con cui fanno una sola. D'altra parte l'Ospedale ricorrente, rilevando che soppressa l'Amministrazione dell'anzidetto patrimonio ecclesiastico toscano con *motu proprio* 1° novembre 1797, ciò che restò di rispettivi beni fu incorporato ai beni di esso Ospedale ne deduce che il patrimonio, di cui le doti di carità dovute alla parrocchia del Comune di San Pietro a Sieve sono parte inscindibile, costituirebbe per sè un fondo patrimoniale avente una rendita superiore alle lire cinquemila annue, e quindi non soggetto alle disposizioni date pel concentramento dalla legge 17 luglio 1890; che lo stesso spirito della legge anzidetta si oppone al disposto concentramento, perchè lo scopo della legge stessa fu di semplificare e rendere più economico l'andamento amministrativo e l'organizzazione della pubblica beneficenza, generalizzandone in modo più equo e proporzionato i beneficî; a tale scopo aveano già provvisto le ricordate disposizioni del Principe imperante in Toscana rispetto alle Istituzioni di cui si tratta; che formando i capitali dotalizi in controversia un tutto solo colle altre attività patrimoniali dell'Opera pia ricorrente, l'amministrazione è più economica di quella che sarebbe in seguito al concentramento in ciascuna Congregazione di carità; mentre l'erogazione delle rispettive rendite serve a integrare e completare gli scopi benefici cui l'Istituzione ricorrente è destinata, col vantaggio

delle rendite dal giorno del conferimento a quello della percezione delle doti; sia pel benefizio delle doti conferite e ricadute, per decorrenza dei termini prescritti, alle nubende per l'adempimento delle condizioni del matrimonio. Che invece il concentramento non solo complicherebbe l'amministrazione e ne aumenterebbe il dispendio per la pluralità delle Congregazioni di carità che dovrebbero provvedere, ma senza recare vantaggio alle fanciulle dotande, porterebbe un danno all'Ospedale ricorrente; che, in ogni ipotesi, il concentramento sarebbe affatto inane nei suoi risultati pratici, riducendosi a deferire alle rispettive Congregazioni di carità la percezione materiale dei sussidi dotalizi che, dopo il conferimento, l'Opera pia istante sarebbe tenuta ogni anno a corrispondere, per effettuarne poi il pagamento alle fanciulle favorite dalla sorte. Si conchiude pertanto per l'annullamento dell'impugnato R. Decreto; con la rifusione delle spese del giudizio.

Diritto. — Attesochè il R. Decreto di concentramento impugnato, in confronto della Congregazione di carità di San Pietro a Sieve, essendo affatto distinto dagli altri simili Decreti parimenti impugnati con ricorsi dell'istante Arcispedale, ed essendo affatto distinte dalla mentovata Congregazione di carità le altre Congregazioni a cui favore il concentramento è stato disposto con ciascuno di quei provvedimenti, non è il caso di riunire questa causa alle altre, e di pronunciare su esse con unica decisione, come il ricorrente vorrebbe.

Attesochè è fuori dubbio che la dote a beneficio di fanciulle povere del Comune di San Pietro a Sieve, di cui è controversia, insieme agli altri sussidi dotalizi conosciuti sotto il nome di *doti di carità*. ed istituite a favore delle fanciulle povere di vari Comuni di Toscana provenga a carico del ricorrente Arcispedale dal soppresso Patrimonio ecclesiastico toscano, da cui una massa di beni, sulla fine del passato secolo per disposizioni granducali, venne trasmessa a quell'Istituto ospedaliero, avendo il Ministero, nella relazione che sul divisato concentramento provocò l'avviso della Sezione Interni di questo Consiglio, determinata la natura di tali doti mercè il richiamo del Regolamento granducale 22 marzo 1785, relativo appunto alle doti passate all'anzidetto Patrimonio ecclesiastico dalle antiche Compagnie di carità.

Attesochè, senza rimontare alla prima origine di siffatte doti, basta qui rilevare, che con Rescritto granducale del 25 settembre 1795 fu approvata la proposta del Segretario del R. Diritto di sospendere, a beneficio del ricorrente Arcispedale la riconcessione delle doti conferite e poi ricadute per inadempimento delle relative condizioni; e

ciò rispetto alle doti delle Cure di Firenze e di Fiesole dipendenti già dal Patrimonio ecclesiastico, ed assunte poi dall'Arcispedale stesso a proprio carico; beneficio che, con altro Rescritto del 27 ottobre stesso anno, fu esteso a favore degli Ospedali e Luoghi pii affrancatori di tutte le doti delle soppresse Compagnie di carità, e amministrate già dal Dipartimento del summentovato Patrimonio ecclesiastico. D'altra parte, nell'ordinare con *motu proprio* del 1° novembre 1797 il passaggio dell'amministrazione dei resti del Patrimonio ecclesiastico all'Arcispedale anzidetto, il Granduca espressamente dichiara di essersi a ciò determinato nell'intento di procurare un vantaggio a quell'Arcispedale " i di cui fondi destinati al sollievo dei poveri ammalati non sono correspettivi a tale aggravio, „ disponendo che s'incorporino " nel patrimonio dello Spedale tutti gli avanzi della suddetta azienda per amministrarsi dopo il finale appuramento, come le altre rendite del Luogo pio, senza obbligo di tenere una scrittura separata, come era stato prescritto in un precedente *motu proprio*. „

Attesochè l'intento di attribuire all'Arcispedale non un semplice carico di gestione nell'altrui interesse, ma di concedergli effettivamente maggiori mezzi per metterlo in grado di meglio raggiungere e d'integrare il proprio fine della cura degli infermi, il sensibile beneficio delle ricadenze ad esso conferito, la testuale ed espressiva disposizione di doversi *incorporare* quell'attività nel suo patrimonio, e la correlativa dispensa da ogni conto separato, mostrano in modo evidente che i singoli cespiti della soppressa Azienda ecclesiastica, quali che ne fossero i particolari scopi e i subbietti a cui dovessero in via principale profittare le rendite, anzichè conservare carattere e figura di entità distinte e di autonomi patrimoni passati in semplice amministrazione allo istante Arcispedale, vennero uniti e fusi in unica sostanza, e come tali passarono ad incremento della sua dotazione gravandola di altrettanti oneri quanti corrispondevano alle rispettive destinazioni, e rientrando nella comune e indistinta gestione dei beni di quell'Istituto come ogni altra parte del suo patrimonio.

Attesochè, pertanto, dovendo alle *doti di carità* attribuirsi il carattere non di distinte Istituzioni pie, ma quello di semplici pesi o passività inerenti al patrimonio del ricorrente Arcispedale, non è possibile scindere i [relativi fondi dalla sostanza patrimoniale di cui costituiscono integra parte per concentrarli nelle Congregazioni di carità dei singoli Comuni, cui debbono appartenere le dotande, per la semplice ragione che non avendo i sussidi dotali quel carattere elimosiniero che per l'articolo 54 della legge 17 luglio 1890 richiede il concentramento anche dei semplici fondi di altre pie Istituzioni

non si può per essi procedere ad una tale misura d'amministrazione se non in base al generico disposto dell'art. 56 della legge anzidetta, che applica invece il concentramento delle sole Istituzioni per sè stanti e rivestite di propria personalità, e non a semplici fondi di altre Istituzioni di beneficenza che, alla loro volta, non siano concentrabili o non siano effettivamente concentrate nella Congregazione di carità. Epperò, senza ripetere qui le più ampie considerazioni della Decisione del 14 febbraio corrente anno, con cui questa Sezione annullò il concentramento nella Congregazione di carità di Pienza di altre doti costituite a carico del ricorrente Arcispedale nelle stesse condizioni delle doti di cui ora è controversia, devesi far diritto al proposto ricorso.

Attesochè non è ammissibile ripetizione di spese della causa verso il Ministero che in rappresentanza di un pubblico interesse credette provocare l'impugnato provvedimento, nè è il caso di caricare tali spese alla Congregazione di carità controinteressata, che non è pur comparsa in giudizio a sostenere il provvedimento stesso;

La Sezione: Annulla il R. Decreto 4 gennaio 1894 in quanto di spese di concentrarsi nella Congregazione di carità di San Pietro a Sieve la dote di carità stabilita a favore delle fanciulle povere di quel Comune ed a carico dell'istante Arcispedale di Santa Maria Nuova in Firenze. Nulla per le spese.

Rimette gli atti all'Autorità amministrativa per l'esecuzione della presente Decisione.

2. **Opere pie elemosiniere — Reddito inferiore alle L. 5000 — Pia Unione dei Misericordiosi — Concentramento nella Congregazione di carità — Inversione a favore dell'Ospedale — Articoli.**

Un' Opera pia elemosiniera avente un reddito inferiore alle L. 5000 non può invocare l'art. 56 della vigente legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza, non può invocare l'articolo stesso per essere esente da concentramento. L'inversione di tale Istituzione a favore del locale Ospedale è inoppugnabile. La condizione del caso di cui trattasi e specialmente degli urgenti bisogni della beneficenza ospitaliera nella località ove l'Opera pia esiste, escludono nella fatti specie di far uso delle facoltà di cui all'art. 60 della citata legge per sottrarre un'Istituzione elemosiniera del genere di quella di cui trattasi dal concentramento nella Congregazione di carità, costituendo essa, come nel caso, una forma di be-

neficenza espressamente prevista dalla ricordata disposizione di legge, come uno dei fini ai quali i fondi delle Istituzioni elemosiniere debbono esser rivolti in occasione del concentramento. (*Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato in data 26 febbraio 1894, pubblicata il 16 marzo 1894*).

Sul ricorso della *Pia Unione dei Misericordiosi in Ravenna* contro il R. Decreto 10 agosto 1893 in quanto concentrò nella locale Congregazione di carità ed invertì a favore dell'Ospedale civile la ricorrente autonoma Istituzione, e la Congregazione di carità e l'Ospedale civico di Ravenna, rappresentati dall'avv. Bonacci.

Fatto. — Che essendo stato con R. Decreto 10 agosto 1893 concentrata nella Congregazione di carità di Ravenna ed invertita a favore dell'Ospedale civile da questa amministrato, l'Istituzione della Pia Unione dei Misericordiosi esistente nella nominata città con atto notificato addì 28 e 29 settembre detto anno al Presidente della Congregazione medesima ed al Ministro dell'Interno e depositato il 7 ottobre in Segreteria, ha interposto ricorso a questa IV Sezione, deducendo:

Che essa ricorrente essendo una Istituzione di beneficenza non soppressa dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, anzi essendo da questa mantenuta, non è soggetta a trasformazione e costituente d'altra parte un Ente il cui reddito annuo supera le L. 5000 (come risulterebbe dai bilanci approvati dall'Autorità competente) non è soggetta a concentramento (art. 56 citata legge); che in caso costituendo una Istituzione elemosiniera, non se ne potrebbero mai erogare le rendite a favore dell'Ospedale di Ravenna non contemplato fra gli scopi indicati dalla detta legge nell'art. 55; che per la legge stessa non si possono convertire le Opere di beneficenza a scopi diversi da quelli indicati dai pii fondatori, tanto più che nella specie trattasi di beneficenza diretta a favore di una classe di poveri che ha vergogna di mostrare al pubblico le proprie miserie.

Per i quali motivi l'istante conchiude che sia annullato per eccesso di potere e violazione di legge e in ogni caso revocato per ragioni di merito l'impugnato Decreto.

Che con memoriale esibito addì 23 ottobre u. s. l'istante dà maggiore sviluppo al ricorso, sostanzialmente deducendo: Che se la volontà dei pii fondatori e le costituzioni dei singoli Enti devono, finchè sia possibile, rispettarsi, nella specie il metodo stabilito dalla Pia Unione per soccorrere i poveri vergognosi poco o nulla sarebbe conciliabile con i modi nei quali la Congregazione di carità esercita

la beneficenza, non essendo possibile serbare la segretezza voluta dalle tavole di fondazione, mentre l'inversione a favore dell'Ospedale sarebbe contraria al disposto dell'art. 55 della legge 17 luglio 1890, che nelle inversioni vuole preferiti gli scopi umanitari che più si avvicinano all'indole delle Istituzioni ed all'intenzione del fondatore, non comprendendo affatto le Istituzioni ospitaliere fra le Opere pie e gli scopi benefici a favore dei quali l'inversione può farsi; che non solo non poteva concentrarsi nella Congregazione di carità l'Ente di cui si tratta, pel già citato art. 56, ma nella specie non occorre nemmeno alcuna delle altre considerazioni di convenienza che per l'art. 57 potrebbero consigliare il concentramento, essendo affatto gratuita l'amministrazione dell'Opera pia ricorrente, essendo essa sottoposta al controllo della Giunta provinciale amministrativa e non potendo riuscire più efficace la beneficenza da essa esercitata, mentre distrutta l'Unione verrebbero naturalmente a cessare per parte dei suoi membri le oblazioni che secondo le costituzioni dell'Opera pia i consociati credono fare segretamente, ed effettivamente fanno, come appare dai conti consuntivi; che infine il concentramento nella specie è affatto vietato dagli articoli 59, lettera *f*, e 60 della citata legge trattandosi di un Ente principalmente mantenuto col mezzo di volontarie oblazioni e per la cui natura è richiesta una separata amministrazione.

Che la resistente Congregazione di carità con suo controricorso comune anche agli altri ricorsi, interposti da altre Istituzioni contro il Decreto di cui si tratta, ed esibito il 27 ottobre 1893 e con sua memoria deduce *in via pregiudiziale* limitatamente alla questione di *merito* che l'art. 81 della legge 17 luglio 1890 nelle materie quivi indicate si possa versare sul merito degli impugnati provvedimenti solo come estensione e proseguimento dei motivi d'incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, mentre nella specie mancano gli fondati motivi di illegittimità contro il Decreto investito dal ricorso. Indi sostanzialmente deduce: Che invano l'Opera pia dei Misericordiosi cerca sottrarsi al concentramento invocando l'art. 56 della legge 17 luglio 1890 e sostenendo di avere un reddito annuo superiore alle L. 5000; e ad escludere una tale posizione la resistente con particolareggiata analisi dell'ultimo conto consuntivo dell'Opera pia vuole escluso dal reddito *netto* di cui parla il citato art. 56, almeno le oblazioni eventuali di beneficenza, che non hanno alcun carattere di stabilità, eleva poi dei dubbi sull'ammontare delle elemosine che nel conto stesso si portano erogate e sulla esigua misura delle spese apparenti per la manutenzione dei fondi e in ogni caso sottraendo tutti

gli oneri fissi, che non appartengono alla categoria delle spese di beneficenza, dalla rendita lorda, sostiene che anche non dedotte dalle entrate le dette oblazioni eventuali, la rendita netta dell'Opera pia ricorrente non raggiunga mai la somma voluta dal citato art. 56; che se l'art. 55 nel suo richiamo semplicemente dimostrativo non contempla gli Ospedali, non perciò li esclude, anzi è a ritenersi che il legislatore, introducendo le riforme del concentramento e della trasformazione, abbia voluto integrare quelle forme di beneficenza che si presentano come le più urgenti e necessarie e al tempo stesso più manchevoli di mezzi, come sono gli Ospedali in genere e come in ispecie è l'Ospedale di Ravenna a beneficio di cui si è ordinata l'inversione. Per i quali motivi la resistente chiede che sia rigettato il ricorso.

Che inoltre il Ministero dell'interno con suo foglio del 6 novembre 1893 pervenuto in Segreteria il 10 detto, sostiene che l'impugnato provvedimento è in merito giustificato dalle relazioni del dottor Negrisoli del 21 gennaio 1892 e del Presidente della Congregazione di carità del 12 maggio 1893 sulle condizioni e sui bisogni dell'Ospedale suddetto, riportandosi del resto alla relazione ministeriale che promosse al riguardo il parere della Sezione dell'Interno del Consiglio di Stato e conchiudendo pel rigetto del ricorso.

Che infine la ricorrente ha depositato nel 14 febbraio corrente anno un altro memoriale in risposta alle oppostele controdeduzioni.

In diritto. — Attesochè mentre da una parte sembra che la ricorrente Pia Unione con le affermazioni contenute nel suo ricorso non disconosca il proprio carattere di Istituzione elemosiniera, d'altra parte nel ricorso stesso e in due memorie aggiunte, essa deduce in via principale: che avendo una rendita superiore alle L. 5000 debba andare affatto esente dall'impugnata misura del concentramento per effetto della disposizione dell'art. 56, lettera *a*, della legge 17 luglio 1890. Basta però appena rilevare che le condizioni e le limitazioni imposte dal citato art. 56 alla riforma del concentramento non si estendono punto alle Opere pie di carattere elemosiniero, occupandosi la citata legge di siffatte speciali forme di Pie Istituzioni particolarmente nell'art. 54 col disporne in via precettiva e categorica il concentramento senz'altra eccezione possibile oltre quella che si può fondare sui discretivi apprezzamenti di cui nel susseguente articolo 60. Non essendo pertanto affatto conciliabili le due accennate posizioni del ricorso, è manifesto che a vedere se alla specie siano applicabili le disposizioni generiche dell'art. 56 o le specifiche dell'art. 54, debbasi innanzi tutto determinare quale sia in realtà la natura e lo scopo della ricorrente Istituzione;

Attesochè dalle esibite costituzioni della Pia Unione risulta in modo incontestabile che il suo scopo è quello di beneficare, mercè sussidi non permanenti, i poveri vergognosi di Ravenna, cioè coloro che appartengono a civili famiglie, decadute dall'antica agiatezza, in istato di povertà; e quantunque la forma di sodalizio data all'Istituto e talune funzioni religiose stabilite a suo carico possano far dubitare che si trattasse di una forma di Confraternita, un tal dubbio è vinto dal considerare che le cennate opere di culto sono un ufficio affatto accessorio e accidentale di fronte a quello che è il vero e diretto scopo dell'Istituzione e che l'Associazione anzichè costituire una vera Confraternita per fini spirituali ed assicurare qualche vantaggio ai consociati sul patrimonio dell'Ente, o sulla somma delle loro spontanee oblazioni, non è che il mezzo per procurare l'attuazione del fine essenzialmente elemosiniero dell'Istituzione stessa mercè il contributo pecuniario degli associati e l'opera personale nella cauta ricerca delle persone da beneficare e nella distribuzione e consegna delle elemosine;

Attesochè messo fuori dubbio il carattere elemosiniero dell'Ente di cui si tratta, non occorre altro per ritenere in base al citato articolo 54 la legalità del disposto concentramento, mentre essendo per tal motivo affatto inapplicabile alla specie l'invocato art. 56, la questione tanto dibattuta fra la ricorrente Pia Unione e la resistente Congregazione di carità sull'ammontare della rendita del ricorrente Istituto, riesce affatto inutile e priva di pratico interesse;

Attesochè trattandosi di concentramento fatto obbligatorio dal citato art. 54 sul carattere elemosiniero dell'Istituto, è vano l'obbiettare che nella specie non concorrono le condizioni che autorizzano il concentramento secondo l'art. 57 e riferendosi quest'ultimo a tutte le altre Istituzioni di beneficenza diverse, non solo dalle elemosiniere di cui nel mentovato art. 54, ma anche da quelle indicate nell'art. 56. D'altra parte è non meno priva di buon fondamento l'altra deduzione fondata sull'art. 59, lettera *f*. bastando rilevare che anche a prescindere dall'indole speciale dell'Ente di cui si tratta, l'istante Opera pia, anzichè essere principalmente mantenuta col mezzo di volontarie oblazioni, trae i principali mezzi del suo funzionamento dalla rendita del rispettivo patrimonio che essa stessa ha sostenuto essere superiore alle L. 5000, mentre le oblazioni ordinarie, giusta il conto consuntivo del 1892 prodotto in giudizio, non ammontano che a L. 547.92 e le eventuali a sole L. 180.30;

Attesochè essendo altresì contestata col ricorso la convenienza tanto del concentramento quanto dell'inversione in base al disposto

del già citato art. 60, basta appena accennare che ad un tale esame non può affatto essere di ostacolo l'eccezione proposta dalla resistente col sostenere che non sia consentito presso questa sede il riesame di merito, quando non sia ritenuta l'illegittimità dell'impugnato provvedimento. Se infatti l'art. 81 della citata legge dispone che avverso i Decreti di concentramento, raggruppamento o trasformazione degli Istituti di beneficenza, il ricorso a questa Sezione possa estendersi anche al *merito*, a mente dell'art. 25 della legge 2 giugno 1889 sul Consiglio di Stato, che enumera appunto i casi speciali in cui questa Sezione pronuncia anche in merito, con ciò anzichè subordinare la discussione e la decisione in merito alla supposta condizione che siano prodotti dalla parte ricorrente e accolti dalla Sezione, motivi di legittimità, non fa invece che semplicemente allargare la facoltà del ricorso, volendo che essa nelle indicate materie non rimanga circoscritta nei confini determinati dall'art. 24 della mentovata legge sul Consiglio di Stato, ma possa esercitarsi liberamente e indipendentemente dall'impugnativa di pura legittimità, anche in base ai motivi di opportunità e convenienza. Dove la legge vuol far dipendere il riesame del merito dalla condizione della verificata illegittimità dell'atto impugnato lo dichiara espressamente, come fa l'art. 19 della legge sulla Giustizia amministrativa, che senza punto estendere la facoltà del ricorso oltre ai motivi di legittimità, solo in caso di annullamento delle decisioni delle Giunte provinciali amministrative per vizi che non siano di forma, lascia decidere alla Sezione stessa anche in merito, per evitare un nuovo giudizio in grado di rinvio, essendo naturale che dopo un esame già fatto in merito, in sede contenziosa, non si autorizzi un novello esame di merito che solo in via straordinaria, quando sia venuta meno ogni garanzia di legittimità nella impugnata decisione. Niuna simile limitazione è invece imposta dal citato art. 81, nè s'intenderebbe perchè di fronte ad atti amministrativi così importanti e non impugnabili in via contenziosa non direttamente innanzi a questa Sezione, l'unico giudizio di merito, concorrendo motivi di legalità, fosse accordato alle parti e agli Enti interessati, mentre in mancanza di tali motivi sarebbe loro assolutamente negata una garanzia di tanto rilievo;

Attesochè venendo quindi all'esame del motivo di merito tratto dal citato art. 60, se l'amministrazione del Pio Istituto fu tenuta finora dall'Associazione di benefattori che lo creò e se nell'atto della sua fondazione e per lo scopo a questa prefisso, parvero convenienti ed utili le caratteristiche norme già assegnate al suo funzionamento, tanto per la raccolta delle oblazioni dei soci, quanto per la eroga-

zione delle elemosine, nondimeno tenuto conto delle condizioni del caso concreto e specialmente degli urgenti bisogni della beneficenza ospitaliera esercitata in Ravenna dalla Congregazione di carità ed a favore di cui è stato invertito il patrimonio della ricorrente, non pare alla Sezione che convenisse far uso della facoltà consentita dal detto art. 60 di sottrarre alla misura del concentramento una Istituzione elemosiniera come è quella di cui si tratta;

Attesochè la ricorrente invano si sforza di oppugnare l'ordinata inversione a favore dell'Ospedale di Ravenna, adducendo che una tale inversione non sia consentita dal mentovato art. 55, mentre l'O-spedale anzidetto servendo anche di ricovero per i vecchi inabili al lavoro e provvedendo altresì al soccorso e all'assistenza dei malati poveri a domicilio costituisce senza dubbio una forma di beneficenza espressamente prevista dalla ricordata disposizione di legge, come uno dei fini ai quali i fondi delle Istituzioni elemosiniere debbono essere rivolti in occasione del concentramento;

Attesochè per tali considerazioni manca ogni base ai motivi de-dotti dalla ricorrente Pia Unione contro l'impugnato Decreto per la parte che la riguarda;

Per questi motivi, la Sezione rigetta il ricorso.

3. **Inabili al lavoro - Loro ricovero - Domicilio d'origine - Domicilio di soccorso - Autorità di Pubblica Sicurezza - Sue facoltà - Domicilio d'origine - Domicilio acquisito dal ricoverando - Istituti chiamati dalla legge a contribuire al suo mantenimento - Limiti.**

Nel disporre per ragioni d'ordine pubblico del ricovero d'un inabile al lavoro, l'Autorità di Pubblica Sicurezza non è obbligata a proferire il luogo di domicilio d'origine od acquisito dal ricoverando. Essa ha facoltà di scegliere quello che meglio risponde allo scopo della legge che è la repressione dell'accattonaggio.

L'obbligo sussidiario degli Istituti che la legge chiama a concorrere nella spesa relativa, sorge soltanto quando manchino Ricoveri, anche se siano privi di mezzi bastanti. (*Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, in data 26 gennaio 1894*).

Sul *Ricorso* del *Ministero del Tesoro* per l'Intendenza di finanza di Lecce, contro la *Giunta Provinciale Amministrativa* di Lecce e la *Congregazione di carità* di *Taranto,* per l'annullamento della decisione 21 luglio 1893 della detta Giunta provinciale amministrativa, che

facendo diritto all'opposizione della Congregazione di carità di Taranto al pagamento di L. 443.19 per spese di mantenimento di due indigenti, inabili al lavoro, poneva detta spesa a carico dello Stato.

Ritenuto in fatto, che con ordinanza 17 settembre 1893 l'Intendente di finanza di Lecce poneva a carico della Congregazione di carità di Taranto la spesa di L. 443.19 pel mantenimento nell'Istituto di mendicità di Lecce di due indigenti inabili al lavoro, originari di Taranto, sulla considerazione che i Ricoveri provinciali di mendicità non avevano rendite con cui contribuire alla detta spesa.

Contro questa ordinanza la Congregazione di carità reclamò alla Giunta provinciale amministrativa di Lecce, la quale, con Decisione 21 luglio 1893, opinando che l'Autorità di Pubblica Sicurezza che conosceva il Comune di origine dei due inabili avrebbe dovuto inviarli a Taranto dove esiste un Ricovero di mendicità, e che la legge solo nella mancanza di Ricovero nel Comune di origine fa obbligo alla Congregazione di carità locale di sostenere le spese pel mantenimento degli indigenti inabili, annullò l'ordinanza dell'Intendenza e pose le L. 443.19 a carico dello Stato.

Che avverso la Decisione della Giunta provinciale amministrativa il Ministero del tesoro per l'Intendenza di finanza di Lecce ha interposto regolare ricorso che si fonda sui motivi seguenti:

1° Nè la legge di Pubblica Sicurezza, nè il Decreto-legge 19 novembre 1889 impongono che l'indigente inabile al lavoro venga inviato nel Ricovero di mendicità del Comune di origine o del Comune in cui ha il suo domicilio di soccorso. Che anzi basta leggere l'articolo 5 del predetto Decreto 19 novembre 1889 per trarne la convinzione che l'Autorità di Pubblica Sicurezza non è punto vincolata, mentre d'altronde la tesi della Giunta provinciale amministrativa trarrebbe a manifesti inconvenienti e cagionerebbe gravi spese di trasporto da un capo all'altro d'Italia. Si aggiunge che la Giunta Provinciale Amministrativa neppur si è preoccupata di sapere se vi fossero o meno nel Ricovero di mendicità di Taranto posti vacanti; d'onde la logica conseguenza che, secondo la Giunta, lo Stato dovrebbe senza più sobbarcarsi alle spese per il ricovero degli indigenti inabili quando il Ricovero di mendicità del Comune sia insufficiente.

2° Il combinato disposto degli articoli 84 della legge di Pubblica Sicurezza e 5, 16 e 23 del Decreto-legge 19 novembre 1889 escludono la distinzione propugnata dalla Giunta provinciale amministrativa che la Congregazione di carità debba soddisfare le spese per gl'inabili al lavoro soltanto nella mancanza di Ricovero di mendicità nel Comune di origine. Il vero si è che i Ricoveri di mendicità

e gl'Istituti equivalenti sono fra le Opere pie appunto quelle meglio e più naturalmente qualificati a sostenere questa specie di oneri, d'onde l'obbligatorietà in principale della spesa per gli stessi Ricoveri; il che non toglie però l'obbligo sussidiario delle altre Opere pie e dei Comuni quando le rendite e gli avanzi dei Ricoveri risultino insufficienti.

Stando al sistema della Giunta provinciale amministrativa, non solo la Congregazione di carità, ma tutti i Comuni in cui trovansi Ricoveri di mendicità, vale a dire i Comuni più ricchi e più importanti, sarebbero assolutamente esonerati dal rimborso delle spese per gl'indigenti; tanto è vero che la Giunta provinciale amministrativa non si è peritata di porre la spesa senza più a carico dello Stato.

La predetta Giunta quindi, secondo la R. Avvocatura generale erariale, avrebbe violato la legge di pubblica sicurezza, nonchè il R. Decreto 19 novembre 1889 e singolarmente gli articoli surricordati.

Per questi motivi, il Ministero del tesoro chiede che piaccia a codesta Sezione di annullare la decisione della Giunta provinciale amministrativa di Lecce del 21 luglio 1893 cogli altri provvedimenti del caso.

Diritto. — Attesochè erra la Giunta provinciale amministrativa di Lecce quando nella Decisione impugnata ritiene che l'Autorità di Pubblica Sicurezza, conoscendo il Comune d'origine di un indigente inabile al lavoro, sia obbligata a farlo ricoverare nell'Istituto di mendicità di quel Comune e non possa inviarlo in un altro Ricovero. Un siffatto obbligo è escluso innanzi tutto dalla lettera dell'art. 5 del decreto reale 19 novembre 1889, n. 6535, dove è disposto che l'Autorità di Pubblica Sicurezza " provvederà all'invio del mendico in un Ricovero di mendicità o in altro Istituto equivalente „ e il capoverso aggiunge: " dovrà trasmettere copia dell'ordinanza al sindaco del Comune di origine del mendico, indicando il Ricovero o Istituto equivalente, al quale è stato inviato, „ dalle quali prescrizioni chiaramente appare che si è voluto in questa materia lasciare all'Autorità di Pubblica Sicurezza ampia facoltà di disposizione per metterla in grado di attuare con efficacia e prontezza lo scopo avuto in mira dal legislatore, e cioè d'impedire l'accattonaggio, provvedendo all'assistenza immediata e al mantenimento dei mendici inabili al lavoro. È intuitivo che se l'Autorità di Pubblica Sicurezza, quando raccoglie o riceve un mendico, dovesse, oltre alle varie verifiche e constatazioni prescritte, fare anche delle indagini sulla esistenza di un Ricovero nel Comune di domicilio di soccorso acquisito od originario del

mendico e sui mezzi di cui il Ricovero nel momento dispone, ciò andrebbe a scapito della sollecitudine del servizio ed a detrimento dell'ordine pubblico e degli interessi dei medesimi indigenti. S'aggiunga che il sistema propugnato dalla Giunta provinciale amministrativa renderebbe necessario assai spesso il trasporto degli indigenti da un capo all'altro del paese, con aumento delle spese a carico degli Enti gravati dalla legge dell'obbligo di contributo, mentre d'altra parte menerebbe alla conseguenza assurda, che quando in un Comune esiste un Istituto di mendicità, si dovrebbe continuare a mandare gl'indigenti anche se l'Istituto stesso non avesse più modo di albergarli; onde si vede che la Giunta provinciale amministrativa confonde la questione circa alla migliore maniera di provvedere materialmente al ricovero degli indigenti, la quale è tutta di mutabile opportunità amministrativa, con l'altra della competenza passiva delle relative spese che restano naturalmente a carico, in linea principale, del Ricovero del luogo del domicilio di soccorso, in quanto abbia fondi disponibili, malgrado che l'indigente sia stato ricevuto e mantenuto nel Ricovero di luogo diverso.

Attesochè commette un altro errore la Giunta provinciale amministrativa, quando afferma " che la legge, soltanto nella mancanza di ricovero nel Comune d'origine fa obbligo alla locale Congregazione di carità di soddisfare le spese occorse durante il ricovero degli inabili, „ imperocchè l'obbligo sussidiario delle Congregazioni di carità e degli altri Enti, chiamati dalla legge a contribuire. si rende effettivo non solo quando mancano i Ricoveri, ma anche nel caso d'insufficienza dei mezzi dei Ricoveri esistenti.

Ed è appunto questo il caso verificatosi nella specie, come risulta dall'ordinanza dell'Intendente di finanza, la quale dichiara espressamente che " i Ricoveri provinciali di mendicità non hanno rendite con cui concorrere alla detta spesa. „

Attesochè, infine, l'impegnata decisione viola palesemente il disposto dell'articolo 81, 2° e 3° capoverso della legge sulla Pubblica Sicurezza 30 giugno 1889, in quanto che, non solo dichiara esente dal contributo la Congregazione di carità di Taranto, ma senz'altro mette la spesa controversa a carico dello Stato, dimenticando che esso viene ultimo nell'ordine degli Enti designati per concorrere e che, quand'anche a Taranto non esistesse, all'infuori della Congregazione di carità, Ente alcuno avente rendite destinate a beneficenza generica, resterebbe sempre a vedere se l'onere non dovesse sopportarsi, ai termini dell'art. 81, dal Comune di Taranto piuttosto che dallo Stato.

Attesochè per le premesse considerazioni il ricorso del Ministero del tesoro merita accoglimento.

Attesochè non essendovi domanda di spese, nessuna statuizione è all'uopo richiesta.

Per questi motivi, la Sezione, accogliendo il Ricorso proposto dal Ministero del tesoro per l'Intendenza di finanza di Lecce, annulla l'impugnata Decisione della Giunta provinciale amministrativa di Lecce delli 21 luglio 1893. Nulla per le spese.

4. Inabili al lavoro - Concorso delle Istituzioni di beneficenza al loro mantenimento in proporzione dei loro averi - Rendite destinate a speciale beneficenza - Atti di fondazione.

L'Istituto di beneficenza, che pei suoi atti di fondazione deve destinare la parte più cospicua delle rendite dei beni legati ad uno scopo speciale di beneficenza, quello cioè di distribuirle fra alcuni Istituti, designati dai fondatori, non può dispensarsi dal concorrere alla spesa per il mantenimento degli inabili al lavoro, in proporzione dei suoi averi, per le rendite che non fossero destinate ad uno scopo speciale, a sensi della legge di pubblica sicurezza del 30 giugno 1889 e del R. Decreto 19 novembre 1889. (*Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato in data 15 ottobre 1893*).

Sul *Ricorso* della *Commissione amministratrice del pio lascito Polleri,* e per essa del Presidente monsignor Tommaso Regis, arcivescovo di Genova, *contro* la Decisione in data 6 marzo 1893, con cui la Giunta provinciale amministrativa di Genova, rigettando un reclamo dell'Amministrazione predetta, la dichiarò tenuta a contribuire, a tenore della legge di pubblica sicurezza e del relativo regolamento, in ragione della parte de' suoi redditi lasciata a disposizione degli amministratori pel rimborso delle spese di mantenimento degli indigenti inabili al lavoro appartenenti al Comune di Genova.

Fatto. — Ritenuto che l'Opera pia *Polleri,* istituita in Genova, ed eretta in Corpo morale con Regio Decreto 29 giugno 1862, possiede un patrimonio, accresciuto nel 1872 e nel 1879 per altri legati *Rivara* e *Serra;* che i redditi di questo patrimonio, ascendenti in complesso a circa 183,000 lire, sono destinati, secondo le tavole di fondazione e lo statuto del Pio Luogo, ad essere distribuiti per la parte più cospicua tra diversi Stabilimenti designati dai fondatori; pel rimanente

" a soccorrere qualche speciale indigenza od anche qualche altro Istituto di beneficenza della Diocesi di Genova; „

Che con deliberazione del 9 agosto 1892 l'Intendente di finanza della Provincia di Genova determinò nella somma di L. 449.81 l'ammontare delle spese anticipate dall'Erario dello Stato pel mantenimento degli indigenti inabili al lavoro durante l'esercizio 1890-91, e decretò il riparto della somma predetta tra gli Enti obbligati a concorrere al rimborso, secondo la legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889 e il Regio Decreto 9 novembre 1889, nel quale riparto figura il pio lascito Polleri per una somma di L. 273.54, in ragione del reddito annuo di L. 109,295;

Che contro tale Decreto l'Amministrazione del pio lascito " Legato Polleri „ ricorse alla Giunta provinciale amministrativa in Genova, sostenendo:

" 1° la propria esenzione assoluta dal suddetto concorso;

" 2° la somma del reddito in L. 109,295 avere speciale e principale destinazione nelle tavole di fondazione e nello statuto organico del pio lascito Polleri;

" 3° il bilancio del 1890 non presentare alcuna parte dei redditi che sia disponibile; „

Che la Giunta provinciale amministrativa, in adunanza del dì 6 marzo 1893, pronunciò la decisione in cui considerò che, se la parte più cospicua delle rendite del pio lascito Polleri deve essere distribuita fra gli Istituti designati dai fondatori, l'altra parte però è lasciata a disposizione degli amministratori senza alcuna destinazione speciale che sia determinata dalle tavole di fondazione, e perciò per quest'ultima parte delle sue rendite il pio lascito Polleri deve contribuire, a norma della legge di pubblica sicurezza e del relativo Regolamento, al rimborso delle spese di mantenimento degli indigenti inabili al lavoro; che poi non era il caso di esaminare se il riparto fosse o no stato eseguito colla precisa osservanza delle norme stabilite dalla legge e dal regolamento, giacchè il ricorso dell'Amministrazione non aveva per oggetto l'ammontare della quota, nè la ricorrente aveva offerto i dati che sarebbero stati necessari per tale esame, e per queste ragioni rigettò il reclamo, " dichiarando che il pio lascito Polleri è tenuto a contribuire, a senso del disposto della legge di pubblica sicurezza e relativo Regolamento 19 novembre 1889, nella spesa di mantenimento dei mendici del Comune di Genova, in ragione di quella parte de'suoi redditi la quale, *a termini delle tavole di fondazione, è lasciata a disposizione degli amministratori per essere destinata, secondo il loro prudente arbitrio, a soccorrere qualche speciale in-*

digenza od anche qualche Istituto di beneficenza non espressamente indicato nelle tavole di fondazione; „

Che con ricorso diretto a questa IV Sezione, sottoscritto dall'avvocato professore Domenico Boccardo, quale procuratore speciale dell'Amministrazione *Polleri,* e regolarmente notificato e depositato, l'Amministrazione stessa ha denunziato, come contenente violazione degli articoli 81 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, e 18 del Regio Decreto 19 novembre 1889, n. 6535, la suddetta deliberazione della Giunta provinciale amministrativa di Genova, sostenendo che a tenore di quelle disposizioni siano da riguardarsi come destinate a scopo di speciale beneficenza, e perciò esenti dal contributo per le spese di mantenimento degli indigenti inabili al lavoro, tutte quelle rendite le quali debbano essere erogate in casi speciali di beneficenza, ancorchè questi non siano determinati specificatamente nelle tavole stesse di fondazione, ma ne sia lasciata la scelta al prudente criterio degli amministratori, come appunto si verifica rispetto a tutte le rendite del pio legato Polleri, oltre quella parte principale che per disposizione dei fondatori dev'essere distribuita fra i diversi Istituti nominatamente designati. Per queste ragioni, l'Amministrazione ricorrente conchiude domandando alla IV Sezione che, " previa la dichiarazione che il lascito Polleri-Rivara non ha redditi mancanti di speciale destinazione, a prova del qual punto di fatto si producono i sommari dei bilanci preventivi 1890-91-92, in riforma della deliberazione 6 marzo 1893 della Giunta provinciale amministrativa di Genova, dichiari nullo e come non avvenuto, rimpetto al pio lascito anzidetto, il riparto deliberato dal signor Intendente di finanza della suddetta città in data 9 agosto 1892. „

Diritto. — Attesochè la controversia promossa col presente ricorso dall'Amministrazione del pio lascito Polleri non ha per oggetto veramente la liquidazione e ripartizione, fra gli Enti obbligati, del rimborso delle somme anticipate dallo Stato pel mantenimento degli indigenti inabili al lavoro della Provincia di Genova durante l'esercizio 1890-91; ma solleva una questione d'interpretazione dell'art. 81 della legge di pubblica sicurezza (testo unico, 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3ª), sostenendosi dall'Amministrazione ricorrente che, secondo la lettera e lo spirito del predetto articolo, siano da riguardarsi come *destinate a scopo di speciale beneficenza* quelle rendite dei beni legati che il testatore abbia ordinato doversi erogare in speciale beneficenza da determinarsi a prudente criterio degli amministratori, senza averne egli prefisso alcun oggetto determinato; e che ciò appunto verificandosi rispetto ai legati Polleri-Rivara-Serra, non debba per-

tanto l'Amministrazione predetta concorrere in ragione di tali rendite al mantenimento degli inabili al lavoro, a mente del citato articolo 81, § 3, della legge di pubblica sicurezza;

Che cotesta limitata determinazione dell'oggetto del ricorso chiaramente apparisce da tutto il contesto della motivazione di esso, e vi si conforma la conclusione, con la quale si chiede l'annullamento della deliberazione di riparto emessa dall'Intendenza provinciale di finanza in quanto vi è l'assegnazione di L. 273.54 a carico dell'Opera pia Polleri, *dichiarando che questa non possa andar soggetta a contributo alcuno, per essere tutte le rendite sue vincolate a speciali destinazioni di beneficenza;*

Che simile era pure stato l'assunto dell'Amministrazione Polleri innanzi alla Giunta provinciale amministrativa di Genova, la quale perciò colla sua deliberazione del 16 marzo 1893, ora impugnata, decise rigettando il reclamo e dichiarando tenuta l'Amministrazione predetta a contribuire al rimborso delle spese di mantenimento degli inabili al lavoro, *in ragione di quella parte de' suoi redditi la quale, a termini delle tavole di fondazione, è lasciata a disposizione degli amministratori per essere destinata, secondo il loro prudente arbitrio, a soccorrere qualche speciale indigenza od anche qualche Istituto di beneficenza non espressamente indicato nelle dette tavole di fondazione;* e ciò dopo avere avvertito nella motivazione della decisione stessa "non essere il caso, almeno allo stato degli atti, di esaminare se sia stata rettamente accertata la quota di contributo stata coll'impugnato decreto dell'Intendenza di finanza assegnata al Pio Lascito reclamante, dappoichè il reclamo presentato non riflette l'ammontare di detta quota;

Attesochè la interpretazione dell'art. 81, paragrafo 3°, della legge, come la vorrebbe l'Amministrazione ricorrente, non può reputarsi conforme all'intenzione manifestata dal legislatore in quella disposizione, combinandola anche colle norme di applicazione date nel Decreto legislativo 19 novembre 1889, n. 6535, serie 3ª. „

L'articolo 81, paragrafo 3°, della legge dichiara tenuti gli Enti morali ivi contemplati a concorrere al mantenimento degli inabili al lavoro in proporzione dei loro averi, *per quanto le rendite degli Enti medesimi non siano destinate a scopo di speciale beneficenza*, od a spese strettamente necessarie al culto della chiesa o del tempio: e gli articoli 17 e 18 del regio decreto 19 novembre 1889 spiegano il concetto di quella disposizione, dicendo che le rendite colle quali gli Enti predetti debbano contribuire al mantenimento degli inabili al lavoro sono quelle "*destinate genericamente a sussidi in denaro, vitto ed alloggio in favore dei poveri del Comune di origine del mendico*, e che

le rendite esenti da tale contributo sono quelle *destinate a scopo di speciale beneficenza o a spese obbligatorie per le tavole di fondazione.*

È dunque nelle tavole di fondazione che bisogna ricercare se vi sia prefissa la destinazione di tutte le rendite dei beni legati o di una parte di esse ad uno scopo di beneficenza che il fondatore abbia specialmente determinato, o quanto all'oggetto della beneficenza stessa, o quanto alle persone che debbano fruirne; che se invece egli abbia disposto genericamente doversi erogare le rendite in sussidi da prestarsi ai poveri del Comune di origine del mendico, ancorchè abbia espresso dovere quei soccorsi consistere piuttosto in denaro, o in vitto, o alloggio, quelle rendite non si intendono vincolate a scopo di beneficenza speciale, e debbano perciò concorrere al mantenimento degli inabili al lavoro nei Ricoveri di mendicità, o in altri Istituti equivalenti.

Ora, i benefattori dell'Istituto *Polleri* nei loro atti di fondazione destinarono bensì la parte più cospicua delle rendite dei beni legati ad uno scopo speciale di beneficenza, cioè ad essere distribuita fra alcuni pii Stabilimenti nominatamente designati; ma la parte restante vollero devoluta a benefizio degli indigenti in genere, o d'altri Istituti fuor di quelli da loro espressamente indicati, lasciando agli amministratori dell'Istituto di scegliere le persone o gli Enti da beneficarsi e l'oggetto e il modo della beneficenza.

Dunque per quest'ultima parte delle rendite non vi era destinazione ad uno scopo speciale di beneficenza determinata dalle tavole di fondazione, e ciò bastava, a mente della legge di pubblica sicurezza e del decreto 19 novembre 1889, per lasciare soggette le rendite stesse all'obbligo del contributo pel mantenimento degli indigenti inabili al lavoro.

L'Amministrazione ricorrente ha creduto di poter fondare l'assunto suo sull'essere stato espresso negli atti di fondazione che le rendite, la cui disposizione era lasciata libera agli amministratori, dovessero essere impiegate *a soccorrere qualche speciale indigenza*, o qualche Istituto di beneficenza della Diocesi di Genova; ma ciò non poteva certamente equivalere alla determinazione che fosse fatta negli atti di fondazione d'una beneficenza speciale per l'oggetto e per le persone a cui dovesse profittare; nè la determinazione, lasciata in facoltà degli amministratori, di speciali indigenze, o di Istituti pii da soccorrere, potrebbe mai essere considerata come contenente l'ingiunzione, fatta nelle stesse tavole di fondazione, d'una *speciale beneficenza.* Le liberalità dei testatori erano *generiche a pro dei poveri della Diocesi di Genova,* deferendone agli amministratori l'applicazione,

che necessariamente doveva essere speciale e per le persone e per l'oggetto e pel modo, non potendosi compiere atti di beneficenza in modo generico. Oltre di che, parlando di soccorrere *qualche speciale indigenza,* i benefattori intendevano evidentemente che gli amministratori dovessero avere riguardo alle *indigenze più meritevoli di soccorso,* e non di prefiggere beneficenze speciali.

Atteso che per le considerazioni sopra esposte gli art. 81 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, e 18 del regio decreto 19 novembre 1889, n. 6535, furono rettamente interpretati ed applicati dalla Giunta provinciale amministrativa di Genova, nella sua decisione impugnata dall'Amministrazione del pio lascito Polleri; nè sussistono le violazioni di quelle disposizioni allegate dall'Amministrazione stessa nel suo ricorso;

Che conseguentemente il ricorso medesimo è da rigettarsi, senza pregiudizio dei provvedimenti che la Giunta provinciale amministrativa predetta possa emanare, od abbia già attualmente emanati, dopo quello che fu denunziato, intorno al riparto deliberato nel dì 9 agosto 1892 dall'Intendente di finanza di Genova pel rimborso della somma di L. 449.81, anticipata dallo Stato pel mantenimento degli indigenti inabili al lavoro ricoverati durante l'esercizio 1890-91;

Che non vi è luogo a condanna nelle spese, non essendo comparsa l'Amministrazione interessata a contraddire al ricorso;

Per questi motivi, la Sezione rigetta il ricorso di cui si tratta.

5. **Contrade Sienesi - Varietà dei loro scopi di beneficenza, religiosi e civili - Art. 1° - Loro soggezione alle disposizioni della legge 12 luglio 1890 sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza.**

Le Contrade senesi, pur non essendo Opere pie nel pieno senso della parola, perchè, oltre alla beneficenza, hanno varietà di scopi civili e religiosi, devono tuttavia reputarsi sottoposte alle discipline della legge 17 luglio 1890 e relativo Regolamento in omaggio all'articolo 1, lettera *B,* della medesima. (*Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato in data 3 febbraio 1894*).

Sul *Ricorso* del *Priore della Contrada " La Tartuca "* di *Siena, contro* il *Ministero dell'interno* e la *Congregazione di carità di Siena.*

Fatto. — 1° Il nobile Fausto Ghini, di Siena, con testamento 18 luglio 1685, istituiva erede universale la Chiesa sotto il titolo di Sant'Antonio di Padova, della Contrada della Tartuca, con l'obbligo di distribuire e dispensare annualmente a due povere fanciulle una dote di scudi quattro per ciascuna;

2° Con Decreto Reale 6 aprile 1893 questo Pio legato Ghini veniva concentrato nella Congregazione di carità locale;

3° Il Presidente della Congregazione di carità, con lettera del 21 maggio 1893, annunziava al Priore della Contrada della Tartuca il provvedimento suddetto, e lo invitava alla consegna dei capitali. titoli e documenti relativi al Pio Legato stesso;

4° Il Priore, con nota 23 maggio, replicava che il Seggio della Contrada aveva deliberato di ricorrere a forma di legge contro il concentramento ordinato dal Regio Decreto 6 aprile 1893;

5° Ed in effetti, con atto notificato nel 29 luglio successivo al Prefetto di Siena nella rappresentanza del Ministero dell'interno e al Presidente della Congregazione di carità di Siena, il signor Ferdinando Pisaneschi, nella sua qualità di Priore e legittimo rappresentante della Contrada della Tartuca in Siena, ricorre a questa IV Sezione per la giustizia amministrativa domandando l'annullamento del Decreto Reale surriferito per violazione e falsa applicazione della vigente legge sulle pubbliche Istituzioni di beneficenza 17 luglio 1890;

6° Assume il ricorrente che questa legge contempla le Opere pie e gli Enti morali veri e propri, e che nel caso si tratta di un semplice legato *cum onere*, ossia meglio di un semplice onere imposto all'erede. e che il relativo capitale non può essere distaccato dal compendio ereditario; non si tratta di Istituzione pubblica, ma esclusivamente di diritto privato;

7° La Congregazione di carità oppone anzitutto la eccezione della irricevibilità del ricorso, perchè non prodotto entro il mese, a forma dell'art. 81 della legge 17 luglio 1890, ma dopo due mesi, a contare dal 21 maggio 1893, in cui fu portato a notizia del Priore della Tartuca il decreto 14 aprile 1893;

8° In secondo luogo, la Congregazione di carità contesta la legittimità della persona del ricorrente, dacchè il legato fu lasciato alla chiesa di Sant'Antonio, ove ha sede la Contrada della Tartuca, e non agli amministratori della Contrada stessa, i quali non avrebbero perciò titolo di presentarsi in via contenziosa a combattere il decreto reale 6 aprile 1893.

In merito la Congregazione chiede il rigetto del ricorso, perchè la fondazione dotale Ghini è stata ritenuta comunemente Istituzione pubblica di beneficenza. e perciò va soggetta a concentramento.

È vero che le Contrade senesi non possono ritenersi Opere pie; ma in quanto amministrano lasciti di beneficenza pubblica sono e debbono essere sottoposte alle regolari discipline determinate dalla legge 17 luglio 1890.

Il Ministero dell'interno comparisce in atti dichiarando di associarsi alle deduzioni della Congregazione di carità di Siena.

Il ricorrente, rispetto alla eccezione d'irrecivibilità del ricorso per decorrenza di termine, replica che il Decreto Reale non gli fu mai notificato nelle forme volute dall'art. 30 della legge sul Consiglio di Stato e dall'art. 3 del Regolamento; che la notificazione fattagli dal Presidente della Congregazione di carità non contiene nè in esteso, nè in succinto, il Decreto Reale di concentramento; che ad ogni modo la partecipazione fatta dal Presidente della Congregazione di carità non potrebbe mai equivalere alla partecipazione fatta da un'Amministrazione o Autorità pubblica a tenore de' suoi speciali regolamenti.

Quanto alla legittimità della persona del ricorrente, osserva essere notorio come il Priore della Contrada è il legittimo rappresentante di questa in tutto ciò in cui la medesima esercita la propria azione; d'altronde la stessa Congregazione di carità si è rivolta al Priore della Contrada per la pretesa notificazione del Decreto Reale, e non ad altri che al Priore, e fu il Priore e non altri chiamato a denunziare i legati di beneficenza che aveva. Insiste quindi per l'accoglimento del ricorso.

Diritto. — Attesochè non ha fondamento l'eccezione pregiudiziale di decadenza opposta al Ricorso della resistente Congregazione di carità di Siena, imperocchè la lettera 21 maggio 1893, con cui il Presidente della Congregazione stessa dava comunicazione al Priore della Contrada " La Tartuca „ del Decreto concentrativo del legato dotale Ghini, non può considerarsi come notificazione formale, valida a mente della legge sul Consiglio di Stato, art. 30, e della legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza, art. 81, nonchè del Regolamento di procedura innanzi a questa Sezione, art. 3, a far decorrere i termini utili per interporre ricorso. Basta infatti considerare che, mentre l'art. 30 citato pone come punto iniziale del termine " la data in cui la decisione amministrativa sia stata notificata nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento, „ l'art. 3 del regolamento a sua volta prescrive che " per i modi della notificazione stessa si osservano le disposizioni dei regolamenti particolari dell'Amministrazione da cui l'atto è emanato, e che in mancanza di tali regolamenti la notificazione si fa per mezzo di usciere giudiziario o di messo comunale alla persona interessata... „ Ora, in difetto di disposizioni speciali del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891 per l'esecuzione della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle Opere pie circa le forme di notificazione dei Decreti di concentramento, e in difetto di altre norme particolari in proposito, devesi ritenere applicabile la regola generale

stabilita dal predetto art. 3 del regolamento di procedura dinanzi alla Sezione, ossia la necessità della notificazione per mezzo di usciere giudiziario o di messo comunale, senza che possa tenerne luogo o considerarsi come equipollente la comunicazione fatta mediante semplice lettera del Presidente della Congregazione di carità. E quindi, essendo mancata la notifica formale nel senso delle menzionate disposizioni, il ricorso appare tempestivamente proposto, chiaro essendo che non merita discussione il richiamo fatto dalla resistente Congregazione all'art. 1 delle disposizioni preliminari al Codice civile, che stabilisce un termine di decorrenza per la generica obbligatorietà delle norme legislative promulgate dal potere sovrano; ma non ha che vedere coi termini procedurali fissati dalle leggi speciali per i casi in cui contro atti dell'Autorità amministrativa che ledano interessi particolari di determinati individui, o Enti giuridici, sia ammesso il ricorso in via contenziosa.

Attesochè non ha maggior pregio la seconda eccezione, con cui si oppone la mancanza nel Priore, firmatario del ricorso, di legittima persona per sostenere in questa Sede le ragioni della Contrada. A prescindere dalla considerazione di fatto che la stessa Congregazione di carità si è rivolta al Priore per la pretesa notificazione del Decreto di concentramento, non può mettersi in dubbio che, per l'indole delle sue attribuzioni e per le norme che regolano il funzionamento di questa specie di Sodalizi, il Priore è il legittimo rappresentante della Contrada in tutto ciò in cui la medesima esercita la sua azione, specialmente quando, come nel caso, agisce in base ad espressa autorizzazione del Seggio della Contrada medesima.

Attesochè la mancanza di titolo a ricorrere non può dedursi nemmeno, come vorrebbe fare la Congregazione, dal tenore delle disposizioni testamentarie Ghini, secondo le quali si afferma istituita erede la Chiesa di Sant'Antonio da Padova della Contrada della Tartuca, e non la Contrada stessa; ed invero questa espressione del testatore va interpretata secondo le antiche consuetudini del luogo, per le quali la Contrada ha sede nella Chiesa, ed amministra da tempo remotissimo i lasciti fatti con riferimento alla Contrada ed a pro degli appartenenti alla medesima;

Attesochè, venendo al merito, può senza difficoltà ammettersi con la Congregazione resistente che le Contrade senesi, pur non essendo Opere pie nel pieno senso della parola, perchè, oltre alla beneficenza, hanno varietà di scopi civili e religiosi, debbono tuttavia reputarsi sottoposte alle discipline della legge 17 luglio 1890 e relativo regolamento in omaggio al disposto dell'art. 1, lettera *B*, della legge me-

desima, il quale con formola assai ampia definisce come Istituzioni di beneficenza, in uno colle Opere pie, ogni altro Ente morale che abbia in tutto od in parte per fine di procurare sia l'educazione, la istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, sia in qualsiasi altro modo, il miglioramento morale ed economico, intento quest'ultimo che sicuramente non può negarsi rientri tra i fini delle Contrade. Ma se da ciò discende che anche le Contrade sono soggette alla legge in quanto concerne l'amministrazione dei lasciti di beneficenza, la tutela e il controllo delle Autorità superiori, non ne discende però che nel caso particolare il concentramento del legato Ghini trovi sufficiente fondamento nel disposto degli articoli 54 e seguenti della legge stessa;

Attesochè infatti, per quel che riguarda il precetto contenuto nell'art. 54, ad escluderne l'applicabilità alla specie, conviene por mente alla natura del lascito Ghini, il quale ha carattere puramente dotalizio, e quindi diverso da quello delle Istituzioni o Fondi semplicemente elemosinieri contemplati dal detto articolo e dal capoverso del medesimo. Anche in altri incontri, e specialmente colla Decisione 9 marzo 1893, Parroco di Fombio contro Ministero dell'interno e Congregazione di carità di Fombio, la Sezione ebbe a mettere in chiaro che, mentre le Istituzioni elemosiniere hanno per loro unico fine il soccorso manuale e momentaneo, che nulla esige in correspettivo, ma è essenzialmente gratuito, ed ha per unica condizione lo stato di indigenza; le doti invece, senza avere per estremo necessario la miseria, hanno per loro oggetto un fine determinato d'indole eminentemente sociale, e trovano il loro corrispettivo principale nella condizione del matrimonio;

Attesochè, non ricorrendo l'ipotesi dell'art. 54, potrebbe il concentramento fondarsi soltanto sul disposto dei successivi articoli 56 e 57, se non che basta leggerli per convincersi che, a differenza del capoverso dell'art. 54, essi presuppongono l'esistenza di Istituzioni di beneficenza per sè stanti, ma non si estendono a fondi o parti di patrimonio d'Istituti per sè medesimi esenti da concentramento.

Ora, non può essere dubbio, nella specie, nè che la Contrada della Tartuca, presa come Ente nel suo complesso, sfugga alla misura del concentramento, nè che il lascito Ghini, invece di Istituzione di beneficenza dotata di propria personalità giuridica, non sia parte integrante del patrimonio della Contrada, e ciò in forza del testamento del fondatore, che contiene una semplice Istituzione di erede *cum onere* a favore della chiesa, e rispettivamente della Contrada, istituzione d'erede da cui non poteva sorgere una *causa pia,* o un Ente patrimoniale qualsiasi autonomo ed indipendente;

Attesochè, se, come ulteriormente osserva la Congregazione di carità, lo stesso Priore della Contrada della Tartuca, con lettera del 7 settembre 1890, denunciava le doti che dalla Contrada si conferiscono, è da notarsi che con espressa riserva dichiarò nell'accennata lettera di fare la denuncia semplicemente per la revisione degli Statuti. Ad ogni modo, non potrebbe questa denuncia, a cui il Priore era obbligato, non solo per l'art. 89, ma anche per l'art. 93 della legge, che appunto riguarda la revisione degli statuti, influire sulla risoluzione dell'attuale controversia;

Attesochè, per le premesse considerazioni, il Reale Decreto del 6 aprile 1898 deve essere annullato;

Attesochè, non essendovi domanda di spese, nessuna statuizione è all'uopo necessaria;

Per questi motivi: La Sezione revoca il Reale Decreto impugnato del 3 aprile 1898, che concentrava il Lascito dotale Ghini nella Congregazione di carità di Siena. Nulla per le spese.

6. Inabili al lavoro — Loro mantenimento — Legge 17 luglio 1889 sulle Istituzioni di pubblica beneficenza — Domicilio di soccorso — Dimora quinquennale — Comune d'origine — Periodo successivo alla nuova legge — Competenza passiva della spesa — Residui attivi — Fondo di cassa — Ricoveri di mendicità.

La legge 17 luglio 1889 sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza all'art. 75 stabilisce che le norme stabilite dall'art. 81 della stessa legge per il concorso alla spesa per il mantenimento degli inabili al lavoro sono applicabili a tutti i casi nei quali le Provincie, i Comuni e le altre Istituzioni locali siano obbligati al rimborso di spese di soccorso, assistenza o spedalità.

Il ricovero ed il mantenimento degli inabili al lavoro costituisce un provvedimento al quale non è estranea la pubblica sicurezza; non cessa per ciò di rivestire il carattere di un atto di beneficenza che va compreso nel generico concetto dell'assistenza di cui nell'art. 75 della legge del 17 luglio 1889.

Nello stabilire la competenza passiva di un onere devesi aver presente non alla legge vigente nell'epoca in cui si fa la liquidazione, ma bensì a quella che era in vigore durante la degenza o il soccorso, dal quale è derivata la spesa.

L'avanzo dei bilanci consuntivi dei Ricoveri di mendicità, sui quali in base all'art. 14 del R. decreto 19 novembre 1889 sono

rimborsabili le spese anticipate dal Tesoro per il mantenimento degli inabili al lavoro, è costituito dalla somma risultante dalla differenza fra le rendite e la spesa dell'esercizio. (*Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato pubblicata il 3 febbraio 1894*).

Sui ricorsi riuniti della *Pia Casa di ricovero* di Treviso contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa di Treviso del 20 luglio 1893, n. 5898, con cui fu respinto il reclamo interposto dalla Casa anzidetta avverso la deliberazione della Intendenza di finanza di Treviso del 23 febbraio detto anno relativo al rimborso delle spese sul mantenimento degli indigenti inabili al lavoro e della Intendenza di finanza di Treviso rappresentata dalla R. Avvocatura erariale.

Contro l'altra decisione della stessa Giunta provinciale amministrativa del 20 luglio 1893, n. 5899, con cui fu accolto il reclamo interposto dalla Pia Casa di ricovero di Treviso avverso l'altra deliberazione della stessa Intendenza di finanza del 10 maggio 1893 anche per rimborso di spese pel mantenimento d'inabili al lavoro.

Ritenuto in fatto:

1° Con circolare 1° agosto 1890 la Prefettura di Treviso indicava fra gli Istituti nei quali le autorità di P. S. potevano con loro ordinanza ricoverare i poveri inabili al lavoro, anche la Pia Casa di ricovero di Treviso;

2° Compiuto l'anno finanziario 1890-91 l'Intendenza di finanza di Treviso compilò il conto della spesa anticipata dallo Stato pel mantenimento dei detti indigenti inabili al lavoro appartenenti al Comune di Treviso, pel suddetto periodo dal 1° luglio 1890 al 30 giugno 1891 liquidando la spesa in L. 3253.96;

3° E poichè il conto consuntivo della Pia Casa di ricovero per l'esercizio 1890 erasi chiuso con un fondo di cassa di L. 9573, costituito per L. 5157.79 da contanti, e per L. 4373 in generi, e con una eccedenza di residui attivi di L. 12,882.26, così la Intendenza di finanza, con deliberazione 26 marzo 1892, riconoscendo nella Pia Casa di ricovero l'obbligo del rimborso, poneva a carico della medesima la spesa anticipata dallo Stato in L. 3253.96;

4° Contro codesta deliberazione la Pia Casa ricorreva alla Giunta provinciale amministrativa di Treviso, ma questa con decisione del 21 luglio 1892, respingeva il reclamo riaffermando l'obbligo della Pia Casa di versare nella Tesoreria le L. 3253.96;

5° L'Opera pia ricorreva allora a questa IV Sezione sostenendo due tesi:

a) che cogli avanzi dell'esercizio del 1890 non poteva essere

chiamata a rimborsare allo Stato anticipazioni di somme, che esso aveva fatte per un periodo di tempo in parte posteriore alla verificazione del civanzo e cioè dal 1° gennaio al 30 giugno 1891;

b) che il fondo di Cassa risultato in L. 9531.25 alla chiusura dell'esercizio 1890 era cosa ben diversa da quell'avanzo di cui l'art. 14 del R. decreto 19 novembre 1889 ha destinato a beneficio dei mendici del Comune, che era quello unicamente che consisteva nella eccedenza della rendita sulla spesa, cioè quella somma che non occorrendo per la gestione ordinaria dell' Opera pia, costituisce un risparmio ad aumento di patrimonio, avanzo da non confondersi con civanzo di cassa che consiste invece nella eccedenza delle esazioni sui pagamenti, comprese nelle esazioni oltre che quella delle rendite, anche qualunque altra riscossione, e compresi nei pagamenti anche quelli avvenuti in conto di capitale, e insisteva nell'affermazione che il solo civanzo della prima specie potesse essere rivolto a scopo di beneficenza, e non il secondo, altrimenti ne sarebbe rimasto intaccato il patrimonio dell'Opera pia;

6° Questa Sezione con decisione 27 dicembre 1892 ritenne: sulla prima tesi della ricorrente:

Che il pagamento dovuto allo Stato dagli Istituti specificati dalla legge e dai regolamenti pel mantenimento dei mendici inabili al lavoro, deve ai termini dell'art. 14 del R. decreto del 1889 effettuarsi cogli avanzi che si verificano in seguito all'approvazione per parte dell'Autorità tutoria dei loro bilanci consuntivi.

Che dovendo farsi il pagamento in via di rimborso e non di anticipazione, era ovvio che non coincidendo l'anno amministrativo e finanziario delle Opere pie coll'anno finanziario dello Stato, gli avanzi dell'esercizio 1890 della Pia Casa ricorrente non poteva servire che al rimborso della spesa anticipata dallo Stato nel 2° semestre di quell'anno.

Sulla seconda tesi della Pia Casa di ricovero di Treviso la Sezione con detta decisione ritenne:

Che l'avanzo contemplato dal R. decreto surriferito è quello che risulta dalla differenza della rendita sulla spesa dell'esercizio del pio luogo, non già il fondo o avanzo di cassa, che rappresenta la eccedenza di tutte le somme a qualunque titolo riscosse, sui pagamenti a qualsivoglia titolo fatti durante l'esercizio.

Se non che nel caso in disputa concorrendo a costituire il fondo di cassa in L. 9531.25. L. 4373.46 valore in generi in essere al 31 dicembre 1890, la Sezione ritenne che la rimanenza in generi si risolveva in una parte di rendita erogatasi in provvista, ma non consu-

mata, e che questo equivaleva ad un risparmio di rendita e costituiva un vero e proprio avanzo. In conseguenza di tutte queste premesse la Sezione revocò la decisione della Giunta provinciale amministrativa di Treviso del 21 luglio 1892 e la deliberazione dell'Intendenza di finanza del 26 marzo detto anno in quanto dichiararono tenuta la Pia Casa ricorrente a rimborsare cogli avanzi verificati nel bilancio consuntivo del 1890 le somme anticipate dallo Stato anche nel semestre 1° gennaio-30 giugno 1891, e rigettò in ogni resto il ricorso della Pia Casa medesima contro la decisione e deliberazione anzidette;

7° Per effetto di questo giudicato l'Intendenza di finanza dovè ripartire la spesa delle L. 3253.96 anticipata dallo Stato dal 1° luglio 1890 al 30 giugno 1891, separando quella relativa al semestre luglio-dicembre 1890, da quella relativa al semestre gennaio-giugno del 1891, in quanto che, per le cose sopra narrate, la prima andava rimborsata con l'avanzo della Casa di ricovero accertato al 31 dicembre 1890 e la seconda con l'avanzo in quanto esistesse alla fine dell'esercizio 1891;

8° Frattanto venne formato ed approvato il conto della cosa per l'esercizio 1891 con un fondo disponibile di L. 15,596.86 quale risultato di un avanzo di cassa costituito in danaro per L. 1534.64, in generi per L. 5441.77, e così in totale L. 6976.41, e con una eccedenza di residui attivi di L. 9423, sopra i passivi di L. 802.55;

9° L'Intendenza di finanza dietro questi risultati procedè anzitutto ad una nuova liquidazione della spesa anticipata dallo Stato dal luglio 1890 al giugno 1891 e la elevò dalle già indicate L. 3253.96 a L. 6541.88 avvertendo che la spesa per indigenti inabili al lavoro appartenenti al Comune di Treviso pel 1890-91 erasi di tanto aumentata, perchè nella determinazione della competenza passiva per decidere della Giunta provinciale amministrativa erasi sostituito il criterio del domicilio di origine a quello del domicilio di soccorso.

Liquidò poscia la spesa anticipata dallo Stato durante l'esercizio finanziario 1891-92 pel mantenimento degli inabili al lavoro appartenenti per origine al Comune di Treviso in L. 7813.52.

Ripartì la spesa dell'anno finanziario 1890-91 per L. 295.22 sul secondo semestre del 1890 e per L. 6246.36 sul primo semestre 1891 per modo che le L. 295.32 dovevano rimborsarsi cogli avanzi della gestione dell'anno 1890, e le L. 6246.36 cogli avanzi della gestione del 1891.

Ripartì poi la spesa dell'anno finanziario 1891-92 per L. 4148.19 sul secondo semestre del 1891 e per resto sul primo semestre del 1892,

per modo che le L. 4148.19 erano a rimborsarsi sugli avanzi della gestione 1891, e le residue sugli avanzi dell'esercizio 1892.

Finalmente ritenuto che la gestione della Casa di ricovero pel 1891 si fosse chiusa con un civanzo di L. 15,596.80 la Intendenza di finanza emise due deliberazioni una in data 23 febbraio 1893 e l'altra in data 10 maggio successivo.

Colla prima accertava a carico della Casa di ricovero la spesa anticipata dallo Stato in L. 6541.68 per l'anno 1890-91 da pagarsi per L. 295.32 sugli avanzi disponibili della gestione per l'anno 1890 e per L. 6246.36 sugli avanzi del 1891, e con la seconda metteva a carico della Pia Casa la somma di L. 4148.19 da pagarsi coi residui dell'anno 1891. La Casa di ricovero pagate in esecuzione del giudicato di questa Sezione le L. 295.32 per le spese del 2º semestre 1890 col civanzo dell'esercizio 1890, impugnò avanti la Giunta provinciale amministrativa l'una e l'altra deliberazione con separati ricorsi in data 26 e 27 maggio 1893.

Col primo, invocando i principî accolti da questa IV Sezione con la decisione 27 dicembre 1892, intesa a dimostrare come erroneamente l'Intendenza desumeva dall'accertamento del fondo disponibile di L. 15,596.86 il criterio per porre a carico della Pia Casa il rimborso delle L. 6246.36 ed osservava come il fondo disponibile delle lire 15,596.86 era semplicemente un avanzo contabile ed amministrativo non già un avanzo economico, un risparmio da portarsi in aumento di patrimonio; che i generi in rimanenza alla chiusa della gestione non potevano considerarsi avanzo in quanto e per quanto erano in esistenza al principio della gestione stessa, che nemmeno i residui attivi erano un elemento costitutivo dell'avanzo economico. Sostenne finalmente che il vero civanzo economico della gestione del 1891 consisteva in L. 197.80, somma che si dichiarava a versare nella Tesoreria generale.

Con l'altro ricorso del 27 maggio investiva la deliberazione del 10 maggio detto della R. Intendenza di finanza, limitandosi ad osservare che se la gestione 1891 era chiusa con un avanzo di L. 197.80 rivolto questo a parziale rimborso della spesa anticipata dallo Stato pel primo semestre 1891 in L. 6246.38 nulla rimaneva a rimborso della spesa delle L. 4148.19 anticipate pel secondo semestre 1891. La Giunta provinciale amministrativa con due distinte decisioni della stessa data 20 luglio 1893 respinse con la prima il primo ricorso della Pia Casa ritenendo che il conto consuntivo 1891 fu chiuso con un avanzo di cassa di L. 6976.41 composto per L. 5441.67 da generi non consumati, e dichiarando quindi l'obbligo della Pia Casa di pagare il suo debito accertato di L. 6246.36.

Accolse poi il secondo ricorso osservando che la Pia Casa non poteva soddisfare il suo debito verso lo Stato di L. 6246.36 durante il primo semestre 1891 se non con l'avanzo vero e reale del citato consuntivo 1891 risultante dal fondo di cassa e rimanenza generi in L. 6976.41. Ora per effettuare, dice la decisione, il domandato rimborso di L. 4148.13 per la spesa anticipata dallo Stato durante il secondo semestre 1891 non restando alla Pia Casa che L. 730.05 dovrebbe attingere le altre L. 3418.14 dai residui attivi di L. 8620.45. Ma i crediti o residui attivi, spesso anche inesigibiii, quantunque vadano col fondo di cassa e coi *generi in essere* a costituire l'attività finale non sono però veri avanzi finchè non vengono realizzati.

Contro la prima decisione, portante l'obbligo nella Pia Casa, di pagare le L. 6246.36, essa ricorre a questa 4ª Sezione chiedendo l'annullamento della decisione stessa, nonchè della deliberazione 23 febbraio dell'Intendenza di finanza e contro la seconda decisione ricorre la Intendenza di finanza di Treviso rappresentata dall'avv. erariale e l'uno e l'altro Ricorso vengono portati in spedizione alla stessa udienza. Incominciando dal Ricorso della Pia Casa di ricovero, questa sostiene innanzi tutto che la deliberazione dell'Intendenza di finanza del 26 marzo 1890 è radicalmente nulla, perchè nullo il conto di liquidazione che essa fece, facendolo ascendere da L. 3253.90 a L. 6246.36, in quanto che prese a norma della liquidazione il domicilio di soccorso anzichè quello di origine, mentre l'art. 81 della legge di pubblica sicurezza contempla il domicilio di origine, e che questa disposizione non è stata revocata dall'art. 72 della legge 17 luglio del 1890, sulle Istituzioni di pubblica beneficenza.

In merito sostiene, che non poteva essere la Pia Casa addebitata se non fino all'importo di L. 197.80, perchè tale è il civanzo e non maggiore della gestione dell'Opera pia nell'anno 1890, e qui torna a sostenere che per la giurisprudenza di questa 4ª Sezione l'avanzo è quello soltanto che risulta dalla differenza della rendita dalla spesa dell'esercizio del Pio luogo, cioè l'eccesso della rendita sulla spesa che si risolve in aumento di patrimonio, e non già il fondo di cassa che rappresenta l'eccedenza di tutte le somme a qualunque titolo riscosso.

Ed a provare l'errore commesso dell'Intendenza di finanza, che cioè la Casa di ricovero abbia chiusa la sua gestione 1891, con un avanzo di L. 15,596.86 e la esattezza del proprio assunto che l'avanzo non è che di L. 197.80, la ricorrente sostanzialmente sostiene doversi dagli avanzi risultanti alla chiusura del consuntivo pel 1891 detrarre gli avanzi verificatesi alla fine del 1890, dovendo questi ritenersi come parte di patrimonio e non come avanzo di rendita.

In conclusione chiede ordinarsi all'Intendenza di finanza di procedere a nuova liquidazione del credito dello Stato pel titolo di cui si tratta, durante l'esercizio finanziario 1890-1891, determinando l'appartenenza degli inabili al lavoro secondo il domicilio del Comune di origine e non essendo quello di soccorso. In via subordinata domanda riformarsi la decisione impugnata e con essa la deliberazione dell'Intendenza di finanza, 23 febbraio 1893, in quanto ha ritenuto l'avanzo della gestione 1891 in L. 15,596.86 ed ha posto a carico della Pia Casa pel semestre gennaio-giugno 1891, la somma di L. 6246.36 e dichiararsi invece che l'avanzo è di sole L. 197.80 e che questa sola somma è tenuta a pagare.

Passando ora al ricorso della regia Intendenza di finanza della provincia di Treviso contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa con cui venne accolto il Ricorso 27 maggio 1893, della Casa di ricovero di Treviso, l'Intendenza, e per essa, l'Avvocatura generale erariale sostiene in tesi che fra gli avanzi di cui è parola negli articoli 14 e 25 del regio decreto 19 novembre 1889, sono da comprendere anche i crediti o residui attivi verificatisi in seguito all'approvazione dell'Autorità tutoria nei bilanci consuntivi dei Ricoveri di mendicità o Istituti equivalenti. Rileva a questo riguardo, la contraddizione in cui è caduta la Giunta provinciale amministrativa di Treviso fra la prima e la seconda decisione, ed osserva che l'affermazione della Giunta che i crediti e residui attivi, quantunque vadano col fondo di cassa e coi generi a costituire l'attività finale, pure non sono veri *avanzi* finchè non vengano realizzati, è assolutamente arbitraria, perchè cotesta distinzione non è fatta dalla legge, perchè se i crediti o i residui attivi concorrono a costituire l'attività finale, come dice la decisione, si risolvono in vere rendite e concorrono eziandio a stabilire la differenza fra le rendite stesse e le spese. La parola avanzo comprende tutto ciò che rimane alla fine di un esercizio, e che poteva essere speso senza intaccare il patrimonio. D'altronde non è ammissibile il supposto della divisione impugnata che possano esistere dei crediti inesigibili in una amministrazione sottoposta all'Autorità tutoria.

Conclude l'Avvocatura erariale doversi annullare la decisione 10 luglio 1893 della Giunta provinciale amministrativa di Treviso colla condanna della Pia Casa di ricovero nelle spese.

In diritto. — Attesochè versando le due impugnate decisioni sulla stessa causa di rimborso di spese anticipate dal Tesoro, pel mantenimento degli inabili al lavoro durante l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1890 al 30 giugno 1891, non che nel secondo semestre del 1891,

e tenuto conto del naturale rapporto in cui sono fra loro le questioni sollevate con i due rispettivi Ricorsi, e il caso di provvedere sui Ricorsi medesimi con unica decisione.

Attesochè, in quanto alla prima questione mossa dalla Pia Casa di ricovero di Treviso nel suo Ricorso contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa del 20 luglio 1893, n. 5898, mal sostiene la ricorrente che le norme stabilite dall'art. 81 della legge di pubblica sicurezza per cui all'onere del mantenimento degli inabili al lavoro sono gradatamente chiamati i Ricoveri di mendicità e le altre Opere pie dei *Comuni di origine*, non siano rimaste affatto derogate dalla legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza che nel suo Capo VII (art. 72 e seguenti), determina con altri criteri il rapporto di appartenenza degli indigenti verso i Comuni e le rispettive Istituzioni pie agli effetti della competenza passiva delle spese di soccorso, assistenza o spedalità stabilendo e disciplinando con un apposito sistema di norme l'Istituto del *domicilio di soccorso.*

Senza ripetere infatti gli argomenti che in proposito determinarono altri pronunziati di questa Sezione e specialmente quello del 19 aprile (Ricorso del Comune di Lodi contro la Giunta provinciale amministrativa di Milano), e pur prescindendo da precedenti parlamentari che rivelano appunto l' intendimento di rendere applicabili anche alle spese per gl'inabili ricordate le norme sul domicilio di soccorso, basta accennare che l'art. 75 della citata legge espressamente dichiara che tali norme si applicano *in tutti i casi* nei quali i Comuni, le Provincie ed altri Istituti locali sieno obbligati a rimborsare spese di soccorso, di assistenza e di spedalità, non facendo eccezione che solo per le disposizioni di particolari statuti che regolino altrimenti il domicilio di soccorso e mantenendo ferme invece le predette regole comuni per le Istituzioni che provvedono a beneficenza obbligatoria per legge.

Ciò posto, occorre soltanto aggiungere che il ricovero e il mantenimento dei mendici, pure essendo una misura che non è certo estraneo il fine di tutelare l'ordine pubblico e pure rientrando perciò nella sfera della legge di pubblica sicurezza fra le disposizioni relative alle classi pericolose per la Società, non può nondimeno che conservar sempre il carattere di un atto di beneficenza, e non può quindi che andar necessariamente compreso nel generico concetto dell'assistenza, di cui parla il mentovato art. 75. È chiaro pertanto che le disposizioni dell'art. 81 della legge di pubblica sicurezza in quanto impongono il mantenimento di mendici alle Istituzioni pie dei relativi *Comuni d'origine*, senza dargli carico dei rapporti di ef-

fettiva dimora di tali indigenti in altri Comuni, non sono compatibili con le prescrizioni della posteriore legge sulle Istituzioni di beneficenza, che prima di ricorrere ai rapporti di origine ha riguardo a quelli di ultraquinquennale dimora, stabilendo al tempo medesimo un complesso di altre regole per determinare nei vari casi l'acquisto ed il mutamento del domicilio di soccorso. Onde è che per questa parte le prime disposizioni devono ritenersi senza dubbio derogate dalle altre.

Attesochè però se infondato è il presupposto da cui parte la ricorrente per impugnare la validità della seconda liquidazione fatta dall'Intendenza di finanza in base alle norme sul domicilio di soccorso con atto del 23 febbraio 1893 in surrogazione dell'altra liquidazione fatta con la norma del domicilio di origine, addì 26 marzo 1892, è giusto riconoscere che nel caso concreto la novella liquidazione a carico della Pia Casa non apparisce regolarmente compiuta, non essendo gli accennati criteri del domicilio di soccorso applicabili alla integrale competenza passiva delle spese per tutto l'anno finanziario dal 1° luglio 1890 al 30 giugno 1891, cui la liquidazione stessa si riferisce.

È ovvio invero che tali criteri non possono regolare se non il rimborso delle spese sostenute nel periodo posteriore all'attuazione della legge sulle Istituzioni di beneficenza, che li stabilì, cioè dal 17 gennaio 1891 in poi, ed in quanto gl' indigenti cui si riferisce la spesa abbiano, sotto l'impero della legge anzidetta, completato le condizioni per acquistare in Treviso, giusta le norme della legge medesima il domicilio di soccorso. A determinare infatti la competenza passiva di un onere deve aversi riguardo non alla legge che impera nel momento in cui si procede alla liquidazione, sibbene a quella che vigeva durante la degenza o il soccorso che fu causa della spesa, nè potrebbe d'altra parte ritenersi operativa agli effetti di produrre l'acquisto del domicilio di soccorso un periodo di dimora che fosse trascorso nel Comune esclusivamente prima dell'attuazione della nuova legge sulle Istituzioni di beneficenza, cioè fuori ogni possibile efficacia dei suoi precetti e delle sue norme.

Atteso, in quanto ai fondi sui quali deve effettuarsi il rimborso delle spese anticipate dal Tesoro per la causa di cui si tratta e durante il già indicato periodo, invano la ricorrente Pia Casa censura la summentovata decisione della Giunta provinciale amministrativa per avere considerati quali veri avanzi, ai termini dell'art. 14 del decreto legislativo 19 novembre 1889, il supero di L. 1534.64, esistente in denaro alla chiusura dell'esercizio 1891 dell'anzidetto Istituto e la

rimanenza, in generi, per L. 5441.67 secondo le risultanze del conto consuntivo.

Non si contesta certamente che con la decisione del 27 dicembre 1892 (con cui questa Sezione su ricorso della stessa Pia Casa ebbe a riformare l'altra decisione della Giunta provinciale amministrativa del 21 luglio 1892, relativa alla già ricordata liquidazione del 20 marzo detto anno) venne ritenuto che l'avanzo dei bilanci consuntivi dei Ricoveri di mendicità, su cui, a tenore del citato art. 14, sono rimborsabili le spese anticipate dal Tesoro pel mantenimento degli inabili, è quello che risulta dalla differenza della rendita sulla spesa dell'esercizio, non già il fondo o avanzo di cassa rappresentante la eccedenza di tutte le somme a qualunque titolo riscosse sui pagamenti a qualsiasi titolo fatti durante l'esercizio, e ciò perchè l'avanzo di cassa potrebbe rappresentare riscossione di capitali, affrancazione di livelli, prezzo di vendita d'immobili e simili, cioè non sopravanzo di rendita, ma realizzazione di capitali o trasformazione della sostanza patrimoniale dell'Ente.

Nella specie però una tale possibilità non trova alcun concreto riscontro, perchè, giusta quanto fu in fatto rilevato dalla Giunta provinciale amministrativa, è escluso in via assoluta che il suddetto avanzo constatato dal conto consuntivo del pio Istituto pel 1891 potesse dipendere la trasformazione di patrimonio, risultando invece da effettivo sopravanzo di rendite; nè la ricorrente Pia Casa in tutte le sue argomentazioni ha punto accennato ad alcuna positiva circostanza da cui potesse emergere che i valori effettivamente esistenti alla chiusura dell'esercizio 1891 derivassero da trasformazione di beni costituenti la sua permanente dotazione.

Da altra parte, come fu altresì ritenuto nella ricordata decisione di questa Sezione, non è a dubitare che i generi rimasti disponibili alla chiusura dell'esercizio (che nella specie rappresentano in parte rendite erogate in provviste non consumate, e in parte sono per sè stesse una forma speciale di rendita, cioè fitti pagati in derrate) si convertano necessariamente in un risparmio, cioè in una effettiva eccedenza di rendita sulla spesa, e quindi costituiscono appunto un avanzo colpito dal citato articolo 14. Ad evitare nondimeno gli effetti di una tale disposizione, la ricorrente adduce che a formare l'avanzo appariscente alla chiusura sul conto pel 1891 concorse in massima parte l'avanzo risultante alla chiusura del precedente esercizio 1890 per L. 5147.79 in danaro e L. 4373.46 in generi, ed assumendo che questo avanzo dell'esercizio 1890 costituisce parte di patrimonio, ne verrebbe sottratto l'ammontare dall'avanzo appariscente

alla chiusura dell'esercizio 1891 in L. 1534.64 (danaro) e in L. 5441.67 (rimanenza in generi), in modo che tale supero risultante dal consuntivo del 1891 si risolverebbe in un avanzo disponibile di appena L. 197.80. Ma è agevole osservare in contrario che, se da un lato è escluso in fatto trattarsi di attività dovute a trasformazioni del patrimonio già esistente, e destinate quindi a reintegrazione del patrimonio stesso, dall'altro è affatto infondata la presupposizione da cui muove la ricorrente per giustificare la pretesa detrazione, in quanto che la somma che essa vorrebbe sottrarre dal su notato avanzo dell'esercizio 1891 non può nemmeno ritenersi già capitalizzato e destinato ad *aumento* del patrimonio, in modo da sfuggire gli effetti del citato articolo 14. Basta infatti notare che per l'articolo 21 del regolamento di contabilità per le Istituzioni di beneficenza, approvato con Regio Decreto 5 febbraio 1891, gli avanzi delle rendite sono compresi nel *movimento di capitale*, quando però *ne sia stato deliberato lo impiego ad aumento di patrimonio*. Mentre pertanto la rimanenza netta di rendita, dopo l'adempimento di tutti gli obblighi di legge, può certamente essere destinata ad aumento di patrimonio, nel caso concreto invece una tale destinazione pel sopravanzo di rendite dell'esercizio 1890 è positivamente esclusa dal fatto che un tale sopravanzo in danaro e in generi, anzichè essere liquidato, capitalizzato e investito in aumento della dotazione della Pia Casa, fu invece trasportato nel successivo esercizio del 1891 come parte di rendita con gli altri proventi dell'anno a far fronte alle spese dell'esercizio stesso; ed infatti gran parte del fondo in danaro alla chiusura dell'esercizio 1890 in L. 5157.79 fu erogata appunto in spese di competenza dello esercizio 1891, in modo che alla chiusura di questo l'avanzo netto in denaro risultò di L. 1534.64. Da altra parte il più volte citato articolo 14 del decreto legislativo 19 novembre 1889 fornisce un criterio molto semplice e chiaro; basta, cioè, guardare ai risultati dei bilanci consuntivi dei Ricoveri di mendicità e degli Istituti equivalenti, dopo l'approvazione impartita dall'Autorità tutoria, perchè gli avanzi verificatisi con tali condizioni e guarentigie *ipso jure* debbano ritenersi *destinati,* come dice il ricordato articolo, a beneficio dei mendici del Comune o della Provincia, secondo il carattere comunale o provinciale degli Istituti. Fatta quindi una tale contestazione, è vano il proporre indagini retrospettive ed arbitrarie distinzioni per sottrarre gli avanzi alla naturale e legittima loro destinazione, essendo giusto e perfettamente conforme ai fini delle Case di mendicità che i mezzi rimasti disponibili alla chiusura del rispettivo esercizio finanziario siano appunto devoluti al rimborso delle spese occorse per ricoverare

e mantenere altrove i mendici del luogo, che le Case medesime in via normale avrebbero dovuto direttamente accogliere e mantenere nei propri Istituti.

Attesochè per quanto, infine, riguarda il ricorso dell'Intendenza di finanza di Treviso contro l'altra decisione della Giunta provinciale amministrativa anche del 20 luglio 1893, n. 5899, la Sezione non trova censurabile l'impugnato provvedimento, in quanto ritenne che i residui attivi non costituiscono veri avanzi, finchè non vengano realizzati, essendo naturale che, fino a quando non siano effettivamente riscossi, essi non rappresentano che semplici previsioni di entrata, cioè crediti di cui, per quanto siano accertati i titoli, non può escludersi l'eventuale inesigibilità. Non è quindi giuridicamente possibile considerare come effettivo sopravanzo dell'esercizio 1891 anche i relativi residui attivi in L. 9423 in quanto eccedono di L. 8620.45 i residui passivi in L. 802.55, e tanto meno è possibile di effettuare su tale fondo, prima che esso venga realizzato, il rimborso dell'altra somma di L. 4148.19, liquidata con l'altra deliberazione intendentizia del 10 maggio 1893 a compimento delle anticipazioni fatte dal Tesoro a tutto il secondo semestre del 1891. Siffatta posizione però non poteva autorizzare la Giunta provinciale amministrativa ad esonerare in modo assoluto e incondizionato la Pia Casa di Treviso dal far fronte al rimborso con le attività rappresentate da tali residui, come la Giunta stessa ebbe a provvedere con l'impugnata decisione, perchè il diritto dell'Erario al rimborso non può che necessariamente seguire la sorte dei succennati redditi, mentre gli altri Enti enumerati nell'articolo 81 della legge di pubblica sicurezza, essendo, in conformità dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 19 novembre 1889, chiamati al mantenimento dei mendici solo sussidiariamente (in quanto, cioè, le rendite dei Ricoveri di mendicità e gli avanzi dei rispettivi esercizi non bastino a servire la spesa occorrente), è chiaro che non si possa addossare ad essi il rimborso di siffatta spesa ove prima non sia esclusa la Casa di mendicità, in via principale obbligata ad un tale servizio, e non sia constatata la effettiva inesigibilità dei residui attivi risultati alla chiusura del rispettivo bilancio.

Attesochè per la mutua soccombenza è il caso di compensare fra le contendenti Amministrazioni le spese della controversia.

Per questi motivi, la Sezione, pronunziando con unica decisione sui due Ricorsi della Pia Casa di Ricovero e dell'Intendenza di finanza di Treviso, revoca la decisione della Giunta provinciale amministrativa di Treviso del 20 luglio 1893, n. 5898, e la relativa deliberazione dell'Intendenza del 23 febbraio 1893, in quanto ritenne fondata sulle

norme del domicilio di soccorso la liquidazione delle spese anticipate dal Tesoro pel mantenimento dei mendici per tutto l'esercizio finanziario 1890-91, mandando compilare una novella liquidazione, in cui le norme anzidette siano applicate solo per le spese occorse dopo l'attuazione della legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza, e in quanto i mendici cui le spese si riferiscono abbiano acquisito in Treviso il loro domicilio di soccorso, secondo le norme della citata legge, e, in conseguenza del richiesto periodo di dimora, che almeno in parte sia quivi continuato sotto l'impero della legge stessa.

Conferma la mentovata decisione in quanto ritenne rimborsabili le anticipazioni fatte dal Tesoro per l'indicata causa sull'avanzo in denaro verificatosi in L. 1534.64 e sulla rimanenza in generi per L. 5441.67 esistente alla chiusura del bilancio consuntivo della Pia Casa pel 1891. Revoca l'altra decisione della Giunta provinciale amministrativa anche del 20 luglio 1893, n. 5899, in quanto incondizionatamente esonerò la stessa Pia Casa di Treviso dal concorrere coi residui attivi risultanti in L. 8620.45 dal consuntivo predetto al rimborso delle anticipazioni fatte dal Tesoro a tutto il 1891, ed in quanto invitò l'Intendenza di finanza a dichiarare con nuova deliberazione quale sia l'Ente nel Comune di Treviso cui debba far carico un tale rimborso. Dichiara invece che il Tesoro possa rimborsarsi delle dette anticipazioni a tutto il 1891 anche sui mentovati residui attivi in quanto siano effettivamente riscossi ed acquisiti dalla Pia Casa, e che, ove ne sia constatata e dichiarata la inesigibilità e fino alla concorrente somma non esigibile, possa l'Intendenza rivolgersi ad altri Enti sussidiariamente tenuti per legge al rimborso di cui si tratta. Dichiara infine compensate fra le contendenti Amministrazioni le spese della presente controversia, e rimette gli atti all'Autorità amministrativa per gli ulteriori provvedimenti in esecuzione della presente Decisione.

7. Oneri di beneficenza — Lasciti ad Opera pia — Casi in cui può aver luogo il loro concentramento.

A differenza dei lasciti a privati gravati di oneri di beneficenza, i lasciti fatti ad Opere pie con oneri elemosinieri sono soggetti a concentramento, a meno che non ricorra l'eccezione contenuta nel capoverso dell'art. 54 della legge 17 luglio 1890, ovvero qualcuna delle eccezioni stabilite in riferimento a tutta la materia del concentramento dal successivo art. 60.

Un legato quindi ad un'Opera pia perchè d'una quota di ren-

dite di beni legati sia fatta distribuzione a persone civili di un determinato Comune, a cui non sia lecito per la nascita andare questuando, costituisce l'integrazione e completamento della beneficenza esercitata dalla stessa Opera pia, non soggetta a concentramento. (*Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato in data 3 febbraio 1994*).

Diritto. — Attesochè l'assunto dell'Orfanatrofio ricorrente, che i lasciti *cum onere* a favore d'Istituti pubblici di beneficenza per la lettera e per lo spirito della legge 17 luglio 1890 non possono mai essere soggetti a concentramento, perchè disposizioni *ex jure privato,* si rivela inesatto ed eccessivo, in quanto trasporta nel campo del diritto pubblico amministrativo, la cui efficacia senza alcun dubbio si spiega ed in larga misura sulle Istituzioni di pubblica beneficenza, i criteri del puro diritto privato, equiparando il patrimonio delle Opere pie al patrimonio dei privati cittadini. Se l'azione dell'Autorità amministrativa e la stessa volontà del legislatore lasciano integra la proprietà privata consacrata dalle leggi fondamentali, nonchè la facoltà esclusiva del privato proprietario di amministrare i suoi beni senza estranea ingerenza colle sole limitazioni impòste per legge nell'interesse generale, qualunque sia il modo d'acquisto dei beni stessi, e anche quando per disposizioni di ultima volontà o tra vivi siano gravati o di oneri di beneficenza, ben diversa è la condizione giuridica fatta al patrimonio degli Enti morali chiamati ad adempiere al cómpito sociale della pubblica assistenza, i quali, dall'espresso o tacito riconoscimento dello Stato ripetono la loro legale esistenza. Di fronte a questi Enti è missione della legge il determinare fino a qual punto debba arrivare nell'interesse e per garanzia della Comunità l'intervento dell'Autorità amministrativa, e se non può revocarsi in dubbio che la legge 17 luglio 1890 siasi largamente ispirata al concetto di contemperare il rispetto per la volontà dei fondatori con le necessità mutabili e contingenti di un efficace soccorso all'indigenza ed alla malattia, sarebbe contrario però alla evidenza che scaturisce dall'esame della legge medesima l'affermare in modo generico la inapplicabilità delle sue statuizioni ai pii lasciti che per testamento o donazione vengono ad incorporarsi nel patrimonio di Istituti di pubblica beneficenza.

Attesochè, anzi, per convincersi del contrario, a tacere di quanto è disposto in ordine alle mutazioni del fine, alla trasformazione ed alla revisione degli statuti e limitando il discorso soltanto a quel che riguarda la misura amministrativa del concentramento, basta tener

presente che l'art. 54, dopo aver prescritto che " sono concentrate nella Congregazione di carità le Istituzioni elemosiniere, „ aggiunge al capoverso che " debbono pure essere amministrati dalla Congregazione di carità i fondi delle altre Istituzioni che siano destinati ad elemosina, fatta eccezione per quelli che servono ad integrare o completare altra forma di beneficenza esercitata da Istituzione non sottoposta a concentramento. „

Attesochè, ciò premesso, non può essere contestato che nella espressione " fondi che siano destinati ad elemosina „ rientrino anche quelle parti di patrimonio delle Opere pie che provengono dai pii lasciti elemosinieri, sia nella forma del legato, sia in quella della istituzione di erede, di guisa che tali lasciti saranno soggetti normalmente a concentramento, a meno che non ricorra l'eccezione contenuta nello stesso capoverso dell'art. 54, ovvero qualcuna delle eccezioni stabilite con riferimento a tutta la materia del concentramento del successivo art. 60.

Attesochè, ammettendo col ricorrente Orfanotrofio che entrambi i legati Nerucci e Rossi da esso amministrati non sono Enti autonomi, ma furono per istituzione di eredi incorporati nel suo patrimonio in applicazione dei suesposti criteri, la questione si riduce a vedere quale sia il carattere dei legati stessi e quali le condizioni e l'indole della beneficenza avuta in mira dai rispettivi fondatori.

Attesochè, rispetto al legato Nerucci per le tavole di fondazione, metà delle rendite dev'essere distribuita a quelle persone civili di Siena soltanto a cui non è lecito per la nascita andare a questuare e l'altra metà in tanti alunnati a favore di maschi e femmine parimenti di Siena. Ora, per quest'ultima metà delle rendite, le quali senza alcun dubbio servono ad integrare e completare la beneficenza esercitata dallo stesso Orfanotrofio, osta alla misura del concentramento l'esplicita disposizione del citato art. 54, capoverso, ed in quanto all'altra metà le determinazioni poste per l'erogazione del testatore escludono quel carattere di beneficenza generica avente per requisito e per criterio della distribuzione dei soccorsi unicamente lo stato di povertà, il quale fa si che l'Amministrazione possa utilmente essere affidata alle Congregazioni di carità. Quando invece la distribuzione richiede, come nel caso, un giudizio di valutazione e di confronto dello stato sociale degli indigenti, per sua natura delicatissimo, e che il testatore volle rimesso alla discrezione di amministratori da lui designati e prescelti, si verifica appunto quella specialità di condizione nell'esercizio della beneficenza, in riguardo a cui il legislatore ebbe a statuire l'eccezione dell'art. 60, applicabile tanto alle Istituzioni di

beneficenza autonome quanto, per identità di ragione, ai fondi contemplati dal capoverso dell'art. 54.

Attesochè simile discorso può farsi per il legato Rossi, destinato interamente a vantaggio di poveri infermi di Siena, imperocchè qui non solo alla condizione dell'indigenza si aggiunge quella dello stato di malattia, ma anche l'esercizio della beneficenza, di cui si tratta, deve per sua natura risolversi in un complesso di atti diversi dalla semplice prestazione di sussidi in denaro, come, ad esempio, assistenza sanitaria a domicilio, somministrazione di medicinali e via dicendo, atti i quali appunto rispondono al concetto di beneficenza speciale.

Attesochè non è il caso di soffermarsi alle singole controdeduzioni della Congregazione di carità di Siena, le quali, in quanto mirano a sostenere una interpretazione delle norme di legge favorevole al concentramento, trovano sufficiente risposta nelle precedenti considerazioni, ed in quanto al resto o non si riferiscono direttamente all'obbietto del presente giudizio, come la deduzione relativa ai rapporti dell'Orfanotrofio colla Società locale di mutuo soccorso fra gli operai, o non potrebbero influire sul giudizio medesimo, perchè irrilevanti come quella tendente a combattere l'affermazione del ricorrente essergli giunta impreveduta la misura del concentramento.

Attesochè quindi devesi concludere che il ricorso merita di essere accolto.

Per questi motivi, la IV Sezione, accogliendo il ricorso, annulla il decreto impugnato, ecc.

8. Istituzioni di beneficenza — Personale ad esse addetto — Pensioni regolarmente stabilite — Irricevibilità.

La pensione di riposo avente per iscopo di guarentire le sorti d'un impiegato d'un'Opera pia al verificarsi delle condizioni relative, non può venir revocata. (*Decisione 20 aprile 1894 della IV Sezione del Consiglio di Stato*).

Contro la decisione 12 agosto 1893 della Giunta provinciale amministrativa di Avellino con cui venne respinto un reclamo del ricorrente diretto a mantenere il godimento di una pensione di riposo iscritta nel bilancio dell'Orfanotrofio, e cancellata dal Commissario prefettizio per l'Orfanotrofio stesso.

Ritenuto che il ricorrente Carmine Gallo espone come dopo aver servito l'Orfanotrofio Loffredo di Monteforte Irpino dal 1840 al 1881,

ed essere stato posto in ritiro con una pensione annua di L. 153, si vide inopinatamente privato del godimento di tal pensione da un provvedimento del Regio Commissario prefettizio incaricato dell'amministrazione di quel Pio luogo.

Che egli ricorse alla Giunta provinciale amministrativa di Avellino basandosi sul possesso della pensione per 12 anni consecutivi. sul servizio prestato per 41 anni, sull'essere state conservate le pensioni ad altri impiegati, i quali si trovavano nelle identiche condizioni di esso ricorrente, e finalmente deduceva:

Che nulla ostava il non aver mai fatto rilascio percentuale, perchè, all'epoca del suo collocamento a riposo, non vigeva lo statuto organico attuale che per la prima volta lo ha prescritto.

Che a meglio suffragare il proprio assunto, aggiunge pure il ricorrente, come il suo diritto alla pensione si fondasse sulla consuetudine, e sull'atto di divisione stipulato nel 30 gennaio 1871 fra gli Orfanotrofi di Cardito e di Monteforte, giacchè in quell'istromento era disposto, che gli impiegati assegnati a quest'ultimo Stabilimento non potevano essere congedati o rimossi senza una pensione di ritiro, qualora non vi fosse stato il concorso di circostanze atte a demeritarla. Allegava pure alcune deliberazioni ministeriali, con cui era stata assegnata la pensione di ritiro ad altri guardaboschi che avevano prestato servizio nelle stesse condizioni del ricorrente.

Che ciò nondimeno la Giunta provinciale amministrativa di Avellino, con deliberazione del 12 agosto 1893 rigettava il suo reclamo, ritenendo che le sue doglianze non avevano fondamento. Per le ricerche disposte dall'Autorità tutoria, dicono le considerazioni di quella decisione, in sede di bilancio, è risultato che il sussidio goduto dal Gallo non aveva carattere obbligatorio, e che l'art. 34 dello statuto del Pio luogo non sanciva alcun diritto a favore del ricorrente.

Attesochè il Gallo ha prodotto Ricorso a questa Sezione ripetendo le stesse asserzioni, doglianze e ragioni esposte dinanzi alla Giunta, ed ha però domandato l'annullamento dell'impugnata decisione per eccesso di potere e per violazione di legge.

Attesochè per giudicare con piena cognizione di causa questa Sezione con la precedente preparatoria richiese al signor Prefetto di Avellino di produrre l'atto di divisione del 30 gennaio 1871 per notar Sigurelli fra gli Orfanotrofi di Cardito e di Monteforte, con cui le due Amministrazioni, separandosi, provvidero alle sorti dei loro impiegati: gli antichi statuti dell'Orfanotrofio Loffredo di Monteforte, e in fine il provvedimento amministrativo, con cui fu conferita al ricorrente la pensione di cui egli reclama il mantenimento.

Che il Prefetto ha prodotto un estratto autentico dell'atto di divisione, e ha dichiarato di non poter produrre gli altri due documenti, l'uno lo statuto antico perchè non esiste. l'altro cioè il provvedimento sulla pensione, perchè irreperibile.

Attesochè in tale stato di atti, ciò che emerge chiaramente si è che i due Orfanotrofi summentovati nel procedere alla divisione amministrativa e patrimoniale provvidero effettivamente alla sorte dei loro impiegati, e particolarmente a quella di Carmine Gallo.

Si legge infatti in quell'istromento che restavano al soldo e alla dipendenza dell'Amministrazione di Monteforte Irpino, Gallo Carmine ed altri, e che essi potranno esser rimossi per carichi giustificati; ed ove l'amministrazione dalla quale dipendono volesse rimoverli senza alcun motivo, sarà tenuta a dare una pensione di ritiro secondo il sistema finora seguito. ovvero una gratificazione. Ora, poichè non si controverte che il Gallo Carmine sia stato effettivamente ammesso al godimento di un'annualità di L. 153 per effetto di ritiro dell'anno 1881 in poi, il suo buon diritto a domandarne la continuazione trova fondamento nella citata clausola dell'istromento di divisione, di fronte alla quale l'assegno all'annualità in discorso non apparisce un atto di liberalità, o un sussidio grazioso, ma una esecuzione d'impegno preso dai due Orfanotrofi l'uno verso l'altro, e verso i loro impiegati, nel numero dei quali figurava il ricorrente.

Che a carico del medesimo non può obbiettarsi l'art. 34 dello statuto organico del Pio luogo, attualmente vigente, perchè avendo la data del 9 dicembre 1883, non può aver forza retroattiva in danno del Gallo. che fonda le sue pretese sull'atto di divisione del 1871.

Che però la impugnata decisione deve essere annullata, insieme col provvedimento del Regio Commissario prefettizio. che lo privò del godimento della pensione stessa.

Che la natura della controversia consiglia la compensazione delle spese.

Per questi motivi la Sezione, accogliendo il Ricorso del Carmine Gallo, annulla la denunciata decisione della Giunta provinciale amministrativa di Avellino ed il provvedimento del Commissario prefettizio dell'Orfanotrofio Loffredo di Monteforte, che ordinò la cessazione della pensione.

9. Doti — Concentramento nella locale Congregazione di carità — Eccesso di spese d'amministrazione — Art. 56 della vigente legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza.

Un'Opera pia dotale a favore della quale non possano invocarsi

speciali considerazioni, quali la rilevanza del patrimonio, la convenienza di un'amministrazione separata e la popolazione del Comune inferiore a: 10,000 abitanti, non può sfuggire alla disposizione dell'articolo 56 della legge, favorevole al suo concentramento nella locale Congregazione di carità. (*Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato in data 24 aprile 1894, pubblicata il 4 maggio 1894*).

Sul *Ricorso* del vescovo di Cefalù, monsignor Gaetano d'Alessandro, rappresentato dagli avvocati Biagio Lomonaco e Carlo Pantani, contro il R. decreto 29 settembre 1893, che confermava il concentramento disposto dal Prefetto di Palermo dell'*Opera pia dotalizia Gioeni*, a vantaggio del popolo di Collesano e la Congregazione di carità di Collesano.

Ritenuto che Monsignor abate Giuseppe Gioeni dei duchi d'Angiò, con testamento del 26 luglio 1796, disponeva che con la parte del suo patrimonio, non assorbita da precedenti legati e accresciuta da una somma di quindicimila scudi, già a tal uopo predisposti, si dovesse dal suo erede universale fare acquisto di una proprietà da intestare al Vescovo *pro tempore* di Cefalù, quale suo esecutore fiduciario perpetuo, per esigerne le rendite e trasmetterle ogni anno all'Arciprete e al segretario *pro tempore* della terra di Collesano, affinchè le distribuissero in tante doti annuali di 50 scudi l'una per povere zitelle, preferibilmente orfane di padre e di madre di quella terra. Commetteva poi al Vescovo di Cefalù di esaminare nella pastorale annua visita della diocesi, se avvenissero disordini nella esecuzione del legato. Proibiva poi che le somme destinate alle doti venissero invertite ad altro uso, ancorchè pio. e con permesso dell'Autorità competente, minacciando, in caso di violazione di tale obbligo, la caducità del legato e la devoluzione dei fondi dotalizi alla Pia Opera delle manifatture, da lui istituita nel Reclusorio di Palermo.

Che in seguito del Decreto dittatoriale 9 giugno 1860 e della legge 2 aprile 1865, che invertì parzialmente le rendite di beneficenza siciliane all'azienda dei danneggiati politici, intervenne un accordo fra il Vescovo di Cefalù, la Deputazione provinciale di Palermo e l'azienda dei danneggiati politici, per cui venne fissata a favore dell'azienda stessa la somma annua di L. 7081.79 e riservata la rimanente di L. 2409.75 per la erogazione delle doti disposte dal fondatore.

Che intanto sopravvenne la legge 17 luglio 1890, per l'art. 100 della quale venne prescritto un prossimo termine all'inversione delle beneficenze a pro dell'azienda dei danneggiati politici, ma si fece

luogo alle riforme ed ai concentramenti in essa ordinati. Avvenne a tale effetto la denunzia dell'Istituzione, e la Congregazione di carità di Collesano opinò che non dovesse farsi luogo al concentramento.

Che in diverso avviso andò il Consiglio comunale di Collesano, e poichè dello stesso parere fu anche la Giunta provinciale amministrativa di Palermo, un Decreto Prefettizio del dì 8 ottobre 1892 promosse il concentramento d'ufficio.

Che il Vescovo di Cefalù ricorse al Governo del Re sostenendo la illegalità e l'inopportunità del concentramento, ma un Decreto Reale del 29 settembre 1893, su conforme parere della Sezione dell'Interno, respinse il Ricorso.

Che la notizia di questo Decreto Reale fu comunicata al Vescovo di Cefalù con lettera del Sottoprefetto di Cefalù in data 31 ottobre 1893 e nel 16 novembre successivo il Vescovo interponeva Ricorso a questa Sezione, notificandolo nel 21 novembre al Prefetto di Palermo, tanto come Presidente della Giunta provinciale amministrativa, quanto come rappresentante il Ministero dell'Interno, e nel 22 al locale presidente della Congregazione di carità.

L'unico mezzo a cui è appoggiato il Ricorso, è la violazione dell'art. 54 e dell'art. 93 della legge 17 luglio 1890, la falsa applicazione degli articoli 56 e 57 della legge medesima, e ciò perchè le Opere pie dotali non vanno sottoposte a concentramento obbligatorio come tali, ma solamente quando concorra una delle condizioni indicate nell'art. 56, vale a dire o che non abbiano una rendita netta superiore a L. 5000, o che siano destinate a beneficio di un Comune che non supera la popolazione di 10,000 abitanti. Ora è vero che la popolazione del Comune di Collesano non raggiunge i 10,000 abitanti, ma è da notare, secondo il ricorrente, che la sede dell'Opera pia non è in Collesano, ma in Cefalù, che fa oltre 14,000 abitanti. Inoltre la vastità del suo patrimonio è tale che non solo supera la somma preindicata all'effetto del concentramento, ma consiglia invece un'amministrazione separata, per modo che il concentramento tornerebbe inopportuno e dannoso. Ed oltre la rilevanza del patrimonio, concorrono a tale intento le condizioni speciali in cui si esercita la beneficenza, per cui, a mente dell'art. 60, deve essere esentato dal concentramento.

Per ciò chiede l'annullamento del Decreto Reale e la condanna nelle spese.

Attesochè la Congregazione di carità di Collesano si oppone all'accoglimento. Ne contrasta anzitutto l'inammessibilità perchè non

venne a tempo debito sottoscritto dall'avvocato, nè notificato al Ministero dell'Interno, ma invece al Prefetto di Palermo, e nel merito ne chiede il rigetto, osservando che concorrono almeno una delle condizioni volute dalla legge per effettuarla e facendo osservare che la necessità di un'efficace tutela e sorveglianza sull'Istituzione consiglia il concentramento nella Congregazione di carità.

Che il Ministero dell'Interno presenta un memoriale in cui sostiene la legittimità e la convenienza del concentramento, rilevando quest'ultima dall'eccesso delle spese d'amministrazione, dall'opportunità che l'Istituzione dotalizia venga altrimenti rivolta a beneficio della popolazione tutta di Collesano, che versa in estremo bisogno, e non ad altre Istituzioni di beneficenza, tanto più che è giunta l'epoca in cui va a cessare il contributo per l'azienda dei danneggiati politici, onde l'Opera pia rivendichi il reddito annuo di L. 7000, che sarebbe sprecato nelle sole doti.

Attesochè senza soffermarsi all'eccezione d'inammessibilità, che non trova sufficiente fondamento nel ricorso, che appare sottoscritto regolarmente e della notificazione che di esso fu fatta al Prefetto, anche quale rappresentante del Ministero dell'Interno, certo è che il Ricorso del Vescovo di Cefalù non può essere accolto per ragioni di merito.

Che, difatti, l'art. 56 della legge sulle Istituzioni di beneficenza, prescrive, di regola, il concentramento nella Congregazione di carità, tra le altre, delle Istituzioni di qualunque specie, che siano rivolte a beneficio degli abitanti di uno o più Comuni, i quali, insieme riuniti, abbiano meno di 10,000 abitanti. Ora l'atto di fondazione non lascia alcun dubbio, che ricorre nel caso la preindicata condizione; difatti il danaro che il Vescovo di Cefalù, qual fiduciario del fondatore, deve rimettere all'arciprete e al segretario, ora Sindaco, di Collesano, è destinato a formare tante doti annuali di 50 scudi per povere zitelle della terra di Collesano.

E non è poi contestabile che la popolazione di Collesano è assai inferiore al numero prefisso dalla legge nella indicata disposizione.

Che non giova opporre e far rilevare in contrario come la popolazione di Cefalù, dove risiede l'amministrazione del patrimonio costituente la dotazione dell'Istituto pio dotalizio, sia superiore ai 10,000 abitanti, perchè l'art. 56, nella citata disposizione, si riferisce al Comune in pro del quale vien fatta l'erogazione delle beneficenze, non a quello in cui risiede l'amministrazione dell'Opera pia, e il tenore letterale di tale disposizione legislativa, è si chiaro che non ammette dubbio in proposito.

Che dunque l'Istituzione Gioeni, essendo di regola sottoposta, per tal ragione, al concentramento, non potrebbe esserne esente che per eccezione, in quanto concorresse taluna fra le circostanze indicate dall'art. 68 della legge.

Ma fra queste circostanze non ve ne ha neppure una che possa congruamente invocarsi a pro dell'Istituzione Gioeni. Non certo l'indole, nè le speciali condizioni della beneficenza, giacchè, omesse altre considerazioni, si tratta di un'Opera pia dotale, della quale, a norma dell'art. 93, è obbligatoria la revisione dello Statuto e del Regolamento. Non la rilevanza del patrimonio, il quale, se non è, relativamente parlando, di tenue importanza, non è però, nel modo com'è costituito, tale da richiedere un'amministrazione separata, ma può soltanto giustificare, nei congrui termini, l'applicazione dell'art. 5, ultimo capoverso, della legge 17 luglio 1870.

Che il Decreto Reale impugnato non ha violata alcuna disposizione della legge, nè ha fatto di essa erronea interpretazione.

Che la natura della controversia consiglia la compensazione delle spese.

Per questi motivi, la Sezione rigetta il Ricorso di cui si tratta, e compensa le spese.

PARERI DEL CONSIGLIO DI STATO

Doti — Concentramento — Corpi costituiti — Notorietà delle loro deliberazioni — Affissione all'albo pretorio — Notificazione speciale.

La giurisprudenza si è oramai pronunciata nel senso che le Istituzioni dotali costituiscono fondazioni di beneficenza che al pari delle altre possono esser concentrate, se non per l'art. 54, certo per gli articoli 56 e 57.

La notorietà degli atti dei corpi costituiti è presupposta dalla legge, quando ne ordina l'affissione all'albo pretorio; quando per tali atti ha voluto una notificazione speciale l'ha espressamente dichiarato. *(Parere del Consiglio di Stato, Sezione dell'Interno, in data 12 gennaio 1894)*.

Vista ecc...., sul Ricorso della Fabbric[illegible] di Dairago avverso il Regio Decreto 23 febbraio 1893 per il [illegible]amento nella Con[illegible]gazione di carità di Arconate delle Ope[illegible] [illegible]ianni, Macchi e [illegible]tralli.

venne a tempo debito sottoscritto dall'avvocato, nè notificato al Ministero dell'Interno, ma invece al Prefetto di Palermo, e nel merito ne chiede il rigetto, osservando che concorrono almeno una delle condizioni volute dalla legge per effettuarla e facendo osservare che la necessità di un'efficace tutela e sorveglianza sull'Istituzione consiglia il concentramento nella Congregazione di carità.

Che il Ministero dell'Interno presenta un memoriale in cui sostiene la legittimità e la convenienza del concentramento, rilevando quest'ultima dall'eccesso delle spese d'amministrazione, dall'opportunità che l'Istituzione dotalizia venga altrimenti rivolta a beneficio della popolazione tutta di Collesano, che versa in estremo bisogno, e non ad altre Istituzioni di beneficenza, tanto più che è giunta l'epoca in cui va a cessare il contributo per l'azienda dei danneggiati politici, onde l'Opera pia rivendichi il reddito annuo di L. 7000. che sarebbe sprecato nelle sole doti.

Attesochè senza soffermarsi all'eccezione d'inammessibilità, che non trova sufficiente fondamento nel ricorso, che appare sottoscritto regolarmente e della notificazione che di esso fu fatta al Prefetto, anche quale rappresentante del Ministero dell'Interno, certo è che il Ricorso del Vescovo di Cefalù non può essere accolto per ragioni di merito.

Che, difatti, l'art. 56 della legge sulle Istituzioni di beneficenza, prescrive, di regola, il concentramento nella Congregazione di carità, tra le altre, delle Istituzioni di qualunque specie, che siano rivolte a beneficio degli abitanti di uno o più Comuni, i quali, insieme riuniti, abbiano meno di 10,000 abitanti. Ora l'atto di fondazione non lascia alcun dubbio, che ricorre nel caso la preindicata condizione; difatti il danaro che il Vescovo di Cefalù, qual fiduciario del fondatore, deve rimettere all'arciprete e al segretario, ora Sindaco, di Collesano, è destinato a formare tante doti annuali di 50 scudi per povere zitelle della terra di Collesano.

E non è poi contestabile che la popolazione di Collesano è assai inferiore al numero prefisso dalla legge nella indicata disposizione.

Che non giova opporre e far rilevare in contrario come la popolazione di Cefalù, dove risiede l'amministrazione del patrimonio costituente la dotazione dell'Istituto pio dotalizio, sia superiore ai 10,000 abitanti, perchè l'art. 56, nella citata disposizione, si riferisce al Comune in pro del quale vien fatta l'erogazione delle beneficenze, non a quello in cui risiede l'amministrazione dell'Opera pia, e il tenore letterale di tale disposizione legislativa, è sì chiaro che non ammette dubbio in proposito.

Che dunque l'Istituzione Gioeni, essendo di regola sottoposta, per tal ragione, al concentramento, non potrebbe esserne esente che per eccezione, in quanto concorresse taluna fra le circostanze indicate dall'art. 68 della legge.

Ma fra queste circostanze non ve ne ha neppure una che possa congruamente invocarsi a pro dell'Istituzione Gioeni. Non certo l'indole, nè le speciali condizioni della beneficenza, giacchè, omesse altre considerazioni, si tratta di un'Opera pia dotale, della quale, a norma dell'art. 93, è obbligatoria la revisione dello Statuto e del Regolamento. Non la rilevanza del patrimonio, il quale, se non è, relativamente parlando, di tenue importanza, non è però, nel modo com'è costituito, tale da richiedere un'amministrazione separata, ma può soltanto giustificare, nei congrui termini, l'applicazione dell'art. 5, ultimo capoverso, della legge 17 luglio 1870.

Che il Decreto Reale impugnato non ha violata alcuna disposizione della legge, nè ha fatto di essa erronea interpretazione.

Che la natura della controversia consiglia la compensazione delle spese.

Per questi motivi, la Sezione rigetta il Ricorso di cui si tratta, e compensa le spese.

PARERI DEL CONSIGLIO DI STATO

Doti — Concentramento — Corpi costituiti — Notorietà delle loro deliberazioni — Affissione all'albo pretorio — Notificazione speciale.

La giurisprudenza si è oramai pronunciata nel senso che le Istituzioni dotali costituiscono fondazioni di beneficenza che al pari delle altre possono esser concentrate, se non per l'art. 54, certo per gli articoli 56 e 57.

La notorietà degli atti dei corpi costituiti è presupposta dalla legge, quando ne ordina l'affissione all'albo pretorio; quando per tali atti ha voluto una notificazione speciale l'ha espressamente dichiarato. (*Parere del Consiglio di Stato, Sezione dell'Interno, in data 12 gennaio 1894*).

Vista ecc...., sul Ricorso della Fabbriceria di Dairago avverso il Regio Decreto 23 febbraio 1893 per il concentramento nella Congregazione di carità di Arconate delle Opere pie Gianni, Macchi e Petralli.

venne a tempo debito sottoscritto dall'avvocato, nè notificato al Ministero dell'Interno, ma invece al Prefetto di Palermo, e nel merito ne chiede il rigetto, osservando che concorrono almeno una delle condizioni volute dalla legge per effettuarla e facendo osservare che la necessità di un'efficace tutela e sorveglianza sull'Istituzione consiglia il concentramento nella Congregazione di carità.

Che il Ministero dell'Interno presenta un memoriale in cui sostiene la legittimità e la convenienza del concentramento, rilevando quest'ultima dall'eccesso delle spese d'amministrazione, dall'opportunità che l'Istituzione dotalizia venga altrimenti rivolta a beneficio della popolazione tutta di Collesano, che versa in estremo bisogno, e non ad altre Istituzioni di beneficenza, tanto più che è giunta l'epoca in cui va a cessare il contributo per l'azienda dei danneggiati politici, onde l'Opera pia rivendichi il reddito annuo di L. 7000, che sarebbe sprecato nelle sole doti.

Attesochè senza soffermarsi all'eccezione d'inammessibilità, che non trova sufficiente fondamento nel ricorso, che appare sottoscritto regolarmente e della notificazione che di esso fu fatta al Prefetto, anche quale rappresentante del Ministero dell'Interno, certo è che il Ricorso del Vescovo di Cefalù non può essere accolto per ragioni di merito.

Che, difatti, l'art. 56 della legge sulle Istituzioni di beneficenza, prescrive, di regola, il concentramento nella Congregazione di carità, tra le altre, delle Istituzioni di qualunque specie, che siano rivolte a beneficio degli abitanti di uno o più Comuni, i quali, insieme riuniti, abbiano meno di 10,000 abitanti. Ora l'atto di fondazione non lascia alcun dubbio, che ricorre nel caso la preindicata condizione; difatti il danaro che il Vescovo di Cefalù, qual fiduciario del fondatore, deve rimettere all'arciprete e al segretario, ora Sindaco, di Collesano, è destinato a formare tante doti annuali di 50 scudi per povere zitelle della terra di Collesano.

E non è poi contestabile che la popolazione di Collesano è assai inferiore al numero prefisso dalla legge nella indicata disposizione.

Che non giova opporre e far rilevare in contrario come la popolazione di Cefalù, dove risiede l'amministrazione del patrimonio costituente la dotazione dell'Istituto pio dotalizio, sia superiore ai 10,000 abitanti, perchè l'art. 56, nella citata disposizione, si riferisce al Comune in pro del quale vien fatta l'erogazione delle beneficenze, non a quello in cui risiede l'amministrazione dell'Opera pia, e il tenore letterale di tale disposizione legislativa, è sì chiaro che non ammette dubbio in proposito.

Che dunque l'Istituzione Gioeni, essendo di regola sottoposta, per tal ragione, al concentramento, non potrebbe esserne esente che per eccezione, in quanto concorresse taluna fra le circostanze indicate dall'art. 68 della legge.

Ma fra queste circostanze non ve ne ha neppure una che possa congruamente invocarsi a pro dell'Istituzione Gioeni. Non certo l'indole, nè le speciali condizioni della beneficenza, giacchè, omesse altre considerazioni, si tratta di un'Opera pia dotale, della quale, a norma dell'art. 93, è obbligatoria la revisione dello Statuto e del Regolamento. Non la rilevanza del patrimonio, il quale, se non è, relativamente parlando, di tenue importanza, non è però, nel modo com'è costituito, tale da richiedere un'amministrazione separata, ma può soltanto giustificare, nei congrui termini, l'applicazione dell'art. 5, ultimo capoverso, della legge 17 luglio 1870.

Che il Decreto Reale impugnato non ha violata alcuna disposizione della legge, nè ha fatto di essa erronea interpretazione.

Che la natura della controversia consiglia la compensazione delle spese.

Per questi motivi, la Sezione rigetta il Ricorso di cui si tratta, e compensa le spese.

PARERI DEL CONSIGLIO DI STATO

Doti — Concentramento — Corpi costituiti — Notorietà delle loro deliberazioni — Affissione all'albo pretorio — Notificazione speciale.

La giurisprudenza si è oramai pronunciata nel senso che le Istituzioni dotali costituiscono fondazioni di beneficenza che al pari delle altre possono esser concentrate, se non per l'art. 54, certo per gli articoli 56 e 57.

La notorietà degli atti dei corpi costituiti è presupposta dalla legge, quando ne ordina l'affissione all'albo pretorio; quando per tali atti ha voluto una notificazione speciale l'ha espressamente dichiarato. (*Parere del Consiglio di Stato, Sezione dell' Interno, in data 12 gennaio 1894*).

Vista ecc...., sul Ricorso della Fabbriceria di Dairago avverso il Regio Decreto 23 febbraio 1893 per il concentramento nella Congregazione di carità di Arconate delle Opere pie Gianni, Macchi e Petralli.

Udito il relatore, si premette in fatto:

Che con testamento 20 gennaio 1792 il fu prevosto di Dairago, Francesco Macchi, faceva la seguente disposizione: “ Obbligo gli infrascritti miei eredi e così pure la mia eredità e beni a distribuire dopo la mia morte tutti gli anni in perpetuo due doti di lire milanesi trentacinque per ciascuna, da darsi a due povere figlie del presente luogo di Dairago, che siano di buoni costumi, ecc. ecc., da essere elette tutti gli anni dai suddetti miei eredi e successori. „

Che con istromento 15 maggio 1865, rogato Magatti, si addiveniva fra i successori Macchi e la Chiesa prepositurale di Dairago, rappresentata dalla Fabbriceria e per essa dal fabbriciere Luigi Olgiati, alla affrancazione di quella prestazione e liberazione degli stabili ipotecati a sua garanzia, contro la consegna di una cartella del Debito Pubblico della rendita di L. 93.76, pari alle legate lire settanta milanesi.

Che con testamento 13 marzo 1808 il sacerdote Carlo Antonio Gianni obbligava i suoi eredi a pagare tutti gli anni dopo la sua morte L. 30 nelle mani dei prevosti parrochi *pro tempore* di Dairago per i poveri infermi e miserabili in Dairago, specificando talune preferenze, e “ se non vi fossero o infermi o miserabili si unisca, soggiungeva il testatore, un anno all'altro a mettere appresso per una dote ad una figlia che lavori li beni Gianni o Tosi ed acciò il detto legato sia sicuro, obbligo in particolare la casa ecc., che mentre proibisco alli miei eredi esitarla ed abbia la ragione il prevosto *pro tempore* che si lasci per assicurazione del presente soprascritto mio legato. „

Che con testamento 6 marzo 1753 il prevosto Salvatore Petralli disponeva che dalla rendita delle sue sostanze fossero prelevate L. 70 annue per doti a nubende di Dairago di buoni costumi con preferenza a quelle che portano le lanterne a fianco del crocefisso nelle processioni.

Che sul voto conforme della Congregazione di carità e del Consiglio di Arconate, Comune di cui fa parte la frazione di Dairago, e della Giunta provinciale amministrativa di Milano ed in mancanza di qualsiasi opposizione, tutte le tre menzionate Opere pie venivano concentrate nella Congregazione di carità di Arconate con Decreto del 17 febbraio 1893, udito il voto favorevole di questa Sezione dell'Interno.

Che avverso tale Decreto insorge ora la Fabbriceria di Dairago esponendo:

Che dessa non ebbe notizia prima della comunicazione di tale

gio Decreto delle deliberazioni pel prescritto concentramento delle
›presentanze di Arconate.

Che dopo l'approvazione del legato Macchi la cedola del Debito
bblico data dagli eredi è divenuta proprietà della Fabbriceria a
è intestata.

Che il conferimento delle doti Gianni e Petralli essendo subordi-
:o a speciali condizioni d'ordine morale e religioso, non può aver
go, secondo la volontà dei testatori, senza il concorso del parroco.

Posteriormente poi al ricorso, il Consiglio comunale di Arconate,
messo come egli ignorasse prima l' istromento di affrancazione del
ato Macchi e l'esistenza del titolo del Debito pubblico intestato
a Fabbriceria di Dairago, esprimeva pure che il legato Macchi
se escluso dal concentramento.

Inoltre la Fabbriceria di Dairago con due offici al sindaco di Ar-
nate, posteriori pur questi al ricorso, dichiarava che col medesimo
endeva d'invocare per le Opere pie Gianni e Petralli solo l'inter-
nto del parroco nel conferimento delle doti, pur non astenendosi
rilevare come la giurisprudenza non sia finora pacifica sull'ap-
:abilità del concentramento alle Istituzioni locali.

Sopra di che, il Consiglio ha considerato:

In via preliminare, che non può essere motivo d'illegittimità del-
npugnato Decreto se fu per esso ordinato il concentramento di
ere pie dotalizie. La giurisprudenza è oggimai concorde che tale
:cie d'Istituzione costituisce una fondazione di beneficenza che al
·i di ogni altra può essere concentrata nella Congregazione di carità
non per l'art. 54, certo per l'art. 56 e 57 della legge 17 luglio 1890.

Che nel caso presente trattandosi di doti di L. 25 e di L. 20 non
lubbio che sono applicabili ad esse le disposizioni dei citati arti-
i di legge.

Ha considerato poi che non serve ad infirmare il già ricordato
gio Decreto la mancata notificazione speciale alla Fabbriceria ri-
rente delle deliberazioni pel concentramento della Congregazione
lel Consiglio di Arconate.

La legge presuppone la notorietà degli atti dei Corpi costituiti,
ssi all'albo pretorio, e dove ha voluto una notificazione singolare
ha dichiarato.

E per ciò che concerne il legato Macchi il Consiglio ha dichiarato:

Che non è certo sostenibile in presenza della sopra riferita dispo-
ione testamentaria che il reverendo Macchi intendesse beneficare
Fabbriceria. Il Macchi, con quel testamento, impose ai suoi eredi
iere di beneficenza di due doti, nè della Fabbriceria ha pur fatto

motto nella particola del testamento a tale onere relativa. Che se i successori suoi vollero poi affrancare quell'onere, ciò non può aver mutato il suo carattere di beneficenza, e se la Fabbriceria intervenne nell'affrancazione (è inutile ricercare con quale titolo), v'intervenne come rappresentante delle future beneficande, non per assicurare un interesse particolare dell'Ente Fabbriceria.

Che del resto, osservando attentamente le cose, si dovrebbe conchiudere quanto al legato Macchi che non si tratta ora di vero concentramento, ma bensì di ricondurre allo stato legale l'amministrazione della beneficenza, imperocchè il legittimo rappresentante dei poveri non è la Fabbriceria ma la Congregazione di carità, e poichè i successori Macchi volevano affrancarsi, l'affrancazione doveva seguire col consenso della Congregazione di carità.

Ha considerato da ultimo che l'ammissione del parroco a partecipare colla Congregazione di carità all'amministrazione ed erogazione delle ripetute beneficenze Macchi, Gianni e Petralli, non è cosa che si possa prescrivere con Regio Decreto.

Che però è certo giustificata la proposta, dalle tavole di fondazione, ed è raccomandabile per l'accoglimento alla Congregazione di carità di Arconate.

E per questi motivi è di avviso che il ricorso della Fabbriceria di Dairago non possa essere accolto.

AVV. GIUSEPPE SCOTTI, *Direttore responsabile.*

Roma, 1894. Tip. dell'Unione Cooperativa Editrice, via di Porta Salaria, 23-A.

motto nella particola del testamento a tale onere relativa. Che se i successori suoi vollero poi affrancare quell' onere, ciò non può aver mutato il suo carattere di beneficenza, e se la Fabbriceria intervenne nell'affrancazione (è inutile ricercare con quale titolo), v' intervenne come rappresentante delle future beneficande, non per assicurare un interesse particolare dell' Ente Fabbriceria.

Che del resto, osservando attentamente le cose, si dovrebbe conchiudere quanto al legato Macchi che non si tratta ora di vero concentramento, ma bensì di ricondurre allo stato legale l'amministrazione della beneficenza, imperocchè il legittimo rappresentante dei poveri non è la Fabbriceria ma la Congregazione di carità, e poichè i successori Macchi volevano affrancarsi, l' affrancazione doveva seguire col consenso della Congregazione di carità.

Ha considerato da ultimo che l'ammissione del parroco a partecipare colla Congregazione di carità all'amministrazione ed erogazione delle ripetute beneficenze Macchi, Gianni e Petralli, non è cosa che si possa prescrivere con Regio Decreto.

Che però è certo giustificata la proposta, dalle tavole di fondazione, ed è raccomandabile per l'accoglimento alla Congregazione di carità di Arconate.

E per questi motivi è di avviso che il ricorso della Fabbriceria di Dairago non possa essere accolto.

Avv. Giuseppe Scotti, *Direttore responsabile.*

Roma, 1894. Tip. dell'Unione Cooperativa Editrice, via di Porta Salaria, 23-A.

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

La legge 17 luglio 1890 sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza

E LA SUA APPLICAZIONE

Sono ormai decorsi quattro anni da quando entrò in vigore la legge 17 luglio 1890 sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza, ed ora può essere interessante uno studio sulla sua pratica applicazione.

Senza dilungarci nella citazione della giurisprudenza, noi ne terremo conto nell' indicare le varie interpretazioni date alla legge, e per ordinare la trattazione della materia noi divideremo questo scritto in quattro parti: nella prima parleremo dei caratteri necessari per costituire le Istituzioni di beneficenza pubblica; nella seconda parleremo della tutela esercitata dalle Giunte provinciali amministrative; nella terza della vigilanza governativa; nella quarta delle riforme.

Un punto però essenziale dobbiamo subito rilevare, ed è che le disposizioni della legge nella sua pratica attuazione furono meno innovatrici di quanto sembrava, esse vennero interpretate con larghezza, cosicchè le modificazioni introdotte nell'Amministrazione, negli scopi della Beneficenza pubblica sono relativamente limitate, forse prevalse un senso di giusto temperamento là dove le disposizioni legislative parevano contenere riforme troppo radicali. Un effetto che certamente fu benefico, e che dobbiamo segnalare è questo: che lo studio che i Corpi locali, le Pre-

fetture, il Ministero dovettero fare su ciascuna Istituzione, ha servito grandemente per richiamare tante Amministrazioni che procedevano non regolarmente alla osservanza della legge; molte Istituzioni poi che vivevano nascoste, le cui rendite o non erano punto erogate, oppure erano erogate con evidente favoritismo, sono venute alla luce ed ora esercitano la beneficenza sotto l'egida delle leggi. E certo che se oggi si facesse un nuovo censimento del numero e del patrimonio delle Opere pie, si vedrebbe aumentato l'uno e l'altro. E chi ha studiato questa applicazione della legge ha potuto rilevare una circostanza, che è doveroso di avvertire, cioè se il Clero italiano ha combattuto la legge stessa per alcune disposizioni che a lui sembravano troppo innovatrici, o per esclusioni che gli parevano non giustificate, l' ha però osservata, ossequente in ciò al principio di politica e civile sapienza, che alle leggi devesi *obbedire*. Non una delle pene comminate dalla legge per omesse denunzie (articolo 87) ci risulta che sia stata applicata. Molte però di queste Istituzioni amministrate da secoli dai Parroci se furono conservate intatte nella loro consistenza patrimoniale, ebbero soventi a fallire al loro scopo, perchè, specialmente per le Istituzioni miste di culto e di beneficenza, le spese per il culto furono esagerate a danno della beneficenza. A tali abusi si va ponendo riparo, perchè allora quando si tratta di concentrare un' Opera pia, è necessario fare uno studio per ben delimitare la parte di culto onde tenerla separata da quella di beneficenza.

Premessi questi cenni di natura *generale*, conviene ora. giusta le premesse, trattare distintamente le varie parti di questo lavoro.

I. *Caratteri necessari per costituire le Istituzioni di beneficenza.* — La legge 3 agosto 1862 e la legge 17 luglio 1890 non contengono differenze essenziali nel determinare quali siano le Istituzioni pubbliche di beneficenza.

Ma la nuova legge, esplicata chiaramente dalle disposizioni contenute agli articoli 1, 2, 3 del Regolamento amministrativo 5 febbraio 1891 ha dato mezzo di risolvere importanti questioni sulla natura giuridica delle Istituzioni. Citiamo alcuni esempi: i Patronati pei liberati dal carcere, Istituzioni che si collegano alla riforma carceraria, vennero giustamente ritenute quali Istituzioni che non hanno da annoverarsi fra le Fondazioni pie -- e ciò in conformità ad una decisione della Sezione IV del Consiglio di Stato 7 dicembre 1893, relativa alla Società di patronato di Padova, sebbene la Sezione dell'interno dello stesso Consiglio fosse venuta in diversa sentenza. Invece venne considerata quale Opera pia una Istituzione che aveva lo scopo di soddisfare i contributi minimi per i poveri, dovuti al Comune. (Casalmaggiore, Parere, anno 1893).

Una grave questione si è agitata per determinare quale sia la natura giuridica delle Confraternite, e neppure ora si può dire questa pienamente risolta. Si sono però ritenute le Confraternite equiparabili alle Opere pie per trasformarne lo scopo, e ciò in applicazione degli articoli 91 e 70 della legge citata.

Gravi dubbi poi sono sorti per stabilire se una Fondazione abbia o meno personalità giuridica. E la giurisprudenza ha distinto gli *oneri* dalle altre Fondazioni. Gli oneri che sono un semplice peso a carico di chi ne è gravato, quale un accessorio di una Istituzione d'erede o di legato, che rappresentano, non un diritto reale, ma una semplice obbligazione, tanto che colui che soddisfa l'onere stesso non è obbligato a dare alcuna garanzia, non si ritennero Fondazioni pie, mancando il substrato necessario per costituire qualunque Fondazione, che è l'*universitas bonorum* — salvo che risultasse contrariamente da una regolare costituzione in Ente morale. Invece per le altre Fondazioni la giurisprudenza ha dato una norma precisa da seguirsi per risolvere ogni questione onde stabilire se una Fondazione

abbia oppure no personalità giuridica. Siccome sarebbe assai difficile il decidere, secondo il variar dei tempi, caso per caso, data la moltiplicità delle legislazioni che hanno esistito in Italia quali siano le forme che, nel tempo passato, occorrevano per erigere in Ente morale un Istituto, così si ritenne che fossero *persone giuridiche tutte le Istituzioni sorte prima della legge 3 agosto 1862 e che avevano in fatto funzionato.* Dopo questa epoca occorre, per dimostrare che un Istituto ha personalità giuridica, provare che intervenne un Decreto Reale per la sua erezione. Ma l'essere persona giuridica è altra cosa che essere Istituto di beneficenza pubblica, cosicchè quand'anche sia accertata la legale costituzione di un Ente, si potrà sempre, a termine dell'articolo 2° del Regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, discutere quale sia il suo carattere, ad esempio, se lo si debba ritenere piuttosto una Fondazione di beneficenza od una Fondazione per studi. Per queste Fondazioni per studi, istituite a favore della generalità degli abitanti si ritenne generalmente che fosse loro applicabile l'art. 26 del Regolamento 16 febbraio 1888 sulla istruzione primaria, cioè che i Comuni possono giovarsi delle scuole fondate da queste Istituzioni per diminuire gli obblighi loro derivanti dalla legge sulla istruzione elementare obbligatoria.

La giurisprudenza ebbe pure da occuparsi di alcune Fondazioni, che, sebbene riflettano la generalità degli abitanti, pure per il loro scopo vanno considerate quali Opere pie. Sono questi i Legati aventi scopo, ad esempio, di distribuire il sale a tutti gli abitanti di un Comune. Ora, ritenendosi giustamente che gli agiati non hanno bisogno di approfittare di tali elargizioni, si sono queste riservate ai soli poveri.

Un'altra massima conforme si è ammessa per le Fondazioni aventi scopo di distribuire borse di studio. Si ritenne, cioè, che, sebbene per concorrere all'assegnamento di queste borse non si richieda una condizione di assoluta

povertà, pure le stesse vanno conferite sempre ai meno agiati, se meritevoli, eccetto quando il fondatore abbia stabiliti espressamente altri criteri, che cioè si debba solo guardare al merito dei concorrenti, prescindendo da ogni esame della loro condizione finanziaria.

II. *La tutela.* — In materia di tutela varie e gravi questioni si sono presentate. Si è discusso, innanzi tutto, se la Giunta provinciale amministrativa possa emettere mandati d'ufficio a carico delle Opere pie e fare stanziamenti in bilancio per spese obbligatorie, La giurisprudenza anche qui ha oscillato; ma poi si fermò nel senso che tale facoltà non competa, accogliendosi la tesi sostenuta anche in questa *Rivista* nel fascicolo 31 gennaio 1893, cosicchè all'Autorità tutoria compete una facoltà puramente negativa: approvare o disapprovare i bilanci ed i conti. Siccome però in molti casi, ristretti in tali limiti i poteri dell'Autorità tutoria resta l'azione di questa monca ed inefficace, così si pensò di porvi riparo col progetto di legge presentato dal passato Ministero per modificare la legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza, ma questo progetto venne poi ritirato.

Un'altra questione si presentò relativamente ai capitali delle Opere pie che, a termine dell'articolo 28 della legge, dovrebbero rinvestirsi in rendita od in altri titoli garantiti dallo Stato. Si è sostenuta che l'ultimo comma di detto articolo acconsente anche altro impiego, quando ne risente evidente vantaggio il patrimonio ed è escluso ogni pericolo di perdite. Ma il Consiglio di Stato, con ripetuti Pareri, ha dichiarato che tutte le somme disponibili devono rinvestirsi in rendita od in altri titoli garantiti dallo Stato, che l'ultimo comma del sopra citato articolo riguarda cioè *il patrimonio stabile esistente* e che quindi solo per migliorare i fondi od i fabbricati possono impiegarsi le somme disponibili, sempreche il patrimonio delle Opere pie ne ricavi un sicuro vantaggio. Negli altri casi devonsi reimpiegare

in rendita od in titoli garantiti dallo Stato i capitali delle Istituzioni pie, e pubblichiamo qui in calce l'elenco indicativo di tali titoli. [1] E conviene ancora avvertire che per

[1] **Elenco dei titoli di debito pubblico dello Stato o dallo Stato garantiti.**

I. — Titoli del Debito pubblico.

1. Consolidato 5 %
2. » 3 »
3. Sardegna 5 % 26 giugno e 22 luglio 1851
4. Toscana 5 % 10 febbraio 1861
5. Modena 3 % 3 ottobre 1825
6. Parma 5 % 15-16 giugno 1827
7. Roma 5 % 10 agosto 1857
8. » 18 aprile 1860 e 26 marzo 1864
9. » 11 aprile 1866
10. Regno d'Italia 5 % Obbligazioni dell'Asse ecclesiastico (emiss. 18[illegible]
11. » » Obbligazioni della ferrovia di Novara
12. » » e 3 % Obbligazioni della ferrovia di Cuneo
13. » 3 % Obbligazioni della ferrovia Vittorio Emanuele
14. Obbligazioni 3 % della ferrovia Torino-Savona-Acqui
15. » 5 » della ferrovia Genova-Voltri
16. » 6 » dei canali Cavour
17. » 5 » della ferrovia Udine-Pontebba
18. » 5 » per la 1ª serie dei lavori del Tevere
19. » 5 » per la 2ª serie dei lavori del Tevere (emissione 18[illegible]
20. » 5 » » » (» 18[illegible]
21. » 5 » » » (» 18[illegible]
22. » 5 » » » (» 18[illegible]
23. » 5 » » » (» 18[illegible]
24. » 5 » per la 3ª serie dei lavori del Tevere (1ª e 2ª quo[illegible]
25. » 5 » » » (3ª quota)
26. » 5 » » » (4ª »)
27. » 5 » » » (5ª »)
28. » 5 » pei lavori di risanamento della città di Napoli (1ª ser[illegible]
29. » 5 » » » (2ª »
30. » 5 » » » (3ª »
31. » 5 » » » (4ª »)

somme disponibili il Consiglio di Stato ha inteso qualunque capitale liquido ed esigibile.

Dove però sorgono le più gravi questioni è in materia di ricorsi al Governo del Re contro le decisioni della Autorità tutoria da presentarsi a termini dell'articolo 42 della legge 17 luglio 1890. L'economia dei giudizi richiederebbe che le decisioni dell'Autorità tutoria costituissero provve-

2. Obbligazioni della Società delle Ferrovie romane 3 % delle ferrovie livornesi (serie A)
3. Id. 3 % delle ferrovie livornesi (serie B)
4. Id. » » » (» C)
5. Id. » » » (» D[1])
6. Id. » » » (» D[2])
7. Id. » della ferrovia Lucca-Pistoia (emissione 1856)
8. Id. » » » (» 1858)
9. Id. » » » (» 1860)
0. Id. 5 % della ferrovia centrale toscana (serie A)
1. Id. » » » (» B)
2. Id. » della ferrovia Asciano-Grosseto (» C)
3. Id. 3 % della ferrovia romana (Obbligazioni comunali)
4. Titoli della Società delle ferrovie del Monferrato - azioni privilegiate della ferrovia Cavallermaggiore-Bra
5. Id. Obbligazioni 3 % della ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria
6. Id. Azioni comuni della ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnole-Mortara
7. Obbligazioni di Stato 4 % per le costruzioni ferroviarie
8. Obbligazioni 5 % delle strade ferrate del Tirreno
9. Debito perpetuo 5 % a nome dei Corpi morali di Sicilia
0. Debito perpetuo 5 % a nome dei Comuni di Sicilia
1. Rendita 3 % assegnata ai cosiddetti creditori legali delle Provincie Napolitane
2. Rendita 3 % ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015

II. — TITOLI GARANTITI DALLO STATO.

ompagnia Reale delle ferrovie Sarde - Emissioni 1879 e 1882. (Leggi 20 giugno 1877, n. 3910 e 14 maggio 1872, n. 792).

omune di Napoli - Emessi per l'unificazione e conversione dei debiti redimibili a' sensi della legge 14 maggio 1891, n. 198

omune di Roma - Prestito di 150 milioni di cui alla convenzione 23 marzo 1882 approvata con legge 8 luglio 1883, n. 1482.

dimenti definitivi e che contro di esse fosse subito aperta o la via al Ricorso alla Sezione IV del Consiglio di Stato per illegittimità, eccesso di potere od incompetenza, salvo i casi in cui il Ricorso può estendersi al merito, oppure Ricorso al Re per illegittimità, a sensi dell'articolo 12. N. 4 della legge nel Consiglio di Stato. Ciò sarebbe anche conforme ad un principio logico, poichè nell'esercitare la tutela, la Giunta provinciale amministrativa esercita un potere discrezionale che, appunto perchè tale, sfugge nel *merito* a sindacato e solo si dovrebbero fare salve le questioni di legittimità. Di più la Giunta provinciale amministrativa, trovandosi sul luogo, è in grado di apprezzare meglio persone e cose di ciò che non sia il Governo centrale. Ma di fronte alla lettera della legge che ammette il Ricorso in via gerarchica al Re, non è possibile discutere che *in jure constituendo*. In pratica si cercò di mitigare l'applicazione di quell'articolo e si annullarono soltanto le decisioni dell'Autorità tutoria nei casi di manifesta ingiustizia e per vizi di legge.

Ma ove si manifestò meno concorde la giurisprudenza è pei Ricorsi contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa che negarono ad Istituzioni di beneficenza l'autorizzazione a stare in giudizio. La Sezione IV rettamente a nostro avviso ritenne giusta il disposto dell'art. 42 della legge che si dovesse prima esperimentare il Ricorso in via gerarchica, e che solo il Decreto Reale costituisce provvedimento definitivo da impugnarsi con Ricorso alla Sezione IV del Consiglio di Stato anche per ragioni di merito, o per illegittima. salvo Ricorso al Re in via straordinaria, e ciò confermò con decisione 9 agosto p. p. relativo al Monte di pietà di Genova. Invece un altro recente Parere, *Sezione interni* 20 luglio 1894. relativo ad una negata autorizzazione alla Congregazione di carità di Montelparo a stare in giudizio, ritenne non solo che non fosse dato Ricorso al Re in via gerarchica e che quindi si potessero impugnare direttamente tali deci-

sioni delle Giunte provinciali amministrative davanti alla Sezione IV del Consiglio di Stato, ma che neppure contro di esse spettasse Ricorso al Re in via straordinaria perchè, così si dice, il potere sovrano verrebbe a turbare il giudizio che deve in merito rendere la Sezione IV per potere delegato dallo stesso Sovrano. Conclusioni queste che non possiamo sottoscrivere di fronte alla lettera della legge, tanto più che nessun turbamento esiste perchè ove si adisca la Sezione IV del Consiglio di Stato non è più dato Ricorso al Re in via straordinaria.

La legge adunque in questa materia si è mostrata difettosa, e converrà modificarla nel senso di stabilire che i provvedimenti delle Giunte provinciali amministrative costituiscono provvedimenti definitivi, e dare contro tali decisioni a scelta o il Ricorso alla Sezione IV del Consiglio di Stato estensibile o non al merito a seconda dei casi, oppure il solo Ricorso al Re in via straordinaria.

Un articolo che in pratica ha avuto rare applicazioni, è l'art. 29 della legge 17 luglio 1890, relativo all'accertamento delle responsabilità in via amministrativa degli amministratori che con la loro colpa grave avessero causato danno alle Istituzioni di beneficenza. In proposito richiamiamo lo studio pubblicato in questa *Rivista* nel fascicolo 31 dicembre 1893. E una delle ragioni per cui tale articolo non si applicò fu perchè un semplice sequestro conservativo di mobili non è misura sufficiente per garantire le Opere pie quando sono minacciate da gravi danni, nè si può mantenere un tale sequestro se non riflette determinati crediti, ma oggetti mobili di una casa per anni ed anni fino a quando sia finito un giudizio civile di responsabilità. Se si vuole rendere efficace quell'articolo occorre che la decisione della Giunta provinciale amministrativa sia titolo per iscrivere ipoteca giudiziale circondando di opportune guarentigie una tale facoltà — ad esempio collo stabilire sotto pena di decadenza che dovrà iniziarsi entro il termine di un mese, regolare giudizio o civile o penale.

Un' altra disposizione neppure fu ancora applicata ed è quella relativa all' azione popolare. È questa una facoltà concessa di cui si sente poco il bisogno col sistema vigente della pubblica accusa e colla vigilanza governativa, i quali sistemi provvedono nei casi più gravi. Di più è troppo inceppato di formole il procedimento stabilito per esplicare una tale azione. Essa rispondeva ai bisogni dei tempi passati perchè nessuno agiva contro il *Praeses Provinciae*, contro i Consoli, i Podestà che erano nelle Provincie e nei Comuni i custodi del diritto, se il diritto offendevano. Allora nei liberi Comizi l' azione aveva il suo corso *illico et immediate*, ma chi ha ora volontà di sobbarcarsi alle spese, alle ansie di un lungo giudizio di esito sempre incerto e che si protrarrà anni ed anni. Bene avvertiva Montesquieu che non si possono le leggi trasportare indifferentemente nè da un tempo nè da un luogo ad un altro.

III. *La vigilanza governativa.* — La nuova legge ha ampliata la vigilanza del Governo collo stabilire che un Consigliere di Prefettura sia specialmente responsabile del servizio della beneficenza pubblica, col dare al Ministero anche una vigilanza propria sulle Opere pie. L' art. 52 della legge che riguarda l' annullamento delle deliberazioni illegali ha dato luogo a poche questioni, solo lo si deve intendere nel senso che *i ricorsi* presentati per l' annullamento delle deliberazioni delle Opere pie sono da considerarsi come *denuncie* su cui il Governo può se crede anche non provvedere e ciò perchè si ritenne che le Opere pie come i Comuni non sono soggetti in via gerarchica al Governo. Quindi le deliberazioni prese dalle Amministrazioni delle Istituzioni di beneficenza (a meno che non siano soggette ad approvazione dell' Autorità tutoria, nel qual caso si applica l'art. 42 della legge di cui sopra parlammo), sono provvedimenti definitivi. Come tali possono essere impugnate direttamente alla Sezione IV del Consiglio di Stato o con ricorso al Re in via straordinaria, salvi i casi in cui

·i sia ricorso in via contenziosa a termini della legge
.º maggio 1890.

La vigilanza governativa si esplica specialmente colla
acoltà di sciogliere le Amministrazioni pie. Ora l'art. 47
lella legge che stabilisce che in caso di scioglimento della
Congregazione di carità debba affidarsene la gestione tem-
oranea alla Giunta municipale invece che ad un R. Com-
nissario è disposizione che rende soventi volte inefficaci
ali scioglimenti. Come si può sperare di cambiare l'indi-
izzo d'amministrazione di una Congregazione di carità
quando essa viene sostituita da persone che, come i compo-
ienti la Congregazione, sono una emanazione del Consiglio
omunale. I membri della Giunta municipale se non sono gli
tessi di quelli della Congregazione sono quasi sempre parenti
d amici militanti nello stesso partito politico. La giurispru-
lenza del Consiglio di Stato cercò di interpretare questo
rticolo nel senso di evitare che i più gravi inconvenienti
i verificassero, e così si ricorse alla nomina di un Com-
nissario ogni qual volta o i membri della Giunta erano
gli stessi di quelli della Congregazione di carità, oppure
ie erano parenti entro il 4º grado civile, ovvero quando
ra il Municipio e la Congregazione di Carità esisteva con-
litto di interesse ad esempio se il Comune sia in debito
erso la Congregazione di carità. Ma tale disposizione, non
ostante questi temperamenti che trovano il loro fondamento
iell'art. 265 della legge comunale e provinciale, deve nel-
l'interesse delle Opere pie essere modificata sollecitamente.

IV. *Le riforme.* — È questa la parte più importante e
più innovatrice della nuova legge. Le riforme sono di
quattro specie: *concentramenti; raggruppamenti; trasforma-
ione di scopo; revisione di statuti.*

*Il concentramento consiste nel passaggio dell'amministra-
ione di un'Opera pia autonoma sotto la dipendenza della
Congregazione di carità.* Questa riforma è quella che ebbe
più larga applicazione e su cui si può dire che si è formata

una giurisprudenza costante. Si riconobbe che sono per regola concentrabili non solo le Istituzioni elemosiniere, ma tutte le altre Opere pie che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 56 della legge 17 luglio 1890, che cioè hanno meno di L. 5000 di reddito, o profittano a meno di 10,000 abitanti oppure è loro venuto a mancare l'amministrazione, nè vi è modo di ricostituirla con le tavole di Fondazione. Queste varie condizioni vanno interpretate disgiuntivamente bastando una sola per motivare il concentramento. Ma se questa è la regola e se anche possono essere concentrate le altre Istituzioni di cui all'art. 57 della legge, si fa però eccezione quando ricorre l'applicazione di una delle circostanze contemplate dall'articolo 60 della legge. Non solo la rilevanza della rendita è ragione per eccettuare un'Opera pia dal concentramento; ma anche un'Istituzione che abbia una rendita esigua può sfuggire a tale misura date le speciali circostanze in cui si eroga la beneficenza. Così relativamente alle Istituzioni che sono specialmente stabilite a favore dei parenti si è fatta una opportuna distinzione. Si è cioè distinte le Opere pie che istituite a favore dei poveri in genere ammettono una semplice preferenza a favore dei parenti poveri, dalle Opere pie che sono istituite solo a favore dei parenti salvo la devoluzione alla beneficenza pubblica. Le prime si ritennero concentrabili, non così le seconde, perchè fino a quando non si effettuò la devoluzione sono Istituzioni che funzionano come Fondazioni private.

Sono poi eccettuate dal concentramento tutte le Opere pie contemplate dall'articolo 59 della legge cioè quelle che in qualunque modo hanno scopo di ricovero. La questione più grave sorta è quella della concentrabilità o meno degli oneri — e la giurisprudenza in proposito ha fatto una distinzione — tra gli oneri che gravano privati o qualunque Ente morale che non sia un'Istituzione di beneficenza e gli *oneri elemosinieri* che gravano Fondazioni pie, i primi sfuggono al concentramento, i secondi vi sono assoggettati.

pure non essendo Istituzioni di beneficenza, per l'ultimo comma dell'articolo 54 che ammette *il concentramento dei semplici fondi elemosinieri che fanno carico ad altre Istituzioni di beneficenza.*

Un'altra questione si è agitata relativa ai limiti del concentramento, cioè per vedere se esso comprenda il capitale o la semplice rendita, e se comprenda l'amministrazione od anche l'erogazione.

Si ritenne che se il benefattore legò un determinato capitale si deve consegnare questo e non la sola rendita annuale; ma se legò una determinata rendita non si può aggravare la condizione del debitore richiedendone il capitale. La distinzione poi tra amministrazione ed erogazione, che molti vogliono fare, è almeno arbitraria di fronte alla legge e ne frustrerebbe lo scopo. Non si può ammettere che si concentri solo l'amministrazione e che rimanga nelle persone designate dai fondatori il diritto di provvedere alla erogazione; in questo modo mancherebbe l'unità di direzione nella beneficenza che più non verrebbe coordinata per raggiungere un determinato fine e si complicherebbe il congegno amministrativo perchè più persone potrebbero partecipare alla amministrazione di una sola Istituzione. Si cercò invece dal Consiglio di Stato di conciliare la volontà dei fondatori coll'ossequio dovuto alla legge, e in molti casi si suggerì alle Congregazioni di nominare le persone designate dai fondatori membri aggregati delle Congregazioni stesse, oppure di costituire Comitati di erogazione chiamando le stesse a farvi parte.

In materia di raggruppamenti non sorsero gravi questioni — si definì il raggruppamento *come quel provvedimento che ha per scopo di riunire l'amministrazione di due o più Istituti, dando loro un'unica amministrazione autonoma.* Quindi se ne dedusse la conseguenza che è giuridicamente impossibile raggruppare, ad esempio, un Orfanotrofio autonomo ad un Orfanotrofio amministrato dalla Congregazione di carità, perchè

allora si opererebbe un concentramento — che è vietato dall'articolo 59 della legge.

Volendosi effettuare un raggruppamento nel caso esposto conviene dare amministrazione autonoma ai due Istituti. Le Opere pie raggruppate mantengono separati i patrimoni ed i bilanci come le Opere pie concentrate. A differenza invece di quanto succede nelle trasformazioni *dove il patrimonio di un Istituto passa e si fonde in quello di un altro.*

Le trasformazioni si sono effettuate assai cautamente e ciò è bene per non manomettere la volontà dei fondatori e si è riconosciuta la massima che del resto evince dall'art. 70 della legge, che cioè un' Opera pia può solo trasformarsi in un'altra Opera pia. Il Consiglio di Stato si è quasi sempre mostrato avverso alla trasformazione anche delle Opere pie dotali -- sebbene l'articolo 93 ne faccia obbligatoria la revisione degli statuti appunto per vedere se possono essere trasformate.

Egli è certo che le Opere pie dotali poco corrispondono agli interessi della beneficenza pubblica e sarebbe opportuna una disposizione legislativa che ne autorizzasse esplicitamente la trasformazione. La revisione degli statuti non offre materia di speciali studi.

Così crediamo di aver fatto opera utile nell'accennare le principali questioni sorte nella applicazione della legge 17 luglio 1890 e la risoluzione che loro venne data secondo la giurisprudenza, sia consultiva sia contenziosa del Consiglio di Stato.

Avv. C. Peano.

RIVISTA DELLA RAGIONERIA NELLA BENEFICENZA

III.

Considerazioni sugli studi e voti del Collegio di Padova

Una nuova forma logismografica di Giornale delle Opere pie per la separazione del *patrimonio permanente* dalle *rimanenze amministrative* e senza il Conto dell'amministratore.

§ 1. Avanzi o disavanzi originari nei preventivi — Giro dei generi di consumo in rimanenza.

Sospese, più lungamente che non avrei voluto per impellenti ragioni delle varie mie occupazioni, le modeste rassegne sulla Ragioneria delle Opere pie, che per gentil desiderio dell'ottimo direttore di questa *Rivista* vennero pubblicate nei numeri di febbraio e marzo scorsi, le riprendo ora, profittando dell'ozio ristoratore e della quiete beata goduti su questa ridente spiaggia dell'Adriatico.

Nei precedenti articoli esaminai i due notevoli scritti dei ragionieri Donati e Fanelli, e chiusi accennando agli studi sulla istessa materia di contabilità delle Opere pie fatti dal Collegio de' ragionieri di Padova e dal suo attivissimo presidente prof. D'Alvise, intorno ai quali ci saremmo poi dovuti intrattenere.

Nel Collegio di Padova adunque, iniziata da una bella ed assennata relazione dell'egregio rag. Giuseppe Loredan, sorse una vivace, e pare abbastanza contrastata, discussione sull'argomento degli *avanzi* e *disavanzi* sugli esercizi decorsi, con cui si devono aprire per legge i preventivi annuali. L'egregio relatore, cui le note esigenze pratiche della vita delle Opere pie soccorrono ai dettami della scienza amministrativa, affermò esplicitamente il suo

profondo convincimento sulla *necessità di comprendere nei bilanci preventivi tali avanzi o disavanzi,* arrivando a dire, saggiamente: " che l'iscrizione nei bilanci dell'avanzo o del disavanzo mantiene il vero equilibrio fra le rendite e le spese, e salvaguarda nel tempo istesso l'integrità del patrimonio del povero. „

Combattè egli quindi il voto del 2° Congresso delle Opere pie in Firenze, che vorrebbe escluso il *fondo d'avanzo* degli esercizi precedenti, senza nemmeno accennare al caso opposto e maggiormente da riguardarsi, del *disavanzo,* e che è in aperta contraddizione col voto del 2° Congresso nazionale de' ragionieri tenuto nella stessa Firenze.

Ma questo dissenso, in argomento del preventivo, del Congresso fiorentino delle Opere pie deve recar certamente minor meraviglia di quell'altra sua affermazione, già ricordata, e veramente fenomenale allo stato progredito dell'arte nostra, per la quale, a combattere la distinzione sostanziale del patrimonio permanente dai residui d'amministrazione (cosa di cui ci avremo ad occupar molto in appresso) ed illogicamente interpetrando per *suddivisione di cassa* le due categorie d'attivo, lettere *l* ed *m* (art. 2 regolam. contabilità), [1] giunse a dire: *che in pratica non era facile determinare co*

[1] Veramente questa illogica interpetrazione del regolamento e dei modelli di contabilità, intorno alle categoria *l* ed *m* dell'inventario (chiarit a sufficienza dall'art. 66 del regolamento e da tutto il contesto dell disposizioni e dei modelli); quest'errore cioè di ritenere prescritta od indispensabile una materiale suddivisione della *Cassa in due o tre sotto conti,* apparisce anche inopinatamente in un'opera recente, del resto pregevole, scritta per servire di *Manuale pratico alle Istituzioni di beneficenza,* dai due egregi ragionieri professori Rota e Stabilini, noti avversa del regolamento in vigore, a tale, che lo stesso prof. D'Alvise, non te nero certo per le nuove disposizioni dello stesso regolamento ne scrive « Dunque non soltanto *due casse,* ma *tre; cassa capitali; cassa rendi da capitalizzare; cassa rendite disponibili;* e cassa capitali, aggiunge, pu riferirsi anche a capitali *fuori cassa!... Credo fermamente irraziona una interpetrazione simile* delle disposizioni in vigore, non tanto se si s alla lettera delle categorie *l* ed *m*, isolatamente prese, quanto se si pr cede a quei confronti fra le varie disposizioni e i moduli ufficiali, c pur vanno fatte per giungerne alla interpetrazione logica ». E conchiu per convenire interamente nella nostra interpetrazione, che crede o unanime e fuori dubbio, che il *danaro ca* [illegible] *compreso nella situaz*

esattezza le somme che possono e debbono essere rinvestite, in specie per quelle provenienti da avanzi di rendita, essendo troppi i coefficienti che concorrono a costituire detto resto di cassa! „

Sembra però, tornando sull'argomento del preventivo, che la maggioranza del Collegio di Padova si esternasse di pareri divisi e diversi da quello già riferito dal suo relatore, perchè, non risoluto allora, fu ulteriormente ripreso in esame in una successiva seduta cotale argomento e si finì col dare al tema ed ai quesiti proposti le seguenti soluzioni, che furono interamente approvate:

" *Tema.* — Ferme le massime dell'*intangibilità del patrimonio,* del preventivo di *spese* e *rendite* e la distinzione generale degli avanzi in *fondo di riserva* pei bisogni eccezionali e *fondo ordinario,* indicare:

" 1° Se nella formazione del preventivo delle Opere pie si debba tener presente l'avanzo o il disavanzo degli esercizi precedenti a quello cui il preventivo si riferisce, avuto riguardo all'indole varia delle Istituzioni di beneficenza;

" 2° Come si debba procedere nella determinazione della somma di avanzo o disavanzo da tenersi presente nel redigere il preventivo;

" 3° In quale forma contabile convenga mostrare d'aver tenuto conto dell'avanzo o disavanzo. „

" *Soluzioni.* — L'assemblea del Collegio dei ragionieri della Provincia di Padova ritiene che, per rispondere al tema bisogna distinguere le Istituzioni di beneficenza in due classi, ponendo nella prima quelle la cui eccedenza di spesa è obbligatoriamente coperta da altri Enti, e nella seconda tutte le altre. Con tale criterio trova che rispondono razionalmente a ciascuno dei tre punti del tema le seguenti norme:

" *Punto primo.* Nelle Istituzioni della prima classe si deve tener conto dell'*avanzo* o *disavanzo* senza distinzioni. Nelle Istitu-

amministrativa (la quale rappresenta i risultati del conto finanziario nello stato dei capitali), mentre pei capitali da investire (categ. *l*), va costituito, inevitabile conseguenza di tale metodo, un *credito* speciale nell'attivo del patrimonio permanente, credito corrispondente ad un *residuo passivo* costituito nel rendiconto finanziario e quindi nella situazione [illegible]strativa suddetta. (Vedi *Rivista di amministrazione e contabilità* di [illegible] XIII, 1893, pag. 52).

profondo convincimento sulla *necessità di comprendere nei bilanci preventivi tali avanzi o disavanzi,* arrivando a dire, saggiamente: " che l'iscrizione nei bilanci dell'avanzo o del disavanzo mantiene il vero equilibrio fra le rendite e le spese, e salvaguarda nel tempo istesso l'integrità del patrimonio del povero. „

Combattè egli quindi il voto del 2° Congresso delle Opere pie in Firenze, che vorrebbe escluso il *fondo d'avanzo* degli esercizi precedenti, senza nemmeno accennare al caso opposto e maggiormente da riguardarsi, del *disavanzo*, e che è in aperta contraddizione col voto del 2° Congresso nazionale de' ragionieri tenuto nella stessa Firenze.

Ma questo dissenso, in argomento del preventivo, del Congresso fiorentino delle Opere pie deve recar certamente minor meraviglia di quell'altra sua affermazione, già ricordata, e veramente fenomenale allo stato progredito dell'arte nostra, per la quale, a combattere la distinzione sostanziale del patrimonio permanente dai residui d'amministrazione (cosa di cui ci avremo ad occupar molto in appresso) ed illogicamente interpetrando per *suddivisione di casse* le due categorie d'attivo, lettere *l* ed *m* (art. 2 regolam. contabilità), [1] giunse a dire: *che in pratica non era facile determinare con*

[1] Veramente questa illogica interpetrazione del regolamento e dei modelli di contabilità, intorno alle categoria *l* ed *m* dell'inventario (chiarite a sufficienza dall'art. 66 del regolamento e da tutto il contesto delle disposizioni e dei modelli); quest'errore cioè di ritenere prescritta od indispensabile una materiale suddivisione della *Cassa in due o tre sotto-conti,* apparisce anche inopinatamente in un'opera recente, del resto pregevole, scritta per servire di *Manuale pratico alle Istituzioni di beneficenza,* dai due egregi ragionieri professori Rota e Stabilini, noti avversari del regolamento in vigore, a tale, che lo stesso prof. D'Alvise, non tenero certo per le nuove disposizioni dello stesso regolamento ne scrive: « Dunque non soltanto *due casse,* ma *tre; cassa capitali; cassa rendite da capitalizzare; cassa rendite disponibili;* e cassa capitali, aggiunge, può riferirsi anche a capitali *fuori cassa!... Credo fermamente irrazionale una interpetrazione simile* delle disposizioni in vigore, non tanto se si sta alla lettera delle categorie *l* ed *m,* isolatamente prese, quanto se si procede a quei confronti fra le varie disposizioni e i moduli ufficiali, che pur vanno fatte per giungerne alla interpetrazione logica ». E conchiude per convenire interamente nella nostra interpetrazione, che crede ormai unanime e fuori dubbio, che il *danaro va tutto compreso nella situazione*

esattezza le somme che possono e debbono essere rinvestite, in specie per quelle provenienti da avanzi di rendita, essendo troppi i coefficienti che concorrono a costituire detto resto di cassa! „

Sembra però, tornando sull'argomento del preventivo, che la maggioranza del Collegio di Padova si esternasse di pareri divisi e diversi da quello già riferito dal suo relatore, perchè, non risoluto allora, fu ulteriormente ripreso in esame in una successiva seduta cotale argomento e si finì col dare al tema ed ai quesiti proposti le seguenti soluzioni, che furono interamente approvate:

“ *Tema.* — Ferme le massime dell'*intangibilità del patrimonio*, del preventivo di *spese* e *rendite* e la distinzione generale degli avanzi in *fondo di riserva* pei bisogni eccezionali e *fondo ordinario*, indicare:

“ 1° Se nella formazione del preventivo delle Opere pie si debba tener presente l'avanzo o il disavanzo degli esercizi precedenti a quello cui il preventivo si riferisce, avuto riguardo all'indole varia delle Istituzioni di beneficenza;

“ 2° Come si debba procedere nella determinazione della somma di avanzo o disavanzo da tenersi presente nel redigere il preventivo;

“ 3° In quale forma contabile convenga mostrare d'aver tenuto conto dell'avanzo o disavanzo. „

“ *Soluzioni.* — L'assemblea del Collegio dei ragionieri della Provincia di Padova ritiene che, per rispondere al tema bisogna distinguere le Istituzioni di beneficenza in due classi, ponendo nella prima quelle la cui eccedenza di spesa è obbligatoriamente coperta da altri Enti, e nella seconda tutte le altre. Con tale criterio trova che rispondono razionalmente a ciascuno dei tre punti del tema le seguenti norme:

“ *Punto primo.* Nelle Istituzioni della prima classe si deve tener conto dell'*avanzo* o *disavanzo* senza distinzioni. Nelle Istitu-

amministrativa (la quale rappresenta i risultati del conto finanziario nello stato dei capitali), mentre pei capitali da investire (categ. *l*), va costituito, inevitabile conseguenza di tale metodo, un *credito* speciale nell'attivo del patrimonio permanente, credito corrispondente ad un *residuo passivo* costituito nel rendiconto finanziario e quindi nella situazione amministrativa suddetta. (Vedi *Rivista di amministrazione e contabilità* di Como, vol. XIII, 1893, pag. 52).

zioni della seconda classe devesi sempre tener presente l'eventuale *disavanzo;* mentre, nel caso di *avanzi,* devesi di regola tener conto dell'*avanzo di erogazione* ordinaria, e, solo previa speciale deliberazione degli amministratori, anche del *fondo di riserva* per bisogni eccezionali;

" *Punto secondo.* Nelle Istituzioni della prima classe l'*avanzo* va considerato nel minimo importo che si possa ritenere di sicura realizzazione, giusta i probabili risultati dell'anno in corso quando si forma il preventivo, e il *disavanzo* invece va considerato per intiero. Nelle Istituzioni della seconda classe l'*avanzo ordinario* va considerato nel minimo importo che si possa ritenere di sicura realizzazione, giusta i probabili risultati dell'anno in corso quando si fa il preventivo, mentre il *fondo di riserva* pei bisogni eccezionali o il *disavanzo* vanno contati, caso per caso, secondo il prudente giudizio degli amministratori;

" *Punto terzo.* Il computo aritmetico dell'*avanzo* o *disavanzo* non deve modificare minimamente nè il totale delle rendite, nè il totale delle spese proprie dell'esercizio cui il bilancio si riferisce: è conveniente invece che l'avanzo o il disavanzo si metta in evidenza di fronte al risultato finale delle competenze, colle spiegazioni del caso. „

Colla suddetta distinzione, più o meno necessaria ed importante, degli Enti pii in due classi, il Collegio di Padova viene dunque in sostanza ad aumentare la necessità e razionalità di tener sempre conto dell'avanzo o disavanzo precedente nella formazione del preventivo, avvertendo che mentre per le *Opere pie sussidiate da altri Enti* l'avanzo, sicuramente realizzabile, od il disavanzo debbono considerarsi *per intero* nelle previsioni dell'anno prossimo, per le *altre Istituzioni* che vivono esclusivamente di *mezzi propri* (ossia per la maggior parte di esse) sarebbe previdente d'iscrivere in bilancio di regola l'*avanzo ordinario* soltanto, cioè una minor parte, normalmente da destinarsi, dell'intiero avanzo amministrativo prevedibile alla fine dell'esercizio in corso, lasciandone la maggior parte possibile qual *fondo di riserva* per far fronte ai bisogni eccezionali ed imprescindibili dell'Opera pia. E così pure per l'eventuale *disavanzo,* computandolo caso per caso, secondo il prudente giudizio degli amministratori.

Alle surriferite norme, dettate da saggezza e prudenza ammi-

nistrative, non si può che pienamente sottoscrivere; però, pur accettando il principio di questa prudente *limitazione nella disponibilità* del fondo d'avanzo precedente nel preventivo susseguente, parmi miglior espediente che l'iscrizione di esso avanzo nel bilancio sia sempre fatta integralmente, nell'*intera somma*, cioè, *presunta realizzabile;* e, procurando normalmente di far fronte colle entrate effettive ordinarie e straordinarie alle spese effettive ordinarie e straordinarie dell'anno, portare tutto il detto fondo d'avanzo, o quella maggior parte di cui non si dispose, a pareggio, in fine dell'Uscita, qual *fondo di riserva;* suddividendolo opportunamente però in due sezioni: la 1ª per un *fondo ordinario annuale,* destinato propriamente a far fronte alle eventuali deficienze nei fondi dello stesso bilancio passivo, secondo il regolamento, ed in una proporzione adeguata all'entità e natura di tali spese effettive: la 2ª più esattamente denominata *fondo di previdenza,* destinata a conservarsi per scorta dei bisogni straordinari dei futuri esercizi, e di cui non dovrebbe perciò disporsi senza il concorso di eccezionalissime circostanze.

Secondariamente, il Collegio di Padova ha ritenuto che l'avanzo o disavanzo non debba in nessun caso sommarsi colle rendite e spese, colle entrate ed uscite del vero preventivo di competenze dell'anno. Ma se questo concetto è anche logico e coerente pel Collegio di Padova, che intenderebbe escludere dal preventivo il *movimento di capitali* e le *partite di giro,* e renderlo quindi un semplice preventivo *economico;* e se per verità trova pure un'autorevolissima convalidazione nella recente *nuova teoria sugli avanzi dei bilanci comunali* dottamente esposta dall'illustre amico comm. Sanguinetti di Parma, il suddetto concetto non è però esatto, nè giusto, nè applicabile ad un preventivo finanziario, nel senso espresso dal vigente regolamento delle Opere pie, che deve comprendere eziandio le indicate partite finanziarie *permutative,* e nel quale è perciò soltanto da osservarsi il principio di tenere costantemente distinte ed in evidenza le somme dei vari titoli di Entrata ed Uscita, cioè: *l'avanzo* o *disavanzo,* le *entrate* o *spese effettive*, il *movimento di capitali* e le *partite di giro;* ma è pur necessario di riunirle e fonderle in un finale riassunto e in due soli totali dell'*Entrata* e dell'*Uscita,* che col *fondo di riserva* anzidetto debbono pareggiarsi.

Quanto infine al modo di *valutare* razionalmente e secondo le attuali norme regolamentari il detto *avanzo presunto* dell'esercizio precedente, il più volte nominato prof. D'Alvise ne dà un'eccellente applicazione, svolgendo un caso pratico sul preventivo 1893 dell'Ospedale di Padova, e rettificando il metodo non regolamentare che era stato seguito presso quell'Istituto. [1]

Ed è nell'occasione dell'esame dell'ordinamento amministrativo-contabile di questa importante azienda ospitaliera che l'egregio prof. D'Alvise muove altri appunti e rilievi, cercando di accagionarne le disposizioni del nuovo regolamento sulle Opere pie.

Ad esempio, egli rileva la irrazionale applicazione, che trova fatta nel consuntivo di detto Stabilimento, delle provviste di *generi commestibili, combustibili*, ecc., in uscita fra le *partite di giro*, alle quali fa riscontro in entrata, nello stesso titolo, un'egual somma che indica i *consumi* e le *rimanenze* dei generi medesimi (residui attivi), di cui quelli consumati trovano la loro corrispondenza negli analoghi stanziamenti delle *spese effettive*. Criticando adunque vivamente questo modo di registrare le *provviste di generi* fra le *partite di giro*, considerandole come *anticipazioni* fatte, di cui manca poi logicamente chi deve *rimborsarle*, il valente professore di Padova ne vuole ricercare ed attribuire la origine e la colpa al detto regolamento, il quale, egli dice: " con un bilancio su cui vuole regolati i *mandati* di pagamento, vuole pure indicati i *consumi*, e questo si chiama *volere un assurdo*, ecc. „

Ora a me sembra che il regolamento non voglia affatto questo, nè alcun altro assurdo, e che non richieda e molto meno imponga siffatto modo, se non par logico o razionale, di registrare le *provviste di generi di consumo*, anche se una parte di esse sopravanzi alla fine dell'esercizio.

Infatti, niuno toglie che i pagamenti occorrenti per tali provviste, destinate principalmente al consumo dell'anno, s'imputino per l'entrante quantità del consumo annuale nel rispettivo capitolo delle *spese effettive*, e se ne storni il di più portandolo fra le *partite di giro*, come *provviste anticipate per l'anno futuro*, a cui deve necessariamente far riscontro nell'ugual titolo delle *partite di giro* in entrata un corrispondente *residuo attivo*, un *credito*, cioè, *verso il*

[1] Vedi citata *Rivista di contabilità* di Como.

futuro esercizio, per rimborso di tali provviste anticipate. E nel nuovo esercizio può farsi a meno di dare un nuovo e fittizio giro di cassa a questi generi, già pagati nell'anno precedente, mediante un semplice articolo di scrittura nell'esercizio, e girandoli opportunamente nel relativo rendiconto alla colonna delle *compensazioni* (da aggiungersi al modello ufficiale per la facoltà derivante dall'art. 60 del regolamento), come *accertati,* in *entrata,* ad esaurimento del residuo attivo preesistente, ed in *uscita*, come *consumati,* fra le spese effettive, in aggiunta alle altre ulteriormente pagate nel relativo capitolo.

Ed ecco così dato il giro razionalmente, parmi, alle provviste e rimanenze di *generi di consumo,* pure osservando l'ingiustamente incriminato regolamento.

§ 2. Divisione del patrimonio delle Opere pie in capitale permanente o intangibile, ed in avanzi o disavanzi reddituali; duplice contabilità e situazione conseguenti, che sono perfettamente razionali e necessarie.

Ma la parte più importante e intesa direttamente a combattere la sostanziale riforma del nuovo regolamento, nel citato studio dell'egregio amico di Padova, è quella riguardante la ben nota questione della fondamentale divisione del patrimonio delle Opere pie nelle due parti del *patrimonio permanente* od intangibile, e dei *residui amministrativi,* che producono gli *avanzi* o *disavanzi reddituali.* E benchè abbastanza nota e dibattuta di già nelle pagine di questa *Rivista,* tuttavia la riconosciuta valentia del brillante contradittore, che sa presentar sempre sotto nuovi ed attraenti aspetti la quistione stessa ed accumulare, coll'usata larghezza, ragioni e dimostrazioni, sì da impressionare momentaneamente a favore della tesi che valorosamente sostiene, mi obbliga a riferirne qui i più validi suoi argomenti per provare di confutarli, certo con minore abilità, ma non con minore convinzione della sua, sebbene egli non si periti dall'affermare " essere la fede nel suddetto principio di distinzione del patrimonio molta scossa anche nei più caldi suoi sostenitori non portandone essi la dimostrazione, nè facendone affermazione recisa, contentandosi invece di mettersi al riparo dagli attacchi *sotto l'ombra della riconosciuta utilità ed opportunità* di siffatto principio ammini-

strativo, in vista essenzialmente della *santità dello scopo,* congiunta alla massima *semplicità del mezzo.* „ E siccome sono mie propriamente le parole riportate dall'abile contradittore, io debbo mostrargli che non voglio affatto nascondermi o ripararmi sotto alcun'ombra protettrice, e che non rifuggo mai dall'onesto e proficuo dibattimento, specialmente quando mi viene offerto da un sì cortese e leale avversario.

Il prof. D'Alvise adunque si assume il cómpito principalissimo, e lungamente vi si ferma, di dimostrare:

che *non è logica* la netta separazione che i moduli ufficiali fanno fra patrimonio effettivo e situazione amministrativa;

che *non è necessaria* per tenere in evidenza le somme da reinvestirsi e gli altri dati che vogliono conoscersi;

e che infine con criterio esatto *si possono ottenere tali dimostrazioni col mezzo di conti del netto patrimoniale.*

L'irrazionalità delle due situazioni, *patrimoniale* ed *amministrativa,* egli crede dimostrarla colla conseguenza che evidentemente ne deriva, e cioè: che alienandosi una parte di *patrimonio intangibile,* la quale viene a convertirsi perciò in *danaro* o *residui attivi* e passa quindi a figurare nella *situazione amministrativa,* sorge un *credito del patrimonio* verso l'amministratore, e viceversa viene contrapposto nella situazione amministrativa un *debito uguale dell'amministratore* verso il patrimonio.

Ora questi *crediti* e *debiti* fra patrimonio ed amministratore, egli dice, sono una pura finzione computistica e pone questo dilemma:
“ O la situazione amministrativa va riferita all'Opera pia, e allora stanno bene in passivo *i debiti dell'Istituto,* ma non *i debiti dell'amministratore;* o va riferito all'amministratore e allora stanno bene in passivo i debiti di costui, ma non quelli dell'Opera pia. „

“ La classificazione ufficiale degli elementi patrimoniali vi obbliga a mettere nel passivo dell'Opera pia, insieme ai veri debiti dell'Istituto verso terzi anche i debiti dell'amministratore. Ma se son debiti dell'amministratore non son debiti dell'Opera pia, e se poi i debiti dell'amministratore sono verso l'Opera pia, perchè egli *deve* curare il reimpiego dei capitali, se tali debiti dell'amministratore son davvero di natura patrimoniale è doppiamente errato il comprenderli fra i debiti dell'Opera pia, mentre questa se mai avrebbe i corrispondenti crediti verso l'amministratore, che logicamente e

necessariamente non potrebbero trovar posto se non in attivo dell'Istituto. „

Riassumendosi soggiunge: " I sostenitori delle due situazioni sono condotti a commettere un doppio errore gravissimo, dato e non concesso che si possa parlare di *crediti* e *debiti dell'amministratore* per maggiori rinvestimenti o somme da investirsi; errore perchè fra *i debiti dell'Opera pia* comprendono *i debiti del suo amministratore:* errore perchè volendo tener conto di questi debiti fra gli elementi patrimoniali dell'Opera pia si dovrebbero comprendere nella situazione dell'Opera pia i corrispondenti crediti di essa verso l'amministratore in luogo dei *debiti* di costui, ingrossando così l'*attivo* della situazione e non già il *passivo.* „

L'accusa più formidabile che muove il valente rag. D'Alvise al nuovo regolamento dell'Opera pia riverbera adunque sulla fondamentale divisione del patrimonio in *permanente* e *reddituale* e sulla duplice *situazione,* che ne è la legittima conseguenza, situazione che egli attacca d'incoerenza e d'irrazionalità nel riferimento del loro contenuto.

Potrei semplicemente rispondere all'egregio amico D'Alvise, con apparenza di voler scherzare, che se la situazione è *duplice* vuol dire appunto che non è *unica,* e che se egli stesso parla di *due situazioni,* vuol dire che riconosce che non è *una sola;* ma, in serio, è precisamente questa la ragione dell'apparente sconcordanza lamentata dal D'Alvise fra il contenuto delle situazioni ed il soggetto, la personalità a cui debbonsi riferire; sconcordanza che non esiste affatto se, com'è logico e necessario, si considera ciascuna delle due situazioni separatamente e riferita a cui spetta.

E di vero, sotto il prospetto *D* dello stato dei capitali prescritto dal regolamento, due sono le situazioni affatto separate ed indipendenti: la *patrimoniale* e l'*amministrativa* (a prescindere dalle *cose o valori dei terzi,* che potrebbe chiamarsi una terza situazione anche essa affatto indipendente).

La *situazione patrimoniale* è intestata e riferita esclusivamente all'Ente proprietario, all'*Opera pia;* la *situazione amministrativa,* come cosa naturale e logica, s'intende intestata e riferita unicamente all'*amministratore.* Tutti i beni e crediti compresi nell'attivo della prima situazione sono veri beni e veri crediti del patrimonio permanente o intangibile dell'Opera pia, e fra questi ultimi vi deve

figurare pure giustamente e logicamente il *credito dell'Opera pia verso l'amministratore* per ogni eventuale rata di siffatto patrimonio che si trovasse in sua mano, in esigenza o già convertita in danaro. e della quale esso amministratore ha l'*obbligo per legge* dell'immediato e stabile investimento. Nel passivo della situazione stessa sonvi solamente ed unicamente *veri debiti patrimoniali* a favore di terzi, e può logicamente comprendervisi anche l'eventual *debito dell'Opera pia verso l'amministratore* per esuberante rinvestimento di capitali, fatto cioè da questi in più in un anno, provvisoriamente con avanzi di rendite, e da reintegrarglisi con corrispondenti minori rinvestimenti da farsi negli anni avvenire.

Nella *situazione amministrativa* a sua volta trovansi in attivo i soli e veri elementi che spettano pei fini dell'Ente pio all'amministratore, e cioè i *contanti* ed i *residui attivi,* e siccome fra questi elementi attivi possono essere pur compresi denari o crediti scaduti provenienti dal patrimonio intangibile, i quali, non ancor rinvestiti, potrebbero andar dispersi nelle erogazioni dell'amministratore, è giusto, è logico, è doveroso che questi nel suo passivo segni oltre i suoi debiti verso i terzi per saldi di spese, ossia i veri *residui passivi,* anche il *debito suo* verso il *patrimonio* permanente, per *rinvestimento da farsi* di tali rate di capitale già riscosse od in sua esigenza.

Sebbene dunque riunite materialmente in un solo prospetto nel modello ufficiale (e non crederò mai che l'arguto mio contraditttore a questa materiale questione di forma si appigli) *due* sono evidentemente, affatto distinte ed indipendenti, le *situazioni,* ciascuna delle quali è indirizzata ad un Ente proprio e diverso — l'*Opera pia,* e l'*amministratore* — ed il cui contenuto, contrariamente a quanto asserisce e pone in rilievo col suo dilemma il prof. D'Alvise, è rigorosamente riferito all'Ente relativo, proprio; nè alcuna partita vi si trova che con esso non abbia stretta relazione o logica attinenza; come del pari evidente, giusto e santo è lo scopo finale della divisione di tali situazioni, amo ripeterlo, presentando la prima, intestata all'Opera pia, nei suoi elementi e nel suo netto, il *patrimonio intangibile* di sua spettanza. da conservarsi scrupolosamente pel perpetuo soddisfacimento degli oneri di beneficenza; e la seconda, all'amministratore riferita, i suoi residui attivi e passivi di amministrazione, sì da desumerne, bilanciato il conto del patrimonio,

gli *avanzi di rendita* cumulati alla fine d'ogni esercizio, a disposizione dell'amministratore stesso, ovvero i *disavanzi reddituali* a cui egli dovrà riparare.

E, come sono divise le situazioni di questi due Enti — *Opera pia* pel patrimonio permanente, ed *amministratore* pei residui d'amministrazione a sua disposizione — così debbono pure separarsi e distinguersi i giornali e le contabilità da cui tali situazioni sono desunte, in modo che due propri corpi di scrittura affatto distinti teoricamente, se non sempre materialmente, vengono a formarsi, tenuti fra di loro in relazione mediante il noto conto corrente fra il *patrimonio* e l'*amministratore*, pel movimento dei capitali, com'è largamente dimostrato nella *Guida delle Opere pie* Donati e Rosati. [1]

E siccome su questo punto essenziale verte la capitale accusa dell'ottimo prof. D'Alvise, non solo, ma di tutti gli altri egregi contraddittori puranche (il cav. Gagliardi, i professori Rota e Stabilini, ecc.), così è della massima importanza chiarire bene anche con un pratico esempio quanto sono venuto dicendo sulla razionalità ed applicabilità dell'anzidetta divisione dei beni della dotazione permanente o intangibile, dai residui d'amministrazione disponibili. Nel qual esempio, desunto dal vero e relativo all'amministratore di un Ospizio di vecchi, avendosi un piccolo saggio della più volte ripetuta *duplice situazione,* nonchè del *giornale mastro,* per la gestione annuale, separatamente per la *parte patrimoniale* e per la *parte amministrativa,* apparirà fors'anche con più evidenza la semplicità e chiarezza di una tale distinzione. Non sarà fuori di luogo aggiungere che se la materiale divisione fra le suddette due parti *patrimoniale* ed *amministrativa* nei seguenti esempi di *giornale* e di *situazione* non è necessaria, usandosi anzi e meglio riunirle in unico modello, non è però meno da considerarsi che le due parti stesse della sostanza delle Opere pie sono sempre virtualmente e teoricamente divise.

[1] V. *Guida d'amministrazione e contabilità per le Opere pie del Regno secondo il nuovo Regolamento generale di contabilità 5 febbraio 1891*, compilata per cura dei ragionieri Giuseppe Donati e Carlo Rosati di Perugia. — Tip. Boncompagni, 1891.

Articoli	INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI	Som gen
	Patrimonio iniziale (1° gennaio 1893).	
1	Attivo { stabilmente rinvestito (come alla situazione precedente . . L.	279,
	Attivo { in esigenza presso l'amministratore, da rinvestirsi	
		280,
2	Passivo patrimoniale . . . . L. 24,681.11	
3	Patrimonio netto intangibile 255,344.58	
	Pareggia coll'Attivo L. 280,025.69	
	Operazioni patrimoniali dell'esercizio 1893.	
4	Passato in esigenza all'Amministrazione un credito patrimoniale . .	1,
5	Legato Mazzi pervenuto in contanti - da capitalizzarsi	
6	Capitale netto pervenuto dal vitalizio Zappetti - in un deposito da ritirarsi dalla Cassa di risparmio	7,
7	Pervenute all'Istituto 3 azioni Cassa risparmio pel lascito Trebigi . .	
8	Acquistate dall'Amministrazione L. 420 rendita ital. 5 % in conto rinvestimento capitali suddetti - pagate al corso effettivo . . L. 7,731.72 maggior valore al corso nominale 668.28	8,
9	Impiegate dall'Amministrazione in buoni fruttiferi Cassa risparmio .	1,
10	Idem in acquisto di mobili e biancheria di riserva	
11	Avanzi di rendita capitalizzati nel 1893 per deliberazione dell'Amministrazione coi maggiori rinvestimenti eseguiti nell'anno	1,
12	Diminuzione del capitale a mobilio e biancheria per consumo e deprezzamento alla fine del 1893 come da inventario	1,
	TOTALI . . .	301,
	Situazione finale del patrimonio (31 dicembre 1893).	
13	Attivo { Beni immobili e scorte . . . . L. 96,181.57	
	Censi, canoni e legati 116,780.60	
	Mutui ipotecari e chirografari e buoni fruttiferi . 52,980.62	287,
	Mobilio, biancheria (+ 681.40 — 1147.41) 13,213.89	
	Valori pubblici ed industriali (rendita e azioni) . 8,580.00	
	L. 287,736.68	
	Credito verso l'Amministrazione per capitali da rinvestire . .	1,
	TOTALE Attivo . . .	289,1
14	Passivo rimasto (come alla situazione iniziale)	24,6
15	Patrimonio netto intangibile al 31 dicembre 1893 { iniziale come sopra . . . . . . L. 255,344.58	
	aumentato per le sopravvenienze patrimoniali attive al netto come al conto 1 . . . . 9,113.99	264,4
	TOTALE L. 264,458.57	Par

patrimoniale - Esercizio 1893.

Opera pia atrimonio netto ntangibile e sopravvenienze atrimoniali		Amministratore pel movimento dei capitali per cassa		Consegnatari degli stabili, valori e mobili		Corrispondenti diversi debitori e creditori	
r	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
(1)		(2)		(3)		(4)	
	"	"	"	109,861.47	"	169,761.22	"
	"	403.00	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"	24,681.11
	255,344.58	"	"	"	"	"	"
	"	1,000.00	"	"	"	"	1,000.00
	800.00	800.00	"	"	"	"	"
	7,275.83	7.275.83	"	"	"	"	"
	180.00	"	"	180.00	"	"	"
	668.28	"	7,731.72	8,400.00	"	"	"
	"	"	1,000.00	"	"	1,000.00	"
	"	"	681.40	681.40	"	"	"
	1,337.29	1,337.29	"	"	"	"	"
41	"	"	"	"	1,147.41	"	"
41	265,605.98	10,816.12	9,413.12	119,122.87	1,147.41	170,761.22	25,681.11
	"	"	"	"	96,181.57	"	"
	"	"	"	"	"	"	116,780.60
	"	"	"	"	"	"	52,980.62
	"	"	"	"	13,213.89	"	"
	"	"	"	"	8,580.00	"	"
	"	"	1,403.00	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	24,681.11	"
57	"	"	"	"	"	"	"
.98	265,605.98	10,816.12	10,816.12	119,122.87	119,122.87	195,442.33	195,442.33

AMMINISTRAZIONE DEL GERONTOCOMIO

II. *Situazione amministrativa al 1° gennaio 1893.*

ATTIVO.

ondo di cassa . . . . L.		4,414.06	
esidui attivi { di rendite . . . . L.	932.70		
esidui attivi { di capitali scaduti in esigenza . . .	403.00		
		1,335.70	
TOTALE ATTIVO			5,749.76

PASSIVO.

eficienza di cassa . . . . L.		„	
esidui passivi { di spese . . . . L.	„		
esidui passivi { per rinvestim. di capitali patrimoniali	403.00		
		403.00	
TOTALE PASSIVO			403.00

anenza amministrativa od avanzo di rendite a tutto il 1892 a disposizione dell'Amministrazione . . . . L. 5,346.76

NB. Per dimostrar meglio le cifre delle operazioni finanziarie dell'esercizio 1893, portate riassuntivamente revità nel Giornale seguente della *parte amministrativa*, credo utile premettere a questo il sommario del onto finanziario stesso di detto esercizio:

Sommario del resoconto finanziario 1893 del Gerontocomio.

		Cassa (1)	Residui a fine d'esercizio (2)	Totale (3)
ENTRATA.				
esidui attivi a tutto il 1892:				
Fondo di Cassa. . . . . L.	4,414.06	4,414.06	»	4,414.06
Residui attivi . . . { di rendite	932.70	200.50	589.70	790.20
Residui attivi . . . { per credito patrimoniale. . . .	403.00	»	403.00	403.00
Totale . . . L.	5,749.76			
Perdita sopra un residuo di rendita . . . . . —	142.50			
Realizzati. . L.	5,607.26	4,614.56	992.70	5,607.26
itolo I. Entrate effettive o Rendite dell'anno 1893 . . . . L.		26,160.26	190.00	26,350.26
itolo II. Movimento di capitali:				
Legato Mazzi esatto, da capitalizzarsi. . . . . . . L.	800.00			
Vitalizio Zappetti esatto, da capitalizzarsi	7,275.88			
Rata mutuo Ferri scaduta e riscossa.	1,000.00			
Totale capitali ritirati. . . L.	9,075.88	9,075.88	»	9,075.88
Capitali rinvestiti e da rinvestire come al N. 7. . .	10,413.12			
Rinvestiti perciò in più con capitalizzaz. rendite L.	1,337.29			
itolo III. Partite di giro. . . . . L.		51,394.94	845.17	52,240.11
Totale dell'Entrata . . . L.		91,245.59	2,027.87	93,273.46
USCITA.				
Residui passivi a tutto il 1892 { per spese. . . . . . . L.	»	»	»	»
Residui passivi a tutto il 1892 { per capitali da rinvestire .	403.00	»	403.00	403.00
Titolo I. Spese effettive dell'anno 1893 . . . . L.		23,088.32	»	23,088.32
Titolo II. Movimento di capitali:				
Rinvestimenti effettuati nell'anno 1893 { In rendita pubblica . . L.	7,731.72			
{ In buono fruttifero C. Risp.	1,000.00			
{ In mobilio e biancheria. .	681.40			
{ L.	9,413.12	9,413.12	»	10,413.12
{ Da rinvestirsi la rata mutuo Ferri.	1,000.00	»	1,000.00	
itolo III. Partite di giro . . . . L.		52,240.11	»	52,240.11
Totale dell'Uscita . . . . L.		84,741.55	1,403.00	86,144.55
isultato finanziario fine 1893 { Cassa - fondo . . . . L.		6,504.04	»	»
{ Residui - avanzo attivo.		»	624.87	»
{ Avanzo totale amministrativo		»	»	7,128.94

Articoli	INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI	
	Rimanenze amministrative iniziali (1° gennaio 1893).	
1	*Attive* - Fondo di cassa e residui attivi a tutto il 1892	
2	*Passive* - Residui di spese (nulla). Debito verso il patrimonio per saldo rinv mento da farsi a tutto il 1892 . . . . L.	40
3	*Netta,* ossia avanzo amministrativo o di rendite a tutto il 1892 . . .	5.34
	Attivo come sopra L.	5.74
	Accertamento delle competenze dell'esercizio 1893.	
4	Entrate effettive o rendite (Titolo I del Rendiconto finanziario Entrata) .	
5	Spese effettive (Id. id. Uscita) . .	
6	Capitali passati in esigenza e che devono rinvestirsi (Tit. II Rend. Entrata) — Legato Mazzi . . . . L.	80
	Vitalizio Zappetti . . .	7,27
	Rata mutuo Ferri . . .	1,00
7	Passata al patrimonio permanente una parte di avanzo rendite da capitaliz (Deliberazione.......)	
8	Partite diverse di giro (Tit. III, Resoc. Entrata e Uscita)	
9	Perdita accertata sui residui attivi 1892 (N. 1 Resoc.).	
	Operazioni di adempimento.	
10	Riscossioni 1893 — per capitali ritirati . . . . L.	9,07
	per residui attivi 1892 e per entrate effettive e partite di giro 1893	82.16
	TOTALE incassi come alla col. 1 Resoc.	
11	Pagamenti 1893 — per rinvestimento di capitali — in rendita . . . . L.	7,7
	in buoni fruttiferi.	1.0
	in mobilio e biancheria di riserva.	6
		9,4
	sui residui passivi, spese effettive e partite di giro	75.9
	TOTALE pagamenti	
	TOTALI .	
	Rimanenze amministrative finali (31 dicembre 1893).	
12	*Attive* — Resto di cassa (come alla col. 1 Resoconto).	
	Residui attivi — di rendita . . . . L.	1,6
	di capitali in riscossione	4
	TOTALE (col. 2 Resoconto Entrata)	
13	*Passive* — Residui passivi di spese . . . . L.	.
	Id. per saldo rinvestimento capitali	1.4
		1.4
14	Avanzo netto amministrativo a tutto il 1893	7,1
	Tornano L.	8,5

Ora, dalle preinserte contabilità e situazioni *patrimoniale* ed *amministrativa,* si deduce la *complessiva situazione,* ossia lo stato generale dei capitali prescritto dal nuovo regolamento di contabilità, che si può riassumere come appresso:

Riassunto dello stato dei capitali del Gerontocomio al 31 dicembre 1894.

I. SITUAZIONE DEL PATRIMONIO PERMANENTE.

Attivo.

1. Immobili e scorte	L.	96,181.57	
2. Censi, canoni e legati attivi	„	116,780.60	
3. Fondi pubblici e privati	„	8,580.00	
4. Mutui ipotecari e chirografari	„	52,980.62	
5. Oggetti mobili	„	13,213.89	
Totale attivo stabilmente rinvestito	L.	287,736.68	
6. *Credito verso l'Amministratore* per saldo da rinvestire dei capitali ritirati o in esigenza		1,403.00	
Totale Attivo	L.		289,139.68

Passivo.

1. Debiti ipotecari	L.	532.00	
2. Censi, canoni e legati passivi	„	17,149.11	
3. Pensioni vitalizie	„	7,000.00	
Totale Passivo	L.		24.681.11
Patrimonio netto intangibile	L.		264.458.57

II. SITUAZIONE AMMINISTRATIVA.

Rimanenze attive.

1. Fondo di cassa		L.	6,504.04
2. Residui attivi	di rendite L. 1,624.87		
	di capitale „ 403.00		2.027.87
Totale Attivo		L.	8.531.91

Rimanenze passive.

1. Deficienza di cassa		L. „		
2. Residui passivi	di spese „ „			
	a saldo rinvestimenti capitali „ 1,403.00			
Totale Passivo		L.	1,403.00	
Avanzo reddituale		L.		7,128.91
Attività netta complessiva alla fine 1893		L.		271,587.48

§ 3. Necessità dell'anzidetta divisione degli elementi patrimoniali e reddituali, per conoscere l'essenzialissimo dato della parte di dotazione intangibile stabilmente investita e di quella da rinvestirsi; impossibilità di ottenerlo dai conti differenziali del netto patrimonio.

Dimostrata così che *nessuna irrazionalità* od incoerenza trovansi negli elementi che formano ciascuna delle due situazioni — patrimoniale ed amministrativa — di cui si compone lo stato dei capitali, a confutare completamente le asserzioni del valente contradittore prof. D'Alvise, non mi resta che dimostrare in ultimo che la suddivisione negli elementi che costituiscono ognuna delle suddette situazioni è pure *necessaria* per raggiungere lo scopo di conoscere quanta e quale parte del patrimonio intangibile trovasi stabilmente *rinvestita*, quanta e quale parte sia in riscossione, o riscossa e rimasta a *rinvestirsi*, qual sia e di quali elementi composto l'*avanzo* o *disavanzo* amministrativo o reddituale che dir si voglia; e che infine tutte le suddette dimostrazioni *non possono guari ottenersi*, com'egli crede, *col mezzo dei conti del netto patrimoniale.*

Poichè, non soltanto il prof. D'Alvise, ma anche gli altri egregi contradittori come il Gagliardi, il Rota e lo Stabilini anzidetti, pur convenendo nella utilità di separare il patrimonio intangibile delle Opere pie dagli avanzi reddituali, non ritengono affatto necessario dividerne la contabilità negli elementi patrimoniali, ma credono di potere ugualmente ottenere tale distinzione nel conto del patrimonio netto, ossia con una semplice classificazione nei conti differenziali della sostanza netta complessiva.

Il prof. D'Alvise però, che ha, senza forse, meglio studiata e maggiormente compresa l'opportunità e tutto intero il vantaggio della ripetuta divisione patrimoniale imposta dal nuovo regolamento, accetta più largamente che non gli altri colleghi sullodati i concetti sovra esposti e non crede perciò sufficiente la semplice distinzione del patrimonio netto in *fondo intangibile* e *fondo d'avanzo* o *disavanzo.*

Egli dice infatti:

" Con questa semplice distinzione si può solo avere notizia della esistenza di tanto patrimonio quanto basta ad uguagliare in valore

stire. In un recente bilancio-inventario di Opera pia ho trovato anzi opportuno di distinguere il fondo intangibile in tre parti:

1° *Somme investite in modo permanente;*

2° *Capitali in riscossione,* cioè scaduti dall'impiego stabile pattuito, ma non ancora riscossi;

3° *Somme da investire.* „

Ed applicando questo concetto al caso pratico già da me svolto in questa *Rivista* a pag. 761 dell'anno XX (fasc. ottobre e novembre 1892), il prof. D'Alvise riforma la *duplice situazione* da quell'esempio nel modo che appresso:

Attivo.

Beni in proprietà — Fondo di Cassa . . . . L.	300	
Crediti — Verso *x* per capitale, spese e frutti decorsi sul mutuo ipotecario di L. 12,000 in riscossione coattiva . . . . „	14,000	
Totale . . .		L. 14.300

Passivo.

Debiti — Verso *y*, contratto per pagamenti doti arretrate . . . . L.	6,000	
Debiti — Verso diverse dotate per le doti conferite . . . . „	5,000	
Totale . . .		L. 11,000
Attivo netto come appresso		L. 3,300

Netto.

Fondo intangibile	Somme stabilmente investite . . . L.	„
	Id. in riscossione coattiva . . . . „	12.000
	Id. da investirsi. . . . . „	„
Disavanzo reddituale — Eccedenza di spese da appianarsi sui futuri esercizi . . . . „		8,700
	Attivo netto attuale . . . . L.	3,300

All'ammesso e concorde principio adunque di dover render conto della sostanza generale delle Opere pie colla suddetta classificazione di:

1. *patrimonio intangibile*
   - *a*) stabilmente investito
   - *b*) in riscossione
   - *c*) riscosso e da rinvestirsi

2. *avanzo* o *disavanzo reddituale,*

il prof. D'Alvise ritiene di poter dare una soluzione pratica, ben diversa da quella della *Guida* avanti accennata, escludendo la separazione analoga degli elementi patrimoniali ed " *usando convenientemente invece dei conti del netto patrimoniale o conti differenziali.* „

Questo, ch'egli dice, non lo prova però, non ci dimostra cioè che contabilmente, per questa via dei *conti differenziali,* si possa raggiungere ugualmente siffatto intento; ed io credo di potergli provare all'opposto che dai conti del *netto,* all'infuori della classificazione principale della sostanza nitida in *patrimonio intangibile* ed in *avanzo* o *disavanzo reddituale,* null'altro si può ricavare e quindi non saranno mai al caso tali *conti differenziali* di darci le altre notizie sull'entità reale del *patrimonio investito* stabilmente, di quello *in riscossione,* o *riscosso* e *da rinvestire:* senza poi dire in generale che ogni giudizio sulla condizione intrinseca del patrimonio riescirà sempre imperfetto, se non si potrà dimostrare di quali elementi attivi e passivi si compongono queste varie parti ideali del patrimonio netto; per vedere, ad esempio, se gli elementi attivi della parte *intangibile* stabilmente impiegata sieno tutti formati realmente di *capitali sicuri e fruttiferi* " *che conservino cioè il loro fruttifero e permanente impiego, ecc.* „ come dice benissimo il professor D'Alvise.

Se si può ottenere invero da simili conti differenziali la separazione costante del *patrimonio netto intangibile,* dall'*avanzo* o *disavanzo reddituale,* perchè si possono tenere e si tengono distinti durante l'esercizio gli elementi di *aumento* e *diminuzione* dell'uno e dell'altro conto, e cioè le sopravvenienze patrimoniali attive o passive del primo, separatamente dalle rendite e spese annuali del secondo; non si può ugualmente ottenere la suddivisione del ripetuto primo conto — *patrimonio netto* — come vorrebbe il D'Alvise, negli altri sotto-conti: *sostanza rinvestita, fondi in riscossione* e *fondo da rinvestire.* E la ragione n'è evidente, essendochè questi sotto-conti rappresentano semplicemente un passaggio di beni da una forma all'altra, non sono che una trasformazione da beni o crediti permanenti, a crediti in riscossione, da questi a crediti riscossi ed in ultimo a danaro riscosso e da rinvestirsi di nuovo stabilmente. Questi passaggi danno luogo a *fatti permutativi* in contabilità, e questi appartengono e non possono svolgersi che ai *conti integrali:* mentre le variazioni suddette nei precedenti conti principali del

netto intangibile e dell'avanzo o disavanzo reddituale sono vere *operazioni modificative,* e possono e debbono segnarsi in ***conti differenziali.***

Il dato adunque essenziale e prescritto dalla nuova contabilità delle Opere pie, del *fondo da rinvestirsi* a saldo dei capitali ritirati, come l'altra accessoria notizia, se vuolsi, del fondo ***capitali in riscossione,*** non possono ottenersi che per differenza o saldo di ***conti integrali,*** specifici o giuridici; mai direttamente si potranno avere dai *conti differenziali,* poichè cotali fondi non rappresentano per sè stessi elementi specifici e concreti, ma sono la risultante di conti aperti ad elementi patrimoniali attivi o passivi. Il ***fondo da rinvestirsi,*** non può da altro infatti esser desunto alla fine d'esercizio che da un conto dei capitali in riscossione ed a rinvestimento, in cui sono notati da un lato i capitali ritirati o in esigenza e dall'altro i capitali acquistati, e la risultante di esso conto, la differenza tra questi e quelli costituirà il ricercato ***fondo capitale rimasto a rinvestirsi*** o, per avventura, ***esuberantemente rinvestito.***

E questo sarà all'evidenza provato dal nuovo esempio pratico che seguirà.

§ 4. NUOVA FORMA DI GIORNALE LOGISMOGRAFICO PER OTTENERE LA PRE-MESSA DIVISIONE DI PATRIMONIO E TUTTI I DATI NECESSARI SULL'IMPIE[GO] DEFINITIVO O PENDENTE DEL PATRIMONIO STESSO DA UNA SOLA CONTABILITÀ, SOPPRIMENDO IL CONTO DELL'AMMINISTRATORE.

Per quanto però abbia procurato dimostrare sinora che non so[no] fondate le accuse del valente amico professore D'Alvise circa [le] incoerenze immaginate negli elementi della duplice situazione — patrimoniale ed amministrativa — derivante da una parimente du-plice contabilità, e sebbene abbia pure cercato dimostrare che sol-tanto mercè una divisione degli elementi specifici o giuridici, [si] dell'una che dell'altra parte del patrimonio generale dell'Opera pia, si possono ottenere i dati necessari e più importanti anzidetti pre-scritti, per tenere sempre in evidenza lo stato d'impiego stabile [o] pendente del patrimonio stesso, ciò nonostante restano pur sempre unanimi e forti le obbiezioni, d'indole più teorica che pratica se vogliamo, degli avversari e dei critici intorno alla forma richiesta per svolgere siffatto ordinamento colle due contabilità premesse,

congiunte fra di loro dal *Conto dell'amministratore* pel movimento dei capitali.

Ed anzi, più che nella divisione delle dette due contabilità patrimoniale ed amministrativa, è su questo *Conto dell'amministratore*, al quale si addebitano. col sistema avanti esemplificato, tutti i capitali passati in riscossione e ritirati, per poi accreditarlo di quelli che vengonsi man mano rinvestendo, in modo che risulta alla fine *debitore* dei capitali rimasti a rinvestirsi, o *creditore* di capitali rinvestiti in più, è su questo conto che invero si sono riunite ed accomunate le accuse e critiche degli avversari tutti del detto sistema.

Anche l'illustre professore comm. Giovanni Rossi, dopo avere dato un cortese e lusinghiero giudizio sulla *Guida delle Opere pie* Donati-Rosati già citata, in cui è incarnato il detto sistema, trova esso pure l'unico neo, il punto teoricamente difettoso dell'ordinamento in parola nel suddetto conto aperto all'*amministratore*. Egli si dice:[1]

" È vero che il patrimonio dell'Ente deve essere intangibile, è vero altresì che, se per circostanze speciali l'Amministrazione è costretta a vendere beni o a riscuotere crediti, deve poi procurare il rinvestimento o la reintegrazione al patrimonio, in fondi, crediti o in titoli di carattere permanente; è vero che l'amministratore, una volta abbia trasformato un bene, ha l'obbligo morale di procurarne la reintegrazione al patrimonio permanente, ma ciò non viene che, dal tempo della trasformazione a quello della reintegrazione, si debba aprire un conto nella contabilità patrimoniale per addebitare l'amministratore dell'ammontare dei beni trasformati e per accreditarlo di quelli che man mano da lui si reintegrano.

" Questo è, teoricamente e giuridicamente, per lo meno poco esatto, essendo evidente che l'Opera pia rimane sempre proprietaria dei beni trasformati, e non li converte in un credito verso l'amministratore, che ha soltanto l'obbligo morale di reintegrarli al patrimonio, e ciò è tanto vero che i crediti si ripetono dai debitori, il danaro dal tesoriere. La distinzione del patrimonio in

[1] V. *Amministrazione italiana*, di Roma, anno XXI, n. 45, del 13 novembre 1891, pag. 339.

patrimonio permanente e in beni trasformati e da reintegrare è esatta, e la forma grafica che la rappresenta, quale è proposta dai signori Donati e Rosati, ha un valore indiscutibile; ma per questi ultimi beni non deve aprirsi un conto giuridico dell'amministratore, il quale, per essi, nè si rende consegnatario legale, nè, come dicono i francesi, in qualunque siasi altro modo *comptable;* imperocchè, anche quando l'amministratore non reintegrasse quei beni al patrimonio permanente, ma li lasciasse convertiti in danaro messo a deposito, o in qualunque altra forma li tenesse, per così dire, liquidi, la proprietà loro resta sempre all'Opera pia, e l'azione giuridica, nel caso, si svolgerebbe verso il consegnatario o il debitore, non mai verso l'amministratore, il quale ad ogni modo (salvo il caso di malversazione) non deve rispondere che della difettosa e mancata azione sua. „

Or dunque io mi son posto il quesito di ricostituire, potendo, in un sol corpo di scrittura le suddette due contabilità e di eliminare questo conto intermedio dell'amministratore, che i più distinti cultori e scienziati non ammettono; e, pur conservando gli anzidetti principî amministrativi, e volendo ottenere gli stessi dati essenziali sulla formazione e distinzione del patrimonio netto, io credo che il quesito si possa dire sciolto colla soluzione che ne do qui appresso, studiata sul *metodo logismografico,* a cui è lealtà confessare che è sempre d'uopo ricorrere, quando si vuol sortire da una posizione contabile intricata e complessa.

Ho dunque riportato nel giornale logismografico, foggiato come al modello n. 1 che segue, e nei due svolgimenti *A* e *B* (modelli n. 2 e 3) lo stesso saggio pratico dianzi svolto col metodo della *Guida;* e delle modificazioni, che per mio conto esclusivo amo proporre al metodo stesso nella *Guida* insegnato, non so se incontrerò pure l'approvazione dell'ottimo mio maestro e collega ragioniere Donati; ma, conoscendo quanto questi sia alieno dal vincolo di ogni pedantesca formalità, purchè riescano salvi e rispettati i principî amministrativi dell'ordinamento delle Opere pie, stimo che non mi mancherebbe in ciò neppure la sua autorevole adesione.

E se in tal modo avessi soddisfacentemente risoluto questo punto più discusso e controverso di applicazione del nuovo ordinamento contabile e tolto quest'ultimo e più forte capo d'accusa degli avversari di esso, sparirebbe, mi pare, ogni ulteriore ragione

di dissenso, almeno sulle questioni principali che furono sollevate, e che ho cercato via via di appianare, contro l'applicazione del vigente regolamente delle Opere pie. E con questa speranza e con questo augurio di *pace* e di *concordia,* eccomi dunque a dare la nuova forma di giornale logismografico, riprendendo l'esempio già svolto a giornale mastro nelle due parti patrimoniale ed amministrativa.

La differenza sostanziale, come si vedrà, fra il metodo precedente e questo sta nel modo di scritturare e di tenere in evidenza il *movimento dei capitali.* Soppresso in questo secondo metodo il conto dell'*amministratore* nella parte patrimoniale, dove ogni capitale passato in esigenza, stornato dai corrispondenti patrimoniali, vi si registrava a debito e si passava nella seconda contabilità amministrativa, addebitandone i corrispondenti dell'entrata ed accreditandone un conto — *Patrimonio per capitali da rinvestire* — identico per antitesi al predetto conto dell'*Amministratore,* col seguente metodo logismografico invece si procede in questa guisa.

Si riuniscono tutti i capitali in una sola contabilità, tenendo però ugualmente distinti gli elementi attivi e passivi, che costituiscono il *patrimonio permanente,* da quei residui amministrativi o finanziari che danno l'*avanzo* o *disavanzo amministrativo.* I crediti o beni patrimoniali che passano in riscossione, stornati dai conti elementari propri, se erano preesistenti, o dal conto sopravvenienze, se sono nuovi, sopraggiunti, vengono registrati, invece che al conto dell'amministratore, che non esiste, in un conto speciale di *elementi attivi* in sospeso, intestato: *Capitali patrimoniali in riscossione,* nel quale sono in seguito pur notati e contrapposti i *rinvestimenti* effettuati che vanno a caricare i conti analoghi delle singole nuove attività acquistate.

Negli elementi attivi e passivi poi delle *rimanenze amministrative* si svolge pure, come nel primo metodo, tutta la contabilità dell'esercizio finanziario, e cioè si girano le *entrate* ed *uscite* tutte di *competenza* dell'anno: rendite e spese, movimento di capitali e partite di giro; nonchè gli *adempimenti* per riscossioni e pagamenti o compensazioni avvenute nell'anno stesso.

Con questo secondo metodo adunque si elimina affatto il tanto contrastato conto dell'amministratore, perchè non si passano più alla *contabilità amministrativa,* che qui può dirsi meglio *finanziaria,*

nè quindi si addebitano all'amministratore, come nel primo metodo, tutti i capitali appena scaduti o posti in esigenza; ma si registrano soltanto ai conti dell'esercizio, nell'accertamento delle competenze finanziarie, e vengono addebitati al cassiere i capitali stessi quando sono *effettivamente riscossi*, e si trasformano quindi in un elemento veramente finanziario, il *contante;* mentre rimangono, come devono razionalmente rimanere, *fra gli elementi del patrimonio permanente*. in sospeso però. nel conto speciale suddetto dei *Capitali in riscossione*, sinchè non si convertono in effettivo danaro.

Da questo fatto, o, per meglio dire, da questo modo di registrare il movimento dei capitali, che ha anche il vantaggio di semplificare la scrittura, eliminando il giro transitorio dei *valori posti in esigenza* dalla contabilità patrimoniale a quella amministrativa. ne deriva che il saldo del conto speciale ripetuto *Capitali in riscossione*, darà a fin d'anno la cifra dei *capitali sia riscossi che da riscuotersi rimasta a rinvestirsi*, o eventualmente rinvestita in più; mentre dal conto d'esercizio o finanziario, nella differenza del *movimento dei capitali*, tra i capitali riscossi e quelli rinvestiti. si avrà soltanto il *saldo dei capitali già esatti, da rinvestirsi*, o rinvestiti in più; e da questi risultati e dal loro confronto si apprenderà perciò facilmente a fin d'anno: il *fondo da rinvestirsi*, tanto per *capitali già riscossi*, come per *capitali ancora in esigenza*.

Ma ciò si vedrà meglio dal *Giornale* che segue, e più chiaramente ancora dai successivi *svolgimenti A* e *B*, dove è resa vieppiù manifesta la funzione di questo conto *Capitali in esigenza*. che sostituisce il conto dell'*amministratore*, tanto nei conti patrimoniali che d'esercizio; e in nota ai medesimi modelli semplificati si troveranno pure le maggiori spiegazioni del caso.

Articoli	INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI
	Rimanenze originarie (1° gennaio 1893).
	PATRIMONIO INTANGIBILE.
1	Attivo { Stabilmente investito. . . . .
2	Attivo { Da rinvestirsi (credito scaduto in esigenza coattiva) . . . .
3	Passivo - patrimoniale . . . .
	Attivo netto intangibile . . .
	RESIDUI AMMINISTRATIVI.
4	Attivi - Fondo di Cassa e Residui attivi 1892 . . . .
5	Passivi - Residui passivi a tutto 1892 . . . .
	Avanzo amministrativo . . .
	TOTALE delle rimanenze origin
	Operazioni patrimoniali dell'esercizio.
6	Passato in esigenza un credito patrimoniale scadente il 31 dicembre 1893 . . .
7	Sopravvenienze attive { in esigenza . . . . . { Legato Marzi da capitalizzare. / Vitalizio Zappetti - Somma da
	Sopravvenienze attive { in valori patrimoniali . { Azioni N. 3 della Banca del Le / Aumento valore Rendita 5 % .
8	Id. passive { Deperimento mobili . . . .
	Id. passive { Perdita in un residuo attivo 1892 . . . .
9	Capitalizzazione di una rata dell'avanzo di Rendite 1892 per deliberazione del . . .
10	Rinvestimento di Capitali effettuato nel 1893 { In acquisto di L. 420 Rendita italia / Id. di un buono fruttifero ba / Id. di nuovi mobili e bianch
	Accertamento delle competenze finanziarie.
11	Entrate effettive o rendite dell'anno 1893 (Titolo I Entrata del rendiconto) . . .
12	Spese effettive id. (Titolo I Uscita id.) . . .
13	Movimento di capitali (Titolo II). . . { Entrata / Uscita } in pareggio (*a*) . . . . . .
14	Partite di giro (Titolo III come sopra) { Entrata . . . .
	Partite di giro (Titolo III come sopra) { Uscita . . . .
	Adempimento per cassa o per compensazione (*b*).
15	Riscossioni effettuate nell'esercizio 1893 (compreso il fondo di cassa 1892) . . .
16	Pagamenti idem . . .
	Situazione finale 31 dicembre 1893 { Patrimonio intangibile . { Attivo { Stabilmente investito . / In pendenza di rinvestim
	Patrimonio intangibile . { Passivo patrimoniale . . . . .
	Rimanenze redditualì . . { Attivo netto intangibile . . . .
	Rimanenze reddituali . . { Attive - Fondo di cassa L. 6,504 tivi L. 1,624.87 . . . . .
	Rimanenze reddituali . . { Passive - Residui passivi . .

Dal preinserto svolgimento A dei conti specifici del patrimonio (nonchè dall'altro svolgimento giuridico B, se si vuole, ma mai da uno svolgimento A^{bis}, come intenderebbe il professore D'Alvise), si può dunque tenere in evidenza il conto dei *capitali riscossi* ed *in pendenza di rinvestimento*, come al conto 7 di esso svolgimento A, dal quale risulta tutto il movimento dei capitali, e cioè in *avere* tutti i *capitali passati in esigenza*, sia stornati dal *dare* delle altre categorie di beni, se preesistenti, sia come nuove attività in esigenza, se sopraggiunte. E fra queste ultime viene pure compresa naturalmente la eventuale *capitalizzazione* deliberata di parte degli *avanzi reddituali* che è una vera sopravvenienza patrimoniale pel fondo intangibile. All'incontro, al *dare* di questo stesso conto 7 vengono a figurare tutti i *rinvestimenti* eseguiti nell'anno, come vi verrebbe eventualmente quella parte di *capitali patrimoniali distratti* a spese per supreme necessità amministrative; e dalla differenza di tal conto risulta perciò il *fondo capitale rimasto a rinvestirsi*, o rinvestito in più a fine d'esercizio, come già si disse.

Nel conto delle rimanenze amministrative e dell'esercizio finanziario sviluppati in detto svolgimento A (conti 9, 10 e 11) vengono invece riportati fra le competenze pel titolo *movimento di capitali* in entrata i soli capitali *effettivamente incassati* (esclusi sempre, come si spiegò, quelli che rimangono in esigenza alla fine dell'esercizio) ed in uscita tutti i capitali acquistati non solo, ma, per la nota disposizione di legge, il saldo anche di quelli ritirati, in un residuo passivo che deve pareggiare il movimento dei capitali in entrata (e s'intende inversamente con un residuo attivo per pareggiare l'uscita, se questa fosse maggiore). Perciò, se non si elimina neppure con questo metodo l'esistenza del *residuo attivo*, o *passivo*, a saldo capitali rinvestiti in più o da rinvestirsi, perchè voluto dalla legge, se ne determina però nettamente il significato: nel primo caso, come *eccedenza di capitali acquistati* su *quelli effettivamente ritirati per cassa*, e quindi un *credito della cassa* che ha antistato; e, nel secondo, quale *deficienza di capitali rinvestiti* sopra *quelli ritirati a contanti* nell'anno, ossia un *debito della cassa* per capitali incassati o da rinvestire.

Questo *residuo attivo*, o *passivo*, nel conto finanziario rappresenterà sempre adunque una eccedenza o deficienza di rinvestimento sopra il *fondo patrimoniale riscosso* nell'anno: mentre dal

predetto altro conto sugli elementi patrimoniali, *Capitali passati in esigenza,* dove sono stati trasportati tutti i capitali scaduti e da riscuotersi, risulterà, come si è visto, nella differenza a fin d'anno, il *fondo capitali tanto riscossi che in esigenza da rinvestirsi.* Dal confronto in fine fra queste due risultanze è facile quindi desumere il terzo dato proposto dal professore D'Alvise, cioè il *fondo di capitali,* o *crediti, ancora in esigenza e da rinvestirsi.*

Anche lo svolgimento *B* può dare naturalmente, come si vede nell'esempio, gli stessi dati, svolti però sotto l'aspetto giuridico.

Ed ora ecco la situazione generale unica desunta dai predetti svolgimenti:

OPERA PIA GERONTOCOMIO

Situazione generale al 31 dicembre 1893.

I. Patrimonio intangibile.

Attivo	*Stabilmente investito.*		
	1. Immobili e scorte rurali . . . L.	96,181.57	
	2. Censi, canoni e legati attivi. . „	116,780.60	
	3. Fondi pubblici ed industriali . „	8,580.00	
	4. Mutui e crediti fruttiferi . . . „	52,980.62	
	5. Oggetti mobili . . . . „	13,213.89	
	Totale . . .		287,736.68
	Capitali in pendenza di rinvestimento.		
	6. Crediti già riscossi e da rinvestirsi (compresi nei *Residui passivi*). „	1,000.00	
	7. Detti in esigenza coattiva. . . „	403.00	
			1,403.00
	Totale Attivo . . . L.		289,139.68
Passivo patrimoniale	1. Debiti ipotecari . . . . L.	532.00	
	2. Censi e canoni passivi . „	17,149.11	
	3. Pensioni vitalizie. . . . „	7,000.00	
	Totale . . . L.		24,681.11
	Attivo netto intangibile . . . L.		264,458.57

Riporto L. 264,458.57

II. Avanzo reddituale.

Attivo	1. Fondo di cassa . . . . L.	6,504.04	
	2. Residui attivi . . . . „	1,624.87	
	Totale . . . L.	8,128.91	
Passivo. 1. Residui passivi	di spesa L. „		
	per saldo capitali risc., da rinvestire . . „ 1,000	1,000.00	
	Avanzo reddituale . . . L.		7,128.91
	Somma del patrimonio netto complessivo . . . L.		271,587.48

L'egregio amico prof. D'Alvise, che giustamente non crede sufficiente per le Opere pie la sola distinzione del patrimonio netto in *dotazione intangibile* ed *avanzo* o *disavanzo reddituale,* ma ritiene egli pure indispensabile di sapere quanta parte di tale dotazione intangibile è *stabilmente investita,* e quanta ha cessato di esserlo e *debba rinvestirsi,* avrebbe invece voluto, come già vedemmo al § 3, desumere dalla contabilità e presentare la situazione suddetta sotto quest'aspetto:

Situazione D'Alvise.

Attivo generale.

Capitali stabilmente investiti (N. 1 al 5)	L.	287,736.68
Credito patrimoniale in esigenza coattiva	„	403.00
Fondo di cassa.	„	6,504.04
Residui attivi	„	1,624.87
Totale Attivo . . .	L.	296,268.59

Passivo generale.

Passivo patrimoniale (N. 1 al 3). . . . . . L.	24,681.11	
Residui passivi (di sole spese). . . . . . . „	„	
Totale passivo . . . L.		24,681.11

Attivo netto patrimoniale	*Fondo intangibile* . . .	Stabilmente investito . . . . L.	263,055.57	
		In riscossione coattiva . . . . „	403.00	
		Da rinvestire. . „	1,000.00	
	Avanzo reddituale. . . . . . . „		7,128.91	
		Totale . . . L.		271,587.48

Ora, dato e non concesso che sia sufficiente una situazione cosiffatta, colla distinzione, cioè, soltanto nell'*attivo netto* del capitale *investito, in riscossione* e *da rinvestirsi* (ciò che io ho potuto facilmente desumere dagli elementi singoli attivi e passivi della mia precedente situazione), mi permetto chiedere al professore D'Alvise, nonchè agli altri miei contraddittori professori Gagliardi, Rota, Stabilini, ecc., i quali sono concordi nel ritenere che possano ottenersi i suddetti dati con una semplice classificazione del *netto patrimoniale*, io mi permetto, ripeto, domandare loro per mia istruzione, e per ricredermi se avessi errato in quanto contrariamente asserii al § 3, come farebbero essi ad ottenere contabilmente, con qualsiasi sistema di scrittura, ed a seguire nel corso d'esercizio la classificazione suddetta del *fondo intangibile*, senza la separazione costante dei singoli ed analoghi elementi attivi e passivi che costituiscono ognuna delle parti di esso fondo (*stabilmente investito, in riscossione, da rinvestirsi*), e mi·permetterò di non appagarmi se non di una pratica soluzione contabile, come ho fatto io.

Per chiudere infine questo saggio di studio il meno incompletamente ed imperfettamente possibile, amo fare un'ultima osservazione sui *casi* che possono presentarsi nel *movimento dei capitali* del conto finanziario delle Opere pie, giusta l'obbligo del pareggio dei capitali imposto per legge, e sul modo col quale vengono a figurare nelle finali situazioni, non avendo potuto naturalmente contemplare e svolgere nell'esempio e nella situazione premessi che *un caso* soltanto.

Tre sono adunque i casi presentabili nel *movimento dei capitali* del conto finanziario, di cui basterà accenni la maniera di prenderne registrazione nel giornale logismografico e come vengono rappresentati nella situazione annuale:

1° Caso. *Pareggio dei capitali alienati,* con quelli *acquistati.*

mediante { *a* - un *residuo attivo*
b - un *residuo passivo.*

2° Caso. *Maggiori capitali acquistati,* oltre quelli *alienati,* mediante *capitalizzazione* di avanzi reddituali.

3° Caso. *Minori capitali acquistati,* su quelli *alienati,* per deliberata ed autorizzata *distrazione* di rata capitali, a spese imperiose, urgenti.

In tutti i casi suddetti, la registrazione del movimento dei capitali *nei conti degli elementi patrimoniali* va fatta nel modo già indicato e praticato agli articoli 6, 7 e 10 dello svolgimento *A*; e parimente nei conti d'esercizio o *finanziari* è sempre notata come all'articolo 13, in costante pareggio, salvo per le quote di *capitalizzazione* o *distrazione* quanto è detto nei rispettivi casi *secondo* e *terzo*.

Nel *primo caso*, il risultato di questi conti apparisce nella situazione finale come appresso:

Per *a*, dove, cioè, si ottiene il pareggio del movimento dei capitali mediante un *residuo attivo* (rappresentante il credito, verso il patrimonio della Cassa che ha antistato una somma x, oltre i capitali ritirati ed in conto futuri rinvestimenti) di fronte a questo *residuo attivo*, segnato nella seconda parte reddituale della situazione, si avrà pure nell'*attivo patrimoniale* della parte prima, fra i vari elementi di stabile impiego, detta somma x rinvestita in più, la quale sarà anche dimostrata o compresa nel conto patrimoniale *Capitali in riscossione*, quale eccedenza di rinvestimenti sui capitali riscossi; e questo risultato essendo passivo pel patrimonio, per bilanciare la situazione, tanto si potrà dedurre dalla somma dell'attivo stabilmente investito, come potrassi portare in aumento del passivo patrimoniale;

Per *b*, ossia pel caso che a pareggiare il movimento dei capitali occorra un *residuo passivo* (vale a dire sia posto in essere un debito della cassa verso il patrimonio di una somma y per avanzo di capitali incassati da rinvestirsi), oltre l'iscrizione di tale residuo nel passivo della seconda parte, figurerà in situazione nell'attivo patrimoniale, dopo gli elementi specifici di *stabile impiego*, detta somma y, *in pendenza di rinvestimento*, risultante pure o compresa nella eccedenza di capitali esatti od ancora in esigenza dal conto predetto *Capitali in riscossione*.

Nel *secondo caso*, la rata di *rendite capitalizzate*, scritturata nel giornale a credito del conto patrimoniale dei *Fondi da rinvestire*, si addebita al conto *reddituale* o d'esercizio; ed in situazione questo caso apparisce in uno dei due modi predetti *a* o *b*, a seconda che il movimento dei capitali dell'esercizio si pareggi mediante un *residuo attivo*, od un *residuo passivo*.

Questo è il caso identico contemplato nell'esempio e nella si-

tuazione premessi, specialmente scritturato all'articolo 9 del giornale e svolgimento *A*.

Nel *terzo ed ultimo caso,* la rata di *capitali distratti* in spese si registra inversamente nel giornale, a diminuzione, cioè, dei *fondi da rinvestire* (dare), e si accredita al *conto reddituale* o d'esercizio: e del resto figura in situazione, come sopra, nell'uno o nell'altro dei modi indicati all'*a* o *b,* secondochè il pareggio finanziario dei capitali sia avvenuto mercè un *residuo attivo,* o *passivo.*

San Benedetto del Tronto, agosto 1894.

Rag. Carlo Rosati.

SULL'ACCETTAZIONE E LA CURA DEI MALATI CRONICI

NELL'OSPEDALE MAGGIORE DI LODI

Considerazioni del Dottor Giovanni Pugliesi, medico primario. [1]

Dal giorno ch'io venni a occupare il mio posto in quest'Ospitale, bene spesso mi accadde di trovarmi in imbarazzo di fronte alle questioni riguardanti la *cronicità* dei malati; imbarazzo tanto più giustificato in quanto io proveniva da un Ospitale del Veneto, dove non esiste tale distinzione di una speciale categoria di malati. Ho più volte ragionato entro di me sull'argomento, ne ho discusso con altri, e sono venuto nella persuasione che si debba trattare e risolvere la questione in modo da non dar più luogo a contestazioni ed incertezze. Il problema, di vitale importanza, fu più volte oggetto di studi e di lavori; ho sott'occhio un pregevole scritto del *Tanzi*, segretario del Consiglio degli Istituti ospitalieri di Milano, [2] nel quale viene svolto anche questo argomento. Del lavoro del Tanzi io ho fatto mio pro; certo io non posso seguirlo che in parte, perchè sarebbe fuori di mia competenza che io entrassi a discutere dal punto di vista giuridico e amministrativo. Io voglio qui esporre soltanto le mie considerazioni come medico, sperando di poter fornire almeno qualche elemento su cui altri saprà, forse meglio di me, venire a una conclusione di fatto.

La limitazione dell'obbligo degli Ospitali a curare le malattie

[1] Richiamiamo l'attenzione dei lettori su questo importante lavoro, nel quale l'egregio autore svolge con nuovi concetti il grave problema che preoccupa le Amministrazioni ospitaliere, quello degli infermi cronici, problema, come ben nota l'egregio autore, che conviene risolvere, onde por termine alle attuali contestazioni od incertezze. LA DIREZIONE.

[2] *Sulla competenza passiva nei casi di spedalità.* Milano, Cogliati, 1889.

acute, escludendo, fra altro, i *cronici* e gli *incurabili,* venne imposta quando la beneficenza ospitaliera trovò esorbitante di fronte ai suoi mezzi l'estensione del territorio e di coloro che al ricovero avevano diritto. Essa fu decisa dagli Statuti ospitalieri e sancita, sia da Decreti, tuttora vigenti, dei Governi delle antiche Provincie, sia dalle disposizioni della nuova legge sulle Opere pie. Ma se vale in generale il principio che i cronici e gli incurabili stiano a carico dei Comuni, controversie e contestazioni in tale materia pur sono frequenti, dacchè manca tuttora una designazione esplicita, fondamentale, di quel che debba intendersi per *cronicità;* una designazione a cui riferirsi in ogni caso di dubbio.

L'Ospitale Maggiore di Lodi, come la maggior parte di quelli del Lombardo-Veneto, per suo statuto, accoglie e mantiene a spese proprie *gli ammalati poveri di malattie acute*... e ammette, in base a speciali elargizioni di testatori, un numero *limitato di cronici e di vecchi,* [1] per i quali fu istituito uno speciale comparto.

Queste norme statutarie vengono corroborate ed illustrate dalle *Discipline per l'accettazione dei malati;* [2] eccone le disposizioni principali:

Art. 26. " Vengono ricoverati in via *ordinaria* e curati gratuitamente tutti gli infermi... affetti da malattie *acute* o *sanabili*... „

Art. 42. " Gli ammalati *cronici insanabili* sono ammessi soltanto nei limiti stabiliti dai pii fondatori... „

Art. 43. " Ad eccezione di quanto all'articolo precedente, sono esclusi dall'accettazione ordinaria i *cronici* ed *insanabili*... „

Art. 44. " In via *straordinaria*... potranno essere accolti i *cronici*... *b*) quando affetti da *nuova malattia complicante lo stato di cronicità,* e per la quale l'arte medico-chirurgica possa *utilmente* intervenire; si ritornerà quindi a domicilio il cronico tostochè la nuova insorgenza morbosa sia vinta; *c*) quando l'infermo sia così grave che se ne renda *pericoloso il rimando.* „ [3]

Per la determinazione dei casi che vanno assegnati alla cate-

[1] *Statuto organico dell'Ospitale Maggiore di Lodi,* 24 maggio 1865.

[2] *Discipline per l'accettazione e il licenziamento dei malati, e il servizio di guardia,* approvate con delibera consigliare 15 giugno 1883, n. 1919.

[3] Nel citare sommariamente questi articoli ho sottolineato alcune frasi cui dovrò riferirmi nella successiva trattazione.

goria dei *cronici*, il Regolamento interno dispone, a garanzia di serietà nel giudizio, che convengano a consulto i due medici primari, sotto la presidenza del Direttore. Quando da questo consulto fu emessa la dichiarazione di cronicità, ne viene informato il Comune di domicilio del malato, e in pari tempo il suo nome viene iscritto in apposito registro nell'ufficio d'accettazione. Ed allora, o il malato non è in condizioni di salute da poter essere dimesso, e le spese di successiva degenza vanno a carico del Comune; oppure può venire licenziato, e, quando si presenti una seconda volta, non sarà accolto se non si offra una delle condizioni volute dal citato *art. 44*, o se il Comune non dichiari esplicitamente di assumerne la spedalità. Con queste disposizioni in teoria si è provveduto a tutto: se il Comune è pronto a pagare, sta bene, l'Ospitale economicamente è garantito; se v'ha pericolo, per la gravezza, a rimandare l'infermo, lo si accoglie, salva la riserva sull'attribuzione della spedalità, e la legge umanitaria è salva; se infine si tratta di nuova malattia da considerarsi come acuta, il malato entra nella categoria comune, e ha diritto a gratuita assistenza.

Fin qui, ripeto, in teoria tutto va bene, ma bisogna vedere in pratica quante difficoltà, quante controversie. Intanto notiamo che la beneficenza è una bella cosa, una cosa santa; ma che chi la esercita e la amministra ha diritto e dovere di curare l'economia, il risparmio, non per lesineria, ma per vantaggio della Istituzione stessa benefica. Perciò niente di più naturale che, entro certi limiti di prudenza e di giustizia, l'Ospitale da un lato e i Comuni dall'altro cerchino, l'uno di diminuire, di aumentare gli altri il numero degli infermi che possono godere dell'assistenza gratuita; è una piccola gara che nulla ha di ingeneroso, e che si ripete un po' dappertutto. [1] Ora, che succede spesso? I medici dell'Ospitale, dopo maturo giudizio, dichiarano che un tal malato è *cronico;* ed ecco da parte del Comune vivaci contestazioni su tale giudizio. Il Municipio di Lodi, per esempio, ha ottenuto dal Consiglio ospitaliero che possa il proprio medico venire a verificare dell'esattezza della dichiarazione di cronicità, e questi, che vuol tutelare gli interessi dell'Amministrazione comunale, si attacca a tutti gli argo-

[1] Tanzi, op. cit., pag. 93.

menti per dimostrare che il caso in questione non è cronico: non mancano purtroppo anche in medicina cavilli per sostenere. con pari onestà e buona fede, il pro e il contro: le perizie giudiziarie informino! Di qui discussioni, polemiche incresciose, per quanto (come pur queste mie parole) affatto impersonali. In altri casi, ancora più frequenti, si tratta di un infermo che va e viene dall'Ospitale, un *habitué,* che ha una malattia cronica, se si vuole, ma che si cura come acuta, perchè ogni volta fa una degenza breve. Finalmente si vuol metter fine all'abuso, e lo si dimette colla dichiarazione di cronicità; e in tal caso il malato non ha più diritto all'accettazione, se non si verifichi una delle condizioni dell'articolo 44. Ma *una* di queste condizioni è subito trovata: un medico compiacente (non accuso nessuno, parlo in generale, ma di fatti veri e frequenti) testifica di una malattia *acuta* qualunque, che obbliga il medico di guardia ad ammetterlo in via straordinaria. Ed ecco un individuo che, rimandato dalla porta, ci rientra... dalla finestra.

E tutto questo perchè? Perchè non basta disciplinare regolamentarmente la questione, ma conviene interpretare. commentare le disposizioni relative; perchè non esiste una spiegazione ufficiale del vero senso in cui va intesa questa benedetta *cronicità:* perchè anche noi medici dell' Ospitale di Lodi ci inspiriamo al nostro buon criterio, a convenzioni verbali che nulla hanno di assoluto. Secondo me, la questione del chi abbia il diritto di dichiarare cronico un infermo, se i medici dell'Ospitale, o i medici dei Comuni, entrambi parti interessate, o una Commissione mista, o una affatto estranea, nel che sta per taluno l'eterno focolare della discordia. tale questione sarebbe di interesse secondario. Parmi che, se si riuscisse ad avere un criterio generale, bene assodato, per definire il valore. i limiti della *cronicità,* le difficoltà dell' interpretazione sarebbero ridotte per lo meno del 75 %, e il giudizio sul singolo caso potrebbe essere pronunciato da qualsiasi medico. Questo criterio appunto io cercherò di fissare, dicendo con coscienza e francamente il mio parere sull'argomento.

Ed anzitutto bisogna intenderci sulla denominazione: perchè è certo che i termini di *acuti,* di *cronici,* di *vecchi,* vanno qui intesi, piuttosto che nel senso medico, in quello amministrativo. Altri-

menti, a dir *vecchi*, per esempio, in senso assoluto, si crederebbe che il nostro Ospitale escludesse senz'altro tutti i malati superiori ad una certa età. Dal punto di vista medico le malattie si chiamarono negli antichi tempi *acute* allorchè non duravano oltre il quarantesimo giorno, *croniche* quando oltrepassavano tale periodo. Ed è probabile che a questo criterio fossero ispirate le prime e più remote disposizioni statutarie del nostro, come di altri Ospitali. È ovvio il dimostrare come tale distinzione, puramente scolastica, non regga alla stessa critica del buon senso. Nè meglio varrebbe il prendere a termine di distinzione la *febbre*, la quale di troppo limiterebbe il numero delle malattie da considerarsi come acute, escludendone molte che a buon diritto lo sono, e comprendendovi altre che hanno tutti i requisiti della cronicità.

Molto più razionale parmi il considerare altri elementi più importanti: l'intensità della *causa morbosa*, la misura e il modo della *reazione organica*, e l'atteggiamento che ne consegue di tutto il *processo morboso*. Si distinguono oggi quindi, in patologia, come *acute* quelle malattie che hanno *un corso rapido, fasi ed evoluzioni intense e complete:* come *croniche* quelle che hanno *un corso lento e svolgono le fasi loro in modo meno intenso e incompleto.* Mi spiego con un esempio: la *polmonite* colpisce, di botto, un individuo nel pieno della salute; ha un corso rapido, di pochi giorni; l'organismo reagisce forte, con febbre e altri fenomeni gravi; si svolgono alterazioni locali e generali assai accentuate, che percorrono un ciclo completo e terminano col perfetto ristabilimento delle condizioni normali; è questa una malattia *acuta.* Nella polmonite stessa, supponiamo, a un certo punto la reazione organica si fa più torpida, il ciclo evolutivo del male si arresta, un altro agente morboso (il bacillo tubercolare) trova le condizioni favorevoli per attecchire; si determina un altro processo a evoluzione più lenta, meno tumultuaria, che non finisce più colla reintegrazione dello stato normale; duri poco o tanto questa seconda malattia, la tisi, essa è *cronica.*

In medicina, dunque, non v'ha controversia nel qualificare un morbo come acuto o cronico; e del resto la cosa è quasi priva di importanza pratica. Ma ben grave diventa quando si tratti di decidere, nei riguardi della beneficenza ospitaliera, perchè ne dipende a chi deve accollarsi la spesa di spedalità. In questa confusa que-

stione non arreca luce l'uso che è fatto della parola *cronico* nelle leggi vigenti e negli statuti ospitalieri, mentre, in patologia, le malattie croniche meglio sarebbero chiamate con l'appellativo di *lente*. Se non ci fosse questa sinonimia, tutto sarebbe chiaro, e andrebbero escluse dall'assistenza ospitaliera gratuita tutte le malattie che il patologo chiama *croniche*. Ma la denominazione di *cronico* deve intendersi nello stesso senso, vuoi nel senso medico, vuoi in quello amministrativo? Io credo di no. Secondo me, l'Ospitale, Ente benefico, e solo subordinatamente scientifico, di una cosa si preoccupa sopra tutte: di spender bene le proprie rendite per *curare* gli infermi poveri, *guarirli radicalmente se si può, o almeno metterli in grado di attendere alla loro vita ordinaria.* Questo il cardine fondamentale della beneficenza ospitaliera; e solo in via accessoria e in virtù di lasciti speciali può provvedere, limitatamente, al ricovero di individui nè guariti, nè guaribili, e incapaci di bastare a sè stessi. L'Ospitale, dunque, è più dell'*esito* delle cure che si interessa e meno della durata e di altre particolarità nosologiche della malattia. Ciò è spiegato dall'articolo 26 delle citate *Discipline:* „Vengono curati gratuitamente gli infermi di malattie acute *o sanabili.* „

Epperò, a mio giudizio, così andrebbero definite, dal nostro punto di vista, le due classi di malattie:

Acute, quelle che per la *natura* del processo morboso, per il corso *per lo più rapido,* per la *minore stabilità* delle alterazioni organiche, possono, con una cura *più o meno lunga,* dar luogo o alla *guarigione completa* o ad un *sensibile e duraturo miglioramento:*

Croniche. quelle che corrispondendo per i caratteri nosologici alle forme in patologia chiamate *croniche* o *lente,* non sono suscettibili di *cura radicale,* ma solo di *parziale e non duraturo miglioramento,* e che hanno prodotto nell'organismo guasti così *indelebili* da renderlo inetto all'estrinsecazione della sua *attività normale.* Come si vede, questa distinzione è abbastanza chiara e abbastanza larga da permettere di portare un giudizio nei singoli casi con criteri moderni e pratici e all'infuori dai criteri scolastici. In essa non si tien conto (almeno in modo assoluto) della *durata:* e ciò non offende le disposizioni del nostro regolamento, il quale non prescrive alcun limite *di tempo* alla cura delle malattie acute. Ecco adunque come noi, mentre chiameremo *acuta* una *tifoide,* sì in pa-

tologia che in legislazione ospitaliera, malgrado possa avere una durata di un paio di mesi e più, non negheremo un tal nome ad una *clorosi* (che in patologia sarebbe un morbo *cronico*), perchè dopo una cura appropriata si può averne la completa guarigione.

È naturale però che molto debba cambiare coi tempi e cogli individui: una malattia che oggi si ritiene inguaribile domani troverà il proprio rimedio specifico e quasi sicuro: non parve, or sono due anni che questo fosse il caso della tubercolosi? Un medico non ha il sapere, la fiducia per accingersi alla cura di tal morbo che un altro medico assale con ardore e costanza e vince; il malato stesso che per l'uno è cronico, per l'altro non lo è. Nulla v'ha di assoluto nel mondo, tutto è soggetto al diverso e mutabile giudizio degli uomini.

Consideriamo or dunque il gran numero di malattie le quali, per il lungo decorso, per la poca intensità della reazione organica, pur avendo tali caratteri che in patologia le fanno designare senza altro come *croniche* o *lente*, sono però suscettibili di cura. anzi possono per essa giungere, pur dopo lungo tempo. a guarigione completa. Cito. ad esempio, le varie forme di anemia. altre discrasie, come la malaria. la pellagra; le dispepsie; molte malattie nervose, come l'epilessia, l'isterismo; ed altre ancora. Non è ammissibile che fosse negli intendimenti degli amministratori di considerare tali casi fra quelli cui non provvede gratuitamente la beneficenza ospitaliera, sol perchè la cura ne può essere molto lunga; sarebbe disconoscere, per una meschina questione di tempo, il fine supremo della illuminata carità. E d'altra parte, anche a tal riguardo, la lettera e il senso del citato art. 26 non permettono equivoco: " malattie acute o *sanabili*. „ Per ciò tali casi vanno considerati tra quelli che non stanno a carico dei Comuni. Dessi però si distinguono dagli *acuti* propriamente detti in ciò che questi ultimi o vanno a guarigione o ad esito letale; mentre quelli di cui discorriamo, secondo circostanze variabili e non prevedibili *a priori*, tanto possono andare a guarigione completa quanto mostrarsi ribelli alle cure e finire quindi a rientrare di buon diritto nella categoria dei *cronici*. Epperò io credo che la conclusione da noi adottata di considerare tali casi fra gli acuti valga solo quando il medico veda in fine al lungo periodo di cura la probabilità. la quasi certezza della completa guarigione: per avvalorare questo giudizio è neces-

stione non arreca luce l'uso che è fatto della parola *cronico* nelle leggi vigenti e negli statuti ospitalieri, mentre, in patologia, le malattie croniche meglio sarebbero chiamate con l'appellativo di *lente*. Se non ci fosse questa sinonimia, tutto sarebbe chiaro, e andrebbero escluse dall'assistenza ospitaliera gratuita tutte le malattie che il patologo chiama *croniche*. Ma la denominazione di *cronico* deve intendersi nello stesso senso, vuoi nel senso medico, vuoi in quello amministrativo? Io credo di no. Secondo me, l'Ospitale, Ente benefico, e solo subordinatamente scientifico, di una cosa si preoccupa sopra tutte: di spender bene le proprie rendite per *curare* gli infermi poveri, *guarirli radicalmente se si può, o almeno metterli in grado di attendere alla loro vita ordinaria*. Questo il cardine fondamentale della beneficenza ospitaliera; e solo in via accessoria e in virtù di lasciti speciali può provvedere, limitatamente, al ricovero di individui nè guariti, nè guaribili, e incapaci di bastare a sè stessi. L'Ospitale, dunque, è più dell'*esito* delle cure che si interessa e meno della durata e di altre particolarità nosologiche della malattia. Ciò è spiegato dall'articolo 26 delle citate *Discipline*: " Vengono curati gratuitamente gli infermi di malattie acute *o sanabili*. „

Epperò, a mio giudizio, così andrebbero definite, dal nostro punto di vista, le due classi di malattie:

Acute, quelle che per la *natura* del processo morboso, per il corso *per lo più rapido*, per la *minore stabilità* delle alterazioni organiche, possono, con una cura *più o meno lunga*, dar luogo o alla *guarigione completa* o ad un *sensibile e duraturo miglioramento;*

Croniche, quelle che corrispondendo per i caratteri nosologici alle forme in patologia chiamate *croniche* o *lente*, non sono suscettibili di *cura radicale*, ma solo di *parziale e non duraturo miglioramento*, e che hanno prodotto nell'organismo guasti così *indelebili* da renderlo inetto all'estrinsecazione della sua *attività normale*. Come si vede, questa distinzione è abbastanza chiara e abbastanza larga da permettere di portare un giudizio nei singoli casi con criteri moderni e pratici e all'infuori dai criteri scolastici. In essa non si tien conto (almeno in modo assoluto) della *durata*; e ciò non offende le disposizioni del nostro regolamento, il quale non prescrive alcun limite *di tempo* alla cura delle malattie acute. Ecco adunque come noi, mentre chiameremo *acuta* una *tifoide*, sì in pa-

tologia che in legislazione ospitaliera, malgrado possa avere una durata di un paio di mesi e più, non negheremo un tal nome ad una *clorosi* (che in patologia sarebbe un morbo *cronico*), perchè dopo una cura appropriata si può averne la completa guarigione.

È naturale però che molto debba cambiare coi tempi e cogli individui: una malattia che oggi si ritiene inguaribile domani troverà il proprio rimedio specifico e quasi sicuro; non parve, or sono due anni che questo fosse il caso della tubercolosi? Un medico non ha il sapere, la fiducia per accingersi alla cura di tal morbo che un altro medico assale con ardore e costanza e vince: il malato stesso che per l'uno è cronico, per l'altro non lo è. Nulla v'ha di assoluto nel mondo, tutto è soggetto al diverso e mutabile giudizio degli uomini.

Consideriamo or dunque il gran numero di malattie le quali, per il lungo decorso, per la poca intensità della reazione organica, pur avendo tali caratteri che in patologia le fanno designare senza altro come *croniche* o *lente*, sono però suscettibili di cura, anzi possono per essa giungere, pur dopo lungo tempo, a guarigione completa. Cito, ad esempio, le varie forme di anemia, altre discrasie, come la malaria, la pellagra; le dispepsie: molte malattie nervose, come l'epilessia, l'isterismo; ed altre ancora. Non è ammissibile che fosse negli intendimenti degli amministratori di considerare tali casi fra quelli cui non provvede gratuitamente la beneficenza ospitaliera, sol perchè la cura ne può essere molto lunga; sarebbe disconoscere, per una meschina questione di tempo, il fine supremo della illuminata carità. E d'altra parte, anche a tal riguardo, la lettera e il senso del citato art. 26 non permettono equivoco: " malattie acute o *sanabili*. „ Per ciò tali casi vanno considerati tra quelli che non stanno a carico dei Comuni. Dessi però si distinguono dagli *acuti* propriamente detti in ciò che questi ultimi o vanno a guarigione o ad esito letale; mentre quelli di cui discorriamo, secondo circostanze variabili e non prevedibili *a priori*, tanto possono andare a guarigione completa quanto mostrarsi ribelli alle cure e finire quindi a rientrare di buon diritto nella categoria dei *cronici*. Epperò io credo che la conclusione da noi adottata di considerare tali casi fra gli acuti valga solo quando il medico veda in fine al lungo periodo di cura la probabilità, la quasi certezza della completa guarigione; per avvalorare questo giudizio è neces-

stione non arreca luce l'uso che è fatto della parola *cronico* nelle leggi vigenti e negli statuti ospitalieri, mentre, in patologia, le malattie croniche meglio sarebbero chiamate con l'appellativo di *lente*. Se non ci fosse questa sinonimia, tutto sarebbe chiaro, e andrebbero escluse dall'assistenza ospitaliera gratuita tutte le malattie che il patologo chiama *croniche*. Ma la denominazione di *cronico* deve intendersi nello stesso senso, vuoi nel senso medico, vuoi in quello amministrativo? Io credo di no. Secondo me, l'Ospitale, Ente benefico, e solo subordinatamente scientifico, di una cosa si preoccupa sopra tutte: di spender bene le proprie rendite per *curare* gli infermi poveri, *guarirli radicalmente se si può, o almeno metterli in grado di attendere alla loro vita ordinaria*. Questo il cardine fondamentale della beneficenza ospitaliera; e solo in via accessoria e in virtù di lasciti speciali può provvedere, limitatamente, al ricovero di individui nè guariti, nè guaribili, e incapaci di bastare a sè stessi. L'Ospitale, dunque, è più dell'*esito* delle cure che si interessa e meno della durata e di altre particolarità nosologiche della malattia. Ciò è spiegato dall'articolo 26 delle citate *Discipline:* " Vengono curati gratuitamente gli infermi di malattie acute *o sanabili*. „

Epperò, a mio giudizio, così andrebbero definite, dal nostro punto di vista, le due classi di malattie:

Acute, quelle che per la *natura* del processo morboso, per il corso *per lo più rapido,* per la *minore stabilità* delle alterazioni organiche, possono, con una cura *più o meno lunga,* dar luogo o alla *guarigione completa* o ad un *sensibile e duraturo miglioramento;*

Croniche, quelle che corrispondendo per i caratteri nosologici alle forme in patologia chiamate *croniche* o *lente,* non sono suscettibili di *cura radicale,* ma solo di *parziale e non duraturo miglioramento,* e che hanno prodotto nell'organismo guasti così *indelebili* da renderlo inetto all'estrinsecazione della sua *attività normale*. Come si vede, questa distinzione è abbastanza chiara e abbastanza larga da permettere di portare un giudizio nei singoli casi con criteri moderni e pratici e all'infuori dai criteri scolastici. In essa non si tien conto (almeno in modo assoluto) della *durata;* e ciò non offende le disposizioni del nostro regolamento, il quale non prescrive alcun limite *di tempo* alla cura delle malattie acute. Ecco adunque come noi, mentre chiameremo *acuta* una *tifoide,* sì in pe

sario un certo periodo di prova, trascorso il quale, se l'esito non corrisponde alle speranze, sia obbligo del medico di provocare il consulto di cronicità. Questo periodo non si può fissare *a priori*; esso è vario da caso a caso, dipende dalla natura del male, dal criterio del medico; parrebbe, in generale, che non dovesse essere inferiore ad *un mese,* e a tal misura noi ci siamo sin qui attenuti. Certo, per speciali malattie deve essere maggiore, come, per es., per l'epilessia, per il diabete. Questo criterio vale anche per il caso in cui il male fin dal momento dell'ingresso fu riconosciuto di natura *cronica* (nel senso più assoluto, amministrativo), ma pur suscettibile di miglioramento; allora per un certo lasso di tempo (poniamo pure da 15 giorni a un mese) il malato si cura a spese dell'Ospitale; la malattia non cessa di avere il suo carattere di cronicità, ma in vista dei *benefici effetti* che si possono avere dalla cura, non è irragionevole che per un po' si tratti il caso come fosse acuto. È questione di interpretazione un po' larga e generosa delle disposizioni regolamentari, di stare allo spirito non alla lettera della legge.

Più difficile a risolversi pare il caso seguente. Alcune malattie che presentano, da tutti i punti di vista, evidenti i caratteri della *cronicità e che come tali, notisi bene, furono dichiarate in consulto,* hanno nel lungo loro decorso dei periodi di aggravamento che, per l'intensità dei sintomi, per la breve durata, per la possibilità di dileguarsi completamente sotto la cura, sembrano dover rientrare nei casi acuti e come tali aver diritto alla cura a carico dell'Ospitale. Ma d'altro canto quello stato di cose è sì legato alla malattia fondamentale cronica, che affatto si compenetra in essa. Così, per esempio, nei vizi di cuore (malattia cronica per eccellenza) lo stato abituale di relativo benessere è interrotto, dietro cause non gravi, da attacchi pericolosi di debolezza cardiaca, suscettibili di cura e con effetto pronto e proficuo. Per l'accettazione di tali casi non corre di solito controversia, benchè già siano stati dichiarati cronici: o il malato si presenta colla diagnosi, di comodità, di una malattia acuta, oppure è ricevuto d'urgenza, essendovi pericolo nel rimando; ma una volta accettato si deve metterlo a carico dell'Ospitale o del Comune?

Fra noi sanitari dell'Ospitale è convenuto verbalmente di considerare tale insorgenza morbosa come acuta, salvo rinnovare la dichiarazione di cronicità dopo superata la crisi grave; nè più

Va da sè che la più logica prudenza impone che si eviti dal dichiarare cronica una malattia quando ne sia evidentemente prossimo l'*esito letale*. Non che dicendo cronico un morbo si voglia escludere che possa condurre a morte in un tempo anche non lungo; ma questo esito non dev'essere però, per quanto i nostri mezzi lascino prevedere, troppo imminente. E a questa norma ancora noi sempre ci atteniamo.

La *febbre* (già lo si accennò dapprincipio) non può, come tale, togliere ad un morbo il carattere di cronicità. Una simile distinzione risale a tempi troppo lontani della medicina perchè possa ancora oggidì essere invocata. Qual malattia più legittimamente cronica della tisi? eppure per mesi e mesi il povero infermo di tal morbo è tormentato da una febbre quotidiana che può raggiungere anche un grado molto elevato.

La *vecchiaia* per sè stessa non sarà elemento di cronicità finchè si intenda con tal nome soltanto l'aver sulle spalle un certo numero di diecine d'anni. È bensì vero che, come si dice, *senectus ipsa est morbus*: ma per essere *cronico* per vecchiaia bisogna che si senta grave il peso degli anni, bisogna che convenga quel complesso di alterazioni fisiche che sono della senilità conseguenza diretta, che sieno inalienabili e portino sconcerto abituale della salute. Queste alterazioni si esplicano di solito in due modi: o è un processo di denutrizione, di marasmo generale, un affievolimento graduale di tutte le funzioni (*involuzione* o *tabe senile*). Oppure è il sistema circolatorio che ne soffre più profondamente (*ateroma delle arterie, cuore senile*) e ne seguono alterazioni di altri organi ed apparecchi (digerente, respiratorio, reni, cervello). A mio giudizio, quando la sagace analisi diagnostica possa riconoscere nell'affezione di un determinato organo o sistema la dipendenza *diretta e necessaria* dall'*ateromasia* delle arterie, quando essa a tale affezione possa dare l'appellativo di *senile,* allora per me quella malattia è *cronica.*

Le cose che io dissi sono applicabili in generale sì alla medicina che alla chirurgia. Nella chirurgia però quel che per lo più importa è l'intervento operativo; qualunque sia la natura e il decorso della malattia, se non la si vince con un'operazione, essa nel caso concreto diventa *cronica.* In ciò non possono esservi criteri generali; le sempre nuove arditezze operatorie spostano ogni giorno il concetto della curabilità. Inoltre ha qui grande valore, più che

nel campo medico, l'iniziativa individuale; lo stesso caso può tentare l'ardimento operatorio di un chirurgo ed avere da un altro, che non si sente di intervenire, la qualifica di morbo cronico: la scienza deve in tale caso cedere all'opinione personale.

Riassumendo dunque: voi, mi si dirà, fate cardine principale della definizione di malattia cronica la *inguaribilità*. Certo, se devo esser fedele al concetto, che mi par giusto, della beneficenza ospitaliera. Altro sarebbe se io volessi confondere inguaribile con *incurabile*, mentre le disposizioni legislative stesse distinguono *cronici* ed *incurabili*. *Cura* del morbo, nell'interpretazione mia, va intesa nel senso dello scopo suo supremo, della *guarigione;* il *cronico* più condannato, col più disperato pronostico, è fino all'ultimo suscettibile di *cura*, non fosse altro per liberarlo da qualche secondaria sofferenza, ma pur non è *guaribile*. Un tale concetto, a mio avviso, vuol esprimere il nostro regolamento, adottando all'art. 26 i termini di *malattie acute o sanabili* e agli art. 42 e 43 quelli di *cronici ed insanabili*. Ed è così tolta gran parte di equivoco.

E dopo ciò parrebbe che io dovessi passare in rassegna tutta la patologia medica e chirurgica, facendo l'elenco delle malattie acute e croniche. Questo io non farò, sarebbe lavoro non solo arduo, ma inutile: è il solo criterio del medico che può dare il proprio giudizio nel singolo caso. Io ho esposto francamente le mie vedute in proposito; se in base alle mie considerazioni generali, o modificandole in parte, si crederà di disciplinare regolamentarmente la questione, allora sarà il caso di redigere un elenco delle malattie che, dal punto di vista della beneficenza ospitaliera, si dovranno considerare come *acute* o *croniche*. Io non mi nascondo di aver toccato un argomento assai scabroso, nè ho la pretesa di averlo svolto completamente: mi valga l'onestà dell'intenzione per quello che nel mio lavoro può esservi di manchevole.

Ma prima di chiudere mi sia permesso aggiungere qualche considerazione che al nostro argomento indirettamente si attiene. Lo statuto del nostro Ospitale ammette, nei limiti fissati dai testatori, il ricovero di un certo numero di *vecchi;* sotto il qual nome s'intendono coloro che senz'essere propriamente malati, per solo effetto dell'età sono resi impotenti a proficuo lavoro e bisognosi di ricovero ed assistenza. E sta bene; ma un altro importante Istituto

cittadino, la *Casa di ricovero,* esercita, su più larga scala, la stessa ed analoga beneficenza. Non sarebbe desiderabile che le due Istituzioni si fondessero, si compenetrassero, e ne risultasse un nuovo e diverso assetto di questa forma di pubblica beneficenza? Io non mi intendo di scienza amministrativa, io non so bene quel che si possa o non si possa fare in omaggio alle antiche disposizioni e alle nuove leggi; mi limito ad esporre perciò una mia vaga aspirazione. Io vorrei che l'Ospitale si limitasse a provvedere alla cura dei malati, dei veri malati, libero a lui di segregare, stabilmente o provvisoriamente, i cronici in sale appartate, per comodità di servizio, non per farne una Istituzione speciale; la quale, per di più, come scrissi, lamentando, altra volta,[1] ci impegna le più belle ed igieniche infermerie che noi possediamo. I vecchi, gli impotenti in genere, io li vorrei affidati all' Istituto che ad essi è piuttosto destinato, alla Casa di ricovero; e in essa io vorrei si organizzasse un comparto di infermeria, e medico e medicine a seconda degli eventuali bisogni.

Queste, ripeto, non sono che vaghe aspirazioni, colle quali mi piace por fine a questo modesto scritto che non da altro mi fu dettato se non dal vivo amore che porto all' Istituto cui appartengo e alla nostra città.

Dott. Giovanni Pugliesi.

Lodi, agosto 1894.

[1] *L'Ospitale Maggiore di Lodi, dal punto di vista igienico.* Lodi, Wilmant, 1893.

L'OBBLIGO PER LEGGE

nell'associazione e nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

---

I.

Cercare il bene e fuggire il male fu sempre istinto naturale dell'uomo, ed anche sempre secondato dalla sua sana ragione, e che lo svolgersi e progredire della civiltà non fecero che rendere più fino, sensibile, attivo. Gli uomini colle sole proprie forze, poi, ridotti per naturale impulso a vivere insieme, associandovi quelle dei loro simili, non solo mirarono e mirano di continuo a un tale scopo, ma benanco a ricercare, moltiplicare, perfezionare i modi di poterlo raggiungere; e talora vi riescono, talora fallano, ma pur sempre s'avanzano per questa via. E dalla semplice difesa del male si passò anche subito al volerne riparati i sinistri effetti, come meglio si poteva; al che, si trovò di sovente, nulla valer più del mettere in comune le proprie forze. E quindi le associazioni delle umane forze andarono passo passo ordinandosi, crescendo di numero e di efficacia coll'accompagnarsi allo sviluppo ed ai progressi della società; e tanto, da rivestire, ai dì nostri, le più numerose e svariate e potenti forme.

Ma, come l'egoismo umano del bene che fa vuole anche averne la sua parte, e, solo per eccezione, si sacrifica agli altri — checchè si predichi, sacrificarsi al bene degli altri sarà sempre uno slancio del sentimento, anzichè un atto della ragione — così, quasi tutte le associazioni che radunano le nostre forze morali e materiali, ed occupano le

nostre cure per arrecare agli altri vantaggio od aiuto, esigono pure un compenso dal beneficio che fanno; e, di solito, il beneficio cresce in ragione del compenso che lascia, o si spera. Nè ciò si potrà dire contrario alla natura umana; e sino a che la proporzione fra il beneficio che si fa ed il compenso che se ne esige, si mantengono in equa misura, sta pur sempre la bontà e l'efficacia del beneficio. La vera abnegazione assoluta dell'individuo già dissi, non poter essere che rara eccezione; e non è poi data che da un forte sentimento d'affetto — e in tal caso nemmanco si potrebbe dire assoluta del tutto — ovvero da un puro sentimento di carità; soli sentimenti che frenano l'egoismo, e temperano tanti guai e tante ingiustizie, che non si arriva, e, forse, non s'arriverà mai a togliere dall'umana vita; sentimenti ingeniti dell'uomo, ma che non possono essere comandati da leggi umane, e che peraltro, non si sottraggono all'influenza del progresso sociale, ma sogliono inspirarsi sempre alle condizioni ed ai bisogni del tempo. E così, mentre la necessità o l'utilità spingono gli uomini ad associare le proprie forze, non esclusivamente per ottenere con più facilità e pienezza un dato scopo, ma eziandio per ritrarne, possibilmente, qualche lucro, dal più al meno, largo e sicuro, il sentimento di carità li chiama a raccogliere insieme quelle stesse forze al fine solo di procurare il bene con più grande efficacia, e senza ripeterne il minimo compenso, paghi soltanto di una morale, altissima soddisfazione. E gli è appunto da cotesto sentimento che sono inspirate e formate le schiette associazioni di beneficenza; le sole scevre di quel tanto di egoismo, che assai difficilmente può sottrarsi là dove l'individuo operi per solo proprio conto, e che nei modi migliori, suggeriti dall'umano ingegno, provvedono a mitigare le miserie e le angoscie del destino.

E fra coteste associazioni, ora, quelle mi s'affacciano sorte da non molti anni e destinate a venire in soccorso agli operai, che sono d'altri più facilmente esposti a pe-

ricoli d'ogni sorta, ed anche alla morte innanzi tempo, ed ai quali, quando ne siano colpiti, sogliono far difetto i mezzi di alleviarne per sè e per la propria famiglia le più gravi conseguenze.

Oltre a queste due forme di associazione, l'una più frequente e comune, l'altra più rara e nobile, trovò anche posto una terza, dove l'egoismo si adatta ad alcun lieve sacrificio, non già per trarre profitto dal bene fatto ad altri, ma per assicurare a sè medesimi un vantaggio, un soccorso in determinate circostanze.

Note a tutti sono le associazioni di tal forma, fattesi in oggi cotanto numerose e varie ed importanti, quali le Società di mutuo soccorso, di cooperazione, le Casse di assicurazione contro gli infortuni del lavoro ed altre ancora.

Tutte queste associazioni di forma e di carattere diversi, tutte traggono origine, spontaneamente, dalla più preziosa prerogativa dell'uomo, la libertà e conseguente responsabilità delle sue azioni. Chi mai potrebbe o dovrebbe imporle? Forse lo Stato? Ma sarebbe egli naturale e logico che lo Stato colle sue leggi avesse a comandare al sentimento di carità, od a costringere l'individuo a cercarsi vantaggio od aiuto a questo anzichè a quel modo che non torni ad altri del più piccolo danno? Quale offesa maggiore immaginare alla libertà dell'uomo, ed anche quale ingiustizia nel peso che potrebbe gravarne sopra di quanti altri che d'essere legati da un tal vincolo non avessero ragione o volontà.

Ed invero, sinora tutte queste associazioni sono sempre sorte e cresciute mercè libera iniziativa e spontaneo concorso di coloro cui sembrava utile e prudente di costituirle e svilupparle, senza mai che lo Stato le avesse con legge a creare, a ordinare, a mantenere. Ufficio dello Stato parmi puramente quello di integrare l'azione dei privati e l'associazione loro spontanea dove siano deficienti — come digià osservò il Minghetti, che la legislazione così detta sociale

aveva studiata con cuore e mente eletta — e quindi all'uopo favorire con leggi la costituzione e lo sviluppo di quelle associazioni che sotto qualsiasi forma si riconoscano vantaggiose al pubblico bene, ed anche, ma sol quando sia di necessità, stabilirne le norme più opportune. Il soverchio ingerimento dello Stato in ogni atto umano, il soverchio estendersi delle leggi nelle funzioni private non può riuscire che a grave imbarazzo, ed anche a grave danno. E se un tale indirizzo, in oggi, sembri trovar spinta ed appoggio nell'opinione e nel giudizio di quella parte più o meno larga della società, la quale a così fare consiglia, seconda e talvolta anche richiede, ciò dimostra solamente un fatto del quale mi vado ognora più assicurando, ed è che, ai tempi nostri, e per la costituzione politica da cui in generale sono retti i popoli, quasi sempre gli inganni in cui si cade, le follie, gli errori che si commettono, molto più che allo Stato, sono da imputarsi a quelle maggioranze inquiete e volubili che si impongono al paese, e formano e sostengono i Governi che a lor posta guidano.

Ma, tornando alle associazioni, dal bisogno, dall'utile o dalla carità promosse, gli è poi naturale, e razionale eziandio, non vi abbia a prender parte che chi spontaneamente ne riconosca ed apprezzi i vantaggi ed i beneficî. L'obbligo per legge muta i vantaggi, i beneficî in doveri e diritti, quali poi riesce umanamente assai difficile, quasi impossibile, di precisare e limitare, e più ancora di accordare fra loro; avvegnachè agli uomini non sia forse dato di trovare armonia nei loro reciproci bisogni, interessi e desiderî, o almeno di potervisi meglio accostare se non che nella piena libertà e responsabilità delle proprie azioni, giusta la lor libera natura.

Nel secolo che ci ha preceduti piaceva di rappresentare uno stato di natura artificiale cui ricondurre la società; e nel nostro, che già tramonta, vuolsi non di rado, e forse per troppo orgoglio, dimenticare quanta parte del vero

stato di natura permanga sempre in noi ed in quelle cose sopra le quali l'intelletto umano estende ognora più il dominio, e tanto da provarne talvolta la illusione di poter anche mettersi in contrasto, e vincere tutto ciò che v'ha di immutabile, così nella natura degli uomini e delle cose, come nella natura delle relazioni che si vanno svolgendo fra quelle e noi.

II.

A tali pensieri m'adduceva la discussione sopra l'argomento, ora tanto dibattuto, delle assicurazioni contro gli infortuni del lavoro, fattasi nello scorso inverno al Parlamento d'Inghilterra. Vi si trattava di un disegno di legge per addossare ai padroni la responsabilità di tutte le disgrazie che potessero capitare sul lavoro. Questo disegno, quale fu presentato in origine, era sostenuto dal *Labour-party* ed ispirato dalle *Trade's Unions:* associazioni coteste le quali, al pari di consimili in altri Stati, si lasciarono diventare strapotenti, e ora s'impongono cogli interessi di una data classe, la quale, per quanto larga, è pur sempre limitata in confronto di tutte le altre che formano l'intero popolo; epperò siffatte associazioni intralciano spesso, ed anche talvolta violentano l'azione dei Governi, che non di una classe sola, ma di tutte, egualmente, hanno a tutelare e difendere i legittimi interessi e vantaggi. Quel progetto, proprio in causa della inspirazione avuta, negava agli operai la libertà di fare accordi speciali coi padroni, anche quando ciò torni non solo possibile, ma conveniente. Tutti devono essere sottomessi ad una legge unica, e partecipare nella misura e nel modo stabiliti ai vantaggi che quella intende e promette di dare: nessuno deve essere più libero di intendere e di conseguire l'utile proprio come gli pare, e quindi non più scelta nella qualità e quantità dell'utile che si desidera, si cerca e si potrebbe avere. L'assicura-

zione dev' essere fatta per tutte le industrie e per ogni caso in modo uniforme, giusta legge e regolamento. Nella Camera dei comuni, dove il disegno di legge era stato dapprima presentato con quell' intento, che ben si potrebbe dire tirannico, questo venne subito combattuto. Il signor Laren propose un emendamento inteso a riconoscere nei padroni e negli operai il diritto di accordarsi come meglio credessero, sempre che il fine della legge fosse raggiunto. Egli accettava il progetto nell' insieme, ma voleva anche si rispettassero gli accordi fatti fra i padroni e gli operai circa le indennità che sarebbero date in caso di infortunio. La proposta era giusta e ragionevole; rispettava il diritto nei padroni e negli operai di regolare i loro rapporti in quella maniera che si desiderasse e si potesse meglio; pure, per pochi voti, non passò.

Venuto il progetto dinanzi alla Camera dei lords, un emendamento identico a quello del signor Laren fu tosto presentato da lord Dudley ed appoggiato da' suoi più illustri colleghi. Il conte di Selbourne non si peritò a dichiarare che il progetto di legge, così concepito, era quanto di meno liberale si fosse da lungo tempo proposto al Parlamento inglese. La discussione s' allargò di molto, destando il più vivo interesse; notevolissimo il discorso di lord Salisbury, in cui erano queste saggie osservazioni: " Stimo che una simile azione del Governo finirebbe ad ingenerare dei sentimenti meno benevoli fra padroni ed operai, e, a poco a poco, li porterebbe a credere che i loro interessi siano opposti; e gli uni e gli altri si metterebbero in guardia per difendere la propria libertà contro le invasioni del Governo; e la di lui azione, in luogo di suscitare sentimenti di amicizia e di conciliazione, potrebbe suscitarne uno di sospetto e di ostilità. Importantissimo, senza dubbio, gli è di risparmiare del danaro, pure importantissimo di proteggere la vita e le membra degli operai; ma una cosa v' ha ancora più importante, quella, cioè, che le classi della so-

cietà, da cui l'immensa macchina dello Stato è messa in movimento, possano vivere insieme in armonia e pace. „

Le parole dell'eminente uomo di Stato d'Inghilterra mi sembrano tanto vere, eque e liberali che in siffatta questione, non solo s'avrebbero a ricordare, ma anche dovrebbero persuadere che le disposizioni, le quali si vanno informando al così detto socialismo di Stato, se possono, talora, riuscire, o meglio, sembrare riuscire di qualche opportunità, finiranno però sempre coll'accrescere ed acuire diritti e doveri cui non si troverà più via di conciliazione, e col fomentare ed estendere quella lotta di classi che assai più facilmente troverebbe tregua, ed anche pace nella piena libertà di regolare, di comune accordo, i reciproci interessi a seconda dei bisogni e degli eventi. Pure un' altra cosa provano le parole di Lord Salisbury, ed è, che i veri conservatori non possono essere quelli della scuola di Metternich, di voler tutto conservare, arrischiando di perdere tutto, ciechi dinanzi all' inesorabile volgere e mutare dei tempi e dei bisogni sociali, ma bensì coloro, che non affatto alieni dal progresso nel bene, credono che appunto un siffatto progresso non potrà mai staccarsi dalle basi naturali sopra cui poggia l'edificio sociale, nè potrà mai venir meno al rispetto di ciò che è la più preziosa caratteristica e prerogativa dell'uomo, la libertà e responsabilità delle sue opinioni ed azioni.

Eppure, da alcun tempo in qua, sembra non siano pochi quali vadano sognando la felicità umana nel ridurre la società ad armento, l'uomo a pecora, la terra ad un gran pascolo comune, e lo Stato a solo pastore, che finirebbe ad essere tiranno più di quant'altri mai abbiano funestato il mondo.

L'emendamento di Lord Dudley, che manteneva ai padroni ed agli operai la libertà e il diritto di fare gli accomodamenti che vogliono, sì per proteggere la vita e la salute dei lavoratori, che per essere indennizzati ne' casi di

infortunio, venne approvato a grande maggioranza. Ritornato il progetto, così modificato dalla Camera dei Lords, a quella dei Comuni, il primo ministro Gladstone propose di ritirarlo, anzichè rimandarlo, e la Camera vi consentì con pochi voti dissenzienti.

Fu ciò prudenza o saviezza? Probabilmente l'una e l'altra insieme. E così continua in Inghilterra l'assicurazione libera, la quale si pratica molto di frequente dagli operai, allettati dai prezzi minimi delle Compagnie di assicurazione, ed è anche stata introdotta in molti rami di industria che assicurano direttamente presso le Compagnie, a prezzi convenuti, i propri operai. E gli operai assicurati mediante libero accordo coi padroni, non saranno obbligati a disdirlo per accettare la protezione della legge che in molti casi potrebbe essere di assai minore efficacia, e conserveranno poi il vantaggio non piccolo, che l'operaio disgraziato potrà ricevere subito l'indennità dovutagli senza essere costretto a disputarla, od anche a muovere lite al padrone.

Giova, alcune volte, rammentare che le leggi valgono in quanto sono sorrette dalla pubblica opinione, dal sentimento, dalla iniziativa dei cittadini; cose che, quando siano effettivamente vive, non mancano mai di operare con tanta efficacia da poter anche e meglio sostituirsi ad apposite leggi, e renderle superflue. Forse che nei Codici non v'hanno già delle disposizioni le quali restano, non di rado, lettera morta? E dal momento poi che lo Stato, con apposita legge, si incarica di occuparsi e di vegliare ad una cosa, nessuno più vi pensa e se ne occupa; ed è naturale, come naturale gli è pure che lo Stato per tanto cumulo di leggi che, di per dì, ingrossa, sia costretto ad accrescere sempre più l'esercito dei suoi funzionari con grande jattura della pubblica finanza; e non di meno accade ancora che più leggi vengano in breve tempo neglette ed obliate in un colle cose che ne dipendono.

III.

La questione dell'assicurazione degli operai contro gli infortunî sul lavoro, presenta e presenterà sempre non poche nè piccole difficoltà, quando si voglia determinarla legalmente. Finora fu in parte risoluta soltanto dalla Germania, mediante gruppi di industriali che esercitano industrie similari, e praticano collettivamente l'assicurazione dei loro operai. La legge tedesca s'andò inspirando al principio dell'assicurazione obbligatoria degli operai; è lo Stato che interviene fra il capitale ed il lavoro e che funziona come Società assicuratrice. Malgrado i risultati abbastanza buoni che un simile ordinamento diede nello scorso anno, pure, durante la discussione del bilancio dell' interno al Reichstag, le leggi per l'assicurazione contro la vecchiaia e contro gli infortuni sul lavoro furono combattute con violenza anche maggiore che per lo addietro. Ad eccezione dei socialisti, deputati di tutti i partiti ne reclamarono la revoca. Fra le obiezioni di maggior peso, quella fu degli scarsi benefici che ne ritraggono gli assicurati in confronto delle forti spese di amministrazione, le quali ingoiano ogni anno gran parte del capitale; cosicchè i veri e bene assicurati per tutta la vita si potrebbero dire i moltissimi impiegati che è d'uopo mantenere.

Oramai non può essere dubbio che un tal genere di leggi conduca gli operai ad omettere, ogni giorno più, di calcolare sulle proprie forze e prudenza, ed a reclamare invece, ogni giorno più, le forze e gli aiuti dello Stato, cui finiranno, assai probabilmente, per abbandonarsi del tutto. E neppure può essere dubbio, oramai, che tali leggi derivino in maggior parte dalla recente applicazione del così detto socialismo di Stato che, alla sua volta, deriva da un' illusione per me delle più pericolose alla pace della società; illusione la quale attrae e guadagna, sotto parvenze

diverse, non pochi degli odierni uomini politici, la cui complicità, non di rado incosciente, tornerà, temo, di cattivo effetto. Di questi ultimi, ed uno de' più eminenti, parmi essere stato il principe Bismarck, che ne' più tardi anni della sua carriera politica, sentendosi sopraffatto dal socialismo, si pensò di frenarlo col farne egli stesso a suo talento. Nondimeno i progressi del socialismo e del collettivismo — quest'ultimo non è che un primo grado di quello — non furono in alcun paese, forse, sì grandi e rapidi, quanto in Germania. E n'è, forse, un po' causa, certa tendenza naturale e certe tradizioni storiche di quella razza a fare dello Stato la provvidenza universale, l'unica fonte della prosperità pubblica, il gran motore delle forze industriali, l'arbitro sovrano infine della vita economica; mentre tali tendenze e tradizioni sarebbero diverse nelle razze latine, in cui il sentimento della individualità fu sempre fortissimo ed efficace e, talora, portentosa l'opera sua; tanto che, fra esse, mi sembra uno sforzo di imitazione quello che ora si fa in tale ordine di cose, e che si vorrebbe fare anche in più larga misura; ed i cui risultati non saranno, probabilmente, che temporanei, ma gravidi delle più arrischiate conseguenze.

Cotesto socialismo di Stato cui, da alcun tempo in qua, un altro se n'aggiunge così detto cristiano, e volto a raccogliere il grido di Gesù gettato al mondo pagano " misereor super turbam, " ma che ad un tal grido di carità non mi sembra guari rispondere, e neppure a quella influenza pacificatrice che, di certo, può spandere una schietta e sentita religione, v'hanno pure non pochi che lo suppongono atto a dominare il socialismo che si fa strada in piazza; ne riuscirà per lo incontro — inavvertitamente per molti, non già per tutti — un potentissimo ausiliario. A parer mio, il socialismo di Stato si risolve, e massime ai dì nostri, in un atto di debolezza assai più che di persuasione e di forza; e, nel governo dei popoli, gli atti di de-

bolezza hanno sempre costituito un pericolo. Mi domando poi, se il progresso della società non sia sempre provenuto e provenga dalla libera azione dell'uomo sulle cose, e non già, per nulla, dall'azione coercitiva dell'uomo sull'uomo; ora, il socialismo di Stato mena a distruggere questa verità, e mena ad incatenare, a limitare ogni azione individuale a profitto dell'azione dello Stato. In mezzo a tanta civiltà, gli uomini da sè soli devono essere ritenuti incapaci di sentire, di vedere e di fare il proprio bene, se non astretti dalle leggi dello Stato; un servaggio morale che potrebbe diventare peggiore del fisico. Ovunque si vuol dare sempre più carattere di servigi di Stato a molti servigi e maneggi che finora erano abbandonati alla iniziativa privata; e così, per tal via, quasi in ogni paese lo Stato è digià reso troppo potente, e le sue innumerevoli attribuzioni spesso inceppano e, talvolta paralizzano la vita del cittadino, nel tempo stesso che vanno pesando ognora più, ed in misura già eccessiva sulla pubblica economia. Con tutto ciò, pel momento, pare proprio che si voglia richiedere dagli altri e dallo Stato quanto più possibile, e quanto meno da sè medesimi: ed io mi rimango persuaso che converrà sempre di procurare il massimo di energia individuale di fronte al minimo di azione da parte dello Stato. La società umana non ha valore che mercè della energia dei propri individui, ed ove questa è operosa e più stimolata la civiltà progredisce sotto ogni forma; lo attesta la storia, e da remoti tempi; Atene che fu il trionfo della individualità, fu pure la più florida e gloriosa delle repubbliche antiche; Sparta che sacrificava costantemente l'individuo allo Stato, rimase per la civiltà del tutto sterile. Quelle potenti e benefiche energie, cui la umanità deve i suoi più luminosi progressi, non vennero già dagli Enti collettivi, o dallo Stato, ma da singoli individui, prediletti da Dio.

Quanto poi al socialismo di Stato, fallace spediente alle attuali difficoltà che tormentano la compagine sociale,

venga pure da principi o da repubbliche, desso, per quello che giudicar si possa dall'ancor non troppo lungo e largo esperimento, irrita le masse, ben più che non ne appaghi le voglie ognor crescenti, e, mentre stima opportuno di soddisfare ad alcune loro rivendicazioni, sempre n'eccita e fomenta di nuove e di più forti.

IV.

La difficile questione degli infortuni sul lavoro tornerà ad essere discussa nel paese nostro, e nel Parlamento per il progetto di una Cassa d'assicurazione che sarebbe un istituto somigliante a quello che già ufficia in Germania. Mi augurerei, si ricordasse la discussione che ho qui riferita, avvenuta in Inghilterra, nel paese dove le tendenze diverse delle razze latine e germaniche in alcune scabrose questioni sociali, non di rado trovarono, se non sempre una completa soluzione, almeno un più equo e pratico componimento: e si ponesse mente pure a questo, che dei provvedimenti sociali che furono necessaria conseguenza della trasformazione economica del mondo, molti appunto si vanno svolgendo sotto forma di associazioni; ma, a queste quando utili, importa e giova di lasciare, sopra tutto, piena libertà, così nel modo loro di formarsi, come di svilupparsi e di agire. L'intervento dello Stato non sia all'uopo che sussidiario; avvegnachè non possa giovare alle associazioni quell'uso della forza, e quel carattere di stabilità che non si possono scompagnare dall'azione dello Stato. Lo Stato occupandosene, ne guasta spesso, anzichè migliorare le funzioni, le quali, per lo meno, rende quasi sempre più complicate e gravose; e, per di più, risica anche di offendere e danneggiare altri interessi, altri diritti.

Si grida sempre, e si vuole sempre la libertà; e non ci accorgiamo di quante libertà nel gran nome del progresso si va togliendo o mozzando l'uso; persino, da molti vorrebbesi togliere ai lavoratori quella libertà di cercare e scegliere l'utile proprio in quella maniera che più piace, o sembra più opportuna, e senz'alcuna offesa o danno d'altri.

Possa l'affetto presente a simil genere di legislazione non tirare un velo sulle probabili conseguenze del futuro; e possa il genio latino, anzichè trapiantare fra noi questi metodi germanici, d'alcuni de' quali già si sente il peso più che il sollievo, trovar di meglio e di più liberale, e che, nel tempo stesso, non mancherebbe d'essere assai più facile ed efficace ad ottenere il provvido e benefico intento.

N. Bertoglio-Pisani.

LA COLONIA ITALIANA IN VIENNA NEL GIUGNO 1894

La colonia stabile. — Secondo l'ultimo censimento, al 1° gennaio 1891 si trovavano stabiliti in Vienna 1724 sudditi italiani, dei quali 947 uomini e 777 donne. Oggi questo numero è aumentato ed i sudditi italiani dimoranti abitualmente in Vienna sommano a circa 2000.[1] Essi appartengono per la maggior parte alle provincie lombardo-venete, alcuni sono dell'Italia centrale e meridionale. Non fu possibile avere dati statistici esatti indicanti come essi siano ripartiti riguardo alla loro condizione sociale, censo, luogo di origine, ecc., ma è certo che la grande maggioranza (il 95 $^0/_0$) è composta d'operai, raccolti specialmente nei due ricchi e popolati sobborghi di Mariahilf e di Favoriten; in generale gente operosa, che vive del lavoro giornaliero, adibita alle diverse industrie fiorenti in questa capitale. Alcuni sono qui venuti in cerca di fortuna o chiamati da amici o parenti e, trovato lavoro rimuneratore, vi sono rimasti; altri sono nati qui e non conoscono la madre patria, ma è degno di nota per questi ultimi che, ciononostante, vengono educati dai genitori all'affetto pel loro paese e ne conservano l'idioma. Il rimanente si compone di pochi commercianti e agenti di commercio, industriali, artisti, sarte, ballerine, qualche impiegato del Regno in pensione, portieri, cocchieri, domestici.

[1] A Gratz abitano stabilmente 439 sudditi italiani.

» Trieste	»	16,590	»
» Praga	»	54	»
» Brünn	»	42	»
» Lemberg	»	44	»
» Cracovia	»	11	»

Diversi membri di questa colonia si sono dati, anche come lavoro ausiliare, all'insegnamento della nostra lingua, quantunque non siano maestri di professione, e dànno lezioni che vengono rimunerate con una media di 30 *kreuzer* all'ora (70 centesimi).

Per quanto riguarda le industrie ed i commerci esercitati dagli italiani residenti in Vienna è da constatare che, dopo l'atonia prodottasi per la terribile crisi del 1873, si è da qualche anno manifestato un sensibile risveglio nello scambio di affari tra questo impero e l'Italia, risveglio dovuto in gran parte alle nuove trattative commerciali, sopratutto per quanto riguarda l'importazione del vino dall'Italia. È anche da notarsi, a questo proposito, che, mentre la cantina-deposito di vini italiani sotto la sorveglienza governativa è assolutamente vuota, nessun produttore italiano avendo inviato qui vino in deposito, importanti sono gli affari che si conchiudono sia dai commercianti austriaci che si recano direttamente a fare acquisti in Italia, sia da Italiani qui residenti che, o trafficano per loro conto, o si fanno intermediari di tali affari. Agenti in vino sono lo Scarano, il De Bernardi, il Niccolini. A termine del contratto, la ditta assuntrice del deposito di vino (Tommasoni e Pollak), non avendo ricevuto alcun invio dall'Italia, comperò per proprio conto del vino italiano e ne affidò la vendita a diversi proprietari di negozi di commestibili. In tali negozi si vende vino italiano controllato dal regio enotecnico, in bottiglie portanti cartellini scritti in italiano. A Vienna sono 35 botteghe dove si vende, così, il vino italiano, e lo smercio ascende in media a 5000 bottiglie da un litro al mese. A Linz pure havvi un negozio ove si vende il nostro vino sotto sorveglianza governativa, uno è a Brünn e due sono a Cracovia. I vini italiani vennero, dalla ditta assuntrice, classificati in 5 tipi:

1° tipo	Bianco comune	a fior.	0.40	*kreuzer*	il litro
2° „	Etna	„	0.50	„	„
3° „	Chianti	„	0.70	„	„
4° „	Marsaletta (meno del 18 % d'alcool)	„	0.70	„	„
5° „	Asti spumante (ditta Cora) . .	„	1.90	la bottiglia.	

I vini dell'Alta Italia, generalmente di lusso, come il Barolo, il Barbera, Nebiolo, Valpolicella, Sassello, non trovano qui smercio. Veramente non si è ancora trovato il *tipo* di vino italiano che si

confaccia al gusto austriaco, e si procede per tentativi. Fino ad ora il tipo *Sansevero* era quello che più si vendeva; ora pare incontri molto il *Chianti*. È certo che i nostri vini devono sostenere una temibile concorrenza coi vini del litorale, della Dalmazia, del Trentino, che qui si vendono a buon mercato (38 o 40 *kreuzer* al litro), e sono buoni. Ma pare che gli sforzi fatti porteranno, col tempo, alla vittoria dei nostri.

Nell'anno 1893 l'importazione di vino italiano ammontò a circa 1 milione di ettolitri, e dal 1° gennaio 1894 al 31 maggio si è arrivati ad importarne 540,000 ettolitri. Il giurì dell'attuale Esposizione internazionale alimentare al *Prater* ha aggiudicato, il 6 corrente, la più alta distinzione, il diploma d'onore, ai vini italiani esposti dalla ditta assuntrice del deposito sorvegliato dal Governo.

Oltre che al commercio del vino, alcuni commercianti italiani di qui si dànno al commercio d'importazione delle frutta, dei formaggi, degli olii e degli erbaggi, tenendo case per proprio conto o facendo i provveditori dei magazzini di commestibili (*Delicatessen handlung*).

Vi è un gruppo d'italiani, in origine erbivendoli, che si sono stabiliti qui, in uno dei più importanti mercati scoperti, l'*Obstmarkt*, e che rivendono all'ingrosso e al minuto, oltre il vino, le frutta e le verdure che prendono direttamente dalle ortaglie italiane, realizzando buoni guadagni. Parecchi di essi anzi, dopo il lavoro di qualche anno, si sono ritirati dopo aver guadagnato un discreto capitale.

Anche al commercio dei fiori si dànno parecchi italiani, benchè non ne ritraggano più i grandi guadagni di un tempo, da qualche anno essendosi moltiplicati i negozi di tal genere. Un'italiana, la signora Fossati, ha uno dei più eleganti negozi di fiori della capitale.

Tra i generi d'importazione dall'Italia è da notare in primo luogo la seta, che viene importata sotto forma di organzini e di trame, per essere poi qui lavorata e tessuta. Numerosi erano i depositi italiani di sete in Vienna prima del 1873, anno nel quale la crisi, che colpì tanto fortemente Vienna e Como, fece cessare tali depositi. Ora non rimane che una sola ditta italiana (fratelli Gianfranceschi e Silvestri), che esercita su larga scala la vendita della seta greggia che le proviene da Milano o da Verona.

Un'altra industria, la lavorazione degli stucchi, dà pane a parecchi italiani. Un italiano, il comm. Detoma, è qui a capo di tale industria e provvede ai lavori più importanti in stucco, non solo

di questa capitale, ma della monarchia intera e anche della vicina Germania. Sono del Detoma gli stucchi posti nelle nuove costruzioni della *Burg,* nel nuovo splendido Museo imperiale d'arte, nel palazzo del Parlamento, nel *Burg Theater,* nonchè nei palazzi del re Luigi di Baviera. Egli tiene ai suoi ordini quasi esclusivamente operai italiani, che ricevono dalle 20 alle 30 lire la settimana. I capi operai sono pagati anche in ragione di 60 ed anche di 100 lire la settimana.

Il Bianchi ha una buona impresa di costruzioni ferroviarie.

Imprendono lavori di pietre Ceresa e Masini, di marmi il Torretti ed il Taffi.

Quanto ai lavori manuali, ecco le varie mercedi giornaliere:

Muratori di tegole,	per	8	ore,	da fior.	1.40	a	1.60	al giorno
		9	„	„	1.60	„	1.80	„
		10	„	„	1.65	„	2.00	„
„ in pietra	„	9	„	„	1.70	„	2.50	„
		10	„	„	1.90	„	3.00	„
„ manovali	„	9	„	„	0.80	„	1.00	„
		10	„	„	0.90	„	1.20	„
Tagliapietra . . .	„	8	„	„	2.00	„	2.50	„
		10	„	„	2.50	„	2.70	„
		11	„	„	3.00	„	3.50	„
Minatori	„	10	„	„	1.60	„	2.20	„
Sterratori	„	8	„	„	0.85	„	1.20	„
		9	„	„	0.95	„	1.30	„
		10	„	„	1.10	„	1.40	„
		11	„	„	1.20	„	1.50	„

Giornalieri in genere.

Lavoro grave . . (pietre, ecc.)	per	9	ore,	da fior.	1.15	a	1.30	al giorno
		10	„	„	1.25	„	1.40	„
		11	„	„	1.40	„	1.60	„
Lavoro leggero . .	„	8	„	„	0.85	„	1.10	„
		9	„	„	0.95	„	1.15	„
		10	„	„	1.00	„	1.25	„
		11	„	„	1.15	„	1.40	„
Garzoni e donne . . .		„	„	„	0.60	„	1.00	„
Legnaiuoli		„	„	„	1.30	„	2.00	„

Da questo quadro delle mercedi appare come il nostro operaio venga rimunerato in Vienna. L'esperienza ha provato che, data la vita laboriosa e regolata dei nostri lavoratori, essi riescono a vivere abbastanza bene quando hanno lavoro continuato. E se talora sono esposti ad interruzioni di lavoro, e conseguentemente di guadagno, hanno però la possibilità di restringere al limite minimo le esigenze della vita, rivolgendosi pel vitto alle *Suppenanstalten*. dove con 5 *kreuzer* possono avere una buona minestra e pane, e con altri 5 un pezzo di carne, e ricorrendo ai dormitori pubblici, dove si può avere un letto a 10 *kreuzer*.

Immigrazione temporanea. — Buon numero di italiani si reca ogni anno a Vienna e nei dintorni. Tacendo dei commercianti e commessi che attraversano la monarchia per ragioni d'affari e risiedono per qualche tempo in questa capitale, notiamo che la maggior parte degli italiani che annualmente vengono a Vienna è costituita da operai muratori, minatori, sterratori, che si recano qui cercando lavoro presso le Società costruttrici di tronchi ferroviari, strade ordinarie, canali, lavori di sterro e rinterro, ed anche di costruzioni edilizie. Tali lavoratori provengono quasi tutti dalle provincie di Treviso, Belluno, Udine.

L'inverno, all'occasione delle grandi nevicate, molti italiani vengono, dal Municipio, adibiti alla spazzatura della neve; ricevono perciò un fiorino al giorno ed il vitto. Parecchi falciatori si recano regolarmente nei dintorni di Vienna ad attendere alla mietitura, ricavandone elevate mercedi. Qualche italiano fa il rivenditore ambulante di pane, formaggi e salami, ed offre, con regolare permesso, le sue mercanzie nelle trattorie del *Prater*.

Dal Parmigiano vengono a Vienna suonatori ambulanti, recanti animali ammaestrati. Da Lucca, venditori di statuette in terra cotta. Da Caserta (Picinisco), suonatori d'organo. Da San Giacomo e Cirillo (Chiavenna), spazzacamini; da altre provincie, venditori di gelati.

Queste ultime classi di girovaghi riescono a fare buoni affari nonostante il genere assai sfruttato della loro industria, e questa è la ragione del loro ritorno periodico, giacchè nei pochi mesi che qui rimangono riescono a porre da parte un gruzzolo di denaro che portano alle loro case. Quantunque non sia certo desiderabile per la dignità nazionale lo sviluppo di queste industrie, esercitate

frequentemente da chi non vuole assoggettarsi alle fatiche del lavoro ordinario, dobbiamo notare che tali girovaghi tengono buona condotta e dànno raramente luogo a reclami o a disordini.

Alcuni industriali fiorentini (Rosati, Pugi, Pichi) esercitano con vantaggio l' industria dei cappelli di paglia. Uno di essi (il Rosati) viene a stabilirsi per sei mesi dell' anno a Vienna, con operai di Firenze. Ma certamente la maggior parte dei nostri si compone di lavoratori della terra e della pietra. È degno di nota che i nostri operai sono qui ricercati ed apprezzati perchè intelligenti e di buona condotta, e che sono preferiti agli altri operai esteri.

La maggior parte dei lavoratori si reca a Vienna quando è sicura di trovarvi lavoro rimuneratore, e vi rimane dal principio della primavera ad autunno inoltrato. Si può ritenere che due terzi degli operai qui emigrati temporaneamente, ritornano in patria portando alle proprie famiglie una discreta somma di denaro qui risparmiata. Tale risparmio raggiunge non di rado, secondo le affermazioni di parecchi operai da me interrogati, 100 fiorini, e qualche volta anche 200 fiorini.

L'operaio previdente e volonteroso, che prima di partire s' informa del luogo ove può trovare sicuramente lavoro proficuo, e che vi giunge in marzo od aprile, può ritenere di avere lavoro continuato fino all' autunno.

Avviene sventuratamente talora che il fallimento e la fuga dell' intraprenditore di lavori, o lo scoppio di malattie epidemiche nella regione, obblighino l' operaio a cercare altrove lavoro, e non trovandolo per la stagione inoltrata, egli sia costretto a rimpatriare.

Secondo le dichiarazioni fatte ripetutamente da molti operai, essi abbandonano talora il loro paese a ciò eccitati dal loro sindaco e dal parroco, che li assicurano trovarsi a Vienna o dintorni numerosi lavori, ed esservi ricerca di mano d'opera. Senonchè, recatisi sul luogo e trovata falsa tale asserzione, ricorrono a questo regio ufficio, cui non rimane altro che provvedere prontamente al loro rimpatrio. I sindaci dovrebbero astenersi dall' agire in tal modo. Così essi cagionano parecchi mali. In primo luogo recano un danno materiale a gente povera e laboriosa; poi ingenerano la sfiducia delle popolazioni verso le autorità paesane; da ultimo

sono causa dell'impressione sfavorevole che produce all'estero il vedere una turba di disoccupati italiani in cerca di lavoro.

Assicurazioni contro gl' infortuni sul lavoro e le malattie. — Fra le leggi più benefiche per gli operai sono:

1° La legge 28 decembre 1887, relativa all'assicurazione degli operai contro gl' infortuni;

2° La legge 30 marzo 1888, circa l' assicurazione operaia contro le malattie.

Infortuni sul lavoro. — Ecco le principali disposizioni della prima di tali leggi.

Tutti gli operai ed impiegati nelle fabbriche, miniere, imprese industriali, cave, ecc., devono essere assicurati contro le disgrazie eventuali.

Scopo di tale assicurazione è di dare agl' interessati un risarcimento pel danno loro derivante da una qualsiasi lesione del corpo, od un compenso alla famiglia nel caso che un assicurato perda la vita a causa d'accidente toccatogli sul lavoro. Allo scopo d'accertare la rendita da assegnarsi all'individuo vittima dell' infortunio od alla famiglia superstite, si è redatta una tabella nella quale tutte le imprese industriali vennero ripartite in 12 classi, a seconda del maggiore o minore pericolo che presso le medesime corrono gli operai.

Del totale che si deve pagare per l' assicurazione, il padrone si assume il 90 %, l'operaio il 10 %.

Pel controllo e carteggio relativo vennero istituiti in Austria sette Istituti d' assicurazione, con sede in: *Praga* per la Boemia, *Vienna* per la bassa Austria, *Salisburgo* (Austria superiore, Salisburgo, Tirolo e Vorarlberg), *Gratz* (Stiria, Carinzia), *Brünn* (Moravia, Slesia), *Trieste* (Trieste, Gorizia), *Lemberg* (Galizia, Bucorina).

Tali Istituti sono posti sotto la sorveglianza dello Stato e i loro impiegati devono prestare giuramento. La presidenza è composta di membri tolti per un terzo dagl' intraprenditori, e per un terzo dagli assicurati; il rimanente è nominato dal Ministero dell' interno. Contro le decisioni degl' Istituti si può ricorrere ad un arbitrato composto di un presidente e quattro membri nominati dal ministro di giustizia. La decisione arbitrale è inappellabile.

Ecco alcune indennità assegnate a sudditi italiani:

Istituto di Lemberg.

1893.

Giovanni Zanella, da Lozzo (Belluno .	annui fior.	20.23
Giovanni Bertoldo, da Castelnuovo (Udine)	„	76.07
Nicolai Bertoldi „ „	„	48.41
Giovanni Riva, da Belluno.	„	205.55
De Bernardi Angelo, da Cavasso Nuovo .	„	48.87

Istituto di Praga.

1892.

Pozzi Luigi, da Erno (12 giorni). . . .	fiorini	15.60
Morador Paolo, da Sestino (138 giorni) .	„	89.32

1893.

Infortunio Zanella Francesco, seguito da morte.

Alla vedova Maddalena Zanella	fiorini	696.57
Ai figli minorenni	„	479.92

Vi è un unico regolamento, stabilito dal Ministero dell'interno, per i vari Istituti d'assicurazione.

Le principali disposizioni di esso sono le seguenti:

Ogni industriale è tenuto a denunziare, entro 14 giorni dall'inizio della sua impresa il genere di lavoro a cui si dà e il numero delle persone da lui occupate, e che sono tenute per legge ad assicurarsi, nonchè la somma che dovrà pagarsi da lui e dagli assicurandi.

L'intraprenditore è obbligato per legge ad informare l'Autorità politica di prima istanza di un infortunio accaduto ad un suo operaio, e ciò nei 5 giorni successivi all'accidente.

Il conteggio della rendita da attribuirsi agli assicurati in caso d'infortunio si basa sulla media delle mercedi percepite dall'assicurato stesso durante l'ultimo anno. Non si tien conto delle mercedi superiori a 1200 fiorini.

Per gli apprendisti, volontari, praticanti e altre persone che non percepiscono mercede o la percepiscono minima, l'assicurazione

si calcola sulla mercede minima annua percepita dagli operai nel singolo ramo d'industria, non superiore però ai 300 fiorini.

Le rendite vengono calcolate:

a) Nel caso di completa inabilità al lavoro e per tutta la durata dell'inabilità, nel 60 % della mercede annuale;

b) In caso d'inabilità temporanea, in ragione (al massimo) del 50 %.

L'assicurato non ha diritto ad indennità quando ha causato dolosamente l'infortunio.

In caso di morte la Società deve:

1° Provvedere alle spese dei funerali, che sono da regolarsi secondo l'usanza del luogo, ma non devono oltrepassare i 25 fiorini;

2° Concedere una rendita ai parenti del defunto. Tale rendita consiste:

a) Per la vedova, nel 20 % della mercede del marito defunto, sino alla sua morte o sino al suo nuovo matrimonio; così pel vedovo; pei figli, nel 15 %;

b) Per gli ascendenti, se il defunto ne era l'unico sostegno, nel 20 % fino alla morte.

Nel caso che la vedova di un assicurato passi a seconde nozze riceve, una volta tanto, un'indennità eguale al triplo della rendita goduta sino a quel momento.

Malattie. — Tutti coloro che sono tenuti per legge ad assicurarsi contro gl'infortuni del lavoro, sono anche tenuti ad assicurarsi in caso di malattia.

La legge ha stabilito in Austria sei specie [illegible] Casse-malati (Krankencassen), a seconda delle diverse categori[illegible] che vi si devono inscrivere.

Per tali assicurazioni gl'inscritti devono rilasc[illegible] Casse 2 *kreuzer* per ogni fiorino, calcolati sul totale della [illegible] I padroni ne pagano la metà.

In caso di malattia gli assicurati vengono curati [illegible] e ricevono gratuitamente le medicine. Se l'ammalato [illegible] lavorare per più di 3 giorni, riceve un sussidio eguale [illegible] dell'ordinaria mercede. Tale sussidio non può durare oltre [illegible] In caso di morte le spese pei funerali vengono pagate dall[illegible] non devono però mai superare i 50 fiorini.

Istituto di Lemberg.

1893.

Giovanni Zanella, da Lozzo (Belluno .	annui fior.	20.23
Giovanni Bertoldo, da Castelnuovo (Udine)	„	76.07
Nicolai Bertoldi „ „	„	48.41
Giovanni Riva, da Belluno.	„	205.55
De Bernardi Angelo, da Cavasso Nuovo .	„	48.87

Istituto di Praga.

1892.

Pozzi Luigi, da Erno (12 giorni). . . .	fiorini	15.60
Morador Paolo, da Sestino (138 giorni) .	„	89.32

1893.

Infortunio Zanella Francesco, seguito da morte.

Alla vedova Maddalena Zanella	fiorini	696.57
Ai figli minorenni	„	479.92

Vi è un unico regolamento, stabilito dal Ministero dell' interno, per i vari Istituti d'assicurazione.

Le principali disposizioni di esso sono le seguenti:

Ogni industriale è tenuto a denunziare, entro 14 giorni dall' inizio della sua impresa il genere di lavoro a cui si dà e il numero delle persone da lui occupate, e che sono tenute per legge ad assicurarsi, nonchè la somma che dovrà pagarsi da lui e dagli assicurandi.

L'intraprenditore è obbligato per legge ad informare l'Autorità politica di prima istanza di un infortunio accaduto ad un suo operaio, e ciò nei 5 giorni successivi all' accidente.

Il conteggio della rendita da attribuirsi agli assicurati in caso d'infortunio si basa sulla media delle mercedi percepite dall'assicurato stesso durante l'ultimo anno. Non si tien conto delle mercedi superiori a 1200 fiorini.

Per gli apprendisti, volontari, praticanti e altre persone che non percepiscono mercede o la percepiscono minima, l'assicurazione

si calcola sulla mercede minima annua percepita dagli operai nel singolo ramo d'industria, non superiore però ai 300 fiorini.

Le rendite vengono calcolate:

a) Nel caso di completa inabilità al lavoro e per tutta la durata dell'inabilità, nel 60 % della mercede annuale;

b) In caso d'inabilità temporanea, in ragione (al massimo) del 50 %.

L'assicurato non ha diritto ad indennità quando ha causato dolosamente l'infortunio.

In caso di morte la Società deve:

1° Provvedere alle spese dei funerali, che sono da regolarsi secondo l'usanza del luogo, ma non devono oltrepassare i 25 fiorini;

2° Concedere una rendita ai parenti del defunto. Tale rendita consiste:

a) Per la vedova, nel 20 % della mercede del marito defunto, sino alla sua morte o sino al suo nuovo matrimonio; così pel vedovo; pei figli, nel 15 %;

b) Per gli ascendenti, se il defunto ne era l'unico sostegno, nel 20 % fino alla morte.

Nel caso che la vedova di un assicurato passi a seconde nozze riceve, una volta tanto, un' indennità eguale al triplo della rendita goduta sino a quel momento.

Malattie. — Tutti coloro che sono tenuti per legge ad assicurarsi contro gl' infortuni del lavoro, sono anche tenuti ad assicurarsi in caso di malattia.

La legge ha stabilito in Austria sei specie di Casse-malati (Krankencassen), a seconda delle diverse categorie di persone che vi si devono inscrivere.

Per tali assicurazioni gl' inscritti devono rilasciare alla Cassa 2 *kreuzer* per ogni fiorino, calcolati sul totale della mercede annua. I padroni ne pagano la metà.

In caso di malattia gli assicurati vengono curati gratuitamente e ricevono gratuitamente le medicine. Se l'ammalato è inabile a lavorare per più di 3 giorni, riceve un sussidio eguale al 60 % dell'ordinaria mercede. Tale sussidio non può durare oltre un anno. In caso di morte le spese pei funerali vengono pagate dalla Cassa; non devono però mai superare i 50 fiorini.

Quando un socio di una Cassa-malati non paga per più di sei settimane perde il diritto ad un sussidio in caso di malattia.

Società italiana di beneficenza. — Fino dal 1865 alcuni italiani residenti in Vienna si unirono fra loro per costituire un fondo di denaro da destinarsi a soccorrere gli italiani poveri di questa capitale.

Nel 1869 essi si costituirono in regolare Società, che si chiamò: " Società italiana di beneficenza, „ scopo della quale è, come dice l'art. 1° dello statuto, di " soccorrere cittadini italiani indigenti o colpiti da sventura, che hanno stabile dimora in Vienna o vi sono di passaggio. „

I proventi della Società consistono:

a) Nelle rendite dei propri capitali;

b) Nelle contribuzioni annue, o per una volta tanto, versate dai soci;

c) Nei doni di connazionali o stranieri;

d) Nel prodotto di eventuali concerti o letture.

Presidente onorario della Società è S. E. il regio ambasciatore, conte Nigra. Presidente effettivo è il comm. De Toma.

Vi sono quattro categorie di soci:

1ª Soci annui, che contribuiscono con almeno 10 fiorini l'anno;

2ª Soci perpetui, che pagano 100 fiorini una volta tanto:

3ª Soci fondatori, che versano almeno 200 fiorini;

4ª Soci onorari.

La Società è rappresentata ed amministrata da una Commissione composta di 7 consiglieri, nominati dall'assemblea generale. che durano in carica 3 anni, e sono rieleggibili.

L'assemblea generale ha luogo nelle sale del palazzo della regia Ambasciata, a ciò concesse da S. E. il regio ambasciatore. Le sedute della Commissione vengono tenute nella regia cancelleria consolare, dove la Società ha la sua sede. Al 31 dicembre 1893 la Società contava 35 soci fondatori, 32 a vita e 63 annui. Aveva una sostanza di fiorini 53,500 in Titoli di rendita italiana 5 %, rendita austriaca 5 %, argento e carta, biglietti di lotterie del regolamento del Danubio e del Tibisco, Obbligazioni ferroviarie Vittorio Emanuele 3 %. Tale sostanza è depositata presso la *Credit Anstalt.*

Dal quadro seguente risultano il numero dei soci, il patrimonio della Società ed i sussidi largiti nei singoli anni di sua esistenza.

Dal 1° gennaio al 31 maggio 1894 vennero sussidiati 350 italiani, con una spesa totale di fiorini 1050.

La Società ha a sua disposizione un medico, il dottor Galatti, che si presta gratuitamente pel bene dei poveri.

In questo modo la Società ha il vantaggio di poter constatare quali siano di essi i meritevoli dei maggiori soccorsi e quali tendano la mano perchè rifuggenti dal lavoro. La Società di beneficenza ha acquistato titolo imperituro alla gratitudine dei connazionali perchè lenisce molte sventure e, soccorrendo, ha cura di vedere coll'occhio non della sola carità, ma della carità intelligente.

Esiste a Vienna anche un Circolo, composto unicamente di sudditi italiani, che si chiama *Circolo Italia*. I soci sono circa 50. Il Circolo non ha sede fissa, ma i membri di esso si riuniscono settimanalmente nelle sale di uno dei migliori alberghi della capitale.

G. Zannoni.

IL CONGRESSO DELLE "TRADE'S UNIONS„

Si è chiuso a Norwich il 27° Congresso annuale delle *Trade's Unions*, e dal corso delle discussioni è apparso chiaro che quelle Associazioni operaie vanno perdendo sempre più il carattere pratico di Istituzioni di mutuo soccorso, di previdenza, e quindi di vero aiuto ai lavoratori — carattere pel quale un tempo erano citate come modello — per diventare uno strumento di agitazione sociale e politica in mano di alcuni ambiziosi.

Il Congresso di Norwich ha dimostrato pure che l'operaio inglese va perdendo la fiducia nell'utilità e nell'efficacia di quelle Associazioni, e che le fila degli operai i quali vi partecipano si vanno gradatamente assottigliando.

Il deputato operaio al Parlamento, John Burns, aprì diffatti le discussioni del Congresso deplorando che soltanto 380 rappresentanti delle Associazioni, ossia molto meno che negli anni scorsi, fossero presenti.

Il presidente dell'attuale Congresso, Delves, rappresentante di una Associazione di Norwich, deplorò pure, nel suo discorso inaugurale, a scarsa partecipazione degli operai alle Associazioni dell'*Anglia ientale.*

Delves poi, dopo aver enumerate le solite rivendicazioni operaie, aver biasimato vivacemente l'uso dei mezzi violenti, propugnando romissione dello Stato nello scioglimento della questione sociale, onunziò contro la giornata delle otto ore di lavoro, dicendo che orse meglio di non adottare quella giornata come norma genema piuttosto di lasciare libero ad ogni industria di fissare le iornaliere di lavoro. Delves sostenne che per migliorare le coni degli operai era necessario equiparare in condizioni eguali di le mercedi delle donne a quelle degli uomini, non ammettere oro i fanciulli se non hanno raggiunto una data età, far ces-

sono causa dell' impressione sfavorevole che produce all' estero il vedere una turba di disoccupati italiani in cerca di lavoro.

Assicurazioni contro gl' infortuni sul lavoro e le malattie. — Fra le leggi più benefiche per gli operai sono:

1° La legge 28 decembre 1887, relativa all'assicurazione degli operai contro gl' infortuni;

2° La legge 30 marzo 1888, circa l' assicurazione operaia contro le malattie.

Infortuni sul lavoro. — Ecco le principali disposizioni della prima di tali leggi.

Tutti gli operai ed impiegati nelle fabbriche, miniere, imprese industriali, cave, ecc., devono essere assicurati contro le disgrazie eventuali.

Scopo di tale assicurazione è di dare agl' interessati un risarcimento pel danno loro derivante da una qualsiasi lesione del corpo, od un compenso alla famiglia nel caso che un assicurato perda la vita a causa d'accidente toccatogli sul lavoro. Allo scopo d'accertare la rendita da assegnarsi all' individuo vittima dell' infortunio od alla famiglia superstite, si è redatta una tabella nella quale tutte le imprese industriali vennero ripartite in 12 classi, a seconda del maggiore o minore pericolo che presso le medesime corrono gli operai.

Del totale che si deve pagare per l' assicurazione, il padrone si assume il 90 %, l'operaio il 10 %.

Pel controllo e carteggio relativo vennero istituiti in Austria sette Istituti d' assicurazione, con sede in: *Praga* per la Boemia, *Vienna* per la bassa Austria, *Salisburgo* (Austria superiore, Salisburgo, Tirolo e Vorarlberg), *Gratz* (Stiria, Carinzia), *Brünn* (Moravia, Slesia), *Trieste* (Trieste, Gorizia), *Lemberg* (Galizia, Bucorina)-

Tali Istituti sono posti sotto la sorveglianza dello Stato e loro impiegati devono prestare giuramento. La presidenza è composta di membri tolti per un terzo dagl' intraprenditori, e per terzo dagli assicurati; il rimanente è nominato dal Ministero dell' interno. Contro le decisioni degl' Istituti si può ricorrere ad arbitrato composto di un presidente e quattro membri nomin... dal ministro di giustizia. La decisione arbitrale è inappellabile.

Ecco alcune indennità assegnate a sudditi italiani:

Istituto di Lemberg.

1893.

Giovanni Zanella, da Lozzo (Belluno .	annui fior.	20.23
Giovanni Bertoldo, da Castelnuovo (Udine)	„	76.07
Nicolai Bertoldi „ „	„	48.41
Giovanni Riva, da Belluno.	„	205.55
De Bernardi Angelo, da Cavasso Nuovo .	„	48.87

Istituto di Praga.

1892.

Pozzi Luigi, da Erno (12 giorni). . . .	fiorini	15.60
Morador Paolo, da Sestino (138 giorni) .	„	89.32

1893.

Infortunio Zanella Francesco, seguito da morte.

Alla vedova Maddalena Zanella	fiorini	696.57
Ai figli minorenni	„	479.92

Vi è un unico regolamento, stabilito dal Ministero dell'interno, per i vari Istituti d'assicurazione.

Le principali disposizioni di esso sono le seguenti:

Ogni industriale è tenuto a denunziare, entro 14 giorni dall'inizio della sua impresa il genere di lavoro a cui si dà e il numero delle persone da lui occupate, e che sono tenute per legge ad assicurarsi, nonchè la somma che dovrà pagarsi da lui e dagli assicurandi.

L'intraprenditore è obbligato per legge ad informare l'Autorità politica di prima istanza di un infortunio accaduto ad un suo operaio, e ciò nei 5 giorni successivi all'accidente.

Il conteggio della rendita da attribuirsi agli assicurati in caso d'infortunio si basa sulla media delle mercedi percepite dall'assicurato stesso durante l'ultimo anno. Non si tien conto delle mercedi superiori a 1200 fiorini.

Per gli apprendisti, volontari, praticanti e altre persone che non percepiscono mercede o la percepiscono minima, l'assicurazione

si calcola sulla mercede minima annua percepita dagli operai nel singolo ramo d'industria, non superiore però ai 300 fiorini.

Le rendite vengono calcolate:

a) Nel caso di completa inabilità al lavoro e per tutta la durata dell'inabilità, nel 60 % della mercede annuale;

b) In caso d'inabilità temporanea, in ragione (al massimo) del 50 %.

L'assicurato non ha diritto ad indennità quando ha causato dolosamente l'infortunio.

In caso di morte la Società deve:

1° Provvedere alle spese dei funerali, che sono da regolarsi secondo l'usanza del luogo, ma non devono oltrepassare i 25 fiorini;

2° Concedere una rendita ai parenti del defunto. Tale rendita consiste:

a) Per la vedova, nel 20 % della mercede del marito defunto, sino alla sua morte o sino al suo nuovo matrimonio; così pel vedovo; pei figli, nel 15 %;

b) Per gli ascendenti, se il defunto ne era l'unico sostegno, nel 20 % fino alla morte.

Nel caso che la vedova di un assicurato passi a seconde nozze riceve, una volta tanto, un' indennità eguale al triplo della rendita goduta sino a quel momento.

Malattie. — Tutti coloro che sono tenuti per legge ad assicurarsi contro gl' infortuni del lavoro, sono anche tenuti ad assicurarsi in caso di malattia.

La legge ha stabilito in Austria sei specie di Casse-malati (Krankencassen), a seconda delle diverse categorie di persone che vi si devono inscrivere.

Per tali assicurazioni gl' inscritti devono rilasciare alla Cassa 2 *kreuzer* per ogni fiorino, calcolati sul totale della mercede annua. I padroni ne pagano la metà.

In caso di malattia gli assicurati vengono curati gratuitamente e ricevono gratuitamente le medicine. Se l' ammalato è inabile a lavorare per più di 3 giorni, riceve un sussidio eguale al 60 % dell'ordinaria mercede. Tale sussidio non può durare oltre un anno. In caso di morte le spese pei funerali vengono pagate dalla Cassa; non devono però mai superare i 50 fiorini.

Quando un socio di una Cassa-malati non paga per più di sei settimane perde il diritto ad un sussidio in caso di malattia.

Società italiana di beneficenza. — Fino dal 1865 alcuni italiani residenti in Vienna si unirono fra loro per costituire un fondo di denaro da destinarsi a soccorrere gli italiani poveri di questa capitale.

Nel 1869 essi si costituirono in regolare Società, che si chiamò: " Società italiana di beneficenza, „ scopo della quale è, come dice l'art. 1° dello statuto, di " soccorrere cittadini italiani indigenti o colpiti da sventura, che hanno stabile dimora in Vienna o vi sono di passaggio. „

I proventi della Società consistono:

a) Nelle rendite dei propri capitali;

b) Nelle contribuzioni annue, o per una volta tanto, versate dai soci;

c) Nei doni di connazionali o stranieri;

d) Nel prodotto di eventuali concerti o letture.

Presidente onorario della Società è S. E. il regio ambasciatore, conte Nigra. Presidente effettivo è il comm. De Toma.

Vi sono quattro categorie di soci:

1ª Soci annui, che contribuiscono con almeno 10 fiorini l'anno;

2ª Soci perpetui, che pagano 100 fiorini una volta tanto:

3ª Soci fondatori, che versano almeno 200 fiorini;

4ª Soci onorari.

La Società è rappresentata ed amministrata da una Commissione composta di 7 consiglieri, nominati dall'assemblea generale, che durano in carica 3 anni, e sono rieleggibili.

L'assemblea generale ha luogo nelle sale del palazzo della regia Ambasciata, a ciò concesse da S. E. il regio ambasciatore. Le sedute della Commissione vengono tenute nella regia cancelleria consolare, dove la Società ha la sua sede. Al 31 dicembre 1893 la Società contava 35 soci fondatori, 32 a vita e 63 annui. Aveva una sostanza di fiorini 53,500 in Titoli di rendita italiana 5 %, rendita austriaca 5 %, argento e carta, biglietti di lotterie del regolamento del Danubio e del Tibisco, Obbligazioni ferroviarie Vittorio Emanuele 3 %. Tale sostanza è depositata presso la *Credit Anstalt*.

Dal quadro seguente risultano il numero dei soci, il patrimonio della Società ed i sussidi largiti nei singoli anni di sua esistenza:

Anno	SOCI			Sostanza al 31 dicembre Fiorini	SUSSIDI	
	fondatori	a vita	anni		numero	fiorini
1870-72	22	19	74	11,714.85	495	1,748.00
1873	22	19	33	13,706.54	238	670.00
1874-75	24	19	33	14.580.68	216	728.27
1876	28	18	36	16,309.14	291	693.87
1877	29	19	44	19,161.61	320	827.70
1878	30	20	41	20,781.18	351	884.53
1879	31	20	41	23.227.95	547	1.179.85
1880	32	22	62	31,813.82	853	1,404.52
1881	32	22	64	36,652.88	787	1,680.39
1882	34	22	58	37,017.11	733	2,027.83
1883	34	23	59	39,043.85	618	2,272.58
1884	. .	25	67	42.090.46	553	2,343.76
1885	35	26	64	43,450.01	626	2,531.15
1886	35	28	63	44,423.31	600	2,464.12
1887	35	30	58	42,173.20	513	2,117.64
1888	35	30	56	43,457.14	558	2,369.36
1889	35	30	62	44,757.50	621	2,801.81
1890	35	31	73	45,198.47	677	2,426.64
1891	35	31	69	47,037.34	774	2,384.00
1892	35	31	68	49,111.60	839	2,628.01
1893	35	32	63	53,500.00	812	2,627.05

Dal 1° gennaio al 31 maggio 1894 vennero sussidiati 350 italiani, con una spesa totale di fiorini 1050.

La Società ha a sua disposizione un medico, il dottor Galatti, che si presta gratuitamente pel bene dei poveri.

In questo modo la Società ha il vantaggio di poter constatare quali siano di essi i meritevoli dei maggiori soccorsi e quali tendano la mano perchè rifuggenti dal lavoro. La Società di beneficenza ha acquistato titolo imperituro alla gratitudine dei connazionali perchè lenisce molte sventure e, soccorrendo, ha cura di vedere coll'occhio non della sola carità, ma della carità intelligente.

Esiste a Vienna anche un Circolo, composto unicamente di sudditi italiani, che si chiama *Circolo Italia*. I soci sono circa 50. Il Circolo non ha sede fissa, ma i membri di esso si riuniscono settimanalmente nelle sale di uno dei migliori alberghi della capitale.

G. Zannoni.

IL CONGRESSO DELLE "TRADE'S UNIONS,,

Si è chiuso a Norwich il 27° Congresso annuale delle *Trade's Unions*, e dal corso delle discussioni è apparso chiaro che quelle Associazioni operaie vanno perdendo sempre più il carattere pratico di Istituzioni di mutuo soccorso, di previdenza, e quindi di vero aiuto ai lavoratori — carattere pel quale un tempo erano citate come modello — per diventare uno strumento di agitazione sociale e politica in mano di alcuni ambiziosi.

Il Congresso di Norwich ha dimostrato pure che l'operaio inglese va perdendo la fiducia nell'utilità e nell'efficacia di quelle Associazioni, e che le fila degli operai i quali vi partecipano si vanno gradatamente assottigliando.

Il deputato operaio al Parlamento, John Burns, aprì diffatti le discussioni del Congresso deplorando che soltanto 380 rappresentanti delle Associazioni, ossia molto meno che negli anni scorsi, fossero presenti.

Il presidente dell'attuale Congresso, Delves, rappresentante di una Associazione di Norwich, deplorò pure, nel suo discorso inaugurale, la scarsa partecipazione degli operai alle Associazioni dell'*Anglia orientale*.

Delves poi, dopo aver enumerate le solite rivendicazioni operaie. ed aver biasimato vivacemente l'uso dei mezzi violenti, propugnando l'intromissione dello Stato nello scioglimento della questione sociale, si pronunziò contro la giornata delle otto ore di lavoro, dicendo che era forse meglio di non adottare quella giornata come norma generale, ma piuttosto di lasciare libero ad ogni industria di fissare le ore giornaliere di lavoro. Delves sostenne che per migliorare le condizioni degli operai era necessario equiparare in condizioni eguali di lavoro le mercedi delle donne a quelle degli uomini, non ammettere al lavoro i fanciulli se non hanno raggiunto una data età, far ces-

sare l'affluenza di operai della campagna in città; però l'oratore si oppose alle restrizioni dell'emigrazione. Delves concluse proponendo che i consiglieri municipali — eletti col nuovo sistema — si occupassero più attivamente degli interessi degli operai.

Questo discorso, improntato al principio del socialismo di Stato, e persino al principio del socialismo dei Comuni, che già va prendendo piede in Francia, non corrisponde in alcun modo ai vecchi principî del *self help* delle Associazioni operaie, cui queste devono la loro grandezza ed il loro sviluppo.

Nel corso della discussione sull'attività parlamentare dei rappresentanti delle Associazioni, fu intavolata la questione delle otto ore di lavoro nelle miniere.

L'ex-segretario del Comitato parlamentare delle Associazioni operaie, Tenwick, si era pronunciato alla Camera dei Comuni, nella discussione del progetto relativo alle otto ore di lavoro nelle miniere, nel senso liberale che la introduzione della giornata di otto ore non dovesse avvenire per legge, ma bensì col consenso degli interessati di distretto in distretto o di miniera in miniera.

Contrariamente a queste idee sostenute da Tenwick, il Congresso si pronunziò con 276 voti contro 16 per la giornata legale delle otto ore.

La politica entrò di straforo nelle discussioni del Congresso, avendo Tenwick proposto ed il Congresso accettato un ordine del giorno sull'abolizione della Camera alta — che forma ora il soggetto favorito di tutte le Assemblee radicali della Gran Brettagna.

Fu discussa poi la questione delle *Diete;* e, come l'anno scorso, anche quest'anno i presenti chiesero che fosse assegnata un'indennità ai deputati alla Camera dei Comuni.

Il Governo fu biasimato severamente perchè non aveva inscritto un credito a tal uopo nel bilancio di quest'anno; però, d'altra parte, il Congresso approvò il bilancio *democratico* di sir William Harcourt. Soltanto fu fatto comprendere al Governo che esso doveva attenersi alle deliberazioni del Parlamento circa le mercedi adeguate pei lavori dello Stato e di utilità pubblica. Così il Congresso deliberò, ad esempio, che i contratti di fornitura per gli stampati dovessero essere conclusi soltanto per tre anni, entro il qual tempo il Governo dovrebbe istituire una tipografia propria.

Il Congresso si occupò quindi della questione della *nazionalizzazione* del suolo, degli strumenti del lavoro, ecc., e dell'accentramento, e la risolse addirittura in senso collettivista. Il suolo, le miniere, i minerali, tutto deve essere nazionalizzato — così suonava la mozione

principale presentata da Rudge — e ciò a tutela dell'industria britannica.

La mozione invitava il Comitato parlamentare delle Associaziani ad elaborare e sostenere i relativi *bills.*

La mozione parve tuttavia insufficiente al noto agitatore Keir Hardie, il quale volle che si chiedesse anche la nazionalizzazione di *tutti i mezzi della produzione, della ripartizione e dello scambio.*

Il dibattito che ne seguì fu vivace, ma breve, ed il Congresso finì per approvare l'emendamento di Keir Hardie con 219 voti contro 61.

Questa votazione schiude un nuovo periodo nella storia del movimento operaio, e dimostra chiaramente quale partito abbia ora il sopravvento nelle *Trade's Unions,* e quale carattere queste vadano prendendo.

I PROVVEDIMENTI SOCIALI PER LA SICILIA[1]

ONOREVOLI SIGNORI! — È nella coscienza di tutti quanta parte del disagio che travaglia l'economia nazionale, sia dovuta alle depresse condizioni dell'agricoltura. L'Italia, che per le felici attitudini del suo suolo e del suo clima, avrebbe dovuto trovare nell'agricoltura la più viva sorgente di ricchezza, per un complesso di cause economiche, morali e politiche, non ha seguito con pari vigore le altre nazioni, che, negli ultimi tempi hanno dato sì fecondo impulso all'industria agraria, mercè il più copioso investimento di capitali e con la più intelligente applicazione delle risorse e dei progressi delle scienze alla trasformazione delle culture, senza tacere delle più favorevoli condizioni apprestate altrove allo sviluppo dell'agricoltura e al miglioramento delle condizioni dei lavoratori dall'anticipato conseguimento di un libero ed ordinato assetto sociale e politico. I documenti del malessere della nostra agricoltura e delle non liete sorti delle nostre classi rurali, consacrati da tante non dubbie testimonianze, sono tali, certamente, da richiamare tutta la sollecitudine e le cure del legislatore, perchè non solo stimoli ed integri le attività individuali, ma direttamente intervenga per imporre quelle riforme e quelle discipline che siano richieste dal pubblico interesse.

Se, però, i mali derivanti da cause comuni possono provocare comuni misure e provvedimenti, che il Governo non mancherà di

[1] Relazione e progetto di legge sull'enfiteusi dei beni degli Enti morali e sui miglioramenti dei latifondi nelle provincie siciliane, presentato nella seduta della Camera del 1° luglio 1894. È questo il progetto di legge di cui abbiamo fatto cenno a pag. 645 della *Rivista*, riservandoci di pubblicarlo per intero.

proporre nei limiti dell'azione consentita allo Stato, nelle funzioni della proprietà, non è possibile adattare assoluta uniformità di leggi alle varie regioni dell'Italia agricola. Anzi, laddove il disagio è dovuto non all'azione di cause generali, ma alla circoscritta esistenza di particolari e proprie condizioni, è in certo modo. meno arduo il cercare, nella stessa particolarità di tali condizioni, i mezzi per temperarne la dannosa influenza. Ora, senza istituire non facili confronti fra la Sicilia e le altre regioni d'Italia, in riguardo alla maggiore o minore depressione dell'agricoltura e delle sorti de' lavoratori del suolo, un siffatto malessere ha nell'isola così caratteristiche cause e condizioni, da costituire per sè stesse la più evidente giustificazione di una legge speciale.

L'esistenza dei latifondi, dovuta in gran parte alla perdurata influenza delle istituzioni e de' costumi feudali, la mancanza di cultura in tanta parte del territorio, o almeno il predominio della cultura estensiva sulla base dell'avvicendamento della granicultura e de' pascoli naturali, la conseguente mancanza di permanenti rapporti fra un dato fondo e i lavoratori e il difetto di lavoro continuo che assicuri i mezzi di sussistenza alla classe de' giornalieri. il sistema de' grandi affitti a speculatori e intermediarii, interessati al maggiore sfruttamento del suolo, è cagione precipua della deplorevole mancanza di ogni solidarietà fra i proprietari e le classi rurali; l'agglomerazione di queste nelle città e nei grossi Comuni, l'enorme distanza dai campi, la mancanza di case coloniche ed altre svariate cause d'indole sociale, senza dire delle stesse particolarità dipendenti dalle vicende storiche dell'isola e dalle proprie e naturali condizioni del suolo e del clima. ecco i principali fattori del male che travaglia la vita agricola in Sicilia. Sono condizioni di cose abbastanza note e già vivamente deplorate da quanti s'interessano delle sorti dell'economia nazionale, perchè occorrano altri accenni al riguardo.

Eccitare l'incremento della produzione agricola, sottraendo all'attuale abbandono le terre incolte che non manchino di naturali attitudini produttive e togliendo gli ostacoli che le perdurate traccie della manomorta tuttora oppongono ai progressi dell'agricoltura; creare fra i contadini, come il più pratico temperamento de' danni della grande proprietà, una classe di piccoli proprietari affezionati alla terra, interessati alla cultura intensiva, elementi di ordine e

di pace sociale; eliminare per quanto si può il sistema dei grand affitti o *gabelle,* con la relativa graduazione di onerose *sub-gabelle,* agevolando ed anche imponendo con determinate garanzie la locazione diretta fra i veri lavoratori del suolo; promuovere, con la facilitazione del credito e con altre agevolezze la trasformazione delle colture, il ripopolamento delle campagne ed ogni altra miglioria agraria; aiutare nelle desiderabili iniziative degli interessati e nelle possibili applicazioni alla vita agricola, il concorso delle varie forme di cooperazione all'elevamento economico e sociale delle classi rurali in Sicilia: sono questi gli scopi a' quali si indirizza il presente disegno di legge.

I mezzi possono apparire o arditi o di ardua e lenta applicazione; ma certo era difficile escogitarne altri, che presentassero efficacia senza mancare di giustizia.

Prima e principale proposta è quella di dare in enfiteusi perpetua i fondi rustici dei Comuni delle Istituzioni pubbliche di beneficenza e di ogni altro Ente morale, limitatamente per i Comuni alle terre patrimoniali, essendo la concessione delle terre demaniali ai cittadini usuarii, regolata da norme speciali.

Lo Stato, che riconosce l'esistenza delle persone morali moderandone e disciplinandone i diritti, può non solo promuovere in ragione dell'alta sua tutela, ma anche imporre la trasformazione de' patrimoni di siffatte Istituzioni secondo le esigenze del pubblico interesse; nè mancano gravissimi esempi nelle legislazioni positive: notissime, fra le altre, le leggi di conversione dell'asse ecclesiastico. L'uso di tal potere è dunque incontestabile nel suo fondamento giuridico: a giustificarne nel caso concreto l'applicazione non occorre che mostrarne l'utilità e la convenienza.

E certamente in sè stessa la conservazione di beni rustici presso gli Enti morali non presenta la maggiore utilità e convenienza, non solo nei riguardi generali della produzione, ma anche nei riguardi degli stessi Enti, essendo ovvio che mentre l'interesse privato è lo stimolo più efficace all'attività dell'industria agricola e al miglioramento dei fondi, d'altra parte il mantenimento di tali beni presso gli Enti morali, oltre ad esporli per la ragione opposta al pericolo di facile deprezzamento, esige cure, complicazioni

e spese aliene dalla più desiderabile semplicità d'amministrazione, pur essendo lungi dall'offrire quella stabilità e certezza di reddito che è necessaria alla vita ed ai fini di siffatte Istituzioni. Ma se una forzata vendita generale di tutti tali beni e l'obbligatoria conversione in rendita pubblica, può sollevare gravi obbiezioni e difficoltà, ogni esitanza dovrebbe esser vinta laddove la trasformazione del patrimonio di tali Enti, pur non spezzando ogni vincolo fra questi e le loro possidenze territoriali, e sfuggendo a' pericoli d'una svalutazione di tanta massa di beni offerti a un tratto sul mercato e alle altre incertezze delle aste, si facesse concorrere in certo modo a quella rigenerazione sociale delle popolazioni di campagna, che è ne' voti di tutti. Il mezzo più pratico è in quel contratto di *enfiteusi*, immeritamente malviso dalle più recenti legislazioni, forma molto adatta pel passaggio dal proletario alla possidenza, per la divisione della grande proprietà e pel progresso agrario, e specialmente raccomandata in Sicilia dal vantaggio incontestabile recato all'agricoltura in parecchie zone dell'isola dalle antiche censuazioni, laddove furono effettivamente stabilite a beneficio di contadini e non sfruttate da speculatori, a profitto di quella stessa grande proprietà che si voleva colpire.

A raggiungere un fine di tanta importanza economica e sociale, è di capitale interesse il sistema e la procedura di concessione. È noto infatti come la censuazione di circa centonovantamila ettari di beni ecclesiastici in Sicilia, non abbia recato tutti i vantaggi che se ne speravano, anzi abbia di poco scemato i danni della manomorta, per effetto del sistema seguito in quella grande operazione dalla legge del 10 agosto 1862, non potendosi ormai che inutilmente deplorare le coalizioni formatesi intorno alle aste per allontanarne i veri coltivatori del suolo e la seguitane ricostituzione de' latifondi. Non sistema quindi di pubblici incanti, ma concessione delle singole quote a determinati aspiranti, su valutazione predeterminata agli effetti della fissazione de' canoni. Base di tale valutazione, la media decennale degli affitti, con detrazione delle imposte e dei pesi che passano a carico dei censuari: criterio che, oltre alla semplicità ed alla economia delle spese di apprezzo, presenta, di fronte alla variabilità e alle incertezze delle aste, il vantaggio di non alterare la quantità delle rendite attuali degli Enti.

Non essendo possibile la determinazione di una misura uniforme di quota per la varietà delle condizioni locali, si lascerebbe una certa latitudine di tale determinazione, salvo un limite minimo di valore, perchè l'utile divisione della proprietà non divenisse dannoso sminuzzamento. Concessionari di ciascuna quota agricoltori poveri del luogo non indegni, o in mancanza anche quelli dei luoghi vicini: preferiti sempre i contadini che a titolo di fitto, subaffitto o altro contratto colonico già si trovassero sui fondi, come quelli che presumibilmente sono più affezionati ai fondi stessi e più in grado di avvantaggiarne la produttività. La formazione degli elenchi delle terre da censirsi, la determinazione del valore e dei canoni, la divisione in quote, la scelta de' concessionari affidata a Commissioni provinciali, che con la competenza di elementi giudiziari, elettivi e locali, governativi e tecnici, desse affidamento di matura e prudente trattazione del delicato incarico. Accordata agli interessati la garanzia di un riesame presso una Commissione centrale.

Non basta però assegnare dei pezzi di terra a contadini, perchè si tramutino in coltivatori industri e in piccoli proprietari. L'esperienza quasi secolare delle promiscuità e sulla ripartizione dei demani ex feudali e comunali, nelle provincie del mezzogiorno, insegna come alle liberali intenzioni e alle lusinghiere speranze, non corrispose in tutto la realtà de' risultati nella ripartizione di tanta massa di terra, appunto per la mancanza di sussidi materiali e morali, che concorressero alla difficile impresa di conservare le quote presso i concessionari, procurando loro un piccolo capitale d'impianto e di esercizio, e di promuovere per loro mezzo il miglioramento delle terre.

A questo cómpito, il presente disegno di legge farebbe in primo luogo concorrere un Istituto tanto raccomandato dalla Commissione reale istituita con decreto del 4 maggio 1884, nell'intento di rendere socialmente più utile la ripartizione de' demani nelle Provincie meridionali. Si promoverebbe cioè dagli stessi interessati ed, ove ne sia constatata la convenienza, si darebbe alle Commissioni provinciali la facoltà di ordinare, anche d'ufficio, la costituzione di Consorzi di transitoria durata, che associando le forze de' singoli, agevolino l'attuazione dei miglioramenti agrari, posti come patto della concessione, e specialmente la costruzione delle case coloniche,

e costituendo la legale rappresentanza de' concessionari, rendano loro più facile l'attingere alle risorse del credito o difendano e tutelino i loro interessi, assicurando ad un tempo l'adempimento dei corrispettivi obblighi rafforzando e disciplinando in essi il sentimento della propria responsabilità ed educandoli in certo modo alla coscienza de' vantaggi e de' danni del nuovo stato.

Ma sarebbe vano sperare nella utilità di siffatte Associazioni, laddove con più diretti e sensibili vantaggi, aiuti e garanzie i concessionari non fossero in grado di far fronte non solo alle prime anticipazioni ed ai bisogni dell'ordinario esercizio, ma di attuare que' miglioramenti di cui siano capaci le terre. Come provvedimento straordinario, inteso a secondare gli sforzi degli agricoltori di fronte alle prime difficoltà dell'azienda colonica, si propone di esimerli per un anno, da ogni imposta e sovrimposta fondiaria sulle rispettive quote e dalle comunali sul bestiame e sugli animali da tiro, da sella e da soma: favore certo non lieve di fronte alle attuali condizioni dello Stato e dei Comuni, ma tale, da trovare un largo compenso nel miglioramento delle condizioni delle classi agricole, che potranno godere dei vantaggi delle divisate censuazioni. Ma altri mezzi preventivi e permanenti occorrono per sottrarre i concessionari a quelle funeste conseguenze dell'usura, che ha tanto contribuito a far riassorbire nella grande proprietà, le quote de' demani comunali ed ex feudali distribuite ai cittadini nelle Provincie del Mezzogiorno, non ostante il decennale periodo d'inalienabilità, stabilito col decreto del 3 dicembre 1808 e portato ad un ventennio dal rescritto del 6 dicembre 1852.

Occorre assicurare cioè a' concessionari una sorgente speciale di credito a modico saggio d'interesse e a non breve scadenza, in ragione della realizzazione degli utili della produzione. Il progetto quindi, con la costituzione di un fondo speciale, cui si accennerà particolarmente in seguito, provvede alle anticipazioni per l'esercizio della cultura, con l'interesse non superiore al tre per cento, non rimborsabili che almeno dopo un anno, cioè alla raccolta dei frutti. Pur serbando però il medesimo tasso d'interesse, a più lontana scadenza, debbono essere vincolati i prestiti destinati ad immobilizzare nel suolo a fondo perduto le somme per trasformazione di coltura, piantagioni, costruzioni ed altri miglioramenti; onde il progetto provvede all'ammortamento di tali prestiti in rate

annuali non minori di dieci, esimendo per un ventennio dall'imposta fondiaria l'aumento di rendita che potrà risultare da tali miglioramenti, come dispone pel bonificamento dell'Agro romano la legge del dì 8 luglio 1883. La garanzia di tali prestiti poi, in conformità del rispettivo scopo, riguardo alle anticipazioni per l'esercizio della cultura, è limitata unicamente ai beni mobiliari con privilegio sui frutti raccolti dell'annata, salva la prelazione spettante ai direttari, mentre per i prestiti destinati alle migliorie, da concedersi con le opportune cautele atte ad assicurarne l'effettivo investimento nei fondi, è ammesso il vincolo ipotecario ed il privilegio sulla plusvalenza che, per virtù di essa, i fondi medesimi verrebbero ad acquistare.

Di fronte al sussidio di tali mezzi preventivi, l'inalienabilità delle quote, che sarebbe pure stabilita col presente disegno di legge, avrebbe non un semplice significato d'inefficace repressione, come l'esperienza ha mostrato per le quote dei demani comunali ed ex feudali, ma acquisterebbe il valore di una garanzia che integri e completi il sistema di prostificarsi che come transizione alla libera commerciabilità dei dritti patrimoniali, e però dovrebbe essere limitata a un periodo non eccessivamente lungo, ma quanto basti a creare permanenti vincoli d'interesse e d'affezione nei nuovi coloni verso le terre, periodo che a somiglianza di quanto è disposto per le quote demaniali, sarebbe fissato a un ventennio. E d'altra parte, salvo la concessione del vincolo ipotecario per la già accennata causa di prestiti, la disposizione è concepita nella forma più larga di divieto non solo di alienazione e d'ipoteca, ma anche di anticresi, di cessione, di colonia, subenfiteusi o locazione, sia perchè non si appresti facile modo di eludere la proibizione di legge, sia perchè rimanga fermo lo scopo precipuo di questo progetto, che è di costituire e mantenere nell'isola una classe di contadini piccoli proprietari, che continuando direttamente a coltivare le terre, efficacemente cooperino al progresso dell'industria agraria e insieme sieno valida garanzia d'ordine sociale fra le classi agricole.

Maggiori vincoli poi avrebbero potuto essere aggiunti per la conservazione delle quote, a somiglianza di quelle leggi che in altri Stati, e specialmente in America, sono stabilite a protezione dei piccoli possessi (*Homestead Laws*). Ma facendo ogni riserva su

questo punto e lasciando ad altri maturi studi di riforme un tale argomento, qui è solamente parso che l'indole speciale dei proposti provvedimenti di censuazione, non solo a tutela dei concessionari, ma sopratutto a garanzia degli obblighi loro, esigesse l'*indivisibilità* delle quote, ad evitare che successivi frazionamenti rendessero incerta e disagevole la percezione dei canoni e delle imposte, e la soddisfazione dei mutui, mentre la permanente unità della azienda giova sperare che rafforzerebbe nelle famiglie coloniche i vincoli di naturale affetto ed interesse e quel sentimento di solidarietà, che nei rapporti economici e morali, non potrebbe mancare di salutari e benefici effetti.

Resta poi a far cenno di un altro vantaggio che si farebbe a' censuari dei beni degli Enti morali. I concessionari cioè, sarebbero autorizzati a redimere i canoni anche a rate di un quinto almeno della somma corrispondente ai canoni integralmente capitalizzati, perchè potessero un giorno far concorrere i loro risparmi, all'affrancamento degli oneri e preparare così più agevolmente la desiderabile trasformazione dei rapporti d'enfiteusi, in diritti di libera proprietà.

Ma, come fu già accennato, grave e precipua cagione de' mali della Sicilia agricola. è nella persistenza de' latifondi o ancora saldi e incolti, o appena sfiorati da rudimentale cultura estensiva a cereali, spesso avvicendata ai pascoli naturali: vastissime estensioni la cui rattristante solitudine non può certo facilitare nè il miglioramento dell'aria nelle contrade prive di ogni coltura arborescente, ove non manca di farsi sentire l'influenza di miasmi palustri, nè la tutela della pubblica sicurezza, mentre mantiene la più dannosa scarsità di produzione di fronte a non dubbie attitudini di produttività e tanto contribuisce al depresso stato delle popolazioni rurali. Ora per quanto alcune forme di miglioramenti agrari non sempre diano proporzionata remunerazione, pel deprezzamento di taluni prodotti dovuti a cause economiche d'ordine generale, e per quanto sia non agevole ai grandi proprietari di compiere su le loro estese tenute le desiderabili trasformazioni agrarie, per la deficenza di capitali e forse più per la repugnanza d'un investimento di cui solo a lunga scadenza si può risentire il vantaggio, da questa stessa difficoltà o impotenza de' privati può trarsi legittima ragione di provvedimenti che pongano in grado la pro-

prietà di concorrere a quella utilità generale, che è tanta parte del suo fine stesso, mentre non meno giusto e necessario è l'intervento dello Stato, laddove un tanto abbandono non trovi alcuna altra spiegazione, che nella mancanza di buona volontà nei proprietari, contenti della scarsa corrisponsione degli speculatori cui affidano le loro terre ed affatto inconsci od immemori dell'ufficio sociale della proprietà. Lo Stato ha dunque il diritto d'imporre la bonificazione, la riduzione in cultura, o il miglioramento di tanta massa di terra, agevolando per quanto può i proprietari di buona volontà, costringendo con mezzi diretti o indiretti coloro che vi si rifiutano. Basta ricordare il positivo esempio della citata legge 8 luglio 1883 per l'Agro romano, che non solo esige da' proprietari la dichiarazione delle migliorie da portare ai loro fondi e consistenti in coltivazioni di piante arboree ed erbacee, in costruzione di strade e fabbricati, ma dà a una speciale Commissione la potestà d'imporre in genere que' miglioramenti agrari che riterrà convenienti e in caso di resistenza sottopone i fondi ad espropriazione forzosa per concederli in enfiteusi.

Nulla dunque di nuovo o più ardito nel presente disegno di legge. S'imporrebbe ai proprietari di coltivare e migliorare secondo le particolari prescrizioni da darsi in corrispondenza delle varie condizioni dei luoghi, colture e migliorie che, mercè l'incremento del lavoro e della produzione non potrebbero che convertirsi in coefficiente di utilità generale, concorrendo in specie al sollevamento e al benessere delle classi agricole. Si estenderebbe anche ad essi il beneficio di prestiti agrari a mite interesse e a lunga scadenza, perchè agli obblighi nuovi corrispondesse per quanto si può un certo sussidio di mezzi.

Ove però i proprietari non potessero o non volessero, anzichè espropriare per concedere in enfiteusi, si provvederebbe direttamente a tali concessioni a piccoli lotti: sistema più semplice, meno costoso e più moderato verso i proprietari, applicati a tale operazione i criteri, le norme di procedura e le garanzie stabilite per le censuazioni de' beni degli Enti morali. Non ammessa però la redimibilità rateale de' canoni, per non allontanarsi dal dritto comune in ciò che può parere un maggiore riguardo verso gli interessi de' privati proprietari. Unica deroga inspirata dal desiderio di temperare gli effetti della coattiva censuazione, la facoltà nei

proprietari di fissare nelle relative stipulazioni che per la durata non superiore a un trentennio l'affrancazione non possa compiersi senza il loro consenso; vincolo che mantenendo tuttora un rapporto di dritto reale fra gli antichi proprietari e i fondi non parrà eccessiva restrizione alla libertà dei concessionari in una speciale condizione di cose, come quella che sarebbe creata dai provvedimenti di questo disegno di legge, senza ricordare che all'assoluta libertà di affranco de' canoni nell'enfiteusi stabilita dal codice civile non senza fondamento si attribuisce la poca fortuna di quella forma di contratto nella pratica della vita economica e giuridica a' nostri tempi, con incontestabile danno dell'agricoltura.

Altri particolari provvedimenti sarebbero più specialmente indirizzati a favore de' contadini, ove si prestino le condizioni dei luoghi. V'ha in Sicilia latifondi così vasti e in tale stato di abbandono, che è vano sperare e supporre possibile che i proprietari possano direttamente ridurli a coltura e migliorarli. D'altra parte non occorre insistere sui deplorati danni economici, morali e sociali del sistema dei grandi affitti a speculatori intermediari, che in Sicilia tanto pesano e tanto più peserebbero sulle sorti de' contadini, nella riconcessione delle terre a piccoli lotti. È sembrato quindi che (insieme alla facoltà di lasciare fino a un terzo de' latifondi ad uso di pascoli ove ne sia constatata la convenienza) si potesse in via eccezionale affidare alle Commissioni provinciali la facoltà di far salva una congrua porzione di siffatti latifondi ai proprietari, che effettivamente e sinceramente vogliono provvedere da sè alla trasformazione agraria ed ove sia possibile imporre pel resto la locazione a piccoli lotti, direttamente ai coltivatori sulla base della rendita attuale del suolo. Non si disconosce che tali misure presenterebbero una certa gravità come restrizione del diritto de' proprietari; ma ove l'affitto a intermediari, anzichè costituire un'industria effettiva e feconda per l'applicazione dei forti capitali alla cultura, rimane un sistema che ha per risultato di depauperare le forze produttive del suolo, nell'interesse temporaneo del gabellotto, con aggravamento delle condizioni de' contadini, senza incremento delle rendite de' proprietari, il procurare diretti rapporti fra i proprietari stessi e i contadini costituirebbe un bene inteso interesse de' primi, con grande vantaggio dei secondi, contribuendo ad un ravvicinamento assai desiderabile per l'ordine civile e per la pubblica pace.

Condizione necessaria poi per rendere utili tali misure, tanto nell'interesse dei proprietari, che de' contadini, parve dovesse essere un non breve periodo di locazione, da non eccedere però i quindici anni: in che è forse il mezzo più pratico per promuovere i miglioramenti de' fondi o risolvere la tanto dibattuta questione del relativo compenso agli affittuari, potendo costoro solo dalla sicurezza di una locazione non breve, essere incoraggiati a quegli investimenti e a quel maggior lavoro, di cui possano per un certo periodo trarre la sperata rimunerazione, mentre al termine della locazione ne rimarrebbero avvantaggiati anche i proprietari con la naturale elevazione dei fitti. Rimarrebbe salvo però il dritto a proporzionati aumenti di fitto, anche durante il corso di tali locazioni per i miglioramenti che potessero durante il periodo stesso essere compiuti su' fondi direttamente da' proprietari. Sarebbe inoltre estesa a tutti i miglioramenti la esenzione per venti anni dall'imposta fondiaria, il quale vantaggio rispetto a' miglioramenti fatti dagli affittuari, essendo i primi affitti limitati a quindici anni, ricadrebbe nel susseguitivo quinquennio a favore de' proprietari.

Senza poi spingere troppo oltre l'intervento dello Stato nella costituzione di quelle forme di Associazioni cooperative, che sono adattabili alle speciali condizioni della vita agricola, e lasciando all'iniziativa degli interessati la costituzione di tali Società, che potrebbero molto concorrere alla loro rigenerazione economica e sociale, è sembrato che a complemento delle misure già proposte, si potessero incoraggiare gli sforzi della cooperazione con esimere da spese gli atti costitutivi, con estendere anche ad esse i beneficî del credito agrario sul fondo speciale da stabilirsi, e con facilitazioni fiscali rispetto non solo alla costituzione, ma a tutti gli atti che nel consecutivo funzionamento si compiono, oltre che nell'interesse dei Consorzi di enfiteusi, anche nell'interesse delle anzidette Società che si stabilissero fra gli enfiteuti e gli agricoltori locatari dei latifondi per l'acquisto di concimi, di macchine, di scorte vive, di sementi e di derrate occorrenti a' bisogni delle rispettive famiglie, per la meno costosa organizzazione de' lavori agrari, per la costruzione di case coloniche e di altre opere utili a' fondi e per la vendita dei prodotti rurali.

Non resta che dire una parola degli elementi che concorrerebbero alla costituzione del fondo speciale di prestiti agrari, senza

il cui ausilio sarebbe vano sperare pratici ed utili effetti dalle disposizioni del presente disegno di legge,

È sembrato poter devolvere in primo luogo a tale fondo il patrimonio della Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia, non potendo dubitarsi che la nuova destinazione non risponda ai fini di pubblica utilità più urgenti e preferibili a quelli cui ora intende un tale Istituto.

Altri contributi poi si trarrebbero: 1° dalle somme che a tenore dell'art. 100 della legge del 17 luglio 1890, sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza cessassero di essere destinate ai fini stabiliti col decreto dittatoriale del 9 giugno 1860 e con la legge 2 aprile del 1865 relativamente ai compensi, ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia; 2° dall'annua rendita corrispondente al quarto dei beni delle soppresse corporazioni religiose, assegnato ai Comuni di Sicilia, con l'art. 35 della legge di soppressione del 7 luglio 1876.

Tutte tali somme non verrebbero invertite all'uso anzidetto che per soli venti anni quanto basti presumibilmente a prestare un mezzo di straordinario credito per l'esercizio delle culture e per i miglioramenti agrari. Tratterebbesi quindi di transitoria disposizione, che farebbe salva in favore degli Enti rispettivi, dopo il ventennio, la restituzione delle somme e degli interessi capitalizzati.

Certo poi sembrerà scarsa e poco proporzionata ai fini e all'importanza dei proposti provvedimenti, siffatta dotazione del fondo speciale; ma nelle presenti condizioni finanziarie ed economiche, era difficile trovare altre sorgenti di credito ed imporre altri contributi per un fondo di anticipazioni, necessariamente subordinato alle condizioni di basso interesse e di lunga scadenza. Occorre del resto pur iniziare l'opera, giovando sperare che non mancheranno in seguito altri contributi a un così alto fine di sociale interesse.

Onorevoli signori. La legge che vi si propone non è legge perturbatrice e violenta, ma pur mirando a fini di maturo progresso ha carattere di legge essenzialmente conservatrice, perchè non vi è per lo Stato e per le civili Istituzioni una più sicura garanzia di ordine e di stabilità, che quella derivante dalla diffusione della proprietà fondiaria, fra gli stessi coltivatori del suolo, e dall'agiatezza e dal benessere delle classi agricole.

Si confida pertanto che vorrete accordare la vostra approvazione al presente

DISEGNO DI LEGGE.

TITOLO I.

Art. 1. I fondi rustici di natura patrimoniale dei Comuni nelle Provincie siciliane, quelli delle Istituzioni pubbliche di beneficenza e di ogni altro Ente morale nelle Provincie stesse, esclusi i terreni paludosi, quelli sottoposti a vincolo forestale e quelli ove esistano miniere, debbono esser dati in enfiteusi perpetua, secondo le condizioni prescritte ne' seguenti articoli.

Art. 2. Nel termine di novanta giorni dalla promulgazione della presente legge, le rappresentanze degli Enti anzidetti dovranno far pervenire alle rispettive Prefetture un elenco di tutti i beni rustici appartenenti agli Enti medesimi, con indicazione dei titoli di diritto, della estensione, dei confini, delle fabbriche e delle sorgenti che vi si trovino, dello stato di cultura, delle servitù attive e passive, delle afficienze ipotecarie, degli affitti negli ultimi dieci anni, della rendita imponibile, dell'imposta fondiaria e degli altri oneri inerenti ai fondi.

In caso d'inadempimento nel termine anzidetto, i singoli rappresentanti sono puniti con una ammenda da L. 50 a 500, salvo ad applicare per le dichiarazioni false od incomplete le pene più gravi stabilite nell'art. 85 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Art. 3. In ciascuna Provincia una Commissione agraria, presieduta da un consigliere di Corte d'appello o dal presidente del Tribunale locale, secondo la designazione che ne sarà fatta dal primo presidente, e composta di un giudice di Tribunale indicato dallo stesso primo presidente, di un consigliere di Prefettura e di un ingegnere del Genio civile, nominati dal Prefetto, e di un delegato del Consiglio provinciale, esaminerà gli elenchi esibiti e mercè le opportune verificazioni ne riscontrerà l'esattezza, procedendo in caso di mancate o insufficienti indicazioni alla compilazione degli elenchi d'ufficio. Indi con deliberazioni motivate sulle deduzioni delle parti, stabilite le debite eccezioni, a norma dell'art. 1, determinerà quali terre debbano essere comprese nelle concessioni.

A tale effetto dichiarerà il valore dei singoli fondi, desumendolo dalla media degli affitti nell'ultimo decennio e, in caso di affitto in generi, della media decennale dei prezzi risultanti dalle mercuriali, con detrazione dell'annua imposta fondiaria e di tutti gli altri pesi inerenti. Ove manchino gli affitti o ne siano incerti gli elementi di prova, il valore del fondo sarà stabilito dalla Commissione con cri-

terio di equità, tenuto conto degli affitti stabiliti sulle terre vicine della stessa qualità. Nel tempo stesso, su proposta di periti scelti fra gl'ingegneri del Genio civile, che saranno tenuti a prestar l'opera loro col solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, la Commissione procederà alla divisione di ciascun fondo in quote, che secondo la varietà delle condizioni locali saranno formate di un'estensione non minore di due ettari, non maggiore di venti, assegnando a ciascuna quota il corrispondente canone, che risulterà dai predetti criteri di valutazione. Ciascuna quota avrà almeno il valore di due ettari delle migliori terre di seconda classe.

Art. 4. Copia delle deliberazioni della Commissione provinciale e dei rispettivi piani di ripartizione, sarà trasmessa a ciascun ufficio municipale, e per cura di questo notificata agli Enti interessati e a chiunque potesse vantare diritti reali sui fondi.

Nel termine di giorni trenta le rappresentanze degli Enti e tutti gli altri interessati possono reclamare contro tali deliberazioni a una Commissione centrale, composta di cinque membri, nominati con regio decreto, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro di agricoltura, industria e commercio, e dei quali uno sia componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 5. Divenuti definitivi i provvedimenti e i piani di cui nei due precedenti articoli, la Commissione provinciale procederà alla compilazione del capitolato di concessione, stabilendo, sotto pena di decadenza, quelle condizioni di cultura e di miglioramenti che siano compatibili con la natura dei fondi e con le altre circostanze locali.

Art. 6. Le concessioni sono fatte ad agricoltori poveri del luogo, considerandosi per tali coloro che abbiano domicilio nel Comune da oltre cinque anni. Sono preferiti i contadini che si trovassero a coltivare il fondo a titolo di fitto o subaffitto, o per altro contratto colonico.

Se il numero degli aspiranti è inferiore a quello della quota, possono essere ammessi alla concessione anche agricoltori di Comuni vicini.

Sono esclusi dalla concessione coloro che si trovano nei casi previsti dalle lettere *d, e, f* dell'art. 30 della legge comunale e provinciale, 10 febbraio 1889, n. 5921.

Art. 7. Non può essere concessa a ciascun concorrente che una quota sola.

Art. 8. Le Commissioni provinciali, raccolte e istruite direttamente o anche per mezzo di magistrati da essi delegati, le domande dei concorrenti, da prodursi nel termine di novanta giorni dalla pubblica-

zione degli avvisi nei Comuni, al cui territorio giurisdizionale appartengono i fondi, dà in ordine alla domanda stessa i suoi provvedimenti, contro i quali entro sessanta giorni dalla notificazione compete ricorso alla Commissione centrale istituita con l'art. 4.

Le concessioni sono stipulate innanzi alle Commissioni provinciali o innanzi ai loro delegati, con l'assistenza di un funzionario di cancelleria giudiziaria, o del segretario del Comune, ed i verbali con i relativi elenchi dei concessionari hanno valore di atto pubblico per tutti gli effetti di legge.

Art. 9. I concessionari sono immessi in possesso alla scadenza degli affitti in corso, legalmente convenuti prima del . . . . . (data della presentazione di questo disegno di legge).

Gli affitti posteriormente pattuiti sono di diritto sciolti con la fine dell'anno colonico in cui sia esaurito il procedimento di concessione.

Art. 10. I concessionari prima che siano immessi in possesso delle quote loro toccate, sono convocati da un delegato della Commissione provinciale per deliberare se intendano costituirsi in Consorzi per la più agevole esecuzione dei prescritti miglioramenti agrari, e in genere per l'esatto adempimento di tutti i patti della concessione e per la difesa e il vantaggio dei comuni interessi.

Tuttavia la Commissione provinciale può d'ufficio rendere obbligatoria la costituzione del Consorzio come patto della concessione, ove, per lo stato dei fondi, per la natura delle opere da eseguirsi e per le altre condizioni delle persone e dei luoghi, si rilevi l'utilità e convenienza di un tale ordinamento.

La rappresentanza del Consorzio fa tutti gli atti di amministrazione, contrae mutui per le spese d'impianto e di esercizio e per quelle occorrenti alle costruzioni e agli altri miglioramenti e ripartisce fra i singoli concessionari, secondo i rispettivi bisogni, le anticipazioni e il corrispondente contributo annuale per la estinzione dei prestiti contratti.

I Consorzi durano finchè non siano eseguite le trasformazioni di cultura e le migliorie prescritte, e non sia compiuto l'ammortamento dei mutui.

Art. 11. I Consorzi sono direttamente tenuti alla soddisfazione dei canoni e delle pubbliche imposte, riscuotendo alla loro volta dai singoli concessionari, con le forme e i privilegi fiscali, tanto le somme dovute per gli anzidetti titoli, quanto le contribuzioni occorrenti ai propri fini ed al rimborso dei prestiti.

Art. 12. Salva l'eccezione stabilita nell'art. 27, finchè durino i Consorzi, e, in ogni caso, almeno per venti anni, gli enfiteuti, sotto

pena di nullità degli atti e di decadenza dalla concessione, nón possono ipotecare. alienare, costituire in subenfiteusi, dare in anticresi o cedere a qualsivoglia titolo le rispettive quote di fondi, nè darle a locazione o colonia.

Non è ammessa sulle quote o sui relativi prodotti alcuna azione per debiti anteriori alla concessione.

Art. 13. Le quote abbandonate o colpite di decadenza per qualsiasi causa, compresa quella del mancato pagamento dei canoni per un biennio, sono devolute al Consorzio perchè le riconceda ad altri agricoltori che ne facciano domanda. Se il Consorzio non sia stato costituito o sia sciolto, le quote saranno devolute agli Enti direttari: e tanto alla dichiarazione di decadenza quanto alla riconcessione, ove non funzioni più la Commissione provinciale indicata nei precedenti articoli, procederà il Presidente del Tribunale civile, sull'istanza del Pubblico Ministero o di qualunque cittadino del Comune.

Art. 14. Ciascuna quota è indivisibile agli effetti della percezione dei canoni e delle pubbliche imposte, non che in riguardo alla soddisfazione dei mutui contratti per la cultura e le migliorie.

In caso di successione, ove l'enfiteuta defunto non abbia alcuna designazione, i coeredi o legatari dovranno scegliere fra loro chi rappresenti l'azienda della quota e risponda degli oneri ad essa inerenti. Ove non si accordino in tale scelta, questa, sull'istanza di chi vi ha interesse, o di ufficio, sarà fatta dal Pretore, salve le cautele e gli eventuali provvedimenti conservatori, per salvaguardare le ragioni dei successibili nei particolari rapporti.

Art. 15. I concessionari potranno redimere anche parzialmente i canoni in altrettante rate, che non siano minori di un quinto della somma corrispondente ai canoni integralmente capitalizzati.

Le rate di capitale dovranno investirsi nell'acquisto di rendita inscritta sul Debito pubblico.

Art. 16. In quanto le concessioni non siano particolarmente regolate dalla presente legge, rimangono soggette alle altre norme stabilite nel titolo VIII, del libro III del Codice civile.

Art. 17. Gli atti di concessione e quelli di costituzione dei Consorzi sono esenti dalle tasse di bollo e registro.

Le spese occorrenti per le operazioni delle Commissioni sono anticipate dal Tesoro e ripartite poi con ordinanza delle Commissioni stesse fra i singoli Comuni in proporzione dell'importanza delle divisioni compiute in ciascuno di essi e con diritto a rivalsa verso i Consorzi ed anche direttamente verso i singoli consorziati in quattro rate annuali.

Art. 18. Per un anno dalla concessione, gli enfiteuti sono esenti dall'imposta e della sovraimposta fondiaria sulle rispettive quote e dalle tasse comunali sul bestiame e sugli animali da tiro, da sella e da soma.

Titolo II.

Art. 19. Tutti i proprietari di fondi in Sicilia, che siano di misura superiore ai cento ettari, o di fondi saldi od incolti di qualsiasi estensione, esclusi i terreni paludosi, quelli sottoposti a vincolo forestale e quelli ove esistono miniere, sono tenuti, nel termine di giorni novanta, dalla promulgazione di questa legge, ad esibire alle Prefetture delle rispettive Provincie un elenco di tali beni con le indicazioni e sotto le comminatorie prescritte nell'art. 2. Al tempo stesso dichiareranno se e quali culture intendono d'introdurre in tali fondi e quali miglioramenti vogliono compiervi.

Art. 20. Le Commissioni provinciali, previe le dovute verificazioni. rettificazioni e compilazioni d'ufficio, e udite le deduzioni delle parti. con deliberazioni motivate determineranno quali di siffatti fondi siano capaci di dissodamento e di cultura e quali siano i miglioramenti da eseguire e il tempo in cui debbano essere intrapresi e compiuti, prefiggendo i luoghi e i tipi delle case coloniche da costruire su i fondi stessi.

Riserbata in ogni caso ai proprietari la facoltà della cultura diretta di tali fondi sino all'estensione di ettari cento, le Commissioni prescriveranno che l'eccedente quantità sia locata agli agricoltori del Comune o dei Comuni vicini, in tanti lotti non minori di ettari cinque e non maggiori di ettari venti per ciascuno, secondo la qualità delle terre e la varia condizione delle classi agricole del luogo, fissando gli affitti da stipularsi sulla base della media decennale degli affitti precedenti, e in mancanza o incertezza degli affitti, applicando il criterio stabilito nell'art. 3. Le locazioni non potranno avere una durata minore di anni quindici; ma è fatto salvo il diritto e proporzionati aumenti di fitto anche durante il corso di tali locazioni per i miglioramenti che sui fondi siano compiuti direttamente dai proprietari e che siano constatati nei modi che verranno fissati dal regolamento.

Potranno altresì le Commissioni esimere i proprietari dall'obbligo della cultura agraria e lasciare ad uso di pascolo una estensione non superiore al terzo dei latifondi, ove ne sia constatata la convenienza nell'interesse della pastorizia.

Contro tutti i provvedimenti delle Commissioni provinciali, i proprietari interessati potranno reclamare alla Commissione centrale nel termine di sessanta giorni dalla notificazione.

Art. 21. Divenute definitive le deliberazioni che prescrivono il dissodamento, la cultura, i miglioramenti da eseguire e le locazioni a piccoli lotti, i proprietari, entro altri sessanta giorni, con atto scritto da depositare presso la Commissione provinciale che ne rilascierà ricevuta, dichiareranno se intendono uniformarsi.

Art. 22. Ove nei termini assegnati i proprietari non procedano alle dovute dichiarazioni, ovvero non comincino i lavori di miglioramento e cultura, o cominciati non li continuino, o altrimenti non adempiano alle prescrizioni loro fatte giusta il precedente art. 21, i fondi saranno concessi ad enfiteusi perpetua, secondo le norme degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13 e 14, nonchè degli articoli 16, 17 e 18 della presente legge.

Art. 23. I canoni, ai quali verranno sottoposte le concessioni da farsi in forza dell'articolo precedente, saranno redimibili mercè il pagamento del capitale integralmente corrispondente all'annuo canone, sulla base dell' interesse legale. I proprietari però, con dichiarazione da fare alle Commissioni provinciali prima delle concessioni, possono esigere che l'affrancazione per la durata di un tempo non superiore ad anni trenta, non possa eseguirsi senza il loro consenso.

Titolo III.

Art. 24. L'aumento di rendita che risulterà dai miglioramenti agrari, sarà esente dall'imposta fondiaria per venti anni, dacchè ne sarà constatato il compimento.

Art. 25. Le Società cooperative che si stabilissero fra gli enfiteuti e fra gli agricoltori locatari, di cui nel precedente art. 21, per l'acquisto di concimi, di macchine, di scorte vive. di sementi e di derrate occorrenti ai bisogni delle rispettive famiglie, per la meno costosa organizzazione di lavori agrari, per la costruzione di case coloniche e di altre opere utili ai fondi e per la vendita dei prodotti rurali (oltre ad essere esenti dalle tasse di registro e di bollo ai sensi dell'art. 228 del Codice di commercio in quanto agli atti di costituzione ed a quelli di ammissione e recesso dei soci) saranno costituite senza alcuna spesa innanzi alle Commissioni agrarie provinciali o, per loro delegazione, innanzi al Pretore del mandamento.

Tutti gli atti che si compiono nell' interesse diretto tanto dei Con-

sorzi di enfiteuti quanto delle anzidette Società cooperative, saranno registrati col diritto fisso di centesimi cinquanta.

Art. 26. Oltre ai fondi degli Istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario, sarà costituito un fondo speciale per le anticipazioni ai Consorzi, agli enfiteuti, ai proprietari dei fondi cui si riferisce la presente legge, ai locatari indicati nell'art. 21 ed alle Società cooperative indicate nel precedente articolo, da concedersi con interesse non superiore al 3 per cento.

Metà di tale fondo sarà destinato ad anticipazioni per l'esercizio della cultura, non rimborsabili che almeno dopo un anno e garantite unicamente dai beni mobiliari con privilegio sui frutti raccolti dell'annata, salvo la prelazione spettante ai direttari.

L'altra metà sarà impiegata in prestiti per la costruzione di case coloniche e per la trasformazione delle culture da concedersi ai Consorzi, alle Società cooperative assuntrici ed anche direttamente ai singoli enfiteuti colle opportune cautele atte ad assicurare che le somme accreditate siano integralmente investite alla propria destinazione. Tali prestiti possono essere garantiti con ipoteca ed anche con privilegio sulla plusvalenza che acquisteranno i fondi per effetto delle eseguite costruzioni e migliorie; e sono ammortizzabili in rate annuali non minori di dieci.

Art. 27. Alla costituzione del fondo speciale stabilito col precedente articolo sono devoluti tutti i fondi della Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia.

Allo stesso scopo concorreranno altresì durante venti anni dalla promulgazione della presente legge tutte le somme che a tenore dell'art. 100 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, cessassero di essere destinate ai fini stabiliti col decreto dittatoriale del 9 giugno 1860 e con la legge 2 aprile 1865, n. 2226. Dopo la scadenza dell'indicato periodo tali somme, come vengono successivamente ricostituite per restituzione da parte dei mutuatari, torneranno cogli utili relativi a disposizione delle Opere pie e degli altri Istituti cui appartengono.

Verrà parimente devoluta al fondo anzidetto l'annua rendita corrispondente al quarto dei beni delle soppresse corporazioni religiose assegnato ai Comuni di Sicilia con l'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3096, salva la restituzione delle quote appartenenti ai singoli Comuni, decorso il termine stabilito nel comma precedente.

Saranno infine devoluti al detto fondo speciale gli eventuali proventi delle multe comminate negli articoli 2 e 20.

L'Amministrazione del fondo speciale sarà affidata al Banco di Sicilia con conto separato.

Art. 28. La rendita determinata nel comma 2 del precedente articolo durante il tempo in cui sarà devoluta al fondo speciale di prestanze agrarie verrà calcolata sul quarto dell'annua somma che effettivamente avanzi dal pagamento degli oneri vitalizi sulla rendita derivanti dal patrimonio delle Corporazioni religiose soppresse in Sicilia, senza detrazione della tassa straordinaria del 30 per cento imposta con l'articolo 18 della legge 15 agosto 1867, n. 3848. A tale effetto il Fondo per il culto con i propri mezzi verserà annualmente l'integrale somma all'Amministrazione del fondo speciale senza alcun diritto a rimborso verso lo Stato per la eccedenza corrispondente alla rendita già cumulata in rapporto allo stesso Fondo per il culto e intestatagli in meno a causa dello straordinario prelevamento di cui nel citato art. 18.

La liquidazione del contributo è fatta da una speciale Commissione di tre membri nominati per decreto reale su proposta del ministro dell'interno di concerto con quello di grazia e giustizia.

Art. 29. Con regolamento da emanarsi udito il parere del Consiglio di agricoltura e del Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme occorrenti per l'esecuzione della presente legge e specialmente quelle per la procedura delle operazioni di concessioni e di materiale ripartizione e immissione in possesso delle quote per la costituzione e il funzionamento dei Consorzi, per la determinazione dei rapporti con i direttari, con gli Istituti di credito e con i singoli consorziati e per la vigilanza e le altre garanzie necessarie all'efficace tutela dei rispettivi interessi.

Art. 30. Il Ministero di agricoltura, industria e commercio annualmente presenterà al Parlamento una relazione sull'applicazione e sui risultati della presente legge.

CRONACA

della Beneficenza, della Previdenza, della Cooperazione e di fatti sociali interessanti i lavoratori

Un Congresso internazionale per l'infanzia in Firenze. — Si è costituito in questa città un Comitato organizzatore per un Congresso internazionale per l'infanzia da tenersi ai primi del prossimo anno in quella città.

L'egregio Sindaco, marchese Torrigiani, promise al Congresso tutto il suo appoggio, e le Istituzioni cittadine vi hanno pienamente aderito.

L'Italia, che conta circa 600 Istituzioni benefiche a vantaggio dell'infanzia, non mancherà di partecipare a questo umanitario concorso che si prefigge uno scopo così nobile e santo.

L'Opera pia per la cura climatica gratuita a favore dei fanciulli poveri delle Scuole comunali di Milano. — Questa benefica Istituzione, fondata nel 1881 per cura di un Comitato cittadino, e della quale abbiamo già tenuto parola nello scorso anno, sceglie ogni anno 200 tra i più poveri e gracili fanciulli d'ambo i sessi che frequentano le Scuole elementari del Comune di Milano; li divide in due Colonie, che conduce, per un mese ciascuna, a Gromo, nella Valle Seriana. Questo paesello, posto a 750 metri di altitudine, offre un soggiorno alpestre ridentissimo: aria purissima, balsamica; boschi ricchi di essenze resinose; passeggiate amene, svariatissime e scevre di pericoli. Colà i fanciulli ricevono una nutrizione semplice, ma eminentemente sana e ricostituente.

Scopo precipuo della Istituzione è il miglioramento generale dell'organismo puerile nell'epoca opportunissima ad ottenere i migliori ed i più durevoli vantaggi.

I vantaggi sin qui furono oltremodo soddisfacenti, e ne fanno luminosa testimonianza le relazioni della Commissione medica, ricche di tabelle e di dati statistici. Tutti indistintamente, fanciulle e fan-

ciulli, ammessi a godere i beneficî della cura climatica, fecero ritorno alle loro famiglie notevolmente rinvigoriti, lieti di quella vivacità fisica e di quella prontezza intellettuale che sono in ogni età, ma più specialmente nella puerizia, la caratteristica della salute. Questo benessere, che li difende dalle principali malattie insidiose pei bambini, e che li rende più atti a sostenere le fatiche dello studio, non è precario, ma duraturo, specialmente perchè ogni beneficato può per tre anni continuare nel godimento del beneficio.

Gli ottimi risultati ottenuti in questo primo decennio dalla pia Istituzione incoraggiano la Presidenza ed il Consiglio a rivolgere vivo appello a tutti i buoni perchè diano mezzo all'Istituto di raggiungere un più completo sviluppo e di estendere i suoi beneficî ad un maggior numero di fanciulli.

Per essere azionista della pia Istituzione basta pagare L. 3 all'anno.

I genitori amorosi, i maestri teneri della istruzione non solo, ma anche della educazione dei bimbi, dovrebbero far capire a quelli cui la fortuna sorride come tornerebbe loro agevole, con un risparmio di 25 centesimi al mese, cooperare ad un'opera buona. Essi, che ogni anno, al termine della scuola, cercano nei bagni marini e nelle pure aure montane nuove forze e nuovo vigore, pensino ai tanti bambini cui fu matrigna la sorte, e che, nati deboli e malaticci, vivendo in camere anguste, mal nutriti, deperiscono come i fiori ai quali manca il bacio vivificatore del sole e il ristoro della benefica rugiada.

Pensino i beniamini della fortuna che con tenuissimo sacrificio essi possono rendere liete e vigorose tante povere creature che, in caso diverso, dovrebbero passare la stagione estiva e la autunnale sotto la mala influenza dei calori opprimenti, umidi della città, e ripresentarsi così alle scuole in condizioni ancor più tristi.

Si ha diritto al titolo di *socio fondatore* offrendo L. 50, a quello di *socio perpetuo* almeno L. 300.

Quel benefattore che offre L. 1500 ha diritto di far beneficare in perpetuo un bambino od una bambina pel soggiorno di un mese alla stazione climatica. Chi versa L. 2500 acquista il diritto al beneficio perpetuo pel soggiorno di due mesi, e cioè ad un mese per un maschio e ad un mese per una femmina.

L'Istituzione, oltre alle oblazioni in denaro, riceve anche tutti quegli articoli che possono servire tanto per la gestione economica nella stazione climatica, quanto per la parte amministrativa: tela per biancheria da letto, da tavola, da cucina e per indumenti; camicie, mutande, ecc.; tele per grembiali, sacchetti, calzoni, ecc.;

giubboncini, calze, cravatte, scampoli di tutti i generi per rattoppare gli abitini, ecc.; scarpe, cappelli, cotone, refe, aghi; carta, libri, penne, matite; lampade, pendole, recipienti per acqua, bagni, ecc.; formaggio, lardo, riso, vino, burro, cioccolata, caffè, zucchero, petrolio. olio d'oliva, salumi, carni conservate, limoni, aranci; qualche bibita tonica, vermouth, vino chinato, anice; stoviglie di ogni genere, tondi. scodelle, catini, pitali, ecc., bicchieri, bottiglie; medicinali, disinfettanti, quali solfato di ferro, cloruro di calce, acido, fenico ecc.; giocattoli diversi, bambole, birilli, trombette e cornette, palle di gomma. velocipedi, tamburini, ecc.

Al Congresso d'igiene e di demografia, che, come annunziammo nel precedente numero, ebbe luogo dal 1° al 9 settembre p. p. in Budapest, la principessa Cristiana di Sleswig-Holstein, quarta figlia della Regina d'Inghilterra, ha seguito con vivo interesse le riunioni di questo Congresso internazionale.

Nella seduta del 5 settembre essa ha preso la parola per leggere un suo rapporto sui progressi realizzati in Inghilterra nel trattamento dei malati e sulla popolarizzazione dell'igiene.

La giovane e coltissima principessa fu attentamente ascoltata e calorosamente applaudita.

Nello stesso Congresso venne trattato della questione del colèra. I congressisti ascoltarono con grande interesse la dissertazione di Melchenkoff (Parigi), che dichiarò essere il colèra non prodotto solamente dal bacillo virgola di Koch, ma che nello stomaco e negli intestini trovansi alcuni bacteri che favoriscono oppure impediscono lo sviluppo del bacillo del colèra. Gli individui aventi nel loro stomaco i primi bacteri subiscono l'infezione colerica, mentre quelli aventi i secondi ne restano immuni. Egli dichiarò di essere riuscito a produrre l'infezione colèrica anche negli animali.

Da Parigi poi ci si annunzia che il dottor Roux, collaboratore del dott. Boering Pasteur, comunicò al Congresso un nuovo metodo per la cura dell'angine difterica che egli esperimentò con successo. Questo metodo di cura consiste nella inoculazione sottocutanea del siero di animali preventivamente vaccinati contro la difterite.

La cura della difterite. — Veniamo assicurati che per le vive e insistenti premure del professore Pagliani, direttore della sanità pubblica al Ministero dell'interno, S. E. il ministro Crispi ha firmato ieri un decreto mediante il quale sarà possibile avviar pratiche p

la introduzione ufficiale in Italia della nuova cura sieroterapica della difterite.

La spesa non sarà tenue, ma il ministro è anche disposto a chiedere alla Camera un maggior credito con un apposito disegno di legge.

Ci assicurano che il ministro Guido Baccelli è intieramente favorevole alla introduzione in Italia del nuovo metodo.

Un esperimento della seconda ambulanza fluviale della Croce Rossa. — Il personale di direzione e d'assistenza, coi delegati dal Ministero della guerra e dal Comitato centrale, assumeva ieri a Lecco la consegna della Sezione che intraprende l'esperimento di mobilitazione.

Il presidente generale della Croce Rossa, signor conte Della Somaglia, presenziava, coi componenti il Consiglio direttivo del Sottocomitato di Como, l'atto di consegna.

A Lecco il Sindaco, le Autorità civili e militari e la popolazione fecero festose accoglienze agli ufficiali ed ai militi della Croce Rossa. La Direzione del Sottocomitato di Lecco offerse agli intervenuti un vermouth d'onore, quale manifestazione di ospitalità e soddisfazione.

Anzi la Direzione di quel Sottocomitato iniziava le pratiche per concorrere, coll'allestimento di uno dei dieci barconi, al completamento dell'ambulanza.

I due barconi di questa furono visitati da numeroso pubblico. dalle dame tutte della Croce Rossa di Lecco e dai soci di quel Sottocomitato.

L'ambulanza venne pure lungamente e minutamente visitata dal generale Dezza, comandante il terzo Corpo d'armata. Il generale, in un lungo colloquio col maggiore medico cav. Fissone, delegato dal Ministero della guerra, ebbe a dare competentissimo, favorevole giudizio sulla disposizione dell'ambulanza e sui vantaggi incontestabili che la filantropica Istituzione è destinata a portare nella dolorosa eventualità della guerra.

Il Congresso internazionale per gli infortunî del lavoro e per le sicurazioni sociali venne inaugurato in Milano il 1° del corrente obre.

Gli aderenti superarono il numero di 650, dei quali 307 italiani, francesi, 23 svizzeri, 11 olandesi, 81 tedeschi, 5 russi, 18 belgi, ustriaci, 4 inglesi ed altri danesi, spagnuoli, portoghesi. svedesi, egesi, americani del Nord, brasiliani, ecc.

' importante assemblea terminò i suoi lavori il 6 ottobre p. p.

Riferiamo le conclusioni da esso prese, riservandoci di pubblicare quanto d'interessante presentarono i principali discorsi che vennero fatti sull'argomento:

Prevenzioni degli infortunî. — 1° Il Congresso emette il voto che, per realizzare, nelle migliori condizioni possibili, la prevenzione degli infortunî del lavoro e la salubrità degli Stabilimenti, i Poteri pubblici favoriscano lo sviluppo delle Associazioni create per questo scopo dalla iniziativa privata, e che esse combinino l'azione dello Stato con quella delle Associazioni libere (*Approvato*).

2° Il Congresso emette il voto che le Associazioni fondate nei diversi paesi per prevenire gl'infortuni del lavoro stendano la loro azione sul lavoro agricolo (*Approvato*).

3° Il Congresso emette il voto che nei diversi paesi siano costituiti dei Musei sociali che espongano al pubblico i documenti e i modelli relativi alle nuove assicurazioni sociali, e sopratutto alle prevenzioni degli infortunî (*Approvato*).

Attenuazione degli infortunî. — 4° Il Congresso emette il voto che l'attenzione dei Governi e degli Stabilimenti di assicurazione sia richiamata sull'attenuazione degli infortunî, vale a dire sulle misure che si devono prendere per diminuire le conseguenze traumatiche (*Approvato*).

Riparazione degli infortunî. — 5° In ciò che concerne l'organizzazione della riparazione degli infortunî, il Congresso non vede nessuna ragione per modificare le risoluzioni votate al Congresso di Berna, e le mantiene (*Approvato*).

Statistica. — 6° Il Congresso emette il voto:

a) che sia redatta una statistica annua e completa sovra le circostanze e le conseguenze degli infortunî del lavoro, soprattutto dal punto di vista della natura delle ferite e della durata dell'incapacità al lavoro;

b) che questa statistica sia estesa alle malattie professionali;

c) che i diversi paesi utilizzino per queste statistiche il quadro redatto dall'Ufficio imperiale delle assicurazioni, adottato dal Comitato permanente e pubblicato da esso nel Bollettino.

Un discorso dell'onorevole Luzzatti, a Reggio Emilia, sulla questione sociale. — Domenica, 16 dello scorso mese, l'on. Luzzatti pronunciò a Reggio Emilia, presenti moltissimi operai, un notevole ed applaudito discorso su questo interessante argomento, discorso del quale riassumiamo le parti più importanti.

Egli difese il concetto della patria, e affrontò quindi le questioni

sociali; biasimò l'inerzia delle classi dirigenti, e disse che in questo scorcio di secolo la civiltà distruggerà il proletario, o questo quella.

Fece una calorosa apoteosi della cooperazione, intesa a sviluppare le energie individuali ed a stabilire l'eguaglianza degli uomini dinanzi alla dignità umana.

Accennò al programma dei cattolici milanesi, redatto dal Toniolo; e ne parlò con ammirazione, ma dichiarò di non potervisi associare, perchè esso condurrebbe alle Corporazioni medioevali, gloriose per l'epoca dei Comuni, insufficienti e restrittive per l'epoca moderna.

Fece l'apologia del mutuo soccorso e delle Scuole operaie, ma notandone la decadenza. Disse occorrere di risvegliare le energie, di combattere pure il socialismo collettivista, sorgente dall'audace propaganda di Carlo Marx, che pretende di rivedere l'opera della natura.

Notò l'efficacia della critica del socialismo collettivista e la sua impotenza nel ricostrire.

Bebel e Liebneckt non seppero rispondere alla domanda: quale è il vostro sistema di governo e di società?

L'oratore tracciò quindi, a grandi linee, il programma del partito liberale democratico nel vero senso della parola. Egli vuole intesi gli sforzi all'estinzione del *deficit*, perchè il disavanzo paralizza ogni riforma sociale. Raggiunto il pareggio, il partito si deve dedicare alla riforma tributaria, allo sviluppo delle Cooperative e Istituzioni complementari, come la legge sugli infortunî, sulle pensioni e sulla vecchiaia.

Elogiò l'opera della Cassa di risparmio di Milano per aver istituito il Monte delle assicurazioni sugli infortunî.

Disse di non volere un eccessivo intervento dello Stato, che non deve sostituire l'individuo, sibbene completarlo.

Lodò quindi gli scopi delle Società di previdenza, inneggiando all'alleanza del capitale colla mano d'opera; per raggiungere il benessere sociale non bisogna combattersi, distruggendosi a vicenda.

Applausi fragorosi interruppero spesso il discorso, ed una lunga ovazione gli venne fatta alla fine.

Augurò una società democratica, dove l'operaio abbia la coscienza de' suoi diritti, ma eserciti i suoi doveri (*applausi*).

Propose un voto, che egli e l'onorevole Levi presenteranno alla Camera ed al Governo, perchè sia presto votata una legge per la pensione degli operai vecchi e l'assicurazione sugli infortunî.

Disse che da Ministro conobbe il cuore del Re. Egli è amante degli operai, ed assicurò che niuno esulterà più di Umberto I il

giorno in cui queste leggi si voteranno; e quindi al **Re** invia un saluto (*vive acclamazioni e grida entusiastiche di:* viva il **Re**!).

La proposta dell'on. Luzzatti fu approvata all'unanimità. E si deliberò un telegramma di devozione al Re.

Disse che gli operai sono un elemento d'ordine sociale, dove le classi dirigenti compiano il loro dovere, poichè il lavoro non è ingrato dove il capitale non è implacabile.

Il Congresso delle *Trade's Unions* di Inghilterra ha votato testè, con 219 voti contro 61, una risoluzione con la quale si chiede che la terra e i mezzi di produzione, di distribuzione e di scambio della ricchezza diventino proprietà dello Stato.

Gli operai delle miniere essendosi lamentati che il voto che fissa a 48 ore per settimana il lavoro in tutti i mestieri accresce il numero delle loro ore di lavoro invece di diminuirle, il Congresso ha deciso che quel voto non riguarderebbe gli operai delle miniere.

Le Unioni cattoliche rurali in Italia. — Per disposizioni emanate dal Vaticano, si stanno per organizzare in tutto il Regno delle *Unioni cattoliche rurali,* collo scopo di dare alla classe agricola una costituzione organica ed una rappresentanza permanente e di promuovere e secondare tutte quelle Istituzioni che giovino in qualche modo a migliorare le condizioni della classe stessa.

Sarà cómpito di tali nuove Istituzioni di seguire l'andamento della legislazione in quanto specialmente riguarda la condizione delle classi agricole, per far sentire le opportune osservazioni e, ove d'uopo, promuovere una legale agitazione per impedire le disposizioni che appaiano contrarie all'interesse della popolazione rurale.

Il quarto Congresso della Federazione delle Società operaie di mutuo soccorso in Cuneo. — Il giorno 16 dello scorso mese si radunavano, presenti più di cento delegati di Sodalizi operai, numerose rappresentanze e numeroso pubblico, nonchè i deputati *Villa. Galimberti* e *Turbiglio* ed il senatore *Riberi,* per discutere il tema della giornata legale di lavoro.

Il Congresso, dopo viva e ordinata discussione, ha approvato, con voti unanimi meno tre, il seguente ordine del giorno, proposto dalla maggioranza della Commissione:

" L'Assemblea generale della Federazione delle Società operaie piemontesi, riunite a Cuneo, sentite le conclusioni delle Commissioni

federali sulla giornata legale di lavoro, riconosciute le ragioni economiche, igieniche, morali e sociali che le suffragano, delibera di promuovere l'intervento dello Stato perchè venga fissata per legge la giornata normale di lavoro. „

Associazione di mutuo soccorso fra gli operai di Cremona. — Ci venne gentilmente trasmesso il resoconto dell'anno 1893 di questo ottimo Istituto, insieme ad una copia della relazione dalla Società spedita all'Esposizione di Milano.

Questa Associazione ormai conta 32 anni di vita.

Il suo resoconto consta di 24 pagine e 10 tabelle. Da esso raccogliamo i seguenti dati:

Attivo. — Contributi e tasse di ammissione dei soci effettivi, L. 14,419.31; soci onorari, L. 620; un socio perpetuo, L. 200; interessi di capitali, L. 12,540; rimborso ricchezza mobile, L. 1716.51; interessi per mutui ipotecari, L. 2426.32; dividendo per 50 azioni Banca popolare, L. 250; diverse, L. 142.82; offerte vincolate: a fondo pensioni L. 1880, a fondo cronicità L. 500. E così in totale attività L. 34,694.96.

Quanto al *passivo*, esso è costituito dalle erogazioni seguenti: soccorsi a 169 soci ammalati, L. 3910; assegno al medico, L. 500; sussidio a 22 cronici, L. 2886.38; pensioni a 96 soci, L. 16,616. Totale spesa pel mutuo soccorso, L. 23,912.38. — Spese di amministrazione, L. 2081.36; spese per istruzione in acquisto libri per la biblioteca, in premi ai distinti nello studio, L. 160.05; interessi in conto corrente presso la Banca popolare, L. 88.61; ammortizzo mobili, L. 42.05. Spese relative al Congresso operaio. L. 172.35. Totale del passivo L. 27,456.80. — Utile netto della gestione L. 7238.16.

Stato patrimoniale al 31 dicembre 1893, L. 354,933.91, così ripartite: fondo di malattia, L. 11,200; fondo di cronicità, L. 57,162.94; fondo per le pensioni, L. 286,570.97.

Il numero dei soci al 31 dicembre 1893 era di 1129, dei quali 1038 effettivi, 41 onorari, 50 perpetui.

Presiede il Consiglio di amministrazione il signor Garibotti Giuseppe.

Per le assistenti di filande, italiane, emigranti in China. — Il Ministero comunica alla nostra Camera di commercio che, a quanto risulta da un rapporto del console di Shanghai, alcune assistenti di filande italiane recatesi in quella città per conto di una Casa di Lione furono fatte viaggiare in terza classe, con loro grande disagio e con eventuale detrimento della loro salute.

Si raccomanda quindi alle nostre emigranti che si recano a prestare opera nelle filande della China di aver cura di stipulare chiaramente nei contratti che il viaggio sia effettuato, tanto all'andata quanto al ritorno, in seconda classe. Questa condizione non ostacolerà il collocamento delle lavoranti, perchè le Case che hanno bisogno di assistenti non possono provvedersi di personale, a quanto risulta, altrove che in Italia.

La Cassa di previdenza fra gli impiegati comunali di Roma. — Questa Società, che conta ora appena sei anni di vita, sorse per iniziativa del compianto Achille Grandi, allora consigliere comunale. Egli ne formulò lo statuto, ed ottenne dal Comune di Roma, per iniziare subito le operazioni della Cassa, un prestito di L. 20,000, redimibile in 10 anni. Il defunto senatore Trocchi vi concorse con un sussidio di L. 5000.

La Società tenne testè l'annuale assemblea generale dei soci, nella quale fu letto ed approvato il bilancio del 1893.

Dopo l'approvazione del conto consuntivo, dal quale risultò che al 31 dicembre scorso lo stato patrimoniale della Cassa ammontava, dopo soli 5 anni di esercizio, alla cifra di L. 124,119, e, tolta da queste la cifra formante le quote dei soci, che sono rimborsabili, l'attivo vero ascendeva a L. 33,000.

La Società di mutuo soccorso fra uscieri ed inservienti delle Amministrazioni governative e private di Venezia, posta sotto l'alto patrocinio di S. M. la Regina d'Italia, ci ha trasmesso il suo rendiconto amministrativo dell'anno 1893-94, esercizio II. Eccone le cifre principali:

Entrata. — Saldo resocondo precedente, L. 1307.51; versamenti dei soci effettivi, L. 1072.50; elargizioni di soci onorari e sostenitori, L. 360; interessi di capitali, L. 67.76; diverse, L. 11.50. Totale delle entrate, L. 2819.27.

Uscita. — Sussidî ai soci per malattia, L. 190; sussidi straordinari, L. 20; spese di amministrazione, L. 248.70; acquisto titoli di credito, L. 1696,59; affitto locale sede Società, L. 144; in deposito Cassa postale, L. 516. Rimanenza in cassa al 31 maggio 1894, L. 4.07. Patrimonio sociale al 31 maggio 1894, L. 2493.67.

Fanno parte della Società 84 soci. Presidente ne è il signor Mazzucco Sebastiano.

Le Casse postali di risparmio in Italia. — Nei primi sette mesi dell'anno corrente i versamenti per depositi alle Casse di risparmio

postali ammontarono a L. 163,678,845, mentre le somme rimborsate nello stesso periodo, compresi gli investimenti in rendita o in depositi presso la Cassa depositi e prestiti per conto dei depositanti, ascesero a L. 154,114,339. Ne risultò quindi un'eccedenza dei versamenti sui rimborsi di L. 9,564,076. Al 31 luglio 1894 il credito complessivo dei depositanti presso le Casse di risparmio postali si ragguagliava a L. 409,663,168 ed era rappresentato da 2,809,122 libretti.

La Camera del lavoro di Milano. — Abbiamo ricevuto il rendiconto amministrativo di questa Istituzione per l'anno 1893. Essa in detto anno contò 5500 soci, ed ebbe un'entrata di L. 19,088.45, comprese L. 15,000 per sovvenzioni del Municipio. Le spese essendo state di L. 16,238.67, verificossi un avanzo di cassa di L. 2849.78. Le spese maggiori furono: L. 7661.16 pel personale, L. 1716.73 pel gas, L. 1558.80 per stampati.

Il gruppo più numeroso dei soci è formato dai muratori in numero di 1124. Seguono gli impiegati (783), i compositori (667), i litografi (159), i panattieri (177), i parrucchieri (158), gli impressori (318), i camerieri (204), i guantai (154), i metallurgici (150), ecc.

Gli operai disoccupati in Francia. — Secondo gli ultimi bollettini pubblicati dall'*Office du travail*, il numero dei disoccupati in Francia sarebbe assai rilevante.

Il 67 % dei contadini è senza lavoro, e nel Cher e nell'Hérault, a cagione del deprezzamento dei vini, tale percentuale ascende al 75 e all'80. Invece soltanto il 3 % dei minatori rimane disoccupato. E riguardo ai prodotti alimentari, rimangono senza lavoro il 7 % dei panattieri, il 20 % dei cuochi e il 15 % dei macellai.

L'industria del libro dà il 14 % di disoccupati, quella delle concierie il 13 %, quella delle calzature il 27 %, quella dei guanti il 77 %, quella della filatura e della tessitura meccanica il 12 %, quella della tessitura a mano il 31 %, quella della tintoria il 13 %, quella dei tulli e *broderies* il 36 %.

Specialmente l'industria dei tessuti a mano si trova in condizione gravissima. Oltre alla difficoltà di trovare lavoro, i telai meccanici avendo notevolmente accresciuta la produzione, gli operai tessitori subiscono una riduzione sensibile sui salari.

La disoccupazione raggiunge il 15 % per i tappezzieri, il 20 per i sarti, il 16 per i cappellai, il 6.7 per i falegnami, il 21 per i bottai, il 22 per gli ebanisti, l'8 per gli operai metallurgici, il 7 per gli operai lavoranti il ferro e il 19 per quelli lavoranti gli altri metalli.

il 27 per gli orologieri e gioiellieri, il 9 per gli scalpellini, il 33 per i muratori, il 36 per i lavoranti in piombo e zinco, il 18 per i pittori.

L'industria della calce e dei cementi dà il 14 % di disoccupati quella della maiolica e della porcellana il 10.5, quella della vetreria il 39.

Infine, per il commercio, i trasporti e le manutenzioni la disoccupazione dà queste cifre: vetturini e carrettieri 5.2 %, facchini 26, viaggiatori di commercio 19 e contabili 11.

Necrologio dei benefattori. — L'ingegnere *Enrico De Antichi*, testè resosi defunto in *Milano*, ha nominato suo erede universale il Luogo pio Trivulzio.

Il suo patrimonio è di oltre L. 40,000, delle quali, per ora, avranno l'usufrutto, per disposizione testamentaria, due parenti del defunto.

— *Gilardenghi* dottor *Roberto*, resosi defunto il 24 settembre p. p. in *Voghera*, lasciò l'intero suo patrimonio ai poveri di Albaredo Arnaboldi (Pavia), ove era medico condotto.

— Il professore cav. *Adolfo Pick*, benemerito propugnatore in Italia delle teorie fröbeliane, impiantò verso il 1866 il primo Giardino infantile. Egli si rese defunto nello scorso agosto a *Venezia*, e nel suo testamento ha disposto L. 30,000 a favore del Municipio di Udine, ove all'impianto dei Giardini fröbeliani il compianto educatore consacrò la sua esistenza.

GIURISPRUDENZA

Raccolta delle sentenze delle Corti di Cassazione, d'Appello e dei Tribunali — delle decisioni della IV Sezione del Consiglio di Stato — dei pareri del Consiglio di Stato e del Consiglio Superiore di Sanità — delle decisioni delle Giunte provinciali amministrative — delle leggi — dei documenti governativi e degli atti ufficiali interessanti le Istituzioni di beneficenza e di previdenza e la sanità pubblica.

DECISIONI DELLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

SOMMARIO. — 1. Inabili al lavoro - Loro mantenimento - Liquidazione delle quote di concorso - Deliberazioni dell'Intendenza di finanza - Requisiti — 2. Inabili al lavoro - Arciconfraternite - Decisioni della Giunta provinciale amministrativa - Ricorso contro di esse - Tardiva presentazione - Irricevibilità per decorrenza dei termini — 3. Lasciti *cum onere* - Azione dell'Autorità amministrativa - Articoli 54 e 60 della legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza - Esclusione dal concentramento - Criteri che la determinano — 4. Legato di beneficenza - Mancanza delle caratteristiche di Ente autonomo di pubblica beneficenza — 5. Ricorsi alla IV Sezione del Consiglio di Stato - Termini di rigore per la loro produzione - Discussione - Legge 17 luglio 1890 sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza — 6. Giunte provinciali amministrative - Deliberazioni - Tutela - Ricorso al Re - Ricorso al Re in sede amministrativa - Ricorso per motivi di legittimità.

Inabili al lavoro — Loro mantenimento — Liquidazione delle quote di concorso — Deliberazioni dell'Intendenza di finanza — Requisiti.

La liquidazione delle quote di concorso a carico degli Enti te[...]al mantenimento degli inabili al lavoro viene eseguita dal[...]tendenza di finanza alla fine d'ogni anno con deliberazione mo[...]ta da comunicarsi agli Enti medesimi, i quali hanno diritto di [...]nare contro tale provvedimento alla Giunta provinciale ammi[...]tiva e dalla Decisione di questa alla IV Sezione del Consiglio [...]ato. (*Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, pubblicata gennaio 1894*).

Sul *Ricorso* della *Congrega di Santa Maria della Visitazione*, nella chiesa di Donnaregina, in *Napoli, contro* la decisione della *Giunta provinciale amministrativa* di Napoli del 14 gennaio 1893, con cui fu respinto il reclamo prodotto dalla Congrega stessa avverso il provvedimento dell'Intendente di finanza di Napoli, che aveva determinato a carico di essa il contributo al mantenimento degli indigenti inabili al lavoro.

Fatto. — Che con atto notificato addì 12 aprile 1893 all'Intendente di finanza di Napoli, al Sindaco ff. di detta città e al Prefetto, Presidente della Giunta provinciale amministrativa, la Congrega di Santa Maria della Visitazione, nella chiesa di Donnaregina, in Napoli, espone in fatto che, essendole stata comunicata con nota del 30 luglio 1892 del Municipio di Napoli un'ordinanza del mentovato Intendente del 20 giugno 1892, con cui si poneva a carico di essa la somma di L. 1218.26, come quota di concorso al mantenimento degli indigenti inabili al lavoro, ed esorbitando un tale contributo la forza del proprio bilancio, essa produsse reclamo alla Giunta provinciale amministrativa, fondandosi sui risultati di una relazione di un Regio Commissario, che la istante dice di esserle affatto ignota, con decisione del 14 gennaio 1893 rigettò il reclamo.

Contro tale Decisione la predetta Congrega interpone ricorso in questa sede, deducendo in sostanza: che se il concorso imposto alle Confraternite dall'art. 81 della legge 30 giugno 1889 è essenzialmente proporzionato ai mezzi di esse, e non deve colpire le rendite destinate a scopo di speciale beneficenza ed a spese necessarie al culto della Chiesa o del tempio, e non può essere imposto se non detratte le spese indicate nell'art. 20 del regio decreto 19 novembre 1889, nel bilancio della ricorrente, già approvato dall'Autorità tutoria, non vi è margine per sostenere il contributo impostole, non solo per le gravi spese cui la Congrega è obbligata a causa della lite autorizzata dalla stessa Giunta provinciale amministrativa contro gli appaltatori fratelli Luciani per lavori occorsi nella propria Chiesa monumentale, ma sopratutto perchè l'intiera entrata non arriva che a L. 14,600.10, mentre dai bilanci consuntivi si ha un esito superante l'introito in L. 735.42, che si va sempre più aggravando, onde, prima della chiusura della gestione, era stato necessario sopperire agli articoli deficienti con speciale deliberazione del 19 maggio 1892, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa: e che di fronte a tale posizione non ha valore l'arbitrario parere del Regio Commissario, citato dalla impugnata decisione, tanto più che si riscontra una enorme sproporzione con gli altri Enti tassati.

Chiede pertanto la ricorrente Congrega che sia revocata la decisione stessa, e con essa sia pure revocata la suddetta ordinanza dell'Intendente di finanza di Napoli, coll'emissione di ogni altro opportuno provvedimento.

Diritto. — Attesochè, a garantire, nei riguardi dei vari Enti interessati, la regolare e giusta applicazione delle norme contenute nella Legge di pubblica sicurezza e nel Decreto legislativo 19 novembre del 1859 sul mantenimento degli inabili al lavoro, gli articoli 25 e 26 del citato Decreto stabiliscono che la liquidazione delle quote di concorso rispettivamente gravanti a carico degli Enti anzidetti, si faccia dall'Intendente di finanza alla fine di ogni anno, con deliberazione motivata da comunicarsi agli Enti medesimi, e che questi abbiano diritto di reclamare da un tale provvedimento alla Giunta provinciale amministrativa, e dalla decisione di questa al Consiglio di Stato.

È naturale pertanto che, anche a prescindere dal disposto degli articoli 16 della legge 1° maggio 1890 sulla giustizia amministrativa e 48 del relativo Regolamento di procedura del 4 giugno 1891, se è disposto l'obbligo della motivazione pel provvedimento amministrativo dell'Intendente, tanto più debba incombere un tale obbligo alla Giunta provinciale, chiamata, sul reclamo delle parti, a sindacare, in via giurisdizionale, l'ordinanza di contributo e di liquidazione, perchè sia reso conto delle ragioni che abbiano, con la dovuta pienezza e maturità di apprezzamento, determinato il voto della Giunta stessa, e perchè le parti, e sopratutto questo Collegio, competente a rivederne le decisioni, possano conoscere e valutare con quali criteri sia stato imposto e riportato il rimborso della spesa di cui si tratta.

Attesochè a un tal voto non risponde punto la impugnata Decisione. A dare infatti una ragionevole e soddisfacente spiegazione del pronunciato, non bastano le vaghe considerazioni contenute nella decisione stessa circa l'obbligo del concorso pel mantenimento degli inabili al lavoro a carico degli Enti che abbiano la medesima natura della ricorrente Confraternita, non cadendo la contestazione sull'astratta obbligatorietà del contributo, ma sull'applicazione delle norme di legge al caso concreto, per determinare se nella specie si verificassero le condizioni richieste per sottoporre la reclamante al concorso, e in quale misura la rispettiva quota dovesse essere fissata. Nè certamente per supplire ad un tale difetto giova l'aver detto nella impugnata decisione che il reclamo non valeva ad infirmare i risultati della relazione del Regio Commissario circa la disponibilità del fondo, perchè un tale accenno costituiva una semplice e nuda asserzione, non una motivazione vera e propria, non essendovi nella de-

cisione alcun particolare e positivo esame del merito del provvedimento intendentizio e delle ragioni addotte per impugnarlo, mentre era cómpito naturale della Giunta l'esaminare se l'Intendente aveva esattamente osservato con la sua ordinanza le norme della citata lègge di pubblica sicurezza e del mentovato decreto legislativo nello imporre alla reclamante il contributo, e specialmente se aveva applicato i criteri di proporzionalità voluti dalle norme anzidette nei rapporti cogli altri Enti tassati.

Attesochè, per le premesse considerazioni, merita accoglimento l'interposto Ricorso, nulla occorrendo disporre in quanto alle spese della causa, per mancanza di domanda al riguardo.

Per questi motivi: La Sezione, pronunziando sul ricorso della Congrega di Santa Maria della Visitazione, in Napoli annulla per difetto di motivazione l'impugnata decisione della Giunta provinciale amministrativa di Napoli del 14 gennaio 1893, con cui fu rigettato il reclamo interposto dalla Congregazione anzidetta avverso la deliberazione dell'Intendente di finanza determinante a carico di essa la quota di concorso pel mantenimento degli inabili al lavoro; e rimette gli atti alla Giunta stessa pel novello esame della controversia. Nulla per le spese.

2. **Inabili al lavoro — Arciconfraternite — Decisioni della Giunta provinciale amministrativa — Ricorso contro di esse — Tardiva presentazione — Irricevibilità per decorrenza dei termini.**

Esaurita dalla Giunta provinciale amministrativa la giurisdizione propria con Decisione avente carattere definitivo, in mancanza di un motivo fondato sopra un errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti della contestazione, la tardiva presentazione del Ricorso va soggetta a decadenza. (*Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, pubblicata il 26 gennaio 1894*).

Sul *Ricorso* dell'*Arciconfraternita di Santa Maria* " *Stella Maris* e *San Biagio Cacioli*, in *Napoli*, *contro* la *Giunta provinciale ammini-strativa* e l'*Intendenza di Finanza di Napoli*, per la revoca delle deci-sioni della Giunta provinciale amministrativa anzidetta del 17 di-cembre 1892 e 4 marzo 1893, relative ad un reclamo della nominat Arciconfraternita interposto contro la deliberazione intendentizia c determinò a carico di essa la quota di concorso pel mantenimen degl'inabili al lavoro.

Fatto. — La Giunta provinciale amministrativa, con decisio 17 dicembre 1892 sul reclamo prodotto dall'Arconfraternita di Sa

Chiede pertanto che sia annullata la contraria deliberazione della Giunta provinciale amministrativa di Napoli.

Diritto. — Attesochè, con la decisione del 17 dicembre 1892 della Giunta provinciale amministrativa di Napoli per presentazione fuori termine, fu dichiarato irricevibile il reclamo interposto dall'Arciconfraternita di Santa Maria *Stella Maris* e San Biagio, in Napoli, avverso la deliberazione dell'Intendente di finanza, che aveva determinato a carico di quel Sodalizio la quota di concorso pel mantenimento degl'inabili al lavoro; e poichè dagli atti esibiti apparisce che tale decisione fu notificata all'Arciconfraternita con nota di trasmissione della Prefettura di Napoli del 18 gennaio 1893 (divisione 2ª, n. 35498), e il ricorso a questa Sezione fu notificato all'Intendente ed al Prefetto, Presidente della Giunta provinciale amministrativa, addì 14 aprile detto anno, è evidente che il ricorso medesimo non possa affatto investire la decisione suddetta, essendo proposto dopo la decorrenza del termine fissato a pena di decadenza per l'interposizione di tali gravami a questa sede.

Attesochè non giova in contrario l'aver provocato con rimostranza la novella dichiarazione della Giunta provinciale amministrativa del 4 marzo 1893 e l'essere in rapporto a questa tempestivamente prodotto il ricorso a questo Collegio per la semplice ragione che un tale atto si limitò alla dichiarazione di non trovar luogo a rivenire sulla decisione già presa nel 17 dicembre 1892, e quindi non ha per sè stesso il contenuto di vera e propria decisione, nulla aggiungendo e nulla togliendo al valore dell'anzidetto precedente pronunziato.

D'altra parte è indubitabile che, esaurita dalla Giunta provinciale amministrativa la giurisdizione propria con una decisione avente carattere definitivo, come fu quella del 17 dicembre 1893, in mancanza di un motivo fondato sopra un errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti della contestazione o su altra ragione che, ai termini di legge, potesse far luogo al procedimento di revocazione ammesso presso la Giunta medesima dal regolamento del 4 giugno del 1891, la reclamante non poteva di nuovo rivolgersi alla Giunta per farle diversamente valutare le ragioni di diritto che, a parer suo, avrebbero dovuto salvare dalla decadenza le proprie domande per aver tempestivamente presentato al Municipio il suo reclamo, dal Municipio stesso respinto, e pervenuto quindi tardivamente alla Giunta, essendo ovvio invece che avrebbe dovuto proporre con suo ricorso tali ragioni direttamente a questa sede contro la decisione che dichiarò irricevibile il suo reclamo; il che non avendo fatto in tempo utile, non può il suo ricorso sottrarsi alla pena della decadenza.

Per questi motivi: La Quarta Sezione del Consiglio di Stato dichiara irricevibile il ricorso di cui si tratta.

3. Lasciti *cum onere* — Azione dell'Autorità amministrativa — Articoli 54 e 60 della legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza — Esclusione dal concentramento — Criteri che la determinano.

Le fondazioni che abbiano per iscopo di integrare e completare la beneficenza di altre Istituzioni non sono concentrabili nella Congregazione di carità, ostando a questo *provvedimento* l'articolo 54 della vigente legge.

Ove le determinazioni poste dal testatore escludano quel carattere di beneficenza generica che ha per requisito e per criterio della distribuzione dei soccorsi unicamente lo stato di povertà, la loro erogazione può invece venire utilmente affidata alla Congregazione di carità.

Quando invece la distribuzione richiede un giudizio di valutazione e di confronto dello stato sociale degli indigenti, per sua natura delicatissimo, e che il testatore volle rimesso alla discrezione di amministratori da lui designati e prescelti, si verifica appunto quella specialità di condizioni nell'esercizio della beneficenza riguardo alla quale il legislatore ebbe a statuire la eccezione dell'articolo 60, applicabile tanto alle Istituzioni di beneficenza autonome, quanto, per identità di ragione, ai fondi contemplati dall'articolo 54 della legge stessa. (*Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, pubblicata il 3 febbraio 1894*).

Sul *Ricorso* del *Regio Orfanotrofio di Siena* contro il *Ministero dell'interno* e la *Congregazione di carità di Siena.*

Fatto. — 1° Con Decreto Reale in data 18 maggio 1893 vennero, fra le altre pie Istituzioni, concentrati nella Congregazione di carità di Siena il legato di beneficenza lasciato da Ottavio Nerucci con testamento del 20 novembre 1784, rogato Casini, e quello lasciato da Pietro Rossi con testamento del 14 marzo 1778, rogato Landi, l'uno e l'altro mministrati dall'Orfanotrofio di detta città di Siena;

2° Il Nerucci istituiva eredi universali i due Ospizi di maschi femmine della medesima città, con obbligo di erogare le rendite reditarie per una metà nel distribuirle a quelle persone civili di iena alle quali non fosse lecito per ragioni di nascita andare a que-

stuare, e per l'altra metà in tanti alunnati nei detti Ospizi a favore di maschi e femmine parimenti di Siena;

3° Il Rossi istituiva erede universale l'Ospizio della Pietà, a che il frutto della sua eredità si erogasse a benefizio dei poveri infermi della città di Siena;

4° Il surriferito Decreto 18 maggio 1893 veniva comunicato al Sopraintendente del Regio Orfanotrofio di Siena dal Presidente della Congregazione di carità locale nel 23 giugno successivo;

5° Contro il Regio Decreto suddetto, con Ricorso in data 22 luglio 1893, notificato al Prefetto di Siena, nella rappresentanza del Ministero dell'interno, dal Presidente della Congregazione di carità, il conte Alceo Bulgarini, quale Sopraintendente del prefato Regio Orfanotrofio, ricorre a questa IV Sezione, e domanda l'annullamento del Decreto Reale 18 maggio 1893 per violazione e falsa applicazione della legge 17 luglio 1890 e del relativo regolamento;

6° Sostiene che dall'articolo 1 della legge predetta apparisce manifesto che il legislatore ha inteso di riferire le sue disposizioni, non a qualunque lascito di beneficenza indistintamente, ma soltanto a quelle Istituzioni che abbiano il carattere di Opere pie o di Enti morali, e che sieno preordinate ad alcuni dei fini indicati dall'Orfanotrofio stesso sotto le lettere *a* e *b*. Nel caso nessuna delle due fonzioni di cui col Regio Decreto 18 maggio fu ordinato il concentramento nella Congregazione di carità presenta il carattere di Opera pia o di Ente morale nel senso della legge. Si tratta invece di legati o lasciti *cum onere* fatti al *Regio Orfanotrofio,* istituito erede, il quale, da qualche secolo, incorporò nel suo patrimonio i beni e capitali lasciati. È evidente, osserva l'Orfanotrofio, che col decretato concentramento si viene a disgregare e scomporre il patrimonio del Regio Orfanotrofio, che è uno dei più importanti Stabilimenti della città di Siena, staccandone quanto corrisponde al capitale delle singole fondazioni, lo che è contro lo spirito della legge;

7° La Congregazione di carità di Siena, comparsa in atti, sebbene non faccia opposizione decisa contro l'accoglimento del Ricorso, e si rimetta alla giustizia di questa IV Sezione, pure osserva che, se l'Orfanotrofio dovesse dare alla Congregazione di carità il capitale di lire 10,500 per far fronte ai legati Nerucci e Rossi, non ne risentirebbe gran cosa di fronte al ragguardevolissimo patrimonio che esso ha di più milioni.

Osserva poi che il concentramento ordinato dal Regio Decreto 18 maggio 1893 rientrerebbe nello spirito della legge, e in specie dell'articolo 99 del regolamento, poichè con esso si raggiungono i tre

scopi della economia o riduzione di spese di amministrazione, della maggiore e più efficace vigilanza per parte dell'Autorità competente. e il più preciso e sicuro adempimento del fine di ciascuna Istituzione.

Finalmente la Congregazione di carità nota, senza però produrre alcun documento, che l'Amministrazione dell'Orfanotrofio si spogliò dell'incarico di distribuire ai poveri infermi e vecchi della città il reddito annuo del legato Rossi, affidandolo alla locale Società di mutuo soccorso fra gli operai, che è semplicemente una Società privata, non riconosciuta come Ente morale.

Con lungo ed elaboratissimo memoriale la difesa dell'Orfanotrofio risponde a tutte le osservazioni dell'avversaria Congregazione di carità, svolgendo i principî già enunciati nel Ricorso, siccome verrà esposto.

Diritto. — Attesochè l'assunto dell'Orfanotrofio ricorrente che i lasciti *cum onere* a favore d'Istituti pubblici di beneficenza, per la lettera e per lo spirito della legge 17 luglio 1890, non possono essere soggetti a concentramento, perchè disposizioni *ex jure privato*. si rivela inesatto ed eccessivo, in quanto trasporta nel campo del diritto pubblico ed amministrativo, la cui efficacia senza alcun dubbio si spiega ed in larga misura sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza, i criteri del puro diritto privato, equiparando il patrimonio delle Opere pie al patrimonio dei privati cittadini. Se l'azione delle Autorità amministrative e la stessa volontà del legislatore lasciano intera la proprietà privata, consacrata dalle leggi fondamentali, nonchè la facoltà esclusiva del privato proprietario di amministrare i suoi beni senza estranea ingerenza, colle sole limitazioni imposte per legge nell'interesse generale, qualunque sia il modo di acquisto dei beni stessi, e anche quando, per disposizioni di ultima volontà o tra vivi, siano gravati di oneri di beneficenza, ben diversa è la condizione giuridica fatta al patrimonio degli Enti morali chiamati ad adempiere al cómpito sociale della pubblica assistenza, i quali dallo espresso o tacito riconoscimento dello Stato ripetono la loro legale esistenza. Di fronte a questi Enti è missione della legge il determinare fino a qual punto debba arrivare nell'interesse e per garanzia della Comunità l'intervento dell'Autorità amministrativa; e, se non può revocarsi in dubbio che la legge 17 luglio 1890 siasi largamente ispirata al concetto di contemperare il rispetto per la volontà dei fondatori colle necessità mutabili e contingenti di un efficace soccorso all'indigenza ed alla malattia, sarebbe contrario però all'evidenza che scaturisce dall'esame della legge medesima l'affermare in modo generico la inapplicabilità delle sue statuizioni ai pii Lasciti

che per testamento o donazione vengono ad incorporarsi nel patrimonio d'Istituti di pubblica beneficenza.

Attesochè, anzi, per convincersi del contrario, a tacere di quanto è disposto in ordine alle mutazioni nel fine, alla trasformazione ed alla revisione degli Statuti, e limitando il discorso soltanto a quel che riguarda la misura amministrativa del concentramento, basta tener presente che l'articolo 54, dopo aver prescritto che " sono concentrate nella Congregazione di carità le Istituzioni elemosiniere. „ aggiunge col capoverso che " debbono pure essere amministrati nella Congregazione di carità i fondi delle altre Istituzioni che siano destinati ad elemosina, fatta eccezione per quelli che servono ad integrare o completare altra forma di beneficenza esercitata da Istituzione non sottoposta a concentramento. „

Attesochè, ciò premesso, non può essere contestato che nella espressione: " fondi che siano destinati ad elemosina „ rientrino anche quelle parti di patrimonio delle Opere pie che provengono da Pii Lasciti elemosinieri, sia nella forma del legato, sia in quella dell'istituzione di erede, di guisa che tali lasciti saranno soggetti normalmente a concentramento, a meno che non ricorra la eccezione contenuta nello stesso capoverso dell'articolo 54, ovvero qualcuna delle eccezioni stabilite con riferimento a tutta la materia del concentramento dal successivo articolo 60.

Attesochè, ammettendo col ricorrente Orfanotrofio che entrambi i legati Nerucci e Rossi, da esso amministrati, non sono Enti autonomi, ma furono per istituzione di *erede incorporati* nel suo patrimonio, la indagine in applicazione dei suesposti criteri si riduce a vedere quale sia il carattere dei legati stessi e quali le condizioni e l'indole della beneficenza avuta in mira dai rispettivi fondatori.

Attesochè, rispetto al legato Nerucci, per le tavole di fondazione metà delle rendite deve essere distribuita a quelle persone civili di Siena soltanto a cui non è lecito per la nascita andare a questuare, e l'altra metà in tanti alunnati a favore di maschi e femmine parimenti di Siena. Ora, per quest'ultima metà delle rendite, le quali senza alcun dubbio servono ad integrare e completare la beneficenza esercitata dallo stesso Orfanotrofio, osta, alla misura del concentramento, l'esplicita disposizione del citato articolo 54, capoverso; e, in quanto all'altra metà, le determinazioni poste per l'erogazione dal testatore escludono quel carattere di beneficenza generica avente per requisito e per criterio della distribuzione dei soccorsi unicamente lo stato di povertà, il quale fa sì che l'amministrazione possa utilmente essere affidata alla Congregazione di carità: quando invece la distri-

buzione richiede, come nel caso, un giudizio di valutazione e di confronto dello stato sociale degl'indigenti, per sua natura delicatissimo, e che il testatore volle rimesso alla discrezione di amministratori da lui designati e prescelti, si verifica appunto quella specialità di condizioni nell'esercizio della beneficenza, in riguardo a cui il legislatore ebbe a stabilire le eccezioni dell'articolo 60. applicabili tanto alle Istituzioni di beneficenza autonome, quanto, per identità di ragione, ai fondi contemplati dal capoverso dell'articolo 54.

Attesochè simile discorso può farsi per il legato Rossi, destinato per intero a vantaggio dei poveri infermi di Siena, imperocchè qui, non solo alla condizione dell'indigenza si aggiunge quello dello stato di malattia, ma anche l'esercizio della beneficenza di cui tratta deve per sua natura risolversi in un complesso di atti diversi dalla semplice prestazione di sussidi in danaro, come, ad esempio, assistenza sanitaria a domicilio, somministrazione di medicinali e via dicendo, atti i quali appunto rispondono al concetto di beneficenza speciale;

Attesochè non è il caso di soffermarsi alle singole contraddizioni della Congregazione di carità di Siena, le quali, in quanto mirano a sostenere una interpretazione delle norme di legge favorevole al concentramento, trovano sufficiente risposta nelle precedenti considerazioni; e, in quanto al resto, o non si riferiscono direttamente all'obbietto del presente giudizio, come la deduzione relativa ai rapporti dell'Orfanotrofio colla Società locale di mutuo soccorso fra gli operai, e non potrebbero influire sul giudizio medesimo, perchè irrilevanti, come quella tendente a combattere l'affermazione del ricorrente essergli giunta *impreveduta* la misura del concentramento.

Attesochè quindi devesi concludere che il Ricorso merita di essere accolto.

Attesochè, non essendovi domanda di spese, non occorre pronuncia in proposito.

Per questi motivi, la Sezione IV revoca l'impugnato Reale Decreto 18 maggio 1893 nella parte con cui ordinavasi il concentramento dei pii legati Rossi e Nerucci, amministrati dal Regio Orfanotrofio di Siena, nella locale Congregazione di carità.

4. Legato di beneficenza — Mancanza delle caratteristiche di Ente autonomo di pubblica beneficenza — Non può venir eretto in Ente morale.

Il legato di beneficenza che non presenti le caratteristiche di un lascito autonomo di pubblica beneficenza, dotato di propria personalità che dal potere civile possa esser riconosciuta e consacrata,

manca di ogni legittima base per venir eretto in Ente morale. (*Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato in data del 14 febbraio 1894, pubblicata il 23 dello stesso mese*).

Sul Ricorso dell'*Arciprete Parroco di Pontecurone* (Tortona), contro il Ministero dell'interno, il Comune e la Congregazione di carità di Pontecurone, rappresentati dall'avv. Badini-Confalonieri, per la revoca del R. Decreto 6 agosto 1893, con cui il legato Cattaneo, amministrato fino allora dal ricorrente, veniva eretto in Ente morale e concentrato nella predetta Congregazione di carità.

Fatto. — Che con testamento olografo 15 maggio 1886 il sacerdote Michele Cattaneo dettava, fra le altre, la seguente disposizione:

" 4° Lego e lascio allo stesso signor arciprete, *pro tempore*, ossia cotesta Arcipretura di Santa Maria Assunta, un sedime di circa una pertica, sito nel recinto del paese.... a corpo come si trova con le quattro piccole casette, con obbligo che siano date sempre ad abitare *gratis*, in perpetuo, a quattro persone estremamente povere ed impotenti al lavoro per vecchiaia o per malattia; con lasciar sempre a loro disposizione, per proprio loro comodo, tutto lo spazio di terreno che si trova dal muro alle siepi.... La *goldita* del sedime, coi gelsi, sarà del parroco pel suo disturbo e per le riparazioni alle casette. In quanto ai poveri, preferirà sempre a far luogo ai più assidui alla chiesa e non mai quelli che frequentano le osterie. "

Che con R. decreto 21 agosto 1887, sulla proposta del Ministero guardasigilli, il parroco venne autorizzato, a senso ed agli effetti della legge 5 giugno 1850, ad accettare il legato di cui sopra.

Che il Consiglio comunale di Pontecurone, nell'adunanza del 6 marzo 1892, proponeva l'erezione del legato stesso in Ente morale ed il suo concentramento a sensi della legge 17 luglio 1890, proposta a cui diedero voto favorevole la locale Congregazione di carità e la Giunta provinciale amministrativa d'Alessandria.

Con R. decreto 6 agosto 1893, su conforme parere della 1ª Sezione di questo Consiglio, fu emanato il duplice provvedimento invocato dalle rappresentanze locali.

Che contro il prefato R. decreto, l'arciprete parroco della chiesa di Santa Maria Assunta in Pontecurone ha interposto un Ricorso regolarmente sottoscritto, notificato e depositato, che si fonda sopra i seguenti motivi:

1° Il R. decreto 6 agosto 1893 sarebbe in contrasto col precedente R. decreto 21 agosto 1887, che autorizzava il parroco ad accettare

il legato fatto dal canonico Cattaneo, imperocchè la stessa casa non può costituire il patrimonio di un Ente morale autonomo ed appartenere al patrimonio di un beneficio parrocchiale.

Quindi il R. decreto contro cui si ricorre, revocando, su proposta del Ministro dell'interno, quanto s'era stabilito sotto la responsabilità del Ministro guardasigilli, avrebbe violato le norme di pubblica amministrazione, sancite dagli articoli 67 dello Statuto del Regno e 3 della legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo, nonchè della legge 5 giugno 1850 e relativo regolamento, e del R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817.

2° Sarebbero pure violate le norme della legge 17 luglio 1890 e del regolamento 5 febbraio 1891 in materia di concentramento, poichè tale provvedimento amministrativo s'applicherebbe soltanto alle Istituzioni aventi esistenza autonoma, non ai lasciti che abbiano carattere attributivo di proprietà privata. Il legato venne fatto al beneficio parrocchiale, nè il diritto di proprietà così concesso viene meno per l'obbligo di beneficenza imposto al parroco, dovendosi un siffatto obbligo riguardare come una semplice modalità del legato.

E anche quando le opere di beneficenza per le quali il legato fu fatto ne assorbano interamente il reddito, non per questo l'Ente beneficato diventa un semplice esecutore della volontà del testatore, purchè l'onere sia di tal natura che adempiendolo l' Ente, serva allo scopo cui è preordinato.

Ora, nel caso, si rileverebbe dalle parole del testamento che il suo testatore non solo ebbe in mira l'incremento del patrimonio della parrocchia, ma anche lo scopo di mantenere ed accrescere la pratica del culto nella chiesa di Santa Maria Assunta. Nella più dannata ipotesi, soggiunge il ricorrente, è certo che la proprietà, tanto del sedime quanto delle quattro piccole casette, deve appartenere al beneficio parrocchiale e che al supposto Istituto autonomo di beneficenza potrebbe spettare unicamente il diritto d'abitazione, che secondo gli articoli 518 e 529 del Codice civile non potrebbe mai durare oltre il trentennio.

3° Si dice anche violato l'art. 59 lettera *d)* della legge 17 luglio 1890, che eccettua dal concentramento gl'Istituti destinati a fornire ricovero a nubili, vedove o persone incapaci per condizione sociale ad età avanzata di procurarsi in tutto od in parte i mezzi di sussistenza. E tale appunto sarebbe lo scopo del legato Cattaneo.

Finalmente si osserva che il concentramento riuscirebbe dannoso all' Istituzione ed alla stessa Congregazione di carità, perchè togliendosi l'amministrazione al parroco, egli verrebbe dispensato altresì

dall'obbligo di manutenzione delle quattro casette, mentre riterrebbe per sè, per intiero, senza alcun peso, il godimento del sedime, ed alla manutenzione dovrebbe provvedere la Congregazione di carità.

Per le quali ragioni il ricorrente chiede la revoca dell'impugnato R. decreto e che la Sezione pronunci niun riguardo doversi avere all'erezione in Corpo morale ed al concentramento del legato Cattaneo; doversi per contro, l'obbligo imposto al parroco, considerare come una semplice modalità del legato.

Che l'11 novembre 1893 fu depositato nella segreteria della Sezione un controricorso firmato dal sindaco e dal presidente della Congregazione di carità di Pontecurone, regolarmente autorizzati. e dall'avv. Badini-Confalonieri.

In ordine al primo motivo del Ricorso, i resistenti osservano che il R. decreto 21 agosto 1887 non attribuì al parroco Fornari alcun diritto al legato, nè fece alcuna declaratoria che il legato dovesse restare sempre in proprietà sua o della parrocchia, locchè avrebbe esorbitato dalla competenza del Guardasigilli e dello stesso Sovrano, implicando una pronuncia in tema d'attribuzione di proprietà. Col menzionato decreto il Governo non fece che dichiarare agli effetti della legge 5 giugno 1850, che nulla ostava all'accettazione del legato, ben inteso coll'implicita riserva che il legato veramente spettasse alla parrocchia, sicchè, riconosciutosi poi il contrario, non occorreva l'intervento del Guardasigilli perchè il Ministero dell'interno, solo competente in materia, potesse procedere all'erezione in Ente morale ed al concentramento. Non esisterebbe affatto tra il decreto del 1887 e quello oggi impugnato la contraddizione lamentata dal ricorrente, in quanto che i due Ministeri esercitavano facoltà diverse in campi totalmente differenti.

Per quel che riguarda il secondo mezzo, i resistenti, senza esplicitamente sollevare l'eccezione d'incompetenza della Sezione, mettono in dubbio che possa la Sezione stessa decidere se il legato Cattaneo sia di proprietà della parrocchia o dei poveri, perchè tale questione sarebbe di diritto, non di semplice interesse. Ma anche se la Sezione ritenesse di poter emettere una pronuncia in proposito, essa non potrebbe, secondo i resistenti, disconoscere che il testatore intese farne un legato a favore dei poveri e che al parroco amministratore non legò già la proprietà del sedime coi gelsi, ma soltanto il godimento di essi, come fu sempre ritenuto anche dal Consiglio comunale. Non si tratterebbe quindi di legato al parroco a titolo di proprietà privata con onere di beneficenza, ma bensì di legato autonomo a favore dei poveri, nè si potrebbe dire che adempiendo alla volontà

del testatore l'Arcipretura provveda allo scopo della propria Istituzione.

Il terzo motivo del Ricorso si dice inesistente perchè se la legge eccettua dal concentramento i Ricoveri di mendicità che provvedono anche il vitto e la cura medica, nel caso non trattasi di un Ricovero ma d'una beneficenza che si risolve in un semplice diritto d'abitazione. E infondato si dice anche quanto il ricorrente afferma circa le dannose conseguenze che potrebbero derivare al pio legato dal concentramento, il quale invece, secondo i resistenti. sarà sotto ogni rispetto vantaggioso per i poveri. Epperò i resistenti domandano il rigetto del Ricorso, colla condanna alle spese.

Diritto. — Attesochè il principale assunto del ricorrente consiste nel sostenere l'illegalità del concentramento di cui trattasi sulla considerazione che il legato Cattaneo non ha i caratteri d'un legato autonomo di pubblica beneficenza, ma bensì quelli d'un legato *ex jure privato* a favore dell'Arcipretura, attributivo di proprietà. gravata soltanto di un onere di beneficenza.

Attesochè è bene ricordare che con R. decreto 21 agosto 1887, sulla proposta del Ministro guardasigilli il parroco fu in questa sua qualità autorizzato ad accettare il legato di cui è controversia, dopo di che entrò nel possesso dei beni legati che fin d'allora amministrava, e che per i detti beni, come di pertinenza della parrocchia. lo stesso arciprete parroco corrisponde al Demanio la tassa di manomorta e al Fondo culto la quota di concorso.

Attesochè, ciò premesso, può facilmente concedersi al Comune ed alla Congregazione di carità resistenti che l'illegittimità del R. decreto 6 agosto 1893, oggi impugnato, non sia deducibile dal fatto della preesistenza del menzionato decreto 21 agosto 1887, imperocchè diverso è il contenuto dell'uno e dell'altro regio provvedimento, e ad ogni modo col decreto del 1887 il Governo non pretese, nè poteva pretendere, d'emettere una pronuncia definitiva in tema di proprietà, laonde la questione circa la proprietà del legato rimaneva integra e niun ostacolo sotto quest'aspetto s'opponeva all'osservazione del decreto d'erezione in Ente morale e di concentramento, fondato appunto sul presupposto, oggi messo in discussione innanzi al magistrato amministrativo, che la proprietà del legato competesse ai poveri e non all'Arcipretura, contrariamente a quanto aveva ritenuto il Ministro guardasigilli nel 1887.

Attesochè per altro è forza riconoscere che lo stato di diritto ammesso dal Decreto del 1887, e negato dal successivo Decreto del 1893, è quello appunto che veramente risponde alla natura giuridica del

legato Cattaneo, quale appare dal tenore delle disposizioni testamentarie. " Lego e lascio, „ dice il testatore, " allo stesso signor Arciprete *pro tempore*. ossia cotesta Arcipretura di Santa Maria Assunta, un sedime di circa una pertica, ecc. „ E poscia, determinato l'onere di beneficenza, ossia la modalità del legato, che consiste nel concedere a quattro persone povere ed impotenti al lavoro per vecchiaia o per malattia l'abitazione delle casette attigue al fondo, il testatore soggiunge che dovranno essere preferiti sempre " i più assidui alla chiesa, e non mai quelli che frequentano le osterie. „ Di fronte ad un'attribuzione di proprietà così esplicita per i termini in cui è concepita, ed ispirata evidentemente, non solo al concetto di fornire al legatario i mezzi per l'assistenza alla povertà, ma eziandio a quello di mantener vivo il sentimento religioso e di favorire le pratiche di culto, non è possibile accogliere le deduzioni del Comune e della Congregazione di carità, tendenti a dimostrare che la proprietà del lascito appartiene esclusivamente ai poveri, e che l'Arcipretura ne è semplice amministratrice, tanto più quando si consideri che non è punto provato che lo scopo di beneficenza esaurisca tutta intiera la utilità patrimoniale del legato, e che per l'Arciprete la qualità di legatario rimanga improduttiva di vantaggi dopo soddisfatto l'onere impostogli.

Attesochè, se dunque il legato Cattaneo non si presenta con le caratteristiche di un lascito autonomo di pubblica beneficenza, dotato di propria personalità che dal potere civile possa essere riconosciuta e consacrata, viene così a mancare ogni legittima base al provvedimento di erezione in Ente morale, che nella specie del caso avrebbe per effetto di disgregare le parti del patrimonio di un Ente non soggetto alle disposizioni della legge 17 luglio 1890 sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza, senza dire che non risulta essersi seguite per la detta erezione tutte le norme tracciate dalla detta legge e dal regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, la cui osservanza fu richiamata colla recente decisione di questa Sezione sul Ricorso della Confraternita del Santissimo Rosario di Strambino contro il Ministero dell'interno e la Congregazione di carità di Strambino.[1]

Attesochè appena occorre dire che, se non era lecito staccare dal patrimonio dell'Ente legatario la parte rappresentata dai beni di cui si tratta, formandone un'Opera pia autonoma, non potevasi, per identità di ragione, toglierne all'Ente stesso l'amministrazione, concentrandola nella Congregazione di carità.

[1] Veggasi questa decisione a pag. 60 di questa *Rivista*.

Attesochè dopo ciò non occorre entrare nell'esame degli altri mezzi del Ricorso, il quale, per le premesse considerazioni, appare sufficientemente fondato.

Attesochè, in mancanza di domanda di spese, non vi è da pronunciare al riguardo.

Per questi motivi, la Sezione revoca il Reale Decreto come sopra impugnato. Nulla per le spese.

5. Ricorsi alla IV Sezione del Consiglio di Stato — Termini di rigore per la loro produzione — Discussione — Legge 17 luglio 1890 sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza.

L'art. 81 della legge 17 luglio 1890, sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza, riducendo alla metà i termini per la produzione e discussione dei Ricorsi contro i provvedimenti che abbiano disposto il concentramento, il raggruppamento o la trasformazione delle Opere pie, o per la revisione dei loro Statuti, si riferiscono non solo ai termini stabiliti per il Ricorso, ma anche a quelli assegnati per la notifica di tali Ricorsi. (*Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, pubblicata il 27 aprile 1894*).

Sul Ricorso di *Franchini D. Luigi,* Arciprete della chiesa di San Mamonte in Medicina, assistito dall'avv. Mignari Antonio, contro il Regio Decreto del 6 agosto 1893, con cui vennero concentrate nella Congregazione di carità di Medicina le Istituzioni di beneficenza del Castillo e Focomelli-Vaccari, non che la parte dotale dell'Istituzione Sarti.

Ritenuto *in fatto* che su proposta della Congregazione di carità di Medicina e in seguito al voto conforme del Consiglio comunale, della Giunta provinciale amministrativa e della Sezione Interni del Consiglio di Stato, con Regio Decreto del 6 agosto 1893, vennero concentrate nella Congregazione anzidetta due Opere pie già amministrate dall'Arciprete, *pro tempore,* della Chiesa di San Mamonte in edicina, cioè la Istituzione del Castillo e Iacomelli-Vaccari, l'una vente scopo elemosiniero e dotale, l'altra solo dotale a favore di overi e povere della parrocchia del mentovato Comune, non che Istituzione Enrico Sarti già amministrata dal nominato Arciprete dal Parroco, *pro tempore,* di San Martino del medesimo, limitato rò il concentramento per quest'ultima Istituzione alla sola parte stinata a doti in favore di fanciulle povere della detta parrocchia i San Martino.

Che avverso un tale provvedimento notificato addì 21 ottobre 1893 l'Arciprete di Medicina, con atto notificato addì 18 dicembre detto anno al solo Presidente della locale Congregazione di carità, ha interposto a questa Quarta Sezione del Consiglio di Stato per violazione degli articoli 93 della legge 17 luglio 1890 sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza e per falsa applicazione degli articoli 54. 56 e 60 della legge stessa. A base di un tale gravame il ricorrente sostanzialmente deduce: 1° che le Istituzioni dotali non sono soggette a concentramento, argomentando una tale posizione giuridica dal testo dell'articolo 54 della citata legge, che dispone il concentramento solo per gl'Istituti elemosinieri e sostenendo che, gl'Istituti dotali non possono esser compresi nell'art. 56 che autorizza in termini generici il concentramento d'Istituzioni di beneficenza, in quanto che l'articolo 93 sottopone le Istituzioni dotali alla sola revisione degli statuti, ed infine, invocando a conforto di siffatta tesi i precedenti parlamentari; 2° che in ogni caso anche ritenuta l'applicabilità dell'articolo 56 alle Istituzioni di cui si tratta, si verserebbe nelle eccezioni ammesse dallo stesso articolo, in quanto che dovendo, per disposizione dei fondatori, destinarsi le doti alle fanciulle più diligenti ed assidue al Catechismo cristiano, niuno meglio del rettore della parrocchia potrebbe opportunamente vegliare all'adempimento di una tale condizione e giudicare quali siano meritevoli del beneficio; 3° che infine anche la parte elemosiniera del legato Castillo dovrebb'essere esclusa dal concentramento, non potendo per una sola Istituzione ammettersi duplice amministrazione e dovendo ritenersi che nella specie l'amministrazione sia data al Parroco per meglio compiere il suo ufficio di fronte al gran numero di poveri che periodicamente gli chieggono soccorso nella sua estesa parrocchia, in modo che, secondo il ricorrente, si tratterebbe d'Istituzione, che a' termini dell'art. 54 servirebbe a integrare e completare altra forma di beneficenza non sottoposta a concentramento e per cui si verificherebbe altresì il concorso di quelle speciali condizioni che per l'art. 60 impongono la conservazione di un'Amministrazione propria.

Che alla sua volta la Congregazione di carità di Medicina, addì 17 gennaio corrente anno, depositò in segreteria un controricorso sottoscritto dal suo presidente e dall'avv. Giuseppe Pigazzi, col quale sostanzialmente si deduce che l'impugnato concentramento era fatto obbligatorio dall'art. 54 della legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza, e in via subordinata, ove non si volesse riconoscere il carattere elemosiniero sulle Istituzioni dotali, il concentramento avrebbe sempre la sua giustificazione nell'art. 56 della citata legge, senza che

concorra nella specie alcuna delle condizioni stabilite nell'art. 60 per eccettuare un'Opera pia dal concentramento. Chiede pertanto il rigetto dal Ricorso con la condanna del ricorrente nelle spese.

Che inoltre il Ministero dell'interno con sua nota del 24 detto mese ed anno eccepisce la decadenza del Ricorso per non essergli stato notificato affatto il Ricorso stesso, di cui ebbe notizia solo per la notifica del deposito degli atti in segreteria.

Che infine il ricorrente con due memoriali presentati addì 15 febbraio e 2 aprile corrente anno, movendo esso stesso un dubbio sulla ricevibilità del suo Ricorso per non essere stato notificato alla Congregazione di carità entro il termine abbreviato di cui all'art. 81 della legge sulle Istituzioni di beneficenza, sostiene che una tale minorazione di termine si riferisce solo al deposito del Ricorso non già anche alla sua notifica. In quanto poi all'eccezione sollevata dal Ministero sostiene che per l'art. 30 della legge sul Consiglio di Stato esso aveva la scelta di notificare il Ricorso o al Ministero stesso, cioè all'Autorità da cui emana il provvedimento impugnato, o alla parte cui il provvedimento stesso si riferisce, che nel caso sarebbe la Congregazione di carità cui fu notificato il Ricorso. Insiste infine sui motivi addotti per sostenere il merito del Ricorso, invocando in proposito le massime stabilite dalla giurisprudenza della Sezione.

Diritto. — Attesochè l'art. 81 della legge del 17 luglio 1890 sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza, riducendo alla metà i termini per la produzione e discussione dei Ricorsi contro i provvedimenti che abbiano disposto il concentramento, il raggruppamento o la trasformazione delle Opere pie o la revisione dei loro statuti, si riferisce non solo a termini stabiliti pel deposito, come afferma il ricorrente, ma anche a quelli assegnati alla notifica di tali ricorsi; che infatti se la legge avesse realmente voluto così limitare la disposta abbreviazione avrebbe precisamente parlato dell'atto di deposito, mentre usò una espressione affatto comprensiva e generica, che riassume tutto il corso della procedura stessa dall'atto fondamentale che è appunto la notifica fino alla discussione, che chiude la procedura dando luogo alla pronuncia del giudizio.

Che invano il ricorrente si sforza di fare della produzione del Ricorso non altro che il sinonimo del deposito di esso, mentre la produzione è concetto che comprende in sè tutto il complesso degli atti da cui essenzialmente risulta la legittima interposizione del gravame, fra cui è senza dubbio la notifica, tanto vero che il medesimo termine assegnato per la notifica dell'art. 30, secondo comma della legge 2 giugno 1889 sul Consiglio di Stato è nel comma primo di

tale articolo qualificato come *termine* per *ricorrere* appunto perchè la notifica è condizione necessaria per dar vita e procedibilità del Ricorso.

Che suffraga una tale interpretazione lo spirito della disposizione del citato art. 81, perchè essendosi voluto, con una più rapida procedura, temperare l'effetto sospensivo accordato in via speciale agli accennati Ricorsi, sarebbe incongruo di restringere un tale acceleramento al solo atto di deposito per cui la norma ordinaria del ricorpato art. 30 della legge sul Consiglio di Stato prefigge un termine di soli trenta giorni, mentre per lo meno dovrebbe ammettersi egual motivo di abbreviazione rispetto al più lungo termine di sessanta giorni fissato dallo stesso articolo per la notifica.

Che è chiaro pertanto che l'anzidetto termine di giorni sessanta deve ritenersi ridotto a giorni trenta per la notifica dei Ricorsi compresi nel suddetto art. 81 della legge sulle Istituzioni di beneficenza qual'è appunto il Ricorso di cui ora si tratta, ed essendosi nella specie eseguita la notifica del Ricorso stesso alla Congregazione di carità di Medicina non prima del 18 dicembre scorso anno, mentre l'impugnato provvedimento era stato notificato all'istante da oltre i trenta giorni, cioè fin dal 21 ottobre dell'anno medesimo, non può un tale gravame sfuggire alla decadenza che pel caso di decorrimento del termine prescritto art. 30 della legge sul Consiglio di Stato.

Che oltre a questo pregiudiziale ostacolo, altra ragione d'irricevibilità si avrebbe nella mancanza di notifica del Ricorso al Ministero dell'Interno, nulla giovando il dedurre che il citato art. 30 disponga di notificarsi il Ricorso o all'Autorità da cui emana il provvedimento impugnato o alle persone alle quali il provvedimento direttamente si riferisca e che di tale facoltà l'istante siasi giovato col notificare il Ricorso al solo Ente cui si riferisce il provvedimento, cioè alla Congregazione di carità, mentre basta appena rilevare che l'art. 6 del Regolamento di procedura del 17 ottobre 1889 emanato in virtù di delegazione legislativa, spiega la formola apparentemente alternativa del rammentato art. 30 come obbligo necessariamente cumulativo di notifica tanto alle controparti, quanto all'Autorità da cui emana l'impugnato provvedimento.

Che il ricorrente per la sua soccumbenza è tenuto al rimborso delle spese del giudizio verso la Congregazione di carità resistente, che ne ha fatto espressa domanda.

La Sezione dichiara irricevibile il Ricorso e condanna l'istante arciprete di San Mamonte in Medicina alla rifusione delle spese.

6. Giunte provinciali amministrative — Deliberazioni — Tutela — Ricorso al Re — Ricorso al Re in sede amministrativa — Ricorso per motivi di legittimità.

Contro le deliberazioni delle Giunte provinciali amministrative in materia di tutela, sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza, è ammesso il Ricorso al Re ove non siasi presentato il ricorso al Re in sede amministrativa.

Il Ricorso è ammesso in via contenziosa al Consiglio di Stato per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, provvedimento questo esteso altresì ai provvedimenti del Ministero dell'interno quando spettino ad esso le attribuzioni tutorie esercitate in via normale dalle Giunte provinciali amministrative. Il Ricorso al Re in via amministrativa non può riferirsi che al Ricorso in via gerarchica al Governo del Re e al Ricorso straordinario spettante per soli motivi di illegittimità a sensi della legge 2 giugno 1888 sul Consiglio di Stato, essendo tali deliberazioni in via amministrativa suscettive dell'anzimentovato ordinario gravame al Governo del Re.

Le deliberazioni stesse non avendo quindi il carattere di provvedimenti definitivi non sono direttamente impugnabili con Ricorso straordinario, nè in sede contenziosa, nè col Ricorso amministrativo. (*Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato in data 30 aprile 1894, pubblicata l'11 maggio 1894*).

Sul Ricorso di *Agostini Filippo* contro il provvedimento del Ministero dell'interno del 16 gennaio 1894 con cui non approvavasi la deliberazione del R. Commissario degli Ospedali di Roma del 9 detto mese ed anno, che avea collocato in disponibilità il ricorrente Agostini quale impiegato addetto al Brefotrofio.

Fatto. — Che con provvedimento del R. Commissario degli Ospedali di Roma del 1° aprile 1893 il signor Filippo Agostini, ivi qualificato come scrivano straordinario nell'Ufficio del Brefotrofio di Roma, fu sospeso di funzioni e di stipendio sino all'esito di un giudizio penale istruito a suo carico. Ma essendosi dichiarato con ordinanza del giudice istruttore presso il Tribunale di Roma non farsi luogo a procedimento per inesistenza di reato, l'anzidetto R. Commissario dopo aver disposto per il pagamento degli stipendi relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno detto anno, con altro provvedimento del 9 gennaio 1894 ritenuto che nulla si era potuto deliberare sulla reintegrazione dell'Agostini nel suo impiego, perchè, a cominciare dal 1° di luglio il Brefotrofio era passato dall'amministrazione

Ospedaliera a quella della Provincia, e che gli uffici fatti presso la Deputazione provinciale a nulla erano approdati, considerò che con l'avvenuto passaggio del Brefotrofio alla Provincia l'opera dell'Agostini era divenuta assolutamente superflua; che per altro l'Agostini sebbene col titolo di *scrivano straordinario*, era però iscritto nel ruolo degl'impiegati del Brefotrofio di Santo Spirito in virtù di deliberazione del 18 ottobre 1879 della cessata Commissione Ospitaliera e che perciò era giusto prendere un provvedimento a suo riguardo tanto più che egli avea prestato non interrotto servizio per oltre anni trentotto; che in mancanza di un Monte di pensioni a favore degl'impiegati degli Ospedali e in mancanza di norme sulla disponibilità, poteva applicarsi in via di equità la legge 11 ottobre 1863 sulla disponibilità degl'impiegati civili dello Stato. E per tali motivi determinò di collocare l'Agostini in disponibilità con effetto retroattivo al 1º luglio 1893, concedendogli il massimo dell'assegno consentito dall'art. 6 della citata legge 11 ottobre 1863, cioè L. 50 mensili, corrispondenti alla metà dello stipendio da esso percetto al 30 giugno 1893.

Che però il Ministero dell'interno cui fu sottoposto in via tutoria un tale provvedimento, con Nota del 16 gennaio corr. anno dichiarò: che l'onere degli stipendi e delle pensioni, indennità, ecc. agl'impiegati del Brefotrofio e del Manicomio deve gravare sul patrimonio di tali Istituti che del loro servizio si giovano e si giovarono per il passato, e poichè dal 1º luglio 1893 gl'Istituti stessi erano passati in amministrazione alla Provincia di Roma, spetta alla sua Deputazione provinciale di prendere in esame e decidere quale provvedimento debba essere adottato a riguardo dell'Agostini. Soggiunse quindi il Ministero che non avendo più il R. Commissario per gli Ospedali l'amministrazione nè del Manicomio, nè del Brefotrofio era incompetente a provvedere sull'anzidetta materia, dovendo perciò invitare l'Agostini e gli altri impiegati che si trovassero in condizioni consimili a rivolgere le loro istanze alla Provincia. Respinse pertanto senza approvazione la predetta deliberazione presa dal R. Commissario in riguardo all'Agostini.

Che partecipata una tale risoluzione ministeriale con Nota 19 gennaio 1894 all'Agostini, costui con atto sottoscritto da esso e dall'avvocato S. Secreti e notificato il 31 detto al nominato R. Commissario e al Ministero dell'interno ha interposto ricorso a questa IV Sezione del Consiglio di Stato, sostanzialmente deducendo:

Che il Brefotrofio ha avuto sempre il suo patrimonio confuso con quello dell'Ospedale di Santo Spirito di cui si è sempre considerato

un'emanazione e una dipendenza e tale è rimasto anche dopo la convenzione per cui esso è passato alla Provincia, non essendo che un gestore l'Ospedale da cui il Brefotrofio riceve un annuo canone di L. 190,000 libere da ogni tassa, e poichè la Provincia per patto espresso non assunse nessun obbligo di provvedere agl'impiegati esistenti presso il Brefotrofio stesso all'atto in cui ne assunse l'amministrazione, tanto meno poteva averne assunto verso quelli che ebbero a prestare l'opera loro per il passato, fra cui il ricorrente Agostini, che al 1° luglio 1893 quando si effettuò il passaggio del Brefotrofio alla Provincia non prestava più l'opera sua in quell'Istituto, perchè colpito dal decreto di sospensione, mentre se la Provincia respinse ogni obbligazione verso gl'impiegati anzidetti, che virtualmente si trovarono licenziati al momento che la Provincia stessa assumeva l'amministrazione dell'Istituto, essi per far valere le loro ragioni non potrebbero rivolgersi ad altri che appunto al R. Commissario degli Ospedali di Roma, a cui carico esclusivo è rimasto il cómpito di tali provvidenze; che nel caso del ricorrente tanto più deve ritenersi unica ed esclusiva la competenza del R. Commissario anzidetto in quanto che egli è stato sempre impiegato addetto all'Ospedale di Santo Spirito dal 1835, prima come chierico della relativa Chiesa, indi come custode del Cimitero dell'Ospedale, di poi come impiegato nell'Archivio e nell'Ufficio di statistica, finchè con ordinanza del 24 marzo del 1890 fu trasferito semplicemente *in via provvisoria* negli uffici del Brefotrofio, ed è perciò che nel ruolo degl'impiegati del Brefotrofio stesso egli con poca proprietà di espressione figura come *scrivano straordinario.* Per tali motivi il ricorrente conchiude che si dichiari la competenza del R. Commissario agli Ospedali di Roma a provvedere sull'istanza di lui diretta a conseguire il possesso del suo ufficio, col ristoro delle spese.

Che un tale Ricorso insieme ai relativi documenti fu depositato addì 7 febbraio corrente anno e con atto del successivo 14 di tale deposito fu fatta regolare notifica al Ministero dell'interno.

Che da parte del Ministero addì 27 detto mese ed anno è pervenuta una Nota con cui sostanzialmente si deduce che per gl'impiegati addetti al Brefotrofio e al Manicomio nulla fu stabilito nella cessione alla Provincia, non avendo essi nè per le tavole di fondazione, nè per patto, nè per disposizione statutaria e regolamentare alcun diritto a pensione, nè a rimanere in carica un tempo determinato; e che a tale condizione di cose si connette il provvedimento impugnato. Lascia poi il Ministero alla IV Sezione il vedere se il

Ricorso dell'Agostini possa essere preso in esame nel merito, di fronte al disposto dell'art. 28 della legge 2 giugno 1889.

Diritto. — Attesochè per l'art. 42 della legge 17 luglio 1890 contro tutte le deliberazioni delle Giunte provinciali amministrative in materia di tutela sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza, è ammesso il ricorso al Re, salvo sempre ove non siasi presentato ricorso al Re in sede amministrativa, il ricorso in via contenziosa al Consiglio di Stato per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge; e tale disposizione pel susseguente art. 43 è estesa pure ai provvedimenti del Ministero dell'interno quando spettino ad esso le attribuzioni tutorie esercitate in via normale dalle Giunte provinciali amministrative.

Attesochè la distinzione fatta nel suddetto articolo fra il Ricorso al Re e il ricorso al Re in via amministrativa non può riferirsi che al Ricorso in via gerarchica al Governo del Re e al Ricorso straordinario spettante per soli motivi di illegittimità ai sensi dell'art. 12 della legge 2 giugno 1889 sul Consiglio di Stato; e però essendo le mentovate deliberazioni in via tutoria suscettive dell'anzidetto ordinario gravame al Governo del Re e non avendo quindi il carattere di provvedimenti definitivi, non sono direttamente impugnabili con Ricorso straordinario nè in questa sede contenziosa, nè col Ricorso amministrativo ai sensi del citato art. 12, in quanto che, secondo il principio sancito nell'art. 28 della ricordata legge, gl'indicati due mezzi alternativi di Ricorso non competono che avverso i provvedimenti di carattere definitivo, che nella soggetta materia non possono essere costituiti se non appunto dai provvedimenti emanati dal Governo del Re.

Attesochè la impugnata risoluzione ministeriale non si presenta altrimenti se non come un provvedimento emesso dal Ministero appunto nell'esercizio delle funzioni tutorie con regio decreto 12 novembre 1891, n. 663, ad esso riserbate in via temporanea sulle Istituzioni di beneficenza di Roma sovvenute dallo Stato; e però la mancanza del previo sperimento del ricorso al Governo del Re costituisce nella specie un pregiudiziale ostacolo ad ogni esame della controversia in questa sede.

Per questi motivi: Dichiara irricevibile il Ricorso allo stato degli atti.

PARERI DEL CONSIGLIO DI STATO

Istituzioni pubbliche di beneficenza — Congregazioni di carità — Impiegati — Giunta provinciale amministrativa — Art. 31 secondo alinea della legge — Sue facoltà.

La Giunta provinciale amministrativa ha piena facoltà, in base all'art. 31 della vigente legge sulle Istituzioni di beneficenza, di non approvare gli organici del personale delle Congregazioni di carità, e nel caso di cui al secondo alinea dell'art. 31 della legge 17 luglio 1890 può intervenire a regolare i rapporti degli Enti interessati; rimanendo tuttavia le Congregazioni e le altre Istituzioni di beneficenza facoltizzate di usare per l'amministrazione loro affidata dei locali e valersi dell'opera degli impiegati del Comune, ovvero degli impiegati dipendenti da altre Istituzioni pubbliche di beneficenza. (*Parere del Consiglio di Stato, Sezione Interno. in data 27 novembre 1893*).

Vista ecc.... relativa al Ricorso della Congregazione di carità di Castelfrentano contro il provvedimento col quale la Giunta provinciale amministrativa di Chieti deliberò di ufficio il servizio della stessa Congregazione al personale di segreteria del Comune.

Udito il relatore. Ritenuto che la Congregazione di carità, dopo dichiarazioni del segretario comunale, che non poteva assumere l'ufficio di segretario della Congregazione stessa, confermò nell'ufficio medesimo Eugenio De Vicentino, sostituendogli, per caso che la di lui nomina non fosse approvata, un membro della Congregazione.

Che la Giunta provinciale amministrativa, in seduta 11 luglio 1893, dopo ottenuta l'adesione del Comune, deliberò di affidare il servizio della segreteria della Congregazione a quella del Comune ed è contro tale provvedimento che viene interposto il predetto ricorso fondato sulle ragioni che l'Autorità non diede alcun motivo del suo provvedimento ed esorbitò dal proprio potere, dando l'art. 31 della legge 17 luglio 1890 la facoltà, non l'obbligo alla Congregazione di carità di valersi degli uffici e del personale della segreteria comunale, e determinando l'art. 65 del regolamento 5 febbraio 1891 i casi nei quali la Giunta provinciale amministrativa può intervenire senza però attribuirgli alcun diritto di nomina.

Considerato: che per i combinati articoli 31 e 36 *f*, è in facoltà della Giunta provinciale amministrativa di non approvare gli organici del personale stipendiato della Congregazione di carità e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, nel qual caso le Pie amministrazioni possono valersi dell'opera gratuita di uno dei loro membri o degli impiegati del Comune, ovvero degli impiegati stipendiati da altre Istituzioni pubbliche di beneficenza.

Che in caso di dissenso fra gli Enti interessati la Giunta provinciale amministrativa delibera se e con quali condizioni tali facoltà possono essere esercitate, condizioni le quali, per l'art. 65 del regolamento 5 febbraio 1891, riguardano il tempo e modo di servirsi degli impiegati ed i compensi loro strettamente dovuti.

Che con tali disposizioni e con quelle contenute nell'art. 39 della legge il legislatore ha inteso porre un freno alla tendenza generale delle amministrazioni dei Pii luoghi ad avere un personale esuberante e talvolta inutile, e restituire alla beneficenza somme che ne sono distratte per stipendi, salari ed altre spese di amministrazione non necessarie.

Che senza dubbio l'Autorità tutoria di Chieti, valendosi delle suaccennate disposizioni, poteva non approvare che la Congregazione di carità di Castelfrentano avesse un personale di segreteria, ma spettava alla Congregazione stessa di scegliere uno dei tre suindicati modi di supplirvi. E poichè questa aveva prescelto di affidare l'ufficio di segretario ad uno dei suoi membri (il quale deve prestare gratuitamente l'opera sua pel caso che non fosse approvata la conferma dell'antico segretario) la Giunta provinciale amministrativa non doveva prescindere da questa nomina subordinata per affidare senza altro e senza motivi la segreteria della Congregazione al personale dipendente dal Comune. Di più la sua deliberazione appare incompleta per un altro verso, per non avere cioè stabilito le condizioni accennate negli articoli 31 della legge e 65 del regolamento anzidetto.

Per questi motivi opina che annullata l'impugnata deliberazione della Giunta provinciale amministrativa di Chieti, possa autorizzarsi la Congregazione di carità di Castelfrentano ad affidare ad uno dei suoi membri l'ufficio di segretario.

Avv. Giuseppe Scotti, *Direttore responsabile.*

Roma, 1894. Tip. dell'Unione Cooperativa Editrice, via di Porta Salaria, 23-a.

PER UN OSPEDALE DEI BAMBINI

A MILANO

Se avvi momento in cui io debba pubblicamente esprimere la mia profonda riconoscenza e il mio vivo compiacimento pel generale favore con cui venne accolta la propaganda, che da qualche anno vo facendo per la diffusione in Italia degli *Ospedali dei bambini,* parmi questo appunto. Questo in cui rinnovo, per la terza volta e in forma più ampia (*), il desiderio di vedere tradotto in fatto dalla bella, colta, benefica Milano, il concetto mio, tanto nobilmente ed efficacemente appoggiato dalle Autorità — con a capo l'Augusto nostro Sovrano — non meno che da insigni notabilità scientifiche e da cittadini egregi d'ogni ordine e partito, quanto validamente propugnato e diffuso dalla stampa italiana, che rappresenta uno fra i primi e più potenti impulsori della pubblica beneficenza.

Eccomi dunque senza esitazione a coglierne l'opportunità, e nell'un tempo a svolgere l'argomento che tanto mi sta a cuore. Non senza però averlo fatto precedere da una considerazione, la quale in oggi mi pare più che mai necessaria.

Qualcuno forse potrà trovare intempestiva la proposta che sto per fare, posto che tutta Milano è ora intenta alla fondazione di un Istituto sieroterapeutico, al quale sono

(*) Vedi il mio articolo: « *Gli Ospedali dei bambini in Italia* » nel *Corriere della Sera,* 13-14 ottobre 1891; e la mia *Conferenza* tenuta a Milano il 29 aprile 1894, pubblicata nel fascicolo del maggio successivo dalla *Rivista della pubblica beneficenza* di Roma, e riprodotta in opuscolo per cura della *Rivista* stessa.

rivolti, dirò quasi entusiasticamente, gli intelletti e i cuori. Orbene, mi si conceda di pensarla affatto diversamente: e mi spiego. Causa determinante della nuova Istituzione si è la necessità di combattere uno fra i più terribili flagelli dell' infanzia. Perchè dunque non dovrebbe essere possibile che essa metta in maggiore evidenza un'altra necessità, vale a dire che la propaganda per la cura dei bimbi difterici abbia a maggiormente provare il bisogno di un Ospedale infantile autonomo? Non è forse saputo che presso le Nazioni dove la cura della povera infanzia sofferente è portata al maggior grado possibile, i padiglioni d' isolamento pei bimbi affetti da malattie infettive costituiscono una dipendenza propria degli Ospedali dei bambini? Non è forse negli Ospedali infantili di Berlino, di Parigi, di Francoforte, che i Behring, i Roux, i Glöckler applicarono il nuovo ritrovato ottenendo gli splendidi risultati che ognuno conosce? Non è forse per l' erezione di padiglioni isolati da costruirsi nell'*Hôpital des enfants malades* che il Consiglio Municipale di Parigi e la Commissione per la ripartizione degli utili del *pari mutuel* (totalizzatore) elargirono di questi giorni ingenti somme *allo scopo di applicare in quei padiglioni la cura sieroterapeutica?*

Ciò detto, eccomi all'argomento.

Il concetto fondamentale della Conferenza da me tenuta la scorsa primavera a Milano si è quello di diffondere in ogni Provincia italiana l' idea di istituire appositi Ospedali dei bambini — essendo in molte parti d' Italia i poveri bimbi sofferenti affatto privi di assistenza — ridando alla Patria nostra quel primato, che le spettava di buon dritto in tempi nei quali la stessa Inghilterra, dove in oggi si va a prendere il modello delle nostre Istituzioni spedaliere, era in fatto di beneficenza una contrada barbara in confronto dell' Italia.

Se non che, uno dei punti principali e più importanti del mio lavoro si è quello nel quale viene addimostrata la necessità, che tali istituzioni debbano essere *completamente autonome.*

In Inghilterra, in Francia, in Germania, in Russia — per non parlare che delle Nazioni principali — gli Ospedali dei bambini sono Istituzioni a sè, fondate e sorrette per la maggior parte dalla carità giornaliera. In Italia ne troviamo già alcune, che a quelle assomigliano. Perchè non si è invece preferito istituire speciali comparti presso i già esistenti Ospitali per gli adulti?

Ripeterò ciò che già ebbi a dire in quella mia Conferenza e in altri miei scritti. I metodi di cura sono affatto diversi, cosicchè curando bambini e adulti in uno stesso Ospitale si rende necessaria la organizzazione di parecchi servizi con danno certo della parte finanziaria. A ciò si aggiunga, che i comparti infantili nei grandi Ospitali devono essere lontani da quelli per gli adulti, poichè, è risaputo, che una camerata di bimbi basta a disturbare un intero comparto di adulti, così da renderne difficile e pericolosa la cura.

Ciò porta di conseguenza la necessità di costruire comparti appositi con determinate modalità di misura e di forma, pur essendo costretti a farlo la maggior parte delle volte in vecchi fabbricati non rispondenti allo scopo, e con qualche strappo irrimediabile al patrimonio, in omaggio alla famosa teoria del lucro cessante col danno emergente. Teoria giustissima nel caso concreto, perocchè gli è certo che cittadini e Corpi Morali non vorrebbero sussidiare l'Amministrazione di un grande Istituto provvisto di vistoso patrimonio, mentre invece lo fanno di gran cuore trattandosi di piccoli Ospedali istituiti e sorretti dalla pubblica beneficenza fatta, come suol dirsi, alla spicciolata.

Un esempio. In una qualunque città esiste un Ospedale dei bambini, il quale costa annualmente una ventina di

mille lire, cui provvedono i cittadini senza distinzione di classe o di parte. Sopprimetelo e fatene un comparto speciale di un grande Ospitale per adulti: la pubblica carità cessa immediatamente, e il grande Ospitale si trova di punto in bianco costretto a sopprimere molte piazze di adulti per sopperire alla cura dei bambini, senza contare le spese d' impianto e di adattamento, che non sarebbero poche e non darebbero alcun pratico risultato. Ancora. In un Istituto sorretto dalla pubblica beneficenza anche il personale sanitario e d'amministrazione si presta gratuitamente, o con limitate retribuzioni, e non vanta alcun diritto di pensione, ciò che non è e non può essere in un grande Istituto provveduto di forti mezzi.

La cura dei bambini ammalati dev' essere fatta anche a vantaggio degli adulti. O perchè dobbiamo far sì che gli adulti abbiano a ricever danno dai bambini?

Ebbene, — lo dico con rammarico — a Milano, la città delle forti iniziative, dove all'alto intelletto è mai sempre congiunta la nobiltà dei sentimenti, non vi si è ancora abbastanza pensato, non si è per anco posto mente — se non in modo affatto parziale — a quanto prescrivono illustri scienziati d' ogni parte del mondo, circa la *necessità di mantenere agli Ospedali infantili uno stretto, rigoroso carattere di autonomia.* Ciò non può dirsi invece per Torino, Roma, Napoli, Palermo, Genova, Firenze, e per altri centri minori, dai quali venne provveduto secondo i dettami della scienza, che scruta i mali dell'infanzia per trovarne i più confacenti rimedi.

A Milano dove si videro sorgere come per incanto molte benefiche Istituzioni, le quali vivono della carità giornaliera, modernamente, com' è voluto dalle odierne condizioni sociali, com' è reclamato dai principî fondamentali della pubblica beneficenza: — a Milano dove la carità dei cit-

tadini “ accoglie fra le materne braccia il derelitto neonato, e adulto lo accompagna, lo conforta, lo assiste in tutti gli infiniti travagli della povera vita, fino a quel giorno supremo che, rifinito dagli anni o dalle malattie, pietosamente lo comporrà nella tomba „ : — a Milano dove fiorisce quello splendido asilo della pietà che è l'Istituto dei bimbi rachitici, e dove l'Ordine Gerosolimitano di Malta trovò necessario di fondare un Ospedalino pei fanciulli “ essendo assai difficile — come fu detto dal gran Priore dell'Ordine — che nello speciale dipartimento di un Nosocomio essi possano essere circondati dalle assidue cure che l'età infantile richiede „ : — a Milano, chiamata, non a caso, la capitale morale d'Italia, vengono curati i poveri bambini ammalati in due comparti dell'Ospedale Maggiore, il cui grandioso fabbricato potrà essere fin che vuolsi uno splendido monumento d'architettura, non certo un modello di edificio spedaliero.

Ho detto che esistono quivi il pio Istituto dei rachitici e l'Ospedalino pei fanciulli. Debbo soggiungere di necessità, che mentre il primo è destinato ad accogliere i soli bimbi affetti da rachitide, l'altro non ha che pochi lettini e non imparte la cura se non per determinate malattie e a fanciulli anche oltrepassanti i dieci anni appartenenti al solo sesso mascolino. Tutti i bambini colpiti da altre infermità — le quali sono innumerevoli — devono essere curati nei due comparti Carcano e Casati dell'Ospitale Maggiore, il primo di chirurgia con cinquanta lettini, l'altro di medicina con lettini trenta: cifre assolutamente insufficenti se consideriamo la grande potenza numerica degli abitanti di Milano e della sua Provincia, per le quali sarebbero necessari almeno duecento lettini, numero uguale a quello dei lettini posseduti dall'Ospedale del Bambino Gesù di Roma.

*
* *

Mi soffermerò dunque brevemente fra quei due comparti, per venire il più presto che mi sarà possibile alla conclusione.

Nessuna speciale fondiaria esiste nell'Ospitale Maggiore di Milano per il mantenimento di comparti speciali pei bambini, e solo vennero date le denominazioni di Carcano e di Casati per ricordare due insigni benefattori di quel grande Nosocomio. Viceversa si mantengono ottanta lettini, i cui piccoli infermi vengono, amministrativamente parlando, considerati come altrettanti adulti; tant'è vero che gli stessi rendiconti non parlano mai in nessuna parte di *bambini* o di *adulti,* sibbene di *maschi* o di *femmine,* oppure di *bocche di ammalati,* con un costo giornaliero — tolgo i dati da uno degli ultimi Consuntivi — di L. 2.07547, che potrà essere in giusta proporzione per un adulto, ma che appare invece troppo elevato per un bambino.

I due comparti hanno però speciali servizi di assistenza sanitaria e di infermeria.

Le spese di beneficenza che ad essi si riferiscono non sono specificate nei Consuntivi; ma calcolando ottanta lettini con 29,200 giornate di presenza, e il costo giornaliero di L. 2.07, è presto saputo essere la spesa complessiva annua dei due comparti di sessantamila lire all'incirca. Alla quale debbonsi aggiungere: il costo degli speciali adattamenti, e il computo delle pensioni, che sicuramente deve portare un sensibile aggravio sul bilancio dell'Ospitale Maggiore.

O perchè invece le sessantamila lire annue non vengono messe a vantaggio di adulti, forsanco affetti da speciali infermità?

Perchè pei bambini ammalati non si ricorre alla carità cittadina, come fecero, giusto a Milano, i fondatori degli Asili infantili, dei Presepi pei lattanti e slattati, del Pio Istituto dei rachitici, della Cura climatica, e di molte altre Istituzioni congeneri? Che si fa ora — sempre a Milano — per l'Istituto sieroterapeutico? Che hanno fatto all'estero, e in qualche altra parte d'Italia, per la povera infanzia sofferente? Non sono forse noti i risultati ottenuti negli Ospedali dei bambini oggi da noi esistenti? E non è forse

affermata col recente plebiscito giornalistico a favore della mia povera opera di propaganda, la necessità, l'opportunità di queste sante Istituzioni?

E quale sarà la spesa cui dovranno ricorrere i Milanesi? Insegni l'Istituto dei bimbi rachitici, che si ammira a San Calimero, fondato, ampliato, edificato mano mano dalla ferrea volontà del compianto amico mio Gaetano Pini col concorso di tutta la cittadinanza; insegnino i suoi costanti benefattori; insegni la inesauribile carità dei generosi ambrosiani, pronti sempre ove siavi qualche dolore da lenire, qualche sventura da combattere.

E quale maggior sventura nel sapere che migliaia e migliaia di povere creaturine sono oppresse dal male senza che siavi per loro alcun valido aiuto, mentre è noto ovunque che il bambino rappresenta l'umanità futura, la quale sarà quale avremo saputo prepararla?

In uno scritto nel quale si fanno voti per una prossima attuazione del progetto di riforma dell'Ospitale Maggiore di Milano — proposta dall'illustre prof. Porro — si leggono queste eloquentissime considerazioni: " A tarpare un pochino le ali a questi nostri bei sogni, ci sopraggiunge l'ultima situazione finanziaria. Le inesorabili cifre in essa contenute ci dimostrano che, mentre si verifica per cause generali, e massime per la oramai cronica crisi agraria, una diminuzione di rendite dell' Opera Pia, i pesi tendono ad aumentare per l'*accrescersi del numero dei beneficati.* "

Ordunque, se i benemeriti che presiedono al grande Nosocomio Milanese, si facessero iniziatori — rivolgendosi a cittadini e a Corpi Morali — della istituzione di un *Ospedale dei bambini* AUTONOMO, capace, per ora, di un centinaio o anche meno di lettini, non compirebbero forse un'opera meritoria considerata sotto l'aspetto sanitario, come sotto quello amministrativo?

Primo dovere dell'uomo collettivo, dice Du Camp, è la carità. La carità che solleva le miserie di questo mondo e dischiude gli orizzonti della vita futura è un bisogno potente, un godimento ineffabile, è la valvola di sicurezza della nostra civiltà. Applichiamola dunque sollecitamente al caso nostro, ripensando a queste parole di Re Umberto: " La cura dei poveri bambini ammalati è tutto quanto v'ha di provvidenziale, poichè con essa si eviteranno molte malattie negli adulti "; — non meno che a queste altre dell'illustre pediatra italiano, professore Pio Blasi: " Sotto l'aspetto medico le sale appartate per bambini non soddisfano. È troppo difficile in pratica ricavare da un Ospitale generale sale le quali, oltre all'essere irremprensibili quanto ad igiene, bene rispondano a tutti i principî senza creare imbarazzo al movimento disciplinare delle sale degli adulti cui quell' Ospitale vuolsi principalmente destinato. Ed una prova di fatto dell'opportunità di fondare Ospedali separati pei bambini si ha nella rapida moltiplicazione dei medesimi "; — e a queste ancora del Giraldis: " La patologia infantile ha creata la sua autonomia dacchè le malattie dei bambini sono studiate presso stabilimenti speciali. Difatti è soltanto in questi che possono essere praticate quelle osservazioni metodiche veramente utili al progresso della scienza, i cui ultimi effetti vanno a profitto della società intera. "

E vivano pur tranquilli quei benemeriti, vivano pur sicuri, che i loro concittadini, non mai rifuggenti da tutto quanto viene suggerito dal progresso della civiltà, si troveranno pronti ad aiutarli indefessamente e di gran cuore nella caritatevole impresa.

Chissà forse che con la nuova importantissima fondazione si ottenga quest' altro benefico risultato: che la onorevole Commissione Centrale di Beneficenza in Milano comprenda fra le Istituzioni sussidiate stabilmente anche gli *Ospedali dei bambini*, ai quali ha finora provveduto in

scarsa misura e in via affatto eccezionale. Sarà questa una riforma rispondente a quella legge necessaria del progresso la quale ci sospinge a sempre nuovi orizzonti, alla ricerca del meglio, alla conquista del bene.

Non per nulla il chiaro dottor Stefano Allocchio, membro di quella benemerita Commissione, scrisse nel suo libro prezioso: *La Cassa centrale di Risparmio di Milano e le Provincie lombarde:* " Le classi dirigenti devono avere coscienza di questo incalzare di nuovi bisogni, di queste nuove esigenze dei tempi, per portarvi, con conoscenza dei fatti e con maturità di senno il massimo aiuto. È appunto in questa trasformazione degli antichi ordinamenti della beneficenza, è in questa tormentosa, ma pur provvidenziale irrequietudine di nuovi ideali anche nel campo della carità, che noi lombardi possiamo fare assegnamento di potente aiuto nella Commissione di beneficenza, come quella che tiene in sè una forza che nessuna Opera pia, per la libertà del disporre delle sue rendite, a seconda del bisogno, può starle a pari. "

* * *

Un'ultima considerazione e ho finito.

Nell'Ospitale Maggiore di Milano si sta costruendo un nuovo padiglione per donazione fiduciaria di una persona assai benefica, che per ora vuol rimanere sconosciuta; padiglione che verrà a costare circa L. 150,000, senza tener conto dell'area in proprietà dell'Ospitale.

A parte che i battiti di un cuore cotanto generoso non possono che avere un'eco così forte e squillante, da dover essere udita anche da lontano, a me pare che quell'egregia e benemerita persona, con una donazione fiduciaria, abbia voluto esprimere null'altro che questo concetto: *soccorriamo dei poveri ammalati secondo i maggiori bisogni dell'Ospitale.*

Orbene, per quanto credo di sapere, anche quel padiglione dovrà essere adibito ad uso dei bambini allo scopo di fare un certo largo nelle sale spedaliere, di guisa che i bambini finiranno, assai probabilmente, coll'avere un padiglione e due comparti, mentre, a quanto mi si assicura, l'Ospitale Maggiore abbisogna di speciali comparti per gli adulti, non ultimo quello al certo dei traumatici già nelle viste del Consiglio amministrativo, ed ora messo da parte per considerazioni che non ho il bene di conoscere.

Perchè dunque si insiste nel far sì che i bambini vadano a danno degli adulti, mentre v'è modo di provvedere agli uni e agli altri senza accomunarli in un regime spedaliero riprovato e combattuto dai più insigni cultori della moderna pediatria? Perchè non si pensa che una volta riconosciuta autonoma la spedalità infantile, i benefattori vi si faranno d'attorno aiutandola con ogni possa, acciocchè la benefica Milano debba occupare quel posto che le spetta di buon dritto anche in ciò che riguarda l'assistenza ai poveri bimbi sofferenti?

Sono gli stessi bambini, che nel loro semplice linguaggio, nelle loro ingenue costumanze, nelle loro abituali necessità, ci ripetono costantemente: " *I piccini coi piccini, i grandi coi grandi.* "

Come resistere alle loro vocine innocenti e carezzevoli senza provare un forte schianto al cuore?

Delle obbiezioni me ne verranno di certo, specialmente da parte degli egregi i quali, per un motivo o per l'altro, si trovano interessati alla conservazione dei comparti infantili nell'Ospitale Maggiore.

Nessuna di esse però, per quanto studiata, potrà mai togliermi il convincimento, che, presto o tardi, i Cittadini della benefica Milano finiranno col darmi pienamente ragione.

ALFONSO MANDELLI.

SUL TERZO PROGETTO BALOSSI-MERLO

PER

L'OSPEDALE UMBERTO I IN MONZA

RELAZIONE

della Commissione nominata dalla Congregazione di carità di Monza.

Presidente e relatore il prof. Giuseppe Sormani.

Nel novembre del 1890 sorgeva nella mente del nostro Augusto Sovrano la nobile idea di fare alla città di Monza tale atto di beneficenza, *che fosse duratura prova del suo affetto;* e commetteva al comm. Bergomi, che ne era il sindaco, l'incarico di *studiare proposta per mandare a compimento questo pietoso pensiero.*

L'idea generosa venne concretata nel progetto di un nuovo Ospedale da erigersi come monumento al nome di Umberto I; e l'architetto cav. Balossi-Merlo presentava nel 1891 al comm. Bergomi un primo progetto d'Ospedale, tracciato di sua iniziativa, che fu sottoposto a giudizio di apposita Commissione [1] ed in parte modificato, indi approvato in seduta 7 ottobre 1891 e pubblicato dall'architetto Balossi nel 1892.

Quel *primo progetto* [2] però non era stato studiato in armonia colla località più tardi designata a diventar sede del futuro Spedale; ma era stato ideato in termini generali, senza adattamento

[1] Di questa prima Commissione tecnica fecero parte i signori: commendatore Bergomi, presidente; prof. Edoardo Porro, senatore; dottor cav. Serafino Ravicini, medico provinciale; dott. Grandi Edoardo, direttore dell'Ospedale di Milano; rag. Corbetta, presidente della Congregazione di carità; dott. Staurenghi, membro della medesima; dott. Erba, direttore dell'Ospedale di Monza; ing. Cernuschi, della Congregazione di carità.

[2] *Relazione tecnica sul progetto d'Ospedale Umberto I da erigersi nella città di Monza,* dell'ing. Balossi. Milano, tip. degli Ingegneri, 1892.

ad un'area prestabilita, senza orientamento fisso e senza imporsi un limite di spesa.

Allorchè si indicò l'area, si stabilì la somma disponibile e si calcolò la spesa relativa alla gestione, risultò che quel primo progetto non era accettabile.

Allora il cav. Balossi ha elaborato un *secondo progetto*, che fu redatto su norme stabilite come capi saldi da una Commissione di medici ed ingegneri di Monza. [1]

È precisamente questo secondo progetto, che fu sottoposto al giudizio della nostra Commissione, nominata dalla Congregazione di carità di Monza in seduta del 13 novembre 1893 e composta come segue:

Dott. cav. Giuseppe Sormani, prof. d'igiene nella R. Università di Pavia, presidente.

Architetto cav. Luigi Broggi, Milano.

Ing. Emilio Speroni, ing. capo dell'Ospedale Maggiore di Milano.

Ing. cav. Luigi Cernuschi, tecnico della Congregazione di carità di Monza.

Dott. cav. Luigi Erba, medico capo dell'Ospedale di Monza.

Dott. Ercole Viganoni, chirurgo primario dell'Ospedale di Monza.

Dott. Giov. Battista Mauri, medico secondario dell'Ospedale di Monza.

Dott. Felice Viscardi, medico del Circondario di Monza.

Ing. Luigi Osculati, di Monza.

La Commissione si adunò nella sala della Direzione del civico Ospedale in Monza; la prima volta nel giorno 18 dicembre 1893 e quindi il 2 e 9 febbraio ed il 9 marzo 1894; occupandosi colla maggiore diligenza, non soltanto di esaminare il secondo progetto Balossi, ma di investigare e giudicare tutte le questioni tecnico-igieniche, che al progettato Ospedale di Monza si riferiscono. —

[1] Di questa Commissione facevano parte tutti i medici dell'Ospedale di Monza, signori dottori Erba, Viganoni, Viscardi, Cerini, Losio, Marelli, Mauri e Cavallini ed i signori dottori Staurenghi, membro della Congregazione di carità, ed ing. Cernuschi. La Commissione era presieduta dall'avv. Brambilla.

La Commissione fu costantemente assistita dal sig. cav. Brambilla presidente della Congregazione di carità ed in parecchie sedute anche dal sig. prof. Staurenghi, membro della medesima.

Nella prima seduta del 18 dicembre 1893 la Commissione nostra, dopo costituitasi con la presidenza del prof. G. Sormani e la nomina a segretari del dott. Mauri ed ing. Osculati, cominciò a stabilire i concetti fondamentali, che avrebbero dovuto servire di norma alle sue discussioni.

Ed ammise:

1° Che essa dovesse giudicare il progetto con criteri propri, e non limitarsi a dar parere se l'architetto avesse più o meno esattamente soddisfatto alle prescrizioni di altra Commissione precedente;

2° Che essa dovesse all'occorrenza suggerire all'architetto quelle modificazioni, che reputasse utili, affinchè il progetto presentato potesse anche essere, a giudizio della Commissione, migliorato;

3° Che essa dovesse preoccuparsi non di un progetto astratto, ma di uno concreto, in relazione con la topografia della città di Monza, con la località designata, e con la somma disponibile.

In armonia con questi principî generali, la Commissione si è pure proposta di anteporre le esigenze dell' igiene alla parte ornamentale, partendo dalla convinzione che l'abbondanza d'aria pura, di luce solare, di comodità nei servizi tutti e specialmente in quelli di nettezza; il minor pericolo di contagio, e le maggiori facilità di riscaldamento, illuminazione, forniture d'acqua e di altri mezzi di governo, ricovero e cura dei malati, sono le più desiderabili bellezze di un Ospedale.

Basandosi su questi concetti generali, da tutti accettati, le discussioni procedettero serenamente e con l'unico obbiettivo di far in modo, per quanto fosse da noi dipendente, che la città di Monza possa dotarsi di un Ospedale, che risponda ai migliori e più recenti precetti della scienza.

Passando a questioni concrete, si indagò in primo luogo, se la località, designata per fabbricarvi l' Ospedale, al sud-ovest della città, dal punto di vista igienico, sia accettabile.

E considerando che il terreno su cui è fondata la città di Monza declina appunto dal nord al sud e verso il fiume Lambro; la loca-

lità designata per fabbricarvi l' Ospedale risultò tale alla Commissione, che nè la città tende ad inquinarla coi suoi prodotti di reiezione per via sotterranea, nè l' Ospedale potrebbe inquinare il sottosuolo della città, dovendo riversare i suoi prodotti a valle verso sud, che è la parte più bassa di quel territorio, come lo dimostra la direzione delle acque del canale Villoresi e di quelle del fiume Lambro.

Essendosi fatti eseguire nel terreno destinato alla erezione dell' Ospedale degli scavi fino ad una profondità di oltre tre metri, non vi si trovò mai acqua, neppure dopo prolungate pioggie, nè quando il canale Villoresi, che scorre a non grande distanza, contiene le acque di irrigazione.

Infatti il terreno stesso risulta di ghiaie sabbiose e conglomerati, per modo da riescire permeabilissimo, per cui le acque non ristagnano mai alla superficie.

La falda acquea sotterranea si trovò ad una profondità di 12 metri come risultò dalle misurazioni eseguite in un pozzo compreso nella zona da occuparsi; e sembra che il livello delle acque sotterranee in tale zona sia costantemente, e con piccole variazioni, quella indicata.

L'area da fabbricarsi è alla periferia della città e verso l'aperta campagna; ma non a tale distanza da riescire incomoda; e per un complesso di condizioni locali, la regione mostrasi tale da escludere la tendenza a che il futuro Ospedale venga circuito con altri fabbricati. — La zona da occuparsi, se non in tutto, è in massima parte di proprietà della Congregazione di carità; e questo è vantaggio non trascurabile dal punto di vista economico.

In tale regione la Congregazione metterà a disposizione dello Spedale erigendo, una quantità di terreno in forma quasi rettangolare, della lunghezza di circa metri 320 e della larghezza di circa metri 137, e quindi un'area di circa 44 mila metri quadrati.

La Commissione dei medici di Monza e la Congregazione di carità di Monza, esaminata la cifra della popolazione della città e la sua tendenza ad aumentare; studiate le vicende storiche dell'attuale Ospedale, il numero dei malati accolti e l' indole delle malattie dominanti, e vagliate tutte le altre considerazioni di ordine economico ed amministrativo che erano del caso, stabilivano che l' Ospedale nuovo dovesse designarsi con tali proporzioni da poter

servire a 288 letti: ma che le attuali costruzioni si debbano limitare ad infermerie capaci di 208 letti.

L'area totale dell'Ospedale per 288 letti, può stabilirsi (seguendo il criterio dell' ing. Tollet, di designare cioè per ogni letto in complesso 150 metri quadrati di area) in 43,200 m. q. e perciò anche per il futuro ingrandimento basterà sempre l'area dei 44 mila m. q. messi a disposizione. Abbondando l'area converrà tenere i fabbricati a qualche distanza dal canale Villoresi; ed anche lasciare sulla fronte dell' Ospedale, cioè sul lato di via Solferino, un piazzale (che non figura nel primo progetto Balossi), perchè i fabbricati, che sorgessero dall'altro lato della via, non portino ombra a quello dello Spedale.

Le acque piovane e le acque di rifiuto della zona designata a sede dell' Ospedale troverebbero scolo verso il sud, a valle della città, ove anzi il Municipio avrebbe già progettato di costruire una fognatura per ricevere tali acque: fognatura che converrà affrettare e mettere in raccordo con quella derivante dallo Spedale.

Il canale Villoresi, che scorre ad ovest della zona designata, non porta alcun pericolo, perchè per osservazione di molti anni esso non lascia trapelare le sue acque, essendo completamente cementato; ed inoltre osservasi che in questo luogo ancor minore deve essere tale pericolo, perchè subito al di là dello Spedale, l'acqua del canale ha un salto di tre metri.

Concretato così il quesito dell'area, e per le ragioni dette, trovata conveniente quella designata, la Commissione discusse quale debba essere il tipo da preferirsi, per le costruzioni dei locali destinati al ricovero dei malati.

La Commissione ha voluto preoccuparsi *in primo luogo* di queste costruzioni, perchè sono realmente le più essenziali per un Ospedale, mandando *in seconda linea* le costruzioni relative ai servizi speciali e generali, che devono essere stabilite esclusivamente a vantaggio di quelle.

La Commissione dopo discussione animata deliberò di dare la preferenza ai padiglioni isolati e ad un sol piano col pavimento alquanto rialzato dal suolo circostante, collegandoli con una tettoia di comunicazione.

Per criteri statistici desunti dall'attuale Spedale di Monza e

proposti dai sanitari che vi sono addetti, si ritenne che nel nuovo Ospedale convenga in massima costruire:

N. 7 padiglioni per malattie acute, capaci da 19 a 21 letti ciascuno;
„ 2 padiglioni per cronici, capaci di 25 letti ciascuno;
„ 1 padiglione d'isolamento con 9 letti;
„ 1 padiglione scabbiosi con 3 letti;
„ 1 padiglione d'osservazione con 4 letti.

Risulterebbe così quella cifra di 208-210 letti, che per ora si ritengono sufficienti. Astrazion fatta dai padiglioni speciali, l'Ospedale consterebbe perciò di 9 padiglioni, di cui 5 per i maschi e 4 per le femmine.

Oltre ai padiglioni suddetti il progetto deve designare lo spazio ove sorgeranno gli altri padiglioni da costruirsi in tempo ulteriore.

Il secondo progetto Balossi, aveva disposti tutti i padiglioni col loro maggiore diametro in direzione approssimativa dal nord al sud.

Le due faccie principali di ogni padiglione restavano quindi esposte, l'una a levante, e l'altra a ponente; ed in questo modo nessun raggio di sole sarebbe penetrato nelle sale ospedaliere durante tutto l'inverno e ben poco nelle altre stagioni.

La Commissione ha subito accolta l'idea che i padiglioni dovessero essere orientati per modo da esporre una delle loro faccie maggiori ai raggi del sole meridiano, e perchè tutti i padiglioni possano fruire di tale beneficio in tutte le stagioni dell'anno, stabilì che i padiglioni situati parallelamente fossero distanti l'uno dall'altro almeno due volte e mezza l'altezza del padiglione che trovasi verso il sud.

Questo cambiamento nella direzione dei padiglioni ha persuaso il signor ingegnere Balossi a rifare completamente lo schema planimetrico del suo progetto.

Stabilite così le massime fondamentali, la Commissione diede i suoi pareri, sempre discussi e motivati, su molti particolari di costruzione delle varie parti costituenti i padiglioni, cioè:

a) Sui *sotterranei*, che si vogliono conservati e non soppressi, come da qualcuno per economia erasi proposto;

b) Sui *pavimenti*, che si preferiscono in piastrelle compresse;

c) Sui metodi di chiusura delle *finestre*, che devono prestarsi opportunamente alla ventilazione naturale;

d) Sulle *pareti* delle sale, che si vogliono coperte da un alto zoccolo di stucco lucido;

e) Sugli angoli, che si vogliono aboliti anche fra parete e pavimento, con *raccordo curvilineo*;

f) Sulle *latrine*, che si desiderano ben ventilate e con sifoni e lavatura ad acqua.

Le dimensioni interne delle sale per malati devono essere tali, che ad ogni letto corrispondano almeno mq. 12 di *area* e mc. 60 di *capacità*.

La Commissione si occupò ancora della *sala per le operazioni chirurgiche* e locali annessi; del padiglione per gli *scabbiosi*; del padiglione di *osservazione* e del padiglione d'*isolamento* per malattie epidemicamente diffusibili; approvando in massima le costruzioni secondo il progetto presentato, salvo parecchie modificazioni, quali appariscono dai verbali.

Quest'ultimo padiglione per ora sarebbe progettato unico e diviso in modo da separare solamente i due sessi. Ma essendo sempre probabile, che in una città come Monza possa esistere contemporaneamente più di una malattia infettiva diffusibile, la Commissione suggerì di designare nel progetto anche il luogo ove potrà sorgere almeno un secondo padiglione d'isolamento; questo, come il primo, da situarsi in regione appartata.

Nella stessa zona dei padiglioni per malattie infettive si collocherà il *locale per le disinfezioni*, dovendosi fare la scelta di uno dei migliori apparecchi per la disinfezione con vapor acqueo sotto pressione.

Il *deposito dei cadaveri*, la sala delle autopsie, il laboratorio per la preparazione dei pezzi anatomici, [1] la stanza per il deposito dei feretri, devono essere in un fabbricato isolato, con pavimento di asfalto o di cemento, lavabile a grand'acqua e con tutte quelle disposizioni, per cui colui che non fu ancora dichiarato certamente morto, debba essere trattato come se ancora fosse un ammalato.

Per ciò che riguarda le latrine, non esistendo un sistema di fognatura generale della città, si dovette accettare quello dei serbatoi o fogne fisse, con pozzi neri in muratura cementati e discosti

[1] Nel progetto presentato il laboratorio anatomico era collocato di fianco allo Stabilimento dei bagni.

dal fabbricato, da vuotarsi con sistema pneumatico. Furono soppresse le progettate cisterne a fondo perduto, anche per lo smaltimento di acque bianche.

Dopo aver discusse le principali questioni relative ai locali destinati ai malati ed ai morti, si venne logicamente a trattare dei locali necessari ai vari servizi indispensabili ad un Ospedale, servizi che furono divisi in due gruppi (mentre nel progetto esaminato erano riuniti in un sol grande edificio).

Nel primo gruppo sono compresi:

La portineria, l'ufficio di accettazione dei malati, le sale di visita di ambulanza; i gabinetti di studio e locali d'abitazione dei medici; la farmacia e tutti i locali annessi, compresa l'abitazione dei farmacisti; la biblioteca e l'archivio; e l'abitazione del cappellano.

Il fabbricato che comprende questi locali dovrà essere collocato nella parte centrale della facciata anteriore dell'Ospedale, prospiciente la costruenda via Solferino.

In altro locale, da situarsi nella parte centrale, ma dal lato opposto, vale a dire sul lato di nord, si collocheranno invece: la cucina, che vuolsi stabilita a piano terreno e non in un sotterraneo, come era nel progetto esaminato; la dispensa, i locali d'alloggio ed il refettorio delle suore e delle infermiere; la guardaroba, i depositi dei commestibili e dei combustibili, la pesa a ponte, il motore a gas, ecc., e così pure i bagni per i malati dell'Ospedale e per quelli che vengono dall'esterno.

Saranno costrutti in adatti locali isolati, la stalla e la rimessa, nonchè la ghiacciaia.

Mentre temevasi che la separazione dei servizi in due locali distinti portasse una maggiore spesa di costruzione, dai calcoli che il cav. Balossi presentò alla Commissione, risultò esigersi invece una spesa minore; per cui anche l'economia favorisce quella separazione dei servizi, che è consigliata da varie altre considerazioni sul miglior funzionamento dei servizi medesimi.

Restava ancora l'esame dei mezzi di ventilazione, riscaldamento, illuminazione e distribuzione di acqua fredda e calda.

Per quanto riguarda la ventilazione si diede la preferenza a tutte quelle disposizioni relative alle finestre e ad aperture speciali, che favoriscono la ventilazione naturale, escludendo qualunque mec-

canismo per ventilazione artificiale, tranne una conveniente disposizione nel sistema di illuminazione notturna.

Per il riscaldamento volontieri la Commissione avrebbe preferito il riscaldamento con vapore a media pressione. Ma presi in esame i relativi progetti di spesa, ha dovuto a malincuore rinunciare all'ottimo per attenersi ad un buon sistema di riscaldamento ad aria calda, ad esempio i *caloriferi Staib* od altri che diano garanzia di buon funzionamento, combinato con l'economia. Tuttavia, se le condizioni economiche lo permetteranno, la Commissione raccomanda vivamente di preferire il riscaldamento a vapore, specialmente in vista della minore spesa di manutenzione e della economia annuale, nonchè delle comodità grandissime del servizio di bagni, cucina, ecc.

Per l'illuminazione, pur riconoscendo i grandi vantaggi della illuminazione elettrica, ha dovuto, ancora per ragioni economiche. accettare l'illuminazione a gas.

La fiamma del gas, convenientemente situata, può servire anche alla ventilazione artificiale notturna delle infermerie e dormitoi, come poc'anzi ho accennato.

Quanto alle conduttore dell'acqua fredda si reputa indispensabile che la distribuzione sia fatta in modo, che ogni padiglione, ogni locale, ne sia munito e vi sgorghi per semplice apertura di rubinetto; il che deve ottenersi raccogliendo acqua di pozzo, riconosciuta di buona qualità, in un serbatoio ad una conveniente altezza, dal quale fluisca nelle varie parti dell'Ospedale.

La canalizzazione ed il serbatoio dovranno essere di tali materiali, da non guastare l'acqua che in essi scorre; e siano per ciò possibilmente di ferro smaltato o di ferro zincato.

Per l'acqua calda si opinò doversi provvedere separatamente in ciascun edificio, e ciò per ragioni di minor spesa; tranne il caso in cui si adottasse il riscaldamento a vapore.

La Commissione si occupò inoltre della disposizione e relativo collocamento dei diversi fabbricati, nonchè del loro collegamento per mezzo di adatte tettoie; esprimendo il suo avviso all'architetto Balossi, che ne seguì in massima i dettami nella redazione del suo nuovo progetto.

Per ultimo la Commissione ha creduto suo dovere istituire indagini approssimative per sapere quale somma possa costare un Ospedale eretto con le indicazioni sovra esposte.

E per avere un criterio sicuro, delegò tre degli egregi ingegneri della Commissione, i signori Broggi, Cernuschi e Speroni, per giudicare i prezzi medi stabiliti dall'architetto Balossi, e la somma totale approssimativa.

Risultò dalla scrupolosa indagine che i prezzi medi furono stabiliti nel progetto in modo da lasciar margine a qualche ribasso, ed a guadagno, non però in quantità da doversene fare eccessivo assegno, perchè nelle costruzioni non si deve cercare una soverchia economia, che potrebbe riescire dannosa alla futura stabilità dell'edificio. — Fu segnalata soltanto una relativa insufficienza nei prezzi per le opere di finimento.

Il progetto Balossi presentato alla Commissione nella seduta del 18 dicembre avrebbe importato, secondo il preventivo, una spesa di 500,000 lire.

Il progetto, riformato in armonia coi consigli della Commissione e presentato in abbozzo nella seduta del 9 marzo, importerebbe una somma preventivata in L. 542,000.

La Commissione ha lungamente discusse tutte le economie possibili, per veder di ridurre questa somma alla cifra di 500,000.

Ma in ultimo ha dovuto convincersi che non sarebbe stato prudente guastare un tutto armonico, per togliere la somma eccedente delle 42,000 lire; ma sarebbe stato miglior partito mantener questo progetto come fu discusso ed approvato in tutte le sue parti. suggerendo alla Congregazione di carità soltanto di rimandare a tempo ulteriore la costruzione di parti dell'Ospedale non urgenti, nè indispensabili al suo funzionamento.

E perchè la Congregazione di carità potesse avere una guida in questa designazione, la Commissione ha classificate queste opere da sospendersi, per temporanea economia, nel modo seguente:

1°	Il padiglione d'osservazione, per una spesa di L.	10,000
2°	La stalla e rimessa	3,000
3°	La chiesa.	9,500
4°	La cancellata in ferro (sostituendola con muro) .	2,000
5°	Le tettoie di collegamento.	20,000
6°	Il padiglione degli scabbiosi	6,000
		L. 50,700

La sospensione temporanea di tutti questi lavori importerebbe una minore spesa di altre L. 50,000, e quindi ridurrebbe a meno di 500,000 lire la spesa della costruzione attuale.

In questa somma non è compreso l'acquisto dell'area che in massima parte è già di proprietà della Congregazione di carità; nè sono comprese le spese di arredamento, alle quali pure provvederà la stessa Opera pia.

La Commissione con questo ritiene esaurito il mandato conferitole dall'onorevole Congregazione di carità.

Essa si lusinga di non aver fatto opera del tutto inutile, perchè i suoi giudizi furono pronunciati in seguito a discussioni nelle quali tutte le speciali competenze erano rappresentate.

Le sedute della Commissione furono tutte plenarie; e se le discussioni procedettero talora animate, esse furono sempre armoniche e portarono a conclusioni quasi sempre unanimi.

La Commissione fa voti che l'opera umanitaria, alla quale essa portò il suo onesto contributo, presto sorga a rendere pago il desiderio della cittadinanza monzese, e sia degno ed imperituro monumento della munificenza e dell'affetto di Umberto I.

Monza, 27 aprile 1894.

Il Relatore
Prof. Giuseppe Sormani.

La Commissione e la Rappresentanza della Congregazione di carità, udita la lettura della relazione, l'approva all'unanimità [illegible] un voto di plauso all'esimio relatore.

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA.

Schema *della pianta generale dell'Ospedale Umberto I, da [illegible] Monza, redatta dall'architetto cav.* **Balossi-Merlo** *sulle [illegible] della Commissione nominata dalla Congregazione di carità [illegible] in data 13 novembre 1893.*

a — Padiglioni per gli ammalati comuni di medicina e di [illegible]rurgia.
*a** — Padiglioni per ammalati di chirurgia operativa.
b — Padiglioni per cronici.

E per avere un criterio sicuro, delegò tre degli egregi ingegneri della Commissione, i signori Broggi, Cernuschi e Speroni, per giudicare i prezzi medi stabiliti dall'architetto Balossi, e la somma totale approssimativa.

Risultò dalla scrupolosa indagine che i prezzi medi furono stabiliti nel progetto in modo da lasciar margine a qualche ribasso. ed a guadagno, non però in quantità da doversene fare eccessivo assegno, perchè nelle costruzioni non si deve cercare una soverchia economia, che potrebbe riescire dannosa alla futura stabilità dell'edificio. — Fu segnalata soltanto una relativa insufficienza nei prezzi per le opere di finimento.

Il progetto Balossi presentato alla Commissione nella seduta del 18 dicembre avrebbe importato, secondo il preventivo, una spesa di 500,000 lire.

Il progetto, riformato in armonia coi consigli della Commissione e presentato in abbozzo nella seduta del 9 marzo, importerebbe una somma preventivata in L. 542,000.

La Commissione ha lungamente discusse tutte le economie possibili, per veder di ridurre questa somma alla cifra di 500,000.

Ma in ultimo ha dovuto convincersi che non sarebbe stato prudente guastare un tutto armonico, per togliere la somma eccedente delle 42,000 lire; ma sarebbe stato miglior partito mantener questo progetto come fu discusso ed approvato in tutte le sue parti, suggerendo alla Congregazione di carità soltanto di rimandare a tempo ulteriore la costruzione di parti dell'Ospedale non urgenti, nè indispensabili al suo funzionamento.

E perchè la Congregazione di carità potesse avere una guida in questa designazione, la Commissione ha classificate queste opere da sospendersi, per temporanea economia, nel modo seguente:

1° Il padiglione d'osservazione, per una spesa di L.	10,000
2° La stalla e rimessa	3,000
3° La chiesa.	9,500
4° La cancellata in ferro (sostituendola con muro) .	2,000
5° Le tettoie di collegamento.	20,000
6° Il padiglione degli scabbiosi	6,000
	L. 50,700

La sospensione temporanea di tutti questi lavori importerebbe una minore spesa di altre L. 50,000, e quindi ridurrebbe a meno di 500,000 lire la spesa della costruzione attuale.

In questa somma non è compreso l'acquisto dell'area che in massima parte è già di proprietà della Congregazione di carità; nè sono comprese le spese di arredamento, alle quali pure provvederà la stessa Opera pia.

La Commissione con questo ritiene esaurito il mandato conferitole dall'onorevole Congregazione di carità.

Essa si lusinga di non aver fatto opera del tutto inutile, perchè i suoi giudizi furono pronunciati in seguito a discussioni nelle quali tutte le speciali competenze erano rappresentate.

Le sedute della Commissione furono tutte plenarie; e se le discussioni procedettero talora animate, esse furono sempre armoniche e portarono a conclusioni quasi sempre unanimi.

La Commissione fa voti che l'opera umanitaria, alla quale essa portò il suo onesto contributo, presto sorga a rendere pago il desiderio della cittadinanza monzese, e sia degno ed imperituro monumento della munificenza e dell'affetto di Umberto I.

Monza, 27 aprile 1894.

Il Relatore
Prof. GIUSEPPE SORMANI.

La Commissione e la Rappresentanza della Congregazione di carità, udita la lettura della relazione, l'approva all'unanimità con un voto di plauso all'esimio relatore.

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA.

Schema *della pianta generale dell' Ospedale Umberto I. da erigersi in Monza, redatta dall'architetto cav.* BALOSSI-MERLO *sulle indicazioni della Commissione nominata dalla Congregazione di carità di Monza in data 13 novembre 1893.*

a — Padiglioni per gli ammalati comuni di medicina e di chirurgia.
*a** — Padiglioni per ammalati di chirurgia operativa.
b — Padiglioni per cronici.

c — Aree per padiglioni da costruirsi in un ulteriore ampliamento dell'Ospedale (vedi annotazione 3ª).
d — Padiglione per le operazioni chirurgiche.
e — Padiglione d'isolamento per vaiolosi, ecc.
f — Area designata per altro padiglione d'isolamento.
g — Padiglione d'osservazione.
h — Padiglione per scabbiosi.
i — Deposito cadaveri e sala per autopsie.
k — Stalla e rimessa (vedi annotazione 1ª).
l — Stufa per disinfezioni (vedi annotazione 2ª).
m — Ingresso principale ed accettazione ammalati — Portinaio — Al piano superiore uffici amministrativi ed alloggi per i medici.
n — Farmacia — Al piano superiore alloggio per i due farmacisti — Nel sotterraneo e nel sottotetto, i depositi di medicinali.
o — Locali per il servizio d'ambulanza — Al piano superiore alloggio del cappellano.
p-q — Cucina, dispensa e guardaroba — Al piano superiore alloggio delle suore e delle infermiere — Nel sotterraneo deposito alimenti e ghiacciaia.
r — Bagni per gli ammalati dell'Ospedale e per quelli poveri della città — Castello d'acqua.
s — Chiesa.
t — Piazzale anteriore all'ingresso principale *m*, ed ai servizi di farmacia e di ambulanza, ai quali può accedere la popolazione povera della città.
u — Ingresso per i servizi di fornitura.
v — Porta per servizio mortuario, di disinfezione, lavanderia, ecc.
x — Luogo più opportuno per i servizi di disinfezione (vedi annotazione 2ª).
z — Spazio per i depositi di combustibili, per tettoie, per lavanderie, ecc.

Annotazioni.

1ª La stalla e rimessa dovrebbero collocarsi a maggior distanza dal deposito dei cadaveri.

2ª L'apparecchio per disinfezione si potrebbe collocare sull'estremità del recinto dei padiglioni d'isolamento, nel punto segnato *x*.

3ª Il padiglione segnato con *c** dovrebbe ritardarsi, come ultima di tutte le costruzioni, e forse anche quello spazio destinarsi ad altro uso.

G. Sormani.

Ospedale Umberto I in Monza

Schema della pianta generale redatta dall'arch. Balossi-Merlo
sulle indicazioni della Commissione presieduta
dal Prof. G. Sormani

Lit. E. Bruni. Pavia

GLI ORFANI

e la legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza

Mentre non si parla che di riforme organiche e di questione sociale, non sarà certo facile richiamare l'attenzione del pubblico su certe piccole riforme che si potrebbero vantaggiosamente introdurre nell'applicazione delle nostre leggi.

Pure molte volte modesti ritocchi e piccole mutazioni potrebbero produrre notevoli miglioramenti, e ciò senza le scosse e gl'inconvenienti inseparabili da radicali riforme. E le piccole mutazioni potrebbero anche aprir la strada a riforme migliori e ad ogni modo migliorare lo stato presente.

Così mi piace ora tener parola (scrive l'autore nella *Gazzetta Piemontese*) di cosa di non ultima importanza, che parmi possibile ottenere con una disposizione che farebbe poco rumore, non porterebbe nessunissima spesa e darebbe notevoli vantaggi.

È noto che il legislatore si è preoccupato, e ben giustamente, di dare un Consiglio di tutela o di famiglia, a seconda dei casi, agli infelici privi di genitori e di parenti.

Evidentemente è di somma importanza che ognuno dei poveri abbandonati dalla società abbia persone tenute in modo speciale ad occuparsi della loro istruzione, della loro educazione e, quello che importa almeno altrettanto, del loro collocamento.

Per gli esposti, pei ricoverati in un Ospizio, in un Istituto, tanto e tanto le cose procedono. I Consigli di famiglia sono costituiti dalle Direzioni; queste si mantengono in comunicazione coi pretori, e in qualche modo si provvede.

Certo la gentile lettrice od il padre amoroso che guardano sorridente il loro bambino che cresce fra i baci ed i trastulli ed il ragazzo si avvia a diventare giovanotto sorretto e confortato dal-

proposti dai sanitari che vi sono addetti, si ritenne che nel nuovo Ospedale convenga in massima costruire:

N. 7 padiglioni per malattie acute, capaci da 19 a 21 letti ciascuno;
„ 2 padiglioni per cronici, capaci di 25 letti ciascuno:
„ 1 padiglione d'isolamento con 9 letti;
„ 1 padiglione scabbiosi con 3 letti;
„ 1 padiglione d'osservazione con 4 letti.

Risulterebbe così quella cifra di 208-210 letti, che per ora si ritengono sufficienti. Astrazion fatta dai padiglioni speciali, l'Ospedale consterebbe perciò di 9 padiglioni, di cui 5 per i maschi e 4 per le femmine.

Oltre ai padiglioni suddetti il progetto deve designare lo spazio ove sorgeranno gli altri padiglioni da costruirsi in tempo ulteriore.

Il secondo progetto Balossi, aveva disposti tutti i padiglioni col loro maggiore diametro in direzione approssimativa dal nord al sud.

Le due faccie principali di ogni padiglione restavano quindi esposte, l'una a levante, e l'altra a ponente; ed in questo modo nessun raggio di sole sarebbe penetrato nelle sale ospedaliere durante tutto l'inverno e ben poco nelle altre stagioni.

La Commissione ha subito accolta l'idea che i padiglioni dovessero essere orientati per modo da esporre una delle loro faccie maggiori ai raggi del sole meridiano, e perchè tutti i padiglioni possano fruire di tale beneficio in tutte le stagioni dell'anno, stabilì che i padiglioni situati parallelamente fossero distanti l'uno dall'altro almeno due volte e mezza l'altezza del padiglione che trovasi verso il sud.

Questo cambiamento nella direzione dei padiglioni ha persuaso il signor ingegnere Balossi a rifare completamente lo schema planimetrico del suo progetto.

Stabilite così le massime fondamentali, la Commissione diede i suoi pareri, sempre discussi e motivati, su molti particolari di costruzione delle varie parti costituenti i padiglioni, cioè:

a) Sui *sotterranei*, che si vogliono conservati e non soppressi, come da qualcuno per economia erasi proposto;

b) Sui *pavimenti*, che si preferiscono in piastrelle compresse;

c) Sui metodi di chiusura delle *finestre*, che devono prestarsi opportunamente alla ventilazione naturale;

d) Sulle *pareti* delle sale, che si vogliono coperte da un alto zoccolo di stucco lucido;

e) Sugli angoli, che si vogliono aboliti anche fra parete e pavimento, con *raccordo curvilineo;*

f) Sulle *latrine,* che si desiderano ben ventilate e con sifoni e lavatura ad acqua.

Le dimensioni interne delle sale per malati devono essere tali, che ad ogni letto corrispondano almeno mq. 12 di *area* e mc. 60 di *capacità.*

La Commissione si occupò ancora della *sala per le operazioni chirurgiche* e locali annessi; del padiglione per gli *scabbiosi:* del padiglione di *osservazione* e del padiglione d'*isolamento* per malattie epidemicamente diffusibili; approvando in massima le costruzioni secondo il progetto presentato, salvo parecchie modificazioni, quali appariscono dai verbali.

Quest'ultimo padiglione per ora sarebbe progettato unico e diviso in modo da separare solamente i due sessi. Ma essendo sempre probabile, che in una città come Monza possa esistere contemporaneamente più di una malattia infettiva diffusibile, la Commissione suggerì di designare nel progetto anche il luogo ove potrà sorgere almeno un secondo padiglione d'isolamento; questo, come il primo, da situarsi in regione appartata.

Nella stessa zona dei padiglioni per malattie infettive si collocherà il *locale per le disinfezioni,* dovendosi fare la scelta di uno dei migliori apparecchi per la disinfezione con vapor acqueo sotto pressione.

Il *deposito dei cadaveri,* la sala delle autopsie, il laboratorio per la preparazione dei pezzi anatomici, [1] la stanza per il deposito dei feretri, devono essere in un fabbricato isolato, con pavimento di asfalto o di cemento, lavabile a grand'acqua e con tutte quelle disposizioni, per cui colui che non fu ancora dichiarato certamente morto, debba essere trattato come se ancora fosse un ammalato.

Per ciò che riguarda le latrine, non esistendo un sistema di fognatura generale della città, si dovette accettare quello dei serbatoi o fogne fisse, con pozzi neri in muratura cementati e discosti

[1] Nel progetto presentato il laboratorio anatomico era collocato di fianco allo Stabilimento dei bagni.

dal fabbricato, da vuotarsi con sistema pneumatico. Furono soppresse le progettate cisterne a fondo perduto, anche per lo smaltimento di acque bianche.

Dopo aver discusse le principali questioni relative ai locali destinati ai malati ed ai morti, si venne logicamente a trattare dei locali necessari ai vari servizi indispensabili ad un Ospedale, servizi che furono divisi in due gruppi (mentre nel progetto esaminato erano riuniti in un sol grande edificio).

Nel primo gruppo sono compresi:

La portineria, l'ufficio di accettazione dei malati, le sale di visita di ambulanza; i gabinetti di studio e locali d'abitazione dei medici; la farmacia e tutti i locali annessi, compresa l'abitazione dei farmacisti; la biblioteca e l'archivio; e l'abitazione del cappellano.

Il fabbricato che comprende questi locali dovrà essere collocato nella parte centrale della facciata anteriore dell'Ospedale, prospiciente la costruenda via Solferino.

In altro locale, da situarsi nella parte centrale, ma dal lato opposto, vale a dire sul lato di nord, si collocheranno invece: la cucina, che vuolsi stabilita a piano terreno e non in un sotterraneo, come era nel progetto esaminato; la dispensa, i locali d'alloggio ed il refettorio delle suore e delle infermiere; la guardaroba, i depositi dei commestibili e dei combustibili, la pesa a ponte, il motore a gas, ecc., e così pure i bagni per i malati dell'Ospedale e per quelli che vengono dall'esterno.

Saranno costrutti in adatti locali isolati, la stalla e la rimessa, nonchè la ghiacciaia.

Mentre temevasi che la separazione dei servizi in due locali distinti portasse una maggiore spesa di costruzione, dai calcoli che il cav. Balossi presentò alla Commissione, risultò esigersi invece una spesa minore: per cui anche l'economia favorisce quella separazione dei servizi, che è consigliata da varie altre considerazioni sul miglior funzionamento dei servizi medesimi.

Restava ancora l'esame dei mezzi di ventilazione, riscaldamento, illuminazione e distribuzione di acqua fredda e calda.

Per quanto riguarda la ventilazione si diede la preferenza a tutte quelle disposizioni relative alle finestre e ad aperture speciali, che favoriscono la ventilazione naturale, escludendo qualunque mec-

canismo per ventilazione artificiale, tranne una conveniente disposizione nel sistema di illuminazione notturna.

Per il riscaldamento volontieri la Commissione avrebbe preferito il riscaldamento con vapore a media pressione. Ma presi in esame i relativi progetti di spesa, ha dovuto a malincuore rinunciare all'ottimo per attenersi ad un buon sistema di riscaldamento ad aria calda, ad esempio i *caloriferi Staib* od altri che diano garanzia di buon funzionamento, combinato con l'economia. Tuttavia, se le condizioni economiche lo permetteranno, la Commissione raccomanda vivamente di preferire il riscaldamento a vapore, specialmente in vista della minore spesa di manutenzione e della economia annuale, nonchè delle comodità grandissime del servizio di bagni, cucina, ecc.

Per l'illuminazione, pur riconoscendo i grandi vantaggi della illuminazione elettrica, ha dovuto, ancora per ragioni economiche, accettare l'illuminazione a gas.

La fiamma del gas, convenientemente situata, può servire anche alla ventilazione artificiale notturna delle infermerie e dormitoi, come poc'anzi ho accennato.

Quanto alle conduttore dell'acqua fredda si reputa indispensabile che la distribuzione sia fatta in modo, che ogni padiglione, ogni locale, ne sia munito e vi sgorghi per semplice apertura di rubinetto; il che deve ottenersi raccogliendo acqua di pozzo, riconosciuta di buona qualità, in un serbatoio ad una conveniente altezza, dal quale fluisca nelle varie parti dell'Ospedale.

La canalizzazione ed il serbatoio dovranno essere di tali materiali, da non guastare l'acqua che in essi scorre; e siano per ciò possibilmente di ferro smaltato o di ferro zincato.

Per l'acqua calda si opinò doversi provvedere separatamente in ciascun edificio, e ciò per ragioni di minor spesa; tranne il caso in cui si adottasse il riscaldamento a vapore.

La Commissione si occupò inoltre della disposizione e relativo collocamento dei diversi fabbricati, nonchè del loro collegamento per mezzo di adatte tettoie; esprimendo il suo avviso all'architetto Balossi, che ne seguì in massima i dettami nella redazione del suo nuovo progetto.

Per ultimo la Commissione ha creduto suo dovere istituire indagini approssimative per sapere quale somma possa costare un Ospedale eretto con le indicazioni sovra esposte.

E per avere un criterio sicuro, delegò tre degli egregi ingegneri della Commissione, i signori Broggi, Cernuschi e Speroni, per giudicare i prezzi medi stabiliti dall'architetto Balossi, e la somma totale approssimativa.

Risultò dalla scrupolosa indagine che i prezzi medi furono stabiliti nel progetto in modo da lasciar margine a qualche ribasso, ed a guadagno, non però in quantità da doversene fare eccessivo assegno, perchè nelle costruzioni non si deve cercare una soverchia economia, che potrebbe riescire dannosa alla futura stabilità dell'edificio. — Fu segnalata soltanto una relativa insufficienza nei prezzi per le opere di finimento.

Il progetto Balossi presentato alla Commissione nella seduta del 18 dicembre avrebbe importato, secondo il preventivo, una spesa di 500,000 lire.

Il progetto, riformato in armonia coi consigli della Commissione e presentato in abbozzo nella seduta del 9 marzo, importerebbe una somma preventivata in L. 542,000.

La Commissione ha lungamente discusse tutte le economie possibili, per veder di ridurre questa somma alla cifra di 500,000.

Ma in ultimo ha dovuto convincersi che non sarebbe stato prudente guastare un tutto armonico, per togliere la somma eccedente delle 42,000 lire; ma sarebbe stato miglior partito mantener questo progetto come fu discusso ed approvato in tutte le sue parti, suggerendo alla Congregazione di carità soltanto di rimandare a tempo ulteriore la costruzione di parti dell'Ospedale non urgenti, nè indispensabili al suo funzionamento.

E perchè la Congregazione di carità potesse avere una guida in questa designazione, la Commissione ha classificate queste opere da sospendersi, per temporanea economia, nel modo seguente:

1°	Il padiglione d'osservazione, per una spesa di L.	10,000
2°	La stalla e rimessa	3,000
3°	La chiesa.	9,500
4°	La cancellata in ferro (sostituendola con muro) .	2,000
5°	Le tettoie di collegamento.	20,000
6°	Il padiglione degli scabbiosi	6,000
		L. 50,700

La sospensione temporanea di tutti questi lavori importerebbe una minore spesa di altre L. 50,000, e quindi ridurrebbe a meno di 500,000 lire la spesa della costruzione attuale.

In questa somma non è compreso l'acquisto dell'area che in massima parte è già di proprietà della Congregazione di carità; nè sono comprese le spese di arredamento, alle quali pure provvederà la stessa Opera pia.

La Commissione con questo ritiene esaurito il mandato conferitole dall'onorevole Congregazione di carità.

Essa si lusinga di non aver fatto opera del tutto inutile, perchè i suoi giudizi furono pronunciati in seguito a discussioni nelle quali tutte le speciali competenze erano rappresentate.

Le sedute della Commissione furono tutte plenarie; e se le discussioni procedettero talora animate, esse furono sempre armoniche e portarono a conclusioni quasi sempre unanimi.

La Commissione fa voti che l'opera umanitaria, alla quale essa portò il suo onesto contributo, presto sorga a rendere pago il desiderio della cittadinanza monzese, e sia degno ed imperituro monumento della munificenza e dell'affetto di Umberto I.

Monza, 27 aprile 1894.

Il Relatore
Prof. Giuseppe Sormani.

La Commissione e la Rappresentanza della Congregazione di carità, udita la lettura della relazione, l'approva all'unanimità con un voto di plauso all'esimio relatore.

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA.

Schema *della pianta generale dell' Ospedale Umberto I, da erigersi in Monza, redatta dall'architetto cav.* Balossi-Merlo *sulle indicazioni della Commissione nominata dalla Congregazione di carità di Monza in data 13 novembre 1893.*

a — Padiglioni per gli ammalati comuni di medicina e di chirurgia.
*a** — Padiglioni per ammalati di chirurgia operativa.
b — Padiglioni per cronici.

c — Aree per padiglioni da costruirsi in un ulteriore ampliamento dell'Ospedale (vedi annotazione 3ª).
d — Padiglione per le operazioni chirurgiche.
e — Padiglione d'isolamento per vaiolosi, ecc.
f — Area designata per altro padiglione d'isolamento.
g — Padiglione d'osservazione.
h — Padiglione per scabbiosi.
i — Deposito cadaveri e sala per autopsie.
k — Stalla e rimessa (vedi annotazione 1ª).
l — Stufa per disinfezioni (vedi annotazione 2ª).
m — Ingresso principale ed accettazione ammalati — Portinaio — Al piano superiore uffici amministrativi ed alloggi per i medici.
n — Farmacia — Al piano superiore alloggio per i due farmacisti — Nel sotterraneo e nel sottotetto, i depositi di medicinali.
o — Locali per il servizio d'ambulanza — Al piano superiore alloggio del cappellano.
p-q — Cucina, dispensa e guardaroba — Al piano superiore alloggio delle suore e delle infermiere — Nel sotterraneo deposito alimenti e ghiacciaia.
r — Bagni per gli ammalati dell'Ospedale e per quelli poveri della città — Castello d'acqua.
s — Chiesa.
t — Piazzale anteriore all'ingresso principale *m*, ed ai servizi di farmacia e di ambulanza, ai quali può accedere la popolazione povera della città.
u — Ingresso per i servizi di fornitura.
v — Porta per servizio mortuario, di disinfezione, lavanderia, ecc.
x — Luogo più opportuno per i servizi di disinfezione (vedi annotazione 2ª).
z — Spazio per i depositi di combustibili, per tettoie, per lavanderie, ecc.

Annotazioni.

1ª La stalla e rimessa dovrebbero collocarsi a maggior distanza dal deposito dei cadaveri.

2ª L'apparecchio per disinfezione si potrebbe collocare sull'estremità del recinto dei padiglioni d'isolamento, nel punto segnato *x*.

3ª Il padiglione segnato con *c** dovrebbe ritardarsi, come ultima di tutte le costruzioni, e forse anche quello spazio destinarsi ad altro uso.

G. Sormani.

Ospedale Umberto I in Monza

Schema della pianta generale redatta dall'arch. Balossi-Merlo sulle indicazioni della Commissione presieduta dal Prof. G. Sormani

GLI ORFANI

e la legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza

Mentre non si parla che di riforme organiche e di questione sociale, non sarà certo facile richiamare l'attenzione del pubblico su certe piccole riforme che si potrebbero vantaggiosamente introdurre nell'applicazione delle nostre leggi.

Pure molte volte modesti ritocchi e piccole mutazioni potrebbero produrre notevoli miglioramenti, e ciò senza le scosse e gl'inconvenienti inseparabili da radicali riforme. E le piccole mutazioni potrebbero anche aprir la strada a riforme migliori e ad ogni modo migliorare lo stato presente.

Così mi piace ora tener parola (scrive l'autore nella *Gazzetta Piemontese*) di cosa di non ultima importanza, che parmi possibile ottenere con una disposizione che farebbe poco rumore, non porterebbe nessunissima spesa e darebbe notevoli vantaggi.

È noto che il legislatore si è preoccupato, e ben giustamente, di dare un Consiglio di tutela o di famiglia, a seconda dei casi, agli infelici privi di genitori e di parenti.

Evidentemente è di somma importanza che ognuno dei poveri abbandonati dalla società abbia persone tenute in modo speciale ad occuparsi della loro istruzione, della loro educazione e, quello che importa almeno altrettanto, del loro collocamento.

Per gli esposti, pei ricoverati in un Ospizio, in un Istituto, tanto e tanto le cose procedono. I Consigli di famiglia sono costituiti dalle Direzioni; queste si mantengono in comunicazione coi pretori, e in qualche modo si provvede.

Certo la gentile lettrice od il padre amoroso che guardano sorridente il loro bambino che cresce fra i baci ed i trastulli ed il ragazzo si avvia a diventare giovanotto sorretto e confortato dal-

l'amore e dal consiglio dei suoi non possono immaginare, che dico? sognare che cosa siano e come funzionino quei Consigli di famiglia composti dalle Direzioni degli Istituti di carità o dal pretore o di due consiglieri comunali o di altre due persone di fiducia scelte dal pretore stesso.

Ma, insomma si provvede.

Invece per gl'infelici che non sono ricoverati negli Istituti di carità, che non gravano direttamente sul bilancio della carità ufficiale, per quei tali si fa ancor meno, direi che si fa nulla. Il Consiglio di famiglia non esiste quasi nemmeno di nome. La legge veramente li contempla anch'essi, anzi se ne occupa e li affida alla Congregazione di carità.

Alla Congregazione di carità spetta, dice l'art. 8 della legge sulle Istituzioni di beneficenza, promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari di assistenza e di tutela degli orfani e minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordo-muti poveri. Questo dice la legge e questo si dovrebbe fare, ma in realtà poi si fa ben poca cosa, e bene spesso, specie nei piccoli Comuni, queste sventure passano inosservate, ed i presidenti delle Congregazioni hanno ben altro a pensare che a promuovere quei famosi provvedimenti amministrativi e giudiziari.

Non crediate che io esageri. Lo dice il Ministero stesso in una bella circolare del 6 settembre 1892, nella quale lamenta che il servizio dei Consigli di tutela o di famiglia sia reso più difficile e meno regolare dalla *trascuranza* delle Congregazioni di carità nell'adempiere il cómpito loro affidato dall'articolo tal altro della legge e del regolamento.

Pensate voi quanti inconvenienti, quante cose dolorose debbano essere avvenute, quanta trascuranza, stavo per dire quanta profonda ed assoluta incuria deve essere stata constatata perchè le sofferenze, i patimenti, i dolori di poveretti abbandonati, deboli, ignari dei loro diritti, abbiano potuto trovare eco lassù e giungere al Ministero, che è così lontano, ed ha tante e poi tante cose da fare!

Ed il Ministero cercò di provvedere e prescrisse che i presidenti delle Congregazioni tengano un registro di tutti gli orfani e minorenni abbandonati, ciechi e sordo-muti poveri appartenenti al Comune, perchè si possa sempre e facilmente controllare coi

registri di Pretura se per essi *esista e funzioni* il Consiglio di famiglia e di tutela.

Fu una buona cosa, ma non portata a compimento. La circolare ministeriale produsse molte circolari prefettizie e molte lettere di presidenti che assicuravano, davano affidamento, accertavano (tutto l'avariato *stock* del frasario burocratico venne messo in mostra per la circostanza) che avevano impiantato il registro. In realtà, meno alcune, onorevolissime, ma poche eccezioni, le cose rimasero com'erano — per la gran buona ragione ch'era un aumento di lavoro non retribuito — e mancava assolutamente il controllo.

Orbene, parmi che il controllo si possa facilmente ottenere e buono ed efficace.

I pretori ogni trimestre verificano gli atti dello stato civile nei singoli Comuni; ebbene, siano pure incaricati in quella circostanza di verificare e controllare questi registri delle Congregazioni di carità, appongano ad essi il loro visto e se riscontrano mancanze od irregolarità, abbiano la bontà di scrivere due parole al sotto-prefetto od al prefetto.

Sarà affar di poco, poichè nella massima parte dei Comuni si tratterà di pochissimi nomi e si potrà essere sicuri che le cose andranno bene, poichè saranno affidate ad un corpo così scelto come quello dei pretori; incaricato altresì del controllo degli atti dello stato civile, servizio questo che procede benino.

E si potrebbe anche fare a titolo di esperimento in una Provincia, ove si mettano d'accordo prefetto e procuratore generale presso la Corte d'Appello.

Non sarà una gran fatica per nessuno, nè pel Pretore, nè pei segretari delle Opere pie, non sarà nemmeno una riforma; ma è certo che molti inconvenienti verranno evitati, qualche Consiglio di famiglia costituito, qualche presidente dormiglione svegliato, ed infine, quello che veramente conta, qualche poveretto aiutato.

Via, per una riforma di poco conto, che non costa allo Stato, che non reca grandi disturbi, mi pare che non vi sia poi gran male.

GIULIO BERTOLDI.

l'amore e dal consiglio dei suoi non possono immaginare, che dico? sognare che cosa siano e come funzionino quei Consigli di famiglia composti dalle Direzioni degli Istituti di carità o dal pretore o di due consiglieri comunali o di altre due persone di fiducia scelte dal pretore stesso.

Ma, insomma si provvede.

Invece per gl'infelici che non sono ricoverati negli Istituti di carità, che non gravano direttamente sul bilancio della carità ufficiale, per quei tali si fa ancor meno, direi che si fa nulla. Il Consiglio di famiglia non esiste quasi nemmeno di nome. La legge veramente li contempla anch'essi, anzi se ne occupa e li affida alla Congregazione di carità.

Alla Congregazione di carità spetta, dice l'art. 8 della legge sulle Istituzioni di beneficenza, promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari di assistenza e di tutela degli orfani e minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordo-muti poveri. Questo dice la legge e questo si dovrebbe fare, ma in realtà poi si fa ben poca cosa, e bene spesso, specie nei piccoli Comuni, queste sventure passano inosservate, ed i presidenti delle Congregazioni hanno ben altro a pensare che a promuovere quei famosi provvedimenti amministrativi e giudiziari.

Non crediate che io esageri. Lo dice il Ministero stesso in una bella circolare del 6 settembre 1892, nella quale lamenta che il servizio dei Consigli di tutela o di famiglia sia reso più difficile e meno regolare dalla *trascuranza* delle Congregazioni di carità nell'adempiere il cómpito loro affidato dall'articolo tal altro della legge e del regolamento.

Pensate voi quanti inconvenienti, quante cose dolorose debbano essere avvenute, quanta trascuranza, stavo per dire quanta profonda ed assoluta incuria deve essere stata constatata perchè le sofferenze, i patimenti, i dolori di poveretti abbandonati, deboli, ignari dei loro diritti, abbiano potuto trovare eco lassù e giungere al Ministero, che è così lontano, ed ha tante e poi tante cose da fare!

Ed il Ministero cercò di provvedere e prescrisse che i presidenti delle Congregazioni tengano un registro di tutti gli orfani e minorenni abbandonati, ciechi e sordo-muti poveri appartenenti al Comune, perchè si possa sempre e facilmente controllare coi

registri di Pretura se per essi *esista e funzioni* il Consiglio di famiglia e di tutela.

Fu una buona cosa, ma non portata a compimento. La circolare ministeriale produsse molte circolari prefettizie e molte lettere di presidenti che assicuravano, davano affidamento, accertavano (tutto l'avariato *stock* del frasario burocratico venne messo in mostra per la circostanza) che avevano impiantato il registro. In realtà, meno alcune, onorevolissime, ma poche eccezioni, le cose rimasero com'erano — per la gran buona ragione ch'era un aumento di lavoro non retribuito — e mancava assolutamente il controllo.

Orbene, parmi che il controllo si possa facilmente ottenere e buono ed efficace.

I pretori ogni trimestre verificano gli atti dello stato civile nei singoli Comuni; ebbene, siano pure incaricati in quella circostanza di verificare e controllare questi registri delle Congregazioni di carità, appongano ad essi il loro visto e se riscontrano mancanze od irregolarità, abbiano la bontà di scrivere due parole al sotto-prefetto od al prefetto.

Sarà affar di poco, poichè nella massima parte dei Comuni si tratterà di pochissimi nomi e si potrà essere sicuri che le cose andranno bene, poichè saranno affidate ad un corpo così scelto come quello dei pretori; incaricato altresì del controllo degli atti dello stato civile, servizio questo che procede benino.

E si potrebbe anche fare a titolo di esperimento in una Provincia, ove si mettano d'accordo prefetto e procuratore generale presso la Corte d'Appello.

Non sarà una gran fatica per nessuno, nè pel Pretore, nè pei segretari delle Opere pie, non sarà nemmeno una riforma; ma è certo che molti inconvenienti verranno evitati, qualche Consiglio di famiglia costituito, qualche presidente dormiglione svegliato, ed infine, quello che veramente conta, qualche poveretto aiutato.

Via, per una riforma di poco conto, che non costa allo Stato, che non reca grandi disturbi, mi pare che non vi sia poi gran male.

GIULIO BERTOLDI.

LO STATO INDIPENDENTE DEL CONGO

E LA COLONIA ITALIANA

Notizie generali. — Dopochè re Leopoldo II dei Belgi ha cominciato, in questo paese, la propria opera civilizzatrice ed umanitaria, non è senza grande meraviglia che si notano i rapidi progressi che la civiltà ha portato in così poco tempo in un paese, non è guari in completa barbarie. L'ubertà del suolo e l'ampia ed estesa ramificazione del fiume Congo, permettente l'entrata nelle parti più lontane e meno conosciute del paese, hanno senza dubbio facilitato ed accelerato questo lavoro d'espansione. Lo Stato ha stabilito i propri posti o stazioni militari nei punti più importanti lungo il corso del Congo, a Leopoldville, a Equateurville, a Stanleyfalls e parti più lontane del paese, nell'Oubangi, nell'alto Lualaba, nell'alto Sankuru, nel Kassai, nel Katanga. Le forti ed importanti Case di commercio fanno, per mezzo delle proprie fattorie, ampio e lucrativo traffico, quali la " Nieuve Afrikaansche Handels Vennootschap, „ la " Società belga per il commercio nell'alto Congo, „ la " Compagnia portoghese del Zaire „ ed altre. Sono fondate od in via di formazione stazioni agricole allo scopo di introdurre nuovi generi di coltura, quali il caffè, il cacao, il tabacco. I piroscafi europei della più grande portata, che non avevano fino ad ora osato sorpassare l'altezza di Boma, arrivano presentemente fino a Matadi, a circa 250 chilometri dal mare, là ove incominciano le cateratte dette di Livingstone, ed una vera flottiglia di piccoli battelli percorre le acque dell'alto Congo tra Leopoldville e Stanleyfalls. Gli esploratori e le missioni d'ogni religione e d'ogni paese, antesignani in questa marcia contro la barbarie, aprono nuove vie al progresso ed al commercio europeo.

Clima. — Il clima del Congo non è cattivo. Quantunque se ne sia detto molto male, credo di poter affermare che esso non presenta niente di eccezionalmente cattivo, messo a confronto col clima d'ogni altro paese tropicale, il Senegal, la Senegambia, il Brasile, le Indie, abitati popolosamente da europei. È certo che un europeo che si trova in un paese tropicale qualsiasi è messo in condizioni fisiche ed atmosferiche che non sono le più opportune per la conservazione delle forze. La temperatura, il genere di vita e di vitto, l'abitazione, determinano un grande cambiamento nell'esistenza: e questo non può verificarsi che a scapito della salute. Da ciò deriva che in tutti i paesi tropicali la mortalità degli europei è piuttosto elevata.

La temperatura del Congo è sopportabile, e quantunque essa dia una media, all'ombra, di 25° centigradi durante tutto il corso dell'anno, pure è raramente afosa e pesante e per la frequenza dei venti e per le notti che sono sempre freschissime. I mesi più caldi sono il gennaio, il febbraio ed il marzo; in questi mesi la temperatura raggiunge qualche volta altezze veramente eccezionali (55°-56° centigradi al sole): è l'epoca meno propizia per recarsi al Congo. I forti squilibrii di temperatura sono frequenti specialmente durante la notte. La notte dal 21 al 22 agosto 1893 la temperatura cadde a 8° centigradi, ciò che rappresenta una vera temperatura glaciale per questi paesi. In senso pratico non si hanno qui che due stagioni: la stagione secca, da maggio a ottobre, e la stagione delle pioggie, da novembre ad aprile. In generale si può dire che la salute dell'europeo è migliore durante la stagione secca che in quella delle pioggie. Durante quest'ultima stagione la pioggia è veramente straordinaria sia per la sua quantità che per la sua violenza.

Territorio. — Il basso Congo, la parte cioè del paese compresa tra il mare e Stanleypool, non è che una serie non interrotta di montagne, percorsa da torrenti rigonfi durante la stagione delle pioggie, e privi d'acqua durante la stagione secca. La natura del suolo è povera e scarsa di vegetazione. La parte del paese che avrà certamente un avvenire agricolo è l'alto Congo, ove sono abbondanti le foreste e le pianure riccamente irrigate dal Congo e dai suoi affluenti. Le prove instituite dal Governo locale hanno assodato esservi possibile ogni genere di coltura, quale quella del caffè, del tabacco, del cotone, ecc. Imprese puramente agricole ancora

non esistono al Congo, ma è certo che lo sviluppo dei mezzi di trasporto, a cui si lavora attualmente, non può tardare ad imprimere un forte impulso all'industria agricola del paese.

La tranquillità è perfetta nel basso Congo; l'indigeno di carattere mite e laborioso ha accettata la civiltà europea sentendone i benefici influssi, ed il Governo locale ha quivi stabilita tutta la sua autorità. Le tribù dell'alto Congo, specialmente quelle dei paesi indigeni, dell'Oubangi, del Kassai, del Katanga, di natura più selvaggia, sembra accettino di malincuore il nuovo stato di cose, essendo non rare le ribellioni e le vittime. Ma in ciò è a sperarsi che il tempo farà l'opera sua.

Commercio: Esportazione. — I prodotti di cui si fa speciale commercio al Congo crescono spontanei senza alcuna speciale coltura, e provengono in maggior parte dall'alto Congo. Essi non rappresentano che una piccola frazione di ciò che l'attuazione dei mezzi di trasporto ed una razionale coltura potranno in avvenire produrre in un suolo di una fecondità prodigiosa.

Aggiungo qui una statistica dei principali prodotti esportati dallo Stato indipendente del Congo durante l'anno 1893, avvertendo che per *commercio speciale* deve intendersi l'insieme dei prodotti locali, e per *commercio generale* l'insieme dei prodotti provenienti da regioni limitrofe (Congo francese, Congo portoghese) ed esportati per la via dello Stato indipendente:

PRODOTTI ESPORTATI	Commercio speciale		Commercio generale	
	Quantità	Valore	Quantità	Valore
	kilogr.	franchi	kilogr.	franchi
Arachidi	91	24.39	91	24.39
Caffè	"	"	191,718	273,773.31
Caoutchouc	218,835	875,340 —	506,200	2,024,800 —
Copale rosso	231	551.95	328	783.72
Copale bianco . . .	"	"	44,083	11,355.78
Olio di palma . . .	1,043,709	497,849.18	1,314,209	626,877.70
Avorio	185,082	3,701,640 —	190,283	3,805,660 —
Noci di palma . . .	7,716,404	821,325.29	4,357,636	963,037.56
Sesamo	24,531	6,574.31	43,714	11,715.36
Oricello	1,478	874.97	16,371	9,691.63
Oriana	233	113.59	297	144.79
Cotone	"	"	3,740	4,114 —
Fibre vegetali . . .	"	"	53,356	9,283.94
Fagiuoli	21,300	6,816 —	21,300	6,816 —
Noci di Kola	"	"	1,410	415.95
Pelli non conciate . .	1,888	1,312.16	6,406	4,452.17
Piassava	6,817	5,460.42	7,437	5,957.04
Riso	4,518	2,259 —	4,518	2,259 —
Totali . .	. .	5,920,141.26	. .	7,761,162.34

Provenienza e destinazione dei prodotti esportati.

PROVENIENZA

	COMMERCIO speciale	COMMERCIO generale
Stato indipendente (Basso Congo) . . .	2,058,854.26	5,920,141.26
„ „ (Alto Congo). . . .	3,861,287 —	
Possessi francesi (Alto Congo).	. . . .	52,000 —
„ „ (costa marittima) . . .	. . . .	13,745.91
„ „ (a monte di Manyanga).	. . . .	18,700 —
Possessi portoghesi (riva sinistra del Congo.	. . . .	1,148,554.98
„ „ (costa marittima) . .	. . . .	608.020.24
Totale . .	5,920,141.26	7,761,162.34

DESTINAZIONE

	COMMERCIO generale
Belgio	2,673,775.41
Paesi Bassi	2,379,002.06
Possessi francesi (Alto Congo).	995,975 „
Possessi portoghesi (costa marittima)	673.017.67
Germania	152,505.40
Possessi portoghesi (riva sinistra del Congo)	165,360.70
Gran Bretagna	705,993.63
Francia	5,956.34
Portogallo	9,576.13
Totale . .	7,761,162.34

Presentemente il commercio più importante è quello dell'avorio. Le Case di commercio fanno su quest'articolo fortissimi guadagni. Esso proviene quasi esclusivamente dall'alto Congo, ed è di ottima qualità. L'indigeno lo offre generalmente ad un prezzo vile in cambio di mitakò, stoffe od alcool. Esso viene in gran parte portato sul mercato d'Anversa e messo in vendita ad un prezzo variante fra le 15 e le 25 lire al chilogramma, secondo la grossezza del dente, la sua bianchezza, la sua conservazione. È tratto dai così detti depositi di avorio, o dagli elefanti uccisi. È logico credere che questo commercio, che ha ora molta importanza, debba in seguito diminuire per l'esaurimento dei così detti depositi, e per l'accanita caccia che l'europeo e l'indigeno, a scopo di lucro, dànno all'elefante.

Il caoutchouc è pure uno degli articoli importanti del commercio dello Stato indipendente del Congo. È di ottima qualità, e l'albero cresce abbondante in tutto il paese senza alcuna cura speciale. Questo commercio fa sperare che in avvenire prenderà un più grande sviluppo sia per l'abbondanza e bontà del prodotto, che per il basso prezzo d'acquisto. L'olio di palma e le noci di palma formano un altro commercio importantissimo. Questi prodotti, mandati in Europa, sono in gran parte utilizzati per la lubrificazione delle macchine.

Il commercio al Congo si fa quasi esclusivamente per scambio di mercanzie. La moneta corrente è il mitakò, piccola lastra di rame, della lunghezza di 55 centimetri e del peso di 59 grammi, di cui si servono gl'indigeni per formare piccoli oggetti d'ornamento (anelli, braccialetti, ecc.) o vengono ridotti in piccoli pezzi per fare proiettili da fucile. Gli alcoolici, le stoffe di cotone a colori vivi e variati, le conterie, i coralli, servono pure come moneta corrente. Il Governo locale ha coniato monete d'argento da 50 centesimi, 1 lira, 2 lire e 5 lire. L'indigeno del basso Congo, in più diretta relazione coll'europeo, comincia ad accettare i pezzi d'argento in luogo delle mercanzie.

Importazioni. — Gli oggetti d'importazione provengono quasi esclusivamente dal Belgio, dai Paesi Bassi e dal Portogallo. Essi sono in gran parte mercanzie utili per esercitare il commercio cogli indigeni, cioè mitakò, stoffe, alcool, conterie, coralli e generi ne-

gabilità del fiume Congo riprende a Leopoldville per la massima
rte della sua estensione fino a Stanleyfalls, per una lunghezza
›è di circa 3000 chilometri. Piccoli battelli a vapore di proprietà
llo Stato e delle varie Case di commercio percorrono ora le acque
ll'alto Congo. Le difficoltà dei mezzi di trasporto esistenti tra
ıtadi e Leopoldville impediscono che per ora la navigazione del-
lto Congo prenda un più ampio sviluppo, l'avvenire di essa di-
ndendo dalla ultimazione della ferrovia Matadi-Leopoldville.

La ferrovia. — La ferrovia Matadi-Leopoldville è una delle opere
ı importanti dello Stato. Da essa dipende in gran parte l'avve-
·e politico-commerciale di tutto il centro africano. Chi conosce
gravi difficoltà di trasporto esistenti tra Matadi e Leopoldville,
lla regione cioè corrispondente alle cateratte di Livingstone o
Isanghila, può solo apprezzare il vantaggio immenso che può
·tare l'attuazione di una via ferrata. Presentemente il trasporto
le mercanzie tra Matadi e Leopoldville si effettua per mezzo di
ıgolesi portanti un carico massimo di 30 chilogrammi, i quali
·corrono la distanza di circa 400 chilometri in 14 o 15 giorni
un sentiero difficile, attraverso una regione completamente mon-
ıosa. Ed il prezzo del trasporto è di circa 1 lira per chilogramma.
ɔn questo primitivo mezzo, arditamente tentato per la prima
ı da Stanley, che si effettuò il trasporto dei pezzi dei bat-
che percorrono le acque dell'alto Congo, e delle artiglierie
Stato.

ferrovia dovrà avere uno sviluppo di circa 425 chilometri,
ıe il 4 dicembre 1893 inaugurato il primo tronco Matadi-
ʒhe di 40 chilometri. Essa percorre la regione corrispondente
·te non navigabile del fiume Congo. Le gravi difficoltà tec-
ɔtacolano il celere andamento dei lavori, essendo il paese
ıte accidentato per monti e valli e frequenti corsi d'acqua;
e trova riscontro nella nostra regione alpina.

enire economico dell' impresa è assicurato. I prodotti del
ʼro africano per l'ampia rete fluviale del Congo troveranno
porto alla costa per mezzo della ferrovia. Si calcola che
avigabile del fiume Congo e dei suoi ampi ed estesi con-
Sankouru, il Lomami, il Kassai) comprenda un'estensione
0 chilometri. È agevole quindi imaginare quali potranno

cessari all'esistenza dell'europeo, specialmente sostanze alimentari in conserva, carni, legumi e frutti, vini e liquori fini. I vari prodotti italiani che qui si trovano arrivano per via indiretta, quali le conterie di Venezia, i coralli, i vini dell' Italia meridionale (in poca quantità), i vermouth, ecc.

Le relazioni commerciali del nostro paese collo Stato indipendente del Congo sono pressochè nulle. Ed invero vi hanno tali difficoltà, che non saprei per ora incoraggiare il commercio italiano a portarsi in questi paraggi. La mancanza di una diretta linea di comunicazione tra l'Italia e lo Stato indipendente del Congo, l'essere qui stabilite da moltissimi anni potenti Case di commercio con fattorie ed agenti nelle parti più note del paese, la riluttanza del commerciante italiano a portare la propria attività in paesi poco conosciuti, fra popolazioni selvagge, sono, a mio avviso, i principali ostacoli per l'avviamento di proficui scambi con questa regione. Non è ch' io intenda spaventare il commercio italiano. Tutto è possibile a chi ha iniziativa, pratica ed attitudine commerciale: ed io sarei il primo ad applaudire il mio compatriota che venisse qui a tentare la sorte.

I prodotti italiani che qui potrebbero avere un utile smercio sarebbero le conterie (perle, specchietti, ecc.), i coralli, i vini fortemente alcoolici, quali sono quelli del mezzodì d' Italia, i vermouth, gli olii, le conserve alimentari, specialmente quelle di frutta e di legumi.

È inutile aggiungere ch'io sono a disposizione di qualsiasi italiano, che volesse più ampie e dettagliate notizie, promettendo tutto il mio appoggio morale a chi volesse intraprendere affari commerciali con questa regione.

Navigazione. — Il porto più importante dello Stato indipendente del Congo è quello di Banana allo sbocco del fiume Congo, un'ampia rada capace di ricevere i battelli della più forte portata, che possono navigare nelle acque del Congo fino all'altezza di Matadi. Presentemente i grossi piroscafi della *Navigation Steam Ship Company* in partenza il 6 d'ogni mese da Anversa, giungono regolarmente al punto indicato; questo corriere regolare fa il servizio postale fra l'Europa e lo Stato indipendente. Oltre Matadi non è più possibile alcuna navigazione, causa le cateratte di Livingstone. La na-

vigabilità del fiume Congo riprende a Leopoldville per la massima parte della sua estensione fino a Stanleyfalls, per una lunghezza cioè di circa 3000 chilometri. Piccoli battelli a vapore di proprietà dello Stato e delle varie Case di commercio percorrono ora le acque dell'alto Congo. Le difficoltà dei mezzi di trasporto esistenti tra Matadi e Leopoldville impediscono che per ora la navigazione dell'alto Congo prenda un più ampio sviluppo, l'avvenire di essa dipendendo dalla ultimazione della ferrovia Matadi-Leopoldville.

La ferrovia. — La ferrovia Matadi-Leopoldville è una delle opere più importanti dello Stato. Da essa dipende in gran parte l'avvenire politico-commerciale di tutto il centro africano. Chi conosce le gravi difficoltà di trasporto esistenti tra Matadi e Leopoldville, nella regione cioè corrispondente alle cateratte di Livingstone o di Isanghila, può solo apprezzare il vantaggio immenso che può portare l'attuazione di una via ferrata. Presentemente il trasporto delle mercanzie tra Matadi e Leopoldville si effettua per mezzo di congolesi portanti un carico massimo di 30 chilogrammi, i quali percorrono la distanza di circa 400 chilometri in 14 o 15 giorni su un sentiero difficile, attraverso una regione completamente montagnosa. Ed il prezzo del trasporto è di circa 1 lira per chilogramma. È con questo primitivo mezzo, arditamente tentato per la prima volta da Stanley, che si effettuò il trasporto dei pezzi dei battelli che percorrono le acque dell'alto Congo, e delle artiglierie dello Stato.

La ferrovia dovrà avere uno sviluppo di circa 425 chilometri, e venne il 4 dicembre 1893 inaugurato il primo tronco Matadi-N'Kénghe di 40 chilometri. Essa percorre la regione corrispondente alla parte non navigabile del fiume Congo. Le gravi difficoltà tecniche ostacolano il celere andamento dei lavori, essendo il paese fortemente accidentato per monti e valli e frequenti corsi d'acqua; paese che trova riscontro nella nostra regione alpina.

L'avvenire economico dell'impresa è assicurato. I prodotti del vasto centro africano per l'ampia rete fluviale del Congo troveranno facile trasporto alla costa per mezzo della ferrovia. Si calcola che la parte navigabile del fiume Congo e dei suoi ampi ed estesi confluenti (il Sankouru, il Lomami, il Kassai) comprenda un'estensione di circa 7000 chilometri. È agevole quindi imaginare quali potranno

cessari all'esistenza dell'europeo, specialmente sostanze alimentari in conserva, carni, legumi e frutti, vini e liquori fini. I vari prodotti italiani che qui si trovano arrivano per via indiretta, quali le conterie di Venezia, i coralli, i vini dell' Italia meridionale (in poca quantità), i vermouth, ecc.

Le relazioni commerciali del nostro paese collo Stato indipendente del Congo sono pressochè nulle. Ed invero vi hanno tali difficoltà, che non saprei per ora incoraggiare il commercio italiano a portarsi in questi paraggi. La mancanza di una diretta linea di comunicazione tra l'Italia e lo Stato indipendente del Congo, l'essere qui stabilite da moltissimi anni potenti Case di commercio con fattorie ed agenti nelle parti più note del paese, la riluttanza del commerciante italiano a portare la propria attività in paesi poco conosciuti, fra popolazioni selvagge, sono, a mio avviso, i principali ostacoli per l'avviamento di proficui scambi con questa regione. Non è ch' io intenda spaventare il commercio italiano. Tutto è possibile a chi ha iniziativa, pratica ed attitudine commerciale: ed io sarei il primo ad applaudire il mio compatriota che venisse qui a tentare la sorte.

I prodotti italiani che qui potrebbero avere un utile smercio sarebbero le conterie (perle, specchietti, ecc.), i coralli, i vini fortemente alcoolici, quali sono quelli del mezzodì d' Italia, i vermouth, gli olii, le conserve alimentari, specialmente quelle di frutta e di legumi.

È inutile aggiungere ch'io sono a disposizione di qualsiasi italiano, che volesse più ampie e dettagliate notizie, promettendo tutto il mio appoggio morale a chi volesse intraprendere affari commerciali con questa regione.

Navigazione. — Il porto più importante dello Stato indipendente del Congo è quello di Banana allo sbocco del fiume Congo, un'ampia rada capace di ricevere i battelli della più forte portata, che possono navigare nelle acque del Congo fino all'altezza di Matadi. Presentemente i grossi piroscafi della *Navigation Steam Ship Company* in partenza il 6 d'ogni mese da Anversa, giungono regolarmente al punto indicato; questo corriere regolare fa il servizio postale fra l'Europa e lo Stato indipendente. Oltre Matadi non è più possibile alcuna navigazione, causa le cateratte di Livingstone. La na-

vigabilità del fiume Congo riprende a Leopoldville per la massima parte della sua estensione fino a Stanleyfalls, per una lunghezza cioè di circa 3000 chilometri. Piccoli battelli a vapore di proprietà dello Stato e delle varie Case di commercio percorrono ora le acque dell'alto Congo. Le difficoltà dei mezzi di trasporto esistenti tra Matadi e Leopoldville impediscono che per ora la navigazione dell'alto Congo prenda un più ampio sviluppo, l'avvenire di essa dipendendo dalla ultimazione della ferrovia Matadi-Leopoldville.

La ferrovia. — La ferrovia Matadi-Leopoldville è una delle opere più importanti dello Stato. Da essa dipende in gran parte l'avvenire politico-commerciale di tutto il centro africano. Chi conosce le gravi difficoltà di trasporto esistenti tra Matadi e Leopoldville, nella regione cioè corrispondente alle cateratte di Livingstone o di Isanghila, può solo apprezzare il vantaggio immenso che può portare l'attuazione di una via ferrata. Presentemente il trasporto delle mercanzie tra Matadi e Leopoldville si effettua per mezzo di congolesi portanti un carico massimo di 30 chilogrammi, i quali percorrono la distanza di circa 400 chilometri in 14 o 15 giorni su un sentiero difficile, attraverso una regione completamente montagnosa. Ed il prezzo del trasporto è di circa 1 lira per chilogramma. È con questo primitivo mezzo, arditamente tentato per la prima volta da Stanley, che si effettuò il trasporto dei pezzi dei battelli che percorrono le acque dell'alto Congo, e delle artiglierie dello Stato.

La ferrovia dovrà avere uno sviluppo di circa 425 chilometri, e venne il 4 dicembre 1893 inaugurato il primo tronco Matadi-N'Kénghe di 40 chilometri. Essa percorre la regione corrispondente alla parte non navigabile del fiume Congo. Le gravi difficoltà tecniche ostacolano il celere andamento dei lavori, essendo il paese fortemente accidentato per monti e valli e frequenti corsi d'acqua; paese che trova riscontro nella nostra regione alpina.

L'avvenire economico dell'impresa è assicurato. I prodotti del vasto centro africano per l'ampia rete fluviale del Congo troveranno facile trasporto alla costa per mezzo della ferrovia. Si calcola che la parte navigabile del fiume Congo e dei suoi ampi ed estesi confluenti (il Sankouru, il Lomami, il Kassai) comprenda un'estensione di circa 7000 chilometri. È agevole quindi imaginare quali potranno

cessari all'esistenza dell'europeo, specialmente sostanze alimentari in conserva, carni, legumi e frutti, vini e liquori fini. I vari prodotti italiani che qui si trovano arrivano per via indiretta, quali le conterie di Venezia, i coralli, i vini dell' Italia meridionale (in poca quantità), i vermouth, ecc.

Le relazioni commerciali del nostro paese collo Stato indipendente del Congo sono pressochè nulle. Ed invero vi hanno tali difficoltà, che non saprei per ora incoraggiare il commercio italiano a portarsi in questi paraggi. La mancanza di una diretta linea di comunicazione tra l'Italia e lo Stato indipendente del Congo, l'essere qui stabilite da moltissimi anni potenti Case di commercio con fattorie ed agenti nelle parti più note del paese, la riluttanza del commerciante italiano a portare la propria attività in paesi poco conosciuti, fra popolazioni selvagge, sono, a mio avviso, i principali ostacoli per l'avviamento di proficui scambi con questa regione. Non è ch' io intenda spaventare il commercio italiano. Tutto è possibile a chi ha iniziativa, pratica ed attitudine commerciale; ed io sarei il primo ad applaudire il mio compatriota che venisse qui a tentare la sorte.

I prodotti italiani che qui potrebbero avere un utile smercio sarebbero le conterie (perle, specchietti, ecc.), i coralli, i vini fortemente alcoolici, quali sono quelli del mezzodì d' Italia, i vermouth, gli olii, le conserve alimentari, specialmente quelle di frutta e di legumi.

È inutile aggiungere ch'io sono a disposizione di qualsiasi italiano, che volesse più ampie e dettagliate notizie, promettendo tutto il mio appoggio morale a chi volesse intraprendere affari commerciali con questa regione.

Navigazione. — Il porto più importante dello Stato indipendente del Congo è quello di Banana allo sbocco del fiume Congo, un'ampia rada capace di ricevere i battelli della più forte portata, che possono navigare nelle acque del Congo fino all'altezza di Matadi. Presentemente i grossi piroscafi della *Navigation Steam Ship Company* in partenza il 6 d'ogni mese da Anversa, giungono regolarmente al punto indicato; questo corriere regolare fa il servizio postale fra l'Europa e lo Stato indipendente. Oltre Matadi non è più possibile alcuna navigazione, causa le cateratte di Livingstone. La na-

vigabilità del fiume Congo riprende a Leopoldville per la massima parte della sua estensione fino a Stanleyfalls, per una lunghezza cioè di circa 3000 chilometri. Piccoli battelli a vapore di proprietà dello Stato e delle varie Case di commercio percorrono ora le acque dell'alto Congo. Le difficoltà dei mezzi di trasporto esistenti tra Matadi e Leopoldville impediscono che per ora la navigazione dell'alto Congo prenda un più ampio sviluppo, l'avvenire di essa dipendendo dalla ultimazione della ferrovia Matadi-Leopoldville.

La ferrovia. — La ferrovia Matadi-Leopoldville è una delle opere più importanti dello Stato. Da essa dipende in gran parte l'avvenire politico-commerciale di tutto il centro africano. Chi conosce le gravi difficoltà di trasporto esistenti tra Matadi e Leopoldville, nella regione cioè corrispondente alle cateratte di Livingstone o di Isanghila, può solo apprezzare il vantaggio immenso che può portare l'attuazione di una via ferrata. Presentemente il trasporto delle mercanzie tra Matadi e Leopoldville si effettua per mezzo di congolesi portanti un carico massimo di 30 chilogrammi, i quali percorrono la distanza di circa 400 chilometri in 14 o 15 giorni su un sentiero difficile, attraverso una regione completamente montagnosa. Ed il prezzo del trasporto è di circa 1 lira per chilogramma. È con questo primitivo mezzo, arditamente tentato per la prima volta da Stanley, che si effettuò il trasporto dei pezzi dei battelli che percorrono le acque dell'alto Congo, e delle artiglierie dello Stato.

La ferrovia dovrà avere uno sviluppo di circa 425 chilometri, e venne il 4 dicembre 1893 inaugurato il primo tronco Matadi-N'Kénghe di 40 chilometri. Essa percorre la regione corrispondente alla parte non navigabile del fiume Congo. Le gravi difficoltà tecniche ostacolano il celere andamento dei lavori, essendo il paese fortemente accidentato per monti e valli e frequenti corsi d'acqua; paese che trova riscontro nella nostra regione alpina.

L'avvenire economico dell'impresa è assicurato. I prodotti del vasto centro africano per l'ampia rete fluviale del Congo troveranno facile trasporto alla costa per mezzo della ferrovia. Si calcola che la parte navigabile del fiume Congo e dei suoi ampi ed estesi confluenti (il Sankouru, il Lomami, il Kassai) comprenda un'estensione di circa 7000 chilometri. È agevole quindi imaginare quali potranno

essere i trionfi della civiltà e del commercio, allorchè sarà dato di trarre completo profitto da sì favorevoli circostanze.

La colonia italiana. — La colonia italiana nello Stato del Congo ha carattere transitorio. Essa è esclusivamente formata di operai muratori, terraiuoli, carpentieri, posatori di binari, specialmente delle provincie lombarde. Fanno qui un soggiorno che non dura più di due anni, poi ritornano in patria col proprio peculio. Sono quasi tutti impiegati nella costruzione di questa ferrovia a vantaggiosissime condizioni.

Essendo questa la parte più pratica della mia breve relazione, reputo conveniente di citare le condizioni sotto le quali essi sono arruolati. Premetto che qui si ha continuamente bisogno di operai: la fama di cui gode il clima del Congo di essere eccezionalmente cattivo, credo ne sia la ragione.

L'operaio è generalmente arruolato negli uffici della Società della ferrovia del Congo a Bruxelles. Il contratto di servizio è della durata di due anni; non consiglio alcuno a prendere impegni per una durata maggiore. Dopo tale tempo tutte le Società qui esistenti concedono ai propri agenti sei mesi di congedo in Europa per rimettersi in salute. Le spese di viaggio d'andata e ritorno sono a carico della Società, e l'operaio, durante la traversata, percepisce la metà del salario. Gli operai italiani percepiscono da L. 18.50 a L. 19 per ogni giornata di lavoro. Di questa somma L. 7.50 si devono considerare come indennità per vitto, il resto è salario fisso. Nei giorni di domenica o di malattia, rimanendo sempre inalterata l'indennità di L. 7.50, l'operaio percepisce solo la metà del salario fisso. Cosicchè un operaio arruolato al prezzo di L. 18.50 per giornata di lavoro, avrebbe, alla domenica o nei giorni di malattia, L. 13. L'operaio italiano è stimatissimo per la sua solerzia e capacità: esso non ha che la direzione nell'esecuzione di un certo lavoro, la cui parte manuale è lasciata ai negri.

L'alloggio, il medico e le medicine sono a carico della Società: così pure il prezzo del viaggio in caso di rimpatrio per malattia. Lo stipendio è pagato in oro all'operaio od alla sua famiglia in Europa, e non è soggetto ad alcuna ritenuta.

L'operaio economo, che abbia il vantaggio di godere di buona salute, può contare facilmente su un'economia annua di L. 3500

a 4000. Non mancano esempi di operai che dopo una permanenza di due anni ritornarono in patria con una somma non indifferente, e certamente per loro grandissima, quando si consideri la modesta mercede che avrebbe potuto guadagnare in patria. Il vitto non è relativamente caro; l'operaio, facendo una vita regolare, il che del resto è essenziale per conservarsi in salute, può vivere colla spesa di L. 5 al giorno, ed è presumibile che coll'estendersi dei mezzi di comunicazione coll'Europa anche questa somma sarà suscettibile di qualche riduzione.

E perchè questa mia breve relazione possa essere in tutto pratica, e servire a colui che avesse l'intenzione di recarsi su questa terra del Zaire, dirò delle condizioni fisiche (giacchè è un medico che scrive) necessarie per ben resistere al clima. È necessario avere una sana e robusta costituzione fisica e non avere sofferto in passato gravi malattie. L'esistenza o la predisposizione a malattie, anche lievissime, di cuore, dell'intestino, della pelle, degli occhi, possono determinare, in questa regione, infermità disastrose. La costituzione sanguigna, non la pletorica, è una condizione favorevole. L'età più opportuna è quella fra i 25 e i 35 anni. La sobrietà, il lavoro non eccessivo, le buone regole d'igiene generale hanno capitale importanza nella conservazione della salute. L'essere senza preoccupazioni morali, come, per esempio, non avere moglie o figli, non è coefficiente indifferente per ben resistere alla dura vita africana; la mia vecchia esperienza me lo ha frequentemente dimostrato. Sono necessari animo sereno e coraggio, e anche al Congo si può passare la vita lietamente. L'epoca più opportuna per recarsi al Congo è data dai mesi di maggio, giugno e luglio.

Dott. ETTORE VILLA.

PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Ricordi delle Esposizioni riunite di Milano.

La previdenza contro gli infortuni del lavoro, sebbene figurasse limitatamente alla Mostra operaia delle Esposizioni riunite di Milano, si presentava tuttavia con esempi degni di studio.

Vi si trovavano infatti la Cassa nazionale di Assicurazione istituita dal 1884 presso la Cassa di Risparmio di Milano, il Patronato per gli infortuni del lavoro, l'Opera pia Ponti di Milano e il Patronato di Torino, e questi rappresentavano la previdenza, in quanto sovvengono agli operai vittime del lavoro.

Ma un altro modo di previdenza figurava pure alla Mostra, ed è quello della prevenzione degli infortuni, colle pubblicazioni del *Congrès international des accidents du travail* della *Société des industriels française,* dell'Associazione per prevenire gli infortuni del lavoro di Amsterdam, con alcuni modelli di apparecchi della Società delle Ferrovie Mediterranee. Ciò però che attrasse l'attenzione del visitatore fu una incastellatura e un gran quadro esposti dalla Ditta E. De Angeli e C.

Sono esempi e disegni di ripari, di apparecchi e di disposizioni, sono regolamenti introdotti e applicati nello stabilimento della Maddalena, per togliere, o ridurre al minimo, le cause che possono dar luogo a disgrazie.

Forme speciali di sostegni, di manicotti, di viere senza salienze, coperture e ripari agli ingranaggi e alle cinghie, apparecchi di accoppiamento rapido, arnesi e disposizioni per manovrare le cinghie, ripari a macchine operatrici speciali, ed anche disposizioni d'avviso e di allarme fra le sale dello stabilimento e quella della motrice: impianti riguardanti l'igiene delle sale e degli smaltitoi e infine la raccolta dei regolamenti che gli operai devono osservare nell'esecuzione dei rispettivi lavori.

Con questa esposizione il De Angeli ha voluto chiamare l'attenzione degli industriali su ciò che si può fare per render minimo il numero degli infortuni, ciò che per ora da noi è solamente oggetto dello studio di pochi volenterosi.

Che se coll'assicurazione l'industriale ha il mezzo di garentire all'operaio l'indennizzo in caso di disgrazia, se con essa si arrivano a compensare i danni materiali degli infortuni, ognuno vede però come più umano, più nobile sia l'accoppiare a quel modo di previdenza lo studio dei metodi per evitare gli infortuni stessi, per rendere minimo il numero delle vittime.

A Mulhouse, in questo grande centro industriale ove il compianto Fritz Engel-Dolfus si è fatto della filantropia un apostolato, fin dal 1867 sorse l'*Associazione per prevenire gli infortuni del lavoro.* Seguirono poi Rouen (1880); Gladbach, Vienna (1882); Parigi (1883); Bruxelles e Amsterdam (1890).

Il De Angeli, che da tempo studia l'argomento e seguì il formarsi, il progredire di queste Associazioni, ed ha con ciò constatato quanto esse abbiano contribuito a divulgare i modi di prevenzione, occupandosi dello studio e anche dell'esecuzione con personale speciale, come l'opera loro abbia conseguito di ridurre ben del 50 per cento gli infortuni, propose al Consiglio direttivo dell'Associazione fra utenti di caldaie a vapore di Milano, da lui presieduta, di appoggiare la creazione di un Sodalizio consimile a quelli esteri sopra enumerati; ed il Consiglio direttivo, plaudendo all'iniziativa del suo presidente, si è costituito in Comitato promotore, ed ha in questi giorni fatto un appello agli industriali ad aderire in massima al progetto.

I progetti di legge sugli infortuni, discussi nei due rami del Parlamento in più riprese, dovranno presto ritornare davanti al potere legislativo.

Per questa legge, oltre l'obbligo dell'assicurazione, verrà sancito che il Governo emanerà prescrizioni ai singoli stabilimenti e farà loro delle ispezioni.

Se già sarà sorta in Milano un'Associazione contro gli infortuni del lavoro, si potrà ottenere che i suoi *associati vengano esonerati dalle visite degli agenti governativi* ed anche potrà essa *far accettare all'Autorità i regolamenti già esperiti*, frutti della pratica e della conoscenza intima di ciascuna industria, di ciascuno stabilimento. L'Associazione potrà cioè intervenire durante la prossima discussione davanti al potere legislativo e ottenere che la nuova legge riesca efficace, senza essere nè gravosa nè molesta. Ed è anche da notare che dovunque l'intervento delle Associazioni per prevenire gli infortuni ha real-

mente ottenuto una riduzione nel numero delle disgrazie fino del 50 per cento, perchè l'azione loro è più proficua della coercizione fatta per legge: ne segue che uno dei risultati dell'Associazione sarà che col diminuire degli infortuni negli opifici inscritti si potranno far avere dalle Compagnie assicuratrici maggiori compensi agli operai, con lo stesso premio annuo.

Noi non possiamo che incoraggiare l'iniziativa presa dal Consiglio direttivo dell'Associazione utenti di caldaie, e non dubitiamo che gli industriali vorranno concorrere numerosi a fondare un Sodalizio con scopi così elevati, intento solo al miglioramento delle condizioni della classe operaia.

Per ora si chiedono delle adesioni in massima, e queste vanno dirette all'Associazione fra utenti di caldaie a vapore in Milano (Foro Bonaparte, 61) dove ha sede il Comitato promotore.

Fra breve gli aderenti saranno chiamati a discutere ed approvare lo statuto, tanto più che oggi, dopo due giorni che furono diramati gli inviti, già oltre 50 Ditte aderirono con ben 25,000 operai.

GLI OPERAI DISOCCUPATI A BRUXELLES

e i mezzi per venir loro in aiuto

Gli uomini amanti del progresso, che nel giro di pochi anni fecero della città di Bruxelles una delle più rinomate capitali dell'Europa, non volgono le loro cure soltanto ai servizi amministrativi, ma con assiduo zelo stimolano la carità pubblica in favore delle classi bisognose e cooperano coi privati a lenire i danni sociali.

Numerose sono le opere di beneficenza aiutate dal Municipio, e sono tali da dar pronto soccorso ad ogni bisogno, ad ogni miseria, dall'infanzia alla vecchiaia. Nello stesso modo, la mancanza del lavoro che si fa sentire in tutte le grandi città, con crudele perturbamento nella vita degli operai, è stato fatta segno della maggiore attenzione. Or sono già parecchi anni, dopo alcuni tentativi infruttuosi, riuscì il Comune a fondare una *Bourse du travail,* ove sono venuti a iscriversi finora 35,000 operai.

Questa Istituzione, pur non soddisfacendo interamente i desiderî dei socialisti, rende non pochi servigi ed è tenuta in qualche pregio dai lavoratori. Ma essa, che ha per scopo principale di collocare volta per volta gli operai nelle officine che ne abbisognano, ha questo difetto, di procurare da vivere solo agl'individui che hanno un mestiere, mentre molta parte dei disoccupati, che forma sovente il nucleo principale delle manifestazioni pubbliche di malcontenti, non ha che la forza inoperosa delle braccia.

Il Consiglio comunale di Bruxelles con coraggiosa iniziativa ha pensato a soccorrere anche costoro.

Ora è l'anno che ha riunito 50,000 franchi per la creazione d'una *Maison du travail,* in vista di fondare una colonia agricola che possa restituire al lavoro campestre i tanti disgraziati venuti inutilmente a ingrossare la fila dei sofferenti nell'ambito della città, senza conoscere arte veruna.

La *Maison du travail,* rispondente a un così chiaro bisogno, non ha fatto tuttavia che prova mediocre. Pochi tra i disoccupati s'adattano al faticoso lavoro manuale loro richiesto, compensato solo da un magro pasto, mentre è d'altra parte difficil cosa far fare lavori all'aperto in molti mesi dell'anno, sotto questo inclemente cielo settentrionale.

Non fa dunque meraviglia se una recente relazione del Borgomastro dica chiaramente che questa seconda Istituzione non corrisponde alle concepite speranze.

Si è potuto riconoscere anzitutto, che i pretesi disoccupati si sono mostrati così poco obbedienti e volonterosi, da doverli licenziare in gran parte dai cantieri ove erano stati addetti. I migliori tra essi non hanno fatto che $^1/_3$ o $^2/_5$ del lavoro d'un operaio ordinario.

Pertanto, prima di ricominciare l'esperienza, quest'anno il Consiglio comunale ha voluto fare una minuziosa ed ordinata inchiesta sui veri bisogni dei disoccupati, sulla loro qualità e sul valore professionale di essi.

E prima d'ogni altro, si è palesato questo fatto: che alla *Bourse du travail* come alla *Maison du travail,* molti degl'individui iscritti come operai non avevano mai lavorato ed erano oziosi vagabondi di professione, fingendosi operai soltanto per ottenere eventualmente un sussidio dal Municipio.

Fatta astrazione da costoro, la cui sorte non può destar compassione ed è meritevole di poco interesse, il vero numero degli operai disoccupati nel febbraio si è trovato ascendere a 1527 individui, così divisi:

Uomini dai 16 ai 60 anni	1185
Donne „ 16 „ 60 „	342
Totale . . .	1527

L'età di tali operai è risultata la seguente:

	Uomini	Donne	Totale
Dai 16 ai 20 anni. . .	114	40	154
„ 20 „ 30 „ . . .	357	113	470
„ 30 „ 40 „ . . .	300	79	379
„ 40 „ 50 „ . . .	229	67	296
„ 50 „ 60 „ . . .	185	43	228
	1185	342	1527

I disoccupati dai 20 ai 50 anni d'età, cioè nel massimo della loro forza e della loro attitudine, rappresentano i $^4/_5$.

Distinti per le loro condizioni di famiglia, erano:

	Uomini	Donne	Totale
Celibi	419	144	563
Coniugati	733	136	869
Vedovi o divorziati . .	33	62	95
	1185	342	1527

La durata della mancanza di lavoro ha cagioni o eccezionali o ricorrenti in alcuni periodi dell'anno.

In media, nel febbraio erano senza lavoro:

	Uomini	Donne	Totale
Da 3 mesi	547	168	715
„ 6 „	377	76	453
„ 9 „	57	40	87
„ 1 anno	27	4	31

Ora è stata fatta quest'osservazione notevole. Alla Borsa del lavoro s'è visto che anche tra coloro che hanno un mestiere, la conoscenza vera di esso per più di 80 % dei disoccupati era assai scarsa. Si è provato che la divisione del lavoro, oggi teorema fondamentale d'ogni industria, produce il danno di far diminuire costantemente l'attitudine fondamentale dell'operaio, ad eccezione fatta da coloro che vengono da scuole artigiane come i tipografi, i sarti, i meccanici, ecc., il mestiere posseduto da molti operai si riduce a ben poca cosa. Così, ogni più piccolo cangiamento nelle correnti del gusto e della moda, ovvero gli altri bisogni del commercio, porta fatalmente i $^4/_5$ dei lavoratori a rimanere disoccupati.

Nelle donne l'attitudine professionale è più grande. Ciò viene spiegato dal lavoro fatto da esse ordinariamente in casa, che le costringe a generalizzare le attitudini, le quali, viceversa, sono negli opifici sempre più specializzate.

Era di grande interesse il conoscere quale fosse la costituzione fisica di cosiffatti disoccupati. Si sono trovati trovati tra essi: Sani e robusti, uomini 848; donne 228. Deboli e malaticci, uomini 337; donne 114.

Si è provato nello stesso tempo che il numero degli operai robusti corrisponde a quello di coloro che lavorano all'aperto, e si è dedotto

dall'inchiesta, che disgraziatamente i disoccupati per motivi d'ordine generale, sono quasi tutti gli operai malaticci o deboli. La condotta dei disoccupati spiega anche per altra parte il mancato lavoro. Tra 1527 individui sui quali è stata fatta l'inchiesta, più di $^1/_6$ non avevano buona condotta, $^1/_8$ erano dediti al bere e il 12.4 % erano noti come ladri, attaccabrighe, ecc. ecc. Torna ad onore del sesso femminile questo fatto, che tra le donne disoccupate solo il 3.22 % di esse avevano condotta censurabile.

I risultati statistici riguardanti l'istruzione non corrispondono al principio messo in onore dal motto inglese: *Knowledge is Power*, imperocchè s'è visto che il *Potere* dato in questo paese dall'istruzione è un assai scarso coefficiente di benessere. Il saper leggere e scrivere, infatti, non basta a procacciare un pane se non è accompagnato da una solida istruzione professionale o manuale. Sui 1527 disoccupati, v'erano solo $^1/_3$ d'analfabeti; ciò che corrisponde precisamente al 30.03 % dato dal censimento generale della popolazione del 1890. L'istruzione non ha dunque cangiato in modo alcuno la sorte di coloro che dovevano vivere delle loro braccia.

Il Borgomastro di Bruxelles afferma con soddisfazione, che nella inchiesta del febbraio, sopra una popolazione di 52,243 operai, ne sono stati trovati soltanto 1527 senza lavoro; cioè il 2.92 %. Egli accerta questo, come un sintomo pieno di conforto, quando si guardi all'Inghilterra, ove negli anni buoni come il 1893, vi si trovava tra gli operai una porzione di 8.4 % di disoccupati.

Ma pur rallegrandosi di queste cifre, il Borgomastro, poco disposto a portare aiuto agli oziosi volontari e agli operai viziosi incorreggibili, volendo conservare e *Bourse* e *Maison du travail*, propone una terza Istituzione, che consisterebbe in una *Cassa d'assicurazione contro la mancanza di lavoro,* a somiglianza di quella di Berna. Tale Cassa sarebbe fornita:

1º Dalle quote dei soci;
2º Dai proprietari d'opifici;
3º Dai doni privati.

Può essere questa una soluzione sana e pratica del problema? La mutualità porterebbe essa i suoi frutti come nei soccorsi in caso di malattia? V'è da dubitarne. Gli operai disoccupati di Bruxelles, interrogati se, dato il caso, volessero contribuire per la loro parte alla Cassa d'assicurazione, risposero: affermativamente, 1064; negativamente, 463.

Ora, calcolando a un franco al mese per ciascuno, il contributo possibile di essi in un periodo di lavoro di otto mesi, si avrebbero

fr. 8512; supponendo una sovvenzione municipale corrispondente a 10 centesimi per abitante, 18,000; il contributo dei padroni, 5000; si otterrebbe un totale di fr. 31,512.

Quale dunque l'effetto materiale, anno per anno, di tale cassa? I 1064 operai, nei quattro mesi di mancato lavoro, potrebbero ricevere fr. 9.87 al mese. Una derisione.

Il Borgomastro fa osservare, a ragione, che tale organizzazione, eccellente nel suo principio, per poter sussistere non dovrebbe uscire dalla cerchia delle opere di beneficenza, dappoichè sopra fr. 8512 sottoscritti ipoteticamente dagli operai, la carità pubblica dovrebbe concorrere con una somma tripla. Egli conchiude, confessando che tale Cassa d'assicurazione non sarebbe che un palliativo insufficiente.

Un rimedio contro la mancanza di lavoro non potrebbe aversi che con una serie di provvedimenti atti più che a venire in aiuto all'operaio, a rimuovere le cause della poca attività industriale temporanea o normale in ciascuna città.

Alla medesima conchiusione viene chi legga i documenti pubblicati dal Parlamento inglese sulla stessa materia. Dai quali si può vedere che gli sforzi riuniti della rinomata beneficenza britannica e delle *Trade's Union,* non giungono a dar lavoro e pane a tutti che ne abbisognano. Che cosa debba dirsi degli altri paesi, quando nell'Inghilterra come nel Belgio, gli Stati più ricchi e più innanzi nel progresso, il problema è ancora insoluto, gravido sempre di minacce e di pericoli sociali?

Due Istituzioni di previdenza a favore degli operai

IN FRANCIA

Crediamo interessante il tener parola di due nuove Istituzioni di previdenza a favore degli operai, sorte testè in Francia.

La Società di Chatillon e di Commentry, che ha in esercizio miniere e ferriere, si è sempre preoccupata dei mezzi di assicurare al proprio personale una vecchiaia al coperto delle privazioni.

Ma la legge, non è guari approvata dalle Camere francesi sulle pensioni degli operai minatori, è venuta a modificare le condizioni di esistenza delle Istituzioni vigenti. Ora alla Compagnia non è sembrato cosa normale che una parte del suo personale — i minatori — godesse di una posizione privilegiata, senza che ai medesimi vantaggi fosse partecipe anche l'altra parte, quella degli operai metallurgici.

Si è dunque decisa ad unificare il sistema delle pensioni, non facendo distinzione alcuna fra minatori e fucinieri.

La legge francese sulle pensioni dei minatori pone due principi:

1° I versamenti fatti dall'operaio o per suo conto gli appartengono per sempre, lo seguono dovunque, gli profittano di continuo, tanto se resta al servizio della medesima Compagnia, come se se ne allontana, volontariamente o no, o se cessa ad un momento dato da qualsiasi lavoro; alla età fissata per avere il godimento della pensione (55 anni) questi versamenti accumulati e amministrati da Casse speciali concorrono, senza riserva o ritenuta alcuna, a stabilire la pensione;

2° Il padrone versa a conto dell'operaio una somma uguale a quella da lui stesso versata.

La Società applica questi due principî al personale delle proprie officine metallurgiche, ma con uno spirito molto più liberale di quello del legislatore. La legge obbliga il minatore ad un versamento fissato nel 2 per cento del suo salario. La Compagnia invece non fissa

nessun tasso, i suoi operai metallurgici verseranno ciò che vogliono: 2 per cento, 1 per cento ed anche nulla; essa si limita a commisurare i propri sacrifizi ai loro.

La legge vuole che i versamenti del padrone e dell'operaio debbano essere fatti: o alla Cassa Nazionale, o alle Casse sindacali formate dai padroni. La Società lascia ai suoi 8000 operai la facoltà di collocare i propri fondi dove loro piace. Invece di obbligare gli operai a versare nelle Casse patronali, la Società consiglia i suoi operai di dirigersi alle Casse di assicurazione della vita. Essa si limita a fornir loro informazioni sul valore di codeste Compagnie e ad indicare le combinazioni più vantaggiose.

Sarebbe impossibile, bisogna convenirne, di mostrarsi più rispettosi dei diritti e perfino delle suscettibilità degli operai.

Questo è quanto ha fatto la Società di Chatillon e Commentry.

Quasi nel medesimo tempo si costituì un Comitato di padroni di ferriere, il cui primo atto è stato quello di istituire la " Cassa patronale per la vecchiaia a favore degli operai metallurgici „ destinata a raggruppare tutti gli operai addetti a questa industria e a centralizzarne i versamenti, allo scopo di assicurare a tutti i benefizi che oggi sono riservati soltanto ad alcuni di essi.

Garantire all'operaio in qualunque caso la proprietà assoluta, non solo dei prelevamenti volontari effettuati sul proprio salario in vista di costituirsi una pensione, ma anche quella dei versamenti fatti dai padroni per il medesimo scopo, tale, in due parole, è il principio fondamentale della nuova organizzazione.

Ecco alcuni particolari.

La Cassa di cui si tratta è una Cassa collettiva, alla quale possono riallacciarsi tutti gli stabilimenti metallurgici; essa non riceve — ed è questo un punto essenziale della sua organizzazione — che i versamenti fatti dai padroni per costituire pensioni di vecchiaia ai loro operai.

Non che i padroni intendano così di assicurare completamente, colla propria liberalità, i mezzi necessari a mettere i loro operai al coperto dal bisogno; ma ciò che si è inteso fare con questa Istituzione è stato, che la parte dei fondi risultante dal sacrifizio fatto dai padroni, venga sempre impiegata a costituire rendite vitalizie, mentre quella che deve provenire dalle economie degli operai o dalle ritenute fatte sui loro salari, potrà essere applicata ad altre forme di risparmio.

I fondatori di questa Istituzione pensano infatti, che le somme ritenute sui salari degli operai od economizzate volontariamente da

essi, possono, in molti casi, avere una destinazione più conforme allo spirito di famiglia che non sia la rendita vitalizia, e che invece di imporre all'operaio questo modo di investimento uniforme, sia preferibile lasciargli per le proprie economie la scelta, tra le molteplici forme del risparmio, di quella che meglio conviene alla situazione della propria famiglia e alle circostanze locali. La Cassa di Stato per la vecchiaia offre d'altronde a coloro che volessero del pari collocare le proprie economie a vitalizio, i mezzi di farlo, senza che la Cassa patronale in discorso abbia d'uopo di incaricarsene. L'organizzazione è concepita in guisa che l'operaio può abbandonare il proprio stabilimento per recarsi a lavorare in un altro, senza cessare per questo di fruire dei medesimi beneficî.

A tale effetto i versamenti padronali sono annotati sopra libretti individuali al nome del beneficiato; tali versamenti sono uniformi per tutti gli operai e sono fatti ad epoche fisse; l'età della liquidazione è la medesima, in generale, per tutti, e la parte di pensione corrispondente a ciascun versamento è del pari uniforme, di modo che la quotaparte acquisita dall'operaio all'età fissata per la liquidazione della pensione patronale, risulta proporzionale al numero totale degli anni di servizio prestato nei vari stabilimenti dove ha successivamente lavorato.

I promotori di queste nuove Istituzioni sociali non domandano allo Stato nè sovvenzioni, nè protezione; essi non chiedono che una cosa soltanto: la neutralità. Essi chiedono di non essere schiacciati sotto il peso dei gravami fiscali, e sopra tutto che lo Stato non intervenga nei rapporti coi loro operai. Tali Istituzioni non saranno vitali e non produrranno il loro pieno effetto se non a patto che padroni ed operai rimangano padroni in casa propria e che l'Amministrazione non tolleri l'ingerenza scandalosa dei politicanti, i quali spesso e volentieri seminano la discordia tra i lavoratori ed acuiscono conflitti che potrebbero risolversi pacificamente. E qui sta appunto il pericolo.

L'IGIENE SOCIALE A BUDAPEST[1]

Budapest è una città oltremodo interessante per l'igienista, imperocchè, essendo il suo sviluppo di data tutt'affatto recente, e questo sviluppo avendo per altro assunto proporzioni insperatamente enormi in pochi anni, sì da precorrere in certa guisa il progresso intellettuale degli abitanti, essa, mentre da un lato offre esempi molteplici delle applicazioni più moderne in tutti i rami dell'igiene pubblica, dall'altro si presta allo studio più genuino delle sfavorevoli condizioni igienico-demografiche dei grandi centri.

Sarà bene conoscere prima queste condizioni e venire poi alle istituzioni sanitarie.

Condizioni igienico-demografiche. — Per avere un'idea del modo come si è andata sviluppando la capitale ungherese, basta dare un'occhiata al seguente specchietto:

1720 . . .	ab.	15,200	1841 . . .	ab.	107,240
1780 . . .	„	35,215	1851 . . .	„	178,062
1799 . . .	„	54,176	1870 . . .	„	280,349
1810 . . .	„	60,259	1881 . . .	„	370,767
1821 . . .	„	78,599	1891 . . .	„	506,384
1831 . . .	„	102,702			

Risulta da questa tabella che in 170 anni la città di Budapest ha percorso un cammino maggiore di qualunque altra città d'Eu-

[1] Conformemente alla promessa data nel fascicolo di luglio-agosto 1894, pubblichiamo qui una prima parte degli studi d'igiene sociale fatti dall'egregio nostro collaboratore dottor C. Gorini, in occasione del Congresso internazionale d'igiene, tenutosi a Budapest nel settembre scorso.

ropa. La sua popolazione è diventata 42 volte più numerosa, e questo aumento è sopratutto il portato degli ultimi trent'anni.

Durante il periodo dal 1801 al 1891, la popolazione delle città sottosegnate si è accresciuta sopra 1000 abitanti:

Budapest	di	*90.7*	individui
Berlino	„	88.2	id.
Glasgow	„	70.7	id.
Vienna	„	53.9	id.
Parigi	„	38.1	id.
Londra	„	37.7	id.

Natalità. — A Budapest, la proporzione delle nascite si mantiene sempre importante, ma essa è già molto inferiore a quella dei decenni precedenti. A misura che la popolazione aumentava, la natalità andava scemando e giustificava così quella legge di statistica che *la natalità diminuisce nelle città che si accrescono per immigrazione.* Verso il 1870 si constatavano 44 a 45 nascite sopra 1000 abitanti; oggi non se ne contano che 35-36. In ragione di questa trasformazione, la capitale ungherese si avvicina, sotto il riguardo della natalità, alle grandi città d'Occidente. La proporzione delle nascite vi è però ancora considerevole e, come l'Ungheria, è, sotto questo aspetto, alla testa di tutti gli Stati europei, Budapest si trova nella schiera delle città più fortunate. Ecco il numero delle nascite sopra 1000 abitanti, rilevato nel 1893:

Parigi	25.2	Dresda	32.3
Bruxelles	25.9	Vienna	33.1
Berlino	27.4	Liverpool	35.5
Stocolma	28.3	Amburgo	36.7
Dublino	28.5	*Budapest*	*36.8*
Londra	30.9	Varsavia	42.5

Per caratterizzare la natalità di Budapest, si rilevi il fatto che essa è ordinariamente più forte nella primavera e che essa si abbassa nei mesi di estate e d'autunno.

Esaminando partitamente i diversi rioni della città si osserva che la natalità è maggiore nei più poveri (36-40 °/₀₀ ab.) e minore nei più ricchi (18 °/₀₀ ab.).

Fra le nascite, circa un terzo sono illegittime, e di queste le meno frequenti si incontrano fra gli israeliti (10-12 %), e le più numerose fra i cattolici e i protestanti (30-36 %).

La proporzione dei nati-morti e degli aborti è pure rilevante; si calcolano 43.4 nati-morti sopra 1000 nascite! È curiosa la forte eccedenza dei nati-morti e degli aborti di sesso mascolino. Più caratteristico e naturale è il gran numero di nati-morti e di aborti illegittimi, ciò che dinota il grave pericolo che corre la vita dei figli illegittimi.

Immigrazione. — L'assioma di statistica secondo il quale *la popolazione di una grande città non si accresce per la natalità, ma per l'assimilazione di elementi stranieri,* si conferma a Budapest in modo sorprendente. Si calcola che l'immigrazione ha aggiunto alla popolazione di Budapest 174 mila anime dal 1870 al 1881 e 227 mila dal 1881 al 1891. Come si vede, appetto a simili cifre l'eccedenza di 2338 nati nel primo periodo e di 18,934 nel secondo periodo si riduce ad una quantità trascurabile. Quando poi si consideri che nell'ultimo decennio 30 mila persone sono partite da Budapest, è evidente che l'immigrazione occupa un posto enorme nella costituzione della popolazione della capitale ungherese, e che essa ha dovuto considerevolmente trasformare la composizione della popolazione autoctona.

Nuzialità. — A Budapest, come in tutte le grandi città, i matrimoni sono relativamente più rari che in provincia. Se ne contano 85-87 per 10,000 ab. all'anno. Lo stato di famiglia e l'età degli sposi dinotano chiaramente i motivi che presiedono ai matrimoni. La maggior parte di questi (80 %) hanno luogo fra celibati. 17 % fra celibati e vedovi, 3 % fra vedovi. Riguardo all'età, quasi la metà degli sposi hanno 24-29 anni, un terzo 30-40 anni; le spose formano parecchi gruppi di età fra 17 e 39 anni. L'età media sarebbe a Budapest di 29.9 anni per gli sposi e di 26.3 anni per le spose.

Mortalità. — Budapest ha, da lungo tempo, la riputazione di presentare una mortalità molto elevata. Infatti verso il 1870 questa vi era superiore a quella della maggior parte delle città europee. Grazie però agli sforzi delle autorità e della società (che prenderemo in esame parlando delle istituzioni sanitarie), le condizioni sono andate notevolmente migliorando. La tabella seguente mostra

la diminuzione costante della mortalità, interrotta soltanto dalle annate di colera:

1874	44.9 ‰ ab.		1884	30.3 ‰ ab.	
1875	41.5	id.	1885	29.4	id.
1876	41.9	id.	1886 (colera)	37.7	id.
1877	39.8	id.	1887	30.3	id.
1878	38.6	id.	1888	29.7	id.
1879	34.7	id.	1889	27.5	id.
1880	33.6	id.	1890 (colera)	29.2	id.
1881	34.5	id.	1891	27.9	id.
1882	32.9	id.	1892 (colera)	28.0	id.
1883	30.5	id.	1893	26.7	id.

Si calcola che colla mortalità attuale, il numero annuo dei decessi è inferiore di 9000 a quello che dovrebbe essere se la mortalità fosse ancora la stessa del 1870. È un progresso certamente enorme, che si osserva in ben poche città, e che sta a provare l'efficacia dei provvedimenti igienici adottati nella capitale ungherese.

E ancora più manifesto appare il miglioramento nella mortalità per malattie contagiose, che era di 46.7 su 10,000 ab. nel 1870, mentre ora è scesa a 26.3; con un risparmio di un migliaio di vite all'anno.

Similmente la mortalità dei bambini al di sotto dei 5 anni si è abbassata dal 53 al 43 % dei decessi complessivi, per quanto questa diminuzione sia in parte apparente, cioè attribuibile all'aumento del numero degli adulti per immigrazione.

Con tutto ciò non è però da nascondere che la mortalità di Budapest si trova ancora ad un livello piuttosto alto di fronte alle principali città europee, come risulta dal seguente specchietto relativo al 1893:

Stocolma . .	19.1 ‰ ab.		Vienna . . .	23.5 ‰ ab.	
Bruxelles . .	19.8	id.	Dresda . . .	23.6	id.
Amburgo . .	20.4	id.	Varsavia . .	24.2	id.
Berlino . .	20.8	id.	*Budapest* . .	*26.7*	id.
Londra . .	20.8	id.	Dublino . .	26.9	id.
Parigi . . .	21.8	id.	Liverpool . .	27.0	id.

Aggiungasi che a Budapest dominano gli adulti i quali presentano una mortalità inferiore, mentre la popolazione infantile vi è assai debole.

Parecchi sono i fattori che esercitano un'influenza perniciosa sulla salute pubblica della capitale ungherese. Anzitutto la *situazione geografica*, ai confini della vasta pianura ungherese (Alföld), la quale, se ha grandemente favorito lo sviluppo rapido della città, presenta pure dei gravi inconvenienti, lasciandola esposta completamente agli aspri venti del Nord, che determinano bufere frequenti e talora micidiali, e dandole inoltre le qualità caratteristiche dei climi continentali: brusche oscillazioni e grandi divari di temperatura. In secondo luogo, il *suolo*, che in buona parte della città è costituito da ammontonamenti di letame e di immondezze destinati a livellare le depressioni, oppure da residui di antichi cimiteri. Risulta dalle ricerche del prof. Fodor che le materie organiche costituiscono il 0.778 %₀ del suolo di Budapest, che la contaminazione del terreno aumenta colla popolazione e che le epidemie infieriscono nella zona del suolo infetto e nelle località dove le acque sotterranee affiorano la superficie del suolo. In terzo luogo, l'*acqua* dei pozzi che conseguentemente alla contaminazione del suolo si è deteriorata, costituendo un inconveniente particolarmente grave quando la città non era ancora interamente disservita dagli acquedotti. In quarto luogo, l'*atmosfera* che è viziata per due cause principali: lo sbarramento del braccio del Danubio di Soroksár, per il quale le evaporazioni emananti dal letto disseccato hanno affettato la popolazione dei quartieri vicini; e gli immensi allevamenti di porci di Köbánya, da dove i venti trasportano in città odori cattivi. In quinto luogo, infine, *il livello culturale primitivo e la povertà* di una gran parte della popolazione che è costituita da elementi forestieri accorsi da tutti gli angoli d'Ungheria, dove per l'appunto, in ragione delle meschine condizioni economiche e culturali, si riscontra una durata della vita in generale più breve di quella degli Stati più avanzati dell'Occidente. Il male viene ancora aggravato nella città capitale dalla carezza degli alloggi, per cui ivi si è diffuso su larga scala il sistema dei sub-locatari di letti, costringendo buona parte della popolazione, anche non della più miserabile, in abitazioni anguste e in sottosuoli umidi ed oscuri.

Insomma, ciò che si verifica più o meno in tutte le grandi città, a Budapest ha raggiunto proporzioni più allarmanti.

Come la frequenza delle nascite è influenzata dalle condizioni sociali dei diversi rioni, lo stesso si deve dire delle mortalità; nei

rioni più ricchi e più istruiti la mortalità (12.8-21.0 ‰) non è maggiore di quelle delle città inglesi, le cui condizioni igieniche sono tra le più favorevoli; i rioni di mediocre agiatezza si schierano fra le città a mortalità media; infine, nei rioni più poveri e dove avvi maggior numero di bambini la mortalità raggiunge il 30 ‰!

Quanto alle cause di morte, le più frequenti sono la tisi, la pneumonite, la pleurite, la bronchite, il catarro intestinale, l'infiammazione intestinale. Il vaiuolo è quasi completamente scomparso, come appare dal seguente specchietto dei morti per vaiuolo:

1874 . . .	945	morti	1887 . . .	376	morti
1881 . . .	442	„	1888 . . .	14	„
1882 . . .	393	„	1889 . . .	—	„
1883 . . .	77	„	1890 . . .	—	„
1884 . . .	67	„	1891 . . .	2	„
1885 . . .	179	„	1892 . . .	4	„
1886 . . .	1558	„	1893 . . .	6	„

Anche la febbre tifoide è sensibilmente diminuita, in rapporto soprattutto all'estensione dei nuovi acquedotti: dal 1860 al 1870 si ebbero da 4 a 500 decessi all'anno; nel 1890 essi furono 157: nel 1891, 127; nel 1892, 137, e nel 1893, 80 in tutto.

Fra le altre malattie contagiose, la difterite e il croup dànno circa 2000 casi all'anno e la rosolia fino a 4000. Dal 1884 al 1893 si ebbe un totale di 91,909 casi di malattie contagiose, di cui 15,141 con esito letale. Il colera compare abbastanza spesso, ma fa relativamente poche vittime.

Merita ricordare da ultimo che nel 1891 furono censiti 2747 individui presentanti difetti fisici o intellettuali: 359 ciechi, 440 sordo-muti, 1609 alienati e 239 idioti.

Condizioni di età. — La composizione particolare della popolazione delle grandi città si rivela sopratutto nella costituzione caratteristica delle condizioni di età. Sono specialmente gli uomini in cerca di lavoro che affluiscono, quelli presso i quali il desiderio di costituire una famiglia è relegato in seconda linea per l'istinto della conservazione.

Ciò spiega la proporzione considerevole degli adulti e il numero poco elevato dei bambini. A Budapest, durante il periodo dal 1881 al 1891, il numero dei bambini diminuisce, mentre le persone fra 15

e 40 anni aumentano e la proporzione delle persone oltre i 40 anni diminuisce pure.

Questa particolarità emerge ancora più spiccata quando si facciano paragoni colla provincia. I bambini da 0 a 15 anni costituiscono il 37.48 % nelle campagne. il 32.99 % nelle città medie formanti la transizione fra la capitale e le campagne, e il 26.11 % a Budapest. All'incontro le persone da 15 a 40 anni (età dei lavoratori) formano il 36.92 % nelle campagne, il 40.74 % nelle città medie, e il 50.73 % a Budapest. Riguardo alle persone da 40 a 50 anni la capitale supera ancora la provincia, ma per le categorie più attempate, la proporzione si rovescia, ciò che evidentemente deve attribuirsi alle condizioni sfavorevoli di mortalità.

Il maggior numero di adulti si trova nei rioni di Budapest più ricchi e civilizzati, dove è più marcato il carattere di capitale: il maggior numero di bambini si incontra invece nei rioni più poveri. talchè la composizione della popolazione per rispetto all'età può servire di termine di comparazione per lo stato culturale ed economico dei quartieri.

Confrontando le condizioni d'età a Budapest con quelle delle altre grandi città, si è colpiti da un fatto che caratterizza in sommo grado il prodigioso sviluppo della capitale ungherese. Egli è che in nessun'altra grande città il gruppo degli individui fra 15 e 40 anni è così numeroso come a Budapest, dove esso rappresenta più della metà della popolazione intiera, mentre a Parigi esso raggiunge appena il 47.7 % (sebbene ivi la proporzione degli adulti sia particolarmente ingrossata dalla quantità estremamente debole di bambini = 19.61 %). e a Londra non supera il 43 %. Aggiungasi che nella popolazione totale dell'Ungheria il gruppo che alimenta la popolazione adulta di Budapest (da 15 a 40 anni) è relativamente di molto più tenue che nei paesi stranieri. Ciò prova luminosamente la straordinaria forza d'attrazione della capitale ungherese e l'azione preponderante che esercita l'immigrazione nella costituzione della popolazione di Budapest.

Dott. C. Gorini.

UNA CONFERENZA A PARIGI SULLA CURA DELLA DIFTERITE

alla presenza di 300 medici

Negli scorsi giorni all'*Istituto Pasteur*, a Parigi, più di trecento medici si presentarono per ascoltare la conferenza che il dottore Luigi Martin, allievo e collaboratore del dottor Roux, doveva tenere sull' efficacia del siero antidifterico. La sala non potendo contenere più di sessanta persone, lo straordinario uditorio dovette mettersi nella sala molto spaziosa della biblioteca.

Crediamo interessante il riassumere questa conferenza, che sarà pubblicata per esteso nel *Bulletin médical:*

In uno dei casi di *croup,* che gettano una famiglia nel terrore, può avvenire, e avviene soventi, che una falsa membrana sia rigettata dal bambino infermo nell'assenza del medico.

L' esame microscopico di questa membrana è della più grande importanza; esso soltanto può permettere d' affermare l' esistenza o meno della difterite e dire, nel primo caso, se essa sia benigna o pericolosa.

Ora se, in attesa del medico, si immerge la falsa membrana nell'acqua, nell'alcool o nell'acido fenico, ovvero si chiude in una boccetta che abbia contenuto delle acque odorose, il suo esame ulteriore sarà difficilissimo e potrà dare erronei risultati.

Bisogna, invece, involgere la falsa membrana in un pezzetto di " taffetà „ gommata, che si sarà prima fatto stemperare nell'acqua bollente e mettere tutto in un recipiente di vetro qualsiasi, se si dovesse spedirlo.

Non si corre, in tal modo, alcun rischio di contagio.

A rigore, l' ufficio del medico nella diagnosi bacteriologica — indispensabile — della difterite, può limitarsi a questo: toccare

la gola del bambino infetto o sospetto d'infezione difterica con un filo di ferro o di platino che abbia la forma di spatula in una delle sue estremità, poi immergere nei due tubi di siero di bue la parte del filo metallico che è stato in contatto coi microbi della gola e se n'è coperto, impregnato.

Ma questo filo di platino, questi due tubi di siero di sangue di bue, il medico che viene a vedere il vostro bambino per la prima volta, può non averli, specialmente se ignora per quale malattia l'abbiate chiamato.

In tal caso, mentre voi mandate a chiamare il medico, mandate pure a prendere in una farmacia un filo-spatula, i due tubi di siero e una piccola lampada ad alcool per sterilizzare alla fiamma, prima dell'uso, il filo-spatula, che deve andare a raccogliere i bacilli della difterite nella gola.

In tal modo il vostro medico non perderà un tempo prezioso.

Da qui a poco questo piccolo materiale si troverà in tutte le farmacie. Un tubo di siero costa 50 centesimi (a Parigi).

Non bisogna confondere questo siero di bue per cultura di bacilli difterici col siero antidifterico del cavallo, che è il rimedio e non si vende ancora a nessuno.

Il dottor Martin ha propugnato l'adozione in Francia (e può valere per l'Italia) dell'organizzazione già adottata dagli Stati Uniti per l'esame batteriologico e microscopico.

Negli Stati Uniti, quando un medico crede di essere in presenza della difterite, fa prendere dal primo farmacista che capiti i due tubi di siero per la cultura dei microbi e il filo di platino.

Dopo aver passato nei tubi i microbi, li rimanda al farmacista, il quale deve spedirli immediatamente al laboratorio centrale di igiene, che 24 ore dopo manda al medico la diagnosi bacteriologica. Noi potremmo in tutte le città di qualche importanza imitare quest'organizzazione. I farmacisti stessi potrebbero, all'occorrenza, sostituire l'ufficio centrale d'igiene o i laboratori speciali nelle città ove mancassero.

IL LATTE CRUDO E IL LATTE BOLLITO

Il medico capo del Municipio di Milano, dottor Felice Dell'Acqua, ha stesa una *Nota* su questo argomento, e noi crediamo opportuno di riprodurla:

Fino dal 1880 la Società francese d'igiene si occupò seriamente della preferenza da darsi al *latte crudo od al latte bollito nell'allattamento artificiale dei bambini.*

Più tardi l'argomento fu trattato in ordine all'azione deleteria che poteva esercitare il latte proveniente da *mucche tubercolotiche.*

Il tema ed i relativi dibattiti non ebbero, nè allora nè poi, una seria ed assoluta soluzione.

Recentemente (1891) lo stesso argomento fu rimesso sul tappeto dal punto di vista del latte proveniente da bovine affette da *Afta epizootica.* Codesto latte si vorrebbe da taluni (è bene il ricordarlo) che fosse da proscrivere dall'uso alimentare; da altri si propone venga usato solo dopo d'averlo sottoposto alla bollitura, sapendosi che l'alta temperatura uccide i germi morbigeni.

Che il latte proveniente da bovine *aftose* venisse tolto al commercio ed all'uso alimentare, tanto pei bambini quanto per gli adulti, sarebbe richiesto dalle disposizioni ultime così del Governo come di varie Autorità municipali.

Ma non pochi medici ed igienisti, forti del fatto, innegabile, che la trasmissione dell'afta dagli animali all'uomo, per mezzo del latte, è un'eventualità notoriamente rarissima, combattono l'applicazione delle misure regolamentari di cui sopra, per non dar luogo ad inutili restrizioni, con danno gravissimo dell'importante commercio del latte, che è, insieme, apprezzatissimo alimento e valido rimedio in molte umane infermità.

In mezzo alle incertezze che regnano al proposito fra le persone dell'arte sanitaria e le pubbliche Amministrazioni, ci piace segnalare per ragioni di analogia che in un recente lavoro francese (di cui non si conosce ancora il nome dell'autore) giudicato fornito di molta serietà da una Commissione speciale dell'Accademia di medicina di

Parigi — di cui fu relatore il Charpentier — si venne alle seguenti conclusioni:

1° È certo che alcuni bambini digeriscono più facilmente il latte crudo in confronto del latte bollito. Si può tuttavia affermare che, nella gran maggioranza dei casi, l'ebollizione non diminuisce menomamente la digeribilità del latte;

2° Il potere nutritivo del latte bollito è più che sufficiente per soddisfare ai bisogni dei bambini;

3° Il latte bollito si conserva senza alterazione più lungamente che il latte crudo;

4° Il latte è sovente veicolo di germi morbosi;

5° Fra le malattie più a temere vi ha la tubercolosi;

6° L'ebollizione del latte garantisce da qualunque danno derivante da un contagio;

7° È, dunque, nettamente indicato di sottoporre all'ebollizione il latte destinato all'allattamento artificiale.

Si potrà credere e non credere all'opportunità amministrativa e sanitaria di permettere il commercio e l'uso alimentare del latte proveniente da vacche affette da malattie infettive (tubercolosi, afta epizootica, ecc.) se non dopo la sua bollitura.

Si potrà ammettere l'opportunità di misure restrittive meno gravi di quelle volute o raccomandate dai regolamenti sanitari, che, allo stato attuale della scienza, possono far sorgere dei dubbi sulla loro integrale applicazione, e sono, ad ogni modo, suscettibili di discussione.

Ma ciò che dal lavoro francese (per ora anonimo) nettamente riluce, è questo:

Che il latte, per l'azione della bollitura, non perde, nella gran maggioranza degli organismi umani, nè della sua digeribilità, nè del suo valore nutritivo.

Vi sono bambini, giovani, adulti — maschi e femmine — ricchi e poveri — cittadini e campagnuoli — pei quali l'uso del latte costituisce un alimento e un rimedio accettabile, simpatico, facilmente digeribile, potentemente nutritivo. Per altri, invece, è nauseoso, antipatico, di difficile digestione, causa più o meno prolungata di vari disturbi dell'apparato digerente.

Ma sta il fatto accertato dalla pratica, raccomandato dalla teoria, che i principî nutritivi e medicamentosi del latte non sono menomamente alterati dal suo stato di cottura, ossia quando sia stato sottoposto all'ebollizione.

Dott. Felice Dell'Acqua.

APPUNTI BIBLIOGRAFICI

Rapporto e dati statistici sulle operazioni e sullo stato economico del Consorzio di mutuo soccorso della Rete Mediterranea, anno 1891. Milano, Stab. Civelli, 1893. — *Idem,* anno 1892. Milano, Stab. Civelli, 1894.

La lettura di queste due relazioni lascia davvero una idea molto favorevole sull'attività e sull'organizzazione del Consorzio di mutuo soccorso delle ferrovie del Mediterraneo, alla cui testa sta il benemerito cavaliere E. Roncaldier. Dopo un chiaro e succinto rapporto del Comitato di amministrazione, seguono una lunga serie di ben elaborate tavole relative al resoconto amministrativo ed alle varie statistiche finanziaria, demografica e sanitaria del Consorzio.

Quanto alla parte economica, che non è nostro compito di illustrare, rileviamo che il patrimonio del Consorzio al 31 dicembre 1892 risultava di L. 4,650,798; ma che, verificandosi ogni anno una eccedenza non lieve delle spese sugli introiti, si stanno ora facendo pratiche presso il Governo per attuare certi provvedimenti che valgano ad assicurare in modo definitivo il regolare funzionamento dell'Istituto, al quale sono iscritti oramai oltre 13 mila impiegati ferroviari.

Circa la parte sanitaria, è degno di precipua attenzione il fatto che già dopo soli due anni di esistenza del Consorzio (creato nel 1890) si è provveduto a riformare di pianta la tabella nosografica, uniformandola alla nomenclatura più moderna. Ciò dimostra un interesse alla scienza ed una larghezza di vedute degni dei migliori elogi.

La classificazione delle malattie adottata fino al 1892 era composta delle seguenti voci: 1ª Febbri semplici; 2ª Innervazione; 3ª Udito; 4ª Visione e annessi; 5ª Circolazione; 6ª Respirazione; 7ª Digestione; 8ª Genitali e vie urinarie; 9ª Movimenti; 10ª Pelle e tessuto cellulare sottocutaneo; 11ª Malattie infettive o zimotiche: *a*) per malaria; *b*) comuni; 12ª Malattie traumatiche: *a*) in servizio; *b*) fuori servizio.

Col 1892 invece essa venne modificata come segue:

1ª Infezioni: *a*) comuni; *b*) malariche; *c*) tubercolari; *d*) celtiche; 2ª Alterato ricambio materiale; 3ª Sistema nervoso; 4ª Apparecchio respiratorio; 5ª Apparecchio circolatorio sanguigno e linfatico; 6ª Apparecchio urogenitale; 7ª Organi chilo- ed emo-poietici; 8ª Organi della locomozione; 9ª Pelle e tessuti esterni; 10ª Vista; 11ª Udito; 12ª Ernie e loro accidenti; 13ª Traumi; *a*) accidentali; *b*) in servizio.

Di ciascuna di queste affezioni vien riferito il numero dei casi, il numero dei giorni di malattia, e infine la percentuale dei malati e dei morti, suddivisi secondo i sei gruppi principali del personale addetto alle seguenti funzioni: 1ª di macchine; 2ª di scorta ai treni; 3ª di linea: *a*) uomini; *b*) donne; 4ª agenti d'ordine e di fatica nelle stazioni, nei depositi, ecc. (esclusi gli operai); 5ª impiegati ed assimilati negli uffici, nelle stazioni, ecc., compresi gli inservienti; 6ª operai propriamente detti.

Noi non possiamo a meno di augurarci che simili lavori statistici continuino e si estendano sempre più, giacchè il personale ferroviario, sia per il suo numero ingente, sia per la sua diffusione in tutte le regioni d'Italia, sia per la grande varietà delle sue occupazioni, offre un vastissimo e interessantissimo campo di studi igienico-sociali.

GORINI.

CRONACA

della Beneficenza, della Previdenza, della Cooperazione e di fatti sociali interessanti i lavoratori

L'Istituto Umberto I per gli orfani di operai morti sul lavoro. — Venne testè firmato da S. M. il Re il Decreto che costituisce in ente morale il nuovo Istituto *Umberto I* per gli orfani degli operai morti sul lavoro, promosso dal Re medesimo in occasione delle sue nozze d'argento. I fondi raccolti ammontano complessivamente a L. 1,200,000.

Il R. Decreto stabilisce che, invece di erigere un Istituto speciale unico, si destinino i fondi per collocare gli orfani degli operai negli Istituti esistenti nelle singole Provincie cui gli orfani appartengono. Il collocamento sarà proposto dai Prefetti ad una Commissione centrale amministratrice del nuovo Istituto. La Commissione risiederà in Roma e sarà composta di sette membri, tre dei quali eletti dal Re, tre dal Governo e uno dal Municipio di Roma.

Le spese della Commissione non dovranno annualmente superare le L. 2000. Il principe Doria-Pamphili ha per la stessa offerto un locale gratuito per la Commissione.

La relazione che precede il Decreto dice che si vollero collocare i figli degli operai in vari luoghi anzichè concentrarli in Roma allo scopo di favorire i vari Istituti attuali, lasciando che i fanciulli ricoverati rimangono nelle Provincie in cui sono nati.

L'inaugurazione dell'Ospedale della colonia italiana a Salonicco. — In presenza delle Autorità, del Corpo consolare e della miglior parte della cittadinanza, fu il 29 ottobre u. s. inaugurato il nuovo Ospedale della colonia italiana, deliberato in occasione delle nozze d'argento dei Reali d'Italia, ed eretto col concorso del Re e del Governo.

Furono inviati telegrammi a S. M. il Re Umberto ed ai ministri Crispi e Blanc.

La Pia Casa di ricovero Umberto I in Pordenone venne testè solennemente inaugurata, nel palazzo donato dal conte Amman, e fondata con donazioni private.

Assistettero a questa festa della beneficenza il Prefetto, il deputato Chiaradia, le Autorità politiche e civili e molta folla. Venne scoperto un bellissimo busto del Re, opera dello scultore Enrico Chiaradia, e la solennità si chiuse con applauditi discorsi e con vive acclamazioni al Re.

Il Patronato torinese per gli infortuni sul lavoro. — A Milano, da parecchi oratori del Congresso internazionale per gli infortunî sul lavoro, si citarono a cagion d'onore le iniziative e i tentativi del *Patronato di assicurazione e soccorso per gli operai colpiti da infortunî sul lavoro*, che da qualche anno funziona in Torino.

I nostri lettori non hanno forse dimenticato come sia sorta questa Istituzione, che ha la sua sede nel palazzo della Cassa di risparmio. La prima assemblea dei soci ebbe luogo il 2 gennaio 1887 sotto la presidenza del Sindaco comm. Voli; e fu allora nominata la Direzione, composta dei vicepresidenti Massa e Ricci, del direttore di tesoreria Ferraris e dei direttori di segreteria Arneudo e Nigra.

Come si sa, il Patronato si prefisse lo scopo di promuovere le assicurazioni degli operai presso la Cassa Nazionale; e infatti, nella primavera del 1887, le assicurazioni presso la sede compartimentale della Cassa Nazionale erano salite a 1735: numero esiguo, ma notevolmente superiore a quello precedente. Più tardi, in seguito alla donazione del comm. Pellegrini, si istituirono venti premi da L. 25 ciascuno da accordarsi, mediante estrazione a sorte, agli operai che si fossero assicurati individualmente e avessero pagata la quota di assicurazione. Infine, il 30 dicembre 1888 il Patronato venne costituito in Ente morale.

Non è possibile determinare esattamente quale sia stata la parte d'influenza esercitata dal Patronato torinese nell'aumento delle assicurazioni collettive che si stipularono a questa sede compartimentale della Cassa Nazionale; perchè, così le assicurazioni ottenute dal Patronato, come quelle procacciate dai membri di esso si facevano direttamente alla Cassa stessa. Ma da una Memoria presentata testè al Congresso di Milano ricaviamo che le assicurazioni, le quali erano in numero, si può dire, insignificante prima dell'istituzione del Patronato, si svolsero poi così rapidamente che raggiunsero nel marzo del 1888 il numero di 8840 operai e nell'anno successivo arrivarono a 31,000 operai assicurati.

CRONACA

della Beneficenza, della Previdenza, della Cooperazione e di fatti sociali interessanti i lavoratori

---

L'Istituto Umberto I per gli orfani di operai morti sul lavoro. — Venne testè firmato da S. M. il Re il Decreto che costituisce in ente morale il nuovo Istituto *Umberto I* per gli orfani degli operai morti sul lavoro, promosso dal Re medesimo in occasione delle sue nozze d'argento. I fondi raccolti ammontano complessivamente a L. 1,200,000.

Il R. Decreto stabilisce che, invece di erigere un Istituto speciale unico, si destinino i fondi per collocare gli orfani degli operai negli Istituti esistenti nelle singole Provincie cui gli orfani appartengono. Il collocamento sarà proposto dai Prefetti ad una Commissione centrale amministratrice del nuovo Istituto. La Commissione risiederà in Roma e sarà composta di sette membri, tre dei quali eletti dal Re, tre dal Governo e uno dal Municipio di Roma.

Le spese della Commissione non dovranno annualmente superare le L. 2000. Il principe Doria-Pamphili ha per la stessa offerto un locale gratuito per la Commissione.

La relazione che precede il Decreto dice che si vollero collocare i figli degli operai in vari luoghi anzichè concentrarli in Roma allo scopo di favorire i vari Istituti attuali, lasciando che i fanciulli ricoverati rimangono nelle Provincie in cui sono nati.

L'inaugurazione dell'Ospedale della colonia italiana a Salonicco. — In presenza delle Autorità, del Corpo consolare e della miglior parte della cittadinanza, fu il 29 ottobre u. s. inau[illegible] il nuovo Ospedale della colonia italiana, deliberat[illegible] delle nozze d'argento dei Reali d'Italia, ed erett[illegible] Re e del Governo.

Furono inviati telegrammi a S. M. [illegible] Crispi e Blanc.

CRONACA

della Beneficenza, della Previdenza, della Cooperazione e di fatti sociali interessanti i lavoratori

---

L'Istituto Umberto I per gli orfani di operai morti sul lavoro. — Venne testè firmato da S. M. il Re il Decreto che costituisce in ente morale il nuovo Istituto *Umberto I* per gli orfani degli operai morti sul lavoro, promosso dal Re medesimo in occasione delle sue nozze d'argento. I fondi raccolti ammontano complessivamente a L. 1,200,000.

Il R. Decreto stabilisce che, invece di erigere un Istituto speciale unico, si destinino i fondi per collocare gli orfani degli operai negli Istituti esistenti nelle singole Provincie cui gli orfani appartengono. Il collocamento sarà proposto dai Prefetti ad una Commissione centrale amministratrice del nuovo Istituto. La Commissione risiederà in Roma e sarà composta di sette membri, tre dei quali eletti dal Re, tre dal Governo e uno dal Municipio di Roma.

Le spese della Commissione non dovranno annualmente superare le L. 2000. Il principe Doria-Pamphili ha per la stessa offerto un locale gratuito per la Commissione.

La relazione che precede il Decreto dice che si vollero collocare i figli degli operai in vari luoghi anzichè concentrarli in Roma allo scopo di favorire i vari Istituti attuali, lasciando che i fanciulli ricoverati rimangono nelle Provincie in cui sono nati.

L'inaugurazione dell'Ospedale della colonia italiana a Salonicco. — In presenza delle Autorità, del Corpo consolare [illegible] e della miglior parte della cittadinanza, fu il 29 ottobre [illegible] il nuovo Ospedale della colonia italiana, delibe[illegible] delle nozze d'argento dei Reali d'Italia, ed [illegible] Re e del Governo.

Furono inviati telegrammi [illegible] Crispi e Blanc.

La Pia Casa di ricovero Umberto I in Pordenone venne testè
iolennemente inaugurata, nel palazzo donato dal conte Amman, e
:ondata con donazioni private.

Assistettero a questa festa della beneficenza il Prefetto, il depu-
ato Chiaradia, le Autorità politiche e civili e molta folla. Venne
coperto un bellissimo busto del Re, opera dello scultore Enrico
Chiaradia, e la solennità si chiuse con applauditi discorsi e con
'ive acclamazioni al Re.

Il Patronato torinese per gli infortunî sul lavoro. — A Milano,
a parecchi oratori del Congresso internazionale per gli infortunî sul
avoro, si citarono a cagion d'onore le iniziative e i tentativi del
*Patronato di assicurazione e soccorso per gli operai colpiti da infortunî
ul lavoro*, che da qualche anno funziona in Torino.

I nostri lettori non hanno forse dimenticato come sia sorta questa
stituzione, che ha la sua sede nel palazzo della Cassa di risparmio.
,a prima assemblea dei soci ebbe luogo il 2 gennaio 1887 sotto la
residenza del Sindaco comm. Voli; e fu allora nominata la Dire-
ione, composta dei vicepresidenti Massa e Ricci, del direttore di
esoreria Ferraris e dei direttori di segreteria Arneudo e Nigra.

Come si sa, il Patronato si prefisse lo scopo di promuovere le
ssicurazioni degli operai presso la Cassa Nazionale; e infatti, nella
imavera del 1887, le assicurazioni presso la sede compartimentale
lla Cassa Nazionale erano salite a 1735: numero esiguo, ma note-
mente superiore a quello precedente. Più tardi, in seguito alla do-
:ione del comm. Pellegrini, si istituirono venti premi da L. 25 cia-
no da accordarsi, mediante estrazione a sorte, agli operai che si
ero assicurati individualmente e avessero pagata la quota di assi-
zione. Infine, il 30 dicembre 1888 il Patronato venne costituito
nte morale.

›n è possibile determinare esattamente quale sia stata la parte

ienza esercitata dal Patronato torinese nell'aumento delle assi-
ni collettive ... si stipularono a questa sede compartimentale
... perchè, così le assicurazioni ottenute dal Pa-
... acciate dai membri di esso si facevano di-
... Ma da una Memoria presentata testè
... che le assicurazioni, le quali erano
... te prima dell'istituzione del Pa-
... nente che raggiunsero nel marzo
... nell'anno successivo arrivarono

L'azione del Patronato emerge però distintamente per ciò che riguarda le assicurazioni individuali. Istituiti i premi per tali assicurazioni. non tardarono ad accorrere operai per farsi iscrivere. specialmente dall'Arsenale di costruzione e dalle Officine ferroviarie. Cosicchè le assicurazioni individuali. che il 10 gennaio 1887 erano soltanto 20. il 10 giugno 1888 avevano raggiunto il numero di 470 e nel 1889 erano salite a 490.

Già in quest'ultimo anno si era fatta poca strada. ma quando poi la Cassa Nazionale dovette aumentare le tariffe per non subire perdite nell'esercizio, allora non solo cessò il movimento progressivo delle assicurazioni individuali, ma si indietreggiò al punto che il 17 maggio 1871 gl'iscritti per il premio di tali assicurazioni erano ridotti a meno della metà, ossia a 180, sebbene in quell'anno la sede compartimentale della Cassa Nazionale avesse dato complessivamente L. 78.839.75 di premi di fronte a L. 56.518.75 di indennità. Infine. nell'anno scorso gli iscritti per il premio delle assicurazioni individuali non furono che 91; cosicchè può dirsi ormai che questa forma di assicurazione è ridotta in condizioni assolutamente insignificanti.

Sarebbe forse interessante ricercare le cagioni di tale decremento. Certo si è che la propaganda era stata attivissima specialmente per mezzo della segnalazione quotidiana di tutti gli infortuni che accadevano. Il Patronato ne curava la pubblicazione sui giornali e provvedeva a sollecitare direttamente gli industriali e gli operai, tra i quali era accaduto l'infortunio. tenendo poi di questi fatti uno speciale registro. Anzi, questa statistica locale figurava nella sezioneo peraia delle Esposizioni Riunite di Milano, e da essa si rileva, per esempio, che sopra 339 infortunî registrati in un breve periodo solo 21 operai erano coperti dell'assicurazione.

Il Patronato non si ostinò nell'impresa delle assicurazioni individuali, ma si studiò di promuovere la pratica dell'assicurazione collettiva semplice in seno alle Società operaie. Ed ecco che cosa accadde.

Il premio di L. 250, appositamente istituito, fu nel 1893 accordato all'*Associazione generale degli operai* in Torino, la quale, sopra una spesa di L. 268.62 per l'assicurazione dei soci, non ebbe che a sborsare L. 18.62 di fronte a L. 338 di indennità percepita per infortunî deisoci stessi: tuttavia l'Associazione non riuscì a rinnovare la polizza collettiva! collettiva! Parimenti, un appello alle Società operaie perchè concorressero at[illegible]te nell'opera del Patronato rimase quasi senza frutto. e due s[illegible]d operai concorrono attualmente al premio di L. 250.

E[illegible], nelle nostre forme di assicurazione individuale e di [illegible]collettiva semplice, o nella loro esplicazione, esiste

qualche vizio, qualche lacuna che le rende poco accette e poco adatte per i bisogni dei nostri operai e delle Società di mutuo soccorso.

Ma i Patronati non debbono soltanto promuovere l'assicurazione, bensì anche e sopratutto la prevenzione contro gli infortunî.

Ora, sotto questo aspetto, scrive la *Gazzetta Piemontese,* l'utilità dell'opera del Patronato torinese fu generalmente riconosciuta. La Istituzione, concorrendo colle sue pubblicazioni in parecchie Esposizioni, riportò infatti una medaglia d'argento all'Esposizione di Parigi nel 1890, una medaglia d'oro all'Esposizione operaia di Torino nel 1891, e una medaglia d'argento all'Esposizione di Palermo nel 1892. Ed è appunto l'opera del Patronato torinese, per quanto si riferisce alla prevenzione degli infortunî, che fu oggetto di meritati elogi nel Congresso di Milano. Ai quali sarebbe desiderabile che corrispondesse nell'avvenire l'aiuto della cittadinanza torinese, che è sempre larghissimo per ogni forma di beneficenza.

Un esperimento della giornata di otto ore. — Uno dei principali proprietari di miniere nel Yorkshire, il Bainbridge, che dà lavoro a quasi 15,000 operai, ha fatto una esperienza interessante. Ha voluto giudicare praticamente dell'effetto che produrrebbe l'applicazione delle prescrizioni che sarebbero inserite nella legge delle otto ore. L'esperienza è stata fatta simultaneamente in tre miniere di carbon fossile, poste in condizioni notevolmente diverse. In ciascuna di queste miniere l'estrazione del carbon fossile è diminuita nella proporzione del 22 al 30 %; al contrario il prezzo del costo è aumentato da 4 pence ad un scellino circa. I salari erano stati diminuiti in proporzione della diminuzione delle ore di lavoro; se essi fossero stati mantenuti al tasso attuale, l'aumento del prezzo di costo sarebbe stato da 10 pence a 2 scellini.

Per essere pienamente imparziali, bisogna aggiungere che se l'esperienza si fosse prolungata, la differenza fra la diminuzione della produzione e l'aumento del prezzo di costo sarebbe forse leggermente diminuito; ma non è che una ipotesi. Comunque sia, questi risultati sono presso a poco identici a quelli che sono stati precedentemente ottenuti in circostanze analoghe. Al tempo della discussione della legge per le otto ore nella Camera dei Comuni, il signor Thomas ha esposto i risultati d'una esperienza fatta durante tredici mesi consecutivi. L'estrazione ottenuta per ciascun operaio e per ciascun giorno fu allora d'una tonnellata e 67, mentre che prima era stata di 2.06. Si sa che in Inghilterra la giornata del sabato è ridotta ad otto ore. Ora, tutti i proprietari di miniere di carbon fossile hanno

CRONACA

della Beneficenza, della Previdenza, della Cooperazione e di fatti sociali interessanti i lavoratori

---

L'Istituto Umberto I per gli orfani di operai morti sul lavoro. — Venne testè firmato da S. M. il Re il Decreto che costituisce in ente morale il nuovo Istituto *Umberto I* per gli orfani degli operai morti sul lavoro, promosso dal Re medesimo in occasione delle sue nozze d'argento. I fondi raccolti ammontano complessivamente a L. 1,200,000.

Il R. Decreto stabilisce che, invece di erigere un Istituto speciale unico, si destinino i fondi per collocare gli orfani degli operai negli Istituti esistenti nelle singole Provincie cui gli orfani appartengono. Il collocamento sarà proposto dai Prefetti ad una Commissione centrale amministratrice del nuovo Istituto. La Commissione risiederà in Roma e sarà composta di sette membri, tre dei quali eletti dal Re, tre dal Governo e uno dal Municipio di Roma.

Le spese della Commissione non dovranno annualmente superare le L. 2000. Il principe Doria-Pamphili ha per la stessa offerto un locale gratuito per la Commissione.

La relazione che precede il Decreto dice che si vollero collocare i figli degli operai in vari luoghi anzichè concentrarli in Roma allo scopo di favorire i vari Istituti attuali, lasciando che i fanciulli ricoverati rimangono nelle Provincie in cui sono nati.

L'inaugurazione dell'Ospedale della colonia italiana a Salonicco. — In presenza delle Autorità, del Corpo consolare e della miglior parte della cittadinanza, fu il 29 ottobre u. s. inaugurato il nuovo Ospedale della colonia italiana, deliberato in occasione delle nozze d'argento dei Reali d'Italia, ed eretto col concorso del Re e del Governo.

Furono inviati telegrammi a S. M. il Re Umberto ed ai ministri Crispi e Blanc.

La Pia Casa di ricovero Umberto I in Pordenone venne testè solennemente inaugurata, nel palazzo donato dal conte Amman, e fondata con donazioni private.

Assistettero a questa festa della beneficenza il Prefetto, il deputato Chiaradia, le Autorità politiche e civili e molta folla. Venne scoperto un bellissimo busto del Re, opera dello scultore Enrico Chiaradia, e la solennità si chiuse con applauditi discorsi e con vive acclamazioni al Re.

Il Patronato torinese per gli infortunî sul lavoro. — A Milano, da parecchi oratori del Congresso internazionale per gli infortunî sul lavoro, si citarono a cagion d'onore le iniziative e i tentativi del *Patronato di assicurazione e soccorso per gli operai colpiti da infortunî sul lavoro*, che da qualche anno funziona in Torino.

I nostri lettori non hanno forse dimenticato come sia sorta questa Istituzione, che ha la sua sede nel palazzo della Cassa di risparmio. La prima assemblea dei soci ebbe luogo il 2 gennaio 1887 sotto la presidenza del Sindaco comm. Voli; e fu allora nominata la Direzione, composta dei vicepresidenti Massa e Ricci, del direttore di tesoreria Ferraris e dei direttori di segreteria Arneudo e Nigra.

Come si sa, il Patronato si prefisse lo scopo di promuovere le assicurazioni degli operai presso la Cassa Nazionale; e infatti, nella primavera del 1887, le assicurazioni presso la sede compartimentale della Cassa Nazionale erano salite a 1735: numero esiguo, ma notevolmente superiore a quello precedente. Più tardi, in seguito alla donazione del comm. Pellegrini, si istituirono venti premi da L. 25 ciascuno da accordarsi, mediante estrazione a sorte, agli operai che si fossero assicurati individualmente e avessero pagata la quota di assicurazione. Infine, il 30 dicembre 1888 il Patronato venne costituito in Ente morale.

Non è possibile determinare esattamente quale sia stata la parte d'influenza esercitata dal Patronato torinese nell'aumento delle assicurazioni collettive che si stipularono a questa sede compartimentale della Cassa Nazionale; perchè, così le assicurazioni ottenute dal Patronato, come quelle procacciate dai membri di esso si facevano direttamente alla Cassa stessa. Ma da una Memoria presentata testè al Congresso di Milano ricaviamo che le assicurazioni, le quali erano in numero, si può dire, insignificante prima dell'istituzione del Patronato, si svolsero poi così rapidamente che raggiunsero nel marzo del 1888 il numero di 8840 operai e nell'anno successivo arrivarono a 31,000 operai assicurati.

CRONACA

della Beneficenza, della Previdenza, della Cooperazione e di fatti sociali interessanti i lavoratori

---

L' Istituto Umberto I per gli orfani di operai morti sul lavoro. — Venne testè firmato da S. M. il Re il Decreto che costituisce in ente morale il nuovo Istituto *Umberto I* per gli orfani degli operai morti sul lavoro, promosso dal Re medesimo in occasione delle sue nozze d'argento. I fondi raccolti ammontano complessivamente a L. 1,200,000.

Il R. Decreto stabilisce che, invece di erigere un Istituto speciale unico, si destinino i fondi per collocare gli orfani degli operai negli Istituti esistenti nelle singole Provincie cui gli orfani appartengono. Il collocamento sarà proposto dai Prefetti ad una Commissione centrale amministratrice del nuovo Istituto. La Commissione risiederà in Roma e sarà composta di sette membri, tre dei quali eletti dal Re, tre dal Governo e uno dal Municipio di Roma.

Le spese della Commissione non dovranno annualmente superare le L. 2000. Il principe Doria-Pamphili ha per la stessa offerto un locale gratuito per la Commissione.

La relazione che precede il Decreto dice che si vollero collocare i figli degli operai in vari luoghi anzichè concentrarli in Roma allo scopo di favorire i vari Istituti attuali, lasciando che i fanciulli ricoverati rimangono nelle Provincie in cui sono nati.

L' inaugurazione dell' Ospedale della colonia italiana a Salonicco. — In presenza delle Autorità, del Corpo consolare e della miglior parte della cittadinanza, fu il 29 ottobre u. s. inaugurato il nuovo Ospedale della colonia italiana, deliberato in occasione delle nozze d' argento dei Reali d'Italia, ed eretto col concorso del Re e del Governo.

Furono inviati telegrammi a S. M. il Re Umberto ed ai ministri Crispi e Blanc.

La Pia Casa di ricovero Umberto I in Pordenone venne testè solennemente inaugurata, nel palazzo donato dal conte Amman, e fondata con donazioni private.

Assistettero a questa festa della beneficenza il Prefetto, il deputato Chiaradia, le Autorità politiche e civili e molta folla. Venne scoperto un bellissimo busto del Re, opera dello scultore Enrico Chiaradia, e la solennità si chiuse con applauditi discorsi e con vive acclamazioni al Re.

Il Patronato torinese per gli infortunî sul lavoro. — A Milano, da parecchi oratori del Congresso internazionale per gli infortunî sul lavoro, si citarono a cagion d'onore le iniziative e i tentativi del *Patronato di assicurazione e soccorso per gli operai colpiti da infortunî sul lavoro*, che da qualche anno funziona in Torino.

I nostri lettori non hanno forse dimenticato come sia sorta questa Istituzione, che ha la sua sede nel palazzo della Cassa di risparmio. La prima assemblea dei soci ebbe luogo il 2 gennaio 1887 sotto la presidenza del Sindaco comm. Voli; e fu allora nominata la Direzione, composta dei vicepresidenti Massa e Ricci, del direttore di tesoreria Ferraris e dei direttori di segreteria Arneudo e Nigra.

Come si sa, il Patronato si prefisse lo scopo di promuovere le assicurazioni degli operai presso la Cassa Nazionale; e infatti, nella primavera del 1887, le assicurazioni presso la sede compartimentale della Cassa Nazionale erano salite a 1735: numero esiguo, ma notevolmente superiore a quello precedente. Più tardi, in seguito alla donazione del comm. Pellegrini, si istituirono venti premi da L. 25 ciascuno da accordarsi, mediante estrazione a sorte, agli operai che si fossero assicurati individualmente e avessero pagata la quota di assicurazione. Infine, il 30 dicembre 1888 il Patronato venne costituito in Ente morale.

Non è possibile determinare esattamente quale sia stata la parte d'influenza esercitata dal Patronato torinese nell'aumento delle assicurazioni collettive che si stipularono a questa sede compartimentale della Cassa Nazionale; perchè, così le assicurazioni ottenute dal Patronato, come quelle procacciate dai membri di esso si facevano direttamente alla Cassa stessa. Ma da una Memoria presentata testè al Congresso di Milano ricaviamo che le assicurazioni, le quali erano in numero, si può dire, insignificante prima dell'istituzione del Patronato, si svolsero poi così rapidamente che raggiunsero nel marzo del 1888 il numero di 8840 operai e nell'anno successivo arrivarono a 31,000 operai assicurati.

CRONACA

della Beneficenza, della Previdenza, della Cooperazione e di fatti sociali interessanti i lavoratori

---

L'Istituto Umberto I per gli orfani di operai morti sul lavoro. — Venne testè firmato da S. M. il Re il Decreto che costituisce in ente morale il nuovo Istituto *Umberto I* per gli orfani degli operai morti sul lavoro, promosso dal Re medesimo in occasione delle sue nozze d'argento. I fondi raccolti ammontano complessivamente a L. 1,200,000.

Il R. Decreto stabilisce che, invece di erigere un Istituto speciale unico, si destinino i fondi per collocare gli orfani degli operai negli Istituti esistenti nelle singole Provincie cui gli orfani appartengono. Il collocamento sarà proposto dai Prefetti ad una Commissione centrale amministratrice del nuovo Istituto. La Commissione risiederà in Roma e sarà composta di sette membri, tre dei quali eletti dal Re, tre dal Governo e uno dal Municipio di Roma.

Le spese della Commissione non dovranno annualmente superare le L. 2000. Il principe Doria-Pamphili ha per la stessa offerto un locale gratuito per la Commissione.

La relazione che precede il Decreto dice che si vollero collocare i figli degli operai in vari luoghi anzichè concentrarli in Roma allo scopo di favorire i vari Istituti attuali, lasciando che i fanciulli ricoverati rimangono nelle Provincie in cui sono nati.

L'inaugurazione dell'Ospedale della colonia italiana a Salonicco. — In presenza delle Autorità, del Corpo consolare e della miglior parte della cittadinanza, fu il 29 ottobre u. s. inaugurato il nuovo Ospedale della colonia italiana, deliberato in occasione delle nozze d'argento dei Reali d'Italia, ed eretto col concorso del Re e del Governo.

Furono inviati telegrammi a S. M. il Re Umberto ed ai ministri Crispi e Blanc.

La Pia Casa di ricovero Umberto I in Pordenone venne testè solennemente inaugurata, nel palazzo donato dal conte Amman, e fondata con donazioni private.

Assistettero a questa festa della beneficenza il Prefetto, il deputato Chiaradia, le Autorità politiche e civili e molta folla. Venne scoperto un bellissimo busto del Re, opera dello scultore Enrico Chiaradia, e la solennità si chiuse con applauditi discorsi e con vive acclamazioni al Re.

Il Patronato torinese per gli infortuni sul lavoro. — A Milano, da parecchi oratori del Congresso internazionale per gli infortunî sul lavoro, si citarono a cagion d'onore le iniziative e i tentativi del *Patronato di assicurazione e soccorso per gli operai colpiti da infortunî sul lavoro*, che da qualche anno funziona in Torino.

I nostri lettori non hanno forse dimenticato come sia sorta questa Istituzione, che ha la sua sede nel palazzo della Cassa di risparmio. La prima assemblea dei soci ebbe luogo il 2 gennaio 1887 sotto la presidenza del Sindaco comm. Voli; e fu allora nominata la Direzione, composta dei vicepresidenti Massa e Ricci, del direttore di tesoreria Ferraris e dei direttori di segreteria Arneudo e Nigra.

Come si sa, il Patronato si prefisse lo scopo di promuovere le assicurazioni degli operai presso la Cassa Nazionale; e infatti, nella primavera del 1887, le assicurazioni presso la sede compartimentale della Cassa Nazionale erano salite a 1735: numero esiguo, ma notevolmente superiore a quello precedente. Più tardi, in seguito alla donazione del comm. Pellegrini, si istituirono venti premi da L. 25 ciascuno da accordarsi, mediante estrazione a sorte, agli operai che si fossero assicurati individualmente e avessero pagata la quota di assicurazione. Infine, il 30 dicembre 1888 il Patronato venne costituito in Ente morale.

Non è possibile determinare esattamente quale sia stata la parte d'influenza esercitata dal Patronato torinese nell'aumento delle assicurazioni collettive che si stipularono a questa sede compartimentale della Cassa Nazionale; perchè, così le assicurazioni ottenute dal Patronato, come quelle procacciate dai membri di esso si facevano direttamente alla Cassa stessa. Ma da una Memoria presentata testè al Congresso di Milano ricaviamo che le assicurazioni, le quali erano in numero, si può dire, insignificante prima dell'istituzione del Patronato, si svolsero poi così rapidamente che raggiunsero nel marzo del 1888 il numero di 8840 operai e nell'anno successivo arrivarono a 31.000 operai assicurati.

CRONACA

della Beneficenza, della Previdenza, della Cooperazione e di fatti sociali interessanti i lavoratori

L'Istituto Umberto I per gli orfani di operai morti sul lavoro. — Venne testè firmato da S. M. il Re il Decreto che costituisce in ente morale il nuovo Istituto *Umberto I* per gli orfani degli operai morti sul lavoro, promosso dal Re medesimo in occasione delle sue nozze d'argento. I fondi raccolti ammontano complessivamente a L. 1,200,000.

Il R. Decreto stabilisce che, invece di erigere un Istituto speciale unico, si destinino i fondi per collocare gli orfani degli operai negli Istituti esistenti nelle singole Provincie cui gli orfani appartengono. Il collocamento sarà proposto dai Prefetti ad una Commissione centrale amministratrice del nuovo Istituto. La Commissione risiederà in Roma e sarà composta di sette membri, tre dei quali eletti dal Re, tre dal Governo e uno dal Municipio di Roma.

Le spese della Commissione non dovranno annualmente superare le L. 2000. Il principe Doria-Pamphili ha per la stessa offerto un locale gratuito per la Commissione.

La relazione che precede il Decreto dice che si vollero collocare i figli degli operai in vari luoghi anzichè concentrarli in Roma allo scopo di favorire i vari Istituti attuali, lasciando che i fanciulli ricoverati rimangono nelle Provincie in cui sono nati.

L'inaugurazione dell'Ospedale della colonia italiana a Salonicco. — In presenza delle Autorità, del Corpo consolare e della miglior parte della cittadinanza, fu il 29 ottobre u. s. inaugurato il nuovo Ospedale della colonia italiana, deliberato in occasione delle nozze d'argento dei Reali d'Italia, ed eretto col concorso del Re e del Governo.

Furono inviati telegrammi a S. M. il Re Umberto ed ai ministri Crispi e Blanc.

La Pia Casa di ricovero Umberto I in Pordenone venne testè solennemente inaugurata, nel palazzo donato dal conte Amman, e fondata con donazioni private.

Assistettero a questa festa della beneficenza il Prefetto, il deputato Chiaradia, le Autorità politiche e civili e molta folla. Venne scoperto un bellissimo busto del Re, opera dello scultore Enrico Chiaradia, e la solennità si chiuse con applauditi discorsi e con vive acclamazioni al Re.

Il Patronato torinese per gli infortuni sul lavoro. — A Milano, da parecchi oratori del Congresso internazionale per gli infortunî sul lavoro, si citarono a cagion d'onore le iniziative e i tentativi del *Patronato di assicurazione e soccorso per gli operai colpiti da infortunî sul lavoro*, che da qualche anno funziona in Torino.

I nostri lettori non hanno forse dimenticato come sia sorta questa Istituzione, che ha la sua sede nel palazzo della Cassa di risparmio. La prima assemblea dei soci ebbe luogo il 2 gennaio 1887 sotto la presidenza del Sindaco comm. Voli; e fu allora nominata la Direzione, composta dei vicepresidenti Massa e Ricci, del direttore di tesoreria Ferraris e dei direttori di segreteria Arneudo e Nigra.

Come si sa, il Patronato si prefisse lo scopo di promuovere le assicurazioni degli operai presso la Cassa Nazionale; e infatti, nella primavera del 1887, le assicurazioni presso la sede compartimentale della Cassa Nazionale erano salite a 1735: numero esiguo, ma notevolmente superiore a quello precedente. Più tardi, in seguito alla donazione del comm. Pellegrini, si istituirono venti premi da L. 25 ciascuno da accordarsi, mediante estrazione a sorte, agli operai che si fossero assicurati individualmente e avessero pagata la quota di assicurazione. Infine, il 30 dicembre 1888 il Patronato venne costituito in Ente morale.

Non è possibile determinare esattamente quale sia stata la parte d'influenza esercitata dal Patronato torinese nell'aumento delle assicurazioni collettive che si stipularono a questa sede compartimentale della Cassa Nazionale; perchè, così le assicurazioni ottenute dal Patronato, come quelle procacciate dai membri di esso si facevano direttamente alla Cassa stessa. Ma da una Memoria presentata testè al Congresso di Milano ricaviamo che le assicurazioni, le quali erano in numero, si può dire, insignificante prima dell'istituzione del Patronato, si svolsero poi così rapidamente che raggiunsero nel marzo del 1888 il numero di 8840 operai e nell'anno successivo arrivarono a 31,000 operai assicurati.

L'azione del Patronato emerge però distintamente per ciò che riguarda le assicurazioni individuali. Istituiti i premi per tali assicurazioni, non tardarono ad accorrere operai per farsi iscrivere, specialmente dall'Arsenale di costruzione e dalle Officine ferroviarie. Cosicchè le assicurazioni individuali, che il 10 gennaio 1887 erano soltanto 20, il 10 giugno 1888 avevano raggiunto il numero di 470 e nel 1889 erano salite a 490.

Già in quest'ultimo anno si era fatta poca strada, ma quando poi la Cassa Nazionale dovette aumentare le tariffe per non subire perdite nell'esercizio, allora non solo cessò il movimento progressivo delle assicurazioni individuali, ma si indietreggiò al punto che il 17 maggio 1871 gl'iscritti per il premio di tali assicurazioni erano ridotti a meno della metà, ossia a 180, sebbene in quell'anno la sede compartimentale della Cassa Nazionale avesse dato complessivamente L. 78,839.75 di premi di fronte a L. 56,518.75 di indennità. Infine, nell'anno scorso gli iscritti per il premio delle assicurazioni individuali non furono che 91; cosicchè può dirsi ormai che questa forma di assicurazione è ridotta in condizioni assolutamente insignificanti.

Sarebbe forse interessante ricercare le cagioni di tale decremento. Certo si è che la propaganda era stata attivissima specialmente per mezzo della segnalazione quotidiana di tutti gli infortuni che accadevano. Il Patronato ne curava la pubblicazione sui giornali e provvedeva a sollecitare direttamente gli industriali e gli operai, tra i quali era accaduto l'infortunio, tenendo poi di questi fatti uno speciale registro. Anzi, questa statistica locale figurava nella sezione operaia delle Esposizioni Riunite di Milano, e da essa si rileva, per esempio, che sopra 339 infortunî registrati in un breve periodo solo 21 operai erano coperti dell'assicurazione.

Il Patronato non si ostinò nell'impresa delle assicurazioni individuali, ma si studiò di promuovere la pratica dell'assicurazione collettiva semplice in seno alle Società operaie. Ed ecco che cosa accadde.

Il premio di L. 250, appositamente istituito, fu nel 1893 accordato all'*Associazione generale degli operai* in Torino, la quale, sopra una spesa di L. 268.62 per l'assicurazione dei soci, non ebbe che a sborsare L. 18.62 di fronte a L. 338 di indennità percepita per infortunî dei soci stessi: tuttavia l'Associazione non riuscì a rinnovare la polizza collettiva! collettiva! Parimenti, un appello alle Società operaie perchè concorressero attivamente nell'opera del Patronato rimase quasi senza frutto, e due soli gruppi di operai concorrono attualmente al premio di L. 250.

Evidentemente, nelle nostre forme di assicurazione individuale e di assicurazione collettiva semplice, o nella loro esplicazione, esiste

qualche vizio, qualche lacuna che le rende poco accette e poco adatte per i bisogni dei nostri operai e delle Società di mutuo soccorso.

Ma i Patronati non debbono soltanto promuovere l'assicurazione, bensì anche e sopratutto la prevenzione contro gli infortunî.

Ora, sotto questo aspetto, scrive la *Gazzetta Piemontese,* l'utilità dell'opera del Patronato torinese fu generalmente riconosciuta. La Istituzione, concorrendo colle sue pubblicazioni in parecchie Esposizioni, riportò infatti una medaglia d'argento all'Esposizione di Parigi nel 1890, una medaglia d'oro all'Esposizione operaia di Torino nel 1891, e una medaglia d'argento all'Esposizione di Palermo nel 1892. Ed è appunto l'opera del Patronato torinese, per quanto si riferisce alla prevenzione degli infortunî, che fu oggetto di meritati elogi nel Congresso di Milano. Ai quali sarebbe desiderabile che corrispondesse nell'avvenire l'aiuto della cittadinanza torinese, che è sempre larghissimo per ogni forma di beneficenza.

Un esperimento della giornata di otto ore. — Uno dei principali proprietari di miniere nel Yorkshire, il Bainbridge, che dà lavoro a quasi 15,000 operai, ha fatto una esperienza interessante. Ha voluto giudicare praticamente dell' effetto che produrrebbe l' applicazione delle prescrizioni che sarebbero inserite nella legge delle otto ore. L' esperienza è stata fatta simultaneamente in tre miniere di carbon fossile, poste in condizioni notevolmente diverse. In ciascuna di queste miniere l'estrazione del carbon fossile è diminuita nella proporzione del 22 al 30 %; al contrario il prezzo del costo è aumentato da 4 pence ad un scellino circa. I salari erano stati diminuiti in proporzione della diminuzione delle ore di lavoro; se essi fossero stati mantenuti al tasso attuale, l' aumento del prezzo di costo sarebbe stato da 10 pence a 2 scellini.

Per essere pienamente imparziali, bisogna aggiungere che se l'esperienza si fosse prolungata, la differenza fra la diminuzione della produzione e l'aumento del prezzo di costo sarebbe forse leggermente diminuito; ma non è che una ipotesi. Comunque sia, questi risultati sono presso a poco identici a quelli che sono stati precedentemente ottenuti in circostanze analoghe. Al tempo della discussione della legge per le otto ore nella Camera dei Comuni, il signor Thomas ha esposto i risultati d'una esperienza fatta durante tredici mesi consecutivi. L'estrazione ottenuta per ciascun operaio e per ciascun giorno fu allora d'una tonnellata e 67, mentre che prima era stata di 2.06. Si sa che in Inghilterra la giornata del sabato è ridotta ad otto ore. Ora, tutti i proprietari di miniere di carbon fossile hanno

constato che la differenza fra l'estrazione degli altri giorni e quella del sabato è sensibilmente proporzionale alla differenza fra il numero delle ore di lavoro della giornata completa e quello della giornata ridotta.

Infine, è stato riconosciuto che la giornata d'otto ore provocherebbe una profonda perturbazione nella organizzazione del lavoro nelle miniere. Infatti, questa misura avrebbe per risultato di diminuire di molto al disotto delle otto ore il lavoro effettivo dei martellatori. Perchè questi possano scavare il carbone, devono trovare alla mattina il cantiere preparato; bisogna dunque che gli aiutanti restino dopo i martellatori, il tempo necessario per spazzare via tutto. Se gli aiutanti devono limitare strettamente ad otto ore il loro lavoro, i martellatori non avranno più, al massimo, che sei ore di lavoro effettivo. Il loro salario e quello degli aiutanti pagati da essi, se ne risentirebbero adunque in una proporzione molto sensibile. È vero che questa considerazione non è di tale natura da fare impressione sui socialisti, poichè, nel loro sistema, i salari devono rimanere costanti, qualunque sia la diminuzione delle ore di lavoro e la diminuzione della produzione. Resterebbe da indicare il mezzo di conciliare questi due elementi che appaiono inconciliabili; ma i socialisti non si sono ancora degnati di rivelarci il loro segreto.

La Società operaia di Savignano di Romagna, costituita il 14 maggio 1865, conta ormai 30 anni di vita. Poco appresso vi si aggiunse la divisione femminile. Iniziata sotto lieti auspicî, ebbe a subire diverse traversie, da cui risorge ora con speranza di prospero avvenire. Mercè saggie e reiterate riforme dei suoi statuti, si sono allontanate le cause che ne minacciavano l'esistenza, e, ripristinata la Cassa pensioni con fondo speciale, si è assicurata ai soci una men triste vecchiaia.

Questo Sodalizio va lodato grandemente per l'interesse ognora spiegato nel promuovere e sorreggere altre benefiche Istituzioni locali. Poichè devonsi alla sua iniziativa l'Asilo infantile, la Biblioteca circolante, la Scuola di disegno per arti e mestieri, la Banca cooperativa popolare, le Cucine economiche negli anni carestiosi, le Scuole festive per gli adulti e la Società edificatrice. Favorì l'impianto della tipografia del Rubicone ed il ripristinamento delle fiere mensili, concorse a soccorrere con offerte i volontari savignanesi nelle guerre nazionali, e le Società consorelle, non che i danneggiati da grandi sventure. A lui devonsi infine le lapidi che la cittadinanza collocò in memoria dei grandi italiani Giuseppe Garibaldi, suo Presidente onorario, e Giuseppe Mazzini, suo socio d'onore.

Per tale opera costante e benefica la Società ebbe lodi ed incoraggiamenti, sia dai cultori delle Istituzioni di previdenza, sia con medaglie alla Esposizione di Faenza e la massima onorificenza dalla Commissione centrale di beneficenza in Milano.

Alla fine del 1893 contava 198 soci maschi e 63 femmine, compresi gli onorari; e possedeva un patrimonio complessivo di L. 20,959.84.

Queste notizie ci sono offerte dal *Bullettino ufficiale* del Comitato per la Fiera di beneficenza che ebbe luogo in Savignano nello scorso mese, a favore dell'Asilo infantile *Vittorio Emanuele II*, del *Ricovero dei vecchi*, della *Società operaia*, e del locale *Asilo infantile*. Limitandoci oggi a riferire le notizie storiche ed economiche della benemerita Società operaia, ci riserviamo di presentare ai lettori nel prossimo fascicolo l'illustrazione che di ciascheduna rese l'interessante Bollettino. Savignano è una città per eccellenza filantropica, e noi ci felicitiamo con essa degli ottimi risultati della indetta fiera, risultati che non ci riescono nuovi, conoscendo lo spirito di illuminata beneficenza che aleggia su quella gentile città.

L'Unione Cooperativa alle Esposizioni Riunite di Milano. — Questa floridissima Istituzione, tanto benemerita dell'economia popolare, conseguì all'Esposizione universale d'Anversa la medaglia d'oro, la quale veniva ad aggiungersi a quelle già da essa ottenute alle altre Esposizioni internazionali di Parigi, Colonia ed Edimburgo. Oggi siamo lieti d'annunciare che alle diverse massime onorificenze avute dall'Unione Cooperativa anche alle Esposizioni nazionali di Torino (1890), Milano (1891), Asti (1891), Palermo (1892), si sono aggiunti nuovi diplomi e medaglie delle Esposizioni Riunite di Milano, e cioè: il primo diploma d'onore per la sua organizzazione come cooperativa, un diploma di secondo grado con medaglia d'argento per i vini di sua produzione, un diploma di terzo grado quale concorrente alla gara d'onore ed altro diploma nella sezione pubblicità.

Un diploma di specialissima importanza, non contemplato nell'elenco delle onorificenze, fu il plauso unanime del pubblico, che, affollando continuamente il chiosco — sala d'assaggi — dell'Unione Cooperativa nei giardini delle Esposizioni Riunite, dimostrò quanto fossero apprezzati i suoi vini, di cui si fece una vendita che superò qualunque previsione.

Ed il notevole incremento negl'incassi di magazzino in questo secondo semestre è altra riprova che la simpatia del pubblico per quella Istituzione — che ebbe campo alle Esposizioni di meglio farsi conoscere — è seria, reale e duratura.

La *Cassa di previdenza* fra gli agenti dell'Unione Cooperativa venne premiata con diploma di secondo grado e medaglia d'argento nella sezione previdenza.

Le Casse postali di risparmio in Italia. — L'Amministrazione delle poste comunica il seguente riassunto delle operazioni di queste Casse a tutto il mese d'agosto 1894: Libretti rimasti in corso in fine del mese precedente, n. 2,809,122; libretti emessi nel mese d'agosto 1884. n. 24,961; totale, n. 2,834,083; libretti estinti nel mese stesso, N. 16,131; rimanenza. n. 2,817,952. Credito dei depositanti in fine del mese precedente, L. 409,663,168.48; depositi nel mese d'agosto 1894, L. 20,536,730.05; totale, L. 430,199,898.53; rimborsi nel mese stesso. L. 19,527.205.21; rimanenza, L. 410,672,693.32.

Vale a dire che i depositi sono aumentati d'un milione entro l'agosto.

Eh via, ciò non è indizio di crescente miseria!

La Banca mutua popolare in Caiazzo, Società anonima cooperativa, corrispondente della Banca d'Italia e del Banco di Napoli, premiata con medaglia d'oro, altre di argento alle Esposizioni di Palermo 1892, di Milano 1881 e Torino 1884 e 1890, e dal Ministero di agricoltura e commercio, premiata al concorso ministeriale per la migliore monografia sull'organizzazione del Credito agricolo, presentava al 31 ottobre 1894 la situazione seguente:

Attività. — Cassa: biglietti di Banca e monete metalliche lire 14,183.42 - Portafoglio: Cambiali a 3 mesi o meno, da 3 mesi fino a 6 n. 967, L. 416,355.83; prestiti sull'onore n. 23, L. 1087; prestiti agricoli n. 7, L. 3625 - Valori pubblici e stabili: rendita italiana. obbligazioni ferroviarie, cartelle fondiarie, e azioni B. N., di proprietà della Banca, L. 186,924.60; della Cassa di previdenza, L. 5000; per gli uffici, L. 11,158.18; aggiudicati in subastazione, L. 37,524.45 - Anticipazioni: sopra merci ed effetti pubblici, L. 11,648.35; conti correnti con garanzia, capitali ed interessi, L. 65,168.93 - Depositi: a garanzia, sovvenzioni ed altre operazioni, L. 91,121.99; cauzione del cassiere, L. 20,000 - Mobilio e impianto: casse forti, mobili, ecc.: spese di 1° e 2° stabilimento, L. 5963.65 - Crediti: fondiaria per conto soci, L. 3971.44; in conto corrente con Banche e corrisp. diversi, L. 6730.71; azionisti saldo loro dare, L. 162.25; per effetti all'incasso. L. 8600; id. in sofferenza, L. 5981.60; diversi per conti da regolare, L. 18,343.56; spese giudiziali ripetibili, L. 7787.09; ipotecari. L. 11,674.35; civili in subastazione. L. 62,147.67 - Totale delle attività,

L. 995,110.07 - Spese: imposte e tasse, interessi passivi e spese d'ordinaria amministrazione, L. 27,690.05; cambiali riscontate presso terzi, L. 122,427.11.

Capitale sociale. — Capitale: costituito da n. 3530 azioni da L. 25, L. 88,250 - Riserva: Ordinaria effettivamente versata, L. 45,193.79; fondo pei prestiti sull'onore, L. 714.01 - Totale L. 134,157.80.

Passività. — Depositi fiduciari: in conto corrente n. 7, capitali e interessi L. 26,122.48; a risparmio n. 809, L. 131,683.69; in buoni fruttiferi n. 392, L. 497,591.16 - Depositanti: a garanzia, sovvenzioni ed altre operazioni, L. 91,121.99; cauzione del cassiere, L. 20,000 - Debiti: in conto corrente: Banca d'Italia, L. 9885.65; per assegni garentiti (Banco di Napoli), L. 18,263.54; con Banche e corrisp. diversi, lire 25,461.66; dividendi in corso ed arretrati, L. 1697.80; effetti a pagare, L. 10,000; saldo conto corrente attivi, L. 1847.33; interessi sospesi per prestiti sull'onore, L. 159.85; cassa di previdenza a favore degli impiegati, L. 5230.25 - Totale delle passività, L. 973,223.20 - Rendite: risconto, L. 2787.22; sconto effetti ed utili diversi, L. 46,789.70 - Totale L. 49,526.92 - Totale generale, L. 1,022,800.12.

Necrologio dei benefattori. — *Francesco Salomone* di *Mistretta,* morto il 13 corrente mese, lasciò tutte le sue sostanze, due milioni e mezzo, per fondare a Palermo un Istituto delle povere cieche e nominò esecutori del suo testamento il Sindaco, il Prefetto e l'Arcivescovo di Palermo.

L'avv. *Giovanni Gautieri* di *Novara,* resosi defunto il 30 settembre p. p., dispose di molti legati per opere di beneficenza tra cui L. 20,000 alla città di Novara per l'istituzione di un podere-scuola oppure per la fondazione di una o più borse annue da assegnarsi a giovani della provincia di Novara, preferibilmente di Castelbeltrame, di Biandrate e di Maggiora, che intendono perfezionarsi negli studi agronomici; L. 20,000 al Comune di Casalbeltrame da destinarsi al miglioramento delle condizioni delle popolazioni più bisognose del Comune; L. 1000 ai poveri di Castelbeltrame, ai poveri di Biandrate ed ai poveri di Maggiora; L. 500 a ciascuna delle seguenti Istituzioni novaresi: Istituto delle madri lattanti, Istituto musicale Brera, Istituto per la cura marina degli scrofolosi poveri, Cucine economiche, ed altre L. 500 da distribuirsi ai poveri della parrocchia di S. Marco in Novara.

GIURISPRUDENZA

RACCOLTA DELLE SENTENZE DELLE CORTI DI CASSAZIONE, D'APPELLO E DEI TRIBUNALI — DELLE DECISIONI DELLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO — DEI PARERI DEL CONSIGLIO DI STATO E DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ — DELLE DECISIONI DELLE GIUNTE PROVINCIALI AMMINISTRATIVE — DELLE LEGGI — DEI DOCUMENTI GOVERNATIVI E DEGLI ATTI UFFICIALI INTERESSANTI LE ISTITUZIONI DI BENEFICENZA E DI PREVIDÈNZA E LA SANITÀ PUBBLICA.

DECISIONI DELLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

SOMMARIO. — 1. Oneri gravanti Istituzioni riconosciute quali Enti morali - Non sono soggetti a concentramento — 2. Spese di spedalità - Competenza passiva - Normali austriache - Legge 17 luglio 1890 - Domicilio di soccorso - Provincie venete.

1. Oneri gravanti Istituzioni riconosciute quali Enti morali — Non sono soggetti a concentramento.

La legge 17 luglio 1890, nell'assoggettare i legati di beneficenza a concentramento nelle Congregazioni di carità, presuppone l'esistenza di Istituzioni di beneficenza per sè stanti. Ciò non si verifica nel caso di cui trattasi, perchè i benefattori o in vita o in caso di morte, non hanno creata alcuna Istituzione di beneficenza, ma hanno posto a carico di un Ente riconosciuto come tale alcune prestazioni per opere di carità e di culto. A casi similiari non sono quindi applicabili le disposizioni del succitata legge per Opere di pietà e di culto. (*Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato in data 12 marzo 1894, pubblicata il 30 marzo 1894*).

Sul *Ricorso* del *Parroco di San Pietro in Pirolo* di *Pizzighettone*, rappresentato dall'avv. Salvalaglio, contro l'*Ospedale maggiore* di *Lodi*, difeso dall'avv. Caccialanza, il *Ministero dell'interno* e la *Congregazione di carità* di *Pizzighettone,* per la revoca del R. decreto 4 maggio 1893, nella parte in cui disponevasi il concentramento dei legati Cornetti e Palenghi nella Congregazione di carità di Pizzighettone.

Fatto. — Che con istromenti del 17 settembre 1750, 21 novembre 1765 e 11 settembre 1767, il sacerdote D. Antonio Cornetti nel fare alcune donazioni all' Ospedale di Lodi lo gravava di tre prestazioni:

1° Lire 100 milanesi annue per dotare una fanciulla povera della parrocchia di San Pietro in Pirolo designata dal parroco. E stabiliva che tale somma doveva cadere a favore della chiesa, qualora mancasse la fanciulla dotanda;

2° Prestazione di L. 40 milanesi per la cera occorrente alla stessa chiesa per la novena e successiva festa della Concezione di Nostra Signora;

3° Prestazione di L. 25 milanesi per l'olio della lampada all'altare della parocchia in certe solennità.

E disponeva che qualora venisse demolita la chiesa, o dispersa la cura od abbandonato il culto, nulla avesse più dovuto contribuire lo Spedale pei legati di cera ed olio.

Posteriormente con testamento del 23 luglio 1802 D. Giovanni Palenghi lasciava al ricordato Ospedale di Lodi due capitali, uno di L. 6000 milanesi e l'altro di L. 2000 gravandoli delle seguenti prestazioni:

1° L. 100 milanesi annue per elemosina ai poveri di Gora di Pizzighettone, da distribuirsi dal parroco di San Pietro;

2° Prestazione di L. 100 milanesi annue per dotare una fanciulla povera dello stesso luogo, da designarsi dal parroco;

3° Prestazione di L. 200 milanesi ogni 3 o 4 anni per sopperire alle spese degli esercizi spirituali nella parrocchia suddetta.

E il testatore disponeva che ove mai per qualunque causa le pie disposizioni non potessero sortire la divisata esecuzione, quel capitale doveva riunirsi alla sua eredità.

In esecuzione delle disposizioni della legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza, l' Ospedale di Lodi ha denunziato l'esistenza di tali legati alla Congregazione di carità di Pizzighettone. Ed essa d'accordo col Consiglio comunale, e previo il voto favorevole della Giunta provinciale amministrativa, ha ritenuto che dovevano concentrarsi e trasformarsi.

Dopo di ciò si fecero le pratiche opportune, e previo parere della prima Sezione del Consiglio di Stato, fu emesso a' 4 maggio 1893 un Decreto reale col quale fra gli altri provvedimenti venne ordinato il concentramento dei legati Cornetti e Palenghi nella Congregazione di carità di Pizzighettone e la loro inversione di scopo e di trasformazione.

Avverso tale Decreto ha prodotto Ricorso in tempo utile, innanzi a questa IV Sezione, il parroco della chiesa parrocchiale di San Pietro in Pirolo.

Tale Ricorso nel giorno 2 luglio scorso fu notificato al presidente della Congregazione di carità e nel giorno 4 dello stesso mese al Ministero dell'interno; senonchè questa Sezione, chiamata a decidere nel 14 ottobre 1893, sospese ogni risoluzione sul merito, e ordinò che fosse chiamato ad intervenire in giudizio il rappresentante dell'Ospedale di Lodi. Quindi essendosi a tanto ottemperato, si porta ora la causa all'udienza per la sua decisione.

I motivi pei quali si domanda l'annullamento del Decreto sono i seguenti:

Riguardo ai Legati di beneficenza si sostiene che non possono essere concentrati perchè essi costituiscono oneri e non Istituzioni autonome aventi esistenza propria. E si ricordano a tale proposito varie decisioni di questa IV Sezione.

Riguardo ai Legati di culto si sostiene che pel tassativo disposto dell'art. 91 n. 3 della legge 17 luglio 1890, essi non si potevano concentrare nella Congregazione di carità, perchè dal concentramento sono esclusi i Legati di culto che facciano o possano far carico ad Enti ecclesiastici conservati, od altri Enti ivi enumerati, tra i quali sono compresi i *patroni*; e l'Ospedale è appunto patrono della chiesa di San Pietro in Pirolo.

L'Amministrazione dell'Ospedale di Lodi intervenendo in causa appoggia gli addotti motivi, ed aggiunge che essa ha interesse che il concentramento non si verifichi onde sia rispettata la volontà dei fondatori, e anche perchè concentrando i Legati di culto si verrebbero a diminuire i già scarsi proventi della parrocchia di San Pietro, di cui esso Ospedale è patrono.

Diritto. — Attesochè per quanto riguarda il disposto concentramento dei tre Legati di beneficenza istituiti dai sacerdoti Cornetti e Palenghi bisogna fare diritto al Ricorso imperocchè la legge nel disporre pel concentramento nelle Congregazioni di carità presuppone l'esistenza di Istituzioni di beneficenza per sè stanti. Ma ciò non si verifica nel caso presente perchè i due benefattori uno nel dare vivendo, e l'altro nel lasciare dopo la morte una somma all'Ospedale Maggiore di Lodi non hanno creato alcuna Istituzione di beneficenza, ma hanno caricato l'Ospedale dell'onere di alcune prestazioni per opere di pietà e di culto.

Pertanto non sono applicabili al caso le disposizioni della legge 17 luglio 1890, relative al concentramento.

Attesochè per ciò che concerne la trasformazione di tali tre Lasciti occorre osservare che se essa sicuramente non può aver luogo per quanto riguarda la beneficenza elemosiniera, neppure può aver luogo per ciò che concerne le due doti a povere fanciulle. Perchè sono soggette a trasformazione le Istituzioni alle quali sia venuto a mancare il fine, o che per il fine loro più non corrispondono ad un interesse della pubblica beneficenza. Ma evidentemente ciò non si verifica nel caso presente.

E a nulla monta che la beneficenza a vantaggio dei neonati e il baliatico possono essere giudicati più proficui e consoni ai bisogni delle classi povere perchè non si può rinnovare la volontà dei benefattori quando la legge ciò non dispone.

Attesochè per quanto riguarda la trasformazione in soccorso ai poveri dei tre Legati di culto, si scorge senza dubbio fondato, nelle disposizioni della legge (art. 91 n. 3) il reclamo del parroco di San Pietro in Pirolo, a cui si è associata l'Amministrazione dell' Ospedale di Lodi. Imperocchè la legge assoggetta a trasformazione le Opere pie di culto, Lasciti e Legati di culto, ma fa eccezione per quelli che corrispondono ad un bisogno della popolazione, ovvero fanno carico, o possono far carico ad Enti ecclesiastici conservati, al Demanio, al Fondo pel culto, *ai patroni* o agli Economati generali dei beneficî vacanti. E l' Ospedale di Lodi è appunto, come non è controverso, il patrono della chiesa di San Pietro, ed avendo obblighi da adempiere verso di essa, l' inversione di quei fondi destinati a tale scopo si convertirebbe a suo danno. Ed è utile avvertire che nello emettersi il Reale provvedimento per concentramento si ritenne che veruna delle ipotesi prevedute nel citato articolo si verificava, perchè nessuno aveva reclamato contro la proposta di concentramento e di trasformazione. E risulta dagli atti che l'Amministrazione interessata che è quella dell' Ospedale, dopo aver denunziato i pesi che la gravavano non ebbe alcuna notizia delle pratiche che si facevano per il concentramento nella Congregazione di carità dei legati Cornetti e Palenghi.

Per questi motivi, la Sezione accogliendo il Ricorso annulla il R. decreto 4 maggio 1893 nella parte relativa ai legati Cornetti e Palenghi.

Così deciso il 12 marzo 1894.

2. Spese di spedalità — Competenza passiva — Normali austriache — Legge 17 luglio 1890 — Domicilio di soccorso — Provincie venete.

La competenza passiva di un onere qualunque non può determinarsi che in base alle leggi vigenti nel tempo in cui si verifica

la prestazione, e va stabilita in relazione a dette leggi, come disposizioni di diritto comune amministrativo vigenti nel Veneto, che non possono mutare, secondo che muta la legge comune intorno al domicilio di soccorso. (*Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, pubblicata li 11 maggio 1894*).

Sul *Ricorso* della *Congregazione di carità di Conegliano,* quale rappresentante di quel civico Ospedale, contro il *Comune di San Vendemiano* ed il *Comune di Conegliano,* per la revoca della decisione della Giunta provinciale amministrativa di Treviso, con cui fu respinto un reclamo dell'attuale ricorrente, diretto a far mettere a carico o del Comune di San Vendemiano o di quello di Conegliano, la spedalità di Dalla Balla Giacomo.

Ritenuto in fatto: Che accolto e curato dal 22 giugno al 14 agosto 1892 nell'Ospedale civile di Conegliano certo Dalla Balla Giacomo, la Congregazione di carità, amministratrice dell'Ospedale stesso, ritenendo che il Dalla Balla, quantunque nativo di Ogliano, frazione della città di Conegliano, avesse acquistato il domicilio di soccorso in San Vendemiano, per aver tenuto in quest'ultimo Comune la sua dimora dal marzo 1885 al maggio 1890 in qualità di segretario municipale, chiese al Comune anzidetto il rimborso delle spese di spedalità in L. 89.10. Ed essendosi tale Comune rifiutato, la Congregazione di carità, invocando le Normali austriache mantenute in vigore dall'art. 97 della legge 17 luglio 1890 sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza e il disposto dell'art. 72, n. 1, della legge stessa, ricorse alla Giunta provinciale amministrativa, ma questa, con sua decisione del 15 giugno 1893, considerando che il domicilio del Dalla Balla nel Comune di San Vendemiano, prima del 17 gennaio 1891 (epoca in cui entrò in vigore la citata legge) e che quindi non poteva determinare nel Comune stesso l'obbligo del richiesto pagamento, rigettò il Ricorso.

Che la Congregazione di carità, in seguito a tale decisione si rivolse pel rimborso dell'indicata spedalità al Comune di Conegliano, indicando l'art. 49 del Regolamento dell'anzidetto Ospedale, per cui l'accettazione e la cura gratuita nell'Ospedale stesso è limitata ai soli poveri delle tre Parrocchie della città, escluso Campolongo, nonchè le Parrocchie delle frazioni di Costa, Collabrigo, Scomigo ed Agliano, che è appunto il luogo di nascita del Dalla Balla. Ma il Comune di Conegliano, mettendo in rilievo una circostanza di fatto non emersa nel precedente giudizio innanzi alla Giunta provinciale amministrativa, osservò che il Dalla Balla era partito da San Vendemiano non

già nel maggio, sibbene nel 27 novembre 1890, cioè dopo che la citata legge del 17 luglio 1890 era stata debitamente pubblicata, delucendone che il Dalla Balla avesse acquistato appunto in San Vendemiano il suo domicilio di soccorso a' termini dell'art. 72, n. 1. della citata legge. Avendo però il Comune di San Vendemiano persistito nel suo rifiuto anche dopo la comunicazione di tale eccezione dedotta dal Comune di Conegliano, la predetta Congregazione di carità produsse un secondo Ricorso alla Giunta provinciale amministrativa chiedendo nuovamente che la spesa di cui si tratta fosse posta a carico del Comune di San Vendemiano, e in via subordinata che venisse addossata al Comune di Conegliano. Ma la Giunta provinciale amministrativa, con altra sua decisione del 2 novembre 1893, sostanzialmente ritenne non rilevante la nuova circostanza apposta contro il Comune di San Vendemiano, dovendo guardarsi al momento dell'attuazione della nuova legge, non a quello della pubblicazione, mentre rispetto alla domanda rivolta contro il Comune di Conegliano, considerò che il Dalla Balla non si poteva ritenere un povero della Parrocchia d'Ogliano per essere colà nato ed avervi nei primi quattro anni della sua vita dimorato con i suoi genitori; tranne quattro anni nella Parrocchia di Costa, ebbe per anni 34, cioè fino all'aprile 1885, la sua dimora in altre Parrocchie del Comune di Conegliano, i di cui poveri, per disposizione regolamentare, non sono esclusi dal beneficio della cura gratuita nell'Ospedale civile del luogo. Respinse quindi anche il secondo Ricorso.

Che avverso una tale Decisione, notificata con nota prefettizia del 3 novembre 1893, pervenuta addì 9 detto mese ed anno, la Congregazione di carità, con atto notificato addì 2 e 3 gennaio 1894 ai sindaci di Conegliano e di San Vendemiano, nonchè al Prefetto, presidente della Giunta provinciale amministrativa di Treviso, ha interposto Ricorso a questa IV Sezione, col qual Ricorso insiste previamente sulla limitazione dell' obbligo della cura gratuita ai soli poveri di Conegliano-città, invocando oltre al piano costitutivo del 2 novembre 1794, approvato con Decreto del Senato veneto del 15 agosto 1795, le disposizioni dei successivi Statuti e Regolamenti e specialmente l'art. 49 del vigente regolamento del 29 marzo 1879 e un Convegno approvato con deliberazione consigliare del 14 novembre 1868. Dopo di che sostanzialmente deduce:

Che dovendosi per l'art. 97 della citata legge 17 luglio 1890 applicare le relative norme sul domicilio di soccorso per la determinazione della competenza passiva delle spese di spedalità nelle Provincie, dove per legge e consuetudine sussiste l'obbligo, provvisoria-

mente conservato dall'articolo stesso, di rimborsare agli Ospedali siffatte spese e dovendosi per l'art. 142 del Regolamento 5 febbraio 1891 per l'esecuzione della legge anzidetta tener conto del tempo trascorso prima dell'attuazione di essa per calcolare il termine necessario all'acquisto del domicilio di soccorso, è a ritenersi che il Dalla Balla, per aver dimorato più di cinque anni, dall'aprile 1885 fino al 27 novembre 1890, nel Comune di San Vendemiano, avesse acquistato in detto Comune il domicilio di soccorso, ai termini dell'art. 72, n. 1, della citata legge, perchè deve tenersi conto d'una dimora ultraquinquennale avvenuta e compiuta in un'epoca prossima e posteriore alla pubblicazione della mentovata legge:

Che un tale concetto l'istante crede potersi argomentare da una Decisione del 23 maggio 1893 di questa Sezione, che giudicò non potersi tener conto d'una dimora avvenuta e compiuta in qualunque tempo remoto e anteriore alla pubblicazione della legge;

Che con ciò non si dà effetto retroattivo alla legge, perchè essendo la spesa in questione occorsa posteriormente all'attuazione di essa, la competenza passiva dev'essere determinata secondo le norme del citato art. 72;

Che, ove invece si ritenessero applicabili al caso le Normali austriache, il Dalla Balla, coll'assumere l'ufficio di segretario municipale in San Vendemiano, avrebbe, per virtù di questo, acquistato *illico et immediate,* il domicilio legale in quel Comune, senza che posteriormente ne avesse acquistato un altro, e quindi al Comune stesso dovrebbe incombere la spesa di spedalità, ai termini delle Normali anzidette;

Che, ove invece non si ritenesse obbligato il Comune di San Vendemiano, la spesa in ogni caso dovrebbe andare a carico del Comune di Conegliano, come Comune d'origine del Dalla Balla;

Che il fatto d'aver avuto il Dalla Balla il suo domicilio in Conegliano-città per ben 34 anni, cioè fino al 1885, non distrugge l'altro fatto provato e non contrastato, d'aver egli avuto i suoi natali nella Parrocchia suburbana d'Ogliano, che secondo le disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ospedale e secondo il succitato accordo del 1868, non gode del diritto alla cura gratuita pei suoi poveri. Per i quali motivi conchiude:

1° Annullarsi l'impugnata decisione; 2° Devesi ritenere che la spesa di cui si tratta faccia carico al Comune di San Vendemiano; 3° In via subordinata dichiararsi tenuto a rispondere della detta spesa il Comune di Conegliano per la Parrocchia suburbana di Ogliano; 4° Condannarsi il soccombente Comune nelle spese del Ricorso ed accessoria;

Che il Comune di Conegliano, con sue controdeduzioni depositate il 12 febbraio 1894, associandosi alla domanda della Congregazione di carità in quanto sono rivolte contro il Comune di San Vendemiano, rileva in quanto alle subordinate istanze del Ricorso, che l'accordo invocato dalla ricorrente in base alla deliberazione consigliare del 12 novembre 1868, avendo avuto vita quando vigevano le Normali austriache e non già sotto l'impero della legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza del 17 luglio 1890, alle Normali stesse deve aversi riguardo nel decidere l'attuale questione fra la ricorrente ed esso Comune di Conegliano;

Che avendo il Dalla Balla risieduto dal 1879 all'aprile 1885 sempre nelle Parrocchie di Conegliano-città, che godono del beneficio della cura gratuita per i loro poveri, egli deve ritenersi appartenente alla città stessa, a tenore delle citate Normali austriache;

Che del resto, anche volendo applicare la nuova legge 17 luglio 1890, ove si ritenesse che il Dalla Balla non abbia acquistato il suo domicilio di soccorso in San Vendemiano, bisognerebbe ricorrere al domicilio che egli aveva prima del trasferimento in San Vendemiano, ed essendo un tal domicilio oppunto nella città di Conegliano, ne discenderebbe il dovere nell'Ospedale civico di ricoverarlo e curarlo gratuitamente. Conchiude pertanto che della passività spedalizia in questione venga ritenuto responsabile il Comune di San Vendemiano, e subordinatamente che la competenza stessa venga tenuta a carico dell'Ospedale civile di Conegliano, mantenuta ferma in questa parte la decisione 2 novembre 1893 della Giunta provinciale amministrativa, rifuse le spese della causa.

Che infine il Comune di San Vendemiano con suo memoriale depositato il 14 febbraio 1894 controdeduce:

1° Che non si può affatto ritenere che il Dalla Balla avesse acquistato in San Vendemiano il suo domicilio di soccorso in base alla legge 17 luglio 1890, non potendo in questa avere effetto retroattivo;

2° Che tanto meno può ritenersi incombere ad esso Comune la spesa in questione, in base al domicilio legale che si pretende acquistato dal Dalla Balla nel Comune stesso, in base alle Normali austriache, perchè nel 27 novembre 1890 essendo egli partito da San Vendemiano senza lasciarvi alcun interesse, ed essendosi trasferito con la sua famiglia nel limitrofo Comune di San Sior, ove è tornato dopo essere uscito dall'Ospedale, in quest'ultimo Comune ebbe ad acquistare il suo domicilio in forza appunto delle anzidette Normali e ad esso quindi è a ritenersi debba incombere la spesa di spedalità. Chiede quindi che sia rigettato il Ricorso colla rifusione delle spese della causa.

Diritto. — Attesochè l'infermo Dalla Balla fu accolto e curato nell'Ospedale di Conegliano quando già imperava la nuova legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza e però a risolvere la insorta controversia intorno al rimborso della relativa spesa, debbono applicarsi non le Normali austriache già vigenti nel Veneto, come si pretenderebbe, ma le regole stabilite nel Capo VII sul domicilio di soccorso dalla legge anzidetta. Basta infatti appena ricordare che se da una parte, per disposizione dell'art. 97 della legge succitata, nelle Provincie ove per le leggi e le consuetudini precedenti i Comuni erano tenuti a rimborsare gli Spedali delle spese di cura dei rispettivi malati poveri continua provvisoriamente un tale obbligo, d'altra parte il citato articolo testualmente dichiara che, a determinare la pertinenza dei malati ai singoli Comuni, debbono applicarsi le norme di cui al mentovato Capo VII, essendo naturale che la competenza passiva di un carico qualunque non sia determinabile che appunto in base alle leggi vigenti nel tempo in cui si verifica la prestazione, che è causa della spesa.

Che all'impero delle norme anzidette indarno il Comune di Conegliano vorrebbe sottrarre i particolari rapporti che intercedono fra esso Comune e il Civico Ospedale, e per i quali siffatto Istituto è obbligato alla cura gratuita dei poveri di Conegliano-città, non di coloro che appartenessero alle Parrocchie suburbane o frazioni del Comune. Non giova al riguardo il rilevare che un tale accordo fu stabilito quando imperavano le suddette Normali austriache, per dedurne che alle Normali stesse debbasi tuttora aver riguardo nel decidere dell'appartenenza dei malati alla città o alle sue frazioni. essendo invece incontestabile che, nè il vigente regolamento dell'Ospedale, nè la deliberazione del Consiglio comunale del 12 nov. 1868, che si riferiscono all'anzidetta diversità di trattamento fra i poveri della città e quelli delle frazioni, danno verun criterio per determinare se un povero appartenga alla città o al suburbio e tanto meno in via contrattuale, o come particolare disposizione statutaria consacrano i criteri che in via generale erano fissati nelle citate Normali. È chiaro quindi che se fino all'attuazione della nuova legge sulle Istituzioni di beneficenza il rapporto di appartenenza alla città o alle frazioni doveva essere determinato in base alle Normali stesse, come disposizioni di diritto comune amministrativo vigenti nel Veneto, tali criteri anche rispetto al particolare trattamento dello Spedale di Conegliano verso i poveri dell'omonimo Comune non possono che necessariamente mutare secondo che muta la legge comune intorno al domicilio di soccorso.

Che ciò posto in quanto alla domanda in via principale spiegata contro il Comune di San Vendemiano, non è a ritenersi che la dimora tenuta dal Dalla Balla nell'anzidetto Comune abbia avuto il giuridico effetto di stabilire nel detto Comune il domicilio di soccorso in base all'art. 72, n. 1, della citata legge sol perchè, come deduce lo Spedale ricorrente, siffatta ultraquinquennale dimora cominciata prima della nuova legge ebbe a continuare dopo la pubblicazione di essa (17 luglio 1890), essendo ovvio che le leggi non diventano applicabili dal giorno della pubblicazione, ma da quello della entrata in vigore, mentre in fatto la dimora del Dalla Balla in San Vendemiano cessò appunto prima dell'attuazione delle nuove norme sul domicilio di soccorso portate dalla legge predetta e che per virtù dell'art. 104 non entrarono in vigore se non sei mesi dopo la pubblicazione. Nè d'altra parte varrebbe opporre che in forza dell'articolo 142 del regolamento 5 febbraio 1891, per calcolare il termine necessario ad acquistare il domicilio di soccorso si tiene conto del tempo trascorso prima dell'attuazione della nuova legge, in quanto che una tale norma presuppone appunto che la dimora nel Comune non sia cessata prima dell'attuazione della nuova legge, non potendo che solo una dimora continuata sotto l'impero di questa ritenersi capace di determinare l'acquisto del domicilio di soccorso nei sensi della detta legge, mentre non sarebbe ammissibile un tal acquisto quando il fatto che avrebbe dovuto produrlo siasi esclusivamente verificato fuori di ogni possibile efficacia della legge medesima.

Che se per tali ragioni il Dalla Balla non ha in San Vendemiano il domicilio di soccorso, di cui all'art. 72, n. 1, della legge citata non ostante la ultraquinquennale dimora quivi da lui tenuta fino al 27 novembre 1890, tanto meno è a ritenersi che l'avesse in Conegliano-città, per virtù della ultradecennale dimora da lui tenutavi fino al 1885, quale che sia l'effetto che una tale dimora avesse potuto per lui produrre come titolo alla pubblica assistenza sotto l'impero delle Normali austriache. Non giova infatti il sostenere che ove il Dalla Balla non abbia acquistato il domicilio di soccorso in San Vendemiano debba aver conservato quello di Conegliano-città, adducendo che il domicilio di soccorso acquistato in un luogo non si perda se non con l'acquisto di un domicilio di soccorso in un luogo diverso, giacchè invece la legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza nel dichiarare col capoverso del citato art. 72 un tale principio, lo riferisce espressamente al domicilio che sia stato già acquisito secondo le norme del n. 1 dello stesso articolo e che sia quindi sorto sotto l'impero di esso, non ai rapporti che abbiano

potuto determinarsi per effetto di antiche Disposizioni, Normali o consuetudini, che per questa parte all'attuazione della nuova legge hanno perduto ogni efficacia.

Che non potendo pertanto ritenersi di avere il Dalla Balla un domicilio di soccorso acquisito nei sensi dell'art. 72, n. 1, della detta legge, non si può ricorrere che al domicilio di soccorso originario. cioè al luogo di nascita, secondo il subordinato criterio del n. 2 del citato articolo e poichè il luogo di nascita del Dalla Balla è Agliano, frazione di Conegliano, che non gode per i propri poveri della cura gratuita nel ricorrente Spedale, il Comune di Conegliano come rappresentante di quella sua frazione è tenuto al rimborso della spesa di cui si tratta, e però merita essere accolto il Ricorso interposto contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa in quanto si riferisce alla domanda spiegata contro il Comune anzidetto.

Che in ordine alle spese della causa, il Comune di San Vendemiano non ne ha fatto alcuna domanda, e nei rapporti tra l'Ospedale ricorrente e il resistente Comune di Conegliano, le speciali circostanze della controversia ne consigliano la compensazione.

Per questi motivi, la Sezione provvedendo sul Ricorso della Congregazione di carità di Conegliano amministratrice del civico Ospedale, tenuti fermi gli effetti dell'impugnata decisione della Giunta provinciale amministrativa di Treviso del 2 novembre 1893, in riguardo alla domanda rivolta contro il Comune di San Vendemiano, annulla la decisione stessa in quanto respinse l'istanza di mettersi a carico del Comune di Conegliano il rimborso delle spese occorse per la cura di Dalla Balla Giacomo.

Dichiara compensate le spese e rimette gli atti all'Autorità amministrativa per gli ulteriori provvedimenti in conformità della presente decisione.

DOCUMENTI E CIRCOLARI GOVERNATIVE

La Rendita consolidata delle Istituzioni pubbliche di beneficenza.

Debbo richiamare l'attenzione della S. V. sulla disposizione contenuta nell'art. 2. comma 4°, della legge 22 luglio scorso, provvedimenti finanziari, la quale interessa in sommo grado le Opere pubbliche di beneficenza soggette alla legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Come le è noto, in virtù della detta legge l'aliquota dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile fu elevata da 13.20 a 20 per cento, a far tempo dal 1º di quel mese.

Poichè sui titoli consolidati 5 e 3 per cento lordo deve operarsi la ritenuta maggiore ora vigente, e poichè con l'allegato *L*, art. 1º, della legge 22 luglio 1894, è stata autorizzata la creazione di un nuovo titolo di debito consolidato 4.50 per cento netto, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura; con la disposizione accennata sopra venne stabilito che le rendite consolidate 5 e 3 per cento, inscritte, alla data del 22 luglio u. s., in nome delle Opere pubbliche di beneficenza soggette alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, siano sostituite con titoli del nuovo consolidato 4.50 per cento, *a parità di rendita effettiva*, non computando, a carico delle rendite da convertirsi, l'aumento di imposta di ricchezza mobile da 13.20 a 20 per cento.

Con ciò le Opere pubbliche di beneficenza, regolate dalla legge del 17 luglio 1890, potranno sottrarsi alla diminuzione del reddito effettivo dei titoli consolidati 5 e 3 per cento, da esse posseduti a quella data.

Il regolamento che deve disciplinare tutta la materia concernente il nuovo consolidato 4.50 per cento netto, sarà tra breve reso di pubblica ragione. Frattanto credo opportuno di prevenire la S. V. che il Consiglio di Stato, in adunanza del 17 ottobre corrente, nel manifestare il suo voto favorevole intorno ad esso, dichiarò che la conversione di cui sopra, voluta dal legislatore al fine di prevenire una riduzione nel reddito effettivo delle Opere pubbliche di beneficenza, non costituisce solamente una facoltà, bensì un dovere da parte delle rispettive Amministrazioni.

Posta la necessità di curare che queste possano trovarsi in grado, a suo tempo, di adempierlo, ed avvertito che la conversione, alla pari di rendita netta effettiva, non potrà essere ammessa che per le Opere di beneficenza soggette alla legge citata del 17 luglio 1890, n. 6972, e per le iscrizioni del consolidato 5 e 3 per cento, esistenti a nome di esse al 22 luglio u. s., prego la S. V. di volere senza indugio provvedere a che in apposito elenco, da trasmettersi a questo Ministero, siano designate le Opere pubbliche di beneficenza soggette a quella legge, riconosciute in codesta Provincia, nel quale sia pure indicato, per ciascuna di esse, l'ammontare dei certificati di rendita 5 e 3 per cento, inscritti in proprio nome al 22 luglio u. s.

Così sarà anticipato l'accertamento delle dette Opere pie da ammettersi al beneficio dell'accennata conversione, e questo Ministero

potrà raccogliere più sollecitamente le notizie necessarie per determinare la entità del cambio che dovrà essere chiesto nell'interesse delle Opere stesse.

La S. V. nel richiamare, a sua volta, l'attenzione degli amministratori delle pie Opere interessate, vorrà far loro notare la importanza della conversione di cui fa loro obbligo la legge 22 luglio 1894, prevenirli che saranno ufficialmente notificati i tormini di tempo, entro i quali le domande relative dovranno essere presentate alla Direzione generale del Demanio pubblico, e che il regolamento da emanarsi farà salve le azioni e ragioni che possano spettare eventualmente alle pie Opere verso gli amministratori negligenti o ritardatari.

Vorrà pure compiacersi di loro partecipare che, se per la prossima scadenza del 1° gennaio 1895 non fossero ancora pronti e disponibili i titoli del nuovo consolidato 4.50 netto, e se per ciò, rispetto alla detta scadenza, la cedola dei titoli 5 per cento, dovesse essere pagata con la ritenuta del 20 per cento, il di più riscosso verrà rimborsato integralmente, a ciascuna Amministrazione, dopo che sarà concessa alla pia Opera proprietaria la conversione dei titoli corrispondenti.

Gradirò che la S. V. si compiaccia di accusarmi ricevuta della presente e di assicurarmi che vi sarà dato puntuale adempimento (*Circolare del Ministero del Tesoro ai Prefetti del Regno*).

Avv. Giuseppe Scotti, *Direttore responsabile.*

Roma, 1894. Tip. dell'Unione Cooperativa Editrice, via di Porta Salaria, 23-a.

LA DONNA E IL LAVORO[1]

Gentili Signore, Egregi Signori! — Nel quartiere più povero d'una grande città americana; — dove i vinti, i reietti ed i rifiuti della società, in luride e malsane abitazioni, sozzamente si aggrovigliano; dove tutte le sventure, tutti i vizi, tutti i dolori e tutte le ribellioni ai principî della fede, della morale, della legge, sembrano darsi sinistro convegno; in questi putridi polipai di carne umana, nei quali le epidemie mietono le vittime a migliaia e la luce paurosa di scoprire nuove miserie e nuove brutture, quasi non osa penetrare; — sorge maestoso e sereno un vasto edificio, vero monastero laico, dal quale la carità nella sua più nobile e cristiana espressione, si diffonde benefica e consolatrice come un raggio di sole.

Non l'elemosina della minestra e del pane nero, come nei pietosi conventi medievali, si distribuisce ad Hull House, ma quella dello spirito di Cristo, manifestantesi nelle opere di amore. Si mira a rendere utile e sopportabile la vita ai poveri, a diminuire la distanza che li separa dai ricchi, facendo entrare nella loro esistenza travagliata, nella più larga misura possibile, ciò che a questi viene invidiato.

Sale di lettura e di musica, gabinetti di studio e di lavoro, gallerie di quadri e di statue, parchi con vasche per nuoto e luoghi di ricreazione, sono i mezzi messi a dispo-

[1] Conferenza tenuta dal prof. Pietro Sitta nella sala del Consiglio comunale di Ferrara il 18 novembre 1894.

sizione dei poveri pel nobile intento; mentre che intanto, colla parola colta ed eloquente, col divino linguaggio dei suoni e dei colori, colla propaganda amorevole, paziente, continua della scienza, dell'arte, della ginnastica, si tenta di rischiarare quelle intelligenze ottenebrate, di affinare i sentimenti di quei cuori inariditi, di rianimare quei muscoli deboli ed ammalati!

In quest'opera santa e generosa di redenzione, che mira a riconciliare tanti infelici con la vita e con la società, rifulge il nome di una donna: il nome benedetto di Miss Jane Addams.

Ammirate ed animate dal suo nobile esempio, molte altre signorine e signore, appartenenti alle famiglie più distinte per censo e per condizione sociale, e con esse uomini di affari e di scienza, vecchi e giovani, professori e studenti, vengono a coadiuvarla, prendendo semplicemente pensione presso di lei, e dedicandosi per alcune settimane, secondo le loro attitudini, a quest' impresa piuttosto difficile, di inspirare fiducia e speranza ad esseri inselvatichiti dagli stenti e covanti in petto sordo rancore verso la società!

Vivendo per alcun tempo in mezzo alla miseria, mettendosi, anzi, al suo servizio, e ritemprando l'animo alla scuola del dolore, anche le classi ricche ne ricavano giovamento e diventano più umane, più desiderose di espandere la loro attività a vantaggio di chi geme e si muore di fame.

A donne che in maniera così elevata comprendono la loro missione di amore verso il prossimo e che sanno imporsi così gravi doveri bisogna ben riconoscere il diritto di domandare dei privilegi. Ed ecco perchè gli uomini, negli Stati Uniti d'America, cavallerescamente, senza opposizione, hanno assistito, in questi ultimi anni, alla conquista della emancipazione economica della donna, e invece di tenerla estranea al mondo degli affari, le hanno agevolato la strada, aiutandola a salire e a rendersi veramente vantaggiosa alla società!

Da noi, invece, la donna non prende che una parte indiretta alla vita economica e sociale del paese. Per quali ragioni la si tiene lontana? Quali sono gli ostacoli che vi si oppongono, e perchè non sono ancora stati abbattuti?

Tali sono i problemi che mi propongo qui di esaminare — Signore e Signori — ben dolente di possedere così pochi meriti per sperare dalla vostra benevolenza cortese un poco di quell'attenzione che soltanto si concede a chi, collo splendore vivo della frase, sa animare e colorire i propri convincimenti.

*
* *

Il lavoro della Donna! Ecco un tema vastissimo, e sul quale in questi ultimi anni si son scritti tanti volumi e si son fatte tante discussioni! In Europa e sopratutto in America, esistono numerose associazioni, intente a studiare il problema della partecipazione della donna nella vita economica e sociale, e a suggerire riforme ai governi, e al conseguimento del loro scopo consacrano non solo zelo e attività, ma altresì un lavoro continuo che si estrinseca con numerose e dotte pubblicazioni, con congressi, meetings, giornali, ecc., ecc. Noi non possiamo qui approfondirci nell'esame di tutti i problemi che dal lato storico, dal lato economico, politico, sociologico, si connettono con l'argomento nostro. La conferenza non può nè deve pretendere alla profondità scientifica della memoria accademica o alla diffusione del trattato; ci contenteremo di accennare rapidamente alla condizione delle donne nei tempi passati, confrontarla con quella che essa ha oggidì, ed esaminate le principali obiezioni che si fanno contro la loro partecipazione alla produzione economica, tenteremo di mettere in luce i vantaggi che se ne potrebbero ricavare, specialmente per certi rami dell'umana attività.

Nelle società primitive la condizione della donna è delle più infelici. L'uomo è forte, battagliero, intraprendente, la

donna d'indole dolce e rassegnata; parrebbe dunque che i più aspri e faticosi lavori dovessero riservarsi al primo; la legge del più forte invece si estrinseca fatalmente e la donna è costretta a lavorare non solo per sè, ma anche per l'uomo. Deve apprestare le vivande, coltivare la terra coadiuvando e sostituendo al caso gli animali da tiro, trascinare carichi pesanti, accompagnare il marito alla caccia trascinandone la preda. Guai se trasgredisce, guai se non soddisfa prontamente ai capricci del suo prepotente signore, il bastone o la lancia la richiamerebbero ben presto ai suoi rudi doveri. Se invecchia si lascia morire di fame o si uccide per cibarsene nell'inverno; e mentre il gelo e la neve coprono la terra e l'uomo dorme tranquillo nella capanna, la donna col figlio sulle spalle deve andare nell'acqua a cercare crostacei per la famiglia. E anche ai giorni nostri, secondo le testimonianze dei viaggiatori, nelle tribù che per civiltà corrispondono alle antiche popolazioni, le donne si trovano in una condizione di assoluta inferiorità. Diceva il Candeo parlando dei Somali, al Congresso geografico di Genova (1892), che mentre l'uomo non pensa che a rubare o ad oziare colla lancia sulla spalla, o seduto sui talloni al sole, fregandosi i denti con un pezzettino di legno fibroso: — la donna lavora e ne riceve in cambio disprezzo e insulti e percosse. La moglie è null'altro che la serva dell'uomo, una bestia da soma o da lavoro, una macchina per la riproduzione. Per le donne Somale le deliziose tempeste del cuore sono un paradiso inaccessibile, sconosciuto: e mentre la nascita di un bambino viene festeggiata coll'uccisione di due montoni, quella di una bambina non si celebra che col sacrificio di uno soltanto.

Questa triste condizione si migliora in parte quando alle attività bellicose si sostituiscono le attività industriali. Dove l'uomo non vive solo di caccia o di pesca, ma attinge il suo principal nutrimento dalla pastorizia o dall'agricoltura, comincia a spuntare la divisione del lavoro, e la donna, se

anche rimane schiava del marito, non è però sempre destinata alle più faticose occupazioni. Così le donne Irochesi, le indiane del Nuovo Messico e quelle di alcune parti d'Africa, attendono ai lavori agricoli e domestici, mentre gli uomini si danno alla caccia, alla pesca, alla guerra; e presso gli antichi Egizi ed Indiani, la donna partecipa in misura più equa al lavoro produttivo e diventa oggetto di premurosa cura " e non si deve battere neanche con un fiore, anche se rea di cento colpe. "

E oggi ancora, da un punto all'altro dell'Asia, la donna si ritiene inferiore all'uomo, partecipante ad un tempo della natura dello schiavo e del fanciullo. Concetto del resto, comune anche nel mondo Greco e Romano. Platone ed Aristotile, interpreti sommi del pensiero dell'antica Grecia, giudicavano la donna un essere intermedio fra l'animale e l'uomo; e se anche l'epopea e la leggenda ci dicono che Elena, Penelope, Pallade, passavano le giornate ricamando e intessendo con maravigliosa gradazione di contorni e di tinte, vecchie e pietose istorie, noi sappiamo da Erodoto che le schiave dovevano intanto girare faticosamente la macina del padrone, trasportare pesi, coltivare la terra, pescare, commerciare.

Così a Roma, dove il militarismo è massimo e gli uomini sono tutti soldati, il lavoro si compie in gran parte dalle donne, alle quali spetta non solo cucire, filare, tessere, ma bene spesso trafficare e coltivare i campi. Più tardi, sviluppandosi l'organizzazione industriale, le donne prendono una parte più estesa, ma meno intensa nei lavori produttivi, e vengono a godere di una certa indipendenza, ma questa si dilegua collo sfasciarsi dell'impero e col pullulare delle irrequiete e mutevoli signorie feudali, non ostante il contatto dei germani che primi riconobbero la dignità della donna, e il soffio benefico della fede cristiana che prima seppe onorarne le nobili doti.

Anche nel medievo le donne furono largamente occupate nei lavori agricoli ed industriali. Esse erano addette

ai mansi tributari, dove coltivavano la terra assieme ai servi della gleba, ovvero ai mansi signorili, e allora lavoravano nel castello del feudatario, filando la lana o il lino, imbiancando e tingendo le stoffe, confezionando i vestiti. Il concetto che esse siano inferiori all'uomo perdura per tutto il medievo, e lo si ricava da queste parole del *Decamerone* di messer Giov. Boccaccio: " La natura ha fatto le femmine, nei corpi, delicate e morbide; negli animi, timide e paurose; nelle menti, benigne e pietose; e hacci date le corporali forze leggere, le voci piacevoli ed i movimenti dei membri soavi, cose tutte testificanti che hanno bisogno del governo degli uomini. " — E più avanti: " Conciossiachè chi ha bisogno di essere governato deve star soggetto e riverente a chi lo governa, perciò la universal moltitudine femminile non solo deve vivere agli uomini sottomessa, ma a discrezion loro, con umiltà, pazienza e ubbidienza. E se le donne da questo contegno si partono, non solo non sono savie, ma degne di riprensioni gravi e di aspro gastigamento. " E sapete in che consiste questo aspro gastigamento? Domando perdono, Signore, ma è una gentildonna che il Boccacci fa parlare ed approvare (tanto allora un tal sistema sembrava giusto e naturale):

> Buon cavallo e mal cavallo vuole sprone:
> Buona femmina e mala femmina vuol bastone;

La donna non era una schiava, non era una cosa veramente come nell'antico diritto romano, perchè gli influssi del cristianesimo e le consuetudini germaniche ne avevano d'assai temperato la triste condizione; ma le figlie del pari che nell'antica Roma, non potevano prendere marito che a piacere dei genitori, dei fratelli, dei parenti; e le mogli per una infedeltà o anche solo un sospetto d'infedeltà erano uccise o bruciate dal carnefice.

Senonchè nella pratica della vita, di questa tirannide legale e domestica, dura per tutte, le donne della borghesia

d'allora sentivano assai poco gli effetti. Questa borghesia attiva, industriosa, veramente dedita ad ammassare danari, e insieme democratica ed amante di libertà, perchè la libertà e la democrazia si conciliavano bene coi suoi interessi, usava riguardi alla donna perchè in essa trovava una cooperatrice instancabile ai vantaggi dei traffici e della famiglia. Alle donne infatti non solo il fuso, l'ago, l'arcolaio, e fare il pane e il bucato e allevare la numerosa figliuolanza e sorvegliare la servitù, ma spesso anche toccava, essendo assente il marito, di tenere la *ragione*, ossia di tenere la corrispondenza mercantile, pagare i lavoratori e fare i conti giornalieri.

Parrebbe che col sorgere delle Corporazioni, che di tutto facevano monopolio, la donna fosse destinata alla famiglia, ma noi sappiamo invece che essa era spesso accolta e protetta dagli stessi corpi di arti e mestieri, dove qualche volta poteva perfino assurgere all'onore massimo concesso ai soci, quello di maestra.

E senza diffonderci oltre, in particolari storici che ci condurrebbero troppo lontano, giungiamo ai giorni nostri, in cui le donne partecipano, forse più diffusamente che in qualsiasi altra epoca, ai lavori produttivi. Senza intrattenerci della donna dei campi, che dalle rudi ed accascianti fatiche della coltivazione dei cereali e della canape, alle miti occupazioni del caseificio e dell'apicoltura, comincia a lavorare bambina e non cessa finchè la morte non la raggiunga; diremo che la donna dei nostri giorni partecipa a quasi tutti i lavori delle industrie, dai più grossolani ai più delicati.

Noi la troviamo impiegata nelle industrie casalinghe, come avviene nelle perlaie e nelle fabbricatrici di merletti di Venezia, nelle intrecciatrici di paglia in Toscana, nelle stiratrici, nelle guantaie, nelle berrettaie, altrove. La troviamo nella piccola industria, ad es. nelle lavanderie, nelle sartorie, nelle calzolerie, nelle piccole filande, nelle cartiere, nelle stamperie, ecc. La troviamo infine nelle grandi indu-

strie, nelle officine dove si lavora il ferro, nelle fabbriche di viti e madreviti e di penne e di coltelli come avviene in Inghilterra e perfino nelle miniere, come avviene tuttora nel Belgio.

Secondo una statistica raccolta dal Singer, il numero delle donne occupate nelle industrie risulta aprossimativamente di:

cinque milioni . .	per la	Germania
quattro e $^1/_2$ . . .	„	Inghilterra
quattro	„	Francia
tre e $^1/_2$	„	Italia
tre e $^1/_2$	„	Austria-Ungheria

In America, dove le operaie, verso il 1870, erano appena 100,000, nel 1890 passavano il milione.

E ovunque, sia nel vecchio come nel nuovo mondo, le operaie sono assai male retribuite. In Germania, in Inghilterra, in Francia, in Italia, la loro mercede equivale appena a metà di quella che è percepita dall'uomo nella medesima industria. Negli Stati Uniti essa giunge appena a 20 lire per settimana, mentre gli uomini guadagnano fino a 100 lire. Nei nostri cotonifici e nelle nostre filande di lino e di canape, nelle fabbriche di tabacchi, di zolfanelli, ecc., giunge appena ad una lira il giorno, mentre gli uomini ne guadagnano da 2 a 4. E si noti, che essa deve lavorare bene spesso per giornate lunghissime, di 14 e fino di 17 ore.[1]

La causa di questo fenomeno economico più che nella minor quantità di bisogni da soddisfare che ha la donna in confronto dell'uomo, o in un'antica abitudine dell'industria, come vorrebbero alcuni, consiste nella scarsità di impieghi che ad essa sono accessibili. Mentre agli uomini son

[1] Si legge nel recente e dotto volume del prof. IGNAZIO SCARABELLI *Socialismo e Lotta di Classe*. Ferrara, 1895, 2ª ediz., pp. 138 e segg.

aperte tutte le occupazioni, richiedano esse la forza o l'abilità, alla donna non è concesso l'adito che per quelle dove richiedesi soltanto destrezza, e per di più che non esigono doti di mente e cognizioni tecniche straordinarie, la sua imperfetta educazione industriale non permettendole di attendere a lavori complicati e difficili.

Il campo di impiego limitato, il numero delle concorrenti grandissimo e in via di continuo aumento, tali sono le cause delle basse mercedi, e questo non è che un caso particolare della legge ferrea del salario (*la loi d'airan,* come la chiama il Lassalle), di quella legge che regna sovrana e inesorabile nell'organizzazione economica attuale, e contro la quale si scagliano furibondi operai e socialisti.

*
* *

Ora, se i bassi salari delle donne dipendono dalla scarsità di occupazioni a cui esse possono aspirare, e se è vero che anche le donne hanno molti bisogni a cui debbono provvedere, parrebbe che ognuno dovesse essere concorde nel reclamare la piena libertà del lavoro femminile. Invece infinità di obbiezioni si sono sollevate da ogni parte, e letterati, governanti, economisti, fisiologi ed igienisti chiesero e chiedono ancora mille restrizioni onde prevenire i supposti danni che potrebbero derivarne.

„ Operaia! esclama il Michelet, ignorando, forse, i precedenti storici tracciati, empia parola che nessuna lingua ebbe mai, e che nessuna epoca avrebbe compreso mai prima di questa età di ferro, e che da sola basterebbe per bilanciare tutti i pretesi progressi del mondo civile! „

Bisogna escludere assolutamente la donna dalle manifatture! aggiungono Villermé, Blanqui, Sismondi, e altri molti, perchè disertando il focolare domestico per la fabbrica, essa è costretta ad abbandonare i figli che tanto bisogno avrebbero delle sue cure, e sostenere fatiche superiori

alle sue forze e ad allentare i legami della famiglia, che è il fondamento primo dello Stato e della civile società.

Bisogna proteggere la donna, continuano i politici, ed i filosofi, perchè le sue forze sono sacre alla patria, e se non si preserva gelosamente, essa non potrà dare che difensori fiacchi e deboli alla sua terra nativa.

È un dovere dello Stato interdire il lavoro alle donne, dicono infine i fisiologi e gli igienisti (non tutti), perchè questo si oppone al loro sviluppo. Alle donne maritate poi si dovrebbe assolutamente proibire l'abbandono della famiglia, e imporre a chi fonda una famiglia di provare che la sua condizione economica gli permette questo lusso, interdicendo il matrimonio a tutti gli altri, come si faceva in Baviera prima del 1868.

Meno assoluti e meno esclusivisti di costoro, noi siamo però ben lungi dal sostenere che nell'interesse pubblico, lo Stato non debba mai intervenire. Noi quindi plaudiamo a quelle restrizioni che mirano a sopprimere gli abusi veramente vergognosi di certe industrie e manifatture circa il lavoro delle donne nei sotterranei e nelle miniere, il lavoro notturno, il lavoro domenicale, gli orari prolungati al di là delle otto ore; e facciamo plauso alla legislazione inglese che in una serie di atti *(Factory Acts)* provvide saggiamente, senza troppo sentimentalismo ad estirparli. Ma non possiamo comprendere come mai si possa chiedere l'intervento della legge per interdire a dirittura e sempre il lavoro femminile!

Per opportunità di tattica gli oppositori fissano i loro sguardi alla grande industria e ne esagerano i malanni, o l'accusano di malanni che più non sussistono, e credono di poter tutto risolvere o tutto rimediare con una semplice disposizione di legge. Non pensano alle difficoltà che si incontrano nell'attuare disposizioni così contrarie alla libertà individuale e all'interesse delle famiglie; non pensano che le donne si sottomettono volenterosamente al lavoro, sia pure

eccessivo, per il bene della famiglia, e che probabilmente sarebbero le prime a ribellarsi apertamente o con astuzia alla legge e ai suoi agenti, qualora si volesse chiudere ad esse la via d'un onesto e sudato guadagno.

Se la grande industria presenta dei pericoli, pericoli non meno seri presenta la piccola industria. Delle sofferenze, delle tirannie, delle miserie nascoste e putride dei piccoli opifici pochi si impressionano, mentre sta il fatto che le donne impiegate nella piccola industria e nell'industria a domicilio sono in maggior numero, e che la morale e l'igiene vengono più calpestate da queste che dalle operaie delle fabbriche; dove severi regolamenti interni tendono a mantenere la disciplina, ad evitare la corruzione, mentre i perfezionamenti igienici che continuamente si vanno applicando, mirano a conservarne la forza e la salute.

Si chiede l'intervento dello Stato, quasi che esso fosse un essere onnisciente ed onnipotente, avente il diritto di intromettersi anche quando l'individuo usando delle proprie facoltà non esce dai suoi limiti, nè viola la libertà altrui.

Si crede infine di scongiurare i malanni che affliggono le famiglie operaie, proibendo il lavoro delle donne in tutte od in alcune industrie, quasichè le donne andassero alla fabbrica per diletto e non vi fossero spinte dal bisogno, ed i bisogni cessassero col venir meno dei guadagni. Quanto poi all'interdizione del matrimonio per quelli che non hanno mezzi sufficienti per far fronte ai bisogni della famiglia, è appena superfluo osservare che una legge di questo genere avrebbe per effetto immediato una recrudescenza nel numero degli illegittimi con grave iattura della morale e maggiore danno della società, come già avvenne in Baviera!

Il solo rimedio atto a rialzare la condizione delle donne lavoratrici e con essa quella delle loro famiglie consiste invece, come afferma il Leroy-Beaulieu, nell'aumentare il

numero dei servigi retribuiti. Solo mettendo le donne in grado di esercitare un mestiere onesto e lucroso, solo fornendo loro un'occupazione che basti a guadagnarsi la vita, si potranno impedire i danni materiali dell'eccessivo lavoro ed i disordini morali, pei quali vanno funestamente celebri alcuni centri manifatturieri. Non bisogna dimenticare che la corruzione, il vizio, la dissolutezza trovano nei bassi salari un potente e fedele alleato, e che quindi prima di pensare ad escludere le donne dal lavoro, scemando i guadagni delle famiglie, conviene pensare ad elevarne lo stato economico ed il tenore di vita.

La donna è debole, la sua costituzione fisica è gracile, si dice, per dimostrare che essa è inetta a perdurare nella fatica, e che non può lavorare a lungo senza danno rilevante della sua salute. Essa è una perpetua convalescente, ed ha continuamente bisogno di cure e di protezione.

È vero, la donna è soggetta a fenomeni fisiologici che richiedono tranquillità e riposo; ma ciò non vuol dire che il lavoro le sia sempre funesto e fatale. D'altra parte non è necessario di interdire assolutamente il lavoro femminile per ottenere rispettato quel riposo che l'organizzazione muliebre esige in certi periodi, mentre opportune misure di previdenza e di sana economia sono in grado di permettere alla donna di rimanere in casa percependo ugualmente il suo salario, quando l'andare alla fabbrica per la mira del guadagno potesse riuscirle di pericolo.

E, se si oppone che ora molte donne rovinano la propria fibra per eccessivo lavoro, quanti uomini, risponderemo noi col Meneghelli, non fanno altrettanto? E perchè allora non si pongono analoghe restrizioni al lavoro del sesso forte? Non è poi vero che le donne non siano generalmente adatte a perdurare nella fatica, basta aprire un libro di Sociologia per persuadersene. Nei paesi barbari le donne lavorano

quanto e più degli uomini: al Dahomey un'educazione opportuna è riuscita a far delle donne guerrieri intrepidi; le amazzoni circasse e tartare non sono per nulla inferiori ai più robusti guerrieri; le nostre stesse contadine, grazie al continuo esercizio del lavoro, uguagliano se non superano in forza muscolare buona parte degli uomini delle città. Che se nelle classi medie e colte, troviamo spesso esempi di fiacchezza fisica e di soverchia eccitabilità *nevrostenica*, è da ritenere che questo fatto si debba attribuire piuttosto alla falsa educazione fisica che si dà loro che ad una circostanza ingenita del loro sesso. E una prova di ciò, come nota il Bebel, si ha nel fatto di quelle numerose saltatrici dei circhi equestri, che non solo gareggiano con qualsiasi uomo, in coraggio, ardimento, agilità, forza fisica, ma spesso fanno miracoli e destano lo stupore del pubblico.

Più diffuso e popolare è l'argomento dell'inferiorità intellettuale della donna, che viene invocato per giustificare la loro esclusione dagli uffici e dagli impieghi dove si esigono cognizioni intellettuali non comuni ed ingegno robusto.

Che non vi siano donne di genio, come sostengono il Quatrefages, il Ribot, il Lombroso, il Sergi ed altri antropologi, siamo disposti ad ammetterlo, perchè la donna non raggiunge mai, considerata in media, lo sviluppo completo dell'uomo sia nelle facoltà fisiche come nelle mentali. Donne di fatto che per opere compiute o scoperte fatte possano paragonarsi a Galilei, a Newton, a Volta; ad Herschell, a Darwin, a Lavoisier, a Liebig; ad Aristotile, a Dante, a Goethe; a Raffaello, a Tiziano, a Canova; a Beethoven, a Verdi, a Wagner non ne esistono. Ma da questo non deriva che non possano esservi donne che colla ginnastica intellettuale possano di molto, come ammette un fisiologo illustre, il Lussanna, elevarsi sugli uomini stessi. Senza essere di genio, la donna può essere madre di geni, perchè questi hanno ricevuto caratteri superiori che si trovano in

lei e perchè essa, come osserva lo Smiles, può, se ha forte intelligenza, esercitare uno straordinario ascendente sui loro primi studi e sulle loro prime inclinazioni.

Washington, Cromwell, Wellington, Napier, lord Canning, Adams, Wesley, Gray, Thomson, Scott, Southey, Bulwer, Schiller, Goethe, Mazzini e altri molti illustri, ebbero dalla madre il primo indirizzo e attinsero al seno materno quelle prime attitudini intellettuali o morali che poi svilupparono in modo sommo, e della madre parlarono sempre con reverente riconoscenza nei loro scritti. Stuart Mill, uno dei più grandi economisti del secolo, dedicò il suo trattato " *sulla libertà* " alla moglie, come a quella " che aveva ispirato e in parte realmente fatto quanto vi era di meglio nei suoi scritti.. Il Fawcett, altro economista inglese di gran valore, ha trovato nella moglie una collaboratrice intelligentissima e valente, autrice essa stessa d'un *Manuale d'economia*, tradotto in varie lingue e popolarissimo per chiarezza di dettato e bontà di metodo. Del resto non è egli vero che fu Sofia Germain la prima a dare la spiegazione di certe leggi fisiche di elasticità intorno alle quali invano si erano applicati i più grandi matematici? Non fu la signora Kaselowski la prima a dare una teoria completa sugli anelli di Saturno? E l'Italia nostra non vanta giustamente fra le sue glorie più pure la Belgioioso Trivulzio, la Veronica Gambara, Vittoria Colonna, Gaetana Agnesi, la cui fama volò oltre le Alpi?

E negli Stati Uniti d'America, dove l'educazione intellettuale della donna ha fatto progressi sì rapidi, quante non sono quelle che per altezza d'ingegno, energia di carattere, profondità di studi, si sono elevate al punto da oscurare gli stessi uomini?

Io ne potrei citare molte; mi basti dire che i mirabili articoli di fondo dell'*Herald*, che scuotono e agitano l'opinione pubblica di tutto il mondo, sono scritti ogni giorno da una donna, da Mrs. Margaret Sullivan, e che l'*Inno di battaglia (Battle-Hymn)*, cantando il quale gli Americani

del Nord, nella tremenda guerra di Secessione, guadagnavano le vittorie contro quelli del Sud, e cancellavano dal mondo la bruttura della schiavitù, fu scritto da una donna, Mrs. Julia Ward Howe; e che Mrs. Agassiz e Mrs. Edna Cheney hanno fatto progredire coi loro studi le scienze, più di dotti professori; e che Miss Anna Whitney ha portato la scultura della giovane civiltà americana allo stesso grado dei paesi colti d'Europa; e che a Belva Rockwood venne offerto il posto di giudice supremo dello Stato; e che Miss Addams, Miss Staarr, Miss Stone e altre molte, coi loro scritti, colla loro eloquenza, colle opere costanti della loro carità hanno maravigliato il mondo, dimostrando a quali risultati può arrivare l'ingegno quando è rivolto al bene!

Quando si rifletta che il De Tocqueville diceva doversi attribuire la singolare prosperità e la forza ognor crescente del popolo americano alla superiorità delle sue donne, non si potrà mai abbastanza deplorare la trascuranza in cui sono tenute le nostre ragazze, ed un sistema di educazione, che invece di fortificare il carattere lo indebolisce, invece di fornire serietà, alimenta la civetteria e la vanità! Perchè la donna potesse competere per coltura con l'uomo, bisognerebbe, come dice il Darwin che essa fosse educata all'energia ed alla perseveranza ed esercitasse la sua ragione al massimo grado. E così si va facendo da qualche tempo in America. Negli Stati Uniti si contano secondo il Bentzon (*Revue des Deux Mondes*, 15 ottobre 1894) 179 collegi di donne dove si conferiscono gradi accademici, frequentati da 24,851 studentesse, con 2299 professori, di cui 1648 di genere femminile. E mentre il numero delle ragazze che seguono gli alti studi aumenta ogni giorno più, crescono anche di numero quelle che frequentano le scuole miste (*Co-education System*).

Nè si creda che ne venga danno alla morale; perchè, come si esprime il signor Harris, *commissioner of Education* di Washington, " il fatto di vivere insieme fin dalla più

tenera età ai giardini d'infanzia e alle scuole primarie, impedisce ai ragazzi ed alle ragazze di essere molto sensibili alle attrazioni del sesso. L'emulazione che si stabilisce fra di loro abitua le ragazze, che spesso sorpassano per merito i maschi, a far poco caso degli imbecilli, fossero pure ben vestiti ed azzimati. Di più esse possono avere al Collegio dei fratelli che le proteggono; e sono in ogni modo i migliori sentimenti fraterni che provano per esse i loro camerati, le trasformazioni dell'età essendo venute insensibilmente. „

Si abbattano dunque anche da noi gli ostacoli che ancora si frappongono all'elevamento intellettuale delle donne, si forniscano loro i mezzi atti ad esercitare le facoltà dello spirito, aprendo ad esse tutte le vie che conducono al sapere, e si vedrà che esse pure progrediranno rapidamente fino a non differire più sostanzialmente, per intelligenza, dall'uomo. “ Le donne, diremo col Bebel, hanno operato intellettualmente tutto quello che era possibile, date le sfavorevolissime circostanze in cui esse vissero, e tanto basta per essere autorizzati a nutrire le migliori speranze per il loro ulteriore sviluppo. „ Miglioriamone quindi l'istruzione.

L'economia politica vede nel miglioramento dell'istruzione femminile una benefica diminuzione di quella eccessiva concorrenza che le donne si fanno oggi nel piccolo numero di impieghi che occupano; la morale e la scienza vi scorgono un potente appoggio ai loro dettami ed ai loro principî. Non solo adunque è giusto che le donne abbiano diritto di accedere ai pubblici Istituti di insegnamento, come già per forza fatale delle cose si viene ammettendo anche presso di noi, ma sarebbe conveniente che per esse si istituissero delle scuole speciali di abilitazione a quelle occupazioni per cui si mostrano peculiarmente adatte. Tali sono le Scuole di commercio, di arte e di applicazione come già ne esistono nelle grandi città, di Austria, Germania e In-

ghilterra; Collegi industriali come nel Delfinato; di insegnamento agrario per le piccole industrie rurali come in Svizzera e Russia; e di igiene domestica, come chiedeva la signora Sunley al Congresso di Glascow, " perchè il mezzo più sicuro per dominare il cuore di un uomo è quello di preparargli dei buoni e sani alimenti; i cibi male apprestati tendendo a sconcertare lo stomaco e con lo stomaco il cervello. „ Negli Stati Uniti d'America esistono numerose scuole industriali frequentate dai due sessi, dove tutte le attitudini per i vari studi professionali sono sviluppate. con grande vantaggio degli allievi e della società.

Con un sistema di educazione così ampio, non solo si riuscirebbe come osserva il Mill a dare un'immensa espansione alle facoltà intellettuali della donna ma si affinerebbero anche i suoi sentimenti morali.

Ma è proprio in omaggio alla morale che alcuni pubblicisti credendo di vedere nella partecipazione della donna al lavoro produttivo un pericoloso fattore di indipendenza per la compagna dell'uomo ed una diminuzione di autorità nel capo della famiglia, fondamento primo del vivere civile, sono condotti ad affermare che il posto della donna è nella casa, che in una società ben organizzata il lavoro dell'uomo deve necessariamente bastare onde soddisfare a tutti i bisogni della famiglia. La natura, essi dicono, ha creato la donna più mite, più tranquilla, più rassegnata, perchè così lo esigevano la necessità e l'unità della famiglia, e guai a quella società che misconosce i decreti della natura!

Ma, chiediamo noi, col Meneghelli, dove sono scritti questi decreti della natura? E chi può, in ogni caso, assumersi l'ufficio d'infallibile interprete, mentre essa si manifesta con tanta elasticità e varietà di formole presso i vari popoli e nelle diverse età storiche? Interroghiamo i libri di Sociologia per restarne persuasi.

Presso i Coroados e nelle isole Samoa sono gli uomini che attendono alla cucina; a Giava, le sole donne hanno

tenera età ai giardini d'infanzia e alle scuole primarie, impedisce ai ragazzi ed alle ragazze di essere molto sensibili alle attrazioni del sesso. L'emulazione che si stabilisce fra di loro abitua le ragazze, che spesso sorpassano per merito i maschi, a far poco caso degli imbecilli, fossero pure ben vestiti ed azzimati. Di più esse possono avere al Collegio dei fratelli che le proteggono; e sono in ogni modo i migliori sentimenti fraterni che provano per esse i loro camerati, le trasformazioni dell'età essendo venute insensibilmente. „

Si abbattano dunque anche da noi gli ostacoli che ancora si frappongono all'elevamento intellettuale delle donne, si forniscano loro i mezzi atti ad esercitare le facoltà dello spirito, aprendo ad esse tutte le vie che conducono al sapere, e si vedrà che esse pure progrediranno rapidamente fino a non differire più sostanzialmente, per intelligenza, dall'uomo. " Le donne, diremo col Bebel, hanno operato intellettualmente tutto quello che era possibile, date le sfavorevolissime circostanze in cui esse vissero, e tanto basta per essere autorizzati a nutrire le migliori speranze per il loro ulteriore sviluppo. „ Miglioriamone quindi l'istruzione.

L'economia politica vede nel miglioramento dell'istruzione femminile una benefica diminuzione di quella eccessiva concorrenza che le donne si fanno oggi nel piccolo numero di impieghi che occupano; la morale e la scienza vi scorgono un potente appoggio ai loro dettami ed ai loro principî. Non solo adunque è giusto che le donne abbiano diritto di accedere ai pubblici Istituti di insegnamento, come già per forza fatale delle cose si viene ammettendo anche presso di noi, ma sarebbe conveniente che per esse si istituissero delle scuole speciali di abilitazione a quelle occupazioni per cui si mostrano peculiarm[illegible] adatte. Tali sono le Scuole di commercio, di arte e d[illegible]zione come già ne esistono nelle grandi città, di [illegible]ermani

ghilterra; Collegi industriali come nel Delfinato; di insegnamento agrario per le piccole industrie rurali come in Svizzera e Russia; e di igiene domestica, come chiedeva la signora Sunley al Congresso di Glascow, “ perchè il mezzo più sicuro per dominare il cuore di un uomo è quello di preparargli dei buoni e sani alimenti; i cibi male apprestati tendendo a sconcertare lo stomaco e con lo stomaco il cervello. „ Negli Stati Uniti d'America esistono numerose scuole industriali frequentate dai due sessi, dove tutte le attitudini per i vari studi professionali sono sviluppate. con grande vantaggio degli allievi e della società.

Con un sistema di educazione così ampio, non solo si riuscirebbe come osserva il Mill a dare un'immensa espansione alle facoltà intellettuali della donna ma si affinerebbero anche i suoi sentimenti morali.

Ma è proprio in omaggio alla morale che alcuni pubblicisti credendo di vedere nella partecipazione della donna al lavoro produttivo un pericoloso fattore di indipendenza per la compagna dell'uomo ed una diminuzione di autorità nel capo della famiglia, fondamento primo del vivere civile, sono condotti ad affermare che il posto della donna è nella casa, che in una società ben organizzata il lavoro dell'uomo deve necessariamente bastare onde soddisfare a tutti i bisogni della famiglia. La natura, essi dicono, ha creato la donna più mite, più tranquilla, più rassegnata, perchè così lo esigevano la necessità e l'unità della famiglia, e guai a quella società che misconosce i decreti della natura!

Ma, chiediamo noi, col Meneghelli, dove sono scritti questi decreti della natura? E chi può, in ogni caso, assumersi l'ufficio d'infallibile interprete, mentre essa si manifesta con tanta elasticità e varietà di formole presso i vari popoli e nelle diverse età storiche? Interroghiamo i libri di Sociologia per rest[illegible]e persuasi.

Presso i Cor[illegible] nelle isole Samoa sono gli uomini che attendono a[illegible]a; [illegible]iava, le sole donne hanno

tenera età ai giardini d'infanzia e alle scuole primarie, impedisce ai ragazzi ed alle ragazze di essere molto sensibili alle attrazioni del sesso. L'emulazione che si stabilisce fra di loro abitua le ragazze, che spesso sorpassano per merito i maschi, a far poco caso degli imbecilli, fossero pure ben vestiti ed azzimati. Di più esse possono avere al Collegio dei fratelli che le proteggono; e sono in ogni modo i migliori sentimenti fraterni che provano per esse i loro camerati, le trasformazioni dell'età essendo venute insensibilmente. „

Si abbattano dunque anche da noi gli ostacoli che ancora si frappongono all'elevamento intellettuale delle donne, si forniscano loro i mezzi atti ad esercitare le facoltà dello spirito, aprendo ad esse tutte le vie che conducono al sapere, e si vedrà che esse pure progrediranno rapidamente fino a non differire più sostanzialmente, per intelligenza, dall'uomo. “ Le donne, diremo col Bebel, hanno operato intellettualmente tutto quello che era possibile, date le sfavorevolissime circostanze in cui esse vissero, e tanto basta per essere autorizzati a nutrire le migliori speranze per il loro ulteriore sviluppo. „ Miglioriamone quindi l'istruzione.

L'economia politica vede nel miglioramento dell'istruzione femminile una benefica diminuzione di quella eccessiva concorrenza che le donne si fanno oggi nel piccolo numero di impieghi che occupano; la morale e la scienza vi scorgono un potente appoggio ai loro dettami ed ai loro principî. Non solo adunque è giusto che le donne abbiano diritto di accedere ai pubblici Istituti di insegnamento, come già per forza fatale delle cose si viene ammettendo anche presso di noi, ma sarebbe conveniente che per esse si istituissero delle scuole speciali di abilitazione a quelle occupazioni per cui si mostrano peculiarmente adatte. Tali sono le Scuole di commercio, di arte e di applicazione come già ne esistono nelle grandi città, di Austria, Germania e In-

;hilterra; Collegi industriali come nel Delfinato; di inse-
;namento agrario per le piccole industrie rurali come in
Svizzera e Russia; e di igiene domestica, come chiedeva la
ignora Sunley al Congresso di Glascow, " perchè il mezzo
più sicuro per dominare il cuore di un uomo è quello di
prepararagli dei buoni e sani alimenti; i cibi male appre-
tati tendendo a sconcertare lo stomaco e con lo stomaco
l cervello. " Negli Stati Uniti d'America esistono nume-
rose scuole industriali frequentate dai due sessi, dove tutte
e attitudini per i vari studi professionali sono sviluppate.
con grande vantaggio degli allievi e della società.

Con un sistema di educazione così ampio, non solo si
riuscirebbe come osserva il Mill a dare un'immensa espan-
ione alle facoltà intellettuali della donna ma si affinereb-
bero anche i suoi sentimenti morali.

Ma è proprio in omaggio alla morale che alcuni pub-
blicisti credendo di vedere nella partecipazione della donna
al lavoro produttivo un pericoloso fattore di indipendenza
per la compagna dell'uomo ed una diminuzione di autorità
nel capo della famiglia, fondamento primo del vivere ci-
vile, sono condotti ad affermare che il posto della donna è
nella casa, che in una società ben organizzata il lavoro del-
l'uomo deve necessariamente bastare onde soddisfare a tutti
i bisogni della famiglia. La natura, essi dicono, ha creato
la donna più mite, più tranquilla, più rassegnata, perchè
così lo esigevano la necessità e l'unità della famiglia, e
guai a quella società che misconosce i decreti della natura!

Ma, chiediamo noi, col Meneghelli, dove sono scritti
questi decreti della natura? E chi può, in ogni caso, assu-
nersi l'ufficio d'infallibile interprete, mentre essa si mani-
festa con tanta elasticità e varietà di formole presso i vari
popoli e nelle diverse età storiche? Interroghiamo i libri di
Sociologia per restarne persuasi.

Presso i Coroados e nelle isole Samoa sono gli uomini
che attendono alla cucina; a Giava, le sole donne hanno

l'abitudine di frequentare i mercati e condurre gli affari; nell'isola di *Engano*, secondo raccontava in una sua brillante conferenza [1] il giovane e già celebre viaggiatore Modigliani, le donne esercitano i mestieri più faticosi, fanno le portatrici e vanno a pescare e commerciare; presso gli Arabi non s'addice alle donne il cucire, e nell'antico Perù gli uomini filano e tessono, intanto che le donne coltivano i campi. E mentre in Austria e in Francia s'incontrano spesso delle donne che fanno i commessi di commercio e cassieri e i ragionieri, e in Ungheria da muratore e da manovali, in Turchia ed in Egitto la donna non può neppure permettersi di presentarsi ad estranei col viso scoperto, e la sua vera missione è quella di essere strumento di piacere nelle snervanti voluttà dell'*harem*.

Il che dimostra che ogni popolo, a seconda della sua civiltà, determina a suo modo il campo dell'attività della donna e che per conseguenza l'opinione comune che indica le domestiche pareti come limite all'operosità femminile, anzichè essere fondata su una legge di natura, è suggerita dai costumi.

La quistione della famiglia ha certo la sua importanza; noi però crediamo che le restrizioni al lavoro delle donne, anzichè di vantaggio, sarebbero dannose. Sarebbe certo a desiderarsi che ogni famiglia si trovasse in condizione da rendere superflua l'opera della donna; ma se nelle attuali circostanze sociali questo fatto è ben lontano dall'essere la regola, perchè dovrà il legislatore impedire in qualsiasi modo e sempre, che la donna concorra a procurare i mezzi atti a far fronte ai bisogni della famiglia? Non v'ha dubbio che, nel maggior numero di casi, la divisione più razionale tra il lavoro degli sposi sia quella che assegna all'uomo di procacciare il bisognevole; alla donna quella di sopraintendere alle faccende e alle spese domestiche, allevare ed edu-

[1] Al Congresso di Genova del 1892.

care i figli, rivolgere al buon andamento dell'azienda famigliare i guadagni del marito. Ma perchè dovrebbe la legge imporre ai coniugi, categoricamente, per tutti i casi, il posto loro nella famiglia? Come la donna — data la libertà della scelta — preferirebbe, passando a marito, il governo della casa e l'educazione dei figli, senza rinunziare ai lavori compatibili con questi uffici, perchè non dovrebbe potere, ove lo credesse conveniente e utile, mettere qualche altra persona più adatta a sbrigare le faccende domestiche, riservando a sè il lavoro più produttivo al quale si sente inclinata? E a chi cita esempi di case e famiglie in disordine per l'assenza della donna, noi additeremo i fatti segnalati dal Reybaud di quelle brave ed ordinate operaie di Sedan e di Roubaix che, pure attendendo al lavoro della fabbrica, trovano il tempo, nelle ore di libertà, di pulire e rassettare la modesta casetta, di curare i figli e attendere alla cucina, con grande vantaggio di tutti. E a chi crede che la donna sapiente non possa essere altro che una sapiente. citeremo l'esempio dell'eminente matematica americana Cristina Ladd Franklin. Sposa ad un matematico illustre, essa dà la più eloquente smentita alle nostre vecchie nozioni di rivalità fra i due sessi, dimostrando che i lavori più astratti della mente sono più che compatibili coi sacri doveri di sposa e di madre.

Ma vi è una questione anche più grande oggi. Bisogna proibire il lavoro produttivo delle donne, si dice, perchè questo si risolve in una concorrenza sfrenata agli uomini, già abbastanza imbarazzati e rifiniti dall'accanimento della lotta per la vita, che di giorno in giorno va facendosi più aspra e più feroce. Le donne che lavorano, aumentando l'offerta di lavoro, provocano un ribasso di salari, mentre che il guadagno che esse ritraggono dalla loro opera non può dare risorse considerevoli alla famiglia. Quindi meglio vale interdire ogni lavoro produttivo alle donne e lasciare all'uomo soltanto la cura di pensare al guadagno.

Noi invece crediamo, col Leroy-Beaulieu, che i salari dei lavoratori scemerebbero se d'un tratto tutte le centinaia di migliaia di donne che sono occupate nell'agricoltura e nelle industrie manifatturiere cessassero di lavorare. Non bisogna dimenticare nella quistione dei salari che, se è vero essere le mercedi il risultato del rapporto che esiste fra un fondo determinato (*wages fund*) e il numero dei lavoratori, non è men vero che, per formarsi un concetto esatto del salario percepito ad un dato momento da un operaio, conviene anzitutto tener conto della quantità di cose utili che il lavorante può con esso procurarsi. Si proibisca alle donne di dedicarsi ad ogni industria, e la produzione totale non potrà a meno di diminuire grandemente, mentre il numero dei consumatori resterà necessariamente invariato. Allora si vedrà la ricchezza sociale, che incessantemente si consuma e si rinnova, ridursi di un terzo e forse più, senza che gli uomini ne abbiano molto guadagnato. In apparenza si saranno elevati i loro salari, ma in proporzione anche più grande saranno rincarate le cose utili, necessarie a soddisfare ai bisogni dell'esistenza; e l'operaio, che dovrà da solo fornire il reddito della famiglia, non potrà più colla sola sua mercede acquistare quella quantità di prodotti che prima poteva, grazie al guadagno della moglie, ottenere. I salari nominali si eleveranno, ma i salari reali si abbasseranno. Ne verrà di conseguenza una fatale restrizione nei consumi della famiglia, e, date le intime relazioni che passano fra la natura e la quantità degli alimenti e la forza di lavoro dei popoli e degli individui (come dimostrarono i professori Albertoni e Nitti), ne verrà un decadimento nella razza, una fonte di mali futuri, le cui conseguenze mal si possono calcolare.

E dato pure che il concorso delle donne al lavoro si risolvesse in danno per l'uomo, non sarebbe ingeneroso ed egoistico che questi, che è reputato più intraprendente ed energico, volesse impedire all'essere meno forte ed ardi-

mentoso (che pure ha bisogni pari, se non superiori, ai suoi) di far uso delle sue facoltà per farvi fronte?

È vero che in molti casi l'introduzione delle donne nell'industria può causare un ribasso di salari, e talora la rovina di alcune categorie di operai. Ma, se solo per questo si condanna il lavoro delle donne, bisogna combattere le ferrovie, perchè hanno spesso causato la rovina di fiaccherai e carrettieri; le Società cooperative, perchè talvolta misero sul lastrico qualche intermediario dell'industria e del commercio; le macchine tutte, infine, perchè non di rado tolsero il pane ad intere famiglie di lavoratori.

Chi si arresta alle conseguenze prime dell'introduzione delle donne nell'industria, come aggiunge il Leroy-Beaulieu, mostra di non comprendere come gli effetti dannosi della loro concorrenza non siano che perentori; nel progresso del tempo le cose si equilibrano in guisa che nessuno più sa accorgersi della loro intromissione, e la loro partecipazione al lavoro si considera come un fatto legittimo e naturale, come oramai accade negli Stati Uniti di America. La concorrenza, questa apportatrice di tanti benefici sociali, e al tempo stesso di tanti dolori e di tante miserie, anche nella quistione del lavoro femminile finisce per equilibrare le cose in modo che, dopo qualche tempo, per causa delle donne, non è più dato incontrare spostati e malcontenti. Le donne infatti, lasciate libere nella scelta, si danno ai lavori e alle carriere più confacenti alla loro indole e alla loro natura, e finiscono per sostituire gli uomini, i quali, d'altra parte, si daranno ad occupazioni più adatte alle loro doti personali e alle loro abitudini. Così si stabilirà fra i due sessi una razionale divisione del lavoro – legge generale ed eterna della natura, imperante attraverso i secoli e in tutte le civiltà, fautrice di benessere e di progresso economico e sociale!

*
* *

Questo del resto è quanto si avverò sempre ed in ogni luogo. In Inghilterra le donne ebbero il sopravvento nelle fabbriche di aghi, di molle d'acciaio e di penne; in Francia, nelle industrie di lusso, dove il buon gusto e la pazienza prevalgono sulla forza e sull'energia; in America secondo Bentzon, si contano oggi 343 industrie nelle quali le donne hanno accesso senza contrasto; e ovunque oggidì, le donne trovano impiego nella tessitura, nella filatura, nel ricamo, nei lavori in bianco, nelle tintorie, nelle fabbriche di saponi e candele, di stuoie, di ovatte, di tappeti, di portamonete e di cartonaggi, nelle stamperie come compositori, nella litografia, fotografia, cromolitografia, ecc. Ma vi sono alcuni impieghi nei quali, oltre questi, la donna potrebbe convenientemente collocarsi. Essa potrebbe, ad esempio, trovare utile occupazione nel commercio. Il suo ingegno è vivo e pronto, il suo colpo d'occhio attento e sicuro; essa calcola con rapidità ed esattezza; la sua attenzione è vivamente trattenuta dagli oggetti minuti; la diligenza ordinata è una delle esigenze del suo spirito, ed è condizione ingenita della sua attività. Per questo le donne possono essere eccellenti commessi di negozio, valenti ed assidui segretari, corretti ragionieri, cassieri fidati, e trovare impiego utile negli Istituti di risparmio e di previdenza (come in Svezia), nelle case di commercio, nell'interno di certe amministrazioni, come ferrovie (come in Francia), poste, telegrafi (come negli Stati Uniti, in Austria, in Germania, in Italia), negli uffici di tesoreria e di ragioneria, nelle amministrazioni demaniali, ecc. Queste loro qualità di ordine e di diligenza sarebbero eccellenti garanzie della loro buona riuscita, tanto più che la vita sedentaria ad esse non nuoce, mentre si dimostrano poi molto intelligenti, pronte e cortesi verso il pubblico. — A Washington e a Vienna vennero impiegati anche nelle Di-

ɜzioni generali di statistica; e nella raccolta, nell'aggrup-
amento, nell'elaborazione dei dati del censimento si mo-
.rano così mansuete, accurate, serie, esatte, da augurarsi
ivamente che vengano impiegate anche in Italia.

Ma la carriera per la quale le donne universalmente e
rofittevolmente si avviarono è quella dell'insegnamento.
in dalle prime comunità l'uomo è educato per la lotta,
, donna all'amore della prole. La donna ama i bambini
ɜr indole spontanea, e colla sua pazienza ed arrendevo-
zza sa farsi ricambiare di affetto. Il suo ingegno le per-
.ette di afferrare prontamente e di ritenere le idee, mentre
, chiarezza della sua mente e la precisione del suo par-
.re la mettono in grado di impartire il sapere alle mor-
.de menti dei fanciulli con successo maggiore degli uo-
.ini. Fin dal 1871 gli Stati Uniti hanno affidato alle donne
ıasi tutta l'istruzione primaria. Non basta: vi sono più
. 2000 donne che si dedicano all'insegnamento negli Isti-
.ti superiori, nelle Università. I giudici più autorevoli cre-
ɔno che nel loro insegnamento vi sia più metodo, ciò che
.pplisce allo slancio di improvvisazione, a quella specie di
ɜnio personale che, a malgrado il disordine delle idee,
.sicura sempre la superiorità dei docenti dell'altro sesso.
ɜ istitutrici private poi sono numerosissime. Si calcolano
245,098 le signorine che negli Stati Uniti vivono dando
zioni private, mentre gli uomini che si dedicano alle
esse cure non sono che 123,287. Anche da noi si aprì alla
ɔnna la via dell'insegnamento, e noi ci auguriamo che i
ɔsti di maestra abbiano sempre ad aumentare. Colla mira
un onorevole guadagno le Scuole normali contribuiscono
l elevare e diffondere la istruzione della nostra donna, la
ıale tanta influenza esercita sul progresso morale e civile
un popolo. A coloro che obbiettano essere difficile alla
ɔnna, debole per natura, di sapersi difendere dalle soper-
ıierie e dalle persecuzioni delle Autorità locali nei piccoli
ɜntri, e di poter mantenere la diligenza fra gli scolari,

risponderemo che questi inconvenienti sono per fortu
rari, occasionali, e non costanti e ingeniti, e che, ment
l'avocazione delle Scuole elementari allo Stato provvede
primo pericolo, i mezzi più sicuri per ottenere la disciplin
stanno nell'ordine fermo e ragionato, nella convinzione
nell'entusiasmo con cui s'insegna la scienza, nella costanza
nel metodo rigoroso di adempiere al proprio dovere, qualit
queste che certo non costituiscono privilegi del sesso fort

Vi è però un altro ramo di occupazioni da cui si te
nero lontane le donne, senza che nessuna esigenza social
nessuna legge morale potesse giustificarlo, vale a dire l
professioni liberali. Vi sono degli spiriti impressionabili e
ostinatamente attaccati al passato che riscontrano in quest
partecipazione delle donne ad occupazioni che fino ad og
furono riservate agli uomini il principio di una corruzion
di costumi e di una demoralizzazione sociale. Che la donn
possa al pari dell'uomo occuparsi di studi severi abbiam
già visto. Dice Balzac, non certo sospetto di tenerezza p
il sesso femminile " che la donna che ha ricevuto una co
tura maschile, possiede effettivamente le qualità più splen
dide ed efficaci per la felicità propria e per quella di su
marito. „ Ed aggiunge Goethe, che non si vollero " soffrir
le donne istruite, probabilmente perchè si ritenne scortesi
di fare arrossire tanti uomini ignoranti. „ E poi, come s
potrebbe, senza ledere le leggi di uguaglianza, che sono i
più spiccato attributo dei tempi nuovi, impedire alla donn
di valersi delle cognizioni che ha saputo procurarsi, co
lunghi studi e sacrifici, per farne il miglior uso possibil
quando essa possa presentare quelle garanzie intellettuali e
morali che si richiedono negli uomini? " Durante la mi
pratica di otto anni nell' insegnamento delle lingue, dell
discipline filosofiche, delle matematiche pure ed applicat
io non ho notato alcun altra differenza fra i sessi, all'in
fuori del modo di comportarsi. „ Così il dott. Fairshild,
rettore del Collegio di Oberlin sull' Ohio.

Quindi, non solo non si debbono opporre restrizioni, na conviene favorire la tendenza, già manifestatasi anche resso di noi, verso quelle professioni per le quali le donne i mostrano peculiarmente adatte, come, ad esempio, la armacia e la medicina. Al Congresso medico di Parigi el 1889 si fecero voti perchè le donne ed i fanciulli negli spedali fossero curati a preferenza da donne medichesse. el resto in America sono nella buona via, perchè si calolano ben 2500 donne che esercitano negli Stati Uniti la edicina, e nella sola Boston, secondo il Bentzon, nel 1893 rano 289. Anche in Russia ve n'ha più di un migliaio; in nghilterra, in Austria, in Germania alcune centinaia, e a alzburg vi è una clinica per le malattie degli occhi conotta e diretta da una donna, Rosa Kerschenbauer.

La donna -- si oppone — non può avere la fermezza d il coraggio che si richiedono in certe contingenze della arriera medica. Ma chi non ricorda il nobile eroismo, l'inaticabile abnegazione, lo spirito di sacrificio, delle suore i carità di Napoli durante il colèra che infierì in quella ittà con sì tremenda strage? Veri angeli di amore e di età, non curanti la propria vita, esse passavano i giorni le notti in mezzo alla morte, e alla morte più orribile più pericolosa. E fra tanti dolori, e tanti orrori, col peolo quasi sicuro di venir travolte dal tremendo morbo e rire d'una morte schifosa, esse restavano calme, serene, col sorriso celestiale sulle patite e scolorite labbra, cercano di infondere un po' di speranza, a chi già rattrapo e agonizzante stava per rendere gli ultimi respiri.

E chi non si esalta di ammirazione leggendo della imturbabile serenità di spirito, dello zelo pietoso e perseante, del coraggio sublime, delle medichesse russe ed ericane durante le numerose e gravi epidemie di tifo, difterite, di febbre gialla? Signori, chi afferma, che la nna non ha coraggio per curare gli ammalati, mostra di on conoscerla affatto! La donna avrà forse paura del can-

none, ma non teme il male, e ognuno lo può osservare t
torno a sè, nella propria famiglia, senza bisogno di chiede e
gli esempi alla storia o alla statistica!

Coltivando la medicina, le donne potranno dedicarsi, c n
molto vantaggio della società, alle malattie speciali de e
ragazze, dove il pudore impedisce spesso al medico di c -
noscere tutta la verità e di adoperare il rimedio conv -
niente, e a quelle malattie che affliggono i bambini, p i
quali è necessario spesso più amore che sapere, più aff -
bilità paziente che risoluta energia. Non v' ha medico. il
quale non deplori il riguardo alle volte colpevole di don e
che ebbero ripugnanza a confessare francamente il lo
male, unicamente perchè dovevano confidarsi ad un uom

Quanti ammalati, esclama il Lumlin, più che la cu
del medico, ha contribuito a guarire, la cura e la persp -
cacia di una donna! E invero, la stessa tendenza che es
ha di considerare più l'individuo che la specie, più il co
creto che l'astratto, più il caso pratico che la generalit
la mettono in grado di esercitare con successo una pr o-
fessione che la colloca a volta a volta di fronte a casi sp e-
ciali, vari per caratteri e per fisionomie esteriori.

La presenza della donna medichessa, più che quella d lel
dottore, nella stanza di un'ammalata è quella di un ange lo
consolatore, " un raggio di sole sopra un fiore battuto da lla
tempesta, „ come dice Monti. Fissa la poveretta gli occ hi
incavati sopra di lei, e nel sacro silenzio che attorno ad
essa si forma, i suoi tormenti quasi si sospendono per asc ol-
tarla; niuna sillaba, niun gesto, niuno sguardo è perdut o,
e la prudenza della saggia signora, prima di attende re
all'infermità del corpo, è costretta di curare quella del lo
spirito, che agisce sull'altra con tanta potenza.

Il rimedio dell'anima sta tutto nel balsamo della p -
rola, la quale scende dolcissima nel cuore dell'ammalat
come pioggia benefica su terreno inaridito. Ne ravviva il
coraggio, ne rasserena lo spirito, e, dissipata la melan-

fomite universale delle morbose affezioni, il cuore
più lieto, il sangue circola più spedito, e una più
ι irrigazione d'umori già ridesta le forze che debbono
ιttere la malattia! Oh! signori, chi meglio della donna,
›st'angelo di pace e di carità, sa trovare quella elo-
a dolce, serena, persuasiva, consolatrice, che scende
refrigerio soave in fondo al cuore dell'ammalata, le
le coraggio per *dire tutta la verità,* e colla speranza
sfonde la forza ed il desiderio della vita?

*
* *

esigenze sociali reclamano adunque, non solo come
·itto, ma anche in nome di un dovere, la partecipa-
della donna alla produzione della ricchezza; mentre
aggi morali che scaturiscono dall'avviare le donne al
› produttivo consigliano ad accordar loro di buon cuore
. partecipazione. Infatti l'esclusione delle donne dagli
ghi tende ad avviarle esclusivamente verso il matri-
. Mentre l'obbiettivo degli uomini è di crearsi una
›ne indipendente, le donne non mirano, generalmente
.do, che all'unione coniugale. " Le ragazze, dice lo
enhauer, hanno meno senso di moralità delle altre
, perchè la loro morale è rivolta unicamente al loro
ufficio nella specie, cioè alla ricerca del marito e del
r marito. E fra le ragazze, destinate come sono a
starsi l'uomo, esiste naturalmente odio — odio di
re — come fra medici. E a tale scopo tendono ogni
.rte ad allettare, e quindi tutti i prodotti dell'in-
femminile non sono che scimmiottature volte al fine
·scare l'uomo. „ Il grande filosofo tedesco era un
ssimista, bisogna convenirne; ma non è egli vero che,
donna fosse educata al lavoro e ad un'attività real-
utile, certi fenomeni di leggerezza femminile, oggi
nti, finirebbero per scomparire? Allevata al lavoro

ed allo studio, sufficiente a sè stessa la donna, non sa
più obbligata a speculare sul suo matrimonio per no
rimanere una spostata; essa sarà la compagna, non la serv
dell'uomo, ed alla morte del marito la famiglia non sarà
più votata, come oggi, alla miseria, ma avrà ancora uno
de' suoi sostenitori e dei suoi aiuti.

Non v'ha dubbio che coi pregiudizi che corrono, e che sono un prodotto della educazione incompleta della donna, non poche ragazze, le quali non avrebbero tendenza al matrimonio, sono costrette a cercarlo, per non rimanere senza appoggio, e sopratutto per non rimanere menomate di considerazione, rispetto alle amiche, alle compagne, alla società! La condizione della vecchia zitella è qualche cosa che spaventa le nostre ragazze, quasi fosse disonore restare senza marito, quasi fosse una sventura non fondare una famiglia!

Ora se la donna potesse avere altri ideali che non fossero sempre ed in ogni caso quello del matrimonio; se fosse
concesso alla sua attività di potersi svolgere anche al
fuori della famiglia — come fanno quelle ammirabili sign
rine americane ed inglesi che si votano al bene del pr
simo o all'istruzione — c'è ragione di credere che mo
unioni coniugali pessime sotto ogni riguardo, non avv
rebbero, e che della zitella si verrebbe formando un c
cetto molto diverso dall' attuale e più consentaneo
logica, alla giustizia e all'universale benessere. Non è f
onorevole e dignitoso per una donna, se essa non ha p
trovare un marito, mantenersi col frutto del lavoro
prio, sia manuale che intellettuale, anzichè dover viv
carico di parenti, i quali probabilmente le farebber
vare, quanto " sa di sale lo pane altrui? " Che cosa
essere di più nobile e vantaggioso alla società, di una
che sacrifica le gioie della famiglia per sanare inf
dare istruzione ai bambini di centinaia di madri,
tendo in tal modo a queste di attendere ad u
più utile?

È d'altra parte una necessità sociale, che fatalmente
ge le donne su questa via. Una legge oramai generale
stante nel suo andamento progressivo, comprovata dalle
istiche di tutti i paesi civili, è la diminuzione lenta ma
:inua che si manifesta nel numero dei matrimoni. Attra-
iamo un periodo di vera crisi pel matrimonio. Dai paesi
e più forte era la frequenza della nuzialità, a quella
e era più debole, ovunque si è manifestato un sensibile
'emento. Dal 1875 al 1892, i matrimoni per ogni mille
anti sono discesi in

nania	da	9.10	a	7.93	Inghilterra	da	8.37	a	7.72
ria	"	8.55	"	7.79	Olanda	"	8.33	"	7.17
ımarca	"	8.49	"	6.79	Svezia	"	7.02	"	5.82
zera	"	8.96	"	7.39	Spagna	"	7.04	"	5.67
ia	"	14.44	"	9.40	Massachussets	"	9.65	"	9.31
sia	"	9.63	"	8.32	Connecticut	"	8.23	"	7.84
a	"	8.39	"	7.49	Rhode-Island	"	10.18	"	9.54
ıcia	"	8.22	"	7.07					

A Buenos Ayres soltanto, in Irlanda, in Romania, hanno
.to un aumento, ma quali sono le zitelle che son disposte
andare in questi paesi per trovare più facilmente un
ito?

E non è a dirsi che sia diminuita la ricchezza nazionale
questi paesi, mentre sta il fatto invece che essa è aumen-
anche più rapidamente della popolazione!

La lotta per l'esistenza, è vero, è divenuta più affannosa,
.ù difficile, ma è anche vero che questo ritegno morale,
e lo chiamerebbe il Malthus, che impedisce all'uomo di
lare una famiglia, è piuttosto causato da un più raffi-
sentimento di previdenza, da una più profonda co-
ıza della propria responsabilità, da un desiderio e un
o troppo diffuso del benessere e anche da certe abitu-
di lusso troppo costose, nel sesso femminile, che non da
eale peggioramento delle condizioni economiche della
età.

Ma intanto il male che un giorno si deplorava solo per la Francia, la diminuzione costante nel numero delle famiglie che dello Stato sono il primo sostegno, va estendendosi per tutta Europa, e le donne che restano senza marito aumentano ogni giorno più. Per colmo di sventura in Europa il sesso maschile è di molto inferiore al femminile, e mentre sopra una popolazione di 46,021,633 di abitanti, nell'Europa del nord e nelle isole, le donne superano gli uomini di 1,001,425; e su 97,734,905 nell'Europa occidentale di 1,737,218; e su 58,596,545 nell'Europa occidentale di 662,847; e sopra 85,836,013 nell'Europa orientale (Russia e Polonia), le donne superano gli uomini di 721,417 (totale donne in più degli uomini 4,122,707): nella sola Europa del sud ed isole (pop. di 41,498,676) le donne sono inferiori agli uomini di 478,184. Ma questo è una quantità abbastanza debole per bilanciare l'eccedenza di 4,122,707, il che darebbe sempre un maggior numero di donne di 3,644,523!

Il militarismo colle sue inevitabili conseguenze di morte sia in guerra che in pace; la vita dura e pericolosa che conducono le masse operaie composte in gran parte di uomini, nelle miniere e nelle fabbriche; l'emigrazione sempre crescente fatta in maggior proporzione dal sesso maschile, determinano questo squilibrio enorme di sessi, quantunque ovunque la natalità maschile si presenti nella costante proporzione di 105, sta a 100 rispetto alla femminile.

E notate che ciò avviene specialmente nella popolazione del medio ceto e nelle città popolose, rimanendovi pressochè estranee le tranquille ed ingenue popolazioni rurali. Per dare un esempio, che si può considerare come tipico, trattandosi di una città moderna in tutto l'intero senso della parola, a Berlino, dove pur si concentrano tanti soldati e tanti impiegati che necessariamente sono senza famiglia, mentre nel 1840 vi erano 168,936 uomini e 153,690 donne, cioè 15,246 donne in meno; nel 1892 si contavano 789,454 uomini e 867,580 donne, vale a dire 78,126 donne di più.

osì nelle altre città, eccezione fatta di Roma, che per
r capitale della cristianità, conta una quantità straor-
ıria di ecclesiastici, i quali evidentemente spostano l'equi-
io dei sessi in favore delle donne!
Cosicchè conviene melanconicamente concludere, che
ıtre nelle società primitive ferveva la lotta dell'uomo
il possesso della donna (il ratto delle Sabine, informi),
i comincia a disegnarsi sull'orizzonte un'altra lotta, non
ıo impaziente ed accanita, sebbene combattuta ad armi
uente — a base di fiori, di sguardi, di ventagli — la
ı della donna per la conquista dell'uomo!
Ne nasce di conseguenza che se vogliamo scongiurare
guai sociali, dobbiamo lasciare un po' di posto alle
ne, nella vita economica. Se ad esse si impedisce di
re onestamente, lavorando, la società dovrà poi rimpro-
ıre ai suoi incompleti ordinamenti, l'aumento della de-
uenza femminile e di quelle donne che per vivere ab-
donano il corpo all'estrema ingiuria del senso!
Si cessi adunque anche da noi di nutrire quell'ingiusta
ra per la partecipazione della donna nella vita sociale.
ci ha finora consigliato a far delle nostre operaie e
a maggior parte delle nostre donne, altrettanti arnesi
lavoro, od altrettante grette massaie, e si cerchi invece
ncoraggiare una sana e morale emancipazione econo-
ı che valga a rialzarne gli intenti facendo loro balenare
vi orizzonti di attività! E questa emancipazione non
irà di alimento alla leggerezza di poche, come si vor-
e far credere, ma sarà il mezzo per rialzare le mire di
e le donne verso i nuovi ideali che si affacciano alla
nità e al conseguimento dei quali, tutti dobbiamo con-
arci.
n America, in questo giovane mondo, che oggi sta a
› della civiltà, le donne hanno conquistato la loro eman-
zione economica, non solo, ma prendono parte attiva
ıtte le gravi quistioni che si agitano nel nostro secolo,

ed associandosi all'uomo nella eterna battaglia ch'egli è costretto a combattere per la vita (*struggle for life*), ne rendono più facile la vittoria, meno amare le pene e le disillusioni, più soavemente dolci le gioie. E notate, signori, che in questa potente Confederazione, non è ammesso che le donne debbano attendere a lavori rudi e faticosi! L'abitudine delle donne Europee di lavorare ai campi come bestie da soma, sembra barbara agli Americani, il pensiero che le donne possano essere impiegate nelle miniere fa ad essi orrore ed indignazione. Le donne Americane hanno vinto, senza combattere, perchè gli uomini hanno dato loro aiuto, e perchè hanno saputo star unite e trar partito da quella grande forza che è l'associazione! Perchè non potrebbero far lo stesso anche da noi? Il club delle signore di Boston, uno dei 300 che sono sparsi per le città degli Stati Uniti, conta 500 socie, variamente aggregate alle sezioni delle riforme sociali, della filantropia e della beneficenza, dell'educazione, dell'insegnamento domestico, dell'arte e della letteratura, delle scienze e della filosofia. Perchè il loro esempio non viene imitato dalle nostre signore? Nelle opere più nobili di carità, noi le ammiriamo sempre prime, per slancio affettuoso, per disinteresse, per abnegazione! I nostri Asili di carità ne fanno luminosa prova. Ebbene lasciamo che esse si uniscano e conoscano la loro forza morale e intellettuale, e si rendano più direttamente utili; incoraggiamole invece di contrariarle e noi stessi ne sentiremo larghi vantaggi.

Facciamo adunque ala, e lasciamo passare, e lasciamo che la donna espanda nel mondo la sua intelligente attività; facciamo ala, anzi aiutiamo la donna a salire e a rendersi veramente utile alla famiglia e alla società!

*
* *

Signori, quando io penso che nei vecchi trattati di economia politica, la quistione del lavoro femminile, come

ıtte quelle che oggi si agitano intorno alla cooperazione,
le coalizioni industriali, al lavoro notturno, a quello delle
iniere, a quello dei fanciulli, ecc., non venivano studiati
ıe per incidenza, sono condotto a concludere, che vi è ben
ato qualche cosa di nuovo nella scienza dai tempi di
damo Smith, ai nostri giorni!

Al pari del vento tiepido di mezzogiorno, che soffiando
ılle alte cime delle Alpi annunzia la primavera e affretta
, fusione delle nevi, che discendono cantando verso la
alle in mille sorgenti di acque vive, liete di sentirsi libere
alla loro prigione di ghiaccio e di poter fare qualche cosa
i utile e di buono in questo mondo, non fosse altro che
ar vita ad un filo di erba, o di far girare la ruota del
ıulino che dà pane all'uomo; un alito caldo e benefico
›ffia in questo momento nel dominio economico, in queste
›gioni inaccessibili, dove la scienza dominava ben alto,
ll'altitudine delle nevi eterne! È questo soffio nuovo e gio-
ane di vigore e di entusiasmo che fa fondere le vecchie
ottrine come le vecchie nevi, le sospinge verso il torrente
ella vita, e le fa discendere dall'alto al basso, molto basso,
er servire a qualche cosa di buono e di utile, per pene-
·are nella vita stessa dei popoli!

La scienza sinistra, la *dismal science,* la scienza senza
iscere, come era chiamata l'economia politica, quando ri-
ida e solenne dettava le sue leggi, curando solo le ric-
hezze e le cose, e dimenticando l'uomo che le produce, e
ıvora e lotta e soffre, è discesa dal suo piedestallo di
ıarmo per vivere nella società e per la società! I disce-
oli della nuova scuola si sono rivolti direttamente al po-
olo stesso, verso le classi più basse, per chiedere ad esse
ıedesime i segreti della loro vita oscura, per studiare più
avvicino le cause delle loro sofferenze, i loro desiderî, il
ıodo con cui esse concepiscono la quistione sociale, e per
›nire mediante la beneficenza i loro dolori!

Auguriamoci, o signori, che questa grave quistione che agita il mondo moderno fra capitale e lavoro, non produca tempesta, ma se essa dovesse produrla, sia concesso a noi, che nella beneficenza abbiamo ancora fiducia, e nel cui santo nome ci siamo oggi riuniti, di essere gli apostoli della carità, gli apostoli della conciliazione, gli apostoli dei mutui perdoni! La carità soltanto, questo grande tesoro morale e pecuniario che onora l'umanità, potrà placare, se davvero sorgerà la gran tempesta!

Il Niccolini (nel Samaritano) così dice:

> Così nel mar turbato
> L'onda che s'avventò nel suo furore,
> Se poi riede placato,
> Bacia pentita il lido e sente amore.

NOTA.

In una conferenza, era quasi impossibile parlare, sia pure brevemente, di tutte le quistioni, che direttamente od indirettamente si connettono col tema della *partecipazione della donna al lavoro*. Lo scopo che la conferenza stessa si proponeva, la qualità del pubblico accorso per contribuire indirettamente ad un'opera simpatica di beneficenza, indicavano nettamente all'autore la via da seguire. Conveniva attenersi alle principali quistioni che si agitano, presentando con forma possibilmente chiara ed ordinata, in un quadro succinto, la condizione che ha saputo conquistarsi la donna nei paesi più civili, e toccando i problemi più notevoli in proposito svolti dalle donne stesse nelle loro agitazioni e dai loro sostenitori. Una memoria scientifica o un trattato, non avrebbero potuto infliggersi ad un uditorio elegante e gentile, composto in gran parte di signore e di signorine; e d'altra parte non avrebbero potuto rischiarare che un solo lato del problema, essendo esso vasto e complicatissimo e con addentellati in tutti i rami dello scibile. Questo sia detto per rispondere in anticipazione a facili accuse di superficialità o di leggerezza, fuori di luogo per una conferenza, dove quasi sempre la forma dovrebbe prevalere sulla sostanza, non essendo essa che una lezione elementare, una lezione meno profonda, meno dotta, ma più ampia, più popolare e comprensiva di quella che si terrebbe ad un uditorio formato di soli studiosi, al modo stesso di quel che si vien facendo nelle *University Extensions* dell'Inghilterra, per volgarizzare le scienze.

Noi però desideriamo che i lettori conoscano le fonti principali che ab-
iamo avuto davanti nella compilazione della modesta conferenza, affinchè
ossano, volendo, approfondire questo studio di sempre maggiore attualità.
n America, in Inghilterra, in Germania, in Francia, sono molte ed impor-
anti le pubblicazioni che studiano la donna dal lato della sua partecipa-
ione alla vita economico-sociale, e anche nel nostro paese non mancano
avori geniali e profondi. Negli Stati Uniti di America e in Inghilterra,
ltre a pubblicazioni speciali di economisti e di sociologhi, e ad articoli
nteressantissimi inseriti nelle numerose *Reviews* e negli *Annals of the*
merican Academy of Political and Social Science, nel *Journal of the Royal*
Statistical Society, nel *Century Magazine*, vi sono giornali settimanali e
uotidiani che non si occupano d'altro, mentre d'altra parte da ben 300
lubs femminili, con attività e competenza ammirabili, mediante confe-
enze, discorsi, congressi, si diffondono e si propagano le idee più avan-
ate nell'emancipazione economica e politica del sesso gentile.

La letteratura Anglo-Americana ci offre fra le altre le seguenti opere:

ohn Stuart Mill, *The Subjection of Women.* (Longmans, London, 1884).
Anthony, *Social and Political Dependance of Women.* (Longmans, 1880).
Laurence, *History of the Laws affecting Married Women.* (Reeves and Turner, 1884).
Lennard, *Position of Women in Law.* (Waterlow, 1883).
John Ruskin, *Sesame and Lilies.* (Allen, 1886).
Emily Shireff, *Intellectual Education and its influence in Women.* (Smith and Elder, 1862).
E. Stanton, *Women's question in Europe* (by 24 Contributors). Low, 1884.
E. Westermark, *History of Human Marriage.* (Macmillan, 1891).

Nella grande opera del Booth, *Labour and life of the people.* (London,
Macmillan, 1892), vi sono interessanti capitoli circa la condizione delle
operaie di Londra.

La letteratura tedesca oltre l'opera oramai notissima del socialista
Bebel, *La donna nel passato, nel presente e nell'avvenire* (4ª edizione ita-
iana sulla 10ª tedesca. Milano, 1893), conta un lavoro del Ploss, *Sulla*
donna nella natura e nell'etnologia. (Lipsia, 1877); un lavoro del Richter,
Das Recht der Frauen auf Arbeit, und die organisation der Frauen Arbeit;
del Singer, *Sul lavoro delle donne nel vecchio e nel nuovo Mondo;* dello
Stein, *Die Frau auf dem gebiete der National- ökonomie.* (Stuttgard, 1886);
senza contare articoli dottissimi pubblicati nei *Jahrbücher für National-*
ökonomie di Jena, nella *Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft,*
nella *Zeitschrift für Volkswirthschaft, Socialpolitik und Verwaltung* di
Vienna, ecc.

In Francia basta ricordare l'*Hystoire de la Condition privée de la femme dans le droit ancien et moderne,* di PAUL GIDE; l'*Étude sur le travail des femmes,* di DANIEL BELLET; l'*Ouvrière,* di JULES SIMON; *La femme médicin au* XIX*e siècle,* di Mlle SCHULTZE, e sopratutto il lavoro classico del LEROY-BEAULIEU, *Sur le travail des femmes au* XIX*e siècle.* (Paris, Guillaumin); e quello del LE PLAY, *Les ouvrieres Européens.* (Paris, 1855).

Le Riviste di pubblica economia, come il *Journal des Économistes* e la *Revue d'Économie Politique* hanno pure pubblicato scritti importanti sull'argomento, comunque non abbiano raggiunto la popolarità dei brillantissimi studi pubblicati dalla *Revue des Deux Mondes* (notiamo fra i migliori quelli del LEROY-BEAULIEU, sopra *les ouvrières de fabrique* nel 1877, e quelli palpitanti di attualità del BENTZON, su *La condition de la femme aux États-Unis,* nei fascicoli del 1° luglio, 1° settembre, 15 ottobre, e 1° dicembre 1894.

Anche in Italia abbiamo opere speciali intorno alla *donna e alla sua educazione economica.* Notiamo fra le altre: *La famiglia in rapporto alla quistione sociale,* del prof. IPPOLITO SANTANGELO SPOTO. (Palermo 1886); *Il problema dei diritti della donna,* del LUCCHINI. (Firenze, 1877); *La donna ed il lavoro,* del prof. MENEGHELLI. (Padova, 1891); *L'educazione e la cultura delle donne.* (Roma, 1892) e *Se vi sono donne di genio.* (Roma, 1894) del SERGI; *Il lavoro delle donne e dei fanciulli,* del ferrarese comm. ETTORE FRIEDLÄNDER. (Roma, Botta, 1889); *La donna e il socialismo,* del BOCCARDO. (*Nuova Antologia,* 1894), ecc., ecc.

Conviene poi tener larghissimo conto nello studio sul lavoro della donna di quanto ci dicono i più illustri maestri dell'antropologia e della sociologia, e fra gli ultimi in modo particolare lo SPENCER e lo SCHÄFFLE nelle loro grandi opere (tradotte nella nostra lingua e pubblicate nella 3a serie della *Biblioteca dell'Economista*) e il WORMS nella sua *Revue de Sociologie,* ecc.

I dati statistici rispetto al *numero sovrabbondante di donne,* e alla *diminuzione del numero medio dei matrimoni,* si possono trovare con maggiore ampiezza in una memoria del cav. PEROZZO, *Sulla distribuzione della popolazione per sessi e per età* (Bulletin de l'Institut International de Statistique, Roma, 1889); in un ampio lavoro del BODIO, *Sul movimento della popolazione - Confronti internazionali.* (Roma, 1894); nell'*Allgemeines Statistisches Archiv,* di GEORG VON MAYR. (Tübingen, 1892 e 1893); nella *Hystoire de la population française,* del LEVASSEUR. (Paris, Guillaumin 1889-1892).

Prof. PIETRO SITTA.

L' OSPEDALETTO INFANTILE REGINA MARGHERITA
IN TORINO

In una piccola palazzina presa in affitto sul corso Dante, . 5, in Torino, sul finire dell'anno 1883, per generosa ini-ativa del comm. prof. Secondo Laura, vero apostolo della eneficenza, si apriva un Istituto di carità, che da modeste roporzioni doveva rapidamente salire ad occupare una no-evole posizione ed esercitare una larga azione benefica. Il prof. Laura, coadiuvato da un' accolta di persone gregie, potè fondare l'opera pia dell' Ospedaletto Infantile, asato sulla carità cittadina e sostenuto da azionisti ed blatori. Il sorgere di questo Istituto pio colmò una grande icuna, profondamente sentita fra le Opere ospitaliere della ittà, tant' è che rapidamente aumentò la sua sfera d'azione, no a raggiungere in un decennio appena le confortanti roporzioni che ha presentemente.

L' Istituzione, riconosciuta Ente morale, è retta da un onsiglio d'amministrazione eletto dagli azionisti riuniti in ssemblea annuale; essa è composta di un presidente, due icepresidenti e dodici consiglieri.

Lo sviluppo dell' Opera pia si fece potentissimo fino dal io primo sorgere ed andò via via gradatamente aumen-ındo tanto da sorpassare di gran lunga ogni speranza con-epita. In tutto questo ebbe parte non piccola il sistema ltra economico su cui si basa il funzionamento della Isti-ızione: cosicchè, con mezzi relativamente miti, si poterono ttenere effetti insperati. Infatti non solo il servizio medico l amministrativo è completamente gratuito, ma anche gli

apparecchi medici e di microscopia, anche l'armamentario chirurgico sono proprietà dei sanitari.

L'Ospedaletto nella sua sede provvisoria si aprì il 24 dicembre 1883, e già nel giorno dopo erano accolti bambini poveri in numero di 12, principio questo modestissimo tanto da essere una affermazione del principio di carità grande e illuminata, piuttosto che un'Opera pia con azione notevole nello alleviare le umane miserie. Ma i 12 letti furono il primo nucleo d'una valanga che andò via via crescendo fino ad ora ... ma non precorriamo gli avvenimenti.

Nell'Ospedaletto Infantile s'incominciarono ad accogliere bambini poveri d'ambo i sessi affetti da malattie mediche o chirurgiche non contagiose e dallo slattamento fino al dodicesimo anno; più tardi si poterono anche ricoverare bambini a pagamento, aumentando il numero dei letti grado a grado fino a 36 mantenendo sempre fissa la proporzione (pei letti gratuiti) di due terzi per la sezione medica ed un terzo per la chirurgica; e così si continuò fino al 1887.

Allora ai bisogni crescenti della cittadinanza, allo sviluppo energico dell'Opera pia non bastava più il locale modestissimo che si era scelto per l'impianto, epperciò si dette opera a costruire un apposito fabbricato che permettesse maggiore sviluppo all'Opera pia e che fosse in migliori condizioni igieniche. Per tale scopo una Commissione, sotto la presidenza del dottor Laura, si formò in seno al Consiglio d'amministrazione dell'Ospedaletto componendolo coi medici Vinai, Nota e Garelli e gli ingegneri Ceriana, Pellegrini e Tonso che facevano parte del Consiglio stesso, essa studiò quale fosse il *desideratum* nel caso nostro; il signor comm. ing. Tonso mise in opera le idee della Commissione e l'impresa Rei sotto la direzione dell'ing. cav. Tallone fabbricò l'edifizio che sorge alle porte di Torino (Barriera di Nizza) ad attestare quanta sia la forza benefica della città nostra e quanto sentito fosse il bisogno dell'Opera pia propugnata strenuamente e fondata da Secondo Laura.

Le oblazioni raccolte in vario modo, le eredità già fatte, mcorsi del Municipio e di elette persone, cui si aggiunse tardi la munificenza di S. M. il Re, permisero condurre ne l'edifizio ed arredarlo con un residuo passivo di lire)00 circa che a poco a poco si estingue annualmente. nuovo fabbricato risponde ottimamente in tutto alle mone esigenze della scienza e visitato da illustrazioni della licina, ottenne il plauso generale.

La posa della pietra fondamentale dell'edifizio avvenne iorno 11 novembre 1888; nel dicembre 1890 si potè inauare l'edifizio compiuto. Ambe le funzioni solenni furono rate dalla presenza di Augusti personaggi, dai rappretanti delle LL. MM. il Re e la Regina, dalle Autorità li, militari e parlamentari.

L'Ospedale conta adesso 50 letti gratuiti e 15 a pagato ed il fabbricato completo conterrà poi ben 100 letti. Tutti i locali vi sono distribuiti secondo i dettami della ne ospitaliera moderna, come ben si vede nell'annessa ta, e l'aria e la luce sono profuse dappertutto, perfino locali del sottosuolo.

Il riscaldamento per l'inverno è fatto ad aria calda non portando, le somme bilanciate per la costruzione, l'apazione del riscaldamento ad acqua calda od a vapore; ventilazione d' estate si fa naturalmente per le molte stre a sportelli che si aprono dall'alto in basso e latenente; d'inverno poi si hanno aspiratori attivati dal cao stesso del calorifero colle aperture a livello del suolo e infermerie e che agiscono asportando l'aria viziata, viene rimpiazzata da aria pura calda per le bocche dei riferi che sono posti verso la parte superiore delle sale. Tutti gli ambienti sono a pareti completamente liscie, angoli smussati ed arrotondati e fino all'altezza di metri dal suolo si ha l'intonaco rivestito di vernice iale a base di catrame, il quale permette le abbondanti laare a grande getto con acqua e soluzioni disinfettanti.

Le latrine a sistema inodoro, con abbondante getto d'acqua continuo, corrispondono benissimo al desiderato, tanto dal lato pratico quanto igienico. Al piano terreno si ha la *sezione medica,* le sale degli ambulatori medico e chirurgico, la sala della direzione; al 1° piano la *sezione chirurgica* con annessa la sala delle operazioni e quella per le medicazioni. Una speciale camera, isolata completamente dagli altri ambienti dell'Ospedale, è destinata ad accogliere i malati di morbi contagiosi che per caso si sviluppassero fra i degenti nell'ospedale.

Nei locali del sottosuolo si hanno la cucina, la lavanderia a vapore, i magazzini ed una grande sala per la ginnastica medica; al 2° piano poi sono i locali per la guardaroba, e l'alloggio pel personale interno dell'Ospedale. Finalmente un ampio giardino è annesso al fabbricato e ad una estremità di esso si ha un piccolo padiglione per la camera mortuaria e per quella necroscopica ed anatomo-patologica.

Sarà utilissimo, per dimostrare il bene immenso apportato dall'Opera pia, l'esame del movimento annuale degli ammalati dalla sua fondazione a tutto il 1893. Tali cifre sono riassunte nei quadri seguenti.

Anno 1884.

	Medicina 12 letti	Chirurgia 6 letti	Totale
Si trovavano ricoverati al 1° gennaio	7	4	11
Furono ricoverati in tutto l'anno . .	116	36	152
Uscirono guariti o in via di guarigione	98	34	132
Morirono	13	—	13
Rimasero in cura al 31 dicembre . .	12	6	18
Furono portati all'ambulanza . . .	793	207	1,000
Ai quali si diedero consulti e medicazioni gratuite.	1,586	783	2,373

Anno 1885.

	Medicina 20 letti	Chirurgia 8 letti	Totale
Si trovavano ricoverati al 1° gennaio	12	6	18
Furono ricoverati in tutto l'anno . .	157	43	200
Uscirono guariti o in via di guarigione	140	40	180
Morirono	14	–	14
Rimasero in cura al 31 dicembre . .	15	8	23
Furono portati all'ambulanza . . .	613	427	1,040
Ai quali si diedero consulti e medicazioni gratuite.	1,839	1,708	3,547

Anno 1886.

	Medicina 20 letti	Chirurgia 8 letti	Totale
Si trovavano ricoverati al 1° gennaio	15	8	23
Furono ricoverati in tutto l'anno . .	156	59	215
Uscirono guariti o in via di guarigione	122	44	166
Morirono	15	3	18
Rimasero in cura al 31 dicembre . .	20	12	32
Furono portati all'ambulanza . . .	869	818	1.687
Ai quali si diedero consulti e medicazioni gratuite	1,772	3,169	4,941

Anno 1887.

	Medicina 20 letti	Chirurgia 12 letti	Totale
Si trovavano ricoverati al 1° gennaio	20	12	32
Furono ricoverati in tutto l'anno . .	159	47	206
Uscirono guariti o in via di guarigione	142	40	182
Morirono	22	8	30
Rimasero in cura al 31 dicembre . .	15	12	27
Furono portati all'ambulanza . . .	1,535	1,092	2,627
Ai quali si diedero consulti e medicazioni gratuite	2,790	3,751	6,541

Anno 1888.

	Medicina 20 letti	Chirurgia 12 letti	Totale
Si trovavano ricoverati al 1° gennaio	15	11	26
Furono ricoverati in tutto l'anno . .	192	77	269
Uscirono guariti o in via di guarigione	157	66	223
Morirono	25	6	31
Rimasero in cura al 31 dicembre . .	20	12	32
Furono portati all'ambulanza . . .	1,883	1,407	3,290
Ai quali si diedero consulti e medicazioni gratuite	3,123	4,682	7,805

Anno 1889.

	Medicina 20 letti	Chirurgia 12 letti	Totale
Si trovavano ricoverati al 1° gennaio	20	12	32
Furono ricoverati in tutto l'anno . .	175	95	290
Uscirono guariti o in via di guarigione	145	76	221
Morirono	28	12	40
Rimasero in cura il 31 dicembre . .	22	19	41
Furono portati all'ambulanza . . .	3,488	1,641	5.129
Ai quali si diedero consulti e medicazioni gratuite	3,988	5,567	9.555

Anno 1890.

	Medicina	Chirurgia	Totale
Si trovavano ricoverati al 1° gennaio	22	19	41
Furono ricoverati in tutto l'anno . .	195	83	278
Uscirono guariti o in via di guarigione	185	80	265
Morirono	15	7	22
Rimasero in cura al 31 dicembre . .	17	15	32
Furono portati all'ambulanza . . .	2,123	1,712	3,835
Ai quali si diedero consulti e medicazioni gratuite.	3,107	5,371	8,478

Anno 1891.

	Medicina	Chirurgia	Totale
Si trovavano ricoverati al 1° gennaio	17	15	32
Furono ricoverati in tutto l'anno . .	232	170	402
Uscirono guariti o in via di guarigione	184	128	312
Morirono	21	14	35
Rimasero in cura al 31 dicembre . .	27	28	55
Furono portati all'ambulanza . . .	2,359	1,950	4,319
Ai quali si diedero consulti e medicazioni gratuite.	3,485	5,244	8,729

Anno 1892.

	Medicina	Chirurgia	Totale
Si trovavano ricoverati al 1° gennaio	27	28	55
Furono ricoverati durante l'anno . .	241	209	450
Uscirono guariti o in via di guarigione	212	152	364
Morirono	21	26	47
Rimasero in cura al 31 dicembre . .	18	31	49
Furono portati all'ambulanza . . .	1,982	1,945	3,927
Ai quali si diedero consulti e medicazioni gratuite	2,621	5,070	7,691

Anno 1893.

	Medicina	Chirurgia	Totale
Si trovavano ricoverati al 1° gennaio	18	31	49
Furono ricoverati durante l'anno . .	310	215	525
Uscirono guariti o in via di guarigione	261	183	444
Morirono	30	12	42
Rimasero in cura al 31 dicembre . .	19	33	52
Furono portati all'ambulanza . . .	2,099	2,377	4,476
Ai quali si diedero consulti e medicazioni gratuite	2,913	5,842	8,755

Totale generale. (1884-93).

	Medicina	Chirurgia	Totale
Furono ricoverati nel decennio . . .	2,017	1,042	3,059
Uscirono guariti o in via di guarigione	1,646	843	2,489
Morirono	204	88	292
Rimasero in cura al 31 dicembre 1893	19	33	52
Furono portati all'ambulanza . . .	17,754	13,576	31,330
Ai quali si diedero consulti e medicazioni gratuite	26,924	41,191	68,115

Come si vede dal sovraesposto quadro statistico, un importantissimo movimento di malati ha luogo nel servizio di ambulatorio dove in 10 anni si videro ben 31,330 malati cui si diedero consulti medici o si fecero medicazioni in numero di ben 68,115.

Risultato questo confortante, tanto da infondere maggior ardore nel far prosperare la pia Istituzione.

La parte sanitaria è sotto l'alta direzione del fondatore dell'Ospedale comm. prof. Secondo Laura ed è divisa in due sezioni: la medica e la chirurgica con un medico ed un chirurgo primario coadiuvati da aiuti assistenti, ed allievi medici.

Ecco per sommi capi la storia della pia Opera, al cui corpo sanitario ho la fortuna di appartenere fin dal suo inizio ed a cui auguro con tutto l'animo che il progresso si faccia sempre nella proporzione *insperata* fin qui ottenuta a maggior sollievo della più simpatica parte della società: *l'infanzia malata.*

Dott. Annibale Nota.

TORINO

L'ISTITUTO DEI CIECHI IN MILANO

Nel corrente dicembre, in occasione del saggio annuale degli allievi di questo esemplare Istituto, il benemerito suo Rettore, comm. abate don *Luigi Vitali*, pronunciava il discorso che qui ne piace riferire per intero, siccome quello che pone in luce meridiana l'eccellenza dell' Istituto stesso, sia per ciò che riguarda la savia sua amministrazione, sia per i risultati straordinari, che in esso si ottengono a favore degli infelici, privati del più prezioso dono della natura, quello della vista. Siamo altresì lieti dell'opportunità per porre in rilievo l'opera impareggiabile dell'illustre suo direttore, alle cui indefesse cure per riuscire ad estender l'opera sua benefica ad un maggior numero di ricoverati, risponde degnamente l'opera intelligente del suo Consiglio d'amministrazione.

Ed ora ecco il discorso a cui abbiamo più sopra accennato:

" Milano, colla sua inesauribile beneficenza, continua a ricordarsi dell' Istituto. Essa ha pienamente compreso che il grande edificio, eretto in così opportuna località, aveva avuto il primario e importante intento di provvedere ai molteplici bisogni dell' igiene, della disciplina, dell' istruzione: lo scopo fu pienamente raggiunto: ed è una ben grata soddisfazione il sentircelo ripetere dai moltissimi, italiani e stranieri, che vengono a visitare l' Istituto.

" Ci fu un pericolo; il pericolo che l' ingente spesa richiesta alla compera dell' area ed alla costruzione dell' edificio, avesse obbligato l'Amministrazione a restringere l'esercizio della beneficenza: uno dei motivi del poter disporre di una più ampia Casa era stato quello di far partecipe del beneficio dell' istruzione un maggior numero di ciechi: avremmo ottenuto il risultato opposto: anche transitorio, anche momentaneo, anche giustificato dinanzi alla ragione, un tale risultato sarebbe però tornato troppo grave al cuore.

“ Il pericolo è scongiurato: coll'ingresso nella nuova Casa, la beneficenza si è allargata ad un numero maggiore di essi: è la grata novella che io annuncio quest'oggi; lieto di darla, a nuova lode di Milano, dinanzi al distinto personaggio che ora sì degnamente la rappresenta.

“ Sono tre le Istituzioni a favore dei ciechi qui riunite: l'*Istituto*, l'*Asilo Mondolfo*, il *Laboratorio Zirotti*. All'uscire dalla vecchia Casa l'*Istituto* aveva 95 allievi, l'*Asilo* 34, il *Laboratorio* 30; complessivamente n. 149 ciechi: oggi l'*Istituto* ha 111 allievi, l'*Asilo* 32, il *Laboratorio* 36; complessivamente n. 183 ciechi. In meno di tre anni il numero dei ciechi che godono, in diverso modo, della beneficenza dell'Istituto è cresciuto di 34; è un numero che alcuni Istituti di ciechi in Italia e fuori non hanno ancora raggiunto dopo molti anni di esistenza.

“ È poi notorio che la diaria annuale d'un cieco, che è diaria completa, perchè risulta di vitto, vestito, alloggio, compera e manutenzione degli arredi d'istruzione letteraria, manuale, e principalmente musicale, tocca le lire mille: a Parigi è di L. 1200, ad Amsterdam di L. 1500. Sopra 147 ciechi che trovansi riuniti nell'Istituto e nell'Asilo, quanti sono mantenuti del tutto gratuitamente? 99! Vog[illegible]ion dire 99,000 lire date dal patrimonio dell'Istituto. E degli altri 48. 28 pagano una pensione di favore di L. 350, e anche meno: è qu[illegible]ndi un altro largo contributo della beneficenza dell'Istituto per raggi[illegible]ungere la cifra dell'annualità normale. Il Laboratorio rende qual[illegible]che cosa; ma è pur constatato, anche nei paesi dove i Laboratori s[illegible]ono di antica data, in Inghilterra e in Germania, che il lavoro manuale dei ciechi rende meno della metà delle spese di esercizio. Anche qui pel pieno soccorso del cieco l'aiuto della beneficenza è indispensabile.

“ E questo concorso il Consiglio lo esercita: lo esercita in grazia della beneficenza che voi, illuminati quanto generosi, continuate a largire; lo continua in tutte le forme, raggiungendo alcune volte un esito che si può dire un trionfo.

“ Moriva ora è poco più di un mese un ex allievo, addetto al *Laboratorio Zirotti*, sezione a domicilio. Tra il suono dell'organo nel suo paesello ed il lavoro fornitogli dal Laboratorio Zirotti veniva a guadagnare circa L. 600. I genitori, poveri, annunciandone la perdita, dicevano, piangendo: “ Ci è mancato un aiuto! „ Un cieco, considerato sempre come un peso, dichiarato un aiuto, mediante l'assistenza della beneficenza, lasciate che lo dica, a consolazione di tutti: è un trionfo!

“ Un altro ex allievo, andato maestro in un Istituto di ciechi in Francia, continuando a perfezionarsi negli studi letterari, nei quali

era eminente, otteneva, or sono due mesi, a Parigi, la laurea in lingua italiana, francese, greca, latina, algebra e geometria. Il giornalismo parigino applaudì al trionfo del giovine cieco italiano. Egli mi annunciava l'esito con queste parole: " Devo questo risultato a felici circostanze, all'aiuto della Direzione dell'Istituto d'Angers, e all'amore allo studio, che mi fu inspirato nell'Istituto di Milano. „

" Una giovane cieca, or sono quindici giorni, abbandonava l'Istituto, compiuto il corso della sua istruzione in nove anni: riuscita sufficientemente abile nel suono del piano, dell'armonium, dell'organo, ha già ottenuto il posto di maestra in un educandato femminile. Così mi veniva annunciato, con dispaccio telegrafico, l'arrivo al suo paesello nativo, a Massafra, provincia di Taranto: " La popolazione andò incontro festante a ricevere la loro compaesana cieca ed istruita; gloria a Milano! „

III CONGRESSO NAZIONALE DELLE OPERE PIE

IN GENOVA

Il Comitato ordinatore del III Congresso nazionale delle Opere pie da tenersi in Genova (Sede presso la Congregazione di carità), ha inviato ai signori *Sindaci, Presidenti delle Congregazioni di carità* ed altre *Istituzioni di pubblica beneficenza,* la circolare che qui riferiamo; augurando alla nuova adunanza lo splendido successo che ebbero i due Congressi che la precedettero.

In esecuzione della deliberazione presa dal II Congresso nazionale delle Opere pie tenutosi in Firenze nel marzo del 1893, colla quale Genova veniva proclamata a sede del III Congresso, *questo si adunerà in Genova nei giorni dal 25 a tutto il 30 marzo 1895.*

La somma importanza delle discussioni che ebbero luogo nei due precedenti Congressi a Bologna e a Firenze, la necessità di risolvere quei dubbi d'interpretazione e d'applicazione della vigente legge, che, nei quattro anni da che la stessa è in vigore, non hanno ancora potuto essere tutti in modo uniforme risolti, nonchè di studiare quelle modificazioni e nuovi provvedimenti che la pratica amministrativa possa nel frattempo aver suggerito per il migliore governo delle Istituzioni e pel maggiore sollievo delle classi e degli individui bisognosi, dimostrano, senz'uopo di ulteriori parole, l'utilità dei nostri Congressi.

Il Comitato confida pertanto sull'adesione e nel valido concorso ai lavori di questo III Congresso, non solo dei Comuni, Provincie, Congregazioni di carità e Opere pie, ma anche di tutti coloro che dedicano i loro studi e l'opera propria agli interessi della pubblica beneficenza.

La presente circolare *vale d'invito ad aderire al Congresso* a tutti quelli individui, a Enti morali, ai quali è indirizzata, e *di speciale preghiera ai Sindaci* di portarla a cognizione di tutte le Istituzioni di beneficenza del loro Comune, *sollecitandone vivamente l'adesione.*

Il Presidente: Ing. Cesare Parodi.

Il Segretario generale: Avv. Giulio Balbi.

La tassa d'adesione per ogni individuo è di L. 5, e per ogni Ente norale di L. 10, che dà diritto ad una copia degli atti del Congresso. Le domande devono essere dirette alla *Presidenza del Comitato ordinatore del III Congresso nazionale delle Opere pie - Albergo dei Poveri - Genova*, non più tardi del 28 febbraio 1895. — A suo tempo gli aderenti verranno avvertiti delle facilitazioni di viaggio che si saranno concordate colle ferrovie. Unitamente alla tessera, coloro che avranno aderito al Congresso riceveranno copia del regolamento generale del Congresso, che qui riferiamo:

REGOLAMENTO GENERALE.

Art. 1. Il terzo Congresso nazionale delle Opere pie sarà tenuto in Genova dal giorno 25 a tutto il 30 marzo 1895, nei locali dell'Albergo dei Poveri, amministrato dalla Congregazione di carità.

Esso si aduna in adempimento della deliberazione presa dagl' intervenuti al secondo Congresso, nell'adunanza generale del 31 marzo 1893.

Art. 2. Scopo di questo Congresso, come dei precedenti, è non solo di provocare un accordo comune fra gli Enti ai quali è commessa l'erogazione dei fondi destinati a pubblica beneficenza, qualunque ne sia la specie e l'importanza, ma il discutere e provocare altresì quei miglioramenti di amministrazione e di contabilità che valgano a rendere più pronto e meglio efficace il soccorso richiesto dai bisognosi.

Art. 3. Il Congresso si dividerà in tre sezioni: la 1ª incaricata dello studio delle quistioni attinenti all'amministrazione ed erogazione della beneficenza; la 2ª delle quistioni di contabilità; la 3ª delle quistioni riguardanti specialmente la beneficenza ospedaliera.

Il Comitato ordinatore presenterà alle diverse sezioni i relativi temi, secondo furono scelti dal Comitato stesso.

Ciascun congressista potrà iscriversi a quella o a quelle sezioni ai cui lavori vorrà prender parte.

Art. 4. Ogni sezione eleggerà nel proprio seno un presidente, un vicepresidente e due segretari. Su di ogni tema discusso, il presidente della sezione nominerà poi un relatore incaricato di riferire al Congresso in adunanza generale il risultato delle singole discussioni e deliberazioni e dei criteri che le hanno informate.

Nel caso di un considerevole dissenso nei pareri su di un dato tema, la minoranza potrà chiedere che venga pure designato, nello stesso modo, un suo speciale relatore, il quale esponga all'adunanza generale i motivi del diverso voto od opinamento.

Art. 5. Nel primo dei sei giorni sovraindicati i convenuti si raduneranno per la inaugurazione del Congresso, per la costituzione del seggio

presidenziale e per la formazione delle sezioni e nomina degli uffici di presidenza di queste.

Nei tre giorni seguenti avranno luogo i lavori delle sezioni.

Negli ultimi due giorni il Congresso converrà in adunanza generale per udire le comunicazioni della presidenza e i rapporti dei relatori, e dare voto sulle proposte da questi presentate d'incarico delle singole sezioni, riguardo ai vari temi discussi nelle stesse.

Art. 6. La discussione sui detti temi avrà luogo unicamente nelle sezioni.

L'ufficio di presidenza di ciascuna sezione regolerà il modo di discussione e potrà, con norma generale, anche limitare il tempo pel quale ogni oratore debba tenere la parola.

Le sezioni potranno deliberare di prendere in considerazione e discutere altri temi oltre e dopo quelli proposti dal Comitato ordinatore.

Art. 7. Così le sezioni come le adunanze generali, potranno, ove occorra, tener seduta due volte al giorno.

Art. 8. Saranno invitati al Congresso i membri dei due rami del Parlamento, i Prefetti delle Provincie del Regno e le autorità locali.

Potranno prendervi parte, quando abbiano fatta adesione al Congresso, i presidenti e i membri attuali o scaduti e gl'impiegati capi d'ufficio delle Congregazioni di carità e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza; i Sindaci e i segretari comunali; i presidenti e i segretari delle Deputazioni provinciali, i consiglieri di Prefettura ed i membri delle Giunte provinciali amministrative, e tutti coloro i quali abbiano dedicato la loro opera volontaria ed i loro studi alla pubblica beneficenza.

Vi saranno ugualmente ammessi i Delegati delle Provincie, Comuni, Congregazioni di carità ed altre Istituzioni pubbliche di beneficenza che avranno fatta adesione al Congresso, in numero però non maggiore di due per ciascun Ente.

Art. 9. Eccezione fatta per gl'invitati di cui in capo all'articolo precedente e per quegli altri ai quali la presidenza credesse di fare speciale invito, nessuno potrà essere ammesso alle sedute del Congresso se non si presenti munito di una *tessera di riconoscimento*, che attesti la qualità di membro del Congresso.

La semplice domanda della tessera varrà come dichiarazione di adesione al Congresso stesso.

Art. 10. Alla richiesta della tessera dovrà essere unito l'importo di un contributo stabilito nelle somme seguenti:

Contributo per ogni singolo individuo, L. 5.

Per ogni Corpo amministrativo e per ogni Ente morale, L. 10.

Col pagamento delle dette somme gli aderenti al Congresso hanno diritto ad una copia degli atti del III Congresso delle Opere pie, che sarà loro spedita franca di spesa a domicilio.

Art. 11. Le adesioni, le domande di intervento, le richieste di tessere, ome pure le memorie e le proposte di temi da comunicarsi e discutersi iel Congresso, dovranno essere presentate o fatte pervenire alla *Presi'enza del Comitato ordinatore del III Congresso nazionale delle Opere pie* sede presso la Congregazione di carità) *Albergo dei Poveri*, *Genova*, non iù tardi del 28 febbraio 1895.

Resta però in facoltà del Comitato ordinatore di tenere conto, ove lo reda, anche di quelle che venissero presentate in ritardo.

Nei luoghi ove si costituissero Sottocomitati, allo scopo di raccogliere l maggior numero possibile di adesioni, dette domande, memorie e proposte, potranno essere trasmesse alla presidenza del Comitato ordinatore el tramite di questi Sottocomitati.

Art. 12. Le domande dovranno contenere le indicazioni seguenti:

Nome e cognome del richiedente;

Titoli accademici o cavallereschi;

Condizione o professione;

Luogo di abitazione o di recapito.

Art. 13. Agli atti del Congresso saranno inseriti i nomi degli aderenti ndividui, Enti morali e Corpi amministrativi, l'elenco dei temi proposti di quelli presentati a discussione dal Comitato ordinatore, i verbali delle edute, tanto delle sezioni quanto delle adunanze generali, e quant'altro l Congresso in adunanza generale delibererà di pubblicarvi.

Art. 14. Il seggio presidenziale del Congresso, di cui all'art. 5, sarà omposto come appresso: Un presidente — Tre vicepresidenti — Un seretario generale — Tre segretari.

Art. 15. Il presidente dirige le adunanze generali e ne tutela la disciplina, regola l'andamento del Congresso e provvede a quanto è necessario er la migliore riuscita di esso.

In caso di assenza o di impedimento egli è sostituito dal vicepresilente più anziano per voti, e in caso di parità di voti per età.

Art. 16. Attribuzioni del segretario generale saranno quelle di assistere, in tale qualità, la presidenza, di dirigere l'andamento di tutto l'ufizio di segreteria e di raccogliere ed ordinare gli atti del Congresso.

I segretari del seggio presidenziale e quelli delle sezioni redigono i rocessi verbali delle relative adunanze, ed eseguiscono quanto può essere tabilito nel fine di raggiungere lo scopo del Congresso.

Art. 17. I temi da discutersi nelle sezioni e quelli su cui dovrà rifeirsi in adunanza generale, saranno iscritti negli ordini del giorno delle ingole adunanze, firmati dai rispettivi presidenti e segretari.

Art. 18. L'ordine del giorno puro e semplice e la questione pregiuliziale potranno sempre venire chiesti sopra qualunque proposta incilentale.

Art. 19. Nell'atto di accedere alle sedute del Congresso, ogni membro dovrà firmarsi nella nota di presenza.

Art. 20. Nella seduta inaugurale, l'ufficio di presidenza del Comitato ordinatore fungerà provvisoriamente da seggio di presidenza del Congresso; quello effettivo sarà nominato subito dopo la inaugurazione e le comunicazioni d'uso.

Il presidente designerà gli incaricati di comporre gli uffici presidenziali provvisori delle singole sezioni, i quali cureranno che queste procedano tosto alla nomina degli uffici definitivi, a termini dell'art. 4.

Art. 21. Le elezioni per la costituzione degli uffici presidenziali, tanto del Congresso quanto delle sezioni saranno fatte a schede segrete ed a maggioranza relativa di voti, salvo che sia altrimenti deliberato dagli adunati.

Art. 22. Un regolamento speciale, occorrendo, indicherà le norme supplementari adottate per il migliore andamento e il buon esito dei lavori del Congresso.

IL SIERO ANTIDIFTERICO [1]

Gentili Signore, Egregi Signori!

Io non posso rivolgere il pensiero alla *difterite* senza che mi
ornino dinanzi agli occhi due spettacoli, entrambi imponenti, en-
rambi incancellabili, quantunque di ben diversa indole l'uno dal-
'altro; Comairano e Budapest! Un villaggio dell'Agro pavese de-
olato, direi quasi tacitato sotto i colpi del terribile flagello; un'as-
emblea rigurgitante e festosamente ansiosa di afferrare la sferza
er flagellare il flagello.

E quando, il giorno 4 di settembre u. s., nella maggior sala
lel Congresso internazionale d'igiene di Budapest, a sezioni riu-
ite, coll'intervento dello stesso Ministro dell'interno di Ungheria,
professori Behring e Roux andavano esponendo con mirabile chia-
ezza e semplicità, e i tentativi fatti e i metodi seguiti e le spe-
anze concepite e i felici risultati ottenuti per combattere la difte-
ite, a me sembrava di vedere i corpicini smorti ed immobili di
Comairano rinsanguarsi e rianimarsi, i famigliari scorati ed inerti,
iprendere la speranza ed il lavoro, e il povero medico disarmato e
cettico, riacquistare intera la forza e la fede nell'arte propria!

Ma non sarà questo un entusiasmo a vuoto? Non ci aspetterеb-
ero per caso nuove delusioni, come quelle procurateci dalla tuber-
olina?

Ecco le domande che sommessamente si sussurravano i pessi-
misti uscendo da quel Congresso plaudente; ecco i dubbi che ri-
engo mio precipuo dovere dissipare oggi, in cui, per onorifico

[1] Crediamo far cosa grata ai lettori, riproducendo qui l'interessante
onferenza tenuta nell'ottobre u. s., dal nostro egregio collaboratore
ott. Costantino Gorini, in Pavia, a favore dell'erigendo Istituto Sierote-
apico in quella città.

nella lotta contro i materiali infettivi che si trovano all'esterno dell'organismo o sopra parti scoperte del medesimo, hanno per lo più fallito allo scopo ogniqualvolta si tentò d'utilizzare l'opera loro nell'interno dell'organismo. E ciò per una ragione semplicissima, direi quasi elementare: che essi, nella quantità in cui possono e nelle località in cui devono spiegare la loro azione antibacterica o antitossica, riescono altresì di grave nocumento alle nostre cellule e ai nostri tessuti. E qui non è proprio il caso di appigliarsi al comodo adagio del: " Chiodo che caccia chiodo! „ Questo sarebbe un chiodo che caccerebbe di vita e gli esseri microscopici e gli esseri macroscopici ad un tempo.

* * *

Trovare un mezzo, escogitare un espediente che avesse un energico potere disinfettante ma fosse innocuo per noi, che muovesse aspra guerra ai parassiti ma lasciasse in pace lo sfortunato ospite: tale è il problema che tormentò le menti dei più insigni batteriologi in questi ultimi anni, che fu oggetto di ansie e di sconforti, di prove e controprove e che finì, come succede sempre quando si lavora con fede e con costanza.... finì col toccare trionfalmente la sua soluzione.

Forse che si è dovuto ricorrere perciò a considerazioni eccezionalmente astruse, forse che si son dovuti fare voli pindarici per raggiungere la meta? Oh no; questa stava più vicina di quanto si credeva. Ma già, la è cosa vecchia: le più grosse questioni, quando vengono spiegate, sembrano tutte uova di Colombo. Nel caso nostro infatti bastò un'oculata osservazione di ciò che si verifica in natura.

* * *

Vi son pure degli uomini, anzi delle intere specie di animali che attraversano *impunemente* un'epidemia o un'epizoozia, pur esponendosi a tutte le cause di contagio che valgono a debellare i loro simili o le altre specie animali!

Vi son pure degli individui che guariscono *spontaneamente* da un'infezione senza il soccorso di nessun mezzo disinfettante, dirò così artificiale.

E infine, non è una conoscenza d'ieri che i guariti da una data malattia infettiva acquistino una certa immunità contro di essa.

E dunque: che cosa c'è nei refrattari?
Che cosa si forma nei ribelli?
Che cosa rimane nei superstiti?

* * *

Fintantochè si riteneva che l'azione patogena dei microrganismi consistesse esclusivamente o prevalentemente nella loro vita parassitica, che essi agissero cioè soltanto in modo diretto, a guisa dei parassiti elmintici, delle tenie, consumando una parte dei nostri materiali nutritivi per la loro alimentazione, penetrando negli elementi e distruggendoli, ostruendo vasi, disturbando organi e centri di somma importanza vitale per semplice effetto meccanico legato al loro accumulo ed alla loro diffusione, fintantochè ciò si credeva, ripeto, a spiegare vuoi le guarigioni spontanee, vuoi le immunità naturali e acquisite, bastava ammettere nell'organismo animale un potere *antimicrobico,* che secondo la scuola di Metchnikoff risiede nelle parti solide, nelle cellule, e, secondo la scuola di Buchner, appartiene alle parti liquide, agli umori del corpo.

Fate questo potere microbicida energico, ed avrete la refrattarietà; fatelo debole, ed avrete la malattia, il cui esito sarà fausto od infausto secondo che nella lotta per la vita avrà la prevalenza l'ospite o il parassita; venga infine quel potere rinvigorito da precedenti lotte vittoriose ed avrete l'immunità acquisita.

* * *

Così stando le cose, riusciti essendo vani tutti i tentativi di trasfondere un'energia vitale da un individuo ad un altro, mediante l'iniezione di sangue o di altri succhi organici (la cura Séquardiana informi), non rimaneva, per imitare la natura, se non che rialzare il tono delle energie antimicrobiche individuali mediante un'opportuna ginnastica; abituare cioè l'organismo ad affrontare un dato microbo convenientemente attenuato nella sua virulenza, affinchè esso si trovasse poi in grado di resistere all'assalto del medesimo microbo in piena attività patogena. Sopra questo concetto si fonda appunto la pratica delle *vaccinazioni,* che, iniziata colla scoperta Jenneriana per la prevenzione del vaiolo, si estese poi per opera di Pasteur e di altri al colera dei polli, al carbonchio, al mal rosso e ad altre malattie infettive.

Il principio essendo razionale, e fondato sopra dati sperimentali, la sua applicazione non poteva fallire, e, per vero, oramai più nessuno mette in dubbio l'efficacia preventiva del *cow-pox* contro il vaiolo, nè del vaccino pasteuriano contro il carbonchio.

Ma un grave ostacolo si frappone alla generalizzazione del sistema ed è, che per molte malattie infettive, anzi per il massimo numero di esse, il benefico effetto della vaccinazione compare troppo tardi perchè possa servire a scopo di cura, e svanisce troppo presto perchè possa valere a scopo di profilassi.

*
* *

Mentre ancora fervevano le esperienze sopra questo indirizzo, i batteriologi venivano in possesso di una nuova verità.

Le culture di bacteri viventi, che, iniettate negli animali di esperimento, davano luogo a determinate malattie, furono riconosciute capaci di provocare le medesime malattie coi medesimi sintomi locali e generali e col medesimo decorso ciclico di una affezione infettiva tipica (incubazione, acme, lisi o crisi), anche quando in quelle colture i bacteri specifici fossero stati spenti con mezzi microbicidi, anche quando quelle colture fossero state private dei loro bacteri mediante filtrazione attraverso porcellana.

Che rimaneva adunque, quale altro principio infettivo era contenuto in quelle culture sterilizzate, se non i prodotti del ricambio materiale dei microrganismi medesimi?

Illazione logica di questi fatti si è che quei microrganismi, pur non cessando di essere la causa essenziale delle rispettive infezioni, non riescono esiziali tanto per azione diretta, quanto e, in primissima linea, per sostanze venefiche da loro generate.

La tubercolosi dapprima, e in seguito, l'una dopo l'altra, la morva, la difterite, il colera, il tifo, il tetano, la pneumonite, la malattia da streptococco caddero sotto questa critica, e sono oggi da considerarsi piuttosto come affezioni da *intossicazione* microbica, anzi che da semplice *invasione* microbica.

Ma non basta.

Gli studi sopra i veleni bacterici hanno dimostrato ancora che gli animali, dopo aver sopravvissuto ad una prima iniezione di un dato veleno bacterico, diventano resistenti contro dosi mortali sia del veleno stesso, sia del rispettivo bacterio vivente; hanno cioè

acquistato un' immunità artificiale, identica a quella che noi conferiamo loro colla vaccinazione.

Ciò significa adunque che l'organismo animale è in grado di difendersi dalle infezioni non soltanto distruggendo i microbi, ma anche distruggendo i rispettivi veleni.

Abbiamo ammesso un potere antimicrobico? Dobbiamo ora amtere un potere antivenefico; e come là abbiamo immaginato una lotta vitale, impegnata fra i parassiti e gli elementi dell'ospite, così qui dobbiamo supporre che per neutralizzare le toxine bacteriche, sostanze chimiche di natura non ancora definita, l'organismo si valga pure di antidoti chimici cui spetta il nome di *antitoxine*.

Ulteriori indagini hanno confermato che queste antitoxine esistono realmente e si trovano disciolte nel siero sanguigno; ma che esse però non sono preformate nell'organismo, sibbene si vanno producendo sotto l'influenza e a misura delle toxine bacteriche, onde si credette per un momento che le antitoxine derivassero da una trasformazione delle toxine medesime in seno all'organismo.

Oggi quest'opinione è abbandonata e si ritiene che le antitoxine siano un prodotto delle nostre cellule, e che la guarigione o la morte nelle infezioni per intossicazione microbica dipendano dalla maggiore o minore attitudine degli elementi dell'organismo animale a produrre le antitoxine.

*
* *

Giunti a questo punto, due cómpiti si prefissero i bacteriologi per combattere le malattie infettive:

1° esaltare il potere antitossico individuale;

2° utilizzare le antitoxine come mezzo di disinfezione.

Le prima via li ha spinti alla tubercolina.

La seconda li ha guidati al siero antidifterico.

Questo fu più fortunato di quella: e perchè? Per la semplicissima ragione che l'uno è il perfezionamento dell'altra.

Mi spiegherò in poche parole, perchè mi accorgo di essermi già addentrato di troppo in minuzie scientifiche.

Quella sfortunata tubercolina di Koch, segno di soverchie speranze e di soverchie condanne, non è altro che un'emulsione dei prodotti tossici del bacillo specifico della tubercolosi.

Ora noi abbiamo veduto che, sotto l'influenza delle toxine, l'organismo animale reagisce producendo delle antitoxine: quindi colle iniezioni di tubercolina si promuove nel corpo umano la formazione dei principî antitubercolari. Il ragionamento non fa una grinza, ma l'effetto pratico è ben diversa cosa. Si potrà riuscire e si riesce (come lo attestano alcune recentissime pubblicazioni) ad arrestare e a scongiurare colla linfa Koch, meglio che con altri mezzi, una tubercolosi incipiente; ma quando la malattia è avanzata, quando l'organismo è debilitato e si è dimostrato impotente a neutralizzare le toxine dei parassiti che ha lasciato moltiplicare a dismisura entro di sè, nessuna meraviglia che esso non risenta più lo stimolo delle nuove toxine, e che anzi queste possano sommarsi a quelle per peggiorare le sue condizioni.

Sotto un'altra veste si presenta invece la questione riguardante i sieri antitossici e fra questi il siero antidifterico. Qui non si tratta più di fare a fidanza colle energie individuali, ma di apportarne delle nuove: non si tratta più di eccitare ed abituare l'organismo ammalato a produrre antitoxine, ma di mettere a sua disposizione una scorta di antitoxine già bell'e formate e pronte ad agire. La tubercolina è paragonabile all'arsenico che lo Stiriano prende in dosi crescenti per rinforzare certe sue funzioni; il siero antidifterico è paragonabile all'innocuo idrato ferrico che guarisce l'avvelenamento arsenicale per formazione, coll'arsenico, d'un composto innocente.

Come si fa per procurarsi e per fornire all'ammalato la scorta necessaria di antitoxine?

Dopo quanto sono venuto dicendo, il procedimento deve apparire dei più semplici.

E cioè, mediante inoculazione di una data toxina bacterica, in dosi sempre crescenti, si immunizza artificialmente un animale contro la malattia infettiva corrispondente; grazie a questa sua immunità, ad ogni successiva somministrazione di toxina esso reagisce fabbricando quantità sempre maggiori di antitoxine che passano disciolte nel suo siero; questo siero carico di antitoxine viene poscia estratto ed iniettato negli individui affetti dalla malattia corrispondente alle toxine adoperate, nell'istessa guisa come si inietterebbe un liquido medicamentoso qualsiasi.

La sieroterapia non è altro che una terapia antitossica.

*
* *

Eccoci arrivati al terzo gruppo dei disinfettanti, ai *disinfettanti fisiologici*, prodotti cioè dalle forze naturali dell'organismo animale. E tanto più credo necessario di insistere sopra questa denominazione, in quanto che già a qualcuno è balenata l'idea di fabbricare le antitoxine in laboratorio, agendo con diversi procedimenti sopra le toxine ottenute dalle culture dei bacteri. Vana impresa questa, dal momento che le antitoxine, come dicemmo, non derivano da una trasformazione delle toxine: sarebbe come se si volesse ottenere da un acido la sostanza alcalina che serve a neutralizzarlo. Behring fa a questo proposito una considerazione molto stringente.

Gli animali erbivori, ad esempio i conigli, sono sensibilissimi agli acidi, talchè, con una minima dose di questi, essi muoiono per un avvelenamento del loro sangue, e possono essere salvati soltanto mediante la somministrazione d'un alcali. Invece gli animali carnivori, ad esempio i cani, posseggono un alto grado di immunità verso gli acidi, e questo perchè, sotto l'influenza degli acidi, nel corpo vivente degli animali carnivori viene messa in libertà dell'ammoniaca la quale neutralizza l'acido e impedisce l'avvelenamento del sangue. Orbene, dice Behring, il tentativo di procurarsi le antitoxine direttamente dalle toxine bacteriche, senza l'intermediario di un substrato vivente, è paragonabile a quello di chi intendesse fabbricare dell'ammoniaca dall'acido cloridrico, per la sola ragione che la prima si forma nell'organismo degli animali carnivori sotto lo stimolo del secondo!

Diffidiamo adunque delle asserzioni di quegli autori che sostengono di preparare in laboratorio miscele dotate delle proprietà specifiche delle antitoxine: di solito, e nei casi più onesti, come è quello della *antidifterina* di Klebs, non si tratta altro che di toxine bacteriche, attenuate con agenti fisici o chimici; e noi sappiamo, per l'esempio della tubercolina, quanto la loro azione risanatrice sia limitata e subordinata a condizioni ancora indecise e spesso fortuite.

Quando la chimica organica e biologica saranno più progredite, potremo sperare di ottenere le antitoxine per via sintetica o, quanto meno, al di fuori dell'organismo vivente. Ma per ora dobbiamo accontentarci di estrarle dagli animali, come ci accontentiamo di

estrarre dai vegetali tanti altri principî medicamentosi, quali la chinina, la digitale, la morfina e così via.

Ciò che possiamo perfezionare ora è il modo d'estrazione e di concentrazione delle antitoxine, nell'intento di averle sia a miglior prezzo sia di maggiore efficacia. Tale sarà appunto uno dei cómpiti degli Istituti sieroterapici, che sarebbe più esatto intitolare: *Istituti antitossigeni,* vale a dire produttori di antitoxine, come si chiamano *Istituti vaccinogeni* quelli produttori di vaccino.

Più esatto, perchè non è detto che le antitoxine si trovino soltanto nel *siero* di sangue degli animali immunizzati; ed anzi si sta già tentando di estrarle anche dal latte degli animali stessi.

Più esatto ancora, perchè non è detto che le antitoxine servano soltanto a scopo *terapeutico,* curativo, ma bensì esse devono essere impiegate anche a scopo igienico; non solo a strappare il moscerino dal ragnatelo ma anche a impedire ch'esso vi cada. E tutti riconoscono.... in medicina almeno.... che prevenire val meglio di reprimere.

Noi non sappiamo ancora quanto tempo duri l'efficacia delle antitoxine introdotte nell'organismo sano; a stabilire ciò occorre una pratica lunga, un'accurata osservazione e sopratutto l'alleanza fedele e intelligente delle mammine, affinchè esse porgano volontieri — segnatamente in tempo di epidemia — i loro bambini alle inoculazioni antitoxiniche preventive, le quali, lo si tenga bene in mente, sono assolutamente *innocue,* e, negli individui sani, non producono neppure quei fenomeni di reazione febbrile, che sono altra delle cause di renitenza alla vaccinazione.

Ed ora un po' di cifre. Il nuovo metodo riposa senza dubbio (e io mi lusingo di esser riuscito a dimostrarlo) sopra basi solide e razionali, tanto per via teorica quanto per via sperimentale; ma abbisogna di essere controllato anche dall'applicazione all'uomo.

A ciò provvidero gli stessi dottori Behring e Roux, i quali, ammaestrati dalle dolorose precedenti esperienze, non hanno voluto lanciare al pubblico la loro scoperta circa il siero antidifterico, se non col conforto della sanzione pratica.

A. Dalla Germania si hanno questi risultati:

1° Nell'Ospedale Urban di Berlino (*Voswinckel* — D. med.

Woch — 1894, n. 22) sopra 60 casi di difterite curati col siero, dal 20 gennaio al 22 marzo 1894, ne guarirono 42, cioè il 70 %.

Nello stesso Ospedale, la percentuale delle guarigioni da difterite negli anni precedenti, fu di: 55.7 nel 1890; 55.6 nel 1891; 56.6 nel 1892; 51.7 nel 1893.

Colla sieroterapia si ebbe adunque un aumento di 14 guarigioni, e, in confronto al 1893, un aumento di 18 guarigioni per ogni 100 difterici.

2° Nell' Istituto per le malattie infettive di Berlino (*Kossel* — In *Behring's Gesammelte Abhandlungen* — Lipsia, 1893, pag. 326) sopra 11 difterici curati col siero nei mesi di marzo-aprile 1893, ne morirono due, equivalenti ad una mortalità del 18 %; mentre sopra 32 casi curati senza siero negli anni 1891-92, ne morirono 11, equivalenti ad una mortalità del 65 %.

3° Sopra 30 difterici curati col siero nell' Ospedale della Charité a Berlino (Ibidem, pag. 324) nel 1893, ne morirono 6: vale a dire una mortalità del 20 %.

4° Sopra 128 casi curati nell'Ospedale Imperatore e Imperatrice Federico di Berlino (*Katz* — *Berl. Klin. Woch.* — 1894, pag. 667) dal 14 marzo al 20 giugno 1894, si ebbe una mortalità del 13.2 %, contro 50.4 nel 1890, 21.5 nel 1891, 35.4 nel 1892, 41.7 nel 1893.

5° E infine: sopra 233 casi di difterite curati col siero in diversi Ospedali di Berlino (*Kossel* — *Zeit. f. Hyg.* — 1894. XVII, pag. 489) dal settembre 1893 al maggio 1894 ne guarirono 179, ossia una percentuale di 77 guarigioni e di 23 decessi.

B. Dalla Francia abbiamo (*Annales Pasteur* — 1894, pag. 640):

Nel comparto difterici dell' Ospedale *Enfants-Malades* di Parigi si ebbe negli anni 1890 a 1893 una mortalità intorno al 50 %; dal 1° febbraio al 24 luglio 1894 si curarono coi medesimi rimedi usati negli anni precedenti, a cui si aggiunse soltanto il siero, 300 difterici, e si ebbe una mortalità del 26 %; sono dunque 72 bambini salvati *unicamente* in grazia del siero.

Si potrebbe pensare che l'epidemia difterica di questo anno fosse più benigna di quella degli anni addietro.

Ma ciò non è, poichè durante lo stesso periodo in cui agli *Enfants-Malades* si praticava la sieroterapia, in un altro Ospedale di Parigi, l'Ospedale Trousseau, senza sieroterapia, moriva il 63.20 % dei bambini difterici.

*
* *

Queste sono le statistiche più veritiere e più autorevoli che noi possediamo finora sull'argomento.

In primo luogo, uscendo esse da servizi ospitalieri bene organizzati, è presumibile che ivi anche per l'addietro i difterici fossero oggetto delle cure ritenute allora più efficaci, e quindi il confronto colla nuova cura riesce più convincente.

In secondo luogo, avendo i singoli autori sottoposto ciascun caso al controllo bacteriologico, si può star sicuri che in tutti i casi succitati si trattasse sempre di vera difterite e non di altre specie di angine assai meno gravi.

Per queste stesse ragioni non meritano gran peso — nè *pro* nè *contra* — i casi isolati che appaiono in questi giorni qua e là su per giornali poco o punto scientifici. Rileviamo però con piacere che finora, fra i numerosi esperimenti eseguiti in Italia ed all'estero col siero antidifterico, nessuna stonatura è sorta a disturbare il concerto di approvazioni.

Del resto, atteniamoci puranco alla coscienziosa eco del Congresso di Budapest e ne avremo a sufficienza per appoggiare il nuovo sistema di cura, dacchè esso (come vedemmo) ha già ridotto della metà la mortalità per difterite.

*
* *

E perchè non abolirla del tutto? mi par di sentirmi domandare.

Contro questa, diremo così, completa cassazione delle sentenze di morte per difterite, si oppongono due ostacoli che sono affatto indipendenti dall'efficacia della sieroterapia.

Uno degli ostacoli risiede nelle complicazioni che accompagnano o che susseguono la difterite propriamente detta; buona parte infatti dei bambini morti malgrado la cura, furono vittime non solo del bacillo di Löffler, ma della rosolia, della scarlattina e principalmente dell'infezione da streptococchi; tutti contagi secondari che si possono evitare con un'igiene ospitaliera più appropriata, con un isolamento più perfetto dell'ammalato.

Basti il dire che le angine difteriche *pure* diedero a **Roux** una mortalità del 7.5 % (contro 41 % nei tempi passati), **mentre** le angine associate a streptococchi ne diedero una del **34.28** % (con-

tro 87 % nei tempi passati); i croup *puri*, 30.61 % (contro 68 %), croup con associazioni, 63 % (contro 80 %)!

L'altro ostacolo risiede.... l'altro ostacolo deve essere superato.... non so come spiegarmi. Varrà meglio un esempio.

Supponiamo (crepi l'astrologo) che domani scoppi improvvisamente un caso di difterite in Pavia, e che per avere il balsamico siero occorrano un paio di giorni almeno. Arriva il siero, ammettiamo pure in grande copia: se ne inoculano due, tre, più boccette.... ma troppo tardi! Le antitoxine distruggono bensì le toxine diffuse nell'organismo del paziente, ma non possono evidentemente riparare a troppo profonde lesioni organiche e funzionali che in questo si fossero prodotte nel frattempo.

Non bisogna poi pretendere che il siero sia lo Spirito Santo!

Ora, se in tal caso, il bambino viene a soccombere, potremo noi registrarlo come un insuccesso della sieroterapia?

Dal canto mio lo registrerei come un insuccesso di quel qualunque Comitato o Ente morale che non ha saputo assicurare alla propria città una provvista sufficiente del prezioso specifico.

Il secondo ostacolo sta dunque nel ritardo all'applicazione del rimedio.

Behring accerta che sopra 100 casi di difterite (angine e croup compresi) curati col siero entro le prime 48 ore di malattia, ne muoiono al massimo 5; e Roux, sottraendo dal numero dei bambini morti, quelli che soggiornarono appena 24 ore nell'ospedale, perchè sopravvissero soltanto poche ore dopo le inizioni antitoxiniche, ha una mortalità del 10 % per le angine pure, e del 0 % circa per i croup puri, appunto perchè nel croup l'organismo viene intaccato più rapidamente e più profondamente, per effetto dell'ostacolata respirazione e della diffusione delle pseudo-membrane a tutto l'albero respiratorio.

*
* *

Dunque è una condizione *sine qua non*. Se vogliamo ridurre la mortalità per difterite non solo alla metà, ma al quinto ed al decimo di quella che è stata finora, e avvicinarla, il più possibile, allo *zero*, bisogna che il nuovo farmaco possa essere impiegato *sempre e dappertutto* alle prime manifestazioni della malattia. E a tal uopo, evidentemente, è necessario possedere un Istituto sieroterapico abbastanza vicino.

Ho detto *vicino* parlando in tesi generale; ritiro subito la parola ricordandomi di essere in Pavia.

Lasciamo che si appaghino della *vicinanza* le città che non dispongono di materiale e di personale scientifici così copiosi e così ben preparati, come in Pavia.

Lasciamo che si appaghino della *vicinanza* quelle città che non possono vantare, come Pavia, un Ateneo glorioso nel passato, fecondo nel presente, alla vigilia di gettare nuove e granitiche basi per l'avvenire dei propri Istituti biologici!

Pavia, per rispetto alla difterite, si trova in condizioni abbastanza fortunate in confronto al resto d'Italia. Mentre la mortalità per difterite in tutta la penisola è in media di 5 per ogni 10,000 abitanti, con due massimi, uno di 10.7 nella provincia di Milano e l'altro di 15.9 nella provincia di Potenza; la provincia di Pavia presenta una media di 2.7, e si avvicina quindi alla mortalità minima del Regno: 1.8-1.7 %₀ che si riscontra nelle provincie di Macerata, Bergamo e Mantova. E se noi prendiamo una carta geografica d'Italia e ne coloriamo le diverse provincie con diverse gradazioni di una medesima tinta, a seconda dell'infierire della difterite, caricando la tinta dove l'infezione è più grave e scolorandola dove essa è più benigna, la Provincia nostra risalta come una chiazza sbiadita in mezzo ad una zona di colore oscuro, come uno squarcio di sereno in un cielo nuvoloso.... costituito dalle provincie di Milano (che è la parte più tetra), Novara, Alessandria, Genova, Piacenza.

Ma questa relativa incolumità di Pavia non le toglie nè il diritto nè il dovere di istituire un proprio Stabilimento sieroterapico. Chè anzi, non sollecitato dagli stimoli pericolosi dell'urgenza, il nostro Istituto potrà impiantarsi e funzionare con quella calma e ponderazione che sono la più sicura garanzia per la buona riuscita di simili imprese, nelle quali, dice lo stesso Roux, *aller lentement c'est gagner du temps;* il nostro Istituto potrà sopperire a tutti i bisogni della città e dei più piccoli comuni della Provincia, e, forse.... chi sa mai.... potrebbe servire altresì a scaricare un pochino la tinta delle provincie sorelle, a diradare un tantino le nubi da cui la nostra regione è circondata. Anche di Istituti vaccinogeni se ne son visti sorgere molti e di mole sempre più grandiosa: eppure, chi il crederebbe? Una delle linfe vacciniche più ricercate

e più efficaci (e Pavia ne ha dato una dolorosa conferma nell'epidemia vaiolosa dell'anno scorso) è ancora quella che si fabbrica nella modesta, quieta, dimenticata cittadina svizzera di Lancy!

Egli è che per dirigere simili Istituti non occorrono mica intelletti superiori: basta lavorare con coscienza e con precisione.

Nel caso attuale, una delle operazioni più difficili sta nel valutare convenientemente l'attività antidifterica del siero. A tale effetto si prendono come terreno di prova le cavie, piccoli animali da laboratorio, tenendo calcolo scrupoloso della quantità di siero impiegato, del peso dell'animale di esperimento e della quantità di toxina difterica di nota virulenza cui quel siero è capace di neutralizzare. Così ad esempio, il siero usato dal dottor Roux aveva un'attività vicina a 100,000, perchè 1 grammo di quel siero era capace di immunizzare 100,000 grammi, ossia 100 chilogrammi di cavie, contro una dose di toxina, mortale per le cavie di controllo.

Come si vede è tutta questione di pratica e di diligenza.

Riguardo alle altre operazioni, accennerò per sommi capi che esse consistono:

1° nella preparazione di culture difteriche ricche di toxine;

2° nella filtrazione di queste culture attraverso porcellana, allo scopo di avere le sole toxine difteriche private dai bacilli che le hanno generate;

3° nella immunizzazione, ottenuta mediante le suddette culture filtrate, degli animali destinati a fornire il siero antidifterico;

4° nella estrazione e conservazione di questo siero.

Ricorderò ancora che fra tutti gli animali esperimentati, conigli, cani, montoni, capre, vacche, asini, il più adatto allo scopo apparve il cavallo, e ciò per i seguenti motivi:

a) esso sopporta la toxina difterica meglio di tutte le altre specie di animali:

b) il suo siero, anche a dosi considerevoli, è inoffensivo per l'uomo, e, iniettato sotto cute, viene riassorbito in pochi minuti, senza la menoma reazione locale;

c) è molto facile estrarre dalla sua vena giugulare, ripetutamente e con purezza, una forte quantità di sangue senza alterare lo stato del vaso sanguigno nè danneggiare la salute dell'animale, sicchè questo può servire per un tempo indeterminato;

d) dal suo sangue si separa in poco tempo una grande quantità di siero perfettamente limpido;

e) il cavallo finalmente è suscettibile di essere immunizzato colla massima rapidità.

Non credo sia questo il luogo nè il tempo di addentrarmi in più minuti particolari tecnici, che si trovano del resto così nitidamente esposti nelle memorie dei dottori Behring e Roux oramai tradotte in tutte le lingue e riportate su tutti i giornali.

A me preme invece di far rilevare che il nostro futuro Istituto, crescendo in un ambiente eminentemente scientifico, sarà in grado non solo di ripetere colla massima esattezza quanto si è fatto dagli altri, ma altresì di studiare se e come sia possibile di perfezionare il metodo, di applicarlo anche agli scopi preventivi, di estenderlo alle altre malattie infettive, che sappiamo essere pure prodotte da veleni microparassitari.

Signore e Signori cortesi!

Giunto al termine della mia perorazione, mi accorgo di dovermi sconfessare! Ho parlato fin qui di combattere ogni sorta di contagi, e ora mi trovo costretto ad invocare la permanenza, anzi la recrudescenza di un contagio vasto, inesorabile, invincibile, ed è che il nobile esempio del nostro rappresentante politico, onorevole Rampoldi, e del benemerito nostro Consiglio ospitaliero, seguìto con slancio dalle Amministrazioni comunale e provinciale e da molti egregi cittadini, si comunichi a tutti i presenti, si diffonda per tutta la città, invada e si infiltri in tutti i più remoti angoli della Provincia. Che questa provvida infezione non risparmi nessuno, e non lasci a nessuno il rimorso di dover poi dire:

Non ho contribuito, per quanto potevo, alla fondazione dell'*Istituto antitossigeno provinciale pavese*.

C. Gorini.

CRONACA

della Beneficenza, della Previdenza, della Cooperazione e di fatti sociali interessanti i lavoratori

Insigni beneficenze di S. M. il Re. — Le notizie giunte dalla Calabria e dalla Sicilia ci appresero che le popolazioni colpite dal terremoto inviano benedizioni a S. M. il Re per la nuova generosissima offerta.

Infatti, ad una prima oblazione di 40,000 lire, S. M., appena conosciuta l'estensione di tanta sventura, ne faceva seguire una seconda di 100,000, dimostrando così ancora una volta, che Egli, nella gara della carità, è sempre in prima linea; anzi, è addirittura il primo. E lo esempio di lui fu provvidenziale, avvegnachè tosto da ogni angolo della penisola partirono soccorsi per quei nostri connazionali che la sventura ha così crudelmente colpiti. Nè qui è tutto. S. M. il Re ha disposto che in occasione delle testè passate feste di Natale l'Ufficio di beneficenza metta a disposizione dei poveri la cospicua somma di lire 400,000, da essere di preferenza distribuite agli orfani, ai figli poveri dei militari, ai funzionari dello Stato caduti in miseria, alle vedove ed ai vecchi inabili al lavoro. Questi frequentissimi atti di beneficenza, esercitati da Umberto I con tanta larghezza, dimostrano un'altra cosa: che il Re riversa a vantaggio del paese quanto gli viene dato dallo Stato.

Insomma, Egli dà, con una mano, ai poveri, ai disgraziati, agli infelici, quanto riceve dall' Erario coll'altra. Esso dà tutto quello che ha. Se avesse poco, darebbe poco, e sarebbe una doppia sventura per tutti coloro che soffrono.

Il Governo e gli orfani delle vittime del terremoto. — Ecco il decreto col quale il Governo ha subito provveduto ad alcuni orfani:

" È costante cura del Re e del Governo promuovere il bene degli umili e provvedere alla sorte dei derelitti.

" Nel grande disastro da cui fu desolata la provincia di Reggio, considerato che fra le rovine di S. Procopio morì Sigillo Domenico, segretario comunale, da tutti ricordato come onesto e laborioso, e che la moglie di lui, De Cicco Teresa, rimase vedova nella più squallida miseria con sei figli, dei quali i due maggiori Pasquale e Giu-

seppe sono l'uno di anni 9 e l'altro di 7, e che l' infelice donna sta per essere nuovamente madre; considerato che a Bagnara, crollando la casa, rimasero morti Carella Antonio, la moglie Ruggiero Francesca ed i figli Domenicantonio e Rosario, e che vennero estratte vive dalle macerie Carmela di anni 11 e Teresa di anni 5, le quali, senza parenti, non hanno alcuno che possa provvedere alla loro sussistenza; considerato che a Castellace, borgata d'Oppido Mamertina, vennero dalle macerie sepolti Giuseppe Rioli e la moglie Gesualda Scuteri, e potè solo salvarsi l'unico loro figlio Domenicantonio di anni 6, e che questi pure non ha alcuno che possa a lui provvedere in virtù dei pieni poteri conferitegli col R. decreto 20 novembre u. s.

" Decreta: Art. 1. — Gli orfani Sigillo Pasquale fu Domenico, Sigillo Giuseppe fu Domenico, Carella Domenicantonio fu Antonino, Carella Rosario fu Antonino e Rioli Domenicantonio fu Giuseppe, saranno istruiti ed educati a spese dello Stato.

" Art. 2. — Essi verranno ricoverati nell' Orfanotrofio di Santa Maria degli Angeli in Roma, che è sotto gli auspici di S. M. la Regina Margherita.

" Art. 3. — Il Prefetto della provincia di Reggio Calabria è incaricato di sopperire alle spese di viaggio e provvedere all'accompagnamento ed alla consegna degli orfani al direttore dell' Istituto.

" Reggio Calabria, 4 dicembre 1894. „

L' Asilo infantile di Savignano di Romagna " Vittorio Emanuele II. „ — Una Società di azionisti diede vita, auspice il Sodalizio Operaio, a questo Istituto nel 1° maggio 1868 che poi con regio decreto del 14 ottobre 1874 fu eretto in Corpo morale.

Concorsero al suo incremento, oltre i numerosi contributi dei soci e dei Corpi morali del paese, la costituzione, per parte di questi ultimi, di fondi destinati a stabilirgli una rendita perpetua; le molte elargizioni d'ogni maniera fra le quali a cagion d'onore van ricordate quelle della nobile famiglia Rasponi, ed i lasciti Giorgetti, Orazietti e Ravaldini.

Ora raccoglie giornalmente 40 bambini maschi e 45 femmine fra gratuiti e paganti, cui, assieme al vitto, impartisce l' istruzione, dai tre ai sei anni, col metodo froebeliano. E degli ottimi risultati dell' insegnamento, merito precipuo della egregia direttrice signora Cornelia Barbieri, se ne ebbe un pubblico saggio nel 1890, nè certo ne tradirà la fama acquistatasi quello che in questa occasione sarà dato nel teatro Comunale.

Lo Stato patrimoniale dell' Istituto presentava al 31 dicembre 1893 un attivo netto di L. 15,853.60.

L'inaugurazione del nuovo Ricovero di mendicità di Mortara. — Venne testè solennemente inaugurato questo Ricovero dovuto alla cospicua donazione di lire 114,000 del cav. Alceste Cortellone.

Il fabbricato del nuovo Istituto è opera lodata dell'architetto Guastalla di Torino, e dell'ingegnere Tronconi di Mortara.

Alla cerimonia inaugurale parlarono il sindaco comm. Soja, il sottoprefetto Bonacossa, l'avv. Pavesi, il parroco don Carlo Savini, il dott. Savini e Stefano Rolandi.

Contro il concentramento di Opere pie di Milano. — In seguito al decreto di concentramento delle Opere pie nella Congregazione di carità, i Proposti parroci della nostra città hanno deliberato di valersi della facoltà di reclamo per la tutela delle Opere di beneficenza loro affidate. A tale scopo nel palazzo arcivescovile si è costituito un ufficio che riceverà le posizioni particolari di ciascuna Opera pia, perchè da apposito Collegio di avvocati siano fatte oggetto di studio, nonchè di eventuale reclamo alla competente Autorità.

Per i titoli di rendita pubblica appartenenti alle Istituzioni di beneficenza. — Con recente circolare il Ministro del tesoro sollecitava i Prefetti del Regno a volergli far trasmettere un elenco delle Opere di pubblica beneficenza, delle rispettive Provincie, soggette alla legge del 17 luglio 1890, coll'indicazione dell'ammontare dei titoli di rendita pubblica posseduta da ciascuna di esse al 22 luglio u. s.

Poche Prefetture avendo spedito gli elenchi richiesti, mentre la conversione delle rendite intestate alle Opere di pubblica beneficenza potrà cominciare tra breve, essendo prossimo a compiersi l'allestimento dei nuovi titoli nominativi da rilasciarsi agli Enti, il Ministro Sonnino ha rivolto nuove sollecitazioni ai Prefetti, perchè dispongano l'invio dei detti elenchi alla Direzione generale del Debito pubblico non più tardi del 15 febbraio p. v.

La circolare conclude:

" Qualora il ritardo dipendesse dalla mancanza dei dati relativi alle iscrizioni delle rendite nominative possedute da ciascuno degli Enti, i cui amministratori indugiassero a trasmetterli, e dai cui bilanci non si potessero desumere, la S. V., con riserva d'inviare le notizie successivamente, potrà, entro quella data, inviare l'elenco completo almeno nella indicazione degli Enti, i quali, ai termini delle disposizioni vigenti, debbono, generalmente, essere già stati designati per decreto reale.

" Alla S. V. non può certamente sfuggire l'importanza che deve annettersi a tali elenchi, considerato che essi, in confronto alle do-

mande dei singoli interessati, dovranno valere a far conoscere quali Enti non abbiano adempiuto all'obbligo di chiedere la conversione' in questo caso espressamente voluta dalla legge. Devo insistere quindi sulla necessità che essi vengano compilati con la massima esattezza, specialmente per quanto riguarda l'esclusione degli Istituti pii non soggetti alla legge del 17 luglio 1890. „

Il giubileo dei Pionieri di Rochdale. — Il 17 novembre p. p. ebbe luogo una cerimonia semplice e senza pretese, benchè significantissima, nella sala del Consiglio d'amministrazione dei probi Pionieri di Rochdale, nota Società fondata nel 1844, che festeggiò ora il suo giubileo.

Erano stati esaminati dal Consiglio della Società molti progetti per scegliere il modo più utile di celebrare il 50° anniversario e fu poi proposto che i soci sottoscrivessero la somma di mille sterline per l' infermeria di Rochdale, un' istituzione utilissima ma non troppo ricca. Il progetto fu approvato dai soci all'unanimità e non si discusse che il modo di amministrare l' infermeria dopo che la somma le fosse stata donata.

Il Consiglio d'amministrazione dei Pionieri invitò i direttori dell' infermeria, i direttori dell' Istituto di educazione ed altre persone ad una riunione. Il Presidente della Società consegnò al Presidente del Consiglio dell' infermeria un *chèque* dell' importo di mille sterline.

Si pronunciarono brevi discorsi e terminata la cerimonia tutti i presenti furono invitati ad un thè d'onore.

— Abbiamo già annunciato che il nostro amico Onorato Cassella di Caserta ebbe l'ottima idea di aprire una sottoscrizione *a 5 centesimi* fra i soci delle Cooperative per far coniare una speciale medaglia da offrire ai probi Pionieri di Rochdale nel giorno 21 dicembre 1894, 50° anniversario dell'apertura della tanto derisa botteguccia.

L' *Unione Cooperativa* a quest'ora raccolse circa 2000 firme, ed avendo avuto l' incarico dal benemerito Cassella di ordinare la medaglia, ora si permette di raccomandare nuovamente a tutte le Società consorelle di concorrere alla dimostrazione, che vorrebbe essere fatta in nome di tutti i cooperatori italiani.

Una conferenza sulla sieroterapia a Belgiojoso, Provincia di Pavia. In altra parte del nostro periodico, i lettori avranno trovata l' interessante conferenza tenuta su questo importante tema in Pavia dal chiaro nostro collaboratore dottor Costantino Gorini.

Qui ora ne piace riassumere un'altra conferenza sull' importante

argomento testè fatta a Belgiojoso da un altro egregio nostro collaboratore, il dottore Stefano Gutierrez.

Il conferenziere, dopo d'aver accennato agli entusiasmi in gran parte giustificati, che arreca oggigiorno la sieroterapia applicata al trattamento della difterite, dichiarò di condividere quei buoni prognostici che, con saggio riserbo, emisero i migliori della classe medica.

Descrisse, nei suoi particolari, il lungo cammino percorso dalla scienza in quest'ultimo triennio, per ciò che si riferisce alle malattie infettive, e limitandosi al protagonista della grande scena in cui si agitano le menti degli scienziati di tutto il mondo, ed i cuori di tante mamme, espone, con linguaggio il meno oscuro possibile alle menti ed al cuore delle masse:

il modo con cui venne concepito questo nuovo metodo curativo della difterite;

il modo di preparazione del siero antidifterico;

i risultati più attendibili degli esperimenti serissimi, sino ad ora concretati;

ed infine il suo giudizio netto e franco su questi nuovi studi.

Egli non raggiunse l'apice del cieco entusiasmo, ma nutre certezza che questa nuova cura riduca le abituali epidemie difteriche nel novero delle malattie comuni.

Trattò la profilassi della difterite con molta semplicità di concetto. Accennò brevemente al cómpito dell'igiene pubblica, e si diffuse su quella privata, sferzando, senza misericordia, le pessime abitudini, gli stolti pregiudizi, gli errori inveterati, che inquinano moralmente e fisicamente la vita in tutti i gradini della gran scala sociale.

La Banca mutua popolare in Caiazzo, XVII esercizio, Società anonima cooperativa, corrispondente della Banca d'Italia e del Banco di Napoli, premiata con medaglia d'oro, altre di argento alle Esposizioni di Palermo 1892, di Milano 1881 e Torino 1884 e 1890, e dal Ministero di agricoltura e commercio, premiata al concorso ministeriale per la migliore monografia sull'organizzazione del credito agricolo, presentò, al 30 novembre 1894, la situazione seguente:

Attività. — Cassa: biglietti di Banca e monete metalliche, ed effetti in corso d'esazione, L. 7045.64 - Portafoglio: cambiali a tre mesi e meno, e da tre mesi fino a sei, n. 932, L. 414,095.48; prestiti sull'onore, n. 25, L. 1114; prestiti agricoli, n. 13, L. 4125; in totale, L. 419.334.38 - Valori pubblici e stabili: rendita italiana, obbligazioni ferroviarie, cartelle fondiarie e azioni della Banca Nazionale di proprietà della Banca, L. 186,924.60; id. id. della Cassa di previdenza,

L. 5000; in totale, L. 191,924.60; per gli uffici, L. 11.158.18; aggiudicati in subastazione, L. 26,908.25 - Anticipazioni: sopra merci ed effetti pubblici, L. 12,988.45; conti correnti con garanzia (capitali ed interessi), L. 64,668.93 - Depositi: a garanzia, sovvenzioni ed altre operazioni, L. 93,984.64; cauzione del cassiere, L. 20,000 - Mobilio (casse forti, mobili, ecc) ed impianto (spese di primo e secondo stabilimento), L. 5963.65 - Crediti: fondiaria per conto soci, L. 4594.11; in conto corrente (con Banche e corrispondenti diversi) e saldo (per assegni garantiti dal Banco di Napoli), L. 5631.23; azionisti a saldo loro dare, L. 161.15; per effetti all'incasso, L. 16,250; id. in sofferenza, L. 5981.60; diversi per conti da regolare, L. 18,353.56; spese giudiziali ripetibili, L. 7809.49; ipotecari, L. 11,633.42; chirografari, lire 73,324.35. Totale delle attività, L. 997,715.73 - Spese: imposte e tasse, interessi passivi e spese di ordinaria amministrazione, lire 32,620.43 - Totale, L. 1,030,336.16 - Cambiali riscontate presso terzi, L. 128,688.68.

Capitale sociale. — Capitale costituito da n. 3546 azioni da L. 25, L. 88,650 - Riserva: ordinaria effettivamente versata, L. 45454.79; fondo pei prestiti sull'onore, L. 714.04; in totale, L 46,168.80.

Passività. — Depositi fiduciari: in conto corrente n. 7 (capitali ed interessi), L. 21,046.56; a risparmio n. 831 (id.), L. 130.042.93; in buoni fruttiferi n. 381 (id.), L. 481,946.99; in totale L. 633,036.48 - Depositanti: a garanzia, sovvenzioni ed altre operazioni, L. 93,984.64; cauzione del cassiere, L. 20,000 - Debiti: in conto corrente colla Banca d'Italia, L. 26,622.40; id. per assegni garantiti dal Banco di Napoli, L. 18,326.97; id. con Banche e corrispondenti diversi, L. 26,530.03; dividendi in corso ed arretrati, L. 1691.80; effetti a pagare, L. 10.000; saldo conti correnti attivi, L. 1487.33; interessi sospesi per prestiti sull'onore, L. 167.65; Cassa di previdenza a favore degli impiegati, L. 5230.25. Totale delle passività, L. 971,896.35 - Rendite: risconto, L. 2787.22; sconto effetti ed utili diversi, L. 55,652.59; in totale, lire 58,439.81 - Totale, L. 1,030,336.16.

Il III Congresso Nazionale delle Opere pie in Genova. — All'ultima ora riceviamo una circolare della Presidenza del Comitato ordinatore di questo Congresso, con la quale il Comitato stesso, per un dovuto riguardo al suo presidente, comm. Cesare Parodi, gravemente infermo, ha rinviato al mese d'ottobre p. v. l'inaugurazione dell'indetta adunanza. Contemporaneamente ha deliberato di prorogare a tutto maggio p. v. il termine per le proposte dei temi da discutersi.

GIURISPRUDENZA

Raccolta delle sentenze delle Corti di Cassazione, d'Appello e dei Tribunali — delle decisioni della IV Sezione del Consiglio di Stato — dei pareri del Consiglio di Stato e del Consiglio Superiore di Sanità — delle decisioni delle Giunte provinciali amministrative — delle leggi — dei documenti governativi e degli atti ufficiali interessanti le Istituzioni di beneficenza e di previdenza e la sanità pubblica.

DECISIONI DELLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Sommario. — **1. Opere pie - Concentramento - Riduzione di spese o di personale - Tutela - Vigilanza - Loro maggior efficacia - Regolamento 5 febbraio 1891, art. 99. — 2. IV Sezione del Consiglio di Stato - Legge 2 giugno 1889 - Ricorsi - Questioni d'incompetenza - Rinvio degli atti alla Corte di cassazione - Decisione della competenza.**

1. **Opere pie — Concentramento — Riduzione di spese o di personale — Tutela — Vigilanza — Loro maggior efficacia — Regolamento 5 febbraio 1891, art. 99.**

L'economia o la riduzione di spese d'amministrazione o di personale, pure potendo essere uno degli scopi del concentramento di un'Opera pia nella Congregazione di carità locale, non ne è però lo scopo unico; può tuttavia il concentramento stesso trovare sufficiente giustificazione, sia nel rendere più efficace la tutela e la vigilanza dell'Autorità competente, sia nella convenienza di coordinare più razionalmente le forme di beneficenza fra loro e col fine generale e collettivo della beneficenza. (*Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, pubblicata li 25 maggio 1894*).

Sul *Ricorso* del *Parroco* e della *Fabbriceria parrocchiale di Gallignano* contro il *Ministero dell'interno* e la *Congregazione di carità di Soncino,* per la revoca del R. Decreto 9 aprile 1893, con cui l'Opera

pia Marca in Gallignano veniva concentrata nella predetta Congregazione di carità.

Fatto. — Che Antonio Maria Marca, con testamento 9 novembre 1811, nominava eredi di tutta la sua sostanza gl'infermi più poveri e bisognosi della parrocchia di Gallignano (Comune di Soncino), incaricando dell'erogazione delle rendite e dell'amministrazione in genere i fabbricieri della parrocchia, sotto la direzione e sorveglianza del Parroco o Vicario *pro tempore*.

Promulgata la legge 17 luglio 1890 sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza, la Congregazione di carità di Soncino, nel cui territorio è la parrocchia di Gallignano, propose il concentramento dell'Opera pia Marca. Il Consiglio comunale si occupò di questa proposta in seduta del 21 giugno 1892, nella quale, messa ai voti una mozione tendente ad approvare il concentramento, si ebbero 8 voti favorevoli e 8 contrari sopra 16 votanti; sicchè la detta mozione, non avendo raccolta la maggioranza assoluta di voti, rimaneva respinta.

Però il Governo, con R. Decreto 9 aprile 1893, notificato al Presidente della Fabbriceria il 18 maggio successivo, ordinava il concentramento dell'istituto Marca nella Congregazione di carità di Soncino. Avverso tale Regio provvedimento ricorrono a questa Sezione il Parroco di Gallignano ed il Presidente della Fabbriceria parrocchiale. Il Ricorso, sottoscritto a forma di legge, fu notificato il 10 giugno 1893 al Presidente della Congregazione di carità di Soncino e il 20 dello stesso mese ed anno al Ministro nell'interno e depositato in Segreteria 3 giorni appresso.

Esso si fonda sostanzialmente sulla considerazione che in materia di concentramento la IV Sezione non ha solo un giudizio di legittimità, ma anche di merito, e deve perciò indagare caso per caso se il concentramento appaia utile ed opportuno, con riguardo sovratutto nell'interesse dell'Ente concentrato piuttosto che a quello della Congregazione di carità.

Ora, nel caso concreto il concentramento, secondo i ricorrenti, renderebbe più difficile e dispendioso che ora non sia il raggiungimento dei fini avuti in mira dal testatore, il quale, per ottenere che il soccorso riuscisse il più largo, il più pronto e il meno costoso possibile, affidò l'amministrazione ai fabbriceri, il cui ufficio è gratuito; sicchè a questo titolo nessuna spesa veniva ad aggravare l'Istituto, mentre d'altra parte il Parroco, trattandosi di un piccolo paese di campagna, è meglio in grado di qualunque altra persona di conoscere i bisogni dei poveri infermi e di assisterli con sollecitudine. Invece, concentrata l'Istituzione Marca nella Congregazione di carità, l'amministrazione, si dice, dovrà farsi per mezzo di persone stipendiate, e procederà

assai meno spedita che non per il passato, data la speciale condizione dei luoghi e degli individui che hanno diritto ad essere beneficati. A questo proposito si fa notare che la frazione Gallignano dista di oltre cinque chilometri dal centro del Comune di Soncino, il che dovrà rendere lenta e malagevole l'erogazione dei sussidi, non potendosi i malati facilmente portare al centro, e d'altra parte mancando nella frazione chi possa constatare con la dovuta prontezza il loro stato di infermità ed indigenza.

Per le quali ragioni i ricorrenti domandano l'annullamento del R. Decreto impugnato.

Diritto. — Attesochè il cómpito della Sezione si limita unicamente a conoscere della opportunità del R. Decreto del 9 aprile 1893, con cui l'Opera pia Marca in Gallignano, Comune di Soncino, veniva concentrata nella locale Congregazione di carità, imperocchè il Ricorso si fonda sulla sola considerazione che nel caso concreto il R. provvedimento non appare giustificato da quelle ragioni di convenienza amministrative che, secondo l'intento del legislatore, debbano concorrere perchè si faccia luogo alla concentrazione.

Ed a sorreggere un tale assunto i ricorrenti fanno valere in sostanza due motivi: l'uno che, passando nella Congregazione di carità l'amministrazione dell'Opera pia Marca cesserebbe di essere gratuita quale dicesi essere attualmente; l'altro che, trovandosi la frazione di Gallignano a cinque chilometri di distanza dal centro del Comune di Soncino, l'interesse di una pronta ed efficace assistenza ai poveri infermi richiederebbe che l'amministrazione abbia sede nella frazione di Gallignano, in cui debbono erogarsi i sussidi, piuttosto che nel centro principale del Comune.

Attesochè non può attendersi il primo di questi mezzi, non essendo nè dimostrato nè presumibile che l'amministrazione della Congregazione di carità sia per costare di più dell'amministrazione tenuta dai fabbriceri, la quale, come si rileva dalle tavole testamentarie, non è neppur essa del tutto gratuita. Inoltre non è da dimenticare che, se l'economia o riduzione di spese di amministrazione e di personale è uno dei principali scopi del concentramento, non è però lo scopo unico; sicchè talvolta, anche quando non si ottenga risparmio o notevole risparmio di spese, può il concentramento trovare sufficiente giustificazione sia nella necessità di rendere più efficace la vigilanza e tutela delle Autorità competenti e più proficuo e sicuro l'adempimento del fine di ciascuna Istituzione, tenuto conto dei mezzi di cui può disporre, sia nella convenienza di coordinare più razionalmente le varie forme di beneficenza fra loro e col fine generale e collettivo della beneficenza (articolo 99 del regolamento 5 febbraio 1891, n. 99).

Attesochè non ha miglior fondamento il secondo mezzo, quando si ponga mente che la distanza di cinque chilometri tra la frazione di Gallignano e il centro del Comune di Soncino non è certamente tale da frapporre seri ostacoli ad una pronta ed illuminata distribuzione di sussidi in corrispondenza dei bisogni dei poveri infermi per opera della Congregazione di carità. Del resto, per questa parte ogni inconveniente potrà facilmente essere evitato se la Congregazione si varrà, come opportunamente farebbe nella specie del caso, della facoltà di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 11 della legge 17 luglio 1890, cioè d'istituire nella frazione di Gallignano un Comitato di erogazione, chiamando a farne parte uno od alcuni degli attuali amministratori.

Attesochè per le premesse considerazioni il Ricorso non merita di essere accolto.

Attesochè, in mancanza di domanda di spese e di parti resistenti, non occorre statuizione al riguardo;

Per questi motivi, la Sezione respinge il Ricorso. Nulla per le spese.

2. IV Sezione del Consiglio di Stato — Legge 2 giugno 1889 — Ricorsi — Questioni d' incompetenza — Rinvio degli atti alla Corte di cassazione — Decisione della competenza.

La IV Sezione del Consiglio di Stato, in base all'articolo 41 della legge 2 giugno 1889, deve sospendere ogni decisione sui Ricorsi intorno ai quali dalle parti o d'ufficio venisse sollevata la incompetenza dell'Autorità amministrativa, e rinviare gli atti alla Corte di cassazione per la decisione della competenza. (*Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, pubblicata l'8 giugno 1894.*)

Sul *Ricorso* della *Commissione amministratrice degli Spedali di Genova* contro *il Ministero dell'interno* ed *il Comune di Milano.*

Fatto. — Lo Spedale di Pammatone di Genova, dietro invito della Regia Questura di quella città, conformato a tenore dell'articolo 79 della legge 17 luglio 1890 sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza, dava ricovero ed assistenza ad un numero d'individui colpiti da malattia e reclamanti cura d'urgenza, sotto riserva del rimborso delle relative spedalità dal Comune cui appartenevano. Esaurita la cura, l'Amministrazione degli Spedali si rivolse pel rimborso ai vari Comuni che rappresentavano il domicilio di soccorso dei ricoverati; ma il Comune di Milano per numero nove di questi, senza però disconoscere che il loro domicilio di soccorso fosse nel suo gremio, oppose costante rifiuto alle domande di rimborso di spedalità. Sosteneva

›rincipalmente: che vi era reciprocità; che, fino alla emanazione di ına nuova legge, per l'articolo 97 di quella vigente, l'obbligo del ·imborso era limitato alle Provincie dove vige in proposito una con'orme legge o consuetudine; e che le malattie che avevano dato causa ıl ricovero non erano di quelle contemplate dalla legge per poter lar luogo al rimborso.

L'Amministrazione spedaliera presentò Ricorso al Ministero, perchè 'osse definita, a sensi dell'art. 80 della mentovata legge, la controver›ia insorta fra quel pio Istituto ed il Comune di Milano circa il pagamento delle spese e di cura prestate ai detti individui. E il Mini›tero dell'interno, con Decreto 8 luglio 1893. determinava che il Comune li Milano aveva diritto di rifiutare il rimborso delle spese di spedaità richiesto dall'Amministrazione del Nosocomio di Pammatone.

Notificato il Decreto Ministeriale ai 19 luglio 1893, la Commis›ione ospedaliera, in persona del suo Presidente avvocato Cavagnari, ›roduceva Ricorso alla IV Sezione, notificandolo nel 13 e 15 set:embre detto anno al Comune di Milano ed al Ministero degl'interni.

Il Ricorso premette che l'Ospedale di Pammatone in Genova, ai ermini dei propri statuti, non può curare gratuitamente che le per›one aventi domicilio in Genova;

Che, sotto il regime del Regio Decreto 19 agosto 1891, per i maati che venivano ricoverati d'ordine dell'Autorità di Pubblica Sicu·ezza, la spesa era rimborsata dal Ministero; ma, pubblicata la nuova egge, l'Amministrazione spedaliera stimò opportuno rivolgersi al Prefetto, perchè fosse regolata la vertenza che andava ad insorgere ›el ricovero dato a persone che in Genova affluivano da tutte le Provincie, ed anche dall'estero, mentre le Autorità di Pubblica Sicurezza ricusavano di fare la richiesta come per lo innanzi, ed i Comuni del domicilio di soccorso rifiutavano qualunque rimborso. Il Prefetto, secondo il Ricorso, avrebbe regolata la vertenza, delegando il Questore ed ordinandogli di fare la richiesta; e l'Amministrazione lello Spedale non pose più ostacolo ad accogliere i malati che le si presentavano muniti di richiesta. Comprova il fatto della delegazione colla dimissione di due lettere dirette dal Prefetto l'una al Presidente dell'Ospedale e l'altra al Questore.

Come mezzo d'impugnativa del Decreto Ministeriale, il Ricorso adduce:

Che, se l'Amministrazione non aveva fatto prima del Decreto Ministeriale la produzione dell'ordine e delegazione del Prefetto di Genova al Questore, ciò fu perchè nessuna contestazione era a questo proposito insorta;

Che non è il caso di discutere se il Prefetto potesse dare tali ordini, perchè gli Ospedali in ogni caso sarebbero estranei a simili questioni.

Essi erano avvisati dal Prefetto che la Questura agiva per suo ordine, mentre il rifiuto dell'osservanza li avrebbe esposti a grave responsabilità. Essi non erano d'altra parte nel diritto di esigere dal Prefetto che provvedesse in forma diversa.

Chiede che sia annullato il Decreto Ministeriale 8 giugno 1893. con mandarsi a provvedere in merito.

Il Comune di Milano, con memoriale notificato e depositato, dichiara anzitutto di elevare la eccezione d'incompetenza della IV Sezione, fondandosi sull'assunto che fra i due contendenti si disputa sopra una materia che è strettamente di diritto civile. Svolge varie considerazioni per dimostrare che, come prima della leggi sulla giustizia amministrativa le questioni di tal genere erano di competenza dell'Autorità giudiziaria, non hanno cessato di esserlo anche ora; e procede per via di esame di varie disposizioni, non solo della legge 1° maggio 1890 sulla giustizia amministrativa, ma anche di quella 17 luglio 1890 sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza, e con appoggio di giudicati; non senza avvertire che, anche quando la controversia non fosse di competenza dell'Autorità giudiziaria, giusta la ipotesi fatta dall'art. 80 di questa ultima legge, il Ricorso dell'Ospedale non sarebbe ricevibile, se non in quanto potesse riflettere una violazione di legge. Chiede che, non essendovi dubbio sulla competenza ordinaria, la Sezione, anche senza attendere alla pratica contemplata dall'articolo 41 della legge 2 giugno 1889, si dichiarò senza altro incompetente, a risparmio di spese e di doppio giudizio.

Diritto. — Attesochè la eccezione d'incompetenza verrebbe ad essere formalmente dedotta dall'intimato Comune di Milano;

Che l'articolo 41 della legge 2 giugno 1889 dispone che, sollevata dalle parti o d'ufficio la incompetenza dell'Autorità amministrativa, la Sezione sospenderà ogni ulteriore decisione, e rinvierà gli atti alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza;

Che, di fronte a questa disposizione di legge, la IV Sezione non può attribuirsi alcuna facoltà di statuire sulla dedotta eccezione, come sarebbe nel concetto dell'opponente, ma deve soltanto curare la osservanza del precetto di trasmettere gli atti alla Corte di cassazione.

Per questi motivi, la Sezione, sospesa ogni ulteriore decisione, rinvia gli atti alla Corte suprema di Roma per le sue decisioni sulla questione di competenza.

DOCUMENTI E CIRCOLARI GOVERNATIVE

Riforme legislative concernenti le Società cooperative.

Con regio decreto del 4 agosto u. s., n. 416, agli articoli 52 e 53 del regolamento per la esecuzione del Codice di commercio, approvato col regio decreto del 27 dicembre 1882, n. 1139 (serie 3ª) sono stati sostituiti i seguenti:

" Art. 52. Il *Bollettino ufficiale delle Società per azioni* indicato nell'art. 95 del Cod. di comm. si pubblica per cura del Ministero d'agricoltura, industria e commercio non meno d'una volta per settimana.

" In esso devono essere pubblicati gli atti indicati negli articoli 95, 96, 172, 177, 194, 197 e 215 del Codice di commercio, il bilancio annuale delle Società per azioni, anche cooperative, certificato conforme alla verità con dichiarazione sottoscritta dalla persona incaricata della firma sociale e dai sindaci, e gli atti dei quali la pubblicazione nel *Bollettino* sia specialmente ordinata.

" L'elenco dei soci illimitatamente responsabili delle Società cooperative, di cui all'articolo 223 del Codice di commercio, deve essere pubblicato nel giornale degli annunzi giudiziari della Provincia ove ha sede la Società, entro quindici giorni dalla scadenza del trimestre al quale l'elenco si riferisce.

" Gli atti da pubblicarsi nel *Bollettino* devono essere, a cura degli amministratori, trasmessi al Ministero in carta libera entro quindici giorni dalla data del certificato di deposito, annotazione o trascrizione nei registri della cancelleria del Tribunale.

" Il Ministero deve tenere un registro delle domande di pubblicazione e dar ricevuta di ognuna di esse, indicandone la data e il numero progressivo.

" Art. 53. A rimborso delle spese occorrenti per la pubblicazione del *Bollettino* ciascuna Società deve pagare un diritto fisso di L. 100 per l'inserzione dell'atto costitutivo e statuto, di lire 30 per l'inserzione del bilancio annuale, e di lire 50 per quella di ogni altro atto.

" Le Società di assicurazione devono pagare lire 50 per l'inserzione del bilancio annuale.

" Le Associazioni d'assicurazione mutua, per l'inserzione del bilancio annuo devono pagare lire 30 quando la somma dei premi annuali di assicurazione da riscuotere non supera lire 5000, devono invece pagare lire 50 quando la somma dei premi annuali da riscuotere supera la detta somma.

" Le Società che hanno per principale oggetto l'esercizio del credito devono pagare lire 3 per l'inserzione di ciascuna situazione mensile dei loro conti.

" Il pagamento di tali diritti deve essere provato mediante quietanza del ricevitore del registro al momento stesso in cui viene fatta la richiesta della pubblicazione; in mancanza la richiesta non può essere ricevuta.

" Le Società cooperative sono esenti dal pagamento dei diritti indicati nel presente articolo.

" Però le Società cooperative di credito il cui capitale sociale, esclusa la riserva, superi, secondo l'ultimo bilancio, le lire 30,000, devono pagare il diritto d'inserzione del bilancio e delle situazioni mensili.

" Parimenti le Società cooperative d'assicurazione devono pagare lire 50 per l'inserzione del bilancio annuo quando la somma dei premi annuali di assicurazione da riscuotere supera lire 5000. „

Mi affretto ad informare codesta Società affinchè possa ottemperare alle nuove disposizioni contenute nei detti articoli, per quanto la riguardano, richiamando la sua attenzione sull'obbligo di presentare al Ministero i documenti da pubblicare nel *Bollettino ufficiale delle Società per azioni, entro quindici giorni* dalla data di deposito annotazione, o trascrizione nei registri della cancelleria del Tribunale.

Credo anche opportuno di avvertire che per il disposto del secondo comma dell'articolo 52 sopra riportato, le Società non sono più obbligate di mandare al Ministero il verbale dell'assemblea generale dei soci nella quale fu approvato il bilancio annuo, nè la relazione dei sindaci sullo stesso, essendo sufficiente l'invio del solo bilancio, il quale, però, deve essere certificato conforme a verità con dichiarazione sottoscritta dalla persona incaricata della firma sociale, e dai sindaci. Resta naturalmente immutato l'obbligo fatto alle Società dall'art. 180 del Cod. di comm. di presentare alla cancelleria del Tribunale anche copia del verbale e della relazione testè accennati.

Mi pregio poi di fare osservare a codesta Società che essa, in base al disposto del 4° comma dell'articolo 53, sopra riportato, deve mandare assieme ad ogni situazione mensile dei suoi conti anche una quietanza di lire 3, versate presso il ricevitore del registro, e ciò a cominciare dal corrente mese di ottobre.

Avverto infine che le disposizioni sopra riportate entreranno in vigore col giorno 15 ottobre corrente, così essendo stato disposto con successivo regio decreto, in data 29 settembre p. p. (*Circolare del Ministero dell'agricoltura e commercio alle Società commerciali e cooperative*).

Avv. Giuseppe Scotti, *Direttore responsabile.*

INDICE

DELLE MATERIE CONTENUTE NEL VENTIDUESIMO VOLUME

(1894)

INDICE PER MATERIE

MONOGRAFIE, ARTICOLI, RELAZIONI, ECC.

RASSEGNA DELLE RIVISTE D'IGIENE

APPUNTI BIBLIOGRAFICI

CRONACA

GIUISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

SENTENZE DELLE CORTI E DEI TRIBUNALI

DECISIONI DELLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

PARERI DEL CONSIGLIO DI STATO

DOCUMENTI GOVERNATIVI — CIRCOLARI MINISTERIALI

FINE DEL VENTIDUESIMO VOLUME.

ANNO XXII. 28 FEBBRAIO 1894. N. 2.

RIVISTA

DELLA

BENEFICENZA PUBBLICA

E DI IGIENE SOCIALE

Esce alla fine d'ogni mese

MONOGRAFIE — ARTICOLI
RIASSUNTI DELLE PUBBLICAZIONI DELLE ISTITUZIONI DI BENEFICENZA
STUDI SOCIALI INTERESSANTI LE CLASSI LAVORATRICI
STUDI SULL'IGIENE SOCIALE — RASSEGNA DELLE RIVISTE — LEGISLAZIONE
GIURISPRUDENZA DELLE CORTI E DEI TRIBUNALI
DECISIONI DELLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO
PARERI DEL CONSIGLIO DI STATO
PARERI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ
CIRCOLARI — DOCUMENTI GOVERNATIVI
ATTI UFFICIALI

Direttore:

Comm. Avvocato G. SCOTTI

Condirettore per la parte Igiene:

Dott. G. SORMANI

Collaboratori:

ROMA

Uffici della Rivista, via Due Macelli, 31

Prezzo d'associazione annuo: per l'Italia L. **20**, per l'Estero L. **26**
Un fascicolo separato L. **3**.

Pubblicazioni inviate alla Direzione della RIVISTA

Atti del II Congresso Nazionale delle Opere pie, tenuto in Firenze nel mese di mar[illegible] 1893. — Firenze, tip. Ciardelli, 1893.

Alla venerata memoria del Conte Giovani Beffa-Negrini, di Mantova, nel trigesimo giorno di sua morte. *Epigrafi ed Elogi funebri* — Mantova stab. tipo-litografico F. Apollonio, 1894.

Congregazione di carità di Perugia. — Resoconto economico-morale per l'anno 18[illegible] — Perugia, tip. Bertelli, 1893.

Statuto organico dell'Asilo e Ricovero di mendicità di Vicenza. — Vicenza, tip. L. Fabris, 1893.

Regolamento dell'Asilo di Mendicità « Salvi » e Ricovero Comunale in Vicenza. Annesso **Regolamento speciale** per il personale stipendiato. — Vicenza, stab. tip. L. Fabris, 1894.

Bilancio preventivo nelle Opere pie amministrate dalla Congregazione di carita di Mila[no] per l'anno 1894. — Milano, tip. F.lli Bietti e G. Mignacca, 1894.

Istituto dei ciechi I. Florio in Palermo. — Rendiconto finanziario dell'esercizio al 31 dicembre 1893. — Palermo, stab. tipografico Virzì, 1894.

Bilancio patrimaniale e consuntivo della Pia Opera Congrega di carita apostolica [di] Brescia, per l'anno 1893 — Brescia, tip. Istituto Pavoni.

ANNO XXII. 31 MARZO 1894. N. 3.

RIVISTA

DELLA

BENEFICENZA PUBBLICA

E DI IGIENE SOCIALE

Esce alla fine d'ogni mese

MONOGRAFIE — ARTICOLI
RIASSUNTI DELLE PUBBLICAZIONI DELLE ISTITUZIONI DI BENEFICENZA
STUDI SOCIALI INTERESSANTI LE CLASSI LAVORATRICI
STUDI SULL'IGIENE SOCIALE — RASSEGNA DELLE RIVISTE — LEGISLAZIONE
GIURISPRUDENZA DELLE CORTI E DEI TRIBUNALI
DECISIONI DELLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO
PARERI DEL CONSIGLIO DI STATO
PARERI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ
RR. DECRETI — DOCUMENTI GOVERNATIVI
ATTI UFFICIALI

Direttore:

Comm. Avvocato G. SCOTTI

Condirettore per la parte Igiene:

Dott. G. SORMANI

Professore d'Igiene nella Università di Pavia

Collaboratori:

Dott. COSTANTINO GORINI — Dott. STEFANO GUTIERREZ
Ing. N. CHIAPPONI.

ROMA

Uffici della Rivista, via Due Macelli, 31

Prezzo d'associazione annua: per l'Italia L. **20**; per l'Estero L. **26**
Un fascicolo separato L. **3**.

SOMMARIO DELLE MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE FASCICOLO:

ANNO XXII. 30 APRILE 1894. N. 4.

RIVISTA

DELLA

BENEFICENZA PUBBLICA

E DI IGIENE SOCIALE

Esce alla fine d'ogni mese

MONOGRAFIE — ARTICOLI
RIASSUNTI DELLE PUBBLICAZIONI DELLE ISTITUZIONI DI BENEFICENZA
STUDI SOCIALI INTERESSANTI LE CLASSI LAVORATRICI
STUDI SULL' IGIENE SOCIALE — RASSEGNA DELLE RIVISTE — LEGISLAZIONE
GIURISPRUDENZA DELLE CORTI E DEI TRIBUNALI
DECISIONI DELLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO
PARERI DEL CONSIGLIO DI STATO
PARERI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ
RR. DECRETI — DOCUMENTI GOVERNATIVI
ATTI UFFICIALI

Direttore:
Comm. Avvocato G. SCOTTI

Condirettore per la parte Igiene:
Dott. G. SORMANI
Professore d'Igiene nell'Università di Pavia

Collaboratori:
Dott. COSTANTINO GORINI - Dott. STEFANO GUTIERREZ
Ing. N. CHIAPPONI.

ROMA

Uffici della Rivista, via Due Macelli, 31

Prezzo d'associazione annua: per l'Italia L. **20**: per l'Estero L. **26**
Un fascicolo separato L. **3**.

SOMMARIO DELLE MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE FASCICOLO:

SOMMARIO DELLE MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE FASCICOLO:

ANNO XXII. 30 GIUGNO 1894. N. 6.

RIVISTA

DELLA

BENEFICENZA PUBBLICA

E DI IGIENE SOCIALE

Esce alla fine d'ogni mese

MONOGRAFIE — ARTICOLI
RIASSUNTI DELLE PUBBLICAZIONI DELLE ISTITUZIONI DI BENEFICENZA
STUDI SOCIALI INTERESSANTI LE CLASSI LAVORATRICI
STUDI SULL' IGIENE SOCIALE — RASSEGNA DELLE RIVISTE — LEGISLAZIONE
GIURISPRUDENZA DELLE CORTI E DEI TRIBUNALI
DECISIONI DELLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO
PARERI DEL CONSIGLIO DI STATO
PARERI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ
RR. DECRETI — DOCUMENTI GOVERNATIVI
ATTI UFFICIALI

Direttore:
Comm. Avvocato G. SCOTTI

Condirettore per la parte Igiene:
Dott. G. SORMANI
Professore d'Igiene nell'Università di Pavia

Collaboratori:
Dott. COSTANTINO GORINI — Dott. STEFANO GUTIERREZ
Ing. N. CHIAPPONI.

ROMA

Uffici della Rivista, via Due Macelli, 31

Prezzo d'associazione annua: per l'Italia L. **20**; per l'Estero L. **26**
Un fascicolo separato L. **3**.

SOMMARIO DELLE MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE FASCICOLO:

L'Amministrazione della *Rivista*, costretta da spiacevole esperienza, avverte i signori Associati **che non terrà conto delle richieste di fascicoli inviate dopo un mese dalla loro pubblicazione,** ove non siano accompagnate dall'**importo relativo di L. 3 per ogni fascicolo.**

Ricorda contemporaneamente agli Associati stessi che non accetta rinnovazioni a mezzo di librai salvo il caso che da questi venga inviato *integralmente il prezzo d'abbonamento in L. 20. Il mezzo più semplice e sicuro pei associati, si è quello delle cartoline-vaglia.* **L'associato, che desidera aver ricevuta del pagamento fatto, deve aggiungere cent. 25.**

L'Ufficio legale della RIVISTA, diretto dal *comm. avv. Giuseppe* [illegible] avvocati, specialmente versati nel trattare [illegible] questioni alle quali può dar luogo l'applicazione [illegible] *Istituzioni pubbliche di beneficenza,* s'incarica [illegible] pareri, nonchè di assumere il patrocinio [illegible] debbano *ricorrere al Re in via* [illegible] ed alla *IV Sezione del Consiglio di* [illegible]

Anno XXII. 31 Luglio – 31 Agosto 1894. N. 7-8.

RIVISTA
DELLA
BENEFICENZA PUBBLICA
E DI IGIENE SOCIALE

Esce alla fine d'ogni mese

MONOGRAFIE — ARTICOLI
RIASSUNTI DELLE PUBBLICAZIONI DELLE ISTITUZIONI DI BENEFICENZA
STUDI SOCIALI INTERESSANTI LE CLASSI LAVORATRICI
STUDI SULL'IGIENE SOCIALE — RASSEGNA DELLE RIVISTE — LEGISLAZIONE
GIURISPRUDENZA DELLE CORTI E DEI TRIBUNALI
DECISIONI DELLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO
PARERI DEL CONSIGLIO DI STATO
PARERI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ
RR. DECRETI — DOCUMENTI GOVERNATIVI
ATTI UFFICIALI

Direttore:
Comm. Avvocato G. SCOTTI

Condirettore per la parte Igiene:
Dott. G. SORMANI
Professore d'Igiene nell'Università di Pavia

Collaboratori:
Dott. Costantino Gorini – Dott. Stefano Gutierrez
Ing. N. Chiaverona.

ROMA
Uffici della Rivista, via Due Macelli, 31

Prezzo d'associazione annua: per l'Italia L. **20**; per l'Estero L. **26**
Un fascicolo separato L. **3**.

L'Amministrazione della *Rivista*, costretta da spiacevole esperienza, avverte i signori Associati **che non terrà conto delle richieste di fascicoli inviate dopo un mese dalla loro pubblicazione,** ove non siano accompagnate dall'**importo relativo di L. 3 per ogni fascicolo.**

Ricorda contemporaneamente agli Associati stessi che non accetta rinnovazioni a mezzo di librai salvo il caso che da questi venga inviato *integralmente il prezzo d'abbonamento in L. 20. Il mezzo più semplice e sicuro per associarsi, si è quello delle cartoline-vaglia.* **L'associato, che desidera aver ricevuta del pagamento fatto, deve aggiungere cent. 25.**

ANNO XXII. 30 SETTEMBRE – 31 OTTOBRE 1894. N. 9-10.

RIVISTA

DELLA

BENEFICENZA PUBBLICA

E DI IGIENE SOCIALE

Esce alla fine d'ogni mese

MONOGRAFIE — ARTICOLI
RIASSUNTI DELLE PUBBLICAZIONI DELLE ISTITUZIONI DI BENEFICENZA
STUDI SOCIALI INTERESSANTI LE CLASSI LAVORATRICI
STUDI SULL' IGIENE SOCIALE — RASSEGNA DELLE RIVISTE — LEGISLAZIONE
GIURISPRUDENZA DELLE CORTI E DEI TRIBUNALI
DECISIONI DELLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO
PARERI DEL CONSIGLIO DI STATO
PARERI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ
RR. DECRETI — DOCUMENTI GOVERNATIVI
ATTI UFFICIALI

Direttore:
Comm. Avvocato G. SCOTTI

Condirettore per la parte Igiene:
Dott. G. SORMANI
Professore d'Igiene nell'Università di Pavia

Collaboratori:
Dott. COSTANTINO GORINI – Dott. STEFANO GUTIERREZ
Ing. N. CHIAPPONI.

ROMA

Uffici della Rivista, via Due Macelli, 31

Prezzo d'associazione annua: per l'Italia L. **20**; per l'Estero L. **26**
Un fascicolo separato L. **3**.

SOMMARIO DELLE MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE FASCICOLO:

L'Amministrazione della *Rivista,* costretta da spiacevole esperienza, avverte i signori Associati **che non terrà conto delle richieste di fascicoli inviate dopo un mese dalla loro pubblicazione,** ove non siano accompagnate dall'**importo relativo di L. 3 per ogni fascicolo.**

Ricorda contemporaneamente agli Associati stessi che non accetta rinnovazioni a mezzo di librai salvo il caso che da questi venga inviato *integralmente il prezzo d'abbonamento in L. 20. Il mezzo più semplice e sicuro per associarsi, si è quello delle cartoline-vaglia.* **L'associato, che desidera aver ricevuta del pagamento fatto, deve aggiungere cent. 25.**

Pubblicazioni inviate alla Direzione della RIVISTA

Direzione Generale di Pubblica Beneficenza in Trieste. — Gestione amministrativa 1893. — Trieste, Stabilimento Artistico-tipografico G. Caprin, 1894.

Ospedale civile di Sassari. — Relazione sul risultato morale dell'esercizio 1892. — Sassari, Stabilimento tipografico G. Dessì, 1894.

Guida - Modulo - Bilancio per qualsiasi tipo di Opera pia. per il *Rag.* [illegible] — Salerno, Premiato Stabilimento tipografico del Commercio A. Volpe e C., 1894.

Resoconto morale e Relazione sul conto cooperativo della Casa di Ricovero di Padova per il 1892. — Padova, tipografia del Seminario, 1894.

Statistica della emigrazione italiana avvenuta nell'anno 1893 - Leggi e Regolamenti d'alcuni Stati d'Europa e d'America sull'Emigrazione e sull'Inmigrazione. — Pubblicazione della Direzione Generale della Statistica del Regno. — Roma, tipografia Cooperativa Romana, 1894.

Popolazione - Movimento dello Stato civile, Anno 1892. con notizie sommarie per l'anno 1893. — Pubblicazione della Direzione Generale della Statistica. — Roma, tipografia Elzeviriana, 1894.

Resoconto della Società Generale di mutuo soccorso di Ala per l'anno 1893. cinquantesimo di sua fondazione. — Ala, tipografia editrice Azzolini e Comp., 1894.

Sulle condizioni della Emigrazione italiana e sulle Istituzioni di patronato degli emigranti. per *Luigi Bodio.* — Roma, tipografia Nazionale di G. Bertero, 1894.

Resoconto consuntivo dell'Amministrazione del Monte di Pietà di Venezia per l'esercizio 1892. — Venezia, tipografia Successori M. Fontana, 1894.

Cassa civica di risparmio di Udine. — Relazione sul bilancio consuntivo dell'anno 1894. XVIII esercizio.

Pio Istituto Martinez in Genova. — Conto morale per l'esercizio 1893. — Genova, Stabilimento tipografico C. Morando, 1894.

Sulla Circolare n. 104 del 1893. della Prefettura di Udine. — Bonifiche - Canali artificiali - Condotte mediche - Forni rurali e pellagra, per *Nicolò Mo*[illegible]

La Cucina economica di Arezzo. per il *Dott. Massimiliano Falcini.* — Arezzo, tipografia Bonciani e Pichi, 1894

Origini e vicende dell'Ospizio dei vecchi settuagenari di San Giuseppe in Bologna. — Monografia storica del *Dott. Carlo Bianconi*, Segretario del R. Ricovero di mendicità Vittorio Emanuele II ed Opere pie annesse in Bologna. — Bologna, Società tipografica già Compositori, 1894.

Della cultura del diplococco di Fraenkel nelle uova. — Nota del *Dott. A. S*[illegible] presentata all'XI Congresso internazionale di medicina. — Roma, tipografia delle Mantellate, 1894.

Circa i fatti principali riguardanti l'Igiene e la Sanità pubblica nel Regno nel primo semestre dell'anno 1894. — Relazione del Direttore *Prof. L. Pagliani*, letta nella seduta del [illegible] — Roma, tipografia delle Mantellate, 1894.

Le acque potabili di Albano Laziale. Relazione alla Direzione di Sanità pubblica del *Dott. V.* [illegible], [illegible] assistente ai Laboratori. — Roma, tipografia delle Mantellate, 1894.

Cassa di risparmio di Udine. — Relazione sul Bilancio consuntivo dell'anno 1893. XVIII esercizio.

Resoconto morale dell'Amministrazione del Monte di pietà di Roma. [illegible] 1893 ed esibito all'on. Giunta amministrativa provinciale. — Roma, tipografia Cecchini, 1894.

[illegible] via di Porta Salaria, 23-a

Anno XXII. 30 Novembre 1894. N. 11.

RIVISTA
DELLA
BENEFICENZA PUBBLICA
E DI IGIENE SOCIALE

Esce alla fine d'ogni mese

MONOGRAFIE — ARTICOLI
RIASSUNTI DELLE PUBBLICAZIONI DELLE ISTITUZIONI DI BENEFICENZA
STUDI SOCIALI INTERESSANTI LE CLASSI LAVORATRICI
STUDI SULL'IGIENE SOCIALE — RASSEGNA DELLE RIVISTE — LEGISLAZIONE
GIURISPRUDENZA DELLE CORTI E DEI TRIBUNALI
DECISIONI DELLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO
PARERI DEL CONSIGLIO DI STATO
PARERI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ
RR. DECRETI — DOCUMENTI GOVERNATIVI
ATTI UFFICIALI

Direttore:
Comm. Avvocato G. SCOTTI

Condirettore per la parte Igiene:
Dott. G. SORMANI
Professore d'Igiene nell'Università di Pavia

Collaboratori:
Dott. Costantino Gorini — Dott. Stefano Gutierrez
Ing. N. Chiapponi.

ROMA
Uffici della Rivista, via Due Macelli, 31

Prezzo d'associazione annua: per l'Italia L. **20**; per l'Estero L. **26**
Un fascicolo separato L. **3**.

SOMMARIO DELLE MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE FASCICOLO:

L'Amministrazione della *Rivista*, costretta da spiacevole esperienza, avverte i signori Associati **che non terrà conto delle richieste di fascicoli inviate dopo un mese dalla loro pubblicazione,** ove non siano accompagnate dall'**importo relativo di L. 3 per ogni fascicolo.**

Ricorda contemporaneamente agli Associati stessi che non accetta rinnovazioni a mezzo di librai salvo il caso che da questi venga inviato *integralmente il prezzo d'abbonamento in L. 20. Il mezzo più semplice e sicuro per associarsi, si è quello delle cartoline-vaglia.* **L'associato, che desidera aver ricevuta del pagamento fatto, deve aggiungere cent. 25.**

L'Ufficio legale della RIVISTA, diretto dal *comm. avv. Giuseppe Scotti*, nel quale collaborano avvocati, specialmente versati nel trattare le molteplici questioni alle quali può dar luogo l'applicazione della presente legge sulle *Istituzioni pubbliche di beneficenza*, s'incarica di dare consultazioni e pareri, nonchè di assumere il patrocinio delle Istituzioni stesse, voltachè debbano *ricorrere al Re in via gerarchica ed amministrativa*, ed alla *IV Sezione del Consiglio di Stato* in via contenziosa.

Pubblicazioni inviate alla Direzione della RIVISTA

Municipio di Milano — Dati statistici a corredo del Resoconto dell'Amministrazione comunale - 1893 — Milano, tip. Pirola, 1894.

Annali di Statistica - Statistica industriale - Notizie sulle condizioni industriali della Provincia di Como con una carta stradale ed industriale. — Pubblicazione della Direzione Generale della Statistica del Regno. — Roma, tip. G. Bertero, 1894.

Bilanci comunali e provinciali per l'anno 1891 e situazione dei debiti comunali e provinciali al 31 dicembre 1891. — Pubblicazione della Direzione Generale della Statistica del Regno. — Roma, tip. dell'*Opinione*, 1894.

Strade ferrate del Mediterraneo - Cassa Pensioni - Resoconto - Anno 1893, IV° dell'Istituzione. — Torino, tip. A. Panizza, 1894.

Congregazione di carità di Rimini. — *Resoconto economico-morale per l'anno 1893.* Esposizioni contabili amministrative e della consistenza patrimoniale. — Rimini, tip. Malvolti, 1894.

Roma, 1894. Tip. dell'Unione Cooperativa Editrice, via di Porta Salaria, 23-A.

ANNO XXII. 31 DICEMBRE 1894. N. 12.

RIVISTA

DELLA

BENEFICENZA PUBBLICA

E DI IGIENE SOCIALE

Esce alla fine d'ogni mese

MONOGRAFIE — ARTICOLI
RIASSUNTI DELLE PUBBLICAZIONI DELLE ISTITUZIONI DI BENEFICENZA
STUDI SOCIALI INTERESSANTI LE CLASSI LAVORATRICI
STUDI SULL'IGIENE SOCIALE — RASSEGNA DELLE RIVISTE — LEGISLAZIONE
GIURISPRUDENZA DELLE CORTI E DEI TRIBUNALI
DECISIONI DELLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO
PARERI DEL CONSIGLIO DI STATO
PARERI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ
RR. DECRETI — DOCUMENTI GOVERNATIVI
ATTI UFFICIALI

Direttore:

Comm. Avvocato G. SCOTTI

Condirettore per la parte Igiene:

Prof. G. SORMANI

Preside della Facoltà Medica dell'Università di Pavia
[illegible]

Collaboratori:

Dott. Costantino Gorini — Dott. S[illegible] Gutierrez
Ing. N. Chiapponi.

ROMA

Uffici della Rivista, via di Porta Pinciana, 34

Prezzo d'associazione annua: per l'Italia L. **20**; per l'Estero L. **26**
Un fascicolo separato L. **3**.

SOMMARIO DELLE MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE FASCICOLO:

L'Amministrazione della *Rivista* avverte i signori Associati, ai quali col 31 dicembre 1894 è scaduto l'abbonamento, di rinnovarlo in tempo, onde evitare ritardi nel ricevere il periodico.

Ricorda contemporaneamente agli Associati stessi che non accetta rinnovazioni a mezzo di librai salvo il caso che da questi venga inviato *integralmente il prezzo d'abbonamento in L. 20. Il mezzo più semplice e sicuro per associarsi, si è quello delle cartoline-vaglia.* **L'associato, che desidera aver ricevuta del pagamento fatto, deve aggiungere cent. 25.**

Avverte inoltre che, costretta da spiacevole esperienza, **non terrà conto delle richieste di fascicoli inviate dopo un mese dalla loro pubblicazione,** ove non siano accompagnate dall'**importo relativo di L. 3 per ogni fascicolo.**

Pubblicazioni inviate alla Direzione della RIVISTA

Comune di Venezia — *Resoconto dell'Ufficio d'Igiene per l'anno 1893.* — Venezia, tip. A. Nodari, 1894.

Di un nuovo apparecchio per la raccolta del siero di sangue, per il *dottor Achille Sclavo,* Capo del Laboratorio bacteriologico della Direzione di Sanità. — Roma, tip. delle Mantellate, 1894.

Sulle cause che determinano nella pratica delle disinfezioni la scomparsa del mercurio dalle soluzioni di sublimato corrosivo. — Nota dei *dottori Achille Sclavo e Camillo Manuelli.* — Roma, tip. delle Mantellate, 1894.

Aspettando la legge pei Monti di pietà. — Monografia del *cav. I. Moro,* Direttore del *Monte di Pietà di Padova.* — Bologna, Società tipografica dei Compositori, 1894.

Congregazione di carità di Foligno. — *Consuntivi 1893 e Preventivi 1895.* — *Documenti,* Foligno, tip. Cooperativa, 1894.

Statistica delle Biblioteche. — *Biblioteche dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di altri Enti morali,* aggiuntevi alcune *biblioteche private accessibili agli studiosi,* fra le più importanti per numero di volumi o per rarità di collezioni. Volume II: *Toscana, Marche, Umbria, Roma, Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabrie, Sicilia e Sardegna.* — Roma, tipografia Nazionale di G. Bertero, 1894.

Roma, 1895. Tip. dell'Unione Cooperativa Editrice, via di Porta Salaria, 23-a.